B 11
1
264
LIOTECA NAZIONALE
NTRALE - FIRENZE

Digitized by Google

B°. 11. 1. 264

Digitized by Google

MANUALE DEL GIURECONSULTO

OVVERO

DIZIONARIO DELLA GIURISPRUDENZA CIVILE

DAL 1800 AL 1850

COMPILATO SISTEMATICAMENTE

CON ILLUSTRAZIONI BIBLIOGRAFICHE E DECLARATIVE

DI CIASCUN TITOLO.

VOLUME PRIMO.

ABITAZIONE. — GRAVAMENTO.

FIRENZE.

COI TIPI DI FELICE LE MONNIER.

—

1853.

Digitized by Google

B°. 11. 1. 264

La presente Opera è posta sotto la protezione delle vigenti leggi sulla proprietà letteraria.

Digitized by Google

Aliquid semper ad communem utilitatem afferendum.
CICERONE.

Il Legislatore sintetizza nel pensiero il bisogno dei popoli a cui deve prestare una norma, una guida nelle azioni della vita civile, scorge con profondità d' acume quel che abbisogna di riparazione, i fatti, i rapporti a' quali convien preporre una regola, e dopo ciò emana disposizioni che abbracciano tutti codesti rapporti ed a tutti codesti bisogni provvedono, ma in tale un modo, che si rilevano solamente le sanzioni più semplici ed elementari che si dirigono a regolare i diritti ed i doveri sociali; perocchè, nè tutti i moltiplici negozii civili cui danno vita gli umani commercii, nè le infinite e varie combinazioni di più fatti (anche elementarmente definiti dalla legge nelle loro cause ed effetti), nè in fine le alterazioni che possono verificarsi negli estremi sostanziali che costituiscono tali fatti legittimi, posson essere sempre presenti alla considerazione di chi è préposto alla fazione della legge.

Quindi, o si tratti di applicare la legge al caso pratico da essa previsto, ma non chiaramente delineato in tutte le sue parti, interpretandola e supplendo alle omissioni della medesima; o si tratti d' applicarla ad uno dei tanti casi complessi che resultano dalla combinazione di più fatti semplici, già definiti dal Legislatore, coordinando e ravvicinando le varie e distinte sanzioni legislative che più si ravvisino analoghe al caso controverso; o si tratti invece d' estenderne lo spirito risalendo al fonte perpetuo ed immutabile delle leggi di natura, per discoprire l' intenzione e la giustizia delle umane convenzioni oscuramente concepite; si riscontra sempre indispensabile l' aver ricorso all' augusto magistero della Giurisprudenza, la quale con opera minuziosa d' indagine, autorevole sempre, sebbene non rivestita di potere legislativo, interviene, qual mediatrice ed interprete fra il Legislatore e il privato, esercitando il triplice ufficio di chiarire, completare e coordinare la legge; i quali incarichi tutti ella esaurisce, a seconda delle circostanze, mediante l' applicazione della legge medesima. Da qui ognuno può scorgere di leggeri, quanto importante riesca il ministero della Giurisprudenza, e come torni inevitabile il procurare, in qualsivoglia modo, di conservare in grandi raccolte (come si costuma di fare in tutti i paesi più culti) codesto tesoro di interpretazioni e complementi alla legge scritta, che,

Digitized by Google

più chiari dei responsi degli Oracoli dell' antico paganesimo, porgono lume e guida sicura nella decisione delle nuove questioni che giornalmente si sottopongono alla cognizione dei Tribunali.

E la nostra Toscana, in questa parte a niun altro paese seconda, può andar lieta di possedere copiose ed autorevoli Collezioni, che nel loro insieme compongono un prezioso monumento di sapienza giurisprudenziale. — Di codeste Collezioni però, sebbene sien tutte fornite d' Indici analitici, ben poche può dirsi che ne abbiano degli elaborati con qualche accuratezza, mentre la maggior parte dei medesimi lascia, se non sempre spessissimo, a desiderare unità, metodo logico e comoda disposizione, con grave danno specialmente dei giovani legisti che, non avendo peranco acquistata la pratica di consultarli, si trovano costretti a profondervi tempo e pazienza, non tanto per la moltiplicità di tali Indici a' quali è loro forza ricorrere, quant' anco per la disordinata compilazione dei medesimi.

Su queste considerazioni, e nella convinzione d' altronde che tutto quel che si faccia per popolarizzare e rendere più utile in pratica il tesoro della Giurisprudenza, sia cosa commendevole, nel senso almeno di contribuire al miglior profitto di cosa per sè stessa buona e necessaria, io ho volentieri intrapresa la pubblicazione della presente Opera, la quale comprende analiticamente tutti i principii stabiliti o confermati dai nostri Tribunali nella prima metà di questo secolo, che, di fronte ai moltiplici cangiamenti subiti dalla nostra legislazione in detto periodo, apparvero tali di cui la pratica forense potesse quindi innanzi in qualche rapporto giovarsi.

Nulla dirò del metodo adottato dai Compilatori nell'esecuzione di una tale Opera: esso si manifesta chiaramente al lettore, quasi ad aperta di libro; ed il parlarne sarebbe lo stesso che dare alla medesima un' importanza che i Compilatori nè vollero, nè poterono mai attribuirle — poichè se essa può considerarsi come l' Indice più copioso e meglio disposto di quanti n' ebbe finora la Giurisprudenza Toscana, non devesi però prenderla a considerare in più serio significato; avvegnachè se ogni lavoro scientifico richiede il concorso di gran parte delle più nobili facoltà di cui la natura forni l' uomo, in questo non si dovè porre a contributo che molta pazienza, e nulla più, siccome avvertirono gli stessi Compilatori, nel momento in cui si accinsero alla loro modesta intrapresa.— Dirò soltanto, che il successo, tutto giorno crescente, ottenuto dalla presente Compilazione al solo apparire del suo Programma de' 7 aprile 1850, m' autorizza a credere che questo libro, comunque siasi, è utile.

L' EDITORE.

Digitized by Google

ABITAZIONE *vedi* GIUS D'ABITAZIONE.
ACCADEMIA *vedi* COLLEGIO.
ACCESSIONE *vedi* ACCESSORIO.
ACCESSO.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni delle Leggi Patrie.*
» 3. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

Dicesi Accesso (1) la visita che si fa dal Giudice sulla faccia del luogo su di cui penda qualche questione, per verificare personalmente e ocularmente lo stato delle cose e le circostanze speciali che possono interessare la questione (2). — Così il *Vocabolario della Crusca* alla voce *Accesso*.

§ 2.

Regol. di Proc. Civ. *par.* I. *tit.* 16. *dall'art.* 304 *al* 329.

§ 3.

Carpani (Heratii) *Ad Statut. Mediolan.* V. il cap. 92, lib. 1.
Carré (C. L. T.) *Lois de la procédure civile annotées par* **Chauveau Adolphe**. V. il lib. 1. tit. 8.
Costa (Joh.-Baptistæ) *Tract. de facti scientia et ignorantia.* V. la distinct. 37. vol. 2.
Da Luca (Job.-Baptistæ) *Theatrum veritatis et justitiæ.* V. il vol. 15.
Donisseurt *Des actes de Juge.*

(1) La voce accesso deriva da *accedere*, avvicinarsi.

(2) Questa visita giudiziale suole generalmente aver luogo nelle questioni di servitù, o di confini, ed è reputata da tutti i pratici per la migliore e più sicura prova che possa aversi in Giudizio. — V *il Tast. in Leg. Si in emptione*, §. *ubique*, *ff. Finium regundorum*; e la *Rot. Fior. nel Tes. Ombr. tom.* 10. *dec.* 1 *n.* 1 *dec.* 2 *e* 7. *e dec.* 19 *n.* 63.; e il *Muscard. de prob. quaest.* 8. *n.* 1. *e seq.*

Dumont (Etienne) *Traité des preuves judiciaires.*
La Poate *Pandette francesi.* V. il tom. XVII, a pag. 36 e 287.
Peregrini (Antonii) *Tract. de privilegiis.* V. il lib. 6. tit. 7.
Poncet *Traité des jugemens.*
Postii (Ludovici) *Tract. de manutentione.* V. l'osserv. 101.
Thomina-Desmasures *Commentaire de la Procédure civile.*

Merlin *Repert. univ. de Jurisprud.* V. le voci *Accesso* e *Accesso del giudice.*
Tepati (Ariamini) *Compendium variarum sententiarum juris canonici, civilis et criminalis.* V. il tit. 208.
Tranchedini (Franc. Antonii) *Consultationes.* V. la consult. 36.
Tuschi (Dominici) *Conclusionum practicarum ordine alphabetico digest.* V. alla lett. *V* la conclus. 217.

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez. I. *Generalità.*
Sez. II. § 1. *Quando possa aver luogo l'Accesso.*
§ 2. *Quando non possa aver luogo l'Accesso.*
Sez. III. *Dei Periti e delle Perizie negli Accessi.*
Sez. IV. *Effetti dell'Accesso giudiziale posto in istato di legittima esecuzione, ed eseguito.*
Sez. V. *Termini per l'adesione all'Accesso.*

SEZIONE I.

Generalità.

1. L'Accesso non è che un mezzo di prova. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 77. *n.* 7.

2. L'esperimento dell'Accesso giudiziale sulla faccia del luogo non incontra ostacolo positivo in alcuna disposizione proibitiva della Legge; e l'ufficio del Giudice si presenta in questo rapporto

digitized by Google

incensurabile, tutte le volta che appartiene animato dall'oggetto di raggiungere il vero. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 399. 400.

3. Il trasferimento di tutti i Giudici sul luogo dell' Accesso non può eseguirsi, se non quando le parti no fanno istanza. — *Reg. di Proced. Civ. art.* 304. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 25. *dec.* 49. *n.* 5.

4. Le istanze d' Accesso e di Perizia, rigettate dalla sentenza cassata, possono trascurarsi dai nuovi Giudici, quando dalle parti non vengono regolarmente riproposte. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 1. *col.* 435.

SEZIONE II.

§ 1.

QUANDO POSSA AVER LUOGO L' ACCESSO.

1. I Giudici debbono decretare gli Accessi quando lo stato della causa li richiede. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 304. 305. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 24. *n.* 1.

2. Nella causa di violata inibitoria deve accordarsi all' opponente l' Accesso, quando questo è dimandato al solo oggetto di verificare l' opposizione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 12. *n.* 2. 3. 4.

3. L' Accesso può essere ordinato per ufizio del Giudice, o sulla domanda concorde delle Parti, a su quella d' una sola di esse. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 303. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 23. *dec.* 49. *n.* 2.

4. Gli Accessi possono farsi anco dove hanno preceduto le perizie, allorchè il Giudice le abbia riconosciute insufficenti allo schiarimento della controversia; imperocchè non v' è legge che proibisca di valersi anco congiuntamente ed in un medesimo Giudizio di questi due mezzi legali pel rinvenimento del vero. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 306. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 24. *n.* 2. *e seg.*

5. Il Giudice può ordinare l' Accesso, anco quando la Perizia sia stata approvata da due sentenze conformi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 24. *n.* 4. 6.

§ 2.

QUANDO NON POSSA AVER LUOGO L' ACCESSO.

1. La Legge vieta l' Accesso quando una Perizia Giudiciale può essere sufficiente alla retta risoluzione della controversia; quindi, in tal caso, non dee accogliersi la domanda diretta ad ottenerlo. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 306. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 61. *n.* 5. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 640 *e* 865.

SEZIONE III.

Dei Periti e delle perizie negli Accessi.

1. Il Giudice nell'Accesso può nominare un Perito, o può non farlo, esaminando da se stesso unitamente alle Parti il luogo della disputa. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 311. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 39. *dec.* 11. *n.* 3.

2. Il Giudice nell' Accesso può chiamare i Periti a schiarire la loro relazione. — *Regol. di Proc. Civ. art.* 326. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 21. *n.* 7.

3. Il Giudice anco nell' Accesso può nominare un Perito per sua istruzione oltre il Perito Giudiciale eletto dalle Parti. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 303. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 39. *dec.* 11. *n.* 4.

4. Fa parte del Processo verbale d' un Accesso quella Perizia che fu dal Giudice ordinata a complemento di quelle verificazioni che egli andava ad eseguire sul luogo della controversia. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 328. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 38. *n.* 2.

5. Negli Accessi decretati *ex officio*, non è necessario che il Giudice ordini al Perito la relazione, perchè ei può bastantemente istruirsi colla sua oculare ispezione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 77. *n.* 4.

SEZIONE IV.

Effetti dell' Accesso giudiciale posto in istato di legittima esecuzione, od eseguito.

1. Quando l' Accesso è ordinato dal Giudice *ex officio*, può eseguirsi senza che possa riconoscersi nullo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 77. *n.* 1.

2. Quella delle Parti che è sottoposta ad anticipare le spese dell'Accesso, giustifica che l'Accesso medesimo si eseguì ad istanza di essa. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 318. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 23. *dec.* 49. *n.* 6.

3. Una volta che l'Accesso è stato legalmente eseguito, o che i dati di fatto necessarii alla risoluzione della controversia trovansi esattamente riferiti nel relativo processo verbale, la circostanza che il Giudice che vi ha assistito non possa far parte del Collegio giudicante, non è causa per cui debba quell' esperimento rinnovarsi. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 857.

4. Una volta che l' Accesso giudiciale è stato eseguito, e sono state sentite sulla faccia del luogo le deposizioni dei testimoni che una delle Parti ha nel suo interesse chiamati, non è dato all' altra Parte che del correlativo diritto non ha in quell'occasione profittato, domandare successivamente in linea di controprova l' esame di nuovi testimoni su quelli stessi fatti che già formarono subietto della interrogazioni e risposte di quelli già chiamati o sentiti nell' atto dell' Accesso. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 94. 95.

SEZIONE V.

Termini per l' adesione all' Accesso.

1. Quando l' Accesso è richiesto da una delle Parti, debbonu rispettarsi quei termini che la Legge ha stabilito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 23. *dec.* 49. *n.* 4.

2. Quando la domanda dell' Accesso vien fatta da una delle Parti, deve notificarsi all' altra coll' assegnazione di tre giorni ad aderire, o nella di lei contumacia o opposizione, deve citarsi per far decidere l' incidente. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 307. 308. 309. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 25. *dec.* 49. *n.* 3.

ACCESSORIO.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizioni.*
» 2. *Citazioni del Testo.*
» 3. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

Accessorio è tutto ciò che si connette ad una cosa sussistente di per sè stessa (*res principalis*), per modo che debba quello neces-

Digitized by Google

sariamente considerarsi come parte di questa, e reputarsi quindi come costituito in un rapporto di dipendenza colla medesima. — Tali però sono i frutti tanto naturali che civili: tali le spese impiegate per migliorare e modificare una cosa: e tale finalmente è tutto ciò che già fu preordinato all'uso d'una cosa e che nel linguaggio legale vien designato col vocabolo Pertinenza o Accessione, la quale tuttochè sovente diversa per la sua natura dalla cosa principale, pur nondimeno si riguarda sempre come parte della medesima (1).

§ 2.

Pandect. *lib.* VI. *tit.* 1. *De rei vindicatione, leg.* 44. — *Ivi, lib.* XXII. *tit.* 1. *De usuris, et fructibus, et causis etc. leg.* 25. — *Ivi, lib.* XLI. *tit.* 1. *De adquirendo rerum dominio, leg.* 6. 7. 8. — *Ivi, lib.* XLVII. *tit.* 2. *De furtis, leg.* 61. — *Ivi, lib. cit. tit.* 7. *Arborum furtum cæsarum, leg.* 6.

Instit. *lib.* II. *tit.* 1. *De divisione rerum et adquirendo etc.* §§ 20. 21. 22. e 23.

§ 3.

Brouwer (W.) *De jure occupandi.*
Burchardi (Erasmi) *Tractatus de fructibus.*
Butre (Johannis) *De divisione fructuum arboris in confinio nata.*
Capuci (Camilli) *Praxis judiciaria etc.* V. il tom. 1. p. 3. art. 24.
Copus (Johannis) *Tract. de accessionibus, usuris, fructibus, etc.*
De Boscu *Histor. expositio de dominio ejusque adquirendi modis.*
Da Luca (Joh.-Bapt.) *Theatrum veritatis et just.* V. l'indice generale di quest'Opera.
Duranton (M.) *Cours de droit français suivant le Cod. civil.* V. il lib. 2. tit. 2. cap. 3.
Fontana (Augustini) *Anamalogia, sive Tractatus de omni genere expensarum opus.* V. l'ind. della cit. Op.
Galli (Francisci) *Tract. de fructibus.*
Gibellini (Josephi) *Tractatus de usuris.*
Hænal (Gust. Frid.) *Diss. de adquirendo rerum dominio.*
Hahnii (Henrici) *Disp. inaug. Resp.* **Johan. Strom.** *De fructibus.*
Halabrittaai (Johannis) *Tractatus de usuris et fructibus.*
Heisselink (D.) *De dominio ejusque adquirendi modis per occupationem et accessionem.*
Lagunez (Matthiæ) *Tractatus de fructibus etc.*
Muñoz da Escobar (Francisci) *Tractatus de ratiociniis administratorum et computationibus.* V. la comput. 26.
Pothier (G. R.) *Traité du droit du dom. de propriété.* part. 1. chap. 2.
Riccianoi (Petri) *Tractatus de bonorum possessionibus, de legatis et legatorum ademptionibus.* V. ivi il tit. *De legatis.*
Toullier (M.) *Le droit civil français, suivant l'ordre du Code.* V. la Tavola generale alfabetica ed analitica dei primi 7 vol. alle voci *Accession, Accessoire.*

Ludovici (Josephi) *Decisionum causarum perusinorum.* V. dec. 79 e 83.
Merlin *Répertoire univ. de Jurisprud.* V. la voce *Accessoire.*
Mollani (Wigandi) *Repertorium Carpzovianum etc.*

(1) Non sarà qui fuor di luogo notare che nel Dir. Rom. l'espressione *Accessio* non significa sempre ed esclusivamente una *cosa accessoria*, ma talvolta anco un *diritto* ed una *persona accessoria*, come appunto osserva, sulle traccie del Buchholtz, il Tedesco Hamberger nel suo *Dir. Rom.* (V. *ivi, la nota* n *del* § 78, *e vedi le Leggi* 81. § 4 *ff. De verborum oblig.*, e *L.* 43. *ff. De solut.*, e *L.* 71 *pr ff. De fideicom.*, ivi citate.)

Tapati (Ariamini) *Variarum sententiarum juris canonici, civilis et criminalis.* V. il tit. 268.
Tuschi (Dominici) *Conclusionum practicarum ordine alphabetico digestarum.* Vedi la voce *Additamente.*
Unsalli (Laurentii) *Examen apum, sive conclusionum legalium, ordine literario digestarum.* V. le conclus. 19 e 114.

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez. I. *Dell'Accessorio in genere.*
Sez. II. *Dell'Accessorio in ispecie.*

SEZIONE I.

Dell'Accessorio in genere.

1. L'Accessorio è compreso virtualmente nel principale, quando non può da se stesso sussistere. — *G. P. L. Tom* 5. *dec.* 85. *n.* 4.

2. L'Accessorio non può, nè deve aver forza diversa da quella del principale. — *L.* 2. *ff. De auro et arg. legato.* — *Rot. Flor. in Thes. Ombros. tom.* 8. *dec.* 36. *n.* 61. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 8. *n.* 18. — *Borbos. verb. Accessorium, axiom.* 4.

3. I miglioramenti eseguiti sul fondo altrui cedono per modo d'Accessione al padrone del fondo. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 277.

4. Gli accrescimenti fatti ad un fondo non vengono sotto il nome di miglioramenti, nè cedono come Accessorii al medesimo, allorchè son tali da potersi separare da quello e durare pur tuttavia a sussistere indipendentemente dal fondo predetto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 51. *n.* 2. 4. — *De Luc. de legitim. et distraction. disc.* 35. *n.* 4 *e segg.*

5. Quelle sole Accessioni, che pel fatto dell'alienante son divenute come un aggregato del fondo alienato, si debbon presumere comprese nella vendita, e non già quelle diverse Accessioni che potendo star separate e di per se, non seguon mai la cosa alienata, ammenochè non sia stato dichiarato espressamente il contrario dai contraenti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 28. *dec.* 7. *n.* 1. 2. — *Menoch. de præsumpt. lib.* 3. *præs.* 43. *n.* 1. — *Mantic. de tacit. lib.* 4. *tit.* 9. *n.* 16.

SEZIONE II.

Dell'Accessorio in ispecie.

1. È massima di diritto comune e di giurisprudenza che l'edifizio costruito sul suolo altrui, cede come Accessione a pro del padrone di esso, mentrechè i materiali di cui si compone si ritengono come una proprietà dell'edificante, rivendicabile ogni volta che l'edifizio rimanga distrutto. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 810. — *Guadagni instit. lib.* 11. *tit.* 1. § 175. *not.* 3.

2. Le piantagioni d'alberi, eseguite sul suolo altrui, non provano la volontà delle Parti di trasferire e respettivamente acquistare il dominio del suolo, ma cedono per via d'Accessione al proprietario del terreno in cui sono piantati. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 806.

Digitized by Google

3. Nel legato di una casa s'intendono compresi come Accessorii i fondi alla medesima, o naturalmente, o per destinazione pertinenti. — *Leg.* 9. *ff. De legat.* 2° *e nella Leg. Si cui.* 30. *Praediis.* 89. § *Balneas* e § *Qui domum ff. De legat.* 3°. — *Rot. Flor. pralegati* 26 *agosto* 1718. *cor. Urbani* § *probata etc.* — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 467. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 10. *dec.* 77.

4. Gli Accessorii naturali del credito originario, restano compresi nella obbligazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 45. *n.* 2.

5. I frutti seguono sempre la stessa condisione del capitale, perchè accessorii di esso. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *tom.* 2. *dec.* 87. *n.* 8.

6. I frutti scaduti pendente Lite non sono produttivi degli interessi perchè non sono considerati come capitali, ma come Accessorii. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 5. *n.* 1.

7. Tutti i mobili che servono d'ornamento ad un edifisio ad uso di cortiera, ed i terreni che vi sono annessi, debbono considerarsi come un solo fondo perchè Accessione dell'edificio medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 43. *n.* 7. 8.

8. L'isola o il suolo abbandonato dal fiume, appartiene come Accessione ai fondi adiacenti alle ripe. – *Leg.* 30. § 1. *ff. De acquir. rer. domin.* — *Leg.* 7. § 3. e 5. *ff. tit. eod.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 36. *n.* 1. — *Ann. di Giuris. an.* 7. p. 2. col. 638. — *Ivi, an.* 8. p. 1. *col.* 134.

9. Un molino si compone non solamente di quella fabbrica materiale che contiene in se le ruote e gli attrezzi necessarii alla macinazione, ma ancora di que' canali che vi conducono le acque, le quali pure, come appunto ogni altra cosa qualunque che sia necessaria al regolare andamento del molino medesimo, non possono considerarsi altrimenti che quali Accessorii di esso. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 28. *dec.* 7. *n.* 8. — *Barbos. Appellat.* 153. *n.* 2. — *Pecch. De molendin. lib.* 4. *quaest.* 5. *n.* 1. 6. — *Constant. Vot. dec.* 437. n 37.

10. Nella vendita di un molino si comprendono come cose Accessorie tutti gli annessi necessarii all'uso del medesimo: quindi se nella vendita di varii fondi è stato dal venditore escluso un molino fra di essi compreso, debbono intendersi esclusi anco tutti gli Accessorii del medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 28. *dec.* 7. *n.* 9. 10.

11. Il principio di comune diritto che l'alveo abbandonato dal fiume dee cedere a vantaggio, e proporzionalmente, ai possessori frontisti, procede o si applica indistintamente ogni volta che l'abbandono avviene naturalmente. — *L.* 7. § 5. *ff. De acquir. rer. domin.* — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 638.

ACCETTILAZIONE (1) *vedi* TRANSAZIONE.

ACCOLLO.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni del Testo.*
» 3. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

1. L'Accollo è la traslazione che si fa d'una qualche asione a d'un onere qualunque, suscettibile di contrattazione, da una persona in un'altra: quindi l'accollarsi un'obbligazione altrui non vuol dir altro che assumere sopra di se la sodisfazione dell'impegno accollato (V. il *Vocab. della Crusca* alla voce *Accollarsi*). — Due specie di Accollo si differenziano essenzialmente ed effettualmente fra loro; l'*Accollo semplice*, cioè, o l'*Accollo con delegazione*. Il primo è quello che si limita ad una convenzione intervennta fra due persone, una delle quali assume sopra se stessa l'impegno di estinguere l'obbligazione dell'altra; ed il secondo ha luogo invece, allorchè di comune accordo fra tutti gli interessati, o un debitore, sostituisce verso il proprio creditore un altro debitore, ovvero un creditore sostituisce verso il suo debitore un altro creditore (1).

§ 2.

Pandect. lib. XLVI *tit.* 2. *De novationibus et delegationibus.*
Cod. lib. VIII. *tit.* 42. *De novationibus et delegationibus.*

§ 3.

Capucii (Camilli) *Praxis judiciaria absolutissima etc.* V. la part. 1. cap. 3. art 2. num. 57 e seg.

Cseli *Diss. de animo novandi factis expresso.*

De Luca (Joh.-Baptistæ) *Theatr. veritatis et justitiæ.* V. l'indice generale della cit. Op.

Duranton (M.) *Cours de droit français suivant le Code civil.* V. il lib 3. tit. 3. cap. 5. Sez. 1ª e 2ª, e il tit 6. cap. 8 del medesimo libro.

Fizali (Gregorio) *Osservazioni pratiche con addizioni di* A. Vita. V. l'osserv. 105. tom. 2. cap. 9.

Hasse (J. C.) *Diss. an novatio voluntaria esse possit citra stipulationem.*

Pothier (G. R.) *Tratt. delle obbligaz.* V. la par. 3. art. 2. § 4.

Rippentaop *Diss. de novatione necessaria.*

Sabelli (M. Antonii) *Summa diversorum tractatuum*, V. l'indice generale della cit. Op.

Schuabzentualeai (Joh.-Bapt.) *Tract. de novationibus et delegationibus.*

Toullier (M.) *Le Droit Civil français suivant l'ordre du Code.* V. la tavola geoerale alfabetica ed analitica si primi 7 valumi, alla voce *Delegation.*

Zell (Danielis) *Disput. de delegatione debitoris etc.*

Msalin *Réperl. univ. de Jurisprud.* V. la voce *Accettazione di traslazione*, o *di delegazione.*

Panimolli (Cæsaris) *Decisiones fori Ecclesiastici morales, civiles etc.* V. il tom. 1.

(1) L'Accettilazione è un finto pagamento per cui il Creditore ad istanza del Debitore dichiara d'aver da questi ricevuto ciò che gli doveva, e così lo libera dalla obbligazione come se di fatto avesse avuto luogo un *vero* e *proprio* pagamento. — V. la *Leg.* 16 *ff De acceptil.*, e la *Leg.* 89. *ff. De solut.* — Per tal modo però, secondo il Dir. Rom., non si possono estinguere che le obbligazioni *verbali*: per le altre tutte, di qualunque forma e natura, dedotte in stipulazione ed innovate, il Giureconsulto Gallo Aquilio introdusse una stipulazione speciale che si conosce sotto il nome del suo autore. — V. la *Leg. Ex uno* § 1. *ff. De acceptilat.*, e l'Rauhold, *Fragmentum grecum de obligationum causis et solutionibus, in primis de stipulatione Aquiliana ab Ang. Majo super in lucem protractum iterum ed. et brev. adnot. illustr.*, Lipsia 1817; *ed* Hugo, *Magaz. di Dir. Civ.* II. num. 19; e l'Hondeq *Cons.* 49. *num.* 7. 39. e 40; e finalmente il Surdo, *Cons* 418. *num.* 11 *e seg.*

(1) L'Accollo con delegazione, o *espromissione*, produce la *novazione* dell'obbligazione primitiva: quello semplice invece non la produce, e non fa che due vite ad una obbligazione dell'Accollatario a favore dell'Accollante (V. i §§ 1 2. della *Sez.* II. di questo titolo.)

Digitized by Google

Tapati (Ariamini) *Variarum sententiarum juris canonici, civilis etc.* V. il tit. 177.

Tescui (Dominici) *Conclusionum practicarum ordine alphab. digest.* V. alla lett. D il titolo *Delegatio.*

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez. I. *Del Contratto d' Accollo in genere.*

Sez. II. *Delle varie specie di contratto d' Accollo in particolare.*

§ 1. *Dell' Accollo semplice.*

§ 2. *Dell' Accollo con Delegazione.*

§ 3. *Dell' Accollo condizionale.*

§ 4. *Dell' Accollo d' un' opera da eseguirsi dal compratore sul fondo vendutogli.*

Sez. III. *Degli effetti di questo contratto e dei diritti e doveri respettici che da quello derivano nelle persone dell' Accollante e dell' Accollatario.*

Sez. IV. *Del creditore Accollato.*

Sez. V. *Delle Sentenze che canonizzano il contratto predetto.*

Sez. VI. *Del Subaccollo.*

Sez. VII. *Delle azioni competenti agli interessati nel contratto d' Accollo.*

Sez. VIII. *Quando cessi, o addivenga inefficace un tale Contratto.*

SEZIONE I.

Del Contratto d'Accollo in genere.

1. L'Accollo altro non è che la traslazione in se stesso dell'altrui obbligazione. — *Rot. Flor. in Florent. legat. seu annui oneris* 30 *sett.* 1760. *cor. Bizzarrini,* § 15. — *Decis. della Rot. Fiorent. serie del* 1800. *tom.* 4. *dec.* 231. *n.* 5. — *Giurb. dec.* 62. *n.* 37. — *Surd. decis.* 32. *n.* 10.

2. Il Contratto d'Accollo è un contratto bilaterale, ed ha per requisito sostanziale il consenso mutuo delle Parti. — *G. P. L. Suppl. ai primi* 5 *anni. dec.* 23. *n.* 4. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *delle ined. dec.* 13. *n.* 3.

3. Il Contratto di Accollo si perfeziona col fatto solo del mutuo consenso delle Parti che però appunto vale a renderlo irretrattabile ed obbligatorio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 59. *n.* 27. 31. — *Ivi, tom.* 1. *dell' ined. dec.* 13. *n.* 4.

4. L' Accollo generale ed indefinito comprende tutti i debiti. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *tom.* 2. *dec.* 87. *n* 5.

5. Il Contratto di Accollo si perifica al Contratto di compra e vendita, per modo che dee reputarsi perfezionato tuttavolta che concorrano in esso i requisiti sostanziali voluti nella compra o vendita. — *L.* 2. *e L. fin. Cod. Peric. et commod. rei vend.* — *Instit.* 3. *De emptione et vendit.* § *Cum autem.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 35. *dec.* 70. *n.* 1. — *Rot. Rom. cor. Brchi. dec.* 638. *n.* 10. — *Ivi, in Recent. dec.* 184. *n.* 3 *p.* 14. — *Constant. Vot. dec.* 52. *n.* 44.

6. Fra l'Accollo e la Donazione non avvi alcuna analogia, che autorizzi a ritenere che per la perfezione del primo abbisogni l'accettazione del Creditore Accollato, come all' incontro per la perfezione di quella abbisogna l' accettazione del donatario. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 69. *n.* 25. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 10. *dec.* 238. *n.* 10.

7. L' Accollo nella sua sostanza, o validità, non riceve verun alterazione pel dissenso, o consenso, del Creditore Accollato, dappoichè non abbisogna per la sua perfezione del consenso di questi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 69. *n.* 27. 29. 31.

8. Il consenso espresso di una delle Parti, e il consenso congetturato dell' altra nel Contratto d' Accollo, non giunge giammai a qualificare la perfezione del Contratto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *delle ined. dec.* 13. *n.* 5.

9. L'Accollo non induce la novazione estintiva, ma solamente la novazione cumulativa, e non opera la liberazione nemmeno momentanea del primitivo debitore. — *Florent. Crediti* 16 *luglio* 1787. *cor. Vernaccini. n.* 4. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 35 *dec.* 3. *n* 7. — *Rot. Rom. cor. Falconer. de fidejussion. dec.* 4. *n.* 3. — *Pisauren. seu Fanen. Census* 22 *giugno* 1730. *cor. Amadeo.* § 5.

10. La qualificazione di Accollatarii non è incompatibile colla qualità di Socii partecipi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 51. *n.* 13.

11. La causa d' un Accollo si può indurre dalle pendenze esistenti anteriormente fra l' Accollante e l' Accollatario. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 57. *n.* 5.

12. La causa d' un Accollo è sufficentemente provata dalle circostanze d' essere stato l' Accollo stipulato per Atto Notariale, ed essere stati per più anni pagati per quel titolo gl' interessi al Creditore sul capitale Accollato, tanto più quando altre congetture vi concorrono. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 39. *dec.* 57. *n.* 7. — *Rot. Rom. cor. Celso. dec.* 235. *n.* 5. — *Asetin. in Leg. si certis annis. Cod. de Pact.* — *Mantic. de tacit. et ambig. lib.* 14. *tit.* 12.

13. La causa dell' Accollo dura a sussistere per una presunzione della Legge nell' obbligazione controversa, fintantochè l' errore di fatto non resto provato. — *Tes. del F. Tosc. tom* 2. *dec.* 186. *n.* 6. 7. — *Ivi, tom.* 39. *dec.* 57. *n.* 8.

14. L' Accollo causativo si deve osservare e torna a rivivere a seconda che o perseverano le cause che gli diedero vita, o tornano desse a rivivere. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 1. *col.* 302.

15. Il patto della celebrazione di un Chirografo, e della riduzione in iscritto d' un Contratto consensuale d' Accollo e di concordia, non è sostanziale. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 36. *n.* 12.

16. L' Accollo può esser limitato al debito di una rendita annua senza essere comprensivo del capitale di questa. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 59. *n.* 24.

17. L' Accollo del debito ed il pagamento dei relativi frutti rendono improponibile per parte del terzo possessore, la prescrizione di fronte ai creditori del suo autore. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 635. — *Fabr. in Cod. lib.* 7. *tit.* 13. *def.* 24. *vers. Non potest quis etc.* — *Toullier, Droit. Civ. Liv.* 3. *n.* 287.

SEZIONE II.

Delle varie specie di Accolli in particolare.

§ 1.

DELL' ACCOLLO SEMPLICE.

1. Il semplice Accollo senza l' accettazione del creditore non importa delegazione, nè libera dalla obbligazione l' originario debitore Accollante, ma aggiunge soltanto nella persona dell' Accol-

Digitized by Google

latario un nuovo correo debendi a pro del creditore predello. (1) — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 34. n. 2. — *Ivi, tom.* 16. *dec.* 79. n. 3. 13. — *Ivi, tom.* 17. *dec.* 12. n. 8. — *Ivi, tom.* 38. *dec.* 69. n. 31. — *Ann. di Giuris.* on. 4. *p.* 2. *col.* 24. — *Ivi, an.* 4. *p* 2. *col.* 746. — *Ivi, an.* 5. *p.* 1. *col.* 336. — *Ivi*, on. 8. *p.* 2. *col.* 238. — *Ivi, an.* 8. *p.* 2. *col.* 834. — *Ici, an.* 8. *p.* 2. *col.* 460. — *Ivi, an* 9. *p.* 2. *col.* 603. — *Ivi, an.* 9. *p* 2. *col.* 15. 31. 91. — *Rot. Rom. Census quoad fructus*, 23 *giugno* 1843. § 56. *cor. Bofondi.* — *Ivi, cor. Falconer. de Fidejussor. dec.* 4. n. 3. — *Ivi, cor. Olivatio. tom.* 5. *dec.* 576. *n.* 6. — *Bold. in Leg. pacta novissima* 17. *Cod. De pact.*

2. Un semplice Accollo senza novazione e senza proscioglimento delle antiche cautele, può sempre ritenersi anco ai termini del Regime Statutario, permesso alla donna indipendentemente dall'autorizzazione Giudiciale: ciò però non procederebbe, allorchè si trattasse di un atto portante novazione assoluta o delegazione. — *Ann. di Giuris.* on. 4. *p.* 2. *col.* 330.

3. In difetto di convenzione espressa, l'Accollo semplice del censo fatto dal venditore al compratore nel contratto di vendita, non obbliga quest'ultimo ad estinguerlo. — Nell'ambiguità che sorga dalle espressioni del Contratto, se l'estinzione del censo debba essere coatta o rimanga volontaria pel compratore, deesi aver riguardo all'indole dell'Accollo, ed alla verosimile intenzione dei Contraenti, e nel caso di dubbio si dee rispondere a favore del compratore. (2) — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 20. 81 *e seg.*

4. Nell'Accollo *vero* e *proprio* non è argomento esclusivo dell'Accollo medesimo *il riserbo del dominio* del fondo venduto, fatto a se stesso dal venditore ed insieme Accollante, quando concorrono circostanze da dimostrarlo preordinato non a guarantire il venditore medesimo del pagamento del prezzo in sue mani, ma ad assicurarlo della soddisfazione dei debiti Accollati. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 69. *n.* 23.

5. L'Accollo puro e semplice, al quale siano estranei i termini delle delegazioni, non facendo che migliorare la condizione del Credito Accollato, dappoichè viene a dargli un correo di debito senza punto alterare le obbligazioni del debitore primitivo, non abbisogna per parte del creditore medesimo nè di consenso, nè di stipulazione, nè di successiva accettazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 69. *n.* 34. — *Ivi, tom.* 39. *dec.* 30. *n.* 7. — *Rot. Rom. cor. Falconer. de fidejus. et novat. dec.* 4. n. 3. — *Ivi, cor. Isoard. Accollationis de* 17 *giugno* 1805. n. 4. — *Ivi, cor. Ansald. tom.* 3 *dec.* 598. *n.* 31.

6. L'Accollo semplice d'un debito non soggiace alle regole della cessione, relativamente al bisogno delle diligenze ed alle sequele della loro ommissione, che ricorrono fra il cedente e il cessionario. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 1. *col.* 33.

7. La destinazione di un terzo a ricevere il pagamento dal debitore, ove quegli rivesta la qualità di creditore del mandante, importa un Accollo *propriamente detto*, che non ha forza di pagamento di fronte al creditore Accollato, o che non estingue conseguentemente il Credito dell'Accollante, al quale rimangono però tutte azioni relative contro l'Accollatario, pel caso che questi non adempia alla propria obbligazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 62 *per tot.* — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 62. — *Rot. Rom. cor. Isoard. dec.* 341. n. 3. — *Romuss. de Solut. quaest.* 37. n. 8.

(1) E qui è da osservare che l'Accollo semplice non inducendo alcuna *novazione*, dee sempre escludere qualunque effetto pregiudicevole al Creditore Accollato, dappoichè non essendo questi intervenuto all'Accollo, non può esser giammai astretto a riconoscere per suo debitore alcun altro, che non sia quegli col quale legò appunto il vincolo contrattuale.

(2) Che nel caso di dubbio debba questo risolversi a favore del Compratore, perchè al Venditore soltanto è imputabile l'oscura stipulazione del patto a se profittevoli, è regola proclamata nel Testo. — *Veteribus placuit. ff. De pactis.*

8. L'Accollo di un debito, senza l'accettazione del creditore, non libera il debitore originario, e non cangia punto la causa e lo stato dell'antica obbligazione, ma li riduce ad una mera indicazione di pagamento. *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 831. — *Ivi. on.* 11. *p.* 2. *col.* 80. — *Troplong, des privil. et hypoth.* n. 344. — *Grenier, tom.* 2. n. 387.

9. L'Accollatario non può esigere la promessa de *restituendo* allorchè paga il credilore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 37. n. 1. 4.

§ 2.

DELL'ACCOLLO CON DELEGAZIONE.

1. L'Accollo si trasforma in delegazione mediante l'intervento del Creditore Accollato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec* 69. n. 28.

2. Il determinare se un atto importa vera e propria delegazione di debito e liberazione del Debitor primitivo, dipende dall'esame della volontà delle parti desunta dai fatti. - *Ann. di Giuris. an.* 2. *col.* 36 37.

3. L'Accollo con delegazione e novazione non può effettuarsi senza il consenso del Creditore, che intervenga al contratto e riconosca il nuovo Debitore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 79. n. 2. 11. — *Ann di Giuris. on.* 3. *p.* 1. *col.* 336.

4. A meno di una espressa e non equivoca dichiarazione della volontà del Creditore di liberare il Debitore che ha delegato ad altri il pagamento del suo debito, la delegazione non importa novazione e liberazione del Debitor primitivo, ma si considera fatta per aumentar cautela, e per aggiungere e rispettivamente ricevere un altro Debitore. — *Florent. Pecuniaria* 14 *sett.* 1745. *cor. Finetti.* § *il che è tanto vero ec.* — *Ann. di Giuris. on.* 3. *p.* 1. *col.* 106. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 5. t. 1. *pag.* 392. — *Voet. ad Pandect. tit. De novat. e delegat. lib.* 46. *tit.* 2. *n.* 12.

5. Quando all'Accollo interviene la *vera delegazione* o rimane estinto il debito dell'Accollatario verso l'Accollante, resta in questi il diritto di comparire in giudizio per obbligar quegli all'adempimento delle sue obbligazioni. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 62. n. 3. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 82. 83.

6. L'obbligazione che contrae il Debitore delegato invece del delegante verso il di lui Creditore, non gli toglie il diritto di poter rivolgersi contro il delegante medesimo onde essere reintegrato, nel caso che non sussista altrimenti il debito per cui egli acconsentì all'Accollo con delegazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 29. *n.* 3.

§ 3.

DELL'ACCOLLO CONDIZIONALE.

1. Colui che nell'acquisto del dominio diretto d'un fondo si accolla di dimettere i creditori del venditore, subordinando l'Accollo alla condizione che il prezzo sia sufficiente al pagamento degli stessi creditori, fa un Accollo, l'esecuzione del quale dipende dalla verificazione della condizione. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 27. *dec.* 68. n. 1.

2. Quando il compratore di un fondo si accolla, non assolutamente, nè puramente, nè semplicemente, ma causativamente e condizionalmente, di pagare un debito posante sopra il fondo comprato, non può essere tenuto al pagamento del debito Accollato, prima di procedere alla purgazione dei vincoli sopra detto fondo posanti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 35. *dec.* 35. n. 1. 6.

Digitized by Google

§ 4.

DELL' ACCOLLO D' UN' OPERA DA ESEGUIRSI DAL COMPRATORE SUL FONDO VENDUTOGLI.

1. Dalla qualità d' un' opera da eseguirsi dall' Accollatario, dalle dichiarazioni dei Periti, e dalla necessità di rispettare l' immutabilità del prezzo della cosa venduta, si desuma che il prezzo dell' Accollo dell' opera stessa assunlosi dal compratore è meramente dimostrativo e fatto per quel più o per quel meno che potesse importare. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 37. *n.* 5. 6.

2. Osta all' Accollo tassativo l' invariabilità del prezzo del fondo venduto, sul quale il compratore si è accollato l'esecuzione d' un' opera. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 37. *n.* 12.

SEZIONE III.

Degli effetti di questo Contratto, e dei diritti e doveri respettivi che da quello derivano nelle persone dell' Accollante e dell' Accollatario.

1. Fra l'Accollante e l'Accollatario, l'Accollo sta in luogo di *vero e proprio* pagamento. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *delle ined. dec.* 33. *n.* 1. 2. — *Bonfin. De fidei commis. tit.* 4. *disput.* 142. *n.* 18. — *Domat. dec.* 402. *n.* 24. — *Mastril. dec.* 37. *n.* 7. — *Alder. al Gregor. dec.* 386.

2. Per fatto dell' Accollo ne consegue che l' Accollante non può più pentirsi, o l'Accollatario non può pagare a quegli con cui contrasse a principio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 2. *n.* 11.

3. L' Accollo, quando non è accompagnato dalla cessione con novazione, non trasferisce nell'Accollatario l' interesse principale della lite vertente sul credito, e non fa si che la sentenza proferita contro il cedente, lui non citato, non possa pregiudicargli e fare stato. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 1. *col.* 170.

4. Quando il venditore accolla al compratore il pagamento di un debito, e riserva a se stesso il dominio per sicurezza del pagamento del prezzo, il compratore a di cui favore fu fatto l' Accollo non è che un semplice procuratore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 62. *n.* 2.

5. Il rilevatore o l' Accollatario non possono avere maggiori doveri della persona rilevata, o dell'Accollante. — *Tes. del. F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 1. *n.* 1.

6. Nell' Accollo, l'adizione della persona destinata a ricevere il pagamento, formando parte della convenzione fra debitore e creditore, ed avendo in essa la sua base, non può essere rovocata ad arbitrio di un solo. — *L. Vero* 12. § 3. *ff. De solut. et liber.* — *L. Aliud.* 106. *ff. eod. tit.* — *Tes. del. F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 69. *n.* 19. — *Donell. in Comment. lib.* 16. *cap.* 10. *tit.* 4. *col.* 762. *n.* 33. — *Cujac. tit.* 1. *col.* 1243. *Lit.* D. § *multum interest.* — *Pothier, Tratt. delle obblig. p.* 3. *art.* 2. § 4. *n.* 489.

7. Meno un Accollo espressamente convenuto fra venditore e compratore, le obbligazioni personali del primo non trapassano nel secondo, e nel caso di dubbio deve interpetrarsi il contratto in modo, da restringere anzichè ampliare le obbligazioni del compratore. — *L.* 26. *ff. De reb. dub.* — *L* 38. § 18. *e L.* 99. *ff. De verb. sign.* — *L.* 172. *ff. De reg. jur.* — *L.* 39. *ff. De pact.* — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 733.

8. L'Accollo semplice di un debito obbliga correalmente l'Accollante e l' Accollatario, nè possono dessi sottrarsi alle conseguenze di si fatta obbligazione. — *L. Debitorem.* 25. *Cod. De pact.* — *Leg. Si aliquis. ff. De castit. pecun.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 20. *n.* 11. — *Ivi, tom.* 3. *dec.* 33. *n.* 1. 2. — *Ivi, tom.* 33. *dec.* 71. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 39. *dec.* 57. *n.* 1. — *Rot. Rom. cor. Bichio. dec.* 717. *n.* 2. — *De Luc. De credit. et deb. disc.* 55. *n.* 6.

9. L' Accollante non può agire contro l'Accollatario per astringerlo all' adempimento degli oneri assunti in forza dell' Accollo, se non che per essere rilevato dalle molestie che gli fossero per avventura inferite dal Creditore Accollato. — *Tes del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 69. *n.* 37. — *Ivi, tom.* 3 *delle ined. n.* 1 *e seg.*

10. L' Accollante che trasfonde nell' Accollatario una obbligazione sua propria, e in sua vece o a suo discarico sostituisce un nuovo debitore senza alterare la causa della primitiva obbligazione, non merita il soccorso che le leggi accordano al mallevadore. *Tes. del F. Tosc. tom.* 35. *dec.* 71. *n.* 4. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 10. *dec.* 258. *n.* 10. *cor. Caprara.* — *Ivi, p.* 1. *dec.* 33. *n.* 10.

11. Le teorie che militano a favore dei mallevadori non furon mai estese dai Tribunali agli Accollanti molestati pel pagamento di censi accollati, ma furon invece adottati dei rimedii equitativi onde conciliare la sicurezza degli Accollanti colla irrepetibilità dei censi medesimi. (1) — *Tes. del F. Tosc. tom.* 35. *dec.* 71. *n.* 7.

12. Un debitore non viene liberato dal pagamento del suo debito, nè trasfonde il debito in un terzo se non vi concorrono i termini della delegazione con novazione che non si effettua senza il consenso del creditore. — *Tes. del F. tosc. Tom.* 10. *dec.* 79. *n.* 2. 11.

13. L'Accollante che per patto dell' Accollatario è obbligato a pagare il debito accollato ha diritto di reclamarne il rimborso dallo stesso accollatario, che è responsabile di tutte le conseguenze. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 79. *n.* 1.

14. Il debitore, che accolla al compratore d' un suo fondo il proprio debito, può domandare d'essere ammesso alla prova testimoniale per dimostrare la simulazione; nè può dirsi irrilevante la prova che domanda di poter fare. — *Tes. del F. Tosc. tom* 10. *dec.* 74. *n.* 4. 5.

15. L' obbligo di rinnovare le iscrizioni contro l'Accollatario, più che ad ogni altro incombe all' Accollante. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 239.

16. L'Accollatario d'un debito è quegli che assume l'obbligazione di pagarlo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 20. *n.* 1.

17. Il debito accollato viene ad onerare all' Accollatario nel modo stesso, che se egli ne fosse stato in principio l' originario debitore, e siccome ad esso avrebbe profittato la diminuzione sulla ragione di frutti della somma accollata, così pure deve stare a suo carico qualunque aumento che potesse in quella sopravvenire. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 20. *n.* 7. — *Ivi, tom.* 38. *dec.* 69. *n.* 35. — *Ann. di Giuris. an.* 8, *p.* 2. *col.* 214. — *Merlinus, de pign. et hypoth. dec.* 116. *n.* 8.

18. Quando l' Accollatario non ha adempito alla propria obbligazione verso il creditore Accollato, il debito persiste tuttora a carico dell' Accollante, e se viene pagato non col danaro proprio dell' Accollatario, ma invece con quello d' un sovventore che a suo pro riporta la cessione delle ragioni, in tal caso si cambia solamente la persona del creditore, ed il debito si considera tuttora perseverante nel modo primitivo. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 748. — *Rot. Rom. nell'Avenionen. concursus dei* 20 *decembre* 1763. *cor. Parracciano* § 9. — *Ivi, dec.* 570. *n.* 13. *cor. Olivatio.*

19. All' Accollatario non è rigorosamente applicabile la Teorica dell' Accorsio *in Leg. si pœnæ ff. de condit. indeb. et in Leg.*

(1) E ciò perchè tutte le volte che l' Accollante si trovi molestato dal creditore Consista per colpa dell' Accollatario, può sempre costringer quest' ultimo a guarentirlo da tutte le molestie che potessero per avventura verificarsi in appresso, ed ha diritto d' invocare dal prudente arbitrio del Giudice equitativi provvedimenti, de' quali nella pratica dei nostri Tribunali non mancano esempii (V. infatti la *Dec. della Ruota Fiorentina de'* 6 *maggio* 1819, *in Causa Bigazzi nei nomi, Grazzini e Bassini;* e quella *del Magistr. Supr. di Firenze de'* 17 *luglio* 1830 *in Causa Useppi, Chigi e Casali.*)

Digitized by Google

Repetitio ff. eod. tit., dappoichè, sebbeno l'Accollo quand'è fatto senaa *novazione* non contenga che un mandato, pur tuttavia l'Accolatario non cessa di assumere il debito alieno como proprio, o si obbliga verso il creditore alla pari dell'Accollante. (1) — *Ann. di Giuris. an* 4. *p.* 1. *col.* 518.

20. Quando gli Accollatarii di un patrimonio si qualificano acquirenti del medesimo, sono obbligati in proprio alla soddisfazione dei creditori del patrimonio medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 51. *n.* 14.

21. Colui che notifica d'esser divenuto Accollatario di un patrimonio ai procuratori d'un altro patrimonio in concorso, non può di poi utilmente opporre la loro legittima qualità nel domandare la compensazione del credito col debito che il patrimonio Accollato ha con quello in concorso. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 67. *n.* 1.

22. Quando gli Accollatarii di un patrimonio si sono obbligati, prima di pagare i loro crediti, di pagare i creditori terzi, non può quello fra gli stessi Accollatarii che ha comprati dei fondi spettanti al patrimonio accollato, compensare il suo credito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 80. *n.* 1. 2.

23. Quello fra gli Accollatarii d'un patrimonio, che ha comprato dei fondi al medesimo spettanti, coll'obbligo di dimettere col prezzo degli stessi fondi alcuni creditori, non può essere obbligato a versare il prezzo medesimo nella cassa comune degli Accollatarii. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 80. *n.* 3.

24. L'Accollatario compratore, che si obbliga di pagare i creditori chirografarii del venditore, non è obbligato a pagare i creditori ipotecarii, nè è tenuto ad alcun danno. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 13. *n.* 15. 16.

25. Quando lo zio s'è fatto Accollatario dei debiti del nipote, nel giudizio di concorso di questi non ha luogo la separazione dei patrimonii. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 36. *n.* 2.

26. Di fronte ad un Accollo chiaro ed esplicito fatto dal compratore al venditore, e da questi accettato, dell'obbligo di sostenere a suo spese e senza diritto di rivalsa le spese occorrenti per mantenere e riparare gli argini di un fiume, e di fronte all'osservanza desunta dai fatti posti in essere dal compratore in esecuzione dell'Accollo, non può questi invocare la regola di diritto che no modificano le obbligazioni, o gli attribuiscono azione a rivalsa. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 734.

27. L'Accollatario del debito alieno può divenire debitore indipendentemente dai titoli dell'originario debitore, qualora l'atto non manchi della vera delegazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *delle ined. dec.* 59. *n.* 1.

28. Il figlio non può impugnare la qualità di Accollatario universale dei debiti del padre, quando ha assunto sopra di sè tutte le obbligazioni di questo. Nè la circostanza di non trovare notata nell'inventario dei debiti una qualche obbligazione del padre può essere atta ad escludere nel figlio siffatta qualità. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 93. *n.* 4 *e seg.*

29. L'Accollo assunto in conto del prezzo da un compratore di beni tien luogo di pagamento, e mentre libera il debitore Accollatario dalla obbligazione contratta verso il di lui creditore accollante (salva in questi sempre il diritto alla rilevazione in caso di molestia), lo assoggetta invece ad altra obbligazione verso il creditore Accollato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 69. *n.* 21. 22 — *Rot. Rom. dec.* 547. *n.* 2. — *Ivi, dec.* 321. *n.* 8. 9. *cor. Bich.* — *Ivi, in Recent. p.* 9. *tom.* 1. *dec.* 3. *n.* 2. — *Ivi, p.* 10. *dec.* 258. *n.* 10 — *Ivi, p.* 18. *tom.* 2. *dec.* 669. §§ 15. *e* 20. — *Ivi, p.* 19. *dec.* 527. *n.* 11. 12. — *Cenc. De censib. quæst.* 73. *n.* 16. — *De Luc. De empt et vend. disc.* 39. *n.* 4.

30. Il venditore di un fondo non può obbligare il compratore a pagare il debito accollatosi, quando lo stesso fondo dal medesimo compratore si trova vincolato da ipoteca non manifestato dal venditore, imperocchè la sua obbligazione era perciò basata sopra un falso supposto. — *L. 1. ff. De condit. sine causa.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 35. *dec.* 55. *n.* 2. 3.

31. L'Accollatario rappresenta il debito originario, e non può qualificarsi davanti ai creditori come un successore singolare, a pro del quale soltanto è dato dalla legge la facoltà di purgare i fondi dalle ipoteche. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 93. *n.* 9.

32. Non giova all'Accollatario per dispensarsi di pagare un debito compreso nell'Accollo, allegare la mancanza di corrispettività nel contratto di cessione o d'Accollo, quando non consta della quantità dei beni ceduti e degli impegni assunti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 93. *n.* 10.

33. Quando l'Accollo è fatto per una somma indicata non tassativamente, ma per modo di dimostrazione, non resta aperta via di reclamo all'Accollatario per quel più, o per quel meno, che in effetto ha costato l'esecuzione dell'Accollo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 37. *n.* 3.

34. Il donatario che si accolla i debiti del donante resta obbligato a favore dei creditori di questo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 34. *n.* 3.

35. Le molestie anteriori all'istrumento d'Accollo, non liberano l'Accollatario dall'obbligo del pagamento. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 37. *n.* 2.

(1) La Teorica alla quale si riferisce questo principio di Giurisprudenza, è quella che accorda l'azione per la ripetizione dell'indebito a quegli che pagò nell'erronea credulità di soddisfare ad una obbligazione propria che di fatto non sussisteva, e che la negò poi a colui che nel nome e per interesse d'altri ha indebitamente, e per errore, pagato una somma qualunque.

SEZIONE IV.

Del Creditore Accollato.

1. L'Accollo non ha forza di pagamento di fronte al Creditore Accollato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 79. *n.* 4. — *Ann. di Giuris. an.* 4 *p.* 2. *col.* 82. — *Romuss. De solut. quæst.* 37. *n.* 8.

2. Fino a tanto che non sia sopraggiunto il momento della osservazione dell'Accollo, il Creditore Accollato non prende alcuna parte al medesimo. — *L.* 5. *Cod. De obligat. et action.* — *Tes. del F. Tosc tom* 38. *dec.* 69. *n.* 30.

3. In forza dell'Accollo, o indipendentemente da ogni assenso, stipulazione, o accettazione del Creditore Accollato, questi quesisce il diritto di considerare l'Accollatario come suo debitore non altrimenti che se ci si fosse come tale costituito fin da principio. — *Rot. Flor. in Vernace. tom.* 1. *dec.* 19. § 14. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 20. *n.* 7. — *Ivi, tom.* 38. *dec.* 69. *n.* 35. — *Rot. Rom. cor. Ansald. tom.* 1. *add. ad dec.* 96. *n.* 49. — *Ivi, cor. Lancet. tom.* 3. *dec.* 863. — *Ivi, cor. Ratto, dec.* 124. *n.* 9. 10. — *Cenc. De censib. quæst.* 73. *n.* 16. — *Ansald. De commerc. dis.* 55. *n.* 51.

4. Il Creditore è necessario che intervenga all'Atto d'Accollo, quando questo importa una novazione, ed opera la liberazione dell'antico debitore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 20. *n.* 5.

5. Il Creditore che domanda all'Accollatario il suo credito, dimostra d'aver accettato l'Accollo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 20. *n* 12.

6. Allorchè il Creditore Accollato ha ricevuto dall'Accollante i documenti relativi all'Accollatario, e da quest'ultimo dei pagamenti relativi all'Accollo, egli ha offerto con tal fatto prova sufficente d'aver riconosciuto ed accettato l'Accollo medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38, *dec.* 69. *n.* 33.

Digitized by Google

7. Il Creditore che accetta una somma in conto del suo credito dall'Accollatario, non viene perciò a rinunziare ai suoi diritti contro il debitore originario. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 79. *n.* 5. 7. — *Rot. Rom. coram Falconer. tit. de Fidejussorib. dec.* 3. *n.* 4.

8. Il Creditore che agisce contro l'Accollatario, non perde il diritto d'agire contro il principale debitore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 79. n. 8. — *De Luca, dec.* 20. n. 10. *e dec.* 30. n. 11. *lib.* 5.

9. Il Creditore che ha diritto d'esigere il suo credito senza promessa di restituzione, ha lo stesso diritto anche dirimpetto all'Accollatario. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 79. *n.* 9.

10. I *correi debendi*, fra i quali è intervenuto l'Accollo, assumono il carattere fra loro di mallevadori verso il Creditore nel caso che la causa dell'obbligazione sia comune ad entrambi, e ne risentano ambedue un comodo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 35. *dec.* 71. n. 2.

11. Quando del vantaggio di una obbligazione non ne risente che uno dei *correi debendi*, questi soltanto e non l'altro, riveste la qualità di mallevadore a pro del Creditore Accollato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 35. *dec.* 71. *n.* 3. — *Maur. De fidejuss. sect.* 4. *p.* 3. *cap.* 41, § *ex prced. vers.*

12. Allorchè l'esplicita stipulazione dell'Accollante è accompagnata dalla *Camerale obbligazione* (1) dell'Accollatario, nasce a favore del Creditore Accollato, in forza di quest'ultima, il medesimo effetto che potrebbe altronde venire operato dall'espressa stipulazione del Notaro. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 69. *n.* 32. — *De Luc. De cred. et debit. disc.* 55. n. 15.

13. Il Creditore che agisce contro l'Accollatario, non perde il diritto di rivolgersi contro il principal debitore, nè gli pregiudica lo aver concesso delle dilazioni all'Accollatario, poichè queste non liberano il debitor principale dalla sua obbligazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 79. *n.* 8. — *Ivi, tom.* 20. *dec.* 62. 24. — *Ivi, tom.* 24. *dec.* 1. *n.* 14. 15. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 288.

14. Il Creditore, ricevendo dall'Accollatario il pagamento di una parte del credito, non libera perciò l'Accollante in difetto di una vera e propria delegazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 79 *n.* 15. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 377.

15. Il Creditore non perde la sua azione d'agere contro l'Accollatario, ancorchè dopo lo stipulato Accollo fra l'Accollante e l'Accollatario siasi fatta una nuova convenzione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 20. *n.* 10.

16. Allorchè il censo posante sul fondo il di cui prezzo si distribuisce, è stato accollato al compratore, non può il Creditore censista ottenere una collocazione certa, ma sibbene eventuale. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 104.

17. Allorchè l'Accollo è stato concluso, ogni successivo recesso a convenzione diversa concordata successivamente fra l'Accollante e l'Accollatario, resta manchevole d'ogni giuridica efficacia di fronte al Creditore Accollato ed ai diritti da esso quesiti. — *Leg. debitorum* 25. *Cod. De pactis.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38 *dec.* 69. *n.* 36. — *Ivi, tom.* 1. *dec.* 20. *n.* 10. 11. — *Rot. Rom. cor. Ratto dec.* 124. *n.* 2.

18. Il Creditore che non acconsente di riconoscere per suo debitore quegli che s'è accollato di pagarlo nella compra fatta d'un fondo dal debitore originario, ha diritto d'agere contro quest'ultimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 79. *n.* 1.

19. L'Accollo fatto dal venditore al compratore o da questi consentito, di pagare con tanta rata del prezzo un creditore di detto venditore, se non ha efficacia di liberare il debitore Accollante, abilita però il Creditore Accollato a giovarsi della di lui stipulazione per esercitare contro l'Accollatario tutti quei diritti che all'Accollante competerebbero, per astringere il compratore all'osservanza dell'Accollo. (1) — *Ann. di Giuris. an.* 11, *p.* 2 *col.* 633 *e* 634.

20. Per la dottrina invalsa nella Toscana Giurisprudenza, il patto d'Accollo contiene una virtuale e implicita stipulazione dell'Accollante in nome e nell'interesse del Creditore Accollato, per cui viene a sorgere senza bisogno d'accettazione formale per parte di quest'ultimo un vincolo obbligatorio fra esso e l'Accollatario, come se questi avesse personalmente e direttamente contrattato con lui. *Rot. Flor. in Select. Vernace. tom.* 1. *dec.* 19. § 17. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 20. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 634. — *Rot. Rom. cor. Isoard. dec.* 341. — *Ivi, in pecuniaria,* 2. *jun.* 1837. *n.* 13. *cor. De Curtis.* — *Romuld. De solut. quaest.* 37. *n.* 34. 35.

21. Il Creditore Accollato, che inscrive a carico del Compratore Accollatario l'ipoteca ed il privilegio derivanti al venditore Accollante dal contratto di compra e vendita, non ha bisogno di enunciare nella nota ipotecaria nè il nome del primitivo suo debitore, nè i titoli dai quali resulta l'originario suo credito. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 635.

SEZIONE V.

Delle Sentenze che canonizzano il Contratto predetto.

1. Quando con Sentenza viene approvato il progetto dell'Accollo di un patrimonio a favore degli Accollatarii comparsi e di quelli che fossero dappoi intervenuti, e gli uni e gli altri si trovan costituiti in ugual condizione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 51. *n.* 8. 9.

2. Quando una Sentenza approva il progetto di Accollo di un patrimonio con diverse condizioni, tutti gli Accollatarii sono tenuti ad adempirle malgrado qualunque restrizione apposta nella loro firma. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 51. *n.* 10. 11. 12. 13.

3. Quando con Sentenza è stato detto che a carico degli Accollatarii d'un patrimonio debbono esser tutti i creditori del medesimo, i primi son tenuti in proprio oltre le forze del patrimonio Accollato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 51. *n.* 5. 7. 14.

4. Il principio giuridico, che niuno può giovarsi della stipulazione del terzo, non può dirsi violato da quella Sentenza che ne ricusa l'applicazione al caso di un onere assunto dal Compratore, al seguito di speciale Accollo fattagliene dal Venditore, correspettivamente ad una proporzionata diminuzione di prezzo, e per costante e lunga osservanza dal Compratore stesso adempito. — *L.* 38. § 17 *et L.* 83. *ff. De verbor. obligat.* — *L.* 73. § *final. ff. De regul. juris.* — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 1. *col.* 243.

SEZIONE VI.

Del Subaccollo.

1. L'Accollatario non resta sciolto dalle sue obbligazioni in seguita al Subaccollo che egli abbia fatto del debito già accollatosi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 79. *n.* 2.

2. L'Accollante che non è comparso al Subaccollo fatto dall'Ac-

(1) Questa *obbligazione camerale* non è che una formula, tuttodì in uso negli Stati di Roma, la quale ha forza d'attribuire i più esorbitanti privilegi all'obbligazione alla quale viene apposta: Pra noi però ell'è oramai caduta da lungo tempo in disuso (V. Zacchia Silvestro, *De obligatione camerali, dec.* 73 e 255.)

(1) Da ciò ne consegue che, come appunto può il Creditore Accollato valersi dell'Ipoteca inscritta dall'Accollante onde garantirsi dell'osservanza del convenuto Accollo, così può egli anco inscriverla in proprio nome, ogni qualvolta l'Accollante abbia omesso una cautela siffatta.

Digitized by Google

collatario, non è tenuto a rispettare il Subaccollo medesimo. — *L. 8. Cod. De novat. et delegat.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 6. dec. 79. n. 3.*

SEZIONE VII.

Delle azioni competenti agli interessati nel Contratto d'Accollo.

1. L'Accollo semplice origina nel creditore l'azione di agere contro l'antico debitore, o contro l'Accollatario. — *Tes. del F. Tosc. tom. 1. dec. 20. n. 6.*

2. Il Creditore è rivestito d'ogni ragione ed azione contro quegli che s'è accollato di pagare il suo credito, dappoichè questi non ha di fronte al primo, minore obbligazione di quella che avrebbe se avesse originariamente creato il debito Accollato. — *L. in duobus fin. n. 15. et ibid. Castrens n. 2. ff. de duob. reis. L. Item si filius ff. ad Macedon.* — *Rot. Flor. in Florent. societatis 18 septemb. 1750. av. Bizzarrini;* — *et in Piscien. immissionis 1775. av. il medesimo;* — *et in Arretina Cambii super pretensa rejudicata de 9 julii 1770. § 17. ov. Vernaccini.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 1. dec. 20. n. 2. 3.* — *Rot. Rom. dec. 447. n. 1. 2.* — *Ivi, in Recent. dec. 50. n. 2. p. 18. et cor. Molin. dec. 321. n. 1. et dec. 939. n. 1.* — *et in Ferrarien. Cambii super obligat. Margaritæ 25 januar. 1722. § fortius ec. cor. Corio,* — *et in Romana seu Signina Pecuniaria 15 februari 1723. § Nec retardaris cor. de Gamacher.* — *Paul. dissert. 13. n. 2. 3.*

3. Quando il venditore accolla al compratore un debito, non può dirsi estinta ogni azione del Creditore che non ha acconsentito all'Accollo, contro il debitore medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom. 20. dec. 62. n. 4.*

4. Quando l'Accollo è contratto per una somma determinata, compete vicendevolmente al contraenti l'azione *quanti minoris* et *quanti plurimi*, nel caso della deficienza o dell'eccesso al confronto della spesa effettiva. — *Tes. del F. Tosc. tom. 10. dec. 37. n. 2.*

5. Le azioni che si acquistano dagli Accollatarii di un patrimonio sono un principio di pagamento del prezzo. — *Tes. del F. Tosc. tom. 22. dec. 51. n. 4.*

6. La stipulazione implicita e virtuale, in forza della quale il Creditore non intervenuto all'Accollo può esigere direttamente dall'Accollatario ciò che avrebbe potuto esigere dall'Accollante, non produce che un'azione personale, esercibile solo da quegli che figurava come proprietario del credito nel contratto d'Accollo. — *Ann. di Giuris. an. 3. p. 1. col. 397.*

7. Non è proprio dell'Accollo, di far subingredere il creditore Accollato nei titoli e nelle azioni esecutive del debitore Accollante. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 2. col. 1088.*

8. L'Accollatario d'un debito, o d'un onere a favore di un terzo, può esser da questi convenuto a soddisfarlo colle azioni competenti all'Accollante, tuttochè non intervenuto all'Accollo. — *Tes. del F. Tosc. tom. 1. dec. 20.* — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 2. col. 743.*

9. Il creditore Accollato è nel diritto di convenire il debitore Accollatario qual *correo debendi*, o d'intentare contro il medesimo, indipendentemente dalla cessione, le azioni esecutive che all'Accollante competerebbero per ottenere l'esecuzione dello stipulato Accollo. — *Rot. Flor. in Select. Vernaccini, tom. 1. dec. 19. n. 8.* — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 2. col. 727.* — *Ivi, an. 11. p. 2. col. 308, 309.* — *Gomez, Var. resol. lib. 2. cap. 11. sub, n. 16.* — *Massa ad Chartar. obs. 120. n. 46. e seg.*

10. Quando in un contratto di compra o vendita, od altro congenere, l'Accollo speciale o tassativo d'un determinato onere o debito ha formato elemento di correspettività, l'Accollatario è tenuto a soddisfare l'onere o il debito nel modo stesso che gli incombe di pagare il prezzo; o l'azione dell'indebito cui potesse farsi luogo ova l'onere o il debito non sussistesse, competerebbe sempre al venditore che lo accollò, e non al compratore che lo ha soddisfatto. — *L. Curabit. Cod. De act. empt. et vendit.* — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 2. col. 733.* — *Constant. Vot. dec. tom. 1. rot. 66. n. 18.* — *De Luca, De empt. et vendit. disc. 40.*

11. L'Accollo del pagamento di un legato, se forma debito all'Accollatario, non prova che il pagamento stesso sia stato fatto al creditore, al quale rimangono intatte le azioni che gli competono contro i beni obbligati onde conseguirlo. — *Ann. di Giuris. an. 3. p. 1. col. 79.*

SEZIONE VIII.

Quando cessi, o addivenga inefficace un tale Contratto.

1. L'Accollo viene necessariamente a mancare, col cessare della causa che gli aveva dato vita. — *Ann. di Giuris. an. 3. p. 1. col. 522.* — *Ivi, an. 8. p. 2. col. 906.*

2. Quando le cause che determinano l'Accollo non si verificano, o vengono a mancare, si rende inefficace e quindi ineseguibile l'Accollo. — *Rot. Flor. in Flor. Fideicomm. et donat. de 30 sett. 1785. av. Lessi. § Nè questo regola.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 27. dec. 68. n. 2.*

3. Allorchè la causa dell'Accollo viene a cessare, cessa con essa naturalmente o civilmente l'obbligazione dell'Accollatario, ed ogni pagamento che da questi sia stato fatto, può ripetersi *colla condizione dell'indebito* sebbene abbia avuto luogo fra persone prive civilmente e naturalmente d'azione e d'obbligazione relativa (1). — *Ann. di Giuris. an. 33. p. 1. col. 522.*

4. Quando il titolo del debito Accollato non si verifica, la delegazione a pagare non sussiste, e conseguentemente resta inefficace l'Accollo per mancanza di obietto. — *Tes. del F. Tosc. tom. 1. delle ined. dec. 59. n. 2.*

5. L'Accollo meramente causativo, stipulato fra compratore e venditore nella veduta di provvedere al più cauto pagamento del prezzo, delegandolo a favore d'alcun creditore, si risolve e cessa per l'introduzione del Giudizio di purgazione di ipoteche o di graduatoria, nel quale tutti i creditori sono posti nella necessità di comparire a dedurre i loro respettivi titoli di credito. — *Ann. di Giuris. an. 4. p. 2. col. 617.*

6. Cessata la causa per la quale alcuno si è Accollato il pagamento di un onere coi frutti di un capitale a tale oggetto vincolatogli, non può esimersi l'Accollatario dal consentire lo svincolamento del capitale e dai rappresentare i frutti percetti, salvo l'abbuono a suo favore di quelle somme che abbia in buona fede pagate, nella credulità che tuttavia sussistesse la causa dell'Accollo. In questo caso l'onere della prova degli eseguiti pagamenti incombe a colui che gli allega. — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 2. col. 909. 910. 911. 912.*

(1) Vedi la *L. 26. § Si quis. ff. De condictione indebiti*, la quale dà diritto a chiunque di ripetere tutto ciò che fu *indebitamente* e *per errore* pagato, a cagione d'un quasi contratto che si presume sempre intervenire fra il pagante ed il ricevente, affinchè possa il primo ripetere ciò che egli paga se mai risulti che non sussistesse la credula sua obbligazione, ed affinchè non voglia il secondo un pagamento ingiusto, non dovuto e pregiudicievole ad altri. — Così il *Vinnio nelle Instit. tit. De obligat. quae ex quasi contract. nasc. § 6. n. 4.*

Digitized by Google

ACQUE.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni delle Leggi Patrie.*
» 3. *Citazioni del Testo.*
» 4. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

Delle Acque alcune sono di pubblica, altre di privata ragione. Diconsi *pubbliche* quelle che son atte al trasporto (1) e destinate a pubblico uso, e che, descritte nel così detto *Campione dei fiumi*, sono nella disponibilità, nella tutela e nella suprema direzione di pubblici ufficiali a ciò specialmente deputati, i quali poi hanno facoltà di concedere ai privati l'uso parziale delle medesime, che in rapporto a concessione siffatta si dicono *utenti* e *privilegiati*. — Diconsi *private* quelle che non sono soggette a speciale deputazione, e che non imboccando immediatamente nelle correnti navigabili, o scorrendo in quantità troppo piccola per poterla reputare atte e sufficenti al trasporto, appariscono indifferenti all' utile pubblico.

§ 2.

Leg. de' 2 *luglio* 1774. — *Leg. de'* 3 *ottobre* 1774. — *Regol. de'*10 *aprile* 1782. *art.* 34. 36. 37. 38. — *Notif. de'*9 *gennaio* 1783. — *Istruz. de'* 9 *gennaio* 1783. — *Leg. de'*20 *agosto* 1785. — *Motupr. dell'* 8 *novembre* 1786. — *Notif. de'*7 *febbraio* 1789. — *Circol. de'* 9 *ottobre* 1795. — *Notif. de'*27 *ottobre* 1797. — *Notif. de'*2 *ottobre* 1805. — *Regol. de'*12 *settembre* 1814. — *Motupr. de'*17 *giugno* 1815. — *Motupr. del* 1 *novembre* 1825. — *Circol. dei* 8 *aprile* 1829. — *Motupr. de'* 22 *maggio* 1829. — *Circol. de'*3 *aprile* 1832. — *Circol. de'*26 *aprile* 1832. *art.* 12. — *Circol. de'* 12 *maggio* 1834. — *Motupr. del* 31 *decembre* 1834 *in princip.*

§ 3.

Pandect. *lib.* XXXIX. *tit.* 2. *De damno infecto et de suggrundis etc. leg.* 24. — *Ivi, lib. cit. tit.* 3. *De aqua at aquæ pluviæ arcendæ.* — *Ivi, lib.* XLI. *tit.* 1. *De adquirendo rerum dominio, leg.* 7. — *Ivi, lib.* XLIII. *tit.* 12. *De fluminibus ne quid in flumine publ. etc.* — *Ivi, lib. cit. tit.* 13. *Ne quid in flumine publico fiat etc.* — *Ivi, lib. cit. tit.* 14. *Ut in flumine etc.* — *Ivi, lib. cit. tit.* 15. *De ripa munienda.* — *Ivi, lib. cit. tit.* 20. *De aqua quotidiana et æstiva.* — *Ivi, lib. cit. tit.* 21. *De rivis.* — *Ivi, lib. cit. tit.* 22. *De fonte.*

Cod. *lib.* III. *tit.* 34. *De servitutibus et aqua.* — *Ivi, lib.* VII. *tit.* 41. *De alluvionibus, et paludibus, et pascuis etc.* — *Ivi, lib.* XI. *tit.* 42. *De aquæductu.*

§ 4.

Antonelli (Joh. Caroli) *Tract. de loco legali.* V. il lib. 2. cap. 29.
Bevkelinca (Laurentii) *Theatrum magnum vitæ humanæ.* V. l' Indice generale della cit. Op.
Duranton (M.) *Cours de droit français suivant le Code civil.* V. il lib. 2. tit. 4. cap. 1.
Gabchiabei (Ferrantis) *Tract. de aquis.*
Gobii (Antonii) *Tract. de aquis.*
Meyer (Noë) *De jure aquarum.*
Oldenbourgeri (F. Andreæ) *Tract. de quatuor elementis juridice consideratis.*
Pecchii (F. Marim) *Tract. de aquæductu etc.*
Peregrini (Antonii) *Tract. de manutentione.* V. il lib. 1. tit. 1.
Postii (Ludevici) *Tract. de manutentione.* V. l' osserv. 34.
Rendella (Prosperi) *Tract. de pascuis, forestis, aquis etc.*
Romagnosi (Gian Domenico) *Della condotta delle acque.*
Sabelli (M. Antonii) *Summa diversorum tractatuum.* V. il tem. 1. § *Aqua.*
Toullier (M.) *Le Droit Civil français suivant l'ordre du Code.* V. la tavola generale alfabetica ed analitica ai primi 7 volumi alle voci *eau, alluvion.*

Arias (Ferdinandi) *Variar. resolut. et interpretationum juris.* V. il lib. 2. cap. 49.
Calzolari (Hieronymi) *Consultationes super materia aquarum.*
Fibeli (Gregorio) *Osservazioni pratiche, con addizioni di* A. Vita; V. le osservaz. 220 e 221. Item 5. cap. 25.
Galeotti (Capycii) *Controversiarum juris etc.* V. il lib. 2. controv. 53.
Gobii (Antonii) *Consultationes decisiv.* V. la consult. 56.
Merlin *Repert. univ. de Jurisprud.* V. le voci *Acque pluviali — alluvione — canale — nettamento — corso d'acqua — stagno — isola — mare — molino — pesca — riviera.*
Prati (F. Marim) *Disceptationes forenses.* V. il cap. 47.
Tranchedini (F. Antonii) *Consultationes.* V. la consult. 83.
Usselli (Laurentii) *Examen apum, sive Conclusionum legalium etc.* V. la conclus. 132.

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez. I. *Generalità.*
Sez. II. § 1. *Delle Acque pubbliche, e delle concessioni relative all'uso di esse.*
§ 2. *Delle Acque private.*
Sez. III. *Delle Rive e dell'Alveo, e della loro manutensione.*

SEZIONE I.

Generalità.

1. Le leggi generali relative al governo dei fiumi ed altri corsi di Acque, sono basate nei principii di Diritto Comune, e si trovano

(1) Secondo il Dir. Rom. sarebbe di pubblica ragione non solo la corrente navigabile, ma anco qualunque altro corso di acque che, sebbene non atto di per sè solo alla navigazione, pure influendo in un' altra corrente serve col suo soccorso a render questa adatta a tal uso. (V. *la L. Quo minus.* 2. *ff. De fluminibus, ne quid in flum. ec.*) — Ma la nostra Giurisprudenza s'è dipartita da questo principio dichiarando pubbliche, fra le innavigabili, soltanto quelle che si *congiungono immediatamente* colla corrente principale, e private le altre; ed ha per siffatto modo sapientemente consolidati i principii direttivi della soggetta materia che la citata Legge Romana avea per lo innanzi mantenuti vacillanti ed incerti; dappoichè, ritenuta sempre la distinzione di acque pubbliche e private, ed ammesso nella sua integrità il censurato principio della *L.* 2 *ff. De fluminibus*, ne conseguirebbe (come osservò il chiarissimo G. D. Romagnosi) che anco l'acqua d'un ruscello sarebbe disputabile, e che tutte le acque potrebbero considerarsi di pubblico diritto, e verrebbe quindi ad essere irrilevante la distinzione di acque pubbliche e private comunemente ricevuta. (Per l'esposta Teoria vedi la *Dec.* 43 *del vol.* 3. *del Giorn. Prat. Leg.* e vedi ivi il *Voto di Scissura* dell'Auditore Schippisi nel quale si trovano estesamente sviluppate le contrarie dottrine, fondate sulla censurata Legge romana.)

Digitized by Google

trasfuse e rinaita nel Regolamento del 12 settembre 1814. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 41. *dec.* 5. *n.* 3.

2. Per determinare se le Acque che scaturiscono nei fondi dei privati, sieno da considerarsi di pubblico o piuttosto di privata diritto, bisogna prender norma dalla maggiore o minor quantità delle medesime. — *G. P. L. tom.* 3. *dec.* 43 *pag.* 231. — *Costant. Vol. dec.* 1. *n.* 32. *vers. secundo etc.* — *Pomarol. dec.* 26. *adnot.* 1. *n.* 13. *vers. Limitat. quod etc.*

3. Nel difetto di prove della privata proprietà, dall' uso pubblico di un corso d'Acqua non è dato inferirne una servitù ma piuttosto la pubblicità. — *Ann. di Giuris.* on. 8. *p.* 1. *col.* 133.

4. Le leggi del 10 aprile 1782 e 2 luglio 1820, che vietano la macerazione dei lini e canape nelle fosse o canali, contemplano quei corsi d'acqua che esistono o sono appositamente formati lungo le strade regie, o comunitative, a respettivamente le fosse, o canali maestri, e la acque destinate all'uso degli abitanti delle campagne per gli abbeveraggi delle bestie, e non investono le correnti d'acqua privata e le loro rive esistenti nei fondi dei privati. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 330. 331.

5. È coerente alla L. 1. § 2. ff. *De fluminibus*, la definizione di torrenti data a quei corsi di Acqua che fluiscono nell'inverno o si proscingano nell'estate. — *Ann. di Giuris.* ann. 8. *p* 1. *col.* 131.

6. La distruzione dell'imboccatura della gora, l'alterramento degli argini della medesima per lungo tratto, o la deviazione delle Acque, costituiscono in un livello d'un mulino una perenzione parziale della sostanza del fondo. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *tom.* 2. *dec.* 98. *n.* 3. — *Leiser. Jus. Georg. lib.* 3. *cap.* 15. *a.* 33. — *Gomez, Var. res. cap.* 10. *n.* 1.

7. È principio stabilito dal Diritto Comune, che il fondo inferiore, non già in conseguenza d' una servitù imposta dall' uomo, ma per una necessità della legge derivante dalla situazione dei luoghi, è tenuto a ricevere le Acque pluviali che dal fondo superiore in quello naturalmente fluiscono. — *Leg.* 1. §§ 22 e 23, e *L.* 2. *ff. De aqua et aquæ pluv. arcend.* — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 1. *col.* 69.

SEZIONE II.

§ 1.

DELLE ACQUE PUBBLICHE, E DELLE CONCESSIONI RELATIVE ALL' USO DI ESSE.

1. Non tanto per le regole di Diritto Comune, quanto ancora per le leggi vigenti in Toscana, non solo i fiumi perenni, ma anco i torrenli, i fossi o rii non perenni, semprechè inservienti all'uso pubblico e sottoposti a speciali provvedimenti amministrativi, sono di ragione pubblica. — *L. dell'* 8 *nov.* 1786. — *Regol. sui fiumi e fossi, pubbl. il* 12 *sett.* 1814. *art.* 1. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 637. 638. — *Ivi, an.* 8. *p.* 1. *col.* 132. — *Ruin. Cons.* 191. *n.* 9. *lib.* 1. — *Aym. De alluvion. lib.* 1. *cap.* 15. — *Cæpoll. De servit. rust. præd. cap.* 4. *De aquæduct. n.* 40. — *Pecch. De aquæduct. lib.* 1. *cap.* 7. *quæst.* 4. *n.* 3. 4. *et quæst.* 6. *n* 3. 4. — *Gob. De aquis. quæst.* 5. *n.* 13. 35. — *Bonfin. Addit. ad dec. florent.* 29. *n.* 22.

2. Per qualificare di pubblica ragione un corso d'Acqua, non si attende alla sola qualità di perenne, ma deve aversi riguardo eziandio alla sua destinazione, la quale ove sia ad uso pubblico, anco il corso d'acqua non perenne non cessa d'esser pubblico, se non nel senso pieno o rigoroso del Diritto Romano, in quello meno proprio almeno e meno esteso attribuitogli da una costante giurisprudenza. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 131.

3. È pubblico nel senso delle L. 15. *ff. De verb. significat.* ciò che serve all' uso di tutto un popolo. Tale pure deve considerarsi quel corso d'Acque, sebbene non perenne, che serve agli usi di una popolazione o di una città. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 132

4. I fossi che circondano una città sono Acque pubbliche, e quindi sono nel dominio del sommo Imperante e non già in quello della comunità, nonostante che dessa vi eserciti il diritto di pesca. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 46. *n* 8. — *Vinn. ad Instit. lib.* 2. *tit.* 1. § 10 *et seq.* — *Grot. De jure pacis et belli. lib.* 2. *cap.* 3 *n.* 141.

5. L'Acqua di un torrente è di pubblica proprietà. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 85. *n.* 9.

6. I fiumi e fossi della Toscana, sono attualmente sotto il regime del diritto comune, in forza del Motuproprio del 30 novembre 1828 che gli ha sottratti all'antico regime eccezionale. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 41. *dec.* 3. *n.* 12.

7. Quando le Acque pubbliche sono state sempre nella disponibilità e sotto la tutela a direzione della suprema autorità, e a questa sola che spetta il concederne l' uso parziale ai privati. — *Ann di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col* 24.

8. La concessione dell'uso delle Acque si presume precaria, ma però si ha riguardo al danno del concessionario. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 40. *n.* 4. 5. — *De Luca, De Servit. disc.* 34. *n.* 5.

9. Quella Comunità alla quale viene da alcuno domandato l'uso delle Acque d'un fiume, deve con Editto assegnare un termine ai possessori ed abitanti interessati alla domandata deviazione delle Acque, e prestare il loro consenso, e a dare in iscritto il loro dissenso, se hanno ragione di opporsi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 77. *n.* 7.

10. Le legittime concessioni delle Acque pubbliche ai privati, o la prescrizione verificatasi sopra una porzione di esse, non attribuisce ai privati contenti il dominio totale dell'Acqua medesima, ma soltanto di quella porzione che essi legittimamente ne prendono, e così costituiscono a loro favore una servitù attiva, per modochè eguale è nella sostanza il diritto di tutti gli utenti. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 24.

11. Il diritto al quasi possesso dell'Acqua d'un fiume, s'acquista in forza della concessione dell'Autorità competente, ed in virtù della nuova opera alla quale fu data mano legittimamente su quelle. — *Ann. di Giuris.* an. 1. p. 2. *col.* 200. — *Richer. Jurispr. univ. tom.* 3. *lib.* 2. *tit.* 1. *cap.* 1. § 54. 62 *et seq.*

12. I concessionarii delle Acque pubbliche, possono sempre opporsi alle nuove concessioni, od anco alle variazioni delle antiche, ogni qualvolta da queste resulti loro un danno, o una diminuzione del legittimo uso. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 25.

13. Quando l'Autorità investita della direzione della pubbliche Acque, ha concedata al privato utente di traslocare i condotti delle medesime sotto condizioni determinate, e con norme preordinate a garantire l'interesse degli altri utenti, questi non possono opporsi al modo ed al luogo della traslocazione, finattantochè questa viene allogata sotto quelle condizioni e con quelle norme, che furono preordinate a guarentirne l' innocuità. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2 *col.* 25.

14. I magistrati comunitativi sono autorizzati a concedere a più persone in punti diversi l' uso delle Acque, senza riguardo ai possibili contrasti dei terzi interessati nella deviazione delle Acque. (1) — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 77. *n.* 8.

15. Quella Comunità, che nella concessione delle Acque a più persone, temendo che all'ultimo concessionario siano inferite delle molestie, lo carica dell'obbligazione di assumerle sopra di sè, non attribuisce veran diritto ad alcuno contro la stessa Comunità. —

(1) La Circolare de' 9 ottobre 1795 determina le regole da osservarsi dalle Comunità nel conceder l'uso delle Acque d'un fiume.

Digitized by Google

Tes. del F. Tosc. tom. 10. *dec.* 77. *n.* 10. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 7. *dec.* 123. *n.* 7.

16. La Comunità che ha concesso ad alcuno l'uso della Acque di un fiume per la costruzione di un molino, se quest'ultimo non può essere costruito dal concessionario per le opposizioni d'un terzo, avrà la Comunità una qualche obbligazione, ma non quella della rilevazione pe'danni. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 77. *n.* 4.

17. La concessione delle Acque d'un fiume, destinato a render macinante un molino, non può ragionevolmente ritenersi estesa ad una tal quantità di Acque che sia riconosciuta impraticabile. — *Tes del F. Tosc. tom.* 32. *dec.* 39. *n.* 3. 4.

18. Chi ha l'uso di un'Acqua pubblica per l'azione d'un molino, non può pretendere di trattenere le Acque in pregiudizio degli edifizi inferiori, dopochè quelle hanno servito al suo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 85. *n.* 3.

19. Il proprietario d'un terreno sassoso, che non merita d'esser coltivato, non può pretendere l'Acqua d'un torrente adiacente, a fronte del pregiudizio che potrebbe risentirne altro possessore inferiore, per l'uso delle Acque necessario all'azione d'un edifizio da erigersi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 85. *n.* 1.

20. Ciò che vien pagato alle Comunità per far uso delle Acque d'un fiume, non si riguarda come prezzo di esse, ma si considera come una recognizione della superiorità che la Comunità hanno sulle medesime. — *Rot. Flor. in Thes. Ombros. tom.* 1. *p.* 1. *dec.* 22. §§ 19. 20. 21. 22. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 77. n. 3.

21. Niuna implicanza si ravvisa nella concessione fatta da una Comunità a più soggetti, dell'uso dell'Acque d'un fiume. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 77. *n.* 5.

22. Nel caso di possessori superiori ed inferiori che si contendono l'uso d'un'Acqua di pubblica ragione, se questa può esser sufficiente al bisogno d'ambedue i contendenti, non deesi l'uso medesimo accordare tutto ad una, a privarne affatto l'altro. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 85. *n.* 14. — *Gob. De aquis, quæst.* 9. *n.* 7. — *Bartol. in Leg. Quo minus* 62. *ff. De flumin. n.* 12.

23. Quando un'Acqua è di pubblico diritto, il possessore superiore può valersene in preferenza dei possessori frontisti inferiori. (1) — *Leg.* 1. § *Denique ff. De aqua et aq. pluv. arcend.* — *Rot. Flor. pratens. juris prohibendi usum aquarum fluminis.* 28 *luglio* 1785. § 30. *cor. Simonelli.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 85. *n.* 4. 10.

24. Delle Acque che sono di pubblico diritto, non può il privato arrogarsi la facoltà di disporne esclusivamente per se, o tanto meno in pregiudizio degli altri; dappoichè di esse tutti ne possono profittare, tuttavolta che dall'uso che ne vien fatto non ne resti alterato o deteriorato il corso. — *G. P. L. tom.* 3. *dec.* 43. *pag.* 229. 232. — *Lagunez, De fructib. p.* 1. *cap.* 8. *n.* 42 *et seq.* — *Costant. Vot. decis.* 1. *n.* 27 *et seq.* — *Coepoll. De servitut. et aq. disquis.* 12. *n.* 22 *et seq., et disquis.* 13. *n.* 33 *et seq.*

25. L'Acqua nella quale ha diritto d'uso il proprietario d'un fondo che ne profitta per mezzo d'acquedotte, non può occuparsi da altro proprietario fino a tanto che non si è riversata nel fiume. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 28. *dec.* 7. *n.* 15. — *Gob. De aquis, quæst.* 13. n. 24 *et seq* — *Pecch. De aquæduct.* lib. 1. *cap.* 9. *quæst.* 3. *n.* 40. *et quæst.* 7. *n* 12. 13.

§ 2.

DELLE ACQUE PRIVATE.

1. È privata quella corrente d'Acqua che nasce in un fondo privato, che scorre fra i fondi dei privati, che non è navigabile, nè alimenta fiumi navigabili, che non servo ad alcun uso pubblico, o nell'estate si dissecca in tutto, o in gran parto del suo corso. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 529. — *Pecch. De aquæduct. lib.* 1. *cap.* 2. *per tot.* — *Gob. De aquis. quæst.* 3. — *Romagnosi, Della condot. delle acq. p.* 1. *lib.* 1. *cap.* 1. *sez.* 1. § 8.

2. La acque private di Acque pluviali, è nella proprietà e nel dominio esclusivo dei possessori del suolo in cui scorre. — *Leg. aquam.* 4. *Cod. De servit. et aq.* — *G. P. L. an* 1818. *dec.* 30. *n.* 7. — *Pecch. De aquæduct. cap.* 7. *quæst.* 4. *lib.* 1. *n.* 19. — *Cyriac. Controv. for.* 310. *n.* 142.

3. Il proprietario del fondo ove nascono le Acque, acquista la proprietà delle medesime, e può quindi deviarle a pregiudizio degli utenti inferiori, ancorchè questi ne avessero per un tempo *lunghissimo* profittato. — *Leg.* 21. § *Ideo Labeo ff. De aqua pluv. arcend.* — *Leg. Proculus* 26. *ff. De damno infecto.* — *Leg.* 6. § *Illud tamen. ff. De aqua quotid. et æst.* — *Leg. Si tibi servitutem, Cod. De servit. et aqua.* — *G. P. L. tom.* 3. *dec.* 43. *pag.* 227. — *Rot. Rom. cor. Molines dec.* 597. *n.* 8. — *Ivi. Demolitionis* 14 *genn.* 1774. *cor. Riminaldo* § 23. — *Costant. Vot. dec.* 1. *n.* 3. — *Polit. De nov. oper. nunc. diss.* 11. *n.* 5. — *Dec. Cons.* 244. *n.* 3. — *Paris. Cons.* 112. *n.* 1. — *Staiban. Cons.* 21. *n.* 4. — *Pecchio, De aquæduct. tom.* 1. *lib.* 7. *quæst.* 4. *e tom.* 2. *lib.* 2. *cap.* 9. *quæst.* 33. *vers. Generaliter loquendo etc.*

4. Il corso delle acque private nei predii inferiori, sebbene continuato per un tempo lunghissimo, deo riferirsi ad un semplice titolo di familiarità che non comporta alcun diritto mantenibile a favore dei possessori dei predii stessi, ma che unicamente dipende dalla volontà del padrone del predio superiore, il quale, finchè non si verifica l'estremo della *pubblica utilità*, rimane sempre nel primo diritto di deviarla a proprio talento, ed in quel modo che ei reputa migliore o più utile per se stesso. — *G. P. L. tom.* 3. *dec.* 43. *p.* 228 *e* 238. — *De Luc. De servitut. ad mater. aquar. disc.* 25. *n.* 2, *vers. De jure si etc.* — *Carcell. De servitut. et aqua, disquisit.* 13. *n.* 60. — *Castill. Quotid. controv.* lib. 6. *cap.* 32. *n.* 7. *vers. Quod licet aqua etc.*

5. Quegli che riceve la cessione di diritti alieni sull'uso delle Acque, non può nonostante profittarne allorchè si verifica che queste erano state precedentemente cedute alle stesso cedente. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 28. *dec.* 7. *n.* 6.

6. Trattandosi di correnti private non può esser impedito ad alcuno dei proprietarii dei fondi che ne sono fiancheggiati, di servirsene a tutti quei mezzi che gli sono necessarii per la perfezione dei prodotti dell'agricoltura o dell'industria. — *L.* 1. *e L.* 3. *ff. De aqua quot. et æstiva.* — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 529.

7. Il proprietario del fondo inferiore non può impedire al padrone del fondo superiore di valersi in quel modo che gli è necessario ed utile dell'Acque private che scorrono lungo il suo terreno, ma può soltanto pretendere che venga l'Acqua restituita al suo corso ordinario, uscita che sia dal fondo dell'utente. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 530. — *Gob. De aquis, quæst.* 4. *n.* 5. — *Romagn. Della condotta delle acque. p.* 1. *lib.* 1. *cap.* 1. *sez.* 3. § 31.

8. La circostanza che la corrente d'Acqua privata bordeggi semplicemente anzichè attraversare il fondo di quegli che vuol profittarne, non vale a limitarne l'uso ad uno piuttostochè ad un altro oggetto, ma può astringerlo a rispettare un uguale diritto nel contiguo, o comproprietario, che gli stà di fronte. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 529. — *Romagn. Della condotta delle acque. p.* 1. *lib.* 1. *cap.* 1. *sez.* 3. § 31.

(1) Questa facoltà però cessa nel *possessore superiore* tutte le volte che l'*inferiore* abbia preoccupate legittimamente le acque predette; dappoichè questi in tal caso ha un diritto quesito, che non può essere in nessun modo limitato dal possessore superiore.

Digitized by Google

SEZIONE III.

Delle Rive e dell'Alveo, e della loro manutenzione.

1. Gli argini che contengono le acque di pubblico diritto, quanto all'uso appartengono al pubblico, quanto alla proprietà spettano ai padroni dei fondi limitrofi. — *Leg. 3. ff. De rer. divisione.* — *Rot. Flor. Interdicti restit. 30 agosto 1782. cor. Gualardi.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 22. dec. 30. n. 21.* — *Heinecc. Instit § 4. tit. De rer. divis.*

2. L'alveo di un fiume vien costituito da quello spazio di terreno che egli occupa con le sue Acque non solo nel tempo estivo, ma anco nelle maggiori escrescenze invernali, eccettuate l'insolite e straordinarie; e quindi non possono dirsi *argini* o *ripe* tutti quelli spazii di terreno che sebbene restino asciutti in estate, pure si inoltrano nel fiume e non fanno parte delle due linee che le racchiudono e che sole possono qualificarsi per tali. — *Leg. 3. § 1. ff. De flumin.* — *Rot. Flor. Ripæ muniendæ etc. 30 sett. 1750. av. Biszarrini. § 24 e 37.* — *Rot. Flor. Ripæ muniendæ 15 aprile 1780. cor. Galli § 15.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 28. dec. 1. n. 10. 11.* — *Donell. Comm. Jur. civ. lib. 4. cap. 3.* — *Coepoll. de Servit. rust. prad. cap. 34. n. 7.*

3. Le leggi dichiarano illecita l'occupazione dell'alveo dei fiumi, o comandano la demolizione delle opere in essi eseguite. — *Leg. de'3 ottobre 1774, e del 10 aprile 1782. § 34, e del 12 settembre 1814, § 1.* — *Leg. Unica ff. Ne quid in flumin. publ.* — *Leg. 1. ff. De flumin. ne quid.* — *Rot. Flor. Remotionis impedim. 23 luglio 1785. av. Maccioni. § E questa Legge ec.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 28. dec. 1. n. 12. 13.*

4. Sebbene la perennità delle Acque (1) sia da ritenersi per argomento di pubblico diritto an di esse (*vedi le allegazioni 1ª e 4ª*), pure non può sottrarsi l'alveo di questo alla privata proprietà dei possessori contermini, se non che quando quello costituisce letto di fiume. — *Leg. Ait Prætor ff. de fluminibus.* — *Leg. Adeo § Noces autem ff. De adquir. rer. dom.* — *G. P. L. tom. 2. dec. 30. n. 8. 9.* — *Gobio, De Aquis, quæst. 5. n. 1. et. seq. et 19.* — *Angel in LL. supr. dict. § Si insulam. n. 1. 3.*

5. Quando la diversione dell'Acque, e il disalveamento del fiume, e torrente, è avvenuto per opera manufatta ordinata ed autorizzata dal Principe collo scopo inteso alla essiccazione, l'alveo essiccato non si acquista dai possessori frontisti, ma dal Principe, o dal private, e dalla Comunità che ne ha sofferta la spesa. (2) — *Ann di Giuris. an. 7. p. 2. col. 639.* — *Ivi, an. 8. p. 1. col. 134.*

6. L'alveo di un fiume non può dirsi completamente restituito, se non è capace a contenere le Acque nel tempo di escrescenza. — *Tes. del F. Tosc. tom. 16. dec. 27. n. 20.*

7. Le Acque di un fiume che trovano libera foce in ampie bacine menu si elevano superiormente e costringono a minori riparl. — *Tes. del F. Tosc. tom. 10. dec. 27. n. 23.*

(1) Che la perennità delle Acque sia da ritenersi per argomento di pubblica ragione, è principio desunto dal Testo, perocchè da questo vien definita per pubblica solo la corrente d'acqua perenne; ma siffatto principio però non concorda con quelli tracciati dalla Legislazione e dalla più recente Giurisprudenza nostra, poichè secondo esse, onde potere attribuire ad un'Acqua il carattere di pubblica, non s'attende più alla sola qualità di perenne, ma ancora, e *precipuamente* debbe aversi riguardo alla destinazione della medesima. (V. il *num.* 2. della *Sec.* II. § 1. di questo tit.

(2) Questa massima non è in opposizione colla *L. Adeo quidem* 7. § *Quod si* 5. *ff. De adquir. rerum dominio*, la quale attribuisce ai possessori limitrofi la proprietà dell'alveo d'un fiume volto a finire altrove; perocchè il disposto della citata Legge procede nel caso in cui l'Alveo sia stato naturalmente abbandonato dal fiume, e non già allorquando si tratta d'essiccazione situata per opera manufatta.

8. La manutensione d'un canale è un argomento di gran rilievo per desumerne la proprietà a favor di quelli che son soliti di provvedervi. — *Tes. del F. Tosc. tom. 28. dec. 7. n. 13.* — *Rot. Rom. in Recent. par. 4. tom. 2. dec. 32. 38 e 75.* — *Costant. Vot. dec. 437. n. 57.* — *Mantic. De tacit. et ambig. lib. 4. tit. 15. n. 46.*

9. Il mantenimento e le riparazioni degli argini dei fiumi spettano per regola generale stabilita dal Diritto Comune, e dalle leggi in materia vigenti in Toscana, a tutti i possessori dei fondi adiacenti, che devono concorrervi in proporzione della maggiore e minore utilità che ne risentono. — *L. dell'8 nov. 1786 e del 12 sett. 1814.* — *Leg. Per Bythiniam Cod. De immunitat. nemini conced.* — *L. 6. § 1. ff. De aq. pluv. arcend.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 10. dec. 37. n. 24 e 25.* — *Ann. di Giuris. an. 9 p. 2. col. 731.*

10. Quando fra più possessori adiacenti al fiume si è formata un'associazione regolarmente rappresentata, la spesa del mantenimento e riparazione degli argini si eseguisce dai respettivi deputati che la ripartiscono fra i singoli associati; in difetto di tal società, la detta spesa si fa dal possessore frontista che ha diritto di rivalersi contro gli altri a cui l'esecuzione dei lavori abbia recato vantaggio e difesa. — *Ann. di Giuris. ann. 9. p. 2. col. 731.*

11. Quando il patto stipulato fra il venditore e il compratore porta esplicite ed indefinito l'obbligo in questo di sopportare a proprio carico le spese del mantenimento e riparazione degli argini del fiume, nei casi di rotte che ne abbiano vinta la resistenza, non è dato distinguere fra le escrescenze più o meno straordinarie, più o manu frequenti o gravi, ammenochè non importino devastazioni totali, o guasti straordinarissimi di cui si conservi appena la memoria. — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 2. col. 735 e seg.*

12. Qualunque esser possa l'obbligo indefinito e generico assunto dai comprature di provvedere col proprio denaro a senza rivalsa contro i cointeressati al mantenimento e alle riparazioni degli argini di un fiume, non può tale obbligo eccedere le spese necessarie alla restituzione dell'argine nello stato primiero, a deve per conseguenza esser rimborsato di quel più che abbia erogato per accresciuto dimensioni e provvedimenti coordinati ad una più durevole o valida resistenza. — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 2. col. 743.*

ADESIONE ALL'APPELLO *vedi* APPELLO.

ADDIZIONE IN DIEM. (1)

ADIZIONE D'EREDITÀ *vedi* EREDITÀ.

AFFITTO *vedi* LOCAZIONE.

AGENTI DI CAMPAGNA *vedi* AMMINISTRATORE.

AGGIUDICAZIONE *vedi* ASTA PUBBLICA.

AGNATI *vedi* PARENTELA.

ALIENAZIONI *vedi* ATTI ALIENATORII.

(1) L'*Addictio in diem* era un privilegio concesso dalla nostra Procedura Civile nelle vendite all'incanto dei beni immobili (v. ivi gli *art.* 1075 e seg.), mediante il quale si sospendevano gli effetti dell'Aggiudicazione onde dar luogo a nuove offerte, non ostantechè questa fosse stata già approvata. — Un tal privilegio però fu successivamente abolito dall'art. 120 della nostra Leg. de' 7 gennaio 1838, ed è appunto per questa ragione che noi tralasciamo tutto quello che la nostra Giurisprudenza ha stabilito intorno al medesimo anteriormente alla di lui abolizione, perocchè la pratica moderna non potrebbe di ciò minimamente giovarsi.

Digitized by Google

ALIMENTI.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni delle Leggi Patrie.*
» 3. *Citazioni del Testo.*
» 4. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

Gli Alimenti sono i mezzi necessarii alla sussistenza (1) che la Legge concede a certe classi di persone ed a carico d'altri determinati individui, nei quali ha riconosciuto e sanzionato il devere naturale di supplire colle proprie facoltà alla deficenza assoluta od insufficienza nei primi del modo di alimentarsi da per sè, e quindi di conservarsi alla vita sociale.

§ 2.

Regol. di Proc. Civ. *par.* II. *tit.* 1. *art.* 516; *Par.* IV. *tit.* 7. *art.* 972; *Par.* V. *tit.* 3. *dall'art.* 1014 *al* 1023. — *Leg. de'* 18 *agosto* 1814. *art.* 12. 13. 14. 20. 22. 45. 46. — *Leg. de'*15 *novembre* 1814. *art.* 6 *e* 10. — *Notif. de'* 20 *ottobre* 1817. *art.* 13.

§ 3.

Pandect. *lib.* III. *tit.* 5. *De negotiis gestis, leg.* 34. — *Ivi, lib.* XXV. *tit.* 3. *De agnoscendis et alendis liberis, leg.* 5 6. 7. 8. 9. — *Ivi, lib.* XXVII. *tit.* 2. *Ubi pupillus educari, vel morari etc.* — *Ivi, lib.* XXXIV. *tit.* 1. *De alimentis vel cibariis legatis.*

Cod. *lib.* II. *tit.* 19. *De negotiis gestis. leg.* 11. — *Ivi, lib.* V. *tit.* 25. *De alendis liberis ac parentibus.* — *Ivi, lib. cit. tit.* 50. *De alimentis pupillo prœstandis.*

§ 4.

Bartoli (de Saxoferrato) *Tract. de alimentis.*

Bossii (Joh. Angeli) *Tract. de effectibus contractus matrimonii.* In questo trattato egli ha parlato estesamente della materia degli Alimenti, della quale ha pur parlato in un altro Trattato, *De dote filiabus danda.*

Castillo (Johannis) *Tractatus controversiarum quotidianarum.* V. il lib. 8 ed ultimo della cit. Op. nel quale estesamente tratta di questa materia, e vedi anco le *Addizioni ed Osservazioni* fatte a quest'Opera da **Giov. Paolo Mello.**

Colleti (Martini) *Tract. de alimentis.*

Corduba (Antonii) *De lara, Repetitio in L. Si quis ff. De liberis agnoscendis;* ivi egli parla estesamente della nostra materia.

Cubain (R.) *Traité des droits des femmes, en matière Civile et Commerciale.* V. il cap. 3. n. 268 e segg.

De Luca (Joh.-Baptistæ) *Theatr. verit. et just.* V. l'Indice generale della cit. Op.

Duranton (M.) *Cours de droit français suivant le Code Civil.* V. il lib. 1. tit. 5. cap. 6.

(1) Secondo il linguaggio legale, la parola Alimenti non significa sempre il nutrimento, l'abitazione, la vestimenta e tutte le altre cose necessarie alla vita umana; ma significa anco il danaro che in luogo di tuttociò viene talvolta somministrato.

Fabri (Jacobi) *Tract. de alimentis.*

Finkenella (Gothofredi) *Disputatio inauguralis de alimentorum prœstatione.*

Fontanella (G. Pietro). Nel suo Trattato *De pactis nuptialibus, sive, de capitulis matrimonialibus,* ha esposte molte teorie in materia d'Alimenti. V. la par. 4. tom. 2. claus. 6. gloss. 2., e la par. 3. tom. 2. claus. 6. gloss. 2.

Forcatuli (Stephani) *Panus juris civilis, sive, Tract. de Alimentis ad tit. ff. De panu legata.*

Gentilis (Scipionis) *Tract. de alimentis.*

Hahnii (Henrici) *Disp. inaug. de alimentis, Resp.* **Joh. Justo Partesio.**

Mentnai (Martini) *Tract. de alimentis.*

Parthasio (Joh. Justi) *Tract. de alimentis.*

Parisaini (Antonii) *Tract. de privilegiis.* V. il lib. 3. tit. 18. ed il lib. 5. tit. 1.

Pontani (Joh. Baptistæ) *Tract. de alimentis cujuscumque generis.*

Raucnbaubi (Hieronymi) *Tract. de alimentis.*

Sabelli (M. Antonii) *Summa diversorum tractatuum.* V. il tomo 1. § *Alimenta.*

Salgado (Francisci) *Labyrinthus creditorum etc.* V. la par. 1. cap. 24. e 25, e vedi anco l'altro suo trattato *de Regia Protectione,* ove estesamente parla di questa materia.

Sonna *Tract. de contract. inter vivos.* V. il cap. 8. del tom. 4.

Suani (Joh. Petri) *Tract. de alimentis.*

Toullier (M.) *Le Droit Civil Français suivant l'ordre du Code.* V. la tavola generale alfabetica ed analitica dei primi 7 vol. alla voce *Aliments.*

Andreoli (Francisci) *Controversiæ forenses.* V. la controv. 15, 203, 263 e 441.

Carlevalii (Thomæ) *Disputationum juris.* V. il lib. 2. tit. 3 dispos. 29.

Conciolii (Antonii) *Allegationes forenses etc.* V. le alleg. 26 e 40.

Cyriaci (Francisci) *Controversiarum forensium.* V. la controv. 34. e 480.

Farinacci (Prospero). Nel suo *Repertorium de contractibus,* tratta varie questioni d'Alimenti alla qnæst. 47, e nel *Frammenti:* — e più estesamente poi nel *Repertorium de ultimis voluntatibus,* qnæst. 46. 47 e 48.

Fiorii (Gregorio) *Osservazioni pratiche, con Addizioni di* **A. Vita.** V. le osserv. 66. e 67., tom. 2. cap. 4.

Giurbæ (Marii) *Decisiones regni Siciliæ.* V. la dec. 8.

Martæ (Jacobi Antonii) *Compilatio totius juris controversi ex omnibus decisionibus universi orbis etc.* — V. la parola *Alimenta* num. 1. capitoli 80.

Merenda (Antonii) *Controversiarum juris.* V. la controv. 31. lib. 14 e la controv. 29. lib. 22.

Maalin, *Répert. univ. de Jurisprud.* V. la voce *Aliments.*

Staibani (Pauli junioris) *Resolutionum forensium.* V. resol. 141.

Tepati (Arimini) *Compendium variarum sententiarum etc.* V. i tit. 440. 441. 443. 444. 445.

Trentacinque (Alexandri) *Variarum resolutionum.* V. il lib 1. tit. *De alimentis.*

Tuschi (Dominici) *Conclusionum practicarum ordine alphab. digest.* V. alla lettera A questo titolo.

Uaselli (Laurentii) *Examen apum, sive, Conclusionum legalium ordine literario digestarum.* V. la conclus. 89 e 90.

Zacchiæ (Silvestri) *De obligatione camerali.* V. la Dec. 78. n. 8. 11 e la Dec. 258. n. 3.

Digitized by Google

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

SEZ. I. *Generalità.*

SEZ. II. § 1. *Da chi, ed a chi, ed in quali casi sieno dovuti gli Alimenti.*

§ 2. *In quali casi non sieno dovuti, ed in quali possano esser negati gli Alimenti, sebben dovuti.*

SEZ. III. *Delle prove atte a porre in essere o ad escludere l'obbligo d'una prestazione alimentaria.*

SEZ. IV. § 1. *Dove e come debbon prestarsi e riceversi gli Alimenti.*

§ 2. *Quando incomincia il tempo delle prestazioni alimentarie.*

SEZ. V. *Della tassazione degli Alimenti.*

§ 1. *Su quali norme, da chi, ed in quali casi debba farsi.*

§ 2. *Quando possa esser variata, e quando no.*

SEZ. VI. *De' casi ne' quali l'obbligo di prestare gli Alimenti continua, cessa, e rivive nell'Alimentante.*

SEZ. VII. *Quando possa ripetersi la restituzione degli Alimenti prestati.*

SEZ. VIII. *Quando si debbano ritenere come donati, e quando no.*

SEZ. IX. *Delle transazioni e dei patti che possono aver luogo in siffatta materia, e del modo di interpetrare le disposizioni Alimentarie.*

SEZ. X. *Della renunzia agli Alimenti.*

SEZ. XI. *Diritti e doveri dell'Alimentante e dell'Alimentato.*

SEZ. XII. *Dei Giudizii d'Alimenti.*

§ 1. *Della domanda d'Alimenti, e de' suoi effetti.*

§ 2. *Delle Cause alimentarie e delle pronunzie relative alle medesime.*

§ 3. *Delle spese nelle Cause alimentarie.*

SEZ. XIII. *Delle azioni, e delle eccezioni esperibili dall'Alimentando e dall'Alimentante.*

SEZIONE I.

Generalità.

1. Gli Alimenti sono dovuti *o Judicis officio o jure actionis*, i primi per equità, in conseguenza del vincolo di sangue, della consuetudine, o della commiserazione; i secondi in conseguenza di contratto, o quasi contratto, o stipolazione, o concordia, o legale, o testamentale, o patto anche nudo (1). — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 46. *n.* 1. 2. 3. — *Rot. Rom. dec.* 442. *n.* 6. 7. — *Surd. De aliment. tit.* 3. *quæst.* 1. *dal n.* 14 *a* 17. — *Ivi, tit.* 8. *prin.* 5. *n.* 3. *e per tot.* — *Fontanell. De pact. nupt. d.* 6. *glos.* 2. *p.* 3. *n.* 59. — *Ivi, cap.* 1. *in fin. e cap.* 16. *n.* 1. — *Salgad. Labyrint. credit. p.* 1. *cap.* 24. *n.* 19. 20. *e n.* 41. — *Zanch. De prelat. credit. exerc.* 8. § 1. *n.* 4. 5. 6.

2. Nel concorso de'due estremi, della povertà nell'Alimentando e dello stato comode nell'Alimentante, devone accordarsi al primo li Alimenti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 28. *n.* 2.

(1) Vedi la nota al *num.* 7 della *Sez.* V. § 2 di questo Titolo.

3. Gli Alimenti dovuti *jure actionis*, non cessano di essere dovuti, anche quando l'Alimentande è provvisto d'altronde di mezzi per sussistere. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 28. *n.* 7. — *Merlinus. De legitima. lib.* 3. *tit.* 1. *quæst.* 8. *n.* 14. — *Geb. De successione ab intestato, observat.* 49. *n.* 11.

4. Sono Alimenti dovuti *officio judicis*, quegli Alimenti che il padre deve prestare ai figli naturali. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 51. *n.* 11. — *Rot. Rom. tom.* 1. *dec.* 36. *n.* 2.

5. Il debito d'Alimenti è un debito necessario. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 9. *n.* 12.

6. Sotto il nome d'Alimenti sono compresi l'abitazione, la biancheria, le medicine, le spese del medico, il vestiario, e tutt'altro che serve al bisogno della vita, non escluso il servizio di altra persona, e in caso di pupilla anche l'istruzione e tutte ciò che ciascun padre di famiglia spende onestamente per suo comodo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *delle ined. dec.* 38. *n.* 1. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 17. *n.* 12. — *Ivi, tom.* 7. *dec.* 29. *n.* 1. 3. — *Ivi, tom.* 32. *dec.* 27. *n.* 8. — *Richeri, Jurisprud. univ. tom.* 2. §§ 337 *e* 338. — *Surd. De alim. tit.* 4. *p.* 1. *n.* 1.

7. Nella materia degli Alimenti molto è riserbato all'arbitrio prudente del Giudice, da regolarsi secondo le circostanze. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 62. *n.* 11. — *Rot. Rom. in Spolet. quartæ* 30 *gennaio* 1773. § *quando quidem etc. cor. Calcagnini.* — *Ivi, in Roman. quartæ.* 9 *aprile* 1733. *cor. Molin.* — *Ivi, quart. marit.* 4. *giugno* 1826. *cor. Tassone.*

8. Chi può ricevere gli Alimenti da quegli che è obbligato ad alimentarie, non può dirsi povero. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 50. *n.* 13. — *Gabriel. Cons.* 25. *n.* 15. *sub. n.* 17. *lib.* 1.

9. Gli Alimenti non possono anticiparsi al sottoposto, da colui che nulla gli deve. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 39. *n.* 1.

10. Nelle materie alimentarie fa d'uopo ricorrere al gius Canonico, che procede esclusivamente dal disposto del gius Civile, giusta la sanzione di Celestino III diretta a modificare e mitigare il rigore delle leggi romane. — *Rot. Flor. in Thes. Ombros. tom.* 6. *dec.* 1. § 1. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 115. *n.* 10. 11. — *Rot. Rom. decis.* 671. § *nec relevat. etc. cor. Merlin.* — *Ivi, dec.* 194. *n.* 7. *c.* 38. — *Rolan. Cons.* 74. *n.* 3, *et seq. lib.* 1. *et cons.* 89. *n.* 2. *lib.* 3. — *Marescott. Var. resolut. lib.* 2. *cap.* 83. § *Subsequitur etc.* — *Menoch. De præsumpt. lib.* 4. *præs.* 189. *n.* 25.

11. Per regola, in quante alle donne, la dote sta a rappresentare li Alimenti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 31. *n.* 4.

12. Il legato di dote assume la natura anco di legato di Alimenti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 1. *n.* 21. — *Boss. Tract. De dote. cap.* 7. § 1. *n.* 2. — *Gratian. disput. cap.* 118. *n.* 30 *e* 36. — *Polit. De dote, dissert.* 9. *n.* 14.

13. Gli Alimenti formano un credito fruttifero dal giorno della domanda, quando sono richiesti per mezzo del tribunale. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1 *dec.* 48. *n.* 1.

14. La domanda degli Alimenti, non può esser trattenuta dalla sola esistenza di capitali. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 2. *n.* 13. — *Ivi, tom.* 7. *dec.* 29. *n.* 7.

SEZIONE II.

§ 1.

DA CHI, ED A CHI, ED IN QUALI CASI SIENO DOVUTI GLI ALIMENTI.

1. Tutte le leggi hanno sanzionato l'obbligo nei genitori d'alimentare i proprii figli, come quello che deriva dal gius di natu-

Digitized by Google

ra.(1) — *Leg.* 8. § *Ipsum autem. Cod. De bonis quæ liberis.* — *Rot. Flor. in primogenitura* 29 *settembre* 1763. *cor. Baldigiani* § 72. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 71. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 21. *dec.* 31. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 22. *dec.* 25. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 25. *dec.* 28. *n.* 1. — *Surd. De alimentis, tit.* 1. *quæst.* 1. *n.* 1. — *Puffendorff, Del diritto di natura e delle genti, illustrato dall'Amici, lib.* 4. *cap.* 11. *not.* 1 § 6. — *Grot. De jure belli et pacis. lib.* 2. *cap.* 7. § 4. — *Bruemann. in Panal. tit. de agnoscend. et alendis liberis.* 3. *n.* 1.

2. Il padre che approva il matrimonio del figlio, viene a contrarre l'obbligazione di provvedere alla sussisteuza del figlio, della nuora e della famiglia che fosse per essere da essi generata; (2) come pure è tonnto a somministrare quel trattamonto che il marito è obbligato a dare alla moglie. — *Leg. Si quis a liberis* § *Non tantum. ff. De liberis agnoscendis.* — *Leg. Si filia.* § *Filius familias. ff. Familiæ hæriscundæ.* — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *tom.* 3. *dec.* 185. *n* 1. 3. 8. — *Rot. Flor. in Senen. cor. de Comit. dec.* 41. *n.* 12. — *Rot. Rom. dec.* 422. *n.* 8. *cor. Rox.* — *Ivi, in Recent. dec.* 485. *n.* 2. *p.* 9., *e dec.* 319. *p.* 18. *n.* 2. — *Ivi, in Romana seu Toletana fructuum dotis.* 10 *sett.* 1736. § 3. *vers. Quæ (Alimenta) pater etc.* — *Bart. in Leg. Si cum dote.* § *Transgrediamur. ff. Solut. matrim.* — *Surd. De aliment. tit.* 1. *qu.* 38. *n.* 1 11. — *Ansald. Cons* 30. *n.* 7. — *Mangill. De imput. qu.* 27. *n.* 10. — *Merlin. De legit. lib.* 2. *q.* 27. *n.* 15 — *Boss. De ulim. oblig. cap.* 4. § 1. — *Panimoll. in addit. ad dec* 99. *adnot.* 1. *n.* 25. — *Vic. Dec.* 323. *n.* 1.

3. Il padre è obbligato a dare gli Alimenti al figlio quando questi non abbia mezzi sufficenli per alimentarsi; ed un tal obbligo si estande uncbe a rignardo della famiglia del figlio, o cosi alla di lui consorte. — *Leg.* 3. 4. *Cod. De alend. liber.* — *Auth. res quæ, Cod. Commun. de Legat. vere. Res quæ etc.* — *Gloss. in cap. Admonere caus.* 33. *q.* 2. *vere. Qui excipit ulimenta sibi etc.* — *Rot. Flor. in Senen. cor. De Comit. dec.* 41. *n.* 1 *et seq.* — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *tom.* 3. *dec.* 185. *n.* 11. 12. 13. — *Barbat. de For. compet. cap.* 2. *n.* 46. — *Surd. De aliment. tit.* 1. *qu.* 38. *vere. Et facit quia etc.* — *Ruin. Cons.* 144. *n.* 8. — *Boss. De aliment. cap.* 7. *n.* 384. — *Bonfiu. De fideicomm. disc.* 64. *n.* 42.

4. L'obbligo del padra ad alimentare il figlio o la nuora, si trasfondo nagli eredi come rappresentanli del padre tenulo alla prestazione alimentaria. — *Leg. Libertis.* § 1. *ff. De* alim. *et cib. legat.* — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *tom.* 3. *dec.* 185. *n.* 4. — *Burt. in Leg.* 4. § *Cato. n.* 52. *ff. De verb. oblig.* — *Dec. Cons.* 376. — *Surd. De aliment. tit.* 8. *quæst.* 51. *n.* 1. — *Boss. De ulim. cap.* 7. *n.* 353 *e* 354. *vers. Quando quis per legem etc.* — *De Franch. dec.* 87 *n.* 15. — *Giurb. dec.* 5. *n.* 45 *in fin.*

5. L'avo materno è tenulo prima del patruo alla prestazione degli Alimenti, duppoichè tanto per legge naturale che civile, è regola doversi l'ascendenle repniure più strettamenlo obbligato del trasversale, verso l'alimentando. — *Leg. si quis a liberis.* § *Utrum ff. De liber. agnosc.* — *Tes. del F. Tosc.* tom 25. *dec.* 28. *n.* 5. — *Ivi, tom.* 42. *dec.* 4. *n.* 3. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 711. — *Richeri Jurisprud. univ. tom.* 1. § 539. — *Ferrar. Biblioth. verb. Alimenta. n.* 19. 20. — *Gomez ad Legis Thaur. Leg.* 40. *quæst.* 10. *n.* 75.

6. Tanlo por le Leggi Canoniche che Civili, è tenuta il patruo ad ulimentare *jure sanguinis* ed in sussidio i proprii nipoti bisognosi, in mancanza però d'altri avenli obbligo più diretto e maggiori mezzi di soddisfarvi, e semprechè agli vivu in condizione ugiata. (1) — *Leg. De coabit. Cleric. cap.* 1. — *Rot. Flor. in Thes. Ombr. tom.* 5. *dec.* 45. *n.* 26. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 2. *n.* 2 *e seg* — *Ivi, tom.* 8. *dec.* 25. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 37. *dec.* 35. *n.* 1. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 390. — *Ivi, an.* 9. *p.* 2. *col.* 620. — *Rot. Rom. in Recent. dec.* 149. *n.* 7. — *De Luc. disc.* 142. *n.* 49. 50. — *Casareg. De commerc. disc.* 157. *n.* 21. *tom.* 2. — *Polit De renunc. tom.* 3. *dies.* 7. *n.* 8.

7. L'assenza del padre dalla patria, la dimora di lui in paese estero ed il suo tenue lucro personale, sono circostanze sufficienti ad attribuire al nipote il diritto d'essere ulimentato dal aio: nè questi può preleudero di esser liberato da lale obbligazione, per la circostanza che il padre dell'Alimentando possiede un unico fondo, naturalmante inlrigato. — *Rot. Flor. in Thes. Ombr. tom.* 4. *dec.* 17. *n.* 33. — *Ivi, tom* 11 *dec.* 15. *n.* 22. — *Tes. del F. Tusc. tom.* 2. *dec.* 21. *n.* 13. 14. 15. *Olea, De cess. jur. lib.* 7. *quæst.* 5. *n.* 6 — *Salgad. De concurs. cred. p* 1. *cap.* 23. *n.* 15 *e seg.*

8. Secondo la più moderna giurisprudenza, non è altrimenti disputabile che il zio materno egualmenlo che il paterno sia obbligato in sussidio ad alimentare il nipote povero, in forza della naturale carità che deriva dagli strelli viucoli di parentela. — *Rot. Flor. in Florent. Repet. indebiti* 15 *giugno* 1762 *cor. Meoli.* — *Ivi, in Liburnen. Aliment. n.* 1731. *cor. Fabrin.* — *Ivi. in Thes. Ombros. tom.* 3. *dec.* 45. *n.* 28. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 412.

9. Tanto il figlin che la figliu sono obbligati a prestare gli Alimenli al padre indigenle. — *Rot. Flor. in Thes. Ombr. tom.* 1. *dec.* 7. *n.* 36. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 81. *n.* 2. — *Ivi, tom.* 3. *dec.* 50. *n.* 18. 19. — *Ivi, tom.* 5. *dec.* 47. *n.* 2. — *Rot. Rom. dec* 95. *n.* 9. *cor. Duran.* — *Ivi, dec.* 469 *n.* 5. *cor. Dunozz.* — *Ivi, dec.* 51. *n.* 6. 7. *cor. Alinot.*

10. La figlia marilata trovandosi in bisogno, per ottenere una somma in *Causam Dotarundam* a titolo di Alimenti in conlo di frutti dotali, può rivolgersi contro il padre. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 16. *n.* 2.

11. La madre egualmenlo che il fratello sono tenuti ad Alimentaro il figlio e respettivo fratello privo di mezzi pecuniarii, e incapaco ad esercitare la sua professione, o altra qualunque industria. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 949.

12. Per regola di reciprocanza debbono i figli ricchi prestare gli Alimenti alla madre povera, nello stesso modn che quest'ultima nel caso contrario è tenuta di prestarli ai figli poveri. — *Leg. Si quis a liber.* 5. *in princ. ff. De liber. agnosc.* — *Leg. filia. Cod. De patria potest., vers. filia tua etc.* — *Gloss. in Leg.* 5. *et* 2. *Cod. De Alend. lib. et in Auth. licet. Cod. De natur. lib.* - *Rot. Flor. in Select. Vernacc. tom.* 2. *dec.* 66. *n.* 2. — *Rot. Flor. in Thes. Ombr.*

---

(1) Anco i figli *adulterini* e gli *incestuosi*, sebbene esclusi dalla successione del padre e della madre, hanno diritto a conseguire i necessarii alimenti dai genitori viventi: e viceversa questi hanno diritto di reclamargli da quelli (v. gli *art.* 14 e 22 dell'*Editto successorio* de' 15 agosto 1814).

(2) E ciò perchè se il consenso e l'approvazione del padre al matrimonio del figlio non importasse veruna obbligazione a favore della nuora, verrebbe questa conseguentemente ad essere privata del necessario sostentamento, nel caso in cui il padre a lasciasse la pura legittima al figlio incapace per opera propria a mantenere la famiglia, o lo diseredasse per cause legittime; inconveniente che la regola surriferita, col conforto di fortissime ragioni, tende ad impedire. — V. *Leg Qui vendit.* 30. § *In hoc. ff. Ad legem Aquiliam.* — *Rot Rom dec* 263. *n.* 1. *cor. Molin.* — *Casareg. De commerc. disc.* 23. *n.* 14. — *Ansald. De commerc. disc* 30. *n.* 22 — *Polit. De divers. contract. disc* 3 *n.* 12

(1) La *dec.* 35 inserita nel *tom.* 37 *del Tes. del F. Tosc.* allega a sussidio di questo principio anco il § 2 *della L. Si quis a liberis. ff. De agnoscendis et alendis liberis etc.* — Noi però confessiamo di non sapere qui riconoscere l'opportunità dell'invocata Legge Romana, dappoichè nè quella nè alcun'altra Legge del Testo estesero mai nella linea trasversale, oltre a' fratelli, l'obbligo di alimentare, come appunto osserva la *dec.* 4 inserita nel *tom.* 42 *del Tes. del F. Tosc.*, e la *dec. della Ruota Romana* ivi allegata (v. il *num.* 3 della *Sez.* II. § 2, di questo Titolo). Anco il Voet (*alla cit. Leg. n.* 2) ed il Merlin (*Repert. di Giuris*, parola *Alimenti* § 4.) non riconoscono alcuna disposizione romana che abbia sanzionato il dovere nel patruo di somministrare gli Alimenti al nipote bisognoso, ma credono all'incontro che le leggi 27. § *pen. ff. De inofficioso testamento*, e 27. § 1. *ff. De negot. gest.*, valgano anzi ad escludere in esso una tale obbligazione.

Digitized by Google

tum. 4. *dec.* 2. *n.* 16. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 48. *n.* 3. — *Ivi, tom.* 12. *dec.* 69. *n.* 6. — *Ivi, tom.* 28. *dec.* 23. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 43. *dec.* 115. *n.* 1. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 838. — *Rot. Rom. tom.* 1. *dec.* 117. *n.* 12. *cor. Olivat.* — *Donell. in Comment. juris civil. lib.* 12. *cap.* 4. *n.* 10. — *Surd. De aliment. tit.* 1. *quæst.* 22. *in princip.* — *Card. Tusch. lit. A. conclus.* 287. *n.* 89. — *Martimed. Exam.* 86. *n.* 41.

13. La donna ha diritto agli Alimenti contro il figlio per disposizione della Legge, nè ha bisogno d'alcuna disposizione del marito. — *Leg. Si quis a liberis ff. De lib. agnosc.* — *Rot. Flor.* in *Thes. Ombros. tom.* 4. *dec.* 2. *n.* 16. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 69. *n.* 6. — *Ivi, tom.* 28. *dec.* 23. *n.* 1. — *Bartol. in Leg. sup. cit.*

14. Allorchè la madre superstite non ha mezzi di provvedere al mantenimento de' pupilli, passa l'obbligo di alimentarli negli avi paterni, qualora v'abbia mancanza di assegnamenti patrimoniali — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 55. *n.* 1.

15. La figlia ha diritto agli Alimenti sopra i beni del padre venduti dal fratello durante la di lui minore età. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 88. *n.* 2.

16. Il diritto degli Alimenti è sempre vivo nelle figlie legittimarie, finchè non hanno conseguita la legittima loro spettante. — *Leg. del* 15 *novembre* 1814. *art.* 21. — *Leg. si instituta ff. De inoff. testam.* § 3. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 1. *col.* 895.

17. Il padre ancorchè non abbia acconsentito al Matrimonio del figlio, è tenuto a somministrare gli Alimenti alla nuora ed ai nipoti. — *Rot. Flor. et Sen. De Comitib.; tom.* 1. *p.* 1. *dec.* 41. *n.* 3. 4. 12 *e* 13. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 96.

18. Gli Alimenti al figlio sono dovuti per la congiunzione del sangue, ma non possono pretendersi da quegli che rappresenta lo stesso figlio nell'esercizio militare. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *delle ined. dec.* 23. *n.* 4.

19. Ha diritto di conseguire gli Alimenti il figlio del fallito, da' frutti de' livelli condotti dall'avo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 50. *n.* 21. 23.

20. Anco fra i collaterali congiunti in primo grado, che sono i fratelli, ricorre in sussidio l'obbligo degli Alimenti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 54. *n.* 1. 9.

21. La moglie ha diritto agli Alimenti dal marito, per sè e per i figli comuni. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 16. *n.* 1. — *Ann di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 95.

22. La moglie è tenuta in sussidio a dar gli Alimenti al marito se n'è mancante. — *Tes. del. F. Tosc. tom.* 2. *delle ined. dec.* 38. *n.* 2.

23. La donna, che ha ottenuta l'inibitoria, è obbligata ad alimentare sè stessa e il marito. — *Tes. del F. Tosc. tom* 5. *dec.* 73. *n.* 2

24. La donna che ha ottenuto la restituzione delle sue doti è obbligata ad alimentare il marito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3 *dec.* 50. *n.* 17. — *Bartol. in Leg. si constante, ff. Solut. matrim.* — *Gaill. Pract. Obser.* 92. *n.* 12. — *Fierli, Theorica. tom.* 2. *p.* 87.

25. L'autorità dei Dottori e dei Decidenti insegna che il marito non è tenuto a prestare gli Alimenti alla moglie povera, dalla quale siasi separato, se non in difetto o nell'impotenza dei genitori o fratelli di essa, i quali si riguardano come principalmente obbligati. Questa regola precede per identità di ragione a favore della moglie di fronte al marito. (1) — *L.* 1. *ff. De ritu nuptiarum.* —

(1) Giova qui riferire la nota seguente inserta negli *Ann. di Giuris. an.* 8 *p.* 1. *col.* 20, nella quale a schiarimento di questa regola di diritto si legge: » In» tendesi quando i frutti dotali sono insufficienti, o quando la dote non fu pagata » al marito, o il matrimonio ebbe luogo senza dote, o quando la separazione non » fu occasionata dalla colpa del marito. Sembra che gli stessi principii debbano sp» plicarsi al caso degli alimenti provvisionali pendente la lite di separazione secondo » le distinzioni magistralmente insegnate dal *Cosct, De separat. thori, cap.* 12. » *lib.* 3. *exam* 30, e dal *Polit. De dote, quæst* 20. *tom.* 3. »

Rot. Flor. in Fivizzanen. Pecuniaria 28 *agosto* 1736. *cor. Sorba.* § *Vel uxor nullam dotem etc.* — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 320. — *Ivi, an* 8 *p.* 1. *col.* 24. — *Surd. De aliment. tit.* 1. *quæst.* 33. *dal n.* 27 *al* 34. — *Richer. Jurisprud. univ. lib.* 1. *tit.* 7. *p.* 3. *n.* 558. — *Peguera, decis.* 167. *n.* 4. 5. 6.

26. Il marito non è tenuto ad alimentare la moglie cui sia stata costituita una dote, se non in quanto la dote istessa gli sia stata pagata, e in proporzione della quota che ne abbia ricevuta. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 25. *n.* 6. — *Gloss. in L. Si cum dotem.* § *Si autem. ff. Solut. matrim.* — *Surd. De aliment. tit.* 7. *quæst.* 17.

27. La donna attrice nella causa di Alimenti, può ottenere una somma in *causam declarandam* a titolo di Alimenti, quando vi sia il giusto motivo della mancanza di mezzi nel marito. — *Tes del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 16. *n.* 3.

28. I fratelli del marito sono obbligati a dar gli Alimenti alla cognata, quando il loro padre contrasse l'obbligazione nel matrimonio del figlio e loro respettivo fratello, indipendentemente dalla di lui escussione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 32. *n.* 2. 3.

29. La moglie che in conseguenza del Giudizio d'assicurazione di dote, ne ha l'amministrazione, deve erogarne le rendite negli Alimenti di sè o della famiglia. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 86. *n.* 2 — *De Luc. De dot. disc.* 62. *n.* 3. — *Post. resolut.* 26. *da n.* 26 *a* 31. — *Costant. ad Stat. Urb. adnot.* 31. *n.* 86.

30. Spettano gli Alimenti tassati alla moglie, che una sentenza autorizza a vivere separata dal marito, nè può questi negarglieli nè obbligarla a tornare a convivere con esso. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 28. *dec.* 70. *n.* 3.

31. Gli Alimenti provvisionali debbono prestarsi dal marito alla moglie, che allontanatasi dalla casa maritale, è comparsa davanti al Giudice per ottenere la separazione del Tore, e specialmente se concorrono a suo favore la presunzione di buon diritto, o l'inopia. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 52. *n.* 3. — *Ivi, tom.* 28. *dec.* 19. *n* 1. — *Ivi, tom.* 26. *dec.* 70 *n.* 5. — *Rot. Rom. Alimentorum.* 10. *Mag.* 1765. *cor. Herrer.* § *Atque fine etc.* — *Ivi, cor. Pamphil. dec.* 736. *n.* 2. — *Ivi, cor. Lancell. dec.* 16. *n.* 2. — *Ivi, cor. Merlin. dec.* 7. *n.* 6. — *Surd. De aliment. tit.* 1. *quæst.* 118. *n.* 5. — *Cost. De separat. lib.* 3. *cap.* 12. *n.* 9 *et seq.* — *Andreol. controv.* 263. *n.* 17. — *Polit. De dot. dissert.* 16. *n.* 2.

32. Anco nel caso che la vedova povera non avesse diritto alla quarta maritale, i Tribunali le hanno concesso sempre una prestazione alimentaria, dappoichè è comune opinione dei dottori che stessa debba essere alimentata dall'eredità del defunto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 62. *n.* 9. 10. 12. 13. 15. — *Rot. Rom. in Sutrina quartæ maritalis.* 3 *luglio* 1821. *cor. Marco* — *Surd. De aliment. tit.* 1. *quæst.* 44. *n.* 12 *et seqq.*

33. Il pontefice Clemente VII dichiara essere a carico del padre e della madre l'obbligo d'alimentare i figli naturali. (1) — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 71. *n.* 6

34. La madre è tanto più obbligata ad alimentare il figlio naturale, quando ha rinunziato alla promessa di matrimonio che le fu fatta dal padre, avendo privato così il figlio dei diritti di legittimità. — *Tes del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 71. *n.* 10.

35. Ha diritto il Patrono del Benefizio ecclesiastico e sua famiglia, divenuti indigenti senza loro colpa, agli Alimenti detraendi dalla rendita del Benefizio di cui godono il giuspatronato, depurate però prima dagli oneri. — *Concil. Tolentan. Canone Quicumque* 37. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 81. *n.* 1. — *Ivi,* tom. 21. *dec.* 30. *n.* 1.

(1) La Costituzione di Clemente III che così dispone, non si estende al di là del padre e della madre.

Digitized by Google

36. Il Patrone povero è la persona la più privilegiata per essere alimentata dal rettore, ed ha un diritto positivo alle rendite superflue della Chiesa, di cui ha il gius patronato, a preferenza ancora dei parrocchiani. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 65. n. 3 *e seg.*

37. Al Patrono povero d'un Benefizio non possono negarsi gli Alimenti sulle rendite dello stesso Benefiaio, sebbene sia provveduto d'impiego. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 65. *n.* 8.

38. Colui che dona tutti i suoi beni ha diritto di esigere di essere assistito dal donatario per la conservazione de' suoi giorni. (1) — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 29. n. 5. — *Giul. Clar.* § *Donatio. p.* 21. n. 23. — *Gomez, Variar. resolut. tom.* 2. *cap.* 4. n. 1. — *Ricard, Delle donazioni, p.* 3. n. 702.

39. Hanno accordati i Tribunali Toscani, per antica consuetudine, al debitore gli Alimenti su i beni livellarii. (2) — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 50. *n.* 11.

40. Al litigante povero compete il diritto ad ottenere gli Alimenti e le spese per sostenere la lite contro il suo avversario, quando concorra in lui oltre alla povertà, il buon gius. — *Ann. di Giuris. on.* 1. *p.* 2. *col.* 217.

41. Il legatario d'Alimenti, sebbene morto civilmente, continua contuttociò nel diritto di ripetere la prestazione dei medesimi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 37. *dec.* 7. *n.* 3. — *Surd. De aliment. tit.* 8. *priv.* 7.

42. La condizione miserabile del legatario e la di lui qualità di persona addetta al serviaio del testatore, fan presumere benchè non espresso, il titolo degli Alimenti nel relitto, di cui è state dal suo padrone onorato nel testamento. — *Ann. di Giuris. on.* 8. *p.* 2. *col.* 450. — *Surd. De aliment. tit.* 2. *quæst.* 12. n. 3. 10.

43. Il monastero è tenuto a prestare gli Alimenti al monaco in correspettività dei servigi che questo gli presta; ma un tale onere si verifica soltanto a carico del monastero, allorchè esso riceve il comodo e l'utilità del serviaio cha a lui presta il monaco, ed in quanto fa suoi gli acquisti che perdurante la vita monastica si fanno da quest'ultimo. — *Ann. di Giuris.* an. 3. p. 2. *col.* 934. — *Rot. Rom. dec.* 48. *n.* 17. *cor. Buratt.* — *Surd. De aliment. tit.* 7. *quæst.* 5. *n.* 2. 3.

44. Nel caso d'incorporo di beni al Tribunale sopra quelli inalienabili per patto, qualche volta nel concorso di particolari circostanze si è accordato un riserve alimentario. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 50. *n.* 1. 2.

45. Il rifiuto degli Alimenti non può essere autorizzato dall'esistenaa presso l'Alimentando di assegnamenti intricati e di lontana realizzazione; per altro, in questo caso, deve riservarsi a favore dell'Alimentante il diritto di rivalsa, per il caso e tempo in cui gli assegnamenti stessi divengano liquidi ed esigibili. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 17. *n.* 11. — *Ann. di Giuris. on.* 8. *p.* 2. *col.* 158.

46. L'arte o la professione che abbia il povero, non può valutarsi all'effetto di esonerare chi è tenuto ad alimentarlo, ove manchino pronte occasioni e salute per esercitarla. — *Rot. Flor. in Thes. Ombros. tom.* 1. *dec.* 7. *n.* 30. — *Ann. di Giuris. on.* 8. p. 2. *col.* 949. — *Rot. Rom. cor. Celso. dec.* 226. n. 3 *e seg.*

(1) Le Leggi Romane non accordavano al donante, caduto in miseria dopo la donazione, altro che il *beneficium competentiae* (cioè il diritto di detrarre ciò che gli abbisognava per la propria sussistenza); a ciò ancora nel solo caso in cui non avesse peranco consegnato al donatario l'obietto della sua intempestiva liberalità (V. infatti la *L.* 12. *ff. De donationibus* e la *L.* 19. § 1. *ff. De re judic.*, e finalmente la *L.* 54 *ff. Solut. matrim.*)

(2) Fino a tanto che ebber vita fra noi i fidecommissi (aboliti nel 1808 dalla Legislazione Francese), siffatto privilegio fu dai Tribunali nostri per antica consuetudine esteso anco a riguardo dei beni fidecommissarii, sebbenchè il Diritto Romano a questo proposito lo abbia sempre negato al Debitore (V. la *cit. dec.* ai *num.* 9 11 13.)

47. Al debitore che ha fatta la cessiona de' beni ai suoi creditori, non si accorda per diritto romano alcun suasidio alimentario, se non quando dopo la cessione abbia, col fatto proprio, acquistato de' nuovi beni, e migliorata così la condizione dai creditori. — *Leg. Is qui bonis cessit. e Leg. Qui bonis suis. ff. De cession. bonor.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 50. n. 8.

48. Si accordano al debitore in Toscana gli Alimenti su i beni livellari, quando vi sia almeno il consenso tacito dei creditori, o che i beni incorporati bastino al loro pagamento. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 50. *n.* 12.

49. La vedova ha diritto di conseguire dall'eredità del defunto marito gli Alimenti durante l'anno del lutto, i quali non gli sono dovuti, per un tal tempo, unicamente in ragione del diritto che è riservato agli eredi del marito di ritenere per tutto il corso di quell'anno la dote, ma più particolarmente le si devono onde si conservi il decoro del primo matrimonio, ed affinchè la vedova superstite deplori la morte del proprio marito. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 156. 157.

50. Trattandosi di Alimenti dovuti per ufficio del Giudice e per diritto di sangue, dee aversi riguardo all'attuale miseria dell'Alimentando, all'effetto d'indurre per il presente l'obbligazione dei suoi più stretti congiunti a prestargli soccorso. — *Rot. Flor. in Thes. Ombros. tom.* 1. *dec.* 7. *n.* 34 *e seg.* — *Ann. di Giuris. an.* 8 *p.* 2. *col.* 949. 950.

51. Non è obbligato il fratello ad alimentare la sorella, che sussidiariamente e nel concorso dei necessarii estremi. — *Ann. di Giuris. on.* 4. *p.* 2. *col.* 667.

52. Il marito, ancorchè ricco, non è tenuto ad alimentare oltre la concorrenza dei frutti della dote, la moglie inferma di lunga e probabilmente insanabile malattia, che renda privo il marito, senza sua colpa, della prestazione degli ossequi e servigii matrimoniali, i quali appunto costituiscono il correspettivo della sua obbligazione di fornir gli Alimenti alla moglie. In questo caso l'obbligo al sopplemento necessario ricade nel padre e nei fratelli della donna. — *L.* 22. § *Sin autem. ff. Solut. matrim.* — *Rot. Flor. in Fivizzanen. Pecunaria.* 28 *agosto* 1736. *cor. Sorba.* § *Vel uxor etc.* — *Ann. di Giuris. on.* 6. *p.* 2. *col.* 320. — *Bartol. in Leg.* 13., *Cod. lib.* 2. *tit. De negot. gest.* — *Surd. De aliment. tit.* 1, *quæst.* 33. *n.* 27. — *Fontanell. De pact. nupt., clausul.* 6. *glos.* 2. *part.* 5. *n.* 3. — *Peguera. dec.* 167. *n.* 4. 5. 6.

53. La consuetudine de' nostri Tribunali ha riconosciuto nel patruo l'obbligo di prestare gli Alimenti, ma sussidiariamente però e nel solo caso che non possa il nipote povero ottenergli da altra parte, e limitati sempre a ciò che è puramente necessario per la di lui sussistenza. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 42. *der.* 4. n. 2. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 412. — *Ivi, an.* 9 *p.* 2. *col.* 620. — *Richer. Jurispr. univ. tom.* 1. § 542.

§ 2.

IN QUALI CASI NON SIEN DOVUTI GLI ALIMENTI, ED IN QUALI POSSANO ESSER NEGATI ABBENCHÈ DOVUTI.

1. Gli Alimenti che s'impetrano *Judicis officio*, non sono dovuti a quello che con la propria industria, o altrimenti, può avere il mezzo d'alimentarsi. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 3. *dec.* 50. n. 15. 16.

2. I figliastri nè per leggi nè per consuetudine sono tenuti ad alimentare la matrigna. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. col. 637.

3. Il patruo non è, pel rigore della legge civile, tenuto a prestare gli Alimenti ai nipoti poveri, non estendendosi nella linea trasversale oltre i fratelli l'obbligo di prestare gli Alimenti. — *Leg. Qui filium. 4 ff ubi pupil. educ debeat.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 42. *dec.* 4. n. 1 — *Rot. Rom. in Recent. p.* 5. *tom.* 1. *dec.* 408. *n.* 17.

Digitized by Google

4. Gli Alimenti non sono dovuti al debitore, dai frutti dei beni de' livelli pasionali. — *Tes. del F. Tosc. tom* 3. *dec.* 50. *n.* 10.

5. Colui n cui manca il buon gina per aver avnio nna senlenza conlraria, non ha dirillo a provvisorii Alimenti, pendente lita — *Tes. del F. Tosc. tom* 4. *dec.* 80. *n.* 3. 4. 5. 8. — *Castill. De aliment. cap.* 8. *n* 14. — *Surd. De aliment. tit.* 8. *priv.* 60. *n.* 17. — *Hodiern. ad Surd. addit. noviss. dec.* 323. *n.* 1.

6. Non s' accorda verun provvedimento Alimentario sopra i beni livellarii pervennli nel debitore ani qnali egli avea dirillo. — *Instit. tit. De act.* § 40. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 50. *n.* 3.

7. Gli Alimenti provvisorii pendente lite, quando consla dell' impotenaa di quello da cui si pretendono, non debbon essere accordali. — *Tes. del F. Tosc tom.* 4. *dec.* 80. *n.* 5. 7.

8. Gli Alimenti sui beni n vantaggio dei ereditori, son negati dal Giudice a colni che può avergli per giusliain da alenno.— *Rot. Flor. in Thes. Ombr. tom.* 1. *dec.* 7. *n.* 21 *e seg.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 80. *n.* 14. 21.

9. Riconosciuta e rilennta dal Tribunale civile la incertezza del buon gius nella moglie che volonlariamente allonlanasi dal maritale consorzio inlziando lile di separnzione, ed esclusa in fatto la di lei inopia, giusta ed incensurabile si ravvisa la denegazione di Alimenti provvisionali e di spese, per sostenere la lile a carico di lei pronunaiata. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 25. — *Ann. di Giuris. nn.* 1. *p.* 2. *col.* 122. — *Ivi, nn.* 7. *p.* 1. *col.* 350.— *Cosci, De separat. lib.* 3. *cap.* 12. *n.* 3. — *Costantin. Vol. dec. vol.* 116. *n* 2.

10. Non è tennta a pagare gli Alimenti la donna marilata, cha è tornata temporariamenle in seno nlla famiglia dalla quale è uscita. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 72. *n.* 1.

11. Allorchè la donna non può provare la legittima causa del suo allontanamente dal marito, non può pretendere dal medesimo d' essere alimantata. — *Leg. Consensu. Cod. De repud.* — *Rot. Flor. in Thes Ombros. tom.* 6. *dec.* 63. *n.* 36. — *Tes. del F. Tosc. tom* 17. *dec.* 82. *n.* 2. — *Surd. De aliment. tit.* 7. *quest.* 16. *n.* 1.

12. Non si accordnno gli Alimenti provvisionali alla moglie, pendente il Giudizio di separaaione del Toro, nllorché qnesla è provveduta di mezzi bastevoli al proprin mantenimento.— *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 82. *n.* 4. — *Surd. De aliment. tit.* 1. *quest* 118. *n.* 3.

13. Non son dovuti gli Alimenti, anche pendente il Giudizio di separazione, a quella moglie che non si comporla come esige la convenienza. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *tom.* 4. *dec.* 223. *n.* 25. — *Cosci, De separat. thor. coniugal. lib.* 3. *cap.* 11. *n.* 21. 25.

14. Le femmine, che col proprio lavoro al guadagnano gli Alimenti, non si presnme che debbano stare a carico di quelli che sarebbero lenuti nl nlimantarle. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *dec.* 14. *n.* 25. — *Surd. De aliment. tit.* 6. *qu.* 11. *n.* 18 *e seg.* — *Mantic. De tacit. et ambig. lib.* 13. *tit.* 12. *n.* 19. — *Gratian. Discept. for. cap.* 374. *n.* 19. — *Magon. Dec. Lucen n.* 20. — *Constant. ad Stat. Urb. adnot.* 37. *n.* 67.

15. Non sono dovuti gli Alimenti sussidiarii alla sorella, quando coll' impiego dell'opera sua personale può dirsi bastantemente provvista; sono però ad essa dovnti qnegli Alimenti che essa richiede *jure actionis* in correspettività dei fruiti di quella dole che dal patrimonio paterno ha diritto di conseguire al momento del matrimonio — *Leg.* 10. § ult. *ff. De aliment. et cibar. legat.* — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *tom.* 4. *dec.* 228. *n.* 11. 12. 13. — *Menoch. De arbitrar. cas.* 169. *n.* 7. — *Franch. der.* 559. *n.* 13.

16. I genitori non son lenuti a prestar gli Alimenti ai figli, se questi sono di già provvisti di mezzi proporzionati ai bisogni della loro sussistenza. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 23. *dec.* 25. *n.* 2.

17. Il più o meu lungo servizio che dal Laico *terziario* aia alato prestato all'Ordine religioso, non gli dà dirillo, licenziato che ne sia, ad obbligare l' Ordine slesso n dovarlo rilenere nel suo seno, o ad alimenlarlo fuori di esso. — *Ann. di Giuris.* an. 2. *p.* 2. *col.* 882. — *De Luc. De regul. in summ. n.* 18.

SEZIONE III.

Delle prove atte a porre in essere, o ad escludere l'obbligo ad una prestazione alimentaria.

1. È sufficiente una prova presuntiva semplicemenle, anaichè rigorosa, per accordarsi la prestaaione alimentaria pendente la lila, nllorchè questa ha luogo fra persone stretlamenle fra loro congiunle per sangue (1).— *Tes. del F. Tosc. tom.* 37. *dec.* 7. *n.* 1.— *Rot. Rom. in Recent. dec.* 30. *p.* 9. *per tot.*— *Ivi, dec.* 257. *p.* 13.— *Ivi, dec.* 34. *p.* 16. — *Surd. De aliment. quest.* 126. *n.* 2. — *Sabell. in verb. Aliment. n.* 10.

2. Trattandosi di Alimenti domandali conlro persona lenuta a prestarli semplicemenle in sussidio, bisogna che il richiedente provi concludenlemenle, che nell'ordine delle persone precedentemenln obbligate non ne esista alcuna idonea a prestarli — *Tes. del F. Tosc. tom.* 42. *dec.* 4. *n.* 6. — *Ann. di Giuris.* an. 8. *p.* 2. *col.* 412. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 17. *tom.* 7. *dec.* 30. *n.* 19 *e seq. et dec.* 330. *n.* 7. — *Ivi, tom.* 1. *p* 18. *dec.* 30. *n.* 19 *e seq.*

3. Colui che reclama gli Alimenli *jure sanguinis* conlro persone obbligate a prestarli in sussidio, oltre i soliti estremi dell'inopia dell'Alimentando, e della potenza dell'Alimentante, deve inoltre giustificare che non esistono altre persone capaci a prestarli fra quelle prelativamente obbligate. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 374. — *Ivi, nn.* 6 *p.* 2 *col.* 318 — *Ivi, an.* 8. *p.* 2. *col.* 711.

4. La produzione della fede medica, che allesta dell' imbilità dell' Alimentando a procurarsi la sussislenza con l'esercizio della propria industria, trattandosi di Alimenli dovuti *officio judicis* è sufficienla a porre in essere il fallo sostnnziale da provarsi da chinnque ha diritto a lali Alimenli.— *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 106. *n.* 1.

5. Coll' ammissione dell' Alimentando al benefiaio dai miserabili, è sufficientemente ginstificato e provato l' estremo della poverlà. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 365.

6. La domanda degli Alimenti che un fratello fa all'altro fratello, deve esser giustificata col provare la propria indigenaa, l'impossibilità a procurarsegli e la potenaa del fratello Alimentante a prestargli. — *Rot. Flor. in Thes. Ombr. tom.* 5. *dec.* 48. *n* 78.— *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 29. *n.* 2. 3. 8. 10. — *Ivi, tom.* 43. *dec.* 35 *n.* 2. — *Rot. Rom. in Recent. dec.* 193. *p.* 7. *n.* 2.— *Polit. De renuncial. dissert.* 7. *n.* 8. 9.— *Ivi, De dot. dissert.* 6. *tom.* 3. *n.* 3.

7. Perchè il patruo sia lennto alla somministraalona degli Alimenli ai nipoli, è necessaria una prova più rigorosa dell'impotenza nei primi e dell' idoneità nel secondo, quando esistono persone precedentemenla obbligate. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 374. *e* 375.

---

(1) Per accordare gli Alimenti pendente lite, la pratica di giudicare ed i DD hanno reputata sufficente anco una prova *meno piena* del titolo pel quale debbano esser concedati, imperocchè la forma tutelari, ma lenta, dalla rigorosa giustizia potrebbero di frequente compromettere la conservazione di chi reclama gli alimenti; danno gravissimo troppo ed irreparabile, per non doverlo in qualunque modo evitare, di fronte al quale convien però che si preferisca quello lieve, temporario, e talvolta anco reparabile che potrebbe essere indebitamente sofferto dall' alimentante in conseguenza di siffatto provvedimento.

Digitized by Google

8. Lo aio non può esimersi dall'obbligo d'alimentare i nipoti, se non prova concludentemente la perdita dei propril beni, e l'insufficenza dei propril assegnamenti. — *Tes. del. F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 2. *n.* 11. — *Rot. Rom. in Recent. dec.* 549. *n.* 3. *e seq.*

9. Il beneficiate che si obbliga di pagare una somma ad un creditore per somministrazioni fatte al patrone povero per motivi di Alimenti, riconosce l'obbligo della prestazione al medesimo di qualche soccorso. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 65. n. 1.

10. L'esibizione dei libri d'amministrazione ha luogo, quando il riscontro di essi è necessario per determinare la quantità degli Alimenti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 63. n. 2.

11. In materia d'Alimenti la prova della sufficienza delle forze patrimoniali dell'Alimentante, può desumersi dalle cifre resultanti dalle fedi estimali de' suoi possessi aumentate seconde la consuetudine, e dalle informazioni stragiudiciali che possono raccogliersi dal giudice ad istruzione dell'animo suo. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 668. — *Voet, ad Pand. tit. de agnosc. et alend. liber.* n. 13.

12. Ogni volta che l'estensione e l'ammontare del patrimonio dell'Alimentante, è stato da esso medesimo giudicialmente dichiarate e riconosciato in una somma che supera di gran lunga il valore attribuito dai libri estimali al suo possesso, diventa inopportuno il ricorso all'esperimento d'una perizia. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 668.

13. L'obbligo di giustificare l'insolvenza di altri coobbligati a sopportare il peso degli Alimenti dovuti al congiunto povero, incombe a quello che demanda il solido contro alcune di essi indubitatamente capace a prestarlo. — *Ann. di Giuris. an* 6 *p.* 2. *col.* 318.

14. Il debitore se non prova la sua povertà, non ha diritto agli Alimenti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 50. n. 20.

15. Può essere esonerato in tutto, e in parte, dal supplire agli Alimenti della figlia maritata, quel padre che prova la sufficenza del patrimonio del marito allo scopo che si richiede. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 31. n. 14.

16. Non possono valutarsi a discarico dell'Alimentante, gli assegnamenti che aver possa l'Alimentando di difficile e lontana realizzazione; e nemmeno sono da valutarsi a sgravio del medesimo, e di fronte alla certificata cifra estimale dei suoi possessi, le passività che da lui si allegano senza dimostrarle concludentemente. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 838. 839.

SEZIONE IV.

§ 1.

DOVE E COME DEBBONO PRESTARSI E RICEVERSI GLI ALIMENTI.

1. Il legatario d'Alimenti può pretendere la prestazione del legato fuori della casa dell'erede, purchè il testatore non abbia dichiarato che gli debba ricevere nella medesima. — *Leg. Libertis.* 4. § *fin. ff. De alim. et cibar. legat.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec* 4. *n.* 1. 3.

2. La sorella ha diritto di essere alimentata fuori della casa dal fratello, abbenchè il rifiuto degli Alimenti fatto dal padre sia alligato alla coabitazione, quando però risulti che il suo allontanamento dalla casa del fratello abbia avuto luogo per le sevizie usate da quest'ultimo verso di lei. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 37. *dec.* 25. n. 1.

3. I legati d'Alimenti debbon prestarsi con le rendite, nè il legatario può pretendere la distrazione dei capitali. — *Rot. Flor. in Liquidationis hæredit.* 6 *marzo* 1789. § 25. — *Ann. di Giuris. an* 4. *p.* 2. *col.* 1180. — *Bartol. in Leg. fin. De aliment. et cibar. legat.* — *Surd. De aliment. tit.* 4. *quæst.* 9. *n.* 1 *a seq.*

4. La vedova, alla quale sono dovuti gli Alimenti dall'eredità beneficiata del marito, non può essere astretta a riceverli in natura nella casa dell'erede beneficiato, quando fra l'erede e la medesima sieno insorte delle liti, ed esista una reciproca esacerbazione di animi. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 157. 158.

5. È dovuto il trattamento proporzionate allo stato ed al solite della famiglia, alle femmine escluse dalla paterna eredità in concorrenza dei maschi, da prestarsi loro nella casa e alla mensa dei maschi escludenti. — *Legge del* 16 *agosto* 1814. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 86

6. Quando il padre ha dichiarato di somministrare gli Alimenti al figlio in contanti, indica di non opporsi che gli abbia fuori della casa paterna. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 17. n. 1.

7. La causa pendente di rescissione di donazione, può somministrare una ragione al donante di non ricevere gli Alimenti in casa del donatario. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 146. *n.* 3.

8. Quantunque l'Alimentante possa pretendere di somministrare gli Alimenti dovuti *officio judicis e jure sanguinis* in natura nella propria casa, pure è rimessa all'arbitrio del giudice di ordinarne la prestazione in contanti e fuori della casa dell'Alimentante medesime, ogni qualvolta nella sua prudenza lo creda opportune, e convenieute. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 37. *dec.* 35. n. 2. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2 *col.* 23.

9. L'Alimentante non può obbligare gli Alimentandi a ricevere gli Alimenti in casa propria, o a prestargli l'opera loro quando questi Alimenti sono dovuti *jure actionis.* — *Rot. Flor. in Thes. Ombros. tom.* 3. *dec.* 43. n. 56. — *Ivi, in Vernaccini. tom.* 2. *dec.* 73. n. 3. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 44. n. 4. 5 — *Ivi, tom.* 30. *dec.* 43. n. 2. *in fin.* — *Riminald. Cons.* 735 n. 2. — *Surd. De aliment. tit.* 4. *quæst.* 14. *n* 16. — *Antonell. De loc. legal. tit.* 2. *cap.* 19. *quæst.* 1. n. 10. — *Bartol. in Leg. Cajo Vejo* § *Imperator ff. De aliment. et cibar. legat.*

10. L'arbitrio del giudice determina, se gli Alimenti debbano passarsi all'Alimentando, nella casa o alla mensa di colui che è tenuta alla prestazione di essi; ma però una causa giusta è sufficente, perchè sia ordinate che gli Alimenti debbano prestarsi invece fuori della casa dell'Alimentante. — *G. P. L. Suppl. ai primi* 8 *anni. dec.* 31. *n.* 1 2. 3. 4.

11. Non può obbligarsi l'Alimentando a recarsi a ricevere gli Alimenti in natura alla casa o alla mensa dell'Alimentante, quando ragioni di salute non gli permettono di abitare presso di questo. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 839.

12. L'Alimentante ha diritto di prestar gli Alimenti all'Alimentando nella propria casa ed alla propria mensa, quando i medesimi gli son dovuti *officio judicis.* — *Tes del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 33. *n.* 2.

13. La massima generale, che trattandosi di Alimenti dovuti *officio judicis* e non *jure actionis*, può esser costretto l'Alimentando a riceverli alla mensa dell'Alimentante, si limita tutte te volte che ricorrono circostanze speciali per determinare il giudice a diversamente disporre. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 863.

14. Quando l'Alimentando è in tale età da doversi rilasciare alla custodia della madre, l'Alimentante è in obbligo di somministrargli gli Alimenti fuori della propria casa. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 38. n. 3. 4.

§ 2.

QUANDO INCOMINCIA IL TEMPO DELLE PRESTAZIONI ALIMENTARIE.

1. Gli Alimenti si debbono dal giorno della demanda, dal qual tempo si considerano come futuri e non come preterili. — *Rot.*

Digitized by Google

Flor. in Thes. Ombr. tom. 10. *dec.* 17. n. 15 *e seq.* — *G. P. L. Suppl. ai primi* 5 *anni. dec.* 31. n. 6. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 29. *n.* 6. 11. — *Ivi, tom* 24. *dec.* 26. n. 3. — *Rot. Rom. dec.* 14. *et dec.* 71 *in fin. cor. Bich. et dec.* 5. n. 5. 6. *tit. De aliment. cor. Falcon.* — *Surd. De aliment. tit.* 3. *quest.* 9. n. 12. *et seq.* — *Cavalcan. De tutel. et curatel. n.* 241.

2. Nell'impossibilità di pagare gli Alimenti pretoriti o foturi, questi hanno sempre goduto un favoro speciale su quelli (1). — *Tes del F. Tosc. tom.* 20. *dec* 2. *n.* 5. 6. 7. 8. 9. 13. — *G. P. L. tom.* 4. *dec.* 6. n. 3. — *Rot. Rom. De oliment. dec.* 11. n 6. 6. *cor. Falconer. et dec.* 108. n. 4. *cor. Buratt. et dec.* 729. n. 38. 39. *cor. Merlin.* — *Surd. De oliment. priv.* 5. *et quest.* 13. *tit.* 9. — *De Luc. De credit., disc.* 28. *n.* 6. 7. *et disc.* 178. n. 15. — *Moll. ad Castill. De aliment. cap.* 6. 7. n. 19.

3. Gli Alimenti si debbono somministraro in tutto lo età da coloro che sono obbligati. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2 *dell'ined. dec.* 33 n. 3.

4. Non possono pretendersi le mensualità arretrate trattandosi di Alimenti dovuti *jure sanguinis et officio judicis, et non ex stipulato, et jure actionis.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 25. *dec.* 28. n. 7. — *Rot. Rom. dec.* 6. n. 6. 6. *De aliment. cor. Falconer.* — *Marescott. variar. lib.* 2. *cap.* 83. *n.* 1 *et seq.*

5. Gli Alimenti dovuti *officio judicis*, all'incontro di quelli dovuti *jure actionis*, non si possono rectamare che per il tempo futuro computabile dal dì in cui sono stati prodotti i documenti giustificativi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 64. n. 6. 11. — *Ivi, tom.* 25. *dec.* 29. n. 7. — *Ivi, tom.* 28. *dec.* 23. n. 3. — *Ivi, tom.* 43. *dec.* 106. n. 2. — *Bartol. in Leg. Liberis quos.* § 1. n. 3. *ff. De aliment. et cib. legat.* — *Locin. jun. Cons.* 3. *tom.* 3. n. 13. — *Mart. Medic. dec.* 89. *n.* 19.

6. Gli Alimenti dovuti *jure actionis*, posson pretendersi anco per il tempo passato. — *Rot. Flor. dec.* 52. n. 12. *cor. Accaris.* — *Ann. di Ginris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 1151.

7. Gli Alimenti, in forza di contratto dovuti *jure actionis*, debbono essere pagati anche fuori del bisogno, non chiesti, ed anche per il tempo passato. — *Rot. Flor. in Thes. Ombr. tom.* 6. *dec.* 46 n. 12. 13. 53. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 45. n 2.

8. La regola generale per la quale è stabilito che gli Alimenti, sebben dovuti *jure sanguinis*, non possan pretendersi per il tempo passato, si limita nel caso che gli Alimenti medesimi siano stati prestati alla persona bisognosa da un terzo nel quale sia escluso l'animo di donare, permodochè di fronte a questi abbia l'Alimentando contratto il debito corrispondente. — *Rot. Flor. nella collez. del Vernace. tom.* 2. *dec.* 72. n. 6. — *Ann. di Ginris.* an. 6. *p.* 2. *col.* 319. 320.

9. Quando gli Alimenti sono decretati per equità alla vedova povera, non lo sono dovuti i preteriti (2). — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 62. *n.* 16. — *Rot. Rom. dec.* 5. *tit. De aliment. cor. Falconer.* — *Marescott. varior. lib.* 2. *cap.* 83. *n.* 1 *et seqq.*

(1) Questa regola di prelazione degli Alimenti foturi su quelli preteriti, procede tanto nel caso che siano stati dovuti per gius d'azione, quanto nell'altro in cui si debbano, o per gius di sangue, o per ufficio del giudice, o si ravvisa evidentemente fondata nella ragione e nell'equità naturale, perocchè sia meglio provvedere a chi deve assicurare la propria sussistenza, piuttosto che a quegli, che avendo per lo innanzi supplito alla conservazione di sè stesso, non resta che di realizzare un semplice credito d'alimenti preteriti.

(2) Così però non sarebbe se gli Alimenti le fossero dovuti per *gius d'azione*, imperocchè in tal caso possono esser sempre reclamati anco per il tempo passato (v. il *num* 6. di questo §). — Si osservi però che a tale oggetto si considera come futuro anco il tempo decorso dal dì della domanda iniziale fino a quello della pronunzia V. a questo proposito il *Surdo, De Aliment. tit* 3. *quest.* 9. e 12 *e seg.*; il *Cavacan. De Tutel. et Curat. num.* 241.; e la *Rot. Rom. dec.* 14. *e dec.* 71. *av. Bich.*, e *dec.* 5. *num.* 5. 6. *tit. de aliment. av. Falcon.*

19. L'obbligo che i figli hanno d'alimentare la propria madre, comincia soltanto ad aver vita nel giorno della domanda fatta in giudizio dalla madre, o dal dì della contestazione della lite. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 28. *dec.* 23. *n.* 1. 2.

SEZIONE V.

Della tassazione degli Alimenti.

§ 1.

SU QUALI NORME, DA CHI, ED IN QUALI CASI DEBBA FARSI.

1. Nella tassazione degli Alimenti, è sempre riservato l'arbitrio a chi devo stabilirne l'estensione. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 17. *n.* 2. — *Rot. Rom. dec.* 199. § 2. *cor. Ratto.* — *Polit. De dot. dissert.* 14 § 21. 22.

2. Deve aversi riflesso allo stato presente delle cose ed alle attuali circostanze nella tassazione degli Alimenti, e non all'incerto evento di casi possibili. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 7. *n.* 11. — *Ivi, tom.* 21. *dec.* 30. *n.* 4. — *Rot. Rom. cor. Falconer. dec.* 8. n. 9. § *Sed domini dixerunt. Tit. De aliment.*

3. Nelle tassazioni d'Alimenti deesi aver riguardo allo stato economico, ai bisogni ed al numero di chi deve essere alimentato, ed ai mezzi che ha la persona obbligata agli Alimenti. — *Rot. Flor. in pecuniar. del* 23 *sett.* 1771. *av. Vinci.* § 13. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dell'ined. dec.* 33. n. 1. — *Ivi, dec.* 67. *n.* 3. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 68. n. 2. 4. — *Campoll. Ad costit. Urb. dec.* 95. n. 194.

4. La tassazione degli Alimenti si presume sempre voluta dai contraenti nei limiti della giustizia. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 17. *n.* 6.

5. Quando il patrimonio dell'Alimentante è scarso, ma d'altronde i suoi lucri personali sono ragguardevoli, si debbono anche questi ultimi prendere di mira nella tassazione degli Alimenti, e specialmente quando non derivano dall'esercizio d'una professione, ma da una pensione o stipendio certo dello Stato, e quando l'Alimentando non ha che un lucro meschino proveniente dal suo lavoro. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 11. n. 4. 6. 6. 7. — *Ivi, tom.* 19. *dec.* 68. n. 3. — *Ann. di Ginris an.* 9. *p.* 2. *col.* 839.

6. Nello stabilire la tassazione degli Alimenti a favore dell'Alimentando, che è costretto ad abbandonare non per colpa propria la casa dell'Alimentato, ma per fatto illecito e colposo di quest'ultimo, non deve aversi nocivamente riguardo alle forze dell'eredità nè alla misura dei frutti sopra la legittima, ma piuttosto alla condizioni o bisogni dell'Alimentando. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 37. *dec.* 23. *n.* 2.

7. La misura degli Alimenti lasciati ad alcuno dentro i limiti della necessità in cui sia posto oltre al consumo delle proprie sostanze, e di ciò che possa essergli per altri titoli dovuto, si dee fare per il tempo trascorso, sul calcolo delle passività che l'Alimentando ha dovuto contrarre per supplire a ciò che mancava al proprio mantenimento. — *Ann. di Ginris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 1151.

8. Gli Alimenti che il padre deve prestare ai figli debbono essere in correspettività delle sue facoltà, giusta il rescritto di Pio a Tiziano. — *Leg.* 6. § *Sed si filius. ff. De agnoscend. et alend. liberis.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21 *dec.* 31. *n* 15.

9. L'obbligo del padre di alimentare il figlio non può essere portato oltre i limiti di ciò che può avanzare al sostentamento del padre stesso o della sua famiglia, senza obbligarlo a restringere i

Digitized by Google

proprii comodi. — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 2. col. 670.* — *Bart. in Auth. res quæ. n. 1. Cod. Commun. de legat.* — *Surd. De aliment. tit. 7. quæst. 8. per tot.* — *Merlinus, tom 1. dec. 57. n. 22. 23.*

10. Per determinare, nel silenzio del testatore, la misura di Alimenti lasciati per testamento, devono considerarsi le forze del patrimonio del testatore medesimo, e ciò che era solito prestare all'Alimentando. — *Leg. 22. ff. De alimentis vel cibar. legatis.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 27. dec. 14. n. 1.*

11. Quando le femmine, escluse dalla paterna eredità, non possono ricevere gli Alimenti in natura per l'assenza dei maschi escludenti, si debbono allora tassare gli Alimenti a favore di esse, mediante la prestazione dei frutti della legittima e in sussidio anche ragguagliati sulla quota virile della eredità medesima. — *Rot. Flor. in Florent. legat. et aliment. et dotium, 28. sett 1781. av. Meoli. art. 3. § Posto questo ec.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 22. dec. 25. n. 11.* — *Ann. di Giuris. an. 5. p. 2. col. 87.* — *Rot. Rom. in Roman. Alimentor. 17 genn. 1750. cor. Bussio. § 5.* — *Ivi, in Recent. dec. 639. p. 19. tom. 2. n. 9.* — *Gobius, de Succes. ab intest. observ. 49. n. 22.*

12. La tassazione degli Alimenti dovuti alle femmine escluse dalla paterna eredità, può estendersi al di là dei frutti della dote a della legittima, quando questi non sono bastanti alla loro congrua sussistenza.(1) — *Rot. Flor. in Legat. Aliment. et Dotium. 28 sett. 1781. av. Meoli. art. 3. § Posto questo ec.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 22. dec. 25. n. 10. 11. 12.* — *Rot. Rom. in Alimentorum 17 genn. 1750. § 5. cor. Bussio.* — *Ivi, in Recent. dec. 639. p. 19. tom. 2. n. 9.* — *Gobius. de Success. ab intestat. observat. 49. n. 22.*

13. Gli Alimenti dovuti *jure actionis* debbon prestarsi ed essere tassati pienissimi, avuto riguardo alla condizione dell'Alimentante e dell'Alimentando. — *Ann. di Giuris. an. 9 p. 2. col. 421.*

14. Nella tassazione degli Alimenti dovuti *jure actionis*, il giudice non deve riguardare la stretta necessità naturale, secondo i gradi della maggiore o minore commiserazione per l'Alimentando, come negli Alimenti dovuti *officio judicis*, ma deve piuttosto prendere in considerazione il grado e la condizione della persona a cui si debbono. — *Tes. del F. Tosc. tom. 38. dec. 16. n. 5.* — *Rot. Rom. dec. 199. n. 3 et seq. et passim cor. Ansald.* — *Alexander, in Leg. de Alim. n. 7. et ibi dec. 5.* — *Joson. C. de transact. n. 6.* — *Colcagn. De Avocat. causar. obs 1. n. 60.*

15. Quando all'Alimentando pervengono gli Alimenti *jure actionis* (nel qual caso debbono essere decenti e corrispettivi alla sua condizione, anzichè influenzati dai riflessi economici e prudenziali del padre di famiglia) non ha luogo la limitazione che il testo richiede alla *Leg. 2. ff. Ubi pupill.* a proposito d'assegnazione d'Alimenti. — *Rot. Flor. in Thes. Ombros. tom. 11. dec. 36 n. 30. 31.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 38. dec. 16. n. 7. 8.* — *Calcagn. De Avocat. causar. p. 1. n. 2.*

16. In materia di Alimenti somministrabili *officio judicis* non può argomentarsi dall'emolumento della successione all'onere degli alimenti, nella stessa guisa che dalla speranza della successione non si argomenta all'obbligo di costituire la dote, siccome l'onere di dotare con quello di Alimentare procedono di egual passo. — *Rot. Flor. cor. Vernaccini. tom. 2. dec. 73. n. 1.* — *Tes. del F. Tosc. tom 12. dec. 1. n. 4. 5.* — *De Luc. De dote. disc. 142. n. 36.*

17. Gli Alimenti prestabili *commiserationis causa*, non debbono tassarsi nello stretto cerchio del bisogno, ma in riguardo alla necessità sempre relativa di quella persona che dev'essere alimentata, secondo la sua dignità e decoro, ancorchè si trattasse di persona spuria. — *Tes. del F. Tosc. tom. 43. dec. 115. n. 13. 14.* — *Rot. Rom. cor. Merlin. dec. 671 n. 22.* — *Ivi, in Rec. tom. 7. dec. 30. n. 22.* — *Gratian. discept. for. cap. 112. n. 6 e seg. e n. 13 e seg.*

18. Gli Alimenti dovuti fra i trasversali non possono eccedere i limiti della più assoluta necessità; quindi nello stabilirne la misura non deve aversi riguardo alla condizione sociale di chi gli riceve, ma solo deve provvedersi ch'egli abbia un trattamento sufficente a sostentare la vita (1). — *Rot. Flor. in Florent. repetit. indebit. 15 giugno 1762. cor. Meoli.* — *Ivi, on. 6. p. 2. col. 159.* — *Rot. Rom. cor. Celso. dec. 116. n. 9.*

19. È massima conforme alla più vera e più costante consuetudine di giudicare che gli Alimenti dovuti ai trasversali, se non devono corrispondere a tutta quanta le esigenze del loro stato sociale, non devono però ristringersi dentro i limiti della più assoluta e rigorosa necessità, ma si devono ampliare quant'occorre, onde l'Alimentando conservi sempre, comunque in angusti confini, la sua condizione e viva nel modo che è, relativamente a lui, necessario. — *Ann. di Giuris. an. 8. p. 1. col. 638.*

20. Gli Alimenti a favor della donna che si è allontanata dalla casa del marito per le provate sevizie e mali trattamenti di questi, debbono essere tassati a seconda del decente trattamento di famiglia; ma però la donna manca d'ogni diritto, se il torto sia tutto dalla sua parte, e toll'al più nello stato di dubbio, le si assegnano gli Alimenti in ragione dei soli frutti dotali. — *Leg. Si cum dotem 22. § 8. ff. Solut. matrimon.* — *G. P. L. tom. 1. dec. 17. n. 1.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 40. dec. 23. n. 3. 4. 5.* — *Rot. Rom. dec. 707. n. 11.* — *Ivi, in Alimentorum. 2 aprile 1802. cor. Rusconi. § 3.* — *Surd. De aliment. tit. 4. quæst. 30. n. 33. et tit. 5. et quæst. 5. n. 4.* — *Polit. De dote dissert. 14. per tot. et in spec. al n. 18.*

21. Nelle tassazioni degli Alimenti a favore di chi fu preso dallo Spedale degl'Innocenti, o da altra casa Pia, per essere tenuto in grado di stretto parente, ed educato secondo la condizione di chi lo chiamò presso di sè, non si deve por mente al luogo d'onde fu tratto, ma bensì alla posizione che ebbe in seguito. — *Tes. del F. Tosc. tom. 38. dec. 46. n. 6.*

22. Nella tassazione degli Alimenti si deve aver riguardo alla qualità e dignità delle persone alle quali sono dovuti; quindi anche gli Alimenti a favore del patrono debbono essere tassati secondo il di lui grado e condizione. — *Leg. Si cui. ff. De annuis legatis.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 1. dec. 81. n. 4.* — *Ivi, tom. 21. dec. 31. n. 6. 9. 10. 11.* — *Rot. Rom. cor. Bich. dec. 21. n. 1 et seq.*

23. È dopo che siano note le rendite del beneficio dal quale il patrono povero ripete gli Alimenti, per poterne poi determinare la misura a favore di quest'ultimo. — *Tes. del F. Tosc. tom. 9. dec. 65. n. 6*

24. L'assegnazione o tassazione degli Alimenti a favore del patrono indigente, deve regolarsi col prudente arbitrio del giudice, non dovendosi fare una troppo rigorosa indagine a carico del beneficiato sull'entrata, e l'uscita, a tale scopo esaminate. — *Tes. del F. Tosc. tom. 21. dec. 30. n. 13.* — *Rot. Rom. dec. 64. n. 1. cor. Pacnia.* — *Ivi, dec. 1997. n. 6. cor. Coccin.*

25. Allorchè il rettore di un beneficio, non ha altre rendite ecclesiastiche sufficenti per vivere, ed è compatrono dello stesso beneficio, nella tassazione degli Alimenti si deve avere un maggior riguardo a favore del medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom. 21. dec. 30. n. 7. 9. 10. 11.*

26. Un beneficio curato della rendita di scudi cento, non può essere aggravato che di soli scudi dodici in ogni anno di presta-

(1) È necessario fare osservare che questo principio fu stabilito dalla nostra Giurisprudenza nel risolvere una questione che *necessariamente* doveva, nella specialità del caso, regolarsi secondo le disposizioni dello Statuto Aretino, le quali espressamente attribuiscono alle femmine, escluse dall'eredità del padre, il diritto a conseguire i *congrui* alimenti.

(1) Questa massima fu stabilita da una sentenza de' 3 febbraio 1846 della Corte Regia di Firenze, in Causa *De Scorno e Franceschi*, la quale fu poi cassata dalla nostra Corte Suprema che ha fissato invece l'opposto principio da noi riferito al numero seguente.

Digitized by Google

zione alimentaria a favore del patrone povero. — *Tes. del F. Tosc. tom. 9. dec. 65. n. 7.*

27. La quantità delle rendita dello zio servir debbono di base e di norma per la tassazione degli Alimenti dovuti al nipote. — *Tes. del F. Tosc. tom. 3. dec. 2. n. 8.*

28. Quando si tratta di determinare la misura dei richiesti Alimenti che il patrue dee somministrare ai nipoti poveri, e quando consta d'altronde della possibilità del medesime a sottostare ad un tal onere, è affatto irrilevante l'ammissione di una perizia estimativa del di lui patrimonio, poichè il diritto dei nipoti è ristretto dentro i limiti del mero sussidio e della necessità. — *Ann. di Giuris. an. 8. p. 2. col. 748. — Rot. Rom. in Romana seu Anconitana, Alimentorum 19 aprile 1790. cor. De Bayan. n. 10.*

29. La tassazione degli Alimenti è intieramente rilasciata al savio e prudente arbitrio dei Magistrati, regolate dal complesso delle speciali circostanze, e ciò tanto nel caso che gli Alimenti siano dovuti per uffizio del giudice, quante se le siano per gius d'azione. — *Leg. Jus Alimentorum. 3. ff. Ubi pupill. educan. debent. — Ann. di Giuris. an. 1. p. 2. col. 393. — Ivi, an. 8. p. 2 col. 748. — Ivi, an. 9. p. 2. col. 419. 420 e 660. — Surd. De aliment. til. 4. quest. 18. n. 1. — Gratian. discept. for. cap 613. n. 14. 15.*

30. Dal retto arbitrio del giudice dipende la tassazione provvisoria che a titole di Alimenti viene implorata da una delle Parti litiganti contro dell'altra. — *Rot. Flor. in Flor. Legati et alimentorum dotium 28 settemb. 1751. av. Meoli. — Tes. del F. Tosc. tom 8. dec. 23. n. 4. — Ivi, tom. 19. dec. 36. n. 1.*

31. Se gli Alimenti non sono stati assegnati in una somma precisa dal promittente, o disponente, debbono essere tassati dall'arbitrio del giudice. — *Leg. fin. § Nam si talis, Cod. De cond. cogn. — Tes. del F. Tosc. tom. 38. dec. 46. n. 4. — Rot. Rom. dec. 348. n. 9. cor. Celso. et dec. 307. n. 14. — Marescott. Var. resolut. lib. 2. cap. 83. n. 12. — Torr. De contract. gl. 22. § 4. n. 8. — Zanch. De prelat. cred. exerc. 5. § 1. n. 110.*

32. La tassazione degli Alimenti da prestarsi ai minori non può farsi dal Consiglio di famiglia, e molto meno a carico di alcuno de' membri del Consiglio stesso; ma però ogni qualvolta la parte gravata vi abbia aderito approvando la relativa deliberazione, non le è dato altrimenti d'insorgere in via di ricorso dalla medesima. — *Ann. di Giuris. an. 2. p. 2. col. 1262.*

§ 2.

QUANDO POSSA ESSER VARIATA, E QUANDO NO.

1. La tassazioni alimentarie sono provvisorie e soggette a modificazioni, a seconda dei cambiamenti che sopravvengono nella condizione dell'Alimentante e dell'Alimentando; tutta volta che siffatti cambiamenti siano rilevanti, e sia certe in quest'ultime il diritto ad una prestazione alimentaria. — *Rot. Flor. in Aliment. super pretens. augument. 15 luglio 1783. av. Maggi. § Non sussistera etc. — G. P. L. tom. 1. dec. 17. n. 5. 7. — Ann. di Giuris. an. 8. p. 2. col. 749.*

2. Sta all'arbitrio del giudice il ridorre gli Alimenti tassati a minore o maggiore quantità, qualora le circostanze di quegli che è tenute a prestargli siano variate. — *Tes. del F. Tosc. tom. 1. dec. 48. n. 2. — Ivi, tom. 43. dec. 115. n. 17.*

3. È necessarie che la mutazione delle cose sia sostanziale e permanente, e che le circostanze allegate non abbiano una causa già esistente e prevedibile al tempo della fatta tassazione, perchè il mutamento delle circostanze possa autorizzare una variazione nella misura alimentaria. — *G. P. L. tom. 1. dec. 17. n. 12. — Rot. Flor. Legati Alimentorum etc. 13 luglio 1783. § Che anzi etc. av. Maggi. — Rot. Rom. dec. 216. n. 11. cor. Ansald. — Gratian. discept. forens. cap. 613. n. 29.*

4. La tassazione provvisoria degli Alimenti non dà un diritto incommutabile, perchè può ampliarsi, variarsi, annullarsi dallo stesso giudice che l'accordò, finchè presso di esso è il giudizio di concorso. — *Tes. del F. Tosc. tom. 3. dec. 50. n. 6.*

5. In materie arbitrarie, quali è la tassazione degli Alimenti, manca assolutamente di fondamento il rimprovero che si faccia al giudice superiore d'aver corretto l'arbitrio del giudice inferiore, ogni qualvolta ne sia dallo stesso giudice superiore espressamente considerata e rilevata l'inopportunità e l'esorbitanza. — *Ann. di Giuris. an. 6. p. 1. col. 408.*

6. Quando il relitto non è *conveniente* alle state della persona, il giudice col suo retto arbitrio può dipartirsi dalla volontà del testatore. — *Tes. del F. Tosc. tom. 43. dec. 115. n 18. — Surd. De aliment. lib. 3. quest. 13. § item si sit adult. — Gratian. discept. forens. cap. 112. n. 19.*

7. Quando consta che la tassazione degli Alimenti è inadeguata alla condizione dell'Alimentando, è regola di diritto che egli possa giustamente domandare e conseguire il conveniente ammento pel suo mantenimento, abbenchè sia d'altronde provviste (1). — *Tes. del F. Tosc. tom. 43. dec. 115. n. 19.*

8. La tassazione degli Alimenti da prestarsi dalla madre cagionosa e piena di bisogni alla figlia povera e maritata, si può limitare, e deve chiamarsi in sussidio il fratello. — *Tes. del F. Tosc. tom. 25. dec. 28. n. 6. — Rot. Rom. dec. 11. n. 11. De aliment. cor. Falconer.*

9. Il trattamento più ristrette di quel che comporterebbe il patrimonio del marito, accettato spontaneamente ma precariamente dalla vedova, abbenchè sanzionate con decreto, pur tuttavolta non è d'ostacolo alla petizione della vedova istessa pel supplemento alimentario; poichè in tal caso non procede più contr'essa la regola di stare all'ultimo e solito state di famiglia. — *Tes. del F. Tosc. tom. 43. dec. 115. n. 15. 16. — Rot. Rom. cor. Priol. dec. 212. n. 12 et cor. Sancett. dec. 1. § Neque adversari. — Angel. Cons. 357. n. 7. — Decian. Cons. 38. — Mantic. dec. 331. n. 1 e seg.*

10. Quando si trova giusta e congrua la tassazione degli Alimenti concordata dalle parti, deve rispettarsi. — *G. P. L. tom. 1. dec. 17. n. 3.*

11. Semprechè il giudice abbia avute riguarde all'estensione del patrimonio, alla condizione delle persone, ed altre circostanze di famiglia, è giusta la tassazione degli Alimenti dovuti alla figlia esclusa dalla paterna eredità. — *Tes. del F. Tosc. tom. 25. dec. 17. n. 7.*

12. Quando la misura alimentaria è stata convenuta in una quantità maggiore di quella che sarebbe di ragione spettata all'Alimentando, il motivarsi delle circostanze non ne autorizza la variazione. — *G. P. L. tom. 1. dec. 17. n. 9.*

13. Niuna variazione di circostanze può dar luogo ad ammento o decremento della misura alimentaria, quando cadono in discussione e il diritto agli Alimenti e la quantità della loro estensione, ammenochè non si trovi ingiusta la determinazione del diritto

(1) Questo principio consegue da quello che immediatamente lo precede, ed è appunto per istabilire il medesimo: « che i DD. e i Tribunali (come osserva la cit. dec.) dopo » la distinzione tanto ovvia in diritto, quanto certa in pratica, degli alimenti dovuti » *jure actionis*, e di quelli implorati *judicis officio*, passano a suddistinguere quelli ad» dimandati per solo uffizio del giudice, da quelli che si richiedono *officio judicis, et* » *jure sanguinis*. — I primi non quelli che pretendono gli *estranei* dagli *estranei*, ed » io questo caso stabiliscono che non sono competenti a chi colla propria industria ed » esercizio può giungere ad alimentarsi; i secondi, all'incontro, possono ottenersi anco » da quelli che sono *aliunde provvisti*. — V. a questo proposito la *dec. 7. n. 34 e seg. del tom. 1 del Tes. Ombr., e la dec. 50. n. 15. del tom. 3 del Tes. del F. Tosc.*

per cui fu concessa all' Alimentando la convenuta prestazione. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 17. n. 8. — *Gratian. Discept. forens. cap.* 613. *n.* 21. 25. 26. — *Castill. De aliment, cap.* 36. § 2. *n.* 2. 3. — *Urceol. De transact. quæst.* 49. *n.* 57. *et plur. seq.*

14. Gli alimenti da tassarsi a favore del figlio devono discretamente aumentarsi con giusta proporzione alle maggiori spese alla quali va incontro l'Alimentando nella circostanza di collocarsi in matrimonio (1). — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *tom.* 3. *dec.* 149. *n.* 2.

15. Nella sopravvenienza di prole l'Alimentando ha sempre diritto di domandare un giusto e proporzionato aumento degli alimenti, mentre la tassazione degli Alimenti è sempre variabile, a forma delle circostanze che sopraggiungono, e dello stato di chi deve ottenerli. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *tom.* 3. *dec.* 149. n. 4. 5.

16. Non è circostanza sufficente a produrre una permanente e sostanziale mutazione di cose, e quindi atta ad autorizzare una variazione nella misura degli Alimenti, il procedere dell'età nell'Alimentando. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 17. n. 13.

17. Il posteriore aumento del patrimonio dell' Alimentante non è circostanza capace ad aumentare la convenuta prestazione di Alimenti, quando l'entità del patrimonio medesimo non sia entrato nel calcolo produttivo della primitiva tassazione Alimentaria. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 17. *n.* 15.

18. Le tassazioni Alimentarie provvisionali decretate dai primi giudici a favore dell' Alimentando pendente lite, non sono censurabili nel rapporto della loro quantità, finchè non apparisca evidente l' abuso di quell' arbitrio che la Legge loro comparte. Peraltro non può esser denegata all' Alimentando l' assegna d'una somma unica *in causam declarandam* per far fronte alla lite che dee sostenere, ogni qualvolta le sue domande non si presentano ingiuste e capricciose. — *L.* 3. *ff. De inoff. testam.* — *L.* 7. *Cod. De ordin. cognit.* — *Rot. Flor. in Liburnen. divis* 23 *decembre* 1783. *av. Maccioni.* § *Quanto poi etc.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 36. *n.* 2. 3. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 393. — *Ivi, an.* 4. *p.* 2. *col.* 702 *e* 703. — *Rot. Rom. cor. Ansald. tom.* 3. *dec.* 291. — *Snrd. De aliment. tit.* 1. *quæst.* 120. n. 1. 2.

19. La tassazione degli Alimenti fatta dai primi giudici, non può essere nè revocata, nè riformata dai giudici d'appello, ove non sia chiaramente dimostrato, o l'abuso dell' arbitrio concesso ai giudici dalla Legge per la tassazione medesima, o l'erroneità del dato di fatto che regolò e determinò quell'arbitrio (2). — *Tes. del F. Tosc. tom.* 24. *dec.* 26. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 30. *dec.* 45. *n.* 4. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 393. — *Ivi, an.* 9. *p.* 2. *col.* 158. — *Ivi, an.* 9. *p.* 2. col. 420.

20. Quando un decreto di tassazione d' Alimenti percuote più figlie, delle quali una sola si appella, devesi da una tale circostanza presumere la giustizia del decreto medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 47. *n.* 3.

21. Quando gli Alimenti che si destinano dal giudice, non formano neppure il pieno dei frutti della dota, e dello spillatico costituito, non possono dirsi eccedenti e quindi non posson variarsi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 31. *n.* 13.

(1) È il prudente arbitrio del Giudice che regola la misura degli Alimenti da tassarsi a favore del figlio, evitando così di procedere allo scrupoloso esame delle forze e rendite patrimoniali del padre, come appunto avverte la citata decisione in principio.

(2) Questa Teoria (osserva la cit. dec. 26. inserita nel tom. 24. del *Tes. del F. Tosc.*) vien desunta argomentando a contrario senso dal § *Si mater* della *L.* 5. *ff De agnosc. et alend. lib.*, in cui l' Imperatore Marco ad Antonio Montano rescrive: « Sed » et quantum tibi alimentorum nomine, quibus necessario filiam tuam exhibuisti, a patre » ejus præstari oportet, *judices æstimabunt*: nec impetrare debes ea, quæ exigente ma- » terno affectu in filiam tuam erogatura suos, etiamsi a patre suo educeretur. »

22. La spesa per gli Alimenti di un numero determinato di persone conviventi assieme, di fronte alla diminuzione che accade nelle persone stesse, non diminuisce mai con una proporzione così rigorosa da autorizzare in tutti i casi ad una riduzione della misura degli Alimenti determinata apprincipio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 42. *dec.* 79. *n.* 2.

23. È insensibile il peso di somministrare ad alcuno, a titolo di Alimenti soldi dieci il giorno, a colui che ha un assegnamento mensuale di scudi sessanta. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *delle ined. dec.* 33. n. 2.

SEZIONE VI.

De' casi nei quali l' obbligo di prestare gli Alimenti continua, cessa, o rivive nell' Alimentante.

1. L' obbligazione assunta dal padre per patto di alimentare il figlio a la di lui moglie quando riguarda direttamente a contempla la persona del primo, talchè la moglie non v' è compresa che come facente con esso una sola persona, e quando è correspettiva agli obblighi personali che il figlio si assume verso il padre, viene a cessare interamente colla morte del figlio. — *Rot. Flor. in Florentina alimentorum cor. Bonelli* 3 *settembre* 1806. n. 9. — *Rot. Flor. in recent. p.* 18. *dec.* 30. *n.* 340. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2 *col.* 632. 633. — *Sabelli in Summa V. Pater. n.* 7. — *Vivian. dec.* 181. *n.* 4.

2. Una volta che una somministrazione alimentaria è stata stabilita, o per sentenza del giudice o per convenzione delle parti, la sentenza ed il patto mantengono la loro efficacia, e devono eseguirsi finchè una nuova sentenza non abbia definitivamente conosciuto e stabilito sulle ragioni di quella delle parti che allegando variazione di circostanze, ne pretenda la cessazione. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 914.

3. Cessa nei genitori l' obbligo di alimentare i proprii figli, quando questi abbiano ottenuto dalla cura paterna un collocamento, che però se viene a mancare e i figli abbiano bisogno d'essere soccorsi, l' obbligo rinasce nè genitori. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 31. *n.* 2. 3.

SEZIONE VII.

Quando possa, o no, ripetersi la restituzione degli Alimenti prestati.

1. Il fratello povero che ha somministrati gli Alimenti all' altro fratello egualmente povero, si presuma che glieli abbia prestati con animo di ripeterli, piuttostochè di donarli e può conseguentemente esigerne la restituzione — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *tom.* 1. *dec.* 14. *n.* 33. — *Michalor. de Fratrib. p.* 3. *cap.* 32. *n.* 34. — *Devot. De leg. lib.* 2. *pag.* 216.

2. Quegli che alimentò alcuno in luogo di colui che a ciò sarebbe stato obbligato o per vincolo di sangue o per ufficio del giudice, perde il diritto a reclamare da quesli la restituzione dei somministrati Alimenti appena che il medesimo ha manifestata la volontà di ricevere e d' alimentare nella propria casa l'Alimentando. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 24.

Digitized by Google

3. Il rimborso degli Alimenti prestati alla madre dal figlio, non può esser da questo domandato, quando non siavi una convenzione precedentemente stipulata a tal effetto. — *Leg. Nesennius ff. De negot. gest.* — *Leg. unic.* § 3. *De rei uxor act.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 28. *dec.* 23. *n.* 7. 8.

4. Il fratello Alimentante non ha diritto di ripetere il credito di Alimenti somministrati alla sorella, quando resta compensato dalla prestazione che quella gli fa dell'opera sua. — *G. P. L. tom.* 4. *dec.* 6. *n.* 4. — *Surd. De aliment.* 6. *quæst.* 11. 23. 31. 32. — *De Luc. De credit. et debit. disc.* 118. *n* 13.

SEZIONE VIII.

Quando si debbano ritenere come donati, e quando no.

1. I prestati Alimenti si presumono donati, quando vi sia congiunzione di sangue, lungo silenzio, ed acquiescenza senza alcuna protesta (1). — *Leg. Nesennius ff. De negot. gest.* — *G. P. L. tom.* 4. *dec.* 6. *n.* 5. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 28. *dec.* 23. *n.* 7. 8. — *Surd. De aliment.* 6. *quæst.* 12. *per. tot. e segnat. al n.* 6. — *Corpan. ad statut. mediolan. cap.* 483. *n.* 121. — *Michalor. De fratibus, p.* 3. *cap.* 32. *n.* 33. *e* 38. — *Urceol. conclus.* 89. *vers. Alimenta. n.* 230.

2. Per conoscere se gli Alimenti debbano, o non debbano considerarsi come donati, si ricorre alla volontà dell'Alimentante desunta dalle circostanze. — *Leg.* 27. § 2. *ff. De negot. gest.* — *Leg.* 18. *Cod. eod.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 47. *n.* 1. 2. — *Domat, Le Leggi Civili. lib.* 1. *tit.* 9. *sezione* 1. *n.* 42.

3. La presunta donazione degli Alimenti, non si estende alla quantità delle entrate che l'Alimentando poteva ricavare dal suo particolare patrimonio. — *Rot. Flor. in Dovadulen. pecuniar.* 23 *settem.* 1771. *cor. Pellegrini e Vinci.* § 16. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *tom.* 1. *dec.* 14. *n.* 34. — *Devot. de Legib. p.* 2. § 117 *vers. Regula præsumptæ etc.* — *Ber. Cons.* 186. *tom.* 1. *n.* 3. 6. — *Cyriac. Controv.* 480 *per tot.*

4. Quando l'importare degli Alimenti somministrati non vien richiesto per il corso di 10 anni, si presume che l'Alimentante abbia voluto donarli. — *G. P. L. tom.* 4. *dec.* 6. *n.* 5. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 47. *n.* 6.

5. Allorchè due famiglie legate fra loro per vincolo di parentela si prestano scambievolmente assistenza e soccorso ne' loro bisogni, si presume che abbian fatto ciò per amorevolezza vicendevole, e gratuitamente. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 47. *n.* 7. 8.

6. Quando l'Alimentante non si sia con protesta riservato il diritto di ripetere gli Alimenti, o non ne lenga alcun riguardo o scrittura, si presume che gli abbia donati. — *Rot. Flor. pecunaria* 23 *settembre* 1771. *av. Vinci.* § 15. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 47. *n.* 3. 4. 5. — *Hernest. Olimp. promptuarium juris in verbo Aliment. n.* 14. — *Surd. De alimentis, quæst.* 1. *lib.* 6. *n.* 21.

7. Quegli che ha tenuti presso di se i figli d'una povera parente, si presume che abbia voluto donare gli Alimenti somministrati ai medesimi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 47. *n.* 9.

8. La nipote o la sorella d'altronde provvista, se ricevone gli Alimenti dallo zio o dal fratello, non si presumono donati, specialmente quando l'Alimentante, unisce la qualità d'amministratore dell'Alimentato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 58. *n.* 9. *Rot. Rom. dec.* 671. *n.* 10. *cor. Lancett.; et dec.* 4. *n.* 4. *tit. De aliment. cor. Falconer.; et dec.* 1216. *n.* 10. *cor. Molin.* — *Coler. De aliment. lib.* 3. *cap.* 5. *n* 34. — *Ubald. De duobus fratrib. p.* 6. *fallent.* 4. *n.* 44. — *Cancer. var. resolut. p.* 1. *cap.* 16. *n.* 31. § *nuper.* — *Donell. Comment. jur. civ. lib.* 5. *cap.* 16 *tom.* 4. *col.* 143. — *Strik. dissert. juridic. tom.* 2. *diss.* 28. *cap.* 2. *n.* 6. — *Menoch. De arbitr. lib.* 2. *cap.* 88. *n.* 23. — *Masch. De probation. conclus.* 76. *n.* 6.

(1) Cessa però questa presunzione nonostantechè gli Alimenti sieno stati somministrati senza alcuna protesta reservativa, ogni qual volta il peso d'alimentare, spettava ad altri: così la *Rot. Flor. nella Dovadulens. pecuniaria de' 27 settembre* 1771. *cor. Vinci,* § *Nè ci fece etc.; ed il Cyriac. Contr. for., contr.* 480.

SEZIONE IX.

Delle transazioni e dei patti che possono aver luogo in siffatta materia, e del modo d'interpretare le disposizioni alimentarie.

1. Non tanto ai termini del Diritto Comune, quanto per le opinioni dei dottori, e per la giurisprudenza dei tribunali, le transazioni sugli Alimenti futuri non hanno efficacia giuridica fino a tanto che l'autorità del giudice non è intervenuta a sanzionarle. — *L.* 8. *Cod. De transact.* — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 449. — *Surd. De aliment. tit.* 8. *priv.* 56. *per tot.* — *Urceol. De transact. quæst.* 48. *per tot.*

2. Quando si tratta di Alimenti, qualunque patto che porti rannunzia ai medesimi non si sostiene (1). — *Tes. del. F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 65. *n.* 2.

3. Quegli che si è obbligato per patto di dare alla suocera gli stessi Alimenti che somministra alla moglie è tenuto pure alle spese del medico e delle medicine. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 29. *n.* 2.

4. Sebbene le cause alimentarie sieno privilegiatissime pur tuttavolta non può il privilegio a favore delle medesime invocarsi giammai all'effetto di estender l'obligo alla prestazione degli Alimenti assunto per patto oltre quei limiti nei quali rimase circoscritta la volontà e il consenso delle parti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 30. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 1. *delle ined. dec.* 7. *n.* 6. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 619.

5. Si preferisce il legatario di Alimenti ogniqualvolta la disposizione del testatore dimostra di favorire il legatario e l'erede insieme. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 4. *n.* 5.

6. Il caso espresso dal testatore « se all'erede non piacerà convivere col legatario d'Alimenti » è comune anco al medesimo legatario. — *Tes. del. F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 4. *n* 6.

7. Quantunque la materia alimentaria sia stata riconosciuta mai sempre meritevole de' più esorbitanti privilegii, pure non è mai permesso di torcere le parole dal naturale e retto lor senso; di supplire ad un consenso o ad una volontà mancante; di estendere le obbligazioni da un caso od un tempo dato, ad un tempo e ad un caso diverso, o finalmente di convertire col lasso degli anni un tratto di spontanea etargizione in un debito imprescindibile, e l'esercizio di una beneficenza scompagnato dalla volontà di perpetuamente obbligarsi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 41. *dec.* 56. *n.* 1. 2. 3.

(1) Lo stesso si dica di qualunque divieto, o disposizione che sia d'ostacolo al conseguimento degli Alimenti da prestarsi, non a mero sussidio caritatevole, ma per diritto di sangue e per ufficio del Giudice; dappoichè quando si tratta d'un diritto naturale, e come questo riconosciuto e sanzionato dall'espresso disposto dalle Leggi Civili non è permesso in modo alcuno derogarvi. — V. a questo proposito il Testo in *Leg. Ius agnationis ff. De pact.*; e il *Bartol. in Leg. si quis a liber.* § *Parens in fin. ff. Solut. matrim.*; il *Surd. De aliment. tit.* 8. *priv.* 56, e finalmente il *Sarge cap.* 5. *De aliment. num.* 18.

— *Rot. Rom. dec.* 158. *n.* 6. 8. *cor. Herrera* — *Ivi, in Recent. p.* 3. *dec.* 545. *n.* 3. — *Brunemann. in Leg.* 1. *Cod. de fideicomm* n. 6. — *Menoch. de præsumpt. lib.* 3. *præs.* 181. *n.* 9.

8. La promessa si reputa fatta alla presenza del promissario, quando questi la deduce in giudizie, specialmente allorchè riguarda l'oggette degli Alimenti a favore di poveri congiunti, perocchè equivalende alle disposizioni interessanti Causa Pia non abbisogna d'accettazione espressa. — *Rot. Flor. in Thes. Ombros. tom.* 3. *dec.* 41. *n.* 35. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 94. *n.* 14. *e seg.* — *Rot. Rom. cor. Cavalier. dec.* 23. *n.* 2. — *Ivi, cor. Riminald. dec.* 648. *n.* 3. — *De Luc. de donat. disc.* 14. *n.* 11.

SEZIONE X.

Della renunzia agli Alimenti.

1. Gli Alimenti futuri per regola generale non possono rinunziarsi. — *Tes. del F. Tosc. tom* 26. *dec.* 31. *n.* 7. — *Surd. De aliment. tit.* 8. *priv.* 6. *per tot.*

2. Si può fare validamente la rinunzia agli Alimenti futuri, in un contratto sinallagmatico e corrispettivo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 31. *n* 8. — *Surd. De aliment. tit.* 8. *priv.* 6. *per tot.* — *Valeron. De transaction. tit.* 5. *quæst.* 3. *per tot.* — *Urceol. De transaction. quæst.* 49. *per tot.*

3. Gli Alimenti lasciati ad una donna vedova finchè vive nello stato vedovile, se sono rinunziati da essa per ottenere una somma per istradare affine di passare a seconde nozze, ha negli Alimenti renunziato la causa congrua e propria. – *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 31. *n.* 5.

SEZIONE XI.

Diritti e doveri dell' Alimentante e dell' Alimentato.

1. Ha diritto chi presta gli Alimenti di esigergli da colore che ai medesimi sono tenuti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 45. n. 1. — *Surd. De alim. tit.* 6. *r.* 16. *n.* 3.

2. Colui che è obbligato ad alimentare la donna, ha diritto d'esigere che sia conservata la di lei dote. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 3. n. 7.

3. L'erede ha diritto di rennnziare al comode di prestare al legatario gli Alimenti in natura. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 4. *n.* 7.

4. Il diritto alla rivalsa sugli assegnamenti possibilmente esigibili a realizzabili dell'Alimentando, deva sempre riservarsi a favore dell' Alimentante per farne esperimento quando l' esigibilità si verifichi. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 1. col. 638. — *Ivi, an.* 8. *p.* 2. col. 160. — *Ivi, an.* 9. p. 2. col. 839.

5. Niuno è tenuto a privarsi de' proprii Alimenti per somministrarli ad altri, quando sono dovuti soltanto per *officio judicis*, a *jure sanguinis*, e nel primo caso nessuno può essere astretto nemmeno a restringere il proprio vitto a le proprie spese, sempre però che il debitore degli Alimenti non volesse vivere con immodata prodigalità a lusso eccessivo. — *Rot. Flor. cor. Vernacc. dec.* 217. *n.* 9. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 35. *n.* 1. 3 *e* 4. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 383. — *Rot. Rom. dec.* 113. *n.* 6. — *Fontanell. De pact. nuptial. clausul.* 6. *gloss.* 2. *p.* 3. *n.* 69 *e* 70. — *Capyc. Latr. dec.* 193. *n.* 45 *e* 46. — *Magon. Dec. Lucens.* 73. n. 22. — *Thes. Dec. Pedemont.* 211. n. 23.

6. Quella somma che è stata assegnata al debitore ridotto in miseria, a titolo ed in luogo d'Alimenti dovuti al medesimo e per legge e per disposizione dell'uomo, non può mai andar soggetta a sequestro. – *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 46. – *Carleval. De judiciis, tom.* 2. *lib.* 1. *tit.* 3. *disp.* 20. *n.* 1. 4.

7. Alla categoria degli Alimenti, pei quali la legge permette agli aventi diritto ai medesimi il sequestro sulle provvisioni degli impiegati regii, appartengono anco gli Alimenti sussidiarii dichiarati e tassati dal giudice sulla demanda del congiunto povero contro il congiunto facoltoso (1). — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 23.

8. Il diritto nell'Alimentante alla rivalsa sugli assegnamenti possibilmente realizzabili ed esigibili dell'Alimentande non costituisce che una modificazione dell' azione da questi promossa, talché e può essere chiesta dall'Alimentante nel giudizie d' appelle, quantunque non l'abbia domandata in Prima Istanza, e può indipendentemente dalla sua domanda venirgli concessa dal giudice, sempre però nei limiti della possibilità e della speranza, senz' aggravio dell'Alimentande. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 638. 639.

9. Non può l'Alimentante sottrarsi all' obbligo della prestazione degli Alimenti, sul pretesto che l'Alimentande potrebbe ricavare i necessarii mezzi di sussistenza da un' opera mannale e laboriosa, quando la di lui educazione e la già inoltrata età non gli consentano di dedicarsi alla medesima. – *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 158.

10. Quando l' Alimentante offre all' Alimentande una prestazione in denaro, in luogo degli Alimenti in natura, non può senza giustificare l'abuso che l'Alimentando ne farebbe, imporgli la condizione che li riceva in un pubblico e privato ospizio, giacchè oltre a violare la regola, questo vincolo diminuirebbe il valore della prestazione togliendo all'Alimentante la libertà di valersene a suo piacere. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 106. *n.* 3.

11. La distrazione de' capitali oltrechè non può essere autorizzata a carico dell'Alimentante per causa d'Alimenti dovuti *jure actionis*, non lo potrebb' essere in verun case trattandosi di capitali tenei e vincolati, la cui realizzazione non farebbe migliore la posizione dell'Alimentante. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 1117. — *Surd. De aliment. tit.* 4. *quæst.* 9.

12. L'Alimentante, a fine di esimersi dal peso degli Alimenti, non può pretendere che gli Alimentandi in pregiudizio della propria condizione si diano ad esercitare opere servili. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *delle ined. dec.* 33. *n.* 4.

13. L' Alimentante è tenute a prestare gli onorarii che spettano al medico per la cura fatta all'Alimentate. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 29. *n.* 4.

14. L' Alimentante non ha diritto di eleggere il medico per l' Alimentato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 29. *n.* 6.

15. Quegli che è obbligato a prestare gli Alimenti, non può negargli per il timore delle liti future e non pendenti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 29. *n.* 4. 5.

16. Non è liberate dal prestare gli Alimenti quegli che è obbligato a prestarli, dalla circostanza che la madre degli Alimentandi percepisca dalla munificenza sovrana una pensione non sufficente all' intero mantenimento della famiglia. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 25. n. 3.

17. Nell' esistenza di due fratelli ugualmente tenuti agli Ali-

(1) Si osservi però che questa privilegiata limitazione dei sequestri sulle provvisioni e pensioni degli impiegati Regii, non può estendersi giammai oltre i casi *tassativamente* contemplati dalla Legge, come appunto stabiliscono le due decisioni inscritte nell'anno 6 *degli Ann. di Giuris. p.* 1. *col.* 513. *e p.* 2. *col.* 21.

Digitized by Google

menti verso la comune lore sorella, e nel concorso di pariforme offerta per parte d'entrambi di riceverla alla propria mensa, è in diritto l'Alimentanda di accettare quella di tali offerto che più le conviene, e d'astringere l'altro fratello ad una prestazione in contanti. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 863.

18. Quando la vedova può esigere gli Alimenti da chi per disposizione della legge è tenuto a prestargliogli, cessa per essa la causa d'ottenere la quarta maritale e gli Alimenti sussidiarii. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 23. *dec.* 62. *n.* 14. — *Rot. Rom. in quarta.* 30 *genn.* 1733. § *Quando quidem etc. cor. Calcagnino.* — *Fontanell. De pact. nupt. claus.* 5. *p.* 9. *n.* 42 *e* 44. — *Gratian. discept. forens. cap.* 120. *n.* 50 *et seq.*

19. L'obbligazione di prestare gli Alimenti *jure sanguinis* al congiunto povero, sebbene solidale ed individua nella sua sostanza fra più coobbligati in pari grado, perchè fondata sopra una qualità che non si scinde ed esistente per intiero in ciaschednna di essi, pure diventa dividua nell'esercizio ed attuabile *pro virili*, nè può esser tenuto un solo di essi a sopportarne l'intiero peso finchè non venga giustificata l'impotenza degli altri. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 37. *dec.* 7. *n.* 6. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 317.

20. Il prodigo non può creare debiti a titolo d'Alimenti, dacchè se così non fosse egli potrebbe dilapidare le sue alimentarie prestazioni, ed il patrimonio resterebbe aggravato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 39. *n.* 4.

SEZIONE XII.

Dei Giudizii d'Alimenti.

§ 1.

DELLA DOMANDA D'ALIMENTI, E DE' SUOI EFFETTI.

1. È ammissibile una domanda di prestazione alimentaria pendente il giudizio di graduatoria, quand'è la sequela d'un giudizio introdotto ed esaurito innanzi, non ostante che la legge regolatrice della procedura esecutiva immobiliare rigetti i giudizii incidentali. — *Ann. di Giuris.* an. 2. *p.* 1. *col.* 396.

2. Non può essere accolta la demanda di prestazione alimentaria in appello, se non ha percorso il primo grado di giurisdizione, allorchè apre l'adito ad un'azione di per sè stante, ed esercibile per ciò indipendentemente dall'altro giudizio. — *Ann. di Giuris.* an. 2. *p.* 2. *col.* 44.

3. L'istanza che l'Alimentando fa al tribunale perchè gli sia continuata quella somministrazione che o per sentenza o per convenzione fu stabilita, di fronte alla domanda fatta dall'Alimentante per ottenerne la cessazione, non costituisce che un emergente del giudizio introdotto da quest'ultimo, ed è notificata validamente al procuratore legale di lui. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 714.

4. La domanda d'una somma in *causam declarandam*, come quella che è diretta ad ottenere i mezzi di sostentare la persona e la lite, rimane senza oggetto tostochè dal tribunale si deviene alla tassazione degli Alimenti. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 839.

5. La domanda diretta ad ottenere una prestazione a titolo d'Alimenti per uffizio del giudice fatta da quello che già gli percepe in una misura convenzionalmente stabilita con l'alimentante, rimane per implicito necessario esaurita da quella sentenza che accogliendo l'eccezioni del convenuto, statuisce non esser luogo ad aumentare la misura convenzionale. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 1. *col.* 402.

6. L'istanza d'aumento in prevenzione degli Alimenti al figlio per il caso di sopravvenienza di prole, non deve accogliarsi dal Giudice, poichè ciò non farebbe che allontanare per sempre piuttostochè conciliare gli animi del padre o del figlio e defatigare le parti con una lite dispendiosa, poichè in tal caso renderebbesi inevitabile l'esame scrupoloso delle forze patrimoniali col mezzo di operazioni giudiciali. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *tom.* 3. *dec.* 149. *n.* 3. 6.

§ 2.

DELLE CAUSE ALIMENTARIE E DELLE PRONUNZIE RELATIVE ALLE MEDESIME.

1. Le Cause alimentarie esigono celere spedizione tanto più quando non sia contrastato il titolo del credito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 16. *n.* 6. — *Rot. Rom. in quarta* 30 *gennaio* 1733 *cor. Calcagnino.* — *Ivi, in quarta* 9 *aprile* 1753. *cor. Molin.*

2. Nelle Cause alimentarie il giudice deve regolarsi secondo l'imponenza delle circostanze. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 16. *n.* 4.

3. Le Cause di tassazione di alimenti si agitano con semplicità de *bono et equo*, ed in questo il giudice può ricorrere alle informazioni dello stato economico dell'alimentante. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 24. *dec.* 26. *n.* 2. — *Voet, ad Pandect. tit. de agnoscendis et alend. liber. n.* 13.

4. Nelle Cause di tassazione provvisoria d'alimenti non si valutano le fedi estimali prodotte in *limine ferendæ sententiæ* contro la parte dalla quale si pretendono gli Alimenti. — *Tes. del. F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 36. *n.* 4.

5. I privilegii ed i favori delle Cause alimentarie, non impediscono che nel dubbio debba pronunziarsi la non esistenza dell'obbligo a somministrar gli Alimenti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 41. *dec.* 56. *n.* 1 *e seq.* — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 634.

6. Nelle Cause alimentarie, il rilascio dall'esecuzione provvisoria della sentenza è coerente alla natura del credito che viene con quella a sanalonaral. — *Ann. di Giuris. an.* 6 *p.* 2. *col.* 22.

7. Non rimane ritardata l'esecuzione dei Decreti provvisionali d'Alimenti proferiti dai Tribunali di Prima Istanza, o dai giudici minori, qualunque sia l'importare della condanna, abbenchè siano suscettibili d'appello. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 83. *n.* 6. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 348. — *Ivi, an.* 3. *p.* 2. *col.* 881 *e* 882. — *Voet, ad Pandect. tit. de injur. vocand. n.* 5.

6. Nella materia alimentaria di cui fan parte anco le spese necessarie per sostenere la lite, è inefficace l'appello a paralizzare gli effetti della sentenza. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 51. *n.* 12. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 216 *e* 219.

9. Per regola inconcussa di giurisprudenza sono limitati al solo effetto devolutivo gli appelli dalle pronunzie emanate in Cause alimentarie, senza distinzione veruna fra quelle interposte pel capo della ingiustizia, e quelle interposte pel capo della nullità. — *Rot. Flor. in Thes. Ombros. tom.* 5. *dec.* 45. *n.* 7. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 51. *n.* 13. — *Ivi, tom.* 37. *dec.* 27. *n.* 1. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 606. — *Scacc. De appellat. quæst.* 17. *limit.* 7. *n.* 27. — *De Luc. De judic. dis.* 37. *n.* 51.

10. Le sentenze che condannano ad una prestazione alimentaria, quando non sono state dichiarate provvisoriamente eseguibili, rimangono come tutte le altre sospese per l'appello che dal succumbente ne sia stato interposto nel decendio, e conseguentemente non superflua, ma necessaria si rende per l'appellato l'istanza al giudice intesa ad ottenere la restrizione dell'appello avversario al solo effetto devolutivo. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 942.

11. Nell'esecuzione delle sentenze che astringono taluno alla prestazione degli Alimenti sussidiarii, bisogna sempre procurare

che con ciò non venga a mancare il necessario all'Alimentanle. — *Leg.* 173. *ff. De reg. jur.* (*in princ*). — *Tes. del F. Tosc. tom.* 37. *dec.* 35. *n.* 3.

12. Un decreto provvisionale ordinante prestazione alimentaria ottenuto da un creditore pendente il giudizio di vendita coatta dei beni del comun debitore, fa stato e spiega forza di cosa giudicata in ogni tempo di fronte a tutti gli altri creditori. — *Leg.* 2 *e* 4. *Cod. De ordine cognition.* — *Leg.* 21. § 1. *et Leg.* 3. *et* 11. § 1. *ff. de exceptione rei judicatæ, et Leg.* 1. § 10. *ff. Quando de peculio actio, et Leg.* 44. *ff. De re judicata.* — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 593-594.

13. La presunzione del buon gius si può sd esuberanza indurre da una prima sentenza declarativa del titolo da cui può derivare il diritto agli Alimenti, comunque soggetta ad Appello. — *L. si* Instituta 27. § *De inofficioso ff. De inofficioso testamento.* — *Rot. Flor. alimentorum.* 7. *agosto* 1700. *cor. Bizzarrini. n.* 2. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 217.

14. La pronunzia che accorda gli Alimenti pendente lite, non pregiudica alla risoluzione del merito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 37. *dec.* 7. *n.* 4. — *Surd. De aliment. quæst.* 126. *n.* 2.

15. Nelle sentenze che dichiarano la prestazione degli Alimenti ha sempre luogo la condanna delle spese. — *G. P. L. suppl. ai primi* 5 *anni. dec* 31. *n.* 6.

16. Il succumbente che è stato condannato a somministrare gli Alimenti alla parte vincitrice in preferenza di altri che ne sono rimasti assoluti, non ha obbligo di appellare dalla relativa sentenza se non in quanto concerne il proprio gravame, senza curare della assoluzione degli altri, sia bene, o mal pronunziata. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 24-25.

17. Quella sentenza che procede alla definitiva tassazione degli Alimenti, esaurisce la giurisdizione del Tribunale nello stato degli Atti, nè può ammetter riservi a favore della parte lesa onde tornare in quello stesso stato a provocare nuove verificazioni. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 668-69.

18. Per le leggi vigenti in Toscana appartiene ai Tribunali Civili il conoscere e il pronunziare sulle domande di Alimenti provvisionali e di somme destinate alle spese della lite, in pendenza del giudizio di separazione introdotto dalla moglie contro il marito avanti il Tribunale Ecclesiastico. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 350.

19. La pronunzia del Tribunale Civile sulla domanda di Alimenti provvisionali e di spese fatta dalla moglie nella pendenza del giudizio di separazione da essa introdotto, esige anch' essa un elemento di fatto sul quale essere fondata, che non può riconoscersi nella sola introduzione del correlative libello avanti il giudice ecclesiastico, e disgiuntamente da qualunque decreto che autorizzi la moglie stessa ad una provvisoria separazione, quindi la superficiale degustazione del merito assunta dal Tribunale Civile per formare un retto giudizio sulla possibile competenza alla donna d' Alimenti provvisionali, non turba la giurisdizione del Tribunale Ecclesiastico, e non pregiudica menomamente il giudizio di separazione. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 353.

20. Allorchè la moglie che reclama gli Alimenti dal marito e dai cognati egualmente obbligati, ha contro i soli cognati diretta l' azione ipotecaria, non può redarguirsi di nullità la sentenza che condanna solamente gli stessi cognati a favore dell' attrice predetta. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 32. *n.* 1.

21. È evidentemente improponibile il rimprovero di violazione delle Leggi e regole di diritto che prescrivono l' obbligo alla madre di alimentare il figlio, e che nella categoria degli Alimenti vogliono compresi i salari domestici, contro quella sentenza che ha discaricato da tali obblighi la madre in contemplazione della ristrettezza di sua fortuna di fronte alla sufficienza dei mezzi particolari del figlio. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 194.

§ 3.

DELLE SPESE NELLE CAUSE ALIMENTARIE.

1. Nelle cause d' Alimenti le spese non si compensano, ma ha sempre luogo invece la condanna anche quando la causa siasi agitata fra ascendenti e discendenti. — *Regol. di Proc. Civ. art.* 608. *n.* 1. — *G. P. L. suppl. ai primi* 5 *anni. dec.* 31. *n.* 6. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *delle ined. dec.* 67. *n.* 2. — *Ivi, tom.* 5. *delle ined. dec.* 17. *n.* 14 *e* 15. *e dec.* 47. *n.* 4. — *Ivi, tom.* 37. *dec.* 7. *n.* 5.

2. Nelle cause che trattano d' Alimenti si condanna nelle spese il succumbente nonostante il vincolo del sangue. — *Tes. del F. tosc. tom.* 3. *dec.* 94. *n.* 21. — *Ivi, tom.* 24. *dec.* 23. *n.* 4. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 24.

3. La condanna nelle spese in causa d'Alimenti, ha luogo nel caso che i rei convenuti a prestargli restino soccumbenti. — *Regol. di Proced. Civ.* § 1. *art.* 608. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 35. *n.* 5.

4. Trattandosi di questioni alimentarie, la condanna di quello dal quale gli Alimenti si reclamano, nelle spese del giudizio a favore del vincitore, è prescritta dalla Legge, e non può non aver luogo anco nei giudizii di tassazione. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 608. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *tom.* 3. *dec.* 149. *n.* 7.

5. La ragione per la quale la legge prescrive la condanna nelle spese del giudizio, a carico di colui che è tenuto agli Alimenti, quella essendo di evitare che le somme destinate a supplirvi possano rimanere menomate, cessa tutte le volte che l'Alimentante è stato ammesso al benefizio dei miserabili. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 950. — *Ivi, an.* 9. *p.* 2. *col.* 840.

6. La regola di ragione per cui l' Alimentante dev' essere anche tra i congiunti condannato alle spese del giudizio a favore dell' Alimentando, ogni qualvolta viene riconosciuto e sanzionato il diritto di questi agli Alimenti, non può essere limitata in vista della mutua vittoria che si verifichi tra i medesimi, rispetto alla prestazione della quantità che venga a stabilirsi dal giudice. — *Regol. di Proc. Civ. art.* 608. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 639. — *Ivi, an.* 9. *p.* 2. *col.* 421.

7. Quando non è impugnato l' obbligo di prestare gli Alimenti e la disputa verte unicamente sulla misura dei medesimi, non si fà luogo a condanna di spese del giudizio, fra Alimentante e Alimentando congiunti in stretto vincolo di sangue. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 474. *e* 670.

8. Il vincolo del sangue non può sottrarre il succumbente dalla refusione delle spese nelle cause alimentarie in cui l' Alimentante, qualunque non abbia impugnata in genere l' obbligazione, ne ha però contrastata la quantità. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 88. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *pag.* 141.

9. Anco nei giudizii d' Alimenti non è luogo a condanna di spese a carico dell' Alimentando, che ha conosciuto e concordato in genere l' obbligo che gl' incombe, e si è dimostrato pronto a soddisfarvi. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 861.

10. L' Alimentando che non contento della tassazione degli Alimenti interpone appello, e resta succumbente, deve soffrire la condanna delle spese sebbene sia stretto congiunto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *delle ined. dec.* 67. *n.* 4.

11. La condanna nelle spese fra i conjugi se è dalla Legge eccezionalmente prescritta per un riguardo al subietto della lite che si è aggirata sopra gli Alimenti, ed a carico di quello che è tenuto a prestargli, non può altrimenti procedere quando colui che intentò l' azione per conseguirli, è rimasto succumbente. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 1. *col.* 409.

12. Nelle cause d' Alimenti la condanna delle spese non si estende anco alle stragiudiciali, quando il vincitore è rappresen-

Digitized by Google

tolo in giudizio col beneficio di miserabilità. — *Ann. di Giuris. an. 6. p. 2. col. 749.*

13. Trattandosi di giudizii Alimentarii, la condanna nelle spese stragiudiciali di quello che è dichiarato tenuto a prestare gli Alimenti, non ha causa che dalla necessità d'impedire che l'Alimentando sia costretto ad impiegare in quelle una parte degli aggiudicatigli Alimenti; quindi ogni qualvolta questa causa o questa necessità non si verifichi, la condanna del succombente può esser giustamente limitata alle sole spese giudiciali. — *Ann. di Giuris. an. 8. p. 2. col. 450. 451.*

14. Il favore ed il privilegio delle cause alimentarie si estende alle spese fatte per ottenere la sanzione del diritto agli Alimenti, non meno che a quelle occorse per portarla ad esecuzione, come sarebbero quelle occorse in un Giudizio di sequestro provocato dall'Alimentando onde conseguire la dovuta prestazione. — *Ann. di Giuris. an. 6. p. 2. col. 23.*

15. Non possono essere portate a carico d'un sol figlio, le spese che alla madre sono occorse per la tassazione de' suoi Alimenti, ma debbono dividersi per uguali porzioni fra i figli convenuti. — *Tes. del F. Tosc. tom. 28. dec. 23. n. 9.*

SEZIONE XIII.

Delle azioni, e delle eccezioni esperibili dall'Alimentando e dall'Alimentante.

1. Allorchè l'Alimentante sia esuberantemente provvisto, non può restringersi alla mera necessità della vita l'azione al supplemento Alimentario. — *Gloss. in cap. Episcopus in verb. necessaria vitæ; vers. consideratis facultatibus etc. — Tes. del F. Tosc. tom. 43. dec. 115. n. 12. — Rot. Rom. dec. 561. n. 11. 12. p. 18. tom. 2. recent. — Gratian. Discept. for. cap. 613. n. 12. et seq — Surd. De aliment. tit. 4 quæst. 18. § Sed etiam. — Fontanell. De pact. nupt. claus. 3 gloss. 8. p. 1. n. 76. e 77. — Boss. De dot. cap. 4. quæst. 18. n. 178. e seq. — Decian. cons. 211.*

2. Non è mai inutile la obbligazione degli Alimenti contratta da chi è per Legge tenuto a prestarli, tostochè attribuisce diritto di *azione* all'Alimentando, a toglie subietto ad ogni disputa intorno alla misura e durata degli Alimenti medesimi. — *Ann. di Giuris. an. 10. p. 2. col. 633.*

3. Dopo la morte de' genitori, i figli hanno un'azione assoluta a domandare gli Alimenti, la quale non viene a mancare quantunque essi siano forniti di mezzi per sussistere. — *Tes. del F. Tosc. tom. 22 dec. 25. n. 3. — Peregrin. De fideicomm. art. 38. n. 25.*

4. La somministrazione degli Alimenti al figlio, dà a colui che gli presta l'azione *negotiorum gestorum* contro al padre, o contro alla madre nella mancanza di mezzi del padre (1). — *Ann. di Giuris. an. 3. p. 2. col. 23.*

5. Il patto nudo dei fratelli di passare alla sorella gli Alimenti, dà alla medesima un azione efficace per conseguirli. — *Tes. del F. Tosc. tom. 22. dec. 25. n. 6. — Surd. De aliment. tit. 8. priteg. 5. n. 1. — Castill De aliment. lib. 8. cap. 22. n. 1. et seq.*

6. La vedova non manca d'azione per implorare gli Alimenti al di là della misura stabilita dal marito nel testamento, trattandosi di Alimenti dovuti *jure sanguinis* ed *officio judicis* anzichè *jure actionis*. — *Tes. del F. Tosc. tom. 43. dec. 115. n. 9.*

7. La rendita dei beni che il rettore possiede non appartenenti al Benefizio, possan esser perseguitate, mediante la competente azione, dal patrono povero ondo conseguire gli Alimenti che gli spettavano sulla rendita del Benefizio medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom. 1. dec. 81. n. 7.*

8. Quando la domanda dei libri d'amministrazione ha per iscopo di conoscer le rendite ondo poter determinare gli Alimenti, tace la contrarietà del Gius Romano per l'esercizio dell'azione *ad exhibendum*. — *Leg. 8. Cod. De edendo. — Tes. del F. Tosc. tom. 9. dec. 63. n. 1.*

9. Trattandosi d'un legato d'Alimenti, è principio incontroverso che la tacita ipoteca competente al legatario Alimentando sul patrimonio del testatore, non è divisibile ma individua e quindi esercibile per l'intiero legato contro qualunque degli eredi nei quali i beni del testatore siano pervenuti. — *Ann di Giuris. an. 3. p. 1. col. 83.*

10. È nel diritto di quegli che si sente aggravato dalla prestazione degli Alimenti, di dedurre dette eccezioni nel tempo che gli Alimenti sono prestati. — *Tes. del F. Tosc. tom. 3. dec. 30. n. 7.*

11. La competenza di un diritto agli Alimenti in ragione sola di sangue non dà l'ipoteca, ma una mera azione personale incapace di vincere i Creditori ipotecari, ed i terzi possessori. — *Tes. del F. Tosc. tom. 3. delle ined. dec. 35. n. 16. e seq. — Bonfin. De fideicomm. disp. 164. n. 31. e seq.*

12. Il benefizio della competenza, pel quale alcune persone non possono essere tenute a dare, o pagare, se non quanto loro avanzi al necessario sostentamento, si estende al fratello il quale sia stato richiamato, od anco condannato, a somministrare gli Alimenti all'altro fratello, tutte le volte che per lui si dimostri la insufficienza di mezzi ad Alimentare se stesso. — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 2. col. 115 e 116. — Surd. De aliment. tit. 1. quæst. 68. p. 6. e tit. 7. quæst. 15. n. 30.*

13. Il benefizio della competenza, come può opporsi dal fratello nell'esecuzione del giudicato che lo condanna a somministrare gli Alimenti all'altro fratello, così può essere esperimentato in prevenzione o prima che l'Alimentando siasi accinto a portare ad esecuzione la sentenza a se favorevole. — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 2. col. 1116.*

14. L'assoluta povertà dell'Alimentando, nulla può influire di fronte a quello che richiamato e condannato ad alimentarlo, può opporgli il beneficio della competenza. — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 2. col. 1116.*

(1) La stessa azione compete, per la Legge *Alimenta Cod. De negotiis gestis*, alla madre che ha fatte delle spese utili a favore dei figli colla protesta di ripeterle contro dei figli stessi: e non sarà inutile a questo proposito il riportare l'opinione che il Fierli emette all'Osservazione 67 sulla questione inserta fra i DD. sul senso di detta Legge in cui alcuni pretendono che le disposizioni in essa contenute si estendano anche ai figli rispetto alla madre, mentre altri stanno pel contrario avviso; esso però conclude che quando alla prestazione alimentaria presede una causa obbligatoria, non ha luogo la presunzione che siano stati donati, imperocchè gli alimenti in tal caso non si presumono prestati con animo di donarli, ma piuttosto per adempire all'obbligazione, come in tal senso venne giudicato dalla *Rot. Rom. in recent. dec. 119. n. 8. p. 14.*: nel caso poi di Alimenti prestati dai figli ai genitori, è indubitato che debba escludersi la volontà di donarli, e ciò appunto perchè scambievolmente sono obbligati a prestarseli.

AMMINISTRATORE.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni delle Leggi Patrie.*
» 3. *Citazioni del Testo.*
» 4. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

Dicesi Amministratore colui che s' incarica o per volontà della Legge, o per elezione del Giudice, o per disposizione dell' uomo, o per volontà propria, del governo dei beni altrui, sia che questi appartengano allo stato o ad altra persona morale, sia che appartengano ad un patrimonio in concorso, ad una successione, ad un minore o ad un interdetto.

§ 2.

Regol. di Proc. Civ. *par.* I. *tit.* 16. *dall' art.* 494. *al* 515. *inclus.*

§ 3.

Pandect. *lib.* III. *tit.* 3. *De negotiis gestis.* — *Ivi, lib.* XXVI. *tit.* 7. *De administratione, et periculo tutorum et curatorum qui gesserint, vel non, et de agendibus etc.* — *Ivi*, lib. L. *tit.* 8. *De administratione rerum ad civitates pertinentium.*

Cod. *lib.* II. *tit.* 19. *De negotiis gestis.* — *Ivi, lib.* III. *tit.* 21. *Ubi de ratiociniis, tam publicis quam privatis etc.* — *Ivi, lib.* IV. *tit.* 53. *Rem alienam gerentibus non interdici rerum etc.* — *Ivi, lib.* V. *tit.* 37. *De administratione tutorum, vel curatorum, et pecunia. etc.* — *Ivi, lib.* XI. *tit.* 30. *De administratione rerum publicarum.*

Novel const., *nov.* VIII. *tit.* 3. *Jus jurandum quod praestatur ab his qui administrationes accipiunt.*

§ 4.

Cohellius (Jacobi) *De bono regimine rerum ad Universitates spectantium.* V. il cap. 11 delle Addizioni fatte alla cit. Op. da **Carlo Cartario.**

De Luca (Joh.-Baptistæ) *Theatrum veritatis et justitiæ.* V. l' indice generale di quest' Opera.

De Oliva (Feliciani) *Tractatus de foro ecclesiæ.* V. quest. 34. per. 3.

Durantон (M.) *Cours de droit français suivant le Code civil.* V. il vol. 12 alle voci *Administrateur, Administration.*

Garcias (Johannis) *Tractatus de expensis, meliorationibus administratorum, hæredum*, etc.

Muñoz de Escobar (Francisci) *Tractatus de ratiociniis administratorum etc.*

Perezii (Antonii) *Opera varia.* V. il tit. 30 e 42 del lib. 11.

Proudhon *Traité sur l'état des personnes et sur le titre préliminaire du Code civil.* V. la Tav. analitica alle voci *Administration, Administrateur.*

Ricci (Nicolai) *Tractatus de renunciatione paragii.* V. l' art. 5. n. 19.

Sabelli (M. Antonii) *Summa diversorum tractatuum.* V. il tom. 1. § *Administrator.*

Thomasii (Balthassaris) *Decades quatuor* V. ivi il tratt. *De patre legitimo administratore.*

Thomine-Desmazures *Commentaire de la Procédure civile.* V. la Tav. alfab. alla voce *Administrateur.*

Toullier (M.) *Le droit civil françois suivant l'ordre du Code.* V. la Tav. alfab. alla voce *Administration.*

Anobboli (Francisci) *Controversiæ forenses.* V. le controv. 30. 90. e 353.

Deciani (Tiberii) *Consilia.* V. il cons. 84. vol. 2.

Fabiaccei (Prospero) *Repertor. de contractibus.* V. ivi, nei *Frammenti:* e nel *Repertor. judicial.* V. la quest. 41.

Latronis (Hectoris-Capycii) *Opera, e. Decisionum et Consultationum.* V. la dec. 141. lib. 2.

Martae (Jacobi Antonii) *Compilatio totius juris controversi ex omnibus decisionibus universi orbis etc.* V. il tom. 1. alla parola *Administrator.*

Merlin (R. U.) *Repert. univ. de Jurisprud.* V. la voce *Administration*, vol. 1, e la Tav. alfab. della cit. Op. di **L. Rondonneau** alla voce *Administrateur.*

Noguerols (D. Petri Diez) *Allegationes.* V. l'allegaz. 40. n. 29. e seg.

Panimolli (Cæsaris) *Decisiones cum adnotat.* V. la dec. 133.

Pegas (Alvarez Emanuelis) *Resolutiones forenses practicabiles.* V. la risol. 3.

Peregrini (Marci Antonii) *Consiliorum.* V. il cons. 38. vol. 6.

Tuschi (Dominici) *Conclusionum practicarum ordine alphab. dig.* V. alla lett. A quest. tit., ed alla lett. R la conclus. 40.

Ursalli (Laurentii) *Examen opum, sive Conclusionum legalium ordine liter. dig.* V. la conclus. 36.

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez. I. *Degli Amministratori in generale.*
Sez. II. *Degli Amministratori in particolare.*
§ 1. *Degli Amministratori giudiciali.*
a) *Generalità.*
b) *Degli Amministratori d'un patrimonio in concorso.*
§ 2. *Degli Amministratori di una Eredità.* V. **Eredità.**
§ 3. *Degli Amministratori di beni pupillari.* V. **Tutela.**
§ 4. *Degli Amministratori de' beni d' un Interdetto.* V. **Curatela.**
§ 5. *Degli Amministratori Condomini.* V. **Condominio.**
§ 6. *Degli Amministratori d' un benefizio vacante.* V. **Beni Ecclesiastici.**
§ 7. *Degli Amministratori dei beni d' un Corpo morale.* V. **Corpi morali.**
Sez. III. *Dell' onorario da corrisponderei all'Amministratore, e della taseazione del medesimo.*
Sez. IV. *Della renunzia alla gestione.*
Sez. V. *Dei Crediti e dei Debiti dell' Amministratore e degli effetti che essi producono.*
Sez. VI. *Del Rendimento di Conti.*
§ 1. *Generalità.*
§ 2. *Quando l' Amministratore possa, o no, essere obbligato a render conto, e quali prove sieno atte ad astringerlo, o ad esimerlo da tale obbligazione.*

Digitized by Google

§ 3. *Quando l'Amministratore possa, e no, essere astretto a nuovo rendimento di conti.*
§ 4. *Quando l'Amministratore possa, o no, dirsi incorso nella mora a render conto, e quali effetti ne conseguano dal verificarsi della medesima.*
§ 5. *Ove debba, e possa aver luogo il rendimento di conti.*
§ 6. *Delle prosunzie relative ai rendimenti di conti.*
§ 7. *A chi incombano le spese del conto renduto.*
Sez. VII. *Delle azioni relative alla gestione delle cose aliene.*

SEZIONE I.

Degli Amministratori in generale.

1. Le obbligazioni dell'Amministratore sono ristrette ai soli beni affidati alla sua Amministrazione. — *Tes. del F. Tosc. tom. 5. dec. 43. n. 6 e seg.* — *Rot. Rom. in Recent. dec. 177. n. 29. p. 5. tom. 1.* — *Brun. De stat. art. 8. n. 131.* — *Rosignol. De tut. p. 1. prænot. 27. n. 1. 3. 4.*

2. Dalla ricevuta consegna dell'Amministrazione, si desume a quali doveri sia tenuto l'Amministratore. — *Tes. del F. Tosc. tom. 5. dec. 26. n. 10.*

3. Le teorie relative alla tutele procedono egualmente in ogni genera d'Amministrazione. — *Decis. della Rot. Fior. Serie del 1800. tom. 1. dec. 20. n. 4.* — *Rot. Rom. in Recent. dec. 57. n. 16. p. 18.* — *Ivi, in Recent. dec. 607. n. 13. cor. Molin.* — *Ivi, dec. 473. n. 10. cor. Merlin.* — *Castill. Dec. Sicil., dec. 222. lib. 3. n. 4.* — *Fontanell. dec. 518. n. 4.*

4. L'Amministratore di cose aliene è nel dovere di conservarle, ed erogarle nei modi leciti e permessi in vantaggio del suo Amministrato. — *Tes. del F. Tosc. tom. 40. dec. 1. n. 2.* — *Rot. Rom. in Rec. dec. 315. n. 4. p. 1; et dec. 565. n. 2. p. 4. tom. 3; et coram Loncett. dec. 781. n. 1.*

5. Quando una Amministrazione è ingiunta a più persone, sono tutte solidalmente obbligate per il debito fatto da quelle che coll'assenso degli altri ha esercitata l'Amministrazione. — *Leg. Tres Tutores 56. ff. De administrat. et peric. Tutor. vel Curator in princ.* — *Leg. 2. Cod. De divid. tutel.* — *Decis. della Rot. Fior. Serie del 1800. tom. 1. dec. 20. n. 1.* — *Surd. Cons. 170. n. 4.* — *Guttier De tutel. n. 1. cap. 13. n. 1. 2.*

6. Un Amministrazione che è stata informata da una piena e reciproca buona fede, e le di cui parti riguardano atti di simulazione personali e contrattuali, non può esser rivedata con metodo rigoroso proprie di una Amministrazione regolare, poichè facendo diversamente ne risentirebbe la buona fede e si darebbe luoge ad una inegnaglianza di cendizioni treppo aggravsoli per una delle parli, nen auterizzabile perciò dal Tribunale. — *Decis. della Rot. Fior. Serie del 1800. tom. 2. dec. 133. n. 23.*

7. La negligenza e ignoranza dell'Amministratore non può pregiudicare all'Amministrato, poichè la diuturnità del tempo e la moltiplicità degli Atti staono ad escludere l'ignoranza. — *Decis. della Rot. Fior. Serie del 1800. tom. 1. dec. 28. n. 52.* — *Rot. Rom. dec. 139. n. 7. cor. Bich.* — *Ivi, dec. 267. n 5. cor. Buratt.* — *Ivi, dec. 427. n. 10 cor. eod.* — *Ivi, cor. Falconer. tit. De empt. dec. 4. n. 4. in Mantuona Bonorum 7 maii 1708.* § *Quod autem coram etc.* — *Posqualis Quæst. canon. centur. 4. quæst. 339. n. 22. 30. 45.* — *Zaul. ad Statut. Favent. tom. 2. lib. 6. rubr. 4. n. 34.* — *Gratian. Discept. foren. cap. 681. n. 32.* — *Spad. Cons. 11. n. 13 e seg. lib. 1.* — *Post. De manuten. obs. 33. n. 2 et obs. 40. n. 29. 30.*

8. Non si presume che un Amministratere trascuri di rivendicare i diritti del suo Amministrato. — *Decis. della Rot. Fior. Serie del 1800. tom. 1. dec. 28. n. 67.*

9. Il fatto dell'Amministratore velentarie si considera valido e legittime sebbene non sbbia cerrisposte a quella utilità che formò l'ehiette principale della volontà del medesimo. — *Leg. 12. in fin. et Leg. 22. ff. De negot. gest.* — *Leg. 17. in princ. ff. De in rem verso.* — *Leg. 30. ff. Mandati.* — *Rot. Flor. Mercium et prætens. refect. damn. 16. feb. 1767. av. De Morecci.* § *48.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 33. dec. 1. n. 9. 12.*

10. L'Amministratore può transigere sulle questioni riguardanti la cosa amministrata. — *Decis. della Rot. Fior. Serie del 1800. tom. 1. dec. 34. n. 18.* — *Urceol. De transact. quæst. 11. n. 18.*

11. Le vendite che si fanne dall'Amministratere che ha assunte l'impegne di pagare i debiti che gravano sol patrimonio amministrato si presumono fatte a tale effetto. — *Tes. del F. Tosc. tom. 1. dec. 106. n. 20.*

12. Quando l'Amministratere che vende in nome degli Amministrati diebiara l'eregazione del prezzo, non è permesso ricorrere alla presunzione legale. — *Tes. del F. Tosc. tom. 1. dec. 106. n. 21.*

13. La buona fede, o la giusta credulità nell'Amministratore sulla competenza di un diritto, deve dirsi cessata dal momento in cui questo diritto viene impugnate da legittimo contradittore. *Tes. del F. Tosc. tom. 37. dec. 1. n. 7.*

14. I patti speciali di un atte, somministrano la presunzione della buena fede nell'Amministratore. — *Decis. della Rot. Fior. Serie del 1800, tom. 2. dec. 133. n. 18.*

15. Il proprietarie che dichiara all'Amministratere dei suai beni di averli venduti e gli impone di riconescere per padrone dei medesimi il Compratere, se intenta lo sfratto alle stesso Amministratore, può da questi essere intimate a legittimare la sua persona. — *Tes. del F. Tosc. tom. 10. dec. 81. n. 1. 2. 3.*

16. L'Amministratore che non fa opposizieoe al seqnestro che fu provocato a danno del suo Amministrato e che fu ad esso notificato (1), si rende responsabile in proprio del dauno da questi sofferto ed è conseguentemente tenute ad indennizzarlo. — *Tes. del F. Tosc. tom. 2. dec. 215. n. 3. 4.*

17. L'Amministratore contrae unaobbligazione subordinataalla sua qualità di gestore allerquando si obbliga di supplire alle spese privilegiate della sua Amministraziene. — *Tes. del F. Tosc. tom. 4. dec. 60. n. 11.*

18. L'Amministratere per porre in essere l'inganno e la frode con cui fu condotte il sue Amministrato a stipulare una obbligazione, ha diritte di demandare l'ammissione alla preva testimoniale per dimostrare che le stesso Amministratn è state indotte di freqnente e con facilità ad eseguire simili atti. — *G. P. L. supl. ai primi 5 anni. dec. 44. per tot.*

19. L'Amministratere nen può con piena buena fede, comprara la lite contro i suei Amministrati, dappoichè non gli è permesso di porsi in cellisione d'interessi coi medesimi — *Tes. del F. Tosc. tom. 37. dec. 1. n. 20.*

20. L'Amministratora che locande i fondi appartenenti al suo Amministrato, col corredo di mebili e d'altre trascura di farne l'inventarie si rende debitore di grave colpa, o responsabile di quella deficenza che non deriva dall'use proprio di un diligente inquilino. — *Ann. di Giuris. an. 10. p. 2. col. 638.*

21. L'Amministratore non può con una sua espressiene, o fatte, attribuire ad nne dei suei principali un diritto che nen gli

(1) Il sequestro fatto a carico d'un debitore, può essere legittimamente notificato anco all'Amministratore dei suoi beni, siccome appunto in termini stabilisce la dec. cit. a questo numero.

compete. — *Rot. Flor. in Cortonen. divisionis* 21 *marzo* 1775 § 1. — *Decis della Rot. Fior. Serie del* 1800. *tom.* 2. *dec.* 137. n. 6. — *Rot. Rom. cor. Falconer. tit. De fideicomm. dec.* 4. n. 8. — *De Luc. De regular. disc.* 49. *n.* 10. — *Ivi, De testam. disc.* 58. *n.* 2.

22. L' Amministratore che ha il precetto dal proprietario dei fondi amministrati di rinvestire i capitali della sua eredità in impieghi cauti, non può esporre il debito ch' egli ha contratto colla cassa ai rischi e pericoli del commercio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 80. n. 5.

23. L' Amministratore a cui è intentato il giudizio di sfratto dall' antico proprietario dei beni che amministra, se domanda all' attore la legittimazione della sua persona, dee reputarsi sodisfatta la sua domanda, allorchè gli vieno asserito che la vendita dei beni predetti fu simulata. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 81. *n.* 4. 5.

24. Non possono dirsi fatte per conto dell'Amministrato, tutte le compre che si fanno da quegli che fu eletto con chiregrafo Amministratore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 107. n. 3.

25. Un Amministratore di beni immobili deputato per interesse esclusivo dell' Amministrato, ed un mandatario deputato all' esazione ed al pagamento per interesse dei creditori o debitori dell' Amministrato, differiscono essenzialmente ed assolutamente fra loro (1). — *Tes. del F. Tosc. tom.* 37. *dec.* 1. *n.* 17.

26. La deputazione d' un Amministratore al tassativo effetto di esigere le pigioni di case spettanti al debitore, non può paralizzare i diritti di proprietà o di possesso. — *Tes. del F. Tosc. tom* 10. *dec.* 81. *n.* 2.

27. Non dee presumersi che alcuno siasi ingerito nell' Amministrazione dei beni altrui, se non venga concludentemente provato. — *Rot. Flor. in Thes. Ombros. tom.* 2. *dec.* 10. *n.* 40 *s seq.* — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *tom.* 3. *dec.* 156. *n.* 4.

28. I beni che non potè l' Amministratore del padre assoggettare agli impegni che contrasse, sebbene passati nel figlio come erede, restano sempre esenti da quelle obbligazioni. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 43. *n.* 11.

29. L' Amministratore generale eletto dalla donna con autorizzazione del giudice può ratificare i debiti dalla medesima contratti. — *Tes. del. F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 21. n. 9.

30. L' Amministratore che offre un soddisfacente discarico delle rendite di un' annata del patrimonio amministrato, non può essere molestato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 1. *n.* 1. 3.

31. L'Amministratore, dopo aver reso conto o ricevuta la quietanza, deve restituire all' Amministrato tutti i libri e carta che riguardano l'Amministrazione. — *Leg.* 1. § *Officio. ff. De tutel. et rat.* — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *tom.* 1. *dec.* 38. *n.* 36. — *Rot. Rom. coram Dunoz. Sen. dec.* 230. n. 8.

32. Non può darsi l' Amministratore a quel fondo, le di cui raccolte appartengono a quegli che può disporne liberamente. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 60. *n.* 13. 14.

33. Non può essere eletto Amministratore il figlio non maggiorenne. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 1. n. 6.

34. L' Amministratore non è soggetto alla iscrizione ipotecaria (2). — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 38. *n.* 3.

35. A qualunque pubblica Amministrazione compete pel ritiro delle imposte il privilegio a preferenza d'ogni altro creditore sul fondo collettato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 32. n. 1. — *Ivi, tom.* 29. *dec.* 37. n. 11. — *De Comitib. dec.* 115. *e* 116. *per. tot.* — *Zonchio. De prælat. credit. exercit.* 2. § 9. *n.* 4.

36. Le disposizioni eccezionali stabilite dalle Leggi Toscane intorno ai frutti cambiarii nei rapporti fra creditore e debitore, non si estendono e non si applicano a favore degli Amministratori, di fronte ai quali non altra prescrizione può stendersi che quella ordinaria di trent' anni. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 335.

(1) Questa differenza si manifesta, a per l'indole delle operazioni commesse a per la più grave responsabilità che si assume un mandatario ad esigere e pagare per l' interesse dei Creditori a dei Debitori, confrontata con quella del semplice Gestore che agisce per interesse del solo Amministrato.

(2) Ciò però non procede per quelle specie d' Amministratori tassativamente indicati dall' art. 2121 del Cod. francese.

SEZIONE II.

Degli Amministratori in particolare.

§ 1.

DEGLI AMMINISTRATORI GIUDICIALI.

a) GENERALITÀ.

1. La prestazione della cauzione non è una condizione sostanziale inerente alla nomina degli Amministratori giudiciali, poichè ogni qualvolta dal Tribunale si è avuto fiducia nella persona eletta, nè è stato notato alcun fatto che possa sparger dubbio sulla di lui moralità, non vi ha ragione per obbligarlo a dar cauzione, o a dimostrare la sufficenza del proprio patrimonio. — *Ann. di Giuris. an.* 5. p. 2. *col.* 318.

2. L' Amministratore giudiciale che si è fatto sequestrario, non può cogli oggetti sequestrati pagare altri creditori senza ordine del Tribunale. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 14. *n.* 1. 4.

b) DEGLI AMMINISTRATORI D' UN PATRIMONIO IN CONCORSO.

1. Le incombenze dell' economo Amministratore sono ristrette alla sola percezione dei frutti, e non si estendono alla esazione del prezzo o dei frutti recompensativi da pagarsi dal liberatario del fondo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 5. *n.* 7. 12. — *De Luc. De debit. et credit. disc.* 18. *n.* 14.

2. La probità non sospetta dell' Amministratore di un Patrimonio in concorso, dà sempre luogo alla presunzione che egli non abbia percetti i frutti dei fondi dopo la loro liberazione. — *Rot. Flor. in Pis. prætens. refect. dann. cor. Meoli.* 25 *settembre* 1743. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 5. *n.* 9.

3. L' Amministratore che esige dopo la liberazione del fondo amministrato le rendite di un' annata decorsa da più anni, fa conoscere la sua giusta persuasione di non aver più diritto alle rendite degli anni successivi alla liberazione del fondo. — *Tes. del F. Tosc. tom* 18. *dec.* 5. *n.* 10.

4. L' economo o Amministratore d' un patrimonio in concorso non è tenuto che della colpa lata in faccia al debitore sotto concorso. — *Leg.* 42. *ff. De curatore bonis dand.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 5. n. 10.

5. L' Amministratore, al giudizio di concorso, non può rappresentare una terza persona. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 66. n. 13.

SEZIONE III.

Dell' onorario da corrispondersi all' Amministratore, e della tassazione del medesimo.

1. Mancando una convenzione espressa sul quantitativo dell' onorario da corrispondersi all' Amministratore, il giudice deve

tassarlo con savio e prudente arbitrio, avuta in considerazione l'importanza ed utilità delle ingerenze da esso disimpegnate nel corso dell'Amministrazione, non che la consuetudine particolare del luogo. — *Ann. di Giuris.* an. 1. p. 2. col. 459.

2. L'onorario non determinato a principio, nel decreto di nomina d'un Amministratore, in una somma certa, finattantochè non è stato tassato dal giudice avuta riguardo alla importanza delle operazioni disimpegnate dal primo, non costituisce a di lui favore un credito liquido suscettibile di anticipata compensazione e pagamento per quanto certo ed indubitato in genere. — *Ann. di Giuris.* an. 1. p. 2. col. 859.

3. La consuetudine vigente in Livorno che attribuisce ai curatori e amministratori di patrimonii altrui una provvisione o mercede, non è stata sempre invariabile e constante nel determinare questa mercede in una parte aliquota del patrimonio amministrato e delle sue rendite; ma ha sempre proceduto in relazione e proporzione delle sostenute fatiche, della procurata utilità e della responsabilità delle ingerenze amministrative: ed è su questa norma soltanto che talvolta si è creduto di adeguare la mercede con una parte aliquota calcolata dentro i limiti del cinque per cento, talvolta con una somma unica, non proporzionata nè al valore nè alle rendite, ma regolata dal retto e prudente arbitrio del Tribunale. — *Ann. di Giuris.* an. 1. p. 2. col. 91. — *Ivi*, an. 7. p. 2. col. 539.

4. All'Amministratore volontario congiunto coll'Amministrato con vincoli di parentela e d'amicizia, non è dovuto il salario: come ancora non è dovuto a quell'Amministratore che, trascorsa ogni scrittura Amministrativa, si è posto nella impossibilità di render discarico della tenuta amministrazione. — *Ann. di Giuris.* an. 5. p. 2. col. 215. — *Zacchia, De salar. quæst.* 51. n. 57. 58. 59.

5. Qualunque possa essere il diritto dell'Amministratore di un credito giacente, ad un competente onorario, desso non gli somministra titolo per domandare pagamento nel giudizio esecutivo di graduatoria, se non è stato riconosciuto e sanzionato in precedenza nel contraddittorio degli interessati. — *Ann. di Giuris.* an. 11. p. 2. col. 895.

SEZIONE IV.

Della renunzia alla gestione.

1. L'Amministratore può rinunziare alle sue incombenze, sempre che la sua renunzia non sia intempestiva. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 60. n. 13.

2. Non è intempestiva la renunzia di quell'Amministratore la quale abbia un termine certo, quando questi contempli gli oggetti pei quali fu creato Amministratore. — *Tes. del F. Tosc. tom* 4. *dec.* 60. n. 25.

3. Quando l'Amministratore ha fatta la sua renunzia e l'ha notificata a coloro che lo avevano eletto, ha chiaramente manifestata la sua volontà di renonziare all'Amministrazione, in guisa che nulla più resta da effettuarsi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 60. n. 27. — *Rot. Rom. tit. De solut. dec.* 20. n. 3. *cor. Falconer.*

4. La renunzia dell'Amministratore non è intempestiva anco nel caso che l'Amministrazione gli sia stata affidata da un ceto di Creditori. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 60. n. 15.

5. L'Amministratore che non ha altro incarico che di esigere e pagare, se rinunzia l'Amministrazione, può esser sostituito nell'esecuzione di tali incombenze da colui che lo aveva eletto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 60. n. 7.

6. L'Amministratore che ai è obbligato a supplire alle spese dell'Amministrazione, non contrae obbligo tale che lo impedisca dal rinunziarvi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 60. n. 12.

SEZIONE V.

Dei Crediti e dei Debiti dell'Amministratore, e degli effetti che essi producono.

1. L'Amministratore fino a tanto che non ha reso conto, e conseguentemente finchè non appariscano i reliquati della sua Amministrazione, non può dirsi nè Creditore nè Debitore (1); e la *semplice produzione* di un rendimento di conti, avente per resultato un credito a favore dell'Amministratore, non può somministrargli titolo per domandarne il pagamento nel giudizio esecutivo di graduatoria, ammenochè non sia stato *riconosciuto e sanzionato* precedentemente nel contraddittorio degli interessati. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 8. n. 1. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 17. n. 4. — *Ivi, tom.* 15. *dec.* 43. n. 6. 7. 8. — *Ivi, tom.* 22. *dec.* 56. n. 5. — *Ivi, tom.* 33. *dec.* 2. n. 1. — *Ivi, tom.* 35. *dec.* 5. n. 4. — *Ann. di Giuris.* an. 11. p. 2. col. 895. — *Rot. Rom. dec.* 612. n. 2. 3. p. 1. — *Ivi, dec.* 210. n. 2. p. 3. — *Ivi, dec.* 567. n. 16. 17. p. 5. *tom.* 2 *in Recent.* — *Ivi, cor. Falconer. tit. De sent. et mandat. execut. dec.* 7. n. 2. — *Ivi, De salv. interd. dec.* 7. n. 11. — *Ivi, De societate dec.* 9. n. 4. — *Ivi, De tutor. dec.* 2. n. 11; *et dec.* 19. n. 2.

2. Il Creditore che ha amministrato i beni obbligati al pagamento del suo credito non può reclamare l'esazione di questo, fino a tanto che non abbia reso conto della propria gestione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 32. n. 9. — *Ann. di Giuris.* an. 2. p. 1. col. 464.

3. L'Amministratore non può riguardarsi come Creditore dell'Amministrato se prima non rende conto della propria gestione, e solo può considerarsi come tale quando il suo credito dipende da una causa diversa da quella dell'Amministrazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 17. n. 4. 6.

4. La regola per la quale è stabilito che l'Amministratore non possa dirsi nè Creditore nè Debitore prima d'aver reso conto, è applicabile ogni qualvolta si tratti di credito che ha causa dalla stessa Amministrazione, ma non però quando abbia una derivazione diversa; perocchè in tal caso rimane esigibile non ostante l'obietto del conto non reso, ammenochè l'ampiezza del subietto amministrato non faccia sorgere una forte presunzione che il Creditore possa aver conseguito il pagamento del medesimo, colla rendita dei beni amministrati. — *Ann. di Giuris.* an. 6. p. 2. col. 1071. — *De Luc. De credit. disc.* 61. n. 5. *e disc.* 62. n. 5.

5. L'eccezione del conto non reso si ravvisa ancor più improponibile ad arrestare l'esazione di un credito certo e liquido, quando è controversa appunto nel Creditore la qualità di Amministratore; nel qual caso rimane nel suo pieno vigore la regola, che non si ammetta compensazione di un credito certo e liquido con un credito illiquido ed incerto. — *Ann. di Giuris.* an. 6. p. 2. col. 1071. 1072.

6. Fino a tanto che l'Amministratore non ha reso conto della sua Amministrazione, si presume che siasi pagato del proprio cre-

(1) Questo principio procederebbe non tanto per qualunque credito dipendente dalla tenuta Amministrazione, quanto ancora per quello che l'Amministratore reclamasse a titolo d'onorario o mercede, che pretendesse competergli in forma della sua gestione. Così infatti ha deciso la Rota nostra nella *Flor. Reddit. ration.* 1 *ottobre* 1779 *av. Luci.* § *Imperciocchè etc.*

Digitized by Google

dito con gli assegnamenti patrimoniali dell'Amministrate (1).— *Leg. Et si damnum.* § *Peculium ff. De peculio.* — *Leg. Quoties.* § *Sicut autem ff. De administr. tut.* — *Leg. Debitor ff. De negot. gest.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 60. *n.* 4. 6. — *Marescott. Var. res. lib.* 1. *cap.* 37. *per tot. e lib.* 2. *cap.* 121. *n.* 68. — *Gratian. tom* 1. *discept.* 129 *n.* 27, *e tom.* 2 *cap.* 214 *per tot.* — *Escobar, De ratioc. cap.* 37. — *Salgad. Labyrint. cred. p.* 3. *cap.* 7. *n.* 18.

7. Il credito dell'Amministratore per dependenza della tenuta Amministrazione non può esser certo e liquido, finchè non è stato approvato il suo rendimento di conti. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 682.

8. La regola, che del credito o respettivo debito dell' Amministratore, non può conoscersi separatamente dal rendimento di conti, non procede ogni qualvolta si tratti del credito o respettivo debito indipendente affatto dall'Amministrazione, formato dopo la cessazione della medesima. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 1061.

9. L' Amministratore non ha altro mode d' opposizione alla quantità del credito domandata dall' Amministrato, tranne quella d' esibire il suo rendimento di conti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 11. *n.* 2.

10. L' eccesieno del rendimento di conti, quando è di ragione opponibile all' Amministratare che chiedo pagamento di un credito, lo è del pari a chiunque nel di lui interesse od *ex juribus* del medesimo si fa credilore. — *Ann. di Giuris. an* 11. *p.* 2. *col.* 926.

11. Non può differirai il pagamenia d' un credito certo e liquido dovnto all' Amministratore, sotto il pretesto della mancansa del rendimento di conti. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 908. — *Richer. Jurispr. univ. tom.* 2. *De redditione rationum.* § 1049.

12. L' Amministratore che accetta a preprio vantaggio la cessione delle ragioni di nn Creditore del patrimonio da esso amministrato, non può ottener gradi nel giudiaio di concorso che in seguito sia stato aperto a carico del patrimonio predetto, se non a condiaione che resti sospeso il pagamento del suo credito finchè non abbia reso conto della tenuta Amministrazione, o non abbia da se esclusa la qualità di Amministratore al momento dell'acquisto del credito predetto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 73. *n.* 1.

13. All'Amministratore non contumace a render conto, si accorda equitativamente sopra le cose da esso amministrate il benefisio della retenzione, in garanzia dei crediti ch' egli ha formato per dipendenza della disimpegnata Amministrazione (2). — *Regol. di Proced. Civ. art.* 515. — *G. P. L. tom.* 7. *dec.* 44. *n.* 9. 10. — *Ann di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 459. — *Ivi, an.* 3. *p.* 2. *col.* 151. — *Bersano, De compensationibus. cap.* 1. *quæst.* 12. *per tot.*

14. Sebbeno, per regola generale, non si accordi il diritto di ritenzione per un preteso credito d' Amministrazione della quale non si è reso perancha conto, è nondimeno rimesso al prudente arbitrio del giudice il concedere questo diritto di ritensione, allorchè l' Amministratore ha tutto in ordine per render conto della sua gestione. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 347. 348.

15. La regola di diritto, secondo la quale si ammette la compensazione fra debito e credito provenienti da due gestioni diverse, semprechè interessanti la medesima persona, procede e si applica nel caso in cui il credito delle due Amministrazioni sia ugualmente certo e liquido al segnito di un rendimento di conti già sanzionato, e non allor quando il conto di una delle dette Amministrazioni non è stato reso, o e sempre pendente. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *n.* 1. *col.* 251.

16. Non merita alcuna valutazione a pro di un Amministratore quella ricevuta che fu fatta dall'Amministrato col medesimo *in conto di riscossioni fatte* r *da farsi*, allorchè si riscontri che quegli più volte rimase debitore di quest' ultimo; e tanto più quando altre circostanse concorrano a far dubitaro viemaggiormente della sincerità del documento predetto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 74. *n.* 7.

17. Non è valutabile, nè presumibile l'asserto credito dell' Amministratore resultante da ricevute di fatti pagamenti, affacciate nel finale rendimento di conti, quando in altri precedenti conteggi non ne fu fatta mensione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 74. *n.* 3. 4. 5.

18. Quando all' Amministratore si contrasta un credito a titolo di rimborso per alcuni lavori eseguiti nei fondi affittati e da esso abbuonati all' affittuario, non può impedirsi a quest'ultimo di provare l' esecuzione di tali opere, allorché a fare siffatta prova è stato intimato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 21. *n.* 5.

19. L'Amministrate può sempre ottenere il pagamento di quella somma di cui l'Amministratore s' è confessato debitore, oppure è stato confessato tale, senza bisogno d' attender l' esito del giudizio di rendimento di conti dello stesso Amministratore (1). — *Regol di Proc. Civ. art.* 514. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 84. *n.* 8.

20. Non può condannarsi un Amministratore al pagamento di un reliquato della sua gestione dietro un semplice conto esibito dall' Amministrate non corredato dei documenti necessarii a giustificarlo, o prima che l'Amministratore predetto sia stato formalmente intimato al rendimento di conti. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 296.

21. La ipoteca giudiciala che nasce dalla condanna dell'Amministratore a render conto, se può esser atta per sua natura a cautelare all'Amministrato tanto il credito di reliquato nel caso in cui il conto sia reso, quanto il credito d' indennità nel caso in cui il conto non sia reso, non è atta però a comprendere quel ben divurso credito che nascer possa dalla condanna meramente penale cui l' amministratore moroso a render conto vada soggetto, in ordine a quanto è disposto dall'art. 513 del Regolamento di Procedura Civile (2). — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p. col.* 113. r *seg.*

22. Colui cui fu data una somma ad amministrare, può dirsi debitare della intiera somma finchè non ha reso conto. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *tom.* 1. *dec.* 53. *n.* 11. — *Card. De Luc. De feud. disc.* 133. *n.* 4. — *Menoch. De præsumpt. lib.* 1, *præsumpt.* 7. *n.* 25. 26.

23. Gli Amministratori che sono rimasti debitori in conto della loro Amministrazione, sono accettuati dal benefizio dell'abolizione dell' esecusione personale. — *L. de* 26 *ottobre* 1782. — *Tes. del F. Tosc tom.* 30. *dec.* 22. *n.* 1.

---

(1) La *fiorent. fideicomm.* da'16 *maggio* 1730, *cor. Ricci* al § *Ideo verum etc.* dichiara essere oramai stabilito dalla pratica de' nostri Tribunali che siffatta presunzione debba solo ammettersi allorquando consti esser pervenuti nell' Amministratore tanti beni e danari quanti bastassero a sodisfarlo comodamente del di lui credito.

(2) La dec. inserita nell'an. 1 degli *Annali di Giuris.* loc. sop. cit., stabilisce che l'efficacia della regola suddetta non rimane paralizzata dalla trasmissione della disdetta effettuata dal proprietario Amministrato.

(1) La condanna penale comminata dal cit. art. all' Amministratore contumace a render conto, la quale *per gli effetti ipotecarii* non può mai equivalere ad una formale liquidazione del *quanti interest*, consiste nella giudiciale dichiarazione che ammette a favore dell'Amministrato tutte le domande dal medesimo proposte contro l' Amministratore predetto, ancorchè eccessive ed esorbitanti.

(2) Lo stesso si dica riguardo alle *misure restaurative* che l' Amministratore è tenuto a pagare a titolo di refezione di danno a colui che l' aveva incaricato di erogare una data somma nella dimissione dei proprii debiti fruttiferi, e che pel non eseguito mandato è rimasto pregiudicato; dappoichè dovendosi il danno riparare fino dal momento in cui si verifica, rimane anco in tal caso inappellabile la regola da noi riferita al numero 9 di questa sezione, e possono conseguentemente reclamarsi dall'Amministrato che ha sofferto il danno le mosre predette, prima ancora che abbia avuto luogo il rendimento di conti.

Digitized by Google

24. Gli Amministratori che sono rimasti debitori in conto di Amministrazione, non vanno soggetti alla esecuzione personale allorchè il loro debito proviene da un *meno pieno* discarico, e non già da assoluta appropriazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 22. n. 2. 4. *e seg.*

SEZIONE VI.

Del Rendimento di Conti.

§ 1.

GENERALITÀ.

1. Qualunque Amministratore degli interessi e delle cose altrui, tanto *necessario* che *volontario*, costituito per disposizione della Legge e per volontà dell' uomo, è obbligato a render conto della propria gestione (1). — *Rot. Flor.* in *Flor. reddit. rat.* 28. *mag.* 1667. *av. Guglielmo.* § *Juris etc.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 17. n. 2. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 923 *e* 924. — *Ivi, an.* 9. *p.* 2. *col.* 859. — *Muños de Escobar, De ratiociniis administ. cap.* 3. *n.* 31 *e* 32.

2. Nel rendimento di conti gli atti si principiano non dalle produzioni delle giustificazioni, ma dall' esibizione delle note dimostrativo del *dare* e *avere*. — *Regol. di Proc. Civ. art.* 498. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dell' ined. dec.* 29. n. 29. — *Cod. di Proc. franc. art.* 536.

3. Una sola dimostrazione, prodotta in atti mancanti di giudiciale approvazione ed eccezionata, non equivale al rendimento di conti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 32. n. 10.

4. Dal rendimento di conti fatto per mezzo di equipollenti, deve resultar sempre un discarico abbastanza chiare ed esatto, e non troppo dissimile da quello che ottener si potrebbe da una più regolare scrittura; e non deve autorizzarsi una operazione fatta confusamente, ove tuttociò che l'Amministratore asserisce debba meritarsi buone; dappoichè compete sempre il diritto all'Amministrato di eccezionare le partite che gli si pongono a debito, e di ricusare i documenti che vengono prodotti, semprechè sospetti e non provanti. — *Rot. Flor. Divis. de Franceschis,* 29 *mag.* 1774 *av. Bonfini* § *E questa sarebbe ec.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 39. *dec.* 56. n. 2.

5. L' obbligo di rendimento di conti importa quello di pagarne il possibile reliquato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 1. n. 19.

6. I libri, carte e documenti relativi ad una Amministrazione, sono un mezzo per render conto, ma non costituiscono il rendimento di conti; il quale consiste nella dimostrazione effettiva del respettivo *dare* e *avere*, e nella *dispunzione* delle singole partite che lo compongono. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 769. — *Neri Bad.*, in *dec. Flor.* 2. n. 2.

7. Il rendimento di conti finale di una Amministrazione ha per subietto il discarico dello stato e del prodotto dei beni amministrati, non che dell' impiego dei capitali e dei loro frutti, come ancora dell' esazione dei crediti o dell' erogazione delle rendite patrimoniali per tutto il tempo in cui è durata l' Amministrazione; e dev'esser appoggiato a documenti che giustifichino in qualche modo la verità delle cose esposte dall'Amministratore. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 221. — *Montan. De tutore, cap.* 38. n. 3 *et seq.* — *Richer. Jurisprud. univ. tom.* 2. *pag.* 1067 *e seg.*

8. Si presume sempre eseguito rettamente il rendimento di conti dell'Amministratore quando è stato eletto un Perito, quando sono stati esibiti ed esaminati i libri relativi all' Amministrazione, ed allorchè è stato eseguito il bilancio senza che alcuno degli interessati abbia reclamato. — *Rot. Flor. in Thes. Ombros. tom.* 2. *dec.* 24. n. 21.

9. Non può considerarsi qual rendimento di conti quello che non presenta la dimostrazione ordinata e giornaliera di tutte le partite di dare e avere, corredato dalle giustificazioni di tutti i titoli e cause dell' incassato e dello speso. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2 *col.* 859. — *Escobar, De ratiocin administrat. cap.* 10. n. 47. 48. — *Menoch. De arbitr. lib.* 2. *cas.* 209. *n.* 14.

10. Quando la controversia di un rendimento di conti è parziale, è giusta cosa che la comunicazione dei libri si faccia sulle partite singole che interessano la controversia. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 70. n. 13.

11. I documenti destinati a dar discarico della tenuta Amministrazione, si presumono esistere presso l'Amministratore, finchè esso non ha riportato l'approvazione dei suoi parziali, e periodici, e definitivi rendimenti di conti. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 860.

12. Non può l'Amministratore che ha reso conto esser intimato a dar nuovi schiarimenti dell' Amministrazione da esso tenuta, allorchè i libri e le carte relative alla medesima sono ritenute dall'Amministrato. — *Decis. della Rot. Flor. serie del* 1800. *tom.* 2. *dec.* 133. n. 14.

13. Nel giudizio di rendimento di conti possono talvolta i giudici, secondochè il soggetto della causa lo esiga e le contingenze particolari del caso vi si prestino, supplire alle omissioni degli Amministratori onde condurle al resultato di una finale liquidazione, ma non ne hanno obbligo assoluto ed indistinto; e tanto meno allorchè non vi siano specialmente richiamati, o che i modi supplettorii che potrebbero essere adibiti non appariscano convenienti alla posizione della causa. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 1. *col.* 353.

14. L'Amministratore che produce una dimostrazione non approvata dall'Amministrato, non adempie all' obbligo del rendimento di conti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 17. n. 3.

15. Il rendimento di conti non si presume, ma deve provarsi da quegli che l'allega. — *Rot. Flor. in prætens. merced. seu, Reddit. rat.* 13 *settembre* 1729. *cor. Venturini* §. *Sed revera etc.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 29. *n.* 3. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 1066.

16. L' assegnazione di termine fatta all'Amministratore a depositare la dimostrazione dello stato del patrimonio amministrato, e i documenti giustificativi della medesima, non sempre fa stato relativamente al modo più o meno rigoroso col quale può il gestore medesimo esser tenuto al rendimento di conti, nè gli preclude la via alla deduzione delle eccesioni e privilegi che possono competergli. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 434.

17. Non può procedersi oltre nel giudizio di rendimento di conti di una Patrimoniale Amministrazione, finchè lo stato di consistenza del patrimonio amministrato, che ne è l' elemento fondamentale, non è rimasto accertato: ed ove su questo stato di consistenza siasi elevata contestazione avanti un tribunale diverso da quello ov' è portato il giudizio di rendimento di conti, deve quest' ultimo Tribunale soprassedere, finchè nell'altro non abbia avuto il legittimo sfogo la contestazione elevata. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 994-995.

18. Il giudizio di rendimento di conti è unico ed individuo, nè deve scindersi in due diversi giudizii. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *delle ined. dec.* 29. n. 2. 3.

(1) Lo stesso dovere incombe anco a quegli che fu deputato o sostituito dall' Amministratore; ed a ciò non pure tenuti gli Eredi del Gestore nel caso che questi sia morto senza render conto, o prima di sostituire il reliquato della sua gestione, dappoichè il cambiamento della persona non induce alcuna variazione nella qualità dell' obbligazione e della azione relativa. V. la *Leg.* 88. *ff De solution. et liberation.*, e la *Leg.* 3. § 7. *ff De negot. gest.*

19. Nel giudizio di rendimento di conti, la distinzione fra il preventivo giudizio d' *edizione di conti* e quello di *dispunzione di conti*, ollrechè non può ricusarsi quando è sanzionata dalla cosa giudicata, si ravvisa anco conforme ai principii del Diritto comune. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 1. *col.* 151-152.

20. Il disposto del Regolamento di Procedura Civile, per cui è stabilito che nei giudizii di rendimento di conti una sola è la perizia che deve attendersi, non può utilmente invocarsi da quella delle parti che è stata la prima ad insorgere contro la prima operazione peritica, che ha aderito alla eomina di nuovi Periti, che si è uniformata alla sentenza che gli ha nominati, ed ha lasciato passare in cosa giudicata ed eseguirsi il Decreto di nomina di Perite istruttore. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 214.

21. Anche in materia di società civile, l'Amministratore che non dà discarico delle cose amministrate può essere convenuto con la domanda dell' arresto personale. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 77. — *Brun. De cess. bon. quæst.* 33. — *Castagn. De benef. ded. ne agent. quæst.* 13. — *De Franch. dec.* 164. *n.* 12.

§ 2.

QUANDO L'AMMINISTRATORE POSSA, O NO, ESSERE OBBLIGATO A RENDER CONTO, E QUALI PROVE SIENO ATTE AD ASTRINGERLO, O AD ESIMERLO DA TALE OBBLIGAZIONE.

1. L'Amministratore dell' altrui patrimonio deve render conto della tenuta Amministrazione ogni volta che a ciò venga richiamato. — *Rot. Flor. in Thes. Ombros. tom.* 11. *dec.* 26. *n.* 1. 2. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 26. *n.* 9. — *Ivi, tom.* 28. *dec.* 11. *n.* 1.

2. Le dichiarazioni liberatorie, o quietanze, che l'Amministratore possa aver riportato dal suo Amministrato, non lo dispensano dall' obbligo di esibire il rendimento dei conti, ogniqualvolta concorrano dalle circostanze atte ad inferire il sospetto di un contegno doloso, e che l'Amministratore possa esser vinsalo circonvenato e indotto ad emetterle contro la verità. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec* 93. *n.* 1. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 862.

3. Si considera come un Amministratore di fatto sottoposto all' obbligo del rendimento di conti, quegli che è stato condannato a restituire a titolo di refezione di danni le rendite già percette. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 155.

4. Per astringere l'Amministratore a reeder conto della sua gestione, non è sufficente la preva della deputazione ad ammieistrare, ma occorre di più l' altra prova, che la facoltà conferita sia stata dedotta all' atto mediante l'assunta Amministrazioee. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 669.

5. La domanda con cui viene intimato il preteso assolnto Amministratore a render conto non può attendersi prima di esaurire la prova testimoniale. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 26. n 3. 5.

6. Allerchè si tratta di stabilire e respettivamente di escludere in genere l' obbligo nell'Amministratore a render conto, è sufficente per l' attore il negare che il rendimento di conti abbia avelo effetto, dappoichè l' onere della preva d' averlo reso incombe al convenute. — *Rot. Flor. in prætens. merced., seu, reddit. rat.* 13 *settembre* 1729. *cor. Venturini*, § *Sed revera etc.* — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 1066.

7. L'Amministratere eon può essere obbligato al rendimento dei conti, quando non consta ch' egli abbia percette le rendite del patrimonio da lui amministrato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 5. *n.* 2. 5. 8.

8. Non si può obbligare a render conto colui che si pretende essere state assoluto Amministratore, se prima non viene validamente dimostrato essergli stata fatta la consegna della Amministrazione, la quale si può provare anche col mezze di testimoni, quando non lo si possa con altra forma. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 26. *n.* 1. 2.

§ 3.

QUANDO L' AMMINISTRATORE POSSA, O NO, ESSERE ASTRETTO A NUOVO RENDIMENTO DI CONTI.

1. L'Amministratore non è tenuto a nuovo rendimento di conti, se non viene dimostrata in modo concludentissimo l' erroneità di quello già fatto; nel qual caso possono essere richiamate a nuova discussione le partite fondate sull'errore o sul falso supposto, senza che però sia necessario reiterare l' esame dell' intiero rendimento di conti, quando per parte dell'Amministratore non v' è apparenza di dolo. — *L. Semel, Cod. De Apoc. public.* — *Rot. Flor. in Thes. Ombros. tom.* 2. *dec.* 24. *n.* 34. — *Ivi, tom.* 11 *dec.* 26. *n.* 6. — *Ivi, in Flor. reddit rationis,* 4 *julii* 1721. *n.* 2. *av. Piccinini.* — *G. P. L. tom.* 2. *dec.* 24. *n.* 2. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 17. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 38. *dec.* 20. *n.* 18. — *Ivi, tom.* 40. *dec.* 27. *n.* 38 *e* 39. — *Ivi, tom.* 43. *dec.* 53. *n.* 4. — *Ivi, tom.* 2. *delle ined. dec.* 64. *n.* 4. 6. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 406. — *Rot. Rom. in reddit rationis degli* 8. *febbraio* 1765 § 20. *av. Cornaro.* — *Ivi, cor. Coccin. dec.* 1193. *n.* 1. — *Ivi, cor. De Comit. dec.* 38. *n.* 1. — *Ansald. De comm. disc.* 80. *n.* 7. — *Escobar, De ratiocin. cap.* 41. *n.* 1 *e* 28. — *Richer. Jurispr. Univ. tom.* 2. § 1074. — *Mascard. De probat. vol.* 1. *conclus.* 233. *n.* 26.

2. L'Amministratore non deve sottoporsi a nuove reedimento di conti, se non quando sia riconosciuto irregolare, ingiusto, ed erroneo: nel qual caso però, la nuova discussione dei conti già resi non dee eccedere i limiti delle partile dimostrate erronee, e con giusta, o non regiatrate. — *Rot. Flor. in Thes. Ombros. tom.* 2. *dec.* 24. *n.* 4. *et seq.* — *Ivi, tom.* 10. *dec.* 26. *n.* 6. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *tom.* 2. *dec.* 133. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 3. *dec.* 156. *n.* 6. 12. — *Rot. Rom. cor. Emerix. sen. dec.* 370. *n.* 1. *et dec.* 889. *n.* 4. — *Richer. Instit. Cie. lib.* 1. *tit.* 40. § 961. — *Bersan. De pupillis quæst.* 13. *n.* 17.

3. L' Amministratore deva esser liberato dal nuovo rendimento di conti, anco nel caso che dimostri d'averlo reso con presuezieni e congetture urgenti e non con prova dirette e sicure. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *tom.* 3. *dec.* 156. *n.* 10. — *Rot. Rom cor. De Veri. dec.* 163. *n.* 1.

4. Il rendimento di conti fatto ogni anno dall' Amministratore, benchè approvato e riconosciato ben fatto, non sottrae l' Amministratore dal render nuovamente conto della tenuta Amministrazione essendoee richiesto, qaando essa viene attaccata di dolo e di frode. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 93. *n.* 1. 2. — *Rot. Rom. tom.* 3. *dec.* 585. *n.* 15. *cor. Olivat.* — *Ivi, in redditionis rationis* 19 *gennaio* 1756. *cor. De Canilliac. n.* 10. — *Soccin. tom.* 2. *cons.* 190. *n.* 2. — *Mascar. De probat. concl.* 253. *n.* 12 *e* 17. — *Baldoc. ad Ramon. observat. in cons.* 35. *n.* 23. — *Carol. Anton. De Luca ad Gratian. discept.* 393. *n.* 8. — *Farinac. Cons.* 96. *n.* 17. — *Roland. De Vall. tom.* 1. *cons.* 49. *n.* 55

5. La sola mancanza del libre giornaliero, tenuto con ordine di tempo e con fedele e progressiva scrittura, ha somministrato sempre un forte riscontre di dolo nell' Amministratore, per obbligarlo a nuovo rendimento di conti della tenuta Amministrazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 93. *n.* 3. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 9. *dec.* 473. *n.* 4. — *Soccin. tom.* 2. *cons.* 190.

6. L' Amministratere che esibisce un rendimento di conti irregolare ed incompleto, non adempie al debito che gl' incombe, e può essere sempre condannato ad esibirlo colle comminazioni di ragione. — *Ann. di Giuris. an.* 10 *p.* 2. *col.* 639.

Digitized by Google

7. Non è allegabile dall'Amministratore per esimersi dal nuovo rendimento di conti una sentenza che non sia relativa al generale rendimento di conti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec*, 93. *n.* 4.

8. Non si può astringere chi ha cessato dall'Amministrazione a un nuovo rendimento di conti, perchè mancherebbe dei mezzi per devenire nuovamente a ce lal atto, avendo egli consegnato nelle mani del nuovo Amministratore tutti i relativi documenti. — *G. P. L. tom.* 2. *dec.* 24. *n.* 2. — *Rot. Rom. in Recent. dec.* 112. *n.* 37. *p.* 14.—*Fabr. in Cod.* lib. 5. *tit.* 31. *definit.* 3.—*Canc.var. resolut. cap.* 13. *n.* 307. — *Ansald. De commerc. disc.* 82. *n.* 38.

9. La regola che l'Amministratore dopo aver reso conto non può esser costretto a reiterarlo, procede allora soltanto che quegli che alloga il conto già reso, faccia constare della conseguita liberazione per la ottenuta approvazione formale. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 1065. — *Bartol. in gloss. ad L. Semel, Cod. De apochis publicis etc.*

10. Una volta che l'Amministratore ha reso conto o ne ha riportata quietanza dall'Amministrato, non è più dato a questo di domandar nuovo conto sopra dependonse anteriori alla quietanza medesima. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 906.

11. Quando l'Amministratore di un patrimonio ha eletto un perito per l'esame e saldo dell'Amministrazione, e che ciò è seguito, non può l'Amministratore essere tenuto a un nuovo rendimento di conti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 18. *n.* 1.

§ 4.

QUANDO L'AMMINISTRATORE POSSA, O NO, DIRSI INCORSO NELLA MORA A RENDER CONTO, E QUALI EFFETTI NE CONSEGUANO DAL VERIFICARSI DELLA MEDESIMA.

1. L'Amministratore che in giudizio di rendimento di conti fa esercizio dei proprii diritti con eccezioni e mezzi da niuna legge vietati, non può qualificarsi nè come *contumace* o *render conto*, nè come *contumace* nel *progresso della procedura*, e quindi non può andar soggetto alla penale sanzione contenuta nell'art. 513 del nostro Regolamento di Procedura Civile.—*Ann. di Giuris. an.* 2. p. 2. *col.* 701.

2. La decorrenza del termine assegnato all'Amministratore per la presentazione del rendimento di conti, non è sufficiente e giusto motivo, per farlo dichiarare decaduto dai suoi diritti e incorso nella pena, se non consta di una inescusabile negligenza, o della intenzione manifesta e diretta ad eludere il precetto del giudice. — *Rot. Flor. in Thes. Ombros. tom.* 6. *dec.* 32. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 703.

3. La condanna dell'Amministratore contumace al rendimento di conti, al pagamento della somma domandata dall'attore, è coerente alla Legge, e trova il suo fondamento nella sentenza che riconobbe e dichiarò in esso l'obbligo di rendere conto. — *Regol. di Proc. Civ. art.* 513. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 402.

4. L'Amministratore contumace a render conto, è sottoposto alle dichiarazioni giudiciali coerenti in tutto alle domande dell'Amministrato. — *Regol. di Proced. Civil. art.* 513. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 52. *n.* 3. — *Ivi, tom.* 37. *dec.* 1. *n.* 18. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 297.

5. La mora dell'Amministratore a render conto, ed a pagare all'Amministrato il reliquato della sua Amministrazione, lo sottopone a corrispondere gli interessi sulle somme che ritiene in mano, tanto più quando questi interessi sono stati giudicialmente domandati dall'Amministrato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 37. *dec.* 1. *n.* 21. 22.

§ 5.

OVE DEBBA, O POSSA AVER LUOGO IL RENDIMENTO DI CONTI.

1. Tutti gli Amministratori debbono convenire al tribunale del loro domicilio, per procedere al rendimento di conti della loro Amministrazione. — *Regol. di Proc. Civ. art.* 494. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 38. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 22. *dec.* 61. *n.* 3. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 618.

2. Della pubblica Amministrazione devo rendersi conto ove l'Amministrazione è stata tenuta. — *Leg. Cod. Ubi de ratiociniis tam publicis quam privatis.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 21. *n.* 31. 32.

3. È tanto più conveniente che si faccia il rendimento di conti presso il tribunale adito dall'Amministratore quando questo risiede nel luogo ov'è domiciliato l'Amministrato medesimo, e dove dimora anche l'Amministratore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 41. *dec.* 31. *n.* 2.

4. Nel concorso di circostanze rilevanti è rimesso al prudente arbitrio del giudice lo statuire il Tribunale innanzi al quale l'Amministratore deve eseguire il suo reodimento di conti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 41. *dec.* 31. *n.* 3. — *De Luc. De jurisdict. disc.* 63. *n.* 13.

5. Se l'Amministrazione soffre le spese per il trasporto dei documenti risguardanti l'Amministrazione tenuta dal suo Amministratore, può in tal caso esser questi tradotto a render conto della sua Amministrazione in Tribunale diverso da quello ov'è stata tenuta l'Amministrazione e dov'è situato il patrimonio dell'Amministrato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 39. *n.* 4. — *Ivi, tom.* 41. *dec.* 31. *n.* 1. — *Rot. Rom. in recent. p.* 10. *dec.* 50. *n.* 5. — *De Luc. De jurisdict. disc.* 63. *n.* 13. *in fin.* — *Richer. Jurisp. univ. tom.* 2. § 1063.

§ 6.

DELLE PRONUNZIE RELATIVE AI RENDIMENTI DI CONTI.

1. Quando una sentenza ha ritenuto e stabilito in genere, dietro un imponente cumolo di riscontri e di congetture, che il rendimento di conti è avvenuto, doventa insignificante il difetto d'esplicita indicazione del modo col quale a questo vien soddisfatto. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 177.

2. Nella sentenza che ordina ad un Amministratore di render conto della sua gestione, per quanto possa essere appresa per complicata e difficile nella di lei esecuzione, purtuttavolta non può rinvenirsi giammai nella medesima quell'assoluto impossibile, che toglie alle pronunzie giudicato il carattere di reiodicate. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 768.

3. Non si ravvisa contradizione colla cosa giudicata, nè violazione della regola di diritto che fa divieto di pretendere un nuovo reodimento di conti da chi una volta lo ha dato, in quella sentenza che un tale obbligo stabilisce a carico di quell'Amministratore, il cui rendiconto è stato approvato dal giudice con clausole preservative, e salva la realtà dei fatti. — *Leg.* 2. *Cod. De apoch. public.* — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 1. *col.* 190.

4. Quella sentenza che ha ritenuto, sulle resultanze degli atti e in conseguenza di un giudizio formato sulla sua morale convinzione, che nel corso di un'Amministrazione è avvenuto un *vero e proprio capo-saldo*, sul quale e al di là del quale non è permesso riandare, mancano i termini abili per proporre censura di mala applicazione della teoria che ammette la reiterazione e il format

Digitized by Google

sindacato di parziali liquidazioni o bilanci, onde giungere al rendimento di conti completo e definitivo. — *Ann. di Giuris.* an. 6. p. 1. col. 456.

§ 7.

A CHI INCOMBANO LE SPESE DEL CONTO RENDUTO.

1. Per regola di diritto costante e pacifica, stabilita sul disposto dell'art. 518 del Regolamento di Procedura Civile, le spese del giudizio di rendimento di conti degli Amministratori devono stare a carico dell'Amministrato; nè la mora dell'Amministratore a soddisfare all'obbligo che gl'incombe, può ravvisarsi qual causa sufficente per declinare dalla regola, ogniqualvolta non consta che dal ritardo ne sia derivato un pregiudizio a colui a favor del quale deve rendersi il conto. — *Ann. di Giuris.* an. 1. p. 2. col. 862. — *Ivi*, an. 7. p. 1. col. 319.

2. Le spese di rendimento di conti, posar devono a carico del patrimonio Amministrato, ogni qualvolta l'Amministratore non è stato contumace al richiamo fattogli di render conto, od ha presentato quella dimostrazione, o somministrato i relativi materiali nel miglior modo che ha potuto o saputo. — *Ann. di Giuris.* an. 5. p. 2. col. 935.

3. Le spese per il rendimento di conti alle quali ha dato luogo la condotta dell'Amministratore, che sia stata riconosciuta anche parzialmente irregolare, debbono stare a carico di questi, e non già a carico del patrimonio amministrato. — *Ann. di Giuris.* an. 1. p. 2. col. 862. 863.

4. L'Amministratore che non può con tutta l'esattezza render conto, è tenuto del proprio a tutte le spese che possono essere necessarie per preparare i documenti all'effetto di render conto per equipollente. E parimente quando per colpa dell'Amministratore, che non è stato in grado di esibire un regolare discarico della propria gestione, si renda necessario il ricorso alla perizia medesima, le spese della perizia medesima debbono non solo sopportarsi, ma anco anticiparsi da esso. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 49. *per tot.* — *Ann. di Giuris.* an. 5. p. 2. col. 138. 139.

SEZIONE VII.

Delle azioni relative alla gestione delle cose aliene.

1. Al proprietario dell'oggetto amministrato compete l'azione diretta contro l'Amministratore (1), ed a questi compete la contraria. — *Instit. lib.* 3. *tit.* 28. § 1. — *G. P. L. suppl. ai primi* 3 *ann. dec.* 12. *n.* 29.

2. L'azione della tutela compete ancora contro qualunque Amministratore; essa però si esercita contro chi ha di fatto amministrato, o contro chi ha trascurato di amministrare mentre era nell'obbligo di prestarsi a una tale ingerenza. — *Decis. della Rot. Fior. serie dei* 1800, *tom.* 3. *dec.* 156. *n.* 2. 3. — *Jann. De esent. ultim. volunt. tit.* 8. *n.* 3. *in tratt. magn. tom.* 8. *p.* 1.

3. La qualità sopravvenuta nell'Amministratore di erede universale dell'Amministrato, produce la confusione delle azioni rispetto al debito che quegli possa avere con questo contratto e lo estingue. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 439.

(1) L'azione per domandare il rendimento di conti d'un'Amministrazione qualunque compete non solo contro il Gestore ma ancora contro i di lui Eredi. V. infatti il disposto della *L.* 3. § 7. *ff. De negot. gest.* e della *Leg.* 9. *Cod. tit. eod.* — Anch'essa però rimane, come qualunque altra azione, prescritta, allorchè l'Amministrato lascia decorrere 30 anni senza esperimentarla. V. la *Leg* 3. *Cod. De praescript.* 30 *vel* 40. *an.*

AMMISSIONE NUOVA A CAUSA (1)

vedi CAUSA.

ANATOCISMO (2) *vedi* FRUTTI.

ANTICRESI.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni del Testo.*
» 3. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

Dicesi contratto d'Anticresi (3) quella convenzione in forza della quale un debitore abbandona al suo creditore la rendita dei proprii beni, affinchè questi si paghi con la medesima gl'interessi del danaro a lui dovuto, o perchè coll'eccedenza si rimborsi d'anno in anno del capitale, fino a tantochè non si verifichi la totale estinzione del debito (4).

§ 2.

Pandect. *lib.* XIII. *tit.* 7. *De pignoratitia actione, vel contra, leg.* 33. — *Ivi, lib.* XX. *tit.* 1. *De pignoribus et hypothecis; et qualiter etc., leg.* 11. § 1. — *Ivi, lib. cit. tit.* 2. *In quibus causis pignus, vel hypotheca tacite etc, leg.* 8.

Cod. lib. IV. *tit.* 32. *De usuris, leg.* 17. *e leg.* 26. § 1.

§ 3.

Canisii (Henrici) *Tractatus de antichresi.*
Da Luca (Joh.-Baptistæ) *Theatrum veritatis et just.* V. l'indice generale di quest'Opera.

(1) Dicesi *nuova ammissione a causa* quella concessione che in un Giudizio Civile vien rilasciata al litigante che rinvenne nuovi documenti dopo la pronunziata sentenza, affinchè possa esser sentito nuovamente dal medesimo Giudice.

(2) L'*anatocismo* è quella convenzione per cui si statuisce doversi considerare per convertiti in capitale *fruttifero* anco gli interessi già scaduti d'una somma dovuta. Nella pratica (con parola poco italiana) vien detto anco *Rifrutto*.

(3) La voce *Anticresi* deriva dal greco ἀντι (*contro, invece*) e χρησις (*uso, frutto*).

(4) A differenza del diritto romano, la Legislazione francese non ammette una tal convenzione che nel solo caso in cui il credito costitutivo della medesima produca naturalmente degli interessi non eccedenti la rendita annua del fondo rilasciato in Anticresi. (V. il Merlin nel suo *Repertorio di Giurisprudenza* alla voce *Anticresi*).

Digitized by Google

Duranton (M.) *Cours de droit français suivant le Code civil.* V. il vol. XII alla voce *Antichrèse.*
Felwinghi (Joh. Jodoci) *Disp. de antichresi tacita.*
Gestaming, *Del pegno e dell' ipoteca.* V. il § 30.
Hagen (Cristophori Von) *Tractatus de usu usurarum, de mora, de antichresi etc.*
Hanker (C.) *Diss. de vera indole et natura antichreseos.*
Hasmanni (Zachariæ) *Tractatus de antichresi.*
Holler (Joh. Laurentii) *De antichresi ad lib. 4. Cod. De usuris.*
Horr (Cpr. J. Gottl.) *Diss. de distinctione inter fructus certos et incertos in pacto antichretico jure romano non fundata.*
Kloca (Casparis) *Tractatus de contributionibus in Rom. Imper.* V. il cap. 11. n. 223 e seg.
Lauterbach (Wolfgang. Adami) *De jure antichriseos.*
Lederer (Michælis Fridor.) *Tractatus de pacto antichriseos.*
Leingart (Henrici) *Disp. inaug. de antichresi.*
Locamani (Georgii Davidis) *Disp. Resp.* **Zac. Herman.** *De antichresi.*
Taboa (Joh. Othonis) *Disp. de termino antichriseos tacita, et ejus, quod interest.*
Toullier (M.) *Le droit civil français suivant l'ordre du Code.* V. la Tavola alfabetica alla voce *Antichrèse.*
Wichelhausen (G. C.) *Analecta quædam ex antichresi collecta.*
Zacharia (C. S.) *Cours de droit civil français.* V. la Tavola alfabetica in fino di quest' Opera, alla voce *Antichrèse.*
Zeppern (Othonis Philippi) *Discurs. juridicus; de antichresi etc.*

Grivelli (Johannis) *Decisiones Senatus Doloni etc.* V. la dec. 83.
Leotardi (Honorati) *De usuris et contractibus usurariis etc.* V. le questioni 11 e 13.
Merlin, *Repert. univ. de Jurispr.* V. la voce *Anticresi.*

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez. I. *Generalità.*
Sez. II. *Degli effetti di questo contratto, e del Creditore anticresista.*

SEZIONE I.

Generalità.

1. Quando un Debitore consegna al suo Creditore un fondo col patto che paghi colle rendite tutti gli oneri che vi posano, e che ogni avanzo lo riceva in diminuzione o pagamento del suo credito, egli pone in essere un vero e proprio contratto d' Anticresi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 86. *n.* 2. 3.

2. Non esiste legge in Toscana che proibisca l' Anticresi, nè che determini in un modo assoluto la tassa precisa del frutto del denaro da percepirsi dal Creditore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 8. *n.* 3. — *Ivi, tom.* 39. *dec.* 3. *n.* 6. — *Ivi, tom.* 43. *dec.* 17. *n.* 5. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1469.

3. Non tanto ai termini del diritto comune quanto ai termini del diritto francese (1), l' Anticresi espressa, ossia il patto di compensare i frutti del fondo, qualunque siano maggiori o minori con le usure del cambio, è in vista appunto dell' incertezza delle prenotazioni riconosciuto valido e non rescindibile. — *L.* 14. *Cod. De usur.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 17. *n.* 7. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1470. — *Voet, ad Pandect. lib.* 20. *tit.* 1. *n.* 24.

4. L' incertezza della rendita d' un fondo dato in Anticresi, esclude l' usura nel patto che concede al Creditore di far suoi i frutti del fondo medesimo in vece degli interessi del danaro. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 17. *n.* 7.

5. La pratica dei Tribunali, nella discrepanza tra il diritto romano e il diritto canonico intorno al valore del patto adiotto al contratto d' Anticresi o riferito al *numero precedente*, ha sanzionata la validità del patto medesimo, anche allorquando i frutti percetti dal Creditore hanno presentato un' eccedenza sopra gli interessi legittimi del danaro, tuttavolta però che il Creditore abbia provato d' aver risentito un danno eguale all' ammontare dei frutti percetti in forza dell' Anticresi, a cagione appunto dell' esser rimasto privo del danaro per siffatto modo al suo Debitore prestato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 17. *n.* 8. — *Thesaur. dec.* 78. *n.* 2. 3. 4. — *Prat. Legal. secondo la rag. com. etc. p.* 2. *tom.* 2. *pag.* 503 *e seg.* — *Osasc. dec.* 143. *n.* 2.

6. È connaturale al contratto d' Anticresi la dichiarazione del Creditore di rilasciare il fondo che gli fu dato dal Debitore per pagarsi d' un credito, appena che desso sia rimasto sodisfatto e senza bisogno di giudiciale disdotta. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 86. *n.* 9.

7. La valutazione convenzionale della rendita dei beni dati dal Debitore al Creditore, affinchè col prodotto dei medesimi si paghi del suo credito, non altera minimamente il contratto d' Anticresi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 86. *n.* 4. 8. — *Cod. francese art.* 2085.

8. Non può dirsi usurario quel Contratto ove il mutuo si trova unito alla locazione, cioè quando il mutuante riceve i frutti d' un fondo del Debitore invece degli interessi del danaro imprestatogli, se non è provato che la mercede sia ingiusta o diretta a procurare al Creditore un lucro superiore a quel frutto che si sarebbe potuto legittimamente convenire (2). — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 404. — *Leotar. De usur. quæst.* 8. *n.* 24. — *De Luc. De usur. disc.* 4. *n.* 2. 3. 4.

(1) Non può dubitarsi che ciò sia vero non tanto a termini del Diritto Comune, quanto anco per noi che manchiamo d'una Legge positiva e precisa, la quale stabilisca la giusta misura de' frutti del danaro che sempre si determina a seconda delle circostanze, de' tempi, de' luoghi e degli usi di ciascun paese (V. infatti il *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 8. *n.* 3 *, e tom.* 39. *dec.* 3. *n.* 6.). Ma non sappiamo però come si sia potuto dire lo stesso a riguardo del Diritto francese, dopochè la Legge de' 3 settembre 1807, proibitiva d' ogni stipulazione che in materia civile stabilisse interessi maggiori del 5 per cento, fu esplicitamente dichiarata dalla Giurisprudenza di quel paese applicabile anco al patto Anticretico; imperocchè il relativo disposto dell' art. 2089 del Codice Civile fosse sembrato alla medesima tale da porger modo sovente a sottrarre alla censura della Legge un vero e proprio patto d' usura, come appunto osservano, e il Dalvincourt *Instit. di Dir. Civ. franc lib.* 3. *tit.* 14. *cap.* 2 *vers.* A conto del suo credito ec. e il Dallox, *Giurispr. del XIX Sec.*, alla voce « *Pegno* » *Sez.* 2. *art.* 1. *n.* 3.

(2) In tal caso l' onere di provare l'*ingiustizia* della convenuta mercede incombe sempre a colui che l'allega, e tanto più quando molte circostanze concorrano ad eliminarne la presunzione.

Digitized by Google

SEZIONE II.

Degli effetti di questo Contratto, e del Creditore anticresista.

1. Il credito assicurato con l'Anticresi, non resta prescritto in forza del silenzio anche trigenario del creditore.—*Ann. di Giuris. an. 2. p. 1. col. 37*

2. L'Anticresi non conferisce al creditore anticresista un vero e proprio diritto reale utilmente esperibile contro qualunque terzo possessore; quindi il compratore del fondo sottoposto ad Anticresi non è obbligato a rispettarne le conseguenze, e può liberamente goderne le rendite. — *Ann. di Giuris. an. 8. p. 2. col. 779.*

3. Dalla sola e nuda scienza dell'Anticresi non può argomentarsi nel compratore del fondo anticretico la tacita volontà di rispettarla. – *Ann. di Giuris. an. 8. p. 2. col. 782.*

4. Anche nel caso in cui l'Anticresi conferisse nel creditore anticresista un diritto reale, questo si risolverebbe nel momento in cui fosse dal terzo acquirente introdotta la purgazione regolare dell'immobile acquistato. — *Ann. di Giuris. an. 8. p. 2. col. 782.* – *Teulet et Salpicy, Les Cod. français annotés, tom. 1. pag. 664 agli art. 2085 e seg. del Cod. civ. francese n. 56. 57.*

5. Quando il possesso che le leggi romane riconoscono nel Creditore anticresista fosse attributivo del diritto di retensione di fronte a qualunque successore a titolo singolare, questo possesso dovrebbe mostrarsi perseverante nel Creditore medesimo al momento in cui pretende di farlo valere. — *Ann. di Giuris. an 8. p. 2. col. 781.* — *Proudhon, Des droits d'usufruit, tom. 1. n. 94.*

6. L'elezione d'un amministratore del fondo dato in Anticresi non toglie al possessore i diritti che pervengono da questo contratto. — *Tes. del F. Tosc. tom. 27. dec. 13 n. 4.*

7. Trattandosi d'Anticresi espressa, nella quale il Creditore non è tenuto ad imputazione alcuna di frutti sul capitale, ed allorquando l'Anticresi è rimasta risolta per la spontanea restituzione della sorte, si ravvisa senza oggetto la perizia domandata dal Debitore per riconoscere la quantità dei percetti frutti naturali del fondo. – *Ann. di Giuris. an. 6. p 2. col. 1473.*

8. Sul fondamento dell'incertezza delle rendite del fondo dato espressamente in Anticresi, non può proclamarsi la rescissione della convenzione che autorizza il Creditore a conseguire i frutti in luogo degli interessi. — *Leg. Si ea. et Leg. 17. Cod. De usuris* — *Tes. del F. Tosc. tom. 13. dec. 17. n. 6.* — *Voet, ad Pandect. lib. 20. tit. 1. n. 24.*

9. Sul fondo dato in Anticresi può anco accordarsi l'Ipoteca per maggior sicurezza del Creditore, il quale possa così agire per mezzo di essa ove fosse impedita la sodisfazione del credito mediante l'Anticresi. — *Tes. del F. Tosc. tom. 27. dec 13. n. 2.*

10. Il Creditore che possiede a titolo d'Anticresi, può locare e disdire le locazioni o le colonie dei fondi che gli furon dati dal suo Debitore. – *Leg. 11. e 23. ff. De pign. et Hypoth.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 10. dec. 86. n. 6. 8.* — *Ivi, tom. 27. dec. 13. n. 3.* — *Cod. franc. art. 2085.*

11. Il Creditore che ritiene in Anticresi il fondo del suo Debitore non può essere obbligato a restituirlo fino a tanto che non è rimasto per intiero sodisfatto del proprio credito. — *Tes. del F. Tosc. tom. 10. dec. 86. n. 10. 11.*

ANTIFATO *vedi* DONNA.

APOCHE *vedi* ATTI.

APPELLO.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni delle Leggi Patrie.*
» 3. *Citazioni del Testo.*
» 4. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

1. Dicesi appello il ricorso legittimo che si fa ad un Tribunale superiore, affinchè da questo sia riformata la decisione d'un Tribunale inferiore. Il Giudice di prima Istanza, della cui pronunzia si domanda una riforma per via d'Appello, dicesi giudice *a quo*, e giudice *ad quem* quello di seconda Istanza che deve pronunziare sull'Appello interposto (1).

§ 2.

Regolamento di Proc. Civ. *par* III. *per intiero, dall'art.* 690 *al* 792. — *Reser. della Consulta de'* 21 *agosto* 1815. — *Circol. de'* 25 *settembre* 1820. — *Circol. de'* 16 *aprile* 1821. — *Leg. de'* 13 *ottobre* 1811 *dall'art.* 73 *al* 76 *inclus.* — *Leg. de'* 20 *ottobre* 1817 *art.* 6. — *Motupr.* del 2 *agosto* 1838. *Sez.* 1. *art.* 45. 49. 93. 94. 95. 103. 104 *e* 139. – *DD. e II. al precitato motupr.; 9 novembre* 1838, *dall'art.* 160 *al* 183 *inclusive* (2).

(1) La moderna legislazione Toscana, derogando all'antica, ha stabilito a tale effetto due gradi di giurisdizione soltanto, ed ha limitato a circoscritto ad un tempo determinato la competenza di questo diritto negli interessati, affinchè altrimenti, perpetuandosi le liti, non rimanessero sempre incerti e fluttuanti i diritti di proprietà.

(2) Dappoichè tra le importanti e considerevoli innovazioni subite dalle vecchie procedura Toscana in forza della riforma giudiziaria del 1838, molte ed essenzialissime sono quelle che riguardano la competenza appellabile o non appellabile dei Tribunali nostri, permodochè della giurisprudenza anteriore a quell'epoca poco alla pratica odierna rimane di cui possa in tal rapporto giovarsi, noi crediamo di non far opera affatto perduta riassumendo e commentando nei pochi paragrafi che seguono le disposizioni più generali e più strettamente connesse col titolo presente contenute nella precitata Legge che modernamente riformò fra di noi la giudiziaria organizzazione:

1. Hanno giurisdizione: la Real Consulta, la Regie Corti di Firenze e di Lucca, i Tribunali collegiali di Prima Istanza, ed i Pretori.

2. La giurisdizione civile dei Pretori è *contenziosa e volontaria*: quella contenziosa è limitata alle cause d'un merito certo non eccedente 400 lire, eccettuati però i casi espressamente dichiarati dall'art. 43 della cit. Leg., nei quali possono i medesimi pronunziare indipendentemente dalla stima e dal valore della causa: quella volontaria all'incontro, non ha limite alcuno, e si interpone da essi in tutti quegli affari che non acquistano efficacia legale prima che v'intervenga la giudiziaria autorizzazione, indipendentemente dall'importare dal subietto pecuniario dei medesimi.

3. Le pronunzie de' questi Magistrati sono inappellabili nel contenzioso allorchè la causa non eccede in merito lire 70, salve però l'eccezioni dichiarate in proposito dagli art. 43 a 44, escluse le quali, non resta in tal caso se non che il ricorso in Cassazione pel solo capo della incompetenza: quando però sorpassano siffatto merito, oppure, allorchè sono state interposte da essi definitivamente con giurisdizione volontaria, possono esser sempre appellate innanzi al respettivo Tribunale di Prima Istanza.

4. Nel contenzioso civile, la giurisdizione dei Tribunali collegiali di Prima Istan-

§ 3.

Pandect. *lib.* XLIX. *tit.* 1. *De appellationibus, et relationibus.* — *Ivi, tit.* 2. *A quibus appellari non licet.* — *Ivi. tit.* 3. *Quis a quo appelletur.* — *Ivi, tit.* 4. *Quando appellandum sit, et intra quæ tempora.* — *Ivi, tit.* 5. *De appellationibus, recipiendis vel non.* — *Ivi, tit.* 6. *De libellis dimissoriis.* — *Ivi, tit.* 7. *Nihil innovari appellatione interposita.* — *Ivi, tit.* 8. *Quæ sententiæ sine oppellatione rescindantur.* — *Ivi, tit.* 9. *An per alium causæ appellationum reddi possunt.* — *Ivi, tit.* 16. *Si tutor, vel curator, magistratus creatus appelloverit.* — *Ivi, tit.* 11. *Eum, qui appelloverit, in provincia defendi.* — *Ivi, tit.* 12. *Apud eum, a quo appellatur, oliam causam agere compellendum.* — *Ivi, tit.* 13. *Si pendente appellatione mors intervenerit.*

Cod. *lib.* VII. *tit.* 62. *De appellationibus et consultationibus.* — *Ivi, tit.* 63. *De temporibus et reparationibus appellationum, seu consultotionum.* — *Ivi, tit.* 65. *Quorum appellationes non recipiuntur.* — *Ivi, tit.* 66. *Si pendente appellatione mors intervenerit.* — *Ivi. tit.* 68. *Si unus ex pluribus appellaverit.*

Novel. const. *Nov.* XXIII. *tit.* 1. *De appellationibus et intra quæ tempora debeat appellari.* — *Ivi, Nov. cit., tit.* 2. *De appellationibus ad quemnam remittantur, si res etc.* — *Ivi, Nov.* XCIII. *De oppellationibus.* — *Ivi, Nov.* CXV. *Ut cum de appellatione cognoscitur secundum illas leges debeat judicari etc.* — *Ivi, Nov.* CXXVI. *Exemplum sacræ formæ de appellationibus.*

§ 4.

Alexandri (Dominici) *Tractatus de appellationibus.*

Altimari (Blasii) *Tractatus de nullitatibus.*

Antonelli (*Ioh. Caroli*) *Tractatus de tempore legali* (Ivi egli parla estesamente della deserzione dell' Appello, e del corso dei fatali.)

Barbosae (Augustini) *Tract. varil; de appellativo verborum significationa, etc.*

Bonincontri (Antonii) *De appellationibus interpositis in causis beneficialibus per modum summulæ.*

Brederodii (Petri Cornelii) *Tractatus de appellationibus.*

Capucii (Camilli) *Praxis judiciaria absolutissima etc.* V. il tom. 1. par. 3. cap. 1.

Cletzelii (Joh. Molch.) *Tractatus brevis et succintus de oppellationibus etc.*

---

si estende a tutte le cause tanto *commerciali* che *civili propriamente dette* le quali sorpassano la competenza già attribuita ai Pretori (sempre però dentro i limiti dei loro respettivi circondarii); e non pure della competenza ordinaria dei medesimi i giudizii d' interdizione e di sottoposizione al curatore.

5. Le pronunzie dei Tribunali predetti proferite su di un merito non eccedente 800 lire, sono inappellabili; e tali pure sono quelle dai medesimi proferite nella loro competenza di seconda istanza tanto in conferma che in revoca delle sentenze e decreti emanati con giurisdizione contenziosa, o volontaria, dai Tribunali Pretoriali. Tutte però non capaci di ricorso in Cassazione, tranne quelle interessanti giurisdizione volontaria, le quali sono suscettibili di un tal rimedio soltanto pel capo della incompetenza.

6. Le Regie Corti sono competenti a conoscere e decidere su tutti gli appelli che vengono ad esse deferiti dalle sentenze e decreti appellabili, pronunziati dai Tribunali collegiali di Prima Istanza colla loro competenza di prima giurisdizione.

7. Tutte le pronunzie dalle Regie Corti emanate sopra gli appelli interposti, sono inappellabili, e solo sono suscettibili di ricorso in Cassazione.

8. La riforma giudiziaria ha stabilita fra noi la pubblicità dei giudizii; ha abolito l' antica distinzione fra i *giudizii sommarii* ed *ordinarii*; ed ha poi anco introdotte varie modificazioni quanto alle forme riguardanti il modo di procedere innanzi ai Tribunali di Appello, e di già stabilite anteriormente a quell'epoca. (*V. il cap. 5., par. I,* delle *cit.* DD. e *II. dal 9 novembre* 1838).—Per quello poi finalmente che si riferisce alla R. Consulta formata in Corte Suprema di Cassazione, cioè considerata nell'esercizio della sua giurisdizione, noi ne faremo subietto di successivo esame, il quale avrà poi collocazione più opportuna alla voce « *Cassazione* »

De Luca (*Joh.-Bapt.*) *Theatrum veritatis et justitiæ.* V. l'indice generale di quest' Opera.

Duranton (M.) *Cours de droit français suivant le Code civil.* V. il vol. 12. alla voce *Appello.*

Englemstede (Diet von) *Disp. inaug. de appellatione et reliquis suspensivis remediis sub pras.* **Henr. Hahnii.**

Farri (Johannis) *Disputatio de non oppellando.*

Fernosini (Nicolai Rodriguez) *Tractatus de appellationibus.*

Gambilionibus (Angeli a) *Comment. ad tit. ff. de appellat.*

Gentilis (Alberici) *Tractatus de diversis temporum oppellationibus.*

Georgio (Joh. Ant. de Sancto) *Tractatus de appellationibus.*

Gregorii (Petri) *Tractatus de appellationibus.*

Imola (*Iohannis* ab) *Tractatus ab appellationibus.*

Lyncarii (Nicolai Christophori) *Hypomnema de gravamine extrojudiciali et quatenus ab illo prorocare liceat.*

Millaei (*Iohannis*) *Enchiridion appellationis.*

Molignati (Joh. Petri) *Tractatus de appellativa verborum significotione et extensione in utroque jure etc.*

Montani (Ferrarii) *Tractatus de appellat. supplic. restitut. et recusat.*

Nigri (Antonii) *Tractatus de exceptionibus etc.* V. il cap. 15 § 8.

Pallegrini (Caroli) *Praxis Vicariorum et omnium in utroque foro judicentium etc.* V. la part. III, sez. 1. 2. e 4.

Prounnon, *Traité sur l'état des personnes et sur le titre préliminaire du Code civil.* V. la Tavola analitica alla voce *Appel.*

Ruginelli (*Julii Cæsaris*) *Comment. ad Cæsareas constit. mediol. in tit de appellationibus.*

Sabelli (M. Antonii) *Summa diversorum tractatum,* V. il tom. 1. § *Appellationes.*

Salgado (Francisci) *Tractatus de regia protectione.* V. i numeri 88 e seg. e 512 e seg.

Scaccia (Sygismundi) *Tractatus de appellationibus cum Additionibus* **Nicolai Gallardi.**

Schenck (Fridericii) *Tractatus de appellationibus.*

Stimpelii (Jodoci) *Compendium de appellationibus.*

Sutorii (Emanuelis) *Tractatus de non provocando, vocando, et non appellando.*

Tholosani (Petri Gregorii) *Tractatus de appellationibus.*

Thomine-Desmazures *Commentaire de la procedure civile.* V. la Tavola alfabetica alla voce *Appel.*

Toullier (M.) *Le droit civil français, suivant l'ordre du Code.* V. la Tavola alfabetica alla voce *Appel.*

Wamesii (Johannis) *Comment. in lib. 2. Decretal. tit. 28 de appellationibus.*

Zangeri (Johannis) *Comment. in lib. 2. Decretal. tit. de appellationibus.*

Zieglebi (Georgii) *Disputatio inaug. de desertione appellationis.*

Zinzerlingi (Justi) *Tractatus de appellationibus etc.*

Berlichii (Matthiæ) *Conclusiones pract. secund. constit. Saxonicas, per tit. dig.* V. la conclus. 50. part. 1. e la conclus. 66. n. 24 e seg. part. 5. — e V. anco il lit. 36. lib. 20. della *Summa decis.* del *cit.* autore.

Borelli (Camilli) *Summa decisionum universarum etc.* V. il tit. 33. lib. 2.

Cancerii (Jacobi) *Variæ resolutiones.* V. la par. *I.* cap. 17.

Covarruvii (Didaci) *Resolutiones cum addit.* **D. Ybanez,** V. il lib. 2. cap. 12.

Ecclesia (Joh. Antonii ab) *Observationes ad praxim judiciariam spectantes.* V. nella par. I. le osserv. 3 e 75 e nella par. II. le osserv. 1. 2. 5. 11. 14. 18. 19. 20. 46. 42. 43 e 44

Digitized by Google

Farinacci (Prospere). Vedi le quest. 17. 18. 19 e 53 del suo *Repertorium judicial.*, ed i *fragment.* del cit. *Reperi.*

Fierli (Gregorio) *Osservazioni pratiche con addiz.* di **A. Vita.** V. le osserv. 25. 26. 27 e 28., tom. 1. cap. 1.

Gratiani (Stephani) *Decisiones Rot. prov. Marchiæ.* V. la dec. 128.

Maatk (Jacobi Ant.) *Compilatio totius juris controv. etc.* V. il tom. 1. alla parola *Appellatio.*

Msalin *Répertoire univ. de Jurisprud.* V. la voce *Appel* nella cit. Op. e nella Tav. alfab. aggiunta alla medesima da **L. Rondonneau.**

Tepati (Arismini) *Compendium variarum sententiarum etc.* V. l tit. 249. 234. 256. 258. 261 a 266.

Tuschi (Dominici) *Conclusionum practicarum ord. alphab. dig.* V. alla lett. A questo titolo.

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez. I. *Con quali norme, e da chi si determini l'appellabilità, o inappellabilità d' una pronunzia.*

Sez. II. § 1. *Da quali atti, ed in quali casi è permesso interporre appello.*

§ 2. *Da quali atti, ed in quali casi è vietato appellare.*

Sez III. *Quali persone possono interporre appello, e quali non lo possono.*

Sez. IV. *Momenti, contingibilità, e forme dell' appelle.*

§ 1. *Della interposizione dell' appello.*

§ 2 *Della prosecuzione dell' appello.*

§ 3. *Dell' adesione all' appello.*

§ 4. *Della reiezione dell' appello.*

§ 5. *Della reaunzia all' appello.*

§ 6. *Della deserzione dell' appello.*

Sez. V. *Della efficacia, e inefficacia dell'appello interposto.*

Sez. VI. § 1. *Dei Tribunali che giudicano degli oppelli.*

§ 2. *Dei giudizii e delle pronunzie relative alle cause in appello.*

Sez. VII. *Dei fatali.*

§ 1. *Dei termini dell' appello, in generale.*

§ 2 *Quando cominciano a decorrere.*

§ 3. *Quando rimangono sospesi.*

§ 4. *Quando sopraggiungono.*

SEZIONE I.

Con quali norme, e da chi si determini l'appellabilità, o inappellabilità d'una pronunzia.

1. Per determinare l'appellabilità d'una sentenza, il merito della causa deve misurarsi dal subietto pecuniario della domanda non modificata nè ristretta da atti successivi, e non mai dalla somma alla quale in seguito delle inserta contestazioni venga a restringersi la condanna (1). — *L.* 2 *agosto* 1838. *art.* 31. 39. 40. — *Regol. di Proc. Civ. art.* 696. — *Leg.* 17. § *Quoties. ff. De jurisdictione quoties etc.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 57. n. 2. 3. — *Ivi, tom.* 6. *dec.* 68. n. 1. — *Ivi, tom.* 31. *dec.* 79. n. 1. 3. 4. 5. — *Ann. di Giuris.* an. 3. *p.* 2. *col.* 893. 903. — *Ivi, an.* 4. *p.* 2. *col.* 155. 512. 1036. — *Ivi, an.* 7. *p.* 1. *col.* 886. — *Ivi, an.* 11. *p.* 2. *col.* 7.

2. Il merito della causa all' effetto di determinare o d' escludere l' appellabilità della sentenza non si misura altrimenti dalle conclusioni prese dall' attore nel libello principale, quando con scrittura successiva egli abbia dichiarato di restringere l' originaria sua domanda. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 827. — *Ivi, an.* 8. *p.* 1. col. 82., *e p.* 2. *col.* 729. — *Ivi, an.* 9. *p.* 2. *col.* 820. — *Ivi, an.* 11. *p.* 2. *col.* 53. 180. — *Giornale del Palazzo, tom.* 4. *p.* 187. *del* 4 *settembre* 1811. — *Ivi, tom.* 9. *p.* 265. *del* 29 *dicembre* 1824. — *Dalloz, Giuris. del secolo XIX. tom.* 8. *p.* 217. 249. 250.

3. La regola che quando la primitiva domanda è stata dall' attore modificata o ristretta, il merito della causa per determinare l' appellabilità del giudicato, non si misura dalle conclosieni prese dall' attore nel libello primitivo, ma da quelle in cui ha in seguito dichiarato di restringere la sua demanda, non ha termini d'applicazione, egni qualvolta, pronunziata dal giudice la Sentenza su tutt' intiero il merito domandato, è la parte succumbenta che esperimentar vuole l'Appelle per una parte e per un capo soltanto del subiette giudicato. — In altri termini: — Allerchè una Sentenza è intervenuta sopra una domanda contenente più capi che insieme rinniti costituiscono un merito appellabile, l'Appello è sempre ammissibile per parte del succumbenta, comunque a un capo soltanto, il di cui valore non sarebbe appellabile. *L.* 17. § *Quoties ff. De jurisdictione.* — *Motupr. del* 2 *agosto* 1838. *art.* 696. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 252.

4. Il merito della causa ed il subiette della contestazione della lite agli effetti della competenza e dell'appellabilità si determinano dalla domanda o dalla somma richiesta colla medesima, e non dalle eccezioni, le quali non possone prendersi in considerazione per determinare il marito della causa; ed in coerenza a questo principie, che si limita unicamente pei giudici mineri, sono inappellabili le sentenze dei Tribunali di prima istanza preferite sopra una domanda avente un merito inferiore alle lire 800, qualunque sia d' altronde il valore e l' importanza delle eccezioni dedotte dal convenuto, ed esaminato dal Tribunale. — *Notif. de'* 25 *febbraio* 1818. *art.* 3. — *Motupr. de'* 2 *agosto* 1838, *art.* 31. 34. 39. 40. — *Reg. di Proc. Civ. art.* 696. — *Leg.* 19. § 1. *De jurisdict.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 14. n. 16. — *Ivi, tom.* 31. *dec.* 79. n. 1. 3. 4. 5. — *Ivi, tom.* 25. *dec.* 61. *n.* 2. — *Ann. di Giuris.* an. 1. *p.* 1. *col.* 228. — *Ivi, an.* 3. *p.* 2. *col.* 593 *e* 603. — *Ivi, an.* 4. *p.* 1. *col.* 708. — *Ivi, an.* 4. *p.* 2. *col.* 154. 281 *e* 1034. — *Ivi, an.* 5. *p.* 2. *col.* 818. — *Ivi, an.* 6. *p.* 2. *col.* 189 *e* 837. — *Ivi, an.* 7. *p.* 1. *col.* 53. — *Ivi, an.* 8. *p.* 2. *col.* 704 *e seg., e col.* 729. — *Ivi, an.* 9. *p.* 2, *col.* 54 *e* 95.

5. Per determinare l'appellabilità o inappellabilità d'una sentenza in ragione della somma, dee aversi riguardo a ciò che dall' attore si è domandate in prima istanza, e a ciò che il giudice ha deciso. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 6.

6. La questione sull' ammissibilità e inammissibilità dell' Appelle da una sentenza che si pretenda pronunziata su di un merito non suscettibile di un tal rimedio, forma un subietto di per se stesso appellabile indipendentemente dall'iudela della causa in cui la sentenza è intervenota. Conseguentemente sono appellabili tutte quelle sentenze dei Tribunali di prima istanza che dichiarano l' inappellabilità dei proprii giudicati. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 247. — *Ivi; an.* 8. *p.* 1. *col.* 892. — *Ivi, an.* 11. *p.* 2. *col.* 279.

7. La nullità di una sentenza proferita da un Tribunale di prima istanza su di un merito per disposte di Legge inappellabile

(1) La decisione citata in questo numero, ed inserita negli *Ann. di Giuris. an.* 4. *col.* 155., stabilisce che questa regola è applicabile anco nel caso in cui l' Attore, dopo avere enunciata la somma nal libello introduttivo del giudizio, abbia dichiarato di rimettersi all' arbitrio del Tribunale sul più, o sul meno, che l' equità del medesimo avrebbe voluto attribuirgli, imperocchè diventando per tal modo incerto il merito della lita, la relativa pronunzia rimane di per se stessa appellabile.

e fondata sul difetto di competenza del Tribunale stesso, non può formar soggetto di Appello alla Corte Regia, quando la questione di competenza non ha formato soggetto di contestazione e di decisione in prima istanza, ma solo può dar adito al ricorso in via di cassazione. — *Ann. di Giuris.* an. 6. *p.* 2. *col.* 513.

8. Le sentenze che pronunziano sulla competenza, sono inappellabili, quando l'incompetenza è stata proposta come semplice eccezione in una causa il di cui merito sia tale che i giudici ne decidano inappellabilmente; e sono all'incontro appellabili indipendentemente dall'indole del merito del giudizio principale, quando la dedotta incompetenza ha formato subietto di un formale incidente. — *Ann. di Giuris.* an. 4. p. 1. *col.* 57. — *Ivi, an.* 5 *p.* 1. *col.* 594. — *Ivi*, an. 7. *p.* 1. *col.* 678.

9. Quando la questione sulla competenza ha formato subietto di un vero e proprio incidente risoluto col merito, non può la relativa questione alterare la regole ordinarie dell'appellabilità. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col* 858.

10. Per decidere sull'ammissibilità di un Appello, deve aversi riguardo unicamente ai termini della contestazione sopra i quali emanò la sentenza appellata, e non già alla questioni promosse in seconda istanza dalla parte appellante. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 398.

11. All'effetto di determinare il merito d'una causa, non basta ch'esso apparisca incerto soltanto perchè non enunciato in una somma certa, ma richiedesi altresì che sia di tale incertezza, da lasciar dubbio che ammontare possa ad una somma superiore a quella dalla Legge determinata alla inappellabilità delle sentenze, o sia tale che per propria natura non possa ricevere una stima pecuniaria. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 25. *dec.* 80. *n.* 2. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 385. 910.

12. Sono sempre appellabili quelle sentenze dei Tribunali di prima istanza che sono proferite su di un merito indeterminato ed incerto. E non determinato ed incerto dee ritenersi il merito della lite, ogni qualvolta consiste nella prestazione di un fatto, il cui valore pecuniario, comunque enunciato per approssimazione in una somma inferiore alla competenza appellabile del Tribunale, può esser sempre suscettibile di diminuzione e di aumento. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 100 *per tot.* — *Ann. di Giuris.* an. 6. *p.* 2. *col.* 637.

13. La questione, che in seguito della domanda dell'attore diretta ad ottenere la dichiarazione della nullità di un arresto personale, viene elevata dal convenuto sul modo di determinare il merito dell'arresto, forma essa medesima un subietto indeterminato e dubbio, da rendere puro indeterminato e incerto il merito principale; talchè, in qualunque modo risolata, richiama il Tribunale Superiore a decidere sul bene o mala giudicato, ma non lo autorizza a ritenere inappellabile la relativa pronunzia. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 586.

14. Deve ritenersi per indeterminato e non facilmente determinabile agli effetti dell'appellabilità del giudicato, quel subietto di lite che per esser ridotto a valor pecuniario abbisogna dell'opera di un perito. — *Ann. di Giuris.* an. 11. *p.* 2. *col.* 326.

15. Le dichiarazioni, colle quali alcuna delle parti contendenti assegna un valore determinato al subietto della lite che ha di per se stesso un valore incerto e non determinato, non sono attendibili all'effetto di ritenere o di escludere l'appellabilità del giudicato, quando non sono state concordate o accettate dall'altra parte. — *Ann. di Giuris.* an. 7. *p.* 2 *col.* 994.

16. Per l'effetto di determinare se una sentenza sia o no appellabile, il merito incerto o non determinato si parifica al merito certo a determinato, quando è tale da non lasciare dubbio, che ritenuto il sistema più favorevole per l'appellante, non può mai

giungere a quella somma che renderebbe la sentenza appellabile. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 247. 910. — *Ivi, an.* 3. *p.* 2. *col.* 337. 778 *e* 779. — *Ivi, an.* 4 *p.* 2. *col.* 821. — *Ivi*, an. 8. *p.* 2. *col.* 401.

17. Per l'ammissibilità dell'Appello basta il solo dubbio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 52. *n.* 5. — *Ruginell. De appellat.* § 2. *cap.* 3. *n.* 4. *vers. confirmatur secund. etc.*; *quæst.* 11. *n.* 6. *vers. secundus etc.*; *quæst.* 17. n. 60. *et limit.* 4. *n* 90.

18. Trattandosi di pronunzie contenenti più e distinte dichiarazioni sopra domande indipendenti l'una dall'altra, l'appellabilità o inappellabilità della sentenza si misura, di fronte a ciascuna delle dichiarazioni in essa contenute, dal merito separato delle respettive domande. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p* 2. *col.* 1069.

19. Per fissare il merito della causa, dee attendersi la domanda dell'attore. Quando l'attore ha domandato una somma, il di cui ammontare eccede la competenza inappellabile dei Tribunali di prima istanza, la dichiarazione ch'egli vi aggiunga (salvi gli acconti), se può render tutt'al più incerto il merito, non autorizza a ritenerlo inferiore alla detta competenza inappellabile. — *Ann. di Giuris.* an. 6. *p.* 2. *col.* 1060.

20. Se non si prova che il merito sia inferiore alla somma determinata dalla Legge, e che la sentenza sia stata tacitamente accettata, l'Appello non può dirsi inammissibile. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 24 *n.* 2. 3.

21. La regola per la quale il merito della causa, e conseguentemente l'appellabilità o inappellabilità della sentenza, si misura dalla domanda introduttiva del giudizio, non procede di fronte ai terzi che vi intervengono per rivendicare tutta o parte della cosa caduta in controversia. Quindi, trattandosi d'esecuzione mobiliare, ove un terzo sia comparso in giudizio a rivendicare la proprietà dei mobili gravati, il merito della causa non si desume dalla somma per cui fu l'escuzione commessa, ma dee per lo meno ritenersi per indeterminato ed incerto e però appellabile. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 834. — *Dalloz, Giurispr. del Secolo XIX. ses.* 2. *art.* 8. n. 3. — *Pasicrisie, vol.* 18. *tom.* 1. *n.* 44. — *Sirey, tom.* 20. *p.* 2 *pag.* 31.

22. Domandata dall'attore una somma superiore alla competenza inappellabile del tribunale di prima istanza, e fatta dal convenuto l'offerta d'altra somma di poco inferiora, sa questa vieno recusata, la competenza del Tribunale, e conseguentemente l'appellabilità della sentenza, si misura dalla somma espressa nella domanda. — *Regol. di Proc. Civil. art.* 696. — *Leg.* 19. § 1. *ff. De jurisd.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 79. *n.* 1. 3. 4. 5. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 285.

23. Per l'oggetto di stabilire la competenza dei Tribunali, e la conseguente appellabilità delle sentenze dai medesimi proferite, deve aversi riguardo all'importare cumulato delle diverse obbligazioni di cui con un unico libello e tra le stesse parti si reclama in Giudizio l'adempimento, comunque domandato con azioni diverse e distinte fra loro. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 253.

24. La facoltà di portare in Appello le cause di piccol merito deve intendersi nel modo il più ristretto e concederai limitatamente, poichè diversamente si contradirebbe allo scopo particolare della Legge, che è il più pronto termine della liti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 3. *n.* 11.

25. La riunione di più domande in un solo e stesso libello, fatte da più individui o da un solo contro più convenuti, non fa sì che possano cumularsi le somme per determinare l'appellabilità della sentenza che su quelle ha pronunziato. — Un tal principio indistintamente procede, sebbene identico o comune sia il titolo da cui deriva l'azione intentata, semprechè l'attore, anzi che domandare la condanna solidale dei convenuti, siasi limitato a

Digitized by Google

chiedere che ciascuno di essi venga condannato a pagare la respettiva quota di debito. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 86 — *Ivi*, *an.* 5. *p.* 1. *col.* 448. — *Ivi*, *an.* 5. *p.* 2. *col.* 152. 153. — *Ivi*, *an.* 6. *p.* 2. *col.* 806. 1232.

26. Tanto agli effetti della competenza che a quelli dell' appellabilità non si ammette, per istabilire il merito della causa, la cumulazione o concervazione della domanda e dell' eccezione, nè quella della domanda convenzionale colla domanda reconvenzionale; e in quest' ultimo caso si ha riguardo a quella fra le due domande che presenta una maggior entità pecuniaria. — *Regol. di Proc. Civ. art.* 696. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 606. — *Ivi*, *an.* 4. *p.* 2 *col.* 456. 281. — *Ivi*, *an.* 5. *p.* 2. *col.* 621. — *Ivi*, *an.* 6. *p.* 2. *col.* 838.

27. Quando il credito reclamato da un medesimo e solo creditore contro più debitori dipende da uno stesso titolo ed ha una stessa causa ed origine, dall' ammontar cumulato delle somme richieste si determina l'appellabilità o inappellabilità della sentenza; ed ove questa somme riunita superino le lire 800, non può ammettersi dubbio sull' appellabilità della sentenza stessa. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 482.

28. Quando con una sola domanda è chiesto il pagamento di più debiti fra le medesime persone, il merito della causa agli effetti di determinare l' appellabilità del giudicato si misura dall'importare cumulato delle somme domandate. — *Motupr. del* 2 *agosto* 1838. *art.* 39. — *L. Si quis separatim* § *Si quis ff. De appellation.* — *L.* 11. § *Si unico actio ff. De jurisdict.* — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col* 41. — *Ivi*, *an.* 8. *p.* 1. *col.* 109 *e* 252. — *Scaccia*, *De appellat. quæst.* 7. *limit* 6. *n.* 25.

29. Quando le somme da più creditori domandate contro lo stesso debitore dipendono da titoli diversi e indipendenti fra loro, non se ne ammette la concervazione all'effetto di stabilire la competenza dal Tribunale a l' appellabilità della sentenza, ma questa si riguarda come appellabile di fronte al creditore la cui domanda eccede la competenza inappellabile del Tribunale, e si ritiene come inappellabile per quella la cui domanda non eccede tal competenza. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 1. *col.* 642. — *Ivi*, *an.* 3. *p.* 2. *col.* 141. — *Ivi*, *an.* 5. *p.* 1. *col.* 434. — *Ivi*, *an.* 5. *p.* 2. *col.* 1167. — *Ivi*, *an.* 11. *p.* 2. *col.* 707.

30. Quando un credito, unico in principio, per la morte del Creditore è venuto a dividersi in tanti crediti quante furono le persone degli eredi, da questa divisione consegue che ogni quota domandata devesi, all'effetto della competenza a dell' appellabilità, considerare come un subietto di lite di per sè stante determinato dall' importare pecuniario della quota reclamata, senza riguardo alle quote spettanti agli altri eredi e non ostante che vengano dedotte eccezioni sul titolo originario. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2 *col.* 397.

31. La riunione di due cause e la loro decisione con una sola sentenza, non ne altera la natura e il merito rispetto all'appellabilità o inappellabilità di ciascuna di esse indipendentemente dalla riunione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 14. *n.* 2. — *Ivi*, *tom.* 10. *dec.* 20. *n.* 2. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 141.

32. Quando la domanda dell' attore è fondata sopra un titolo di credito avente tratto successivo e non estinguibile però col domandato pagamento, il merito della causa agli effetti della competenza e dell' appellabilità non si misura dall' ammontare della somma domandata attualmente, ma sibbene dall' importanza del titolo sul quale l' azione è fondata; e ciò tanto nel caso che il titolo medesimo superi in merito le lire 800, quanto ancora nel caso in cui questo non sia determinato, nè determinabile. — *Motupr. del* 2 *agosto* 1838. *art.* 31. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1216. — *Ivi*, *an.* 8. *p.* 2. *col* 923.

33. Quando non è controversa in genere la esistenza del contratto di locazione, ed è solo questione tra le parti sulla maggiore o minore durata della medesima, il merito della causa e l' appellabilità o inappellabilità del giudicato si determina dall'importare delle pigioni che rimangono a decorrere fino al termine del contratto. — *Leg. de'* 2 *agosto* 1838. *art.* 37. — *Ann. di Giuris. an* 7. *p.* 2. *col.* 908. 909. — *Ivi*, *an.* 8. *p.* 2. *col.* 770.

34. Come il valore di una domanda relativa a cessazione o proseguimento di un affitto per l' inadempimento totale del contratto, si determina colla misura dell'importare della mercede dovuta per il tempo che resta al termine del contratto medesimo, non v' ha ragione perchè lo stesso non debba procedera quando si tratti d' inadempimento parziale, ossia d' alcuno soltanto dei patti dell' affitto medesimo. — *Motupr. de'* 2 *agosto* 1838. *art.* 32. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 380.

35. Quando l' attore che ha diviso il proprio credito, lo reclama in giudizio provocando la condanna separata e distinta di più rei convenuti alla soddisfazione della respettiva quota, non può darsi luogo alla cumulazione delle somme agli effetti di determinare l' appellabilità del giudicato, nonostantechè con un medesimo e solo libello egli abbia iniziato il giudizio. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 1168.

36. La domanda di un credito comunque minore di lire 800, quando richiama il Tribunale all'esame a sanziona d' un conteggio o dimostrazione di dare e avere che nel suo totale eccede la detta somma, presenta un merito superiore alla competenza inappellabile dei Tribunali di prima istanza. In altri termini, quando è questione della liquidazione di un conto di dare e avere, il merito della causa agli effetti di determinare la competenza del Tribunale, e l' appellabilità o inappellibilità del giudicato, si misura non dalla somma che vien domandata qual resultato del conto medesimo, ma dall' ammontare primitivo del conto stesso. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 1037.

37. Quella domanda che richiama il Tribunale all' esame giuridico ed alla sanzione di un conteggio o dimostrazione che presenta un dare e un avere superiore alle lire 800, ha un merito di per sè certamente appellabile e distinto dall' altre capo della domanda stessa in cui vien richiesta la condanna del reo convenuto al pagamento d' una somma non eccedente le lire 800, e che si fa consistere nel resultato della differenza fra il dare e l' avere del presente conteggio. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 1. *col.* 33. 34.

38. Il merito della causa, all'affetto di stabilire l' appellabilità o inappellabilità d' una sentenza, si desume dalla domanda e non dalla eccezioni. Trattandosi d' esecuzioni la domanda è rappresentata dal precetto, e l' opposizione al medesimo o all' esecuzione che l'ha susseguito, comunque accompagnata dalla domanda diretta a farne dichiarare la nullità a alla refazione dei danni, non può mai assomer l' indole di reconvenzione, e si risolve sempre in una mera eccezione incapace a somministrare la misura della competenza o incompetenza, a conseguentemente dell' appellabilità o inappellabilità. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 14. *n.* 12. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 593. — *Lancillot. Variar. resol. p.* 3. *cap* 13. *De reconv. n.* 3.

39. Di fronte al debitore che ha sofferto il gravamento, è dall' importare del credito pel quale fu commessa l' esecuzione e non dal valore degli oggetti gravati che devesi misurare il merito della causa all' effetto di determinare l' appellabilità del giudicato. Quindi ove il debito non ecceda le lire 800, la sentenza del Tribunale di prima istanza che ha confermato il gravamento è inappellabile. — *Leg. de* 2 *agosto* 1838. *art.* 93. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 153. — *Ivi*, *an.* 8. *p.* 2. *col.* 1064. — *Dalloz*, *Giurispr. del Secolo XIX*, *tom.* 8. *n.* 300.

Digitized by Google

40. Nei giudizii di esecuzione mobiliare, il merito della causa agli effetti dell'appellabilità, si misura dalla domanda, ossia dal precetto o intimazione che di essa tien luogo, e non dal valore degli oggetti gravati. — *Ann. di Giuris. an. 3. p. 2. col. 153, 593. — Ivi, an. 4. p. 2. col. 740. — Ivi, an. 6. p. 2. col. 790. — Ivi, an. 8. p. 2. col. 1064. — Ivi, an. 9. p. 2. col. 253, 685.*

41. La regola, che il merito della causa agli effetti dell'appellabilità o inappellibità delle sentenze si desume dal valore pecuniario di ciò che l'attore richiede, e non dall'importare della cosa sopra la quale esso dirige l'esecuzione onde conseguire pagamento, procede anco nei giudizii di esecuzione immobiliare e negli emergenti dei medesimi. Nè a limitare la regola stessa è valutabile l'intervento d'un terzo, quando non è diretto a coadiuvare l'esecuzione per ottenere pagamento sul prezzo dei beni, ma a sottrarre all'esecuzione una parte delle rendite del fondo investite dall'attore principale. — *Ann. di Giuris. an. 4. p. 2. col. 740. — Ivi, an. 6. p. 2. col. 790.*

42. Nei giudizii d'esecuzione immobiliare, il merito della causa e conseguentemente l'appellabilità della sentenza si misura non dal valore del fondo investito, ma dalla somma per la quale è stato fatto il precetto che tien luogo di domanda; ed ove questo non superi le lire 800, rende inappellabile il relative giudicato dei Tribunali di prima istanza. Nè a far cambiare il merito della causa è sufficente la trascrizione della domanda di vendita, e la citazione ai creditori, finchè almeno alcuno di essi non sia comparso in giudizio a coadiuvare la incoata procedura anco per interesse proprio. — *Ann. di Giuris. an. 4. p. 2. col. 740 e seg.*

43. Nei giudizii di esecuzione reale quando sopravviene l'opposizione di un terzo che deduce la proprietà sopra i mobili gravati, il merito pecuniario della lite insorta fra l'opponente e il creditore, all'effetto dell'appellabilità della sentenza che la decide, deve desumersi dal valore dei mobili della cui pertinenza si disputa. — *Ann. di Giuris. an. 8. p. 2. col. 401.*

44. Quando una sentenza pronunziando sopra due cause riunite e connesse revoca e conferma, la parte appellabile di una trae a sè ed assorbisce la parte inappellabile. — *Tes. del F. Tosc. tom. 37. dec. 28. n. 2. — Ivi, tom. 42. dec. 59. n. 1. — Rot. Rom. in Recent. dec. 175 p. 12. — Ivi, dec. 145. p. 17. n. 8. 9. et cor. Gentin. dec. 365. n. 5. — Scare. De appellat. quæst. 17. limit. 6. memb. 9. a. 84. — Carleval. De judic. tit 2. disp. 8. n. 13. in fin. et tit. 3. disp. 12. n. 8.*

45. La regola che la parte appellabile di un giudicato trae a sè la parte non appellabile, non milita allorquando non vi ha connessione alcuna fra l'una e l'altra, come sarebbe se fossero distinti i titoli, distinte le persone degli attori, distinte le domande, e distinte in fine le condanne. — *Tes. del F. Tosc. tom. 42. dec. 59. n. 1. — Ann. di Giuris. an. 4. p. 2. col. 311. — Ivi, an. 5. p. 2. col. 144. 153.*

46. Il merito della causa avente per subietto la radiazione d'un'iscrizione ipotecaria, si determina agli effetti dell'appellabilità e inappellabilità della relativa sentenza dalla somma nominale espressa nell'iscrizione, senza riguardare al più o men lato modo di valutarla in pratica. — *Ann. di Giuris. an. 5. p. 2. col. 644.*

47. Il merito della questione di cui è subietto il determinare l'ubicazione d'un edifizio da costruirsi in sostituzione di un altro rimasto occupato per causa di pubblica utilità, non consiste soltanto nell'ammontare della spesa prevedata necessaria per la costruzione del nuovo edifizio in un sito o in un altro, ma ben'anco nella indennità che a seconda del sito da sceglierai possa esser dovuta all'espropriato. Quindi il merito stesso non può non ravvisarsi affatto incerto, a tale da rendere appellabile la sentenza di Prima Istanza che sul medesimo abbia deciso. — *Ann. di Giuris. an. 5. p. 2. col. 768.*

48. Il merito della domanda dalla quale si determina l'appellabilità della Sentenza, fatta da più collegatarii per ottener pagamento del legato di cui sono stati collettivamente onerati, si misura dall'importare del totale dal legato medesimo, nè la mancanza e renunzia di alcuno di essi importa diminuzione di somma e conseguentemente di merito, quando i rimanenti hanno chiesto la quota del mancante, e renunziante. — *Ann. di Giuris. an. 8. p. 2. col. 44.*

49. Il giusto prezzo d'un fondo soggetto a controversia, all'effetto di stabilire l'appellabilità della relativa Sentenza, non può desumersi dalla sua estensione, quando questa fu indicata nel contratto di vendita in termini meramente dimostrativi: molto più se si considera che il valore delle cose immobili non si determina dal solo dato della misura, ed è variabile sempre per estrinseche circostanze di luogo e di tempo, ed a ragione della diversa loro natura e destinazione. — *Ann. di Giuris. an. 8. p. 2. col. 73.*

50. Quando il Processo non offre mezzi per accertare in modo da escludere ogni contrario possibile il massimo della stima di un fondo che forma soggetto di lite, il solo dubbio in questo rapporto è sufficente a rendere indeterminato il merito della Causa ed a far dichiarare ammissibile l'Appello. — *Ann. di Giuris. an. 8. p. 2. col. 73.*

51. I miglioramenti estrinseci possibilmente verificati nel fondo che intende rivendicarsi e di spettanza non del rivendicante ma del migliorante; i frutti percetti dal possessore prima della domanda e dall'attore non chiesti; i danni reclamati in genere; e l'aumento del prezzo possibilmente verificabile, ma non provato per l'avvenuta riunione del fondo stesso ad altri dei quali abbia per l'innanzi formate parte, non possono aversi in considerazione all'effetto di aumentare il merito della causa. — *Motupr. del 2 agosto 1838 art. 40. — Ann. di Giuris. an. 2. p. 2. col. 342. — Ivi, an. 8. p. 2. col. 535.*

52. La rendita imponibile attribuita ad un fondo nei libri estimali non somministra di per se sola un dato sufficente per constatarne il preciso valore agli effetti di stabilire il merito della causa e conseguentemente l'appellabilità e non appellabilità del giudicato; ed il solo dubbio, che un tal valore possa esser maggiore di quello che apparisce, ed eccedere la competenza inappellabile del Tribunale, basta per ritenere il merito della causa come indeterminato ed appellabile. — *Ann. di Giuris. an. 11. p. 2. col. 739.*

53. Quando la domanda di rivendicazione ha un subietto del quale è ignota la stima ed il prezzo, il giudizio con quella promosso presenta un merito pecuniario incerto e per conseguenza appellabile. — *Ann. di Giuris. an. 11. p. 2. col. 665.*

54. Il valore dei miglioramenti fatti nel fondo che si perseguita con azione reale, non aomenta il merito della causa, che resta determinato dal prezzo d'acquisto. — *Ann. di Giuris. an. 2. p. 2. col. 342. — Dalloz, Giurispr. del XIX Sec., tom. 8. pag. 328.*

55. Per misurare il merito della lite si ha riguardo alla domanda dell'attore, e perciò quando è diretta ad ottenere la porzione dei fondi che gli appartengono come condomino, non si ha in considerazione il valore totale del fondo, ma la quota richiesta dall'attore medesimo. — *Ann di Giuris. an. 9. p. 2. col. 141.*

56. Quella causa di cui forma subietto il determinare il prezzo d'un fondo per mezzo dei periti non può ritenersi che di un merito incerto. — Quindi la Sentenza che l'ha definita in primo grado di giurisdizione è per disposizione di legge appellabile, e conseguentemente non si ammette contro la medesima lo straordinario rimedio del ricorso in via di Cassazione. — *Ann. di Giuris. an. 6. p. 1. col. 246.*

57. I frutti di un capitale costituiscono merito agli effetti della

Digitized by Google

competenza e dell' appellabilità, quando sono scaduti avanti la domanda del credito relativo. – *Ann. di Giuris. an. 7. p. 2. col* 389.

58. Non costituiscon merito per interporre appello i frutti scaduti dopo l'introduzione del giodizio. — *Regol. di Proc. Civ. art.* 697. — *Leg. de' 2 agosto* 1838. *art.* 34. — *Tes. del F. Tosc. tom. 5. dec.* 77. *n.* 2.

59. I frutti di cui non è stata fatta domanda, e le spese del giudizio non si possono tenere in calcolo per istabilire il merito della causa agli effetti dell' appellabilità della Sentenza. — *Ann di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 493.

60. I frutti arretrati e decorsi prima dell' introduzione della lite non sommentano il merito della causa all' effetto di rendere appellabile una Sentenza profarita su questione avente un subietto pecuniario inferiore a lire 800, quando non sono precisati nella loro quantità in modo da oltrepassare insieme con la sorte la detta somma. — *Motupr. del 2 agosto* 1838, *art.* 39. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 1064. — *Ivi, an.* 11. *p.* 2. *col.* 232.

61. Nel giudizio di liquidazione di frutti percetti da restituirsi, all' effetto di stabilire il merito della causa non si valutano le annate future d' incerta decorrenza, ma soltanto quelle già decorse all' epoca della domanda a dellequali è chiesta la restituzione, come non si valutano i frutti civili decorsi sul credito dal dì dell' introdotto giudizio. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 721.

62. Sebbene la domanda di liquidazione di frutti percetti presenti a principio un merito incerto o indeterminato, cessa però di esser tale, tostochè al seguito di una perizia che ne determini l'annuo ammontare abbia l' attore precisata la sua richiesta, domandando la restituzione dei detti frutti in un numero certo di annualità e secondo la valutazione data loro dalla perizia; talchè se il cencervato delle medesime non giunge al merito appellabile, la relativa sentenza non può andare soggetta ad Appello. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 721.

63. Le questioni incidenti o accessorie cui possa dar luogo la difesa proposta dal convenuto, non costituiscono merito di per se stante, nè rendono appellabile quella Sentenza che di fronte alla domanda dell' attore non sarebbe tale. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 1065.

64. L' ammissibilità o inammissibilità dell'Appello dalle Sentenze incidentali deve per regola determinarsi a seconda dell' appellabilità o inappellabilità della pronunzia definitiva. — *Ann. di Giuris. an* 8. *p.* 2. *col.* 254.

65. L' incidente della competenza non costituisce di per se solo merito incerto, allorchè si riferisce ad un merito pecuniario di sua natura inappellabile. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 85. — *Ivi, an.* 6. *p.* 2. *col.* 25.

66. La compensazione per ministero della legge, ed in specie agli effetti di stabilire il merito della causa, non può aver luogo ogni qualvolta si tratta d' un credito certo e liquido di fronte a un debito incerto nella sostanza. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2 *col.* 863.

67. Il principio, che l'eccezione della compensazione non si attende all' effetto di stabilire il merito della causa, quanto procede allorchè avanti un Tribunale di Prima Istanza si pretenda di emmolare alla somma domandata dall' attore quella del credito dedotto in compensazione, altrettanto è inapplicabile ed estraneo al caso in cui l' attore si fonda sopra un titolo che presenta un merito superiore alla competenza appellabile del Tribunale, e il reo convenuto deduce la compensazione onde togliere al titolo stesso l' attitudine a produrre l' azione contro di esso intentata. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1248.

68. Inducono accettazione di Sentenza all' effetto di rendere inammissibile l'Appello che da essa venga interposto, tutte quelle domande ed atti che vengono posti in essere da chi avrebbe interesse d' appellare nel senso e nel concetto della sua esecuzione, e che si ravvisano inconciliabili coll' intenzione di volersi prevalere del rimedio dell'Appello. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 782.

69. Quando l' attore domanda una retribuzione o mercede superiore a quella che per consuetudine sarebbe dovuta all' ufficio disimpegnato, il merito della causa agli effetti dell' appellabilità o inappellabilità della Sentenza non può misurarsi dalla quantità della mercede stabilita dalla consuetudine, ma dee ancora calcolarsi quell'aumento, a norma del quale è stata intenzione dello attore di consegnirla. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 801.

70. La questione di litispendenza costituisce una eccezione d' incompetenza assoluta indirettamente tale, nella quale, come nell' altra della connessione della causa, all' interesse delle parti va unito l' ordine pubblico; quindi è sempre appellabile la Sentenza che la definisce, indipendentemente da ogni considerazione all' importare del merito della causa. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 120. — *Poncet, Traité des actions, n.* 183.

71. Per determinare se il merito della lite supera il valore di lire 800 all' effetto dell' appellabilità della Sentenza, è sufficente una perizia estragiudiciale prodotta dall' attore, e da lui non contradetta. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 141.

72. Allorchè l'azione è fondata sopra un titolo non avente tratto successivo dirimpetto al convenuto, il merito della causa, tanto all' effetto della competenza che a quello dell' appellabilità, resta determinato dall'importare pecuniario della cosa domandata dall'attore, senza alcun riguardo alle eccezioni dedotte dal convenuto ancorchè impugnative del titolo stesso. — Conseguentemente la sentenza che abbia accolta o rigettata una domanda avente un subietto non eccedente il valore di Lire 800, dev'essere anche d'uffizio dichiarata inappellabile, non ostante che il Tribunale abbia dovuto, a sfogo delle eccezioni, esaminare e risolvere incidentemente una questione di proprietà o altra qualunque, la quale proposta principalmente ed in via d'azione avrebbe avuto un merito superiore. E in questo caso la sentenza acquista efficacia di cosa giudicata in rapporto solamente alle persone fra le quali è intervenuta ed alla cosa fra loro dedotta in lite, senza che altri possa giovarsi delle dichiarazioni per le quali il titolo dell'Attore sia stato riconosciuto insussistente o simulato. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 991. 992. — *Rot. Rom. nella Bononien. circumscript. et competent.* 22 *Novembre* 1847. — *Journal du Palais, dec. della Corte Reale di Rouen,* 20 *gennaio* 1845, *e dec. della C. di Cassaz.* 18 *giugno* 1842, *tom.* 41. *pag.* 381. *e tom.* 39. *pag.* 310. — *Merlin. Repert mot Dernier Ressort.* § 12.

73. Il modo di cautela richiesto dall'attore ed autorizzato dalla sentenza nel caso che dal debitore non si adempia al pagamento domandato, non influisce sul merito della causa che resta determinato dall'ammontare del debito. — *Ann. di Giuris. an* 11. *p.* 2. *col.* 433.

74. Nei giudizii di purgazione di attentati in cui all' Accusa di turbato possesso è stata opposta l' eccezione della proprietà, il merito della causa diviene incerto ed è suscettibile di Appello anche nei suoi emergenti. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p* 2. *col.* 287.

75. Quando è disputa non di una somma certa o determinata, ma di azione diretta alla reivindicazione di una cosa, colui che sostiene essere la cosa stessa di un valore inferiore alla somma che per disposizione di Legge rende inappellabili le sentenze, dee concludentemente provarlo, in difetto di che il solo dubbio è sufficiente onde si debba rispondere per l' appellabilità. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 60.

76. Per istabilire il merito pecuniario di un giudizio agli effetti dell' appellabilità, in cui il supposto debitore domanda dichia-

Digitized by Google

rarsi la nullità della sua obbligazione, non può porsi in calcolo un credito diverso che questi abbia contro il preteso suo debitore e di cui non domandi il pagamento. — *Ann. di di Giuris* an. 6. *p.* 2. col. 866.

77. Quando la domanda dell' attore è diretta ad ottenere l'approvazione di un rendimento di conti, e la condanna del convenuto al pagamento del relativo reliquato, essa comprende necessariamente il diritto nel primo ad esigere, e la obbligazione nel secondo a pagare tutto il credito, e rispettivamente tutto il debito che dal rendimento di conti apparisce; quindi è dall' importare di questo, e non dal reliquato, che si misura l' appellabilità della sentenza che ha il rendimento di conti approvato, e fatto diritto alle domande dell' attore.—*Ann. di Giuris.* an. 6. *p.* 2. *col.* 861.

78. Il vizio di denegata giustizia, allorchè interessa questioni di merito incerto, costituisce un gravame che rende appellabile la Sentenza alla quale si riferisce, ed investe il Giudice superiore della giurisdizione a conoscere non solo della questione decisa, quanto ancora di quelle sulle quali il Tribunale di prima Istanza ha omesso di pronunziare. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p* 2. *col.* 208. — *Ivi. an.* 11. *p.* 2. *col.* 220.

79. L' ammissibilità dell'Appello dipende dall' importare della sentenza, e non dalla misura del gravame. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 3. n. 3.

80. L'irreparabilità del gravame che fa condizione all'ammissibilità dell'Appello dalle prenunzie interlocutorie, si verifica tutte le volte che le conseguenze dannose che hanno potuto derivarne al soccumbente sono un effetto immediato e necessario della sentenze medesime, il quale non può in tutto, o almeno senza un pregiudizio, ripararsi colla definitiva. — *Ann. di Giuris. an* 10. *p.* 2. *col.* 154. — *Scacc. De appellat. lib.* 3. *cap.* 2. *quæst.* 17. *limit* 6 *membr.* 8. n 2.

81. Quella sentenza che ritiene e dichiara non riparabili e non riparati colla sentenza definitiva i gravami inferiti al soccumbente con la precedente pronunzia interlocutoria, non può censurarsi di contravvenzione al disposto dell' Art. 698 del regolamento di Procedura Civile per aver dichiarato appellabile la stessa interlocutoria pronunzia. — *Ann. di Giuris.* an. 10. *p.* 1. *col.* 527.

82. Il gravame di una sentenza, all' effetto di misurarne l'inappellabilità, dee calcolarsi sempre dalle conseguenze pecuniarie certe o possibili della condanna, senza riguardo ai motivi che possono averla influita. — *Ann. di Giuris.* an. 2. *p.* 2. col 67.

83. Non si dà Appello ove non esiste gravame, ed è sempre mal fondato quando non sussistono i reflessi dedotti onde sostenere la legittimità.—*Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 2. *n.* 19; e *dec.* 10. *n.* 3. 4.

84. La limitazione che alla regola generale ha introdotto la giurisprudenza per cui nei giudizii di Graduatoria il merito della causa, e conseguentemente l'appellabilità della sentenza, dee misurarsi non dalla domanda del creditore singolo ma dall'ammontare del prezzo posto in distribuzione, non trova congruo subietto nel caso in cui il creditore particolare di uno dei creditori concorrenti domandò d'essere surrogato nel grado al suo debitore assegnato onde ottenere pagamento del proprio credito; nel qual caso sta ferma la regola generale che dall' importare della domanda si misura il merito della causa, e quindi l'appellabilità o inappellabilità della relativa pronunzia. — *Ann. di Giuris.* an. 6. *p* 2. *col.* 511.

85. Trattandosi di sentenze dividue contenenti più e distinte dichiarazioni e condanne, l'appellabilità o inappellabilità delle medesime non si desume dal concervato ammontare delle domande, ma da ciascuna di esse individualmente. — *L.* 11. *Si idem ff. De jurisdict. omn. jud.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 54. n. 13 *e seg.* — *Ann. di Giuris.* an. 2. *p.* 2. *col.* 140. — *Ivi, an.* 3. *p.* 2. *col.* 606.

86. La condanna delle spese scritta in una sentenza appellabile somministra di per se sola elemento all'Appello. — *Cap. significoverunt, Tit. de excep., Decretal. lib.* 2. *tit.* 25. — *Rot. Flor. in collez. Vernaccini, tom.* 1. *dec.* 34. n. 6. — *G. P. L. tom.* 3. *dec.* 67. *per tot.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 2. *n.* 1 *e seg.* - *Felin. Commentar. ad. cap. signif. per tot.* — *Cyr. in Leg. Omnem* 10. *Cod. Quando provocare non est necesse n.* 1. *vers. nota, quod ubi.* — *Scacc. De appellat. quæst.* 17. *limit.* 1. *n.* 56. — *Ruginell. De appellat.* § 2. *cap.* 3 n. 58. — *Cancer. Variar. resolut. p.* 1. *cap.* 17. n. 88. *e seg.* — *Caballen. Milledog. Jur.* 983. — *Vespignan. De expens. cap.* 7. *per tot.* — *Covarruvius, Practicar. quæst. cap.* 27. *n.* 3. *vers. Sed si quis etc.* — *Prax. Jud. cap.* 13 *n.* 621. *Salgad. De regia protect. cap.* 16. n 17. *et plur. seq.* — *Sanfelic. Dec.* 346. — *Christin. Dec. Belg. tom.* 4. *dec.* 117. *n.* 4.

87. Le spese della lite, quando riguardano un giudizio già esaurito con sentenza irretrattabile prima della introduzione della nuova domanda, non si considerano come accessorii di questa, ma formano elemento di merito. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 109.

88. La condanna nelle spese forma un accessorio della pronunzia principale di una sentenza sulla cui giustizia o ingiustizia non è dato fondar reclamo avanti il Tribunale superiore disgiuntamente per capo separato dal merito della causa. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 138. — *Ivi, an.* 9. *p.* 2. *col.* 104. — *Ivi, an.* 11. *p.* 2. *col.* 313.

89 Non è ammissibile l'Appello pel solo capo delle spese, quando manca l'Appello sul merito, e quando l' ammontare di quelle non giunge alla somma che rende appellabili le sentenze de' Tribunali di Prima Istanza. — *G. P. L. tom.* 3. *dec.* 67. *n.* 2 *e seg.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 3. *n.* 2. *e dec.* 19 *per tot.* — *Ivi*, tom. 14 *dec.* 6. n. 1. — *Ivi*, tom. 19. *dec.* 32. *n.* 7. 8. 10. 11. 12 13. 15. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col* 302. — *Peres, in Cod. lib.* 7. *tit.* 64. n. 6. — *Brunemann ad Leg. Omnem* 10. *Cod. Quando provocare non est necesse etc. n.* 2. 3. — *Cyriac. ad dicta Leg. n.* 1. — *Covarruv. Variar. Resolut. p.* 1. *cap.* 27. n. 3. *vers. Sed si quis expensarum.* — *Salgad. De reg. protect. p.* 3. *cap.* 16. *n.* 17. 18. - *Vespignani, De expens. Consult.* 7. n. 5. e 6. — *Mevinger, observat.* 22. n. 1. — *Christin. Decis. Belg. Vol.* 4. *Dec.* 117. *n.* 4.

90. Sono appellabili le prenunzie che riguardano le spese, qualunque volta costituiscano un merito pecuniario di per sè stante, ed indipendente dal merito principale delle cause. — *Ann. di Giuris.* an. 7. *p.* 2. col 141. — *Ivi, an.* 9. *p.* 2. *col.* 390.

91. La dipendenza che l' articolo delle spese possa avere col merito della causa, non vale a rendere appellabile la sentenza pel solo capo delle spese, ogniqualvolta l'ammontare di queste non giunge alla somma per la quale è dato appellare. — *Motupr. de' 2 agosto* 1838. *art.* 93. — *Ann. di Giuris.* an. 7. *p.* 2. *col.* 95.

92 Quando le spese di un giudizio, tuttochè non liquidate, formano nel concetto del creditore un titolo di credito egualmente principale che quello della sorte, possono le medesime porsi in calcolo per stabilire il merito della causa, ed ove questo merito composto di somme certe e di somme incerte non apparisca evidentemente inferiore alla competenza inappellabile del Tribunale di Prima Istanza, non può ravvisarsi violazione di legge nella dichiarata appellabilità della relativa sentenza. — *Regol. di Proced. Civ.* art. 697. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. col. 93.

93. Per le disposizioni contenute nel sovrano Motupreprio del 2 agosto 1838 (art. 31), la tassazione delle spese nelle quali è stato condannato il soccumbente, non costituisce subietto appellabile allorquando si tratta di spese stragiudiciali da tassarsi separatamente dalla sentenza mediante ordinanza del giudice relatore della causa, e molto meno allorquando si tratta di spese giudiciali tassate dal collegio de' giudici nella sentenza medesima. — *Ann. di Giuris.* an. 7. *p.* 1. col. 37 38.

Digitized by Google

94. È sempre appellabile la sentenza pel capo della condanna nelle spese, quando formano articolo essenzialmente connesso al merito che è andato soggetto ad Appello. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 1051.

95. Quando l'Appello è ristretto alla condanna nelle spese, non si prende in esame il merito della causa, per conoscerne l'influenza nella giustizia della stessa condanna, derivata dalla irrilevanza di quella prova alla quale fece contradizione l'appellante. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14 *dec.* 6. *n.* 5.

96. Per il disposto delle Dichiarazioni e Istruzioni del 9 novembre 1838, sebbene ai tratti di merito incerto e quindi appellabile, non può interporsi l'Appello per il capo della nullità disgiuntamente da quello per il capo dell'ingiustizia, a meno che non concorrano alcune delle limitazioni contemplate dall'art. 162 delle citate Dichiarazioni e Istruzioni. Siffatte disposizioni sono comuni anche agli Appelli nei giudizi esecutivi. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 151.

97. Il divieto d'interporre l'Appello pel capo della nullità disgiuntamente da quello dell'ingiustizia, non ammette (pel disposto dell'art. 162 delle Dichiarazioni e Istruzioni de' 9 novembre 1838) eccezione, se non nel caso che la nullità della sentenza si faccia dipendere dalla risoluzione al merito degli incidenti pregiudiciali d'illegittimità di persona, o d'incompetenza per ragione di materia e di somma. — *Ann di Giuris.* an. 11. *p.* 2. *col.* 930.

98. Quando l'Appello per la nullità è cumulato all'Appello nel merito, la nullità opposta alla prima sentenza non somministra subietto ad ulteriore appello. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 722. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 48 n. 1.

99. Quando non v'ha contestazione nè formalità di giudizio, non può aver luogo l'Appello. — *Tes. del F. Tosc tom.* 22. *dec.* 96. *n.* 4.

100. Il merito da risolversi in Appello, è quello costitutivo ed interessante essenzialmente lo stato giuridico dell'azione, non già quello diretto a conflittare l'azione medesima, perchè in tal caso è una mera eccezione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 96. *n.* 7. — *Rot. Rom. in dotis* 16 *gennaio* 1765. § 7. *cor. Figuerra.* — *Ab Ecclesia, Observat. for. obser.* 21 *per tot.*

101. Quando il merito pecuniario della causa non è tale di per se stesso da rendere appellabile la sentenza, non può questa divenirlo in conseguenza dell'arresto personale, che, come mezzo più efficace d'assicurarne l'esecuzione, o come pena sia stato rilasciato contro il soccumbente. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 828. — *Dalloz, Giurispr. del* XIX *Sec. tom.* 8. *pag.* 268-269.

102. La questione, se il merito della causa all'effetto di determinare la competenza e l'appellabilità debba desumersi piuttostochè dall'importare pecuniario di ciò che è stato domandato, dall'importanza astratta dell'eccezione d'incompetenza opposta dal convenuto, è affatto improponibile di fronte a quella pronunzia che ha dichiarato doversi, o del merito e dell'eccezione d'incompetenza, conoscere e decidere in diversa o separata forma di giudizio. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 47.

103. Il diritto di compensare la somma domandata dall'attore con un credito eccedente nel suo importare la competenza inappellabile del Tribunale, quando è preposto unicamente per l'effetto d'ottenere la assoluzione dal pagamento domandato, e non una dichiarazione di credito di ciò che forma l'eccesso, non vale a rendere appellabile la sentenza che tale non era di fronte alla domanda. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 820.

104. Il disposto dell'art. 93 del motuproprio del 2 agosto 1838, che limita la competenza dei Tribunali di prima istanza alle cause d'un merito non eccedente le lire 800, s'applica anco alle azioni reali e reivindicatorie, ogni qualvolta esistono dati positivi per ritenere che il valore del subietto disputato non raggiunge la somma necessaria per rendere appellabile la sentenza. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 493.

105. Sebbene la causa di rilevazione sia distinta dalla causa principale, non cessa però d'esserne dipendente e connessa, per modo che per gli effetti della competenza e dell'appellabilità non può avere un merito superiore a quello della causa principale. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 53.

106. Allorquando nel giudizio di esecuzione contestato fra debitore e creditore sopravviene un terzo non ad appoggiare le conclusioni dell'uno o dell'altro dei contendenti, ma per spiegare un diritto suo proprio sulla cosa investita dall'esecuzione medesima, per cui si fa luogo ad una speciale e distinta contestazione, il merito della causa agli effetti della competenza e dell'appellabilità si misura dall'importare pecuniario del diritto spiegato dal terzo, e non da quello del credito dell'originario attore. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 366. — *Ivi*, an. 8. *p.* 2. *col.* 400. — *Ivi*, on. 11. *p.* 2. *col.* 453.

107. Nei giudizii di sequestro il merito della causa si misura dalla somma per la quale è stato fatto il sequestro; ed ove questa non giunga alle Lire 800, la sentenza che ne abbia pronunziata la conferma o la revoca è per disposto di legge inappellabile (1). — La domanda di revoca di sequestro ed insieme della refezione de' danni non assume mai l'indole di reconvenzionale, e conseguentemente è incapace ad alterare il merito della causa agli effetti della competenza e dell'appellabilità. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 512. 513. — *Dalloz, Jurisprud. du* XIX *Siècle, mot Degrés de Jurisdict.* § 9. — *Merlin, Questions de droit, mot Dernier ressort* § 11. — *Carré, Lois de la compétence, tom* 4. *pag.* 369, 431 *e* 432. — *Carron, De la juridiction* § 667.

108. Di fronte ai nuovi regolamenti giudiciarii, la questione sulla competenza del Tribunale non costituisce merito incerto quando si riferisce ad un merito pecuniario di sua natura inappellabile; e nel modo stesso che il Tribunale decide inappellabilmente accogliendo o rigettando la domanda, decide pure inappellabilmente pronunziando interlocutoriamente sulla sua competenza. — *L. dei* 2 *agosto* 1838 *art.* 42. 43. 154. 156. — *Dichiarazioni e Istruzioni del* 9 *novembre* 1838. *art.* 140. — *Ann. di Giuris. on.* 3. *p.* 2. *col.* 85.

109. Quando la contestazione fra il difensore e il cliente agitata avanti un Tribunale di prima istanza si è raggirata non sulla giustizia o ingiustizia della liquidazione e tassazione fatta dalla camera di disciplina e della nota cabila dal detto difensore, ma bensì sulla sostanza e sulla sussistenza giuridica del credito dal difensore medesimo reclamato, la sentenza che tal questione definisce, non è altrimenti come nel primo caso (o per privilegio) inappellabile, ma soggiace in questo rapporto alla regola ordinaria, secondo le quali l'appellabilità o inappellabilità della sentenza si misura dal merito della causa. — *Ann di Giuris. on.* 7. *p.* 2. *col.* 283.

110. Quando la domanda dell'attore è diretta a far dichiarare la nullità di un contratto di compra e vendita pel capo della simulazione e della frode, non si attende il prezzo convenzionale per

(1) La giurisprudenza ha stabilito che l'appellabilità o inappellabilità d'una sentenza confermatrice o revocatrice d'un eseguito sequestro, debba essere sempre determinata a seconda del credito pel quale il medesimo fu posto in essere; imperocchè la legge avendo ingiunto al sequestrante il dovere di comparire in giudizio a dedurre i titoli e le prove del proprio credito sotto comminazione altrimenti d'invalidità di sequestro, è certo che lo ha voluto considerare come attore: ed è perciò che non si sarebbe potuto a meno di considerare il sequestro come *domanda principale*, e conseguentemente riguardarlo come l'unico subietto direttivo, onde potere determinare l'inappellabilità o appellabilità del relativo giudicato.

Digitized by Google

determinare il merito della causa, il quale però rimane incerto, e conseguentemente appellabile la sentenza. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 884.

111. Trattandosi d'unica e identico subietto di compra e vendita, il merito della causa nella questione fra due compratori, sulla preferenza dei respettive acquisti, si misura dal prezzo che resulta essere stato pattuito in maggiore quantità; ed ove questo non renda le lire 400, la questione decisa rientra nella competenza dei giudici minori civili, ed è per conseguenza appellabile al respettivo Tribunale di prima istanza. Da tal principio procede anche nei giudizii compromissarii. — *Ann. di Giuris an.* 8. *p.* 1. *col.* 378.

112. La domanda diretta alla reivendicazione totale o parziale d'un fondo ed alla recupera di tutti i frutti percetti senza che sia noto il valore del primo e l'ammontare dei secondi, non può non ravvisarsi di un merito incerto e conseguentemente appellabile, nè può aversi riguardo alcuno al valore che o quel fondo fosse state attribuito in uno precedente vendita, di cui appunto reclamasi dall'attore la nullità. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 710.

113. Quando con unico libello e contro una persona unica ma con un'azione unica sono proposte dall'attore più domande materialmente divise, alcune delle quali abbiano un merito incerto, altre lo abbiano determinato, la sentenza che venga proferita è sempre indistintamente appellabile, sebbene l'Appello sia ristretto ad alcuna dichiarazione che isolatamente presa non sarebbe stata soggetta ad Appello. — *Ann. di Giuris* an. 4. *p.* 2. *col.* 446.

114. Le sentenze che pronunziano sulla competenza sono inappellabili, quando l'incompetenza è stata proposta come semplice eccezione in una causa, il di cui merito sia tale che i giudici ne decidano inappellabilmente; e sono all'incontro appellabili indipendentemente dall'indole o merito del giudizio principale, quando la dedotta incompetenza ha formato subietto di un formale incidente. — *Ann. di Giuris.* an. 4. *p.* 1. *col.* 37. — *Ivi, an.* 5. *p.* 2. *col.* 587. — *Ivi, an.* 7. *p.* 2. *col.* 678.

115. Non è ammissibile l'Appello dai motivi d'una sentenza, interposto da quella che ha in suo favore la dispositiva della sentenza medesima, perchè la sola parte dispositiva è quella che si attende e che forma stato fra i litiganti. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col* 280.

116. Sono appellabili quelle sentenze, che essendo dirette a regolare l'ordine del giudizio colla separazione delle diverse questioni proposte fra le parti, assumono l'indole di pronunzie indecenti possibilmente un gravame irriparabile colla pronunzia definitiva. — *Ann. di Giuris.* an. 8. *p.* 2. *col.* 504.

117. Sono appellabili le sentenze proferite sopra un subietto indivisibile di contestazione, quantunque l'interesse delle parti intervenute al giudizio, valutato singolarmente, fosse inferiore alla somma costituente il merito appellabile dei giudicati di prima istanza. — *Ann. di Giuris.* an. 8. *p.* 2. *col.* 773.

118. La sentenza è appellabile, tutto che abbia dichiarato sopra una domanda di somme inferiori, quando ha dovuto conoscere ancora della domanda reconvensionale di merito incerto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 39. *n.* 1.

119. Son soggette al rimedio ordinario dell'Appello le sentenze dei Tribunali di prima istanza proferite in cause di merito incerto, ed in prima grado di giurisdizione. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 1081.

120. È permesso appellare da tutte quelle Sentenze il merito delle quali eccede la somma di lire 70. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec* 24. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 18. *dec.* 76. *n.* 2.

121. Nelle cause d'un merito inferiore alle lire 400 e superiore alle lire 70, portate in Appello avanti i Tribunali di prima istanza, questi Tribunali sono rivestiti della medesima autorità e giurisdizione della Corte Regia rapporto alle cause d'un merito superiore alle lire 800; e come qualunque decreto che la Corte Regia proferisca, ancorchè sopra questioni pregiudiciali avanti di essa per la prima volta elevate, non ammette Appello, così non lo ammettono simili decreti che dai Tribunali di prima istanza si proferiscono in secondo grado di giurisdizione. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2 *col.* 947.

122. È manifestamente appellabile quella sentenza d'un Tribunale di prima istanza che pronunzia sopra una domanda il di cui merito è subietto, in parte determinato e in parte facilmente determinabile, eccede nel suo insieme le L. 800. — *Ann. di Giuris.* an. 8. *p.* 2. *col.* 1034.

123. La legge organica de' 2 agosto 1838 e la legge sopra i giudizii esecutivi, mentre dichiarano inappellabili in alcuni casi le sentenze dei Tribunali di prima istanza, non contemplano però quello in cui la disputa insorga sull'appellabilità della pronunzia che l'inappellabilità ritiene. — D'altronde l'appello dalle sentenze dei Tribunali di prima istanza che dichiarano inappellabile la loro precedente sentenza, non solo non è da alcuna legge vietato, ma è anzi espressamente ammesso dal Regolamento di Procedura, ed è poi coerente alle regole di ragione. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 247. 248.

124. La questione sull'ammissibilità o inammissibilità dell'Appello da una sentenza che si presume pronunziata su d'un merito non suscettibile di un tale rimedio, forma un subietto di per se stesso appellabile indipendentemente dall'indole della causa in cui la sentenza è intervenuta. Conseguentemente sono appellabili tutte quelle sentenze dei Tribunali di prima istanza che dichiarano la inappellabilità dei proprii giudicati. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 743. — *Ann. di Giuris. an.* 4 *p.* 2. *col.* 247. — *Ivi, an.* 8. *p.* 1. *col.* 592. — *Ivi, an.* 11. *p.* 2 *col.* 279.

125. L'Appello da una sentenza che riguarda l'esecuzione di sentenza precedente, non appellato entro il termine dalla legge stabilito, è ammissibile al solo effetto devolutivo. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 14. *n.* 2.

126. La nullità di una sentenza per difetto di citazione, comunque possa impedirne la conferma *ex bono jure*, non autorizza il giudice ad ammettere l'Appello per quel solo capo e così disgiuntamente dall'ingiustizia, fuori dei casi dalla legge tassativamente determinati. — *Dichiarat. e Istruz.* del 9 *nov.* 1838 *art.* 162. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 723. — *Ivi, an.* 11. *p.* 2. *col.* 950.

127. Trattandosi d'Appello inammissibile per disposto espresso della legge, è debito del giudice di dichiarare d'ufficio tale inammissibilità. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 950.

128. Devesi regolare colle leggi e norme vigenti di procedura in Toscana l'ammissibilità e inammissibilità dell'Appello interposto dalle sentenze proferite dai Tribunali toscani riguardo agli stranieri. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 609.

129. L'ammissione o reiezione dell'Appello appartiene al primo giudice. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 191. *n.* 7.

130. Prima che sia stata presentata la scrittura di prosecuzione d'Appello, può il Tribunale *a quo* conoscere della inammissibilità dell'Appello stesso. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 743. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 20. *n.* 1.

Digitized by Google

SEZIONE II.

§ 1.

DA QUALI ATTI, ED IN QUALI CASI È PERMESSO INTERPORRE APPELLO.

1. Il decreto di remozione della madre dalla tutela dei figli è appellabile. — *Leg. de' 2 agosto 1838. art. 78. — G. P. L. tom. 4. dec. 29. per tot.*

2. La pretesa denegata giustizia può sempre formare fondamento proponibile d'Appello. Non si ravvisano peraltro i termini di denegata giustizia nel riservo fatto dal giudice d'un articolo di disputa indipendente da altri esaminati o decisi colla sentenza, ad un separato giudizio. — *Tes. del F. Tosc. tom. 19. dec. 17. n. 14. — Ann. di Giuris. an. 4. p. 2. col. 222. 223. — Majon. Decis. Flor. 63. n. 12 e seq.*

3. I decreti d'aggiornamento proferiti contro le istanze di alcuna delle parti litiganti, in aperta conculcazione del termine perentorio della istanza, e coll'evidente fine di denegare o ritardare la reclamata giustizia, sono sempre appellabili. — *Tes. del F. Tosc. tom. 1. dec. 90. n. 1. — Ivi, tom 40. dec. 2. n. 3. — Lancellot. De attent. p 2. cap. 12. limit. 1. n. 63. 70.*

4. I decreti di sfratto sono appellabili all'effetto sospensivo, allorquando il soggetto della disputa è fondato e sul sistema o sul termine della locazione. — *Tes. del F. Tosc. tom. 24. dec. 35. n. 4. 5. — Pacion. De local. et conduct. cap. 65. n. 136.*

5. Quella sentenza colla quale il Tribunale, sull'istanza formalmente promossa da una delle parti litiganti, non altro dichiara se non se la propria incompetenza, è sempre appellabile, qualunque sia il merito della causa. — *Ann. di Giuris. an. 5. p. 1. col. 496.*

6. Quella sentenza che dichiara nullo il testamento, comunque assolva il Notaro che lo ha rogato dalla rofezione dei danni, non cessa d'arrecare a questi un gravame nel discredito della pubblica opinione, e quindi di somministrargli un giusto interesse onde ottenerne in via d'Appello la revoca. — *Ann. di Giuris. an. 6. p. 2. col. 798.*

7. Per il disposto dell'art. 102 delle Dichiarazioni e Istruzioni del 9 novembre 1838, i decreti di riunione d'incidente al merito sono appellabili colla sentenza definitiva soltanto. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 2. col. 768.*

8. Il decreto d'approvazione di liberazione, del quale si parla negli art. 121 e seguenti della Legge sui giudizii esecutivi del 7 gennaio 1838, involve una pronunzia eminentemente definitiva, che la legge non ha dichiarato inappellabile, e che se può e dee sortire un effetto immediato ed istantaneo, non è per questo che debba andare esente dal rimedio dell'Appello agli effetti deveinlivi. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 2. col. 534.*

9. Il decreto di sospensione d'incanto è una pronunzia immediatamente esegaibile, che non può impedirsi dal succombente, e contro la quale non gli è aperto altro rimedio che il ricorso in via d'Appello al Tribunal superiore, per ottenere le convenienti riparazioni ove sia riconosciuta ingiusta. — *Ann. di Giuris. an. 10. p. 2. col. 153.*

10. Come non è impedito al reo convenuto di appellarsi da un'ammissione di prova, così non può togliersi all'attore il diritto di appellare da quella nel caso di riunione di tale incidente al merito, dovendosi ritenere tale dichiarazione come una reiezione della preva domandata. — *Tes. del F. Tosc. tom. 31. dec. 67. n. 5.*

11. Il Decreto che ammette la prova testimoniale è appellabile, quand'è appellabile la causa nel merito. — *Tes. del F. Tosc. tom. 3. dec. 16. n. 1.*

12. Come è appellabile per disposto espresso della legge quel decreto che ammette la prova testimoniale, così deve ritenersi soggetto all'Appello il decreto che ammette o rigetta la controprova. — *Reg. di Proced. Civ. art. 335. — Ann. di Giuris. an. 8. p. 2. col. 997.*

13. Le sentenze che ammettono un mezzo di prova capace di recare un gravame irreparabile, o reparabile con difficoltà nella sentenza definitiva, quando sono senza riservi sono appellabili. — *Tes. del F. Tosc. tom. 9. dec. 48. n. 2. 3. — Scaccia, quest. 37. limit. 47. n. 86.*

14. Quella sentenza che ammette una controprova testimoniale sopra fatti che possono essere dimostrati in tutto o in parte irrilevanti ed estranei alla causa, ed autorizza l'ammissione d'un eccessivo numero di testimoni, arreca sempre un gravame che la rende appellabile. — *Ann. di Giuris. an. 10. p. 2. col. 203.*

15. Il decreto di pubblicazione di deposti, comunque appartenga alla classe dei veri ordinatorii e preparatorii per regola generale inappellabili, assume il carattere di pronunzia definitiva, e conseguentemente appellabile, ogni qualvolta diviene una contestazione prognidiciale insorta fra le parti, e statuisce un punto controverso fra le medesime. — *Ann. di Giuris. an. 6. p. 2. col. 34.*

16. Il decreto col quale il Tribunale dichiara ch'è stato risposto alle posizioni nel modo voluto dalla legge, e rigetta le istanze del ponente dirette ad ottener nuove e più precise risposte, inferisce gravame non riparabile in definitiva, ed è per conseguenza appellabile. — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 2. col. 934.*

17. Sono sempre appellabili le sentenze dei Tribunale di prima istanza, quando hanno per subietto l'esecuzione di un fatto, il di cui valore non è determinato nè può approssimativamente determinarsi in una somma inferiore alle lire 800. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 2. col. 994. — Ivi, an. 11. p. 2 col. 325.*

18. Quella pronunzia colla quale il Tribunale toscano, adito dal medico estero per la tassazione dei dovuligli onorarii, ingiunge al richiedente, sull'eccezione del convenuto, di giustificare la di lui abilitazione all'esercizio dell'arte salutare in Toscana, non pecca d'*ultra petizione*; ma frapponendo un ostacolo alla risoluzione della questione principale, importa gravame irreparabile, e come tale è soggetta all'Appello. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 2. col. 544.*

19. Per disposto del R. Motuproprio organico del 2 agosto 1838, e delle successive istruzioni e dichiarazioni (art. 18), le cause di *possessorio plenario* hanno un merito indefinito e non suscettibile di valutazione, e conseguentemente le sentenze dei Tribunali di prima istanza che ne conoscono e decidono sono sempre appellabili. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 1. col. 678.*

20. Quando la domanda di reivendicazione ha un subietto del quale è ignota la stima ed il prezzo, il giudizio con quella promosso presenta un merito pecuniario incerto e per conseguenza appellabile. — *Ann. di Giuris. an. 11. p. 2. col. 665.*

21. Sono sempre appellabili le sentenze graduatorie, comunque il credito pel quale il creditore singolo ne domanda l'annullamento e la modificazione sia di tal somma, che altrimenti non eccederebbe la competenza appellabile del Tribunale che ha proferito la sentenza (1). — *Tes. del F. Tosc. tom. 3. dec. 108. n. 6.*

22. Quando il decreto d'apertura di graduatoria è preordinato ad attribuire alcun diritto alle parti, e a statuire sopra alcun punto di controversia, è appellabile, ma al solo effetto deveinlivo. — *L. de' 7 genn. 1838. art. 32 — Ann. di Giuris. an. 10. p. 2. col. 725.*

(1) Prima che la sopravvenuta riforma giudiciaria del 1838 abolisse la distinzione fra i giudizii *ordinarii e sommarii*, negli appelli dalle sentenze di graduazione si procedeva sommariamente. — Vedi infatti, fra le altre, la citata decisione inserita nel *tom. 3 del Tes. del F. Tosc.*

Digitized by Google

23. Non può considerarsi come *mero ordinatorio, ma grovante* all'incontro e conseguentemente appellabile, qualunque decreto che provocato dalle opposte pretese dei litiganti dispone ciò che può essere ad uno di questi irreparabilmente pregiudiciale. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 37. *dec.* 31. *per tot.*

24. Il decreto di apertura del giudizio di ordine non è mero ordinatorio, ma è attributivo di diritti alle parti in ciò che riguarda la distribuzione del prezzo dei beni del debitore; quindi non è suscettibile di reposizione, ma è invece appellabile al tribunale superiore. — *Ann. di Giuris. on.* 8. *p.* 2. *col.* 837. 838.

25. Quella sentenza, che pendente il giudizio di graduatoria riserva al definitivo la risoluzione della questione elevata da alcuno dei creditori ipotecarii sulla non retrattabilità dei prezzi da distribuirsi stante il difetto di purgazione, è una pronunzia interlocutoria che reca un gravame non riparabile colla definitiva, ed è per conseguenza appellabile. — *Ann. di Giuris. on.* 10. *p.* 2. *col.* 268.

26. Sono per disposto di legge appellabili le sentenze interlocutorie, contraddittorie o contumaciali, ogni volta che inferiscono un gravame non riparabile colla definitiva. — *Reg. di Proced. Civ. art.* 698 *e* 728. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2 *col.* 269.

27. I decreti interlocutorii, coi quali il giudice sulla istanza d'alcuna delle parti ordina procedersi ad una perizia, sebbene di lor natura non appellabili perchè non importanti gravame irreparabile colla sentenza definitiva, pure divengono appellabili tutte le volte che, eseguita regolarmente una prima perizia, se ne domandi una nuova, dappoichè per l'ammissione della medesima viene a gravarsi quella delle parti che sul resultato della prima operazione trovava fondata la sua intenzione. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 422 *e* 862.

28. I decreti d'omologazione di perizia e d'ordine di vendita cessano d'appartenere alla classe dei meri ordinatorii, e diventano appellabili, tutte le volte che dichiarino alcuna cosa in merito, e specialmente di fronte ai terzi non investiti della procedura esecutiva. — *Ann. di Giuris. on.* 10. *p.* 2. *col* 749.

29. Il decreto che omologa la perizia dei beni investiti dalla esecuzione, sebbene per regola generale appartenente alla classe dei meri ordinatorii e perciò *non appellabile*, contuttociò cessa d'esser tale, allorchè insieme coll'omologazione della perizia il Tribunale pronunzia ezandio sul merito dell'azione o dell'eccezione, e statuisce sulla competenza del diritto ad agire esecutivamente. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 200.

30. La sentenza interlocutoria d'ammissione di perizia, tuttavolta che statuisce sui diritti delle parti contendenti, reca gravame non riparabile in definitivo, ed è per conseguenza appellabile. — *Ann. di Giuris. on.* 8. *p.* 2. *col.* 926.

31. Quella pronunzia colla quale il Tribunale, richiamato ad assegnare un termine al perito divisore a dichiarare le ragioni che lo hanno guidato nell'assegnare il valore ai beni divisi, esamina ed esaurisce la questione sul carattere di provvisoria e definitiva dell'eseguita divisione, assume forza di sentenza definitiva, che arreca un gravame non riparabile che col mezzo dell'Appello, ed è conseguentemente suscettibile di un tale rimedio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 42. *dec.* 21. *n.* 1. — *Ann. di Giuris. on.* 6. *p.* 2. *col.* 273.— *Mornac. Spec. p* 6. *rubr. Et demum fert. Sent. n.* 42 *e seg.* — *Scacc. De appellat. quæst.* 17. *limit.* 47. *membr.* 1. *n.* 207. — *Ridolphin. Prax. Judic p.* 1. *cap.* 13. *n.* 220.

32. Le sentenze definitive nei giudizii di nunciazione della nuova opera, sono, come tutte le altre sentenze, appellabili all'effetto sospensivo. — *Reg. di Procedura civ. art.* 537. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 28. *n.* 11.

33. La sentenza che conferma o revoca un precetto inibitoriale, pronunzia sempre sopra una causa di merito incerto. Quindi la detta sentenza (comunque il merito della lite, cui il giudizio inibitoriale trovasi connesso, non ecceda la somma che rende le sentenze inappellabili) rimane sempre appellabile, e conseguentemente non ammette lo straordinario rimedio del ricorso in Cassazione. — *Motupr. del* 2 *agosto* 1838. *art.* 143. — *Dichiaraz. e Istruz. del* 9 *novem.* 1838 *art.* 187. § 1. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 381. 382.

34. La questione di cui è subietto il determinare sulla competenza o incompetenza del Tribunale a conoscere e decidere sopra una domanda di purgazione d'attentati (in materia civile), interessa l'ordine della giurisdizione, ed ha perciò un merito indefinito ed incerto, e quindi appellabile. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 1. *col.* 587. 588.

35. Le sentenze, sebbene inappellabili per il merito, divengono appellabili quando determinano ed ordinano l'arresto personale del succumbente, e debbono trattarsi avanti i Tribunali d'Appello. — *Tes del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 20. *n.* 2. 3; *e dec.* 29. *n.* 2.

36. La libertà individuale d'uno dei litiganti è senza dubbio d'un merito appellabile, ancorchè l'obietto della controversia sia di piccola entità. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 52. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 10. *dec.* 82. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 40. *dec.* 61. *n.* 1

37. Compete il rimedio dell'Appello contro la perenzione, dappoichè dessa equivale ad una sentenza definitiva. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 81. *n.* 1.

38. È sempre ammissibile l'Appello, quantunque munchi il giorno del registro del rapporto della notificazione della sentenza. *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 89 *n.* 4.

39. È ammissibile l'Appello, quando l'appellato contesta sul merito di esso, abbenchè manchi la notificazione dell'Appello medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22 *dec.* 28. *n.* 7.

40. L'Appello interposto da una sentenza proferita in un giudizio appellabile è ammissibile anche di fronte all'interveniente in quel giudizio, comunque le dichiarazioni delle sentenze ad esso relative separatamente ed isolatamente prese non potessero costituire subietto d'Appello. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 443.

§ 2.

DA QUALI ATTI, ED IN QUALI CASI È VIETATO APPELLARE.

1. Da una sentenza non pregiudiciale non può interporsi Appello, e non può esser nemmeno riformata. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 66. *n.* 4. — *Ivi, tom.* 2. *dec.* 183. *n.* 5.

2. Quella pronunzia colla quale il Tribunale riunisce, non già più cause separate e distinte, ma più questioni insorte nella continenza di uno stesso giudizio, appartiene alla classe dei decreti ordinatorii e preparatorii che la Legge dichiara inappellabili. — *Regol. di Proc. Civ. art.* 703. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 401.

3. Per disposto del Motuproprio de' 2 agosto 1838 e delle successive Dichiarazioni e Istruzioni, le sentenze proferite dai Tribunali di prima istanza in secondo grado di giurisdizione nelle cause di competenza dei giudici minori sono assolutamente inappellabili, sia che definiscano il merito con la conferma o colla revoca della sentenza appellata, sia che dichiarino deserto o per qualunque causa non ammissibile l'Appello. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 10.

4. Sono inappellabili per disposto dell'art. 789 del Regolamento di Procedura Civile toscano, le sentenze che rigettano le domande di ritrattazione. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 232.

5. Sono inappellabili le sentenze dei Tribunali collegiali di

prima istanza, ogni volta che, cumulato l'ammontare del capitale di cui si chiede pagamento, ai frutti decorsi prima della introduzione del giudizio, tuttochè non liquidati ma facilmente e speditamente liquidabili, non si ecceda il valore di lire 800 (1). — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 432.

6. È affatto inammissibile l'Appello da una sentenza, che essendo stata conforme alle domande dell'appellante, non ha potuto recare al medesimo alcun gravame. — *Tes. del F. Tosc. tom* 36. *dec.* 82. n. 1. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 98.

7. Da una sentenza emanata *jure delegato*, non si può interporre appello, ma è d'uopo ricorrere alla grazia. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 139. *n* 3 *e seg.*

8. È manifestamente priva d'interesse e quindi inammissibile l'Appello da quello pronunzio che non hanno arrecato, nè possono arrecare gravame. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1295.

9. Colui che è stato condannato a demolire *una nuova opera* costruita arbitrariamente in spreto all'inibitoria del vicino, non può interporre Appello se non insieme colla sentenza definitiva nel merito: e il decreto che a ciò lo condanna non solo è insuscettibile d'Appello, ma non può nemmeno esser riformato dal giudice che lo ha proferito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 32. n. 1. 3. 4.

10. Il decreto di apertura del giudizio d'ordine è inappellabile. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 369.

11. Il decreto d'apertura di graduatoria, quand'altro non contiene che l'assegnazione del termine ai creditori a produrre i loro titoli di credito e la nomina del procuratore, qualora sia necessaria per redigere il relativo progetto, è per sua indole inappellabile. — *Ann. di Giuris.* an. 9. *p.* 2. *col.* 389. 390. — *Ivi, an.* 10. *p.* 2. *col.* 725.

12. La sentenza graduatoria si rende inappellabile ai creditori con comparsi avanti la sua emanazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 106. *n.* 7.

13. Il decreto interlocutorio col quale il Giudice si riserva di far diritto a qualche domanda d'alcuna delle parti perchè connessa e collegata col merito della causa, non recando gravame non reparabile colla sentenza definitiva, non è per disposto di legge appellabile (2). — *Regol. di Proc. Civ. art.* 698. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 16. *n* 3. — *Ivi, tom.* 6. *dec.* 67. n. 1. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 54.

14. È inammissibile l'Appello da quella sentenza che rigetta l'incidente dell'ammissione della prova testimoniale al merito principale, se l'appellante non dimostra che tal sentenza gli abbia arrecato un gravame irreparabile. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 35. *n* 1 *e seg.*

15. Non è ammissibile l'Appello da un decreto di pubblicazione del deposto di testimoni, allorquando questo non può arrecare un gravame irreparabile nel definitivo. — *Tes. del F. Tosc. tom* 41. *dec.* 52. n. 1. 2.

16. Il decreto col quale il Giudice *ex-officio* ordina l'ammissione d'una prova, non è appellabile; e solamente quello dei litiganti che credesi aggravato, ha diritto di domandare allo stesso Giudice la reposizione. — *Leg. Quod jussit.* 14. *ff. De rejud.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4 *dec.* 75. *n.* 1. 2. 3.

17. Il decreto che ammette l'istanza per l'ampliazione della vendita ad altri fondi del debitore oltre quello investito dall'esecuzione, è per disposto di Legge inappellabile. — *Ann. di Giuris an.* 4. *p.* 2. *col.* 248. 249.

18. Quando il valore del fondo che forma subietto dell'azione reivindicatoria, in qualunque modo con legali mezzi determinato o determinabile, ed aumentato eziandio dalle legittime accessioni, non giunge alla somma delle lire 800, la sentenza che della relativa contestazione ha deciso è assolutamente inappellabile. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 533.

19. Il decreto che ordina il sequestro delle rendite dei fondi investiti dalla esecuzione, non è appellabile allorchè è meramente interlocutorio, o si tratta di vero o proprio giudizio esecutivo. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 1102.

20. I decreti proferiti dai Tribunali di prima istanza sulle contestazioni che insorgono durante il corso del giudizio d'esecuzione immobiliare regolarmente introdotto, sono inappellabili, ammenochè non abbiano per iscopo d'arrestarne gli effetti per difetto di titolo nel creditore. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 839. — *Ivi*, nn. 7. *p.* 2. *col.* 892.

21. Il decreto che omologa la perizia ed ordina la vendita dei beni non investiti dall'esecuzione immobiliare, è per disposto di Legge mero ordinatorio, e conseguentemente non appellabile se non con la sentenza definitiva: nè giova ad attribuirgli il carattere di definitivo la circostanza che il debitore abbia in principio dedotto delle eccezioni contro la esecuzione a di lui carico intrapresa, quando non ha nello medesime insistito, e quando non ha elevata alcuna opposizione contro la domanda di omologazione di perizia o d'ordine di vendita. — *Leg. del* 7 *gennaio* 1838. *art.* 90. — *Ann. di Giuris. an.* 6 *p.* 2. *col.* 723.

22. I decreti d'omologazione di perizia e d'ordine di vendita emanati senza opposizione degli interessati regolarmente citati al giudizio, rivestono il carattere di meri ordinatorii, e sono per conseguenza inappellabili. — *L. del* 7 *gennaio* 1838. *art.* 30. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 696.

23. È manifestamente inammissibile l'Appello da quel decreto di seconda istanza, che rigetta una domanda di perizia essendo conforme a quella di prima istanza che aveva negato l'accesso, o la perizia. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 12. *n.* 1.

24. Per disposto della Legge del 7 gennaio 1838, sono inappellabili i decreti di nomina d'economo, e di perito. — *Leg. cit*, *art.* 63. 76 — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 997.

25. Le sentenze interlocutorie emanate nell'incidente di purgazione d'attentati, sono per disposto di legge inappellabili. — *Regol. di Proc. Civ. art.* 531. — *Ann. di Giuris.* an. 7. *p.* 2. *col.* 678.

26. Sono inappellabili le sentenze interlocutorie emanate nelle cause, nelle quali la sentenza definitiva è inappellabile. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 72. *n.* 5. 7. 9.

27. Quella pronunzia colla quale il Giudice, adito colle forme ordinarie, invia le parti a provvedersi colle forme o procedura diversa ed eccezionale, non pregiudica nè all'azione nè all'eccezione, e non inferisce gravame di sorta; quindi rientra nella categoria dei decreti ordinatorii e preparatorii contemplati dall'art. 137 del Regolamento di Procedura che non sono appellabili se non con la sentenza definitiva. — *Regol. di Proc. Civ. art.* 703. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 52.

28. È inammissibile l'Appello dal decreto con col viene ammesso il succombente, sulla reperizione di nuovi documenti, o nuovo esperimento, in quanto che non arreca un gravame irreparabile in definitivo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 53. *n.* 1. 2.

(1) Il disposto dell'art. 93 della Legge de' 2 agosto 1838, che dichiara inappellabili le sentenze de' Tribunali di prima istanza non eccedenti in merito le L. 800, si applica tanto alle azioni reali che alle personali come appunto stabilisce la decisione inserita nell'*an.* 2. *p.* 2. *col.* 341 degli *Annali di Giurisprudenza.*

(2) È però sempre permesso l'Appello da qualunque sentenza interlocutoria, ossia da ogni semplice decreto, tutte le volte che questo sia per arrecare un pregiudizio così grave da non potere essere riparato per via di definitiva sentenza. — Vedi infatti la *Leg.* 2. *ff.* (*lib.* 49. *tit.* 5. e nel *Tes. del F. Tosc.* la *dec.* 19 *n.* 1. del *tom.* 3. e la *dec.* 16. *n.* 4. del *tom.* 4

Digitized by Google

29. Il decreto preparatorio o ordinatorio non è appellabile se non colla sentenza definitiva. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 703. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 85. *n.* 3.

30. Sono inappellabili tutti i decreti incidentalmente proferiti nella cause non soggette ad Appello, o possono per conseguenza portarsi ad esecuzione prima della loro notificazione, non che del lasso dei termini assegnati al succumbente a provvedersi per via d'Appello. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1063. 1064.

31. È inammissibile l'Appello dalla resecazione delle posizioni. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 96. *per tot.*

32. Sono inappellabili le sentenze dei Tribunali di prima istanza pronunziate dai medesimi come Tribunali d'Appello; nè per renderle appellabili giova la circostanza di essere stato proferito sopra un emergente del tutto nuovo, poichè rimangono indistintamente privati del rimedio dell'Appello tutti gl'incidenti ed emergenti che si elevano, allorchè una causa percorre il secondo od ultimo grado di giurisdizione. — *Motupr. del* 2 *agosto* 1838. *art.* 93. — *Dichiaraz. e Istruz. del* 9. *novembre* 1838 *art.* 185. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 946. — *Ivi, an.* 7. *p.* 1. *col.* 247. — *Ivi, an.* 8. *p.* 2. *col.* 343.

33. È inammissibile l'Appello dalle sentenze dei Tribunali di prima istanza, limitato alla condanna nelle spese del giudizio, ogni volta che il loro ammontare non giunge alle lire 800. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2 *col.* 26. — *Ivi, an.* 6 p. 2. *col.* 344. — *Ivi, an.* 7. *p.* 1. *col.* 94.

34. Non è ammissibile l'Appello pel capo delle spese, se non è giustificato che il gravame della condanna ecceda le lire 70, perchè è sempre inappellabile qualunque pronunzia che cada sopra un merito minore di quella somma. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 619. 620. 696. — *Legge de'* 13 *ottobre* 1814. *art* 73. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6 *dec.* 42. *n.* 6. — *Ivi, tom.* 12. *dec.* 58. *per tot.* — *Ivi, tom.* 14. *dec.* 6. *n.* 2. 3. — *Ivi, tom.* 19. *dec.* 40. *n.* 1. 2. 3.

35. Dalla condanna nelle spese accessorie e conseguenziali al merito non è ammissibile l'Appello, se la sentenza è resa inappellabile in quanto al merito principale: come pure non lo è nel caso in cui l'importare della condanna nelle spese stragiudiziali non giunga, o di per se sola, alla competenza appellabile del Tribunale che l'ha pronunziata. — *Tes. del F. tosc. tom.* 12. *dec.* 8. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 14. *dec.* 72. *n.* 3. — *Ivi, tom* 16. *dec.* 47. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 17. *dec.* 2. *n.* 4. — *Ivi, tom.* 19. *dec.* 34. *n.* 2. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 606. — *Ivi, an.* 7. *p.* 2. *col.* 95.

36. Quando le spese ed i frutti decorsi nella pendenza della lite costituiscono l'unico soggetto del ricorso in Appello, questo non ha luogo; ma è ammissibile, quando la cognizione della causa è portata al Tribunale superiore. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 697. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 49. *n.* 7.

37. L'Appello fondato sull'aggravio inferito per essere stato il succumbente condannato in una quantità di spese, maggiore di quella che la giustizia comportava, è inammissibile. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 17. *n.* 7.

38. Le sentenze o espressamente, o tacitamente accettate, sono inappellabili. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12 *dec.* 24. *n.* 1.

39. Da due sentenze conformi non è mai permesso l'Appello (1), qualunque sia la diversità delle nuove ragioni dedotte nella seconda istanza, e non ostante che le medesime appariscano manifestamente ingiuste (2). — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 51. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 8. *dec.* 3. *n.* 1; *e dec.* 36. *n.* 1; *e dec.* 70. *n.* 2. — *Ivi, tom.* 10. *dec.* 20. *n.* 3. — *Ivi, tom.* 14. *dec.* 77. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 16. *dec.* 5. *n.* 2. — *Ivi, tom* 17. *dec.* 25. *n.* 1. 2. 3. — *Ivi, tom.* 18. *dec.* 60. *n.* 1. 2. 4. 5. — *Ivi, tom.* 19. *dec.* 7. *per tot.* — *Ivi, tom.* 26. *dec.* 26. *n.* 1. 5. 7. — *Ivi, tom.* 35. *dec.* 4. *n.* 1 *e seg.*

40. Per i veglianti regolamenti giudiciarii, non è ammesso l'Appello neppure per capo della nullità da tutte quelle sentenze inappellabili pel merito. — *Dichiaraz. e Istruz. del* 9 *novembre* 1838. *art.* 194 *e* 240. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 780. — *Ivi, an.* 3. *p.* 2. *col.* 609. 802.

41. È inammissibile l'Appello pel capo della nullità, ogniqualvolta non si verificano i fondamenti della pretesa nullità. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 38. *n.* 1.; *e dec.* 62. *n.* 1.

42. L'incompleta motivazione di una sentenza non può costituire fondamento di nullità deducibile per via d'Appello avanti il Tribunale superiore ordinario. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col* 717.

43. Per disposto degli art. 162 a 163 delle Dichiarazioni e Istruzioni del 9 novembre 1838, non è ammissibile l'Appello pel capo della nullità disgiuntamente da quello per l'ingiustizia, meno il caso che la nullità si faccia dipendere dalla riunione d'incidenti pregiudiciali sull'illegittimità di persona, o sulla incompetenza o cagione della materia o della somma, i quali non possono esser riuniti al merito. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p* 2 *col.* 614 e 724.

44. La conferma della sentenza appellata e per il titolo della nullità, o per il merito, non ammette ulteriore Appello per lo stesso capo di nullità. — *Regol. di Proc. Civ. art.* 721. 722. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 14. *n.* 1. 2. — *Ivi, tom.* 14. *dec.* 33. *n.* 1. 2.

45. È inammissibile l'Appello, quando viene rigettata dai Tribunali superiori la nullità di una sentenza proferita dai giudici di prima istanza. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 48. *n.* 2.

46. Una semplice e nuda enunciativa contenuta in una sentenza o decreto non forma pronunzia, nè può quindi formar subietto d'Appello. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 53.

47. È inammissibile l'Appello ogni qual volta il succumbente ha espressamente accettata la sentenza, od allorquando consti della tacita accettazione della medesima, dedotta da atti o fatti, che dimostrino in esso la volontà di non valersi di questo rimedio: e ciò procede ancorchè la notificazione della sentenza medesima sia stata fatta dal Procuratore. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 701 *e* 702. — *G. P. L. suppl. ai primi* 5 *anni, dec.* 21. *per tot.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 82. *n.* 3. 4. — *Ivi, tom.* 35. *dec.* 30. *n.* 9. — *Ann. di Giuris an.* 2. *p.* 2. *col.* 439. — *Ivi, an.* 9. *p.* 2. *col.* 203.

48. Non è ammissibile l'Appello dai motivi d'una sentenza interposta da quello che ha in suo favore la parte dispositiva della sentenza medesima, perchè la sola parte dispositiva è quella che si attenda e che forma state fra i litiganti. — *Ann. di Giuris.* an. 9. *p.* 2. *col.* 280.

49. La nullità o inefficacia della fideiussione non è proponibile dal mallevadore nel giudizio d'Appello, dopochè in quello di prima istanza ha domandato ed ottenuta la condanna del debitore alla sua rilevazione. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 502.

50. Il disposto dell'art. 93 del R. Motupreprio del 2 agosto 1838, che limita la competenza inappellabile dei Tribunali di prima istanza alle cause di un merito pecuniario determinato, o facilmente determinabile non eccedente la L. 800, si applica anco alle azioni reali o reivendicatorie, ogniqualvolta esistano dati positivi per ritenere che il valore del subietto disputato non giunge alla somma necessaria per rendere appellabile la sentenza. — *Motupr. del* 2 *agosto* 1838. *art.* 93. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 7. — *Ivi, an.* 3 *p.* 2. *col.* 779. 802. — *Ivi, an.* 4. *p.* 2. *col.* 821.

(1) La *conformità* che rende inammissibile l'Appello si sostanzia nella uniformità delle dichiarazioni contenute nella dispositiva delle respettive sentenze. — Vedi nel *tom.* 22 *del Tes. del F. Tosc. la dec.* 48. *n.* 3.

(2) Anteriormente alla riforma del 1838 era ammissibile l'Appello pel solo capo della *nullità*, nonostante le due sentenze conformi. — Vedi il *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 72. *n.* 1. *tom.* 18 *dec.* 58 *n.* 2. *e tom.* 15 *dec.* 2 *n.* 11.

Digitized by Google

— *Ivi, an.* 5. *p.* 2 *col.* 621. — *Ivi, an.* 6. *p.* 2. *col.* 24. 71. 839. — *Ivi, an.* 8 *p.* 2. *col.* 490. — *Ivi, an.* 11. *p.* 2. *col.* 232. 280.

51. Ove la sentenza sia inappellabile pel merito, la condanna *ultra petita* non può somministrare fondamento al rimedio ordinario dell' Appello. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 803.

SEZIONE III.

Quali persone possono interporre appello, e quali non lo possono.

1. Il diritto d' appellare è concesso a tutti quelli cui può rinscire pregiudicevole una sentenza, comunque non abbiano fatto parte del giudizio con quella definito. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 757. — *Leg.* 4. § 2. *ff. De appellat. et relat.* — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 284. 653.

2. Il rimedio dell' Appello può esperimentarsi indistintamente tanto dall' attore quanto dal reo convenuto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 52. *n.* 2.

3. La legge accorda all' intervenicnte il diritto dell' Appello onde ottener riparo da quelle pronunzie che il Tribunale di prima istanza abbia emesse in pregiudizio del di lui interesse. — *Rot. Flor. in Liburnen. appellat.* 10 *settembre* 1779. *av. Vernaccini.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec* 66 *n.* 1. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 856.

4. Ha diritto di appellare anco chi non è intervenuto al giudizio di prima istanza da una sentenza che gli inferisca pregiudizio. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p* 2. *col.* 269. — *Scaccia, De appellat. quæst.* 5. *n.* 68 69.

5. Non è preclusa la via dell'Appello al litigante, che, sul timore che sia stato interposto Appello ad un Tribunale che suppone incompetente, implora la grazia della revisione e ne riporta un rescritto — Agli ordini. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 61. *n.* 3.

6. Il reo che ha contestato il giudizio di liquidazione di danni, può, ciò nonostante, appellare innanzi ai Tribunali Civili. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 35. *n.* 3.

7. Il rilevatore intimato ha diritto d' appellarsi dalla sentenza emanata contro di lui, altrimenti, se egli non si vale di questo diritto, la sentenza diviene esecutiva in di lui pregiudizio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 53. *n.* 1. 2.

8. Quegli che ha un interesse immediato e connesso intrinsecamente col subietto della disputa agitata in giudizio, o il medesimo interesse di chi è stato succumbente nella lite, sebbene non resti civilmente affetto nè espressamente condannato dalla sentenza pronunziata, può dalla sentenza medesima appellare. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 56. *n.* 3. — *Voet, ad Pand. tit. de appellationibus n.* 3. *per tot.*

9. Il mallevadore può in proprio nome o per proprio interesse appellare dalla sentenza contraria al debitore pel quale egli ha interposta la sua mallevadoria. — *Leg.* 5. *ff. De appellat. et relat.* — *Ann. di Giuris. an* 3. *p.* 2. *col.* 275. — *Ivi, an.* 7. *p.* 2. *col.* 501. — *Scacc. De appellat. quæst.* 5. *n.* 31 *e* 68.

10. Le forme e il diritto d' appellare si applicano al litigante che rimasto soccombente nel merito ha necessità del rimedio dell'Appello, ma non si estendono al litigante vittorioso. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 24. *n.* 5. 6.

11. Quantunque la sentenza sia stata proferita a pieno favore del litigante, può questi appellare da essa per il capo delle spese, quand' anco siano state in parte compensate; ma tale interposizione s' intende fatta soltanto per revocare la sentenza nella parte che gli è contraria. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 52. *n.* 6.

12. Dal tenore delle dichiarazioni contrarie agli appellanti dipende il diritto di appellare, e non già dal maggiore o minore profitto che dalle stesse dichiarazioni risulti a favore dell' appellato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 39. *n.* 2.

13. Manca di diritto per interporre Appello da una sentenza quegli che non fece parte del Giudizio terminato con quella, che formalmente non intervenne in causa e non spiegò conclusioni, o che non ha interesse diretto nella controversia risoluta fra i contendenti (1). — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 1035.

14. È inammissibile nel giudizio di Appello, l' intervento di colore che essendo comparsi in un giudizio di Graduatoria, non hanno interposto Appello dalla relativa sentenza. — *Ann. di Giuris. an* 8. *p.* 2. *col* 261. 262.

15. Per disposto dell' art. 150 della Legge del 7 gennaio 1838 sui giudizii esecutivi, il creditore che non ha appellato dalla sentenza graduatoria, non può giovarsi dell' Appello interposto per domandarne correzione o revoca nella parte o parti non investite dall' appellante. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 35.

16. Non vi ha che la successiva espressa o tacita accettazione della sentenza, o l' esplicita e formale renunzia all' appello, che valga a togliere il diritto al succumbente d' appellare dalla detta sentenza d' altronde per disposto di legge appellabile. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 30. *n.* 3.

17. Il succumbente che fa notificare, od eseguisce in qualunque parte la sentenza senza alcuna proservativa, fa si che la medesima addivenga inappellabile. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 83. *n.* 20. — *Ivi, tom.* 19. *dec.* 43. *n.* 1. *a seg.*

18. Quel litigante che notifica all' avversario senza alcun riservo l' accettazione fatta dal perito nominato colla sentenza ed il giorno da esso destinato per la esecuzione della perizia, pone in essere la tacita accettazione della sentenza medesima, e non può conseguentemente appellare da essa. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12 *dec.* 39. *n.* 2.

19. Per togliere al succumbente il sacro diritto dell'Appello, non è sufficente la sola verosimiglianza che la notificazione della sentenza sia al medesimo fatta per mezzo del di lui domiciliatario, quando non resta provata l' elezione d' un tale domicilio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 26. *n.* 1.

20. Non può appellare da una sentenza o decreto, colui a cui la sentenza è estranea. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 72. *n.* 5.

21. Quel succumbente che lascia compire il giudizio d'Appello introdotto dall' altro succumbente, e così non profitta del diritto che l' art. 707 del Regolamento di Procedura Civile gli accorda, non può altrimenti appellarsi da quella seconda istanza emanata soltanto ne' rapporti dell' appellante. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 41. *dec.* 11. *n.* 2.

22. Quando il succumbente ha appellato nel merito, non può il vincitore della Lite appellare per il capo delle spese. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 52. *an.* 9. — *Gothofred. ad Leg. Omnem.* 10. *Cod. Quando provocare non est necesse, etc. n.* 47.

23. Il mandato conferito a taluno per essere rappresentato in giudizio, non si estende alla facoltà d' interporre Appello dalla

(1) V' hanno però dei casi in cui è permesso a taluno d' interporre Appello dalla sentenza che ha posto fine al giudizio, abbenchè non abbia fatto parte del medesimo; ciò ha luogo quando le conseguenze di un giudicato possono affliggere il terzo e ricadere direttamente sopra di lui, come si verifica nel caso del coerede che interpone Appello dalla sentenza proferita contro un altro coerede avente con lui eguali diritti, ed in altri casi simili contemplati dai DD. come può riscontrarsi, oltre la *cit. dec.* nel *Ragnelli, De appellat.* § 2. *cap.* 1, *n.* 25 *e seg.*

sentenza che sia riuscita contraria al mandante (1). — *Ann. di Giuris.* an. 5. *p.* 2. *col.* 729.

SEZIONE IV.

Momenti, contingibilità, e forme dell'Appello.

§ 1.

DELL' INTERPOSIZIONE DELL' APPELLO.

1. L'atto d'Appello è il principio de'giudizii di seconda istanza, per lo che si reputa una domanda (2). — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 6. *n.* 3.; *e dec.* 13. *n.* 1 — *Ivi, tom.* 19. *dec.* 75. *n.* 2. — *Ivi, tom.* 26. *dec.* 47. *n.* 1.

2. L'atto d'Appello in termini generici, nulla pone in essere. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 73. *n.* 4.

3. L'atto d'Appello è il libello introduttivo del secondo giudizio, come la domanda lo è del primo: quindi, nei casi non contemplati espressamente dalla legge, devonsi osservare per la sua notificazione le regole prescritte per la notificazione delle domande. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 75. *n.* 2. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 918.

4. L'atto d'Appello è diverso essenzialmente dall'atto d'opposizione ad una sentenza contumaciale, dappoichè questo non altera nè cangia la già promossa istanza principale, e non fa che ricondurre il giudizio a quello stato in cui sarebbesi trovato se mai non si fosse verificata la contumacia. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 6. *n.* 3 ; *e dec.* 13. *n.* 1.

5. Allorchè l'appellante ha osservata le formalità prescritte dalla legge, il suo atto d'Appello non può ravvisarsi nullo. — *Regol. di Proc. Civ. art.* 743. 747. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 62. *n.* 1.

6. L'Appello, legittimamente interposto nei modi e tempi dalla legge prescritti, riporta le cose a quello stato primitivo in cui si trovavano innanzi che la sentenza fosse emanata. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 14. *n.* 1.

7. Quando l'atto d'Appello erroneamente interposto non resta viziato dalla dichiarazione d'incompetenza di quel Tribunale avanti del quale era stato proseguito, neppure gli atti susseguiti restano viziati. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 37 *n.* 4.

8. L'Appello interposto dalla parte succumbente reintegra pienamente o in tutti i suoi rapporti la lite avanti il Tribunale superiore, ed abilita la parte vincitrice ed appellata a proporre nuove ragioni e nuove eccezioni perentorie contro l'appellante benchè non dedotte in prima istanza, semprechè siano connesse o dipendenti dall'azione proposta avanti il primo giudice, e semprechè non costituiscano una domanda nuova, non proposta nè risoluta nel giudizio precedente (3). — *Reg. di Proced. Civ. art.* 734. — *Leg. Per hanc divinam, Cod. De tempor. et repar. appellat.* — *Leg. Ampliorem, Cod. De appellat.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 10. *n.* 4.; *e dec.* 38. *n.* 4. — *Ivi, tom.* 4. *dec.* 16. *n.* 1. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col* 529. 618. 656. — *Ivi, an.* 7. *p.* 1. *col.* 20.

9. L'Appello è concesso dalla legge anco per supplire alla deduzione di nuovi fatti, di nuove difese, e di nuovi mezzi probatorii. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 48. *n.* 3 4. — *Ivi, tom.* 35. *dec.* 4. *n.* 7.

10. La regola per cui è stabilito che l'Appello restaura nel Tribunale superiore la lite quale fu agitata e discussa in prima istanza, ed apre l'adito a riproporre l'esame di tutte le ragioni ed eccezioni delle parti contendenti, non può invocarsi laddove coll'atto d'Appello sia stato limitato il subietto della contestazione ad una parte o capo solo della pronunzia. — *Leg.* 6. § 1. *Cod. De appellat.* — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 1. *col.* 446.

11. In un atto d'Appello deve sempre distinguersi l'effetto *devolutivo* dall'effetto *sospensivo*, o sia la sostanza del diritto d'appellare, dal legittimo ed utile esercizio del diritto medesimo — *Tes. del F. Tosc. tom* 31. *dec.* 81. *n.* 1.

12. È di ragion comune la distinzione che esiste, fra l'Appello agli effetti *sospensivi*, e l'Appello agli effetti *devolutivi*. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 33. *n.* 1.

13. Nell'interposizione degli Appelli dalle sentenze definitive la legge distingue l'effetto *devolutivo*, e l'effetto *sospensivo*, e gli convengono le disposizioni contenute nel titolo 3, parte 3, del Regolamento di Procedura. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 42. *n.* 1.

14. L'Appello per il capo della nullità non può, per l'art. 162 delle Istruzioni e Dichiarazioni del 9 novembre 1838, essere interposto disgiuntamente dall'Appello per l'ingiustizia, ammenochè la nullità non si faccia dipendere dalla riunione d'incidenti pregiudiciali che non si sarebbero potuti riunire al merito, o si fondi sopra eccezioni, che proposte in prima istanza a modo d'incidenti ne avrebbero impedita la riunione (1). — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 886.

15. Quantunque, per disposto dell'art. 162 delle Istruzioni e Dichiarazioni del 9 novembre 1838, il divieto d'interporre l'Appello separatamente pel capo della nullità non emette eccezione che nel solo caso in cui la nullità si faccia dipendere a dal difetto di legittimità di persona o di competenza, pur tuttavolta, anco quando la nullità si fa consistere nel difetto di legittima citazione, la parte che la deduce non può impegnarsi di trattare il merito della causa senza sottostare alla necessità di perdere contro il voto della Legge un grado di giurisdizione. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 234.

16. Quando nel giudizio si fa parola di nullità per modo d'eccezione, l'Appello che s'interpone non s'intende interposto per questo capo di nullità. — *Tes del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 14. *n.* 5. 6. 7. 8. 18.

17. Allorchè l'Appello è interposto pel solo capo di nullità, non è dato d'argomentare che i giudici d'Appello abbiano pronunziato sulla giustizia della sentenza appellata, per il solo fatto della dichiarata conferma della medesima. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 19. *n.* 3. 4.

18. L'Appello interposto pel capo della nullità da una sentenza confermatoria di quella del Tribunale di prima istanza, non può

(1) Questa regola però non è applicabile ogni qual volta si tratti di sentenza interlocutoria, dappoichè in tal caso incombe al mandatario l'obbligo assoluto di proseguir la causa in Appello nell'interesse del mandante: e siffatta limitazione procede egualmente anco allorquando il mandatario ha un interesse personale ad appellare dalla sentenza contraria al suo mandante. — [V. a questo proposito lo *Scaccia. De appellat. quæst.* 5. *n.* 12. *vers. primus casus etc., e la dec. inter. nell' an.* 11. *degli Ann. di Giuris. p.* 2. *col.* 653.

(2) Siccome è il principio d'una istanza tutta diretta ad opporre contro quelle dichiarazioni che si ritrovano nella sentenza appellata contrarie al succumbente. — Vedi il *tom.* 1. *del Tes. del F. Tosc.* alle decisioni 13. *n.* 2 e 25. *n.* 1.

(3) Anco la decisione inserita nel *tom.* 5. *pag.* 146 *n.* 2. del *Tes. del F. Tosc.* stabilisce la massima — che nei giudizii d'Appello le domande *nuove* non state fatte in quello di prima istanza non sono ammissibili. — Vedi allo stesso proposito il volume 6, *dec* 10. *n.* 3; *dec.* 70. *n.* 5; *dec.* 79. *n.* 4.; e il volume 7. *dec.* 14. *n.* 15. della stessa collezione.

(1) Il legislatore volle con ciò saviamente provvedere all'inconveniente della antica procedura per cui si verificava che l'appellante, colla semplice deduzione di una nullità insussistente, poteva impedire il pieno compimento di giustizia, ritardandone gli effetti.

sospenderne l'esecuzione, a meno che non sia irreparabile il danno che possa da questa sentenza derivarne. — *Clement. Ut calumniis de Sent. et rejudic.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 28. *dec.* 36. *n.* 2. 3. — *Bald. in Leg. ad execution. Cod. Quer. appel. non recip.* — *Costant. ad statut. urb. adnot.* 57. *art.* 2. *n.* 74.

19. Dalle disposizioni enunciate nel tit. 3, parte 3, del Regolamento di Procedura Civile sono investiti tutti gli appelli che per il capo della nullità alcno interposti dalle sentenze di prima istanza, qualunque sia il Tribunale che le proferì. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 5. *n.* 2.

20. L'Appello indistinto e generico dee riguardarsi come interposto per il capo della ingiustizia. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 57.

21. Quando l'Appello è interposto dalla sentenza che esclude la reclamata nullità, esso debbe considerarsi per il capo dell'ingiustizia. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 52. *n.* 2.

22. L'appellante, sebbene abbia interposto l'Appello generico, quando questo si limita a una parte della sentenza appellata, viene a riconoscere la giustizia della sentenza medesima in ogni altra parte. — *Tes. del F. Tosc. tom* 1. *dec.* 110. *n.* 1.

23. Quando le sentenze contengono più dichiarazioni separate ed indipendenti l'una dall'altra, l'Appello, non interposto generalmente e semplicemente da tutta la sentenza, ma limitato ad una sola dichiarazione, importa accettazione della sentenza nelle parti non reclamate, per le quali non resta neppur deferita giurisdizione al giudice superiore (1). — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 74. — *Scacc. De appellat. quæst.* 11, *n.* 7. 8. 23., *e quæst.* 17. *n.* 23. 24. — *Ab Eccles. Observat. for.* p. 2. *obs.* 11. *per tot.* — *Ruginell. De appellat.* § 21. *pag.* 318.

24. Quando l'Appello è generico, la dedotta nullità è un incidente. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 63. *n.* 3. 6. — *Tusch. lit. A. conclus.* 394. *n.* 2 3. *lib.* 149. *n* 3. — *Vestr. in Prax. lib.* 8. *n.* 1. *vers. Addo quod ec.* — *Rudolphin. Praxis. Jud.* p. 1. *cap.* 13. *dal num.* 269 *fino al n.* 272. — *Scacc. De appellat. quæst.* 19. *remed.* 1. *conclus.* 3. *num.* 10. — *Ruginell. De appellat.* § 3. *cap.* 2. *num.* 12 *e seg.* — *Pac. Iordan. Lucubrat. lib.* 14 *tit.* 28. n. 6. *et plur. seg.*

25. L'appellato acquista un diritto che l'incidente si tenga riunito al merito, quando l'Appello è interposto per la nullità e per l'ingiustizia insieme, e si decida colla definitiva sentenza di revoca, o di conferma di quella appellata. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 59. *n.* 6.

26. Quando il succumbente appella dalla sentenza per la nullità e per l'ingiustizia, non può dirsi che si sia limitato alla sola nullità, sebbene di questa solamente parli il gravame, se non si contiene in quest'ultimo espressione restrittiva dell'Appello. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 39. *n.* 4. 5. 8. 9.

27. Quando l'Appello è stato interposto e proseguito pel capo dell'ingiustizia, e che su questa è avvenuta la contestazione della lite, non può altrimenti l'appellante dedurre la nullità della sentenza, la quale si ha per rinunziata. — *Reg. di Proced. Civ. art.* 1126. — *Ann. di Giuris. an.* 2. p. 2. *col.* 184. — *Ivi, an.* 7. p. 2. *col.* 739. — *Ivi, an.* 8. *p.* 2. *col.* 299.

28. L'Appello interposto per il capo della ingiustizia non rimane limitato al capo della nullità, quantunque colla scrittura dei gravami sia stata proposta la nullità, ma si fa comune ai due effetti, a della nullità e della ingiustizia. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 721. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 37. n. 1.

(1) Lo Scacchia nel citato trattato, alla *quæst.* 10. *n.* 6. e *quæst.* 17. *limit.* 21. *n.* 25, avverte che questa regola non procede allorchè le dichiarazioni della sentenza sono fra loro congiunte per modo da renderla unica ed individua; imperocchè in tal caso l'Appello interposto da una, investe tutte le altre dichiarazioni della sentenza medesima.

29. Quando l'Appello è stato interposto dal succumbente pel solo capo della ingiustizia, non è altrimenti ammissibile la deduzione di nullità della sentenza fondata sull'ommissione nei *visis* della medesima d'alcuna scrittura esibita nel corso del giudizio, o d'alcun documento ivi allegato o prodotto. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 845.

30. Nei giudizii esecutivi l'Appello interposto per nullità o per ingiustizia non si ammette che agli effetti devolutivi. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 712.

31. Chi interpone Appello, deducendo per gravame il difetto d'azione esperibile contro di lui, appella non per nullità, ma per ingiustizia. — *Leg. Ut fundus* 18 *ff. Comun. divid.* — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 206.

32. Una volta che i motivi dell'interposto Appello hanno determinato l'oggetto e gli elementi della contestazione portata avanti il Tribunale superiore, deve la sentenza medesima ritenersi come accettata nelle altre sue parti. — *Ann. di Giuris. an* 1. *p.* 1. *col.* 258. — *Ivi, an.* 5. *p.* 2. *col.* 462. — *Ivi, an.* 7. *p.* 2 *col.* 179.

33. L'Appello interposto legittimamente da uno dei succumbenti in causa si rende comune e profitta agli altri succumbenti, i quali, sebbene non appellanti, possono intervenire nel giudizio d'Appello a tutti gli effetti più utili. — *Reg. di Proced. Civ. art.* 707. — *Leg.* 1. *e* 2., *Cod. Si unus ex pluribus appellaverit etc.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 77. *n.* 1. 2. — *Ivi, tom.* 30. *dec.* 2. *n.* 2. — *Ivi, tom.* 36. *dec.* 80. *n.* 1.; *e dec.* 82. *n.* 2. 3. 4. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 878.

34. Per il disposto dell'art. 707 del Regolamento di Procedura si rende comune agli altri succumbenti il benefizio e l'effetto dell'Appello tempestivamente interposto da uno di essi quando esista tra loro una comunione d'interessi; ma non quando l'interesse dell'appellante sia separato e distinto dagli altri succumbenti, talchè non si verifica quella individualità di controversia che può rendere comune a più litiganti l'Appello interposto da uno di essi. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 707. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 49. n. 14. — *Ivi, tom.* 13. *dec.* 31. *n.* 4. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 431. — *Ivi, an.* 3. *p.* 2. *col.* 672. — *Ivi, an.* 9. *p.* 2. *col.* 514. — *Ivi, an.* 11. *p.* 2. *col.* 502. 503.

35. Non tanto per diritto comune, quanto ai termini della Legge Toscana regolatrice dei giudizii d'esecuzione, l'Appello interposto da un succumbente non giova agli altri succumbenti, che non hanno preso parte al giudizio nè hanno in qualche modo manifestato l'animo di volerne trarre profitto. — *Reg. di Proced. Civ. art.* 707. — *Leg. de'* 7 *gennaio* 1838. *art.* 150. — *Ann. di Giuris. an.* 1. p. 2. *col.* 431. — *Ivi, an.* 3. *p.* 2. col. 550. — *Ivi, an.* 4. *p.* 2. *col.* 80. — *Ivi, an.* 8. *p.* 2. *col.* 788. — *Ivi, an.* 11. p. 2. *col.* 124. — *Voet ad Pand. lib.* 49. *tit.* 1. *n.* 18. — *Hartman. Histor. lib.* 1. *quæst.* 5. *n* 38. *et quæst.* 12. *n.* 77.

36. Il disposto dell'articolo 707 del Regolamento di Procedura toscano pel quale l'Appello interposto da un succumbente si rende comune e di profitto agli altri comunque non appellanti nel termine prescritto dalla Legge, ove pur fosse applicabile ai giudizii di graduatoria, non potrebbe mai giovare ad alcuno dopo che l'interposto Appello sia stato esaurito in contraddittorio dall'unico appellante. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 74.

37. Il terzo può intervenire a causa anco in Appello, senza che siasi presentato nell'istanza precedente. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 6. *n.* 2.

38. La sanzione contenuta nell'art. 757 non esclude in Appello l'intervento in guisa assoluta e positiva, ma in modo che dà luogo ad interpretazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 6. *n.* 8.

39. V'ha differenza essenziale fra gli appelli interposti dalle

sentenze definitive, a quelli interposti dalle sentenze interlocutorie. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 25. *n.* 1.

40. L'Appello interposto dai decreti meramente ordinatorii, o quello interposto da un decreto interlocutorio non diretto a spiegare influenza nel giudicato definitivo, non sospendono il corso della causa in merito; nè la presecuzione di questa per parte del succumbente induce in verun modo accettazione del decreto medesimo. — *Tes del F. Tosc. tom.* 42. *dec.* 21. *n.* 1. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2 *col.* 8. 9.

41. Se, prima della notificazione del decreto interlocutorio, viene interposto l'Appello, una tale interposizione anticipa gli effetti della notificazione medesima. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 43. *n.* 3. 4.

42. L'Appello da due sentenze o decreti, sebbene rinnito in un solo atto, deve ritenersi come separato e distinto, come le dichiarazioni contro le quali si reclama. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec,* 24. *n.* 6.

43. La referibilità dei motivi di un Appello a più condanne, contenute nella sentenza, non è argomento necessario per doverlo reputare esteso a tutte e singole le condanne, quando nella parte concludente dell'atto l'appellante si è limitato ad una sola di esse. — *Ann. di Giuris.* on. 5. *p.* 2. *col.* 623.

44. Non può dichiararsi eseguibile una sentenza da cui sia stato appellato sull'appoggio d'una cauzione offerta dopo dalla parte appellata, perchè l'Appello legittimamente interposto ha forza di sospendere l'esecuzione dell'appellata sentenza. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 56. n 2. 3.

45. L'Appello interposto da una sentenza, anche *super statu* non può produrre effetti legali che a pregiudizio di quelle parti, di fronte alle quali sia stato legalmente interposto o proseguito. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 699.

46. L'interposizione dell'Appello sospende il termine assegnato alla purgazione della mora, purchè sia interposto prima che spiri il termine predetto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 100. *n.* 1. 2. — *Ivi, tom* 2. *delle ined. dec.* 229. *n.* 3.

47. Non può esser negato al succumbente in un giudizio di graduatoria, il di cui Appello è rimasto deserto *ipso jure* per difetto di prosecuzione, d'interporne uno nuovo all'effetto devolutivo, o d'aderire ad altro Appello tempestivamente interposto. — *Ann. di Giuris. an.* 6 *p* 2. *col* 63.

48. L'Appello interposto ai soli effetti *devolutivi*, rende illiquido il credito delle spese. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 3. *n.* 3. 6.

49. L'Appello interposto dalla sentenza finta, o sia indotta dalla legge, per un effetto della dedotta perenzione, se viene assegnato tanto dall'appellante che dall'appellato, non possono le parti recedere dal quasi contratto giudiciale derivante dall'introdotto o quasi seguitato giudizio d'Appello. — *Tes del F. Tosc. tom* 18. *dec.* 58. *n.* 1.

50. L'esame del merito della causa si può fare allorchè il bisogno di pronunziare sull'oggetto dell'interposto Appello lo richieda, quantunque il merito istesso manchi d'Appello; ma però la pronunzia non può prefarirsi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 52. *n.* 14. — *Faber, in Cod. lib.* 7. *tit* 26. *defin.* 45.

51. Bisogna necessariamente determinare la misura dell'eccesso nell'atto d'Appello dai decreti di tassazione di spese. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 40. *n.* 4.

52. L'appellante non può addurre la sua miserabilità all'oggetto di esimersi dall'obbligo di dare in tempo debite alla Cancelleria la carta bollata per la copia degli atti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 34. *n.* 3.

53. La formale notificazione della sentenza fatta dopo l'atto d'Appello autorizza l'appellante a rinnovare quest'atto per profittare di un nuovo termine. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 42. *n.* 4.

54. All'effetto d'appellarsi dalla sentenza graduatoria, non può il creditore citato, che non comparve nel giudizio di graduazione, allegare e quindi giovarsi del difetto di notificazione della sentenza medesima. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 108. *n.* 11.

55. L'obbligo nell'appellante da una sentenza graduatoria di notificare l'interposto Appello ai creditori nella medesima collocati, s'intende prescritto riguardo a quelli che dall'Appello stesso possono rimanere investiti, e cui interessa di difendere le ottenute collocazioni. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 680.

56. Il succumbente nel giudizio di graduatoria, che ha limitato il suo reclamo contro la non ottenuta collocazione anteriore e prelativa, e che credeva competerglisi in forza dei titoli dedotti, non può, senza variare il subiatto della questione portata in Appello, farsi ad esigere contro le singole collocazioni accordate ai creditori o loi anteposti nè generalmente nè particolarmente investito coll'atto d'Appello. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 75.

57. Nei giudizii di graduatoria dovendo considerarsi tante sentenze quante sono le pronunzie sui diritti di ciascun creditore, non è concesso all'appellante di estendere l'Appello prima limitato ad una *collocazione* o *grade*, ad altre collocazioni e gradi che fra loro non hanno nè alcun rapporto nè alcuna dipendenza. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 919.

58. L'art. 739 del Regolamento di Procedura mentre autorizza il succumbente a interporre l'Appello, o col mezzo del procuratore che le ha assistito in prima istanza, o di per se quando non voglia altrimenti valersi del suo ministero, non toglie però allo stesso appellante la facoltà di valersi d'un nuovo procuratore, quando non possa più valersi di quello di prima istanza, perchè dopo la preferita sentenza n'è rimasto privo. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 1. *col.* 12. — *Ivi, an.* 5. *p.* 2. *col.* 622.

59. È inefficace l'atto di Appello notificato al procuratore surrogato nella difesa ad altro procuratore morto nella pendenza della causa, che rivestiva le due distinte qualità di procuratore legale e di domiciliatario dei suoi rappresentanti, poichè il procuratore surrogato nella prima di queste qualità non può intendersi surrogato anche nella seconda, a meno di espresse e speciali dichiarazioni. — *Ann. di Giuris.* on. 8. *p.* 2. *col.* 308.

60. Il procuratore che oppella deve essere munito di mandata, che basta presento e che la prosecuzione degli atti d'Appello fa considerare come rilasciatogli dall'Appellante. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 60. *n.* 4. 5.

61. L'ommissione per parte degli appellati della nomina di procuratore, non esimo l'appellante dall'obbligo di dedurre i gravami nel termine voloto dalla legge. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 83. *n.* 2.

62. L'appellante non è obbligato di mettersi in regola per far soggiacere la causa alle conseguenze della contumacia dell'Appellato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 19. n 6 7.

63. Il riservo fattosi dall'appellante, d'ampliare i motivi dell'interposto Appello, non può estendersi al di là di que' limiti in cui è stato da principio circoscritto, nè d'investire la sentenza in que' distinti e separati rapporti, ne' quali per la tacita accettazione dell'appellante ha fatto passaggio in cosa giudicata. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 210. — *Ivi, an.* 5. *p.* 2. *col.* 469. — *Ivi, an.* 7. *p.* 2. *col.* 180.

64. Quando l'Appello, esteso a più dichiarazioni della sentenza, è stato ristretto ad alcuna di esse, l'appellante non può più ampliarlo. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 413.

65. È affatto invalutabile la dichiarazione emessa dall'appel-

Digitized by Google

lante nell' atto d'Appello d' estendere il suo reclamo alla nullità della sentenza da cui ricorre, quando per questo capo non ha dedotto alcun motivo nell' atto d'Appello, o coll'atto di prosecuzione si è limitato a domandarne la revoca. — *Ann. di Giuris. an.* 10. p. 2. *col.* 579.

66. L' atto di restrizione d'Appello non abbisogna della firma della parte litigante, come non ne abbisogna la restrizione della domanda principale. — *Ann. di Giuris. an* 3. p. 2. *col.* 196.— *Ivi, an.* 11. p. 2. *col.* 833.

67. La restrizione dell' Appello può avere luogo allorchè si tratta di sfratto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 12. n. 7.

68. Può sempre essere luogo alla restrizione d'Appello all'effetto devolutivo, allorchè si tratta di misure conservatorie che rimarrebbero frustrate ogni qualvolta non venisse eseguita la sentenza, abbenchè non concorrano gli estremi per dichiarare l' esecuzione provvisoria di essa. — *Ann. di Giuris. an.* 4. p. 2. *col.* 836.

69. L' appellante nell' interporre l' Appello non può innovare nulla sullo stato degli atti, o solo può essergli permessa la conservazione dei diritti, canonizzati e di lui favore dalla sentenza di prima istanza.— *Regol. di Proced. Civ. art.* 738. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13 *dec.* 38. *n.* 1.

70. L' obbligo di allegare o riprodurre gli atti dalla precedente istanza sta intieramente a carico dell' appellante, o l' appellato ne va esonerato del tutto. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 747. 749. — *Tes. del F. Tosc. tom* 22. *dec* 15. *n.* 1.

71. L' appellato che ritira il processo della precedente istanza che aveva depositato di propria volontà, non può essere obbligato a depositarlo di nuovo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 15. n. 2.

72. L' appellante che ritira gli atti prodotti, dopo tre giorni, deve rilasciare l' opportuna ricevuta onde contestare il numero e la qualità degli atti riprodotti. — *Circol. del* 16 *aprile* 1821. *art.* 6. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 71. n. 5.

73. L' appellante ha il dovere di riprodurre tutti gli atti di prima istanza, i quali può ritirare dopo il corso di tre giorni, nel qual caso, e sempre che ne sia o dalla parte o dal giudice richiesto, è nell' obbligo di ripresentargli nella loro completezza. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 60. *n.* 1.

74. La necessità per parte dell'appellante di riprodurre avanti il giudice *ad quem* tutti gli atti dalla legge prescritti, o nei modi o nei termini dalla medesima designati, non può considerarsi speciale agli Appelli meramente sospensivi, ma generale a qualunque specie d'Appello, ed inclusivamente anco di quello che è stato interposto da un decreto interlocutorio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 66. *n.* 1. *Ivi, tom.* 19. *dec.* 91. n. 1. 2 —*Ivi, tom.* 40. *dec.* 24 n. 1. 2. 3.

75. La legge, nell' ingiungere all' appellante la riproduzione dei documenti da esso prodotti in prima istanza e poi ritirati, non distingue e non permette che si distingua fra i documenti privati e i documenti pubblici, di fronte ai quali specialmente più si manifesta la necessità della loro riproduzione, in quanto chi li produce non ha obbligo di lasciarne copia certificata. — *Dichiaraz. e Istruz. del* 9 *novembre* 1838, *art.* 168.— *Ann. di Giuris.* an. 10. p 2. *col.* 186 *e seg.* — *Ivi,* an. 11. *p.* 2 *col.* 177.

76. Di fronte al precetto assoluto della legge, che ingiunge all' appellante di riprodurre nel giudizio d'Appello i documenti da esso prodotti nel giudizio di prima istanza, o poscia ritirati, diventa improponibile ogni rilievo sulla maggiore o minore rilevanza dei medesimi in causa, ammenochè non se ne dimostri incontanenti l' assoluta importanza. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 33. *n.* 1. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 372. 373.

77. È sufficente che l' appellante alleghi o riproduca insieme cogli atti la sentenza dalla quale si appelle, senz' essere tenuto di notificarla. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 747 *e seg.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22 *dec.* 5. *n.* 2. 3. 4.

78. L' Appello interposto dal soccumbente in causa prima che sia notificata la sentenza, non toglie al medesimo il diritto d'interporla di nuovo dopo la notificazione della sentenza, sebbene decorsi sei mesi dal dì del primo Appello, e sia stata dichiarata la prosecuzione dell' atto d' Appello. — *G. P. L. tom.* 5. *der.* 55 *per tot.*

79. Colui che appella per il capo della nullità da una sentenza proferita pendente la sospensione dell' istanza, deve giustificare che questa non può riprendere il suo corso. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 2. *n.* 1.

80. L' atto d' Appello in tutte le cause dee contenere i motivi sopra i quali è fondato, altrimenti si considera come non avvenuto (1). — *Regol. di Proced. Civ. art.* 729. — *Dichiaraz. e Istruz. del* 9 *novembre* 1838 *art.* 160. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 169. n. 2. 3. — *Ivi, tom.* 8. *der.* 46. *n.* 1. *e der.* 71. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 12. *dec.* 81. *n.* 1. 2. — *Ivi. tom.* 22. *dec.* 49. *n.* 4.

81. La deduzione dei motivi o gravami nell' atto d' Appello, sebbene prescritta a pena di nullità dall' art. 160 delle Dichiarazioni o Istruzioni del 9 novembre 1838, è, piuttostochè una forma sostanziale e sacramentale per la sussistenza dell' atto, una forma meramente effettuale, estranea a ragione d' ordine pubblico, e indotta nel solo interesse dei litiganti, il cui difetto però può essere efficacemente supplito dall' Appellante con scritture successive prima che dall' appellato sia stata opposta la eccezione di nullità o inattendibilità dell' Appello (2); e rimane indubitatamente sanato pel fatto della parte appellata, ogniqualvolta da questi si pongono in essere atti relativi al merito della causa (3). — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 672. — *Ivi, an.* 8. *p.* 1. *col.* 442 *e seg.* — *Ivi, an.* 9. *p.* 2. *col.* 676.

82. Sono invalutabili quei gravami, o motivi d' Appello, che accennano a violazione di articoli di procedura senza specificare in che l' obbiettata violazione consista. — *Ann. di Giuris. an* 10. *p.* 1. *col.* 696.

83. Nell' atto d' Appello si può supplire alla mancanze della firme, con quella di un procuratore divorso dal difensore della causa in prima istanze; nè può essere tale atto convalidato dalla regolarità degli atti di prosecuzione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 23. n. 3 4.

84. Se il modo di contenersi dell' appellato può sanare una

---

(1) A differenza della procedura anteriore alla riforma giudiziaria del 1838, la quale non richiedeva l' unione dei gravami o motivi all' atto d' interposizione, se non nel caso di sentenza interlocutoria portata in Appello; mentre per ogni altra sentenza disponeva che la deduzione dei gravami dovesse farsi con separata scrittura, da stabilirsi ordinariamente nel termine di giorni quindici, a datare dal dì della prosecuzione dell' Appello interposto. Vedi il *Regol. di Proced. art.* 729. 747. e la decisione inserita nel *tom.* 22. *del Tes. del F. Tosc.* n. 1. 2.

(2) La moderna Giurisprudenza nello stabilire la massima sopra espressa, non ha fatto che uniformarsi ai principii costantemente, in tal rapporto, ricevuti da quella anteriore all' ultima riforma giudiziaria: imperocchè in casi affatto analogi a quello contemplato dalla soprallegata decisione, di fronte alle disposizioni contenute nell' art. 751 del Regolamento di Procedura, simili a quelle dell' art. 160 delle Dichiarazioni e Istruzioni, gli antichi Tribunali hanno sempre ritenuto e deciso che l' appellante potesse supplire all' omissione della deduzione dei gravami coll' asserire utilmente la Scrittura, ove per parte dell' appellato non fosse stata domandata la desersione dell' Appello. V infatti la *dec.* 54 *del tom.* 15. *del Tes. del F. Tosc.*, ove si stabilisce nello stesso senso, trattandosi di un atto d' Appello interposto da un decreto interlocutorio, in cui si era ommessa la esposizione dei motivi.

(3) Per le disposizioni contenute nell' art. 1126 del Regolamento di Procedura Civile, ogni qualvolta dalla parte appellata, che avrebbe diritto d' opporre la nullità, si pongono in essere atti relativi al merito della causa, viene tacitamente a rinunziarsi all' eccezione della nullità.

nullità assoluta, molto più può rimediare l'irregolarità. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 63. *n.* 3.

85. L'atto d'Appello, comunque rimasto deserto, non cessa d'esistere materialmente fra le carte processuali, e nulla si oppone a che possa servire di relato, quanto all'indicazione dei sofferti gravami del nuovo Appello che vada a interporsi. — *Ann. di Giuris.* an. 6. *p.* 2. *col.* 1331.

86. Quando dalle espressioni adoperate dall'Appellante nel suo atto d'Appello chiara emerga la volontà di volersi prevalere di un tale rimedio contro la sentenza da esso denunziata, l'omissione di conclusioni, nel senso esplicito della sua revoca o correzione, non importa difetto di forma sostanziale ed integrante. — *Ann. di Giuris.* an. 10. *p.* 2. *col.* 739.

87. L'errore della indicazione del giorno della sentenza appellata non induce la nullità dell'atto di Appello, ancorchè l'errore si sia continuato anco negli atti successivi al medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 4. *n.* 1.

88. Non giova all'appellato la pretesa consuetudine nelle Cancellerie di ommettere il registro del rapporto di notificazione della sentenza. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 66. *n.* 3.

89. È irregolare l'Appello interposto da una sentenza incidentale non accompagnato dalle formalità volute dall'art. 729 del Regolamento di Procedura civile. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 32. *n.* 1.

90. Trattandosi di sentenze divisue, la mancanza di motivi sopra tale o tal altro capo delle medesime non impedisce all'appellante di dedurli in seguito, sempre che dall'appellato non sia stata in precedenza dedotta l'inefficacia dell'Appello nel rapporto della questione non investita dai primitivi gravami. — *Ann. di Giuris.* an. 7. *p* 1. *col.* 669 *e seg.* — *Ivi*, an. 10. *p.* 2. *col.* 729.

91. Alla mancanza della notificazione dell'atto d'Appello tacitamente rinunzia, a forma dell'art. 1126 del regolamento di Procedura, quegli che di detto Appello domanda la riunione con altro Appello. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 87 *n.* 2.

92. L'inadempimento delle formalità dalla Legge prescritte per l'atto d'Appello rende il medesimo irregolare. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 81. *n.* 2.

93. L'atto d'interposizione d'Appello toglie all'appellante ogni ragione per reclamare contro l'irregolare notificazione della sentenza, quando non ne ha fatta menzione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 86. *n.* 3. 4. 6. 7. 8. 9.

94. Un fondamento di nullità non può essere costituito dalla legge nell'ommissione di certe forme, quando appunto queste forme sono rimaste inadempiute per negligenza di colui a cui favore ridonderebbe la costituita nullità. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 63. *n.* 3.

95. L'appellante non può riprodurre atti scritti in carta libera e mancanti di qualunque autenticità, nè i Cancellieri debbono riceverli. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 60. *n.* 2.

96. Non è sempre vero, nè sempre necessario che l'Appello s'interponga al seguito della notificazione della precedente sentenza. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 18. *n.* 7.

97. Dall'atto d'Appello firmato dall'appellante non può argomentarsi ch'egli abbia revocato il mandato al suo procuratore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 5. *n.* 5. 6.

98. L'atto d'Appello dev'essere dall'appellante notificato alla persona o al domicilio reale dell'appellato, o al domicilio eletto dal medesimo nell'istanza precedente. — *Regol. di Proced. cic. art.* 710. — *Ann. di Giuris.* an. 8. *p.* 2. *col.* 308. 309.

99. La notificazione della sentenza al domicilio elettivo equivale ad ogni effetto a quella che venga fatta al domicilio reale. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 61. *n.* 3. 4.—*Ivi, tom.* 31. *dec.* 5. *n.* 16.

100. Invano si obbietta dall'appellato l'inefficacia della notificazione dell'atto d'Appello o di prosecuzione, quando la sua comparsa avanti il Tribunale *ad quem* dimostra avere quella notificazione portato l'effetto cui era preordinata. — *Ann. di Giuris.* an. 6. *p.* 2. *col.* 499.

101. La domanda colla quale si propone in Appello un incidente, deve notificarsi nelle forme stabilite con citazione all'udienza per l'ammissione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 54. *n.* 2. 3.

102. La firma del procuratore che ha rappresentato l'appellante in prima istanza è forma sostanziale dell'atto d'Appello, dalla quale non è dato prescindere ogni volta che l'appellante voglia per tale atto valersi del ministero del procuratore, nè gli sia reso assolutamente impossibile di valersi di quello che lo ha in prima istanza rappresentato. — *Ann. di Giuris.* an. 4. *p.* 1. *col.* 10. — *Ivi*, an. 5. *p.* 2. *col.* 662. — *Ivi*, an. 10. *p.* 2. *col.* 666.

103. Il disposto dell'art. 739 del Regolamento di Procedura Civile toscano, per cui è prescritto che l'atto d'Appello deve essere firmato dall'appellante, o dal procuratore che lo ha rappresentato in prima istanza, è evidentemente inapplicabile al caso di appellante che non ha punto figurato in tal giudizio, nel qual caso non può essergli tolto di valersi del ministero di un procuratore qualunque. — *Ann di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 18.

104. Gli atti d'Appello non si notificano di regola al procuratore incaricato della graduatoria, e se avvenga che gli sieno notificati, egli non può intrudersi nel merito e nella entità dei gravami. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 56 (bis), *n.* 5. 6.

105. La copia d'un documento privato estratta per mezzo di pubblico Notaro e da questo certificata per conforme, deve sempre riguardarsi come un equipollente dell'originale, finoatantochè non venga dagli interessati contraddetta. Quindi, come non può obiettarsi vizio di nullità alla domanda introduttiva del giudizio per esser stata con quella prodotto il documento sul quale è fondata in copia certificata anzichè nel suo originale, così non può farsi debito all'appellante di non aver fatta la riproduzione dell'originale di un documento del quale aveva in prima istanza prodotta soltanto la copia. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 84. — *Rot. Rom. in pecuniario* 21 *junii* 1765. *cor. De Comitibus* § 5.

106. Nei giudizii di concorso universale gli atti dell'Appello e della sua prosecuzione sono regolarmente intimati o notificati al procuratore della massa dei creditori, nè v'ha bisogno di dirigerli e notificarli ai creditori singoli, tuttochè abbiano nel loro interesse nominato un particolare difensore. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 864.

107. Quel dirillo di *remissione in buon giorno*, che nei giudizii esecutivi era concesso all'appellante dalla Legge del 7 gennaio 1838 nei casi d'inlempestiva o irregolare interposizione d'Appello, o sua prosecuzione, ogniqualvolta l'appellante stesso adempiva alle prescritte formalità prima che dall'appellato venisse domandata la deserzione, si ravvisa incompatibile o deve ritenersi conseguentemente tolto colle nuove disposizioni contenute nelle Dichiarazioni e Istruzioni de' 9 novembre 1838 sul modo d'interporre e regolare gli atti d'Appello e loro sequele. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 901 *e seg.*

108. L'appellato può procurare l'apposizione del registro della notificazione dell'atto d'Appello, nello stesso atto originale.—*Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 75. *n.* 4.

109. La notificazione dell'atto d'Appello e della sua prosecuzione è regolarmente fatta per mezzo dell'affissione alla porta del Tribunale del luogo nel quale ha l'appellato generalmente dichiarato nel giudizio di prima istanza avere il suo domicilio, ogni qualvolta dal referto del cursore incaricato della notificazione resulti non essere stato reperibile, comunque ciò sia avvenuto per

Digitized by Google

difetto di speciale indicazione nell' istanza di notificazione. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 48. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 499.

110. Affinchè l' Appello sia validamente interposto, è duopo notificarlo alla persona o alla casa dell' appellato, e la mancanza della notificazione d'Appello non viene supplita da una successiva scrittura dell' appellante la quale sia regolarmente notificata. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 740. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 29. *dec.* 21. *n.* 1 *e seg.* — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 211.

111. La firma della parte litigante come non è necessaria per la restrizione della domanda, così non lo è nemmeno per attribuire validità alla restrizione dell'atto d'Appello. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 674.

112. Gl' infrascritti pienamente ed immediatamente sottoposti sono compresi dal Regolamento di Procedura toscana nella medesima disposizione agli effetti della notificazione della domanda prescritta farsi al loro curatore: quindi anco la notificazione dell' atto d' Appello dee ritenersi valida ed efficace fatta che sia al curatore del mediatamente sottoposto anzi che a lui medesimo. — *Leg. dei* 2 *agosto* 1838, *art.* 99. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 918.

113. L' Appello, interposto dalla sentenza che rigetta l'opposizione che si pretenda fatta alla sentenza contumaciale fuori di tempo, non opera altro effetto che di esaminare e decidere se sia o no esaurita la giurisdizione del giudizio di prima istanza. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 106. *n.* 1.

114. Negli stessi modi prescritti per tutte le sentenze appellabili, dovesi interporre l' Appello per il capo della nullità dalle sentenze inappellabili. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 25. *n.* 2.

§ 2.

DELLA PROSECUZIONE DELL' APPELLO.

1. Checchè sia dell' intenzione manifestata dall' appellante nell' atto d'Appello di ricorrere dalla sentenza a lui contraria pel doppio capo della nullità e dell' ingiustizia, l' atto di prosecuzione è quello che deve attendersi per determinare i limiti della contestazione, e circoscrivere la giurisdizione del tribunale superiore all' uno o all' altro capo. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 507.

2. Ai termini dell'attuale regolamento di Procedura Civile toscana, l' atto di prosecuzione d' Appello si considera di forma sostanziale per l' appellante, ond' essere ascoltato nel nuovo giudizio da lui promosso; l' appellato però può ricorrere al nuovo giudice senza attendere che sia decorso il termine concesso all' appellante per esibire l' atto di prosecuzione d'Appello. — *G. P. L. tom.* 5. *dec.* 17. *n.* 4. 5.

3. Deve l' appellante, nella prosecuzione dell'Appello, citare l' appellato con atto rilasciato alla persona o al domicilio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 84. *n.* 5.

4. Non può addebitarsi di veruna irregolarità quell'appellante che motiva il suo atto d'Appello, e che debitamente notifica la scrittura di prosecuzione all' appellato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 40. *n.* 2.

5. Secondo i moderni regolamenti giudiciarii, la tempestiva notificazione dell'atto di prosecuzione, come quella dell'atto d'Appello, rimane a carico dell' appellante, nè gli giova le aver egli operato dal canto suo quanto poteva onde conseguirne l' effetto, quando questo non è avvenuto (1). — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 220.

(1) La notificazione intempestiva dell'atto d' Appello non recava pregiudizio all' appellante, a termini della Procedura anteriore alla moderna riforma del 1838. — Vedi la *dec.* 110. *n.* 3. *del tom.* 1. *del Tes. del F. Tosc.*

6. La notificazione dell'Appello e dell' atto di prosecuzione del medesimo possono farsi contemporaneamente. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 33. *n.* 7.

7. L' appellante può riunire in un solo atto l' appello e la prosecuzione; e siccome l' atto di prosecuzione è quello che devolve la giurisdizione al giudice superiore, con esso può l'appellante limitare la giurisdizione medesima, spiegando e restringendo il suo precedente reclamo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 61. *n.* 4.; *e dec.* 73. *n.* 3. 6. 7. — *Ivi, tom.* 7. *dec.* 56. *n.* 1.

8. La prosecuzione dell'Appello non sana la irregolarità dell' atto d'Appello. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 44. *n.* 4.

9. La mancanza della notificazione dell'Appello non resta sanata dalla regolare notificazione della prosecuzione del medesimo, nè può dirsi che abbia l' appellato rinunziato all' eccezione colla nomina del suo procuratore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 62. *n.* 1. 4.

10. L'appellante che prosegue l'Appello, e cita l'appellato per mezzo di lettera sussidiaria, può rilasciarne il carico della spedizione alla Cancelleria del Tribunale. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 68. *n.* 5.

11. La giustificazione del mandato per interporre Appello, per parte di colui che a quest' atto procede nell' altrui rappresentanza, può esser fatta validamente anco nell' atto di prosecuzione, sempre però prima che dall' appellato sia dedotta la nullità che da quel difetto pretenda desumere. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 18.

12. L'appellante che riproduce colla prosecuzione dell'Appello la sentenza appellata, non è tenuto a riprodurre i documenti da lui già prodotti in prima istanza, ove non sia provato che gli abbia ritirati. — *Dichiaraz. e Istruz. de'* 9 *novembre* 1838. *art.* 168. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 765.

13. L' appellante che con l' atto di prosecuzione d'Appello produce la sentenza appellata nella copia notificatagli, soddisfa alla prescrizione della legge, e l'omissione della menzione nel medesimo della fatta produzione non basta a viziare il suo atto. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 499.

14. La mancanza d' opposizione per parte dell'appellante alla domanda e citazione fattagli per sentirsi dichiarare deserto il suo Appello avanti il giudice *a quo*, rende del tutto verosimile che l' atto di prosecuzione d'Appello, fatto nel medesimo giorno della pronunzia di deserzione, sopravvenisse a questa. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 11. *dec.* 31. *n.* 3.

15. Non compete il rimedio dell' opposizione a quell' appellante, che, dopo di aver proseguito l'Appello, ha trascurato di comparire all' udienza per mezzo del suo procuratore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 88. *n.* 1. 5.

16. Allorchè l'Appello non è stato proseguito nel termine voluto dalla Legge, si deve pronunziare la deserzione dell'Appello medesimo. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 751. — *Circol. della R. Cons. del* 25 *settembre* 1820. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 42. *n.* 1.

17. L' atto di prosecuzione di Appello deve considerarsi non notificato, quando la notificazione non è fatta alla persona legittima. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *delle ined. dec.* 229. *n.* 1.

18. Trattandosi di sentenze antiche, l'Appello interposto dalle medesime e non proseguito si ha come non fatto, e le sentenze medesime acquistano l' autorità di cosa giudicata. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 717. — *Rot. Rom. in Recent. dec.* 746. *n.* 2. *p.* 2. — *Ivi, dec.* 413. *n.* 3. 4. *p.* 4.

19. La questione, se di fronte ad un Appello interposto ai soli effetti devolutivi la serotina esibizione e notificazione dell' atto di prosecuzione autorizzi a domandare la dichiarazione della sua de-

Digitized by Google

serazione, piuttostochè dell'inefficacia dell'Appello stesso, non interessa la competenza del Tribunale che deve conoscere della relativa domanda, e solo può essere valutabile dal giudice competente per pronunziare sulla domanda stessa. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 1096. 1097.

20. La prosecuzione d'Appello fatta nel difetto dell'atto d'interposizione del medesimo, non è nè inefficace nè nulla, ma anzi è sufficente ad eccitare la giurisdizione del giudice *ad quem*, onde ei conosca e decida sulla giustizia della sentenza del giudice *a quo*. — *Tes. del F. Tosc. tom* 15. *dec.* 33. *n.* 6. — *Ivi, tom.* 36. *dec.* 82. *n.* 5.

21. Coll'atto di prosecuzione il Tribunale superiore resta investito della cognizione dello Appello interposto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 73. *n.* 4. — *Ivi, tom.* 19. *dec.* 63. *n.* 4.

22. Per disposto del Regolamento di Procedura Civile toscana, e per la relativa Giurisprudenza, l'atto di prosecuzione d'Appello, abbenchè seroline, investe il Tribunale *ad quem* della giurisdizione a pronunziare su tutti gli emergenti che possono elevarsi per dependenza dell'Appello medesimo, e così anco di ogni contestazione sulla desezione o inefficacia o restrizione dell'Appello stesso, la quale, una volta che è insorta, dopo l'avvenuta prosecuzione si devolve esclusivamente al Tribunale superiore, tuttochè elevata avanti il Tribunale *a quo*. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 51. *n* 2. — *Ivi, tom.* 33. *dec.* 33. *n.* 6. - *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 998. 999.

23. La regola che l'atto di prosecuzione d'Appello è necessario per investire di giurisdizione il giudice superiore, ha luogo e si applica nelle cause soggette alla procedura ordinaria, non in quelle che presentano i caratteri d'urgenza, nello quali l'appellato può sempre prevenire l'appellante, e domandare la conferma della sentenza senza attendere il termine che la legge accorda all'appellato per proseguire l'interposto Appello. — Siffatta limitazione per altro non può utilmente invocarsi tutte le volte che, non ostante l'Appello del succumbente, è libero all'appellato di mandare ad esecuzione la sentenza a lui favorevole. — *Ann. di Giuris. an.* 7. p. 2. *col.* 889.

24. La prosecuzione d'Appello fatta al Tribunale *ad quem* non toglie al Tribunale *a quo* la competenza di decidere sulla inammissibilità dell'Appello, quando la prosecuzione d'esso è stata posteriore alla contestazione della lite sull'inammissibilità dell'Appello elevata innanzi il Tribunale *a quo*. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 43. *n.* 3. — *Ivi, tom.* 22. *dec.* 20. *per tot.* — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 654.

25. Quando è cosa certa che l'appellato ebbe la scienza del proseguito Appello, l'appellante non deve attendere la responsiva del Tribunale di prima istanza relativa alla notificazione dell'atto di prosecuzione d'Appello. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 18 *n.* 3.

§ 3.

DELL'ADESIONE ALL'APPELLO.

1. L'adesione all'Appello si risolve in una specie d'intervento, che è concesso a chiunque ha interesse nel giudizio d'Appello. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 127. *n.* 4.

2. L'adesione all'Appello, per quanto si risolva in un intervento, ha la sua norma speciale relativa al tempo nel quale deo praticarsi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 127. *n.* 11.

3. L'adesione all'Appello deve farsi avanti il Tribunale a cui si appella. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 127. *n.* 3.

4. L'Appello adesivo, sebbene possa apparire più regolarmente esibito nel Tribunale *ad quem* quando vien fatto dopo la prosecuzione dell'Appello principale, pur nonostante non può ritenersi inefficace perchè esibito nel Tribunale *a quo*, semprechè ne sia fatta la prosecuzione avanti il Tribunal superiore. — *Ann. di Giuris. an.* 11. p. 2 *col.* 835.

5. L'Appello adesivo, che dalla parte appellata s'interpone al seguito dell'Appello principale, non abbisogna che sia notificato all'appellante principale, ma basta che lo sia al suo procuratore. — *Regol. di Proc. Civ. art.* 708. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2 *col.* 450. — *Ivi, an.* 11. *p.* 2. *col.* 249.

6. La nomina di procuratore fatta dall'appellato, avanti il Tribunale *ad quem*, come l'adesione al decreto d'Appello o d'aggiornamento, non importano la tacita renonzia al diritto di dedurre l'inammissibilità dell'Appello interposto fuori del termine. — *Ann. di Giuris an.* 8. *p.* 2. *col.* 106. 248. 249.

7. Non è che per mezzo dell'Appello o dell'adesione all'Appello da altri interposto, che può domandarsi la correzione e la revoca d'una sentenza che inferisca gravame. Nei giudizii d'Appello dalle sentenze graduatorie, se sono permesse all'appellato nuove deduzioni per mantenersi nel grado in prima istanza conseguito, non può per altro da lui pretendersene uno nuovo e migliore, se non che chiedendo riparazione del sofferto gravame. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 18.

8. Per ammettere l'Appello adesivo, non si ha riguardo al maggiore o minore merito pecuniario della disputa che ne forma il soggetto, ogni volta che il giudicato cui si riferisce è appellabile ed è stato appellato nel merito principale. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2 *col.* 835.

9. L'adesione della parte vincitrice all'Appello della parte succumbente è necessaria tutte le volte che la sentenza lo abbia inferito un vero gravame, o quando voglia domandarne in qualche parte correzione, o riforma, non quando si tratta di richiamare il Tribunale d'Appello a pronunziare sopra eccezioni e difese che il Tribunale di prima istanza ha trascurato accoglierdone altre. — *Ann. di Giuris* an. 11. *p.* 2. *col.* 798. — *Carré, Des lois de la Procédure Civile, annot. par Chauveau, art.* 443. — *Journal du Palais, tom.* 19. *p.* 428, *e tom.* 22. *p.* 1151.

10. È pacifico oramai nella nostra giurisprudenza vigente, che, malgrado il disposto dell'art. 702 del Regolamento di Procedura Civile, possa chi notificò puramente la sentenza aderire ciononostante all'Appello dal suo avversario interposto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 63. *n.* 8.

11. L'Appello interposto contro il capo appellabile d'una sentenza non può dar diritto ad aderire all'Appello contro gli altri capi inappellabili. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 101. *n.* 1.

12. La facoltà accordata all'appellato dall'art. 708 del Regolamento di Procedura di aderire all'Appello interposto dalla parte contraria, non è esercibile da quello dei litiganti che non riveste le qualità d'appellato, essendo rimasto succumbente in prima istanza, e quindi non può valersi del diritto di adesione che l'articolo surriferito attribuisce in lettera soltanto alle parti appellate. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 671.

13. La facoltà, che l'art. 742 del Regolamento di Procedura Civile ha accordata al succumbente che ha lasciato decorrere i termini dell'Appello, di poter aderire all'Appello da altri succumbenti tempestivamente interposto, suppone una comunione d'interesse fra quegli e questi ultimi, e per modo che divieue inesercibile una tale facoltà, allorchè si verifica diversità e incompatibilità nelle difese. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 431. - *Scacc. De appellat. lib.* 3. *quæst.* 3. *cap.* 2. *n.* 83, *e quæst.* 12. *n.* 77.

14. Nel giudizio d'Appello dalle sentenze graduatorie, l'Appello interposto da una delle parti intervenute in causa non può

profittare all'altra; quindi non si dà Appello adesivo tra succumbente e succumbente. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 550.

15. Il disposto dell'art. 156 della Legge dei 2 gennaio 1838 che toglie al creditore non appellante da una sentenza graduatoria di valersi dell'Appello da altri interposto, non impedisce però al creditore appellato di aderire all'Appello principale. Per altro o l'adesione è diretta ad ottenere la revoca della sentenza in un grado non investito dall'Appello principale, e allora si rende l'adesione stessa inefficace (1); o riguarda il grado principalmente appellato, e l'appello principale giova all'aderente. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 341.

16. Nei giudizii d'Appello dalla sentenze graduatorio, l'adesione dell'appellato all'Appello da altri interposto dee ravvisarsi attuata regolarmente ed in tempo utile, ogni qualvolta è coerente alle prescrizioni contenute nell'art. 38 della Legge del 7 gennaio 1838 sui giudizii esecutivi non punto derogati in questo rapporto dalle Dichiarazioni e Istruzioni del 9 novembre (art. 183).— *Ann. di Giuris. an* 6. *p.* 2. *col.* 345.

17. La dichiarazione emessa dall'appellante o dall'aderente all'altrui Appello, di appellare o respettivamente aderire semprechè l'Appello o adesione non incontri ostacolo nella legge, non vale a sottrarlo dalla refusione delle spese che il suo avversario abbia commesse per opporsi alle di lui prelensioni. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 36.

18. L'appellato che non aderisce all'Appello, può eseguire la sentenza per tutto quello di cui l'esecuzione non reca danno all'appellante. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 117. *n.* 1.

19. Non può esservi questione sulla tempestività dell'Appello interposto adesivamente dall'appellato, quando manca di fronte a questi la notificazione della sentenza da cui è motivato l'Appello. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 1. *col.* 542.

§ 4.

DELLA REIEZIONE DELL'APPELLO.

1. L'Appello non prosegnito deve rigettarsi ad istanza dell'appellato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 62. *n.* 1.

2. L'Appello dai decreti di riunione di due cause si rigetta, quando il Giudice ha fatto il riserbo di deciderle congiuntamente o separatamente.—*Leg. cum cessante causa* 60. *ff. De appellat* —*Leg. quod us. ff. De rejudicat.*; *ibique glos. vers. et secundum hoc etc.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 16. *n.* 3.

3. L'Appello interposto da una sentenza confermatoria è irregolare, e dee quindi rigettarsi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 166. *n.* 2. 4. — *Ivi, tom.* 3. *dec.* 61. *n.* 1.

4. Allorchè si tratta di escludere l'ammissione di un atto di Appello per pretesa irregolarità, nel dubbio, deve riguardarsi come non intervenuta. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 31. *n.* 6. — *Ivi, tom.* 19. *dec.* 59. *n.* 6. — *Vant. De nullit.*; *rubr. Quo sit nullitas etc. n.* 23. 24.

5. L'appellato, che comparendo nel termine legale avrebbe potuto domandare la reiezione dell'Appello come inappellabile per difetto di forma, non può farlo utilmente quando, comparso dopo il lasso del termine, trova regolarizzata la procedura. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 40. *n.* 3. 4.

6. La mancanza di notificazione della scrittura con cui vengono regolarizzati gli atti d'Appello, non dà diritto all'appellato di domandare il rigetto degli atti come irregolari, mentre non essendo comparso nel termine della legge, nè avendo costituito procuratore in seguito della ricevuta notificazione della scrittura di prosecuzione d'Appello, si era resa contumaciale la causa, nè era luogo ad altra citazione fino alla sentenza. — *Regol. di Proc. Civ. art.* 82. — *Tes del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 40. *n.* 5.

7. Quando l'incidente della reiezione dell'Appello è rinnito al merito, l'appellato deve citare l'appellante per la discussione del merito della causa. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 24. *n.* 4.

8. L'appellato è autorizzato ad adire il Giudice che ha proferita la sentenza appellata, onde ottenere la reiezione o la restrizione dell'interposto Appello, semprechè la prosecuzione di questo non abbia avuto ancor luogo; e può conseguentemente citare l'appellante innanzi al Giudice, affinchè senta pronunziare la domandata reiezione o restrizione dell'Appello interposto. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 743. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 51. *n.* 4 *e seq.* — *Ivi, tom.* 16. *dec.* 65. *n.* 2 4. — *Ivi, tom.* 22. *dec.* 6. *n.* 1. — *Ivi. tom.* 30. *dec.* 24. *n.* 1.

9. Il diritto di restrizione o reiezione dell'Appello è esperibile avanti il Tribunale che ha proferita la sentenza appellata. — *Regol. di Proc. Civ. art.* 743. — *Tes. del F. Tosc. tom* 8. *dec.* 70. *n.* 18. — *Ivi, tom.* 15. *dec.* 43. *n.* 1. 2. 4. 7. — *Ivi, tom.* 26. *dec.* 26. *n.* 8.

10. Il giudice colla reiezione dell'Appello fa diritto sull'Appello medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 71. *n.* 4.

11. Quando prima della prosecuzione d'Appello le parti hanno contestato sulla sua ammissibilità, è nella competenza del Tribunale d'Appello il pronunziare sulla reiezione del medesimo. — *Leg. ubi eæptum ff. De Judic.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 26. *n.* 11. 12. 13.

§ 5.

DELLA RENUNZIA ALL'APPELLO.

1. Non si perde che per proprio fatto e per disposizione della legge la facoltà di appellarsi dalla sentenza del primo giudice al Tribunale superiore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 45. *n.* 1. 4.

2. È necessario che esistano dei fatti o riscontri tali, da'quali si possa argomentare nel succumbente la volontà di rinunziare all'Appello, per escludere in lui il diritto d'appellarsi dalla sentenza del primo giudice. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 49. *n.* 2. — *Ivi, tom.* 19. *dec.* 90. *n.* 7.

3. La tacita abdicazione al diritto d'appellare deve dedursi da fatti *chiari, positivi e volontarii*; e non già dal *silenzio*, o da qualunque atto che sia puramente *negativo*, a *coattivo* ed *estraneo*. — *Tes del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 31. *n.* 8. — *Ivi, tom.* 19. *dec.* 30. *n.* 3.

4. Chi ha rinunziato alla causa dopo l'emanazione della sentenza, non può appellare dalla medesima. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 33. *n.* 1.

5. Chi rinunzia all'Appello, consente all'esecuzione della sentenza. — *Tes. del F. Tosc. tom* 6. *dec.* 66. *n.* 17.

6. Il succumbente perde ogni diritto all'Appello, quando il tempo e il suo silenzio danno alla sentenza la forza di cosa giudicata. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16 *dec.* 45. *n* 3.

(1) L'adesione è inefficace, perchè, secondo la regola giuridica derivata dal gius comune e accettata in giurisprudenza, trattandosi di capitoli separati e distinti, l'Appello limitatamente interposto non giova all'appellato; a questo dicasi anche per le sentenze graduatorie, le quali contengono tante distinte pronunzie, quanti sono i gradi che stabiliscono dipendentemente dai diversi crediti. Al contrario l'adesione è efficace, quando sia identico il subietto investito dall'appellante o dall'aderente, poichè in questo caso procede il principio, che trattandosi di capitolo individuo o di capitoli fra loro connessi, l'Appello, comunque limitato, giova all'appellato che può chieder la revoca della sentenza nelle parti a lui contrarie, sebbene non appellato in modo principale.—(V. a questo proposito lo *Scaccia, De appellat. quæst.* 17 *limit.* 1.—*Ruginell. De appellat* § 8. *glos.* 1. *cap.* 1. 4. 5. — *Casaregi, ad Statut. Genuen. result.* 3 *per tot* — *Ab Ecclesia, De appellat. observat.* 24 e vedi ancora la dec. sopraallegata).

Digitized by Google

7. Quando dal succumbente è stata eseguita in qualsivoglia modo la sentenza a se medesimo contraria senza alcuna preservativa, egli ha posto in essere la tacita accettazione della sentenza, la quale importa sempre rennnaia al diritto d'appellare. — *Regol. di Proc. Civ. art.* 701. 702 — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 23. n. 1. — *Ivi, tom.* 18. *dec.* 35 n. 2.

8. La mancanza d'Appello, o d'intervento al giudizio d'Appello già introdotto da uno dei succumbenti, dimostra che l'altro succumbente che non aderì, o non intervenne al medesimo, accettò la sentenza. — *Tes del F. Tosc. tom.* 41. *dec.* 11. n 3.

9. Contro la tacita accettazione della sentenza si prende ogni intelligenza ad escludere la rinunzia al diritto d'appellare (1). — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 35. n. 3. — *Ruginell. De appellat.* § 9. *glos.* 1. *cap.* 1. *n.* 45. — *Gabriell. De appellat. conclus.* 3. *n.* 14.

10. Quando la inammissibilità dell'Appello si fa dipendere dalla tacita accettazione della sentenza, se gli atti da' quali si pretende dedurre non si verificano, in tal caso questi non debbono considerarsi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 35. n. 4. 5. 6. 7. 8. 10. — *Merlin. Questions de droit. V Acquiescement* § 3. *vers. Il faut donc etc.*

11. Non può attribuirsi l'effetto di una renunzia preventiva al diritto d'Appello alla dichiarazione emessa dai litiganti di rimettersi alla saviezza del Tribunale. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 782. — *Journal du Palais, an.* 1814. *tom* 2. *pag.* 97.

12. Non può dirsi abbia rinunziato al diritto d'appellare colui che ha domandata la deserzione dell'Appello. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15 *dec.* 44. *n.* 5. 6.

13. Il ricorso in Cassazione non importa rinunzia al rimedio dell'Appello, il quale può essere susseguentemente interposto avanti il Tribunale competente, dopochè la Corte Suprema ne abbia dichiarata la competenza a favore del ricorrente. — *Ann. di Giuris.* an. 1. *p.* 2. *col.* 572.

14. La promessa di pagare fatta da un terzo divenuto possessore dei beni sopra dei quali si agita il giudizio d'immissione dal creditore del vero debitore, non indnce la rinunzia in quest'ultimo al diritto dell'Appello dalla sentenza contumaciale che lo condanna. — *Tes del F. Tosc. tom* 16. *dec.* 45. n. 14.

15. Gli atti ossentivi, derivanti da una sentenza che ordina l'esecuzione provvisoria, non possono apprendersi come sufficenti a rendere volontaria l'esecuzione della detta sentenza, e a dedurne la rinunzia del soccumbente al diritto di appellare. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 35. n 14. 15.

18. Si deve credere che l'appellante abbia tacitamente rinunziato alla nullità della sentenza appellata, quando prosegue il giudizio d'Appello per il solo capo dell'ingiustizia. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 1126. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 48. n. 3. — *Ivi, tom.* 25. *dec.* 70. n 1. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 187.

17. Quando l'appellante rinunzia all'Appello, non deve essere rifuso da esso a favore dell'appellato l'importare delle funzioni dell'avvocato o del procuratore, quando sono state operazioni premature all'atto d'Appello. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 89. n. 1. 2. 3.

18. L'atto di rinunzia all'Appello, se non è firmato dalla parte, non è valido. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 13. n 3.

§ 6.

DELLA DESERZIONE DELL'APPELLO.

1. Le pronunzie di deserzione d'Appello rivestono la natura di decreti pretorali. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 67. n 4.

(1) Perchè nella pratica del giudicare, non si presume giammai che il litigante voglia rinunziare di buon grado ai propri diritti.

2. La dichiarazione di deserzione dell'Appello è giusta quando è coerente al disposto delle leggi a questo proposito. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 751. — *Circol. del* 25 *settembre* 1820. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 29. *n.* 3.

3. La pronunzia del giudice declarativa, dell'avvenuta o non avvenuta deserzione dell'Appello per l'inosservanza delle forme dalla legge prescritte, è necessaria soltanto allorchè la parte appellante opponendosi formalmente alla dichiarazione che l'appellato ha emessa di voler profittare degli effetti della deserzione, sostiene non essersi verificata la deserzione medesima. — *Dichiaraz. e Istruz. del* 9 *novembre* 1838. *art.* 175. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 217.

4. Quando la parte ha citato, contemporaneamente alla domanda di deserzione di Appello, per il giorno dopo a sentire decretare, o che portata la causa all'udienza il Tribunale ha detto con decreto di Giornaletto: « È aggiornata la presente causa all'udienza del di ec. ec. » non può intendersi altra causa che quella di deserzione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 69. n. 2.

5. Per quanto, in caso di dubbio, debba di regola rispondersi contro la deserzione, essendo essa una pena, la regola però procede soltanto quando il dubbio sia ragionevole o fondato, e non quando la lettera e lo spirito della legge si prestino a schiarirlo e a dileguarlo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 21. n. 4. — *Ivi, tom.* 17. *dec.* 68. n. 7. — *Ivi, tom.* 19. *dec.* 103. n. 13. 14. — *Ivi, tom.* 31. *dec.* 5. n. 18. — *Scacc. De appellat. quæst.* 12. n. 51. 56 57.

6. È sempre pregiudiciale, o in conseguenza da conoscersi e risolversi prima del merito, la questione della deserzione d'Appello in qualunque modo proposta (e tanto più quand'è proposta a modo d'incidente), come quella che impedisce il progresso della lite, o fa cessare la giurisdizione del giudice *ad quem*. Nè può valutarsi il recesso della parte che l'ha promosso, la quale abbia a lite contestata sulla deserzione richiamato il Tribunale ad assumere contemporaneamente la cognizione del merito. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 761. — *Ivi, an.* 7. *p.* 2. *col.* 1034. 1053. — *Ivi, an* 10. *p.* 2. *col.* 188.

7. Il decreto di deserzione d'Appello rende esecutoria la sentenza appellata. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 24. n. 5.

8. La dichiarazione della deserzione d'Appello è stabilita e voluta dalla legge, affinchè l'appellato possa dare esecuzione alla sentenza. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 58. *n.* 3.

9. La domanda di dichiarazione di deserzione d'Appello, ed il successivo decreto di deserzione, hanno luogo soltanto rispetto all'Appello, che sospende l'esecuzione della sentenza appellata, e non già rispetto a quello che fu interposto al solo effetto *devolutivo*. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 742. 745. 747. 751. 752. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 58. *n.* 1. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 582.

10. La cumulazione di due Appelli obbliga a riguardare comune la deserzione pronunziata dal giudice. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 43. *n.* 1 8. 7.

11. Quando due decreti mirano al medesimo oggetto, o che in un solo atto è contenuto l'Appello di ambedue, se l'appellato deduce la deserzione di uno di essi, deve intendersi dedotta anco per l'altro. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 89. *n.* 10. 11.

12. È bene ed efficacemente presentata la domanda di deserzione per la non fatta prosecuzione dell'Appello avanti il giudice *a quo* nello stesso giorno in cui l'appellante esibisce la prosecuzione davanti il giudice *ad quem*. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 15. *n.* 9. 11. 13.

13. Quando l'Appello si può dire inammissibile, è inutil cosa l'occuparsi della pretesa accettazione della sentenza, o delle invocate cause di deserzione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 23. *n.* 1.

Digitized by Google

14. L' esistenza dell'Appello resta esclusa dalla pronunziata deserzione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 89. *n.* 12.

16. Spirato il termine ad appellare senza che sia stato interposto Appello, la sentenza fa passaggio in cosa giudicata, e l'Appello rimane deserto per opera della legge. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 2. *dec.* 191. *n.* 4. 8. — *Ivi*, tom. 7. *dec.* 30. *n.* 4.

16. La questione di deserzione d'Appello non può riguardarsi siccome incidentale, e quindi doversi chiedere con separata pronunzia dal merito, o con quella decisa previo separato decreto di riunione, se non quando sia stata proposta per mezzo di speciale ed apposita domanda ed eccitata specialmente la giurisdizione del Tribunale, previa citazione dell' altra parte per un giorno certo, per sentire pronunziare su quella. — *Ann. di Giuris.* an 4. *p.* 1. *col.* 199.

17. L' appellato, che pretende venga dichiarato deserto l'Appello per la irregolare deduzione dei gravami e riproduzione degli atti come fatta fuori del termine atribilito dalla Legge, devo dimostrare questa pretesa inosservanza di termini. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 18. *dec.* 84. *n.* 1.

18. Quando l' appellante si oppone alla scrittura in cui l' avversario ha dichiarato di volersi giovare dell' avvenuta deserzione, rimane contestato un giudizio incidentale da risolversi con sentenza di Tribunale (1). — *Dichiaraz. e Istruz. de'* 9 *novembre* 1836. *art.* 175. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 42. *dec.* 82. *n.* 3.

19. È in obbligo l' appellato che domanda la deserzione dell'Appello di giustificare, essere per negligenza dell' appellante nella spedizione sussidiaria per farne la notificazione, spirato il termine a proseguirlo. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 15. *dec.* 73. *n.* 3.

20. Quantunque possa all' appellato competere il benefizio della contumacia, non resta impedito al medesimo di esercitare anche l' altro rimedio della deserzione. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 16. *dec.* 33. n. 3.

21. Non è più dato all' appellante di declinare la giurisdizione a sospendere la propria condanna voluta dalla legge, allorchè l'appellato ha dedotto il suo dirillo per far dichiarare deserto l'Appello. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16 *dec.* 69. *n.* 1. 4. 9.

22. Quando gli appellanti non hanno adempiute le formalità in tempo debito, la sola legge opera la deserzione degli appelli dalle sentenze definitive, sempre però che si verifichi il caso dalla stessa legge espresso. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 23. *n.* 2. 3. 6. 7. — *Ivi*, tom. 19. *dec.* 88. n. 1.

23. Gli articoli 751, 752, 753 del regolamento di Procedura precisano i casi nei quali la deserzione dell' Appello si considera avvenuta, e sono disposizioni preceduto dalla designazione delle circostanze che debbono concorrere affinchè decorrino i termini per eseguirsi gli atti di Procedura. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 75. *n.* 2.

24. La mancanza della riproduzione o della allegazione degli atti di prima istanza a della deduzione dei gravami, o della prosecuzione nel debito termine, dà diritto all' appellato di far dichiarare deserto l' Appello o di domandarne l' inefficacia. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 88. *n.* 1. 2. — *Ivi*, *tom.* 2. *dec.* 228. n. 1. — *Ivi*, *tom.* 3. *dec.* 29. *n.* 1. 3. — *Ivi*, *tom.* 4. *dec.* 67. *n.* 1. — *Ivi*, tom. 5. *dec* 36. *n.* 1.; *e dec.* 83. *n.* 1. — *Ivi*, *tom.* 8. *dec.* 18. *n.* 1.; *e dec.* 72. *n.* 1. — *Ivi*, tom. 10. *dec.* 21. n. 3. — *Ivi*, tom. 13. *dec.* 64. *n.* 1. — *Ivi*, tom. 16. *dec.* 42. n. 3.; *e dec.* 66. *n.* 1. — *Ivi*, *tom.* 19. *dec.* 88. n. 2. — *Ivi*, tom. 22. *dec.* 49. *n.* 6. — *Ivi*, *tom.* 41. *dec.* 10. *n.* 1. — *Ivi*, *tom.* 42. *dec.* 31. n. 1.

25. Per evitare la nullità del decreto di deserzione d'Appello, deve anco nel dubbio presumersi, fino ad avidenza contraria, la posteriorità dell'atto di prosecuzione alla pronunzia di deserzione dell'Appello medesimo. — *Tes. del F. Tosc.* tom 41. *dec.* 31 *n* 4.

26. Il diritto di domandare la deserzione dell'Appello, per la serotina notificazione del medesimo, non può sperimentarsi nel giudizio d'Appello dalla parte che ha mancato di dedurla tempestivamente nel giudizio di prima istanza colle forme a tal uopo lassativamente prescritte dalla legge. — *Dichiaraz. e Istruz. del* 9 *novembre* 1838. *art.* 173. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2 *col* 1025. 1026

27. L' appellato deve citare l' appellante nei modi prescritti negli articoli 733 o 734 del Regolamento di Procedura, affinchè la domanda di deserzione d'Appello che egli esibisce sia atta ad introdurne il giudizio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 63. *n.* 2.

28. Quando l' appellato voglia giovarsi dell' avvenuta deserzione, basta una sua dichiarazione emessa in atti con apposita scrittura, dopo la quale, se dentro il termine dalla legge prescritto l' appellante non fa opposizione alla medesima (1), può il primo portare ad esecuzione la sentenza appellata. — *Istruz. del* 5 *febbraio* 1837. *art.* 43 *e seg.* — *Dichiaraz. e Istruz. del* 9 *novembre* 1838. *art.* 173. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 42. *dec.* 82 *n.* 1. 2.

29. Quando l' appellato ha soddisfatto a ciò che la Procedura gli prescrivo, e l' appellante ne è informato, deve questi adempire alla formalità ulteriori che la legge gl' impone onde evitare la deserzione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 18. *n.* 2.

30. La deserzione dell'Appello può essere dall' appellato domandata anco prima che questi abbia nominato il suo procuratore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 3. *n.* 2.

31. L' articolo 752 del Regolamento di Procedura non è applicabile alla reiezione dell'Appello, ma alla deserzione del medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 45. *n.* 3. 6.

32. Non si può riassumere l'Appello, interposto da un decreto interlocutorio quando sia stato dichiarato deserto. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 16. *dec.* 43. *n.* 2. 5.

33. Le disposizioni penali relative alla deserzione degli Appelli, per l' inadempimento delle formalità richieste nel tit. 6. p. 3 del Regolamento di Procedura, riguardano gli Appelli dalle sentenze definitive e non quelli interposti dalle sentenze interlocutorie. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 19. *dec.* 23. n. 2. — *Ivi*, *tom.* 26. *dec.* 61. *n.* 1.

34. Il disposto delle Dichiarazioni e Istruzioni del 9 novembre 1838, relativo alla deserzione dell' Appello in cui s' incorre per ministero della legge per l' intempestiva esibizione e notificazione della scrittura di prosecuzione di quest' ultima, o per la irregolarità del medesimo, si applica tanto ai giudizii ordinarii che ai giudizii esecutivi, i quali ultimi sono littaralmente dalle stesse disposizioni parificati ai giudizii ordinarii per ciò che concerne il modo d' interporre e regolare gli Appelli, i loro termini e le loro sequele. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 1. *col.* 113.

35. La deserzione dell' Appello può aver luogo per la mancanza di un compromesso o di una perizia nella riproduzione degli atti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 55 *per tot.*

36. Emessa dall' appellato la dichiarazione di voler profittare della deserzione incorsa per parte dell'appellante, non v'ha legge

(1) A seconda delle istruzioni promulgate dalla R. Consulta nel 15 febbraio 1837, e concernenti l'esecuzione del motuproprio de' 31 decembre 1836, l' intervento del ministero del giudice, rapporto alle recognizione e pronunzia della deserzione d'Appello, non ha luogo altrimenti se non nel caso di opposizione fatta per parte dell' appellante. Vedi la *dec.* 82. *n* 4. *tom* 42. *del Tes del F. Tosc.*

(1) Le scritture colla quale l' appellante fa opposizione alla dichiarazione fatta dalla parte appellata, all' effetto di giovarsi della deserzione nella quale il primo si pretende incorso, deve contenere, ai termini dell' art. 174 delle Dichiarazioni e Istruzioni sopraciate, i motivi dell' opposizione, la nomina del procuratore, e dev' essere esibita in Cancelleria, e notificata al procuratore della parte appellata.

che obblighi l'appellato medesimo a chiedere la deserzione per via di domanda incidentale, anzichè dedurla in linea d'eccezione e come mezzo di difesa, e nulla si oppone a che il Tribunale possa conoscere della deserzione insieme col merito dell'Appello. — *Ann. di Giuris. an.* 4. p. 1. *col.* 197. — *Ivi*, on. 6. *p.* 2. *col* 372.

37. Sebbene la deserzione dell'Appello ai operi per ministero della legge, essa non giova alla parte appellata se non quando da lei si manifesti l'espressa volontà di profittarne. — *Dichiaraz. e Istruz. del* 9 *novembre* 1838. *art.* 172. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 371. — *Ivi, an.* 7. *p.* 2. *col.* 217. — *Ivi, an.* 11. *p.* 2. *col.* 645.

38. Una volta che dall'appellato è stata emessa la dichiarazione di voler profittare della deserzione incorsa dall'appellante, il primo non ha obbligo alcuno, nell'insistenza di quest'ultimo per la trattativa nel merito, di elevare un formale incidente da doversi separatamente decidere prima di esso, ma può dedurla in linea d'eccezione perentoria. — *Ann. di Giuris.* an. 5. *p.* 2. *col.* 371. — *Ivi, an.* 7. *p.* 2. *col.* 867.

39. La deserzione dell'Appello potendo essere opposta dall'appellato tanto per mezzo di vera e propria domanda quanto come semplice perentoria eccezione, ne avviene che la nomina del procuratore fatta dall'appellato, e l'adesione alla fissazione della discussione della causa non possono apprendersi come atti importanti renunzia al diritto di far dichiarare la deserzione. — *Ann. di Giuris. an* 6. *p.* 2. *col.* 370. — *Ivi, an.* 7. *p.* 2. *col.* 865. — *Ivi, an.* 11. *p* 2. *col.* 179.

40. La legge mentre prescrive all'appellato che vuol giovarsi della deserzione di farne espressa dichiarazione per mezzo di analoga scrittura, non esige però che questa sia firmata dalla parte anzichè dal di lei procuratore. — *Dichiaraz. e Istruz. del* 9 *novembre* 1838, *art.* 173. — *Ann. di Giuris.* on. 7. *p.* 2. *col.* 561.

41. Per evitare la desorzione dell'Appello non è necessaria la produzione di tutti quegli atti che sono enunciati nelle copie prodotte. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 18. n. 1.

42. Quando gli appellati protestano di agire per deserzione di Appello, e gli appellanti se ne stanno in silenzio, ciò diventa per essi una colpa che gli rende soggetti alla deserzione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 35. *dec.* 53. *n.* 4.

43. L'Appello è deserto per colpa dell'appellante, ogni qualvolta questi non citi l'appellato a comparire al Tribunale d'Appello, e specialmente quando ne viene eccitato da un atto dell'appellato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 22. *n.* 4.

44. L'omissione, per parte dell'appellante, della riproduzione nel Tribunale d'Appello con l'atto di prosecuzione dei documenti prodotti in prima istanza e poscia ritirati, induce per ministero della legge la deserzione dell'Appello non sanabile per la successiva riproduzione, ancorchè precedente alla dichiarazione dell'appellato di voler profittare degli effetti della deserzione, e non ostantechè eseguita prima ancora che sia spirato il termine ad appellare. E tutto questo deve intendersi e ritenersi tanto nel caso in cui si tratti di atti privati, quanto in quello in cui si tratti di documenti pubblici, le copie autentiche dei quali siano state prodotte in prima istanza, e dipoi ritirate. — *Dichiaraz. e Istruz. del* 9 *novembre* 1838. *art.* 172. 173. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 15. *n.* 4. 5. 7. 8. — *Ivi. tom.* 42. *dec.* 31 *n.* 3. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 370. — *Ivi, an.* 7. *p.* 2. *col.* 867. — *Ivi, an.* 8. *p.* 2. *col.* 332 — *Ivi, an.* 10. *p.* 1. *col.* 186. 651. — *Ivi*, an. 11. *p.* 2. *col.* 175. 331.

45. La pena della deserzione d'Appello, commiuata degli articoli 161 e 172 delle Dichiarazioni e Istruzioni del 9 novembre 1838 a carico dell'appellante che manca di riprodurre con la scrittura di prosecuzione gli atti prodotti in prima istanza, e poscia ritirati, non può estendersi al caso di atti che dal processo di prima istanza siano stati ritirati dopochè è stata esibita la scrittura di prosecuzione d'Appello, e la cui mancanza si verifichi al momento del rinvio del processo medesimo al Tribunale *ad quem*, massime poi se un tal ritiro non sia stato eseguito dall'appellante. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 23.

45. La poca importanza degli atti della passata istanza, non riprodotti, non esimo l'appellante dalla pena della deserzione dell'Appello. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 88. n. 1. 2. — *Ivi. tom.* 21. *dec.* 33. *n.* 3.

47. Se la Cancelleria del Tribunale o *quo* non ha rimesso la copia degli atti per non essere stata somministrata la carta bollata dall'appellante, ne nasce a carico di questo la deserzione dell'Appello. — *Leg. Sancimus, Cod. De poenis* — *Tes. del F. Tosc tom.* 21. *dec.* 34. *n.* 2.

48. La serotina riparazione per parte dell'appellante al difetto da esso incorso nell'atto di prosecuzione d'Appello, non giova a sottrarre l'Appello stesso alla deserzione, tostochè dall'appellato si è dichiarato di voierne trarre profitto, e così d'accettare il benefizio a di lui favore indotto dalla legge. — *Ann di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 371.

49. È giusta la domanda della deserzione, quando non sia stata eseguita in tempo debito la riproduzione degli atti fatti nella prima istanza, e l'appellante in tal caso cade necessariamente nella pena della deserzione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 83. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 21. *dec.* 33. *n.* 1. 2.; e *dec.* 40 *per tot.*; *e dec.* 48. *n.* 1. — *Ivi*, tom. 29. *dec.* 7. *n.* 1. 2.

50. La deserzione dell'Appello ha luogo per la mancanza della riproduzione degli atti nella causa d'Appello (o assoluta o incompleta), e dalla deduzione di gravami inferiti nella precedente sentenza. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 751. 752. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2 *delle ined. dec.* 228. *n.* 1. — *Ivi*, tom. 12. *dec.* 71. *n.* 1. — *Ivi*, *tom.* 14. *dec.* 22. n 1. — *Ivi*, tom. 15. *dec* 99 *per tot.*

51. Ha luogo la diserzione dell'Appello, ancorchè esso sia interposta pel solo capo della nullità, nel caso di mancanza della riproduzione completa degli atti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 15. n. 2. 3 4.

52. Quando sia evidentemente chiaro che la riprodnzione di tutti gli atti delle antiche procedure, richiesta dalle disposizioni tranaitorie posteriori alla Dichiarazioni e Istruzioni del 9 novembre 1838, non possa aver luogo per la difficoltà di estrarli dalla Cancelleria dei Tribunali, senza svolgere le filze nelle quali si trovano confusi con atti di cause divarse, non devesi inferire deroga alcuna alle prodette disposizioni legislative del 1838, nè assoggettano l'appellante alla deserzione. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 44.

53. Deve dichiararsi deserto quell'Appello che non è stato proseguito nel termine dalla legge prescritto, il quale non rimane sospeso per la questione d'inefficacia che siasi sul medesimo elevata. — *Ann. di Giuris.* an. 10. *p.* 2. *col.* 310. 311.

54. L'Appello rimane deserto, quando l'atto di prosecuzione del medesimo non è stato notificato all'appellante entro il termine prescritto dall'art. 168 delle Dichiarazioni e Istruzioni del 9 novembre 1838; nè giova all'appellante l'avere procurata in tempo utile dalla Cancelleria della Corte Regia la lettera sussidiaria che commette al Tribunale o *quo* la notificazione di quell'atto al domicilio dell'appellato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec* 47. *n.* 2. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 46 — *Ivi*, an. 3. *p.* 2. *col.* 903.

55. Il ritardo, derivato dall'altrui negligenza o da caso fortuito, non vale a salvare l'appellante dalla incorsa deserzione per la notificata prosecuzione d'Appello, oltre il termine dalla Legge prescritto; tanto più quando un tal ritardo è ad esso imputabile per aver protratte le sue incombenze all'ultimo periodo del ter-

Digitized by Google

mine a lui assegnato. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 1. *col.* 238. — *Ivi, an.* 2. *p.* 2. *col.* 45. — *Ivi, an.* 3. *p.* 1. *col.* 791. *e p.* 2. *col.* 219. — *Ivi, an.* 5. *p.* 2. *col.* 972. — *Ivi, an.* 7. *p.* 2. *col.* 662.

56. Secondo il disposto del Regolamento di Procedura, l'ommettere nelle cause d'Appello la deduzione dei gravami e la riproduzione degli atti nei termini prescritti, produce la deserzione dell'Appello, e l'appellante ha diritto al rifacimento dei danni dal procuratore che fosse imputabile di tale ommissione. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 751 — *Circol. del* 15 *settembre* 1820. — *Tes del F. Tosc. tom.* 28. *dec.* 50. *n.* 1.; *e dec.* 56. *n.* 6. 7. — *Ivi, tom.* 29. *dec.* 74. *n.* 1. *e seg.*

57. Soltanto per quegli Appelli che non son stati interposti nel decendio dopo il registro del rapporto della notificazione della sentenza, o che non sono stati proseguiti nei termini successivi, può essere pronunziata la deserzione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 19. *n.* 4. 5. 6. 8. 9.

58. Non ha effetto la deserzione, quando la prosecuzione dell'Appello è presentata al giudice *ad quem* in tempo utile. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 27. *n.* 8.

59. Non può avverarsi nè perenzione nè deserzione, quando non è cominciato il termine entro il quale deve interporsi l'Appello. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 75. *n.* 11.

60. La circostanza di aver l'appellante portata la causa all'udienza, stante l'urgenza, prima che sia decorso il termine dalla legge accordato per la riproduzione degli atti, non è titolo valevole all'appellato per domandare la deserzione dell'Appello per la incompleta riproduzione degli atti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 29. *dec.* 79. *n.* 2.

61. La deserzione non può avere luogo, quando l'Appello è regolare ed esiste nelle debite forme. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 90. *n.* 2 *e seg.*

62. La legge che determina la deserzione dell'Appello, stabilisce una pena a carico dell'ommittente, la cui applicazione presuppone sempre una colpa. Però ne consegue che quell'appellante, che non ebbe colpa nella dilazione delle incombenze prescrittegli dalla legge medesima, non è compreso nella sanzione di essa, e quindi non incorre nella deserzione dell'Appello. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 96. *n.* 1. 2. — *Ivi, tom.* 9. *dec.* 7. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 10. *dec.* 21. *n.* 5.

63. La deserzione non ha luogo, quando esistono tutti gli atti voluti dalla procedura per interporre e proseguire gli appelli al momento della notificazione della sentenza. — *Tes. del F. Tosc. tom* 18. *dec.* 62. *n.* 1.

64. La deserzione dell'Appello è pena; perciò non può pronunziarsi sopra una semplice presunzione dell'incompleta riproduzione degli atti, ma deve sempre dichiararsi nei termini stabiliti dalla legge. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 29. *dec.* 80. *n.* 13. — *Ivi, tom.* 31. *dec.* 75. *n.* 1.

65. La mancanza della intiera riproduzione degli atti non produce la deserzione dell'Appello, quando alla medesima vi si supplisca prima che sia decorso il termine dalla legge prescritto per la riproduzione medesima. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 29. *dec.* 79. *n* 1.

66. Quando la deserzione incorsa dall'appellante dipende dalla serotina esibizione della scrittura di prosecuzione di Appello, o dalla serotinità della sua notificazione, la dichiarazione di volerne approfittare deve farsi dall'appellato nel Tribunale *a quo*, ed è a questo Tribunale soltanto che è attribuita competenza e giurisdizione per conoscere e decidere sulla contestazione sul si faccia luogo fra l'appellante e l'appellato, rispetto alla verificata o non verificata deserzione. — *Dichiar. e Istruz. del* 9 *novembre* 1838, *art.* 172. 173. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 487.

67. La meno che completa riproduzione degli atti di prima istanza non è causa di deserzione, quando gli atti non riprodotti non hanno influenza nella risoluzione della causa. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 487.

68. All'effetto della deserzione dell'Appello, e di fronte al precetto assoluto della legge che ingiunge all'appellante di riprodurre nel giudizio d'Appello i documenti da lui prodotti nel giudizio di prima istanza e poscia ritirati, diventa improponibile ogni rilievo sulla maggiore o minore importanza dei medesimi, o parte di essi in causa, ammenochè la loro irrilevanza non venga intuitivamente dimostrata. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 370. — *Ivi, an.* 11. *p.* 2. *col.* 176.

69. Agli effetti della deserzione dell'Appello, e di fronte al precetto assoluto dalla legge che ingiunge all'appellante di riprodurre nel giudizio d'Appello i documenti da lui prodotti nel giudizio di prima istanza e poscia ritirati, diventa improponibile ogni distinzione fra la mancanza parziale o totale della riproduzione, imperocchè la deserzione dell'Appello è sempre generale, qualunque sia il numero degli atti che non sono stati riprodotti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 29. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 15. *dec.* 83. *per tot.* — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 179.

70. Allorchè l'appellante giustifica d'aver domandato in tempo conveniente le copie degli atti della precedente istanza, e per ritardo del Tribunale non può produrle in tempo utile, non va soggetto alla deserzione. — *G. P. L. tom.* 6. *dec.* 16. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 54. — *Ivi, tom.* 26. *dec.* 25. *n.* 3 *e seg.* — *Ivi, tom.* 30. *dec.* 2. *n.* 6.

71. Non può dirsi incorso nella deserzione dell'Appello quell'appellante che non riproduce coll'atto di prosecuzione la copia autentica della sentenza appellata, allorchè questa cogli atti originali del processo si trova nella cancelleria del Tribunale di Appello (1). — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 183. 184.

72. Nella deserzione dell'Appello non incorre colui che ha osservate le formalità speciali comandate dalla legge, ed ha omesse quelle che non sono ordinate. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 8. *n.* 1. 2.

73. La mancanza d'un atto non proprio dei litiganti non rende incomplete le copie del processo di prima istanza prodotte coi gravami al Tribunale d'Appello, nè dà luogo a dichiarare la deserzione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 21. *n.* 1.

74. L'appellante se manca di adempire al disposto dell'articolo 747 del Regolamento di Procedura, non producendo col processo di prima istanza gli altri documenti che crede opportuni a giustificare i dedotti gravami, non cade nel pregiudizio della deserzione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 88. *n.* 3.

76. La deserzione dell'Appello è improponibile, quando non è intervenuta la notificazione della sentenza, e non esiste l'opportuno registro della medesima sul di lei originale. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 706. 716. 751. 752. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12 *dec.* 41. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 21. *dec.* 19. *n.* 4. 5. 6. 8. 9. — *Ivi, tom.* 31. *dec.* 75. *n.* 5. 6. 7. 8. 10.; *e dec.* 78. *n.* 1 *e seg.*

76. Sebbene la parte appellata non possa rimanere pregiudicata nel suo diritto a dedurre la deserzione dell'avversario Appello dal più tardo adempimento dell'incorsa omissione o dalla più serolina regolarizzazione dell'atto difettoso, non gli è dato per

(1) Infatti sarebbe un'assoluta e ridicola frustraneità il procurarsi da una cancelleria la copia autentica d'una sentenza, per quindi poi produrla nella cancelleria medesima dalla quale s'è tolta, e collocarla così accanto all'originale dal quale fu estratta! Di qui è evidente quanto sia giusta questa interpretazione che la Giurisprudenza ha dato alla legge che vuole deserto l'Appello, se colla prosecuzione di questo non vengono riprodotti tutti gli atti della precedente istanza

Digitized by Google

altro di valersi di au tal diritto dopo avervi tacitamente renunziato ponendo in essere degli atti incompatibili colla volontà d'esercitarlo. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 351. 616.

77. La contestazione della lite nel merito per parte dell'appellato, che avrebbe potuto profittare della deserzione incorsa dall'appellante, e la domandata conferma della sentenza, importano tacita renunzia alla deserzione. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 764.— *Ivi, an.* 8 *p.* 2. *col.* 298. — *Ivi, an.* 11. *p.* 2. *col.* 351.

78. Per gli Appelli meramente devolutivi non può ammettersi il rimedio della deserzione, perchè, quanto ai medesimi, manca quel subietto al quale è preordinata la deserzione (1). — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 59. *n.* 1.

79. Il recesso dall'istanza di deserzione d'Appello, e la prosecuzione di questo, toglie di mezzo ogni giudizio di deserzione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 29. *dec.* 40. *n.* 1.

80. L'Appello da una stessa ed identica sentenza non può essere deserto e nel tempo stesso regolare ed operativo a tutti gli effetti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 90. *n.* 3. 4. 5.

81. Il Decreto di deserzione d'Appello, togliendo all'appellante il diritto di riassumere l'Appello agli effetti sospensivi, stabilisce a favore dell'appellato un diritto irretrattabile, ed equivale conseguentemente ad un decreto definitivo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 24. *n.* 1. 3. 4. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 221.

82. La sentenza di deserzione d'Appello da una sentenza proferita sopra un incidente, dicesi accettata, quando le parti tornano avanti il giudice *a quo* a discutere la causa nel merito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 108 *n.* 2.

83. Non v'ha luogo a riassumere l'Appello da un Decreto interlocutorio, quando sia stato dichiarato deserto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 46. *n.* 10. — *Ivi, tom.* 16. *dec.* 43. *n.* 2. 5.

84. Tutte le volte che dall'appellato è stata emessa la dichiarazione di voler profittare della deserzione incorsa dall'appellante, non è dato altrimenti a quest'ultimo di riparare con un più tardo adempimento alla contestatagli omissione. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 867.

85. La deserzione dell'Appello dedotta dall'appellato come eccezione perentoria, e non contradetta dall'appellante, equivale alla dichiarazione di volarne profittare ai termini della legge, e ne produce gli effetti indipendentemente e senza bisogno di giudiciale pronunzia. — *Dichiaraz. e Istruz. del* 9 *novembre* 1838. *art.* 172. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 823.

86. Quando la deserzione è domandata o dichiarata per mancanza della prosecuzione d'Appello, l'appellante deve risentire il peso delle spese occorse. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 751. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 15. *n.* 1. 14. — *Ivi, tom.* 30. *dec.* 44. *n.* 2. 3.

87. Quando l'appellato recede dalla domanda di deserzione protestando di volere la refusione delle spese, queste debbono essergli sempre rimborsate dall'appellante che v'ha dato luogo mancando di notificare all'appellato gli atti occorrenti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 76. *n.* 1.

88. L'appellante che per misure equitative viene scusato della deserzione, e riabilitato alla interposizione dell'Appello, deve soffrire a proprio carico le spese occorse nel giudizio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 25. *n.* 8.

89. Quando la deserzione dell'Appello domandata dall'appellato è appoggiata alla pretesa mancanza di gravami, egli resta disonerato dalla refusione delle spese, finattochè per parte dell'appellante non sia provato d'essere stato adempito a questa formalità. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 35. *dec.* 14. *n.* 1.

90. La mancanza d'opposizione per parte dell'appellante entro il termine dalla legge prefinito alla dichiarazione fatta dall'appellato di voler profittare della deserzione o inefficacia dell'Appello, non opera la decadenza irreparabile dell'appellante dal diritto d'opporsi alla prenunzia di deserzione o inefficacia, ma autorizza l'appellato a mandare ad esecuzione la sentenza. — *Dichiaraz. e Istruz. del* 9 *novem.* 1838, *art.* 174. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col* 1035.

91. Una volta che l'Appello è caduto in deserzione, il successivo che si torni ad interporre deve considerarsi per un atto del tutto nuovo ed affatto indipendente dal primo, da non serbare con quello alcuna connessione. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 1. *col.* 12.

92. Non ostante la dichiarata deserzione dell'Appello all'effetto sospensivo, l'appellante ha diritto di rinnovare l'Appello all'effetto devolutivo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 58. *n.* 7.

93. L'Appello che resta deserto per mancanza di regolare prosecuzione, deve agli effetti legali parificarsi all'Appello non interposto, e si considera avere tacitamente accettata la sentenza a lui contraria, non tanto quel succumbente che non ha appellato giammai dalla medesima, quanto anco quegli che dope avere interposto Appello lo abbandona e non adempie agli atti ulteriori di procedura dalla legge proferiti. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 493.

94. L'appellato che ha fatta la nomina del procuratore al Tribunale d'Appello, non può, nonostante la mancanza di notificazione dell'atto di Appello, tornare al primo giudice per farne dichiarare la deserzione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1 *delle ined. dec.* 66. *n.* 4.

95. Nulla influisce sulla dichiarata deserzione la morte del procuratore che ha rappresentato in prima istanza il succumbente ed appellante, allorchè questa è avvenuta mentre pendeva la domanda di deserzione provocata dall'appellato innanzi il giudice *a quo*. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 41. *dec.* 31. *n.* 1.

96. L'ignoranza per parte dell'appellato della ripetizione regolare dell'atto d'Appello, interposto dopo la notificazione della sentenza, non giova ad esonerarlo dalla conseguenza della sua intempestiva domanda di deserzione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 41. *n.* 2.

97. L'interposizione dall'Appello, e la successiva dichiarazione della di lui deserzione pronunziata in contraddittorio giudizio suppliscono e respettivamente anticipano gli effetti della notificazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 78. *n.* 6.

98. La dichiarata deserzione d'Appello cumulativamente interposto pel capo della *nullità* e dell'*ingiustizia*, siccome opera la conferma virtuale della giustizia della sentenza appellata, opera eziandio nello stesso modo la dichiarazione della sua validità, la quale non può essere altrimenti proposta ad esame neppure in via d'azione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 74. *n.* 4. — *Ann. di Giuris. an.* 2 *p.* 2. *col.* 471. 472. — *Scacc. De oppellat. quest.* 15. *n.* 101. — *Vant. De nullit. tit.* 4. *n.* 8.

(1) La legge ha stabilita la deserzione allo scopo di evitare che l'Appello interposto agli effetti sospensivi non paralizzi l'esecuzione della sentenza; e un tale scopo manca naturalmente trattandosi di Appello all'effetto devolutivo, il quale suppone necessariamente avvenuta la esecuzione della sentenza appellata.

SEZIONE V.

Della efficacia o inefficacia dell'Appello interposto.

1. Quando si tratta d'Appello all'effetto *devolutivo*, l'appellato può domandare la dichiarazione dell'inefficacia. — *Tes. del. F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 58. *n.* 6.

2. L'Appello, se non è di sua natura inammissibile, e se

inammissibile, finchè non è rigettato dal giudice, resta nella sua efficacia. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 24. *n.* 2. 3.

3. Perchè l' Appello sia efficace, è d' uopo che non solo sia esibito negli atti entro il semestre prefisso dalla legge, ma che sia ancora debitamente notificato alla parte appellata. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 685.

4. L' espressione piuttosto generica dei motivi dell' Appello non cessa di sodisfare al voto della legge onde ritenerlo efficace. E tanto meno può dall' appellato censurarsi, quando ha coolestata la lite con l' appellante, ed ha in tal modo dimostrato di conoscere i veri gravami pei quali questi crede ingiusta l' intervenuta sentenza. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16 *dec.* 65. *n.* 2. 4.—*Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 800.

5. L' Appello è attendibile in quanto investe la parte deliberativa, e non i motivi della sentenza da cui si reclama. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2 *col.* 1028.

6. L' Appello, reiterato prima che sia decorso il termine ad appellare, è ben fondato. — *Tes. del F. Tosc, tom.* 8. *dec.* 72. *n.* 3.

7. È valido l' Appello dalle sentenze, se è interposto prima che sia registrato il rapporto della loro notificazione.— *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 48. *n.* 6.

8. L' Appello è valido all' effetto d' operare la sospensione della esecuzione, ancorchè nell' atto d' interposizione sia erronea l'indicazione del Tribunale a cui s' intenda appellare.— *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 70. *n.* 1. 6.

9. L' Appello erroneamente interposto a un Tribunale diverso da quello che ne dovrebbe conoscere, non resta viziato ed inefficace, ammenochè desso non sia inferiore a quello che proferì la sentenza appellata. — *Tes. del Tosc. tom.* 9. *dec.* 37. *n.* 1. 2.

10. L' Appello dalle sentenze definitive pronunziate in un giudizio di nunciazione di nuova opera, è efficace anche all' effetto sospensivo, semprechè nei debiti termini interposto (1). — *Regol. di Proced. Civ. art.* 527. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 28. *n.* 9. 10. — *Romuss. De Noc. Oper. nunciat. art.* 28. *n.* 16. 22.

11. Non può impedirsi l' Appello interposto per il capo della nullità, se non che quando siffatto rimedio vien dalla legge inibito, o reso inefficace. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 30. *n.* 1.

12. Allorquando la prosecuzione dell' Appello è stata regolarmente notificata, non può essere opposta l' inefficacia di esso per non essere stata notificata la scrittura dell' Appello medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 87. *n.* 1.— *Ivi, tom.* 15. *dec.* 33. *n.* 7.

13. L' eccezione dell' inefficacia dell' Appello fondata sulla pretesa tardività della prosecuzione non può proporsi avanti il Tribunale *ad quem.—Dichiaraz. e Istruz. del* 9 *novembre* 1838, *art.* 173. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 487.

14. Se per l' ommissione delle forme necessarie negli Appelli all' effetto devolutivo, alla pari di quelli interposti dalle sentenze interlocutorie, non può canonizzarsi la deserzione, debbono però considerarsi sempre come irregolari e quindi dichiararsi inefficaci. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 24. *n.* 4.

15. Mancano di una forma sostanziale, per cui non sono efficaci e non operano alcun effetto, gli Appelli interposti senza che siano firmati dal difensore legale dell' appellante, o dalla parte appellante, o se non sia fatto constare al Tribunale della imperizia di questa nello scrivere. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 46. *n.* 8. — *Ivi, tom.* 17. *dec.* 23. *n.* 1. 2.

16. Il procuratore surrogato in prima istanza, dopochè è avvenuta la discussione della causa e ne è stata fissata la spedizione, non può ritenersi per quello che ha rappresentato l'appellante nel primo giudizio, all'effetto di rendere efficace ed attendibile l'Appello che da esso venga firmato. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 739. — *Dichiaraz. e Istruz. del* 9 *novembre* 1838. *art.* 168. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 666.

17. Le disposizioni dell'art. 41 della Legge del 7 gennaio 1838, intorno al modo di domandare ed ottenere la giudiciale dichiarazione dell'inefficacia dell'Appello a carico dell'appellante che non ha adempito alle forme da quella legge prescritte per la prosecuzione dell'Appello medesimo, non possono altrimenti invocarsi, dopochè le Dichiaraz. e Istruz. del 9 novembre 1838 (art. 168), ricoonducendo ad una procedura uniforme tanto i giudizii ordinari che quelli esecutivi, hanno sostituito alla domanda e dichiarazione d' inefficacia la deserzione che si incorre per ministero della legge, e che opera il suo effetto tostochè dall' appellato si dichiari di volerne profittare. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 489. 490.

18. Di fronte al terzo opponente che spiega dei diritti di proprietà su ciò che forma subietto dell' esecuzione interposta contro il debitore, il relativo giudizio si riguarda come ordinario, tanto all' effetto di dar luogo alla discussione delle eccezioni di ogni specie, quanto ancora di rendere ammissibile ed efficace l' Appello interposto fuori del termine prefinito pei giudizii esecutivi. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 131.

19. La procedura che gli art. 172 e seguenti delle Dichiarazioni e Istruzioni dn' 9 novembre 1838 tracciano e prescrivono all'appellato per conseguire che l' Appello dalle sentenze definitive interposto dal suo avversario, e non proseguito debitamente, debba riguardarsi per deserto pel solo effetto della dichiarazione da emettersi dallo stesso appellato, e senza bisogno della pronunzia del giudice ove quella dichiarazione non venga contradetta, non può non ritenersi voluta ed applicabile anco al pariforme caso che l'Appello interposto e non proseguito riguardi una sentenza incidentale, per cui anzichè deserto debba dirsi inefficace.—*Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 993.

20. L' ommissione delle forme, che la Legge ordina relativamente agli Appelli dalle sentenze interlocutorie, dà luogo a pronunziare l' inefficacia di questi Appelli. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 42. *n.* 3.

21. Sono irregolari ed inefficaci, senz' essere soggetti alla deserzione, gli Appelli dalle sentenze interlocutorie, quando manca la riproduzione degli atti a della sentenza, e quando mancano dei motivi del reclamo. — *Regol. di Proced. Civ.* art. 729. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 65. *n.* 1. *e dec.* 66. *n.* 1.

22. È inefficace quell' Appello che non contiene se non che un generico rimprovero d' errata applicazione di legge, senz'altra deduzione contemporanea e successiva che ne presenti lo sviluppo, e sopplisca a quell' espressione dei motivi che la legge richiede dall' appellante. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 860.

23. Per disposto dell'art. 160 delle Dichiaraz. e Istruz. de' 9 novembre 1838 dee considerarsi come non avvenuto quell'Appello, che non contiene la deduzione dei motivi o gravami pei quali è stato interposto.—*Ann di Giuris. on.* 7. *p.* 2. *col.* 614.—*Ivi, an.* 9. *p.* 2. *col.* 386.

24. In ordine ai nuovi regolamenti giudiciarii, non è valutabile l' Appello dedotto serotinamente pel capo della nullità, a dopo che, la sentenza è stata appellata pel capo dell' ingiustizia. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 245.

(1) Che le sentenze definitive nei giudizii di nunciazione di nuova opera, siano come tutte le altre sentenze appellabili all'effetto sospensivo, è principio sanzionato anco dal Diritto Comune (come appunto avverte il Romussi nel citato luogo), dal quale non si potrebbe declinare giammai onde rimuovere a spogliare del beneficio d'un tale Appello il soccombente rimasto succumbente nel giudizio medesimo concedendo contro di lui l'esecuzione provvisoria, senza cauzione, della sentenza ad esso contraria, la quale esecuzione potrebbe solo aver legittimamente luogo allorchè l'azione intentata fosse appoggiata, o ad un documento non impugnato, o ad una precedente pronunzia passata in cosa giudicata (Vedi il *Regol. di Proced. Civ. art.* 688).

25. Deve dichiararsi nulle e come non avvenuto quell'Appello che senza articolare veron gravame nel rapporto dell'ingiustizia, si fonda sopra un mezzo di nullità pel quale la legge non ammette reclomo disgiuntamente dal capo dell'ingiustizia. — *Dichiaraz. e Istruz. dei 9 novembre 1838 art. 162.* — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 2. col. 586.*

26. Dee considerarsi come non avvenuto l'Appello pel capo della nullità, ogni volta che, nè colla scrittura di Appello nè con gli atti successivi, non è stato indicato alcun gravame che alla nullità si riferisca. — *Dichiaraz. e Istruz. dei 9 novembre 1838, art. 160.* — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 2. col 1018 1063.* — *Ivi, an. 10. p. 2. col. 1035.*

27. È affatto inattendibile e senza subietto l'Appello da una pronunzia che logicamente non esista, o le spese cui esso ha dato luogo stanno a carico di chi l'ha interposto. — *Ann. di Giuris. an. 4. p. 2. col. 143.*

28. Trattandosi di giudizii veri e propri di danno dato, è inefficace l'Appello che venga interposto dal succumbente dalla sentenza contraddittoria a lui contraria al di là de' tre giorni, computabili da quello della sua prolazione. — *Dichiaraz. e Istruz. del 9 novembre 1838. art. 18.* — *Ann. di Giuris. an. 8. p. 1. col. 436. 437.*

29. Il decreto col quale il giudice rigetta od ammette la opposizione fatta dal debitore al precetto che antecede l'esecuzione privilegiata di braccio regio, non è suscettibile di Appello: quindi l'Appello che ne viene interposto e preseguito si ha come insussistente e non avvenuto, e non induce pendenza di lite. — *Leg. del 7 gennaio 1838, art. 45. 46.* — *Ann. di Giuris. an. 6 p. 2. col. 988. 989.*

30. È ingiusto ed illegale l'Appello incidente interposto dal creditore per avere ommesso di ordinare l'esecuzione provvisoria. — *Tes. del F. Tosc. tom. 16. dec. 56. n. 3.*

31. È inefficace l'Appello esibito e non notificato alla parte appellata, sebbene sia avvenuta la regolare notificazione dell'atto di prosecuzione d'Appello. — *Tes. del F. Tosc. tom. 8. dec. 62. n. 1. 4.* — *Ann. di Giuris. an. 8. p. 2. col. 788.*

32. L'appellante può riparare all'inefficacia o alla irregolarità dell'Appello dai decreti interlocutorii, con adempiere anche dopo i termini assegnati alla forma prescritta dalla legge. — *Tes. del F. Tosc. tom. 14. dec. 40. n. 2. 3. 4.* — *Ivi, tom. 16. dec. 42. n. 3. 4. 5.* — *Ivi, tom. 22. dec. 49. n. 8.*

33. La eccezione dell'inefficacia dell'Appello per difetto di gravame non può essere accolta, quando l'appellato abbia sanato la commessa irregolarità, spiegando i motivi speciali dell'Appello nella scrittura di prosecuzione. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 1. col. 679.* — *Ivi, an. 8. p. 1. col. 442. 443.* — *Ivi, an. 9. p. 2. col 80.*

34. Tuttochè trattisi di sentenza reiettiva delle domande dell'attore, e che nulla lasciano in tal rapporto da eseguire, basta però la pronunziata condanna del succombente nelle spese per autorizzare il vincitore a far dichiarare l'inefficacia agli effetti sospensivi di un Appello interposto genericamente e fuori del termine stabilito a paralizzare l'esecuzione. — *Ann. di Giuris. an. 11. p. 2. col. 393.*

35. Una volta che l'appellato ha contestato lite sopra i mezzi di difesa preposti dall'appellante, non può in seguito dedurre l'inammissibilità di quel capo d'Appello sul quale è avvenuta la contestazione. — *Ann. di Giuris. an. 4. p. 2. col. 80.*

36. Si preclude l'adito a poter opporre l'inammissibilità dell'Appello già interposto da una sentenza interlocutoria, quegli che se ne sta in silenzio, avendo interesse di provocarne l'inammissibilità. — *Tes. del F. Tosc. tom. 17. dec 27. n. 10.*

37. L'appellato che ha domandata la deserzione dell'Appello interposto dall'appellante ai soli effetti devolutivi, anzichè l'inefficacia dell'Appello stesso, non dà titolo all'appellante di potersi giovare di questo fatto onde evitare gli effetti del non proseguito Appello, quando i termini a poterlo rinnovare siano oramai spirati. — *Ann. di Giuris. an. 5. p. 2. col. 718.*

38. La domanda di conferma della sentenza di prima istanza è una domanda eminentemente relativa al merito, talchè, in qualunque tempo venga fatta dall'appellato, importa rennnzia al diritto di dedurre la nullità o l'inefficacia dell'Appello avversario, a di insistervi, ove l'abbia innanzi dedotta. — *Reg. di Proced. Civ. art. 1126.* — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 2. col. 963.*

39. Tuttochè inefficace debba dirsi l'Appello interposto o firmato dal mediamente interdetto senza il consenso del suo curatore, con tale consenso deve ritenersi intervenuto a provato agli effetti legali dell'atto, ogni volta che lo stesso curatore comparisca in giudizio a cosa intiera, e con dichiarazione da lui stesso firmata approvi il primitivo Appello. — *Ann. di Giuris. an. 10. p. 2. col. 135. 136.*

40. La pena della deserzione o dell'inefficacia dell'Appello non s'incorre dall'appellante per la non fatta riproduzione negli atti del Tribunale d'Appello di documenti estranei alla controversia e di niuna utilità per la causa — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 2. col. 1056.*

41. All'effetto di dichiarare inefficace e non più restaurabile un Appello interposto e proseguito, non può esser sufficente il fatto del cursore di avere, in assenza dell'appellato, rilasciato al vicino del medesimo l'atto d'Appello o quello della sua prosecuzione, ogni qualvolta le eseguite notificazioni hanno prodotto il loro legale effetto mercè la comparsa o la piena difesa del notificando. — *Tes. del F. Tosc. tom. 37, dec. 2. n. 1.* — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 2. col. 149.*

42. Il difetto d'autorizzazione nel rappresentante un Pio Stabilimento ad appellare da un giudicato ad esso contrario, se fosse proponibile di fronte alla facoltà conferitagli di agere in prima istanza, non lo sarebbe in niun caso dopo che dallo stesso rappresentante si fosse regolarizzata la procedura, prima che dall'appellato venisse dedotto e contestato il difetto. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 2. col. 307.*

43. L'atto di nomina del procuratore per parte dell'appellato, e la citazione dell'appellante fatta all'appellato per sentire fissare il giorno della discussione della causa, non sono atti tali che importino contestazione di lite sul merito, ed abili a sanare le irregolarità o nullità in cui l'appellante sia incorso nella Procedura (1). — *Ann. di Giuris. an. 5. p. 2. col. 718.*

44. L'appellante compie ogni sua obbligazione per render valido ed efficace l'interposto Appello, allorquando con la regolare prosecuzione del medesimo riproduce la copia autentica della sentenza appellata, e quei documenti depositati nel corso della prima istanza, e di poi ritirati. — *Dichiaraz. e Istruz. del 9 novembre 1838. art. 168.* — *Ann. di Giuris. an. 2. p 2. col. 46.*

45. Quando l'Appello non investa che un solo fra più capi di questione contestati in prima istanza, alla regolarità ed efficacia della prosecuzione non è necessaria la riproduzione dei documenti relativi agli altri capi di questione, e che non sieno per aver rilevanza in Appello. — *Ann. di Giuris. an. 8. p. 2. col. 252.*

---

(1) Non può la *nomina di procuratore* considerarsi, come atto costitutivo di per se stesso, una vera e propria contestazione di lite nel merito, imperocchè egli è sempre un atto *preliminare* e dalla legge dichiarato *indispensabile* onde poter dedurre qualunque dichiarazione o eccezione, tanto pregiudiciale quanto intrinseca nel merito; ed è perciò appunto che la nostra Corte Regia lo ha dichiarato insufficente ad impedire gli effetti della violazione delle forme d'un Appello, le quali non possono essere mai sanate, se non che in forza della tempestiva esibizione d'un atto che importi contestazione sul merito della causa portata in Appello.

46. Se l'appellante, dopo avere interposto l'atto d'Appello all'effetto sospensivo, ha omesso di esibire quegli atti successivi che la legge prescrive per la efficacia del medesimo, non può dirsi per questo che abbia voluto rennnaiare di ottenere la sospensione della esecuzione della sentenaa appellata, perchè può sempre valersi del diritto di rendere efficace nel termino stabilito dalla legge l'Appello medesimo all'effetto devolutivo. — *Tes. del. F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 81. *n.* 3. 5.

47. Non sodisfa alla legge tanto quell'appellante che neasna motivo dednce a sostegno dell'interposto Appello, qnanto quello che deduce dei motivi intl'affatto esiranei al soggetto della causa contro di lui risoluta. — In altri termini. — L'intimato in rilevazione, che appella dalla sentenas in quella parte che lo ha condannato a rilovare il reo convenoto principalo, e contro questo solianto dirigo il suo Appello, non può ulilmenle dedurre a fondamento del medesimo dei motivi cha interessano nnicamente le questioni risoluto a favore dell'attore principalo. — *Dichiaraz. e Istruz. de'* 9 *novembre* 1838, *art.* 160. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2 *col.* 310.

48. Per l'efficacia dell'Appello interposto da nn decreto non risguardanto il merito principalo della causa, non è necessaria la riproduzione di tutto intiero il processo, ma è sufficiente la riproduzione di quei soli atti che interessano le cose risolote col medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 24. *dec.* 60. *n.* 1. 2. 3. 7. — *Ivi, tom.* 37. *dec.* 34. n. 3.

SEZIONE VI.

§ *1.*

DEI TRIBUNALI CHE GIUDICANO DEGLI APPELLI.

1. Quando l'appellato ha contestata la lite avanti il Giudice *a quo*, la giurisdizione di conoscere e pronunziare sopra la controversia dell'Appello apetta al medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 9. n. 2. 3.

2. Solamente al Tribunalo da cui è stata proferita l'appellata sentenza è esercibile il diritlo di far dichiarar doserto l'Appello, in mancanza dell'atto di prosecnaione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 89. n. 2.

3. Qoando l'atto di prosecuaione d'Appello non è stato notificato entro il termine stabilito dalla legge, non produce l'effetto di far cessare la giorisdiaiona del Tribunalo *a quo* o di deferirne la competonza al Tribunalo *ad quem*; cosicchè della relativa deserzione devo conoscerne il primo, mentre il secondo è assolutamente incompetente. — *Dichiaraz. e Istruz. del* 9 *novembre* 1838, *art.* 168. 172. 173. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *col.* 753. 629.

4. Quando è dalla tardiva prosecuzione dell'Appello che la parte appelnta desume la decadenza dell'appellanto dal suo diritto, la questiono che venga contestata, sia di deserzione per trattarsi d'Appello agli effetti sospenaivi, sia d'inefficacia per trattarsi d'Appello agli effetti devolutivi, è sempre di competanza del Tribunalo n *quo*. — *Dichiaraz. e Istruz. del* 9 *novembre* 1838, *art.* 172 173. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 550. — *Ivi, an.* 7. *p.* 2. *col.* 1053. 1095. — *Ivi, an.* 8. *p.* 2. *col.* 864. 865.

5. Quando l'atto della prosecuzione d'Appello è fatto fuori del termine dalla legge prescritto, e ad esso è contemporanea la domanda di deserzione dell'Appello medesimo, una tale circostanza non toglie la facoltà nel Gindice *a quo* per dichiarare sulla deserzione. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 1055.

6 Non può ricnsarsi il Tribnnale che ha proferito il decreto o sentenaa da coi è stato interposto l'Appello, di dichiarare la deserzione, qnando si è dedotta prima della prosecuzione del medesimo. — *Tes. del. F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 89. *n.* 7.

7. La deserzione dell'Appello incorsa *ipso jure*, e per disposto della legge, deve essere necessariamente prononziata dal Giudice sull'istanza dell'appeliato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 5. *n.* 1. *e dec.* 29. *n.* 2. — *Ivi, tom.* 6. *dec* 49. *n.* 2.

8. Le cause di raieazione d'Appello sono di competenza del Giudice di prima istanza. — *Reg. di Proc. Civ. art.* 743. *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 47. n 3.

9. La sola esibiaione dell'atto di prosecuaione d'Appello, indipendentemento dalla sua notificaaione all'appellato, non è sufficiente, per le moderne gindiciarie discipline, a privare di giorisdizione il Tribunale *a quo*, e deferire la competenza al Tribunale *ad quem* Quindi fino all'adempimonto di tal forma sostanaiale la roiezione dell'Appello interposto è nella competenza del Tribunale n *quo*. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 739. — *Ivi, an.* 3. *p.* 2. *col.* 387.

10. Quando le parti dichiarano di non reclamare dalla sentenza che sarà proferita nella prima istanza, o una di essa appella protestando di non pregiudicarsi riguardo alla qoestiono dell'ammissibilità dell'Appello, compete allo stesso primo Giudice la cognizione dell'opposizione che si facesse all'Appello. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 2. *n.* 1. 2. 5. 6. 8 — *Rodulfin. Alleg.* 117. n. 12. — *Domat, Leggi Civili, lib.* 1. *tit.* 2 *sez.* 6. *n.* 5.

11. Il Giudice *a quo* ha la facoltà di eseguire la sua sentenza, ad onta dell'Appello agli effetti *devolutivi*, il qoale non fa che devolvere o radicare nel Giudice *ad quem* la cognizione della causa in ciò che concerne il merito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 33. n. 3.

12. La giorisdizione del Tribunale *ad quem* non rimana eccitata, per le veglianti discipline giudiciario, se non che al seguito di on Appello esibito e notificato entro il termino prescritto dalla legge. Conseguentemente anco la questiono sulla tempestività della esibizione e notificazione medesima costituisce un emergente, la cui risoluzione appartiene al Tribunale n *quo*. — *Dichiaraz. e Istruz. del* 9 *novembre* 1838, *art.* 172. 173. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 1096.

13. Qoando manca la prosecuzione dell'Appello, il Giudice *ad quem* non può prendere cognizione della cause appellato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10 *dec.* 69. *n.* 8.

14. Quando il Gindice *a quo* ha dichiarata inappellabile la deserzione dell'Appello, il Giudice *ad quem* non può occuparsi a conoscere dell'Appello interposto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 40. *n.* 1.

15. Mediante l'Appello agli effetti sospensivi, è sospesa nel Giudice *a quo* la facoltà di portare ad esecuzione la sentenaa da esso proferita. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 33. n. 1.

16. Rimane sospesa la giorisdizione del Gindice n *quo* tanto nel caso di Appello dalla sentenza definitiva, qoanto nel caso d'Appello dalla sentenaa interlocutoria; se non che nel primo caso la sospensione investe l'intiera causa, nel secondo investe sottanto gli articoli connessi colla sentenaa interlocutoria appellata; ed ogni ulteriore pronnnaia del Giudice *a quo*, pendente il loro Appello, è nulla per mancanaa di giurisdiaione. — *Tes. del F. Tosc. tom* 33. *dec.* 27. n. 3.

17. L'Appello interposto da un decreto interlocutorio, sospende la giurisdiaione del Giudico n *quo*, non solo in ciò che concerne direttamente l'articolo appellato, ma ben anco in ciò che riguarda ogni altro articolo a quello connesso, e da quello dipendente. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 27. n. 1. — *Lancellot, De*

Digitized by Google

atteatat. p. 2. cap. 12. limit. 2. n. 27. — Scaccia. De oppellat. quæst. 17. limit. 47. membr. 2. n. 1.

18. L'atto d'Appello, quantunque difettoso nella forma sostanziale, sospende la giurisdizione del Giudice *a quo* finchè l'Appello non è dichiarato inammissibile. — *Tes. del F. Tosc. tom* 17. *dec.* 27. *n.* 11.

19. Quando dal Giudice *a quo* è conosciuta la prosecuzione dell' Appello, cessa in lui ogni giurisdizione per pronunziare sulla domandata deserzione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 8. *n.* 4.

20. Il Tribunale o *quo* manca di competenza per dichiarare la deserzione d' un Appello avanti di esso non proseguito. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2 *col.* 433.

21. Quando esiste la prosecuzione dell' Appello, non può il Giudice *a quo* occuparsi delle cause radicate avanti il Tribunale superiore, al quale è stato appellato. — *Tes del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 69. *n.* 9.

22. L' Appello devolve il solo e medesimo articolo che si agitava innanzi il Giudice *a quo*. — *Leg. Aò executore vers. hoc solum quæritur ff. De Appel.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 35. *dec.* 37. n. 7. — *Castren. in cap. cum Ecclesia n.* 8. *De appell.* — *Rugnell. De appell.* § 10. *gloss.* 4. *n.* 6.

23. L' atto d' Appello trasporta alla cognizione del Tribunale superiore tutte le cause risolute con la sentenza appellata; il qual principio giuridico procede non solo ove si tratti d' una sentenza definitiva, ma anco nel caso d' una sentenza interlocutoria. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 112. *n.* 5. 6. — *De Luc. De judiciis. Discurs.* 37. *a.* 5.

24. Il Tribunale di seconda istanza è rivestito dell' autorità di giudicare sulle cose appellate, e non può giudicare su quelle che furono dal Tribonale di prima istanza decise a favore dell' appellante. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 25. *n.* 1. 4.

25. Per disposto del Regolamento di Procedura Civile, e per la relativa Giurisprudenza, una volta che l'Appello da una sentenza è stato proseguito avanti il Tribunale superiore, la giurisdizione a conoscere del merito della causa ed a pronunziare su tutti gl' incidenti che possono elevarsi per dipendenza dell' Appello stesso, e così anco sulle questioni di deserzione, inefficacia o restrizione, si devolve esclusivamente al Tribunale *ad quem*, laddove elevata avanti il Tribunale *a quo*. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9 *dec.* 7. *n.* 5. 6. 7. *e dec.* 8. *n.* 4. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 1. *col.* 221. — *Ivi, an* 3. *p.* 2. *col.* 191. — *Ivi, aa.* 6. *p.* 2. *col.* 199. — *Ivi, an.* 7. *p.* 2. *col.* 1095. — *Ivi, an.* 9. *p.* 2. *col.* 757. — *Ivi, an.* 19. *p.* 2. *col.* 398.

26. Pel disposto delle Dichiarazioni e Istruzioni de' 9 novembre 1838 (art. 172. 173) la questione di deserzione è di competenza del Tribunale *ad quem*, quando la prosecuzione, sebbene eseguita e notificata tempestivamente, si riscontri fatta irregolarmente, in difetto della riproduzione degli atti, e della sentenza. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 350.

27. Della deserzione per difetto di prosecuzione d' Appello, o della notificazione dell' atto stesso dee conoscerne il Tribunale *a quo*; ma ove cada questione sulla regolarità della prosecuzione fatta o notificata tempestivamente, deve allora conoscerne il Tribunale *ad quem*. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2 *col.* 46.

28. Allorchè viene opposta la deserzione dell' Appello, costituendo essa un incidente pregiudiciale, i Giudici debbono necessariamente deciderlo prima di prendere cognizione del merito della causa. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 113. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 69. *a.* 5.

29. La deserzione dell' interposto Appello toglie ogni giurisdizione ad altri decidenti per conoscere della sentenza appellata, la quale resta senza reclamo legale. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 29. *dec.* 81. *a.* 2. — *Hannold. De just. tom.* 5. § 463. — *Scaccia. De appell. quæst.* 15. *n.* 118. 202.

30. Il Tribunale appellato non può dichiare la deserzione dell'Appello, quando niuna delle parti gliel'abbia domandata, nonostantechè la riproduzione degli atti sia stata eseguita non per fatto dell' appellante ma per diligenza dell' appellato soltanto, perocchè altrimenti ei si renderebbe responsabile di un giudicato *extra petita*, e pronunzierebbe una sentenza non chiesta. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 37. *dec.* 21. *n* 3. 4.

31. Quando l' Appello è interposto puramente, e proseguito avanti il Tribonale superiore, è di competenza dello stesso Tribunale il conoscere della questione dell' ammissibilità di detto Appello. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 2. *a* 3.

32. Benchè l' Appello interposto non sia stato proseguito, l'appellato può sempre citare l' appellante avanti il Giudice *ad quem*. perchè la semplice interposizione dello Appello devolve la causa dal Giudice inferiore al Giudice superiore. — *Leg. und. ff. nihil innovari appellat. per Fab. in Cod. lib.* 7. *tit* 26. *dec.* 12. — *G. P. L. tom.* 3. *dec.* 17. *n.* 2. *a* 6.

33. Nell' esistenza di un Appello principale regolarmente interposto e proseguito, la mancanza di prosecuzione dell' Appello adesivo dell'altra parte non dispensa il Giudice superiore dall' assumere anco di questo la cognizione. — *Ann. di Giuris. an.* 19. *p.* 2. *col.* 87.

34. La legge prescrive, che l' Appello pel capo della nullità sia portato al Tribunale competente di seconda istanza. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 719. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 17. *n.* 3.

33 Quando la dichiarazione d'un Tribunale stabilisce l'errore incorso dall' appellante nell' avere portati gli atti dell' Appello avanti un Tribunale diverso da quello che ne dovrebbe conoscere, tali atti sono regolarmente ed efficacemente riassunti avanti il Tribunale competente. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 37. *n.* 5.

36. Il Giudice *ad quem* è posto in grado di spedire la causa incidentale, quando l' esibizione dei gravami e la riproduzione degli atti suppliscono al difetto dei motivi negli atti d'Appello dalle sentenze interlocutorie. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 46. *n.* 6. — *Ivi, tom.* 17. *dec.* 27. *n.* 12.

37. Nell' ordine dei Giudizii è regola incontroversa, che i mezzi di difesa trascurati dal convenuto in prima istanza possono opporsi in Appello, e dai Giudici valutarsi, nonostante che sopra di essi non abbia pronunziato il Tribunale o *quo*. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 1. *col.* 258. — *Ivi, an.* 2. *p.* 1. *col.* 306. 690. *e* 746. — *Ivi, an.* 8. *p.* 2. *col.* 383.

38. La restrizione dell' Appello all' effetto devolutivo, ogni qualvolta l' Appello sia stato proseguito innanzi al Tribunale *ad quem*, può essere domandata e respettivamente ordinata nel Giudizio d'Appello dal medesimo Tribunale. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 51. *dol n.* 1. *al n.* 4. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 835.

39. L'Appello, tuttochè esteso alla nullità ed ingiustizia della sentenza, non impegna il giudice superiore a conoscere della nullità, tutte le volte che nella parte conclusiva dell' Appello stesso non è domandato l' annullamento del giudicato, e che nell' atto di prosecuzione non è fatta parola che dell' ingiustizia. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 531.

49. L'Appello adesivo, sebbene possa apparire più regolarmente esibito nel Tribunale *ad quem* quando viene fatto dopo la prosecuzione dell' Appello principale, pur nonostante non può ritenersi inefficace perchè esibito nel Tribunale *a quo*, semprechè ne sia fatta la prosecuzione avanti il Tribunale superiore. — *Ann. di Giuris. aa.* 11. *p.* 2. *col.* 834. 835.

Digitized by Google

41. L'irregolarità incorsa dall'appellato nell'esibire l'atto d'adesione all'Appello principale del suo avversario, piuttosto nella cancelleria del Tribunale o *quo*, che in quella del Tribunale *ad quem*, e nel notificare l'atto medesimo piuttosto al procuratore dell'appellante principale, che alla di lui persona, oltrechè non adduce di per sè nullità insanabile, non può, non dedotta avanti il Tribunale d'Appello, formar soggetto di ricorso avanti la Corte di Cassazione. — *Ann. di Giuris.* an. 10. *p.* 1. *col.* 414. 415.

42. Quando i gravami dedotti contro la sentenza non investono la forma del giudizio, ma si risolvono in eccezione che riguardano il merito, è della giustizia o ingiustizia della pronunzia appellata che dee occuparsi il Tribunale superiore. — *Ann. di Giuris.* an. 6. *p.* 2. *col.* 1313. 1314.

43. Quando una sentenza contiene una dichiarazione precaria, il Giudice del Tribunale d'Appello deve solamente esaminare se colle prove cumulate nel primo giudizio, potevasi, o no, pronunziare definitivamente. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 2. *n.* 1.

44. Il giudizio sulle competenze dei Tribunali inferiori appartiene a quello superiore; ed in questo caso l'Appello interposto sul capo della nullità dev'essere risoluto disgiuntamente dall'Appello interposto sul capo della ingiustizia. — *Dichiar. e Istruz. del* 9 *novembre* 1838. *art.* 102. 162. — *Ann. di Giuris.* on. 4. *p.* 2. *col.* 1081.

45. Quando consta che in prima istanza, piuttostochè essere stato riconosciuto il documento per cui si agita la causa, è stato anzi impugnato il contenuto nel medesimo, non può in Appello rigettarsi la domanda dell'impugnazione del carattere della firma. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 80. *n.* 2.

46. Quando il Tribunale di prima istanza non ha rilasciato nei congrui casi a favore del vincitore la domandata esecuzione provvisoriamente senza cauzione, nonostante opposizione o Appello, può farsi istanza affinchè l'esecuzione medesima venga ordinata dal Tribunale d'Appello. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 24. *n.* 1.

47. Non è dato ai Giudici d'Appello di conoscere e di decidere di domande non proposte e non deferite alla loro cognizione coll'atto d'Appello, o che proposte coll'atto di prosecuzione estenderebbero incompetentemente il subietto del giudizio, o costituirebbero una nuova azione. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 152.

48. Non è permesso al Giudice d'Appello il proferir giudizio sulla causa a lui devoluta, se non dopo che gli sieno stati presentati i documenti e gli atti di prima istanza. — *L. prima et L. ultim. Cod. De relat. L.* 15. *Cod. De appellat.* — *G. P. L. tom.* 5. *dec.* 17. *n.* 3.

49. I Tribunali d'Appello possono rinviare l'incidente al merito della causa, ogniqualvolta essi credono ciò opportuno, ed ammanare una sola sentenza, la quale riunione non è soggetta a nullità. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 32. *n.* 1. 2.; *e dec.* 61. *n.* 1. 2. 3.

50. La facoltà che la circolare de' 24 febbraio 1821 accorda ai Giudici di valersi del loro prudente arbitrio all'effetto di rinviare l'incidente al merito della causa, è subordinata a ciò che può suggerire un prudente arbitrio, il quale manca di termini abili, quando nulla ha di comune col merito dell'Appello principale. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 2. *n.* 9.

51. Dedotta l'inappellabilità d'una sentenza per modo pregiudiciale o richiamato il Tribunale d'Appello su quella, non può il Tribunale stesso conoscerne e deciderne congiuntamente al merito. — *Ann. di Giuris. on.* 3. *p.* 2. *col.* 138. *e seg.*; *e col.* 882.

52. Non è tenuto il Tribunale d'Appello ad emettere veruna dichiarazione intorno all'avvenuta o non avvenuta deserzione d'Appello per inosservanza delle forme prescritte dalla legge, ogniqualvolta siane richiamato dalla sola parte appellata, che, indipendentemente da qualunque opposizione dell'appellante, sull'incorsa deserzione fonda una eccezione ed un mezzo di difesa amalgamata colle altre eccezioni di merito. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 217.

53. All'effetto di togliere al Giudice *a quo*, o di radicare nel Giudice *ad quem*, la competenza a conoscere delle questioni d'inammissibilità, restrizione o deserzione d'Appello, non basta la sola esibizione, ma è necessaria la notificazione dell'atto di prosecuzione. — *Dichiaraz. e Istruz. del* 9 *novembre* 1838. *art.* 172. 173 — *Ann. di Giuris.* on. 1. *p.* 2. *col.* 697. — *Ivi*, an. 5. *p.* 2. *col.* 433.

54. Una volta che l'Appello è stato proseguito nei termini della legge, e che la prosecuzione è stata tempestivamente notificata all'appellato, la competenza a conoscere sull'ammissibilità dell'Appello risiede nel Tribunale *ad quem*. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 1. *col.* 397.

55. L'obbligo imposto all'appellante dalla circolare della R. Consulta del 19 gennaio 1839, di riprodurre in copia autentica gli Atti di prima istanza posti in essere avanti la riforma giudiciaria del 1838, rapporto, e limitatamente, a quei Tribunali in cui fosse invalso il sistema di tenerli per ordine di data, anzichè per inserli separati, non è accompagnato dalla comminazione della deserzione d'Appello. Quindi se possono i Tribunali provvedere a che una delle parti non si sottragga indoverosamente alle proprie incombenze, non possono per altro applicare la pena della desersione, quando dalla legge non è sancita. — *Ann. di Giuris.* on. 6. *p* 2. *col.* 1230.

56. Per le moderne istituzioni giudiciarie è in facoltà dei Tribunali d'Appello di pronunziare disgiuntamente dal merito sulla nullità delle sentenze loro deferite per il doppio capo della nullità e della ingiustizia. — *Dichiaraz. e Istruz. del* 9 *novembre* 1838. *art.* 165. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 1. *col.* 190.

57. Quando è dal complesso delle risultanze degli atti, che il Tribunale d'Appello riviene in fatto constare del recesso dell'appellante dal diritto che per le antiche leggi a lui competeva di far decidere la nullità della sentenza appellata disgiuntamente dal l'ingiustizia, non è dato alla Corte suprema di occuparsi sopra mezzi di ricorso fondati sulla violazione o mala applicazione di legge che si pretenda incorsa nella cumulata cognizione e decisione dell'uno o dell'altro capo d'Appello. — *Ann. di Giuris.* on. 5. *p* 1. *col.* 41.

58. Quando l'Appello è stato interposto e proseguito per il capo della nullità e dell'ingiustizia, possono i Giudici pronunziare cumulativamente sull'uno o sull'altro, benchè in seguito l'appellante abbia ristrette le sue istanze al solo capo della nullità. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 43. *n.* 1. 2. — *Ann. di Giuris.* on. 8. *p.* 2. *col.* 825.

59. Quando l'Appello è interposto pel capo della nullità e della ingiustizia, si deve dai giudici ordinare alle parti la discussione tanto sull'incidente della nullità che sul merito, affine di proferire una sola sentenza. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 59. *n.* 10.

60. Quando l'Appello è interposto per i due capi della nullità e dell'ingiustizia, nel caso che venga riconosciuta la validità della sentenza appellata, può nonostante l'appellato richiamare la giurisdizione del Tribunale d'Appello a conoscere della giustizia della sentenza medesima. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 37. *n.* 2. — *Ivi, tom.* 17. *dec.* 54. *n.* 3. — *Ivi, tom.* 19. *dec.* 51. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 35. *dec.* 41. *n.* 13. — *Ivi, tom.* 37. *dec.* 28. *n.* 8.

61. Se l'Appello è stato interposto per il capo della nullità, colla dichiarazione, che non costando della nullità si intende interposto anco pel capo della ingiustizia, in tal caso il Giudice non può conoscere dell'ingiustizia se prima non abbia conosciuto l'obiettata nullità. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 78. *n.* 1. *al n.* 5. — *Scacc. De appellat. quæst.* 11. *n.* 127. *per tot.* — *Vant. De nullit. sentent. rubr.* 6. *quæst.* 8. *n.* 9. 10. *et rubr.* 3. *quæst.* 11. *n.* 23 *s seg.*

Digitized by Google

— *Giurb. dec.* 70. *n.* 8 *e* 9. — *Merlin. Dec. Lucens.* 56. *n.* 3. 4. — *Palm. Decis.* 25. *n.* 12. — *Massa ad Chartar. tom.* 2. *dec.* 1. *n.* 5.

62. Il Giudice avanti il quale fu interposto l'Appello per il capo della nullità, non può prendere in esame i gravami che non sono relativi al capo della nullità, o che vengono dedotti contro la sentenza che nel merito è inappellabile. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 23. *n.* 5.

63. Tranne i casi espressamente contemplati dalla legge, il Tribunale d'Appello non può esser costretto a conoscere della nullità della sentenza separatamente dall'ingiustizia, senza privarsi della facoltà che la legge gli conferisce di confermare la sentenza *ex bono jure*, ove pure le nullità obiettate sussistano. — *Dichiaraz. e Istruz. del* 9 *novembre* 1838. *art.* 165. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 163.

64. Quando sugli appelli di più soccumbenti, alcuni interposti per nullità, altri per nullità ed ingiustizia, viene dichiarata dal Tribunale superiore la nullità del giudicato per alcuno dei motivi addotti soltanto dai primi, non è luogo a decretare la refusione delle spese a favore dei secondi, i cui motivi d'Appello non hanno punto influito all'annullamento del giudicato. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 199.

65. Allorchè l'Appello è interposto da un solo soccumbente, sebbene la sentenza percuota più persone, ed è poi stato proseguito dal solo appellante, il Tribunale d'Appello dee giudicare in contraddittorio di esso solamente. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 52. *n.* 1.

66. Allorquando la questione portata avanti il Tribunale d'Appello non investe nè implicitamente nè esplicitamente la nullità della sentenza appellata, ma solamente la di lei ingiustizia, non è dato al Giudice superiore, senza eccedere i limiti della propria giurisdizione, di correggere o dichiarare la nullità della pronunzia del Tribunale inferiore, abbenchè questa si faccia dipendere da incompetenza, quando non venga dalle parti interessate richiamato ad esercitare in proposito il proprio ministero. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 1. *col.* 494. — *Ivi, an.* 3. *p.* 1. *col.* 267.

67. Allorchè l'Appello è stato ristretto ad alcuni capi della sentenza di sua natura dividua, non può in seguito estendersi avanti il Tribunale *ad quem* ad altri capi non investiti coll'atto d'Appello, senza un nuovo atto formale da esibirsi, ove non osti la decorrenza dei termini avanti il Tribunale *a quo*. — *Dichiaraz. e Istruz. del* 9 *novembre* 1838. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 708. 744. — *Ann di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 212.

68. La regola per cui è permesso all'appellante di dedurre avanti il Tribunal superiore delle cagioni o prove non dedotte in prima istanza, non procede quando, ritenuta e dichiarata dal Tribunale *a quo* l'inappellabilità del suo giudicato, il Giudice superiore non è ad altro richiamato che a decidere sulla giustizia o ingiustizia di questa dichiarazione. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 1 *col.* 197.

69. Non si può da alcuna delle parti adire di nuovo il Tribunale di prima istanza pendente l'Appello, e produrvi le posizioni, benchè le medesime riguardino il merito della causa. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 56. *n.* 3. 4.

70. Nella pendenza dell'Appello da una sentenza emanata in un giudizio possessorio, non è permesso di adire il Tribunale di prima istanza, ed intentare un giudizio petitorio. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 565. 567. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 74. *n.* 1.

71. Non si può, pendente l'Appello, attendere un reclamo che non è sottoposto nei modi regolari alla cognizione del Giudice. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 25. *dec.* 2. *n.* 9.

72. Quando un Tribunale d'Appello dichiara *male oppellato* dalla sentenza sottoposta al di lui esame superiore, non può procedere alla decisione sul merito, su cui nulla sia stato deciso colla sentenza appellata, e le parti debbono essere rinviate avanti il primo Tribunale; a differenza dell'opposto caso in cui il Tribunale medesimo dichiari *bene interposto l'Appello*, dappoichè allora la causa resta sottoposta alla di lui pronunzia anco sul merito. — *Rot. Flor. dec. de'* 25 *luglio* 1780 *cor. Vernaccini, et eodem dec. de'* 3 *ottobre* 1781 *cor. Vernaccini.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 112. *n.* 7. 8. — *Richeri, Jurisprud. Civ. Unic. lib.* 4. *tit.* 39. *cap.* 10. *sect.* 3. § 963.

73. Può l'appellante dedurre nuovi mezzi di difesa a conforto e sostegno de' motivi d'Appello, ed il Giudice può valutarli, sempre però restrettivamente ai dedotti capi d'Appello e al dirimpetto dei soli appellati. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 1. *col.* 253.

74. I Giudici d'Appello non possono ricusare di assumere l'esame delle eccezioni opponibili in Appello, a decidere la causa nel merito. — *Regol. di Proc. Civ. art.* 755. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 20. *n.* 1.

75. I Giudici d'Appello non possono rinviare le parti al Tribunale di prima istanza, quando questo ha già deciso nel merito, ed esaurita la sua giurisdizione. — *Regol. di Proc. Civ. art.* 755. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 20. *n.* 2.

76. Non è permesso al Tribunale d'Appello di assumere l'esame della giustizia della sentenza appellata, quando è stata dedotta per fondamento dell'Appello la sola nullità della sentenza medesima, od in quella è stato principalmente insistito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 58. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 12. *dec.* 4. *n.* 4. — *Ivi, tom.* 35. *dec.* 2 *n.* 11.

77. Il Tribunale d'Appello, nel caso di denegata giustizia, può decidere *tanquam in prima*. — *Rot. Flor. cor. Magon. dec.* 63. *n.* 10. 12. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 45. *n.* 1. — *Lancellot. De attentat. p.* 2. *cap.* 12. *limit.* 1. *n.* 65. 70. — *Sanfelic. dec.* 268.

78. Decide *tanquam* in prima, il Tribunale d'Appello che pronunzia sopra una questione sulla quale il giudice della prima istanza ha emesso un semplice riservo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 80. *n.* 8.

79. Il Giudice d'Appello non può variare il soggetto dell'appellata sentenza. — *Leg.* 4. *Cod. De temp. et reparat.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 42. *n.* 25. 27. — *Rot. Rom. cor. Riminaldo dec.* 230. *n.* 2.

80. Non è concesso al Giudice d'Appello di rendere migliore la condizione di quella delle parti che ha accettata la sentenza. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 885.

81. Il Tribunale d'Appello non può conoscere del merito della prelazione di più creditori sequestranti i medesimi assegnamenti, se prima non ha su di ciò pronunziato il Tribunale di prima istanza. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 27. *n.* 3.

82. I Tribunali d'Appello debbono decidere le questioni incidentali separatamente dal merito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 85. *n.* 1.

83. È cosa regolare che i Giudici dell'Appello vedano i motivi della sentenza appellata, e il voto di scissura, quando questo ha avuto luogo; ed è perciò la copia dei medesimi una spesa necessaria. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *delle ined. dec.* 218 *n.* 3.

84. Al Tribunale d'Appello è ingiunto l'obbligo dalla legge di conoscere e decidere le eccezioni perentorie, non state dedotte nel primo giudizio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *delle ined. dec.* 27. *n.* 2.

85. Quando i Giudici d'Appello non decidono delle eccezioni perentorie, si rende inefficace la loro sentenza, e possono da un Tribunale superiore essere richiamati a supplire. — *Leg. 1. Cod. Si adversus rem judicatam.* — *L* 1. 2. 3. *Cod. De judic.* — *Leg.* 29. *ff. De minor.* 25. *ann.* — *Leg. In hoc judicio* 27. *ff. Famil. herciac.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *delle ined. dec.* 27. *n.* 3.

Digitized by Google

86. Il Tribunale non può in verun modo occuparsi a conoscere gli atti sospesi per causa d'Appello. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 56. *n.* 5.

87. Quando una sentenza è stata dal pari concordemente accettata quanto al merito da quella dichiarato, mancano al Giudice d'Appello i termini abili ad essere autorizzato ad occuparsi dell'esame relativa alla condanna delle spese. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 8. *n.* 1.

88. Quando i fondamenti dedotti hanno carattere d'eccezioni, e sono riconosciuti dai secondi Giudici irrilevanti, debbono dai medesimi rigettarsi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 96. *n.* 13.

89. Quando due Appelli sono relativi a due sentenze emanate in cause diverse tra loro, è ufficio del Giudice di rendere distinta giustizia ai due Appelli per loro stessi distinti e separati. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 71. *n.* 2.

90. Il difetto di legittimo rappresentante a riguardo d'una società, contiene una disputa di legittimità di persona, e una nullità per difetto di citazione che rientra necessariamente in quei mezzi di nullità, dei quali deve esser presa dai Giudici cognizione separata dal merito. — *Dichiaraz. e Istruz. del* 9 *novembre* 1838, *art.* 102 162. — *Ann. di Giuris.* an. 6. *p.* 2. *col.* 19.

91. Quando i Giudici d'Appello si dichiarano incompetenti a conoscere della verificazione dei titoli che possono provare l'estinzione d'un debito, debbono assegnare un termine a quello che gli allega ad averne fatta la prova ove conviene. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 77. *n.* 2.

92. Il Giudice non è obbligato a rispettare gli Appelli che s'interpongono da decreti inappellabili da lui precedentemente proferiti, nè per tali Appelli rimane paralizzata la sua giurisdizione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 37. *dec.* 9. *n.* 3.

93. Il Giudice può togliere o modificare in alcuni casi gli effetti dell'atto d'Appello, non per un effetto del suo arbitrio, ma per le disposizioni di ragione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 12 *n.* 4. 5.

94. Lo stesso Tribunale può accordare un'inibitoria, e restringere poi al solo effetto devolutivo l'appello da quella sentenza che irregolarmente aveva pronunziata l'esecuzione provvisoria. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 51. *n.* 8.

95. Quando a sostegno dell'azione intentata sono stati spiegati più fondamenti dall'attore nel primo giudizio dal quale è uscito vincitore, può il Giudice superiore confermare la sentenza per un fondamento diverso da quello che ha esclusivamente servito di base alla pronunzia appellata. — *Ann. di Giuris.* an. 2. *p.* 1. *col.* 690.

96. Quando l'atto d'Appello riguarda il merito e la nullità cumulativamente, è nella facoltà del Tribunale di confermare la sentenza appellata. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 37. *n.* 2.

97. Può il Giudice, non ostante l'Appello interposto da un suo decreto interlocutorio, passare oltre all'esame e spedizione della causa in merito, allorchè il detto Appello è stato interposto contro il disposto della legge, ed al di là dei termini da essa prescritti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 8. *n.* 3. — *Scacc. De appellat. quæst.* 3. *n.* 13. 60.

98. Il Giudice d'Appello può conoscere del merito giudicato delle sentenze dichiarate nulle, abbenchè il difetto di tal nullità proceda da mancanza di giurisdizione del giudice che le proferì. — *Rot. Flor. in Thes. Ombros. tom.* 11. *dec.* 3. *n.* 23. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 27. *n.* 6. — *Vant. De nullitate, n.* 132.

99. La ritenuta validità d'una sentenza che viene revocata siccome ingiusta, può non essere ravvisata, a prudente arbitrio del Tribunale d'Appello, qual causa per assolvere il succumbente in seconda istanza nel merito delle spese del giudizio, tuttavolta che l'articolo della nullità è stato congiuntamente al merito trattato e deciso. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 1. *col.* 87. 88.

100. Il Tribunale d'Appello non può esser richiamato per via d'istanza incidentale, a decidere se il processo della causa sia o no completo, poichè se nel processo originale si trovano mancanti alcuni degli atti che lo componevano, spetta al Cancelliere a farne la richiesta; se poi si tratta di atti e documenti nuovi, deve esserne fatta, o respettivamente domandata nei casi di ragione la produzione. — *Dichiaraz. e Istruz. del* 9 *novembre* 1838. *art.* 109. — *Ann di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 790.

101. È immeritevole di valutazione il rimprovero di incompletezza del processo originale avocato dal Tribunale di prima istanza a quello di Appello, quando non si enunciano gli atti e documenti cui l'abilitato difetto si riferisce. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 303.

102. Quando la sentenza è nulla, perchè il Giudice ha omesso di accordare o rigettare la domandata prova testimoniale, se questa sentenza è giusta, il Tribunale d'Appello può, sebbene nulla, confermarla *ex bono jure*. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 16. *n* 7.

103. Sebbene sia prescritto il termine di giorni 18 ad interporre l'Appello adesivo dalla notificazione dell'Appello principale, il Tribunale superiore non è però autorizzato a dichiarare *ex officio* la inammissibilità di tale Appello interposto fuori del termine stabilito, qualora non siavi richiamato dalla parte che ha diritto di profittare della intempestività del detto Appello adesivo per la decorrenza del termine. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 1. *col.* 487.

104. La lettera del Tribunale d'Appello, scritta al Giudice di prima istanza affinchè venga notificato l'atto di prosecuzione d'Appello, non è necessario che contenga alcuna inibitoria, onde il primo Giudice non possa pronunziare sull'Appello. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 7. *n.* 8.

105. Quando il Tribunale giudica inappellabilmente del merito della contestazione, pronunzia la irregolarità dell'interposto Appello. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 80. *n.* 3.

106. Quando il Tribunale dichiara *di ufficio* l'inammissibilità dell'Appello non dedotta dall'appellato, si fa luogo alla compensazione delle spese fra questo e l'appellante. — *Ann. di Giuris.* an. 7. *p.* 2. *col.* 724. — *Ivi, an.* 8. *p.* 2. *col.* 401.

107. La procedura nostra conserva alle cause d'Appello quello stesso carattere che esse ebbero nella prima istanza. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 1. *dec.* 84. *n.* 5.

§ 2.

DEI GIUDIZII E DELLE PRONUNZIE RELATIVE ALLE CAUSE IN APPELLO.

1. Per determinare l'indole dell'Appello, si devono considerare i due principali estremi del giudizio, cioè l'istanza dell'Attore e la sentenza del Giudice. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 25. *dec.* 21. *n.* 1. 5.

2. In Appello non può definirsi se non quel merito tassativo che fu dedotto e risoluto nel primo giudizio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 96. *n.* 6. — *Rot. Rom. in Romana immissionis* 22 *giugno* 1769 *cor. Olivatio.* — *Carleval. De judic. tom.* 2. *disp.* 2.

3. Non può dirsi contestata la lite in giudizio d'Appello dall'appellato, finchè il medesimo non abbia costituito il suo procuratore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 19. *n.* 3.

4. L'appellato può, in pendenza del Giudizio d'Appello, eser-

Digitized by Google

citare qualunque atto dirette alla conservazione del proprio interesse. — *G. P. L. tom. 2. dec. 36. per tot.*

5. L'appellato può, con semplice citazione del procuratore dell'appellante, far ordinare l'esecuzione della sentenza dal Tribunale *ad quem*, onde ottenere riparo nei congrui casi alla sua non esaudita istanza. — *Tes. del F. Tosc. tom. 10. dec. 24. n. 2.*

6. Non possono formar subietto del giudizio d'Appello quei gravami che non riguardano la sentenza appellata. — *Tes. del F. Tosc. tom. 1. dec. 132. n. 1.*

7. Quando due sono le sentenze, ed ognuna di esse riguarda l'interesse distinto di ciascun appellante, i gravami che si producono da uno di essi, non possono rendersi comuni all'altro appellante. — *Tes. del F. Tosc. tom. 13. dec. 13. n. 1.*

8. Quando due Appelli riguardano una stessa causa, possono riunirsi. — *Tes. del F. Tosc. tom. 2. delle ined. dec. 146. n. 1.*

9. Anco nel giudizio d'Appello, può domandarsi la separazione de' patrimonii. — *Tes. del F. Tosc. tom. 7. dec. 26. n. 5 e seg. — Sirey, Jurisprud. de la Cour de Cassation, dec. de' 17 octob. 1809. tom. 8. p. 36.*

10. Non sono ammissibili nel giudizio d'Appello questioni o domande che non sono state proposte, o decise in prima istanza. — *Regol. di Proced. Civ. art. 60. — Leg. Ab executore, vers. Hoc solum quæritur, ff. De appellat. — Tes. del F. Tosc. tom. 17. dec. 17. n. 14. — Ivi, tom. 35. dec. 37. n. 7. — Ivi, tom. 40. dec. 2. n. 4. — Ann. di Giuris. an. 2. p. 1. col. 302. — Ivi, an. 6 p. 2. col. 333. 361. 528. 965. 1312 — Ivi, an. 7. p. 2. col. 502. — Ivi, an. 8. p. 2. col. 380. — Ivi, an. 11. p. 2. col. 571. — Ruginell. De appellat. § 10.*

11. Quando la sentenza appellata non può attaccarsi di veruna omissione, mancano i termini per devenire a qualunque dichiarazione che si referisca ad un obietto non contemplato nella medesima, e che non è stato nè dedotto, nè esaminato in prima istanza. — *Tes. del F. Tosc. tom. 1. dec. 132. n. 6.*

12. La massima per la quale è vietato nel giudizio d'Appello d'elevare questioni non promosse e non decise in prima istanza, procede rispetto all'attore e non di fronte al reo convenuto, che può anche in Appello dedurre, allegare e giustificare cose non dedotte, nè allegate, nè giustificate nella precedente istanza. — *Ann. di Giuris. an. 11. p. 2. col. 437.*

13. I limiti del giudizio d'Appello rimangono circoscritti dai termini nei quali è rimasta contestata la lite in prima istanza, nè è dato all'appellante di concepire e formulare in seconda istanza le sue conclusioni in un modo diverso da quello che ha fatto avanti i primi Giudici. — *Ann. di Giuris. an. 11. p. 2. col. 686.*

14. Se non è permesso nel giudizio d'Appello variare azione, si può però sostenere la già intentata, con nuove deduzioni e nuovi mezzi di difesa e di prova non dedotti in prima istanza; i quali saranno sempre valutabili, ancorchè sembrino incompatibili colla difesa già proposta nella precedente istanza. — *Regol. di Proc. Civ. art. 59. 60. — Ann. di Giuris. an. 2. p. 1. col. 302. — Ivi, an. 6. p. 2. col. 829. — Ivi, an. 7. p. 1. col. 606. — Ivi, an. 8. p. 1. col. 339; e p. 2. col. 708. — Fierli, Osserv. prat., osserv. 32. n. 1.*

15. È un effetto dell'Appello quello di ricondurre la causa avanti il nuovo Giudice nello stato in cui fu contestata in prima istanza, e conseguentemente di abilitare il convenuto ed appellato a riproporre tutte le eccezioni di merito e di forma già proposte nel precedente stadio di giudizio, ancorchè non accolte o espressamente rigettate, senza che possa l'appellante da quell'implicito o esplicito rigetto, trarre fondamento di repulsa della sentenza che gli è stata sostanzialmente contraria. — *Ann. di Giuris. an. 11. p. 2. col. 797.*

16. La facoltà dell'appellante di ampliare nel giudizio d'Appello i suoi mezzi di difesa, e l'obblige nei Giudici di assumerne la cognizione e l'esame, deve ritenersi circoscritto alla deduzione di quelle eccezioni che sono insite e necessariamente inerenti all'altre dedotte in prima istanza, e che allo stesso scopo conducono, e non estendersi a quelle deduzioni che costituiscono una nuova e indipendente causa da escipere. — *Leg. Per hanc divinam Cod. De temp. et repar. appel. — Ann. di Giuris. an. 7. p. 1. col. 681.*

17. I nuovi fatti dedotti nel giudizio d'Appello, danno luogo a correggere il passato giudizio. — *Tes. del F. Tosc. tom. 7. dec. 44. n. 20.*

18. Non è vietato al reo convenuto di sostenere nel giudizio d'Appello le eccezioni dedotte in prima istanza, con nuovi e diversi mezzi di difesa, semprechè non vengano mutati i termini della contestazione. — *Ann. di Giuris. an. 2. p. 2. col. 746. — Ivi, an. 10. p. 2. col. 533. 534.*

19. I riservi di ragione, eccezioni e difese fatte dai litiganti in prima istanza, se dimostrano che colui che le emette non ha inteso di pregiudicarsi in quei diritti che possono per avventura competergli, non equivalgono però all'esercizio delle medesime, all'effetto di poterle dedurre nel giudizio d'Appello, quando non le abbia effettivamente in prima istanza dedotte. — *Tes. del F. Tosc. tom. 36. dec. 30. n. 3. 4. — Ann. di Giuris. an. 7. p. 2. col. 503.*

20. Nel giudizio d'Appello non possono farsi le verificazioni non fatte nella precedente istanza, allorchè esse sono di quelle cui dalla legge espressamente ne è tolto il diritto. — *Tes. del F. Tosc. tom 6. dec. 75. n. 2. 3.*

21. La radizione dell'iscrizione non è che un effetto necessario e giuridico della nullità dell'ipoteca; quindi non fa domanda nuova nel giudizio d'Appello il litigante, che dopo aver chiesto nel primo giudizio la dichiarazione della nullità d'un'ipoteca, domanda nel giudizio d'Appello ordinarsi la radiazione della relativa iscrizione. — *Regol. di Proc. Civ. art. 754. — Ann. di Giuris. an. 7. p. 1. col. 783.*

22. Non può esser impedito all'appellante da una sentenza, o da un decreto d'ammissione di prova testimoniale, l'aggiungere in seconda istanza nuovi motivi d'opposizione a quelli dedotti nel primo giudizio. — *Ann. di Giuris. an. 10. p. 2. col. 403.*

23. La generalità dell'Appello (non limitato cioè tassativamente al capo della ingiustizia) non è d'ostacolo a potere dedurre, anco in progresso di causa, quelle nullità che derivano da vizii di procedura, e da conculcazione delle forme regolari del giudizio. — *Ann. di Giuris. an. 11. p. 2. col. 662.*

24. Nel giudizio d'Appello, l'omessa replica, a sfogo di eccezioni o mezzi di difesa, non è deducibile come un fondamento di nullità della sentenza dalla quale si appella. — *Ann. di Giuris. an. 11. p. 2. col. 845.*

25. La sentenza di prima istanza dee confermarsi nel giudizio d'Appello, allorchè sono state dedotte le stesse eccezioni, e che sono conosciute insussistenti. — *Tes. del F. Tosc. tom. 6. dec. 57. n. 1.*

26. La questione intorno alla validità o non validità del titolo sul quale è fondata la sentenza che ha condannato il convenuto al pagamento, è affatto estranea ed improponibile nel giudizio in cui si disputa dell'appellabilità del giudicato. — *Ann. di Giuris. an. 10. p. 1. col. 197.*

27. Quello fra i litiganti che propone un incidente nel giudizio d'Appello nel termine probatorio, dee proporlo per mezzo di domanda accompagnata da' documenti correlativi. — *Regol. di Proc. Civ. art. 733. — Tes. del F. Tosc. tom. 5. dec. 54. n. 1.*

28. Pendente l'Appello da una sentenza interlocutoria, gli atti che ad essa si riferiscono, non possono essere continuati nè ripresi, finchè non consta del termine del giudizio d'Appello. — *Tes. del F. Tosc. tom. 14. dec. 56. n. 1. 2.*

Digitized by Google

29. Quando i Giudici d' Appello dichiarano nulla il giudizio di prima istanza, e ne confermano la sentenza, attesa la mutua vittoria, ha luogo la compensazione delle spese. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 23. *n.* 2.

30. Si ravvisa congrua la compensazione della spese del giudizio fra appellante o appellato, anco nel caso di conforma della sentenza di prima istanza, ogni qualvolta l' Appello del succumbente è reso necessario dall'avere il primo Giudice ecceduti i limiti della contestazione, o pregiudicata delle questioni riservabili ad altro giudizio. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 969.

31. La succumbenza dell'appellante nell'articolo della dedotta nullità della sentenza, di fronte alla vittoria da esso riportata nel merito, non può essere ragione per ratizzare a suo carico le spese del giudizio d' Appello, tuttavolta che la deduzione di nullità non abbia causato maggiore dispendio all' appellato. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 97.

32. Non ostante la vittoria ottenuta dall' appellante nel giudizio di seconda istanza, può verificarsi giusta la condanna soltanto parziale della parte appellata e succumbente nelle spese dall' appellante commesse, quando serotino o non spontanee sono state le giustificazioni da esso prodotte, o quando è dal silenzio da lui serbato in prima istanza, che ha avuto cause di giudizio d' Appello. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 862.

33. Quando la rettificazione di un errore di fatto, incorso in una sentenza, non è imputabile che al fatto dell' appellante, non può questi pretendere che le spese siano portate a carico dell'appellato che non si è opposto alla detta rettificazione. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 938. 939.

34. Nei giudizii di graduatoria, l' appellante non ha altro obbligo che di citare quelli che hanno figurato nel primo giudizio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 14. *n.* 13.

35. Nei giudizii di graduatoria il creditore non citato, o perciò non comparso in prima istanza, può nel giudizio d' Appello comparire utilmente a proporre le sue domande, o intervenire all' Appello da altri interposto. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 1. *col.* 589.

36. Nel giudizio d' Appello da una sentenza graduatoria, non possono richiamarsi i Giudici alla risoluzione di questioni intricate ed incompatibili coll'indole sommaria e spedita d' un giudizio esecutivo, e delle quali i primi Giudici hanno riservata la cognizione o decisione a separato giudizio. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 240.

37. L' appellato che sostiene inammissibile l' Appello, e deduce la nullità di tutte le procedure e conseguentemente ancora della sentenze che ad esse succedono, può senza prevalersi dell' Appello attaccare le dette sentenze col semplice mezzo delle eccezioni. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 18. *n.* 8.

38. Gli errori o inesattezze che per avventura si incontrino nei motivi di un giudicato, non possono trattenere il Tribunale superiore dal confermarlo, quando lo ritrovi giusto nella sua sostanza. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 432. 433.

39. Non costituisce difetto da indurre la nullità del giudicato, la mancanza nel processo originale di prima istanza, da avocarsi al Tribunale d' Appello, di una scrittura che non ha carattere d' atto istruttorio del giudizio che si agita fra le parti, ma è piuttosto un documento che interessa il decisorio. — *Dichiaraz. e Istruz. del 9 novembre* 1838, *art.* 85. 86. 169. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 218.

40. La mancanza presso il Tribunale d' Appello degli originali dei documenti che hanno figurato in prima istanza, non importa nullità del giudicato, ogni qual volta è evidente l' irrilevanza e la niuna influenza di quelli nella deliberazione presa da' Giudici.

Nè parimente induce nullità la circostanza che il trasporto di atti o documenti interessanti, alla cancelleria del Tribunale d'Appello, sia avvenuto dopo chiuso il processo; mentre per l'ufficio dei Giudici basta che la più o meno serolina presenza di originali interessanti si verifichi prima della emanazione della sentenza. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 607.

41. Quando i fondamenti dei diritti allegati dal reo convenuto figurano tanto nel primo che nel secondo giudizio d'Appello come puri mezzi di difesa, possono rigettarsi dai giudici. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 96. *n.* 11. 14.

42. Il silenzio del Giudice d'Appello sul fatto sopravvenuto e dedotto pendente il giudizio di seconda istanza, importa implicita la dichiarazione che i diritti delle parti contendenti debbano determinarsi dalle state delle cose al giorno della mossa lite. - *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 99. 100.

43. Il reo convenuto, rimasto succumbente nel giudizio di prima istanza, conserva sempre la medesima qualità anco nel giudizio di seconda istanza, nè diventa attore appellando dalla sentenza a lui contraria. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 40.

44. Nel giudizio d'Appello possono intervenire tutti colore, ai quali sia stata, o possa essere pregiudiciale la sentenza di prima istanza, a basta a tale effetto che l' interveniente dimostri un interesse se non principale ed assoluto, almeno secondario e consecutivo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 6. *n.* 4. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 626. — *Schettin. De tert. vend. ad caus. prælud.* n. 28.

45. Colui che non ha fatto parte del giudizio di prima istanza, non può esser ammesso nel giudizio d' Appello col carattere di colitigante, se non nel caso che la sentenza non possa eseguirsi senza inferirgli un pregiudizio assoluto e diretto. Un interesse indiretto o secondario non rende ammissibile il di lui intervento, che al limitato effetto di assistere agli atti senza pregiudizio delle parti colitiganti. — *Reg. di Proc. Civ. art.* 737. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 161. *per tot.*

46. L' ammissione dell'intervento del succumbente non appellante al giudizio d' Appello interposto da altre succombente, o la relazione della domanda dall' appellato diretta ad escludere il diritto dell' intervenuto, si contengono abbastanza esplicito in quella sentenza, che, applicando il disposto dell'art. 707 del Regolamento di Procedura Civile, stabilisce che l' Appello dell' uno si è fatto comune all' altro, e necessariamente implicite nella dichiarata totale revoca della sentenza appellata, e nella condanna della parte succumbente nel nuovo giudizio a favore delle parti vittoriose appellanti ed intervenienti. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 310.

47. Nella pendenza del giudizio d' Appello da una pronunzia non dichiarata provvisoriamente eseguibile, sono nulli tutti gli atti diretti a portarla ad esecuzione. — *Leg. unic. ff. Nihil innovare appellat. interposit.* — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 638.

48. L' articolo 150 della legge toscana del 7 gennaio 1838 sui giudizii esecutivi, in cui è disposto che il creditore non appellante non possa giovarsi dell'Appello interposto da altri, procede nell'interesse della parte appellata dirimpetto ai creditori non appellanti, ma non contempla i rapporti fra il creditore appellante e i creditori non appellanti; rapporti che venendo revocati o nuovo esame nel giudizio d'Appello, restano e restar debbono quali gli stabilì la prima sentenza. In altri termini: l'articolo anzidetto può invocarsi dal creditore appellato per impedire al creditore non appellante di giovarsi a di lui carico dell' Appello da altri interposto, ma non può invocarsi dal creditore appellante per impedire al creditore non appellante di godere dei vantaggi del di lui Appello. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 591.

Digitized by Google

49. La facoltà che per le leggi di procedura è accordata al litigante di ritirare, dopo averli prodotti, i documenti pubblici senza lasciarne copia, non esclude in lui l'obbligo di tornare a produrli nel giudizio d'Appello; anzi, la riproduzione nel Tribunale *ad quem* dei documenti prodotti in prima istanza è forma sostanziale ed integrante del giudizio d'Appello, senza della quale non è dato al Giudice superiore di esercitare la sua giurisdizione con piena cognizione di causa, e la cui omissione, non riparabile nè dal contegno dei Giudici nè da quello delle parti, non può essere supplita da equipollenti, ed importa nullità assoluta ed insanabile. — *Dichiaraz. e Istruz. del 9 novem. 1838. art. 83. 84. 168. 169. e 603. — Ann. di Giuris. an. 5. p. 1. per tot. — Ivi, an. 10. p. 1. col. 197. — Ivi, an. 11. p. 2. col. 176. 177.*

50. Quando l'Appellante ha fatta la riproduzione degli atti, dopo un decreto di assegnazione di termine a riprodurli, non v'ha bisogno che questo decreto sia notificato, perchè la causa ha il suo corso senza bisogno di alcuna notificazione. — *Tes. del F. Tosc. tom. 15. dec. 71. n. 5.*

51. L'inappellabilità d'una sentenza per ragione del merito, costituisce una incompetenza assoluta *ratione materiæ*, e pronunziabile *ex officio* dal Giudice. — *Ann. di Giuris. an. 3. p. 2. col. 803.*

52. L'appellante nella causa incidentale dell'ammissione dell'Appello non è rimproverabile, se non ha citato i creditori dell'appellato, quando il loro contegno è coerente all'andamento degli atti praticato fino a quel momento, e quando i medesimi non hanno presentato alcun reclamo. — *Tes. del F. Tosc. tom. 35. dec. 28. n. 1.*

53. Quando consta che in prima istanza piuttostochè essere stato riconosciuto il documento in questione è stato anzi impugnato il contenuto del medesimo, non può in Appello rigettarsi la domanda che impugna il carattere della firma. — *Tes. del F. Tosc. tom. 8. dec. 80. n. 2.*

54. La domanda di rilevazione non fatta, o non notificata nel giudizio di prima istanza, non può essere esaurita nel giudizio d'Appello. — *Ann. di Giuris. an. 3. p. 2. col. 820.*

55. Quando ne' giudizii d'Appello non è stata dato sfogo agli atti incidentali di deserzione d'Appello, e quando manca la citazione, la sentenza che ne viene emanata è nulla. — *Tes. del F. Tosc. tom. 10. dec. 69. n. 1. 3. 4.*

56. La sentenza appellata, fino all'esito del giudizio, ha la presunzione della giustizia. — *Leg. Si instituto 27. § De inofficioso testamento. — Rot. Flor. in Thes. Ombr. tom. 1. dec. 4. § secondo; e specialmente al § et quatenus etc. della stessa decisione. — Tes. del F. Tosc. tom. 1. dec. 116. n. 2. — Ivi, tom. 4. dec. 80. n. 2. — Rot. Rom. dec. 16. n. 6; et dec. 226. n. 8. cor. Celso; et dec. 147. n. 5. cor. Bichio; et dec. 508. n. 2. cor. Cerre.*

57. Viene soddisfatto all'Appello, quando l'appellante abbia riportato dai secondi Giudici quelle parziali pronunzie che rendono ragione ai suoi reclami, benchè sia rimasta ferma la sostanza della sentenza appellata. — *Tes. del F. Tosc. tom. 24. dec. 38. n. 5.*

58. La sentenza nulla, non può in Appello confermarsi *ex bono jure*, allorchè si tratta d'un credito illiquido. — *Tes. del F. Tosc. tom. 4. dec. 7. n. 5.*

59. La supposta preventiva adesione per parte del litigante a ciò che è stato dall'altro domandato e quindi accordato dalla sentenza, non costituisce eccezione ostativa all'Appello interposto dal succumbente, ma soltanto eccezione di merito, e tutt'al più motivo di conferma della sentenza appellata. — *Ann. di Giuris. an 6. p. 2. col. 43.*

60. L'adesione per parte del convenuto a ciò che è stato domandato dall'attore, non disimpegna il Giudice dal proferire la sentenza, e non la rende inappellabile quando tale non sia. Meno poi se tale adesione è condizionale, e modifica in sostanza, e contraddice le domande dell'attore. — *Ann. di Giuris. an. 11. p. 2. col. 8.*

61. Allorchè il Giudice pronunzia sul merito, conoscendo insussistente la domanda di deserzione d'Appello, questa stessa pronunzia contiene necessariamente la reiezione della domanda incidentale di deserzione. — *Tes. del F. Tosc. tom. 16. dec. 18. n. 9. 10. — Rot. Rom. dec. 105. n. 7. cor. Ansald. — Ivi, dec. 718. n. 9. 10. cor. Molin. — Gratian. discept. forens. cap. 445. n. 13 et plur. seq. — Carleval. De judic. tit. 2. dis. 5. n. 29. 30. — Urceol. De transact. quæst. 70. n. 22. et plur. seq.*

62. Quando nel giudizio di prima istanza sono state pronunziate due sentenze, una in contumacia, e l'altra in conseguenza dell'atto di opposizione, se la causa si porta in Appello, cade in esame solamente la sentenza contraddittoria. — *Tes. del F. Tosc. tom. 2. dec. 147. n. 2.*

63. La circostanza dell'avere l'appellante ritirato dagli atti, dopo il termine dalla legge prescritto, la sentenza appellata da esso prodotta, non esclude necessariamente che la sentenza medesima potesse far parte del processo che al momento della pronunzia del Tribunale d'Appello deve esistere nella Cancelleria di questo Tribunale. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 1. col. 320.*

64. Il fatto della inesistenza nella Cancelleria del Tribunale d'Appello del processo di prima istanza al giorno della spedizione della causa, non può, all'effetto d'indurne la nullità della sentenza, dimostrarsi con argomenti o prove negative, ma deve essere constatato con prove positive e tali da escludere il possibile in contrario. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 1. col. 151.*

65. La notificazione della sentenza all'erede del succumbente defunto, per l'effetto di far riprendere il corso alla causa, è comandata dalla legge nel caso di succombente mancato prima d'avere appellato, e sarebbe affatto inutile nel caso d'Appello già interposto, intuochè possa essere stato dichiarato deserto (1). — *Tes. del F. Tosc. tom. 31. dec. 5. n. 11. — Ann. di Giuris. an. 11. p. 2. col. 486.*

66. Dalla reiezione che il Tribunale d'Appello fa della domanda di sospensione della esecuzione provvisoria d'una sentenza, ne consegue che relativamente a questo articolo si abbiano due sentenze conformi. — *Tes. del F. Tosc. tom. 16. dec. 37. n. 1.*

67. La regola, che « data la natura di dividue in più dichiarazioni contenute in una sentenza, l'Appello che da una di esse venga interposto, non impedisce l'esecuzione dell'altra » si limita, ogni qualvolta l'esecuzione della parte non appellata esponesse colui che deve eseguirla a un danno irreparabile, quandochè in suo favore venisse confermata la parte appellata. — *Ann. di Giuris. an. 3. p. 2. col. 340.*

68. La pronunzia definitiva nel merito rimane sospesa per la pendenza dell'interposto Appello da dei decreti che abbiano connessione col merito stesso, e quando venisse emanata, sarebbe nulla. — *Leg. Unica ff. Nihil innovandum appellat. interpos. — Tes. del F. Tosc. tom. 16. dec. 18. n. 13. 15. — Rot. Rom. dec. 484. n. 2. cor. Riminald. — Ivi, dec. 87. n. 1. 2. cor. Hert. Zan. et dec. 124. n. 1. — Scacc. De appellat. quæst. 17. limit. 47. membr. 2.*

69. La sentenza proferita nel primo giudizio dee tenersi per giusta, e confermarsi nel secondo giudizio d'Appello, quando sono state dedotte le medesime eccezioni, e che sono conosciute insussistenti. — *Tes. del F. Tosc. tom. 5. dec. 57. n. 1.*

70. L'atto di prosecuzione d'Appello, esibito avanti il Giudice *ad quem* nel giorno medesimo in cui il Giudice *a quo* dichiara de-

(1) Infatti, nell'ultimo caso accennato, mancherebbe del tutto la ragione su cui si fonda la nuova notificazione, di un riguardo, cioè, verso l'erede, per non farlo decadere dal diritto dell'Appello, nell'evento d'altronde possibile che ignorasse la sentenza condannatoria del suo autore. V. la *cit. dec.*

Digitized by Google

serto l'Appello, senza che consti se abbia precedulo anzichè prosegnito il decreto che accorda la deserzione, non può rendere nullo il decreto medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 41. *dec.* 51. n. 2.

71. Il litigante che appella da una sentenza proferita in tempo di ferie, e ne prosegue l'Appello senza protesta veruna, non può attaccare di nullità la sentenza medesima. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 24. *n.* 4.

72. Quando l'Appello non è interposto per il capo principale della nullità, si decide con una sola sentenza tanto sul merito che sulla nullità dedotta. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 722. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 4. *n.* 3. — *Ivi, tom.* 19. *dec.* 65. *n.* 8.

73. L'esecuzione d'una sentenza, non reclamata in Appello dentro dieci giorni, non può essere sospesa che da eccezione di pagamento, o di compensazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 63. n 4. 5.

74. Finchè per parte dell'appellato non è stata emessa la dichiarazione di voler profittare degli effetti della deserzione incorsa dall'appellante, l'Appello dee ritenersi regolarmente interposto senza bisogno d'alcuna giudiciale pronunzia. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 519. 520.

75. La mancanza di opposizione per parte dell'appellante alla dichiarazione fatta per parte dell'appellato, di voler profittare della deserzione dal primo incorsa, rende eseguibile per miniatero di legge, indipendentemente da ogni giudiciale pronunzia, l'appellata sentenza. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 1 *col.* 200.

76. Il Giudice superiore, che dopo avere annullati gli atti compilati avanti il Giudice inferiore per difetto di giurisdizione, pronunzia sul merito, emette una dichiarazione contraddittoria e nulla, fondando la sua sentenza sopra ciò che giuridicamente non assiste. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 1. *col.* 36.

77. Non è dato al Giudice d'Appello d'emettere pronunzia in quelle parti della sentenza che sono contrarie all'appellato, e da esso non impugnate per mezzo dell'adesione all'Appello dell'avversario. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 1080.

78. Una volta che il Tribunale superiore è stato coll'Appello investito della giurisdizione per conoscere e pronunziare sull'incidente tanto congiuntamente che separatamente dal merito, non può esser richiamato ad una separata pronunzia sull'incidente. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 1067. 1068.

79. La questione di nullità di sentenza, tuttochè fondata sul difetto di competenza del Tribunale che ha giudicato, può essere dal Tribunale d'Appello decisa insieme col merito, ogni qual volta è stato appellato cumulativamente pel capo della nullità e della ingiustizia, e che si tratta di giudizii esecutivi. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 735. 736.

80. Per quanto debba dichiararsi inammissibile l'Appello interposto da colui che ha accettata la sentenza, pure la pronunzia fatta dal Tribunale superiore sul merito di questo Appello, non può essere infetta di nullità, ma soltanto attaccata d'ingiustizia, quando d'altronde lo sia. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 44. n. 2. 3 *e* 4.

SEZIONE VII.

Dei Fatali.

§ 1.

DEI TERMINI DELL'APPELLO IN GENERALE.

1. Quando non ha avuto principio il termine ad appellare, non può nemmeno ragionarsi dello spirare dell'istanza in Appello. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 103. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 42. *n.* 3. 4.

2. La legge che può somministrare i casi capaci a preservare il termine ad appellare, dave rintracciarsi nel complesso delle antiche leggi e consuetudini toscane. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 32. *dec.* 17. n. 4.

3. Non possono riferirsi ai termini prescritti per l'interposizione e prosecuzione degli appelli, le disposizioni contenute nell'art. 1130 del Regolamento di procedura civile. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 71. *n.* 5.

4. L'appellato contumace non può rimproverare all'appellante quella specie di contumacia che si contrae coll'inosservanza dei termini, e colla non continuazione degli atti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 19. *n.* 1.

5. I termini alla regolare instaurazione dei giudizii d'Appello stabiliti dalla procedura, debbono rispettarsi, anco rispetto agli Appelli che riguardano i giudizii interlocutorii. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 7. *n.* 1.

6. Il termine per la prosecuzione d'Appello, non interessa quello che fa l'atto, ma il contraddittore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 24. *dec.* 64. *n.* 8.

7. Il diritto d'appellare è circoscritto da un termine di rigore assolutamente perentorio dell'azione, e non può prorogarsi nemmeno col consenso delle parti. Spirato il termine stabilito senza che sia stato interposto l'Appello, la sentenza fa passaggio in cosa giudicata. — *Reg. di Proced. Civ. art.* 705. 710. 713. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *delle ined. dec.* 191. *n.* 2. 3. 4. 8.

8. L'interpositione dell'Appello, non sana la mancanza di quelle solennità che fanno decorrere il termine ad appellare. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 3. *n.* 8.

9. Checchè fosse dell'antica Giurisprudenza di fronte al disposto del Regolamento di Procedura civile toscano rapporto ai termini dell'Appello, la Giurisprudenza, invalsa e stabilita al seguito delle nuove istituzioni giudiciarie, introdotte dal sovrano motuproprio del 2 agosto 1838 e successive Dichiarazioni e Istruzioni, ha proclamato e consacrato il principio, che i termini, dentro i quali gli atti nel giudizio d'Appello debbono essere esibiti e notificati, si devono computare in modo che il giorno della loro scadenza sia nei termini medesimi compreso, attalchè l'Appello o l'atto di prosecuzione notificati l'undecimo, e rispettivamente il sedicesimo giorno dalla notificazione della sentenza o dell'atto d'Appello, soggiacciono alla deserzione. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 505. — *Ivi, an.* 4. *p.* 1. *col.* 196. — *Ivi, an.* 6. *p.* 2. *col.* 1248. 1249.

10. Trattandosi d'Appello interposto ai soli effetti devolutivi, il lasso dei termini non può dar luogo alla questione di deserzione, ma sibbene a quella dell'inefficacia dell'Appello medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 58. *n.* 6. — *Ivi, tom.* 36. *dec.* 59. *n.* 1. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 1055.

11. La legge, che ha assegnato il termine di giorni 15 a potere aderire all'Appello, ha contemplato un atto diverso da quello della prosecuzione dell'Appello. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 127. n. 2.

12. Quando l'appellante ha provato essergli stato impossibile di ottenere dal Tribunale *a quo* le copie degli atti di prima istanza, può, in forza di una tal circostanza, essere dispensato dal farne la riproduzione nel termine dalla legge voluto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 28. *dec.* 48. *n.* 6. 7. — *Ivi, tom.* 42 *dec.* 31. n. 2. 4.

13. L'Appello per nullità è circoscritto per la sua interposizione nei termini stessi assegnati per la interposizione degli altri appelli, perciò deve interporsi nei termini stabiliti agli appelli pel capo dell'ingiustizia. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 705. 706. 718. 719. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 31. *n.* 4. 5. — *Ivi, tom.* 21. *dec.* 23. *n.* 16. — *Ivi, tom.* 26. *dec.* 61. *n.* 6.

Digitized by Google

14. La legge del 7 gennaio 1838 sui giudizii esecutivi, stabilendo per la notificazione dell' Appello un termine maggiore o minore, proporzionato alla distanza fra la dimora dell' appellato o il Tribunale presso del quale l' Appello è stato esibito, viene a ritenere anco nei giudizii esecutivi l'obbligo imprescindibile di notificare quell' atto al domicilio dell' appellato. — *Ann. di Giuris.* an. 11. p. 2. col. 211.

15. L' Appello nei giudizii esecutivi, s' ammette al solo effetto devolutivo, semprechè venga interposto dentro gli otto giorni da quello della notificazione fatta all' appellante della sentenza a lui contraria. Questo termine è di rigore, e spira coll' ottavo giorno senza lasciare utile quello della scadenza. — *Leg. de'7 gennaio* 1838. art 32. 33. — *Dichiaraz. e Istruz. del 9 novembre* 1838. *art.* 183. — *Ann. di Giuris. an.* 9. p. 2. col. 737.

16. Per qualificare siccome esecutivo un giudizio, all'effetto di misurare il termine ad appellare dalla relativa sentenza, non basta che esecutorio sia il titolo pel quale si è proceduto, quando non si sono osservate le forme particolari di siffatti giudizii. — *Ann. di Giuris. an.* 2. p. 2. col. 5. — *Ivi, an.* 11. p. 2 col. 521.

17. Il termine di sei mesi ad appellare ha per oggetto di rendere irretrattabile la sentenza, quanto all' esercizio del rimedio d' Appello, ma non quanto allo sperimento di qualunque altro rimedio dalla legge apprestato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 23. *n.* 7. 10. 12.

18. Per il disposto del Regolamento di Procedura Toscano, il termine di sei mesi ad appellare dalle sentenze definitive è perentorio anco pei minori, e per le altre persone privilegiate, dopo la notificazione delle sentenze fatte ai loro legittimi rappresentanti, salvo il regresso a favore dei succumbenti contro chi possa essere di ragione. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 710. — *Ann. di Giuris. an.* 5. p. 1. *col.* 610.; *e p.* 2. *col.* 244. 245.

19. Il disposto del Codice di Procedura Francese, che assegna per i minori il primo estremo del termine ad appellare dalla notificazione della sentenza al tutore surrogato, non è applicabile per le liti deferite alla giurisdizione di Tribunali esteri governati e diretti da leggi che non determinano egualmente intorno allo stesso subietto. — *Ann. di Giuris. an.* 5. p. 1. *col.* 610. 611.

20. Il favore che gli articoli 706 e 716 del Regolamento di Procedura Civile accordano, perchè tutti i succumbenti in un giudizio profittino dell' intiero semestre che deve scorrere a pro dell' ultimo notificato, non può essere esteso al di là dei confini dalla legge determinati. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 30. *n.* 2.

21. La facoltà accordata all' appellato dall' art. 708 del Regolamento di Procedura, di aderire all'Appello della parte contraria entro il termine di 15 giorni computabili dal dì della ricevuta notificazione, per regola generale, non esclude nè restringe il diritto competente a tutti i succumbenti d' interporre entro il termine di sei mesi l'Appello dalle sentenze od essi contrarie. Un tal diritto non si perde dalla parte appellata, se non che colla contestazione del giudizio di fronte all'appellante in un modo incompatibile colla perseveranza della volontà e del diritto di reclamare dalle pronunzie aggravanti della sentenza. — *Ann. di Giuris. an.* 2. p. 2. *col.* 37. — *Ivi, an.* 3. p. 1. *col.* 53 *e seg.* — *Ivi, an.* 4. p. 2. col. 69.

22. Anche nel giorno in cui viene proferita la sentenza, abbenchè non sia ancora notificata, può il succumbente appellare da essa. — *Regol. di Proc. Civ. art.* 717. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 42. *n.* 2. — *Ivi, tom.* 22. *dec.* 5. *n.* 1.

23. Il ritardo della notificazione della sentenza, cagionato dalla negligenza di quegli a cui incombe notificarla, non fa carico al succumbente in quanto al termine per potere appellare. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 32. *n.* 6.

24. Si parla espressamente del registro del rapporto della notificazione della sentenza nell'art. 706 e virtualmente nell'art. 740, per impedire la decorrenza del termine ad appellare, e non per dichiarare irregolare la notificazione, ogniqualvolta la mancanza di un tal registro non dia un titolo ad appellare. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 94. *n.* 6.

25. L' atto d' Appello non notificato nel termine di sei mesi, e nelle forme prescritte dalla legge, non può rimanere convalidato dalla circostanza d' essere stato utilmente notificato ad altri litiganti nel giudizio di prima istanza. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 32. *dec.* 56. *n.* 7.

26. L'appellante che ha dalla legge l'azione di notificare l'atto di Appello alla persona o alla casa dell'appellato, una volta che ha prescelto il sistema della notificazione alla persona, e che questa ha avuto luogo fuori del termine legale, non può allegare quel più lungo termine che gli sarebbe stato accordato a cagione della distanza del domicilio dell' appellato, qualora avesse adottato il sistema della notificazione al domicilio. — *Ann. di Giuris. an.* 9. p. 2. col. 525.

27. Gli art. 706 e 716 del Regolamento di Procedura, determinando il principio della decorrenza del termine ad appellare agli effetti sospensivi dalla notificazione della sentenza all' ultimo dei succombenti, hanno inteso parlare di succombenti verso i quali fosse obbligatoria la notificazione. — *Ann. di Giuris. an.* 5. p. 2. col. 486. — *Ivi*, an. 8. p. 2. col. 309.

28. Trattandosi di notificandi abitanti in istato estero, se non può esser possibile all' appellante di far loro notificare l' appello al domicilio entro il termine che la legge gli assegna agli effetti sospensivi, deve però entro quel termine praticare le diligenze tutte che sono in suo potere onde accelerare la notificazione antedetta. — *Ann. di Giuris. an.* 9. p. 2. col. 525.

§ 2.

QUANDO COMINCIANO A DECORRERE.

1. Il termine ad appellare comincia a decorrere dal giorno del registro del rapporto della notificazione della sentenza. — *Reg. di Proced. Civ. art.* 706. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 42. *n.* 2.; *e dec.* 86. *n.* 1.

2. Non può dirsi incominciato a decorrere il termine ad appellare da una sentenza, quando manca il primordio legale, la mancanza, cioè, del giorno del registro del rapporto dell'eseguite notificazioni. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 10. *n.* 1.

3. Trattandosi di sentenza notificata per via d' affissione alla porta del Tribunale, il termine ad appellare dalla medesima non incomincia a decorrere finchè la detta notificazione non ha avuto il suo legittimo compimento per il lasso dei 15 giorni da quallo della affissione della sentenza da notificarsi; e questo lasso di 15 giorni rimane sospeso per tutta la durata delle ferie autunnali. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 1. *col.* 448.

4. I termini ad appellare sono subordinati alla formalità del registro del rapporto che delle sentenze notificate ed appellabili sia fatto in piè dell' originale di quelle: quindi, se questo registro non fu fatto nel modo dalla legge prescritto, il termine ad appellare non decorre. — *Regol. di Proc. Civ. art.* 43. 490. 492. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 2. *n.* 2. 5.

5. La mancanza di notificazione di una sentenza al procuratore legale non trattiene la decorrenza del termine ad appellare, che incomincia a decorrere dal giorno della notificazione fatta al succumbente. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 72. *n.* 1. 5. 6. 7. — *Ivi, tom.* 31. *dec.* 64. *n.* 3. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 740.

6. Per la decorrenza del termine ad appellare, non è neces-

Digitized by Google

sario che la sentenza sia notificata a tutti i litiganti vincitori. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 61. *n.* 1.

7. Pel combinato disposto degli art. 103. 745. 783 della Procedura, il termine per la deserzione degli Appelli non comincia che dal dì in cui fu registrato il rapporto delle notificazioni d'un tale atto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 43. *n.* 1. — *Ivi, tom* 31. *dec.* 75. *n.* 12. *e seg.*

8. Il semplice atto di prosecuzione d'Appello, non può servire a sottrarre il negligente appellato da quella deserzione che la legge gli commina. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 16. *n.* 3.

9. L'appellante che nell'atto d'Appello enuncia essergli stata notificata la sentenza dalla quale sentesi aggravato, nel suo vero giorno, viene a significare che il suo Appello riceve impulso dalla fattagli notificazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 66. *n.* 1.

10. Quando gli appellati sono più d'uno, il termine a proseguire l'Appello comincia a decorrere posteriormente alla falla o rilasciata citazione all'ultimo di essi. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 104. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 73. *n.* 1, 2. — *Ivi, tom.* 16. *dec.* 84. *n.* 6.

11. I giorni assegnati alla durata dei termini prefissi dal Regolamento di Procedura, si cumulano esclusivamente al giorno in cui l'atto viene posto in essere, o di quello della sua notificazione. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 1128. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 4. *n.* 3.

12. Per il disposto dei nuovi regolamenti giudiciarii, la sola notificazione della sentenza al succumbente, è sufficente a far decorrere i termini ad appellare. Questa massima si applica anco alle sentenze proferite e notificate sotto l'influenza del Codice di Procedura Toscano, le quali agli effetti indicati esigevano il registro del rapporto della loro notificazione in calce dell'originale. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 308.

13. Nel termine utile a notificare l'Appello, non si deve contare nè il giorno della notificazione della sentenza appellata, nè quello della scadenza del termine; e se a questo giorno succeda uno o più giorni festivi, diventa utile quello non festivo che immediatamente gli succede. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 103. *n.* 2. 6. 9. *e seg.* — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 6 *e seg. e col.* 604 *e seg.* — *Ivi, an.* 3. *p.* 2. *col.* 365.

14. Il termine di dieci giorni è fissato alla notificazione dell'Appello, affinchè sia operativo a tutti gli effetti *sospensivi e devolutivi*. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 716. — *Tes. del F. Tosc. tom* 16. *dec.* 18 *n.* 2. — *Ivi, tom.* 19. *dec.* 103. *n.* 8.

15. L'Appello non opera effetti sospensivi, e rimane quindi agli effetti medesimi *ipso jure* deserto, se nel termine di 10 giorni non viene ed *interposto* e *notificato* legalmente alle parti appellate, computabili dal dì del registro del rapporto della notificazione della sentenza all'ultimo de'succumbenti. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 716. 742. 750. — *Dichiaraz. e Istruz. del* 9 *novembre* 1838. *art.* 160. 166. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 61. *n.* 2. — *Ivi, tom.* 28. *dec.* 33. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 29. *dec.* 28. *n.* 1 *e seg.* — *Ivi, tom.* 31. *dec.* 65. *n.* 3. 4. 9. — *Ivi, tom.* 33. *dec.* 24. *n.* 2. 3; *e dec.* 86. *n.* 1. — *Ann. di Giuris.* on. 1. *p.* 2. *col.* 697. — *Ivi*, on. 3. *p.* 2. *col.* 432.

16. Il termine di 10 giorni, che dall'art. 700 del Regolamento di Procedura civile, e 577 delle Dichiarazioni o Istruzioni del 9 novembre 1838, è prefinito per appellare da una sentenza contraria, incomincia a decorrere da quello della notificazione, che della sentenza vien fatta da chi ha interesse di profittare della decadenza del diritto riservato al succumbente di appellare; quindi non decorre, nè può incominciare a decorrere a carico del notificante che voglia egli stesso profittare di un tal rimedio, e il dì cui Appello è sempre tempestivo ed efficace. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 168 *e seg.* — *Merlin, Répert. et Questions de droit, V. Délai,* § 1. — *Carré, Lois de la Procédure, qu.* 1353. — *Dallox, tom.* 2 *p.* 110. *dec. della Corte di Colmar de'* 23 *febbraio* 1828, *citata dal Pailliet, ort.* 443 *del Codice di Proced. civ. n.* 35.

17. L'appellato, nel termine di otto giorni, decorrendi da quello dell'Appello notificatogli, deve opporre le sue eccezioni. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 46. *n.* 5.

18. Il termine a proseguire l'Appello decorre sempre dalla data dell'atto d'Appello. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 42. *n.* 3.

19. Il termine di giorni 15, prescritto dall'art. 168 delle Dichiarazioni o Istruzioni del 9 novembre 1838 per esibire e notificare l'atto di prosecuzione d'Appello, dee contarsi dal giorno in cui avrebbe dovuto tempestivamente effettuarsi la notificazione dell'atto d'Appello, e comincia a decorrere dal giorno della scienza nell'appellante della seguita notificazione. — *Regol. di Proced. Civ. ort.* 745. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 24. *dec.* 64. *n.* 5 *e seg.* — *Ivi, tom.* 27. *dec.* 40. *n.* 1. 2. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 698. — *Ivi, an.* 3 *p.* 2. *col.* 432.

20. L'appellante è obbligato a proseguire l'Appello dentro il termine di quindici giorni dal dì della notificazione del medesimo, e deve citare l'appellato a comparire al Tribunale d'Appello; della qual citazione l'appellante devo farsi carico, onde sia eseguita nei modi regolari. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 745. 747. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 17. *dec.* 66. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 18. *dec.* 84. *n.* 2. 3. — *Ivi, tom.* 19. *dec.* 22. *n.* 1. 2. 3.

21. Quando il domicilio dell'appellato è dentro le venti miglia dal Tribunale a *quo*, l'atto di prosecuzione deve essergli notificato nei 15 giorni da quello dei notificatogli Appello, a pena di deserzione. — *Dichiaraz. e Istruz. de'* 9 *novem.* 1838. *art.* 168. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 220.

22. Quando il Tribunale o *quo* risiede fuori del luogo di residenza del Tribunale d'Appello, il termine, prescritto dall'art. 172 delle Dichiarazioni e Istruzioni del 9 novembre 1838 a notificare l'atto di prosecuzione, si estende ad un mese. — *Dichiaraz. e Istruz. sop. cit. art.* 168. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 500.

23. La sentenza appellata rimane ferma ed eseguibile, se l'Appello non viene proseguito nel termine di 15 giorni a contare dalla data del medesimo, non calcolando in questo termine il giorno della notificazione o quello della scadenza, o facendo citare l'appellato a comparire al Tribunale d'Appello. — *Reg. di Proced. Civ. art.* 745. 751. — *Dichiaraz. e Istruz. del* 9 *novembre* 1838. *art.* 577. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 27. *dec.* 40. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 29. *dec.* 81. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 30. *dec.* 8. *n.* 1. 2 3. — *Ivi, tom.* 31. *dec.* 5. *n.* 7. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 504. — *Ivi, an.* 4. *p.* 2. *col.* 196. — *Ivi, an.* 5. *p.* 2. *col.* 971.

24. Il diritto a potere appellare è circoscritto al termine di rigore di mesi sei. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 103. *n.* 7.

25. La sentenza passa in cosa giudicata, se l'Appello non è interposto e notificato nel termine perentorio di sei mesi, assegnato come *termine di rigore* all'interposizione dell'Appello agli effetti *devolutivi*, e computabile dal dì del registro del rapporto della notificazione della sentenza appellata all'ultimo dei notificandi. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 705. 706. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 23. *dec.* 27. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 26. *dec.* 61. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 27. *dec.* 25 *n.* 2. — *Ivi, tom.* 28, *dec.* 2. *n.* 5. — *Ivi*, tom. 32. *dec.* 56. *n.* 1 *e seg.* — *Ivi, tom.* 33. *dec.* 14. *n.* 1; *dec.* 21. *n* 2; *dec.* 58. *n.* 5; *e dec.* 96. *n.* 1.

26. Il termine di sei mesi, dalla legge accordato per interporre e notificare l'Appelle agli effetti devolutivi, decorre dal giorno delle ultime notificazioni della sentenza appellata. Questo termine si compone di giorni *continui*, e quali si contano nel calendario, nè può restar sospeso da alcun *feriato* intermedio, mene che da quello *autunnale*. Ciò nonostante però, il giorno della scadenza non si com-

Digitized by Google

prende nel termine stesso. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 12. *n.* 4. — *Ann. di Giuris.* nn. 5. *p.* 2. *col* 250. — *Ivi, an.* 8. *p.* 2. col. 887.

§ 3.

QUANDO RIMANGONO SOSPESI.

1. Per disposto del Regolamento di Procedura Toscano, dal quale sono tassativamente indicate le cagioni per le quali resta sospeso il termine ad appellare, non è dato crearne delle nuove sul disposto del Gius Comune. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 243.

2. L'Appello da una sentenza sospende fino dalla sua introduzione ogni decorrenza di termine, e costituisce le parti in quelle rispettive competenze di ragioni e di diritti che possono ad esse essere referibili per le risultanze degli atti di prima istanza. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 56. *n.* 6.

3. Il termine perentorio di *sei* mesi, per appellare da una sentenza agli effetti *devolutivi*, non rimane sospeso nella pendenza del giudizio di deserzione dell'altro Appello, che dalla stessa sentenza sia stato interposto agli effetti *sospensivi*. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 495. — *Ivi, an.* 11 *p.* 2. *col.* 487.

4. Quando la domanda, per parte degli appellati fatta al Tribunale di prima istanza per la restrizione dell'Appello interposto agli effetti devolutivi, non forma un incidente nel giudizio portato avanti il Tribunale superiore, non è giovevole a sospendere il corso dei termini a favore dell'appellante; come pure è nulla allo stesso effetto la prodazione che si faccia per quest'ultimo, nel giorno destinato a pronunziare sulla deserzione prevocata dagli appellati, di un certificato comprovante la presentazione di una querela di falsità contro uno degli appellati medesimi, quando non si sia valso dell'allegata querela nei modi prescritti dal Regolamento di Procedura. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 30. *per tot.*

5. Il giudizio di deserzione d'Appello sospende il termine ad appellare agli effetti devolutivi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 32. *dec.* 17. *n.* 6. 7.

6. Al silenzio della legge del 23 settembre 1815, se il *feriato delle messi* sospenda il termine ad appellare, resta sopplito dalla legge dell'11 aprile 1778. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 12. *n.* 4. *e seg.*

7. Il feriato *autunnale*, e delle *messi*, sospende il termine ad appellare in *sospensivo* ed in *devolutivo* dalle sentenze dei Tribunali della provincia inferiore Senese. – *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 12. *n.* 1. 2.

8. Il disposto del Codice Civile di Francia, nel prescrivere che il termine ad appellare dalle sentenze non decorra pel minore emancipato se non che dal giorno in cui la sentenza è stata notificata al tutore ordinario e al tutore surrogato, non stabilisce nella notificazione al secondo, una forma sostanziale o integrante talmente la persona del minore, da potersi invocare anco in Toscana, affine d'indurre una sospensione alla decorrenza del termine ad appellare da sentenze proferite dai Tribunali Toscani. – *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 243. 244. — *Cod. di Proced. francese art.* 444.

9 L'atto si può fare validamente il giorno successivo, quando il giorno in cui dovrebbe farsi non è giorno legale. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 1129. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 4. *n.* 6. 7.

10. Non pregiudica all'appellante che la notificazione dell'Appello, non eseguita nell'ultimo giorno del termine per essere festivo, sia fatta il giorno successivo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *delle ined. dec.* 96. n. 5. — *Ivi, tom.* 2 *delle ined. dec.* 54. *n.* 2. — *Ivi, tom.* 16. *dec.* 18. *n.* 3. 8.

11. L'interesse o conseguentemente il diritto d'appellare da una sentenza non può contrastarsi a coloro ai quali la sentenza medesima può recare pregiudizio, comunque non abbiano figurato nel giudizio con quella definito. Per altro, in questo caso, il termine ad appellare incomincia, per chi non ha fatto parte del giudizio di prima istanza, con quello che è accordato al principale o principali succombenti, o tutt'al più dalla scienza in qualunque modo acquistata della emanazione della sentenza. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 17. 18. — *Ivi, an.* 9. *p.* 2. *col.* 781. — *Schettin. De tertio venient. ad caus p.* 2. *inspect.* 1. *n.* 16. 42 *e seg.*

12. Mancata di vita la parte vincitrice che ha notificata all'altra parte la riportata sentenza, il termino ad appellare rimane sospeso nel succombente finchè questi non abbia potuto aver certa notizia della persona subentrata nella rappresentanza del defunto, alla quale intitolare e notificare l'atto d'Appello. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 202.

13. All'effetto di sospendere la decorrenza del termino prescritto per l'utile interposizione dell'Appello, è concessa dal Regolamento di Procedura Toscano la facoltà di profittare del termine a deliberare a quell'erede che adempia alla condizione di emettere tempestivamente la relativa protesta. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 245. 610.

14. L'erede, che intende di profittare del termine concessogli dalla legge per deliberare sull'adizione dell'eredità, dee farne la relativa domanda o protesta, all'effetto che per altrettanto tempo rimanga sospeso il termine dell'istanza, o dell'Appello. — *Regol. di Proc. Civ. art.* 98. § 5. *e nri.* 712. – *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 487.

15. La morte del litigante pendente lite, quando pur producesse la sospensione del termine ad appellare come produce la sospensione del termine dell'istanza, tal sospensione non potrebbe eccedere il termine di un mese a tale oggetto accordato dal Regolamento di Procedura, indipendentemente dal fatto della riassunzione. – *Regol. di Proc. Civ.* nri. 98. § 4. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 5. *n.* 8 *e seg.* — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 488.

16. I termini della causa in Appello corrono anche pendente il trattato d'accomodamento. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 80. *n.* 2. — *Alex. Cons.* 72. *lib.* 3. *per tot.* – *Guill. Observat. pratic.* 140. *n.* 8. — *Maranta in prax. p.* 6. *act.* 2. — *Ruginell. De appellat.* § 10. *gloss.* 2. n 63. 72. – *Scace. De appellat. quæst.* 15 *art.* 3. *n.* 113 *et seq.*; *et art.* 6. *n.* 136 *et seq.*— *Bland. De compromiss. quæst.* 6. n. 18. 19.

§ 4.

QUANDO SOPRAGGIUNGONO.

1. Allorchè è scorso ogni termine dell'istanza in Appello, manca di soggetto il giudizio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 13. *n.* 1.

2. Quando non è per colpa dell'appellante che la notificazione dell'Appello non seguì nel termino voluto dalla Legge, non deve egli risentire alcun danno per causa del ritardo. – *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 110. n. 2. — *Ivi, tom.* 16. *dec.* 18. n. 3. 8. – *Ivi, tom.* 25. *dec.* 81. *n.* 3. 5. — *Ivi, tom.* 28. *dec,* 2. n. 13. — *Ivi, tom.* 28. *dec.* 33. n. 3.

3. Il diritto di appellare non può essere mutato al succumbente che lasciò decorrere il termine assegnatogli a ciò dalla Legge, da colui che non fu *succumbente in causa*, ed a cui conseguentemente non doveva essere notificata la sentenza. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 30. *n.* 1. 4.

4. Il termine di tre giorni, che ad interporre Appello dalle sentenze contraddittorie nei giudizii di danno dato è prescritto dall'art. 556 del Regol. di Procedura Civile Toscano, e computabile dal giorno dell'emanazione della sentenza, dee intendersi stabi-

lito e prescritta anco per la notificazione dell'Appello stesso, almeno per quanto può dipendere dalla volontà e potestà dell'appellante. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 1. *col.* 486. 487.

5. È inammissibile l'Appello dalle sentenze proferite nei giudizii esecutivi interposti, dopo decorso il termine di 8 giorni, computabile dal dì della notificazione della sentenza. — *Leg. de'* 7 *gennaio* 1838. *art.* 32 33. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 411. — *Ivi, an.* 9. p. 2 *col.* 252.

6. L'Appello interposto dal decreto con cui quel giudice al quale fu *distribuita* la causa, ha dichiarata la propria competenza, è inammissibile, qualora non sia interposto nel termine di rigore di giorni 8 dal dì della sua emanazione. — *Notif. della R. Consult. de'* 23 *febbraio* 1818. *art.* 4. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 62. n. 1 *e seg.* — *Ivi, tom.* 38. *dec.* 7. *n.* 1.

7. L'Appello dalle sentenze graduatorie è ammissibile all'effetto sospensivo, allorchè venga interposto entro gli otto giorni o successivi a quello dell'ultima legale notificazione a tutti gli interessati della sentenza; e dopo decorso un tal termine, può quello solamente interporsi agli effetti devolutivi. — *Leg. del* 7 *gennaio* 1838. *art.* 144. — *Ann. di Giuris.* an. 2 *p.* 2. *col.* 550. — *Ivi, an.* 2. *p.* 2 *col.* 603.

8. Le sentenze non dichiarate eseguibili, non ostante l'interposizione dell'Appello, sono appellabili nel termine di giorni 10. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 7. *n.* 1.

9. Sono eseguibili tutte le sentenze, delle quali è interposto Appello dopo dieci giorni dal dì del registro del rapporto della loro notificazione. — *Regol. di Proc. Civ. art.* 715. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 52. *n.* 1.

10. Le sentenze emanate dai Tribunali civili non sono eseguibili, allorchè l'Appello è stato interposto nel termine di giorni dieci da quello della notificazione. — *Regol. di Proc. Civ. art.* 716. — *Tes del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 14. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 15. *dec.* 86. n. 20.

11. L'Appello, onde essere efficace a sospendere l'esecuzione della sentenza, deve essere non solo interposto, ma anco notificato all'appellato entro il termine dei dieci giorni a tale effetto dalla legge prefinito. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1218.

12. È fissato il termine di dieci giorni, a decorrere dal dì della notificazione della sentenza, per l'interposizione dell'Appello dalle sentenze interlocutorie; spirato il quale, sono inappellabili. — *Regol. di Proc. Civ. art.* 730. — *Tes. del F. Tosc. tom* 2. *delle ined. dec.* 169. *n.* 1; *e dec.* 191. n. 3. — *Ivi, tom.* 16. *dec.* 42. n. 6.

13. È ammissibile l'Appello dalle sentenze *interlocutorie*, anche dopo il termine di 10 giorni, purchè abbiano forza di sentenze definitive; e l'Appello stesso resta subordinato alle disposizioni relative alle vere *sentenze definitive*. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 64. *n.* 1. *a segg.* — *Ivi, tom.* 29. *dec.* 9. n. 1.

14. È deserto l'Appello, ogni qualvolta, nel termine di 15 giorni dal dì della sua notificazione, non è esibita ed anco notificata la scrittura di prosecuzione. — *Regol. di Proc. Civ. art.* 745. 751. — *Dichiaraz. e Istruz. del* 9 *novembre* 1838. *art.* 168. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 47. *n.* 4. 8. — *Ivi, tom.* 16. *dec.* 89. *n.* 1. 4. 9. — *Ann di Giuris on.* 1. *p.* 1. *col.* 233., *e p.* 2. *col.* 184.

15. Il termine di giorni 15, che le vigenti Istruzioni e Dichiarazioni accordano all'appellante per la notificazione dell'atto d'Appello, deve sempre ritenersi suscettibile d'aumento, per lo meno proporzionato alla distanza del domicilio dell'appellante dal luogo di residenza del Tribunale d'Appello. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 1. *col.* 791. — *Ivi, an.* 5. *p.* 2. col. 566.

16. Il termine dei quindici giorni successivi alla notificazione dell'atto d'Appello, assegnato dall'art. 168 delle Istruzioni e Dichiarazioni del 9 novembre 1838 alla notificazione dell'atto di prosecuzione, deve estendersi al trenta giorni, ogni qualvolta il

Tribunale o *quo* non risiede nel luogo medesimo del Tribunale *ad quem*. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 498. — *Ivi, an.* 2. *p.* 2. *col.* 696. — *Ivi, an.* 3. *p.* 2 *col* 505. 506. — *Ivi, an.* 5. *p.* 2. col. 971. — *Ivi, an.* 6. p. 2 *col.* 866. — *Ivi, an.* 7. *p.* 2. *col.* 343.

17. Se la notificazione della prosecuzione dell'Appello può farsi senza bisogno della sussidiaria, l'appellante deve far effettuare tale notificazione entro il termine di giorni 15. — *Tes. del F. Tosc. tom* 29. *dec.* 2. *n.* 1. 2.

18. Se nel medesimo giorno in cui è spirato il termine a proseguire l'Appello, viene presentata per parte dell'appellante la prosecuzione, e per parte dell'appellato la domanda di dichiarazione d'inefficacia, spetta all'appellante di provare l'anteriorità del suo atto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. dec. 7. n. 6. 7.

19. Rimane deserto per ministero della legge l'Appello, ogni qualvolta la scrittura di prosecuzione è stata notificata all'appellato fuori del più lungo termine di trenta giorni da quello della notificazione dell'atto d'Appello. — *Dichiaraz. e Istruz. del* 9 *novembre* 1838. *art.* 168. — *Ann. di Giuris.* an. 7. p. 2. *col.* 661.

20. È bene e rettamente pronunciata la deserzione dell'Appello, quando l'atto di prosecuzione è stato notificato all'appellato, che dimora entro le venti miglia dalla residenza della regia Corte, nel diciottesimo giorno da quello del notificato Appello. — *Dichiar. e Istruz. de'* 9 *novembre* 1838. *art.* 168. 172. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 791.

21. È inammissibile l'adesione all'Appello, allorchè è fatta al di là del termine prescritto dall'art. 708 del Regolamento di Procedura Civile. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 5. *n.* 9.

22. L'appellato non può aderire all'Appello dopo decorsi 15 giorni dalla ricevuta notificazione di questo, nè gli è permesso d'interporlo *ex integro*. — *Regol. di Proc. Civ. art.* 708. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 127. *n* 1. 7. 8. — *Ivi, tom.* 40. *dec.* 53. *n.* 3. 4.

23. Quand'è spirato il termine di rigore ed assolutamente perentorio, prescritto dalla legge (art. 765 del Regolamento di Procedura Civile) ad appellare agli effetti devolutivi, non è permesso interporre Appello. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 36. *n.* 1.

24. Non può restringersi l'Appello ai soli effetti devolutivi, se non viene provato che è stato appellato fuori del termine prescritto dalla legge per l'interposizione dell'Appello all'effetto sospensivo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 25. *dec.* 81. n. 1.

25 Se non viene interposto Appello nel termine di sei mesi, la sentenza passa in rejudicata, e diventa perciò inappellabile. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 768. 753. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 93. *n.* 9. — *Ivi, tom.* 15. *dec.* 31. n. 3.

26. Spirato il termine di sei mesi stabilito dalla legge ad appellare, non avrà più luogo l'interposizione dell'Appello, sinchè il detto termine non sia stato sospeso e preservato per i casi determinati dalla legge. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 711. 712. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 32. *dec.* 17. n. 1.

27. È sempre ammissibile l'Appello, tuttochè interposto dopo il lasso materiale di sei mesi dall'epoca della notificazione della sentenza, quando si possa provare che al tempo dell'interposto Appello non esisteva nell'originale della sentenza il registro del rapporto della fatta notificazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 14. *n.* 16. — *Ivi, tom.* 13. *dec.* 58. n. 1.

28. Lo spirare del termine di sei mesi ad interporre l'Appello non dipende soltanto dalla decorrenza del tempo, ma dalla insussistenza ancora di que'casi, ne' quali per determinazione della legge resta il termine stesso preservato; a questi casi non debbono rintracciarsi esclusivamente nel Regolamento di Procedura, ma sono ancora quelli che il Gius civile e canonico designano come capaci d'operare una tale preservativa. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 32. *dec.* 17. *n.* 2. 3.

Digitized by Google

ARBITRAMENTO.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni delle Leggi Patrie.*
» 3. *Citazioni del Testo.*
» 4. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

L'*Arbitramento* è un modo di giudicare pel quale le parti affidando la decisione delle questioni insorte fra loro a uomini dabbene, probi, e di comune fiducia (1), danno termine alle vertenze senza il concorso dei Tribunali ordinarii. Le persone destinate a tale ufficio, per la natura istessa della loro missione sono dette Arbitri; e le pronunzie emergenti dal loro giudizio s'appellano Lodi, i quali rivestono il carattere di vere e proprie sentenze. Una tale maniera di giudicare richiede un compromesso, mediante il quale le parti contraenti convengono di delegare e di dar facoltà ad uno o più Arbitri, onde sia esaminata o decisa la controversia insorta fra loro, promettendo reciprocamente di stare alla decisione dei medesimi. Un tale atto però non può dirsi perfetto fino a che gli eletti Arbitri delle questioni non abbiano accettato l'incarico che le parti gli conferiscono.

§ 2.

Regolamento di Proc. Civ. *par.* V. *tit.* 8. *dall'art.* 1097. *all'art.* 1122. — *Leg. del* 13 *ottobre* 1814. *art.* 10. 61. 62. 63. 64. 65. 66. — *Dichiaraz. e Istruz. del* 9 *novembre* 1838. *art.* 117. 118.

§ 3.

Pandect. *lib.* II. *tit.* 8. *Qui satisdare cogantur, vel jurato promittant, vel suæ promissioni comittantur, leg.* 9 *e* 10. — *Ivi, lib.* IV. *tit.* 8. *De receptis, qui arbitrium receperunt, ut sententiam dicant.* — *Ivi, lib.* X. *tit.* 2. *Finium regundorum. leg.* 43. *e leg.* 52. § 2. *e leg.* 57. — *Ivi, lib.* XX. *tit.* 3. *De distractione pignorum et hypothecarum leg.* 11. *e* 14.

Cod. *lib.* II. *tit.* 56. *Receptis arbitris.* — *Ivi, lib.* VII. *tit.* 44. *De sententia ex periculo recitandis, leg.* 1.

§ 4.

Boaelli (Camilli) *De compromissis.*
Bucuza (J. P.) *Diss. de compromissi recepti et laudi qualit. et effect.*
Carré (C. L. T.) *Lois de la Procédure Civile, annotées par* **Chauveau Adolphe.** V. l'indice alfabetico.
De Luca (Joh. Bapt.) *Theatrum veritatis et justitia.* V. ivi l'indice generale.
De Sancto Blasio (Baptistæ) *Differentiæ inter arbitrum et arbitratorem.*
Mongalvy, *Traité de l'arbitrage.*
Nergari (Joachimi), *Disputatio de arbitro compromissario etc.*

(1) Anco secondo il commento del Cuiacio alla legge 1. *ff. De legat.* 2. l'*arbitrium boni viri*, è l'Arbitramento dell'equità.

Oriano (Lanfranci de) *Tractatus de arbitris et compromissis.*
Paillet (J. B.) *Manuel de droit civil, commercial et criminel.* V. la tav. alfab. *del Cod. di proced.* alla voce *arbitrage.*
Prausini (Joh. Bapt.) *De arbitris et compromissis.*
Rogron, *Les Codes expliqués.* V. la tavola alfabetica *del Cod. di Proced.* alla voce *Arbitrage.*
Sabelli (M. Antonii) *Summa diversorum tractatuum.* V. il tom. 1. § *compromissa.*
Scaccia (Sigismundi) *Tractatus de judiciis.* V. il lib. 2. cap. 2.
Thomine Desmazures. *Commentaire de la Procédure civile.* V. il comm. agli art. 1003 e segnenti.
Wichman (Joachimi) *Disputatio de arbitris et compromissis.*

Berlichii (Malthiæ) *Conclusiones practicabiles secundum constitutiones Saxonicas etc.* V. la par. I. concl. 4.
Boaelli (Camilli) *Decisionum universarum.* V. il lib. 1.
Cancerii (Jacobi) *Variæ resolutiones.* V. la par. I. cap. 21.
Covarruvias (Didaci) *Variarum resolutionum.* V. lib. 2. cap. 2.
Giazarelli (Nicolai Antonii) *Aureæ decisiones Consilii Neapolitani etc.* V. la dec. 57.
Sole (Brunori a) *Quæstiones legales.* V. la quest. 12. e 23.
Tapati (Arismini) *Variarum sententiarum juris canonici, civilis et criminalis.* V. il tit. 78. e 85.
Trentacinquii (Alexandri) *Variarum resolutionum.* V. il lib. 2.
Tuschi (Dominici) *Conclusionum practicarum ordine alphabetico digestarum.* V. le voci *arbitris et arbitratores.*
Ursellis (Laurentii) *Examen apum, sive conclusionum legalium etc.* V. la conclus. 133.

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez. I. *Generalità.*
Sez. II. *Della elezione degli Arbitri e della loro giurisdizione.*
Sez. III. *Forme e termini del Compromesso.*
Sez. IV. *Dei Lodi o pronunzie nei giudizii compromissarii.*
Sez. V. *Degli Arbitratori.*

SEZIONE I.

Generalità.

1. Devo darsi peso, e riapettarsi l'asserzione del Giudice arbitro, quando è coadinvata dallo circostanze di fatto. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *tom. 1. dec.* 41. *n.* 2.

2. Debbono correggersi i giudizii compromissarii, ogni qual volta sono dimostrati erronei. — *Leg.* 4. § *Condemnatum ff. De rejudicata.* — *Rot. Flor. in Thes. Ombros. tom.* 4 *dec.* 47. *n.* 49. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *tom.* 1. *dec.* 19. *n.* 11. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 6. *dec.* 322. *n.* 1. *et seq.* — *Soccin. sen. Cons.* 101. *n.* 5. *in fin. lib.* 3. — *Constant. Ad stat. urb. adnot.* 21. *n.* 288. — *Corn. Cons.* 190. *n.* 1. *lib.* 4.

SEZIONE II.

Della elezione degli Arbitri e della loro Giurisdizione.

1. Nell' elezione degli Arbitri, il principale ed esclusivo scopo si è la decisione delle vertenze insorte fra le parti eligenti in modo amichevole, senza il rigore delle forme dalla procedura abilitte. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 27. *n.* 2.

2. Non possono essere Arbitri se non quelli che appartengono ad alcuna delle categorie d'individui, cui la legge toscana del 13 ottobre 1814 (art. 61. 62. 63) permette di disimpegnarne l' ufficio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 41. *dec.* 77. *n.* 1. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 824. 825.

3. Il privilegio di eleggere in Arbitro qualunque persona, confermato dalla legge del 13 ottobre 1814, agli abitanti della provincia inferiore di Siena (1), provvede a contempla pel caso di compromittenti che abbiano domicilio in quella provincia; ed inopportunamente si invoca da individui, che, sebbene domiciliati nella provincia suddetta, fanno parte di una società che ha eletto domicilio in luogo diverso. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 825.

4. L' elezione in Arbitro, fatta in un avvocato impiegato, non può essere riconosciuta inefficace e nulla, quando un sovrano rescritto ha tolto l' ostacolo della qualità in esso d' impiegato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 27. *n.* 1.

5. La riunione degli Arbitri, rimessa dalle parti alla scelta d' un terzo, ne rende incerta la persona ed inefficace il compromesso, non meno che il patto di compromettere (2). — *Leg. Si unus* § *Sciendum* 8. *ff. De recept. arbitr.* — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 954. — *Voet, ad Pand. lib.* 4. *tit.* 8. *n.* 13.

6. Quando due litiganti conferiscono a tre Arbitri da essi eletti la giurisdizione di giudicare collegialmente delle loro vertenze, s' intende che abbiano negata questa giurisdizione a soli due di essi (3). — *Tes. del F. Tosc. tom.* 35. *dec.* 16. *n.* 1.

7. Per disposto del Regolamento di Procedura Civile Toscano (art. 1118), la discordia degli Arbitri nominati dalle parti, risolve il compromesso, e non dà luogo all' elezione del terzo (4). — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 954.

8. L' espressione « *i soli avvocati,* » che si rinviene nell'art. 81 della legge del 13 ottobre 1814, è tale che esclude avidentemente dalla facoltà d' essere Arbitro chiunque altro, senza distinzione o eccezione alcuna. — *Leg. Non distinguemus ff. De recept. arbitr.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 41. *dec.* 77. *n.* 2. — *Surd. Cons.* 51. *n.* 7. — *Barbosa, De axiomat. axiom.* 136. *n.* 4.

9. Le ampliazioni, modificazioni, ed anco eccezioni, che il legislatore volle portare alla regola normale e generale contenuta nell' art. 61 della legge de' 13 ottobre 1814, intorno alla nomina degli Arbitri, si leggono espressamente e tassativamente ordinate nei successivi art. 62. 63. 64. 65 di detta legge. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 41. *dec.* 77. *n.* 3.

10. La determinazione di un tempo certo, al conseguimento della decisione delle vertenze insorte fra le parti eligenti, è una conseguenza della elezione degli Arbitri. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 27. *n.* 3.

11. La rennnzia emessa dalle parti alla nullità resultante dalla nomina degli Arbitri, esclusi da tale ufficio dalla legge, non è di valore alcuno trattandosi di materia interessante l' ordine pubblico. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 130. 131.

12. La competenza e la giurisdizione degli Arbitri non può estendersi al di là delle controversie che hanno rapporto o dipendenza con ciò che fu rimesso all' arbitramento dei medesimi. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 1074.

13. Quando la cosa non presenta una perfetta chiarezza, autorizza il Giudice compromissario a far uso della facoltà di stralciare, con le regole del *Text. nel cap. Afferre gladium etc. De præsumpt. etc.* — *Decis. della Rot. Fior. Serie del* 1800. *tom.* 3. *dec.* 167. *n.* 30.

14. Un debito liquido e certo, non può formar soggetto di un compromesso, nè motivo valevole per dare agli Arbitri la facoltà di stralciare. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 11. *n.* 1. 2.

15. I Giudici compromissarii, attesa la facoltà concessa loro dalle parti di arbitrare e stralciare, possono risolvere alcuni articoli a seconda del loro prudente arbitrio, ed approvare le altre vertenze nelle quali sieno nel corso del giudizio restate concordi le parti stesse. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *tom.* 1. *dec.* 17. *n.* 1.

16. Allorchè le parti hanno concordato che gli Arbitri da esse precedentemente eletti, non sono altrimenti competenti a conoscere delle questioni proposte loro a risolversi, non è luogo ad esaminarsi dal Tribunale, se giusto o no sia il concetto medesimo delle parti. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 220.

17. La competenza e la giurisdizione degli Arbitri non può estendersi al di là delle controversie, che sono state sottoposte al loro arbitramento. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 1080.

18. Comunque, per una facoltà eccezionale, la legge del 13 ottobre 1814 permetta di nominare in Arbitri sulle controversie dei loro propri giurisdizionali i Giudici di prima istanza, è nullo però il compromesso fatto nei Giudici minori, quando essi, per il merito incerto della controversia, sarebbero incompetenti a risolverla nella via ordinaria; giacchè, se le controversie compromesse eccedono la competenza ordinaria del Giudice eletto in Arbitro, manca la subiezione dei compromittenti alla giurisdizione del Giudice istesso, dalla quale la legge fa dipendere la validità del compromesso (1). — *Ann. di Giuris. an* 8. *p.* 2. *col.* 129. 130.

---

(1) Un tale privilegio fu appriocipio concesso a quegli abitanti per la legge degli 11 aprile 1778.

(2) Perchè avvenendo, che il terzo incaricato della elezione degli arbitri, si ricusasse di procedere a un tale atto, la volontà delle parti verrebbe per tal modo ad essere delusa a vana. — (*Vedi la cit. dec.*)

(3) Le più ovvie regole di ragione, comunemente ricevute nella materia di cui si tratta, stanno a produrre come conseguenza inevitabile la nullità del lodo pronunziato nel caso accennato dai soli due arbitri, si perchè ciò che è stato concesso sotto una condizione s' intende negato sotto la condizione contraria, si perchè la giurisdizione accordata ad un collegio di giudici, si ritiene negata ai singoli componenti il collegio medesimo allorchè procedono a giudicare separatamente. — (*Vedi la citata dec.*)

(4) A differenza del disposto del Diritto Comune, per cui nel caso di discordia fra di loro, i due arbitri possono ad istanza delle parti venire costretti ad eleggere il terzo. — (*Vedi Leg. Si unus* § *principaliter ff. De recept. arbitr.* — *e il Voet, ad Pand. lib.* 4. *tit.* 8. *n.* 13.)

(1) Il Diritto Comune, in materia di compromessi, diverge di gran lunga dalle norme e principii stabiliti dalla patria legge sovracitata; infatti mentre per Diritto Comune era permesso di eleggere in Arbitri tutte le persone che non fossero a quest' ufficio espressamente inabilitate (*Vedi il Voet, ad Pandect. lib.* 4. *tit.* 8. *n.* 6.); la Legge del 13 ottobre 1814, stabilisce tassativamente i soli avvocati del Collegio, i dottori descritti ne' ruoli dei procuratori ivi rammentati ed i professori di Legge addetti alle Università dello Stato, come capaci ad essere eletti giudici compromissarii per tutto il Granducato. — (*Vedi l'art.* 61. *della cit. Legge.*)

SEZIONE III.

Forme e termini del Compromesso.

1. La promessa di compromettere non può indurre vincolo d'obbligazione, se non quando contiene quelle forme e quei requisiti, che la legge prescrive per la validità ed efficacia del contratto di compromesso. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 953.

2. I patti e le stipulazioni di compromettere in Arbitri le vertenze insorte, o che possono insorgere tra i paciscenti, sono meramente personali, e non obbligano gli eredi, eva di essi non sia stata fatta espressa menzione. — *Ann. di Giuris.* an. 5. *p.* 2. *col* 83.

3. Per il compromesso, a forma dell'articolo 1098 del Regolamento di Procedura Civile, perchè abbia giuridica efficacia, richiedesi la formalità della scrittura, locchè non si richiede per Gius comune. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 35. *dec.* 16. *n.* 4. 5.

4. Secondo il disposto dell' art. 1118 del Regolamento di Procedura Civile, resta risoluto e si ha come non fatto quel compromesso in cui gli Arbitri siano discordi nell'emissione del loro voto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 37. *dec.* 37. *n.* 8.

5. Non tanto per il disposto del Regolamento di Procedura Toscano, quanto secondo i principii del Diritto comune e francese, è invalido ed inefficace il compromesso volontario (1), che non contiene la nomina degli Arbitri, al cui giudizio intendono le parti rimettere la risoluzione delle futura controversie. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 932. 933 — *Merlin. Répert. et Questions de droit, V. arbitre* § 15. - *Journ. du Palais, an.* 1842. *v.* 1. *pag.* 421.

6. È inverosimile che amici comuoi vogliaoo dare una valuta ingiusta ai beni, mentre all'opposto deva ereders che come Arbitri si comportino con le regole della più esatta giustizia. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *tom.* 2. *dec.* 118. *n.* 16.

7. Quando è stata compromessa nell' Arbitro, non già la risoluzione d' una massima astratta di diritto, ma sibbene la risoluzione d' una questioae concreta, non si ravvisa eccesso di potere, di cui possa farsi debito all' Arbitro nell' averla esaurita in tutti quei rapporti che ha creduti coerenti all'indole della controversia ed all' esigenze della giustizia. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 351.

8. Il recesso dal benefizio del terzo Arbitro, e la consolidazione in due soli Arbitri della giurisdizione originariamente concessa al collegio dei tre, deve porsi io essere mediante un nuovo compromesso o in forza d'una modificazione del primitivo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 35. *dec.* 16. *n.* 3.

9. Il termine legale, o convensionale dei compromessi, è soggetto alle medesime regole prescritte per i termini dell' istanza nei giudizii ordinarii. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 1109. — *Tes. del F. Tosc. tom* 43. *dec.* 27. *n.* 15.

10. Quando vi sia dubbio sul termina accordato all' Arbitro dalle parti, si risponde per la durata della giurisdizione, e per la validità del giudicato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 27. *n.* 4.

11. I compromittenti colla clausola « *talchè l'effetto sia, ed esser debba* » dimostrano la *causa finale* motrice della loro volontà rapporto alla durata della giurisdisione dell' Arbitro, ampliando ed estendendo con essa al bisogno, la disposizione della legge o dell' uomo. — *Rot. Flor. in Pisana prat. success.*, 20 *agosto* 1774. *cor. Borgioni, n.* 15. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 27. *n.* 8. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 17. *dec.* 16. *n.* 19.

12. Nel caso di prorogasione di compromesso, si ritiene esteso il termine agli Arbitri, sotto le medesime condisioni scritte nel compromesso medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 46. *n.* 4. — *Blanc. De comprom. fac.* 9. 7. *vers. preterea.* — *Altimar. De nullit. contract. rub.* 1. *p.* 2. 9. 28. *n.* 59. — *Carpan. Ad stat. mediolan. C.* 120. *n.* 16. *lib.* 1. — *Manent. cons.* 77. *n.* 53. *vers. unde si; et dec.* 31. *n.* 16. — *Alb. cons.* 262. *n.* 9. — *Ursil. dec.* 148. *n.* 4. — *Tusch. lit. P. conclus.* 921. *n.* 4. — *Decian. resp.* 72. *n.* 15.

13. Il compromesso si dice *prorogato*, quando il termine in quello stabilito non è spirato; al contrario si dice *rinnovato*, quando il termioe stabilito nel primo compromesso è decorso. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 46. *n.* 3. — *Altimar. De nullit. contract. rub.* 1. *p.* 2. 9. 28. *n.* 59.

SEZIONE IV.

Dei Lodi o pronunzie nei giudizii compromissarii.

1. A qualunque lodo pronunziato dagli Arbitri si attribuisce il carattere di sentensa. - *Regol. di Proced. Civ. art.* 1103. 1107 1110. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 70. n. 3. 10. 11. 14.

2. Il giudisio degli Arbitri, in seqnela di uo compromesso amplissimo, si equipara ad un lodo volontario e consensuale. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *tom.* 4. *dec.* 233. *n.* 17. — *Zanch. De laesion p.* 2 *cap.* 13. *n* 12. *s seq.*

3. Il lodo deesi sempre interpretare in modo che non ecceda i limiti del compromesso. — *Rot. Flor. in Flor. decis.* 30 *settembre* 1777. *cor. Paffetti n.* 1; *et cor. Lancetta, dec.* 1050. *n.* 14. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 350. 351. — *Rot. Rom. cor. Buratto, dec.* 14. *n.* 16. 19.

4. La operasioni, che non possono qualificarsi per lodi nè di Arbitratori nè di Arbitri, rimangono nel loro carattere di perisie, delle quali non si domanda nè può accordarsi dal Tribunale la pubblicazione ed omologazione; ma la loro rilevanza ed attendibilità dava dipendere dal giudisio da portarsi sulle medesime, dietro l'esperimento delle respettive ragioni ed eccesioni delle parti. — *Ann. di Giuris.* nn. 9. *p.* 2. *col.* 825.

5. Le sentense e i lodi degli Arbitri dichiarano e pronunziano sopra diritti esistenti, e non creano già diritti nuovi. — *Tes del F. Tosc. tom.* 42. *dec.* 76. *n.* 1.

6. È per disposisione del Gius Comune, come per quello del vegliante Regolamente di Procedura, che i lodi ritengono la nalura di vere e proprie sentenze, come quelle che sono il termine del giudisio compromissario. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 1014. *e seg.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 53. *n.* 2. 4.

7. I lodi inappellabili non hanno carattere diverso da quello che rivestono i lodi appellabili. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 70. *n.* 9.

8. Si verifica l'accettazione del lodo, quando alcuna delle parti rillra delle somme determinate nel medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 28. *dec.* 1. *n.* 4.

9. I lodi proferiti in ordine ai compromessi volontarii, sono pronunsie, che non solamente dal fatto dei compromittenti, ma

(1) Per l'art. 117 delle vigenti Dichiarazioni e Istruzioni de'3 novembre 1838, furono espressamente abolite i *Compromessi necessarii*, e così abrogato l'art. 51 del Codice di commercio francese che li manteneva in vigore fra noi.

Digitized by Google

anco dalle disposizioni del legislatore, desumene il loro carattere. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 70. *n.* 2.

10. Il lodo proferito dagli Arbitri, eletti volontariamente dalle parti, si equipara ad un contratto, che non può essere attaccato che coll'azione di nullità. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 46. *n.* 1.

11. Quando alla dedotta nullità di un lodo si dà l'eccezione d'inammissibilità come mezzo di difesa, non può dirsi elevato un incidente, o domanda di separata dichiarazione sull'inammissibilità medesima. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 36. *n.* 1. 2.

12. Di fronte a due lodi conformi, non si può reclamare che per il capo della lesione d'oltre la metà, e non per quella che possa verificarsi nella sesta. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *tom.* 4. *dec.* 233. *n.* 3.

13. Si dicono conformi quei lodi, che nella sostanza risolvono la questione egualmente, nè qualche ragione di più, abbracciata dalla seconda decisione, è capace a produrre difformità dei medesimi. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *tom.* 4. *dec.* 233. *n.* 1. 2.

14. Il lodo e l'*arbitramento* non hanno l'esecuzione parata, finchè non sieno stati omologati od accettati dalle parti, o confermati dal Tribunale competente. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 31. *n.* 3.

15. Quando il Giudice può ordinare l'esecuzione provvisoria di un lodo per l'intiera somma in quello dichiarata, molto più lo può per una somma minore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 53. *n.* 5.

16. Il lodo divenuto inappellabile, ha la forza di cosa giudicata, e merita dai magistrati l'esecuzione provvisoria. — *Regol. di Proc. Civ. art.* 688. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 53. *n.* 2. 3.

17. I progetti di conciliazione non sospendono la esecuzione di un lodo divenuto inappellabile. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 53. *n.* 4.

18. Sarebbe cosa assurda e contraddittoria, l'ammettere che fosse stata agitata un giudizio di nullità di lodo, prima che questo venisse emanato, e fosse concepito nella mente dell'Arbitro. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 9. *n.* 2. 3.

19. Scopertosi in un lodo un mero e nudo errore di calcolo, questo può sempre correggersi o congnagliarsi; l'istesso però non può ammettersi, allorchè si tratta di errore di giudizio, e di stima. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *tom.* 4. *dec.* 233. *n.* 4. 5.

20. Onde giustificare l'errore d'opinione e di sistema, basta la prova della lesione nella sesta di fronte ad un compromesso ordinario; occorre poi la prova della lesione d'oltre la metà, quando si tratta di compromessi, e di facoltà straordinaria, effrenate ed amplissime. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *tom.* 4. *dec.* 233. *n.* 6. 7. 8. 9. 10. — *Zanch. Tract. de lasion.* p. 2. *cap.* 13. *per tot.*

21. La data erronea di un lodo può essere rettificata per mezzo de' fatti e delle circostanze della causa compromissaria. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 27. *n.* 5. — *Sirey, Repertorio, an.* 1830. *p.* 353 (1).

22. La nullità di un lodo non può dichiararsi, quando non è dedotta alcuna violazione di forma. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 11. *n.* 1.

23. Non avendo la legge stabilito il *modo* e la *forma* della prolazione del lodo, nè avendovi provveduto i compromettenti con un patto, il solo deposito in un pubblico uffizio accerta la data della di lui esistenza, e pone il lodo medesimo nella disposizione delle parti interessate e nella loro facoltà di farlo eseguire. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 27. *n.* 6.

24. Un lodo non riceve la sua esistenza giuridica, e non si può dire perfezionato, che al momento in cui, formulato e depositato, sia posto alla disposizione delle parti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 27. *n.* 7.

25. La massima, che il tempo, sì legale che convenzionale, non corre per colui che è impedito, tanto più se l'impedimento viene per il fatto del suo avversario, si applica anco ai giudizii compromissarii: onde se una delle parti promuove delle nuove questioni, fa delle nuove istanze e produzioni, occupa ulteriormente l'Arbitro, ed impedisce così l'emanazione del lodo dentro il termine assegnato; non per questo a danno dell'altra parte, tacitamente o espressamente annuente alle dilazioni, spira il compromesso (1). — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 27. *n.* 13. — *De Luc. ad Gratian. cap.* 929. — *Maranta, Specul. lit. De compromis. n.* 6. — *Rovit. super. pragm. L. De arbitr.* n. 23.

26. Nel dubbio di perenzione di istanza in un giudizio compromissario e di conseguenziale nullità di lodo, come emanato fuori del termine, deve per regola sempre decidersi per la durata dell'istanza, della giurisdizione dell'Arbitro e validità del lodo. — *Rot. Flor. in Flor. fideicomm.* 12 *settembre* 1713. *cor. De Comitibus.* — *Rot. Lucen. apud Mansium, dec.* 230. n 62. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec* 27. *n.* 11. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 19. *dec.* 587. *n.* 1. — *Tancred. Consult.* 110. *n.* 13. — *Altimar. de nullit. tom.* 4. *rub.* 1. *p.* 2. *quaest.* 28. *n.* 268.

27. Il lodo emanato fuori del termine dalle parti assegnato agli Arbitri, diviene un lodo proferito senza giurisdizione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 35. *dec.* 16. *n.* 2.

28. Un lodo nullo, perchè proferito al dì là del termine dai compromittenti designato, e da due soli Arbitri, invece che dai tre stati eletti, non può restare sanato dal silenzio osservato da una delle parti, sulla citazione trasmessagli dall'altra parte a sentire pronunziare, e dall'avere la stessa parte fatto istanza per la pubblicazione del lodo medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 35. *dec.* 16. *n.* 6.

29. La semplice proroga del termine assegnato agli Arbitri per l'emanazione di un lodo, nel compromesso in cui è stabilita la inappellabilità del lodo medesimo, non distrugge una tal convenzione: imperocchè, altro è il prorogare un compromesso, altro è rinnovarlo. — *Leg. Labeo ff. De rei arb.* — *Leg. Sed ei ff. De precario.* — *Tes. del. F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 46. *n.* 1. 2. — *Brunemann, a della leg. ff. De precario.* — *Gubr. De dilactionib. concl.* 1. *n.* 4. — *Mascard. De probat. vol.* 3. *cons.* 1241. *per tot.* — *Samminiat. Controv. for., controv.* 800. *n.* 3.

30. Quando nel compromesso fu rennnziato alla lesione enorme, si dà ai lodi quell'inappellabile autorità che di ragione può loro competere. — *Dec. della Rot. Fior. serie del* 1800. *tom.* 4. *dec.* 233. *n.* 13.

31. La lesione che il succumbente pretende intervenuta nel lodo, può sostenerla in prima istanza come se fosse intervenuta in ogni altro contratto correspettivo. — *Tes. del F. Tosc tom.* 19 *dec.* 70. *n.* 8.

32. Quando, nel compromesso, le parti litiganti stipulano il patto di rinunziare all'appello dal lodo che gli Arbitri proferiranno, non è lecito appellare. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 26. *n.* 1.

33. I compromittenti che hanno rinunziato all'appello, non hanno altra strada per reclamare dal lodo proferito, che intentando

(1) Il *Sirey* al luogo citato, riferisce essere stato così ritenuto dalla suprema Corte di Cassazione di Francia, non ostante il rigoroso disposto stabilito in proposito dal Codice di Procedura.

(1) Questa massima, d'equità e di giustizia in materia di giudizii compromissarii, è stata pure adottata dalle Corti francesi. — (*Vedi il Tes. del F. Tosc. dec. cit. n.* 14, ed il *Sirey, an* 1819 *p* 2 *pag* 103)

Digitized by Google

un giudizio di lesione. – *Leg. del 13 ottobre 1714 art. 66. — Tes. del F. Tosc. tom. 19. dec. 70. n. 7. — Ivi, tom. 36. dec. 26. n 2.*

34. Per impugnare un lodo inappellabile, si deve provare concludentemente la lesione, dimostrando o che l'Arbitro ha errato nelle regole di ragione, o che le ha malamente applicate al caso deciso. — *Tes del F. Tosc. tom. 38. dec. 20. n 1.*

35. Non giustificata la lesione per parte dell'attore, il lodo deve confermarsi.—*Decis. della Rot. Fior. serie del 1800. tom. 1. dec. 41. n. 8.*

36. Quando nel compromesso è stato dai compromittenti rinunziato all'appello, non può il succumbente altrimenti giovarsi di questo rimedio, esseodogli soltanto permesso, in tema generale ed astratto, di sperimentarne ogni altro dalla legge comparito avanti il competente Tribunale. — *Tes. del F. Tosc. tom. 19. dec. 70. n. 7. — Ann. di Giuris. an. 9. p. 2. col. 417.*

37. La renunzia per parte dei compromittenti ad ogni reclame si di fatto che di ragione contro il lodo che sarà a proferirsi, manifesta la volontà nelle parti di non prevalersi dei rimedii che loro possono competere contro il lodo medesimo; ma non importa di per sè stessa la facoltà nell' eletto, di recedere dalle regole di diritto, e di procedere per via di staglio e stralcio. — *Ann. di Giuris. an. 10. p. 1. col. 305.*

38. Il lodo, quando anche possa equipararsi al contratto di transazione, pur tuttavolta può essere attaccato di nullità. — *Tes. del F. Tosc. tom. 18. dec. 46. n. 3. — Ivi, tom. 38. dec. 9. n. 4. — Rot. Rom. in Recent. p. 16. dec. 412. n. 34 e seq. — Urecol. De transact. quest. 3 per tot. e specialm. al n. 47.*

39. La semplice deduzione della nullità per via d' azione non toglie al lodo la forza di vera e propria sentenza, e non lo rende ineseguibile. — *Tes. del F. Tosc. tom. 19. dec. 70. n. 22. 23. 28.*

40. I lodi inappellabili, per essere stato nel compromesso rinunziato all'Appello, passano in cosa giudicata.—*Tes. del F. Tosc. tom. 19. dec. 70. n. 12.*

41. Quando nella parte dispositiva di un lodo nulla è stato omesso, non può attaccarsi di nullità, nè può prendersi dai Tribunali cognizione della giustizia o ingiustizia, quando le parti ne hanno concordata la inappellabilità. — *Tes. del F. Tosc. tom. 26. dec. 36. n. 4.*

42. Quando nel compromesso non si fa alcuna distinzione nè alcuna limitazione, di potere cioè appellare per il capo della nullità, non è lecito alcun appello, perchè non è lecita alcuna distinzione. — *Tes. del F. Tosc. tom. 36. dec. 26. n. 3.*

43. Quando le parti abbiano deliberatamente dichiarato di non voler recedere dal compromesso, non ostante la discrepanza dei periti da essi eletti, è in questo caso che subentra l'equità pretoria, per cui il giudice deve interporre la sua autorità onde costringere i dissenzienti alla elezione del terzo perito, o supplire egli stesso nel caso del loro rifiuto o dissenso sulla scelta.— *Leg. Si unus ff. De recept. arbitr. — Tes. del F. Tosc. tom. 37. dec. 37. n. 6. — Voet, ad Pandect. lib. 4. tit. 8. n. 13. — Ressult. De arbitr. et arbitrat. art. 1. glos. 2. n 7.*

44. La compensazione fra le parti contendenti delle spese del giudizio compromissario, o la meno retta distribuzione di essa, non somministrano sufficiente fondamento ad un' azione odiosissima, qual' è quella della lesione, dove l' Arbitro è stato interpellato e qualificato come amichevole compositore, e dove per niuna delle parti si è verificata di fronte all' altra una piena vittoria. – *Ann. di Giuris. an. 7. p. 2. col. 333.*

SEZIONE V.

Degli Arbitratori.

1. Non può considerarsi quale Arbitratore, se non quello cui le parti hanno espressamente conferita la facoltà di procedere per via di staglio e stralcio (1). — *Leg. del 13 ottobre 1814 art. 66. — Rot. Fior. in Florent. honor. 24 agosto 1781. cor. Vernaccini tom. 3. dec. 112. n. 1. — Ann. di Giuris. an. 1. p. 1. col. 165. – Ivi, an. 9. p. 2. col. 824. — Ivi, an. 10. p. 1. col. 305. e p. 2. col. 10.*

2. La legge del 13 ottobre 1814 (art. 66), nell' autorizzare i compromessi volontarii, non riconosce e non ammette negli eligendi altra distinzione che di *Arbitri* per decidere ai termini della giustizia, e di *Arbitratori* per decidere con facoltà di staglio e di stralcio (2). — *Ann. di Giuris. an. 10. p. 1. col. 308. 306.*

3. Il disposto della legge organica dei Tribunali Toscani del 13 ottobre 1814, che esige la qualità di Giureconsulto nei giudici compromissarii, non è applicabile a riguardo dei semplici Arbitratori. — *Ann. di Giuris. an. 1. p. 1. col. 163.*

4. L'Arbitratore ha facoltà più ristrette del vero e proprio Arbitro (3). — *Decis. della Rot. Fior. del 1600. vol. 4. dec. 233. n. 19.*

5. Il giudice compromissario è un vero e proprio giudice a tutti gli effetti, mentre l'Arbitratore si considera come un amichevole compositore, e come un mediatore il di cui lodo si parifica ad una transazione. — *Ann. di Giuris. an. 1. p. 1. col. 163.*

6. La facoltà accordata all' Arbitro di procedere anche per staglio e stralcio, è sufficente a qualificare il medesimo per vero e proprio Arbitratore. – *Rot. Fior. colles. Vernaccini, tom. 3. dec. 112. n. 1. – Ann. di Giuris. an. 1. p. 1. col. 163.*

7. Nel caso di sopravvenuta discordia nell'emissione del voto fra quei periti, o Arbitratori, che dalle parti non abbiano ricevuto facoltà di delegare il terzo, non è permesso in modo alcuno, nè tampoco con l'ufficio pretorio, procedere a questa deputazione. — *Leg. Si unus. ff. De recept. arbitr. — Tes. del F. Tosc. tom. 37. dec. 37. n. 7. — Voet, ad Pandect. lib. 4. tit. 8. n. 13. § Qui nimo. — Bald. Cons. 73. lib. 2. n. 1.*

8. Quella sentenza, che sull' ispezione ed esame del compromesso e degli atti relativi, riliene e dichiara non resultare dai medesimi la volontà nei compromittenti di eleggere un Arbitratore piuttosto che un Arbitro, emette un giudizio di interpretazione e di fatto che non può andare soggetto a censura di Cassazione. — *Ann di Giuris. an. 10. p. 1. col. 305.*

---

(1) Coll'espressione « conferire facoltà di procedere per via di *staglio* e *stralcio* » in un Giudizio arbitramentale, s' intende, attribuire facoltà all'arbitratore, onde possa procedere, per via *di computo alla grossa*, alla sistemazione amichevole delle vertenze intercedenti fra le parti. — Vedi il Diz. della Crusca alle voci, *staglio - stralcio.*

(2) Per la legge suddetta non possono essere nominati *arbitri*, o giudici compromissarii, se non quelli che rivestono la qualità di Giureconsulto, la quale non si richiede per gli arbitratori, che, per la facoltà loro conferita di *staglio e stralcio* non essendo obbligati a contenersi nei rigorosi limiti di ragione, ma dovendo decidere anco secondo la equità, si considerano mediatori ed amichevoli compositori, anzichè proprii e veri Giudici, e il loro lodo assume la natura di transazione piuttostochè di sentenza vera e propria — *Vedi infatti la cit. dec.)*

(3) Questa massima adunque stabilisce chiaramente la differenza che passa fra *Arbitro* ed *Arbitratore*, ed attribuisce la qualità d' arbitro a quegli cui furon conferite facoltà efficacissime, mentre all'incontro considera come semplice arbitratore colui che nel definire una contesa al di lui giudizio sottoposta, non può minimamente allontanarsi dai confini ristrettissimi che gli furono assegnati dai compromittenti.

Digitized by Google

ARBITRIO DEL GIUDICE (1) *vedi* GIUDICE.

ARBITRO *vedi* ARBITRAMENTO.

ARCHIVIO (2) *vedi* ATTI—CONTRATTI—NOTARI.

ARGOMENTO A CONTRARIO SENSU *vedi* INTERPETRAZIONE.

ARRESTO *vedi* ASTA PUBBLICA — DEBITORE DEPOSITO — FORESTIERO — SEQUESTRO.

ARRUOLAMENTO DELLE CAUSE (3) *vedi* CAUSE.

ARTICOLI PER I TESTIMONI (4) *vedi* TESTIMONI.

ASCENDENTI (5) *vedi* PARENTELA.

ASSEGNAZIONE DI TERMINE *vedi* TERMINE.

ASSENTE *vedi* ASSENZA.

ASSENZA.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni delle Leggi Patrie.*
» 3. *Citazioni del Testo.*
» 4. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

Nel linguaggio legale s' intende per Assenza, lo stato di quella persona che s' è allontanata dal proprio domicilio, senza che di essa si abbiano notizie, e la di cui esistenza diventa per tal modo incerta (1).

§ 2.

Regol. disciplin. del Trib. Tosc. *del* 15 *novembre* 1814 *art.* 85. 86. 87. *e seg.*

§ 3.

Pandect. *lib.* IV. *tit.* 6. *Ex quibus causis majores (vigintiquinque annis) in integrum restituuntur. — Ivi, lib.* L. *tit.* 16. *De verborum significatione, leg.* 173. *e leg.* 199.

Cod. *lib.* X. *tit.* 39. *De incolis, et ubi quis domicilium etc. leg.* 7.

§ 4.

Azonis (Alphonsi de) *Brocardica sive generalia juris.* V. la rub. 47.
Bayo (Gomez) *Praxis ecclesiastica et secularis etc.* V. la quest. 95.
Bienne, *Hist. jur. civ. de restitutione in integrum.*
Burchardi, *Dottrina della restituzione in intiero.*
Costa (Nonii a) *Tractatus de privilegiis creditorum etc.* V. il tom. 2. p. 380.
De Luca (Joh. Bapt.) *Theatrum veritatis et justitiæ.* V. l' indice generale di quest' opera.
Fettmanni (Gerhardi) *Tractatus de promotione absentis etc.*
Frommanni (Johannis) *De his, qui reipubblicæ causa absunt.*
Guazzini (Sebastiani) *Tractatus ad defensam inquisitorum, carceratorum, reorum etc.* V. la dif. 12.
Moly, *Traité des absents.*
Oddi (Siortiæ) *Tractatus de restitutione in integrum.*
Pacichellii (Joh. Bapt.) *Tractatus de dietantiis etc.*
Paillet (J. B.) *Manuel de Droit civil.* V. ivi la tav. alfabetica alla voce *Absence.*
Sabelli (M. Antonii) *Summa diversorum tractatuum.*
Schubleri (Joh. Pauli) *Disputatio de absentia.*
Schüler, *Diss. dell'indole e della estensione della restituzione in intiero* V. la cit. diss. nel **Giorn. di Dir. e Proced. Civ.**, *pag.* 393-395. VI. 1.
Talandier, *Nouveau traité des absents.*
Taurmanni (Christiani) *Disputatio de absentia.*
Toullier (M.) *Le droit civil français suivant l'ordre du Code.* V. ivi la tav. alfab. alla voce *Absence.*
Virgilio (Antonii de) *Tractatus de legitimatione personæ, contrahentis etc.*

Amato (Antonii De) *Variarum forensium practicabilium resolutionum juris.* V. la riaol. 33.
Borelli (Camilli) *Decisionum universarum etc.* V. il tom. 2.
Cancerii (Jacobi) *Variæ resolutiones.* V. il cap. 5 e 14. par. 2.
Covarruvius (Didaci) *Variarum resolutionum.* V. il lib. 3. cap. 3.
Cyriaci (Franciaci) *Controversiarum forensium.* V. la controv. 322.
Farinacci (Prosperi) *Repertorium de contractibus etc.* V. la quest. 54.
Giurba (Marii) *Decisiones regni Siciliæ.* V. l' osserv. 52.
Noguerol (D. Petri Diez) *Allegationes.* V. l'alleg. 12. n. 107. e seg.
Ramonii (Josephi) *Consiliorum una cum sententiis, et decisionibus Cathaloniæ.* V. il cons. 6.

(1) Quando la legge non determina giustamente, o abbastanza chiaramente, le regole che debbono governare alcuni casi, ha luogo l'arbitrio del Giudice, il quale non è altro che un giudizio pratico esercitato con una più estesa facoltà di giudicare, che deve però contenersi sempre nei limiti del diritto e della giustizia.

(2) S'intende per Archivio qualunque deposito di registri, memorie, scritture, ed atti autentici, la di cui conservazione interessa al pubblico. Questa voce deriva dal greco αρχειον che significa appunto il luogo dove si conservano le carte appartenenti al pubblico, da αρχη, origine, autorità.

(3) Chiamasi con tal nome, quella descrizione che nei giudizii civili deve farsi in un registro dalla Legge ordinato, di tutte quelle cause contenziose che si vogliono portare alla cognizione del Giudice.

(4) Gli articoli testimoniali sono i fatti che l'inducente intende di provare col mezzo della udizione giudiciale dei testimoni. — Vedi a questo proposito il *Regolamento di Procedura Civile*, art. 331 342.

(5) Si dicono tali gli antenati in linea retta; cioè, il padre, la madre, gli avi, i proavi ec., come discendenti i figli, i figli dei figli ec. per distinguerli dagli altri parenti che si appellano trasversali.

(1) Il Rogron, nel suo *Code civil expliqué*, ci avverte che non bisogna confondere l'Assenza in senso giuridico, con l'Assenza nel significato volgare, perchè in quest'ultimo significato la parola *Assenza* si applica anche a colui che s'è allontanato semplicemente dal suo domicilio, ma di cui si hanno notizie. — Infatti l' art. 840 del Codice civile francese lo qualifica per *non presente*.

Tapati (Arismini) *Variarum sententiarum juris canonici, civilis et criminalis etc.* V. il tit. 132 o 298.
Uacaoli (Josephi) *Consultationum forensium etc.* V. il tom. 1. con. 31.
Ursalli (Laurentii) *Examen apum, sive conclusionum legalium ordine litterario digestarum etc.* V. le conclus. 8. e 9.
Vasquii (Ferdinandi) *Controversiarum etc.* V. il cap. 60.

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez. I. *Generalità.*
§ 1. *Dei privilegii degli Assenti.*
§ 2. *Dei Giudizii, e delle solennità che la legge vuole nei medesimi a favore degli Assenti.*
Sez. II. *Effetti della Assenza.*
§ 1. *Delle presunzioni della legge in materia d'Assenza.*
§ 2. *Degli eredi presuntivi dell'Assente.*

SEZIONE I.

Generalità.

§ 1.

DEI PRIVILEGII DEGLI ASSENTI.

1. L'Assente per i privilegii che gli competono, può equipararsi al minore (1). — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 65. *n.* 2.

2. All'Assente è sempre concessa la *restituzione in intiero* (2), in forza della clausola generale Pretoriana. — *Leg.* 7. *ff. De in integrum restitutionibus.* — *Rot. Flor. in Thes. Ombros. tom.* 7. *dec.* 34. *n.* 1. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *tom.* 1. *dec.* 19. *n.* 16. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 3. *dec* 10. *n* 30.; *e p.* 9. *dec.* 82. *n.* 3. — *De Luc. De haered. disc.* 12. *n.* 14.; *e disc.* 18. *n.* 7. — *Bonfin, De fideicomm. disp.* 152. *n.* 10. — *Sanminiat. Controv.* 48. *n.* 28. 29.

3. È principio di Gius comune che i termini ad esercitare i proprii diritti non decorrono senza speciali forme contro l'Assente per causa della repubblica. — *Leg. Absentia* 183. *ff. De regul. juris* — *Ann. di Giuris.* an. 10 *p.* 2. *col.* 756.

4. I toscani militanti nei campi di Lombardia, omessi nelle liste Elettorali in cui avevano per legge il diritto di essere inscritti, debbono in qualunque tempo essere ammessi a presentare i loro titoli o domandare che sia riparato all'incorsa omissione. — *Ann. di Giuris.* an. 10. *p.* 2. *col.* 756.

(1) E ciò non tanto in ordine al Diritto Romano, come ancora secondo il disposto dell'art. 2126 del *Codice Civile francese*, il quale vige tuttavia fra di noi, dacchè forme parte dello statuto ipotecario conservato in Toscana.

(2) Per *restituzione in intiero* s'intende quell'atto col quale per motivi d'equità ed in forza d'una causa legittima si scioglie un contratto, sebbene valido stricti juris, ma dannoso ad un terzo, ovvero viene in qualche altro modo risarcito il danno e chi lo ha sofferto. V. il Bienet, *Hist. jur. civ. de restit. in integr.*, e lo Schröter, *Dell'indole e della estensione della restit. in intiero*, nel *Giorn. di Dir. e Proc. civ.* VI. 1. pag. 303-305; e vedi anco la *Dottrina della restituzione in intiero* del Burchardi, ponendo mente alla savia censura data alla medesima dallo Schröter sopra citato, il quale l'ha lassimata per un concetto troppo esteso che il Burchardi ha con esso attribuito alla restituzione in intiero.

§ 2.

DEI GIUDIZII, E DELLE SOLENNITÀ CHE LA LEGGE VUOLE NEI MEDESIMI A FAVORE DEGLI ASSENTI.

1. Quegli, che introduce un giudizio contro uno statista assente dallo stato senza saperai ove dimori, e senza avere lasciato alcuno che lo rappresenti, deve, dopo di avere giustificato l'Assenza, assegnargli il termine di due mesi per mezzo di editti da affiggersi nel luogo abbandonato. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 86. *e seg.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *delle ined. dec.* 6. *n.* 3. 4.

2. Trattandosi di statisti assenti, ma di domicilio noto in stato estero, le notificazioni degli atti o le citazioni debbono trasmettersi nel luogo ove si trovano per mezzo di rogatorio, nè vale che quel domicilio sia occasionale, o per ragione d'ufficio, quando ha congiunta l'abitazione costante dimora. — *Regol. di Proc. Civ. art.* 45. — *Regol. di discipl. pei Trib. Tosc.* (15 *novembre* 1814.) *art.* 85. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 215. 216.

3. I provvedimenti speciali ordinati dall'art. 90 del Regolamento d'ordine e disciplina dei Tribunali del 15 novembre 1814, per il caso di lite da promuoversi contro un'Assente d'ignorato domicilio, onde venga a questo costituito un rappresentante coll'obbligo di soddisfare la spese della lite, riguardano i curatori alla lite, e non i procuratori legali a favore dei quali altri diritti ed altri privilegii sono dalla legge compartiti. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2 *col.* 1135.

4. Il disposto dell'art. 90 del Regolamento d'ordine e disciplina dei Tribunali Toscani per cui è stabilito, che quello che vuole agire contro un Assente di domicilio incerto deve fargli assegnare un curatore, a che questi dova soddisfare le spese, procede nel termine speciale che pei bisogni esclusivi di un'attore a per le istanze dal suo solo interesse determinato, venga costituita una rappresentanza, e sia nominato un curatore alla lite. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 311. 312.

5. La divisione di beni che interessa un Assente, non è infetta d'intrinseca nullità, quando a tale oggetto è stato deputato un curatore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 65. *n.* 1.

6. Può darsi all'Assente la sua parte aliquota in contanti, ancichè in beni immobili, quando lo esiga quel prudente arbitrio che deve sempre misurarsi a seconda delle circostanze. — *Leg. Ad officium arbit., Cod. Comm. divid.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 65. *n.* 6. — *Menoch. De arbitr. cas.* 123. *n.* 1. 2.

SEZIONE II.

Effetti della Assenza.

§ 1.

DELLE PRESUNZIONI DELLA LEGGE IN MATERIA D'ASSENZA.

1. È rimesso all'arbitrio del Giudice lo stabilire, dietro l'esame dei riscontri o delle congetture, se un Assente sia in vita, o sia morto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 72. *n.* 4. 8.

2. Devo presumersi la morte di quell'Assente che militò in un'armata guerreggiante, o che dopo il congedo generale non tornò in patria. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 31. *n.* 5.

Digitized by Google

3. La presunzione della morte dell'Assente può esser legalmente desunta dal concorso di vario circostanze, come per esempio, dal di lui lungo silenzio, dallo stato vacillante della sua salute, o dal suo esercizio di militare con truppe guerreggianti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 29. *dec.* 16. *n.* 9. 10. — *Ivi, tom.* 41. *dec.* 45. *n.* 1. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 19. *tom.* 2. *dec.* 556. *n.* 23. 25. — *Ivi, cor. Priol. dec.* 421. *n.* 10. — *Ivi, in Romana immissionis* 16 *marzo* 1807. *cor. Bussio.* — *Ivi, in Beneventana, successionis quoad bona materna,* 24 *giugno* 1819. § 9. *cor. Zinanni.* — *Ivi, in Rom. seu Verulana pecuniaria* 13 *giugno* 1820. § 9. *cor. Martinez.* — *Magon. dec. Lucens.* 44. *n.* 11. — *Palma, Rot. Lucens. dec.* 30. *n.* 11. 12. — *Costant. Vot. decis. vot.* 485. *n.* 2. *e seg.*

4. Agli effetti dell'apertura della successione d'un Assente, *cinque* anni d'Assenza sono stati reputati sufficenti ad indurre la presunzione della morte del medesimo (1). — *Rot. Flor. in Thes. Ombr. tom.* 6. *dec.* 24. *n.* 28. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 29. *dec.* 16. *n.* 3. *e seg.* — *Rot. Rom. cor. Priol. dec.* 421. *n.* 3. 4. — *Palma, Rot. Lucens. dec.* 30. *n.* 13. — *Constant. Vot. dec. vot.* 485. *n.* 4. 6.

5. Si presuma morto l'Assente, quando il tempo della di lui Assenza comprende il lasso di *venticinque* anni. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 72. *n.* 1.

6. Prende forza la presunzione che l'Assente sia morto dopo un lasso di *venticinque* anni dal non ricorrere al suo patrimonio per sussistere, non potendo per la sua mala qualità trovare i mezzi di sussistenza nella sua industria. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 72. *n.* 2. 3.

7. Il lasso di lungo tempo, induce legalmente la presunzione della morte dell'Assente. — *Tes. del F. Tosc. tom* 29. *dec.* 16. *n.* 2. 8. — *Accaris. dec.* 38. *n.* 1. — *Magon. dec. Lucens.* 44. *n.* 12.

8. La presunzione che la vita dell'uomo duri *cento* anni, ha luogo soltanto, quando la vita dell'Assente vorrebbe portarsi al di là dei *cento* anni. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 29. *dec.* 16. *n.* 12. — *Menoch. De præsumpt. lib.* 6. *p.* 80. *n.* 2. — *Rot. Gen. post. Balducc. De leg. et fideicomm., dec.* 13. *n.* 31. — *Palma, Rot. Lucens. dec.* 30. *n.* 14. *e* 15.

9. All'effetto di poter presumere la vita, o la morte dell'Assente, l'asserzione dei testimoni che desso sia da *quaranta* anni lontano dalla patria, non esclude che l'Assenza dal medesimo possa essere anco più lunga. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 29. *dec.* 16. *n.* 1.

10. Le dispute relative all'efficacia della maggiore o minor durata dell'Assenza, onde potere, o no, presumere la morte d'un Assente, possono soltanto aver luogo in un rapporto *negativo*, cioè quando si tratti di presumerne la vita; e non lo possono all'incontro, in un rapporto *affermativo*, cioè quando si tratti di presumerne la morte: dappoichè in tal caso incombe chiara ed incontrovertibile la prova della sopravvivenza dell'assente medesimo a quegli che lo pretende vivo, non ostante la quinquennale mancanza di sue notizie. — *Rot. Flor. in Thes. Ombros. tom.* 11. *dec.* 5. *n.* 10. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 29. *dec.* 16. *n.* 11. — *Ivi, tom.* 43. *dec.* 31. *n.* 6. — *Bartol. in Leg. Si quidem ff. Solut. matrim.* — *Polit. De jure patron. diss.* 17. *n.* 8.; *et De fideicomm. diss.* 90.

11. Chi si oppone alla presunzione della morte d'un Assente, è obbligato a provare la vita pretesa del medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 29. *dec.* 16. *n.* 11. — *Palma, Rot. Lucens. dec.* 30. *n.* 18. — *Menoch. De arbitr. cent.* 2. *cas.* 130. *n.* 19.

(1) Così ancora secondo il disposto della Legge *Uxor, Cod. De repudiat.*, la quale sebbene sia stata corretta e modificata dappoi per le posteriori Leggi Civili e Canoniche in quanto alla facoltà che ella attribuiva al *coniuge presente* di contrarre, dopo cinque anni d'Assenza dell'altro conjuge, nuovo matrimonio, non fu però mai modificata o innovata in quanto all'*apertura della successione* nei beni dell'Assente, nel qual rapporto fu dessa costantemente osservata ed adottata nel nostro foro.

§ 2.

DEGLI EREDI PRESUNTIVI DELL'ASSENTE.

1. La mancanza di notizia della vita d'un Assento per lo spazio di *cinque* anni, dà diritto agli eredi legittimi del medesimo ad essere immessi nel possesso dei beni di lui, e di perciperne le rendite. — *Leg. Uxor, Cod. De repud.* — *Rot. Flor. in Thes. Ombros. tom.* 6. *dec.* 24. *n.* 3. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 29. *dec.* 16. *n.* 2. *e seg.* — *Ivi, tom.* 43. *dec.* 31. *n.* 4. — *Rot. Rom. in Rom. seu Verulana pecuniar.* 13 *giugno* 1820. *cor. Martinez* § 9. — *Polit. De fideicomm. diss.* 98. *n.* 20.

2. L'azione per l'immissione nel possesso provvisorio dei beni d'un individuo dichiarato Assente, competc a quelli fra i parenti di lui, che, a'termini dell'Editto successorio vigente all'epoca della disparizione del medesimo, rivestono la qualità di suoi eredi presuntivi (1). — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 1. *col.* 273. — *Voet, ad Pandect. lib.* 10. *tit.* 2. *n.* 19.

3. L'azione competente agli eredi presuntivi dell'Assento per ottenere il possesso provvisorio dei beni del medesimo, è di natura sua trasmissibile, e trapassa nei loro successori, ogni volta che i primi abbiano omesso di sperimentarla. — *Leg. Heres in ann.* 37. *ff De adquir. vel omitt. hereditat.* — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 1. *col.* 274. — *Voet, ad Pandect. lib.* 39. *tit.* 2. § 11. — *Faber, in Cod. tit. Famil. herciscund. def.* 5.; *e tit. Qui tutor et curat. def.* 4.

ASSOCIAZIONE LIBRARIA *vedi* CONTRATTI.

ASTA PUBBLICA.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni delle Leggi Patrie.*
» 3. *Citazioni del Testo.*
» 4. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

La pubblica esposizione d'una cosa, ond'esser dappoi venduta e liberata a chiunque offra un prezzo maggiore di quello attribuito

(1) A commento di questo principio giova qui riferirne la ragione che la nostra Corte di Cassazione adduceva nell'adottarlo. « Dovendosi determinare i diritti di successione nell'eredità d'un individuo dichiarato assente e di cui è dubbio se continui la vita, o sia piuttosto stata verificata la morte, la legge lo presume mancato nel giorno appunto della di lui disparizione, e però chiama a succedergli gli eredi presuntivi della epoca predetta, applicando a loro favore la giuridica finzione ed i noti effetti retroattivi di cui ragiona la Legge *Cornelia* 18. *ff. De captivis et postliminio*, le di cui disposizioni originariamente stabilite per i Cittadini mancanti in istato di captività, si sono dalla Giurisprudenza applicate anco ai Cittadini scomparsi, e venuti quindi a mancare dopo l'epoca della loro disparizione (V. gli *Ann. di Giurispr. an.* 3. loc. cit.). »

alla medesima dal proclama d' incanti o successivamente aomentato dalla emulazione dei licitanti, dicesi *vendita all' Asta* (1), e all' *incanto*. Questa può esser *volontaria*, o *coatta:* è volontaria e stragiudiziale, allorchè alcono spontaneamente sottopono la cosa sua a siffalle modo di vendita, onde ritrarne per la concorrenza degli oblateri il maggier prezzo possibile; è coatta e giudiziale, allerchè in esecuzione della cosa giodicata, ella vione erdinata dal Giodice.

§ 2.

Regol. di Proc. Civ. *par.* IV. *tit.* 2. *dall' art.* 819. *all'art.* 829; *e par.* V. *tit.* 6. *art.* 1091; *e tit.* 7. *dall' art.* 1092. *all'art.* 1097. — *Notif. del* 3 *febbraio* 1777. — *Rescr. sovr. del* 21 *decembre* 1821. — *Leg. del* 7 *gennaio* 1838. — *Leg. dell'* 8 *decembre* 1851, *tit.* IV. *dall' art.* 46 *all'art.* 56, *e tit.* VII. *art.* 78. 80. 81. 84.

§ 3.

Cod. *lib.* IV. *tit.* 44. *De rescindenda venditione ob publica etc. leg.* 16. — *Ivi, lib.* VIII. *tit.* 23. *Si in causa judicati etc. leg.* 2; *e tit.* 26. *De remissione pignoris. leg.* 1. — *Ivi, lib.* X. *tit.* 3. *De fide et jure hastæ fiscalis etc.*

§ 4.

Asinii (Joh. Bapt.) *Tract. de executionibus et processis executivis.* V. il § 6. per lot. ed il § 7. cap. 299.

Capucii (Camilli) *Praxis judiciaria absolutissimo.* V. il lom. 2. par. 1. cap. 12. art. 4.

Damhoudrii (Jodoci) *Tract. de subhastationibus.*

De Luca (Joh. Bapt.) *Theatrum veritatis et justitiæ.* V. l' indice generale di quest' opera.

Forstrau (Valentini Guilhelmi) *Tractatus de subastationibus.*

Glussianus (Julii Cæsaris) *Tractatus de bonis in solutum dandis, et de bonis ad hastam vendendis.*

Hahnhornii (Henrici Petri) *Processus, concursus et prælationes creditorum.*

Mangilii (Joh. Antonii) *Tract. de subhastationibus et licitationibus cum decisionibus ad materiam pertinentibus.*

Nigri (Antonii) *Tract. de judicialis et prætoris pignoris subhastatione.*

Nevarii (Joh. Mariæ) *Tract. de involutum bonorum datione.*

Posti (Ludovici) *Tract. de subhastatione.*

Ridolphini (Petrii) *Tract. de ordine procedendi in judiciis etc.* V. la par. 1. cap. 15.

Sabelli (M. Antonii) *Summa diversorum tractatuum.* V. il lom. 4.

Schnaitmanni (Hieronymi) *Disp. inaug. de licitationibus sub hasta.*

Schöna (Arnoldi) *Disp. inaug. de subhastationibus.*

Toullier (M.) *Le Droit civil français suivant l'ordre du Code.* V. la tav. gen. alfabetica ed analitica dei primi 7 volomi alle voci *adjudicataire, adjudication.*

Brelichii (Matthiæ) *Conclusiones pract. secund. constit. Saxonicas, per tit. dig.* V. la conclus. 81. par. 1.

Carpzovii (Thomæ) *Disputationum juris.* V. il lib. 1. disp. 8, ed il lib. 2. tit. 3. disp. 22.

(1) L' Asta che i Romani tenevano infitta nel luogo dove la voce del banditore eccitava il concorso dei compratori, ha dato il nome a questo modo di vendita. Cicerone ce lo ricorda nella *Philipp. II.* 26. « *Hasta posita pro æde Jovis Statoris : bona Cn. Pompeii Magni voci acerbissimæ subjecta Prætoris.* » — Il soffrire la vendita dei propriì beni alla pubblica Asta era reputata dai Romani come cosa vituperevole, ed era appunto per sottrarsi in qualche modo a tal vituperio che spesso coloro che sopravano di morire oberati dai debiti, istituivano erede il proprio servo. *V. Jo. Gottl. Heinecc. Antiquit. Romanar. lib. II tit.* 17. 18. *e* 19. § 11. *in fo.* ed il Sigonio, *De ant. jur. civ. Rom. l.* 11. 149.

Ecclesia (Joh. Antonii ab) *Observationes ad praxim judiciariam spectantes.* V. nella par. 1. le osserv. 120. 128. 129., e dall'esserv. 133 alla 135. inclus.

Merlin, *Répertoire univ. de Jurisprud.* V. le voci *aggiudicatario, aggiudicazione, subastazione, aumento del terzo etc.*

Tuschi (Dominici) *Conclusionum practicarum ord. alphab. dig.* V. ivi la voce *Subhasta.*

Ursilli (Laurentii) *Examen apum, sive, conclusionum legalium ordine literario digestarum.* V. la concl. 52.

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez. I. *Delle subastazioni in generale.*

Sez. II. *Procedura, effetti, e contingenze della subasta.*

§ 1. a) *Della Cartella d' incanti.*

b) *Delle licitazioni.*

c) *Della liberazione, e dei rapporti obbligatorii nascenti per la medesima fra gli interessati.*

d) *Del prezzo che rappresenta le cose subastate.*

§ 2. a) *Dell' aggiudicazione in generale.*

b) **(In specie)** *Dell' aggiudicazione di cose mobili.*

c) **(In specie)** *Dell' aggiudicazione dei beni in natura.*

§ 3. *Del giudizio di rivendita al pubblico incanto.*

Sez. III. *Del Proventuario dell' Asta Pubblica di Livorno* (1).

SEZIONE I.

Delle subastazoni in generale.

1. La subasta è una solennità non lievo, e si chiama *solennità di gius.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 24. *dec.* 34. *n.* 6.

2. Coll'emanazione e pubblicazione del motuproprio de'7 gennaio 1838, è stata introdotta in materia d' esecuzioni immobiliari, una riforma legislativa. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 59. *n.* 4.

3. Per la materia degli incanti, della liberazione, e dell'aggiudicazione, non deve osservarsi altro regolamento, che il motuproprio del di 7 gennaio 1838. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 59. *n.* 1.

4. La nuova legge del 7 gennaio 1838 ha abbreviato il numero ed il corso degli incanti, ed ha prescritte un ordine diverso negli sbassi da ciò che disponeva il Regolamento di Procedura Civile. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 59. *n.* 5.

5. Il ritenere assistente il disposto dell' art. 1073 del Regolamento di Procedura, sarebbe lo stesso che violare apertamente il chiaro disposto dell' art. 204 del motuproprio de' 7 gennaio 1838, che nella generale ed indefinita abolizione di tutte le leggi e consuetudini precedenti ha compreso implicitamente e necessaria-

(1) In Livorno il provento dell' Asta Pubblica, di solito, è concesso dal Governo in appalto mediante la corresponsione d' un canone determinato.

mente le disposizioni tutte che per l'innanzi regolavano la materia degli incanti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 89. *n.* 3.

6. È congruo, per non pregiudicare ai vantaggi dell'Asta Pubblica, di non moltiplicare i possibili. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 15. *n.* 28.

7. Quando il Cancelliere, che presiede alla direzione degli incanti, trova conveniente di non eseguir l'incanto nel giorno destinato, ma di rinviarlo ad altro giorno, non è necessaria la rinnovazione di quelle formalità che precedono il primo incanto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 73. *n.* 5.

8. La nullità del terzo incanto, non può produrre la nullità dei due precedenti, essendo contro le regole di diritto, che l'utile resti viziato per l'inutile in una serie di atti, che, sebbene abbiano un legame tra loro, pure non si compenetrano per modo che uno non possa esistere indipendentemente dall'altro. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 293.

9. La vendita per mezzo del pubblico incanto, è un diritto del creditore, o un facoltà del proprietario. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 37. *dec.* 65. *n.* 9.

10. Le vendite all'Asta Pubblica, quando son volontarie, non producono gli effetti nè della irrelrattabilità, nè della immobilizzazione dei frutti in favore dei creditori. — *Leg. de'7 gennaio* 1838 *art.* 220. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 898. 899.

11. La vendita all'Asta Pubblica del fondo caduto in contrattazione a carico del compratore inadempiente al contratto, non è inconciliabile col concetto esclusivo del trapasso in lui del dominio del fondo medesimo, quando apparisce ordinata in esecuzione delle convenzioni fra compratore e venditore stipulate. — *Ann. di Giuris.* an. 6. *p.* 1. *col.* 107. 108.

SEZIONE II.

Procedura, effetti e contingenze della subasta.

§ 1.

a) DELLA CARTELLA D'INCANTI (1).

1. Trattandosi di vendite all'Asta Pubblica, la cartella d'incanti è quella sola, dalla quale il pubblico invitato all'acquisto può e deve desumere le condizioni dell'alienazione, e la natura e gli oneri della cosa che vuolsi alienare. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 201.

2. La cartella d'incanti costituisce la norma o la legge obbligatoria per chiunque si presenti al concorso dell'Asta, come per quelli alle istanze o nell'interesse dei quali avviene la subastazione; e non è ammissibile estensione di oneri, o diminuzione di vantaggi a pregiudizio del compratore, oltre quelli che dalla cartella espressamente risultano. La perizia dei fondi esposti all'incanto, è destinata a far conoscere la natura, la estensione, i confini ed il valore di quelli, e non già a far conoscere le condizioni della vendita che va a farsene: Quindi l'attendente all'Asta non ha obbligo positivo di farne riscontro. — *Ann. di Giuris* an. 6. *p.* 2. *col.* 624. 625; *e col.* 746. — *Ivi, an.* 8. *p.* 2. col. 765.

3. La cartella d'incanti (che è destinata a contenere ed esprimere le condizioni della vendita), costituisce la legge direttiva ed obbligatoria, per qualunque si presenti al concorso dell'Asta, e per tutti quelli che hanno provocata la subastazione. Laonde l'acquirente può esigere, che tutti i patti e condizioni inserite nella cartella d'incanti sieno esattamente a suo riguardo adempita. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 581. 582; *e p.* 2. *col.* 172.

4. Il quaderno d'oneri nelle vendita giudiciali assume fra gli interessati, ed in ispecie fra il venditore e il compratore, l'efficacia d'un contratto correspettivo e *ultro citroque* obbligatorio, dalle cui condizioni non possono sorgere diritti ed obbligazioni per una parte, senza correlative obbligazioni e diritti per l'altra. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1289.

5 La condizione d'ordinario inserita nella cartella d'oneri, che il liberatario del fondo esposto all'incanto debba pagarne il prezzo secondo l'ordine della graduatoria da proferirsi, nulla presenta d'incompatibile coll'obbligo, che, a seconda delle circostanze, ai Trevi opportuno dal Tribunale d'imporgli, di depositare tutto o parte del prezzo, finchè la sentenza graduatoria non stabilisca il modo della erogazione. — *Leg. de' 7 gennaio* 1838. *art.* 154. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1213.

6. Il primo acquirente che si trova pregiudicato da qualche condizione, che indipendentemente da ogni sua adesione sia stata inserita nella cartella di oneri dal creditore rincarante, è in tutto il diritto di esserne da lui rilevato. E questa rilevazione deve essere estesa alle conseguenze di tutte le pronunzie emesse a favore del liberatario che ha sostenuto di non dovere sottostare a quelle condizioni. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 1. *col.* 583. — *Ivi, an.* 6. *p.* 2. *col.* 650.

7. Quando la cartella d'incanti assicura all'attendente la percezione delle rendite dal giorno della liberazione, il liberatario acquista il diritto di far sue quelle ancora che all'economo giudiziale siano state in anticipazione pagate, e di compensarle con altrettanta rata del prezzo da esso dovuto. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 747.

8. La condizione inserita nella cartella d'incanti, che il compratore debba astenersi da qualunque giudizio di purgazione d'ipoteche e di graduatoria, di fronte al sistema d'accolli prestabilito dal venditore e preordinato a produrre eguali effetti, mentre induce nell'acquirente obbligazione di sottostare al sacrifizio di quelle garanzie che gli assicura d'all'ronde la legge, gli somministra eziandio il diritto d'astringere il venditore a rendere purgato e libero il fondo nel sistema preconvenuto. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1289. 1290.

b) DELLE LICITAZIONI (1).

1. Nel motuproprio de' 7 gennaio 1838, non si parla di altre offerte, se non di quelle che hanno luogo nell'atto della sentenza alla presenza del Cancelliere e del Banditore, e quindi per la suddetta legge non si possono ammettere altre offerte private, nell'intervallo fra la liberazione e l'emanazione del decreto che deve approvarla. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 89. *n.* 2.

2. Quegli che offre all'incanto per *persona da nominarsi*, è nell'obbligo rigoroso della nomina immediata (cioè, contemporanea all'atto stesso della liberazione) della persona incognita, e rimane personalmente obbligato, se la persona viene dichiarata non

(1) Questa *cartella d'incanti*, che i Francesi chiamano *cahier de charges*, non è altro che un contratto che il liberatario dei beni subastati si incarica di eseguire. Essa vien detta talvolta anco *quaderno d'oneri*.

(1) Dicesi *licitazione* l'offerta d'aumento sull'ultimo prezzo attribuito alla cosa subastata, e *licitante* l'offerente.

Digitized by Google

idonea. — *Regol. di Proced. Civ.* art. 1055. 1057. 1058. — *Leg. de' 7 gennaio* 1838. *art.* 114. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 39. *dec.* 71. *n.* 2. 8.

3. Chi offre all' incanto spiegando non solo la qualità procuratoria per interessa altrui, ma stipulando eziandio in proprio nome ed interesse coll' alternativa « per sè, o per persona da nominarsi, » è responsabile della notoria insolvenlezza della persona da esso nominata; tanto più poi se la nomina non fu fatta da lui *immediatamente*, cioè in quel tempo appunto che la legge prescrive. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 39. *dec.* 71. *n.* 6. — *Nigr. De subhast. cap.* 7. *n.* 8. 9. 22. — *Papon. De subhast. art.* 13. *lib.* 16. *tit.* 6.

4. L' offerta all' incanto fatta *per sè*, o *per persona da nominarsi*, è simile per i suoi effetti alla obbligazione *de rato alias del proprio*. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 39. *dec.* 71. *n.* 7.

5. Sebbene il nuovo offerente divenga per operazione della legge il liberatario, purnondimeno la di lui offerta si rende di niun effetto, quando per di lui volontà e dell'altra parte essa vien tolta di mezzo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 17. *n* 1.

c) DELLA LIBERAZIONE, E DEI RAPPORTI OBBLIGATORII NASCENTI PER LA MEDESIMA FRA GLI INTERESSATI.

1. Il decreto d'approvazione di liberazione, perfezionando il contratto, pone il fondo venduto a carico e rischio del liberatario, e gli dà diritto di ritrarne conseguentemente tutti i vantaggi, e quindi di percipirne i frutti fino dal giorno dello interposto decreto, tuttavolta che egli adempia le sue obbligazioni e paghi l' interesse recompensativo e proporzionato alla sua dilazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18 *dec.* 5. *n.* 4. 6. — *Mangil. De subhast. quest.* 1. *n.* 1 *e seg.*

2. La nullità della liberazione per difetto di forma non può esser proposta che dai venditori, e conseguentemente non può essa dedursi da persona estranea alla vendita. — *G. P. L.* vol. 1. *dec.* 1. *n.* 4.

3. La stipulazione del contratto pretorio, necessario sempre quando i beni di privato acquisto vengono, sull'offerta di alcun creditore eccitato dal giudizio di purgazione d'ipoteche, esposti all'incanto, e liberati al rincarante o ad altro che ne superi l' offerta, deve ritenersi inutile, quando la liberazione ha luogo a favore dello stesso acquirente privato, per cui il dominio e il possesso dell'immobile subastato in lui si rimane. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2 *col.* 997. 998. — *Troplong, Tratt. dei privil. e delle ipoteche, cap.* 8. § 948 *e* 949.

4. Dalla facoltà accordata dalla legge al debitore a di cui carico sono stati esposti i beni al pubblico incanto in seguito di vendita coatta, di poter quelli redimere prima che la liberazione sia stata dal Tribunale approvata, non può argomentarsi un egual diritto o concessione a pro di quello che i suoi beni espone la vendita volontaria. — *Leg. del* 7. *gennaio* 1838. *art.* 130. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 781.

5. Il liberatario all' Asta Pubblica pone in essere un vero e proprio contratto di *compra* e *vendita* dei beni subastati. — *Tes del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 31. *n.* 2. — *Mongil. De subhast. quest.* 1. *n.* 1 *e seg.*

6. I beni esposti in vendita volontaria trapassano nel dominio del liberatario al momento che avviene la liberazione a di lui favore, indipendentemente anco dal successivo decreto d' approvazione, e da quel momento cessa ogni diritto del proprietario, e conseguentemente quello di validamente locarli. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 780. *e seg.*

7. L' obbligo imposto dalla legge regolatrice delle esecuzioni immobiliari al liberatario, di rispettare le anticipazioni solite a pagarsi per la consuetudine del paese, proceda di fronte all' inquilino o non di fronte alla massa dei creditori. — *Leg. de' 7 gennaio* 1838. *art.* 125. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 747.

8. Il liberatario all'Asta Pubblica non acquistando la proprietà dei beni per il fatto della liberazione, ma in sequela dell' adempimento alle condizioni del pubblico incanto, non può in altri trasferire un dominio che egli non ha, e quindi le alienazioni da esso fatte si risolvono, la conseguenza del suo inadempimento. — *Leg.* 54. *ff. De regul. jur.* — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 864. 865. — *Journal du palais*, tom. 5. *pag.* 366; *e tom.* 7. *pag.* 716.

9. È coerente alla ricevuta giurisprudenza la massima che ritiene invalida la vendita fatta dal liberatario o aggiudicatario del fondo, il di cui prezzo dee distribuirsi ai creditori collocati in graduatoria; e conseguentemente l' inefficacia della vendita stessa a costituire l' alienatario nei diritti di terzo possessore o nuovo proprietario, e la subiezione dell' alienatario medesima a quei mezzi d' esecuzione dei quali è passibile l' alienante. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 1. *col.* 68.

10. Nelle vendite volontarie fatte al pubblico incanto, il liberatario non contrae nessuna obbligazione personale di fronte ai creditori del venditore, i quali possono esercitare i loro diritti ipotecarii contro l' acquirente, non già in forza di relazioni contrattuali, ma bensì in forza del possesso dei beni ipotecati che dal medesimo si ritiene. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 376. — *Mangil. De subhastat. quest.* 81.

11. Il liberatario di un fondo esposto all' incanto sull' offerta di rincaro fatta al seguito del giudizio di purgazione, dee corrispondere al proprietario, che ne rimane spogliato, l'importare dei miglioramenti che questi vi abbia eseguiti. — *Leg. de' 2 maggio* 1836. *art.* 162. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 492.

12. Il compratore al pubblico incanto, se agisce contro il venditore per l' eviazione, non ha alcun obbligo di citare al giudizio i creditori ipotecarii del venditore medesimo. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 622.

13. Nelle vendite coatte, il liberatario contrae una obbligazione personale verso i creditori inscritti. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 91. — *Carré, sur l'art.* 737 *du Cod. de Procéd.* — *Troplong, Des privil. et hypoth. n.* 720.

14. Contro il liberatario negligente a corrispondere il prezzo della liberazione, possono i creditori, per istabilire il fatto della negligenza, agire mediante precetto, ovvero richiamo a sodisfare al suo debito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 103. *n.* 5.

15. L' arresto personale, estremo mezzo d' esecuzione commesso dalla legge al liberatario dei beni esposti al pubblico incanto, non potrebbe mai accordarsi con giustizia al *donatario*, o al *compratore privato*. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 1. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 33. *dec.* 29. *n.* 33. — *Le Page, Analis etc. lib.* 2. *tit.* 7. *art.* 8. *n.* 1.

16. Avvenuta la liberazione d' un fondo al pubblico incanto, non meno dell' interesse dei creditori sorge quello dell' acquirente per domandare ed ottenere che sia provveduto alle omissioni per avventura incorse nella citazione dei creditori, onde non rimanere esposto all' esercizio dell'ipoteca rimasto intatto presso i non citati. In questo caso è congruo che al liberatario venga assegnato un termine a render completa la purgazione di fronte ai non citati, decorso il quale, non gli sia altrimenti permesso di ricusare il pagamento ai creditori presenti, sotto il pretesto della non integrata purgazione. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 1201 *e seg.*

17. Non può menarsi buono al liberatario quel pagamento che da esso si eseguisce a persone collocate in gradi, che la stessa sentenza graduatoria ha dichiarati inesigibili di fronte a coloro a cui il pagamento fu eseguito; nè può considerarsi come liberatorio di

Digitized by Google

fronte al ceto dei creditori del debitore espropriato. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 262.

18. Il decreto d'ordine di pagamento, con la comminazione della rivendita, non vale a legittimare i pagamenti fatti dal liberatario, che non sono coerenti alle dichiarazioni della sentenza graduatoria; in specie poi, se venga emanato senza citazione di tutti gli interessati, e senza alcuna contradizione del liberatario stesso. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 263.

19. Il liberatario, che pendente il giudizio di graduatoria ha pagate delle somme ad alcuno dei creditori d'ordine ed in esecuzione di sentenza proferita in contraddittorio degli interessati, ha diritto d'ottenerne il rimborso in grado privilegiato, anzichè, per via di subingresso, nei gradi accordati al creditore somministrato. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 1039.

20. Il liberatario di un fondo appartenente al suo debitore, come non potrebbe pagare a sè medesimo il credito pel quale ha ottenuta collocazione nella sentenza di distribuzione di prezzo, prima che questa abbia fatto passaggio in stato d'esecuzione, così non può innanzi questo tempo utilmente compensare il credito con la corrispondente rata del prezzo. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 89. 90.

21. La condizione che da due sentenze conformi è stata imposta al liberatario, di giustificare l'erogazione del prezzo al pagamento dei creditori tutti utilmente graduati, non può dirsi adempita, ogni qualvolta il pagamento che venga fatto non è atto a produrre l'estinzione delle ragioni dei creditori dimessi: perciò, una sentenza che ritenesse validi ed efficaci siffatti pagamenti, violerebbe lo spirito e la lettera della cosa giudicata. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 1. *col.* 260. 261.

22. Le spese occorrenti per gli incanti e per la liberazione d'uno stabile, in seguito d'offerta di rincaro, sono a carico del liberatario, il quale non può ottenerne il rimborso sul prezzo distribuibile. — *Leg. de' 2 maggio 1836. art.* 162. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 707.

23. Una volta che la spesa occorrente per il registro dell'atto traslativo di proprietà è stata dal perito detratta dal prezzo per cui i beni sono stati esposti all'incanto, e posta a carico del liberatario, non può questi domandare collocazione alcuna per detto titolo nel giudizio di graduatoria a carico del prezzo distribuibile. Lo stesso deve ritenersi nel caso di aggiudicazione dei beni in natura, nel quale ove l'aggiudicatario che ha del proprio anticipata la spesa del registro, venga a soffrire un aggravio superiore alla misura della quota aggiudicatagli, deve domandare il suo rimborso contro gli altri aggiudicatarii, e non contro il debitore espropriato.— *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 716. 717.

24. Ogni posteriore convenzione, passata tra il liberatario e i venditori, non può alterare lo stato dei diritti e delle obbligazioni resultanti dalla liberazione medesima. — *Ann. di Giuris.* an. 9. p 2. *col.* 93.

25. Tostochè la sentenza graduatoria ha tenuto fermo l'accollo dei censi al liberatario, e niun creditore vi si è opposto, il debito delle corrispondenti prestazioni annuali diventa un debito particolare del liberatario, e conseguentemente non soggetto al deposito. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 185.

26. Il creditore instante nel giudizio di espropriazione e di vendita, non è responsabile verso il liberatario che delle conseguenze derivanti dal fatto sue proprie, nè altra obbligazione egli contrae verso di quello, che di riparare il danno che gli abbia effettivamente cagionato, mal dirigendo gli atti della Procedura. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 1039. — *Duverger, tom.* 1. *n.* 343.

27. Nelle vendite coatte, i creditori acquistano un'azione personale contro il liberatario, poichè egli desume il suo titolo dalla loro ragioni, avendo essi nel loro interesse ottenuta ed eseguita l'alienazione (1). — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 376. — *Carré, Lois de la Procédure civile. p.* 2. § 5. *tit.* 13. *n.* 2517.

28. Il creditore a cui compete l'azione personale contro il liberatario in virtù della vendita coatta, non è obbligato a sperimentare preventivamente l'esecuzione reale (2). — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 378.

d) DEL PREZZO CHE RAPPRESENTA LE COSE SUBASTATE.

1. Avvenuta la vendita giudiziale dei beni del debitore, il prezzo dei medesimi non cessa per questo d'essere nel dominio di lui, nè i creditori vi acquistano diritti maggiori di quelli che loro competevano sul fondo venduto. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 1. *col.* 896.

2. Il liberatario che rimane depositario del prezzo della liberazione, può dai creditori aventi diritto alla distribuzione di quel prezzo essere astretto a pagare, anche con mezzi di esecuzione sui beni suoi personali. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2 *col.* 92. — *Carré, sur l'art.* 737 *du Cod. de Proced.* — *Troplong, Des privil. et hypoth. n.* 720. — *Dalloz, Jurisprud. tom.* 24. p. 453.

3. La facoltà dalla legge concessa al liberatario, di poter depositare (3) il prezzo d'aggiudicazione appena decorsi sei mesi dal dì della approvazione della liberazione, esige per condizione essenziale che desso sia comprensivo del prezzo e di tutti i frutti decorsi (4). — *Leg. de' 7 gennaio* 1838. *art.* 155. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 81. 706.

4. La legge toscana de' 7 gennaio 1838, unica regolatrice dei giudizii d'ordine, e della graduatoria e sua esecuzione, non prescrive al liberatario che procede al deposito del prezzo, di notificarlo ai singoli creditori; e nemmeno che la partita del deposito contenga l'anunciazione dei pagamenti già fatti. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 183.

5. Ciascuno dei creditori collocati nella sentenza graduatoria, ha diritto ed interesse ad eccipere contro la regolarità del deposito fatto dal liberatario, del prezzo rappresentativo del fondo ad essi ipotecato. — *Ann. di Giuris. an.* 6. p. 2. *col.* 183.

6. Non può rimproverarsi d'insufficenza il deposito fatto dal liberatario, quando comprende le somme necessarie alla dimis-

---

(1) Crediamo opportuno di riportare la *nota* inserita negli Annali, al luogo cit. ove si dice « che giustamente nella distrazione del pegno il compratore desume il suo *titolo* dalle ragioni del creditore, non perchè da lui riceva dominio, che in lui non fu mai, ma perchè il gius d'ipoteca e di pegno gli dà diritto di vendere; sicchè con lui la compra e vendita si contrae, benchè abbia questo di speciale che all'evizione obbliga non il creditore venditore, ma il debitore espropriato. »

(2) La corte di Cassaz. di Francia ai termini della Leg. degli 11 brumajo an. VII, ha ritenuto in contrario che il creditore potesse esperimentare l'escussione reale prima di agire personalmente contro il liberatario; ma questa decisione non è stata ammessa dalla posteriore giurisprudenza come rilevasi da una decisione della C. Reale di Parigi riportata dal *Sirey, tom.* 15, *pag.* 172 e dagli scrittori citati dal Dalloz, *Jurisprudence, mot Saisie immobilière, chap.* 18, *sect.* 1. *n.* 3. Ed infatti se si concede al creditore la competenza di due diverse azioni, l'una dipendente dalle relazioni personali stabilite fra esso e il liberatario in virtù della vendita coatta, l'altra dipendente dalle ragioni ipotecarie, non è dato escogitare veruna plausibile causa alla quale possa razionalmente riferirsi la necessità di esperimentare preventivamente l'escussione reale. Vedi a questo proposito *Carré, Lois de la Procédure civile, p.* 2. § 5. *tit.* 13. *n.* 2517, e gli *Ann. di Giur loc. cit.*

(3) Tali depositi, tanto volontarii che giudiciali, si effettuano in Firenze nella cassa dell'Arciospedale di Santa Maria Nuova. (Vedi a questo proposito la Legge del 27 decembre 1814.)

(4) Allorchè il liberatario profitta d'un tal diritto, le spese del deposito debbono essergli abbonate, purchè a ciò non si opponga l'espressa proibizione che fosse per avventura contenuta nelle cartelle d'incanti. (Vedi il citato volume degli *Annali, p.* 2. *col.* 706.)

sione di tutti i creditori utilmente collocati, meno ciò che sia stato pagato ad alcuno di essi. — *Ann. di Giuris.* an. 6. p. 2. *col.* 184.

7. Il dissesto economico e lo stato di oberazione, nel quale venga a trovarsi il liberatario, pongono al coperto d'ogni censura l'arbitrio speso dal Tribunale nell'ingiungergli il deposito del prezzo; nè la limitazione di queste arbitrio a una parte, piuttostochè alla totalità del prezzo medesimo, rende meno vittorioso il creditore e meno mal fondata ed illegale l'opposizione del liberatario. — *Ann. di Giuris.* an. 6. p. 2. *col.* 1213.

8. Il deposito dei frutti non immobilizzati del prezzo, è un provvedimento cautelativo, al quale non è dato ricorrere quando manchi il pericolo od un fondato timore della loro dispersione, o nel concorso di circostanze che le facciano apprendere per meno che congruo o conveniente. — *Ann. di Giuris.* an. 6. p. 2. *col.* 1221. 1222. (1).

9. Quando è per volontà dei creditori collocati in graduatoria, che è stato convenuto col liberatario un tempo ed un modo di pagamento di ciò che è loro dovuto, non possono gli altri creditori pretendere che le somme corrispondenti facciano parte del deposito, e censurarlo siccome incompleto. — *Ann. di Giuris.* an. 6. p. 2. *col.* 184. 185.

§ 2.

a) DELL'AGGIUDICAZIONE IN GENERALE.

1. I beni esposti all'incanto e rimasti invenduti per mancanza d'oblatori, debbono aggiudicarsi a favore di quel creditore che ne fa l'istanza. — *Leg. de' 7 gennaio* 1838. *art.* 126. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 69. n. 1.

2. Non si può esercitare il diritto di domandare l'aggiudicazione dei beni del debitore rimasti invenduti, se non che dopo avere validamente e regolarmente esperimentati gli incanti. Nè la surroga d'un nuovo titolo di credito a quello già rimasto estinto pel pagamento eseguito dal debitore mentre pendeva tuttavia il giudizio esecutivo, vale a sanare la procedura nullamente eseguita per il credito di già estinto. — *Leg. de' 7 gennaio* 1838. *art* 129. — *Ann. di Giuris.* an. 6. p. 2. *col.* 888.

3. L'aggiudicazione, secondo lo spirito della legge, deve reputarsi come un modo di pagamento il più incomodo, e più sfavorevole allo interesse del creditore (2). — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec* 43. n. 1.

4. Nel prezzo delle stime si ha il giusto prezzo per l'aggiudicazione, sempre però che le stime sieno approvate dal Tribunale, ed eseguite da periti integerrimi ed abili, e contro dei quali non possa dedursi errore alcuno. — *G. P. L.* vol 1. *dec.* 35. n. 3.

5. L'aggiudicatario, dal momento dell'aggiudicazione, diventa padrone del fondo aggiudicatogli (3): nè la mancanza di voltura all'estime e della stipulazione del contratto preterio, valgono ad impedire un tale effetto. — *Leg. de' 7 gennaio* 1838. *art.* 127. — *G. P. L.* vol. 1. *dec.* 40. n. 4. 5. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 90. n 19. 21.

6. L'oppignorazione e l'aggiudicazione successiva, non trasferisce nell'aggiudicatario altro diritto che quello competente al debitore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 77. n. 1.

7. Il pericolo del fondo aggiudicato rimane a carico dell'aggiudicatario. — *G. P. L.* vol. 1. dec. 40. n. 7. — *Pigeau, Proc. Civ. lib.* 2. *tit.* 4. *cap.* 1. 2. 6.

8. Nell'aggiudicatario d'un fondo locato, si trasfondono le ragioni attive o passive inerenti al contratto di locazione, e ad esso spetta il convenire il conduttore ove occorra. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 14. n. 3.

9. L'aggiudicatario, fino dal dì della aggiudicazione, diviene debitor personale degli interessi rappresentati dai frutti dell'immobile, verso tutti quei creditori che sono collocati in grado utile. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 87. n. 2. — *Ivi, tom.* 31. *dec.* 19. n. 2. — *Ann. di Giuris.* an. 5. p. 2. col. 707. — *Paillet, Manuel de droit civil, art.* 2161, *nota al num.* 4. — *Troplong, Des privil. et hypot. art.* 2151. § 697 *bis, et art.* 644 *bis.*

10. Si può agire contro gli aggiudicatarii, per il pagamento o deposito del residuo di prezzo del fondo aggiudicato, per quindi distribuirlo ai creditori. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 90. n. 20.

11. L'aggiudicatario dei beni deve eleggere domicilio nel luogo della aggiudicazione, fino all'intiero pagamento del prezzo. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 88. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 28. n. 1.

12. L'aggiudicatario d'un podere, non ha diritto di pretendere la riunione al medesimo degli appezzamenti di terre che anticamente gli erano uniti, e che furono dappoi separati. — *Tes. del Tosc. tom.* 1. *dec.* 77. n. 3.

13. Quando i crediti dell'aggiudicatario non assorbiscono il prezzo dell'aggiudicazione, può sopra lo stesso subbietto il giudizio d'ordine anseguire l'aggiudicazione medesima. — *Ann. di Giuris.* an. 1. p. 2. *col.* 409.

14. Il creditore citato all'atto d'aggiudicazione, che sta in silenzio, non ha diritto di opporre, dopo che la stessa aggiudicazione è seguita. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 224. n. 2.

15. Allorchè i creditori inscritti, sono stati citati a comparire all'incanto, non occorre che siano citati anco all'aggiudicazione dei beni inutilmente subastati a favore del creditore istante, comunque ad essi posteriore in diritto ed in ipoteca (1). — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 224. n. 1. — *Ivi, tom.* 39. *dec.* 10. n. 1.

16. Quando in una causa d'aggiudicazione in Appello, si vuole dall'appellante attaccare la sostanza del credito, resultante da un pubblico istrumento e non impugnato, non devesi attendere siffatta eccezione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 30. n. 2. 4.

17. Quando nelle cause d'aggiudicazione non sono state violate le forme, la sentenza che canonizza l'aggiudicazione, è giusta. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 30. n. 1. 3.

a) (in specie) DELL'AGGIUDICAZIONE DI COSE MOBILI.

1. La vendite volontarie di mobili all'Asta Pubblica, sono re-

(1) Vedi a conferma di questo principio, anco i motivi della sentenza pronunziata dalla Corte Regia il 27 luglio 1842, in causa *Baring* e *Dufresne*, riportati nell'an 5 degli *Annali, loc. cit., in nota.*

(2) Egli è forse per questa considerazione che la legge del 7 gennaio 1838, s'è indotta ad abolire l'*aggiudicazione coatta* che per la legislazione anteriore a quell'epoca avea luogo allorchè i beni subastati rimanevano invenduti, i quali restavano aggiudicati *necessariamente* al creditore che avea provocata l'espropriazione.

(3) Così ancora secondo il disposto letterale dell'art. 731 del *Cod. Civile francese.* — Vedi anco il *Pigeau, Procéd. Civ. lib.* 1. *par.* 5. *tit.* 4 *cap* 1.

(1) Seldena le citate decisioni così statuissero a riguardo del creditore istante che dal relativo disposto del nostro Regolamento di Procedura, oggi in questa parte abrogato, era costretto e divenire acquirente dei beni del proprio debitore inutilmente subastati, e quindi potesse questo principio anco emettersi perchè inutile effatto in questo senso alla pratica moderna in forza dell'abolizione sopraccennata, pur nonostante abbiamo reputato bene di non trascurarlo, perchè ci parve sempre potersi applicare a riguardo di chi domanda l'aggiudicazione dei beni invenduti a'termini dell'art. 126 della Leg. del 7 gennaio 1838

golato da speciali disposizioni del Codice di Procedura Toscano (1), le quali non osservato, invano si invocano dal venditore le sanzioni della legge dirette ad assicurarne in modo più spedito e particolare l'effetto. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 633. 634.

2. Abolita dalla legge del 7 gennaio 1838 l'aggiudicazione compensativa, che il Regolamento di Procedura Civile ammetteva sotto certe condizioni a vantaggio del solo creditore istante rispetto ai beni immobili, non può siffatta aggiudicazione compensativa ritenersi conservata rispetto ai beni mobili. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 827.

3. Una sentenza d'aggiudicazione di mobili a favore di ente donea, non esclude l'esistenza d'altri assegnamenti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 85. *n.* 5.

c) (in specie) DELL'AGGIUDICAZIONE DEI BENI IN NATURA.

1. L'aggiudicazione dei beni rimasti invenduti ai creditori ultimente collocati le graduatoria, è un modo di pagamento che produce l'estinzione dei rispettivi crediti, o fa cessare le usure per dar luogo alla percezione dei frutti naturali dei beni aggiudicati. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 692 *e* col. 745.

2. Gli aggiudicatarii dei beni in natura, meno il ribasso del venti per cento sul prezzo di stima, debbono per ogni rimanente andare soggetti alle stesse condizioni che vincolano i liberatarii. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 766.

3. Aggiudicati in natura ad un ceto di creditori i beni del comune debitore rimasti invendeti, la divisione fra i creditori stessi dei beni aggiudicati, deve esser fatta colle norme che regolano i giudizii *communi dividundo*, e secondo la congruità e l'utilità di tutti, senza che l'anteriorità della collocazione possa ad alcuno somministrare diritto a preferenza, od a scelta (2). — *Leg. de'7 gennaio* 1838. *art.* 142. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 264.

4. Il ritardo della voltura dei fondi aggiudicati in natura, se ha potuto privare il creditore aggiudicatario dei loro frutti naturali, non gli dà diritto a pretendere le usure del suo credito, ma lo autorizza a chieder conto dei frutti naturali a chi li abbia illegalmente percetti. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 692.

§ 3.

DEL GIUDIZIO DI RIVENDITA AL PUBBLICO INCANTO.

1. La rivendita non è che una pena comminata dalla legge all'aggiudicatario moroso: infatti, con essa viene a ritogliersi immediatamente il fondo aggiudicato dal domicio e dal possesso dell'aggiudicatario moroso; s'apre l'adito a nuovo incanto, e si assoggetta l'aggiudicatario medesimo alla piena refezione dei danni anche con arresto personale (3). — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 29. *n.* 19. 28.

2. La rivendita è un rimedio specialissimo o tassativo, che non deve mai eccedere i limiti dalle legge assegnati alla medesima, dappoichè dessa non è che una eccezione al sistema generale delle esecuzioni immobiliari. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 29. n. 34. 35. 36.

3. Senza il rimedio della rivendita, la vendita coatta e giudiciale, il cui scopo non è altro che quello della pronta realizzazione del prezzo, renderebbesi facilmente illusoria, perchè in caso di mora del liberatario, converrebbe ai creditori istanti rinnuovare contro di lui la intiera procedura esecutiva; e ciò tante volte quanto accadesse loro per avventura d'incontrare dei liberatarii morosi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 29. *n.* 18.

4. La rivendita s'eseguisce sulle medesime condizioni per le quali ebbe luogo la vendita. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 32. n. 3.

5. L'incanto sopra la rivendita si apre sul prezzo della precedente liberazione. — *Leg. del* 7 *gennaio* 1838. *art.* 159. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 32. *n.* 4.

6. Quando due sentenze conformi ordinano la rivendita d'un fondo a tutto rischio del liberatario per l'inadempimento delle condizioni del suo acquisto, non può se di ciò instaurarsi alcun esame. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 24. *dec.* 38. *n.* 1.

7. La procedura di rivendita autorizzata dalla legge a carico del liberatario inadempiente ai patti della liberazione, onde portare ad esecuzione la sentenza graduatoria, è pur praticabile contro il terzo nel quale sia pervenuto il fondo per alienazione fattane dal liberatario; come pure ell'è ancora praticabile contro l'aggiudicatario che non rappresenta a pro dei creditori dell'espropriato, quel prezzo che la sentenza graduatoria gli ha imposto di rappresentare, malgrado gli effetti della aggiudicazione compensativa da esso ottenuta. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2 *col.* 246 *e seg.*, *e col.* 251.

8. L'acquirente privato dietro vendita volontaria (1), sebbene susseguita da giudizio di purgazione d'ipoteche o di graduatoria, non può andar soggetto pel non fatto pagamento del prezzo al mezzo resolutivo della rivendita all'Asta pubblica, il quale può solo esser praticato contro il liberatario moroso, in seguito di vendita coatta. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19, *dec.* 28. *n.* 3. — *Ivi, tom.* 33. *dec.* 29. *per tot.* — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 782. — *Ivi, an.* 2. *p.* 2. *col.* 469 *e seg.*, *e col.* 614. — *Gratian. Discept for. cap.* 7. *n.* 4. — *Grenier, Trait. des hypot p.* 2. *chap.* 1. *sect.* 4. § 1. *n.* 4583. *pag.* 358. — *Salgad. Labyrint. credit. par.* 2. *cap.* 2 *n.* 62 *e seg.* — *Mangil. De subhast. quæst.* 13. *in princ.*

9. La rivendita non è che l'effetto d'una condizione resolutiva, che per un favore speciale della pubblica subasta, ed all'oggetto di potere ottenere la più pronta realizzazione del prezzo dei beni subastati, la legge ha sottintesa nei contratti di vendita al pubblico incanto; a differenza delle vendite estragiudiciali e private, nelle quali la mora al pagamento del prezzo dà bensì luogo all'azione per conseguirlo, ma non opera d'ordinario la risoluzione del contratto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 29. *n.* 8. — *Mangil. De subhast. quæst.* 13. *in princ.* — *Salgad. Labyrint. credit. par.* 2. *cap.* 2. *n.* 63 *e seg.* — *Gratian. Discept. for. cap* 7. *n.* 4.

10. Tanto per Gius Comune, quanto per Gius Francese, quanto ancora per Gius patrio, la rivendita coatta, a rischio e pericolo del

(1) Vedi a questo proposito il Titolo II, Parte 4 del cit. Regolamento di Procedura, a cui la Legge del 7 gennaio 1838 sui giudizii esecutivi non ha derogato.

(2) Il diritto sulla scelta di quei beni, che invece di denaro contanto dare il creditore ricevere in estinzione del suo credito, viene ad esso attribuito soltanto di fronte al debitore (Vedi a questo proposito la *Rel. Rom. in Recent. dec.* 42. *p.* 1. — *Ivi, in Romana Dotis et Lucri*, 13 *giugno* 1806. *cor. Iacard.* — *Ivi, in Civitatis Castellanæ*, 10 *giugno* 1806 *cor. Bazzle* § 7.), e non mai nel concorso di altri creditori. Ed in questo caso, come avverte la massima sopraespressa, nella divisione dei beni si deve aver riguardo all'utilità di tutti i creditori. Vedi *Paschal, De Viribus patr. potest. p.* 2. *cap.* 9. e 10.

(3) Così ancora per Diritto Francese da cui trasse norma in tal materia la nostra legislazione (*Vedi gli art.* 715 *e* 737 *e seg. del Cod. di Proced. Civ. Fran.*, *e vedi anco la nota al cit. art.* 737 *negli Elementi del diritto e della pratica etc. di Demian Cronsilhac, a pag.* 461.)

(1) Onde questa massima, e le due seguenti, non appariscano contraddittorie a quella riferita al numero 11 di questa Sezione, crediamo bene accennare che nei casi esaminati dalle citate decisioni si trattava di vendita volontaria veramente *privata* e non *giudiciale*, e che non l'*indole* e la *causa della vendita*, ma il *modo privato* e *convenzionale* della sua esecuzione fu l'unico e solo fondamento per cui i giudici stabilirono che la procedura di rivendita non fosse in quei casi rettamente applicabile.

Digitized by Google

compratore moroso, non può aver luogo che in sequela d' una vendita *giudiciale* fatta all' Asta pubblica. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 29, *n*, 3.

11. Trattandosi di vendite eseguite ai pubblici incanti, e con l' autorità del Tribunale, sieno desse *volontarie*, e sieno *coatte* (a ciò indipendentemente dai loro effetti nei rapporti tra il venditore ed i suoi creditori), il liberatario inosservante ai patti della conseguita aggiudicazione, rimane esposto alla rivendita a tutte sue spese e danni, ed all' arresto personale per la differenza del prezzo (1). — *Regol. di Proc. Civ.* art. 891. 898. 899. 1096 — *Leg. del 7 gennaio* 1838. *art.* 162. 166. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 32. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 33. *dec.* 29. *n* 19. — *Ann. di Giuris. an.* 2 *p.* 2. *col.* 661. *e seg* — *Ivi, an.* 4 *p.* 2. *col.* 861. 862. — *Sirey, tom.* 26. *p.* 2. *p.* 308; *e tom.* 39. *p.* 2. *p.* 213. — *Carré, Comm. all' art.* 747, *not. t. n.* 3, *ed all' art.* 965 § 3186. — *Demian. Comm. all' art.* 965. *del Cod. di Proc. Franc.*

12. Sebbene possa talvolta accadere che la procedura di purgazione d' ipoteche tronchi il corso agli atti esecutivi intrapresi da uno o più creditori, e che poi l' inosservanza della giudiciale promessa di pagamento per parte del nuovo possessore necessiti i creditori medesimi a far ritorno, e dopo inutile indugio, alla ordinaria via esecutiva, il riflesso però a questo caso di mero eccezione non è bastante a far porre alla pari la vendita giudiciale alla volontaria, per gli effetti della rivendita. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 29. *n.* 20. 21.

13. Il liberatario moroso, che subisce la rivendita a suo rischio e pericolo, è tenuto non solo per il prezzo differenziale che siasi verificato fra la prima e la seconda liberazione, ma ben anco per tutti i danni ed interessi, ed a questi pure si estende la coercizione personale dalla legge comminata contro il medesimo. — Nella categoria dei danni ed interessi entra pure il frutto dovuto al creditore sull' intiero cumulo delle somme per le quali aveva ottenuta collocazione, e decorso dal giorno in cui costituì in mora il liberatario. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 848.

14. Non può contrastarsi l' interesse e il diritto di agire per la rivendita del fondo, a carico del liberatario, a quel creditore che è stato collocato in un grado che non presenta verosimile speranza di pagamento, potendo sempre bastare quell' interesse indiretto, che si verifica nella diminuzione delle passività reali del comun debitore e nella parziale estinzione delle ipoteche generali, che gravano insieme con altri il fondo liberato. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 89.

15. Sebbene sia vero in astratto, e ad alcuni effetti specialmente, che il giudizio di rivendita non sia altro che una sequela di quello di graduazione ed il compimento della espropriazione (*Vedi Carré, Lois de la procéd, tom.* 2. *pag.* 691. *not.* 1; *e Troplong, Des privil. et hypot. art.* 2154. § 721), pur tuttavolta non è men vero che la legge lo abbia voluto considerare come separato e distinto da quest' ultimo, all' effetto di prorogare la giurisdizione agli antichi Tribunali, soppressi all'epoca della nuova organizzazione giudiziaria. — *Istruz. e Dichiaraz. del* 9 *novembre* 1838. *art.* 630. — *Ann. di Giuris.* an. 1. *p.* 2. *col.* 614. — *Ivi, an.* 3. *p.* 2. *col.* 491. 735.

(1) Il Carré nella sua opera *Lois de la Procédure*, comm. all'art 744, ci dà la ragione di questo rigore della legge contro il liberatario che non osservasse i patti della liberazione, e che i Francesi (come appunto osserva l'egregio relatore della cit. dec.) chiamano, con vocabolo molto espressivo, *fol-enchérisseur*, quasi non abbia agito sul serio e da senno: « Ici la loi, par la disposition rigoureuse qu'elle renferme, a eu pour but » de mettre une fin à la scandaleuse multiplicité des *folles enchères*, et de bannir des » audiences les agioteurs qui dans l'espérance de revendre avec profit, se rendraient adju» dicataires, sans courir, si cet espoir était déçu, aucun risque d'être contraints à effec» tuer le prix de la vente. »

16. La regola che il giudizio di rivendita a danno del liberatario, come una sequela di quello di graduatoria e il compimento dell' espropriazione, dee farsi avanti al Tribunale che ordinò la vendita, non è applicabile al caso in cui, all' epoca della domanda di rivendita, una nuova circoscrizione territoriale abbia trasportati i beni sotto la giurisdizione di un Tribunale diverso. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 137.

17. L' inabilitazione dell' aggiudicatario inadempiente, ad offrire all' incanto sul fondo del quale è stata ordinata a suo carico la rivendita, non si estende e non investe colui che ha comprato dallo stesso aggiudicatario il fondo medesimo; il quale non rimane obbligato se non in ragione del suo possesso, nè subentra nelle obbligazioni personali del suo autore. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 372. — *Pigeau, Procédure tit.* 4 *chap.* 11. *Sect.* 3. § 4. *art.* 1. *n.* 12. *Pailliet, Manuel, Cod. de Procédure art.* 713. *n.* 1.

18. Non è applicabile al caso della rivendita che si effettua a danno e carico del primo liberatario, quella disposizione della legge che prescriva la notificazione al debitore dell' Editto di vendita. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 32. *n.* 2.

19. Può notificarsi al procuratore dell' aggiudicatario, quando l' abbia questi costituito, la domanda che si fa per la rivendita dei beni a di lui pregiudizio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 90. *n.* 1. 2

20. L' aggiudicatario che ha contradetto alla domanda di rivendita notificata al suo procuratore, può opporre la nullità della citazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 90. *n.* 3.

21. Quando è accertato che il liberatario ebbe notizia degli atti della rivendita, poco rileva esaminare la regolarità delle citazioni (1). — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6, *dec.* 32. *n.* 5.

22. Se il liberatario, in pregiudizio del quale si procede alla rivendita, non fa opposizione al decreto di liberazione della medesima, si presume che abbia voluto aderire tacitamente ad essa. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 32. *n.* 6.

23. Quando l'aggiudicatario ha adempito alle obbligazioni inerenti al contratto d' acquisto che l' aggiudicazione pone in essere, le omissioni e le contravvenzioni, obiettabili personalmente al precedente liberatario, non possono mai operare la risoluzione dell'acquisto, e quindi non danno diritto a provocare la rivendita del fondo a danno dell' aggiudicatario medesimo. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 721. 722.

24. Il disposto dell' art. 89 della legge del 7 gennaio 1838, per cui è stabilita l' inappellabilità delle pronunzie dei Tribunali sulle contestazioni che siano insorte sulle istruzioni da darsi ai periti, e sulle condizioni della vendita, si applica anco ai giudizii di rivendita. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 610. 641.

SEZIONE III.

Del Proventuario dell' Asta pubblica di Livorno.

1. Il proventuario dell' Asta pubblica di Livorno, ha diritto di ottenere in contanti e non in beni, l' emolumento che gli è dovuto in ragione del cinque per cento sopra i beni esposti all' incanto, anche nel caso di aggiudicazione in natura; ed i creditori aggiu-

(1) È stato deciso esser bene e validamente trasmessa una tal citazione a colui che fu Procuratore del liberatario nel giudizio d' opposizione. — (Vedi la *dec.* 32. n. 7. inserita nel tom. 6 del *Tes. del F. Tosc.*)

Digitized by Google

dicatorii sono tenuti a pagarlo in proporzione delle quote respettivo assegnate, quantonque non abbia preso parte diretta agli atti di espropriazione, quando un tale onere inserito nella cartella d'incanti non ha incontrato per parte dei medesimi opposizione. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 1. col. 339. e p. 2 col. 869. — Ivi, an. 8. p. 2. col. 268. 764. 765.*

2. Il diritto proporzionale del 3 per cento, accordato dalla notificazione del 3 febbraio 1772 (art. 9, § 3) al proventuario dell'Asta pubblica di Livorno, deve intendersi dovuto non solo quando l'esperimento degli incanti abbia prodotto l'ordinario suo effetto, cioè abbia operata direttamente l'alienazione del fondo, ma ancora quando abbia servito di mezzo necessario perchè il dominio del fondo stesso faccia passaggio nei nuovi proprietarii. — Quindi è dovuto l'annonziato diritto, ancora per le aggiudicazioni in natura prescritto dalla legge del 7 gennaio 1838. — *Ann. di Giuris. an. 8. p. 2. col. 1049.*

3. Ai termini del sovrano rescritto, pubblicato in Livorno nel 24 decembre 1821, che volle parificata, nell'interesse del proventuario dell'Asta pubblica, l'aggiudicazione dei beni in natura ai creditori, alla liberazione dei beni medesimi all'offerente, la causa dell'emolumento stabilito a favore del proventuario deve riconoscersi non già nella sola esposizione dei beni all'incanto, ma in un resultato qualunque della medesima, coerente alla legge o conseguenziale a quello esperimento. — *Ann. di Giuris. an 7. p. 1. col. 342. 343.*

4. L'emolumento d'incanto dovuto al proventuario dell'Asta pubblica di Livorno, forma parte delle spese di vendita e d'aggiudicazione che i creditori avrebbero dovuto anticipare; quindi compete al proventuario un'azione personale analoga all'azione *negotiorum gestorum* per conseguirne il pagamento nel caso d'aggiudicazione in natura contro i singoli aggiudicatarii, per la rata proporzionale alla respettiva aggiudicazioni, o corrispondente alla quota delle prelevazioni fatta sulla stima dei singoli fondi, senza pregiudizio dell'azione reale esercibile solidalmente sopra ciascuno degli stabili aggiudicati, in virtù della privilegiata aggiudicazione che abbia ottenuto nella sentenza graduatoria. — *Leg. 2 et Leg. 6. § 3. ff. de negot. gest.* § 193. 195. — *Rot. Flor. in Florentina seu Vallis Arni superioris liquidat. expensarum 18 februarii 1783, cor. Vinci, et Brichieri. — Tes. del F. Tosc. tom. 38. dec. 11. n. 3. — Ann. di Giuris. an. 7. p. 2. col. 869. 870. — Rot. Rom. in Romana concursus 28 junii 1734 § 3. cor. Crescentio. Ivi, in Rom. concursus de Palazzeschis 14 februar. 1732 cor. Matthaeo. — Zanch. De prelat. creditor. exerc. 11, § 3. n. 128. 129. — Mangil. De subhast quaest. 135. n. 1. — Bonfin. Dec. Florent. 53. n. 38. — Grenier, Des hypoth. p. 1 n. 300. — Troplong, Des hypoth. art. 2096. n. 63. e art. 2101. n. 130.*

5. Il sovrano rescritto pubblicato in Livorno, nel 24 decembre 1821, non fa che estendere, per via d'interpretazione o di dichiarazione delle precedenti disposizioni, il diritto del provventuario dell'Asta pubblica al caso delle aggiudicazioni in natura ai creditori dei beni senza effetto di liberazione subastati; e se lascia incerti intorno alla persona che deve corrispondere al proventuario lo stabilito emolumento, nessuna incertezza presenta intorno al modo o alla misura dell'emolumento medesimo, e non autorizza a surrogare un sistema di pagamento diverso da quello dalle precedenti leggi ordinato. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 1. col. 344.*

6. L'aggiudicazione in natura ai creditori dei beni senza effetto di liberazione subastati, qual è regola della legge sul giudizii esecutivi del 7 gennaio 1838, è il solo resultato coerente alla legge, che sorlir possa l'esperimento degl'incanti; quindi la differenze qualunque siano nei rapporti e negl'interessi dei creditori fra la aggiudicazioni in natura sotto l'influenza delle legge del 7 gennaio 1838, e quelle regolate dalle leggi precedenti, non possono rilavare, nell'interesse e nei rapporti del provantuario dell'Asta pubblica. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 1. col. 343.*

7. Al proventuario dell'Asta pubblica di Livorno sono dovuti gli emolumenti determinati a di lui favore dalla relativa tariffa, tanto nel caso che l'immobile esposto all'Asta venga liberato sulla offerta pubblicamente fatta da alcuno dei chiamati alla licitazione, quanto se venga liberato dietro offerta privata fuori della presenza dell'Ufficiale incaricato della esecuzione dell'incanto; ma non è dovuto alcun emolumento, tolto il volto che non avvenuta alcuna offerta nè pubblica nè privata, contemporaneamente o dopo gli incanti, l'immobile già subastato venga, senza collusione, nè frode, privatamente venduto. In questo caso il fatto della subastazione, se potrebbe dar diritto al proventuario di esigere gli emolumenti dell'Asta dal proprietario degli immobili rimasti invenduti, non potrebbe però mai costituire a di lui favore un credito privilegiato esigibile sul prezzo convenzionale. — *Editto del Magist. civ. e consol. di Livorno del 27 dicembre 1821. — Notificaz. del 3 febbraio 1777 sul proventuario dell'Asta pubblica di Livorno art. 9. — Ann. di Giuris. an. 7. p. 2. col. 343. — Ivi, an. 8. p. 1. col. 184. 185.*

ASTENSIONE DALLA EREDITÀ (1)

vedi EREDITÀ.

ATTESTATI *vedi* CERTIFICATI.

ATTI.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni delle Leggi Patrie.*
» 3. *Citazioni del Testo.*
» 4. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

Diconsi *Atti civili* quelle dichiarazioni di volontà redatte in iscritto (2), con le quali si origono, si confermano, si modificano o si estinguono i rapporti giuridici intercedenti da persona a persona: tali Atti si dicono *unilaterali* quando la volontà d'un solo basta a porli in essere; *bilaterali*, all'incontro, ogniqualvolta v'è d'uopo che una pluralità di persone concordemente concorra colla sua volontà ad attuargli. — Un'altra distinzione comunemente adottata, e fondata sulla forma esterna dei medesimi, è quella che gli divide in *autentici* e *privati*, secondochè in essi intervieno un qualche ufficiale autorizzato ad attribuire a tali Atti la pubblica fede, o piuttosto i soli stipulanti che gli pongono in essere di loro privata autorità.

(1) L'astensione dalla Eredità, equivale all'abbandono della Eredità paterna od avita, fatto dagli eredi *sui* del defunto, — o differenza della *repudia* che si fa dagli eredi *estranei*.

(2) Per le leggi di Roma la scrittura non era richiesta come necessaria nelle contrattazioni, per modo che anco celebrate senza di essa, potevano riuscir sempre efficaci ogni qual volta se ne potesse provare la sussistenza mediante prova testimoniale (Vedi la *Leg. 4 ff. De fide instrument.* e la *Leg. 4 ff. De pignorib.*). Per diritto moderno però, la scrittura ed altre forme esterne son ricercate in più casi come solennità essenziali dell'Atto, dalla osservanza delle quali dipende l'efficacia giuridica del medesimo.

Digitized by Google

§ 2.

Regol. di Proc. Civ. *par.* I. *tit.* 9. *dall' art.* 181, *al* 188.; *e tit.* 20. *dall'art.* 397, *al* 435. — *Leg. degli* 11 *febbraio* 1815, *art.* 2. 5.; *e dall'art.* 6 *al* 19. *Leg. del* 7 *gennaio* 1838, *art.* 1. 22. 25. 50. — *Dichiaraz. e Istruz. del* 9 *novembre* 1838, *art.* 126. 195. — *Leg. del* 23 *gennaio* 1851. — *Leg. degli* 8 *decembre* 1851.

§ 3.

Pandect. *lib.* XXXII. *tit.* 3. *De probationibus, et præsumptionibus, leg.* 24. — *Ivi, lib. cit. tit.* 4. *De fide instrumentorum, et amissione eorum.* — *Ivi, lib.* XLIV. *tit.* 7. *De obligationibus et actionibus, leg.* 81. — *Ivi, lib.* L. *tit.* 17. *De diversis regulis juris antiqui, leg.* 77.

Cod. *lib.* II. *tit.* 4. *De transactionibus, leg.* 19. 28. 40. — *Ivi, lib.* IV. *tit.* 2. *Si certum petatur, leg.* 5. 8. 10. 17. — *Ivi, lib. cit. tit.* 19, *De probationibus, leg.* 8 24. — *Ivi, lib. cit. tit.* 22. *Plus valere, quod agitur, quam quod simulate concipitur.* — *Ivi, lib.* VIII. *tit.* 28. *Qui potiores in pignore habeantur, leg.* 11 — *Ivi, lib.* X. *tit.* 22. *De apochis publicis et descriptionibus curialibus et de distributionibus civilibus.* — *Ivi, lib.* XIV. *tit.* 21. *De fide instrumentorum et amissione forum, (et de apochis) et antapochis faciendis, et de his, quæ sine scriptura fieri possunt.*

§ 4.

Brandis, *Della nullità assoluta e relativa*; disser. inserita nel **Glor. di Dir. e Pratica Civ.**, tom. VII, 1.

Brun (Phil. P.) *Diss. de confirmatione actuum voluntariæ jurisdictionibus.*

Carozzi, *Guida teorica e pratica per le inscrizioni e prenotazioni degli atti e contratti civili etc.*

Gatti (Joh. Dominici) *Tractatus absolutissimus de credito etc.* V. il cap. 3. *tit.* 2, e l'indice di questo tratt. alla parola *obligatio.*

Gutzahi (Johannis) *Tractatus de actibus judicialibus juratis.*

Klien (C.) *De negotiis simulatis modo efficacibus, modo inefficacibus.*

Ridolphini (Petri) *Tractatus de ordine procedendi in judiciis in Romana curia, praxis recent. etc.* V. la part. 1. cap. 2. n. 74 e seg.; e cap. 9. n. 84. 85 e seg.

Romani (Pauli Francisci) *Disp. de actis publicis, seu judicialibus etc.*

Sabelli (Marci Antonii) *Summa diversorum tractatuum.* V. il § *Acta.*

Salgado (Francisci) *Tractatus de regia protectione.*

Scaccia (Sigismundi) *Tractatus de judiciis.* V. il lib. 2. cap. 11. n. 383 e seg.

Suarez de Paz (Gonzalez) *Praxis Ecclesiastica et sæcularis, cum actionum formulis et actis processuum.*

Tiennes (G. B. de) *De eo quod metus causa gestum erit jure romano.*

Toullier (M.) *Le droit civil français, suivant l'ordre du Code.* V. i comm. all' art. 1322 e seg.

Walch (G. Fr.) *De negotiis et actibus vi metuve extortis, ex jure romano partim ipso jure nullis, partim a Prætore rescindendis.*

Wunschii, *Tractatus de actis judicialibus.*

Cachegnani (Octaviani) *Decisiones sacri Senatus Pedemontani.* V. ivi la decis. I.

Ciarlini (Joh. Baptistæ) *Controversiarum forensium judiciorum.* V. la controv. 119.

Covarruvii (Didaci) *Resolutiones.* V. il cap. I.

Cyriaci (Francisci) *Controversiarum forensium.* V. il lib. 3 con. 471 n. 43 e seg.

Farinacci (Prospori) *Repertorium judicial. cum fragmentis.* V. la quest. 35.

Favart de Langlade, *Repertoire de législation.* V. la voce *Acte sous seing privé.*

Maatje (Jacobi Antonii) *Compilatio totius juris controversi ex omnibus decisionibus universi orbis etc.* V. il tom. I. alla voce *Acta.*

Merlin, *Répertoire de jurisprud.* V. la voce *Acte.*

Nebusantii (Hadriani) *Sylva responsorum, et practicarum disputationum.* V. respons. 201.

Rubi (Pauli) *Controversiæ forenses de validitate legali.*

Tepati (Arismini) *Variarum sententiarum juris canonici, civilis et criminalis etc.* V. il tit. 218.

Tuschi (Dominici) *Conclusionum practicarum ordine alphabetico digestarum.* V. la let. A.

Uselli (Laurentii) *Examen apum, seu conclusionum legalium ordine literario digestarum.* V. la conclus. 30.

Vasquii (Ferdinandi) *Controversiarum illustrium, aliarumque usu frequentium.* V. il cap. 14.

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez. I. *Degli atti civili, in generale.*
- § 1. *Generalità.*
- § 2. *Della data degli Atti.*
- § 3. a) *Della efficacia e validità degli Atti.*
  b) *Degli Atti informati, o sospetti di simulazione, e di falsità.*
- § 4. *Della notificazione degli Atti.* **V. Notificazione.**

Sez. II. *Degli atti civili, in specie.*
- § 1. *Degli Atti autentici.*
- § 2. *Degli Atti giudiciali.*
- § 3. *Degli Atti privati.*
- § 4. *Degli Atti liberatorii.*
- § 5. *Degli Atti confermatorii.*
- § 6. *Degli Atti facoltativi.*
- § 7. *Degli Atti lucrativi.*
- § 8. *Degli Atti correspettivi.*
- § 9. *Degli Atti condizionali.*
- § 10. *Degli Atti alienatorii.* **V. Cessione — Compra e Vendita — Donazione.**
- § 11. *Degli Atti possessorii.* **V. Possesso.**
- § 12. *Degli Atti dello stato civile* (1). **V. Certificati.**
- § 13. *Degli Atti d'ultima volontà.* **V. Codicillo — Legato — Testamento.**

SEZIONE I.

Degli Atti civili in generale.

§ 1.

GENERALITÀ.

1. Gli Atti debbono ritenersi o considerarsi per tali, quali le parti gli chiamarono ed intesero di stipularli. — *Tes. del F. Tosc tom.* 31. *dec.* 61. *n.* 1.

(1) Si dicono tali tutti quegli Atti ricevuti dagli ufficiali dello Stato Civile per constatare le nascite, i matrimonii e le morti.

2. L'Atto può essere unilaterale per l'obbligazione o può essere bilaterale per l'intervento delle persone. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 94. *n.* 12. 13.

3. Un Atto qualunque non fa prova se non di ciò che le parti intesero di porre in essere mediante lo stesso Atto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 15. *n.* 9.

4. Gli Atti (qualunque sia l'ulteriore formalità alla quale vadano soggetti nell'interesse dei terzi), di fronte ai contraenti che li posero in essere, sono operativi fino dal momento della loro confezione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 53. *n.* 11.

5. Un Atto perfetto in tutt'i suoi rapporti speciali, è al momento della sua perfezione operativo di tutti gli effetti giuridici che da esso derivano, sebbene per qualunque causa ne sia sospesa l'esecuzione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 46. *n.* 7.

6. Gli Atti si presumono sempre posti in essere in un modo non pregiudiziale all'agente. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 1. *n.* 5.

7. Quando la perfezione di un Atto, a cui alcuno si disponga a procedere, dipende da un Atto successivo a quello che dapprima si è ammesso, o col quale s'è dichiarata la volontà di procedervi, questa volontà non è deliberata nè perfetta, nè induce in quello che la emesse obbligo alcuno di consumare un tal Atto, e conseguentemente non fa che risolvarsi in una mora o semplice velleità. — *G. P. L. tom.* 2. *dec.* 17. *n.* 7. — *Bald. in Leg. Et qui jurat, Cod. De bon. aut jud. possid.*

8. Non può dubitarsi, che colui che deduce un Atto in giudizio, non l'abbia accettato. — *Rot. Flor. in Thes. Ombros. tom.* 3. *dec.* 41. *n.* 35. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 94. *n.* 13.

9. L'accettazione o l'approvazione d'un Atto può resultare tanto dalle parole che dai fatti. — *Rot. Flor. in Flor. success.* 19 *marzo* 1773. *av. Buratti.* — *G. P. L. tom.* 2. *dec.* 21. *n.* 7.

10. La regola di ragione che insegna che la firma apposta in piè di un Atto qualunque, sta ad indicare l'approvazione del sottoscrivente per tutto ciò che è espresso nella scrittura, ancorchè da altra mano redatta, è soggetta a limitazione, ogniqualvolta apparisce che al sottoscrivente fu ignoto il contenuto dell'Atto firmato, o che con altro intendimento che con quello d'approvarlo vi apponesse la firma. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 537. — *Bonfin. Ad bannim. cap.* 12. *n.* 73.

11. La parte che fonda la sua azione o la sua eccezione sopra un Atto, è in obbligo di accettarlo o riconoscerlo anche nelle parti dannose. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 805. 806.

12. All'effetto che un Atto qualunque si renda obbligatorio per i terzi, è necessario che sia pubblicato nelle forme volute dalle leggi. — *G. P. L. tom.* 4. *dec.* 15. *n.* 2.

13. Quando un Atto qualunque può essere stato motivato da una causa lecita ed innocente, non è legalmente dato di poterlo attribuire ad una causa fraudolenta ed illecita. — *Leg.* 43. *e leg.* 51. *ff. De pro socio.* — *G. P. L. tom.* 2. *dec.* 17. *n.* 4. — *Rot Rom. De falsib. dec.* 6. *n.* 11. *cor. Folconer.*

14. La nostra giurisprudenza non ammette Atti frustranei ed inutili. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 4. *n.* 6.

15. L'Atto accessorio segue la natura dell'Atto principale: ed ogni qualvolta vien questo ad esser tolto di mezzo, rimane tolto di mezzo anche l'altro. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 2. *n.* 9. — *Barbos. De axiomat. jur., ax.* 4. *n.* 12.

16. La natura d'un Atto non si determina da ciò che per modo secondario è stato esposto, ma da ciò che è stato principalmente dedotto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 25. *n.* 4.

17. Un Atto comprensivo del contenuto di altri Atti si presume fatto più recentemente degli altri. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 57. *n.* 11.

18. Secondo le regole di surrogabilità o di equipollenza, non si possono parificare o surrogare altri Atti, che non abbiano l'essenziali qualità di quelli ai quali si vogliono sostituire. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 64. *n.* 26.

19. Il documento prodotto fuori del termine probatorio non è ammissibile. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 181. *n.* 6.

20. Il documento viene approvato da quello che ne fa la produzione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 58. *n.* 8. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 19 *tom.* 2. *dec.* 429. *n.* 21. — *Gloss. in Auth. De testibus* § *et licet verbo etc.*

21. Dicesi documento non *impugnato*, quello che vien riconosciuto, o confessato dal debitore con un Atto esplicito e positivo. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 13. *n.* 3.

22. Un documento dicesi impugnato, allorchè viene impugnata l'azione dal medesimo derivante, sebbene non sia impugnata la di lui materiale esistenza. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 61. *n.* 2. — *Ivi, tom.* 36 *dec.* 29. *n.* 11.

23. Chi allega la perdita d'un documento, deve provarne concludentissimamente lo smarrimento. — *G. P. L. tom.* 2. *dec.* 21. *n.* 8. — *Bartol. in leg. Si quis ex Argentariis.* § *Aut vero, ff. De edend.* — *Fabr. in Cod. lib.* 2. *tit.* 1. *def.* 15. *n.* 5.; *e lib.* 3. *tit.* 30. *def.* 3. *n.* 6.

24. La perdita dei documenti non imputabile a colui che l'allega, non distrugge le azioni nascenti dagli Atti contenuti nei medesimi, semprechè vengano in modo equipollente giustificati. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 8. *n.* 8. — *Rot. Rom. in Nuperrim. tom.* 2. *dec.* 149. *n.* 5. — *Duaren. tit. De fide instrument.* — *Samuel Stryk. Disposit. Juridic. tom.* 5. *disputat.* 19. *cap.* 1. § 14. *n.* 33. — *Gaet. De credit. cap.* 3. *tit.* 1. *n.* 1029.

25 Non è presumibile, che quegli che sa scrivere, abbia fatto firmare in suo nome un documento a terza persona. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 3. *n.* 6.

26. Si deve credere sempre proprietario del credito quegli a di cui favore parla il documento, se con prove immuni da ogni eccezione non ne viene giustificata la pertinenza a vantaggio di un altro. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 129. *n.* 19

27. La copia d'un documento non prova legalmente il credito. — *G. P. L. tom.* 5. *dec.* 66. *n.* 1.

28. Il documento non impugnato è equiparato alla sentenza passata in cosa giudicata. — *Regol. di Proc. Civ. art.* 688. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *delle ined. dec.* 66. *n.* 1.

29. I documenti prodotti negli Atti senza l'osservanza della forma voluta dal Regolamento di Procedura Civile, non sono altrimenti addibili. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 1. *n.* 1.

30. Quando lo scritto di un documento si attribuisca non alla parte, ma ad un terzo, può la parte contro la quale è dedotto limitarsi a dichiarare che non lo riconosce. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *delle ined. dec.* 25. *n.* 2.

31. Un Atto emesso tra diverse persone non induce mandato a favore di un terzo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 70. *n.* 2.

32. Non si può presumere che gli Atti fatti in nome di quegli che in essi spiega il proprio nome, appartengano ad altri nella mancanza di un mandato espresso o almeno presunto. — *Leg. Ei qui* 7. § *final. Cod. Quod cum eo.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 2. *n.* 7. — *Hermosil Gloss.* 5. *leg.* 48. *n.* 13. *fol.* 678. — *De Luc. ad Galin De procurat. p.* 5. *cap.* 1 *n.* 1. — *Calvin. De acquis. cap.* 38. *in fin.* — *Mans. consult.* 491. *n.* 13. — *Ansald. De commer. disc.* 30. *n.* 31. 32. — *Casareg. De commer. disc.* 5. *n.* 88.

33. Nella interpretazione degli Atti civili deve evitarsi l'assurdo. — *Leg. Nam absurdum ff. De bon. libert.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 45. *n.* 5.

34. Riguardo agli Atti civili, si deve por mente non all'estrinseco delle parole che gli rivestono, ma alla relativa loro sostanza

— *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 10. n. 2. *e dec.* 37. *n.* 8. - *Ivi, tom.* 20. *dec.* 30. *n.* 2.

35. Dalla sostanza, e non dalla denominazione dell'Atto si deve determinare la vera natura del medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 60. *n.* 1. 5.

36. Nella qualificazione degli Atti, deve attendersi ciò che in essi predomina, e non curare tutte ciò che di meno rilevante può in essi verificarsi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec* 79. *n.* 3.

37. Nel dubbio si pronunzia sempre per la validità di un Atto, e si rigetta l'obiettato vizio di nullità per difetto di forma. — *Leg. Quoties ff. De condition. et demonstration.*—*Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 22. n. 8.

38. In difetto di una prova esclusiva, devn presumersi che l'Atto sia stato fatto in regola, ed in conformità della legge. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 40. n. 10. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 35. *n.* 2. — *Ivi, tom.* 18. *dec.* 24 *n.* 4. — *Ivi, tom.* 19. *dec.* 10. n. 4. — *Ivi, tom.* 21. *dec.* 21 n. 2. — *Rot. Rom. dec.* 1101. n. 14. *tom.* 4. *cor. Molines* — *Costant. ad statut. nrb. adnot.* 57. *art.* 1. *n.* 123.

39. Il giudice può ordinare la rinnovazione dell'Atto per mancanza delle forme volute dalla legge.—*Regol. di Proc. Civ. art.* 1227. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 61. *n.* 6.

40. Deve allontanarsi dagli Atti per quanto è possibile l'irregolarità, semprechè con questo esorbitante pretesto se ne voglia stabilire l'inefficacia. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 79. *n.* 4.

41. Per misurare la congruità di un Atto, si deve attendere il tempo in cui fu posto in essere, senza mettere a calcolo quel sinistro che siasi verificato per un fatto posteriore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 65. *n.* 8. — *De Luc. De hæred. disc.* 30. *n.* 3. — *Altimar. De nullit. contract. tom.* 4. *p.* 2. *rub.* 1. *quæst.* 29.

42. L'utilità di un Atto qualunque deve misurarsi non da ciò che posteriormente è accaduto, ma bensì dalle circostanze del tempo in cui fu fatto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 5. *n.* 6.

43. L'Atto susseguente spiega ed interpreta, qual fu nell'Atto precedente la vera intenzione dell'agente.—*Rot. Flor. in Florent. Plebaniae*, 11 *maggio* 1761 *cor. Finetti, Baldigiani*, e *De'Ricci.* § *Sed commissio.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 29 *n.* 10.

44. Agli Atti civili si deve dar sempre quella intelligenza che escluda la manifesta contradizione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 68. *n.* 9.

45. Gli Atti debbono interpretarsi in modo che una parte non distrugga l'altra, o che non si abbia un'istantanea metazione di volontà nel disponente. — *Leg. Non ad ea ff. De condict. et demonstrat.* — *Leg. Ubi repugnant ff. De reg. juris.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 85. n. 8. — *Spad. Cons.* 254. *n.* 5. *lib.* 3.—*Soccin. sen. Cons.* 139. *n.* 29. *lib.* 2. — *Cachetan. dec.* 23. *n.* 16. — *Bich. dec.* 281. *n.* 42.,— *Falcon. De primogenit. dec.* 1. *n.* 14.; *De Jur. patronat. dec.* 45. *n.* 7.; *De Fideicomm. dec.* 35. *n.* 10.

46. Nella continuazione di due cause dubbio l'Atto è sempre referibile a quella di esse, che dimostra maggiore verisimiglianza, e che più favorisce la persona che le intraprese. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. vol. 2. *dec.* 120. *n.* 7.

47. Deve evitarsi che alcuna parte dell'Atto resti inutile e stravagante. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 136. n. 9.

48. L'Atto posteriore deroga all'anteriore; e sebbeno possa essere vero che il posteriore riceva interpretazione dall'anteriore, tuttavolta ciò procede quando quello è dubbio; ma quando è chiaro, cessa qualunque interpretazione, la quale non ha mai luogo nelle cose chiare ed evidenti. — *G. P. L. tom.* 5. *dec.* 13. n. 1. 2. — *Ann. di Giurisp. an.* 3 *p* 1. *col.* 679.

49. La cassature e interlinee in qualche Atto, quando sono in ambi gli originali, si considerano fatte di comune consenso delle parti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 24. *n.* 1.

50. Gli Atti di colui che non può stipulare contratti, debbono esaminarsi secondo le parole e lo spirito della legge, e debbono considerarsi investiti delle di lei disposizioni, quando la ragione animatrice della legge gli designa e li colpisce. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 16. *n.* 10. 11 — *Rot. Rom. in Assisien. pecuniaria* 10 *settembre* 1814. § 16. *cor. Alberghini.*

51. Quando si tratta non di un Atto unico, ma invece *continuato da Atti successivi della stessa indole*, e soggetti ad una stessa determinazione, deve farsi del primo il medesimo giudizio che deve farsi degli altri che l'hanno seguito. — *Leg. Barbarius* 3 *ff. De off. prætor.* — *Rot. Flor. in Florent. cambii*, 11 *septemb.* 1735. § *Hoc massime etc. ac. Neri, Badia* e *Venturini.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *delle ined. dec.* 41. *n.* 5.

52. L'Atto esistente nel Tribunale, è quello che forma stato per l'intimato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 27. *n.* 6.

53. Quando l'Atto precedente alle nuove leggi è imperfetto, queste lo investono e lo sottopongono alle loro disposizioni. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 80. *n.* 11. 12.

§ 2.

DELLA DATA DEGLI ATTI.

1. Secondo l'art. 4 della legge del 30 dicembre 1814, nessun Atto privato, sebbene stipulato in Toscana, e nessun Atto stipulato in paese estero, ancorchè per istrumento pubblico, acquista data certa in Toscana, di fronte ai terzi, se non dal giorno in cui sia denunziato e registrato. Nè la scienza personale che il *terzo* abbia avuta dell'Atto che gli si obietta, è equipollente efficace onde accertarne la data. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 82. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 43. *dec.* 40. *n.* 5. — *Ann. di Giurisp. an.* 2. *p.* 2. *col.* 512. 804. 1128. — *Ivi, an.* 9. *p.* 2. *col.* 920.

2. Di fronte al chiaro disposto dell'art. 4 della legge de' 30 dicembre 1814, non è dato di porre in essere la data certa d'un Atto privato di fronte *ai terzi* (1), con prove artificiali e sussidiarie (2). — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 82. *n.* 2. 3.

3. Anco di fronte ai terzi e per gli effetti ipotecarii, la data di un Atto private non può ritenersi accertata più e meglio che dalla registrazione della morte di uno dei contraenti che v'abbia apposta la propria firma. — *Ann. di Giurisp.* nn. 10. *p.* 2. *col.* 9.

---

(1) Diversamente però converrebbe ritenere, se si trattasse di stabilire la data d'un Atto, non contro no *terzo*, ma contro lo stesso *debitore posteriormente interdetto*, dappoichè in tal caso l'art 39 della legge del 15 novembre 1814, espressamente permetta di purgare il sospetto dell'antidata con *prove artificiali.*

(2) L'art. 1328 del Codice civ. dei Francesi (da cui forse ebbe origine il disposto dell'art. 4 della citata legge toscana) dichiara esser computabile la data delle scritture private di fronte ai terzi, anco *dal dì della morte di quello*, o *d' uno di quelli che le sottoscrissero*, od anco *dal giorno in cui la sostanza delle medesime rimase comprovata da altri Atti redatti da Pubblici Ufficiali* — Il Toullier, nella sua opera *Le droit civil français suivant l'ordre du Code, liv.* 3 *tit.* 3 *chap.* 6 *n.* 241 *e* 243, ed il Pailliet, nelle sue note al cit. art. 1328 del Cod. Civ. Franc., sostengono potersi accertare la data degli Atti privati anco con altri *equipollenti* che alla pari di quelli sovraferiti provassero *di per se stessi a per necessa* la preesistenza dell'atto su cui pendesse la controversia; contro questa opinione però, v'è una sentenza della Corte di Cassazione di Parigi de' 27 maggio 1823, riferita dal *Dalloz* nel *tom.* 21 *pag.* 131, *Dis. di giurisprudenza.* — Il nuovo Codice civile dei Paesi-Bassi (art. 1817) concordando perfettamente col disposto del citato art. 1328 del Codice Francese, aggiunge saggiamente un quarto caso in cui gli Atti privati ottengono data certa in giudizio; quello, cioè, *del giorno in cui il terzo ha riconosciuto per iscritta la esistenza dell'Atto che gli è stato opposto.*

Digitized by Google

4. Gli Atti fra i contraenti e fra quelli che rappresentano, o che *hanno riportuamente causa* (1) dai contraenti medesimi, hanno data certa indipendentemente dalla formalità del registro. — *Tes. del F. Tosc. tom. 40. dec. 66. n. 2. 8. — Ann. di Giuris. an. 3. p. 2. col. 320. — Ivi, an. 8. p. 2 col. 806. 807.*

5. Il disposto dell' art. 4 della legge toscana del 30 dicembre

(1) « Per *avente causa* s'intende colui che desuma i suoi diritti da un altro che gliele ha validamente trasmessi. — È insorta questione per sapere se i creditori sono terzi, o quando essi debbono essere considerati come tali, relativamente agli atti sottoscritti privatamente da un debitore; dappoichè secondo l'articolo 1328 (del Codice civile francese) non è che nell'interesse dei terzi che la data degli Atti redatti privatamente resta incerta — Da ciò dipende la giusta applicazione della regola, che gli Atti privati non hanno per nessun modo data certa contro i terzi; perchè gli *aventi causa* non sono in questa materia considerati come terzi: « *L'avente causa*, dice Toullier, è » quello a cui sono stati trasmessi i diritti d' una persona a titolo particolare; come per » legato, donazione, vendita, cambio ec., in una parole, quello che rappresenta il trasmettente solamente in riguardo dei diritti trasmessi. — Tale è il senso che l' ano e gli » autori hanno dato sempre a questa espressione. — Si oppone comunemente il titolo » d' Erede o d' avente causa, come fa l' articolo 1322, che dice, che l' Atto privato ri» conosciuto, o legalmente tenuto per riconosciuto gode la stessa fede dell' Atto autentico » fra quelli che l'hanno sottoscritto, e i loro Eredi, o *aventi causa* » Così il donatario, il compratore ec., sono gli *aventi causa* del venditore, del donatore, in ciò che concerne i beni venduti o donati ec.; *di ciò non se ne potrebbe dubitare. (Diritto Civile francese*, tom. VIII. n. 245). — Ecco un fatto in ispecie. — Caio vende a Primo il fondo Corneliano, il 1° gennaio 1817, mediante un Atto redatto in buona forma, ma privatamente. — Il 1° marzo seguente Caio, vende di nuovo lo stesso fondo Corneliano, a Secondo che ignora l'esistenza del primo contratto, stipulando però una tal vendita mediante un atto autentico — Si domanda quale delle due vendite deve prevalere fra questi due compratori di buona fede! Secondo Toullier deve prevalere la prima: la proprietà è stata trasmessa col solo consenso delle parti, e l'antico proprietario non ne è più padrone di disporre di una cosa che più non gli apparteneva. L' articolo 1582, permette di vendere tanto per Atto autentico che privato. — Si opporrebbe invano l' articolo 1328, secondo il cui disposto gli Atti privati, non hanno data certa contro i terzi sennonchè dal giorno del registro ec. Primo risponderebbe vittoriosamente che i compratori non sono terzi, di fronte al venditore che ha firmati i due atti di vendita; ch'essi non sono *aventi causa*, e che l' articolo 1322 è applicabile *ad essi*. — Fino al sopreggiungere della prova di *frode*, la legge deve presumere la buona fede dei compratori, perchè essi sono egualmente gli *aventi causa* del venditore, in ciò che concerne la cosa venduta. — Conseguentemente agli stessi principii, si dice che dopo avere venduto il fondo Corneliano, non si può più ipotecarlo, nè sottomettarlo ad un diritto di servitù, nè venderlo una seconda volta; a nello stesso modo dopo avere venduto l'usufrutto di un fondo, non se ne può validamente alienare la proprietà piena ed intiera; e tanti altri casi di simil genere. — Questa dottrina d' un giureconsulto profondo, è stata vivamente attaccata (V. Duranton, n. 132). — Merlin, quest. de Droit, V. *Tiers*, dà all' articolo 1332 del *Codice Civile* un significato del tutto opposto. — A mio avviso, quest' articolo non dice punto che l'Atto privato provi contro i terzi che l' obbligazione di cui egli forma il titolo sia stata realmente contratta. Per essere *avente causa* nel concetto dell' articolo anddetto, non è sufficiente che due compratori ripetano il loro titolo da uno dei sottoscrittori d' un atto privato, *ab eadem persona*; ma è necessario ancora che essi debbano la loro qualità d'*aventi causa alla stessa atto* — L' ipotesi che presenta Merlin, è questa: Il 1° ottobre *A* vende un immobile a *B* mediante atto privato. Il 15 dello stesso mese, *B* rivende lo stesso immobile a *D* egualmente per atto privato. Finalmente il 4° novembre seguente *B* rivende una seconda volta a *C* lo stesso immobile che aveva acquistato da *A* il 1° ottobre precedente. *D* pretende che il suo contratto d' acquisto debba vincerla su quello di *C*, perchè dic' egli, tutti e due siamo aventi causa di *B*. — L' atto da me prodotto è suo; egli deve far fede contro voi, tanto della data, come del suo contenuto. Ma *C* risponde: Voi sodate stranamente errato sul senso dell'articolo 1332. Tale articolo suppone un Atto privato fatto fra due persone, come sarebbe nel nostro caso quello del 1° ottobre 1820, in forza del quale *B* ha acquistato da *A* l' immobile da em reclamato. E che dice egli in proposito di quest'Atto? Dice che fa fede non solo contro *A*, come contro *B*, non solamente contro gli eredi dell' uno a dell'altro, ma ancora contro i respettivi *aventi causa*. — Egli dice dunque, a nulla più, che l' Atto del 1° ottobre del 1820, fa fede contro me come contro voi, si della data come del contenuto dell' Atto; a ciò dev'essere, perchè un tale Atto essendo il titolo della proprietà di *B* nostro *comune* venditore, è necessario che io lo riconosca come voi, per stabilire che egli ha avuto il diritto di trasferire lo ene la proprietà medesima. — Ma qual rapporto vi può essere fra la fede che ambedue dobbiamo anettere a questo primo Atto, a quest'Atto fondamentale del mio diritto a delle vostre pretensioni, a la fede che ei piace d' attribuire, a danno mio, all'Atto particolare pel quale voi pretendete d' avere acquistato da *B* anteriormente a me, la proprietà che *A* gli aveva venduto? che il vostro contratto faccia fede fra esi e *B*, io ne convengo, perchè ciò risulta da' termini istessi dell' articolo, — *fra quelli che l'hanno sottoscritto*; — ma perchè egli facesse fede in egual modo contro di me, occorrerebbe che egli servisse come il primo a fondamento del mio proprio acquisto; occorrerebbe che io fossi obbligato d' regomentare da lui, come del primo, per provarvi che *B* ha avuto il diritto di vendermi. — Ora ben lungi dall' invocarlo come il titolo originale del mio acquisto, io lo rifiuto come un titolo posto in essere in frode de' miei diritti; ed invano vi opporrete, prevalendovi delle frasi che susseguentemente s' incontrano nello stesso articolo, *fra tutti gli Eredi ed aventi causa*, perchè esse non possono essere separate dalle precedenti; e le une e le altre si riferiscono dunque a un altro Atto primitivo, che forma il titolo comune degli *aventi causa*. — Esse non possono adunque applicarsi all' atto di vendita che voi mi presentate sotto la date 15 ottobre. Un tale Atto costituisce bensì l' avente causa di *B*, ma per me non posso tenerlo in verun conto — Io sono in rapporto a quest' Atto, ciò che l' articolo 1328 chiama *un terzo*, per cui non sono punto tenuto di riconoscerne la data. — Risulta adunque, secondo Merlin, che vi avrebbero due specie d'*aventi causa*: 1° Coloro che ripetono il loro titolo, da un comune autore, *ab eadem persona*, abbenchè per due diversi contratti; per esempio *D* a *C* nell' ipotesi proposta, sarebbero ambedue gli *aventi causa* di *B* loro comune venditore. — 2° Coloro che ripetono il loro titolo, e la loro qualità d'*aventi causa*, non solamente dalla stessa persona, ma ancora dallo stesso Atto; per cui nella medesima ipotesi *B* a *C* sarebbero gli *aventi causa* di *A*, perchè essi sono obbligati di ricorrere al contratto del 1° ottobre 1820, col quale *A* vendè a *B*, per provare che *B* aveva diritto di vendere. — Toullier ha trovato un secondo contraddittore in Duranton, professore di Diritto Romano alla facoltà di Parigi, che in una dissertazione inserita nel Tomo III della *Temi*, pag. 46, porta 3ª, non gravi argomenti ha combattuta l' opinione dell' autore del Diritto Civile francese. Dal canto suo, Toullier vi ha risposto nelle appendici che abbiamo il 10° volume della sua opera; finalmente, nel Tomo V della *Temi*, pag. 6, Ducaurroy ha corroborata la sua prima opinione. — Malgrado tutto il rispetto che professiamo per questi autori, crediamo che la questione potesse ridursi ai più semplici termini. — Infatti, si suppongano due compratori, a cui sia stato ceduto lo stesso immobile dal medesimo venditore, a ci chiede quale dei due sarà mantenuto; se quello che presenta un atto privato, senza data certa in riguardo ai terzi, o colui che fonda i suoi diritti sopra un atto di cui la data, quantunque posteriore, è divenuta certa per la sua stessa autenticità, o per alcuna delle circostanze enunciate nell' articolo 1318. — Di due vendite simultanee non si può tenerne che una per valida; lo stesso oggetto non può nello stesso tempo appartenere all'uno a all' altro; in una parola esai non possono essere ambedue gli *aventi causa* del venditore. — Considerate intanto che tutti a due pretendono di avere questa qualità esclusiva d'*avente causa*, per cui non disconosce la qualità che l' altro a' attribuisce, a viceversa. — Bisogna decidere in tal caso, dacchè non può esservi che un *avente causa*, chi sarà ritenuto tale fre i due; chi sarà riconosciuto *proprietario* in esclusione dell' altro; per cui fintantochè una tale questione rimarrà indecisa, essi non saranno che due *terzi* che si contrasteranno la qualità d'*avente causa*, a di cui l' uno potrà consequentemente opporre all'altro le disposizioni dell'articolo 1328 (V. la *Temi* Tomo V. p. 18). Così, allorchè Toullier definisce l'avente causa, « quello a cui sono stati trasmessi i diritti d' una persona a titolo particolare, come legato, donazione, vendita » egli ha troppo generalizzato. — Bisognava piuttosto che egli avesse detto, che i diritti sono stati trasmessi validamente, secondo la specie che ora abbiamo risoluta. — Le definizioni delle voci *aventi causa* date da diversi autori, a da Pothier (Tratt. delle obbligazioni n. 67) non sono autorità da non potersi verificare; definire è concludere; *omnis definitio in jure periculosa* (*L. 202 ff. de reg. jur.*). Pothier, (Trattato delle obbligazioni, n. 175), pensa che nel caso in cui un creditore faccia subastare coattivamente i beni del suo debitore, un compratore con Atto privato non potrebbe annullare l'esecuzione nè reclamare l' immobile subastato, in forza d'un contratto privato di cui la data sia anteriore alla subastazione, perchè colui che fa eseguire l'esecuzione, non è l'avente cause del debitore; egli esercita il diritto che gli viene dalla legge, a non del suo debitore; egli agisce contro lui, nel mentre che il compratore non è che l' avente causa del suo venditore. — La corte di Torino ha, con sentenza del 26 febbraio 1812, considerato, che sebbene l' aggiudicatario non sia successore che a titolo universale, non era meno vero che relativamente alla cosa, egli era l'*avente causa* dell' antico proprietario che rappresenta; che perciò le quietanze date da questo, portavano il carattere d'un principio di prove, a termini dell'art. 1347. La Corte suddetta ammette in conseguenza gli appellanti a fare la prova della verità di queste quietanze. — Ecco un altro caso. Per Atto privato del 3 germinale an VIII, Fontaine s' obbliga di pagare alla vedova Ramoux sua suocera, 2500 fiorini. L' 8 fiorile an X, ella trasferisce il suo credito nel sig. Belin, mediante scritto privato appodi dell' Atto. — Il 10 settembre 1806, Belin lo trasferisce in Bouvier con atto privato, registrato l'8 ottobre 1807, notificato nello stesso giorno a Fontaine, che è condannato dal Tribunale di Tournay al pagamento del capitale e degli interessi. Fontaine si prevale d' una quietanza che gli ha data sua suocera il 21 germinale, registrata il 22 settem-

Digitized by Google

1814 sul registro, che gli Atti privati non acquistano data certa di fronte ai terzi se non dal giorno in cui vengono registrati, contempla come terzi coloro che vantano dei diritti o interessi intorno al subietto cui l'Atto impugnato si riferisce, nè può invocarsi da chi non ha diritti proprii da far valere, o contraporre a quelli che altri desume dall'Atto in qualunque tempo esibito. — *Ann. di Giuris. an. 6. p. 1. col. 772. 673.*

6. Gli Atti liberatorii, quali sono le ricevute, non sono soggetti alla formalità del registro per acquistar data certa. — *Tes. del F. Tosc. tom. 40. dec. 66. n. 5.* — *Ann. di Giuris. an. 3. p. 2. col. 555.* — *Ivi, an. 6. p. 2. col. 184.*

7. Le quietanze riportate dal debitore, ove non siano sospette di frode o di collusione, non abbisognano della formalità del registro di fronte a chiunque possa molestare il debitore stesso *ex juribus* del suo creditore. Tanto più, ove qualche circostanza concorra a confermare la sincerità delle date scritte. — *Tes. del F. Tosc. tom. 40. dec. 66. n. 2. 8.* — *Ann. di Giuris. an. 6. p 2. col. 877.*

8. Negli Atti privati, la mancanza della firma di tre testimonii induce la presunzione dell'antidata. — *Tes. del F. Tosc. tom. 14. dec. 80. n. 8.*

9. La data incerta rende nullo il documento, ma esso si rende valido se si purga il sospetto dell'antidata. — *Leg. del 30 novembre 1814. art. 4. 39.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 1. dec. 40. n. 2. 3. 4.*

10. La copia autentica estratta dal notaro suppone l'esistenza dell'originale, e purga il sospetto dell'antidata. — *Rot. Flor. in Aret. Rejudicata, 5 giugno 1779. av. Berti.* § 32. — *G. P. L. tom. 5. dec. 82. n. 6. 7.*

11. L'Atto privato, che difetta dei requisiti della legge *Scripturas, Cod. Qui potior in pign.*, può evitare il sospetto d'antidata, quando ricorrano argomenti efficaci a dimostrare la verità della data materiale dell'Atto medesimo; ma non mai nel concorso di circostanze inducenti la simulazione, ed escludenti la verità del controverso credito. — *Ann. di Giuris. an. 8. p 2. col. 877. 878.*

12. Nel sistema delle Leggi Toscane non può allegarsi l'eccezione dell'antidata contro le scritture firmate da tre testimoni. — *Leg. Scripturas, Cod. Qui potiores in pig. habeantur.* — *Decis. della Rot. Flor. serie del 1800. tom. 2. dec. 99. n. 2.* — *G. P. L. tom. 1. dec. 51. n. 3.*

13. La semplice recognizione del notaro, indipendentemente dal concorso di urgenti riscontri che ne avvalorino l'allegazione, non è sufficiente per attribuire all'Atto privato certezza di data, ed a rimuovere essa sola il sospetto della non sincerità della data medesima. — *Ann. di Giuris. an. 11. p. 2. col. 469.* — *Rot. Rom. cor. Falconer. tit. De fide instrument. dec. 11. n. 4.*

14 Quando concorre un fondato sospetto di simulazione della data dell'Atto privato, inllochè munito della firma di tre testimoni, non è necessaria la prova della simulazione delle cose in quello contenuto, per fare ottenere al creditore ipotecario, munito di istrumento pubblico di data posteriore, la preferenza al creditore che si fonda sull'Atto avente i requisiti della Legge *Scripturas.* — *Ann. di Giuris. an. 10. p. 2. col. 181.*

15. Quando la data dell'Atto privato munito della firma di tre testimoni non è da questi espressamente, o per stretta relazione accertata, i riscontri e gli argomenti ai quali si abbia ricorso abbisogna che siano tali, che isolatamente e congiuntamente considerati, inducano nell'animo del giudice una legale certezza. — *Ann. di Giuris. an. 10. p. 2. col. 181.*

16. Di due Atti celebrati nello stesso giorno si qualifica per anteriore quello che ha la certezza dell'ora. — *Tes. del F. Tosc. tom. 2. delle ined. dec. 30. n. 3. 11.*

17. Il bollo del principe impresso nelle scritte private, può servire di riscontro onde accertare la data delle medesime. — *Leg. Scripturas, Cod. Qui pot. in pign. habeant.* — *Ann. di Giuris. an. 5. p. 2. col. 428.* — *Pareza, De edit. instrum. tit. 1. resolut. 3.* § 5. *n. 63 e seg.* — *Zanchio, De prælat. credit. exercit. 4.* § 1. *n. 47.* — *Genua, De script priv. lib. 1. quæst. 16. conclus. 1. n. 1.*

18. L'adibisione di fogli aventi impresso il bollo del tempo al quale si riferisca l'Atto stipulato, non è circostanza valevole ad escludere il sospetto della simulazione della data. — *Ann di Giuris. an. 10. p. 2. col. 181.*

19. Sebbene gli Atti che presentano la stessa data non vantino fra loro alcuna anteriorità, pur nonostante questa contemporaneità non esime chi è interessato a sostenere la sua precedenza, dal concludere evidentemente la prova della medesima. — *Tes. del F. Tosc. tom. 31. dec. 7. n. 5.* — *Mant. Vot. dec. 75. n 4. 5.*

§ 3.

a) DELL'EFFICACIA E VALIDITÀ DEGLI ATTI.

1. La legale efficacia degli Atti non si determina solamente dalla loro esistenza, ma più ancora da tutto ciò che costituisce l'elemento di quei rapporti di verità e di rettitudine, che formano principalmente la loro intrinseca esistenza; di maniera che, se di questi rapporti apparisce spogliato quest'Atto, deva totalmente trascurarsi, siccome privo di rettitudine e di verità. — *Rot. Flor. in Florent. nullitatis donationis 22 settembre 1772, av. Brogiani.* § *Prima di esporre ec.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 18 dec. 35. n. 1. 2. 3. 4.*

2. Per salvare un Atto dalla nullità, esistendo un dubbio, può anche impropriarsi il significato delle parole. — *Leg. Quot. 8. ff. De verborum obligat* — *Rot. Flor. in Florent. prætensæ nullitatis testamenti, 8 aprile 1778.* § *finale, cor. Uliveili.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 21. dec. 22. n. 6.* — *Rot. Rom. cor. Molin. dec. 600. n. 10.* — *Card. Tusc. litt. A. conclus. 136. n. 1. 4.*

3. Quando si vuol desumere la irregolarità di un Atto, e la di lui conseguente inefficacia, si esige sempre che dalla legge siano espressamente prescritte le formalità alle quali si pretende contravvenuto. — *Tes. del F. Tosc. tom. 13. dec. 59. n. 3.*

4. Mantiene la sua validità ed efficacia quell'Atto, inllochè mancante delle formalità volute dalla legge, quando le medesime non sono sostanziali, ma puramente estrinseche ed accidentali. — *Tes. del F. Tosc. tom. 12. dec. 37. n. 3.* — *Barbosa, De axiom. jur. axiom. 12. n. 26.*

5. L'Atto irregolare si sostiene quando nel corso del giudizio è stato riconosciuto il buon diritto in quegli che le fece. — *Tes. del F. Tosc. tom. 2. delle ined. dec. 34. n. 3.*

6. L'argomento tratto dalla parità di ragione, non è applicabile quando si tratta di forme prescritte per la validità di un Atto, le quali come devono religiosamente osservarsi, così non possono

---

Lire 1807 — Il Tribunale di Tournay ritiene che la prodotta quietanza non debba avere verun effetto che fra la vedova e Fontaine, e che non si poteva opporla a Bouvier che doveva essere considerato come un terzo. — Fontaine nell'appello, sostiene che Bouvier era l'*avente causa* della vedova Rumaux e che era il caso d'applicare l'articolo 1322, e l'art. 1328 del Codice Civile. — Ma la corte di Bruxelles giudicò, con sentenza del 15 novembre 1809, che Bouvier non essendo l'*avente causa* della vedova Rumaux, *in ciò che concerneva la quietanza*, un tale documento non poteva servire contro lui come principio di prova scritta. — Essa rigettò l'appello. Toullier, facendo plauso a un tale giudizio, (tom. VIII. n. 255) ne ha criticato il considerando sottolineato. »

Se la presente nota non fosse, al punto in cui si trova, di soverchio lunga, sarebbe pregio dell'opera il riportarla per intero, come si trova nel Paillet. — In vista però di non oltrepassare i limiti che ci siamo prefissi, ci basterà l'accennare che il seguito di cui sopra, è un'illustrazione dell'art. 1322, a una distinta, tratta dalla Giurisprudenza e dai trattatisti francesi, di coloro che sono considerati come aventi causa.—Che amasse di ricorrere alla fonte per ritrarne maggiore chiarezza, veda il Paillet, *Manuel de Droit Civil.*, lib. III. tit. III. art. 1322, nota b

estendersi. — *Leg. In prevaricatione* § *ult. ff. De prævaricator.* — *Leg.* 7. § *Non dixit prætor ff. De acquir. hæred.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 15. *n.* 16. — *Rot. Rom. tit. De pension. dec.* 4. *n.* 3. *cor. Falconer.* — *Averan. Interpretation. juris lib.* 3. *cap.* 10. *n.* 6. — *Barbos. axiom. jur. axiom.* 136. *n.* 3 *e seq.*

7. Quando la forma dell'Atto è indotta a un certo effetto, non devo cararal il modo col quale questo effetto è avvenuto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 22. *n.* 31. — *Speroll. dec.* 155. *n.* 20.

8. La clausola irritante, è necessaria per indurre la nullità di un Atto mancante delle forme volute dalla legge (1). — *Leg. ff. De lib. et posth.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 27. *n.* 1. — *Genuva, De script. priv. lib.* 1. *quæst.* 16. *conclus.* 2. *n.* 23. — *Gratian. Discept. for. cap.* 596. *n.* 3. *cap.* 607. *n.* 3.; *e cap.* 208. *n.* 1.

9. Non è attendibile la protesta della nullità degli Atti per la sospensione del termine, quando è cessata la causa della stessa sospensione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 60. *n.* 4.

10. Quando le parole della legge sono meramente affermative, la mancanza delle forme non è valevole a produrre la nullità di un Atto. — *Rot. Flor. in Florent. pratien. nullitatis,* 12 *febbraio* 1819. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 27. *n.* 3. 7. — *Tusc lit.* 1. *conclus.* 269. *per tot.* — *Dian. tom.* 10. *tract.* 12. *resolut.* 6. 7. *per tot.* — *Sanfelic. dec.* 390. *in add.* — *Vant. De nullit. tit. Cod. Quot et quibus modis n.* 48.

11. Tutti gli Atti sono proibiti nei giorni feriali. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 97. *n.* 4.

12. Gli Atti dichiarati nulli in quanto ai loro effetti giuridici, sono sempre attendibili in rapporto ai fatti che vi sono enunciati. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 83. *n.* 6.

13. La mancanza di giurisdizione infinisce necessariamente nella nullità degli Atti che vengono eseguiti, e conseguentemente sono infetti di nullità tutti quegli Atti che vengono effettuati, avanti un Tribunale che manca di giurisdizione per assumerne l'esame. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 71. *n.* 4.

14. Gli Atti fatti a cautela o ad esuberanza, non vagliono ad attribuire diritti a chi realmente non ne ha. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 519.

15. Quando la comparsa in giudizio della parte, relativamente alla quale si è verificata l'irregolarità o nullità dell'Atto giudiciale, non ha altro oggetto che quello di dedurre il vizio o la nullità dell'Atto stesso, non può a tal comparsa attribuirsi efficacia di sanatoria. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 213

16. La nullità degli Atti per avventura derivante dall'essere stato introdotto o contestato un giudizio dal non vero procuratore, o da chi ha cessato di esser tale, rimane sanata tutte le volte che il domino della lita dichiara d'approvarli e farli suoi propri. — *Ann. di Giuris.* an. 11. *p.* 2. *col.* 420.

17. La regolarizzazione degli Atti non giova a sanare le incorse nullità, quando per l'inosservanza di qualche forma si è quesito all'altra parte un diritto che non può nè dee rimanere pregiudicato per la anccessiva riparazione: ciò però non procede quando essa tende a rimuovere un ostacolo al regolare proseguimento della causa. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 421.

18. La dichiarazione di non riconoscersi dal Tribunale un Atto privato, da farsi da quegli contro il quale è prodotto, non è infetta del vizio di nullità se viene fatta dopo il lasso dei termini indicati dalla legge. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 398. 400. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 6. *n.* 2.

19. Gli Atti comminati di nullità nella loro origine, o per mancanza di solennità, o perchè fatti in contravvenzione della legge, possono restare convalidati per il cambiamento delle circostanze (1), o per l'intervenuto posteriore della richiesta solennità. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 22. *n.* 25.

20. Un Atto *individuo* in cui si comprenda una cessione di diritti, nulla per mancanza di solennità, diviene intieramente nullo per ragione della sua individualità. — *G. P. L. tom.* 3. *dec.* 17. *n.* 5.

21. Gli Atti senza primordio di giurisdizione non producono alcuno effetto. — *Leg.* 4. *Condemnatum ff. De re judic.* — *Rot. Flor. in Thes. Ombros. tom.* 1. *dec.* 7. *vers. Unde tanquam nullum producere potest effectum.* — *Tes. del F. Tosc.* tom. 2. *delle ined. dec.* 17. *n.* 60.

5) DEGLI ATTI INFORMATI O SOSPETTI DI SIMULAZIONE E DI FALSITÀ.

1. Gli Atti simulati non sono d'alcuna efficacia. — *Leg. Empt. vers. Simul ff. De aqua pluv. arcend.* — *Decis. della Rot. Flor. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 140. *n.* 9. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 35. *n.* 2. — *Iri, tom.* 17. *dec.* 66. *n.* 4. — *Mons. consult.* 1. *n.* 11. *e seg.*

2. È simulata quell'Atto quando al contenuto del medesimo non corrisponde la volontà degli agenti, i quali intesero di operare diversamente da quel che resulta materialmente dall'Atto medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 34. *n.* 1. — *Olymp. Promptuarium Juris,* § *Simulatio n.* 2.

3. Gli Atti fraudolenti, posti in essere per mera apparenza e simulatamente, possono in qualunque tempo essere impugnati dallo stesso simulante, a differenza di quelli, che sebbene fatti in frode d'un terzo, sono destinati a valere ed avere effetto tra le parti; nel qual caso il diritto d'impugnarli non appartiene che al terzo che ne è rimasto pregiudicato. — *Rot. Flor. in Florent. nullitat. donat. de' 28 settembre* 1790 *av. Ricci.* — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 43. — *Rot. Rom. in Recent. dec.* 13. *n.* 31. *e seg. p.* 19. — *Mantic. De tacit. lib.* 13. *tit.* 37. *n.* 2. 5.

4. Colui che attacca di frode un documento, deve specificare in che essa consista, ed in qual modo intende giustificarla. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *delle ined. dec.* 12. *n.* 5.

5. Per giustificare la simulazione di un Atto, non si possono avere regolarmente prove assolute e dirette, perchè la simulazione dipende dall'occulta e non manifestata volontà degli agenti; conviene perciò cumulare e congiungere gli argomenti e congetture, accompagnati da una congrua causa di simulare, perchè in materia di simulazione la prova artificiale desunta dal complesso degli argomenti e delle congetture, ha eguale efficacia della prova diretta. — *Rot. Flor. in Thes. Ombros. tom.* 6. *dec.* 20. *n.* 23. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 35. *n.* 3. 4. 5. 6. — *De Luc. De donat. disc.* 60. *n.* 3.

6. Per provare col mezzo di testimoni che un Atto è posto in essere col mezzo dal dolo o della frode, è d'uopo che il suo contenuto porti a presumere che sia intervenuto questo vizio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *delle ined. dec.* 12. *n.* 4.

7. Le simulazioni illecite o fraudolente, per essere di loro natura inseparabili dal dolo o dal delitto, producono la nullità degli Atti. All'incontro le simulazioni lecite, servono utilmente ai bisogni del mutuo commercio tra gli uomini e non inducono la nullità degli Atti (2). — *Leg* 5. *ff. De tutor.* — *Leg.* 4. *Cod. Plus valere quod*

(1) L'*Altgrado* (*cons.* 64. *n.* 41. *lib.* 7) crede essere bastante l'espressione proibitiva e dispositiva del legislatore a produrre la nullità di un Atto, per mancanza delle forme volute dalla legge.

(1) La donazione, per esempio, sarebbe rescindibile per la nascita successiva del postumo; ma ciò non ostante l'Atto può restare convalidato, se il figlio muore prima che sia dedotta l'eccezione della nullità. — Vedi infatti la *leg. Existimo poss.* 98 *ff De verb. oblig*, e la *leg. Ex facto* 17 § *et quia autem ff. Ad S. C. Trebell.*

(2) Secondo il disposto del Testo alle leggi sopracitate la simulazione semplicemente di persona a persona e non diretta e danno di alcuno, è una delle più lecite e permesse (V. a questo proposito, anche gli autori sopr. cit.)

agit. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 20. *n.* 7. 8. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 17. *dec.* 54. *n.* 17, *et in Nuperrim. tom.* 2. *dec.* 196. *n.* 5. — *Gratian. Discept. for. cap.* 131. *n.* 19. — *Cancer. Var. resolut. p.* 1. *cap.* 1. *n.* 211. — *Samminiat. Controv.* 33. *n.* 28.

8. Quando è provato il dolo in un Atto, è dato presumerlo in tutti gli Atti ulteriori che lo susseguono. — *Leg.* 7. § 1. *ff. De accusat.* — *Rot. Flor. in Thes. Ombros. tom.* 12 *dec.* 10. *n.* 29. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *delle ined. dec.* 11. *n.* 28. — *Osasch. dec.* 88. *n.* 27.

9. Quando l'atto è unico e individuo, non può legalmente supporsi che possano insieme verificarsi gli opposti caratteri della verità e della simulazione. — *Tes. del. F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 37. *n.* 3. — *Rot. Rom. cor. De Ver. dec.* 136. *n.* 15.

10. Il veemente sospetto di falsità, rende inefficace ed ineseguibile il documento, ed il sospetto viene equiparato alla falsità. — *Regol. di Proc. Civ. art.* 424. — *Leg. Jubemus, Cod. De probat.* — *Rot. Flor. in Flor. falsit. sched. 1. agosto* 1804. *av. Rossi.* — *Rot. Flor. in Thes. Ombros. tom.* 2. *dec.* 35. *n.* 19. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18, *dec.* 35. *n.* 6. 7. — *Ivi, tom.* 26. *dec.* 29. *n.* 15. — *Ivi, tom.* 31. *dec.* 61. *n.* 7. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 781. — *Gratian. Discept. for. cap.* 889. *n.* 16.

11. Agli effetti civili, e per denegare esecuzione all'Atto redarguito di falsità, bastano anco le congetture, tutte le volte che sono tali e di tal peso da indurre un veemente sospetto, quando anche alcun vizio visibile presenti l'Atto medesimo. E questa prova di falsità formata dal complesso delle congetture o dalle particolarità del caso in esame, equivale alla prova diretta, e si ritiene come prova vera e concludente. — *Rot. Flor. in Florent. nullitat. donationis* 30 *settembre* 1768 *av. Luci* § 42. 43. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 537. — *Rot. Rom. cor. Ansald. dec.* 773. *n.* 10. — *Ivi*, in *Compostellana*, 2 *maggio* 1775. § 20 *e* 30 *aprile* 1756. *cor. Beaufort du Canillac* § 21. — *Ivi*, in *Anconitana seu Senogallien. apochæ*, 2 *maii* 1794. *cor. Acciajoli.* § 3. — *Bonfin. ad Bannim. cap.* 31. *app.* 2. *n.* 5. — *Costantin. Vot. decis. vot.* 434. *n.* 23.

12. Anco le congetture e le presunzioni, che separatamente prese appariscono insufficienti a concludere la prova della circonvenzione e della frode, possono, considerate in complesso, indurre quel veemente sospetto di falsità che basta nei giudizi civili per dichiarare ineseguibile un Atto. — *Rot. Flor. in Florentina nullitat. donation.* 28 *settembre* 1736, *av. Neroni.* — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 882. — *Rot. Rom. cor. Molines, dec.* 972. *n.* 29.

13. Le invarosimiglianze costituiscono agli effetti civili il principale argomento del sospetto di falsità, ancorchè non raggiungano il grado dell'evidenza. — *Rot. Flor. in Leburnen. seu Neapolitana venditionis frumenti* 12 *luglio* 1754. *av. Bizzarini*, § 26. — *Ivi*, in *Florent. pecuniaria*, 30 *settembre* 1780. *or. Goulard. pag.* 4. *vers. Non è per questo.* — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 538.

14. Il sospetto di falsità è sempre deducibile contro un documento in cui si riscontrino aggiunte e variazioni della originaria sua giacitura e parti sostanziali di esso; e tal sospetto rimane potentemente avvalorato quando si tratta di debitore facile a lasciarsi circonvenire, o di creditore solito ad abusare dell'altrui buona fede. — *Leg. Jubemus, Cod. De probat.* — *Ann. di Giuris. an.* 11 *p.* 2. *col.* 780.

15. Il sospetto di falsità acquista maggior forza quando l'Atto sospetto si vede mancante delle formalità convenienti, o che sarebbero state richieste dall'importanza del medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 61. *n.* 5. — *Menoch. De præsumpt. lib.* 5. *præs.* 20. *n.* 43.

16. Per non attendere un documento sospetto di falsità, basta che si verifichi un cumulo di riscontri sufficienti a persuadere il giudice che l'Atto non presenta tutti i caratteri di sincerità. — *Rot. Flor. in Florentina nullitatis donationis del* 22 *settembre* 1772. *av. Brogiani Relat.* § *E queste congetture ec.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 35. *n.* 8.

17. La qualità del foglio adibito non proporzionato alla condizione dei contraenti nè all'importanza dell'obbligazione, la singolarità nel modo di scrivere dell'estensore dell'Atto, l'essere il corpo della obbligazione disteso dalla mano del preteso creditore, l'incorrispondenza del supposto debitore colle dichiarazioni scritte nel corpo della obbligazione, l'invorosimiglianza della causa del debito che vi è espressa, e l'improbabilità ed incongruità delle convenzioni e dichiarazioni contenute nell'atto scritto, costituiscono altrettanti riscontri per ritenere che la scrittura abbia servito alla firma, ossia che questa a quella sia stata anteposta. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 538 *e seg.* — *Rot. Rom. cor. Ansald. dec.* 569. *n.* 4.; *et cor. Rat. dec.* 39. *n.* 8. — *Ivi, in Verulana pecuniaria* 6 *marzo* 1793. *cor. Acciaioli.* § 8. — *Bald. in leg. contractus, n.* 10. *De fide instrument.* — *Mascard. De probat. lib.* 1. *conclus.* 284. *n.* 1. — *Genua, De scriptur. privat. lib* 1. *quæst.* 6. *dubitat.* 7. *n.* 35.

18. È sospetto di falsità quel documento privato in di cui firma non è stata riconosciuta dagli eredi del preteso scrivente, e nella quale i periti calligrafi hanno ritrovato delle lettere difformi a quelle delle firme di carattere autografo: ed un tal sospetto rimane avvalorato dal trovare scritto un tale Atto, in parte sul torgo d'un foglio bollato che servì già alla relazione d'un altro Atto, ed in parte sopra un pezzo di carta libera. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 61. *n.* 3. 6.

19. Quando esistono argomenti per sospettare dell'alterazione materiale di un documento, la qualità di creditore che per avventura si verifica o perseveri nel sospettato autore della falsità, di fronte a colui che vi figura come debitore, non vale a purgare il sospetto. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 781.

20. L'art. 427 del Regolamento di Procedura civile vietando nella sua generalità che si elevi contro l'Atto autentico eccezione di falso avanti i tribunali civili, non distingue le falsità propria e criminosa, dal semplice sospetto di falsità. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 73. *n.* 7.

21. A fine di negare l'esecuzione di un Atto per l'esistenza in esso di un'azione delittuosa, è necessario che il sospetto sia concluso nel modo corrispondente al resultato che deve emergerne. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 64. *n.* 15.

22. Costituisce falsità in scrittura privata l'apposizione della firma che alcuno faccia in qualità di testimone, ad un Atto il di cui contenuto sia diverso da quello che vien fatto supporre alla stipulante principale, come anco l'adibizione di modi fraudolenti onde indurre in errore lo stipulante stesso a firmare quell'Atto. — *Leg. dei* 30 *novembre* 1786. *art.* 93. — *Dichiaraz. a Istruz. del* 9 *novembre* 1818. *art.* 450, e *art.* 498. *n.* 5. — *Leg.* 9. § 3. *ff. ad Leg. Corneliam, De falsis.* — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 1. *col.* 198. 199.

SEZIONE II.

Degli Atti civili in specie.

§ 1.

DEGLI ATTI AUTENTICI (1).

1. La presunzione di verità milita sempre a favore del pubblico istrumento. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 45. *n.* 14.

(1) Sono tali, tutti gli Atti emanati od autenticati da ufficiali pubblici ed accompagnati da tutte le solennità che la legge prescrive per i medesimi, affinchè in qualunque tempo possano far fede in giudizio.

Digitized by Google

2. Ha diritto di agire colui che agisce in forza di un istrumento che ha l'esecuzione parata, e che non è eccezionata. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 23. *n.* 1.

3. Pel disposto dell'art. 427 del Regolamento di Procedura Civile, gli Atti e i documenti pubblici sono sottratti all'eccezione del sospetto di falsità, e all'obbligo della verificazione in via civile, ed i soli Tribunali criminali sono competenti a conoscere e pronunziare sulla falsità che venga a tali Atti obiettata. — *Reg. di Proc. Civ. art.* 427. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 24. *n.* 4. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 435.

4. Un medesimo istrumento può comprendere più e diversi contratti, ciascuno dei quali può essere indipendente dall'altro, e di natura o qualità differente. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 30. dec. 54. *n.* 6. — *Cirgnac. Controv. for. contr.* 90. *n.* 25 *e* 84. — *Constant. Vot. decis., vol.* 160. *c.* 4. *tom.* 1.

6. Le leggi vietano che sieno prodotti avanti i Tribunali Toscani i pubblici istrumenti esteri, se non son prima depositati in un pubblico archivio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 36. *n.* 2.

6. L'istrumento stipulato in paese straniero, sebben rivestito di tutte le forme solenni richieste dalle leggi del paese in cui ebbe vita, ha forza in Toscana come un semplice atto meramente privato o chirografario. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 49. *n.* 8. — *Persil. Regim. ipot. art.* 2128.

7. La legge sul registro, pubblicata in Toscana nel 30 dicembre 1814, non comprese nella sua censura i pubblici istrumenti celebrati in estero territorio prima della di lei promulgazione, i quali continuarono a far prova delle loro date e di tutte le altre cose in essi contenute, in qualunque tempo archiviati in Toscana. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 1. *col.* 629.

8. Quando il documento originale è smarrito per essere stato insidiosamente sottratto, non può pretendersene l'esibizione, e se ne deve attendere la copia autentica. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *delle ined. dec.* 28. *c.* 4.

9. Nella mancanza del documento originale, la copia autentica del medesimo deve attendersi a preferenza delle copie informi. — *Ann. di Giuris. an.* 16. *p.* 2. *col.* 766.

10. La copia di un documento estratto in autentica forma, deve credersi che lo rappresenti in modo equivalente. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *delle ined. dec.* 28. *n.* 2.

11. La copia autentica di un documento resta convalidata da altra copia estratta precedentemente. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *delle ined. dec.* 28. *c.* 3.

§ 2.

DEGLI ATTI GIUDICIALI (1).

1. Gli Atti *giudiciali* sono diversi dagli Atti *volontarii* ricevuti in giudizio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 1. *n.* 41. — *Merlin, Répert. mot Actes judiciaires, in fin.*

2. Non v'ha Atto giudiciale che non s'intenda fatto avanti il giudice. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *delle ined. dec.* 2. *n.* 5. 6.

3. L'Atto giudiciale rende litigioso qualunque assegnamento in questione. — *Leg.* 2. *Cod. De litig.* — *G. P. L. tom.* 4. *dec.* 27. *in fin.*

4. Gli Atti giudiciali debbono avere il loro pieno effetto, e non basta che restino riparati i danni che dalla inosservanza possano derivare. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 16. *n.*

5. Negli Atti giudiciali, le proteste state apposte nei primi debbono ripetersi anco nei successivi, quando questi sono *indipendenti* da quelli, ma non però quando sono *dipendenti* e *famulativi*; dappoichè in quest'ultimo caso si intendono ripetute le proteste inserite negli Atti precedenti, non altrimenti che se fossero state esplicitamente rinnovate. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 10. *in fin.* — *Ivi, tom.* 31. *dec.* 2. *n.* 10. 11.

6. Gli Atti giudiciali per imprimere ipoteca, non debbono avere solamente un carattere autentico, ma un carattere obbligatorio ed un effetto esecutorio, che non possono ricevere fuorchè dall'intervento del Giudice competente (1). — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 1. *n.* 43.

7. Una scrittura d'Atti, non firmata dalla *parte*, non può divenire titolo di valida obbligazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 65. *n.* 8. — *Ivi, tom.* 38. *dec.* 1. *n.* 2.

8. Quell'Atto giudiciale che è stato esibito prima del termine nel quale avrebbe dovuto esibirsi, se rimane improduttivo d'effetto giuridico finchè il termine stesso non sopravvenga, acquista però al sopravvenire di quello tutta la sua efficacia senza bisogno di una oziosa identica ripetizione. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 1. *col.* 197.

9. L'allegazione d'Atti esistenti nella cancelleria del Tribunale, non induce l'obbligo in quello che li allega di farne la produzione. — *Ann. di Giuris. an.* 6 *p.* 2. *col.* 1251. 1252.

10. Dall'Atto di prima citazione a comparire avanti il giudice s'intende iniziato il giudizio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *delle ined. dec.* 73. *c.* 3.

11. Un Atto, fatto da una delle parti in *limine ferendæ sententiæ*, non può apprendersi come nuova istanza nella causa, che resta qual'era secondo il corso degli Atti fino allora compilati. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 21. *n.* 3.

12. Gli Atti della procedura sono comuni alle parti che sono in giudizio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 34. *n.* 3

§ 3.

DEGLI ATTI PRIVATI (2).

1. Ai termini della legge *Scripturas, Cod. Qui potior. in pign. etc.*, l'Atto privato è parificabile al pubblico istrumento per ciò che riguarda la sua forza probatoria, quando la scrittura è firmata dalle parti, è sottoscritta almeno da tre testimoni di provata onestà, ed è stata riconosciuta (3). — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *delle ined. dec.* 12. *n.* 3. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. col. 276. 946.

(1) Diconsi giudiciali tutti quegli Atti che son diretti a stabilire un giudizio, od a porlo in esecuzione, e che si presentano davanti al Giudice affinchè sieno registrati nei luoghi pubblici a raccolti in un medesimo inserto che si chiama *processo*.

(1) La citata decisione, sulle traccie del *Merlin, mot. Hypoth. sect.* 2 § 2 *art.* 4 e del *Grenier, Trait. des hypoth. par.* 1 *chap.* 2. *n.* 197, aggiunge essere stata questa la ragione per cui in Francia fu sempre negata l'ipoteca giudiciale alla recognizione delle firme messa nei processi verbali *di conciliazione* avanti i Giudici di pace, i quali come ognun sa sono pubblici ufficiali.

(2) In generale, diconsi tali tutti quelli Atti che mancano d'autenticità legale. Ad essi la pratica forense ha attribuito diversi nomi, secondochè diversa era l'indole dei medesimi: infatti a quelli che sono d'una indole *obbligatoria* si dà comunemente il nome di *Chirografi*, mentre si dicono *Apoche* quelle scritture private che hanno un carattere *liberatorio*.

(3) Anche nel caso in cui la parte abbia conferito ad un terzo il mandato di firmare in sua vece, concorre il primo requisito richiesto dalla legge sarebbe perchè l'atto privato abbia forza di pubblico istrumento. Ed in tal caso la prova del mandato deve assumersi da persone diverse da quelle che hanno firmato la scrittura, o porsi in essere con atti indipendenti dalla medesima, se non si voglia far resultare dalle concordi dichiarazioni del mandatario e dei testimoni che apponevano la propria firma all'atto privato, e che abbiano attestato nel sottoscrivere l'atto, e dopo la sua confezione, della commissione delegata al terzo di firmare pel mandante. (V. lo *Scoccia, De judiciis lib* 2. *cap* 11 *n* 990. — *Post. De manutea. observat* 98. *n.* 10.) Concorre il secondo requisito quando sia provato che i testimoni sono persone degne di fede; e non bastano in questo rapporto semplici presunzioni d'onestà, ma si richiede che questa sia provata per parte di quello che l'allega, perchè l'onestà dei testimoni intervenuti alla confezione dell'atto è richiesta essenzialmente dalla legge predetta. (V. *Soccin. ol cons* 274 *n.* 10 *lib.* 2 — *Gratian. Discept. for. cap* 537 *per tot.* — *Genua de script priv. p* 1 *quæst.* 16. *cons.* 3 *n* 11. 12 — *Subelli resolut. cap.* 66. *c.* 3.) Io quanto all'ultimo requisito, come si stabilisce per la massima 15 di questo paragrafo, l'atto privato dev'essere riconosciuto e ratificato dalle parti a dai testimoni. (Vedi a questo proposito la *dec. ol loc. supr cit.*)

Digitized by Google

2. È principale requisito e forma della scrittura privata, agli effetti di che nella legge *Scripturas, Cod. Qui potior. in pign. habeant.* la sottoscrizione delle parti contraenti. — *Rot. Flor. in Florent. nullitatis apochæ,* 21 *februarii* 1775. *cor. De Morelli.* § *Osservai di fatto ec.* — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 183.

3. Le solennità prescritte dalla legge *Scripturas* non danno forma agli Atti privati, ma sono dirette ad evitare le frodi, e possono essere supplite da altri riscontri, purchè sieno imponentissimi, ed in estremo grado provanti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 80. *n.* 9.

4. Un Atto privato munito della firma di tre testimoni, equiparandosi ad un pubblico istrumento, si ammette per ottenere l'esecuzione provvisoria della sentenza. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 860. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 65. *per tot.*

5. La scritta privata fa fede in giudizio, allorquando viene approvata dalla parte contro la quale fu prodotta. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 61. *n.* 1. — *Clarett. Cons.* 158. *n.* 2. — *Genua, De privat. script. quæst.* 3. *n.* 219.

6. Quali siano le persone obbligate in una scritta privata si rileva dal contesto univoco dei capitoli in quella contenuti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *delle ined. dec.* 22. *n.* 5.

7. Gli Atti privati sono incapaci a costituire efficacemente un'ipoteca, in ordine al disposto dell'art. 2127 del Codice francese. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 23. *n.* 1.

8. Le scritture private che hanno i requisiti voluti dalla legge *Scripturas, Cod. Qui pot. in pignor.*, e la data certa mediante il controbollo fatto avanti il 1 maggio 1808, conservano i privilegi che gli competevano in ordine alle leggi di quei tempi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *delle ined. dec.* 77. *n.* 1.

9. Ai termini della legge *Scripturas, Cod. Qui potior. in pign. habeantur* e della relativa giurisprudenza, il creditore che la sua ipoteca desume da un Atto privato, non può ottener preferenza al creditore munito d'istrumento pubblico, sebbene di data posteriore, se tutti non concorrono nell'Atto privato i requisiti e le forme che la citata legge prescrive. — *Ann. di Giuris.* an. 10. *p.* 2. *col.* 182.

10. Le forme prescritte dalla legge del 27 decembre 1819, per le recognizioni notariali degli Atti privati, sono necessarie per la costituzione dell'ipoteca convenzionale e non per attribuire a quegli Atti l'efficacia esecutiva, e in questo rapporto restavano subordinate alle disposizioni del diritto comune, finchè colla nuova legge esecutiva del 7 gennaio 1838, furono richieste per costituire il privilegio della esecuzione parata, le stesse formalità prescritte dalla legge ipotecaria per la costituzione dell'ipoteca. — *Leg. del 7 gennaio* 1838. *art.* 1. § 3. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 946 *e* 947.

11. La mancanza di legalizzazione notariale della firma apposta in un Atto, non autorizza a non riconoscerlo, quando non è impugnato il carattere. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 1165 *e* 1166.

12. Gli Atti privati fanno prova in giudizio del loro contenuto, finchè da quello al quale vengono attribuiti, o contro del quale si invocano, non vengono formalmente impugnati. In questo caso il peso della prova della loro verificazione incombe a chi li ha prodotti. — *Regol. di Proc. Civ. art.* 401. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 75. *n.* 1. — *Ann. di Giuris.* an. 9. *p.* 2. *col.* 877.

13. L'Atto privato, benchè munito della firma notariale, se manca di quella di due testimoni, non gode dei privilegi d'anteriorità di fronte al pubblico istrumento (1). — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 80. *n.* 3.

(1) Pei principii stabiliti dalla nostra giurisprudenza è indubitato che la firma del Notaro merita tutta la fede e le sue dichiarazioni firmate devono in ogni parte attendersi, solo allorquando due testimoni si uniscono ad esso all'oggetto di far rispettare la forma prescritta per porre in essere il pubblico istrumento; altrimenti l'atto compilato dal Notaro, firmato da lui soltanto, non può mai elevarsi al grado di pubblico istrumento, nè ammettersi in concorrenza del medesimo. (Vedi la decis. sopracitata).

14. Quando la scritta privata è immune dal sospetto di antidata, sebbene non firmata da tre testimoni, riveste non ostante la natura d'istrumento pubblico. — *Decis. della Rot. Flor. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 120. *n.* 15. 16.

15. L'Atto privato non provando per se stesso che la esistenza dei caratteri che vi sono tracciati, non può far fede se non è riconosciuto, o verificato. — *Rot. Flor. in Castri-franci super. validitatis novationis,* 30 *settembre* 1780. *av. Bonelli.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 41. *dec.* 30. *n.* 1. — *Genua, De script. priv. lib.* 1. *quæst.* 11. *n.* 2.

16. Il difetto della sottoscrizione di alcuna delle parti contraenti non può, agli effetti di che nella legge *Scripturas* ec., rimaner supplito da quella del figlio che dichiara di firmare pel padre, ogni volta che non conata del mandato espresso del padre al figlio a ciò fare, nè è accertata dai testimoni all'Atto, la contestuale presenza del padre alla stipulazione medesima. — *Leg. Sed et ha* 35. *ff. De procuratorib.* — *Leg. Exigendi* 12. *Cod. De procuratorib.* — *Rot. Flor. in Thes. Ombros. tom.* 11. *dec.* 33. *n.* 17. 21. 23. — *Ann. di Giuris.* an 10. *p.* 2. *col.* 183.

17. Nel silenzio della legge intorno alle forme che devono assicurare della sincerità dell'Atto firmato dal terzo per commissione di persona illetterata alla presenza di testimoni, il determinare la valutazione e l'efficacia probatoria, dipende dal criterio dei magistrati. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 1071.

18. La firma d'un terzo per commissione del debitore, non fa mancare la forza provante dell'Atto privato, quando però consta del mandato conferitogli, per le concordi dichiarazioni del mandatario e dei testimoni che attestano della commissione data al terzo di firmare. — *Ann. di Giuris. an* 8. *p.* 2. *col.* 875.

19. La buona qualità dei testimoni intervenuti alla confezione dell'Atto privato, deve essere provata specificatamente da quello che l'adduce, non bastando a tale effetto la generale presunzione di onestà che milita a favore d'ogni cittadino. — *Ann. di Giuris. an* 8. *p.* 2 *col.* 876.

20. L'idoneità morale dei testimoni adibiti nell'Atto privato, se deve esser giustificata agli effetti di che nella legge *Scripturas, Cod. Qui pot. in pign. hab.*, di fronte al terzo contro del quale l'Atto viene prodotto, non può essere sindacata dalle parti contraenti, che del ministero di quei testimoni si sono prevalse. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 946.

21. La circostanza che il testimone che attesta della sincerità del documento sia copista del procuratore della parte interessata a sostenerlo, se non basta di per sè sola a toglier fede al suo deposto, autorizza a diffidarne ed a recusargliela interamente ove apparisca inverosimile e contraddittorio. — *Ann. di Giuris* nn. 9. *p.* 2. *col.* 879.

22. La ratifica dei testimoni necessaria ad attribuire forza provante all'Atto privato, deve riguardare non solo la verità dell'Atto, ma specialmente ancora l'epoca in cui quello si asserisce esarato, e deve contenere la dichiarazione espressa che l'Atto venne da essi firmato nel giorno, mese ed anno, che vi si trova enunciato. — *Rot. Flor. in Florent. Pontis Aeræ seu Cascinen. antidatæ* 18 *septembris* 1807. *cor. Semolli.* § *Quando il sig. Antonio, e* § *Ora era ben lontano ec.* — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 876. — *Ivi, an.* 10. *p.* 2. *col.* 183. — *Genua, De script. priv. lib.* 6. *pag.* 57. *n.* 48. — *Merlinus, De pignoribus. lib.* 4. *tit.* 1. *quæst.* 13. — *Tusch. Conclus. verb. Recognitio privatæ apocæ.* — *Sabelli, Resolut. cap.* 66. *n.* 9.

Digitized by Google

23. In uno stesso chirografo possono esser contenuti due Atti diversi; uno di stralcio, che per l'ineseguita condizione resta inefficace; ed un altro, da cui deducendosi a tutt'altro effetto lo stato delle cose, permette ed obbliga a dedurre le conseguenze favorevoli all'una od all'altra parte. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 8. *n.* 3.

24. Un chirografo privato deve riguardarsi, per un contratto di transazione, vero e perfetto, ogni qualvolta oltre la firma delle parti contraenti apposta al medesimo, si trovano in essa ripetutamente usate le frasi « si obbliga, si obbligano » le quali significano attualità d'obbligazione, ed escludono anco il possibile che si trattasse di un nudo progetto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 87. *n* 1.

25. Quando un chirografo è restato senza effetto, o senza esecuzione, non è più in modo alcuno attendibile. — *Leg. Stat. liberum*, § *Stichum*, *ff. De pactis.* — *Leg. Si unus*, § 1. *ff. tit. Cod.* — *Leg. Diligenter*, *ff. Mandati.* — *Rot. Flor. in Liburn. mandati*, 18 *aprile* 1719. *av. Calderoni.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 30. *n.* 1. — *Bartol. in leg.* 1. § *fin.* n. 4. *ff. De procurat.*

26. Un chirografo impugnato nella sua sostanza, non può essere capace a menomare dei diritti che la legge accorda a colui che lo impugna. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 41. *dec.* 19. *n.* 3.

27. Il difetto di recognizione giudiciale, per parte del terzo che firmò l'Atto di commissione dell'illitterato, e per parte dei testimoni che con esso lo sottoscrissero, non può obiettarsi da colui contro del quale essendo stata fatta produzione del chirografo, non ha emesso nel termine dalla legge prescritto la dichiarazione impugnativa del carattere. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 397. 400. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 1073.

28. La litterale dichiarazione della firma, prevale a tutto ciò che è stato scritto col chirografo. — *Tes. del F. Tosc. tom* 1. *dec.* 89. n. 1.

29. Quando nel corso del giudizio viene allegato un documento privato, che si attribuisce alla parte contro la quale viene dedotto, questa stessa parte deve formalmente riconoscerlo o negarlo. — *Regol. di Proc. Civ. art.* 397. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *delle ined. dec.* 25. *n.* 1.

30. Quando la parte non procede a fare alcuna dichiarazione sul documento privato contro di essa prodotto, malgrado i richiami della parte producente a riconoscerlo, o negarlo, non si attendono le sue dichiarazioni emesse dopo la discussione della causa. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *delle ined. dec.* 25. n. 9.

31. Il tribunale deve considerare come riconosciuto un Atto privato, quando manca la dichiarazione di non riconoscerlo per parte di quello contro il quale il documento è prodotto. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 398 *e* 400. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 6. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 3 *delle ined. dec.* 25. *n.* 6. 8.

32. Il termine a dichiarare di non riconoscersi dal tribunale un Atto privato non è perentorio, o la dichiarazione cessa di essere operativa solamente nel caso, che il Tribunale abbia dichiarato riconosciuto il documento. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 6. *n.* 3. 4.

33. I documenti privati, prodotti in Atti, non possono esser ritirati senza lasciarne copia collazionata. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 1131. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 42. *dec.* 25. n. 6.

34. Il documento che ha i requisiti della legge *Scripturas*, dà luogo all'esclusione dell'ammissione della prova testimoniale. — *Leg. Scripturas, Cod. qui pot. in pignor. habeant.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *delle ined. dec.* 12. *n.* 2. 7.

§ 4.

DEGLI ATTI LIBERATORII.

1. Quando due ricevute diversificano nel tempo, nella somma o nelle persone che hanno ricevuto, non possono attaccarsi di duplicità. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 32. *dec.* 27. *n.* 2.

2. Nel dubbio si esclude sempre la prelesa duplicità di una medesima ricevuta. — *Leg. Quinquagint.* 12 *ff. De probat.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 32. *dec.* 27. *n.* 3. — *Rot. Rom. cor. Duran. dec.* 319. *n.* 1 *e seg.* — *Costantin. Vot. dec.* 8. 407. *n.* 19.

3. Quando in un medesimo foglio esistono più ricevute, o che l'ultima di esse porta il saldo senza determinazione d'alcuna somma, si verifica un forte riscontro per argomentare che tutti i pagamenti dipendono da una sola o medesima causa. — *G. P. L. tom.* 2. *dec.* 21. *n.* 5.

4. Non è presumibile che quegli che aveva interesse nella confezione d'un Atto liberatorio non vi assistesse o da sè stesso, o almeno per mezzo d'un legittimo mandatario, nonostantechè in detto atto manchi la di lui firma. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 50. *n.* 7.

5. Il chirografo che contiene la dichiarazione del venditore d'aver ricevuto il prezzo della cosa venduta, e che è stato accettato dal compratore, deve riguardarsi acconsentito ed approvato in tutte le sue parti, nonostantechè manchi della firma di quest'ultimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 32. *dec.* 46. *n.* 1. — *Bartol. alla Leg. Cum tabernam* § *Quæsit. in fin. ff. De pignor.* — *Gabra, De confess. conclus.* 2. *n.* 7.

6. Trattandosi di ricevuto esarato e sottoscritto da persona qualificata, che attesta contemporaneamente della commissione del ricevente illitterato, munito della firma di due testimoni anch'essi qualificati, e nel concorso di circostanze atte a far presumere il pagamento, non può negarsi all'Atto liberatorio quel carattere di verità che valga a far piena prova del suo contenuto. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 1072.

§ 5.

DEGLI ATTI CONFERMATORII.

1. L'Atto confermatorio non può essere dissimile dall'Atto confermato (1). — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 96. n. 2.

2. Per indurre la ratifica degli Atti per sè stessi nulli, conviene provare la scienza della nullità dei medesimi, a differenza degli Atti in stato d'implicita validità, per indorre la ratifica dei quali basta la giustificazione dell'Atto che porta approvazione tacita o espressa dei medesimi. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 667.

§ 6.

DEGLI ATTI FACOLTATIVI.

1. Gli Atti facoltativi e di pura volontà escludono la necessità della legge (2). — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 15. n. 3.

2. Negli Atti facoltativi, l'osservanza non può proporsi neppure in linea d'interpretazione. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 137. n. 4.

3. Gli Atti facoltativi per quanto replicati per lunghissimo tempo, non producono l'effetto di una osservanza derogatoria alla legge. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 17. *n.* 5. 6.

§ 7.

DEGLI ATTI LUCRATIVI.

1. Quando si tratta di Atti favorevoli o lucrativi, l'accettazio-

(1) L'atto confermatorio non fa che aggiungere forza e vigore all'atto confermato, senza alterarne nè punto nè poco la di lui qualità e sostanza, come a questo proposito osserva, il Mostellatici, *Jurisprudentiæ Civil. Element.* tom. 2, a pag 252, *confirmatus inducit ex simplici confirmatione alterius Sententiæ vota.*

(2) Questa massima è desunta dal notissimo aforisma legale, « *Actus merè voluntatis excludit juris necessitatem.* » — Barbosa, *De axiomata Juris, axiom.* 12. *n.* 12.

ne dei medesimi deve sempre presumersi. — *Tes. del F. Tosc. tom. 3. dec. 94. n. 12. 17. — Rot. Rom. in Viterbien. liberationis a molestiis. 9 junii 1817. § 7. cor. Bussio.*

§ 8.

DEGLI ATTI CORRESPETTIVI.

1. Quando trattasi d'Atto correspettivo, la sola lesione può indurne la rescissione. — *Tes. del F. Tosc. tom. 4. delle ined. dec. 48. n. 4.*

2. La donazione, la promessa utile, la vantaggiosa obbligazione dello sposo vecchio verso la sposa giovine, non sono Atti lucrativi, ma onerosi e contenenti un compenso ed una remunerazione, che un tale sposo dà alla età giovanile della sposa; nè v'ha bisogno che tutto questo sia espresso. — *Tes. del F. Tosc. tom. 33. dec. 99. n. 2. 3. 4. 5.*

3. Quando un Atto fra i vivi è rigorosamente correspettivo, l'obbligazione da esso nascente costituisce un debito della eredità, che deve esser sodisfatto prelativamente a tutte le detrazioni di legittima, legati ed altri onori resultanti da un testamento. — *Tes. del F. Tosc. tom. 33. dec. 99. n. 26.*

§ 9.

DEGLI ATTI CONDIZIONALI.

1. Gli Atti condizionali non possono meritare legale esecuzione, se non viene giustificata l'esistenza della condizione. — *Tes. del F. Tosc. tom. 19. dec. 23. n. 19.*

2. Qualunque Atto posto in essere sotto una data condizione, resta totalmente distrutto ogniqualvolta la condizione medesima non siasi purificata. — *Tes. del F. Tosc. tom. 31. dec. 2. n. 7. — — Domat, Leggi Civ. lib. 1. tit. 2. sez. 6. n. 5. — Ridolphin. Alleg. 117. n. 12.*

ATTORE.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni delle Leggi Patrie.*
» 3. *Citazioni del Testo.*
» 4. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

Attore (1) è quegli che si costituisce in giudizio per domandare qualche cosa e proporre un'azione contro alcun altro che si chiama Reo. Per regola generale, in un medesimo processo, i diversi caratteri di Attore e di Reo sono incompatibili in una stessa persona: ciò non pertanto si danno talvolta tali Giudizii (detti dai Romani *judicia duplicia*) nei quali ciascun consorte di lite è ad un tempo medesimo Attore e Reo.

§ 2.

Regol. di Proc. Civ. *par. I. tit. 1. dall'art. 3 al 80 inclusive. — Motupr. del 2 agosto 1838, dall'art. 29 al 48. — Dichiaraz. e Istruz. al precit. motupr., 9 novembre 1838, dall'art. 1 al 22.*

§ 3.

Pandect. *lib. III. tit. 3. De procuratoribus et defensoribus, dalla leg. 16. alla leg. 26; e leg. 29. — Ivi, lib. V. tit. 1. De judiciis et ubi quisque agere vel conveniri debeat, leg. 13. 29. 62.*

Cod. *lib. III. tit. 19. Ubi in rem actio exerceri debeat, leg. 3. — Ivi, lib. IV. tit. 1. De rebus creditis et jurejurando, leg. 8. — Ivi, lib. cit. tit. 19. De probationibus, leg. 23. — Ivi, lib. V. tit. 17. De diversis regulis juris antiqui, leg. 33. 41. 42.*

§ 4.

Castillo Johannis de) *Tractatus controversiarium quotidianarum.* V. ivi il tratt. *De tertii debitis regi.* cap. 7.

Costa (Joh. Baptistæ) *Tractatus de retrotractionibus.* V. il c. 8. cas. 19. n. 8.

De Luca (Joh. Baptistæ) *Theatrum veritatis et justitiæ.* V. l'indice generale.

Salgadi (Francisci) *Tractatus de regia protectione.* V. il cap. 9. n. 87 e seg.

Scaccia (Sigismundi) *Tractatus de judiciis.* V. il lib. I. cap. 10.

Toullier (M.) *Le droit civil français suivant l'ordre du Code.* V. la tav. alfabetica alla voce *Demandeur.*

Andreoli (Jo. Francisci) *Controversiæ forenses.* V. la controv. 223.

Bayo (Gomez) *Praxis Ecclesiastica et secularis.* V. il lib. I. par. 3. c. 10.

Fierli (Gregorio) *Osservazioni pratiche, con addizioni di* A. Vita. V. l'oss. 1. tom. 1. cap. 1.

Giurbæ (Marli) *Lorubrationum etc.* V. il cap. 7. glos. 10. p. 1. n. 6.

Martæ (Jacobi Antonii) *Compilatio totius juris controversi ex omnibus decisionibus universi orbis.* V. il tom. I. alla voce *Actor.*

Myningeri (Joachimi) *Observationes.* V. osser. 90. n. 5. cent. 6.

Negusantii (Hadriani) *Sylva responsorum et practicarum disputationum.* V. resp. 996. n. 8.

Tuschi (Dominici) *Conclusionum practicarum ordine alphabetico digestarum etc.* V. la let. A.

Uasalli (Laurentii) *Examen apum seu conclusionum legalium ordine literario digestarum.* V. le conel. 44. 78.

(1) È d'assai erudizione il conoscere in qual modo, nell'antica Roma l'*attore* si presentasse in giudizio, e con quali solennità si contestassero le liti: il Forastieri così ce lo ricorda. « L'attore tentava dapprima di terminare la faccenda all'amichevole, e se non poteva riuscirvi, intimava alla parte contraria di comparire in giudizio nel giorno di udienza, dinanzi al Pretore, e nel caso che quella avesse ricusato di recarvisi, l'Attore poteva astringerla; egli assumeva qualcuno a testimonio del suo rifiuto, col toccarle la punta dell'orecchio e col dirle in *jus ambula.* — Se il reo convenuto compariva in giudizio, l'Attore esponeva la sua pretensione, domandava al Pretore l'azione, vale a dire, lo pregava di sostenere la sua parte; ed il reo convenuto dal canto suo domandava un Avvocato. — Ottenute le domande reciproche, l'Attore esigeva, con una formola prescritta, che il convenuto si obbligasse sotto cauzione a presentarsi nel giorno assegnato (*reum vadabatur*), e il convenuto gli prometteva (*vadimonium promittebat*). Se questi non compariva, si diceva essere egli *contumace*, e ciò esprimevasi per *vadimonium deserere*; e tre giorni dopo, se non si fosse accomodato coll'altra parte, veniva condannato, a meno che non avesse avuto ragioni legittime per iscusare la sua contumacia, ossia, difetto di comparsa. — Forastieri, *Enciclopedia Legale, ovvero, Lessico ragionato*, alla voce *Attore*.

Digitized by Google

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez. I. *Generalità.*
Sez. II. *Diritti, e doveri dell' Attore.*
§ 1. *Diritti nascenti nell' Attore, nell' instaurare e nel proseguire il giudizio.*
§ 2. *Doveri nascenti nell' Attore, nell' instaurare e nel proseguire il giudizio.*
Sez. III. *Dell' Attore Forestiero.* (**V. Forestieri.**)

SEZIONE I.

Generalità.

1. Quegli che è Attore nell'iniziamento del giudizio ritiene sempre un tal carattere. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 1. n 21.

2. Si presume che l'Attore abbia mai sempre dedotto in giudizio ogni suo diritto (1). — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 51. *n.* 4.

3. L'Attore deve presumersi più d'ogni altro informato di quel fatto che asserisce, e che esclusivamente lo riguarda — *Tes. del F. Tosc. tom.* 29. *dec.* 41. *n.* 4.

4. Nel decisorio il provocante è l'Attore, e il provocato il reo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 72. *n.* 4. — *Fabr. in Leg.* 10. *ff. Fin. regund.* § *nihil vetat.*

5. Alcune ragioni, sebbene speciose, servono in astratto a scusare l'Attore dalla taccia di temerario litigante. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 141. *n.* 5.

6. Mancano gli estremi sostanziali del giudizio quando l' Attore, volendo come rappresentante un corpo morale, non legittima in alcun modo la propria persona. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 126 *n.* 3.

7. Quando colla domanda l'Attore chiama in giudizio più individui, e quando l'eccezioni dei convenuti provengono da un ugual titolo, il giudizio instaurato è indivisuo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 71. *n.* 1.

8. Quando l'Attore ha citato il suo convenuto all'udienza per la discussione della causa, la quale è stata difatto discussa, s'intende che d'accordo abbiano le parti rinunziato al corso de' termini. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 89. *n.* 4.

9. Si può allegare l' eccezione del terzo, quando questa sia a togliere il diritto dell' Attore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 55 *n.* 2.

10. L' Attore che ha perduto o occultato il documento sul quale si fondava la sua azione, non può ottenere che si faccia luogo alla sua domanda in giudizio. — *Rot. Flor. in Florent. praet. salarii,* 13 *febbraio* 1776. § *In queste circostanze.* — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800, *tom.* 1, *dec.* 13. *n.* 3.

11. La scrittura eh' esibisce l' Attore successivamente alla prima citazione, è una prosecuzione del giudizio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dell' ined. dec.* 73. *n.* 4.

12. Di regola, si presume che l' Attore abbia adito quel giudice che può competentemente far diritto alla sua domanda. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 29. *dec.* 41. *n* 3.

13. Deve ricercarsi prima del diritto dell' Attore, e poi passare all' esame della sussistenza delle eccezioni dedotte. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 35. *n.* 4. — *Rot. Rom. de Salvian. interd. cor. Falconer. dec.* 11. *n.* 10.

14. I Tribunali possono conoscere di tutti quei mezzi dell'Attore, che mentre non possono giustificare il di lui assoluto diritto, ne moderano, o ne restringono l'esercizio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 51. *n.* 5. 6.

15. La pretensione dell' Attore, che non ha alcun appoggio, a che viene dal reo impugnata, non deve attendersi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 55. *n.* 4.

16. È stile e consuetudine dei Tribunali di non concedere quei legali benefizii o rimedii, ai quali non è diretta la petizione dell'Attore. — *Rot. Flor. in Thes. Ombros. tom.* 11. *dec.* 20. *n.* 60. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1 *dec.* 4. *n.* 6. — *Decian. Cons.* 5. *n.* 2. *lib.* 2.

17. Quando è dubbio tra l'Attore ed il reo intorno a ciò che è stato trattato nel Giudizio, si deve credere all' Attore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 49. *n.* 6.

18. In caso di dubbio, deve risponderai a favore dell' Attore, ed in esclusione del preteso avvenuto pagamento. — *Rot. Flor. in Bargen. praet. solutionis* 20 *febbraio* 1780. *cor. Vernaccini* § 8. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 68. *n.* 4.

19. Nei giudizi diretti a far dichiarare la nullità d' un'esecuzione, non è Attore colui che tal dichiarazione domanda, ossia che ha sofferto l' esecuzione, ma quegli che l'ha commessa. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 99.

20. Il Tribunale non può valutare le asserzioni dell' Attore, quando queste non vengano da esso provate, o deve prendere qualunque intelligenza contraria a chi non esibisce i documenti sopra dei quali intende fondare la sua azione, anche quando tale esibizione non eseguita sia parziale. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *tom.* 4. *dec.* 208. *n.* 8. 15. 16. — *Consul. Dec. Lucens.* 13. *n.* 14. — *Paris. Cons.* 67. *n.* 26. 27. *lib.* 3. — *Gargiar. cons.* 32. *n.* 20 *e seg. lib.* 2 — *Borbat. Cons.* 54. *n.* 4. *lib.* 3.

21. Quando l'Attore non si ristringe a domandare solamente, ma che alla sua domanda unisca una produzione di documenti, in tal caso deve conoscersi dal Giudice, non tanto della regolarità della domanda, quanto dei documenti se sono atti a giustificarla. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 30. *n.* 3.

22. Quando dal reo convenuto è opposta all'Attore la legittimità della persona, il Giudice, prima di conoscere del merito della causa, deve decidere un tale incidente. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 70. *n.* 3. 4.

(1) Actorem omne jus sibi dedusisse in jure censetur

SEZIONE II.

Diritti e doveri dell'Attore.

§ 1.

DIRITTI NASCENTI NELL' ATTORE, NELL' INSTAURARE E NEL PROSEGUIRE IL GIUDIZIO.

1. Per impedire all'Attore l'esperimento de' propri diritti, occorrono solidi argomenti ed imponenti osservazioni atte ad assicurarne la succumbenza. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 42. *n.* 1. 3.

2. La sola impugnativa per parte del reo convenuto della qualità spiegata dall'Attore, finchè è disgiunta dal fatto del giudice, è insufficiente a paralizzare l'esercizio di quei diritti che in quella qualità possono a lui competere. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 8.

Digitized by Google

3. Dal contegno stesso del reo convenuto, e perfino dal suo silenzio non rare volte significativo, può l'Attore trar profitto a sussidio della pruova che gl'incombe per giustificare la sua intenzione. — *Ann. di Giuris.* an. 7. *p.* 1. *col.* 52.

4. L'Attore non è tenuto ad esprimere il nome dell'azione che intende promuovere, con una formola speciale, dovendosi presumere che esso abbia voluto intentare, o comulare tutti i più utili rimedii di ragione. — *Ann. di Giuris.* an. 7. *p.* 1. *col.* 59.

5. Quando l'Attore ha adempito alla forma della citazione, non ha più l'obbligo di caricarsi della prova della seguita notificazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *delle ined. dec.* 73. n. 2.

6. L'Attore non è tenuto a conoscere la stato del convenuto, quando questi è in lontani paesi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *delle ined. dec.* 73. *n.* 7. 8.

7. L'Attore può usare d'un rimedio legale per escludere gli effetti della perenzione prima che sia implorata. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 4. *n.* 3.

8. Quando l'Attore ha prodotti i documenti richiesti dalla procedura per la sua domanda, non può il convenuto esigere la produzione di quelli riguardanti la sua eccezione, la prova della quale a lui solo incombe. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 56. *n.* 2.

9. In più modi non può adire il Foro, cioè o per ragione del contratto, o del domicilio, o del possesso dei beni. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *tom.* 2. *dec.* 109. *n* 8.

10. Quando la scelta del Foro per parte dell'Attore è derivata da un errore, può variarsi. — *Leg. Cum putarem* 36. *ff. Famil. ercisc.* — *Leg. Ex falsis*, 42. *Cod. De transaction.* — *Leg Si per errorem*, *ff. De jurisdict. omn. judic.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 24. *dec.* 20. *n.* 9. 22. — *Rot. Rom. dec.* 6. *n.* 8. *De legat. cor. Falconer.*; *dec.* 65. *n.* 2. *De Miscellan. cor. Falconer.*; *et dec.* 627. *n.* 23. *tom.* 6. *cor. Ansald.*

11. Mancato il Tribunale ove era stato introdotto il giudizio senza che un altro ne esista investito di egual competenza, torna a rivivere nell'Attore il diritto della scelta del Foro, nè può in questo esser prevenuto dal reo convenuto col mezzo della riassunzione. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 1. *col.* 67.

12. Nel concorso d'una prova semipiena, l'Attore può essere ammesso al giuramento suppletorio, ed il reo al giuramento purgatorio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 149. *n.* 5. 7. 8.

13. Quando l'Attore ha giustificati pienamente i fondamenti dell'azione da esso intentata, non può il reo convenuto essere assoluto da quanto è stato contro di esso domandato, a meno che non dia un'eccezione che paralizzi l'efficacia dell'azione enotro di esso intentata. — *Tes del F. Tosc. tom.* 25. *dec.* 54. *n.* 1. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 3. *dec.* 258. *n.* 3 *e seg.*

14. L'Attore può, nel caso di smarrimento del titolo da cui deriva la sua azione, supplire con mezzi sussidiarii ed equipollenti, onde concludere la verità e sussistenza del reclamato credito. — *Leg.* 1. *Cod. De fide instrumentorum.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 66. *n.* 1.

15. Se l'Attore fonda la sua azione su dei documenti esistenti ne'pubblici Archivii, può farne l'allegazione nella domanda, e nel termine probatorio produrne la copia autentica, o un fatto concordato. — *Regol. di Proc. Civ. art.* 27. 28. 76. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 13. *n.* 2. 6.

16. Sebbene per regola generale non sia vietato all'Attore di cumulare nel suo libello il rimedio *rescindente* col *rescissorio*, e così domandare ad un tempo rescissione del contratto di vendita, e restituzione della cosa venduta, ciò non ostante se egli ha agito contro il solo compratore mentre la cosa è passata nel possesso d'un terzo, deve ritenersi che egli abbia inteso di esercitare la sola azione personale. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 17. n. 3. — *Oinotom. Instit. lib.* 4. *De action.* § *Rursus, tit.* 6. n. 4 *e seg., e* n. 84. *in fin.*

17. L'Attore, in garanzia, ha diritto di conseguire il dovutogli compimento di giustizia mediante una sentenza contemporanea a quella che rigoarda il giudizio principale. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 64. *n.* 16.

18. Quando l'Attore agisce come erede del padre o del nonno, se il reo vuole escludere la di lui qualità ereditaria, è tenuto a dimostrare il titolo del suo possesso. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 129. *n.* 4.

19. L'Attore obbligato alla refusione delle spese al convenuto per conseguenza della sentenza finita, ha il regresso contro il procuratore se è imputabile ad esso la perenzione. — *Regol. di Proc. Civ. art.* 111. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *delle ined. dec.* 15. *n.* 7.

20. Non è impedito all'Attore d'investire con un medesimo libello due persone, l'una principalmente e l'altra in una maniera sussidiaria, e per tutto ciò che non possa ottenere dalla prima. — *Ann. di Giuris.* an. 6. *p.* 2. *col.* 318.

21. Come è concesso al reo convenuto di opporre le eccezioni intorno alla legittimità di persona dell'Attore, in via perentoria anco dopo la contestazione della lite, o in qualunque stadio del giudizio; così è dato all'Attore di legittimare la sua persona nella pendenza del giudizio ed anco dopo la contestazione della lite, sanando così l'irregolarità degli atti precedenti. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1314. — *Richer. Jurisprud. univers. lib.* 4. *tit.* 24. *cap.* 3. § 1291. 1292.

§ 2.

DOVERI NASCENTI NELL'ATTORE, NELL'INSTAURARE E NEL PROSEGUIRE IL GIUDIZIO.

1. L'Attore non può giovarsi dei fatti avvenuti dopo la sua domanda. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 13. *n.* 5.

2. L'Attore succumbente deve rifondere al reo tutte le spese. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 73. *n.* 1.

3. La perenzione è a carico dell'Attore negligente nel proseguire la sua domanda. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *delle ined. dec.* 15. *n.* 1.

4. L'Attore deve piuttosto imporsi silenzio, che venire in giudizio non preparato. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 123. *n.* 14.

5. L'azione speciale intentata dall'Attore nel libello, induce in esso l'obbligo di persistere in essa, egualmente che nel reo, allorchè l'abbia questi contestata. — *Leg. Ie qui se obtulit, ff. De reivindic*; *et Gloss. in verb. Qui discepit speculat., in tit. De litis contestat.* § *effectus autem, in fin. p.* 2. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 19. n. 7.—*Gaill. Practicar. observat. lib.* 1. *obser.* 74. *n.* 6 *et seg.* — *Carleval. De judic. lib.* 1. *dispat.* 1. *n.* 11. — *Scacc. De jud. lib.* 1. *cap.* 103. *n.* 8.

6. Il silenzio di una delle parti, o specialmente del reo convenuto, non legittima mai l'azione dell'Attore; nè serve a sanare quei difetti che rendono inesercibile il rimedio intentato. — *Leg. Sicut videtur ff. Quib. mod. pign.* — *Rot. Flor. in Pisana pecuniaria etc.* 14 *marzo* 1774 *cor. Pellegrini, Ricci e Vinci* § 125. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *tom.* 4. *dec.* 205. *n.* 6. — *Rot. Rom. cor. Falconer. tit. de cens. dec.* 6. *n.* 11. — *Surd. dec.* 62. *n.* 36. — *Menoch. De præsumpt. lib.* 3. *præsumpt.* 42. *n.* 24. — *Cephal. Consilia, cons.* 145. *n.* 28.

7. Perchè l'Attore sia ascoltato in giudizio, è in obbligo di produrre il titolo sul quale fonda la propria azione. — *Leg. Qui accusare, Cod. De edendo.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 5. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 40. *dec.* 12. *n.* 1.

8. Incombe all'Attore l'onere di provare la propria intenzio-

Digitized by Google

ne. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *tom.* 4. *dec.* 191 *n.* 1. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 3. *n.* 37.

9. L'Attore deve provare chiaramente la sua azione, a qualunque torbidità è bastante a farlo rigettare dal giudizio. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. vol. 2. *dec.* 65. *n.* 8.

10. L'Attore è maggiormente tenuto a provare chiaramente la sua azione, quando la stessa è diretta al comodo suo e ad esporre il reo a dei danni futuri. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 65. n. 9.

11. L'Attore ha l'onere di provare pienamente e chiaramente quanto sostiene, specialmente se si tratta d'esercitare l'azione reale ipotecaria contro un terzo possessore. — *Leg.* 1. *ff. de Salviani.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 32. *n.* 1.; *e dec.* 72. *n.* 5. — *Ivi, tom.* 39. *dec.* 4. *n.* 1. — *Rot. Rom. in Recent. tom.* 2. *p.* 9. *dec.* 499. *n.* 2. — *Pacific. de Salviani interd. inspect. t. cap.* 5. *n.* 6. 7. 71. 72. — *Merlin. de pignor. et hypothec. lib.* 3. *tit.* 2. *quæst.* 77. *n.* 2.—*Scapuccin. de Salvian. lib.* 3. *quæst.* 25. *n.* 10. — *Ridolphin. Praxis, p.* 2. *c.* 4. *n.* 69. 87. — *Menoch. De adipiscend. remed.* 3. *n* 163.

12. L'Attore che non prova il fondamento della propria intenzione, non può pretendere che il reo convenuto non sia pienamente assolto (1). — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 40. *n.* 2.

13. L'Attore ha il carico di fare la preva, e repellere le eccezioni proposte contro il documento sul quale ha fondata la sua intenzione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 189. *n.* 8.

14. L'Attore che deduce un diritto, il quale dipende dalla verificazione di alcune condizioni, deve provare che queste sieno verificate. — *T. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 55. *n.* 2. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 9. *dec.* 150. *n.* 44.

15. Quando un diritto dipende da più condizioni apposte in modo non alternativo, ma copulativo, l'Attore deve provare la verificazione di tutte chiaramente. — *Rot. Flor. in Burgi S. Sepulchri immissionis, et resolutionis etc. de'* 31 *marzo* 1773. *av. Collani,* § 16. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 55. *n.* 3 *e seg.*

16. L'Attore che non fa la preva di cui ha rigoroso carico, non può essere esaudito nelle sue domande. — *Leg.* 1. 2. 21. 23. *ff. De probat.* — *Leg.* 4. *Cod. De edendo* — *Rot. Flor. in Pisan. immissionis.* 29 *settembre* 1769. *av. Ulivelli.* § 16. — *Tes. del F. Tosc tom.* 12. *dec.* 31. *n.* 79. — *Pacion. De probat. lib* 1 *cap.* 7.

17. Non basta all'Attore, perchè la sua domanda sia esaudita, di concludere il difetto e mancanza di diritto nel reo convenuto, ma è necessario concludere la prova che questo diritto risiede presso di esso (2). — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12 *dec.* 80. *n.* 6.

18. Spetta all'Attore il peso della prova in contrario, quando il reo convenuto, da lui tradotto in giudizio come preteso erede del padre, allega di non essere tale. — *G. P. L. tom.* 3. *dec.* 7. *n* 2.— *Tes. del F. Tosc. tom.* 41. *dec.* 6. *per tot.*

19. Come il reo deve provare la sua eccezione, così l'Attore è tenuto a conchiudere ciò che propone nella sua replica. — *Rot. Flor. in Select. tom.* 3. *p.* 1. *dec.* 22. *n.* 3.— *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 1. *n.* 22.

20. Quegli che diviene Attore mediante un'eccezione, è tenuto a provarla chiaramente e pienamente. — *Leg. in exceptionibus* 19. *ff. De probationibus.* — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 4. *dec.* 202. *n.* 32; *e dec.* 204. *n.* 1. — *Rot. Rom. in Romana mercium cor. Alberqat. n.* 82. 63. — *Mascard. De probat. conclus.* 616. *n.* 11. — *Fabian. De mont. de empt. quæst.* 6. *n.* 55. — *Hevia, De commerc. terrestr. et naval. cap.* 13. — *Casareg. de commerc. disc.* 43. *n.* 47; *et in addition. n.* 53. *et disc.* 78. *n.* 18. 19. — *Giorgnon. Consilia, cons.* 43. *n.* 81.— *Ansald. De commerc. disc.* 35. *n.* 25.

21. Non è dato all'Attore in progresso della lite di declinare dal Foro da lui adito per supposta incompetenza. — *Dichiaraz. e Istruz. del* 9 *novembre* 1838. *Sart.* 19. — *Leg. Ubi captum, ff. De judiciis.* — *Ann. di Giuris.* on. 3. *p.* 2. *col.* 907.

22. L'Attore è nell'obbligo di produrre tutti i documenti che cita nella sua domanda a sostegno dell'azione da esso intentata.— *Regol. di Proced. Civ. art.* 28. — *Leg.* 8. *Cod. De edendo.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 42. *dec.* 25. *n.* 4.

23. L'Attore che ha domandato procedersi in via sommaria, ed ha portata la causa in discussione con istanza che fosse decisa, o *nella stessa udienza*, o *in altra successiva ad arbitrio del Tribunale*, non può attaccare di nullità per soverchia precipitazione la sentenza che emanò nella udienza medesima in cui la causa fu da esso portata a discussa. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 69. *n.* 1.

24. Colui che si fa contraditore, e Attore in un giudizio, non può da questo resilire senza renunziarvi nelle debite forme. — *Leg. Qui semel, Cod. Quomodo et quando judex.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 19. *n* 9. — *Rot. Rom. tit. De miscell. cor. Falconer. dec.* 4. *n.* 2. — *Carleval. Dec. judic. lib.* 1. *tit.* 3. *n.* 6.

25. Non è dato all'Attore di variare nello stesso giudizio, quell'azione che ha da principio chiaramente e senza equivoco intentata. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 60. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 45.

26. Non può l'Attore, a cosa non più intera, variare modo di agire a danno di quelli contro dei quali egli diresse la sua azione (1). — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 40. *n.* 2. — *Ivi, tom.* 22. *dec.* 46. *n.* 7. 8.

27. La variazione dell'azione apprincipio intentata non è permessa all'Attore nel corso del giudizio, ancorchè la nuova azione aver possa lo scopo della prima, quando però sostanziale ne è la differenza nel rapporto della natura ed indole respettiva. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 348.

28. L'Attore non può abbandonare il contestato giudizio ordinario, per convolare all'esecutivo altra volta abbandonate. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 140. *n.* 1.

29. L'Attore è tenuto a seguitare il Foro del reo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 39. *n.* 1.

30. Non solo quando sia sopravvenuta la formale contestazione della lite, ma anco quando non sia seguita, non è permesso all'Attore di abbandonare il Foro al quale ha chiamato il reo convenuto (2). — *Leg. Ubi acceptum* 30. *ff. De judic.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 48. *n.* 3. 4. — *Ivi, tom.* 21. *dec.* 20. *n.* 7. 8. — *Voet, ad Pandect. tit. De jurisdict. n.* 23. 21. — *Hillijer. ad Donell. Comment. jur. civ. lib.* 17. *cap.* 18. *f.* 4. § 7. (*nota* 7). — *Carleval. De judic. Disput.* 2. *tom.* 1. *quæst.* 7. *sect.* 3. *n.* 899.

31. Quegli che si presenta in giudizio come rappresentante un terzo, deve giustificare il mandato, a differenza dei curiali nel quali esso si presume. E siffatta giustificazione addiviene tante

---

(1) La massima suddetta deriva dal volgato dittero; *Actore non probante, reus absolvitur.*

(2) Perchè, in mancanza di tal prova, potrebbe opporsi, dal reo convenuto all'Attore il noto principio; *Quod te liberas edes habeo.*

(1) Perchè, avvenendo il contrario, il giudizio non sarebbe più proseguito nel modo con cui è cominciato, siccome è di regola. Vedi a questo proposito oltre *la cit. dec., il Carleval. De judic. Tom.* 2. *Disput. jur. lib.* 1 *tit.* 2 *n.* 11.

(2) Quantunque molti gravissimi Autori, fra i quali si distingue il Donello (*Comm. jur. civ.* loc. cit. di sopra), sostengano l'opinione contraria alla regola sopra enunciata, purtuttavolta la nostra Giurisprudenza la ritiene giustissima, perchè ripete il suo fondamento dal principio: « che l'Attore scegliendo il Foro colla sua istanza, mostra volerne riconoscere la esclusiva giurisdizione a definire la controversia; di maniera che, col comparire che fa il reo convenuto davanti a quel foro pronto a sostenere la lite, si forma fra i litiganti su tale rapporto un *quasi contratto* da cui non è dato recedere. » — Vedi la decisione, e le autorità superiormente citate.

più necessaria, allorchè coloro che si dicono rappresentati dal preteso mandatario, protestano in atti di non voler progredire nella lite. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 126 *n.* 4. 5.

32. Quegli che comparisce in giudizio come Attore, se dal reo convenuto gli viene opposta la mancanza di persona legittima, deve dimostrare questa qualità. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 70. *n.* 1. 2.

33. L'Attore deve provare la qualità ereditaria in quegli contro del quale intenta l'azione, sul fondamento che sia stato erede di colui che aveva contratta l'obbligazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 64. *n.* 2.

AUTORIZZAZIONE (1) *vedi* DONNE—FIGLI DI FAMIGLIA—INTERDETTI—MINORI.

AUMENTO DI DOTE *vedi* DOTE.

AVI *vedi* PARENTELA.

AVVOCATI *vedi* DIFENSORI LEGALI.

AZIONE.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni delle Leggi Patrie.*
» 3. *Citazioni del Testo.*
» 4. *Biblingrafia del Titolo.*

§ 1.

Dicesi Azione un diritto fondato sopra un titolo, o sulla legge, ed esplicabile in via di domanda giudiziaria (2), mediante la quale si costringe alcuno a comparire innanzi alla competente autorità affinchè sia condannato a *fare*, *prestare* od *omettere* tutto ciò che si possa esigere da esso in forza di qualsivoglia fondamento legale (3). Da ciò ne consegue che l'esercizio di ogni azione suppone necessariamente due persone almeno; un *Attore*, cioè quegli che intenta l'azione, ed un *Reo convenuto*, che è quello contro il quale la medesima viene esperimentata.

§ 2.

Regol. di Proc. Civ. *par.* I. *tit.* 1. *dall'art.* 3 *al* 60 *inclusive.* — *Motupr. de'* 2 *agosto* 1838, *dall'art* 29 *al* 48., *e art.* 85. — *Dichiaraz. e Istruz. a' precit. motupr. del* 9 *novembre* 1838, *dall'art.* 1 *al* 22., *e art.* 195.

§ 3.

Instit. *lib.* IV. *tit.* 6. *De actionibus.* — *Ivi, lib. cit. tit.* 7. *Quod cum eo qui in aliena potestate, negotium gestum esse dicatur.* — *Ivi, lib. cit. tit.* 12. *De perpetuis et temporalibus actionibus et quæ ad heredes transeunt.*

Pandect. *lib.* III. *tit.* 3. *De procuratoribus et defensoribus, leg.* 26. § 2.; *et leg.* 28. 37. 40. 42. 43. 58. 60. 61. — *Ivi, lib. cit. tit.* 4. *Quod cujuscumque universitatis nomine vel contra eam agatur, leg.* 7. 9. — *Ivi, lib. cit. tit.* 6. *De calumniatoribus.* - *Ivi,* lib. V. *tit.* 1. *De judiciis et ubi quisque agere vel conveniri debeat, leg.* 13. 16. 18. 26. — *Ivi, lib.* VI. *tit.* 2. *De publiciana in rem actione.* - *Ivi, lib.* VIII. *tit* 5. *Si servitus vindicetur vel ad alium pertinere negetur.* — *Ivi, lib.* XVI *tit.* 3. *Depositi vel contra.* — *Ivi, lib,* XVII. *tit.* 1. *Mandati vel contra.* - *Ivi, lib.* XX. *tit* 1. *De pignoribus et hypothecis, (et) qualiter ea contrahantur, et de pactis eorum, leg.* 2. § 3. 7. 10.; *et leg.* 13. § 2. 4. 5.; *et leg.* 17. 18. 20.; *et leg.* 21. § 1. — *Ivi, lib.* XXV. *tit* 2. *De actione rerum amotarum.* — *Ivi, lib.* XXVII. *tit.* 3. *De tutela et rationibus distrahendis, et utili curationis causa actione.* — *Ivi, lib. cit. tit.* 4. *De contraria tutelæ, et utili actione.* — *Ivi, lib. cit. tit.* 5. *De eo, qui pro tutore vel pro curatore negotia gessit, leg.* 1. 5. — *Ivi, lib. cit tit.* 6. *Quod falso tutore auctore gestum esse dicatur, leg.* 9. 11. — *Ivi, lib.* XXXIX. *tit* 3. *De aqua, et aquæ pluviæ arcendæ, leg.* 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 11. 14. 16. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. — *Ivi, lib.* XLII. *tit.* 1. *De re judicata, et de effectu sententiarum, et de interlocutionibus, leg.* 4., *et leg.* 6. § 3 ; *et leg.* 52. — *Ivi,* lib. XLIV. *tit.* 5. *Quarum rerum actio non datur.* — *Ivi, lib. cit. tit.* 7. *De obligationibus et actionibus, leg.* 49. 50. 51. 53. 56. 60. - *Ivi, lib.* L. *tit.* 16. *De verborum significatione, leg.* 34.

Cod. *lib.* II. *tit.* 4. *De transactionibus, leg.* 3. 4. — *Ivi, lib. cit. tit.* 13. *De procuratoribus, leg.* 8. — *Ivi,* lib. III. *tit.* 19. *Ubi in rem actio exerceri debeat.* — *Ivi, lib.* IV. *tit* 1. *De rebus creditis, et jurejurando, leg.* 4. 8. — *Ivi, lib. cit. tit.* 24. *De pignoratitia actione.* *Ivi, lib. cit. tit.* 25. *De institoria et exercitoria actione.* - *Ivi, lib.* VIII. *tit.* 22. *Si unus ex pluribus heredibus creditoris, et debitoris partem suam debiti solverit, vel acceperit.*

§ 4.

Ackermans (G. F.) *Diss. de eo quod tanquam indebitum condici nequit.*
Aninyon (Michælis de) *Tractatus de actionibus.*
Aschan (H. ab) *Diss. de præscriptione redhibitionis.*
Bachovius (Reioch.) *Tractatus de actionibus.*
Barlesse, *De concursu actionum civilium.*
Barotonn (Pietro) *Delle azioni possessorie.*
Benfay, *Diss. sulla formula delle azioni arbitrarie.* V. questa diss. nel **Museo Benano** IV. 3. p. 311.
Benincasii (Benincasa) *Explicatio ad titulum Instit. De actionibus.*
Blenasco (Johannis de) *Tractatus de actionibus.*
Bocsui (Henriel) *Commentarius de donationibus.* V. ivi *De actionum concursu.*
Boehmero (J. H.) *Doctrina de actionibus.*
Borcholten (Johannis) *Commentaria in tit. Pandectarum, De verborum obligationibus et actionibus.*
Brunemanni (Johannis) *De concursu actionum.*
Buchel, *Sulla forza della prescrizione delle azioni.*
Bunnouf (E.) *De re judicata et de rei judiciariæ apud Romanos disciplina.*

(1) In generale, per *autorizzazione* s'intende, un consenso espresso o tacito che si dà ad un atto posto in essere da una persona, la quale non era sotto la nostra dipendenza, e non poteva agire, sia per essa, sia per noi, senza nostra partecipazione

(2) La Procedura Romana voleva che nello intentare le Azioni si specificasse il nome delle medesime (*V. il* § 35. *Instit. tit. De action*). La Giurisprudenza comune però già da gran tempo aveva temperato l'antico rigore delle Azioni Romane, allorchè i nuovi Codici lo abbandonarono completamente. Anco il nostro Regolamento di Procedura non esige che sia specificato il nome dell'azione intentata, e si contenta che la domanda contenuta nel libello introduttivo del giudizio, sia chiara e precisa.

(3) Vuolsi ricordare che la natura dell'opera ci richiama a parlare delle sole Azioni *civili* e *private*, e che a queste soltanto è applicabile siffatta definizione.

Digitized by Google

Casati (Nicolai) *Tractatus de actionibus.*

Cartendyck (Bruno) *De eo quod justum est circa præscriptionem in judiciis divisoriis.*

Cencii (Ludovici) *Tractatus de censibus.* V. la quest. 2. cap. 2.; quest. 5. art. 7. n. 1 e seg.

Cigala (Honofrii) *Tractatus de actionibus.*

Cisneri (Nicolai) *Commentarius ad tit. Instit. Imper. De actionibus etc.*

Coratii (Johannis) *Tractatus de actionibus.*

Crucei Johannis) *Tractatus de actionibus.*

De Luca (Joh. Baptistæ) *Theatrum veritatis et justitiæ.* V. l'indice generale.

Dieterich (Gherardi) *Tractatus de actionibus, earumque libellis formandis.*

Dietz (J. N.) *Diss. de electivo concursu actionis redhibitoriæ, cum actione quanti minoris.*

Donelli (Hugonis) *Comment. jur. civ.* V. il lib. XIX, cap. 1. 2.; ed il lib. XXI, cap. 1. 2.

— — *Comment. ad tit. Instit. De actionibus.*

— — *Comment. ad tit. Cod. De condictione indebiti.*

Dubus (L. H.) *De condictione indebiti.*

Dyni de Muxeilo, *Tractatus de actionibus.*

Ecnendrag (J. Theof.) *Diss. de publiciano in rem actione.*

Einert (C.) *Tractatus de actione ad exhibendum.*

Fernandez De Otero (Alphonsi) *Tractatus de actionibus, et actionum origine.*

Fidigii (Gotophredi) *De concursu actionum.*

Fiebig (Gregorio) *Delle azioni edilizie in rapporto alle contrattazioni del bestiame.*

Foucherii (Johannis) *Arbor omnium actionum civilium.*

Frigii (Johannis Thomæ) *Prefatio ad methodicum actionum juris repetitio.*

Frick (A. P.) *Diss. de actione exercitoria.*

Galisset et Mignon, *Nouveau traité des vices rédhibitoires et de la garantie dans les ventes et échanges d'animaux domestiques etc.*

Garnier, *Des actions possessoires.*

Gentilis (Alberici) *Tractatus de concurrentibus actionibus.*

Gomez (Lodovico) *De actionibus, tractatus clarissimorum jureconsultorum etc.*

Gothofredi (Antonii) *De actionibus.*

Graben (Johannis) *Tractatus de concursu et cumulatione actionum et exceptionum.*

Guyet (C. Jol.) *De publiciana in rem actione.*

Hænsote (Aruoldi ab) *Adversaria de actionibus omnibus tam civilibus, quam criminalibus, quæ per universum jus de quacumque causa prodita inveniatur.*

Hanpracht (Johannis) *Commentaria ad tit. Instit. de actionibus.*

Hasselt (J. J. B. van) *De legis actionibus.*

— — *Diss. de actione exercitoria.*

Hefter (Aug. Guil.) *In libro observat. ad Gaii Instit. comm.* IV.

Hortleddri (Francisci) *Tractatus de concursu actionis realis meræ et pœnalis mixtæ.*

Hottomani (Francisci) *Tractatus de actionibus.*

Koch (J. L.) *Diss. de præscriptione longissimi temporis acquisitiva.*

Konfot (Friderici) *Disp. inaug. de transitione actionum.*

Kreffting (Henrici) *De actionibus, diss. VII.*

Krnnberch (Christiani) *Commentarius in tit. Instit. De actionibus.*

Kurtner (Chr. G.) *Pr. de actione ex dupla emptori, cum res evicta est, competente.*

Kyber (Terem.) *Tractatus de actione Pauliana.*

Leduc (F.) *De condictione indebiti.*

Lentzii (Christiani) *Tractatus de nominibus, et actionibus cessis.*

Leselyer Ach. Fr.) *Traité des actions etc.*

Linnmanni (Thomæ) *Pratici tractatus tres de actionibus etc.*

Locameri (Georgii Davidis) *Disp. de causis actionum etc.*

Ludwel (Wilhelmi) *Tractatus de actionibus.*

Maoist (Davidis) *Tract. de actionibus et obligationibus.*

— — *De interdictis actionibus.*

Matri (Jasonis) *Tractatus de actionibus.*

Meinderr (Francisci) *Disp. inaug. de actionum cessione.*

Merlincs (M.) *Tractatus de pignoribus ex hypothecis.* V. il lib. 1. tit. 1. quest. 10. n. 4. 8.

Minnani (Petri Friderici) *Tractatus de interdictis, sive extraordinariis actionibus.*

Montanbrie Hippolyti) *Additiones ad* **Antonii Olchani** *Praxim de actionibus.*

Montibus (Johannis Crispi de) *Tractatus de actionibus.*

Monticuli (Sebastiani) *Commentaria de rerum divisione, de rebus corporeis et incorporeis, de actionibus etc.*

Muoki (Gabrielis) *Commentaria in tit. ff. Pro socio de contrahend. emptione, de actionibus empti et venditi, et de pignoribus et hypothecis, de petitione hæreditatis et de actionibus.*

Muellebi (Johannis) *De actionibus verum etc.*

Mynsingerii (Joachimi) *Tractatus de actionibus.*

Nigri (Antonii) *Tractatus de exceptionibus removentibus faciendum etc.* V. cap. 10. n. 21.

Onbrenti (Georgii) *Disputatio de forma actionis et libellis quæ a condita Roma usque ad nostrum sæculum observata fuit.*

Oldendorpii (Johannis) *Progymnasmata actionum forensium in septem classes distincta.*

Olibani (Antonio) *Tractatus de actionibus.*

Perra (Antonii) *Tractatus de actionibus.*

Pfeiffer (B.) *Trattato pratico su tutte le parti della giurisprudenza.* V. l'indice di quest'opera.

Placentini, *Tractatus de actionibus personalibus.*

— *Tractatus de actionum varietate.*

Platrani (Petri) *Tractatus de actionibus.*

Poul (F. C.) *Diss. de fatis præscriptionis longissimi temporis.*

Pulmi (Adriani) *Tractatus de actionum cessione etc.*

Renynghe (C. van) *Spec. de condictione indebiti.*

Reschach (Rinquini a) *De actionum cessione.*

Reysens (Philippi) *Tractatus de actionibus hæreditariis.*

Rhetii (Johannis Friderici) *Disputatio de concurrentium actionum natura et effectu etc.*

Roberti, *Trattato delle azioni.*

Roffredi, *Tractatus de ordine judicario, cum suis libellis.*

Rosshirt (J.) *Diss. de legitimo condictionis indebiti fundamento.*

Rössing (J. J.) *De versione in rem.*

Rulann (Johannis) *De actionibus in foro recte instruendis.*

Sancto Blasio (Baptistæ de) *Tractatus de actione et eius natura.*

Sande (Friderici a) *Commentarius de actionum cessione etc.*

Savigny (F. C. de) *Diss. de concursu delictorum formali.* V. i §§ 4-9.

Scaccie (Sigismundi) *Tract. De judiciis.* V. il lib. 11. cap. 9. n. 997. e seg.

Schachbri (Quirini) *Promptuarium formularum omnium actionum.*

Schelling (V.) *Explanatio actionum et exceptionum forensium.*

Schmidt (G. L.) *Delle azioni e delle eccezioni.*

Schnaubert (Jul. Fr.) *Diss. sist. obser. ad leg. 1. pr. ff. De publiciana in rem actione.*

Schollært (J. F.) *De publiciano in rem actione.*

Seuffert (G. C.) *Diss. de eo, quod justum est circa de in rem verso actionem.*

Sousa (Francisci a) *Variæ repetitionee etc.*

Straucbii (Johannis) *Dissert. de actione æstimatoria etc.*

Stubione (Sebastiani) *Tractatus de actionibus.*

Digitized by Google

Straucs (W. J. G.) *De condictione indebiti.*

Tannoy (P.) *An et quousque exercitores navium ex magistrorum factis obligentur.*

Tarugroi (Johanois) *Comm. de interdictis et actionibus.*

Tigerstrosm (Frid. Guil. de) *De judicibus apud Romanos.*

Torniselli (Hieronymi) *Tractatus de utilibus et directis actionibus.*

Toullier (M.) *Le droit civil français suiv. etc.* V. la tavola alfab. alla voce *Action.*

Unterholzner (C. A.) *Trattato di tutta la dottrina della prescrizione in dettaglio secondo le legislazioni comuni vigenti in Germania.*

Usylli (Antonii) *Commentaria ad tit. Inst. De actionibus.*

Vazeille, *Des prescriptions.*

Vestrii (Octavianoi) *Tractatus de actionibus, et judicum moribus.*

Vianon (H.) *De concursu actionum.*

Volpungi a Vonacug (Sigismundi) *Tractatus de actionibus etc.*

Weiss (A. D.) *Supplementi alla dottrina delle azioni ed eccezioni.*

Weshoff (J. H.) *Vindiciæ communis doctrinæ de actione redhibitoria ob vitium rei etc. adversus* **Feuerbachii** *objectiones.*

Wesembaci (Matthæi) *De actionibus, et interdictis commentaria.*

Zazii (Uldarici) *Commentarius in titulum de actionibus.*

Zimmerman, *Storia del diritto.* V. il tom. III.

Zoller (Fr. G.) *Diss. utrum per condictionem indebiti repeti possint usuræ.*

Zuccardi (Johanois) *De interdictis et actionibus.*

Anobeoli (Joh. Francisci) *Controversiæ forenses.* V. la controv. 68.

Cancerii (Jacobi) *Variæ resolutiones.* V. la par. III.

Carlevalii (Thomæ) *Disputationum juris.* V. ivi *De judiciis.*

Dionisii (Adamantii) *Commentariolus de divisionibus actionum et quæstiones de actionibus.*

Engel (Ludovici) *Collegium universi juris canonici.* V. la par. III ed ultima *De actionibus.*

Ferrariensis (Johannis) *Formulæ contractuum et actionum.*

Fierli (Gregorio) *Osservazioni pratiche* con addizioni di **A. Vita.** V. l'indice generale, par. I, voce *Azione.*

Hodiannæ (Joh. Baptistæ) *Additiones et observationes ad decisiones* **Joh Petri Sardi** V. l'add. alla decis. 62. n. 90.

Krebsbergh (Christiani) *Disputationes XVII de actionibus.*

Magonii (Hieronymi) *Decisiones causarum Rotæ Florentinæ.* V. la dec. 102. n. 17 e seg.

Marvæ (Jacobi Antonii) *Compilatio totius juris controversi ex omnibus decisionibus universi orbis.* V. la voce *Actio.*

Merlin (M.) *Repertoire de jurisprudence.* V. la voce *Action.*

Monaldi (Francisci) *Consiliorum.* V. il cons. 50. tom. I.

Nicolai (Johannis Andreæ) *Disputationes de actionibus.*

Pellegrini (Carol.) *Praxis vicariorum, et omnium in utroque foro judicentium tam civilis, quam criminalis, cum formulis.*

Suarez de Paz (Gonzalez) *Praxis ecclesiastica et secularis cum actionum formulis etc.*

Subsbenedettai (Bartholomæi Leonardi) *Summaria actionum forensium, expositio ad praxim etc.*

Surdi (Joh. Petri) *Decisiones.* V. le dec. 28. 32. 57. 90 e 736.

Trentacinquii (Alexandri) *Variarum resolutionum.* V. il lib. II.

Tuschi (Dominici) *Conclusionum practicarum ordine alphab. digestarum.* V. la let. A.

Urselli (Laurentii) *Examen apum, sive, conclusionum legalium ordine literario digestarum.* V. la concl. 33.

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez. I. *Delle azioni, in generale.*

§ 1. *Generalità.*

§ 2. a) *Delle Azioni personali.*

b) *Delle Azioni reali.*

c) *Delle Azioni miste.*

Sez. II. *Di alcune specie di azioni, in particolare.*

§ 1. *Dell' Azione* Paulliana.

§ 2. *Dell' Azione* de lo rem verso.

§ 3. *Dell' Azione* institoria ed exercitoria

§ 4. *Dell' Azione alla ripetizione* ob rem dati.

Avvertenza. — *Per le altre specie di Azioni vedi i titoli relativi* (1).

---

(1) Le più notevoli fra le azioni civili, nascenti dalle varie obbligazioni, e per le quali il sommario di questo titolo rinvia il lettore alla respettiva voce con cui ciascuna di esse abbia un rapporto più necessario ed intrinseco, sono le seguenti:

a) **Azione possessoria.** — Con essa si agisce per esser mantenuti nel possesso di un fondo, o di un diritto, di cui altri voglia impadronirsi, oppure per essere reintegrati in tal possesso quando ne siamo stati turbati.

b) **Azione petitoria.** — Con essa si rivendica la proprietà d'una cosa, o d'un diritto reale contro il possessore. (E qui giova avvertire che le legge, vietando di cumulare il *petitorio* col *possessorio*, anche che non sia promossa l'azione petitoria, se non è stato giudicato precedentemente sul possessorio.)

c) **Azione ipotecaria.** — Con essa il creditore pignoratizio, agisce contro ogni possessore della cosa che gli fu ipotecata dal debitore per garanzia del proprio credito.

d) **Azione confessoria.** — Con esso si agisce per sostenere un diritto di servitù sul fondo altrui.

e) **Azione negatoria.** — Con esso si nega un diritto di servitù a chi lo pretendesse sul nostro fondo.

f) **Azione ereditaria.** — Questa è un'Azione che della persona del defunto si trasmette nei suoi eredi: e dicesi *attiva* quando questi perseguitano con essa i debitori della eredità; *passiva*, all'incontro, quando per essa gli eredi son perseguitati dai creditori del trasmettente.

g) **Azione *familiæ erciscundæ*.** — Con esse gli eredi agiscono contro i coeredi, onde pervenire alla divisione della eredità comune.

h) **Azione *de communi dividendo*** — Con essa si agisce per ottenere la divisione d'una cosa individua e comune.

i) **Azione *finium regundorum*** — Con essa si agisce per rettificare i confini dei fondi confermini, allorchè s'è verificata la confusione dei medesimi, e per ottenere la refazione del danno.

k) **Azione *indebiti*.** — Con essa si agisce per reclamare una somma che fu pagata per errore, e che non era dovuta.

l) **Azione *redhibitoria*.** — Con essa il compratore agisce contro il venditore, per costringere quest'ultimo a riprendersi la cosa venduta nella quale s'è scoperto un qualche vizio, o difetto, e restituire conseguentemente il prezzo che fu sborsato per la medesima.

m) **Azione *quanti minoris*.** — Con essa il compratore agisce contro il venditore, affinchè gli sia da questi restituita quella parte di prezzo che è superiore alla vera stima della cosa contrattata, nella quale si sono scoperti dei difetti posteriormente alla vendita.

n) **Azione *ad exhibendum*.** — Con essa si agisce contro qualunque possessore d'una cosa, o d'un titolo, che deve esser fatto ostensibile.

o) **Azione *rescissoria*.** — Con essa si agisce per far cessare l'effetto d'una donazione, od in generale, d'ogni altra alienazione legalmente consumata.

p) **Azione *pregiudiciale*.** — Dicesi tale quella che è diretta e provocare il giudizio d'una questione incidentale, per determinare dappoi il giudizio principale.

Tralasceremo di parlare di tutte quelle Azioni che prendono nome dai contratti da cui si originano, dappoichè la reputiamo cosa inutile affatto; e ci limiteremo a fare osservare che ciascuna di esse, generalmente, ha per iscopo fondamentale la esecuzione di tutte le obbligazioni emergenti dal contratto al quale appartiene.

Digitized by Google

SEZIONE I.

Delle Azioni in generale.

§ 1.

GENERALITÀ.

1. L'Azione è quel diritto che ha ciascheduno di perseguitare in giudizio ciò che gli è devuto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 198. *n.* 1.

2. L'Azione ferma l'obietto del giudizio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 198. n. 2.

3. L'Azione intentata non si concedisce, se dall'attore non ne vien giustificato il fondamento. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 46. *n.* 4.

4. Il fatto costituente il fondamento della Azione deve essere dimostrato evidentemente. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 98. *n.* 1.

5. La legge vuole che chi sperimenta una Azione, se produca i titoli, e nel loro originale e in copia autentica, o in fatte digià concordate, e dà consegnentemente il diritto alla parte interessata di richiamar l'altra parte all'adempimento di siffatta obbligazione. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 26. 27. 28. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 13. *n.* 3. 4.

6. Non può riconoscersi elemento d'Azione, ove non esista obbligazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 54. *n.* 16.

7. Non è proponibile l'esercizio d'una Azione alla quale manca l'appoggio d'una precedente obbligazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 64. *n.* 1.

8. È l'istesso non avere Azione alcuna, e averla senza subietto deve esercitarla. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800 *vol.* 3. *dec.* 195. *n.* 9.

9. L'istanza dell'Attore determina la natura dell'Azione intentata e del giudizio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 25. *dec.* 21. *n.* 2.

10. È teoria elevata a forza di legge nei nostri Tribunali, che per determinare l'Azione intentata, deve starsi alla parte conclusiva della scrittura colla quale fu iniziato il giudizio (1), ossia a quella parte finale del libelle in cui si riduce in formula la domanda con la quale si provoca la dichiarazione del Giudice. — *Ann. di Giuris.* an. 4. *p.* 1. *col.* 267.

11. Tuttochè alcuno dei fondamenti sui quali è basata l'Azione non sia stato espressamente formolato e dedotto dall'Attore nel suo principale libello, è officio del Giudice di non lasciarlo inesaurito, ogni volta che per le eccezioni del convenuto ha potuto formar soggetto di contestazione. — *Leg.* 2. *Cod. De rescind. vendit.* — *Ann. di Giuris. an.* 9. p. 2. *col.* 1258.

12. Non si può decadere dall'Azione, se non dopo spirata la dilazione accordata dalla legge per intentarla (2). — *G. P. L. vol.* 1. *dec.* 64. *n.* 28.

13. Perchè un'Azione rimanga prescritta, è necessario che sia decorso inutilmente almeno un lasso di 30 anni. — *Leg. Sicut; e Leg Omnes. Cod. De præscript.* 30. *vel* 40. *ann.* — *Tes. del F. Tosc tom.* 18. *dec.* 9. *n* 12.

14. All'effetto durissime di sottoporre alcuna alla perdita dell'Azione non è permesso far decorrere il termine ad intentarla, da un *fatto*, di cui non si poteva acquistar la notizia, se non molto tempo dopo il di lui avvenimento. — *G. P. L. vol.* 1. *dec.* 61. *n.* 29.

15. L'azione, una volta competata, resta prescritta dal lasso del tempo unito ad un dioturno silenzio (1). — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 42. *n.* 23. 28.

16. All'oggetto di considerare perenta un'Azione, non può dirsi verificato il silenzio quando è stato più volte interrotto. — *Tes. del F. Tosc. tom* 9. *dec.* 42. *n.* 10. 55.

---

(1) Questa regola, dalle quale per una costante consuetudine mai si allontanarono i nostri Tribunali, è fondata sulla teorica del *Bartolo* alla legge *Aurelius* § *Sticho, Cod. De liberationa legata.*

(2) La esercizio di tutte le ragioni è stato dalla legge sapientemente circoscritto entro un termine perentorio, computabile dal dì della loro origine, che decorrendo *inutilmente* importa ipso jure la *prescrizione estintiva* dalle medesime, e che (pel noto assioma: « *Non valenti agere, nulla currit præscriptio* ») può rimanere soltanto sospeso per quel lasso di tempo nel quale, quegli cui competerebbe l'azione, rimanga nell'impotenza di sperimentarla in forza di giuridici impedimenti, cessati i quali la prescrizione riassume immediatamente il suo corso.

(1) È stato subietto di controversia fra i Giureconsulti tedeschi, se la prescrizione estingua soltanto l'azione, ovvero anco il diritto da cui questa s'è originata, permochè non lo si possa far più valere dappoi, rimanendo in via d'*eccezione* o di *compensazione*.—Fra i moltissimi che hanno tenuta questa seconda opinione, ci pare ricordare l'*Heimbach*, il *Sommer*, il *Wening-Ingenheim* e specialmente il chiarissimo *Haimberger*, e trascrivasi qui letteralmente anco le eruditissime osservazioni a confronti coi quali volle quest'ultimo giustificare l'adozione di siffatta opinione. (Vedi la sua opera int. *Dir. Rom. privato e puro*, nota ult. del § 112.)

« Kaufmann, § 105. Warnkönig, *Comm.* I, n. 169. Unterholzner, § 258 nella sua *Dottrina della prescrizione*, Guyet, nell'*Arch. per la prat. civ.* XI, 1, p 62, sono di parere, che vada perduta soltanto l'azione. All'incontro Wening I, § 50. Löhr nell'*Arch. per la prat. civ* X, 1. p. 72, sono d'avviso, che si estingua anche il diritto. A sostegno della prima opinione si adducono fr. 5 § 6. D. XLIV, 4 *De dolo mal.* e c. 5. 6 C. VIII, 36 *De except.*, onde si deduce il noto principio. « *Quæ ad agendum sunt temporalia, ad excipiendum sunt perpetua.* » Per l'opinione esternata in questo paragrafo stanno fr 6. D. XLIV, *De oblig ex act*, —fr. 14. D. XVI, 2. *De compens.* — fr. 26. § 3. D. XII, 6. *De condict. indeb.*—fr. 37. D. XLVI, 1. *De fidejuss.* Tra i fautori più recenti di questa opinione figurano specialmente Heimbach, *Sull'effetto della prescrizione delle azioni* nel *Giornale pel Diritto civ.* e *Proc.*, Giessen 1828 I, 3, p. 436, e Vermehren; il primo si riporta anche ai passi seguenti: fr. 1. § 6 D. IV. 3 *De dolo malo.*—fr. 18 § 1. D. XIII. 5 *De const. pec.*—fr. 38. 1. 4. D XLVI, 4. *De solut. et liber.*—fr. 45 in fine D. XXVI, 3. *De administ. et peric. tutor.*—fr. 15 § 1. D. XLVI. 3. *Ratam rem haberi*; mil secondo adduce molte nuove ragioni nel menzionato *Giornale pel Diritto civ.* e *Proc.* II. 2 e 3. Noi riporteremo ancora due soli passi del Codice, che a nostro parere sono assai influenti, c. 4. C. VII, 39. *De præscrit. XXX vel XL annor.... nullamque jus privatum vel publicum in quacumque causa, vel quacumque persona, quod prædictorum XXX vel XL annorum extinctum est jugi silentio movetur,...* nec 9. C. eod. *...taciturnitate* jure non lapsi *esse videbuntur... et suas fortunas ad alios translatas videntes.* Come sarebbe possibile che in questa costituzione emanata da Giustiniano medesimo si dicesse che coloro contro cui compì la prescrizione, vengono passare la loro sostanza in mano d'altri, s'essi si accorgono ancora il diritto, e se solo fosse stata limitata la loro capacità di far valere i lor diritti in giudizio? Attesa la consonanza fra i passi del Codice e quelli della Pandette in proposito, siamo inoltre intimamente convinti che non sussista in proposito eccezione nemmeno rispetto alle azioni di proprietà e ipotecaria in forza della c. 8 § 4 C XII, 30 cod., e che la ingegnosa spiegazione che di questa costituzione ci diede Löhr nell'*Arch. per la Prat. civ.* X, 1, p. 18, sia invece la vera. A senso di quella costituzione, il proprietario e il creditore ipotecario, se il possessore di mala fede perde il possesso, compita la prescrizione, sarebbero autorizzati a vendicare la cosa da un tanto possessore illegittimo. Ma ciò è fondato colla natura stessa della cosa, e non si oppone al principio generale, che colla prescrizione non si estingua soltanto l'azione, ma anche il diritto; poichè e l'uno e l'altro restano distrutti solo da un'eccezione, e quindi cessano soltanto in confronto a quello in cui una tal eccezione compete. Ma nel caso contemplato dalla costituzione in discorso, il possessore illegittimo non ha eccezioni, mentre si suppone che esso non abbia posseduto ancora la cosa per trent'anni, nè esso può derivare il suo diritto da quello a cui spettava l'eccezione della prescrizione; quindi è naturale che il diritto del proprietario e del creditore ipotecario è pienamente operativo. Reushirl nel suo *Archiv.* I, 2, p. 158 e 169 distingue così: o l'oggetto contrastato è una semplice *obligatio civilis*; e in questo caso, perduta l'azione, ogni cosa è perduta; o s'esso è nello stesso tempo un debito naturale (*debitum naturale*), locchè si verifica in tutte le obbligazioni che si chiamano miste, e allora l'obbligazione naturale continua a sussistere, sebbene l'azione si estingua. — Ultimamente lustrone anche Buchel la nostra opinione nella sua opera *Sulla forza della prescrizione delle azioni.* »

17. L'Asione, una volta estinta, non può tornare a rivivere. - *Leg. Qui rei § Aream. ff. De solut. et liberat.* — *Leg. Cum ex causa, in fin. Cod. De remission. pignor.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 27. dec. 22. n. 12.*

18. Le premure, interposte per terminare amichevolmente le controversie, non possono riguardarsi come confessione della sussistenza dell' Asione. — *Tes. del. F. Tosc. tom. 4. dec. 8. n. 24.*

19 Le Azioni dedotte, o le respettive contestazioni avvenute fra i litiganti, non si possono mutare a beneplacito d'uno di essi. — *Tes. del F. Tosc. tom. 24. dec. 20. n. 25.*

20. Non è permesso alle parti litiganti di variare Asione in un medesimo giudizio, o molto meno l'intentare una nuova Azione la quale stia in aperta contradizione con la precedente. È sempre però permesso alle parti litiganti di variare ed aumentare i mezzi della difesa. — *Reg. di Proced. Civ. art. 60 e 754.* — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 2. col. 50.*

21. La massima tratta dal testo in *leg. Majores 6 Cod. De inof. testam.*, che, quando competono due asioni o rimedii, l'esperimento che si faccia d'une di essi non pregiudica all'esperimento dell' altro, procede e si applica, quando le doe Asioni sono state cumulativamente o almeno alternativamente ad un tempo proposte. — *Leg. 1. § Qui autem in pr. ff. Quod legator.* — *Leg. 14. ff De bonor. possess. quæst. Leg. Cum fundum § Eum qui. ff. De vi, et vi armata quæst.* — *Leg. Nemo 43. § 1 ff. De reg. juris.* — *Leg. 16. Cod. De inoff. testam.* — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 2. col. 1238.*

22. Quand' è giostificato la prima Asione contro il primo reo convenuto, l'attendere che si giustifichi quella che vuolsi esercitare in rilevasione, sarebbe un ritardare l'esecusione della giustizia a quegli che ha digià i mezzi per ottenerla. — *Tes. del F. Tosc. tom. 10. dec. 32. n. 8.*

23. L'economia dei giudizii non permette che si confondano insieme più Asioni diverse, mentre ciascuna di esse somministra elemento ad un giudizio separato e distinto. — *Tes. del F. Tosc. tom. 19. dec. 23. n. 13.*

24. Quando le Azioni che si sperimentano avanti un medesimo Tribunale sono diverse, e dalla legge riguardate come distinte, non può l'esperimento successivo dello medesimo essere trattenuto ovanti lo stesso Tribunale. — *Tes. del F. Tosc. tom. 13. dec. 31. n. 9.*

25. Quando due Azioni sono essenzialmente incompatibili, non sono sufficenti i riservi da cui possono essere circondate per farle sussistere entrambe. — *Ann. di Giuris. an. 2. p. 2. col. 12.*

26. Non è presumibile che un' Azione, resa inefficace o temeraria da quegli che aves potestà di distruggerne il titolo, sia stata dal medesimo contemplata come possibilmente esperibile onde premunirsi dal pericolo che sia dedotta all' esercisio. — *Tes. del F. Tosc. tom. 13. dec. 1. n. 29.*

27. Il caso d' una Asione promossa con qualche irregolarità, essendo di gran lunga diverso da quello della insussistenza d' un' Asione intentata, non devo esser deciso col rigore riserbato a quest' ultimo. — *Tes. del F. Tosc. tom. 22. dec. 3. n. 4.*

28. Si confondono le Asioni ed i diritti, quando alcuno viene a resultare debitore a creditore di sè stesso ad un medesimo tempo — *Leg. Uranius. ff. De fideiuss.* — *Leg. Omnino, ff. De solut* — *Rot. Flor. in Thes. Ombros. tom. 2. dec. 17. n. 18.* — *Decis. della Rot. Flor. serie del 1800. tom. 4 dec. 202. n. 31.*

29. Sebbene il merito pecuniario d' ona Asione sia divisibile fra più individui, pur non ostante può nell'esito del giodizio essere tutto aggiudicato ad un solo. — *Tes. del F. Tosc. tom. 5. dec. 77. n. 4. 5 6.*

30. Quando si promueve un' Azione comune a più litiganti, se il resultato del giudizio interessa ciascheduna di essi nelle parti respettive, la misura della giurisdisione si determina col valore delle parti respettive medesime. — *Tes. del F. Tosc. tom. 5. dec. 77. n. 3.*

31. L' Asione d' agire non si trasferisce colla tradizione del documento, ma colla cessione. — *Tes. del F. Tosc. tom. 1. dec. 27. n. 4.*

32. Contro l'Asione nascente da cosa giudicata, si può opporre il benefizio della competenza. — *Tes. del F. Tosc. tom. 3. dec. 111. n. 29.*

33. La promessa fatta « sotto l' obbligo di mia persona, beni » ed eredi » produce un' Asione esercibile contro il promittente, o contro i di lui beni. — *Tes. del F. Tosc. tom. 2. dec. 137. n. 5.*

34. Colui che ha un'Azione sussidiaria, può farne uso allorchè possa dimostrare che le persone principalmente e direttamente obbligate sono impotenti a sodisfare all' obbligo di cui egli reclama l'adempimento. — *Tes. del F. Tosc. tom. 18. dec. 70. n. 5.* — *De Luca, De credit. et deb. disc. 72 e 73.*

§ 2.

a) DELLE AZIONI PERSONALI (1).

1. Tanto per disposto di Gius Comune che Toscano, le Azioni personali debbono portarsi al Tribunale del domicilio del reo convenuto. — *Regol. di Proced. Civ. art. 33.* - *Leg. 2. Cod. Ubi, et apud quem.* — *G. P. L. suppl. ai primi 5 vol. dec. 22. n. 2.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 40. dec. 17. n. 2.* — *Ivi, tom. 1. delle ined. dec. 10. n. 1.*

2. Le Asioni personali non si prescrivono che col lasso di trenta anni utili, computabili dal giorno in cui nacque nel creditore il diritto di agire. — *Ann. di Giuris. an. 8. p. 2. col. 549.*

3. L' Asione colla quale si domanda la dichiarazione di un credito, e la condanna del reo convenuto al pagamento del medesimo, appartiene alla classe delle personali. — *Ann. di Giuris. an 6. p. 2. col. 1304.*

4. È personale quell' Asione la quale è diretta a conseguire dal convenuto, l'adempimento d'ona obbligasione o la prestasione di un fatto. — *Leg. 25 in princip. ff. De obligat. et action.* — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 2. col. 41.*

5. Le Asioni personali si dividono per operasione di legge fra i coeredi, ciascuno dei quali non può essere convenuto oltre la virile. — *Ann. di Giuris. an. 6. p. 2. col. 1225.*

b) DELLE AZIONI REALI (2).

1. Coll'Asione reale si perseguita la cosa ovunque ella sia, senza aver riguardo alla qualità del detentore. — *Leg. Si fundus. § in vendicatione ff. De pignorib. et hypoth.* — *Leg. Pignoris, ff. tit.*

---

(1) « Le Asioni personali, che nel diritto romano nuovo diconsi anco *condictiones*, sono quelle il cui fine è di chiedere la esecuzione di una obbligazione, e che conseguentemente non possono dirigersi che contro la persona specialmente obbligata. Queste Azioni sono tanto diverse quanto le obbligazioni delle quali sono destinate a chiedere la esecuzione: a norma di queste obbligazioni, sono quelle Azioni basate sopra un *contratto*, o sopra un *quasi-contratto*, o sopra un *delitto*, o *quasi-delitto*, o sopra una *disposizione della legge*. » *Macheldey, Man. di dir. Rom., par. gen.* § 203. n. 2.

(2) « L' azione reale, in senso lato, è quella che proviene da un diritto assoluto: essa può dunque intentarsi contro chiunque leda o contrasti i diritti dell'Attore. In questo senso vi restano comprese anco le *actiones prejudiciales*, cioè quelle che hanno per fine la domanda d'uno stato, o d'un diritto di famiglia. In senso stretto, al contrario, intendonsi per Azioni reali quelle nascenti dalla proprietà e da diritti reali, non che quella pel cui mezzo si persegnita un diritto di successione, che in Diritto Romano dicensi pure *vindicationes*. Il fine di queste Azioni è di far riconoscere, per mezzo del giudice, il diritto dell' Attore, e di far cessare il danno » *Macheldey, Man. di dir. Rom., par. gen.* § 203 n. 1.

Digitized by Google

cod. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 50. *n.* 13. — *Rot. Rom. in Recent. dec.* 210. *n.* 15. *p.* 16.

2. Nell' Azioni reali, è in facoltà dell' Attore di presentare la domanda o al tribunale del domicilio del reo convenuto, o a quello nella cui giurisdizione è situato il subietto litigioso. — *Regol. di Proc. Civ. art.* 36. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *tom.* 2. *dec.* 109. *n.* 9. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 210. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 5. *dec.* 81. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 10. *dec.* 34. *n.* 4. 5. 7. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 11.

3. Non si dubita della legittimità di quella Azione che è diretta a reclamare una proprietà. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 55. *n.* 6.

4. L' Azione reale non è esercibile contro i terzi possessori se non che in forza di una inscrizione ipotecaria, presa validamente nei modi e termini dalla legge voluti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 16. *n.* 4. 23.

5. Le Azioni reali sulla eredità si acquistano mediante adizione, non avanti di essa. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *tom.* 2. *dec.* 60. *n.* 26.

6. Colui che non ha azione esperibile contro i beni, non può averla nemmeno contro il prezzo dei medesimi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 52. *n.* 11.

c) DELLE AZIONI MISTE (1).

1. Nelle Azioni miste, l' Attore può portare la sua domanda al Tribunale ave il reo ha il domicilio, od a quello nelle di cui giurisdizione è la cosa litigiosa. — *Regol. di Proc. Civ.* art. 36. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 210. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 5. *dec.* 81. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 10. *dec.* 34. *n.* 4. 5. 7. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 11.

2. Le Azioni in *rem scripta* hanno mistura di *personale* o di *reale*, e però sono esercibili contro qualunque detentore o compratore del fondo. — *Rot. Fior. in Fior. Solutionis canonis*, 30 *marzo* 1784. § 12 *e seg. av. Maggi.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 34. *n.* 2. 3. — *Ivi, tom.* 21. *dec.* 59. *n.* 18. — *Ivi, tom.* 29. *dec.* 36. *n.* 6. — *Rot. Rom. in Recent. dec.* 132. *n.* 11. *par.* 14. — *Ruin. Cons.* 76. *col.* 4. *n.* 10. *lib.* 1. — *Tiraquell. De retract. lign.* § 8. *glos.* 5. *n* 8.

3. L' Azione *in factum* ha mistura di *reale* e di *personale*. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 34. *n.* 2.

SEZIONE II.

Di alcune specie di azioni, in particolare.

§ 1.

DELL' AZIONE *PAULLIANA* (2).

1. L'Azione pauliana è *personale* ed *in factum*, ed è diretta a riporre nel patrimonio del debitore le cose da lui fraudolentemente alienate. — *Leg.* 14. *ff. De his quæ in fraud. cred.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 25. *dec.* 38. *n.* 3. — *Voet*, al *cit. tit. del ff. n.* 2. 11.

2. L'Azione paolliana dà un mezzo sussidiario per porre in salvo l' interesse dei creditori, che non possono in altro modo salvarlo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 25. *dec.* 38. *n.* 10. — *Arg. ex leg.* 2. *ff. De dolo malo.*

3. L'Azione paulliana è odiosissima, perchè investe il decoro o l' interesse dell' imputato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 11. *n.* 4.

4. L'Azione paolliana esige prova limpida e certa per parte dell' attore. — *Tes del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 11. *n.* 5.

5. Non è lecito esercitare l'Azione pauliana nella mancanza dell' indispensabile estremo *della frode d'effetto e d'effetto*. — *Leg.* 1. § 2; *leg.* 17. § 1; *e leg.* 10. § 1. *ff. Quæ in fraud. credit.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 1. *n.* 19. — *Heinecc. in Pandect. par.* 3. *lib. XLII. tit.* 8. § 280.

6. Perchè l'Azione paolliana sia esercibile, e semprechè si tratti di contrattazione onerosa, è necessario il concorso della volontà in ambedue i contraenti di fraudare i creditori, o l'evento dannoso, ossia il verificato pregiudizio dei creditori medesimi (1). — *Leg.* 15. *ff De his quæ in fraude cred.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 25. *dec.* 38. *n.* 3. — *Voet, al cit. tit. dei ff. n.* 1. 2 *e* 3. — *Vinnio, Instit. tit. De actionib.* § 6. *n.* 4.

7. Sebbene l'Azione paolliana sia conservata nell'Art. 1167 del Codice francese, pur nonostante sembra che debba limitarsene l'applicazione ai soli creditori chirografarii. — *Tes. del Tosc. tom.* 25. *dec.* 38. *n.* 7. — *Grenier, Tratt. delle ipoteche, tom.* 2. — *Sirey. Cod. Civ. not. all'art.* 1167.

8. L'Azione paolliana deve rigettarsi quando i creditori sono ipotecarii, e che come tali hanno il loro interesse mediante la facoltà di rincarare il prezzo del fondo venduto dal debitore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 25. *dec.* 38. *n.* 8. 9. 15.

9. L'Azione pauliana si esercita utilmente, tuttavolta che consti avere il venditore d' un fondo obbligato a' suoi creditori, agito in frode dei medesimi, e sempre che questa frode abbia sortito il suo effetto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 25. *n.* 1.

10. L'Azione paulliana è esercibile contro il compratore della cosa sequestrata, tuttavolta che si verifichi nel medesimo la scienza del sequestro, e la frode del fattone acquisto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 11. *n.* 3.

11. Una contrattazione che non può rimanere occulta ai creditori, distrugge gli estremi dell'Azione paulliana; quindi con questa Azione non si può agire contro il compratore d' un fondo, ogni qual volta egli abbia annunziato a tutti i creditori ipotecarii il fattone acquisto. — *Tes del F. Tosc. tom* 25. *dec.* 38. *n.* 1. 2.

12. L'Azione paulliana rescissoria, non è esercibile di fronte all'acquirente a titolo oneroso, che non si giustifichi partecipe del consiglio di fraudare il creditore: e molto meno ciò è poi esercibile contro il marito che accetta la costituzione della dote, ignaro della intenzione nella moglie di supplantare il suo creditore. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 1. *col.* 38 *e* 56.

---

(1) Diconsi Azioni *miste* quelle che contengono mistura di reale e di personale: vale a dire quelle colle quali *si fa valere un diritto reale, e ad un medesimo tempo si costringe l' avversario ad una prestazione personale.*

(2) L'azione *Pauliana* (così detta perchè introdotta dal pretore Paolo) è quella competente ai creditori per far revocare le alienazioni che il loro debitore abbia fatte collo intendimento di defraudarli dei loro crediti. Essa adunque intende essenzialmente a far dichiarare la nullità dell' atto alienatario, ed a far restituire la cosa con tutti i suoi accessorii.

(1) Di questi due estremi che si richiedono per l'esercizio dell' azione Pauliana (*consilium* et *eventum*) il secondo è più strettamente necessario del primo, per modo che talvolta la predetta azione si accorda subito che siasi verificato il pregiudizio dei creditori, non ostante che non sia intervenuta frode nella alienazione fatta dal debitore — Vedi la *Leg. Quod autem ff. De his quæ in fraud. cred.*; e la *Leg.* 1. § 1. *ff. Si quid in fraud. patron.*

Digitized by Google

§ 2.

DELL'AZIONE *DE IN REM VERSO* (1).

1. L'Azione *de in rem verso* riveste il carattere di *sussidiaria*, nè può esperimentarsi finchè rimane, a chi vuole esercitarla, un'Azione diretta contro la persona principalmente obbligata. — *Ann. di Giuris. an* 11. *p.* 2. *col.* 333.

2. L'Azione *in rem verso* esige una locupletazione *perseverante*, ed è fondata sull'equità. — *Leg. Si me et filium, ff. Si certum petatur.*—*Leg.* 3 *e* 5. *ff. De in rem verso* — *Rot. Flor. in Flor. prætensi crediti*, 3 *agosto* 1778. *av. Bizzarrini.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 47. *n.* 10.

3. Non compete l'Azione *de in rem verso* contro colui in cui non si verificò locupletazione. — *Rot. Flor. in Flor. prætensi crediti*, 3 *agosto* 1778. *av. Bizzarrini.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec* 55 *in fin.* — *Tiroquell. De retract. convent.* § 2. *glos. unic. n* 9.— *Grotian. Discept. for. disc.* 702. *n.* 10. — *De Luca, De cred. disc.* 72. *n.* 8.

4. Si ravvisano affatto improponibili i termini dell'Azione *de in rem verso*, ove, anzichè provata, rimane esclusa affatto la locupletazione di quelle che vuole con quell'Azione convenirsi.—*Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 149-150.

5. Non compete l'Azione *de in rem verso*, per difetto di *permanente locupletazione* (2), ogni volta che quegli in cui pervennero gli assegnamenti del terzo, era, e divien creditore della persona con cui il terzo contrattò. – *Leg. Si* pro *parte* 10. § 7. *ff. De in rem verso. Tes. del F. Tosc. tom.* 39. *dec.* 24. *n.* 6. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 443.

§ 3.

DELL'AZIONE *INSTITORIA ED EXERCITORIA* (3).

1. Le leggi romane sulle Azioni *institoria* ed *exercitoria*, in virtù delle quali il preponente è tenuto a riapondere del fatto doloso e colposo dei suo preposto, e al restauro dei danni che ne siano derivati ai terzi, contemplano il caso dai privati cittadini, che a proprie comode ed utilità commettano ad altri di disimpegnare le attribuzioni al proprio ufficio ioerenti, e non riguardano i pubblici fonzionarj eletti dal principe o da un ministro da lui delegato. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 490.

2. Dai fatti illeciti, siano dolosi, siano colposi, dei pubblici ufficiali nominati dal principe o dal governo, nessuna obbligazione deriva nel nominante, e nessuna corrispondente Azione sorge nei terzi al restauro dei danni. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 490.

3. Per procedere con le teorie dell'Azione *institoria* o *exercitoria* di fronte al principe o al governo per tenerlo responsabile del fatto de'suoi ministri, abbisogna che si tratti di fatti leciti e circoscritti nei limiti del mandato iore conferito. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 490.

4. Il ministro del principe e del governo, che per necessità d'ufficio prepone alcuno al disimpegno di un qualche impiego, non può esser tenuto pel fatto illecito del suo preposto, se non quando o abbia scelta una persona notoriamente incapace, o se trattandosi d'impieghi pei quali sia solita esigersi una cauzione, abbia trascurate di riportarla. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 491.

§ 4.

DELL'AZIONE ALLA RIPETIZIONE *OB REM DATI*

1. L'Azione alla ripetizione *ob rem dati*, non si concede che dopo la prova che l'oggetto per cui fu data la cosa, è venuto a mancare per colpa di quello contro cui viene esercitata una tale azione. — *Leg.* 3. § 3. *ff. De condict. caus. dat.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 23. *dec.* 10. *n.* 1.

2. L'Azione alla ripetizione *ob rem dati* non è valevole a far restituire la cosa data, ogni qual volta si sia verificata la causa finale della dazione, ed ancorchè questa sia venuta a mancare poco dopo; imperocchè basta che una tal causa assista anco per un momento solo, perchè non possa dipoi aver più effetto la ripetizione per qualunque accidente sopravvenuto. – *Leg.* 19. *ff. De reb. dub.* — *Leg.* 1. *ff. De donat.* — *Rot. Flor. in Flor.* 22 *agosto* 1777. § 10 *av. Vinci.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 23. *dec.* 10. *n.* 2.

---

(1) In origine l'esercizio di quest'azione fu attribuito contro il padre di famiglia, ed a pro di colui che somministrò alcuna cosa al figlio non autorizzato dal padre, ogni-qualvolta si verificasse che l'uso della cosa somministrata era ridondato a vantaggio di quest'ultimo (*in rem patris versum*). In seguito però tale azione fu accordata per analogia anco a quelli che contrattarono con persone libere ed amministranti gli affari altrui, ogni volta che siffatte contrattazioni avessero profittato a colui pel quale furon fatte.

(2) È qui cade opportuno il ricordare che l'estremo sostanziale di questa azione non consiste nella *versione materiale*, ma anzi, nell'*effettiva e permanente utilità della versione*, e nella conseguente *locupletazione* a pregiudizio altrui. Vedi infatti la *leg.* 1 *Pro patre* § *Versum autem ff De in rem verso*, e la *leg. Si domini debitor ff* tit. cit.; e finalmente l'*Ansaldo, De comm. disc.* 44. *n.* 10 *e seg. e disc.* 45. *n.* 27 *e* 28.

(3) Con queste due azioni (che in quanto allo scopo non differiscono menomamente fra loro) si agisce contro colui che pose in sua vece un agente, affinchè risponda pel fatto del suo preposto a pei danni che ne sieno conseguitati. — Esse però appartengono più al diritto *commerciale* che al diritto *civile propriamente detto*.

Digitized by Google

BENEFIZIO.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni delle Leggi Patrie.*
» 3. *Citazioni del Teste.*
» 4. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

Dicesi *Benefizio* (1) quel diritto costituito con autorità ecclesiastica, che si sostanzia nella facoltà di percipere in perpetuo alcune rendite della chiesa, a che si concede a persona clericale in contemplazione del suo ufficio, e ministero spirituale. E la facoltà di nominare o presentare il candidato al Benefizio vacante, si appella *ius patronato*, il quale, a seconda della diversa sua indole, si distingue in ecclesiastico, laicale e misto. — Si appella giuspatronato *ecclesiastico* quello competente al chierico od alla chiesa, non per ragion di patrimonio, ma in vista soltanto della dignità clericale; *laicale*, sil' incontro, quello fondato con beni secolari e che compete all' investito, non per ragion della chiesa, ma per ragione di patrimonio, e di famiglia, e d' altro titolo civile (2); e *misto* si dice quello che partecipa ad un tempo e del laicale e dell' ecclesiastico. — Un' altra suddivisione del giuspatronato, della quale ci piace qui tener conto per la sua pratica importanza, è quella che si fonda sulla legge della di lui primitiva istituzione, e che si specifica secondo il diverso modo di trasmissione di siffatto diritto: vale a dire quella che lo distingue in *ereditario*, *familiare* (od anco agnatizio e gentilizio), e *misto*. Il primo è quello che si trasmette con l'eredità legittima, e testamentaria: il secondo, quello che trapassa in coloro che sono nella famiglia, o nella agnazione: il terzo finalmente, quello che si trasfonde in chi è ad un tempo e successore legittime ed erede.

(1) Alcuni fra i Canonisti riducono a quattro categorie la moltiplice divisione dei Benefizii, la prima delle quali desumono dal genere delle persone a cui questi si conferiscono, come *regolari*, *secolari* e *comuni*; l'altra dall'ufficio o dovere dei benefiziati, come *qualificati* e *semplici*; la terza dal vario modo di concessione, come *elettivi*, *collativi* e *misti*; la quarta finalmente desumono dal vario modo di possederli, come *manuali*, che possono revocarsi ad arbitrio del collatore, e che propriamente non potrebbero dirsi nemmeno Benefizii — e *non manuali*, i quali una volta conferiti non si possono altrimenti ritogliere senza il concorso d' una causa legittima. (V. il *Cantini*, *Institt. Jur. Canon.* Lib. II. tit. 19. nota al 4 paragrafo; ed il *Cabass. Jur. Canon. Theor. et prax.* Lib. II. cap. 1. n. 10, citato dal Cantini nel luogo soprallegato.)

(2) Prima del 1789 in Toscana v'erano Benefizii, il giuspatronato dei quali risiedeva nel Popolo e nelle Comunità: ma da quel tempo in poi essi divennero di *data Regia* in forza d' una Legge Granducale del 12 marzo del predetto anno, che, per le sapienti e prudentissime considerazioni sulle quali è fondata, ci pare pregio dell'opera qui riferire letteralmente. « S. A. R. vedendo da gran tempo con suo dispiacere i gravi incon- « certi e gli *scandali* che nascono nella collazione delle Chiese Curate di data delle Co- « munità, e più ancora di quelle di data del Popolo, dove *con avvilimento del Sacro ca-* « *rattere*, i concorrenti sono *obbligati a mendicare i suffragi da quelli stessi che* « *dopo devono ammonire e reggere col loro ministero*; dove l'elette trova sempre « contro di sè l'odiosità e la diffidenza di tutti quelli che favorivano altri; e dove sono « invitabili *gli intrighi*, *i partiti*, e bene spesso i *sospetti* e *le accuse di Simonia*; « per tali cause, ha determinato che le Chiese Curate di data delle Comunità e del Popolo, « siano tutte considerate in avvenire di Regio Patronato, per conferirsi senza il partito « nè delle Comunità nè del Popolo, ma previo sempre il concorso da tenersi nelle forme « prescritte avanti gli Ordinarii, e previe le loro informazioni sopra il merito dei con- « correnti. »

§ 2.

Regol. di Proc. Civ. *par.* I. *tit.* I, *art.* 9. 10. — *Motupr. de'* 10 *luglio* 1781. — *Circol. de'* 16 *gennaio* 1782. — *Circol. de'* 2 *marzo* 1782. — *Circol. de'* 6 *giugno* 1782. — *Circol. dell'* 11 *giugno* 1782. — *Circol. de'* 13 *luglio* 1782. — *Circol. de'* 16 *luglio* 1782. *Circol. de'* 12 *agosto* 1783. — *Circol. de'* 14 *maggio* 1785. — *Reserit. de'* 16 *giugno* 1785. — *Notif. de'* 5 *agosto* 1785. — *Leg. de'* 15 *gennaio* 1787. — *Circol. de'* 26 *settembre* 1788. — *Leg. del* 12 *marzo* 1789. — *Circol. del* 6 *aprile* 1790. — *Circol. de'* 25 *ottobre* 1791. — *Circol. de'* 12 *decembre* 1791. — *Circol. de'* 31 *decembre* 1791. — *Leg. de'* 31 *luglio* 1793. — *Circol. de'* 7 *aprile* 1794. — *Rescr. de'* 19 *gennaio* 1795. *pubblicato con Notif. del* 27 *gennaio* 1795. — *Notif. dell'* 11 *ottobre* 1795. — *Circol. de'* 21 *novembre* 1814. — *Circol. de'* 17 *febbraio* 1815. — *Circol. de'* 21 *febbraio* 1815. — *Circol. de'* 25 *settembre* 1819. — *Circol. de'* 6 *maggio* 1820. — *Circol. de'* 18 *agosto* 1820. — *Circol. de'* 16 *luglio* 1834. — *Leg. de'* 25 *gennaio* 1851. *art.* 49, *ed art.* 96. § 1. num. 18. 28.

§ 3.

Corpus Juris Canonici. *Lib.* III. *tit.* 5. 7 8. 9. 19. *e* 38.

§ 4.

*Albani (Hieronymi) *Tractatus de donatione Constantini.*
Anoaræ (Johannis) *De renunciationibus beneficiorum.*
*Baisve (P. de) *Directorium electionum.*
*Bellamera (Ægidii de) *De beneficiorum permutatione.*
*Bellencini (Barth.) *De caritativo subsidio.*
Bengau (Antonii) — et **Franciscl Pinsonii.** — *De beneficiis ecclesiasticis.*
Bonincontrii (Antonii) *De appellatione interpositis in causis beneficialibus per modum summulæ.*
Bonuillius, *Tractatus de beneficiis.*
Bravo (Marci Antonii) *Selectæ quæstiones de re beneficiaria.*
*Caccialupi (I. B.) *De pensionibus.*
— — *De unionibus.*
*Campegii (Thomæ) *De beneficiorum pluritate, etc.*
Carthusiani (Dionysii) *De beneficiorum pluritate.*
*Castellione (Lapi de) *De canonica portione.*
Castre Palao (Ferdinandi de) *De horis canonicis, oratione, decimis, et beneficiis.*
*Csuti (Camilli) *De pensionibus episcopalibus.*
Chockier (Johannis) *Tractatus de permutationibus beneficiorum.*
Cittadinis (Pauli de) *Tractatus de jure patronatus.*
*Columnæ (M. Ant. Marsilii) *De ecclesiasticis reditibus.*
*Cerasii (Jehannis) *Tractatus de beneficiis.*
Costæ (Joh.-Baptistæ) *Tractatus de remediis subsidiariis.* V. ivi, *De re integra, distinctione* 33.
Crotii (Johannis) *Repetitio* in rub. *de Appell.* e rub. *De jure patron.*
Coste (Rochi de) *Tractatus de jure patronatus.*
*Dellabii (Leohini) *De mandatis apostolicis.*
Dalnebi (Andreæ) *Tractatus de jure patronatus.*
D'Artis (Jehannis) *Opera canonica in jus canonicum.*
De la Fuente (Francesc) — e **Morelon** — *Que los beneficios se deben dar à los naturales.*
De Luca (Joh. Baptistæ) *Theatrum veritatis, et justitiæ.* V. l' indice generale.

Da Luca (Caroli Antonii) *Tractatus de Linea Legali.* V. ivi *De jure patron.*

*Duarni (Francisci) *De beneficiis et ad ea pertinentibus.*

Eponis (Boetii) *De beneficialis, et triangularis permutationis Saturnino jure.*

Fabricii (Antonii) *Theoriam et praxim beneficiorum ecclesiasticorum.*

Fagna (Francisci de) *Commentaria in singulos canones, et de jure patronatus.*

*Falco (Æneæ) *De reservatis papæ, et legatis.*

Falconibus (Æneæ de) *De beneficiorum reservationibus.*

Fiorici, *Tractatus de beneficiorum permutatione.*

*Ferraris (Alb. da) *De horis canonicis.*

Finckelthai (Sigismundi) *Tractatus de jure patronatus.*

Florentini (Remigii) *Collectio Authorum de Papæ authoritate beneficiorum pluralitate.*

Francia (Michælis Antonii) *Tractatus de ecclesiis cathedralibus earumque privilegiis et prærogativis.*

*Gamari (Petri Andreæ) *Tractatus de beneficiorum permutatione.*

Garcilæ (Nicolai) *Tractatus de beneficiis ecclesiasticis.*

*Gasparis de Perusio. *Tractatus de beneficiorum reservationibus.*

*Gigantis (Hieronymi) *De pensionibus.*

Gimontæi (Johannis Nicolai) *De gratiis et expectativis.* V. ivi *De beneficiis et de jure patronatus.*

*Gomazii (Ludovici) *De gratiis et expectativis.*

*Gonny (Remigii de) *De caritativo subsidio.*

Graziadei (Paoli) *De beneficiorum renunciationibus.*

Grassi (Michælis) *Tractatus de jure patronatus.*

Grzegorii (Petri) *Tractatus de beneficiis ecclesiasticis.*

Hay (Romani) *Aula ecclesiastica, seu Hortus Crusianus de beneficiis ecclesiasticis.*

*Hispani (And.) *De decimis.*

*Horaca de Mendoza (Alphonsi) *Tractatus de beneficiorum compatibilitate et incompatibilitate.*

Jacobensis (Nicolai Arch.) *Thes. Pontif. de beneficiis et Conciliis.*

Jacquesloy (Johannis) *Tractatus de beneficiis.*

Lambertini (Cæsaris) *Tractatus de jure patronatus.*

Leazia (Alexandri de) *De beneficiorum pluralitate.*

Lopaz de Palacios Rubios (Johannis) *De beneficiis in Curia vacantibus.*

Lotterii (Melchioris) *Tractatus de re beneficiaria.*

*Mandogato (Guil. de) *De electione prælatorum.*

Montoia (Didaci Raia de) *De beneficiorum parochialium collatione etc.*

Muzga (R. P. D. Petri de) *Tractatus absolutissimus de beneficiis ecclesiasticis.*

*Oloarado da Lignano (Johannis de) *Tractatus de beneficiorum ecclesiasticorum pluralitate.*

Paaisii (Flamminii) *Tractatus de confidentia beneficiali prohibita.*

— — *Tractatus de resignatione beneficiorum.*

Passerini (Petri Mariæ) *Tractatus de electione canonica.*

Partoris, *De beneficiis ecclesiæ.*

*Pauli da Roma, *De pensionibus.*

*Pausio (P. de) *De unione ecclesiarum, et de revocatione unione.*

Pinsonii (Francisci) *Tractatus de beneficiis ecclesiasticis.*

Pitonii (Francisci Mariæ) *De controversis patronorum.*

*Ploysii (Nicolai) *De horis canonicis.*

Ranaulti (Martini) *Flosculi beneficiales.*

Rarnii (Nicolai de) *De beneficiorum residentia.*

*Raulfi (Jacobi) *Tractatus de beneficiorum congrua portione.*

*Redoani (Gail. da) *De rebus ecclesiasticis non alienandis.*

Rocco (Francisci) *Tractatus de officiis.* V. ivi *De beneficiis ecclesiasticis naturalibus, seu nativis regni concedendi.*

*Roffiniaci (Christophori) *Tractatus de beneficiis, ac eorum acquisitione et amissione.*

Roia (Thom. da) *Tract. de executoribus literarum apostolicarum, tam gratiæ quam justitiæ.* (V. anco le *addizioni* che il medesimo autore ha fatta a questo trattato).

— — *De recta distributione reditum beneficiorum secularium, præsertim episcopatuum.*

Roya (Francisci) *Tractatus de jure patronatus et juribus honorificis in ecclesia.*

*Salgado (Francisci) *Labyrinthus creditorum etc.* V. la par. 4.

*Sarmenti (Fr.) *De ecclesiasticis reditibus.*

*Selva (Johannis de) *Tractatus de beneficiis.*

Senis (Friderici de) *De permutatione beneficiorum.*

Simonettæ (Jacobi) *Tractatus de reservatione beneficiorum.*

Slevogtii (Joh. Pauli) *De divisione ecclesiarum et beneficiorum.*

— — *De unione ecclesiarum, et beneficiorum.*

Soto (Dominici a) *De beneficiorum pluralitate.*

Stapulki (Johannis) *Tractatus de gratiis et expectativis, ac aliis literis de vacatura beneficiis.*

Statii (Achillis) *Tractatus de reditibus ecclesiasticis, qui beneficiis et pensionibus continentur.*

*Stephani (Josephi Matthiæ) *Tractatus de jure patronatus.*

Taarabæ (Stephani Michælis) *Amplitudo rei beneficiaria ad Curias Galliæ redacta.*

Thyerrii *Tractatus de beneficiis ecclesiasticis.*

*Tondutii (Petri de) *Tractatus de pensionibus ecclesiasticis.*

Tuaricalli (Joh-Baptistæ) *Tractatus de unione beneficiorum.*

*Tvaoani, *De decimis.*

Vaulx (Andreæ) *Tractatus de beneficiis.*

Viviani (Jul.) *Tractatus juris patronatus.*

*Ubaldis (Petri de) *De beneficiorum permutatione.*

Zecchii (Lælii) *Tractatus de beneficiis et pensionibus ecclesiasticis.*

Baumi (Stephani) *Praxis beneficiaria.*

Bayo (Gomezii) *Praxis ecclesiastica et secularis in qua de Jurisdictione Ecclesiastica, Civili, et Criminali.*

Borelli (Camilli) *Decisionum universarum, et totius Christiani Orbis rerum omnium indicatarum summa.* V. il Libro I.

Cammarata (Philippi) *Responsa decisiva.*

Conradi (Pyrri) *Praxis beneficiaria.*

Covarruvias (Didaci) *Resolutiones.* V. il Libro 3. cap. 11. 13.

Efferen (Wilhelmi Ferdinandi) *Manuale politicum de ratione Statut. etc.* V. il Lib. 4. p. 6 7.

Gabrielii (Hieronymi) *Consiliorum.* V. il Vol. 2.

Gonzalez (Hieronymi) *Commentatio ad regulam octavam cancelleriæ de reservatione mensium et alternativa episcoporum.*

Hæoui (Johannis Quint.) *Prælectiones de beneficiorum ecclesiasticorum dispensatione et Christianæ Civitatis aristocratia.*

Joardani (Pacis) *Lucubrationes.* V. il vol. 2.

Knichen (Andreæ) *Illustrationes ad rescriptum principis Rodulphi Anhaltini, quatenus immissio in emolumenta beneficiaria creditoribus sit decernenda.*

Maryæ (Jacobi Antonii) *Compilatio totius juris controversi ex omnibus decisionibus universi orbis etc.* V. il Vol. 6.

Martini (Friderici) *Commentarius de jure patronatus.*

Millan (Didaci de) *Ad rubricam de jure patronatus.*

Nicolartz (Laurentii) *Compendiosa praxis beneficiaria etc.*

Panimolli (Cæsaris) *Decisiones Fori ecclesiastici, morales, civiles et criminales, cum adnotationibus.* V. la dec. 1.

Pilasa (Don Josephi) *Institutionum decisiones Pontificiæ.* V. il lib. 3.

Digitized by Google

Re (Antonio del) *Praxis beneficiorum.*
Reburri (Jacobi) *Praxis beneficiorum.*
— — *Responsa et Consilia.*
Ruasi (Paoli) *Controversiæ forenses de validitate legali.* V. ivi *De beneficiorum resignationes.*
Simancæ (Didaci) *Defensio statuti Toletani, quod ex Ebræis, Mauriscue descendentes arcet a beneficiis, et muneribus Ecclesiæ Toletanæ,* (*NB.* Quest'opera porta il pseudonimo di **Didaci Velasquez.**)
Spine (Didaci) *Speculum testamentorum.* V. ivi, *De jure patron.*
Sivaini (Haringi) *Syntagma juris universi etc.* V. i libri 15. 16. 17.
Tapati (Arismini) *Variarum sententiarum juris Canonici, Civilis, et Criminalis.* V. dal tit. 8. al tit. 13, e il tit. 24.
Tondovi (Potri Francisci de) *Questionum et resolutionum legalium.* V. il Lib. 1.
Taivinno (Johannis) *Praxis in examinandis oppositionibus a beneficia ecclesiastica contendentium etc.*
Tomasi (Balthassaris) *Decades etc.* V. ivi *De jure patron.* nel tom. 3.
Tuschi (Dominici) *Conclusionum practicarum ordine alphabetico digestarum.* V. ivi le lett. B. G. P.
Vasquez (R. P. Gabrielis) *Opuscula etc.*
Viviani (Juliani) *Praxis juris patronatus.*

NB. *Gli autori segnati con asterisco* * *sono compresi nella raccolta del* Zilleti *al tom. XV par. I e II, collezione di trattati edito sotto gli auspicii di Papa Gregorio XIII, intitolata* Tractatus universi juris.

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez. I. *Dei benefizii ecclesiastici e del gius patronato considerato* in potenza *ed* in atto.
§ 1. *Generalità.*
§ 2. *Del gius di presentare considerato* in potenza.
§ 3. a) *Del gius di presentare dedotto allo esercizio.*
b) *Del quasi-possesso dei diritti patronali.*
Sez. II. *Investitura e rettorato dei benefizii.*
§ 1. *Dell' investitura e dell' idoneità assoluta, o mediata del presentato.*
§ 2. *Diritti e doveri del Rettore, e del suo mallevadore.*
Sez. III. *Della abdicazione e decadenza dello investito dal benefizio.*
Sez. IV. *Della potestà dell' Ordinario in materia beneficiaria.*
Sez. V. *Dei benefizii vacanti e della loro sottoposizione alla Economia temporale.*
Sez. VI. *Dei Giudizii instituzionali e delle Cause beneficiarie.*
Sez. VII. *Delle Ufiziature laicali.*

SEZIONE I.

Dei benefizii ecclesiastici e del gius patronato considerato in potenza ed in atto.

§ 1.

GENERALITÀ.

1. Ogni istituzione di Beneficio ecclesiastico è preordinata a fondarlo perpetuo, nè può diversamente considerarsi, ammenochè nell' atto d' istituzione non si dichiari diversamente. — *Tes. del F. Tosc. tom. 29. dec. 27. n. 1. 2.* — *Rot. Rom. in Recent. p. 2. dec. 415. n. 1.* — *Lap. Allegat. 8. n. 9.* — *Fran. Marc. dec. 107. pag. 1.*

2. Trattandosi di stabilire l' indole ecclesiastica o laicale, alienabile o non alienabile, d'una pia fondazione, l'osservanza dee riguardare i fatti e non le opinioni, e le prove della medesima debbono esser certe e concludenti. — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 2. col. 356.*

3. L' istituzione canonica di un Benefizio influisce nella spiritualizzazione, e sulla qualità ecclesiastica che assumono i beni assegnati, ma non sul dominio e passaggio dei medesimi; i quali benchè rimasti nel primiero stato di laicalità, possono appartenere in piena proprietà alla causa pia, e in quella mantenersi in perpetuo. — *Rot. Flor. in Asinalongen. Capellaniæ, 31 agosto 1779. cor. Maccioni, Simonelli e Signorini relat. § tralasciando ec.* — *Ivi, in Picien. Capellaniæ 16 settemb. 1801. cor. Alberti.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 18. dec. 83. n. 13. 14. 18.*

4. Costituiscono l'ecclesiasticità del Beneficio – 1° l'erezione fatta con autorità dell'Ordinario; 2° l' esservi unito un beneficio spirituale; 3° l'obbligo di conferirlo ad un chierico; 4° la qualità d'ecclesiastico nella persona che dee conferirlo; 5° la perpetuità. — *Ann. di Giuris. an. 2 p. 2. col. 353.*

5. Nel silenzio dei documenti per un lato, e nella prova che al Beneficio in costantemente provvisto dalla Datería di Roma (1) per mezzo di risegne *in favorem*, si deve supporre che il Benefizio medesimo in sempre considerato come ecclesiastico, più suscettibile di una Riserva Apostolica. — *Decis. della Rot. Flor. serie del 1800. vol. 3. dec. 191. n. 11.*

6. Il gius patronato diviene ereditario, ogni qualvolta manchino speciali disposizioni che lo qualifichino gentilizio o misto. — *Leg. fin. 60. Cod. De edict. Divi Adrian.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 29. dec. 27. n. 2.*

7. Per qualificare un patronato per familiare o gentilizio, le prove devono esser chiare e concludenti, in modo da escludere per necessità una contraria qualificazione. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 2. col. 220.* — *Sacra Ruota, par. 1. in Recent. dec. 482. n. 7* — *Ivi, par. 19. tom. 1. dec. 181. n. 9.* — *Ivi, par. 13. dec. 73. n. 18.*

8. La presunzione della legge sta sempre per la qualità ereditaria del patronato; in specie quando manchi l' atto di fondazione. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 2. col. 220.* — *Sacra Ruota, par. 1. in Recent. dec. 482. n. 7.* — *Ivi, par. 13. dec. 73. n. 18.* — *Ivi, par. 19. tom. 1. dec. 181. n. 9.*

9. In mancanza dell' istrumento di fondazione, la enunciativa che trovasi nei diversi atti di fondazione, che il giuspatronato appartiene ad una data famiglia, basta a farlo presumere familiare. — *Rot. Flor. in Thes. Ombros. tom. 4. dec. 20. n. 4. 25.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 32. dec. 61. n. 3.*

10. Quando concorre la simultanea presentazione fatta dai padri e dai figli, si presume per regola la qualità familiare, a meno che l' istrumento di fondazione non giustifichi apertamente il contrario. — Ed è pure un forte argomento per dedurre la qualità gentilizia del patronato, il riscontrare che le presentazioni furon fatte dai soli maschi d'una famiglia. — *Decis. della Rot. Flor. serie del 1800. vol. 3. dec. 171. n. 3.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 4. delle ined. dec. 11. n. 5. 6.*

11. È regola nelle materie patronali, che il giuspatronato gentilizio è inalienabile a favore di persone non comprese nell'atto di vocazione. — *Ann. di Giuris. an. 11. p. 2. col. 864.*

12. Secondo la teorica dell'Ancarano (2) il giuspatronato, benchè in origine gentilizio, in mancanza di agnati delle linee contemplate

(1) La Datería di Roma disponeva dei Benefizii di libera collazione, o di patronato ecclesiastico, ma non già di quelli che erano di patronato laicale.

(2) Vedi il Cons. 81. *de jure patronat.* del citato autore.

diventa ereditario, e trapassa negli eredi e in quelli a favore dei quali possa esserne disposto dall'ultimo dei chiamati. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 191. *n.* 5. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 641. — *Ivi, an.* 11. *p.* 2. *col.* 863.

13. La massima equitativa fondata sulla teorica dell'Ancarano, per cui è stabilito che il patronato gentilizio assume dopo la morte dell'ultimo dei compresi la qualità d'ereditario, e diventa trasmissibile anco ai di lui eredi, estranei, non procede quando l'atto di fondazione contiena espressa od implicita una diversa disposizione. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 800.

14. Un patronato gentilizio non può farsi ereditario in pregiudizio dei chiamati, nè può in parte restare gentilizio, e in parte convertirsi in ereditario. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *delle ined. dec.* 4. *n.* 32. 33.

15. Ogni volta che esistono individui compresi nell'ordine di vocazione, non è luogo a parlarsi di trasformazione del patronato da gentilizio in ereditario, e di consolidazione. — Mancata la linea mascolina del fondatore, e mancate ogni maschie dell'agnazione, è allora che il giuspatronato si trasforma in ereditario. — *Rot. Fior. in Fior. jurispatron.* 9 *maggio* 1750. § 7 *in fin. e* § 8. *av. Meoli.* — *Rot. Rom. divers. par.* 1. *dec.* 385. — *Lotter. De re benefic. lib.* 2. *quæst* 11. *n.* 11. — *Piton. De Controv. Patron. alleg.* 14. *n.* 3, *alleg.* 76. *n.* 16, *alleg.* 80. *n.* 19. — *Vivian. Prax. jurispatron. lib.* 4. *cap* 2. *n.* 17. *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 16.

16. Nel giuspatronato ereditario, non può rivestire la qualità di patrono se non quello che è stato erede di fatto del patrono antecessore, ed ha di fatto adita l'eredità; nè la prova dell'adizione può desumersi dal fatto della presentazione, ova questa non sia accompagnata da dichiarazioni esprimenti l'animo di presentare come erede. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 263.

17. I Tribunali hanno dichiarato *misto* quel patronato, nella di cui istituzione si è usata l'espressione di *suoi eredi successori*. Esso esige di sua natura la congiunzione del sangue, e la qualità di successore al defunto, partecipando così del gentilizio e dell'ereditario, colla differenza però che nell'ereditario richiedesi la qualità affettiva e consumata di *erede*, mentre nel misto è sufficente la qualità abituale e in potenza, presumendosi che il fondatore abbia prediletto, al godimento del diritto personale da lui istituito, il discendente del proprio sangue che potrebbe essere suo erede, piuttosto che il material possessore dei suoi beni ereditari, che per il fatto dell'uomo può essere estraneo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4 *delle ined. dec.* 26. *dal num.* 10 *al* 17. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p. vol.* 711. — *Rot. Rom. cor. Molin. dec.* 701. *n.* 4. — *Ivi*, in *Rom. Cappellan.* 3 *junii* 1711. *cor. Ansald. dec.* 537. *n.* 18. *tom.* 5. — *De Luc. De jure patron. p.* 2. *cap.* 6. *n.* 16. — *Piton. De controv. patron. alleg.* 37. *n.* 15. 16. *alleg.* 69. *n.* 10 *e* 21. — *Fagna, De jure patr. p.* 2. *can.* 1 *e* 2. *cas.* 18. *n* 11. — *Falconer. De jure patron. dec.* 9. *n.* 4 — *Gagliard. De jure patronat. cap.* 12. *De success. misti patronat. n.* 7.

18. Il patronato *misto*, diviene *ereditario* nell'ultimo discendente. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *delle ined. dec.* 36. *n.* 10.

19. Se la prescrizione centenaria è ammessa a provare il giuspatronato contro la Chiesa *(Vedi il De Luca, De jure patron. disc.* 37. *n.* 39.), non può plausibilmente dubitarsi che sia pure ammessa a provare il pure *gius di presentare* contro i privati patroni. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 143. — *Sacr. Rot. in Burgi S. Sepulcri patronatus super pertinentie* 21 *aprile* 1692. *cor. Molin. tom.* 1. *dec.* 209. *n.* 1. 5. — *Ivi, in Recent. par.* 16. *dec.* 332. *n.* 5. — *Ivi, in Sulmonen. beneficii* 23 *gennaio* 1647. *cor. Pentinger. par.* 10. *dec.* 4. *n.* 11. — *Lambert. De jure patronat. art.* 17. *quæst.* 3. *part.* 1. *in princ. lib* 2. *n.* 8.

20. Per indurre la prescrisione del giuspatronato non basta l'omissione di presentare per il corso di 99 anni, ma è necessario l'intiero lasso di tempo di cento anni. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *delle ined. dec.* 4. *n.* 24.

21. Le Provviste Apostoliche non pregiudicano ai patroni dei Benefizii, nè possono considerarsi all'effetto di misurare il lasso del tempo per indurre la prescrisione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3 *delle ined. dec.* 4. *n.* 10. 35. 39. — *Piton. De Controv. patron. alleg.* 66. *n.* 40.

22. L'ultimo della famiglia può donare il patronato gentilizio di un Benefizio, e il donatario può presentare come vero patrono. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *delle ined. dec.* 11. *n.* 2.

23. Colui che nel donare il patronato di un Benefizio dice, *donò e dona al signor N. N. e Successori*, chiama non solamente quelli che hanno la congiunzione del sangue a la qualità di eredi, ma anche quelli che sebbene non eredi, le possono divenire in seguito, costituendo così un *patronato misto*. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *delle ined. dec.* 26 *n.* 9.

24. La donazione del giuspatronato di un Benefizio ecclesiastico, è donazione di cosa meramente spirituale che non va soggetta a Statuti laicali, ma solamente ai Sacri Canoni. — *Rot. Fior. in Miniaten. beneficii del di* 11 *marzo* 1794. *av. Cerciguani, Brichieri e Maggi Relat.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *delle ined. dec.* 26. *n.* 8.

25. Quel patronato che ha formato soggetto di special donazione non può far parte della generale istituzione in erede. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 191. *n.* 4.

26. Se si riscontra che un atto di donazione restò valido in parte, cioè quanto all'esercizio di un altro patronato in esso compreso, deve dirsi valido in tutto, poichè come indivisibile non può scindersi. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 191. *n.* 9.

27. La donazione del gius di presentare ad un Benefizio non è valida se non è approvata dall'Ordinario, e può dal donante istesso revocarsi, semprechè a cosa intiera e prima di tale approvazione. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 864.

28. Annullata la donazione del giuspatronato, questi ritorna alla causa testata. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 191. *n.* 6.

29. Il giuspatronato non si trasmette colla limitata istituzione nella legittima, e passa invece nel figlio o figli che sono stati istituiti eredi, escluso il legittimario — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p* 2. *col.* 221. — *Rot. Rom. in Recent. par.* 18. *tom.* 2. *dec.* 413. *n.* 10. — *Ivi, par.* 19. *tom.* 1. *dec.* 223. *n.* 1.

30. Colui che non può vantare a suo favore alcun primordio di vocazione, non ha diritto alcuno d'ingerirsi nell'esercizio del diritto patronato. — *Ann di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 800.

31. Se un patrono trascurò di difendere i suoi diritti in un'epoca nella quale sentiva dichiarare l'esclusiva proprietà del giuspatronato a favora di un solo di sua famiglia, i di lui successori non possono altrimenti disfruggere un atto sanzionato da una sentenza emanata tra secoli indietro. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 191. *n.* 7.

32. Il patronato essendo una servitù, non si presume esistere, ogni qual volta restano dubbie o turbide le pretenaioni patronali, ed in tal caso non vale ad impedire la libera collazione del Benefisio. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 191. *n.* 3.

33 Nella materia patronale domina l'equità canonica. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 10. *n.* 13. — *Rot. Rom. in Rcatina Cappellania* 15 *giugno* 1756. § 3. *cor. Paracciano.*

34. Secondo il *Text. in Cap. Consultationib.* l'ultimo stato preva pienamente la qualità del patronato. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 171. *n.* 4.

35. Nelle materie patronali è sempre valutabile la lunga os-

servanza. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 230. — *Rot. Rom. cor. Falconer. De jurepatr. dec.* 9. *n.* 2. 3.

§ 2.

DEL GIUS DI PRESENTARE CONSIDERATO IN POTENZA.

1. La volontà del fondatore d'un Benefizio di derogare alle disposizioni del Concilio di Trento dee emergere da congettura gravi, univoche e concludenti; in difetto di che milita la presunzione che egli abbia voluto conformarsi alle medesime. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 353, 356. — *Rot. Fior. collez. Vernaccini*, col. 1. *dec.* 4. *n.* 49. — *Rot. Rom. in Recent. par.* 13. *dec.* 398. *n.* 8. — *Ivi, cor. Durano, dec.* 228. *n.* 7 *e seg.* — *Ivi cor. Ansaldo, dec.* 29. *n.* 19. *e seg.*

2. L'arbitrio e la scelta del fondatore attribuita al maggior nato della famiglia per la presentazione, non possono esser limitato oltre a ciò che resulti averlo limitato il disponente. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 83.

3. La libera facoltà di presentare chiunque loro piaccia, accordata dal fondatore del Benefizio ai patroni, non può rimanere vincolata a Benefizio già fondato ed eretto dalle disposizioni d'uno dei patroni istessi, se non in quanto siano state volontariamente accettate. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 905.

4. Quando la disposizione del fondatore intorno alla vocazione del patronato passivo è chiara e manifesta, cessa l'efficacia dell'argomento che dedur si voglia dalla invorisimiglianza, nè è dato investigare le ragioni che possono avere influito sulla volontà del disponente. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 883. — *De Luca, De fideicomm. disc.* 28. *n.* 13. — *De Comitib. tom.* 2. *par.* 1. *dec.* 82. *n.* 14.

5. L'obbligo imposto dal fondatore del Benefizio al primo rettore e patrono di prescegliere i successivi rettori fra i congiunti del disponente, importa un onere ed una servitù che non può estendersi oltre la lettera della disposizione agl'eredi e successori del fondatore, chiamati al patronato altrui, ove manifestissima non emerga una tale volontà. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 883.

6. La disposizione, che nella mancanza di possessori inisiati al Sacerdozio deve l'ufiziatura devolversi al maggior nato delle discendenze invitate, o che nell'estinzione delle linee o discendenze predette, possa disperro di detta ufiziatura l'ultimo di dette linee, non influisce nella questione se il dominio dei beni debba intendersi trasferito nella Causa pia o nei rettori. Questa disposizione spiega tutta la sua efficacia quando si tratta di determinare se l'ufiziatura sia ecclesiastica o laicale. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 23. *n.* 11. 12.

7. Il patronato passivo non si reputa voluto dal fondatore ove o per la forza di espresse clausole, o di argomenti invincibili, la di lui volontà non emerga manifestissima (1). — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 230. — *Ivi*, nn. 7. *p.* 2. *col.* 883. — *Ivi, an.* 10. *p.* 2. *col.* 99. — *Rot. Rom. cor. Ansald. dec.* 331. *n.* 17. — *Ivi, cor. Falconer. De jurepatron. dec.* 27. *n.* 1. — *Amostaz De caus. piis, lib.* 3. — *De Luca, De pension. disc.* 60. *n.* 4; *De jurepatr. disc.* 20. *n.* 11, *e disc.* 29. *n.* 5.

8. Si argomenta bene dal patronato attivo, al passivo. — *Rot. Fior. in Thes. Ombros. tom.* 4. *dec.* 39. *n.* 46. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 2. *n.* 3. — *Rot. Rom. in nuperrimis, tom.* 8. *dec.* 43. *n.* 33.

(1) La presunzione della legge e la consuetudine del giudicare procedono sempre, nel dubbio, per la esclusione del gius patronato *passivo*, non tanto perchè, come *servitù* diretta essenzialmente a limitare i diritti dei patroni attivi, non può dessa ragionevolmente presumersi fino a prova piena ed evidente, quanto ancora perchè il favorire la libertà del Benefizio è sapiente consiglio.

9. L'illazione del patronato attivo a quello passivo è permessa solo allorchè, contenendo l'atto di fondazione l'uno e l'altro, e non essendo abbastanza chiara la volontà del fondatore sul modo di regolarli entrambi, serve il primo a dar norma al secondo. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 98. — *Piton parerg. ad discept. eccles. n.* 34.

10. Dal patronato attivo si fa illazione a quello passivo, o viceversa; con questa differenza che l'argomento quanto al voto agnatizio procede dal patronato attivo a quello passivo negativamente, o non affermativamente. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 230.

11. Dal riserve del patronato passivo ordinato dal fondatore in un certo caso o sotto una determinata condizione, non è dato argomentare il precetto di una vocazione passiva in un caso diverso; e meno ancora in un atto separato da quello di fondazione. — *Rot. Flor. in Flor. pratens. fideicomm.* 20 *settembre* 1782. *cor. Raffaelli* § 33. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 98.

12. La frase *jus presentandi et nominandi* usata dal fondatore di un Benefizio onde esprimere la sua volontà a favore della persona onorata, e la vocazione sussidiaria delle femmine, indicano manifestamente il concetto di un patronato attivo in tutta la sua pienezza ed estensione. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 98.

13. La vocazione dei discendenti maschi *ex linea masculina*, o *per lineam masculinam*, sta a denotare soltanto la provenienza del sesso mascolino, e comprende anco i discendenti cognati. — *Rot. Flor. jurispatronat. S. Petri in Bossolo*, 1 *marzo* 1782. *cor. Raffaelli* § 24. — *Ann. di Giuris. an.* 2 *p.* 2. *col.* 742. — *Ivi, an.* 7. *p.* 2. *col.* 334.

14. Invitati al giospatronato passivo d'un Benefizio, i discendenti per maschi di maschio e per linea mascolina, dovendo necessariamente essere maschi anche gli stessi invitati, si verifica quella triplice concatenata vocazione di maschi, per la quale rimane implicitamente escluso quel primordio di vocazione a favore dei cognati, mancando il quale, il difetto di un'espressa perpetua esclusione è insufficiente per la loro ammissione anco sussidiaria. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 1. *col.* 399. 400.

15. Data la triplice concatenata vocazione dei maschi, vengono sotto la denominazione di estranei non solo quelli individui cui manca ogni vincolo di sangue che li unisca allo stipite, ma tutti coloro eziandio che trovansi fuori dello collettivo invitato, nè han conseguita contemplazione alcuna per parte del disponente. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 1. *col.* 400.

16. La clausola *in capita* et *non in stirpes* porta di sua propria natura l'attualità del diritto di presentare in tutte le singole persone per il tempo esistenti nel ceto dei chiamati, e determina la qualità del patronato familiare. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 171. *n.* 5.

17. La parola *Sacerdote* adoperata dal fondatore d'un pio istituto per designare la persona del rettore, indica nella sua più vera e naturale significazione quello che ha già assunto l'ordine del Prosbiterato. — *Rot Flor. cor. De Comitibus dec.* 33. *n.* 29. — *Ann. di Giuris. an* 2. *p.* 2. *col.* 627. — *Rot. Rom. cor. Emerix, dec.* 278. *n.* 10. — *Ivi, cor. Molines, dec.* 1121. *n.* 10. — *Calvin. lex. juridic. verb. Sacerdos.*

18. Trattandosi di vocazione mediata, ossia d'idoneità voluta e richiesta al tempo della presentazione, l'espressione *subito* usata dal fondatore nell'ingiungere al patrono l'obbligo di presentare, deve intendersi non in senso rigoroso, ma nel modo che più si adatti allo stato delle cose, ed atta soltanto ad escindere la negligenza del patrono istesso. — *Rot. Flor. in Thes. Ombros. tom.* 7. *dec.* 11. *n.* 14. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 21. — *Gratian. Discept. foren. cap.* 41. *n* 12.

Digitized by Google

19. Quando la parola *agnazione* si trova usata dal fondatore non in senso assoluto, ma aperifico, o con relazione al subietto prossimo (cioè al patrono *pro tempore*) si presume favorita l'agnazione *effettiva*, o almeno la *contentiva* prossima, e non mai la *contentiva remota*: E nel dubbio deve sempre rispondersi per la contemplazione dell'agnazione *effettiva*. — *Ann. di Giuris.* an. 4. *p.* 2. *col.* 1113.— *Rot. Rom. cor. Falconer. de jurepatron. dec.* 1. *n.* 1. — *Ivi, cor. Molines, dec.* 668. *n.* 6 — *Ivi, cor. Cerro, dec.* 65. *n.* 16.

20. La parola *famiglia* non sempre importa rigorosa agnazione, ed anzi nella indifferente materia patronale deve apprendersi in senso più lato, cioè comprensivo sì dei maschi che delle femmine. Però sotto l'influenza di Statuti agnatizii, la parola *famiglia* usata negli Istrumenti di fondazione o negli atti di presentazione patronale, deve presumersi usata nel senso il più conforme agli Statuti medesimi, e se non in un significato assolutamente esclusivo delle femmine, in un senso almeno preintivo dei maschi. — *Leg.* 7. *ff. De oper. lib.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 32. *dec.* 61. *n.* 4. 5.— *Lotter. De re benefic. lib.* 2. *quæst.*11.*n.* 81. 82. *Vivian. Prax. Juris. lib.* 4. *cap.* 9. *n.* 24. 35 *e seg.*

21. Nelle materie patronali suole farsi una interpretazione poco rigorosa della parola *famiglia*; imperocchè più facilmente si ritengono per comprensive dei cognati l'espressioni che altrimenti sembrerebbero limitative della vocazione agli agnati. — *G. P. L. tom.* 2. *dec.* 33. *per tot.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 10. *n.* 14. *Ivi,* tom. 38. *dec.* 2. *n.* 8.—*Rot. Rom. in nuperrim. tom.* 8. *dec.* 43. *n.* 33.

22. Nei giuspatronati, sotto l'appellazione di *famiglia*, abbenchè cognominata a semprechè non sia chiamata impersonalmente, vengono compresi anche i cognati. — *Rot. Flor. in Thes. Ombros. tom.* 4. *dec.* 39. *n.* 37. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 2. *n.* 9. — *Rot. Rom. in nuperrim. tom.* 8. *dec.* 43. *n.* 4.

23. Nella materia patronale tace ogni voto agnatizio specialmente se si tratta di patronato passivo, ammenochè non vi si opponga la chiara volontà dei disponenti.—*Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 10 *n.* 14.—*Rot. Rom. cor. Ansald. dec.* 173. *n.* 15. — *Ivi, in Vercellen. Cappellaniæ* 26 *giugno* 1750. § *Agnoscens, vers. Sane, cor. Molin.*

24. Dove il voto agnatizio non abbia dominato nella costituzione del patronato attivo, non può presumersi che abbia dominato nel regolare la devoluzione del passivo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 2. *n.* 5.

25. Nel patronato passivo più che il favore dell'agnazione prevale la presunzione dell'affetto e della unità del sangue, verso i congiunti, i quali mediante la vocazione ad un Benefizio o prebenda, vengono sovvenuti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 2. *n.* 4 — *Rot. Rom. in nuperrim. tom.* 8. *dec.* 43. *n.* 33.— *Ivi,* in *Vercellen. Cappellaniæ,* 26 *giugno* 1730. *cor. Molin.* § *Agnoscens etc.* — *Ivi, in Sulmonen. jurispatronatus* 21 *gennaio* 1715. *cor. Falcon.* § *Atque etc.*

26. Quando il disponente nelle materie patronali ha detto: *i più prossimi parenti della famiglia di detto N.*, il cognome non qualifica la famiglia, ma sta a dimostrare soltanto la persona dello stesso disponente. — *Rot. Flor. cor. Urceol. dec.* 13. *n.* 79. — *Ivi, in Florentina Fideicommissi De Salviatis, marzo* 1710. § *Neque vis, cor. Bellutio.* — *Ivi, in Collen. Decanatus del* 2 *ottobre* 1766. *pag.* 5 § *Oppure, ar. Meoli.* —*Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 10. *n.* 17. — *Rot Rom. in Romana Prætensæ immissionis* 13 *maii* 1720. § *Obiect. etc.* — *Ivi, in Setina Fideicommissi* 15 *maggio* 1752. § 4. *cor. Molino.*—*Ivi, in Eugubina Cappellaniæ* 9 *giugno* 1732. § 4 *et* 5. *cor. Corlada* — *Bonfini, De fideicomm. tit.* 2. *disp.* 81. *n.* 15 *e seg.*

27. Il testatore che lascia l'usufrutto di un fondo a più chiamati colle parole *dopo la morte di uno, all'altro*, e dipoi ordina l'erezione di un Benefizio, deve intendersi che a questo non abbia lasciato la proprietà se non al momento della di lui erezione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *delle ined. dec.* 65. *n.* 6.

28. Quando il testatore non intende di portare alcuna vocazione finchè non è morto il precedente in grado, se ha ordinato dopo i chiamati l'erezione di un Benefizio, le parole *dopo la morte* sospendono ogni delazione di diritto, finchè non siano mancati tutti quelli che nell'ordine della vocazione precedevano il Benefizio medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *delle ined. dec.* 65. *n.* 7.

29. Nelle materie di giuspatronato può talvolta restringersi la vocazione a' soli agnati, quando per altro sia chiara in questo senso la volontà del disponente, e non lasci luogo ad una più lata interpretazione. — *Rot. Flor. in Pistorien. jurispatronatus, del* 7 *luglio* 1761. § *Questa regola ec. ar. Meoli.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 10. *n.* 8.

30. Quando il fondatore del Benefizio riferisce a sè stesso la generica designazione della collettiva invitata al patronato passivo, non può non ritenersi che abbia voluta a sè riferire anco la designazione specifica della collettiva medesima. In questo caso il giuspatronato si ha per discendentale o familiare in largo significato, anzichè strettamente e rigorosamente agnatizio, per cui gli agnati trasversali o ne rimangono esclusi o al più chiamati sussidiariamente *et per posterius*, — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 249. 250.

31. È regola desunta dal Consiglio del Fulgosio (1), e comunemente ricevuta dai tribunali, che sotto il nome di discendenti maschi vengono, in materia di patronato, compresi i discendenti maschi del designato stipite per mezzo di femmine. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 354.

32. La triplica contrattenuta vocazione dei maschi, atta a limitare la regola indotta dal Consiglio del Fulgosio, manca tutte le volta che la collettiva dei discendenti maschi contemplata dal disponente, si riferisce non alle persone derivanti dai figli maschi del designato stipite, ma a quelle che formano unicamente ed esclusivamente lo stipite stesso. — *Rot. Flor. in Flor. primogenituræ de Orlandinis, cor. Vasoli, Piccinini,* 11 *agosto* 1728. *pag.* 10. *vers. Igitur in subiecto etc.* — *Ivi, in Flor. jurispatr.* 1 *ottobre* 1774. *cor. Ulivelli, pag.* 16. *vers. Quia nunc etc.* — *Ivi, in Castilionen. fideicomm.* 15 *aprile* 1794, *cor. Cercignani, pag.* 9. *vers. Noi per verità etc.* — *Ann. di Giuris. an.* 7 *p.* 2. *col.* 354.

33. La teorica del Fulgosio che insegna a ritenere compresi nella vocazione dei discendenti maschi anco i maschi discendenti da femmina, non stabilisce che un criterio di interpretazione fondato sopra una presunzione di volontà, e non subordinato al concorso di elementi, la cui apprezzazione costituisce un giudizio non censurabile in via di Cassazione. — *Ann. di Giuris. an.* 8 *p.* 2. *col.* 621-622.

34. Non si ravvisa contraddizione alcuna, nè violazione di teoriche giurisprudenziali in quella sentenza, che mentre ammetta in massima il principio della teorica Fulgosiana ed altre regole interpretative ricevute nel foro, rispetto alla comprensione o alla non esclusione del genere dei cognati nelle vocazioni patronali, ne ricusa poi la concreta applicazione per l'indubitata esistenza di maschi agnati, o pel ritenuto concorso di argomenti o di congetture urgenti di volontà del fondatore di preferire e prediligere gli agnati ai cognati (2). — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 621.

35. È bene applicata, in materia di giuspatronato, la regola o teorica Fulgosiana, per la quale è stabilito che sotto il nome dei discendenti maschi si comprendano anche i discendenti maschi di

(1) Per la suddetta teorica vedi il *Consiglio* 85 del citato autore.

(2) Una nota del compilatore degli Annali ci dà occasione di rinviare il lettore allo esame della *Flor. pretens. fideicomm. de Machiavellis,* 14 *settembre* 1795 *av. Reichieri-Colombi,* nella quale la questione sopra enunciata è stata sviluppata e trattata magistralmente.

Digitized by Google

femmine, quando il tribunale, a risolvere una questione di volontà, abbia attinto il criterio di giudicare dalla teorica stessa posta a confronto con la lettera dell'Atto di fondazione.—*Ann. di Giuris.* an. 8. p. 1. col. 16.

36. Il determinare se invece dalla teorica Fulgosiana debba farsi luogo alla sua limitazione, onde escludere o respettivamente ammettere la sussidiaria vocazione dei maschi discendenti da femmine, dipende dalla valutazione di congetture più o meno inducenti un rigoroso voto agnatizio; e quindi costituisce un giudizio di fatto non censurabile, ogni qualvolta non si dimostri informato da patente ed intuitiva falso supposto. — *Ann. di Giuris.* an. 8. p. 1. col. 16.

37. Per declinare dalla teorica Fulgosiana, e per escludere i maschi discendenti da femmina, fanno d'uopo riscontri di volontà esclusivi d'ogni dubbio in contrario. E nel dubbio si adotta quella intelligenza che più stia a favorire la vocazione dei cognati.—*Rot. Flor. in Flor. fideicom. De Medicis*, 10 *settembr.* 1723. § 46. *cor. Calderoni.* — *Ivi, in Florent. fideicom. De Fortuna, cor. Bellazzi apud Palma dec.* 210. n. 12. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 3. n. 19 20. — *Rot. Rom. cor. Lancett. dec.* 1217. n. 6. — *Ivi, cor. Ansald. dec.* 752. n. 5. *e seg.* — *Torr. De majorat. lib.* 2. *cap.* 37. n. 40. — *Balduc. ad Ramon. dec.* 12. n. 6. *tom.* 2.

38. È regola, specialmente nelle materie patronali, che sotto la denominazione di *figli* s'intendano compresi quegli soltanto di primo grado, nè può estendersi ai nipoti e ulteriori discendenti, se non quando vi siano congetture capaci a far ritenere l'intelligenza letterale essere contraria alla volontà del disponente.—*Rot. Flor. in S. Marcelli, seu Pistorien. fideicomm.* 14 *maggio* 1793. *cor. Bruni, pag.* 17 *e seg.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 31. n. 22. — *Ann. di Giuris.* an. 7. p. 2. *col.* 883.

39. La vocazione della femmine in sussidio dopo i maschi, ed in tempo remotissimo, equivale alla vocazione della linea mascolina in ordine alla teorica stabilita dal Peregrini, cel *Cons.* 39. *lib.* 6. E ciò tanto più quando le femmine furono chiamate nel modo istesso che i maschi, e quando nella parte defettiva sia stata posta la condizione la linea *dei maschi* e *delle femmine.* — *Rot. Flor. in Sancta Floræ Jurispatronatus* del 19 *febr.* 1761, *cor. Brogiani*, n. 8. 9. — *Ivi, in Thes. Ombros. tom.* 4. *dec.* 39. n. 5. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 3. n. 21. 22. 23 — *Rot. Rom. cor. Emerix Sen. dec.* 78. n. 9. 19.— *De Luc. De lin. leg. lib.* 2. *art.* 58. *sub n.* 2.— *Piton. Contr. Patr. alleg.* 100. n. 257.

40. La teorica del Peregrini per cui è stabilito che quando la vocazione è diretta in una persona data quale come stipite discendono tanto la linea mascolina che femminina, deesi la preferenza alla prima e alle persone che le appartengono, procede nel caso in cui il fondatore abbia considerato e voluto fuori di se stesso ed in un individuo da lui distinto, lo stipite delle contemplate discendenze; quindi rimane inapplicabile al caso in cui il fondatore abbia considerato e ritenuto come stipite se stesso. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 1. *col.* 119.

41. Quando la linea mascolina e femminina sono state progressivamente invitate dal fondatore al patronato, e in seconda nel caso d'inesistenza o deficienza della prima, il voto favorevole ai maschi deve ritenersi adempito, senza che sia necessario spingersi al diverso e più inoltrato fine di far prevalere nella stessa linea femminina che sia stata la prima a raccogliere l'emolumento dal fondatore, i discendenti da femmina. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 1. *col.* 119.

42. In una disposizione spirante favore pel sesso mascolino nulla vi ha d'incompatibile, se la vocazione delle femmine in seconda sede si trova ristretta alle sole femmine agnate, e la vocazione dei maschi in prima sede sia estesa a tutta la discendenza mascolina tanto agnatizia, che cognatizia. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 3. *n.* 18. 33.

43. Se il testatore, quando volle limitare la sua vocazione ai soli agnati, si valse della espressione *linea mascolina*, v'ha luogo a credere che quando si valse della diversa espressione *discendenti maschi*, intendesse comprendere anche i maschi cognati. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 3. n. 11. — *Ruin. Cons.* 144. n. 2. 17. *vol.* 2.

44. Sotto il nome di figli invitati nelle diuturne vocazioni di un Beneficio in un senso collettivo vengono tutti i figli e discendenti per qualunque mezzo o mascolino o femminino. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 10. n. 1.

45. In mancanza d'ingenui e univoci riscontri di spirito agnatizio, l'espressione *linea mascolina* sta a indicare la linea mascolina di qualità, cioè quella serie di maschi che deriva dal comune stipite per qualsivoglia nesso, sia maschile sia femminile. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 711.

46. Quando per godere dei diritti patronali non si contende con altro discendente della maggiore prossimità, basta la prova della discendenza in genere. — *Rot. Flor. in Jurispatronatus* 2 *maggio* 1780 *ac. Raffaelli* — *Ivi, in Pisana Successionis* 25 *settembre* 1780, *av. Raffaelli art.* 5. *per tot.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *delle ined. dec.* 36. n. 11. — *Rot. Rom. cor. Kaunit. dec.* 309. n. 7. — *Ivi, cor. Rezonic. dec.* 131. n. 3; *e dec.* 116. n. 13. — *Ivi, in Rom. Immissionis* 6 *maggio* 1803. *cor. Resta.* § 3. 19.

47. Quando la vocazione risiede nell'ordine dei cognati discendenti, il più prossimo esclude il più remoto, e la qualità nel cognato più remoto d'agnato trasversale non è sufficiente ad attribuirgli una prossimità nella discendenza cognatizia. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 230.

48. È un riscontro esclusivo del voto agnatizio, ed è più inverosimile, che il disponente, in mancanza di agnati, abbia voluto ammettere gli estranei in esclusione dei cognati; come le è pure, la mancanza di ogni espressione indicante la volontà del fondatore di voler coartare la propria volontà ai soli maschi di maschio. Ed è pur tanto parimente la espressa vocazione delle femmine, e la circostanza di avere il disponente chiamati al patronato i discendenti da femmine anco di famiglie estranee alla propria. — *Rot. Flor. in Sancta Floræ Jurispatronatus* 19 *febbrario* 1761. *cor. Brogiani.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 3. *n.* 6. 7. 8. 9.

49. In materia di giuspatronato il voto agnatizio non si presume, e si adotta quella intelligenza che sia la più favorevole alla vocazione dei cognati. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 3. n. 5.

50. La regola, che invitata ad una successione una serie di persone devono intendersi prelativamente chiamati gli agnati discendenti e quindi i cognati, ancorchè sia una femmina designata come stipite della discendenza, non procede quando il testatore determinando in sè stesso il principio della discendenza, abbia fin da principio distinto la vocazione prima a favore dei discendenti maschi e quindi dei discendenti da femmine.—*Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 230.

51. Trattandosi di patronato passivo discendentale quando la vocazione si trova nel ceto dei cognati non si valuta la circostanza che il pretendente sia congiunto al testatore per unico, piuttostochè per un duplice o multiplice sesso femminino. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 230.

52. Nelle vocazioni al patronato passive all'effetto di restringere e diminuire il favore dei congiunti, non si ammette la considerazione dell'odiosità del patronato medesimo.—*Rot. Flor. in Florentina Select. tom.* 2. *p.* 2. *dec.* 59. *n.* 32. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 19. *n.* 11. — *Piton. Controv. patron. alleg.* 83. *n.* 15. *vers. quibus omnibus.*

Digitized by Google

53. Limitata dal fondatore la vocazione al giuspatronato attivo a due fra i più vecchi esistenti, tempo per tempo di una data consorioria, non può rilonersi contemplato un collegio d'antiquiori oltre i primi due nei quali s'abbiano a trovare indeterminatamente i patroni; ma dee ritenersi che la qualità di seniori, comparativamente ad ogni altro, formi il grado di preminenza e di esclusione al tempo della vacanza. In questo caso ove dei due chiamati l'uno si astenga, o presenti inefficacemente, il diritto di esso si consolida nell'altro. – *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 721.

54. Limitata la vocazione al patronato ai primogeniti d'un primogenito di un dato stipite, o in difetto di questi, invitati i figli e discendenti delle figlie dello stipite istesso, se rimangono esauriti le linee primogeniali si fa luogo all'immediata vocazione dei discendenti delle figlie, a preferenza d'ogni altro discendente da altre linee non primogeniali. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 496.

55. Nel patronato passivo misto, a differenza del gentilizio o familiare, è preferibile quegli che riunisce la doppia qualità contemplata o voluta dal fondatore. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 792.

56. Nella esistenza di due titoli traslativi del gius di presentare, il vizio formale d'uno di essi, quando pur fosse proponibile nel giudizio possessorio di mantenzione, non cesserebbe di essere irrilevante di fronte alla non contrastata regolarità dell'altro. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 263.

57. Nel patronato gentilizio lineare tante sono le voci, quante sono le stirpi; all'incontro, nel patronato gentilizio familiare sono ammessi simultaneamente a presentare tanto i padri che i figli.— *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 171. *n.* 2.

58. Nel tema di patronato lineare, in cui si dividono le voci in proporzione delle stirpi, quella rata di voce che spetta al non presentante, si ammenta alle rimanenti rate che spettano agli altri presentanti della medesima linea, più *per gius non decrescendi*, che *per gius accrescendi*. — All'opposto nel tema di patronato familiare la voce del non presentante si accresce a tutti i presentanti della collettiva, considerati come un sol corpo ed un solo collegio *per modum unius*. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 171. *n.* 11. 12.

59. Nella disposizione del giuspatronato fatta a favore del più prossimo o più prossimi congiunti d'una determinata famiglia, si intendono compresi tanto i maschi che le femmine, salva la prerogativa del grado, massime quando nulla concorra a dimostrare che il disponente avesse o potesse avere in contemplazione il sesso mascolino o il voto agnatizio. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 863.

60. Quando consta che nella prima sede di vocazione venne ordinato un patronato familiare, non può nelle sedi ulteriori ideirsi voluto il diverso ordine gradnale, senza portare una innovazione alla legge di fondazione. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 171. *n.* 9.

61. La distinzione dei Canonisti, che cioè il giuspatronato regolarmente si consideri lineare quando viene invitata una collettiva di più persone o più gradi; e che si consideri, all'opposto, familiare o collegiale quando viene invitata una collettiva di più persone soltanto, e non di più gradi, non trova sempre la di lei applicazione, specialmente allorchè consta della volontà contraria del disponente. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 171. *n.* 6.

62. Nel patronato familiare misto, gli eredi o successori nei beni non si intendono chiamati, ove non riuniscano alla qualità ereditaria, quella ancora di appartenere col grado e colle condizioni voluto dal fondatore alla famiglia o discendenza da lui nominata. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 800.

63. Mancando la condizione o l'evento cui è subordinata dal fondatore la sostituzione all'istituito nel giorno di presentare, ed insieme la vocazione passiva in quell'evento voluta e contemplata, la sostituzione medesima rimane inefficace e come non fatta a tutti quanti gli effetti. — *Leg. Post aditum, Cod. Per impub. et aliis. Leg.* 4 *ff. De vulg. et pupill. substit.* — *Ann. di Giuris.* an. 10. *p.* 2. *col.* 98. — *Morta, De success. legal. par.* 4. *quæst.* 31. *art.* 3.

64. Non può considerarsi come legittimo contraditore e come presentato, colui che non adibisce le forme precise dettate dai sacri Canoni per dedurre i suoi diritti di vocazione. — *Rot. Flor. in Pisana, seu, Pontremul. Beneficii* 20 *luglio* 1802. *av. Raffaelli.* § 18. *e seg.* — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 792. — *Sacr. Rot. in Tarraconen. Beneficii*, 15 *giugno* 1739. *av. Parracciano*, § 2.

65. La parentela o la congiunzione forma il genere delle persone chiamate allo esercizio del giuspatronato, come la discendenza ne forma la specie. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 249.

66. Il sostituito al patronato, od il suo avente causa, non può spiegare azione alcuna contro l'aspirante all'esercizio dei diritti patronali, finchè esista qualche individuo chiamato del disponente o dalla legge in preferenza di lui (1). — *Ann. di Giuris.* an. 3. *p* 2. *col.* 161.

67. Non può pretendere al Benefizio colui che non vanta che una vocazione sussidiaria finchè siavi fra i principali invitati alcuno in attualità od in speranza, abile ad essere investito. – *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 792.

68. Nella vocazione al giuspatronato dove rilanersi come più verosimile che il fondatore del Benefizio portasse la sua affezione e contemplazione ad una linea già formata o conosciuta, o che promettova una durata maggiore, piuttostochè una linea incerta e futura.— *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 93.

69. All'effetto della vocazione al giuspatronato, nulla rileva che gli agnati derivanti da una linea chiamata siano in grado successibile; come pure nulla rilova l'avere aggiunto un altro cognome a quello originario della famiglia; la qual circostanza non può alterare i vincoli della consanguineità. — *Leg.* 8. *ff. De reg. jur.*— *Rot. Flor. in Flor. fideicomm. De Scalandronis* 29 *settembre* 1767. *cor. Ulivelli.* § 10. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 94.

70. Il germe della vocazione dei cognati che possa per avventura desumersi dall'Atto di fondazione al Benefizio, deve svilupparsi soltanto nell'evento della terminazione di tutta la serie di agnati che si ravvisa prediletta. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 94.

71. È massima incontrovertibile che della comprensione o non esclusione dei maschi cognati nella vocazione al giuspatronato, non sia da disputarsi nel concorso degli agnati maschi di maschio discendenti dal disponente, o dagli stipiti da esso designati; e molto meno quando dall'intiero contesto dell'Atto di vocazione resultino argomenti e riscontri ingeoli della volontà del disponente, diretta a prediligere gli agnati, qualunque sia fra le linee chiamata e sostituita quella da cui derivino. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 93.

72. Le massime della più recente giurisprudenza, favorevoli alla comprensione de' maschi cognati, trovano applicazione tutte le volte che nella generica proprietà del vocabolo possono questi

(1) Ed in tal caso, soggiunge la citata decisione, l'azione che o il sostituito al patronato od il suo avente causa avessero per avventura intentata, potrebbe esser sempre respinta coll'eccezione *habes anteriorem in gradu*; eccezione che sebben desunta dai diritti del terzo, purnonostante è da ritenersi per utilmente deducibile, perchè *ipso jure* esclusiva della intenzione dell'attore. — V. il *Magon. Dec. flor.* 102. *n.* 8.; il *Surd. Cons.* 48. *n.* 18 *e Cons.* 125. *n.* 31; il *Gratian. Discept. foren. cap.* 653. *n* 43; il *Piton. de jurepatron. allog.* 93. *n.* 25, ed il *De Luca de fideicomm. disc.* 35. *n* 11.

Digitized by Google

vantare, almeno in sussidio, un primordio di vocazione; non mai quando le espressioni usate dal disponente presentano chiaro ed assoluto il concetto della loro esclusione anco in sussidio. — *Ann. di Giuris.* an. 8. p. 2. *col.* 905.

73. Il divieto di nominare esiranei non basta a porre in essere un primordio di vocazione a favore dei cognati, ogni qualvolta una tale espressione sta ad indicare le persone che hanno le qualità espressamente richieste nei presentandi. — *Ann. di Giuris.* an. 8. p. 2. *col.* 905.

74. Quando manca ai cognati qualunque primordio di vocazione, il difetto di una espressa esclusione è insufficente per la loro ammissione anco sussidiaria. — *Rot. Flor.* in *Pistoriens. fideicomm.* 18 *settembre* 1783. *av. Querci.* — *Ivi*, in *Aretina, seu Florianen. Cappellaniæ sup. instit.*, 21 *settembre* 1792. *av. Cercignani.* § *Ed in fatto ec.* — *Ivi*, in *Castilionis Florent. jurispatr.* 27 *settembre* 1793. *av. Maggi.* — *Ann. di Giuris.* an. 8. p. 2. *col.* 905.

75. La circostanza di non essere il fondatore congiunto di sangue al primo chiamato, somministra un riscontro per ritenere che con la vocazione di eredi o successori egli abbia inteso di costituire un patronato ereditario, piuttostochè misto. — *Rot. Flor.* in *Pisana jurispatr.* 1 *settembre* 1780. *cor. Fierli.* § 11. — *Ann. di Giuris* an. 6. p. 2. *col.* 1099.

76. La dizione *in perpetuo* apposta dal fondatore nella vocazione degli eredi e successori si riferisce piuttosto agli eredi dei beni nei quali la volontà perpetuità può facilmente verificarsi, che agli eredi di sangue nei quali si rende più facile che la vocazione venga a mancare.—*Rot. Flor. in S. Mariæ ad Montem, Canonicatus* 9 *settembre* 1771. § *si quidem etc.* — *Ann. di Giuris.* an. 6. p. 2. *col.* 1099. — *Othobon. dec.* 26. n. 3.

77. Quando la vocazione degli eredi o successori non è accompagnata da riscontri certi di contemplata agnazione o da parole univoche denotanti i soli successori di sangue, il senso più naturale e più generalmente attribuito alla ridotta formula non attribuisce al giuspatronato che la qualità di ereditario. — *Rot. Flor.* in *S. Mariæ ad Montem, Canonicatus* 9 *settembre* 1771. § *Quod testator etc.* — *Ivi, in Pisana jurispatr.* 13 *settembre* 1779. *cor. Fenzi.* § 20. 21. — *Ann. di Giuris.* an. 6. p. 2. col. 1099. — *Fagnan. De jurepatr.* par. 2. can. 1. 6. n. 13.

78. L'espressione *discendenti maschi di maschio e per linea mascolina*, presenta il concetto della esclusione dei maschi cognati.— *Ann. di Giuris.* an. 8. p. 2. *col.* 905.

79. La successione nel patronato, in specie se ereditario, si regola *in capi* soltanto negl'eredi immediati del primo patrono, ed *in stirpi*, a riguardo di tutti i successivi discendenti; in modo che per regolare la quantità delle voci, si attende non il numero dei presentanti, ma quello degli stipiti, ai quali i presentanti succedono — *Ann. di Giuris.* an. 7. p. 2. col. 220. — *Rot. Rom. in Recent.* par. 4. *tom.* 1. *dec.* 637. n. 3. — *Ivi, in Hydruntina, benefic.* 16 *giugno* 1755. *cor. Bussio.* § 3.

80. I discendenti d'una linea devono avere tanta parte di patronato, quanta ne hanno i discendenti di un'altra, e la maggior parte d'una linea trae a sè la minore; sicchè quelli fra i patroni che hanno la minore parte di una voce, non si considerano di fronte a quelli che ne hanno la parte maggiore. — *Ann. di Giuris.* an. 7. p. 2. *col.* 221.— *Rot. Rom. in Recent. part.* 18. *tom.* 2. *dec.* 424. n. 4. — *Ivi, part.* 19. *tom.* 2. *dec.* 589. n. 7. — *Ivi, part.* 5. *tom.* 1. *dec.* 283. n. 7.

81. In materia di patronato, la preferenza data ai maschi agnati, piuttostochè indurre l'assoluta esclusione dei cognati, non sta a dimostrare che quella predilezione che ai primi generalmente si accorda, anco ove non sia dubbio, che sotto il nome di maschi vengano compresi i maschi di femmina. — *Rot. Flor. in Flor. fideicomm.* 28 *settembre* 1773 *cor. Maccioni, art.* 1. — *Ann. di Giuris.* an. 7 p. 2. *col.* 358. — *Rot. Rom. cor. Coprara, dec.* 721. n. 5. — *Altogrado, Cons.* 69. n. 9. — *Casareg. ad stat. Januens. De success. ab intest.* § *per masculinum sexum etc.* n. 8.

82. La simultanea presentazione, quanto può aver luogo quando il riservo del patronato attivo riguarda una collettiva di persone, altrettanto è inammissibile nel caso di collettiva di persone o di gradi insieme (che è il caso del vero patronato lineale) nel quale il più prossimo in grado esclude sempre il più remoto. — *Rot. Flor. in Pisana jurispatr.* 26 *giugno* 1709. *cor. Priolo.* — *Ann. di Giuris.* an. 10. p. 2. *col.* 99. — *Rot. Rom. in Pient. jurispatr.* 10 *giugno* 1602. *cor. Litta.* — *Fagnan. De jure patron. par.* 2. *can.* 1. 2. *cas.* 6. § *final.*

83. Nelle materie di giuspatronato ogni più lata o benigna intelligenza deve adottarsi onde i cognati, almeno in sussidio, trovino luogo e favore nella patronale concessione.—*Ann. di Giuris.* an. 2. p. 2. *col.* 711.

84. Finchè esistono individui della linea prediletta, non vi ha luogo al passaggio del patronato passivo nella linea sostituita, ancorchè i soggetti in quella superstiti non siano *in atto* capaci di clericato. — *Ann. di Giuris.* an. 4. p. 2. *col.* 1113.

85. La preferenza voluta dal fondatore nella percezione dei frutti somministra argomento purchè s'intenda voluta la prelazione nel patronato passivo. — *Ann. di Giuris.* an. 4. p. 2. *col.* 1113. — *Piton. De controv. patron. alleg.* 83. n. 12.

86. È regola di giurisprudenza Canonica, che debba presumersi voluta dal fondatore nel patronato passivo quella stessa prorogativa che volle nel patronato attivo, e che a norma di questo debbasi quello regolare. — *Ann. di Giuris.* an. 4. p. 2. *col.* 1113. — *Rot. Rom. cor. Falconer. De jure patron. dec.* 29. n. 5. — *De Luca, De jure patron. disc.* 28. n. 12. — *Piton. De controv. patr. alleg.* 68. n. 11.

87. Quella sentenza che nella esistenza di agnati discendenti dal fondatore stabilisce la prelazione a loro favore al patronato passivo, non costituisce e non può invocarsi come cosa giudicata per escludere i cognati in mancanza degli agnati. — *Ann. di Giuris.* an. 9. p. 1. *col.* 16.

88. Dagli atti di favore derivanti dalla libertà del patrono di far cadere la nomina sopra persone congiunte o bene affette, non può indursi osservanza che si ritorca in detrimento della facoltà di nominare anco esiranei. — *Ann. di Giuris.* an. 10. p. 2. *col.* 99.

89. Non può ravvisarsi qual diritto sterile o privo di utilità il patronato attivo, tostochè non è impedito ai patroni di nominare fra i loro congiunti o discendenti. — *Ann. di Giuris.* an. 10. p. 2. *col.* 99.

90. L'osservanza indotta dalle precedenti presentazioni, allora soltanto deve attendersi o prevalere, quando dubbia ed ambigua si presenti la volontà del fondatore del Benefizio. — *Ann. di Giuris.* an. 7. p. 2. *col.* 883.

91. Il difetto di presentazione nell'ultimo stato, non rileva all'effetto d'indurre la decadenza di quel patrono che nello stato antecedente, ossia nel penultimo, aveva dedotto all'esercizio i suoi patronali diritti, in specie ove non è giustificata la scienza in esso della vacanza, o ne è d'altronde provata l'assenza. — *Rot. Flor.* in *Thes. Ombros. tom.* 9. *dec.* 7. n. 33. — *Ann. di Giuris.* an. 7. p. 2. *col.* 220. — *Rot. Rom. cor. Seraphin. dec.* 337. n. 2. 3. — *Ivi, in Recent. par.* 5. *tom.* 2. *dec.* 53. n. 44. — *Vivian. De jure patron. par.* 2. *lib.* 3. *cap.* 4. n. 38.

92. Trattandosi di materia indifferente, e specialmente di patronato, deve adottarsi ogni possibile interpretazione, per non escludere, nel concorso di esiranei, i discendenti maschi del genere cognatizio. — *Rot. Flor. jurispatr. S. Petri in Bosculo,* 1 *marzo* 1782. *cor. Raffaelli.* § 26. — *Ann. di Giuris.* an 7. p. 2 *col.* 354-355.

Digitized by Google

93. Nel giuspatronato ereditario il computo delle voci patronali si fa per *istirpi* e non per *capi*. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 143.

94. La presonzione indotta dalla *teorica del Lambertini, De jure patronatus*, in ordine alla quale la voce patronale si ritiene divisa e tramandata alle singole stirpi per quote eguali (1), procede ed ha luogo, quando tutte le stirpi nominanti attingono la prova della loro derivazione e del diritto a presentare da un unico e medesimo fonte, ed in ispecie dagli stati di presentazione verificatisi nelle passate vacanze e non contenenti espressione di quote; e non già quando una delle stirpi presentanti attinge la prova della sua derivazione e del diritto a presentare dai precedenti stati, e l'altra desume quella doppia prova dalla concordata di lei discendenza dai primitivi patroni; nel quale secondo caso non potendo stabilirsi nei respettivi stipiti quel punto di unione e di contatto in cui la voce patronale abbia potuto rimanere divisa ed esser quindi presontivamente tramandata alle singole stirpi per quote eguali, viene a mancare il più sostanziale elemento di applicazione della Teorica succitata. Tanto meno poi è luogo a ricorrere al sussidio della medesima, quando non è escluso che da un accurato esame delle prove di discendenza, *hinc inde* addotte, possa giungersi a rilevare il vero ed effettivo valore delle voci in questione. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 344-345.

95. Per succedere nei patronati non è necessaria la qualità ereditaria attuale dei beni, ma basta l'abituale, ed in potenza. — In altri termini. — Quegli che vuol succedere nel diritto di presentare, dev'essere una persona che avrebbe potuto succedere *ab intestato* tanto al primo acquirente che all'ultimo agnato, se questi non avessero istituito altri eredi, o non sia dipendente da lui d'adire l'eredità se essa in qualche modo gli fosse stata deferita. — *Tes del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 85. *n.* 76. — *Piton. Discept. eccles.* 4. *n.* 4.

96. Quando l'ultimo stato ha annessa la qualità ereditaria, questa giova anche all'erede. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 48. *n.* 9.

97. Colui che in conseguenza delle prove addotte è stato giudicato abile a succedere in un fidecomesso, è abile a succedere ancora colle stesse prove in un giuspatronato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *delle ined. dec.* 4. *n.* 4.

98. Passata negli eredi immediati e quindi negli eredi mediati il diritto di nominare al Benefizio, deve considerarsi passato nella loro famiglia anche il patronato passivo.—*Tes. del F. Tosc. tom.* 29. *dec.* 27. *n.* 4. 5. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 4. *tom.* 4. *dec.* 49. *n* 19; *e dec.* 84. *n.* 2; *e dec.* 361. *n.* 20.

99. Ai discendenti dal fondatore del Beneficio invitati al patronato del medesimo, si dichiara la pertinenza patronale del Beneficio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3 *delle ined. dec.* 4. *n.* 3.

§ 3.

a) DEL GIUS DI PRESENTARE DEDOTTO ALL'ESERCIZIO.

1. La presentazione non ha una determinata forma, e può risultare da qualunque atto che ponga in essere la volontà del patrono di presentare, la quale deve sempre resultare perfetta e determinata avanti l'Ordinario, il quale dentro il quadrimestre deve procedere alla canonica istituzione del Benefizio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 29. *n.* 6. 7. — *De Luca, De jure patron. disc.* 84. *n.* 23 *e seg.*

(1) Per la giusta applicazione della teorica del Lambertini, di cui sopra, vedasi la *dec.* 176. *n.* 5. *av. Crispo*, la *dec.* 623. *av. Ansaldo* della *Rota Romana*, ed il *Piton. discept. patron. alleg.* 100. *n.* 35.

2. Le forme prescritte per la pubblicazione degli atti di presentazione, non sono tassativa a pena di nullità da non potere esser supplite con equipollenti. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 385.

3. L'atto di presentazione per parte dei patroni attivi è superfluo, quando l'avente il patronato passivo vacata a suo favore la vocazione del fondatore. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 355.

4. I congiunti onorati del patronato passivo, quando non mancano degli opportuni requisiti, si considerano come già presentati dal fondatore — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 10. *n.* 18. — *Rot. Rom. in Romana Beneficii*, 18 *giugno* 1743. § 4 *cor. Elephantatio.* — *Ivi, In Reatina cappellanie*, 19 *gennaio* 1756. § 2. *cor. Bussio.*

5. Le presentazioni che hanno un titolo privativo rendono inallegabile un nuovo titolo. — *Tes del F. Tosc. tom* 3 *delle ined dec.* 4. *n.* 23.

6. L'adesione del patrono all'istituzione del presentato equivale alla presentazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2 *delle ined. dec.* 36. *n.* 13.

7. Spirato per i laici il quadrimestre, e per gli ecclesiastici il semestre a presentare o a far vive le loro azioni sul patronato a Benefizio vacante, non possono altrimenti essere ascoltate in giudizio. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 72. *n.* 9.

8. Il termine del quadrimestre assegnato dalla comune giurisprudenza a presentare, non decorre che dal giorno della sciouza del vacato Benefizio, la quale per il patrono assente dee essere ceraiorata per mezzo di speciale e personale citazione. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p* 2. *col.* 221.

9. Il diritto a presentare rimane esaurito per quello che ha presentato un inabile sotto condizione della dispensa pontificia, quando è decorso il quadrimestre senza che questa sia sopravvenuta. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p* 2. *col.* 622.

10. La presentazione fatta nel termine di grazia non vale a pregiudicare i diritti di quegli che ha presentato nel termine. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 721.

11. Trattandosi di giuspatronato laicale, la donazione che ne sia stata fatta a favore di un sacerdote, non in contemplazione della dignità, ma della persona del donatario, non ne cambia l'indole; e conseguentemente la presentazione fatta dal donatario, qualunque ei sia, d'un patronato laicale, è inefficace, se avvenga fuori del quadrimestre concesso al patrono laico. — *Ann. di Giuris. an.* 11 *p.* 2. *col.* 864.

12. L'invitato al patronato passivo deve avere, per comparire ed opporsi, lo stesso termine che ha il patrono attivo a presentare; e qualora negl'editti venga apposto un termine più breve del termine di diritto, e non abbia lo stesso patrono avuta notizia di quello stabilito negli editti, deve, *re integra*, essere ascoltato ed ammesso, ancorchè comparisca decorso quel termine. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 385.

13. È nell'obbligo del presentante e del presentato di giustificare che la presentazione è stata fatta in tempo utile, quando non hanno per contraddittorio altro che l'Ordinario.—*Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 622.

14. Il termine a presentare non può mai dirsi incominciato a decorrere, finchè non consti che l'avvenuta vocazione fosse giunta a notizia del patrono. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 3. *n.* 42.

15. Quando si tratta di un patrono unico, si può sospendere il corso del quadrimestre naturale a presentare. Ciò però non procede quando si tratta di più patroni, perchè in questo caso, spirato il quadrimestre, la presentazione medesima resta priva d'effetto (1). — *Rot. Flor. in Volaterrana*, 9 *luglio* 1777. *cor. Vernaccini.*

(1) La presentazione rimane, in tal caso, senza effetto legale, in forza di quel gius quesito cui si fa luogo, spirato il quadrimestre, a favore di quello che legittimamente presentò, nel quale soltanto viene a consolidarsi il diritto patronale.

§ 23. — *Ivi, in Volaterrana Beneficii*, 21 *maggio* 1781. *cor. Arrighi, Vinci e Lessi relat. pag.* 4. 5 *e* 12. — *Ivi, in Pistorien. prioratus De Panciatichis super institutione*, 11 *ottobre* 1794. *av. Salvetti, Rossi e Fensi relat.* § 2. *e* § 4. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 29. *n.* 11. 12. — *Rot. Rom. cor. Crisp. dec.* 2. *n.* 24. — *Ivi, in Aurimana juris patronat.* 27 *giugno* 1718. *av. Gimaches.* — *De Luc. De jur. patron. disc.* 20. *n.* 6. *e disc.* 43. *n.* 7. — *Lambertini, De jur. patron. lib.* 2. p. 7. *quæstion.* 3. *art.* 5. *n.* 7, *e art.* 9 *n.* 5. 9. — *Piton. De controv. patron. alleg.* 1. *n.* 21; *alleg.* 22. § 13; *alleg.* 61. *n.* 3; *e alleg.* 81. *n.* 4. — *Polit. De jur. patron. disc.* 27. *n.* 65.

16. Il termine a presentare si ha per decorso, ed allora pregiudica ai patroni il ritardo, quando si provi in loro la scienza della vacanza. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 28. *dec.* 16. *n.* 9. 10.

17. Qualunque sia il termine assegnato dagli editti al patrono passivo a presentare le sue istanze, non può questi non essere dal patrono attivo ascoltato anco fuori del termine istesso, ogni qual volto avanza la sue domande a cosa intiera. — *Ann. di Giuris.* an. 9. *p.* 1. *col.* 16.

18. Nel patronato attivo, se manca un patrono d'esercitare nel suo turno il diritto di nomina, questo si devolve alla Chiesa e non all'altro patrono il cui turno rimase esaurito nella vacanza precedente. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 161.

19. Una volta che per legge di fondazione, dopo l'estinzione della linee chiamate, il diritto di presentare, è deferito al parroco d'una chiesa, non può non riconoscersi valida e legittima la presentazione fatta, nella mancanza del titolare prescelto, dal Vescovo della diocesi come rivestito delle attribuzioni e prerogative tutte che a quello competerebbero. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 801.

20. È valida la presentazione fatta dal pupillo, semprechè maggiore del settennio. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 220.

21. La presentazione fatta dal patrono infante, è nulla se è da esso personalmente eseguita, quantunque resulti assistito dal padre o dal tutore; d'altronde è la medesima valida, se è effettuata dal padre o dal tutore, come rappresentanti il minorenne. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800 *vol.* 3. *dec.* 171. *n.* 14.

22. Anco la presentazione da alcuna fatta colla dichiarazione espressa di erede, se prova l'animo nel presentante di adire, rimane invalutabile quando è incerto se tal qualità gli sia permesso di assumere. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1099.

23. Nel patronato ereditario non può rivestire la qualità di patrono se non che quegli che è stato erede di fatto del patrono defunto; nè la prova dell'adizione può desumersi dal fatto della presentazione, ove questa non sia accompagnata da dichiarazioni esprimenti l'animo di presentare come erede. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1099.

24. L'ecclesiastico anco quando goda del patronato passivo, non può presentare sè stesso al Benefizio, senza cadere nella censura di ambizioso, e come tale merita anzi di essere dal medesimo respinto. Può per altro all'effetto di conseguirlo umiliar preci all'Ordinario, onde si compiaccia concedergli l'instituzione. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 73. *n.* 4. 5. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 41. *dec.* 1. *n.* 1.

25. Secondo la teoria del Panormitano, il patrono d'un Benefizio può presentare sè stesso per *modum precum*, quando non sia stata fatta dall'altro compatrono altra presentazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 41. *dec.* 1. *n.* 10.

26. Le parole « *domanda e fa istanza* » usate da un patrono per presentare sè stesso al Benefizio, non gli convengono, poichè si possono usare soltanto, e si usano da chi domanda dall'autorità dei Tribunali qualche cosa non per grazia ma per giustizia, stando ad escludere anche l'idea di deprecativo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 41. *dec.* 1. *n.* 11. 14.

27. Per quanto nell'atto di nomina di sè stesso al Benefizio non abbia il patrono manifestamente dimostrato l'animo di deprecare, pure è stato ritenuto per tale quando sia stato rilevato da altri atti, o precedenti o susseguenti, che la di lui mente era diretta a pregare. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 41. *dec.* 1. *n.* 13.

28. Ai patroni laici non è permesso variare presentazione, per cui, ciò avvenendo, la voce di tal presentante si ritiene come non esistente. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 171. *n.* 13.

29. Una presentazione manifestamente nulla si ritiene per non fatta. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 72. *n.* 2.

30. Allorchè è nulla la presentazione per mancanza di diritti, nulla egualmente diviene l'accettazione del presentato. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2 *dec.* 72. *n.* 3.

31. L'esibizione di un mandato di procura, sebbene contenente la designazione della persona da nominarsi, non equivale alla effettiva presentazione. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 622.

32. Il giuspatronato di un Benefizio può esercitarsi per mezzo di procuratore in caso di lunga assenza. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 20 *n.* 4. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 1. *dec.* 522. *n.* 7. — *Ivi, p.* 3. *dec.* 530. *n.* 6.

33. La preferenza data dai patroni ai congiunti del fondatore nella nomina al Beneficio, deve attribuirsi piuttosto alla libera loro volontà, che alla necessità della legge di fondazione, tutta la volte che per parte dei congiunti non sono state contrastate le fatte presentazioni con effetto di ottenuta canonica istituzione. — *Ann. di Giuris.* an. 7. *p* 2. *col.* 883.

34. Fra i presentati da patroni che hanno parità di voci, si fa luogo alla gratificazione di giustizia, per cui il più degno resta preferito al meno degno. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1 *dec.* 11. *n.* 1.

35. Non può contrastarsi la qualità di legittimo contraddittore per opporsi ad escipere contro le successive presentazioni, in quello che è stato presentato in tempo utile, o la cui nomina è stata ammessa. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 822.

36. Allorchè nei varii patroni presentanti sia concorsa la doppia qualità a di eredi dei patroni antecessori, a di agnati della loro famiglia, si presume che abbiano presentato in questa seconda qualità, ogni qualvolta non si trovi che abbiano fatto parola della loro qualità ereditaria. — *Sacra Rot. in Florent. Juripatronatus de Ricasolis*, 10 *marzo* 1603. *cor. Lancellott.* (*riportata dal Vivian. nella sua Prax. Juripatron. p.* 1. *lib.* 4. *cap* 1. *n.* 70.) — *Tes. del F. Tosc. tom.* 32. *dec.* 61. *n.* 2. — *De Luc. De jur. patron. disc.* 24. *n.* 6.

37. La persona che si nomina ad un Benefizio, deve essere necessariamente distinta dalla persona del nominato. (*Tes. del F. Tosc. tom.* 41. *dec.* 1. *n.* 2. 3.) Si limita però una tal regola, allorchè si tratti di Benefizi semplici o minori, e nel caso in cui sia provata la povertà del patrono, e che sia remosso il sospetto del vizio d'ambizione, o infine che la presentazione di sè stesso sia fatta per *modum precum*. (*dec. sopr. cit. n.* 4. 5. 6. 7.' Una tale limitazione, però, non ha più luogo se sono più i patroni, o se il compatrono abbia presentato un altro individuo idoneo. — *Tes. del F. Tosc. decisione sopr. cit. n.* 8.

38. A quegli che ha presentato al Benefizio nella sola ultima vacanza può opporsi utilmente, quando l'opposizione è appoggiata ad un pubblico istrumento, o alla sua confessione, o alla cosa giudicata. — *Rot. Fior. in Thes. Ombros. tom.* 10. *dec.* 45. *n.* 1. 2. 3. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 20. *n.* 3.

Digitized by Google

39. Il sostituito, la cui vocazione al patronato non si è per anco verificata, manca d'interesse e d'azione per controvertere la nomina stata fatta da altro patrono. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 3. *n.* 37. — *Fusar. De substit. quast.* 68. *in princ.*

40. Il patrono che vuol elevar contrasti sulla nomina emessa da altro patrono, è tenuto a giustificare la totale mancanza delle linee e degli individui stati chiamati al patronato prima di lui, e che formavano condizione alla di lui vocazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 3. *n.* 34. 35.

41. Quando più Benefizii sono sottoposti alle medesime leggi, la presentazione fatta ad uno di essi, deve intendersi valevole per tutti. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 48. *n* 15.

42. Perchè l'ultimo stato possa giovare al successore, conviene che questo sia dal tutto simile a quello che si verrebbe a porre in essere colla odierna presentazione; di maniera che, se il patrono che nominò nell'ultimo stato, fosse rivestito di qualche qualità, questa pure deve vantarsi dal di lui successore che pretende di esercitare il diritto patronale: deve inoltre provare che la presentazione fatta dal patrono nell'ultima vacanza sia stata fatta con animo di spogliare il compatrono del diritto di presentare. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 48. *n* 3. 4. 5.

43. Trattandosi di ultimo stato qualificato, questo non può essere allegato dal successore di quello che in esso stato presentò, quando il successore si trovi mancante della qualità che risiedeva nel suo autore. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 48. *n.* 6.

44. Quando le presentazioni hanno un titolo espresso, non può ricorrersi al presunto preteso titolo indotto dalla centenaria. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *delle ined. dec.* 4. *n.* 28.

45. Quando il patrono ch'è in turno non presenta, ed il Benefizio è provveduto, o dall'Ordinario, od in seguito alla presentazione fatta dal compatrono, il suo turno dicesi consumato. — *Sacra Rot. in Pistorien. Beneficii*, 27 *marzo* 1716. *av. Cerro.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *delle ined. dec.* 36. *n.* 9. — *Piton. Controv. patron. alleg.* 74. *n.* 37 *e seg.*

46. La reiezione della presentazione induce la prescrizione quando il compatrono presentante rigettato non replica per un corso di tempo atto ad indurla. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *delle ined. dec.* 4. *n.* 17. 18.

47. Quando manca fra più oppositori chi possa reclamare l'esercizio del turno a presentare, ha luogo l'istituzione a favore del presentato da colui che è nel possesso di presentare. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *delle ined. dec.* 36. *n.* 3. — *Piton. Controv. patron. alleg.* 90. *n.* 2. 5.

48. Al patrono laico non è permessa variazione privativa, ma soltanto cumulativa. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 93.

49. Quando si ignora per quanta parte i patroni sieno ammessi al gius di presentare, il riparto delle voci deve farsi *pro virili* ed a quote eguali, giusta la nota teorica del Lambertini, *de jure patron. ec.* — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 143.

50. Se due pretendenti hanno ricevuto ciascuno la metà d'una stessa voce, le presentazioni si conquassano, e la voce patronale non profitta nel computo a nessuno dei due. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 144.

51. Nella concorrenza di più patroni, la facoltà del compatrono si riduce a potere aumentare a suo favore le voci, aderendo a quelli che già lo hanno nominato, ma non mai a nominarsi principalmente e solamente da sè medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 41. *dec.* 1. *n.* 9.

52. Il Rescritto pontificio, che deroga alla metà delle voci patronali, non si attende quando la presentazione è stata fatta prima del Rescritto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 29. *n.* 19. — *De Luca, De canonic. disc.* 93. *n.* 3.—*Piton. Discept. ecclesiast.* 4. *n.* 56.

53. Nel caso di presentazione ad un Benefizio di un incapace, non si deve arrecare pregiudizio al capace regolarmente presentato, ed a cui si attribuisce un gius quesito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 41. *dec.* 1. *n.* 16. — *Rot. Rom. dec.* 13. *n.* 2. 3. *av. Cavaler.*

54. Il patrono che presenta una persona non idonea, decade per quella volta dal diritto di nominare, diritto che si acquista ed aumenta per gius *accrescendi*, e non *decrescendi*, nell'altro compatrono o compatroni. — Sebbene la detta regola ai limiti riapetto ai patroni laici, non è per altro ammissibile tal limitazione allorchè havvi un altro compatrono, a cui favore si devolva e si consolida tutto il diritto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 41. *dec.* 1. *n.* 14. 15. 17. — *Rot. Rom. apud Antonell. in tract. De jurib. cleric. dec.* 49. *n.* 19. — *Ivi, in Recent. dec.* 1123. *n* 8. 9. *cor. Molines.* — *Ivi, dec.* 16. *n.* 2. *tit. De jur. patronat. cor. Falconer.* — *Barbos. de Offici et potestat. episcop. p.* 3. *alleg.* 72. *n.* 151. — *Vivian. Prax. Juris patronat. p.* 2. *lib.* 10. *cap.* 1. *n.* 1 *et seq.* — *Fagnan. De offic. ordinar. cap. Cum vos, n.* 37 *e seg.*

55. È ormai ricevuto in giurisprudenza che la cessazione del fatto dell'abitazione con la mutazione del luogo, non fa perdere il domicilio all'invitato al gius patronato passivo. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2 *col.* 355.

56. La qualità di erede di uno dei patroni, non dà diritto allo stesso erede di presentare al Benefizio, quando l'ultimo della famiglia ha donato il patronato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *delle ined. dec.* 11. *n.* 3.

8) DEL QUASI-POSSESSO DEI DIRITTI PATRONALI.

1. Viene accordata dalla Canonica giurisprudenza la manutenzione a quel patrono, a favore del quale si verifica il quasi-possesso, e l'ultimo stato di presentare. — *Cap. Consultationibus de jur. patronat.* — *Cap. Querelam de elect. et elect. potest.* — *Rot. Flor. in Florent. Plebanie S. Petri in Bossolo, super instit.* 1 *giugno* 1782. *relat. Vernacc. n.* 1. — *Ivi, nella Miniaten. Beneficii* 24 *settembre* 1790. *relat. Arrighi.* § 3. 4. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 40. *n.* 1.

2. Il quasi-possesso di presentare si acquista anche mediante un' unica presentazione, quando questa è susseguita dalla canonica istituzione. — *Cap. Cum ecclesia Sutrina Gloss. in verb. veritas.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 40. *n.* 4. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 490. — *Ivi, an.* 6. *p.* 2. *col.* 1098. — *Ivi. an.* 7. *p.* 1. *col.* 262. — *Ivi, an.* 8. *p.* 2. *col.* 143. — *Ivi, an* 9. *p.* 2. *col.* 641. — *Rot. Rom. cor. Crispo, dec.* 110. *n.* 6. 7. — *Lambert. De jur. patronat. p.* 1. *lib.* 2. *art.* 11. *quast.* 3.— *Vivian. Prax. jurispat. p.* 2. *lib.* 5. *cap.* 4. *n.* 29.

3. Il quasi-possesso del gius di presentare trapassa a tutti gli effetti negli eredi. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 48. *n.* 8. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 63. — *Ivi, an.* 6. *p.* 2. *col.* 1098. — *Ivi, an.* 7. *p.* 1. *col.* 262.

4. Il quasi-possesso degli autori a presentare al Benefizio vacante può giovare ai successori. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 28. *dec.* 16. *n.* 3.

5. Il quasi-possesso del gius di presentare, se talvolta ed a certi effetti può aversi per trasfuso nell'erede o nel successore, ciò soltanto si verifica quando in questo concorrano le stesse identiche qualità delle quali era rivestito quello che ne fece l'acquisto. — *Rot. Flor. in Florentina Choralis Capellanie* 27 *maggio* 1783. *cor. Arrighi, art.* 3. § *E questo perchè ec.* — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 733. — *De Luca, De jure patron disc.* 63. *n.* 31. 32. — *Lotter. De re benefic. lib.* 2. *quast.* 11. *n.* 115. — *Piton. De controv. patron. alleg.* 100. *n.* 214. — *Polit. De jurepatron. disc.* 6. *n.* 63. 64.

6. Il quasi-possesso del patrono non può vantarsi dai di lui

eredi, quando sia tanto dubbio ed equivoco da dovere assumere l'esame del titolo. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 48. *n.* 2.

7. L'ultima presentazione fatta dal tornario, contraddicente nell'attuale vacanza l'esercizio dell'alternativa, corrobora il quasi possesso di chi presentò nella precedente vacanza. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 40. *n.* 6. — *Rot. Rom. in Compostellana paroch.* 22 *febbr.* 1734. *cor. Crescentio, per tot.* — *Ivi, In Compost. paroch. de Lardieros* 4 *luglio* 1749. § 10. *cor. Migazzi; e* 26 *gennaio* 1750. *cor. Mattei.* — *Ivi, In Compost. paroch. de Lonno, et de Ferreiros* 30 *marzo* 1753. *cor. Molino* § 2.

8. Sono mantenuti nel possesso di presentare al Benefizio vacante, quelli che hanno presentato nelle precedenti vacanze. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 20. *n.* 2.

9. Il quasi-possesso di presentare viene a constare dalla univoca intelligenza del decreto di aggregazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 40. *n.* 8.

10. La centenaria stabilisce un quasi-possesso che non si toglie coll'istrumento di originaria fondazione del Benefizio il quale esclude il patronato nella famiglia che senza interruzione ne ha esercitato il diritto. — *Rot. Flor. in Thesaur. Ombros. tom.* 3. *dec.* 34. *n.* 7. — *Ivi, in Fesulana juris patronatus* 27 *dicembre* 1745. *cor. Mortini,* § *Aggrediendi.*—*Ivi, in Collen. juris patronatus* 30 *agosto* 1747. *cor. Meoli, pag.* 11. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 29. *n* 3. — *Rot. Rom. cor. Ansald. tom.* 1. *dec.* 38. *n.* 15 — *Ivi, cor. Crispo dec.* 316. *n.* 13. — *Ivi, in Gerunden. Beneficii* 19 *gennaio* 1750. *cor. Beaufort de Canilliac.*

11. Le presentazioni de' compatroni ne' patronati gentilizii preservano il quasi-possesso del patrono. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *delle ined. dec.* 4. *n.* 13. 14. 15. — *Lotter. De re benefic. lib.* 2. *quæst.* 11. *n.* 16. — *De Luca, De jure patron. in Sum. n.* 89. — *De Valent. De re benefic. vol.* 2. *n.* 166 *e seg.*

12 Il quasi-possesso del gius di presentare deve provarsi da chi lo allega, deve risultare da atti univoci e chiari, deve essere acquistato e ritenuto in buona fede, e deve aver costantemente e pacificamente perseverato fino al giorno in cui se ne domanda la mantenzione. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 731. — *Neri Badio, tom* 1. *dec. flor.* 60. *n.* 39. — *Sacra Rot. in Recent. p.* 1. *dec.* 63. *n.* 1; *e dec.* 270. *n.* 1. — *Vivian. Prax. patron. lib.* 3. *cap.* 4. *n.* 6 33. 34. 38. — *Conrad. Prax. benefic. lib.* 4. *cap.* 4. *n.* 15. — *De Luca, De jurepatron. disc.* 63. *n.* 19. 21. 22. — *Posth. De manuten. obs.* 17. *in princ.*

13. All'effetto di costituire il quasi-possesso del diritto di presentare, deve aversi riguardo al fatto della presentazione, e non ai mezzi che vi hanno dato causa, nè altra giustificazione si esige se non quella che l'Ordinario abbia considerato il presentante *jure proprio et particulari.* — *Rot. Flor. in Pistorien. Canonicatus del* 29 *settembre* 1804. *av. Bernardi.*—*N. Badia, Dec. florent.* 60. *n.* 39. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1003.

14. Quando insorge questione tra il presentato da quello che è nel quasi-possesso, e il presentato da quello che pretende a suo favore la pertinenza patronale, e che si fonda non sopra la torbidità del primo titolo, ma si appoggia unicamente sopra la chiarezza del petitorio atto ad assorbire il possessorio, se non riesce a provare che il quasi-possesso sia assorbito dal petitorio, prevale il quasi-possesso, sia esso ereditario o qualificato. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 48. *n.* 10. 11. 12.

15. Trattandosi di patronato, il quasi-possesso non rimane assorbito se non per la prova nitida ed immediata della proprietà. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 63.

16. Si riguarda come ultimo stato, a favore di chi allega il quasi-possesso di presentare per il suo turno, quello presentazione che dal medesimo patrono fu precedentemente fatta. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 40. *n.* 5.

17. Se l'ultimo stato ha annessa una qualità che non si gode da chi vuol servirsi di quest'ultimo stato, questo come equivoco non giova a chi l'allega, e si fa luogo per la dubbiezza del quasi-possesso all'esame del titolo. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 48. *n.* 13. 14.

18. Affinchè la libera collazione possa costituire un nuovo stato distruttivo dell'anteriore, e utilmente deducibile nel giudizio possessorio, è necessario che concorra non solo la scienza e pazienza della parte interessata, ma anco la formale citazione della parte medesima. Però nè anco la formal citazione può a quella pregiudicare ogni qual volta dessa venga non come erede, ma *ex jure proprio.* — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 733. 734. — *Vivian. Prax. jurepatron. lib.* 3. *cap.* 4. *n.* 31. — *Corradin. Prax. benefic. lib.* 4. *cap.* 4. *n.* 6. — *De Luca, De jurepatron. disc.* 63. *n* 22 — *Piton. De jurepatron. tom.* 1. *disc.* 4. *n.* 75. — *Gratian. Discept. for. cap.* 377. *n.* 41. — *Posth. De manuten. obs.* 32. *n.* 14.

19. Il solo titolo chiarissimo che risulti dall'atto di fondazione o da altro messo equivalente, dimostra la pertinenza dei Benefizii capace di assorbire il quasi-possesso; ed in difetto dell'atto suddetto, o dell'equivalente da cui risulti il patronato, qualunque possibile fa ritenere in favore dei quasi-possesso dell'ultimo stato, e basta perchè debba decretarsi l'istituzione a favore del presentato dal patroni che compariscono essere stati nel quasi-possesso di presentare; ed ogni questione interessante il diritto di pertinenza patronale deve riservarsi al giudizio petitorio. — *Rot. Flor. in Petra Sanct. juris patronatus,* 13 *settembre* 1757. *cor. Brogiani Relat.* § *ult.* — *Ivi, in Florentina Beneficii* 15 *agosto* 1753. *cor. Meoli Relat. per tot.* — *Ivi, in Florentina Plebaniæ Sancti Petri in Bossolo, super institutione* 1 *giugno* 1782. *cor. Vernaccini Relat.* § *Abbiamo fondato ec.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 29. *n.* 2. 3. 4.

20. Non può controvertersi la legittimità della presentazione fatta da colui che è nel quasi-possesso del gius di presentare per averlo esercitato e con pieno effetto nell'ultima vacanza. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *delle ined. dec.* 11. *n.* 1. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 358.

21. Quando più Benefizii hanno una stessa comune derivazione, l'attuale giustificato quasi-possesso di presentare ad uno di essi, si conserva anche di fronte agli altri. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 226. 227.

22 A norma delle disposizioni contenute nel testo nel *Cap. Consultationis, De jure patronatus etc.,* deve darsi l'istituzione a colui che fu presentato, da quel patrono che era nel quasi-possesso di presentare (1). — *Bolla d' Innocenzo III in Cap. Querelam* 24. *De elect. et elect. potest.* — *Rot. Flor. in Plebaniæ, super instit.* 1 *maggio* 1782. *av. Martini.* — *Ivi, in Miniaten. Beneficii* 24 *settembre* 1790. *av. Ulivelli.* — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 48. *n.* 1. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 28. *dec.* 16. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 2. *delle ined. dec.* 36. *n.* 1. 2. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1098. — *Ivi, an.* 7. *p.* 1. *col.* 262.

23. Il Concilio di Trento richiede una continuata serie di presentazioni pel corso di 50 anni all'effetto di avvalorare la prova del titolo patronale atta ad indurre una servitù a carico della Chiesa nella semplice collazione de'Benefizii, ma nulla dispone quanto al modo ed al tempo di acquistare ed esercitare il quasi-possesso di presentare in concorso dei pretendenti al patronato. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 641.

24. Al presentato al Benefizio da quegli che è nel quasi-possesso di presentare, si deve preferire quello che viene presentato

(1) Questa regola, però, non procederebbe ogni qualvolta vi ostasse un petitorio chiarissimo, atto a vincere ed assorbire istantaneamente il favore del possesso. — V. la dec. inserita nell'an. 6 degli Annali, e cit. di sopra.

Digitized by Google

da coini i diritti del quale a presentare sono evidenti ed incontrastabili. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 28. *dec.* 16. *n.* 2. 4. 5.

25. La cittadinanza personale deve precedere la canonica istituzione ogni qualvolta si tratta di patronn certo che sia nel quasi possesso del diritto di presentare; ciò però non procede quando si tratta di patrono incerto ed ignoto privo di qualonque possesso, perchè in queste caso basta che la canonica instituzione sia preceduta dall'affissione degli editti. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1103. — *Ivi, an.* 7. *p.* 1. *col.* 265.

26. Quello il quale pretende, che l'intelligenza da darsi a un decreto vescovile, non sia quella di una semplice alternativa, ma di un'alternativa composta, viene implicitamente a convenire che il quasi-possesso di presentare si verifica nella semplice alternativa. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 40. *n.* 7.

27. Da un atto di presentazione non munito di forme e non susseguito da effetto, non può dedursi l'esercizio del quasi-diritto di presentare, e quindi il quasi-possesso del patronato attivo. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 65. 66.

28. La transazione nei rapporti dello stato d'un Benefizio innuova sostanzialmente ed estingue il primo titolo di possedere; e quello che dalla transazione medesima si voglia attingere, non è atto a costituire uno stato produttivo d'un quasi-possesso giuridicamente manutenibile. — *Leg. Qui bona* 19. § *Quod scriptum, ff. De adquir. vel. omitt. possess.*—*Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 736. — *Piton. De controv. patron. alleg.* 91. *n.* 11.

SEZIONE II.

Investitura e rettorato dei benefizii.

§ 1.

DELL'INVESTITURA DEL BENEFIZIO, E DELLA IDONEITÀ ASSOLUTA O MEDIATA DEL PRESENTATO.

1. Quando il giuspatronato è diviso in capi, e non in stirpi, l'investitura del Benefizio deve darsi a quel presentato che ha in suo favore maggior numero di voci. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800, *vol.* 3. *dec.* 171. *n.* 1.

2. Il buon gius del presentato ad ottenere l'investitura è sufficiente per sanare il difetto di forme, che si pretenda incorso nell'istituzione, comecchè concessa dopo le contestazioni ed opposizioni elevate da un altro pretendente al Benefizio. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 804. 805. — *Ivi, an.* 3. *p.* 1. *col.* 434. 435.

3. Il presentato ad un Benefizio ecclesiastico dev'essere chierico. — *Concil. Trident. sess.* 23. *cap.* 6. *De reformat.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 41. *dec.* 1. *n.* 18. — *Rot. Rom. dec.* 136. *n.* 12. *cor. Hauntz.* - *Ivi, dec.* 79. *n.* 14. *cor. Herzan.* - *Garcia, De clericat. p.* 2. *cap.* 1. *n.* 1. — *Vivian. in Prax. Jurispatronat. p.* 2. *lib.* 6. *cap.* 1. *n* 2, *e cap.* 5. *n.* 137. — *Gratian. discept. forens. cap* 123. *n.* 17.

4. La clericale tonsura deve indispensabilmente possedersi da chiunque voglia essere investito d'un Benefizio ecclesiastico. Nè può formare scusa valutabile a quegli che ne manca, l'impossibilità a tempestivamente procurarsela, ove non consti che egli abbia adibito tutte le diligenze, sia presso l'Ordinario, sia (mancando questi) col domandare le dimissorie per ottenerle altrove. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 796. 801.

5. La qualità di chierico in attualità non può esser causa di preferenza al chierico in potenza, ove non consti che questa attualità si fosse dal disponente espressamente voluta. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 87.

6. Per quanto si ammetta la presentazione di un individuo non chierico ad un Beneficio *sub spe clericatus*, è però necessario ridurre all'atto a realizzare tale speranza coi munirsi della tonsura nel termine che decorre per eseguire la presentazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 41. *dec.* 1. *n.* 19. — *Rot. Rom. dec.* 147. *n.* 19. 20. — *Garcia, De clericat. p.* 7. *cap.* 1. *n.* 28. — *De Luca, De jure patronat. disc* 45. *n.* 7; *disc.* 46. *n.* 4. 5. *e disc.* 64. *n.* 28. — *Conrad. Prax. beneficiar. lib.* 4. *cap.* 6. *n.* 31. — *Piton. Controv. patron. alleg.* 65. *n.* 1.

7. Per equità suole accordarsi al presentato non chierico un più lungo termine a tonsurarsi, ma non quando dall'altro compatrono avente eguaglianza di diritto a nominare, sia stato presentato un individuo tonsurato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 41. *dec.* 1. *n.* 20. — *Rot. Rom. dec.* 72. *tom.* 1. *n.* 26. *cor. Ansald.*—*Ivi, dec.* 820. *cor. Emerix.*

8. Se la sanatoria dell'incapacità, o del difetto che investe un presentato a qualche Benefizio all'epoca della sua presentazione, non sopravviene prima dello spirare del quadrimestre utile a presentare pei patroni laici, la presentazione si considera come nulla e quasi non avvenuta fino dal suo principio, e si radica nel compresentato abile il gius quesito all'investitura. — *Rot. Flor. in Biturgen. beneficii*, 7 *luglio* 1780, *av. Fenzi*, § 12. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 231.

9. Quando nelle disposizioni del fondatore di un Beneficio non s'incontrano espressioni denotanti volontà nel medesimo di dispensare il presentando da quell'età che è espressamente richiesta dal Concilio di Trento, e che anzi vi è indicato che la nomina debba cadere sopra soggetto abile, il difetto dell'età forma un ostacolo insormontabile all'investitura, nè giova l'abilità sopravvenuta dopo il termine prescritto alla presentazione. — *Rot. Flor. in Volaterr. Beneficii*, 28 *maggio* 1782. *av. Lessi*, § *Il fondamento ec.* — *Ivi, in Blentinen. Beneficii*, 20 *maggio* 1794. *av. Fenzi*, § 8 *e seg.* — *Ivi, nella confermatoria del dì* 8 *aprile* 1796. *av. Arrighi*, § 4. *e seg.* — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 10. 11. — *Rot. Rom. av. Lancetta dec.* 480. *n.* 8. — *Ivi, in Firmana institutione*, 4 *febbraio* 1833. *av. Bofondi n.* 6. — *Ivi, in Faventina jurispatronatus*, 9 *marzo* 1838, *av. Zacchia.*

10. Per conseguire un Benefizio ecclesiastico, basta avere l'età nel giorno della collazione di esso, sebbene questa capacità non fosse sussistita al giorno della fatta presentazione. — *G. P. L. supplem. ai primi* 5 *vol., dec.* 33. *n.* 10. — *Lotter. De re benef. lib.* 2. *quest.* 47. *n.* 92.

11. È inefficace la vènia dell'età concessa dopo che è decorso il termine a presentare. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 29. *n.* 13. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 338. 339.

12. L'iniziamento d'una giudiciale contestazione è operativo per trattenere il corso del quadrimestre, entro il quale il presentato inabile è tenuto a far constare dell'ottenuta dispensa, allora soltanto che la lite sia stata promossa ingiustamente dall'avversario onde impedire all'aspirante il conseguimento dell'implorata autorizzazione. — *Rot. Flor. in Biturgen. beneficii del* 7 *sett.* 1781. *av. Felici*, § 47 *e seg.* — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 251.

13. Fatta in tempo utile la presentazione dal patrono attivo, ed ammessa questa dall'Ordinario, il ritardo della vènia Pontificia per difetto d'età non pregiudica al presentato onde ottenere l'istituzione, semprechè la vènia predetta pervenga prima che ad altri sia concessa l'istituzione. — *Sacra Rot. in Lucen. Capellanie*, 12 *febbraio* 1759. *av. Herreros*, § 6 *e seg.* — *Ivi, nella confermat.* 14 *maggio* 1759. *av. Herreros*, § 12 *e seg.* — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 796.

14. Trattandosi d'atto grazioso quale è la dispensa dell'incapacità, le diligenze adibite per ottenerla non giovano quando

Digitized by Google

non sono susseguite dal buon successo. — *Ann. di Giuris.* an. 2. p. 2. col. 251.

15. Il silenzio del presentato supplicante per la vènia dell'età sull'esistenza d'un competitore, non rende sorrettizia la grazia, quando questa esistenza non era nota al tempo delle avanzate preci. — *Ann. di Giuris.* an. 2. p. 2. col. 802.

16. Non è attendibile in Toscana il rescritto Pontificio concedente la vènia dell'età, quando chi lo ha domandato non ne aveva licenza dalla Segreteria del R. Diritto, e quando manca del Regio *exequatur*. — *Ann. di Giuris.* an. 2. p. 2. col. 359.

17. Il rescritto Pontificio, che dispensa dall'età quegli che vuol presentarsi ad un Benefizio, colla condizione che non sia stata introdotta lite fra patroni, è inefficace ed inoperativo, se alcun atto è stato fatto che manifestò l'intenzione litigiosa. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 29. n. 18.

18. La capacità per conseguire il Benefizio s'intende voluta, e richiesta dal fondatore al tempo della vacanza: 1° quando la vocazione è immediata e diretta, ossia quando il fondatore, dopo aver prescelto un certo genere di persone, rivolge la sua disposizione al giudice, anzichè al patrono, onde il chiamato idoneo rimanga investito del Benefizio: 2° quando l'idoneità è voluta, o richiesta dal fondatore istesso con parole che espressamente al tempo della vacanza si riferiscono. — *Ann. di Giuris.* an. 7. p. 2. col. 22.

19. Ogni qual volta l'idoneità è voluta o richiesta dal fondatore all'epoca della presentazione, senza attribuire alcun diritto a quegli che avesse acquistato idoneità nel tempo della vacanza, non può supporsi una difforme volontà ed intenzione nel caso in cui l'esistenza di persone abili siasi verificata, non al tempo della vacanza, ma posteriormente, o nell'epoca in cui in difetto d'individui idonei, sia stata dal patrono assunta l'amministrazione del Benefizio. — *Ann. di Giuris.* an. 7. p. 2. col. 23.

20. Quando la idoneità per conseguire il Benefizio è richiesta o voluta al tempo della vacanza, quegli che a quest'epoca è idoneo, si considera come presentato dal fondatore, ed acquista un diritto di preferenza nell'instituzione sopra ogn'altro individuo del genere contemplato, che inabile nel tempo della vacanza, sia fatto idoneo al tempo della presentazione. All'incontro quando l'idoneità è voluta e richiesta al tempo della presentazione, può il patrono prescegliere un individuo del genere contemplato, che incapace al tempo della vacanza sia divenuto abile nel tempo intermedio, nonostante che al tempo della vacanza, si verificassero in un altro individuo le qualità richieste dal fondatore. — *Ann. di Giuris.* an. 7. p. 2. col. 23. - *Piton. De controv. patron. alleg.* 1. n. 23; *alleg.* 83. n. 4.: *e discept.* 13. n. 39. 40. *delle sue Discept. eccles.* — *De Luca. De jurepatron. disc.* 70. n. 17. — *Fagn. De jurepatron.* p. 3. *cas.* 5. n. 3.

§ 2.

DIRITTI E DOVERI DEL RETTORE, E DEL SUO MALLEVADORE.

1. Il titolo di rettore si conviene a colui che è destinato alla erogazione dei beni e delle rendite di essi negli usi determinati dalle pie disposizioni dalle quali provengono, rimanendo il dominio presso la causa pia. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 15. n. 25.

2. Il rettore di un Benefizio ecclesiastico non è parificabile agli usufruttuarii, non essendo esso che un semplice usuario, il quale non estende il suo diritto, qualunque sia, oltre la sua vita naturale. — *G. P. L. tom.* 2. *dec.* 19. n. 5. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 31. n. 3. — *De Luc. De jurisdict. disc.* 48. n. 11. — *Bart. cons.* 231. n. 3. — *Castill. De usufruct. cap.* 5. n. 8.

3. Colui che emette la sua fidejussione solidale per il rettore d'una chiesa o per un debito da quegli contratto per sè e per i successivi rettori, diviene mallevadore a tutti i successori del rettore che ha contratto il debito, finchè non rimanga estinto. — *Ann. di Giuris.* an. 2. p. 2. col. 147.

4. L'esecuzione data dal rettore al decreto della curia ecclesiastica che abbia imposto una pensione a carico del Benefizio, ed anco l'accettazione espressa di tali decreti, non ha efficacia che d'una convenzione privata incapace di per sè sola a far sussistere una pensione ecclesiastica. — *Ann. di Giuris.* an. 11. p. 2. col. 65.

5. Quando i diritti ipotecarii del Benefizio stabiliti dalle antiche leggi sono conservati col mezzo dell'inscrizione, o quando i beni soggetti a tali diritti non sono purgati dalle ipoteche, il rettore del Benefizio ha diritto di perseguitarli per il conseguimento del suo credito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3 *delle ined. dec.* 20. n. 4.

6. Ogni qualvolta nella pia disposizione di un testatore in cui trovasi ordinata la celebrazione di un indicato numero di messe, si verifica anche l'interesse di una certa e determinata chiesa, l'azione per l'adempimento è utilmente esercibile contro gli eredi avanti i Tribunali civili da quella persona che di detta chiesa riveste la legittima rappresentanza. — *Ann. di Giuris.* an. 8. p. 2. col. 214 215.

7. Trattandosi di arretrati per causa di messe, compete sempre al rettore della chiesa l'azione del pagamento della somma dovuta, anzichè l'azione per astringere l'erede all'adempimento dell'onere della celebrazione. — *Ann. di Giuris.* an. 8. p. 2. col. 215.

8. Le spese fatte dal beneficiato per liberare il Benefizio dall'economia, entrano nella classe delle spese necessarie per conseguire col possesso le rendita del Benefizio medesimo, e delle quali ottiene rimborso con i primi frutti che da questo ritrae. — *Ann. di Giuris.* an. 5. p. 2. col. 1253.

9. Non sono refettibili al beneficiato le spese fatte per l'ordinaria coltura dei terreni. — *Ann. di Giuris.* an. 5. p. 2. col. 1253.

10. L'inventario che l'investito è tenuto a fare per obbligo del proprio ufizio dei beni al Benefizio spettanti, fa piena prova, contro il rettore o contro gli aventi causa da esso, della pertinenza al Benefizio medesimo dei beni in esso descritti. — *Ann. di Giuris.* an. 6. p. 2. col. 103.

11. La regola che l'inventario fatto dal rettore di un Benefizio per dovere del suo ufficio fa piena prova contro il medesimo e contro i suoi aventi causa della pertinenza dei fondi inventariati al Benefizio stesso, manca di armi per essere applicata quando non è provata nel possessore la qualità di erede del rettore, quando non è provato che il fondo inventariato sia fra quelli che al Benefizio appartengono, e quando il possessore non è stato convenuto, nè ha contestato lite nella qualità di erede del rettore. — *Ann. di Giuris.* an. 11. p. 2. col. 749.

12. Per dipendenza di un contratto stipulato con un rettore di una chiesa, non come privato ma come rettore, deve convenirsi la chiesa stessa, salvo il suo regresso contro il rettore che contrattò o i di lui eredi. — *Ann. di Giuris.* an. 1. p. 1. col. 349.

13. Il rettore d'una chiesa che coll'autorizzazione del principe crea un debito pagabile coi frutti della chiesa stessa, si obbliga per sè e per i successivi rettori. — *Ann. di Giuris.* an. 2. p. 2. col. 147.

14. Il parroco non può, coerentemente ai regolamenti o discipline vegliaoli, contrarre obbligazioni a carico della chiesa. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 54. n. 2.

15. Ogni atto del parroco diretto alla più conveniente ammi-

Digitized by Google

nistrazione dei sacramenti a lui dai canoni specialmente affidata, non ha bisogno che sia autorizzato dal patrono. — *Concil. Trident. sess. 13. cap. 8. ritual. Rom. De eucarist. sacr.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 39. dec. 6. n. 3.* — *Barbos. De offic. et potest. paroc. p. 2. cap. 20.*

16. Quando non si tratta di pura e semplice esazione delle rendite, ma di proprietà e di capitali, l'art. 10 del Regolamento di Procedura Civile esige che i beneficiati conseguiscano dal patrono l'assenso per intentare il giudizio. — *Tes. del F. Tosc. tom. 39. dec. 6. n. 2. 4.*

17. La legge ha distinto coll'art. 10 del Regolamento di Procedura civile riguardo ai beneficiati, le rendite dai capitali, perchè perdendo le prime il danno è passeggero, ma non così perdenda i secondi. — *Tes. del F. Tosc. tom. 39. dec. 6. n. 6.*

18. Il beneficiato non tanto per il Diritto Canonico, quanto ancora di fronte alle circolari del 26 settembre 1788 e 25 settembre 1819, è parificabile ad un usufruttuario, o perciò non è tenuto che ai soli modici risarcimenti dei fondi costituenti il patrimonio ecclesiastico. — *Ann. di Giuris. an. 2. p. 2. col. 1322.*

19. Per il disposto delle circolari del 17 marzo 1769 e 26 settembre 1788, le mancanze e deterioramenti causati dal precedente rettore del Benefizio rimangono a carico del suo successore, qualora quest'ultimo non abbia agito per i danni nel termine perentorio da quelle disposizioni stabilito, contro l'antecessore o suoi eredi. — *Ann. di Giuris. an. 5. p. 2. col. 1253.*

20. Il termine perentorio di giorni 40 assegnato ai parrochi per ripetere dai precedenti rettori, o loro mallevadori ed eredi, la refezione dei danni ritrovati nei beni costituenti la dote del Benefizio, muove dal giorno in cui il nuovo rettore riceve dall'autorità amministrativa l'officiale consegna dei beni, e non già da quello dell'appraisione del possesso formale, o canonico, avanti la Curia ecclesiastica. — *Ann. di Giuris. an. 3. p. 2. col. 568.*

21. Non può il beneficiato pretendere di compensare il suo dare per titolo di trascurata manutenzione, con i miglioramenti procurati al patrimonio ecclesiastico, ammenochè l'ammontare dei danni sia tenuissimo, o almeno non grave, di fronte al grandioso ammontare dei miglioramenti considerati per la loro rendita e presuntivamente eseguiti non coll'entrate del Benefizio ma colle proprie, ovvero quando il migliorato si è surrogato a ciò che si è creduto abbandonare al deperimento. — *Ann. di Giuris. an. 2. p. 2. col. 1332.*

22. Trattandosi di sinodali e arredi sacri, il beneficiato non solo è tenuto a restaurare gli oggetti che gli furono consegnati in stato buono od almeno mediocre, ma ancora a farne la relativa surroga allorchè per vetustà siansi consunti. — *Ann. di Giuris. an. 2. p. 2. col. 1322.*

23. Se si tratta d'aumenti di fabbrica fatti dal beneficiato, a meno che non siano veri e proprii, surrogati a quello che già esisteva e che siasi abbandonato o alterato, non può essere il beneficiato tenuto ad alcuna indennità. — *Ann. di Giuris. an. 2. p. 2. col. 1322.*

24. Essendo il beneficiato parificabile ad un usufruttuario, mentre è tenuto ai modici risarcimenti di qualunque specie essi siano (fra i quali vi è compreso tutto ciò che costituisce il mero mantenimento), non può essere tenuto allora che i restauri non siano assolutamente modici, e perciò che derivi da vetustà o cattiva costruzione, seppure il danno non derivi da colpa al beneficiato stesso imputabile. — *Ann di Giuris. an. 2. p. 2. col. 1322.*

25. Con la circolare de' 26 settembre 1788 (art. 10) fu assegnato un termine di 40 giorni, decorrendi dal dì della ricevuta consegna ai nuovi rettori, a dedurre le loro istanze avanti i cancellieri comunitativi, per ottenere in via amichevole il rifacimento dei danni negli oggetti consegnati; ma nel caso di non seguita conciliazione sono i detti cancellieri tenuti a rinviare le parti avanti il Tribunale competente (1). — *Tes. del F. Tosc. tom. 38. dec. 28. n. 2. 3.*

26. Il termine di giorni 40 assegnato ai nuovi parrochi dalla circolare de' 26 settembre 1788, non è per l'oggetto d'intentare avanti il Tribunale competente la giudiciale domanda per la refezione dei danni, ma bensì per esperimentare avanti il cancelliere comunitativo una conciliazione, o con l'antecedente rettore o suoi eredi (2). — *Tes del F. Tosc. tom. 38. dec. 28. n. 4.*

27. È nello spirito della legge che i nuovi rettori di chiesa reclamino e con effetto reclamino e non per formalità, i risarcimenti dei danni recati ai beni delle loro chiese dai precedenti rettori ed altri obbligati; quindi una semplice protesta di refezione di danni fatta da un rettore contro il suo antecessore, e poi abbandonata, è affatto insufficiente per sottrarlo dal corrispondere della mancanze di fronte al suo successore. — *Ann. di Giuris. an. 4. p. 2. col. 676.*

28. L'intimazione in conciliazione che la legge prescrive di fare entro il quarantendio al nuovo rettore di fronte agli eredi del precedente avanti il cancelliere comunitativo, onde non decadere dal diritto d'ottenere da quelli la refezione de' danni e mancanze verificate negli oggetti o beni consegnatigli, può bene essere ed anco più efficacemente sopplita all'indicato effetto della giudiciale protesta tempestivamente fatta dallo stesso nuovo rettore avanti i Tribunali civili, la quale mentre offre agli obbligati il mezzo di conciliarsi, può nel caso di loro contumacia od opposizione convertirsi in una domanda formale di refezione di danni. — *Ann. di Giuris* on. 4. *p. 2. col. 1089.*

29. L'esperimento della conciliazione da tentarsi presso i cancellieri comunitativi per la sollecita liquidazione dei deterioramenti e mancanza che siansi verificate nei luoghi e arredi sacri, è un diritto meramente facoltativo che la legge accorda ai nuovi rettori nel caso che temano di pregiudicarsi col ricevere la consegna dei beni della chiesa prima che ne siano verificati i miglioramenti e le mancanze con i loro antecessori, od altri di ragione obbligati, e diventa affatto inopportuno ed inutile quando il nuovo rettore ha preso il possesso spirituale e temporale della chiesa, e che tutto è stato inventariato, ed accertati in genere ed in specie i miglioramenti per mezzo di regolari perizie. — *Ann. di Giuris. an. 4. p. 2. col. 676.*

30. Di fronte alla indistinta locuzione della circolare del 26 settembre 1788, che i reclami del nuovo rettore debbono estendersi alle mancanze e deterioramenti che si verificbino in qualsivoglia capo soggetto alla descrizione e alla consegna, diventa improponibile qualunque restrizione o esclusione che si pretenda introdurre da quello che alla refezione dei danni è tenuto. — *Ann. di Giuris. an. 4. p. 2. col. 1089.*

31. Il difetto della giuridica prova che assicuri l'epoca e l'autore dei danni fatti nei beni di un Benefizio curato, tolgono al nuovo rettore il diritto di reclamare. — *Tes. del F. Tosc. tom. 33. dec. 80. n. 2.*

32. Dopo il lasso di otto anni dal dì della rennnzia di un Benefizio curato, il nuovo rettore non ha diritto di domandare refezione di danni, la quale a motivo della sua serotina deduzione in-

---

(1) Secondo l'antica circolare de' 27 marzo 1769 erano tenuti i nuovi parrochi, nel caso di dovere esigere i risarcimenti contro il precedente rettore o suoi eredi, di presentare, nel termine di rigore di un mese dal giorno del fatto inventario e ricevuta consegna, i loro reclami avanti il magistrato dei Nove Conservatori.

(2) È corrente al principio di che sopra, anco la più recente circolare del 29 settembre 1818.

contra necessariamente l'ostacolo della prescrizione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 80. *n.* 1.

33. Il beneficiato che ha fatti dei miglioramenti e delle spese a vantaggio del Benefizio, non può pretenderne rimborso, ove non giustifichi l'incremento arrecato alla sostanza del fondo o alle rendite col proprio danaro, o che tollerò che ha fatto non ha inteso di donarlo alla chiesa. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 1253.

34. Di fronte al principe autorizzante la chiesa, di cui ha il patronato, all'esecuzione de' lavori nei beni spettanti al Benefizio, non può parlarsi di mandato virtuale ed implicito fondato sulla regola che chi vuole l'antecedente dee volere anche il conseguente, senza la prova che ciò che è stato eseguito, fu la sola e necessaria conseguenza di ciò che fu approvato, e che altri provvedimenti non fossero adottabili per giungere all'intento. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 149.

35. I beni d'un Benefizio ecclesiastico, sono di proprietà della chiesa e non del patrono, il quale non esercitando che dei diritti di sorveglianza e di tutela, non può esser tenuto al pagamento dei lavori nei fondi stessi eseguiti in virtù di un mandato puramente tacito e presunto, ed indipendentemente dalla prova d'una scienza positiva e precisa di ciò che si andava facendo. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 149.

36. Nella verificata insufficienza delle rendite del Benefizio, concorrono gli estremi dell'azione *de in rem verso*, per obbligare il patrono al rimborso delle spese fatte nei restauri rigorosamente necessarii ed interessanti la sostanza del fondo della chiesa, o delle sue appendici. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 150.

37. I lavori di semplice ordinaria manutenzione del fabbricato della chiesa, sono a carico del rettore; quindi è improponibile, rispetto ai medesimi, l'azione *de in rem verso* contro il patrono. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 150.

SEZIONE III.

Della abdicazione e decadenza dell'investito dal Benefizio.

1. La rinunzia abdicativa, o risegna ad un Benefizio, operano l'estinzione nel rinunziante d'ogni gius, ed anche del titolo per cui si ritiene il Benefizio.—*Tes. del F. Tosc. tom.* 39. *dec.* 40. *n.* 1. 3. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 11. *dec.* 322. *n.* 17-18. — *Vivian. De Jur. patron., lib.* 13. *cap.* 10. *n.* 18.

2. Per le regole canoniche nei Benefizii di patronato laicale, è sostanziale l'intervento di consenso dei patroni per la rinunzia, poichè la di lei mancanza renderebbe irrita la provvista di essi che venisse fatta dal Pontefice usando della riserva Apostolica. E siffatto consenso suole sempre enunciarsi nelle lettere Apostoliche, o almeno esse devono far menzione della deroga al patronato laicale, poichè diversamente si avrebbe per surrettizia la provvista, mentre si presume che dal Pontefice non si voglia derogare al giuspatronato dei laici. — *Decis. della Rot. Fior. serie dei* 1800. *vol.* 3. *dec.* 191. *n.* 12. 13.

3. Il semplice pentimento di quegli che liberamente ha rinunziato al diritto di un Benefizio, non può essere di nocumento al successore chiamato, a cui si è devoluto il diritto di giuspatronato passivo del Benefizio stesso in forza dell'abdicazione del medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 39. *dec.* 40. *n.* 5.

4. È nel solo caso della sopravvenienza di un titolo affatto nuovo, ed indipendente da quello per cui si riteneva il Benefizio risegnato, che il risegnante può tornare a godere del Benefizio medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 39. *dec.* 40. *n.* 2. 4. — *Rot. Rom. in Recent. dec.* 193. *n.* 5. — *Sperell. dec.* 156. *n.* 28. — *Manz. Cons. tom.* 1. *cons.* 8. — *Barbos. Collect. in lib.* 3. *Sexti, decretal. De præbend. et dignitat. n.* 4. *pag.* 208. — *De Luc. De Benefic. disc.* 34. *n.* 3. — *Laurent. For. benef. sect.* 1. *cap.* 4. *quæst.* 238. *n.* 2; *qu.* 248. *n.* 2; *e qu.* 275. *n.* 1. — *Gallerat. De renunciat. art.* 1. *n.* 13. 14. — *Gratian. Discept. forens. cap.* 159. *n.* 23; *cap* 314, *n.* 4. — *Devoti, Inst. can. lib.* 1. *tit.* 8. *sect.* 1. *De renunc.* § 11. — *Paris, De renunciat. benefic. lib.* 1. *quæst.* 16. 17. *cas.* 1. *n.* 28. — *Vivian. De jur. patron. p.* 2 *lib.* 13. *cap.* 10. *n.* 16. — *Panormit. in Cap. ex transmissa.*

5. Quando consta che la qualità sacerdotale è richiesta come necessaria nella persona investita della rettoria, l'inadempimento di tal condizione, da qualunque causa derivi, induce il decadimento dell'investito. Peraltro la cadocità non può dichiararsi se prima il ritardatario non venga interpellato e costituito in mora mediante l'assegnazione d'un termine a rendersi osservante.— *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 627.

SEZIONE IV.

Della potestà dell'Ordinario (1) in materia beneficiaria.

1. L'Ordinario per il disposto di ragion comune è il naturale collatore di tutti i Benefizii della sua diocesi, a meno che non consti di un patronato laico, od ecclesiastico. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 191. *n.* 2.

2. Le provviste pontificie, fatte a Benefizii non piani, confermano i diritti della libera collazione a favore dell'Ordinario, succeduto per le leggi patrie alla Dataria Romana. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 191. *n.* 17.

3. Gli Ordinarii in Toscana non possono, secondo la Circolare del 27 febbraio 1808, procedere alle investiture e collazioni delle cure o dei Benefizii senza preventiva autorizzazione del Governo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *delle ined. dec.* 80. *n.* 1.

4. Per il disposto delle leggi che ci governano, non possono gli Ordinarii mescolarsi nelle questioni interessanti soggetti temporali e le rendite dei Benefizii, senza usurpare le competenze esclusivamente attribuite ai Tribunali laici. — *Editto del* 30 *ottobre* 1784. — *Ann. di Giuris. an* 2. *p.* 2. *col.* 119.

5. Non è dato all'Ordinario d'ingerirsi sulla nomina o removzione del rettore d'un'uffiziatura, e molto meno di disporre delle rendite del Benefizio, quando l'esclusivo diritto d'investitura, nomina o removzione è dal fondatore dato ai patroni. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 119.

6. Non vi può essere Benefizio ecclesiastico ove non sia intervenuta l'autorità del vescovo a spiritualizzare i beni che ne formano la dote, e a trasportargli nel patrimonio al quale non può aver parte chi non è ecclesiastico. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 85. *n.* 46. 47. — *Vanespen. Jus ecclesiast. p.* 2. *tit.* 18. *cap.* 4. *n.* 34. — *Lotter. De re beneficiaria, lib.* 1. *quæst.* 5. *n.* 40.

7. I diritti patronali non operano alcuno effetto a riguardo dei terzi senza l'assenso e approvazione dell'Ordinario. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 15. *n.* 35.

8. Quando nell'atto di erezione di un Benefizio si dice: « *E*

(1) Coll'appellativo di *Ordinarii* si designano quelle Autorità Ecclesiastiche aventi giurisdizione in una determinata Diocesi. — Conseguentemente son tali i Vescovi ed i loro Vicarii.

Digitized by Google

tutto in ordine alla pia disposizione e deve intendersi che l'Ordinario si è voluto uniformare alla volontà del fondatore, e si considera come trascritto nel referente tutto ciò che si legge nel relato. — *Leg. Si quis in aliquo, Cod. De edendo.* — *Rot. Flor. in Thesaur. Ombros. tom.* 9. *dec.* 30. *n.* 44. — *Ivi, tom.* 11. *dec.* 80. *n* 3.— *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 10. *n.* 16. — *Rot. Rom. cor. Pamphil. dec.* 632. *n.* 5. — *Ivi, cor. Molines dec.* 642. *n.* 23 *e seg.*— *Gratian. Discept. forens cap.* 330. *n.* 8. 12.

9. Il giuspatronato gentilizio non può validamente donarsi ad un estraneo, specialmente senza il consenso dell'Ordinario. *Tes. del F. Tosc. tom.* 3 *delle ined. dec.* 4. *n.* 30. — *Piton. De Controv. patron. alleg.* 66. *n.* 38.

10. Il decreto dell'Ordinario è sempre valutabile nelle controversie patronali per spiegare la volontà del fondatore intorno alla qualità ed indole del gius che si è inteso di conferire alla persona onorata. — *Rot. Flor. in Thes. Ombros. tom.* 2. *dec.* 45. *n.* 16. — *Ann. di Giuris. an* 19. *p.* 2. *col.* 98. — *Piton. Controv. alleg.* 37. *n.* 2.

11. Ogni qualvolta nell'eseguire il compute delle voci non si trova preponderanza, ma una semplice parità di voci, si fa luogo al giudizio di gratificazione dell'Ordinario.— *Ann. di Giuris.* an. 7. *p.* 2. *col.* 221.

SEZIONE V.

Dei Benefizii vacanti e della loro sottoposizione all'economia temporale.

1. In quanto alle chiese ed ai Benefizii, si verificano le vacanza di fatto e non di diritto; di diritto e non di fatto; di fatto e di diritto insieme (1). — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *delle ined. dec.* 80. *n.* 8. — *Barbosa, De jure eccles. lib.* 3. *cap.* 14. *num.* 61.

2. Le chiese ed i Benefizii non possono dirsi vacanti, se non si verifica la simultanea vacanza di diritto e di fatto, cioè, che alla mancanza del rettore si unisca quella di qualunque individuo che abbia diritto di averne la investitura. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *delle ined. dec.* 80. *n.* 9

3. Nella vacanza di un Benefizio, dicesi soltanto *consumato* quel turno che ricorre. Il turno non si consuma giammai, nè colla istituzione, nè col solo fatto materiale della presentazione al Benefizio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *delle ined. dec.* 36. *n* 5. 6. 7. 8.

4. L'eseguito pagamento delle paglie e giogatici anche per la parte del contadino, pone in essere a favore della chiesa vacante un debito in conto corrente a carico dello stesso contadino, che può esigersi dal nuovo rettore.— *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 6. *n.* 4.

5. All'economo di una chiesa vacante si deve abbonare la spesa dei trasporti delle grasce al mercato più comodo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 6. *n.* 5.

6. Il rettore di una chiesa, cui nella pendenza della sottoposizione di essa all'economato temporale è stata assegnata l'annua congrua per supplire al proprio mantenimento, manca di diritto per domandare ed ottenere delle somministrazioni in *causam declarandam* dall'amministrazione, pendente la lite intentata contro la medesima. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 879.

(1) Dicesi verificata la vacanza *di fatto e non di diritto*, quando il rettore conservando intero il suo gius nel benefizio ne rimane però spogliato del possesso: all'incontro, si dice vacare *di diritto e non di fatto*, quando siffatto evento conseguita dal diritto stesso, nonostantechè il possesso del benefizio perseveri precariamente in colui che ne era il legittimo rettore, come sarebbe, per modo d'esempio, allorchè quest'ultimo venisse eletto alla dignità dell'Episcopato: e finalmente dicesi verificata la simultanea vacanza *di diritto e di fatto*, ogni qualvolta manca ad un tempo e chi possegga il benefizio, e chi abbia diritto alla investitura del medesimo.

7. La legge del 31 gennaio 1793 mentre vieta ai Tribunali ordinarii di conoscere delle cause di sottoposizione delle chiese all'economia temporale ordinata dal principe, non toglie loro la giurisdizione per conoscere e decidere delle dispute che pendente la sottoposizione possano insorgere fra i rettori ed il temporale amministratore delle chiese medesime. — *Ann. di Giuris.* an. 10. *p.* 2 *col.* 879.

SEZIONE VI.

Dei Giudizii Instituzionali e delle Cause beneficiarie.

1. Nei giudizii instituzionali quando il titolo patronale sorge limpido dall'atto di fondazione, il possessorio rimane assorbito dal petitorio. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 711. — *Fargn. De jurepatron. p.* 2. *can.* 26. *cas.* 1. *n.* 23.

2 Nelle materie patronali non è impedito, anco nel giudizio meramente possessorio, d'assumere l'esame del titolo finchè il Benefizio è vacante, specialmente ove il titolo sorga limpido a tale che il possessorio rimanga assorbito dal petitorio. — *Cap. Consultationibus, De jur patron.* — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 496. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 3. *dec.* 180. *n.* 2. — *De Luca, De jur. patron. disc.* 36. *n.* 12.

3. Un giudizio instituzionale non può nei suoi effetti trascendere i limiti dell'attuale presentazione, nè pregiudicare ai diritti dei patroni non citati nè intervenuti in causa. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 30. *n.* 38.

4. Sebbene di regola mancando l'istrumento di fondazione del giuspatronato, questo si reputi *ereditario* piuttosto che *familiare* o *gentilizio*, nei giudizii instituzionali però non procede la regola, e si ha riguardo invece al *quasi-possesso* di presentare. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 32. *dec.* 61. *n.* 1. — *Ansald. dec.* 135. *tom.* 2. *n.* 29. — *Falconer, De jure patron. dec.* 49.

5. È meramente instituzionale quel giudizio, in cui si disputa della efficacia della presentazione, non già tra patrone e patrono a Benefizio pieno, ma bensì a Benefizio vuoto tra il patrono e il presentato da altro patrono. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 3. *n.* 1.

6. Anco in giudizio instituzionale e possessorio, può rendersi necessario l'esame dei titoli dalla pertinenza patronale.— *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 3. *n.* 2. — *Piton. De controv. tom.* 1. *alleg.* 3. *n.* 24.

7. Le considerazioni fatte dai giudici intorno alla torbidità del petitorio, non recano pregiudizio quando sono emesse nel giudizio mero possessorio, sul quale è limitata la parte dispositiva della sentenza che dichiara efficace la presentazione fatta nell'ultima vacanza. — *Ann. di Giuris. an* 9. *p.* 2. *col.* 641.

8. Un'albero genealogico estratto da un istorico di cui sia contraversa la credibilità, e mancante del corredo delle regolari giustificazioni grado per grado, è affatto insufficiente a far prova della discendenza nel giudizio possessorio. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 641.

9. Il giudizio instituzionale è un giudizio meramente possessorio, nel quale all'effetto della instituzione prevale la presentazione di quei patroni che sono nel quasi-possesso di presentare. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 143. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 15. *dec.* 260. *n* 8. — *Piton. alleg.* 36. *n.* 3.

10. È possessorio plenario, e non possessorio sommarissimo quel giudizio in cui l'attore, nel suo principale libello, dimanda di essere preferito nell'investitura appoggiandosi ai titoli dai quali desume i suoi diritti patronali, ed ove il reo convenuto accettando

la contestazione petitoria, impugna la preferenza dell'attore, sostenendo la propria. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 220.

11. Quando l'ultimo stato sia torbido, o le parti abbiano volontariamente receduto dai benefizii e dai privilegi del possesso, può il giudice, senza attendere al possesso, convolare dal possessorio al giudizio petitorio, e molto più al possessorio-plenario. — *Cap. con saltationibus, De jur. patron.* — *Rot. Flor. av. Vernaccini, tom.* 4. *dec.* 205. *n.* 1. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 220. — *Ivi*, nn. 8 *p.* 2. *col.* 143. — *Rot. Rom. av. Ansald. dec.* 410. *n.* 14. — *Ivi, in Recent. p.* 15. *dec.* 269. n. 8. — *Piton. De jur. patron. alleg.* 36. n 3. — *De Luca, De jur. patron. disc.* 63. n. 19. — *Conrad. Prax. benefic. lib.* 4. *cap.* 4. *n.* 15.

12. Tutto ciò che interessa il merito intrinseco, ossia la legittimità del titolo del presentato, è improponibile nel giudizio possessorio semprechè non resti incontinenti provato. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1098-1099. — *Ivi*, nn. 9. p. 2. *col.* 641.

13. Senza la prova dell'adizione della eredità, e nell'incertezza del diritto di adire, si ravvisa impropouibile la querela d'indebita occupazione e di spoglio del gius di presentare obiettata da colui che si asserisce erede. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 1099.

14. La questione sull'indole del giuspatronato se ereditario o misto, non può intituirsi nel giudizio sommarissimo possessorio di manutenzione. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 263.

15. Nei giudizii patronali non può attendersi il mero quasi-possesso, quando è disgiunto dal buon gius, che deve canonizzarsi a favore di chi abbia un diritto di vocazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3 *delle ined. dec.* 4. *n.* 2.

16. Al presentato rigettato nel giudizio possessorio per aver perduto il quasi-possesso si riservano le ragioni nel giudizio petitorio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3 *delle ined. dec.* 4. *n.* 20.

17. La sospensione dell'investitura del Beneficio fino all'ultimazione del giudizio ordinario o petitorio si attende quando nessuno dei contendenti al patronato è quasi nel possesso di presentare, ma non però quando alcuno di essi godo già di detto pacifico possesso. — *Decis. della Rot. Flor. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 141. *per intiero.*

18. Nello disputo sulla pertinenza del giuspatronato diviso in più voci, la condanna può esser solidale quanto agli individui ai quali appartiene una quota del giuspatronato, ma non può esser solidale in quanto alla totalità delle spese. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 2. n. 21. 22.

19. Quando tre conformi sentenze stabiliscono che il vero patrono di un Beneficio sia il signore della famiglia, una precedente donazione che dichiara il contrario non è attendibile. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 28. *dec.* 16. *n.* 8.

20. Quando il giudizio affermativamente emesso dal Tribunale, intorno alla sussidiaria vocazione della linea agnatizia al patronato passivo, apparisce incensurabile nei rapporti del gius o del fatto, addiviene superflua qualunque indagine sull'intenzione che possa avere influito la nomina fatta dal presentante. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 16.

21. Bastano gli argomenti più lievi per la prova di un diritto meramente onorifico, quando la questione di patronato non è coll'Ordinario, nè con alcun altro che sostenga la libertà del Beneficio, ma con altro patrono; al contrario del caso in cui si disputa coll'Ordinario o colla Chiesa che pretenda la libertà del Beneficio, mentre allora si richiede una prova rigorosa. Per altro, anco in questo caso più duro si distingue il patronato delle persone potenti, da quello dei privati. Nella prima specie il Concilio di Trento ammette le sole prove resultanti dalla dotazione e fondazione, nella seconda si ammettono tutte le prove del diritto comune. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 143. — *De Luca, De jur. patronat. disc.* 57. *n.* 1. 2. 3.

22. Le cause Beneficiarie di qualunque sorta, sono di competenza esclusiva dei Tribunali laicali. — *Leg. dei* 30 *ottobre* 1784. *art.* 2. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 1, *col.* 17.

23. Le cause Beneficiarie sopra le pensioni sono, per disposto della legge toscana de' 30 agosto 1784, di competenza esclusiva dei Tribunali secolari, e sono nulli i Decreti delle Curie Ecclesiastiche, coi quali si impongono le pensioni a carico delle chiese senza la Sovrana autorizzazione. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 360. 361. — *Ivi*, nn. 11. *p.* 2. *col.* 64.

SEZIONE VII.

Delle Uffiziature laicali.

1. Si chiamano cappellanie laicali quei legati o pie istituzioni che dall'Ordinario non sono state erette a titolo di Benefizio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 15. *n.* 37.

2. Le cappellanie semplici o uffiziature mere laicali, non sono che pie disposizioni con l'onere di celebrazione di messe od altri uffizii religiosi, nè vanno soggette alle leggi o discipline beneficiarie, regolandosi unicamente sulla volontà del disponente. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 83. — *Ivi, an.* 4. *p.* 2. *col.* 1113. — *Rot. Rom. in Faventina, immissionis* 21 *giugno* 1822. § 6. *av. Tiber.* — *Fagn. in Cap. Ad audientiam n.* 120, *de reser.*

3. Le cappellanie o uffiziature laicali sono istituzioni diverse dai Benefizii ecclesiastici o dai fidecommessi qualificati: — differiscono dai Benefizii ecclesiastici, perchè i beni dotali della offiziatura non rimangono spiritualizzati; — differiscono dai fidecommessi qualificati, perchè il dominio dei predetti beni non esiste nei chiamati, ma risiede sempre nella causa pia, rimanendo ai rettori o cappellani l'amministrazione delle rendite e la loro percezione. — *Rot. Flor. in Pistor. cappellan.* 8 *giugno* 1735. *av. Cattani.* — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 23. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 85. *n.* 54. 55. 58. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 83. — *Ivi, an.* 9. *p.* 2. *col.* 293. — *Ivi, an.* 10. *p.* 1. *col.* 82.

4. Le cappellanie laicali si possono conferire a qualunque sacerdote dalle persone secolari temporalmente o in perpetuo, senza l'istituzione dell'Ordinario. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 15. *n.* 38.

5. È laicale o non ecclesiastica quella cappellania che non si conferisce dall'Ordinario per via d'istituzione canonica, ma con decreto d'aggiudicazione. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 31.

6. Trattandosi di una pia istituzione ordinata per atto fra i vivi, il silenzio del fondatore sull'intervento dell'autorità ecclesiastica sommiuistra riscontro per ritenerla laicale. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 49.

7. La qualità di laico nel fondatore, il non uso di parole indicanti presentazione o collazione, la mancanza d'imposizione di titolo e di istituzione sotto l'invocazione d'un Santo, sono circostanze che fanno riguardare laicale o non ecclesiastica la pia fondazione. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 50.

8. È laicale o non ecclesiastica quell'uffiziatura, nell'ordinare la quale il fondatore non spiega altra autorità che la propria, o qualifica sè stesso per erettore. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 49.

9. Quando dall'istrumento di fondazione apparisce che la volontà del disponente fu quella d'ordinare un'uffiziatura o cappellania laicale e non ecclesiastica, il decreto dell'Ordinario non può aver virtù d'attribuirle quest'ultima qualità. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 50.

Digitized by Google

10. L' approvazione ed il consenso dell' Ordinario è necessario per convertire in titolo ecclesiastico una pia fondazione, ma non per far sussistere una cappellania meramente laicale che non dipende da altra volontà se non da quella del fondatore. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 555. — *Rot. Rom. in Terracin. jurispatr.* 21 *gennaio* 1754. *av. Stadim.* § 17. — *Garcias, De benef. par.* 1. *cap.* 2. *n.* 102. — *Lotter. De re benefic. lib.* 1. *quæs.* 5. *n.* 42.

11. L' autorità e l' approvazione dell' Ordinario ecclesiastico, come esecutore d' ogni pio relitto all' erezione d' una semplice ufiziatura laicale, non vale ad alterare l' indole e la legge della fondazione, e convertirle da laicali in ecclesiastiche contro la volontà del fondatore. — *Concil. Trident. sess.* 25. *cap.* 3. *De reformat.* — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 476. — *Rot. Rom. cor. Emerix. tom.* 3. *dec.* 1241. *n.* 6. — *Ivi, cor. Falconer. De jurepatr. dec.* 61. *n.* 1. 2.

12. I beni d' una cappellania laicale appartengono alla classe dei beni temporali e profani, ancorchè vi sia annesso qualche onere di messe o d' opere spirituali, ed il loro conseguimento deve regolarsi secondo le disposizioni delle leggi civili. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 51.

13. I beni delle cappellanie laicali si reputano laicali e non ecclesiastici, ed a guisa degli altri beni laicali si devolvono agli eredi col peso imposto dai fondatori, semprechè non consti di una volontà contraria. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 15. *n.* 39. 40. — *Barbosa, lib.* 3. *Jur. eccles. cap.* 5.

14. Il dominio del fondo assegnato per dote ad una ufiziatura laicale, trapassa nella medesima senza che avvenga la canonica istituzione, se pure a questa il fondatore non l' ha subordinata. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 85. *n.* 11.

15. L' ufiziature e cappellanie ritengono il dominio e possesso dei beni assegnati loro in dote, anche quando non sia seguita la loro erezione a titolo di beneficio ecclesiastico. — *Rot. Flor. in Pistorien. Cappellania degli* 8 *giugno* 1773. *av. Ulivelli, Salvietti e Catani.* — *Ivi, in Piscien. Cappellania del* 16 *settembre* 1801. *av. Alberti.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 15. *n.* 36.

16. Quando il fondatore di una ufiziatura lascia i beni ai rettori della medesima, o agli eredi, coll' obbligo di soddisfare gli onori, ordina un legato a favore del rettore o degli eredi, in figura di prelegato trasferibile ai successori. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 85. *n.* 15.

17. Quando l' istituzione in erede è dal testatore portata nella cappellania laicale, e negli infrascritti rettori e compatroni di essa, il domicio dei beni s' intende trasferito nei rettori e non nella causa pia. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 23. *n.* 22.

18. Quando il dominio dei beni è concesso dal testatore ai respettivi rettori invitati al godimento della cappellania laicale, questa assume il carattere di fidecommesso qualificato. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 23. *n.* 2.

19. L' istituzione della cappellania diretta al solo decoro ed onorificenza della famiglia, si apprende per un fidecommesso qualificato, ed in tal caso non segue passaggio di dominio nella causa pia. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 23. *n.* 20. 21.

20. Per caratterizzare una cappellania laicale per un fidecommesso qualificato, nulla influisce che i beni assegnati in dote alla medesima siano rimasti laicali senza essere in alcun modo spiritualizzati, ma bisogna osservare a chi ne sia stato deferito il dominio. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 23. *n.* 1.

21. Quando la cappellania non ha il carattere di fidecommesso qualificato, non ostante la seguita abolizione dei fidecommessi, i beni assegnati in dote alla cappellania non possono formar parte dell' eredità del rettore e con essa trapassare nel di lui erede. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 23. *n.* 28.

22. Quando il dominio dei beni è trasferito nella cappellania laicale, ed il rettore non ne ha che la semplice amministrazione, con il solo diritto riguardo ai beni di far suoi i frutti che sopravanzano alla soddisfazione degli obblighi, allora questa cappellania laicale nulla hanno di comune coi fidecommessi, e sono regolate dalle leggi di fondazione. — *Rot. Flor. in Pistorien. Cappellania* 8 *giugno* 1773. § 8 *e* 9. *av. Cattani relat.* — *Ivi, nella confermatoria del* 3 *giugno* 1774. § *Nec est, e seg. av. Morelli, Brogiani e Rossi.* — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 23. *n.* 3. 4.

23. Quando la proprietà e il possesso dei beni sono stati lasciati ad un' ufiziatura, e l' amministrazione a persone o ceti invitati, non può parlarsi di fidecommesso. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 556.

24. Quando dalla lettera dell' atto di fondazione di una ufiziatura, dagli argomenti che ne derivano, e dagli atti posteriori di osservanza, sia dato rilevare che il domicio dei beni è passato nella causa pia in esclusione del ceto dei chiamati, allora conviene ritenere che la disposizione racchiude l' erezione di una vera e propria cappellania laicale affatto distinta dai fidecommessi e però immune dalle leggi abolitive dei medesimi. — *Ann. di Giuris. an.* 9 *p.* 2. *col.* 293.

25. Di fronte ad una sentenza che ha ritenuto e dichiarato che una tal pia fondazione è una cappellania, o ufiziatura laicale, addiviene improponibile ed estraneo il rimprovero di violazione delle leggi abolitive dei vincoli fidecommissarii. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 1. *col.* 83.

26. Una cappellania laicale non può considerarsi come un fidecommesso qualificato, quando per le disposizioni del fondatore il dominio dei beni formanti la dote della cappellania risiede presso la medesima, ed il rettore non ha che la semplice amministrazione ed il diritto alla percezione dei frutti; e così non può pretendersi dall' ultimo rettore, dopo la pubblicazione in Toscana delle leggi francesi abolitive de' fidecommessi, che i beni della cappellania divenuti patrimonio libero dell' erede medesimo. — *G. P. L. tom.* 2. *dec.* 18 *per intiero.*

27. Comunque l' ordine successivo di vocazione, annesso dal testatore al godimento della cappellania, si voglia apprendere per una sostituzione proibita, quando il dominio dei beni spetta alla cappellania e il rettore non vi ha che un diritto personale, non s' intende mai devoluto nell' erede del rettore neppure l' usufratto. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 23. *n.* 31.

28. L' abolizione delle sostituzioni non può produrre che l' effetto di rendere immune la cappellania da qualunque servitù a favore dei successivi rettori, ma non mai quello di convertire in reale il diritto al godimento della medesima, quando di sua natura è solamente della persona. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 23. *n.* 32.

29. Le leggi abolitive delle sostituzioni non invalidano i patronati passivi, o i diritti a similitudine di essi deferiti, semprechè il dominio dei beni risieda nella causa pia; in ogni caso i vantaggi di questa libertà non devono risentirsi dai rettori nè dai loro eredi, giacchè tutto deve cedere a profitto di chi regola il destino dei beni spettanti alla causa pia. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 23. *n.* 33.

30. Possono esistere delle laicali cappellanie, nelle quali risieda il vero dominio, ed il possesso dei beni ad esse lasciati dei pii fondatori, rimanendone soltanto l' amministrazione, il ritiro delle rendite, e la soddisfazione degli obblighi nelle persone invitate; e non v' ha bisogno dell' intervento dell' autorità episcopale per la traslazione del dominio dei beni nella causa pia. — *Rot. Flor. in Pistoriensis Cappellania* 8 *giugno* 1773. *av. Ulivelli, Salvetti e Cattani relat.* § 5. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 85. *n.* 48. 49. 50. 51.

31. Quando i beni sono stati dal fondatore lasciati alla cap-

Digitized by Google

pella o ufiziatura, in tal caso il dominio si ferma nella causa pia in perpetuo, ed i rettori o gli eredi acquistano un gius personale d'amministrazione e d'usufrutto. — *Rot. Flor. in Pistorien. Cappellaniæ* 8 *giugno* 1773. *av. Cattani, Ulivelli e Salvetti*, § 8 e 9. — *Ivi, in Pistor. Cappellaniæ, del* 3 *giugno* 1774. § *Nec est, e seg. av. Morelli, Brogiani e Rossi.* — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 23. *n.* 24. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 85. *n.* 16.

32. La qualità di cappellania laicale non rende i beni, ad essa soggetti, sottoposti al dominio dei rettori, e al esige anzi che consti di una volontà diretta a trasferira in essi questo dominio. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 23. *n.* 13.

33. La facoltà di disporre della cappellania laicale ed il riservato godimento dei beni ai rettori, nulla ostano alla traslazione del dominio nella causa pia; e come queste disposizioni possono andare disgiunte dal dominio dei beni, così non possono somministrare un argomento necessario per riconoscere trasferito nel chiamati, piuttosto che nella causa pia, il dominio dei beni alla cappellania assegnati. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 23. *n.* 17. 18.

34. L'ordine dato dal fondatore di una ufiziatura che i suoi eredi ritengano i beni assegnati per dote alla medesima, non impedisce la traslazione del dominio degli stessi beni nella medesima ufiziatura. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 85. *n.* 71.

35. Le espressioni *assegnò e consegnò per dote di detta ufiziatura*, usate dal testatore nell'atto di fondazione, suppongono la traslazione del dominio nella cappellania. — *Rot. Flor. in Pistorien. Cappellaniæ* 3 *junii* 1774. § *Quam juris.* — *Ivi, in Florent. pretensæ separationis bonorum, et administrationis* 1 *septem.* 1790. § *Non poteva, cor. Maggi.* — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 23. *n.* 5.

36. Il nome di rettore, usato costantemente dal testatore nell'atto di fondazione verso gli amministratori della cappellania laicale, ala a concludere la traslazione del dominio nella cappellania. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 23. *n.* 7.

37. S'intende trasferito il dominio nella cappellania laicale quando l'ordinazione della medesima fu animata dal solo riflesso di aumentare il culto, senza che alcuna idea di famiglia e di mondana grandezza spingesse il testatore a una tale disposizione. — *G. P. L tom.* 1. *dec.* 23. *n.* 8. — *De Luca, De legitim. disc.* 34. *n.* 4. 7.

38. La spiritualizzazione dei beni non si rende necessaria per la traslazione del dominio nella causa pia, la quale si opera anche indipendentemente dalla non seguita costituzione di un Benefizio ecclesiastico. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 23. *n.* 14. 15.

39. Quando il fondatore di una ufiziatura laicale obbliga gli eredi a supplire del proprio alla soddisfazione degli obblighi nel caso che i beni dotali dell'ufiziatura non fossero sufficienti, questi beni sono compresi nella primogenitura universale ordinata dallo stesso fondatore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 85. *n.* 61. 62. 63.

40. La mancanza di canonica investitura nei rettori di una cappellania esclude in quella il carattere di Benefizio ecclesiastico, ma non porge riscontro della libera alienabilità dei beni che le sono stati donati. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 556.

41. Anco le cappellanie meramente laicali, i di cui beni sono nel dominio della causa pia, possono servire di titolo per l'ordinazione. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 556. — *Piton. De controv. patron. alleg.* 32. *n.* 10.

42. Le cappellanie laicali, al pari delle commenda appartenenti agli ordini equestri e militari e di molte Opere pie, come gli Ospedali e le confraternite, sono capaci d'avere il dominio e il possesso dei beni loro dati in dote, e possono i rettori delle medesime non averne che la semplice amministrazione, col diritto di percipirne e farne proprie le rendite che avanzano alla soddisfazione delle pie incombenze ordinate dal fondatore. — *Rot. Flor. in Pistoriens. Cappellaniæ*, 8. *giugno* 1773. *av. Ulivelli* § 8. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 23. *n.* 3. *e seg.* — *Ivi, tom.* 2. *dec.* 18. *per intiero.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 85. *n.* 52. 53. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 555.

43. I cappellani hanno la semplice amministrazione dei beni dell'ufiziatura, e fanno suoi i frutti che sopravvanzano alla soddisfazione degli obblighi. — *Rot. Flor. in Asinalongen. Cappellaniæ* 31 *agosto* 1779. *av. Signorini relat.* — *Ivi, in Pisciens. Cappellaniæ* 16 *settembre* 1801. *av. Alberti* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 85. *n.* 53.

44. Di fronte alla volontà chiaramente manifestata dal fondatore d'una cappellania laicale di trasferire in quella il dominio assoluto dei beni assegnati in dote della medesima, e nei rettori la sola e nuda amministrazione, non debbono intendersi poche e isolate espressioni che indurrebbero, astrattamente considerate, un concetto diverso e contradittorio. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 555.

45. Le clausole traslative del dominio (vale a dire l'espressioni consuete e sacramentali, *ad avere, tenere a possedere*), quella del costituto possessorio, la costituzione di procuratore, la cessione delle ragioni, e la promessa della difesa generale e dell'evizione in ampliasima forma, usate dal fondatore nel dotare un'ufiziatura o cappellania, escludono il concetto di una semplice assegnazione di rendite, ed importano volontà di trasferire il pieno ed assoluto dominio dei beni dati in dote alla causa pia. — *Rot. Flor. in Thes. Ombros. tom* 3. *dec.* 68. *n.* 30. — *Ivi, tom.* 10. *dec.* 30. *n.* 16. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 555.

46. La volontà di trasferire nella causa pia il dominio dei beni donati, anzichè quella d'istituire un fidecommesso qualificato, si presume tutte le volte che l'ordinazione d'un'ufiziatura, o cappellania, è animata esclusivamente da sentimento di cristiana pietà e di devozione, e non da mondane vedute di conservare i beni nell'agnazione. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 23. *n.* 8. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 555.

47. Il rinvestimento eseguito da un rettore d'una cappellania, o ufiziatura, dei capitali donati alla medesima, non induce facoltà di alienarli. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 556.

48. L'inadempimento delle condizioni imposte dal fondatore d'un'ufiziatura, o cappellania laicale, ai rettori che debbono amministrarne e percipirne le rendite, non può allegarsi all'effetto di far dichiarare risoluta la donazione fatta alla causa pia, quando non è stato contemplato dal fondatore che al fine di far removere l'inadempiente per dar luogo all'elezione d'altro soggetto. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 556.

49. Quegli che dopo aver fondato e dotato un'ufiziatura laicale, instituisce una primogenitura in tutti gli altri suoi beni, viene ad escludere da questa disposizione i beni donati all'ufiziatura. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 85. *n.* 59. 60. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 19. *tom.* 1. *dec.* 340. *n.* 2. — *Ivi, in Recent. p.* 17. *dec.* 180. *n.* 13.

50. Il fondatore di una ufiziatura può sospendere fino alla sua morte la celebrazione delle messe, e la solennizzazione delle feste da lui contemplate. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18 *dec.* 85. *n.* 70.

51. La mancanza della nomina di un patrono incaricato di eleggere il rettore destinato ad adempire gli obblighi imposti dal fondatore, non rileva, trattandosi di cappellanie meramente laicali, che possono conseguirsi anco dalle femmine. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 85. *n.* 2. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 556. 556.

52. Nel concorso di più individui aspiranti al conseguimento della cappellania, quando il testatore l'ha espressamente riservata al più degno, questo deve preferirsi agli altri, sebbene appartenenti anch'essi alle discendenze invitate. E si riguarda come più degno colui che supera gli altri nella età, negli studii, o nell'aver

Digitized by Google

preso gli abiti clericali a la tonsura. Anche la povertà è una causa da riguardare per più degno colui che senza il conseguimento della cappellania non potrebbe promuoversi al sacerdozio, specialmente quando una tale promozione fu quella che più di tutto animò il fondatore all'erezione della cappellania. Quando poi i meriti preponderanti sono tali da doversi avere per più degno colui che gli possiede, nulla interessa che la preponderanza dei medesimi derivi dal mero caso della maggiore età, piuttostochè dal fatto della persona. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 23. *n.* 39. 40. 41. 42.

53. All'effetto di costituire *più degna* una persona pel conseguimento della cappellania, non è valutabile la circostanza d'esser dessa attenente alla linea nella quale l'ufiziatora aveva fatto lagresso, quando il testatore ha collettivamente invitata più linee al godimento della cappellania, ordinandone la delazione al più meritevole. Lo stesso si dica per la circostanza di essere il medesimo più prossimo all'ultimo rettore della cappellania, quando saltuaria è la di lei delazione, e la sola preponderanza dei meriti è quella che forma il titolo per conseguirla. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 23. *n.* 43. 46.

54. Quando il diritto a succedere nella cappellania dipende dal concorso di certe determinate qualità, la predilezione del fondatore si presume voluta, indipendentemente da ogni altro riflesso per quell'individuo che possiede le qualità dal medesimo richieste. — *Rot. Flor. in Clusin. fideicomm. De Boncis. 17 maggio* 1773. *av. Signorini Relat.* — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 23. *n.* 47.

55. I beni che costituiscono il patrimonio di un oratorio pubblico, debbono amministrarsi da quelli che ne sono chiamati dal fondatore, e non dai loro creditori. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 85. *n.* 1.

56. Quelli che dal pio fondatore di un oratorio sono destinati amministratori dei beni, vengono ad essere costituiti patroni, e sono autorizzati ad amministrare e difendere la causa pia. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 85 *n.* 26. — *Barbos. in cap. Praeterea* 3. *De jure patron. et ad concilium Tridentinum. sess.* 25. *cap* 9. *De reformat. n.* 65. — *Lambert. De jure patron. lib.* 3. *quest.* 2. *art.* 2 *e art.* 8. — *Lotter. De re beneficiaria lib.* 1. *quest.* 11. *n.* 63 *e seg.*

57. Le parole usate dal fondatore di un oratorio nell'atto di fondazione, *donò, dette ed assegnò; dà, dona ed assegna di ragion propria, ed in perpetuo*, spiegano una vera donazione ed il trapasso del dominio nell'oratorio. *Rot. Flor. in Pistorien. Cappellaniæ*, 3 *giugno* 1774. § *Postrema pars etc. av. Morelli, Brogiani e Rossi.* — *Ivi, in Florent. Praetens. separation. bonor. et administrationis. 1 settembre* 1790. *av. Maggi.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 85. *n.* 2. 17. 31. 66.

58. Il fondatore di un oratorio, il quale dispone che il fondo a quello donato, ed assegnato per dote, sia presso il suo erede per l'adempimento degli obblighi, non fa ostacolo alla traslazione del dominio nello stesso oratorio.—*Rot. Flor. in Pistorien. Cappellaniæ* 8 *giugno* 1778. *av. Cattani, Ulivelli, e Salvetti.* § *Imperciocchè ec.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 85. *n.* 7. 19.

BENI ECCLESIASTICI *vedi* BENEFIZIO.— ENFITEUSI. — MANIMORTE. — PATRIMONIO ECCLESIASTICO.

BINUBATO *vedi* DONNE — EREDITÀ.

BRACCIO REGIO (1) *vedi* ESECUZIONI.

(1) Si dice *braccio regio* quel privilegio di cui godono i crediti pubblici, od altri cui fu specialmente concesso dal Sommo Imperante, in forza del quale si consegue l'esazione dei medesimi più speditamente e con maggiore efficacia.

CASSAZIONE (CORTE SUPREMA DI).

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni delle Leggi Patrie.*
» 3. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

Dicesi *Corte Suprema di Cassazione* (1) quel tribunale che ammette o rigetta i ricorsi interposti dai privati o dal Pubblico Ministero onde ottenere la cassazione di decreti o sentenze delle Regie Corti, o di pronunzie inappellabili dei tribunali collegiali di Prima Istanza; e che, oltre a ciò, ha facoltà di decidere sui conflitti di giurisdizione e di giudicati, tanto fra tribunale e tribunale, quanto fra l'Autorità giudiziaria e qualunque altra diversa. — Un tal magistrato, pronunziando la *cassazione* della sentenza o decreto contro cui sia stato interposto il ricorso, produce l'effetto che siffatte pronunzie si abbiano come non mai intervenute, e conseguentemente attribuisce al ricorrente il diritto d'instaurare sul medesimo subietto un nuovo giudizio. — La Corte Suprema però non s'induce a cassare una sentenza o un decreto di un altro tribunale, se non giunge alla certezza di avvenuta contravvenzione alla legge. Tali contravvenzioni si riducono a quattro sommi capi:

1° Incompetenza del tribunale o del giudice decidente su d'una materia contenziosa. — 2° Applicazione ad un caso, di una legge diversa da quella che doveva influirvi. — 3° Mala intelligenza data alla legge applicata, qualunque atta ad esercitare influenza sulla questione. — 4° Incorsa omissione di forma sostanziale.

Può talvolta colpire di *cassazione*, oltre la pronunzia dalla quale è stato ricorso, anco tutti o parte degli atti che hanno servito al precedente giudizio, secondochè anch'essi risentano dello stesso pregiudizio della sentenza cassata.

§ 2.

Motupr. de' 2 agosto 1838, *par. II. Sez. I. cap. 4. dall'art.* 143 *al* 162 *inclusive.* — *Dichiarazioni e Istruzioni del 9 novembre* 1838,

(1) Mentre in tutte le epoche si è riconosciuta necessaria la stabilità dei giudizii ed il rispetto per la cosa giudicata, al mantenimento della buona amministrazione degli Stato, non è men vero però che non si sia trovata sempre la via per ottenere la riforma di sentenze pronunziate in ultimo sede di giudizio, viziate d'errore, o pronunziate contro il diritto.—Infatti quantunque a Roma non si potesse, in generale, interporre appello avanti l'Imperatore delle sentenze del Prefetto del Pretorio (*ff. lib.* 1 *tit.* 11 *de officio praefecti praetorio* § 1), pure se erano pronunziate contro le regole di diritto (*si contra jus se lesos affirment*), le parti avevano un termine di due anni nel quale potevano domandarne la revisione per mezzo di suppliche. (*Cod. lib.* 7 *tit.* 42 *De sententiis praefectorum praetorio, leg. unica Litigantibus ec.*) L'autorità di render nulle le sentenze dei Tribunali superiori, risiedeva esclusivamente nel Sovrano, che l'esercitava personalmente, ed al quale per conseguenza si doveva ricorrere per ottenere il rimedio straordinario della revisione della sentenza di cui si impugnava la validità.—In Toscana però, in virtù del Motuproprio del 2 agosto, e delle successive Dich. e Istruz. de' 9 novembre 1838, la R. Consulta di Stato venne investita di tutti gl'incarichi e di tutte le competenze necessarie a conseguire l'effetto di cui sopra, sotto norme speciali, più adatte però ad escludere gli abusi che inopportunamente si potevano in prima verificare a danno dei diritti dei privati resi per essi mal fermi ed indefiniti. Finalmente il Motuproprio de' 25 settembre 1841 diede vita ad un tribunale speciale, distinto assolutamente dagli altri, che assunse il nome di Corte Suprema di Cassazione ed a cui fu deferito il disimpegno di tutte le attribuzioni che sotto tale rapporto anteriormente spettavano alla R. Consulta.

par. I. cap. 6. dall'articolo 184 al 273 inclusive. — Motupr. de' 15 gennaio 1841. art. 1 e 2. — Motupr. de' 25 settembre 1841.

§ 3.

Bernart-Saint Prix, *Cours de procédure civile et criminelle.*

Biocne, *Dictionnaire de procédure.* V. la voce *Cassation.*

Carré (C. L. T.), *Lois de la procédure civile, annotées par* **Chauveau Adolphe.** V. nell'indice la voce *Cassation.*

Dalloz, *Giurisprudenza del Secolo decimonono.* V. *Cassazione.*

Hiver, *Histoire critique des institutions de la France de* 1789 *à* 1848.

Lepage (P.), *Nouveau style de la procédure civile et questions sur le Code de la procédure civile.*

Merlin, *Répertoire de jurisprudence.* V. la voce *Cassation.*

Pailliet (J. B.), *Code de procédure civile.* V. l'indice alfabetico alla voce *Cassation.*

Pigeau, *La procédure civile des tribunaux de la France.*

Rogron, *Les codes expliqués,* V. la lav. alfab. del *Cod. de procéd.* alla voce *Cassation.*

Thomine-Desmazeres, *Commentaire de la procédure civile.*

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez. I. *Dei Giudizii di Cassazione.*

§ 1. *Generalità.*

a) *Quando abbia luogo il ricorso.*

b) *Quando non possa aver luogo, o divenga inefficace.*

§ 2. *Specialità.*

a) *Casi speciali ne' quali può aver luogo il ricorso.*

b) *Casi speciali ne' quali non può aver luogo.*

Sez. II. *Procedura e forme del giudizio di Cassazione.*

§ 1. *Delle forme del ricorso, in generale.*

§ 2. *Dell'ordinanza di discussione, in ispecie.*

Sez. III. *Dell'ammenda e delle spese nel giudizio di Cassazione.*

Sez. IV. *Dei termini.*

Sez. V. *Dell'intervento del terzo.*

Sez. VI. *Della renunzia al ricorso.*

SEZIONE I.

Dei Giudizii di Cassazione.

§ 1.

GENERALITÀ.

a) *Quando abbia luogo il ricorso.*

1. Non può contrastarsi l'interesse e il diritto di ricorrere in Cassazione, a chiunque è rimasto in qualunque modo succumbente nel giudizio terminato con la sentenza che va a denunziare. — *Ann. di Giuris. an. 8. p. 1. col 624.*

2. Non può contrastarsi il diritto al ricorso a tutti coloro che han fatto parte del giudizio terminato colla sentenza denunziata, e cui competerebbe il diritto all'appello se la sentenza stessa fosse passibile di questo ordinario rimedio. — *Ann. di Giuris. an. 2. p. 1. col. 360.*

3. È evidentemente invalutabile l'obietto di difetto d'interesse nel succumbente a interporre ricorso, di fronte a tutti coloro che hanno figurato come parti vincitrici nel giudizio terminato con la sentenza denunziata, e che quella hanno, mediante la notificazione, accettata. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 1. col. 632.*

4. La mancanza di notificazione della sentenza non impedisce al succumbente che si tiene da quella gravato d'interporre dalla medesima il ricorso in Cassazione. — *Dichiaraz. e Istruz. de' 9 novembre 1838 art. 195. — Ann. di Giuris. an. 8. p. 1. col. 325.*

5. È soggetta a Cassazione quella sentenza che è basata sopra dati di fatto apertamente falsi e contrarii alla resultanze degli atti. — *Ann. di Giuris. an. 8. p. 1. col. 372.*

6. La nullità delle sentenze in qualunque maniera inappellabili rientra fra i motivi di ricorso in Cassazione. — *Dichiaraz. e Istruz de' 9 novembre 1838. art. 240. — Ann. di Giuris. an. 1. p. 1. col. 20.*

7. La nullità delle sentenze in qualunque maniera inappellabili non può esser dedotta avanti i Tribunali ordinarii, nè in via d'azione nè in via d'eccezione, ma sole può somministrare mezzo di ricorso in Cassazione. — *Dichiaraz. e Istrua. del 9 novembre 1838. art. 240. — Ann. di Giuris. an. 2. p. 1. col. 161.*

8. Non vi ha che la contradizione che si verifichi nella parte dispositiva della sentenza che possa dare apertura a Cassazione. — *Ann. di Giuris. an. 4. p. 1. col. 41.*

9. Quella contradizione tra una parte e l'altra della sentenza che la rende nulla e che può dare apertura a Cassazione, allora soltanto si verifica, quando le due parti siano concepite in un modo repugnante ed inconciliabile da renderne impossibile l'esecuzione. Non v'ha inconciliabilità nè impossibilità d'esecuzione nella condanna d'una stessa persona, tanto di fronte al reo convenuto principale, quanto di fronte al reo convenuto in rilevazione. — *Ann. di Giuris. an. 3 p. 1, col. 539.*

10. La manifesta, intuitiva e non dubbia contradizione fra il documento esaminato dai giudici e la sentenza che su quello ha deciso, costituisce quel potente falso supposte che dà apertura a Cassazione, tutte le volte che ha esclusivamente e direttamente influito sulla risoluzione della causa. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 1. col. 771.*

11. L'incompetente esercizio della giurisdizione volontaria ove è contradizione a subiette contenziose, rende nulle e soggette a Cassazione non tanto le pronunzie dei Giudici minori, che quelle dei Tribunali di prima istanza che le hanno sanzionate. — *Ann. di Giuris. an 6. p. 1. col. 517.*

12. L'interpetrazione data da una sentenza agli atti, dà apertura a Cassazione ogni volta che ha condotto il Tribunale a stabilire un diritto qualunque sull'appoggio di legge e di regola all'uopo invocate. — *Ann. di Giura. an. 4. p. 1. col. 267.*

13. La notificazione pura e semplice di una sentenza non è, secondo la giurisprudenza comune, di per sè sola efficace a indurre la prova dell'accettazione della sentenza notificata riguardo alle cose a dichiarazioni al notificante contrarie. La limitazione a questo principio, indotta dal Regolamento di Procedura, riguarda espressamente e tassativamente la materia degl'appelli, e non può estendersi al diverso rimedio straordinario del ricorso in Cassazione. — *Ann di Giuris an. 7. p. 1. col. 602.*

14. La mancanza del rimedio ordinario dall'appello fa condizione all'ammissibilità del rimedio straordinario del ricorso in Cassazione. — *Ann. di Giuris. an. 5. p. 1. col. 496.*

15. Ritenuta l'individualità della lite e l'inseparabilità delle pronunzie contenute in una sentenza, la suscettibilità del rimedio di Cassazione in una parte di essa deve ritenersi estesa a tutte le altre parti della sentenza. — *Ann. di Giuris. an. 5. p. 1. col. 629 630.*

16. Non può contrastarsi l'interesse e il diritto nel ricorrente

da una sentenza a lui contraria, di chiamare al giudizio di Cassazione tutti coloro che si sono opposti alle dimande da lui fatte nel giudizio denunziato, e di fronte ai quali è rimaste succumbente.— *Ann. di Giuris.* an. 6 p. 1. col. 181.

17. Può e deve il ricorrente da una sentenza a lui contraria, chiamare al Giudizio di Cassazione tutti coloro che egli ha interesse di render passibili delle conseguenze di una nuova pronunzia possibilmente a lui favorevole. — *Ann. di Giuris.* an. 8. 1. p. 1. col. 182.

18. Non sono efficaci a rendere improponibile il ricorso, quei giudiciali procedimenti che con importano manifesta ed inevitabile renunzia alla lite precedente. — *Ann. di Giuris.* an. 6. p. 1. col. 221.

19. Sebbene lo scopo intieramente politico e d' interesse pubblico dell'istituzione della Corte di Cassazione quello sia di mantenere l' esatta e piena osservanza delle leggi di Stato, pur tuttavolta quando queste leggi restar possano in qualsiveglia modo volnerate dalla men giusta e men retta applicazione di leggi straniere fatta dai Tribunali toscani, la denunzia del vizio relativo che s' incontri nella sentenza rientra nel novaro dei legittimi mezzi di ricorso. — *Ann. di Giuris.* an. 8. p. 1. col. 506.

20. È sempre ammissibile il ricorso per contravvenzione alla legge, ance dai decreti interlocutorii che non riescano ostativi all' ingresso della lite. — *Ann. di Giuris.* an. 2. p. 1. col. 712.

21. Non è interlocutoria ma definitiva, e perciò denunziabile in Cassazione, quella sentenza che sebbene stataisca nello stato degli atti, esaurisce non pertanto la giurisdizione del Tribunale che l' ha pronunziata; nè può il successive cambiamento degli atti processali farlo rivivere, ma soltanto aprir l' adito a nuove giudizio. — *Ann. di Giuris.* an. 8. p. 1. col. 405.

22. L' indole di non interlocutoria e la suscettibilità del rimedio estremo di Cassazione, non può non ravvisarsi a riguardo di una sentenza inappellabile annullativa della precedente, ogni qual volta la sentenza annullata ha deciso definitivamente in tutte e in parte il merito principale della lite. — *Ann. di Giuris.* an. 3. p. 1. col. 628.

23. La sentenza che rigetta l' eccezioni pregiudiciali, allora può dirsi definitiva ed essere in tale qualità denunziabile in Cassazione separatamente dal merito, quando la giurisdizione del giudice fu richiamata ad eseguirle con separata pronunzia, non già quando vengono opposte all' unico effetto d'impedire l' ammissione d' una prova. La sentenza è allora meramente interlocutoria, più specialmente quando tale ammissione di prove, mentre è coerente alle domande dell' attore, non pregiudica ma faverisce anco l' intenzione del convenute nel senso delle sue stesse eccezioni. — *Ann. di Giuris.* an. 8. p. 1. col. 9.

24. Quando più d'une sono i fondamenti d'appelle o i mezzi di difesa spiegati dall'appellante, l'uno indipendente dall'altro ed aventi tutti un valore loro proprio, è debito assolute ed impreacindibile de' giudicanti di rispondere a ciascuno di detti fondamenti e mezzi di difesa con ammetterli e rigettarli, e col dichiararli improponibili, e di esporre le ragioni che gli hanno a ciò indotti. Il silenzio serbato dalla sentenza di fronte a tale o tal' altro mezzo di difesa costituisce denegata giustizia meritevole della censura della Corte di Cassazione. — *Ann. di Giuris.* an. 11. p. 1. col. 235. 236.

25. Pecca di denegata giustizia quella sentenza di seconda istanza, che mentre riconosce in genere il diritto nell' attore ed appellante ad ottenere in parte ciò che ha domandato per la totalità, procede alla conferma pura e semplice della sentenza di prima istanza, che non ostante la riconosciuta esistenza di no tal diritto non ha pronunziata la relativa condanna del convenuto. Per altro la Cassazione della sentenza di seconda istanza dee limitarsi a quella parte della medesima, cui è inerente il rimproverato difetto. — *Ann. di Giuris.* an. 8. p. 1. col. 34.

26. Un motive conforme alla legge non basta, di fronte ad altri erronei, a sottrarre alla censura della Cassazione una sentenza, quando gli è evidentemente pedissequo e subordinato. — *Ann. di Giuris.* an. 6. p. 1. col. 216.

27. Il silenzio dei giudici nella parte motiva della sentenza, sopra alcuno dei fondamenti della domanda promossa dall' attore, non importa denegazione di giustizia, ma costituisce una mancanza di motivo e di omissione d'una forma sostanziale della sentenza, che induce nullità e dà apertura a Cassazione. — *Ann. di Giuris.* an. 6. p. 1. col. 24.

28. Il silenzio assolute dei giudici nella parte motiva delle loro sentenze rapporto ad alcuna delle eccezioni *fondamentali* o *indipendenti*, dedotte dal convenute, induce nullità del giudicato e dà apertura a Cassazione. — *Ann. di Giuris.* an. 8. p. 1. col. 160. — *Ivi*, an. 8. p. 1. col. 277-278.

29. Ha carattere di sentenza definitiva e conseguentemente denunziabile in Cassazione la pronunzia inappellabile che annulla un precedente giudicate che ha deciso il merite della causa. — *Ann. di Giuris.* an. 8. p. 1. col. 206.

30. I decreti preparatorii e d'istruzione essendo essi stati per disposizione di legge soscettibili di ricorso in via di Cassazione dopo la sentenza definitiva, ne consegne che la nullità dei medesimi dee formar subietto di espressa domanda, nè divien proponibile come mezzo di Cassazione dalla sentenza definitiva. — *Ann. di Giuris.* an. 3. p. 2. col. 21.

31. Non può non ravvisarsi il doppio carattere di definitiva e d' ostativa al progresso della lite, e cosi di denunziabile in Cassazione, in quella sentenza con la quale il Tribunale adite con nuova demanda dell' attore, che ha introdotto la lite in un tribunale diverso, rigetta quella domanda e rinvia le parti a proseguire il giudizio instaurato nell' altro tribunale. — *Ann. di Giuris.* an. 10. p. 1. col. 322.

32. La questione che insorge per via di formale istanza in un giudizio sulla competenza del giudice adite, è una questione per sè stante e tale che costituisce un merite suo proprio, e la pronunzia inappellabile che la dirime, è una vera e propria sentenza definitiva suscettibile di rimedio straordinario del ricorso in via di Cassazione. — *Ann. di Giuris.* an. 6. p. 1. col. 630.

33. Quando il giudizio sul fatte si è formate dai tribunali sotto l' influenza di un principio erroneo e falsamente supposto, è debito della Corte regolatrice di pronunziare la Cassazione del giudicato. — *Ann. di Giuris.* an. 10. p. 1. col. 407.

34. Quando l'equivoco e il falso supposto, incorso dai giudici nell'attribuire ad un precedente giudicato un concetto diverso da quello accolto dai decidenti, apparisce intuitivo di fronte al contesto della parte motiva e dispositiva del giudicate medesimo, non può la sentenza viziata di tale equivoco e falso supposto andare esente da Cassazione. — *Ann. di Giuris.* an. 10. p. 1. col. 128.

35. Il falso supposto può condurre alla Cassazione di una sentenza inappellabile, quando oltre ad esser sostanzialmente influente nel giudicato, è diretta ed unica cagione del medesimo, apparisce istantaneamante smentite dalla materiale ispezione dei documenti visti dal Tribunale giudicante; non già ave sia argomentato per via di ragionamenti e induzioni, diverse da quelle che hanno mosso l' animo dei giudici. — *Motupr. de'* 2 *agosto* 1838. *art.* 93. — *Ann. di Giuris.* an. 8. p 1. col. 234. — *Ivi*, an. 10. p. 1. col. 162. — *Ivi*, an. 11. p. 1. col. 317.

36. Il falso supposto a la contradizione di cui si fa rimprovero ad una sentenza all'effetto di sottoporle a Cassazione, deve essere dimostrate con prove intuitive, senza bisogno di un nuove e di-

Digitized by Google

verso giudizio sul fatto. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 134. 519.

37. Quando evidente è il falso supposto, in cui sono incorsi i giudici che han pronunziato su quel fondamento la loro sentenza, non può questa essere sottratta alla Cassazione. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 1. *col.* 165.

38. Il falso supposto, quando pure si verifichi, non può condurre alla Cassazione della sentenza, se non ha formato l'unica indipendente ragione del giudicato. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 120.

39. Una sentenza si considera incorsa nel vizio di falso supposto, e perciò censurabile in Cassazione, quando essa abbia una specifica e precisa relazione a certi atti o documenti che non esistono, o che se esistono, sono però diversi da ciò che nella sentenza si presuppone. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 301.

40. L'addebito di falso supposto, se qualche rara volta può essere idoneo ad aprir l'adito alla Cassazione d'un giudicato, ciò può verificarsi quando non impegna che in un'ovvia e materiale rettificazione, non mai quando condurrebbe a riformare un giudizio che comunque potesse sembrare preferibile a quello censurato, consisterebbe pur sempre in un argomentata deduzione, piuttostochè nel semplice ristabilimento d'un vero dissimulato o perduto di vista, o alterato, ma pur sempre litterale e affatto intuitivo. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 1. *col.* 314.

41. Trattandosi di pronunzie emanate da colorità diverse dalle giudiciarie istituite ed organizzate col Motuproprio del 2 agosto 1838, e contro le quali in ordine all'art. 1° dell'altro Motuproprio degli 11 gennaio 1841 non è ammesso ricorso in via di Cassazione se non pel capo dell'incompetenza, non può senza assurdo ritenersi, che una volta che la questione di competenza è stata definitivamente risolta, debba attendersi per ricorrere in Cassazione l'esito del giudizio in merito, su cui attronde non può mai cader ricorso. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 1. *col.* 440.

42. Di fronte all'indistinta ed indefinita disposizione contenuta nell'art. 240 delle Dichiarazioni e Istruzioni del 9 novembre 1838, per cui è stabilito che la nullità delle sentenze in qualunque modo inoppellabili rientra fra i motivi di Cassazione, nè può essere altrimenti dedotta per modo di azione o di eccezione avanti i tribunali ordinarii, non può essere ammessa distinzione fra le nullità notorie o patenti, e quelle che tali non sono. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 461.

43. Non v'ha disposizione nella legge, nè v'ha ragione alcuna d'incompatibilità che impedisca che il rappresentante il Pubblico Ministero possa provvedersi in Cassazione contro una sentenza che si trova conforme alle conclusioni spiegate in causa da uno degli ufficiali dello stesso Pubblico Ministero presso il tribunale che l'ha proferita. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 1. *col.* 505.

44. Al solo Regio Procuratore generale è dato, per le moderne istituzioni, il diritto di ricorrere in Cassazione per interesse della legge negli affari civili e criminali, e dai decreti dei Pretori entro la loro competenza, dovendo i Regii Procuratori dei tribunali comunicare un detto oggetto col solo Regio Procuratore generale. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 1. *col.* 329. 370.

45. Le sentenze inappellabili dei tribunali ecclesiastici sono soggette, come tutte le altre dei tribunali civili, al ricorso in Cassazione per il capo della nullità o incompetenza. — *Motupr. de' 2 agosto 1838. art.* 154. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 1. *col.* 20.

46. L'eccesso di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici rende nulle le loro sentenze, e dà luogo al conflitto, che spetta alla Corte di Cassazione eliminare. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 1. *col.* 283.

47. Le pronunzie definitive delle curie ecclesiastiche, come quelle che emanano da autorità diverse da quelle dei tribunali civili e criminali istituiti e regolati dal Motuproprio del 2 agosto 1838, possono esser denunziate alla Corte Suprema di Cassazione anco indipendentemente dalla denunzia del conflitto di giurisdizione, sempre per altro restrittivamente al titolo dell'incompetenza in ragione della materia. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 1. *col.* 440.

b) *Quando non possa aver luogo, o divenga inefficace.*

1. — Non può formar soggetto di ricorso una sentenza che le parti contendenti hanno accettata. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 1. *col.* 246.

2. Non possono formar subietto di ricorso in Cassazione quelle dichiarazioni che da una sentenza si emettono in esecuzione d'una cosa giudicata. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 1. *col.* 331.

3. Non può formar soggetto di censura della Corte di Cassazione un giudicato d'interpetrazione, a meno che non involva manifesta violazione di un qualche principio o regola di diritto. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 1. *col.* 674.

4. Non può ravvisarsi violazione di legge, da sottoporsi alla censura della Corte di Cassazione, nella deviazione da quelle massime, che indotte da teoriche stabilite come criterii direttivi d'un giudizio di mero fatto, possono sempre con altri criterii e nel concorso di circostanze diverse ravvisarsi inapplicabili. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 1. *col.* 153.

5. L'interpetrazione data da una sentenza ad un precedente giudicato, e l'intelligenza che nella generalità delle espressioni di questo si è creduto di attribuirgli come più conveniente alle regole di ragione, costituisce un giudizio di fatto che non è dato revocare ad esame in via di Cassazione. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 135.

6. Non merita accoglienza in Cassazione, il reclamo che accenna difetto di motivazione nel rigetto di domande, che non dal ricorrente, ma dal suo avversario sono state proposte avanti i tribunali ordinarii. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 1. *col.* 564.

7. L'intelligenza e l'importanza giuridica attribuita dai giudici agli atti della causa proveniente dalle parti contendenti, non può sottoporsi a censura avanti la Corte di Cassazione. E nemmeno può formar soggetto d'indagine proponibile in un diverso giudizio ordinario, quando la sentenza che ha attribuito all'atto quell'intelligenza e quell'importanza, è passata in cosa giudicata. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 1. *col.* 77.

8. Le sentenze dei tribunali di seconda Istanza sulle quelioni di ammissibilità o inammissibilità di appello dalle sentenze dei tribunali di prima Istanza, hanno forza di definitive, ma non sono ostative al progresso della lite, se non quando colla dichiarata inammissibilità dell'appello chiudono l'adito alla prosecuzione della causa; quindi allorchè ammettono l'appello, non sono denunziabili in Cassazione se non che colla sentenza definitiva. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1 *col.* 12.

9. Quando i fondamenti di decidere accolti dalla sentenza denunziata sono affatto indipendenti fra loro, non tanto per l'indole loro propria, quanto per il modo con cui compariscono apprezzati dai giudici, qualunque di essi sia riconosciuto giusto o debba riguardarsi come incensurabile, basta a sottrarre la sentenza alla Cassazione. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 1. *col.* 729.

10. Dalle sentenze e decreti pronunziati in cause non eccedenti nel merito le lire 70 non è ammesso ricorso in Cassazione se non pel capo della nullità per incompetenza o mancanza di giurisdizione. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 1. *col.* 115.

11. Dalla circostanza d'avere un giudice minore conosciuto e deciso una causa di un merito superiore alle lire 70, colle forme pretorali anzichè colle forme ordinarie, se può trarsi un mezzo di nullità deducibile in via d'appello al tribunale superiore, non può

Digitized by Google

peraltro trarsi un rimprovero d' incompetenza che renda la censurata pronunzia denunziabile in via di Cassazione. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 376.

12. Il ricorso in Cassazione non è dalla legge accordato dalle sentenze che dai Pretori si proferiscono nelle cause non eccedenti in merito le lire 70, se non pel capo dell' incompetenza per ragione di materia o di forma. — Una volta che dall' atto di citazione o di istanza, dall' attore posto a confronto con la pronunzia assolutoria o condennatoria del tribunale, apparisce che ciò che è stato domandato a respettivamente accordato o negato, non eccede l' indicata somma, non è dato di cercare altrove elementi a dati per valutare e misurare la competenza del tribunale. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 1. *col.* 371.

13. I ricorsi presentati dai Regii Procuratori per interesse della legge non sono ammissibili, e può soltanto attenderli la Corte di Cassazione, allorchè il Regio Procuratore generale dichiara di farli proprii, e di riproporgli egli stesso. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 1. *col.* 337.

14. Non formano subietto d' ispezione della Corte di Cassazione quei fondamenti di ricorso che non sono stati dedotti colla domanda di Cassazione — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 1. *col.* 396. 397.

15. Non può formarsi utile mezzo di ricorso in via di Cassazione, sulla pretesa inefficacia ed inattitudine delle prove sulle quali hanno i giudici formato il loro giudizio per ritenere ginstificata l' intenzione dell'attore. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 1. *col.* 43.

16. Non si ravvisa il carattere di definitivo ed ostativo, e così denunziabile in Cassazione, in quel decreto col quale dal giudice si riuniscono due cause congeneri con facoltà di disgiungerle. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 1. *col.* 381.

17. Non è valutabile, agli effetti della Cassazione del giudicato, un errore materiale incorso dai giudici nell' enunciare tale o tal' altra cifra numerica, quando non ne è risultato in ultima analisi alcun danno pel ricorrente. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 1. *col.* 539.

18. È inammissibile il ricorso in Cassazione dalle sentenze dei giudici minori civili, quando sono di loro natura appellabili: nell'ipotesi della loro inappellabilità diventa inammissibile il ricorso medesimo, esibito che sia oltre il termine e ciò prefinito dalla legge. — *Dichiaraz. e Istruz. de'9 novembre 1838, art.* 183 *e* 187. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 1. *col.* 435.

19. Le disposizioni della legge del 4 luglio 1825, sulle cause che aprono l' adito all' abolito straordinario rimedio della revisione (1), non possono invocarsi in appoggio delle domande di Cassazione. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 1. *col.* 135.

20. Non può trarsi fondamento a ricorso da quei motivi del giudicato che procedono in tema ipotetico e diverso da quello in cui la questione è stata risoluta. — *Ann. di Giuris. an* 8. *p. col.* 125. 725. — *Ivi, an.* 11. *p.* 1. col. 436.

21. Una proposizione e massima onunciata dai giudici ad esuberanza e in linea d'ipotesi, benchè contradetta dei fatti ritenuti nella sentenza, non può somministrare fondamento valutabile di ricorso in Cassazione. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 1. *col.* 51. 52.

22. Un concetto men che esatto emesso dai giudici nei motivi addotti ad esuberanza, non somministra fondamento valutabile di Cassazione. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 220.

23. È inammissibile il ricorso di fronte a quella parte a parti che una sentenza inappellabile ha dichiarato doversi porre fuori di causa, tuttavoltachè, indipendentemente dal censurare siffatta dichiarazione, investe la sentenza denunziata nel rapporto delle altre dichiarazioni emesse nel merito. — *Ann. di Giuris.* nn. 10. *p.* 1. *col.* 115.

24. Non sono suscettibili di ricorso in Cassazione di per sè stessi, neppure per il capo della nullità, i decreti interlocutorii comunque aventi forza di definitivi, se non rivestono il carattere di ostativi all' ingresso e progresso della lite. — *Dichiaraz. e Istruz. de'9 novembre 1838, art.* 189. — *Ann. di Giuris.* nn. 1. *p.* 1. *col.* 16. — *Ivi, an.* 5. *p.* 1. *col.* 249. — *Ivi, an.* 8. *p.* 1. *col.* 9. — *Ivi,* an. 9. *p.* 1. *col.* 338.

25. Siffatta regola procede del pari tanto nel caso di pronunzie interlocutorie emanate in giudizii inappellabili di prima istanza, quanto nel caso di pronunzie emanate in via d'appello, in conferma e revoca di precedenti interlocutorie appellate. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 1. *col.* 338.

26. La legge, nel prescrivere che dai decreti interlocutorii non possa farsi ricorso se non colla sentenza definitiva, non distingue, e conseguentemente non permette che si distingua, fra i decreti che sono proferiti dai tribunali superiori in conferma o revoca dei decreti interlocutorii dei giudici inferiori, e quelli che dagli stessi giudici superiori vengono interlocutoriamente emanati nel merito loro deferito. — *Ann. di Giuris.* nn. 3 *p.* 1. *col.* 477.

27. Non sono denunziabili in Cassazione le sentenze interlocutorie inappellabili, comunque aventi forza di definitive, quando non impediscono, anzi favoriscono il progresso della lite. — *Ann. di Giuris.* an. 8. *p.* 1. *col.* 214. 215.

28. Non basta che il decreto interlocutorio rechi un gravame non riparabile con la definitiva, e rimanga così le caratteristiche che lo rendono appellabile. — Per poterlo denunziare in Cassazione, alla detta qualità di non riparabile con la definitiva conviene vada unita anco l'altra qualità d' impediente l' ingresso o il progresso della lite. — *Ann. di Giuris.* nn. 8. *p.* 1. *col.* 10.

29. Il vizio o la nullità che per avventura investa una pronunzia interlocutoria, non può somministrare fondamento di censura e di esame avanti la Corte di Cassazione nel giudizio di ricorso dalla sentenza definitiva, quando non è stata denunziata insieme con la definitiva anco la pronunzia interlocutoria. — *Ann. di Giuris.* an. 9. *p.* 1. *col.* 210.

30. Non è ammissibile il ricorso in via di Cassazione dalle sentenze interlocutorie, ancorchè aventi forza di definitive, emanate prime dell'attivazione delle giudiciarie riforme indotte dal Motuproprio de'2 agosto 1838, ogni qualvolta le sentenze stesse erano passibili del rimedio ordinario dell' appello o di quello straordinario della revisione; nè a questo si renda applicabile il disposto dell'art. 188 delle Dichiarazioni e Istruzioni, che dalle sentenze interlocutorie contro le quali non è esperibile il rimedio ordinario non ammette ricorso in via di Cassazione se non se con la sentenza definitiva. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 1. *col.* 144.

31. Quella sentenza di seconda istanza che non fa che confermare una pronunzia del tribunale di prima istanza meramente interlocutoria e non ostativa al progresso della lite, non può non caratterizzarsi anch' essa che per interlocutoria, non ostativa al progresso della lite, e così non denunziabile in Cassazione. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 334.

32. Quella sentenza che dichiara ammissibile e non deserto l'appello, è una pronunzia interlocutoria, che sebbene avente forza di definitivo, non osta, ma anzi apre libero il corso alla lite, e quindi

(1) Precedentemente alla riforma giudiziaria del 1838, era permesso al soccombente di valersi di un ultimo straordinario rimedio, implorando la grazia Sovrana onde ottenere la revisione delle due Sentenze conformi (L. 13 ottobre 1814), sempre però che il merito della causa eccedesse gli Scudi 200 (L. 20 ottobre 1817). Colui che si valeva di questo mezzo come ultimo tentativo onde devare da sè il danno che dalla esecuzione delle sentenze a lui contrarie sarebbe venuto, era tenuto a depositare lire 200 presso il cassiere dell' Ospedale del luogo ove s'era agitata la causa o di quello più vicino, le quali erano restituite al reclamante, se gli veniva concesso la domandata revisione, e restavano devolute a vantaggio dell' Ospedale medesimo verificandosi il caso opposto.

Digitized by Google

non è denunziabile in Cassazione disgiuntamente dalla definitiva nel merito. — *Ann. di Giuris.* an. 7. p. 1. col. 108.

33. Quel decreto col quale il tribunale superiore, confermando o revocando il precedente giudicato, rigetta un mezzo di prova, sebbene sia definitivo, pure non è denunziabile in Cassazione, ove non presenti il carattere di ostativo all'ingresso o progresso della lite. — *Ann. di Giuris.* an. 3 p. 1. col. 477.

34. Tutte ciò che attiene all'intelligenza data dai giudici alle scritture del processo ed agli argomenti che essi ne hanno tratto a conferma del loro concetto, rientra nel giudizio di fatto non censurabile in via di Cassazione. — *Ann. di Giuris.* an. 11. p. 1. col. 247.

35. Rientra pure nel giudizio sul fatto non sindacabile avanti la Corte di Cassazione tutto ciò che attiene alla valutazione che il tribunale abbia dato a tale o tal altro documento, per desumerne un riscontro di volontà delle parti nel senso e a conferma dell'adottato concetto. — *Ann. di Giuris.* an. 11 p. 1. col. 25.

36. La valutazione e l'interpretazione data dai giudici ad un atto, per escluderne il carattere e l'indole d'una confessione irrevocabile e della conferma o ratifica d'un obbligo in chi lo pone in essere, e respettivamente di un diritto in altri, presenta il resultato d'un giudizio complessivo e di fatto che evade alla censura della Corte di Cassazione. — *Ann. di Giuris.* an. 11. p. 1. col. 318.

37. Non può sottoporsi a censura della Corte di Cassazione ciò che attiene all'interpretazione data dai giudici agli atti o alla volontà delle parti, perchè ciò costituisce un giudizio di mero fatto e sovente congetturale, che non può essere da regole impreteribili e da imprescindibili canoni vincolato e diretto, a meno che non sia incontanente dimostrato il falso supposto. — *Ann. di Giuris.* an 5. p. 1. col. 94. — *Ivi*, an. 6. p. 1. col. 266.

38. Un giudizio di fatto meramente congetturale, sul quale i giudici della causa hanno basato la loro pronunzia, non può formar subietto di censura avanti la Corte Suprema, ove non si dimostri almeno il falso supposto. — *Ann. di Giuris.* an. 5. p. 1. col. 36.

39. L'ammettere o l'escludere l'interpetrazione usuale o consuetudinaria d'una legge dipende da un giudizio sul fatto, che comunque risoluto dai tribunali ordinarii non può essere sottoposto a censura avanti la Corte di Cassazione.— *Ann. di Giuris.* an. 8. p. 1. col. 181.

40. È improponibile in via di Cassazione ogni censura che investa un giudizio di fatto formato sul complesso delle prove resultanti dagli atti del processo, e la cui rattitudine non potrebbe nè ommettersi nè escludersi senza un nuovo esame di quelle prove, e senza dar loro una valutazione diversa. — *Ann. di Giuris.* an. 8. p. 1. col. 396.

41. Una volta che i tribunali ordinarii hanno ritenuto e dichiarato, che le presunzioni sulle quali è fondato il loro giudizio, sono state da essi desunte ed argomentate dai fatti comprovati in processo, manca di fondamento il rimprovero che loro si faccia in via di Cassazione d'aver fatto uso di presunzioni. — *Ann. di Giuris.* an. 8. p. 1. col. 747.

42. L'interpetrazione data dai giudici alle sentenze mediante l'esame degli atti che le precederono, costituisce un giudizio di fatto che sfugge alla censura della Corte di Cassazione. — *Ann. di Giuris.* an. 8. p. 1. col. 287.

43. Non può formar soggetto di ricorso in via di Cassazione, ciò che consiste in un giudizio di fatto emesso dai giudici sulle speciali circostanze della fattispecie loro sottoposta, e sulla interpetrazione da essi attribuita ai documenti del processo. — *Ann. di Giuris.* an. 5. p. 1. col. 153.

44. Non dà apertura a Cassazione l'errore e il falso supposto che si pretende incorso in una sentenza, quando si appoggia sopra documenti mancanti di forza provante, sia per la sostanza, sia per la forma, perchè abbisogna che l'errore e la contradizione siano dimostrate con evidenza intuitiva, e concludentemente, acciò si verifichi quel falso supposto che solo può dare luogo al rimedio della Cassazione. — *Ann. di Giuris.* an. 6. p. 1. col. 67. 661. — *Ivi*, an. 9. p. 1. col. 67. 205. — *Ivi*, an. 10. p. 1. col. 83. 303. — *Ivi*, an. 11. p. 1. col. 247. 352.

45. Si ravvisano affatto azzardato ed insussistenti, e perciò non denunziabili in Cassazione, le censure di falso supposto, di violazione di cose giudicate e d'*extrapetizione*, quando non trovano appoggio nè giustificazione di fronte al complesso degli atti e al contesto delle sentenze sulle quali è basato il giudizio del tribunale. — *Ann. di Giuris.* an. 9. p. 1. col. 539.

46. Non può somministrare fondamento a rimprovero di falso supposto, inducente nullità, alcun rilievo fatto dai giudici per avventura non coerente alle resultanze degli atti, quando non fu emesso che perfunctoriamente. — *Ann. di Giuris.* an. 7. p. 1. col. 177.

47. Non si ravvisano i termini di quel falso supposto di fatto, che può dare apertura al rimedio straordinario della revisione pel capo della manifesta ingiustizia, in un concetto che, sebbene erroneo, non ha influito essenzialmente sulla risoluzione della controversia, o non è che l'espressione dell'opinione emessa dal perito istruttore dell'animo dei giudicanti. — *Ann. di Giuris.* an. 9. p. 1. col. 46.

48. Il ritenere o l'escludere la validità di una sentenza di prima Istanza, nel rapporto della sua conformità alle domande dell'attore e ai termini della contestazione, costituisce un giudizio d'interpetrazione d'atti non censurabile in via di Cassazione, ammenochè avidente non se ne dimostri il falso supposto. — *Ann. di Giuris.* an. 9. p. 1. col. 311.

49. Allorchè il determinare l'indole o la natura dell'azione promossa dall'attore contro il reo convenuto, dipende da un giudizio d'apprezzazione e d'interpetrazione data dai giudici agli atti processali, questo giudizio non soggiace a censura di Cassazione, se non quando manifesto e intuitivo se ne scorge l'equivoco ed il falso supposto. — *Ann. di Giuris.* an. 11. p. 1. col. 379.

50. Il falso supposto, quando pure si verifichi in una sentenza per avere i giudici ritenuto tale o tal'altro fatto non vero, non conduce a Cassazione del giudicato, ogniqualvolta che non è sul fatto falsamente supposto che è fondata la ragione di decidere. — *Ann. di Giuris.* an. 6. p. 1. col. 229. — *Ivi*, an. 7. p. 1. col. 448-449. — *Ivi*, an. 10. p. 1. col. 206.

51. Non possono formar soggetto di esame presso la Corte di Cassazione quelle conclusioni di fatto che il tribunale giudicante ha tratte per via di ragionamenti istituiti sul contesto e sulle combinazioni delle emergenze dei documenti processali, ammenochè ovidente ed intuitivo non si dimostri il falso supposto. — *Ann. di Giuris.* an. 8. p. 1. col. 673-679.

52. L'errore e il falso supposto nell'interpetrazione di atti e di sentenze non è valutabile qual fondamento di Cassazione, ove in modo chiaro e palpabile non apparisca giustificato. — *Ann. di Giuris.* an. 9. p. 1. col. 317-324.

53. Il falso supposto che possa avere informato alcuno proposizioni e dati di fatto, enunciati dai giudici ad esuberanza ed in linea d'ipotesi, non conduce a Cassazione. — *Ann. di Giuris.* an. 10. p. 1. col. 33.

54. Il rimprovero di omessa dichiarazione della validità di una sentenza appellata per il capo della nullità e dell'ingiustizia, non è deducibile avanti la Corte di Cassazione per parte dell'appellato, che rimasto succumbente nel merito, ha vinto nel rapporto della sostenuta validità del giudicato. — *Ann. di Giuris.* an. 10. p. 1. col. 33.

55. Quando il motivo fondamentale che ha servito di base alla sentenza denunziata è giusto e coerente alle leggi, qualunque men retto ed erroneo ragionamento, addotto dal tribunale per sostenerlo, non può portare alla Cassazione del giudicato. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 1. *col.* 9. 90.

56. Allorquando la ragione fondamentale del giudicato è basata sopra un giudizio argomentativo e di fatto, formate dai giudici sulle resultanze degli atti, non può andar soggetta a censore in via di Cassazione se non pel late del falso supposto, di cui si dimostri evidentemente influenzate il giudizio medesimo. – *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 1. *col.* 328.

57. Il difetto di forma, di cui sia per avventura visiata una giudiciale pronunzia, non può somministrare fondamento di ricorso in Cassazione a quello per le cui istanze è stata emanata. - *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 1. *col.* 193.

58. La valutazione che i giudici abbiano data a documenti legalmente non prodotti negli atti, diventa irrilevante agli effetti della Cassazione del giudicato, ogni volta che la sentenza resta sempre a pieno motivata senza quei documenti, e indipendentemente dagli argomenti che il tribunale no ha tratti a mera conferma dell'adottato concetto. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 725.

59. La men che esatta valutazione d'alcun fatto, e le deduzioni speciali che ne siano state tratte dai giudici, non presentano i caratteri e l'importanza di quel falso supposto che dà apertura a Cassazione, tuttavolta che il fatto ritenuto e le analoghe considerazioni non hanno formato il solo e formale fondamento del giudicato, ma si trovano accennati in via d' ipotesi e ad esuberanza. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 1. *col.* 232.

60. Non può mai resultare elemento di Cassazione da ciò che una sentenza abbia detto ad esuberanza e fuori della necessità.— *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 1. *col.* 70. — *Ivi, an.* 19. *p.* 1. *col.* 372.

61. Non può formar subietto di ricorso un articolo che non ha formato subietto di disputa nel giudizio terminato colla sentenza denunziata. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 1. *col.* 74. 75.

62. Una proposizione men che esatta e men che vera non costituisce vizio che possa portare alla Cassazione di una sentenza, quando si trova enunciata in modo meramente perfunlorio, e non ha formato base del giudicato. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 416.

63. Non possono formar soggetto di esame nel giudizio di Cassazione quelle massime di diritto che furono stabilite dalla sentenza denunziata e che la parte ricorrente non ha poi impugnate, nè possono impugnarsi dalla parte intimata che quella sentenza ha accettata. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 404.

64. È pure immeritevole di valutazione quel rimprovero che accenna in genere a irregolarità e vizi di forme d'atti, senza specificare in che l'une e gli altri consistono.— *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 301.

65. Non sono valutabili quei fondamenti di ricorso che accennano a violazioni di massime di diritto che non hanno terminabili di applicazione alla posizione di fatto, quale, mediante un giudizio interpetrativo e non censurabile, è stata ritenuta dalla sentenza denunziata. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 1. *col.* 324-325. — *Ivi, an.* 8. *p.* 1. *col.* 287.

66. Non sono proponibili nel giudizio straordinario di Cassazione quei fondamenti di ricorso, che procedono in una posizione di fatto diversa ed opposta a quella ritenuta dalla sentenza denunziata. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 123.

67. Sono inattendibili quei mezzi di ricorso che investono un capo di sentenza favorevole ad una fra le parti, che non è stata intimata in Cassazione. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 84.

68. È improponibile ed immeritevole d'accoglienza quel mezzo di ricorso che investe la sentenza denunziata in una parte che in sè stessa e nei suoi resultati è favorevole al ricorrente. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 1. *col.* 144. — *Ivi, an.* 8. *p.* 1. *col.* 70.

69. Non contiene, anzi esclude istanza e scopo di Cassazione, e quindi è immeritevole d'attenzione, quel reclamo che vien presentato in modo non positivo e diretto. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 1. *col.* 144-43.

70. Non sono preponibili quei mezzi di ricorso che han base sopra dei fatti che la sentenza denunziata ha taciuti, nè può sul serbato silenzio fondarsi rimprovere che di denegata giustizia. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 1. *col.* 413.

71. La violazione di leggi ellribulive d'un diritto non può formare utile subietto di ricorso avanti la Cassazione, ogni qualvolta l'esistenza o non esistanza del diritto stesso non ha formato subietto di discussione nei giudizii terminati colla sentenza denunziata. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 1. *col.* 702.

72. Non sono valutabili quei fondamenti di ricorso nelle cause civili, che non sono stati dedotti nella domanda di Cassazione. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 1. *col.* 483.

73. È immeritevole d'accoglienza il ricorso che è fondato sopra violazioni od omissioni, che non si verificano o non sono colpite di nullità. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 1. *col.* 77. 375. 393.

74. Non appartiene alla Corte di Cassazione l' assumere l'esame sulle prove dei fatti che la sentenza denunziata ha ritenuto per constatati; e molto meno l'occuparsi de' mezzi di difesa non dedotti nel giudizio dal quale è ricorso; nè di ciò che si deduce dal ricorrente alla pubblica udienza, e che non ha servito di fondamento della domanda di Cassazione.—*Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 1. *col.* 26.

75. Sono inattendibili quei mezzi di Cassazione che non sono proposti nè come fondamento del ricorso, nè della successiva memoria da presentarsi entro i 10 giorni. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 1. *col.* 120-121. 351.

76. Quando il giudizio sul merito principale della causa è esente da Cassazione, non può parlarsi di violazioni di leggi e disposizioni particolari, le quali militino a dirigere il criterio giuridico nella decisione che sul merito fu emanata. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 1. *col.* 380.

77. Non è dato fondare utile mezzo di ricorso in Cassazione sulla menzione d'una legge che si trovi fatta nella sentenza denunziata a conferma del concetto, e come semplice considerazione di motivo. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 1. *col.* 37.

78. Quando una sentenza ha ritenuto in fatto non essere provato, o rimanere presuntivamente escluso il possesso del documento nell' intimale a esibire, le dichiarazioni di fatto che escludono questo estremo, non possono richiamarsi ad esame avanti la Corte di Cassazione. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 1. *col.* 437.

79. Non sono suscettibili di ricorso in Cassazione quelle sentenze che ammettono rimedio ordinario di appello e di reclamo avanti lo stesso giudice che le proferì. – *Ann. di Giuris. an.* 1 *p.* 1. *col.* 207.

80. La pronunzia delle sentenze al di là della dilazione prescritta o stabilita dalla legge, se può contenere una riprevevole irregolarità, non somministra però causa di Cassazione. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 1. *col.* 426.

81. Allorchè una sentenza si presenta incensurabile rapporto al merito e all' ammissione o reiezione dell' elevate incidente, non può andar soggetta a Cassazione per altri fondamenti per avventura erronei che sieno stati sviluppati ad esuberanza. — *Ann di Giuris. an.* 3. *p.* 1. *col.* 685.

82. Quando il fatto preteso erroneo non ha servito esso solo di fondamento alla sentenza che si denunzia, o quando l' emanato giudizio piuttostochè ad un falso supposto di fatto è riferibile ad

una meno giusta valutazione di prove, non è luogo a Cassazione. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 1 *col.* 561.

83. Quando la reiezione d'una domanda incidentale, diretta a porre in essere qualche prova, si riscontra fondata sopra delle considerazioni di fatto, non è nelle attribuzioni della Corte di Cassazione di assumerne cognizione. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 1. *col.* 298.

84. L'interpretazione e valutazione degli atti processali e dei fatti sono nelle dispute forensi rimesse alla sana critica e religione dei giudici, quindi il giudizio ch'essi ne hanno formato non è passibile della censura di Cassazione. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 1. *col.* 20.

85. L'interpetrazione di contratti, desunta dal loro esame e dalla verosimile volontà de'contraenti, costituisce un giudizio dalla legge rilasciato alla coscienza e al criterio dei giudici, e non passibile della censura della Corte di Cassazione. – *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 1. *col.* 62.

86. Non può fondarsi elemento di ricorso in Cassazione sull'interpetrazione data dai giudici a una pronunzia giudiciale non ben chiara ed esplicita, e sulla conseguenze che essi ne hanno tratte mediante l'esame degli atti che l'hanno preceduta e susseguita.— — *Ann. di Giuris.* nn. 4. *p.* 1. *col.* 99.

87. Non sono valutabili quei mezzi di ricorso che non indicano qual sia la legge che si pretende violata con la sentenza da cui è ricorso. — *Dichiaraz.* a *Istruz. de'9 novembre* 1838, *nrt.* 194. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 1. *col.* 74. — *Ivi, an.* 5. *p.* 1. *col.* 293.

88. È inattendibile quel mezzo di ricorso che fa rimprovero alla sentenza di contravvenzione a tale o l'altra legge od articolo di essa, senza indicare in qual modo ed in qual rapporto vi si è contravvenuto.—*Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 1. *col.* 168.— *Ivi, an.* 11. *p.* 1. *col.* 18. 472.

89. Non può formar subietto di ricorso utilmente proponibile in via di Cassazione, tuttociò che attiene alle resultanze processali e alle conseguenze che i giudici ne hanno dedotte e ritenute in fatto.— *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 1. *col.* 188. 257. – *Ivi, an.* 7. *p.* 1. *col.* 306. — *Ivi, an.* 10. *p.* 1. *col.* 94.

90. L'interpetrazione data da una sentenza ad una convenzione per sè stessa non chiara, non può soggiacere a censura della Corte di Cassazione. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 1. *col.* 334. 501.

91. Non può somministrare motivo di censura di una sentenza, una proposizione emessa in diritto dai giudici, la quale, comunque in astratto considerata si ravvisi non conforme alla legge e alla regola di ragione, rimane però temperata dalle considerazioni che la precedono e la susseguono, e ne restaurano il vero senso e il concetto giuridico. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 1. *col.* 135.

92. Non è ammissibile il ricorso in Cassazione dalle sentenze soggette al rimedio ordinario dell'appello, e non appellate o portate ad esecuzione. — *Motupr. de'2 agosto* 1838. *nrt.* 143. — *Dichiaraz.* a *Istruz. de'9 novembre* 1838. *art.* 186. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 1. *col.* 150. 177. 227. — *Ivi, an.* 7. *p.* 1. *col.* 754.

93. Non possono formar subietto di ricorso quei mezzi di difesa, che non sono stati dedotti nel giudizio in cui fu emanata la sentenza della quale si domanda la Cassazione. — *Ann. di Giuris.* on. 4. *p.* 1. *col.* 78. 112.

94. È affatto invalutabile quel mezzo di Cassazione, che si fonda sopra un dato di fatto che non ha appoggio negli atti del giudizio ordinario. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 619.

95. Non può formar subietto d'interpetrazione dalla Corte regolatrice un diritto non proposto a non risolto, e d'altronde non proponibile nel giudizio ordinario. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 511.

96. Non possono formar soggetto d'esame presso la Corte Suprema quei fondamenti di ricorso che si appoggiano a fatti nuovi e non discussi nel giudizio ordinario. — *Ann. di Giuris.* nn. 7. *p.* 1. *col.* 242.

97. Non possono proporsi in via di ricorso in Cassazione ispezioni e difese, che comunque proposte nel giudizio di prima Istanza, non hanno formato subietto di contestazione nel giudizio d'appello, cui ha posta fine la sentenza che va a denunziarsi. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 603.

98. Non può formar subietto di ricorso in via Cassazione quel giudicato di prima Istanza, che non è stato deferito al giudice superiore e del quale non ha potuto questi conoscere. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 1. *col.* 635.

99. Non sono proponibili in via di ricorso in Cassazione quei mezzi di difesa e quelle eccezioni, che non proposte nel giudizio terminato colla sentenza denunziata, non hanno potuto formare subietto d'ispezione e decisione nel giudizio medesimo. — *Ann. di Giuris.* on. 5. *p.* 1. *col.* 205.

100. Quei fondamenti d'ingiustizia che si sarebbero potuti proporre in via d'appello contro la sentenza di prima Istanza per parte di colui che l'accettò, divantano improponibili in via di Cassazione contro la sentenza di seconda Istanza emanata sull'appello dell'altra parte. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 1. *col.* 717. 718.

101. È incensurabile presso la Corte di Cassazione qualunque motivo di decidere, fondato sull'interpretazione data agli atti del processo. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 1. *col.* 733.

102. Avanti la Corte di Cassazione non sono permessi giudizii incidentali sopra qualsiasi emergente della causa, ma tutto dee rimanere assorbito ed esaurito con una sola e definitiva pronunzia. — *Dichiaraz.* a *Istruz. de'9 novembre* 1838. *art.* 220. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 1. *col.* 582.

103. Non può ammettersi il rimedio straordinario del ricorso in Cassazione, contro una sentenza il di cui gravame anzichè essere certo e positivo, dipenda dall'interpretazione che alla medesima venga data dai tribunali ordinarii richiamati a decidere sulla di lei esecuzione. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 1. *col.* 44. 45.

104. La meno che retta applicazione d'alcuna massima o teorica giurisprudenziale, non può somministrare valevole motivo di Cassazione quando non ha formato l'unico ed esclusivo fondamento del giudicato. — *Ann. di Giuris.* an. 9. *p.* 1. *col.* 67. 68.

105. Non è valutabile quel mezzo di ricorso che investe la denunziata sentenza in rapporti estranei all'interesse del ricorrente od al medesimo favorevole.— *Ann. di Giuris. an.* 9. p. 1. col. 195. 246.

106. Non può somministrare fondamento di ricorso utilmente proponibile in Cassazione, l'interpetrazione data da un tribunale ad un precedente giudicato della cui esecuzione è disputa, a meno che evidenta non se ne dimostri il falso supposto. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 1. *col.* 246.

107. Non sono attendibili quei mezzi di ricorso che investono un giudizio di fatto desunto dalla verosimile intenzione dei contraenti, nè quelli che danno alla sentenza un concetto diverso e difforme da quello espresso dai giudicanti.—*Ann. di Giuris.* nn. 9. *p.* 1. *col.* 40. 274.

108. È invalutabile quel motivo di ricorso che procede in senso dubitativo ed ipotetico, e che richiamerebbe la Corte di Cassazione ad interpetrare il senso della denunziata pronunzia. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 1. *col.* 246. 289.

109. Non possono formar subietto di esame nel giudizio di Cassazione quelle deduzioni e mezzi di difesa, che non sono stati articolati ne'giudizii esauriti avanti i tribunali ordinarii. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 1. *col* 313. 395.

110. Non meritano la considerazione della Corte Suprema i rimproveri di non valutate eccezioni o mezzi di difesa, quando sono dedotti in modo vago e generico. – *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 1. *col.* 37.

Digitized by Google

111. Le censure di violazione di legge a teoriche giurisprudenziali, puramente direttive del criterio dei giudici nell'interpretazione di un atto e nella valutazione delle prove, non sono proponibili nel giudizio straordinario di Cassazione. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 470.

112. Non può formar subietto di censura avanti la Corte di Cassazione un giudizio emesso dai giudici ordinarii per dichiarare la volontà men che chiaramente espressa dai contraenti, e darle quell'interpetrazione e quell'intelligenza che più la renda conforme al disposto della legge. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 178.

113. Tuttociò che attiene a stabilire l'indole e i limiti della contestazione della lite, costituisce un giudizio interpetrativo degli atti giudiciali che sfugge alla censura della Corte di Cassazione, ammenochè aperta ed intuitiva non si manifesti la contradizione fra gli atti stessi e il concetto adottato dai giudicanti. — *Ann. di Giuris.* an. 7. *p.* 1. *col.* 681.

§ 2.

SPECIALITÀ.

a) *Casi speciali ne' quali può aver luogo il ricorso.*

1. Concorrono i requisiti di definitiva e ostativa all'ingresso e progresso della lite e così denunziabile in Cassazione, la quella pronunzia, che ritenendo essersi dall'attore cumulato il petitorio col possessorio, stabilisce che debba trattarsi l'uno e l'altro, non ostante la istanze dell'attore che domanda di trattar prima del solo possesso. — *Ann. di Giuris.* an. 4. *p.* 1. *col.* 259.

2. Non può dal pagamente del debito controverso trarsi accettazione di sentenza, e quindi fondamento e repulsa del ricorso in via di Cassazione, quando il pagamento medesimo è stato impugnato e contradetto dall'intimato, quando non toglia le conseguenze tutte della lite, e quando, non ostante il medesimo, hanno i contendenti insistito nella contestazione. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 1. *col.* 215-216.

3. L'esecuzione data dal succumbente alla sentenza inappellabile a lui contraria, col pagamente del debito da quella sanzionato e della spese della lite, non induce anco indipendentemente dall'impulso di atti esecutivi, accettazione della sentenza medesima, all'effetto d'impedirgli l'esperimento dello straordinario rimedio del ricorso in Cassazione. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 623.

4. Il pagamento delle spese del giudizio terminato con una sentenza che non ammette ulteriore rimedio ordinario, è un atto d'inevitabile necessità, che comunque non reclamato giudicialmente, e anco disgiunto da proteste, non induce accettazione di sentenza, all'effetto in ispecie di far decadere il succumbente dal diritto d'esperimentare l'estraordinario rimedio del ricorso in Cassazione. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 562.

5. Ogni qualvolta il ricorso del succumbente è limitato a circoscritto al solo capo della condanna nella spese, è dall'ammontare della relativa tassazione che resta determinato il merito della causa; ed ove queste non ecceda la competenza inappellabile del tribunale, non rimane aperta al succumbento altra via di reclamo che quella del ricorso in Cassazione. — *Ann. di Giuris.* an. 7. *p.* 1. *col.* 513.

6. Quando la condanna nella spese del giudizio non può essera riguardata come un accessorio del merito principale del giudizio medesimo, ma sia evidentemente nella sentenza come pronunzia da quello assolutamente indipendente, la sentenza relativa, ove non sia denunziabile in Cassazione per il merito di sua natura appellabile, può esserlo per l'articolo della spesa, il cui ammontare non ecceda la competenza inappellabile del tribunale. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 513-514.

7. Le pronunzie dei tribunali di prima Istanza emanate sul ricorso dai decreti dei giudici minori, che hanno omologato le deliberazioni del Consiglio di famiglia, ava interessino affari di giurisdizione volontaria, non sono denunziabili in Cassazione se non che per il caso dell'incompetenza. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 1. *col.* 258.

8. La revoca indistinta e totale fatta dal tribunale superiore d'una pronunzia comunque interlocutoria del giudice inferiore, colla quale contemporaneamente all'ammissione d'una prova viene sanzionata nell'attore la competenza dell'azione promossa, e abilitato il medesime a proseguirla, costituisce una sentenza definitiva ed ostativa insieme al progresso della lite, e come tale suscettibile del rimedio straordinario del ricorso in Cassazione. — *Ann. di Giuris.* nn. 6. *p.* 1. *col.* 667.

9. Non può contrastarsi al padre vesto legittima per interporre ricorso in Cassazione, in nome e per interesse dei propri figli eredi della madre a respettiva moglie, da una sentenza che ha statoito sulla prelazione fra essa e gli altri creditori ipotecarii del marito, quanto alla restituzione e pagamento del di lei credito dotale, dal marito non impugnato, ed irretrattabilmente sanzionato a favore della moglie stessa da altra sentenza. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 638.

10. Quella sentenza che in seconde grado di giurisdizione e in conferma di quella di prima Istanza, stabilisce l'epoca dalla quale deva aver principio il randimento di conti d'un amministratore, definisce una questione sulla quale non può aver luogo altra pronunzia, e impedisca che la lite pregrediaca, per cui non può non qualificarsi per interlocuteria avente forza di definitiva, e come tala denuoziabile in Cassazione. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 1. *col.* 453.

11. Anco nei giudizii nei quali si procede con la prova legale, se può essere richiamata la Corte di Cassazione ad occuparsi sulla legittimità delle preve, non può peraltro essere richiamata ad occuparsi sulla quantità e valutazione della medesima, quindi non la eccezionabilità dei testimoni, ma la loro inammissibilità può costituire fondamento al reclamo. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 700-730.

12. Il difetto di persona legittima in alcuna delle parti, se non può dedursi avanti la Corte suprema per invalidare un contratto ova siffatta deduzione non abbia formato subietto di contestazione nel giudizio terminato con la sentenza denunziata, può peraltro considerarsi astrattamente come mezzo utilmente deducibile in Cassazione, per l'annullamento della sentenza a del giudizio che l'ha preceduta. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 1. *col.* 130.

13. Merita la censura della Corte di Cassazione quella sentenza che rigetta come irrilevanti le posizioni, per dei riflessi di fatto che stanno in opposizione colla letterale giacitura delle medesime. — *Ann. di Giuris.* nn. 3. *p.* 1. rol. 572.

b) *Casi speciali ne' quali non può aver luogo.*

1. Non può riscontrarsi violazione di legge nell'interpetrazione che la sentenza dà ad una convenzione, per aprire l'adito al rimedio straordinario del ricorso in Cassazione. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 1. *col.* 404.

2. Non può ravvisarsi violazione di legge relativa al mandato, in quella sentenza che, ritenutone in astratto il disposto, vi deroga per circostanze speciali, nel concorso delle quali il giudice si è creduto autorizzato a una misura diversa. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 1. *col.* 83.

Digitized by Google

3. Il difetto di mandato del cliente, e della spiegata qualità di procuratore officioso nel procuratore che lo ha rappresentato nel giudizio, non può somministrare fondamento di nullità dedecibile in via di Cassazione a quel litigante che ha riconosciuto in tutto il corso del ventilato giudizio ordinario la rappresentanza del suo avversario nel procuratore col mezzo del quale è comparso negli atti ed ha contro di quello diretta la procedura. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 1. col. 243.*

4. Quando, fra più motivi fondamentali d'un giudicato, uno ne esiste dagli altri indipendente, abile esso solo a sostenere la deliberazione del tribunale, non può andar la sentenza soggetta a Cassazione, ove per avventura gli altri motivi siano meno idonei a sostenerla. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 1. col. 621.*

5. Mancano i termini abili per far rimprovero ad una sentenza di falso supposto onde dar luogo alle straordinario rimedio della Cassazione, allorquando (checchessia delle diverse condizioni che hanno determinata l'opinione del tribunale in astratto) la questione si trova poi risoluta nel tema corrispondente alla specie sottoposta al suo esame. — *Ann. di Giuris. an. 6. p. 1. col. 35.*

6. Quando la prova d'un'obbligazione indubitatamente sussiste ed emerge da un documento, è inconcludente agli effetti della validità della sentenza e irrilevante a costituire un falso supposto per dar luogo a Cassazione, l'equivocata indicazione dell'atto in cui l'obbligazione stessa si contiene. — *Ann. di Giuris. an. 6. p. 1. col. 170.*

7. Il men che vero concetto formato dai giudici sopra di un fatto, non dà apertura a Cassazione, ogni qual volta non influisce e non è stato preso per dato sul quale è preordinata ed ha base la ragione di giudicare. — *Ann. di Giuris. an. 6. p. 1. col. 309.*

8. Quando i fondamenti di decidere accolti dalla sentenza denunziata sono affatto indipendenti fra loro, non tanto per l'indole loro propria, quanto pel modo con cui compariscono apprezzati dai giudici, qualunque di essi sia riconosciuto giusto e incensurabile basta a sottrarre la sentenza alla Cassazione. — *Ann. di Giuris. an. 6. p. 1. col. 35. 46.*

9. Il difetto d'eccezioni del reo convenuto che si è limitato alla costituzione del procuratore, rende contumaciale la sentenza contro di lui proferita, tuttochè tale non dichiarata dal giudice; quindi la competenza del rimedio ordinario della opposizione, renda inammissibile quello straordinario del ricorso in via di Cassazione. — *Dichiaraz. e Istruz. de' 9 novembre 1838, art. 187. § 2.* — *Ann. di Giuris. an. 6. p. 1. col. 228.*

10. Trattandosi di sentenze contenenti più capi, l'uno indipendente dall'altro, e tali da poter formar subietto anco di separata contestazione, il vizio di nullità che investa non parte di essa non autorizza a domandare la Cassazione dell'intera sentenza, senza dar luogo ad una parziale succumbenza ed alla compensazione delle spese. — *Ann. di Giuris. an. 8. p. 1. col. 493.*

11. Gli argomenti di scienza o di volontà, sono improponibili ed irrilevanti nel giudizio straordinario di Cassazione, per dimostrare errato il giudizio di fatto. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 1. col. 153.*

12. La ratizzazione delle spese del giudizio dipende dal regolato arbitrio dei giudicanti, che rende incensurabile in via di Cassazione la misura in tal rapporto osservata. — *Ann. di Giuris. an. 2. p. 1. col. 565.* — *Ivi, an. 7. p. 1. col. 153.*

13. La dichiarazione emessa dal giudice di non riconoscere in un titolo, pel quale si è proceduto esecutivamente, la qualità di credito scaduto, è una dichiarazione sol fatto basata sull'interpretazione dell'atto e perciò immune dalla censura della Corte di Cassazione. — *Ann. di Giuris. an. 2. p. 1. col. 444.*

14. La sentenza che dichiara non essersi verificato un errore di fatto rimproverato ad una perizia, pronunzia sopra un fatto, e così non può formar subietto di ricorso in Cassazione. — *Ann. di Giuris. an. 2. p. 1. col. 45.*

15. Il pronunziare la liberazione che il mallevadore è in diritto d'ottenere nei congrui casi per essere stato lungamente in obbligazione, dipende dalla valutazione di circostanze e di fatti, e conseguentemente si sottrae alla censura del tribunale di Cassazione. — *Ann. di Giuris. an. 2. p. 1. col. 33.*

16. L'ammettere o l'escludere la simulazione in un atto, non è che il risultato di un giudizio formato dal tribunale sulle circostanze di fatto emergenti dalle carte processali, che non può esser riportato ad esame in via di Cassazione. — *Ann. di Giuris. an. 10. p. 1. col. 146.*

17. Nella dichiarata simulazione d'un contratto, non può ravvisarsi violazione di legge e conseguentemente utile mezzo di ricorso in Cassazione, dipendendo tale dichiarazione dal criterio formato dal giudici nell'interpetrazione dei fatti al loro esame sottoposti. — *Ann. di Giuris. an. 2. p. 1. col. 740.*

18. La competenza del rimedio ordinario dell'opposizione contro le sentenze contumaciali rende per espresso disposto della legge inammissibile contro le medesime il rimedio straordinario del ricorso in Cassazione. — *Dichiaraz. e Istruz. del 9 novembre 1838, art. 187. § 2.* — *Ann. di Giuris. an. 6. p. 1. col. 168.*

19. La questione, se in una sentenza ritenuta per contumaciale concorrano i caratteri per ritenerla tale, può formar subietto di gravame dedacibile a reparabile col giudizio d'opposizione, ma non può esser dedotta contro la sentenza medesima in via di Cassazione. — *Ann. di Giuris. an. 8. p. 1. col. 168.*

20. La mera e semplice speranza di succedere, sottoposta a rimanere dissipata da molti eventi, non può mai costituire quel diritto certo, positivo ed attuale (comunque esercibile anco eventualmente) pel quale è accordato il rimedio straordinario del ricorso dalle sentenze inappellabili a colui che non fece parte del giudizio con quelle terminato. — *Leg. 27. ff. De Aquirenda vel omittenda hereditate.* — *Leg. 2. ff. Quando appellandum sit.* — *Ann. di Giuris. an. 5. p. 1. col. 319.*

21. Quella pronunzia con la quale il tribunale ordinario, esaurendo nel giudizio rointegrato da un decreto di Cassazione l'incidente contestatosi fra le parti intorno alla regolarità o non regolarità della fatta riassunzione, dichiara questa valida e regolare, sebbene abbia forza di definitiva, non impedisce, anzi favorisce il progresso della lite rimuovendo l'ostacolo che si frapponeva al libero e spedito suo corso, nè è perciò denunziabile in Cassazione se non con la sentenza definitiva. — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 1. col. 247.*

22. Il rimedio straordinario della revisione, che per le leggi vigenti prima della nuova organizzazione giudiciaria, introdotta col Motoproprio del 2 agosto 1838, accordavasi al soccumbente che non aveva rimedio ordinario d'appello, non è proponibile di fronte ad una pronunzia emanata sul consenso delle parti e sostanzialmente conforme alla loro istanze. — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 1. col. 46.*

23. Non è meno improponibile il rimedio straordinario della revisione pel capo della manifesta ingiustizia, contro quella sentenza che lasciando invulnerata la questione principale determina alcun provvedimento nell'interesse comune di tutte le parti. — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 1. col. 46.*

24. È inammissibile il ricorso in Cassazione da un decreto di un tribunale di prima istanza, dal quale non è stato appellato, comunque siasi appellato dalla sentenza definitiva. — *Ann. di Giuris. an. 8. p. 1. col. 416.*

25. Quel decreto che rigetta l'eccezione di sospetto e conse-

guenta recusa del perito nominato dal tribunale, se può aver forza di definitivo, non osta però, ma favorisce anzi il progresso della lite, ed apre l'adito all'ulteriore sviluppo delle contestazione; e quindi non è denunziabile in Cassazione se non con la sentenza definitiva. — *Dichiaraz. e Istruz. de' 9 novembre 1838, art. 188. 189 — Ann. di Giuris. an. 8. p. 1. col. 763.*

26. Il benefizio dell'escussione è un temperamento meramente equitativo, che non dipendendo da alcuna legge positiva non può, denegato, somministrar motivo di censura proponibile in via di Cassazione. — In ogni caso mai può lagnarsene colui che non lo ha dedotto nel giudizio ordinario e non ha compito le prove dei fatti che ne costituiscono la condizione e l'elemento. — *Ann. di Giuris. an. 6. p. 1. col. 621.*

27. Il giudizio emesso dai tribunali ordinarii sulla natura ed indole della condizione apposta dal promittente alla contratta obbligazione, e se quella debba dirsi sospensiva o resolutiva, potestativa e mista, è il resultato di un criterio di interpetrazione di volontà e di fatto, non censurabile in via di Cassazione ove non ne apparisca evidente il falso supposto. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 1. col. 448.*

28. Anco nel tema di condizione che la sentenza abbia ritenuto per potestativa mista, una volta che la sentenza stessa ha escluso che per parte di quelli coi incombeva siano stati posti in essere gli atti necessarii per far sì che la condizione stessa venisse adempita, di guisa che al fatto dei terzi soltanto se n'abbia da attribuire la mancanza, siffatta dichiarazione, comecchè involvente un giudizio di fatto, non dà apertura a Cassazione. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 1. col. 449.*

29. Il rilievo dedotto dall'osservanza, siccome argomento interpretativo di volontà, oltrechè improponibile in via di Cassazione a censura di un giudizio di fatto, manca di appoggio giuridico, ogniqualvolta l'osservanza non viene dedotta da fatti spontanei ma contii. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 1. col. 153.*

30. Lo stabilire e ritenere lo stato di buona o media fede in colui che allega l'ignoranza d'un Sovrano Rescritto per lui obbligatorio, e la creduta non efficacia del medesimo a suo riguardo, contiene l'espressione d'un giudizio, che mentre per nulla attenta all'inviolabilità e al rispetto dovute al precetto del Principe, ricorre nel giudizio sul fatto ed è esente dalla censura della Corte di Cassazione. — *Ann. di Giuris. an. 6. p. 1. col. 276.*

31. L'interpetrazione data dai giudici ai Sovrani Rescritti e desunta dall'osservanza e dalle circostanze al loro esame sottoposte, costituisce un giudizio di fatto che evade alla censura della Corte di Cassazione. — *Ann. di Giuris. an. 6. p. 1. col. 276.*

32. È un giudizio di fatto non censurabile in via di Cassazione, quello col quale il tribunale ordinario ritiene l'efficacia probatoria di un documento indipendentemente dagli altri cui per avventura si riferisce. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 1. col. 610.*

33. La condizione opposta da una sentenza alla sua esecuzione se può esporre il vincitore a perdere il frutto della vittoria, non renda però meno certa e meno eseguibile la sentenza. - D'altronde non sarebbe mai il succumbente che potrebbe ottimamente lagnarsene presso la Corte di Cassazione. — *Ann. di Giuris. an. 8. p. 1. col. 231.*

34. Non è nelle attribuzioni della Corte di Cassazione il riandare sui fatti che han formato elemento di convinzione dei tribunali ordinarii, per formarne il loro giudizio sull'esistenza di una convenzione che renda improponibile un'azione, semprechè manifesto non apparisca un falso supposto. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 1. col. 461.*

35. La censura di eccesso di contestazione di lite, violazione di confessione giudiziale e allontanamento dagli atti del processo, non danno apertura a Cassazione ove non siano chiaramente e ictoriliamente provate. — *Ann. di Giuris. an. 11. p. 1. col. 156.*

36. Tutto ciò che concerne l'intelligenza data dai giudici ai patti stipulati fra le parti in un contratto, costituisce un giudizio d'interpetrazione e di fatto non censurabile in via di Cassazione. — *Ann. di Giuris. an. 11. p. 1. col. 25.*

37. Quella sconvenienza di seconda istanza che confermando il precedente giudicato ritiene ed ammette la domandata supersessoria del giudizio, è una pronuncia meramente interlocutoria, che non oppone ostacolo permanente al corso della causa, quindi non denunziabile in Cassazione. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 1. col. 382.*

38. Quella pronuncia provvisionale che, pendente il giudizio di divisione, ordina che sia posta in sicuro la quota di rendita spettante ad alcuno dei condividenti per istare a disposizione di chi di ragione fino all'esito del giudizio, è una pronunzia interlocutoria che nulla definisce e nulla stabilisce che non possa essere ritrattato colla sentenza nel merito, quindi comunque inappellabile, non ostando al progresso della lite, non è denunziabile in Cassazione.—*Ann di Giuris. an. 7. p. 1. col. 91.*

39. Tuttociò che attiene alla valutazione di prove ed all'interpretazione ed efficacia degli atti, costituisce un giudizio di fatto che sfugge alla competenza della Corte di Cassazione, ammenochè non ci dimostri evidente il falso supposto. — *Ann. di Giuris. an. 6. p. 1. col. 145. 309. — Ivi, an. 7. p. 1. col. 78. 294.*

40. Il giudizio sulla rilevanza o non rilevanza delle prove e dei documenti, è dalla legge rilasciato al prudente arbitrio dei giudici, quindi non può il relativo rigetto somministrare utile motivo di ricorso in via di Cassazione. — *Ann. di Giuris. an. 4. p. 1. col. 96. — Ivi, an. 7. p. 1. col. 110.*

41. La valutazione data dai giudici nei giudizii ordinarii alle prove resultanti dai documenti e dagli atti del processo, come anco la fede prestata più ad alcuni che ad altri testimoni, dipendono dal criterio incensurabile in via di Cassazione dei tribunali ordinarii, nè possono formar subietto di reclamo avanti la Corte regolatrice, ammenochè non ne sia dimostrato evidente il falso supposto. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 1. col. 189. 190.*

42. I decreti interlocutorii relativi ad ammissione di prove, comunque inappellabili, non sono suscettibili di ricorso in Cassazione, se non che unitamente alla sentenza definitiva. — *Dichiaraz. e Istruz. de' 9 novembre 1838, art. 188. 216. — Ann. di Giuris. an. 4. p. 1. col. 293. — Ivi, an. 8. p. 1. col. 9.*

43. I decreti interlocutorii relativi ad ammissione di prove, non sono denunziabili in Cassazione disgiuntamente dalla sentenza definitiva, neppure per il capo dell'incompetenza. — *Ann. di Giuris. an. 8. p. 1. col. 162.*

44. L'ammissione e reiezione di domanda incidentali dirette a somministrare delle prove e degli schiarimenti per la risoluzione del merito delle contestazioni, è subordinata al coscenzioso e retto criterio del giudice, e quindi non può troppo facilmente dar luogo a ricorso in Cassazione (1). — *Ann. di Giuris. an. 1. p. 1. col. 418.*

45. Il rigetto espressamente motivato di istanze incidentali dirette ad ottenere l'ammissione di prove, non può qualificarsi per denegata giustizia, ma tutto al più per un mal giudicato che non può sottoporsi a censura della Corte di Cassazione. — *Ann. di Giuris. an. 6. p. 1. col. 188.*

46. Quella sentenza con la quale il tribunale rigetta un mezzo di prova cimentato dall'attore all'oggetto di giustificare l'intentata azione, sebbene abbia forza di definitiva, non impedisce nè osta al

(1) Perchè la pronuncia de' giudici è guidata in tali casi dalla giuridica certezza e dalla cognizione precisa di fatto, mezzi sufficienti e condurli a pronunziare giustamente.

Digitized by Google

progresso della lite, o non è suscettibile dello straordinario rimedio del ricorso in Cassazione su non con la pronunzia definitiva in merito. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 1. *col.* 57.

47. Quando fra le ragioni della sentenza rejettiva della prova testimoniale, alcuna ve n'ha sufficiente a legittimare il pronunziato rigetto, non può dare apertura a Cassazione la circostanza che altre proposizioni nello stesso motivo contenute possano in astratto andar soggette a censura o modificazione. — *Ann. di Giuris.* an. 5. *p.* 1. *col.* 86.

48. Il convenuto nell'incidente di prova testimoniale, che non si è opposto alle domande del suo avversario, non può insorgere in via di ricorso avanti la Corte di Cassazione contro il decreto del tribunale che ha pronunziato per l'ammissione di detta prova. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 1. *col.* 341.

49. Quando la prova testimoniale domandata da una delle parti è stata ammessa dal tribunale con piena adesione dell'altra susseguita dall'accettazione ed esecuzione del relativo decreto, non può altrimenti formar subietto di reclamo in via di Cassazione contro la sentenza definitiva, l'inammissibilità di quello esperimento. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 1. *col.* 43.

50. Il misurare la sufficienza e gravità delle presunzioni e degl'indizii di maternità o di filiazione che devono concorrere, secondo la legge Francese, all'effetto di ammettere colui che reclama lo stato, alla prova testimoniale, può essere rilasciato all'arbitrio discrezionale dei giudicanti; ma l'esistenza di tali fatti, e la loro indipendenza da quelli articolati e da provarsi col mezzo di testimoni, forma sempre condizione all'ammissibilità di questo esperimento, ed il riconoscere e l'estendere l'esistenza e l'indipendenza dei fatti medesimi, rientra essa pure nel giudizio di fatto non censurabile in via di Cassazione. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 591.

51. La Corte di Cassazione quanto può esser richiamata a conoscere e pronunziare, se nell'atto nel quale il tribunale ordinario ha ravvisato un principio di prova in iscritto da rendere ammissibile la prova per mezzo di testimoni concorrano, o no, i requisiti dalla legge richiesti, altrettanto incompetentemente è eccitata a riconoscere e giudicare se tale atto abbia, o no, potenza di render verosimile il fatto su cui cade la controversia. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 1. *col.* 102.

52. La contravvenzione alla legge che possa essersi verificata nell'ammissione della prova testimoniale contro il di lei disposto, non può formar soggetto del ricorso interposto contro la sentenza definitiva nel merito, se ancor la sentenza o decreto che tal prova ammetta non sia stata denunziata. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 1. *col.* 553.

53. I decreti d'ammissione al giuramento suppletorio, quando precedono la sentenza definitiva, entrano essi pure nella categoria dei decreti interloculorii, che sebbene abbiano forza di definitivi, non ostano al progresso della lite, ma preparano invece la sentenza che deva definirla; quindi non sono denunziabili in Cassazione se non colla sentenza definitiva. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 1. *col.* 338.

54. L'ammissione del litigante al *giuramento in litem* appartiene alla materia delle prove tutta soggetta al prudente arbitrio del tribunale, non passibile di censura in via di Cassazione, specialmente quando tal prova non sia stata richiesta, e quando si tratti di credito che il tribunale abbia ritenuto per assolutamente impugnato dal convenuto e non giustificato per parte dell'attore. — *Leg.* 4. § 2 *e Leg.* 5. § 1. *ff. De Litem jurando.* — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 1. *col.* 30.

55. La massima astratta di Giurisprudenza Canonica, che il quasi-possesso del diritto di presentare non si acquista, *nisi per actum propriî facti*, si ravvisa improponibile come mezzo di Cassazione di fronte alle dichiarazioni di una sentenza che ha proceduto in termini di presentazione fatta dal patrono, *jure proprio et singulari*, e all'altra massima che in materia di presentazione deve attendersi il fatto e non i mezzi che vi hanno dato causa. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 282.

56. L'esame assunto dal tribunale ordinario sull'indole e qualità del titolo patronale, onde stabilire se il possessorio sia tale da assorbire il petitorio, e conoscere della torbidità o irrilevanza dei titoli patronali, costituiscono altrettante ispezioni e giudizii di fatto, nel cui resultato non può ravvisarsi violazione di legge o di teoria giurisprudenziale proponibile in via di Cassazione. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 263.

57. Quando nel giudizio ordinario di prima e di seconda Istanza non è stata questione intorno al patronato passivo, ma l'efficacia della nomina si è fatta dipendere dalla pertinenza del patronato attivo, non è dato di insorgere in via di Cassazione contro quella sentenza, che ha dichiarata legittima la presentazione fatta da quello nel quale ha riconosciuta la preferenza nel patronato attivo, comunque pretendasi non essere esso rivestito del patronato passivo. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 623.

58. Quel giudizio mediante il quale il tribunale è giunto, per via d'interpetrazione e d'argomenti, a stabilire in una pia fondazione il carattere di ufficiatura meramente laicale, è un giudizio sovrano che si sottrae alla censura della Corte di Cassazione. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 1. *col.* 82.

59. Quel giudicato che ritenuta in astratto la regola, esser dovuto il salario sebbene non pattuito ogniqualvolta concorra il solito di condurre l'opera altrui in colui che ne ha profittato e in chi l'ha prestata di locarla per mercede, viene ad escluderne poi l'applicazione al concreto nel concorso di circostanze che fanno mancare nel concetto dei giudicanti la materia o il subietto del contratto di locazione d'opera, contiene un giudizio di fatto nel quale non si ravvisa falsa interpetrazione o mala applicazione di legge, per cui non dà luogo a Cassazione. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 1. *col.* 719.

60. Escluso in fatto, nel concetto di chi ha giudicato, ogni elemento dell'obbligazione tacita a prestare il salario e del presunto diritto a riceverlo, diventano improponibili in via di Cassazione tutti quei mezzi di reclamo che suppongono esistenta e provata il contratto di locazione d'opera. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 1. *col.* 719.

61. Non sono suscettibili di ricorso in Cassazione i decreti di condanna proferiti dai Pretori in adesione alle risoluzioni della potestà governativa emanate al seguito della comunicazione della procedura fattale dalle Camere di consiglio dei tribunali di prima Istanza nei casi in cui tali comunicazioni sono dalla legge autorizzate. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 1. *col.* 470.

62. Non sono suscettibili di reclame avanti la Corte di Cassazione le risoluzioni della potestà governativa o politica dello Stato. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 1. *col.* 297.

63. L'opportunità e la necessità di una perizia istruttoria o la scelta dell'esperto piuttosto in una che in un'altra classe, professione od arte, dipende dall'arbitrio sovrano che la legge accorda ai magistrati per sovvenire ai bisogni della causa secondo lo stato della lite e dell'animo loro; nè può essere quindi nè in genere nè in specie passibile di censura presso il tribunale di Cassazione. — *Ann. di Giuris. an.* 8 *p.* 1. *col.* 195.

64. I decreti di reiezione di perizia, ogni qualvolta si trovano fondati sulla mancanza d'utile scopo, non possono, comecchè dipendenti da un giudizio di fatto, essere censurati in Cassazione. — *Ann. di Giuris.* an. 9. *p.* 1. *col.* 143.

65. Il decreto che esclude la perenzione, perchè non ostativa all'ingresso della lite, non può formar soggetto al ricorso in Cassazione, perchè mancante di uno dei caratteri che a tale effetto si

Digitized by Google

richieggono dall' art. 189 delle Dichiarazioni e Istruzioni. — *Ann. di Giuris. an. 1. p. 1. col. 14.*

66. Quando non è dipendentemente da alcuna legge positiva o teorica giurisprudenziale, ma dal positivo e diretto placito dei contraenti, che i giudici hanno desunto il fondamento preponderante per ritenere preservata all' edificante la libertà naturale d'inalzare il proprio edifizio, o conseguentemente la mancanza di diritto e di azione nel nunciante la nuova opera ad impedirglielo, nee possono dalla Corte di Cassazione valersi quei mezzi di ricorso che si fondano sulla più o men regolare intelligenza ed applicazione di legge. — *Ann. di Giuris. an. 5. p. 1. col. 48.*

67. Nei giudizii di Cassazione è vietata l' ammissione d' incidenti che possono cambiare o aumentare il processo. — Di questa specie sono le posizioni. — *Ann. di Giuris. an. 2. p. 1. col. 83.*

68. Non è dato di ravvisare violazione alcuna di legge in quella sentenza, che rigetta l' esperimento delle posizioni pel lato dell'irrilevanza, ritenuta in seguito delle considerazioni portate sotto ogni rapporto di possibile utilità dell' esperimento medesimo. — *Ann. di Giuris. an. 5. p. 1. col. 375.*

69. Il tribunale decidente che rigetta le posizioni nel giudizio esecutivo, per non averlo ravvisate dirette a provare alcuna di quelle eccezioni che sono in siffatti giudizii proponibili, non contradice e non viola il principio di diritto che favorisce l'astratta proponibilità di tali eccezioni, ma emette un criterio di mero fatto, non censurabile in via di Cassazione, che ricusa l' applicabilità di quel principio. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 1. col. 609.*

70. La massima in astratto vera per la quale è stabilito che possa il debitore ceduto, convenuto dal cessionario, sottoporre il cedente all' esperimento delle posizioni, è sempre limitabile dal prudente arbitrio del tribunale a seconda delle circostanze; nè l' uso di questo arbitrio eva abbia portato al rigetto, può sommministrare motivo di ricorso in via di Cassazione. — *Ann. di Giuris. an. 5. p. 1. col. 231.*

71. Quel decreto, col quale il tribunale, nella contestazione insorta fra i contendenti intorno all' efficacia o inefficacia dell'opposizione fatta dal convenuto alla sentenza contumaciale contro di lui proferita, ammette le posizioni che una delle parti deferisce sul merito, viene a ritenere efficace l' opposizione ed a riattivare in contraddittorio il corso della causa; quindi non ostando, anzi favorendo il progresso della lite, manca di uno dei caratteri sostanziali per esser denunziato in Cassazione disgiuntamente dalla sentenza definitiva. — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 1. col. 304. 305.*

72. L' attribuire ad un atto di liquidazione passato fra debitore e creditore, l'efficacia di capo-saldo estintivo d'ogni pendenza attiva e passiva, costituisce un giudizio d'interpetrazione e di fatto che non può riportarsi ad esame avanti la Corte regolatrice. — *Ann. di Giuris. an. 10. p. 1. col. 249.*

73. Quella sentenza che riconosce e dichiara l' insussistenza del credito reclamato dall' attore, sia per difetto assoluto di giustificazione, sia pel concorso di prove che lo escludano o lo facciano presumere estinto o compensato, emetta un giudizio tutto di fatto, che non è che il resultato della convinzione formatasi dai giudicanti sulle resultanze degli atti e dei documenti processali, e perciò esenta da censura in via di Cassazione. — *Ann. di Giuris. an. 10. p. 1. col. 231. 232.*

74. È massima stabilita dall' art. 2248 del Codice Civile di Francia, che anco la tacita recognizione che il debitore o possessore fa del diritto di quello contro il quale prescriva, interrompe la prescrizione. — L' applicazione peraltro di tal massima e la valutazione degli atti aventi o no efficacia interruttiva di prescrizione, costituisce un giudizio di fatto non censurabile in via di Cassazione. — *Ann. di Giuris. an. 8. p. 1. col. 619.*

75. Quella sentenza, che deferendo ai libri d'amministrazione e deferendo ai loro resultati, ritiene provato in genere ed in ispecie il credito derivato dal saldo colonico, emette un giudizio di fatto relativo a valutazione di prove e quindi non censurabile in via di Cassazione. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 1. col. 22.*

76. La valutazione data dalla sentenza ai fatti, per dedurre l'approvazione o ratifica del pagamento fatto al non creditore, involve un giudizio di fatto che non può soggiacere a censura avanti la Corte di Cassazione. — *Ann. di Giuris. an. 2. p. 1. col. 291.*

77. Il decreto di destituzione d' economo, emanato sulle istanze del creditore ipotecario nella pendenza del giudizio di divisione dei beni che il debitore possiede in comune con altri non correi del debito, è una pronunzia interlocutoria, che, sebbene avente forza di definitiva, non impedisce l' ingresso o il progresso della lite, e perciò non è denunziabile in Cassazione disgiuntamente dalla sentenza definitiva. — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 1. col. 413.*

78. È soggetto a Cassazione quel giudicato che procede in aperta opposizione ai termini della contestazione della lite e del quasi contratto giudiciale che da essa deriva. — In altri termini: Il reo convenuto che sostiene d' aver pagato il debito che da lui si ripete, viene a riconoscere il credito nell' attore, nè può dopo tale eccezione recedere col negare del credito stesso l' esistenza o la causa, e il tribunale che ne accoglie l' impugnativa viola il quasi-contratto della contestazione della lite. — *Ann. di Giuris. an. 11. p. 1. col. 413.*

79. Il benefizio della purgazione della mora, comecchè fondato sulla equità canonica, se è stato talvolta esteso anco di fronte a condizioni sospensive, non cessa per questo di essere un temperamento mere equitativo, l' accordare il quale dipende sempre dal discreto e prudente arbitrio del giudice, incensurabile in via di Cassazione. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 1. col. 449.*

80. Il giudizio formato dai giudici ordinarii sulla maggiore o minore entità dell' ingerenza d' un amministrazione, onde ammettere od escludere relativamente la capacità dell'interdicendo, è un ispezione di fatto in cui non può ravvisarsi violazione di legge deducibile in via di Cassazione. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 1. col. 227.*

81. Il determinare, se un socio e funzionario di un corpo accademico siasi reso debitore di grave mancanza, che per le costituzioni di quel corpo ne autorizzi l' espulsione, e se nella fattispecie si verifichi il concorso di quelle condizioni che rendano giusta la pronunziata dimissione, dipende da un giudizio tutto interpetrativo e di fatto che non può esser censurato in via di Cassazione, a meenchè evidente non ne sia dimostrato il falso supposto. — *Ann. di Giuris. an. 8. p. 1. col. 719-720.*

82. Il determinare, sulle risultanze processali, l' esistenza di uno stato d' abituale malattia e l' influenza di questa sulla facoltà intellettuali di un individuo che ne è affetto, onde escludere la capacità del medesimo di amministrare le cose sue, costituisce un giudizio di fatto che non può essere revocato ad esame in via di Cassazione. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 1. col. 226.*

83. La compensazione delle spese a rata di vittoria, è arbitraria pel giudice e la sua pronunzia non dà in questo rapporto apertura a Cassazione. — *Ann. di Giuris. an. 2. p. 1. col. 302.*

84. Le questioni sull' identità dei fondi livellari e sull' esistenza in alcuno dei diritti di vocazione al livello, sono altrettante ispezioni di fatto, che comunque risolute dai giudici sulle resultanze degli atti, sfuggono alla censura della Corte di Cassazione, ove non se ne dimostri la manifesta erroneità. — *Ann. di Giuris. an. 4. p. 1. col. 396.*

85. Non può la Corte di Cassazione occuparsi di un mezzo di

ricorso che ioveste un terzo, contro del quale non è stata diretta la domanda, nè è a causa nel giudizio di Cassazione. — *Ann. di Giuris. an. 6. p. 1. col. 414.*

86. Quella sentenza che ritiene e dichiara non consiare della proprietà d'un fondo in colui che l'allega, per ragioni e motivi desunti dal tenore dei documenti e da circostanze che escludono a senso dei giudicanti l'abdicazione e respettiva traslazione del dominio, contiene un giudizio complessivo di fatto che evade alla censura della Corte regolatrice. — *Ann. di Giuris. an. 10. p 1. col. 525.*

87. Di fronte al contesto espresso d'una sentenza, che interpretando e valutando dei patti, ha dichiarata e ritenuta la natura d'indifferente ed alienabile d'un fondo che sostenevasi dotale e differente, e ne ha conseguentemente riconosciuta valida l'impressavi ipoteca, diventano improponibili in via di Cassazione le censure di violazione delle leggi e teorie che prescrivono e tutelano l'inalienabilità del vero e proprio fondo dotale.—*Ann. di Giuris. an. 7. p. 1. col. 436.*

88. La condonazione è un mezzo d'estinguere l'obbligazione, che può esser indirettamente provata per mezzo di argomenti e congetture, la cui valutazione, comecchè arbitraria pel giudice, non può formar subietto di censura avanti la Corte di Cassazione. — *Ann. di Giuris. an. 6. p. 1. col. 130.*

89. Lo stabilire, nel concorso delle prove e delle risultanze del processo, i fatti importanti ratifica, per parte del minore divenuto maggiore, delle obbligazioni contratte nella minore età, non che la scienza speciale e positiva della nullità della primitiva obbligazione, sono attributi tapezioni e giudizii sul fatto, i cui risultamenti non possono essere revocati ad esame in via di Cassazione. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 1. col. 217.*

90. Le fedi estimali, prodotte in giudizio per giustificare la morte d'un individuo, possono soltanto in unione ad altri riscontri amministrarne la prova; — quindi la non fatta valutazione di un tal documento, perchè unico e perchè non abbastanza chiaro, dipendendo da un giudizio di fatto sull'insieme delle resultanze processali, non presenta violazione di leggi o di norme positive che sottoponga la sentenza a censura di Cassazione. — *Ann. di Giuris. an. 11. p. 1. col. 198.*

91. La Corte di Cassazione richiamata a pronunziare sulle domande di restituzione in intiero dalle rejudicate dei tribunali lucchesi, emanate prima della riunione di quello Stato alla Toscana, e che per le leggi di Lucca avrebbero dovuto conoscersi e risolversi dal Tribunale Supremo di Giustizia, non ha competenza e missione per rescindere i giudicati e decidere ai termini di giustizia, ma deve limitarsi, ognivolta riconosca fondato il ricorso, a dichiarare sussistenti le cause di restituzione in intiero ed a rinviare la decisione della causa ai tribunali competenti.—*Ann. di Giuris. an. 10. p. 1. col. 438.*

92. Dal giorno che una parte del territorio ha cessato di appartenere al Principe dello Stato per formar parte d'un altro Stato, viene a cessare ogni rapporto di sovranità e respettivamente di sudditanza fra il Principe medesimo e gli abitanti del territorio distaccato, e cessa del pari nei tribunali da lui istituiti qualunque giurisdizione ordinaria e straordinaria sui litiganti. — In altri termini: — Alla Corte di Cassazione della Toscana non possono deferirsi le sentenze proferite dai tribunali di questo Stato fra gli abitanti del territorio di Fivizzano, dal momento che in esecuzione dei precedenti trattati politici quel territorio è passato a far parte d'una dominazione straniera. — *Ann. di Giuris. an. 10. p. 1. col. 118.*

SEZIONE II.

Procedura e forme del giudizio di Cassazione.

§ 1.

DELLE FORME DEL RICORSO, IN GENERALE.

1. Per disposto dell'art. 194 delle Dichiarazioni e Istruzioni del 9 novembre 1838, la domanda di Cassazione non deve avere altre forme che quelle d'ogni altra domanda principale; quindi la firma del ricorrente non è affatto necessaria per l'efficacia dell'atto, bastando quella del procuratore legale che lo rappresenta. — *Dichiaraz. e Istruz. de' 9 novembre 1838, art. cit.* — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 1. col 683.*

2. Quando il legislatore ha voluto attribuire una efficacia perentoria ed irreparabile alle sue disposizioni, intorno alle forme che devono accompagnare un atto, lo ha sempre dichiarato espressamente, come ha fatto appunto in ciò che concerne la domanda in via di ricorso in Cassazione nella quale vien comandata la specifica espressione dei motivi e proibita la successiva deduzione di motivi nuovi, al segno di dichiarare questi ultimi invalutabili. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 1. col. 674.*

3. L'inosservanza delle forme prescritte dall'art. 193 delle Istruzioni e Dichiarazioni del 9 novembre 1838, per i ricorsi presentati nell'interesse delle Comunità, è sanabile mediante il successivo adempimento dell'omessa forma, purchè avvenga prima che dalla parte intimata sia stata contestata l'inosservanza stessa e chiesta l'inefficacia del ricorso. — *Ann. di Giuris. an. 11. p. 1. col. 205.*

4. Nell'attuale sistema amministrativo vigente in Toscana, il Prefetto di Pistoja è quell'autorità e quel diretto superiore, competente ad emettere l'autorizzazione di cui abbisognano gli orfanotrofii di quella città per intentare il rimedio straordinario del ricorso in Cassazione. — *Ann. di Giuris. an. 11. p. 1. col. 421.*

5. Non vi ha disposizione della legge regolamentaria della Procedura civile avanti la Corte di Cassazione, che prescriva alla donna di premunirsi dell'autorizzazione, onde interporre validamente il ricorso. — *Ann. di Giuris. an. 8. p. 1. col. 491.*

6. La donna maritata non abbisogna dell'autorizzazione del marito, nè per agire nè per difendersi, nè per ricorrere in Cassazione dal giudicato a lei contrario, ogni qualvolta il giudizio raggirisi intorno all'esecuzione di contratti legittimi che la riguardano. — *Ann. di Giuris. an. 8. p 1. col. 327-328.*

7. La donna maritata, sebbene letteralmente non compresa fra quelli individui che per le disposizioni regolatrici del giudizio di Cassazione hanno bisogno d'autorizzazione per proporre il ricorso, non ha però sempre indistintamente abilità di assumere la veste di attrice senza l'autorizzazione del marito. — Questa autorizzazione può abbisognarle, ed è necessaria, ogni volta che ha formato soggetto del giudizio ordinario, la sostanza dei suoi beni e diritti estradotali, ed in pari tempo ne ha formato oggetto l'acquisto o il ricupero di quelli: non le abbisogna per difendersi, ogni volta che, sebbene soggetto del giudizio ordinario sia stata la sostanza dei suoi beni e diritti estradotali, l'oggetto però ne fu meramente passivo e limitato alla difesa e conservazione dei diritti medesimi; e non le abbisogna affatto nè per agire nè per difendersi, quando non la sostanza dei beni e diritti estradotali, ma unicamente la loro amministrazione e la percezione od esazione delle rendite o capitali, e l'esecuzione dei contratti legittimi che li riguardano, ne ha formato esclusivamente soggetto. — *Ann. di Giuris. an. 8. p. 1. col. 276-277.*

Digitized by Google

8. Come alla donna marilata non è inginnto l' obbligo di premunirzi di autorizzzzione maritalo per comparire citata nel giudizio di graduatoria, ondo prevvedere alla conservazione ed assicnrazione del suo credita dotale, così non le può essere impedito di denunziare in Cassazione, indipendentemente dall'autnrizzazione, la sentenza a lei contraria. — *Ann di Giuris. an* 6. *p.* 1. *col.* 491.

9. Il disposto dell' art. 193 delle Dichiarzzioni e Iztruzioni dol 9 novembre 1838, che inabilita alcuni individui a proporre ricorso in Cassazione senza la preventiva autnrizzazione cho sarobbe lore necessaria per costituirsi attori, nno contempla che quelle persone che rappresentano i diritti altrui, e non è applicabilo allo donne maggiori di età, maritate o innotta, cho sono state e stanno in giudizio per sostenare i diritti propril. — *Ann di Giuris. an.* 6. *p.* 1. *col.* 616.

10. È inefficace, per espressa disposizione della legge, il ricorso presentato dal tntore o in nome del tutore nella rappresentanza dei minori, quando non sia accompagnato dalla ginstificazione della preventiva autnrizzazinno a tal uopo riportatz dal Tribunale competente. Nè vale a sanare on tal difetto la sopravvennta facoltà, quandn la relativa giostificazione viene fatta dopo che dalla parte intimata è stato agnito e quesito il diritto ad impugnare la validità del ricorso medesimo. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 1. *col.* 306. — *Ivi, an.* 8. *p.* 1. *col.* 437. — *Ivi, an.* 10. *p.* 1. *col.* 43.

11. La domanda di Cassazione, quzndo investe il sottoposto zl curatore, deve como ogni allra domanda introduttiva di giudizio, intimarzi e notificarsi, non tanto al sottopozte medesimo, che zl di lui curatore, in difetin di che non può dirsi il giudizio legittimzmento e regnlarmente instaurato. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 517.

12. Il documento comprovante lz legale sotorizzszione del curatore a ricorrere in Cassazinne nell' interesso del suo rappresentato, può essere allegato dal ricorrente indipendentemonto dalla sua formale produzione con la domanda di Cassazione. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 1. *col.* 49.

13. È inefficaco il ricorso interposte nell'interesso di Corpi morali, stabilimenti e luoghi pli, sottoposti direttamente a per dolegzzione alla totela del principe, se non è preceduto da quell'autorizzazione sovrana e govornativa che a tali stabilimenti sarebbe stata necessariz per costituirsi atteri. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 1. *col.* 420. 421.

14. Trattandosi di sentenzo definitive e di giudizil nei quali è necessaria per i Corpi morali l' antorizzazione dol legittimo lore superiore ondo costituirsi attori, è inammissibile il ricorso che per parte dol Corpi morzli e in neme di essi venga interposta, senza la produzione della relativa antorizzazione. *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 1. *col.* 421.

15. È immeritevole di valutazinno il ricorso avanti la Corte Supremz, se non è firmato dal ricorrente o da on mandatario speciale del medesimo, nelle forme prescritte dagli art. 545 e seguenti delle Dichiarazioni e Istruzioni de' 9 novembre 1838. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 1. *col.* 353. 354.

16. È beno e validamente notificata la domanda di Cassazione al domicilin dell' intimzin, qualo resulta dalla sentenza contro la qualo è ricorso o dzll' atto di notificazione della medesima.—*Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 1. *col.* 491.

17. È beno e regolarmente notificata, tanto la domaeda di Cassazione, quanto la successiva ordinanza cho destinz il relatore della causa, al domicilio dell' intimato quale resulta dalla sentonza denonziata n dall' atto di notificazione della medesima, come ancn mediante affissione alla porta esterna del tribunale del luogo di domicilio nella sentenza indicato, ove questo domicilio resulti essere state abbandonato. — *Ann. di Giuris.* nn. 5. *p.* 1. *col.* 587.

18. È bene e regolarmente eseguita la notificazioe della domanda di Czssazione all' intimato, como di qualunque altra domanda principale, mediante la conzegna fzita a persona che il cnrsore qualifica per commesso del nntificando, e così in uno di quei rapporti che sono dimostrativamente indicati dzlla legge di procedura. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 1. *col.* 577.

19. La introdnzinne di due ricorsi principali contro nna stessa sentenza, diretti contro capi separati della medesima, ed influiti da diversi ed opposti interessi, presenta nnn già nn caso misto dalla legge non contemplato, ma bensì il complesso di due casi semplici nei quali le parti conservano z vicenda la veste di ricorrenti e d' intimati, ed ove ognuna di esse è tenutz alla rigorosa osservanza delle incombenze cha la legge nella prima di detta loro qualità inginnge all'una parte a frente dell'altra, fra le quali la deduzione a notizia, nei modi regolari, della relativa ordinanza presidenziale sulla respettiva istanza provocata. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 1. *col.* 153.

20. Per la validità del ricorso in Cassazione, serve allegare nella memoria il fatin che costitnisce violazinno di legge o di forma; mentre, per obbedire al prescritin dell' art. 549 delle Dichiarazioni o Iztruzioni del 9 novembre 1838, non è di necessità l' indicazione della legge che si pretende violata dalla sentenza, essendo pora l' implicita a tal' uopo sufficiente. — *Ann. di Giuris.* nn. 1. *p.* 1, col. 318.

21. È inefficace il ricorso alla Corte di Cassazione, se non contiene i motivi sopra i quali è fondato, ed è inattendibile la memoria che li contenga, qnzndo è presentata fuori del termine di dieci giorni; non essendo dopo qnel termine concessa che l'ampliazione n l' annente, perchè precedz di nltn giorni la discussione, e non mai l' allegazione integrale dei motivi anzidetti. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 1. *col.* 64. 155. 172. 326-327. — *Ivi, an.* 7. *p.* 1. *col.* 230.

22. L' allegare come motivi del ricorso in Cassazione delle considerazioni cho alla valutazione del fzitn possono appartenere, non importa violazinne della forma prescritta dall' art. 549 delle Dichiarazioni e Istruzioni, ognivoltachè il ricorso su quello appunto si basa per precisare in qual modo fo lz loggo malamente applicata. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 1. *col.* 236.

23. È inefficace il ricorso in Cazsazione, se i motivi suoi non allegane la specifica indicazione della contravvenzione alla legge, e per falsa interpetrazione o per falsa applicazione o nei rapporti di competenza o di formo sostanziali. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 64.

24. È inefficace il ricorso in Cassazione se non contiene la specifica deduzinne de' motivi sopra de' quali è fondato, espressa, o nella domanda verbale o scritta di Cassazinne, o nella memoria che il ricorrento è autorizzato a presentare nel soccessivo decendio. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 1. *col.* 27. 224. 306.

25. Quando la copia autentica della sentenza denunziata in un col referin della eseguitane notificazione è stzta realmente prodotta colla domanda di Cassaziena, non pregiudica alla validità di qneste atto l' omessa menzione di tal produzione. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 1. *col.* 306.

26. Non è nell' nbbligo del ricorrente di prodorre la copia autentica di Decreti ordinatorii dai qnali non abbia fatto espressamente ricorso, o che formano parte del processo da avocarzi dalla Cancelleria del Tribunale che ha preferita la sentenza denunziata. — *Ann. di Giuris. an.* 6. p. 1. *col.* 177.

27. È inammissibile il ricorso se non è accompagnato, e dalla sentenza denunziata, e dall'atto constatante la fattane notificazione al ricorrente; nè è valutabile il successive adempimento di

questa forma, dopochè dalla parte intimata è stata dedotta l'inammissibilità. — *Dichiaraz. e Istruz. de' 9 novembre* 1839, *art.* 195. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 1. *col.* 126. 226. — *Ivi, an.* 5. *p.* 1. *col.* 451. — *Ivi, an.* 9. *p.* 1. *col.* 412.

28. La produzione dell'atto di notificazione della sentenza denunziata, o la menzione della fattane o non fattane notificazione, è dalla legge voluta a riguardo di tutti quanti gli intimati, come pure la tempestiva istanza per l'ordinanza di fissazione di discussione; in difetto di che il ricorso si ha per inefficace di fronte a quelli in rapporto ai quali non è stato a siffatto forma adempito. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 1. *col.* 66.

29. La legge, mentre impone l'obbligo al ricorrente d'accompagnare il ricorso colla produzione della copia autentica della sentenza denunziata e dell'atto di sua notificazione, non gl'impone egualmente quelle di fare espressa menzione di tal produzione. Questa copia autentica può essere quella che la parte vincitrice ha notificata al succumbente, portanto in calce il rapporto del cursore che l'ha rilasciata. — *Dichiaraz. e Istruz. de' 9 novembre* 1838, *art.* 195. — *Ann. di Giuris.* on. 3. *p.* 1. *col.* 169.

30. La produzione della copia della sentenza notificata dal vincitore al procuratore della parte succumbente, non è sufficiente ad adempire il disposto della legge. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 1. *col.* 226. 634.

31. La produzione della copia autentica della sentenza denunziata, disgiunta dal certificato comprovante la fattane notificazione, rende inefficace il ricorso; nè il più tardo supplemento giova al ricorrente, quando per la parte intimata è stata dedotta l'inosservanza. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 1. *col.* 226. 380. 467.

32. Non basta per l'efficacia del ricorso che il ricorrente dichiari a giustifichi che è stata commessa la notificazione della sentenza denunziata, ove non unisca l'atto autentico comprovante l'epoca precisa in cui la notificazione stessa è avvenuta. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 1. *col.* 594. 595.

33. La mancanza della menzione della non avvenuta notificazione al ricorrente della sentenza da esso denunziata, diventa irrilevante, ogni qualvolta dalla produzione della copia autentica della sentenza medesima, certa a di prima intuizione apparisce la tempestività del ricorso. — *Ann. di Giuris.* on. 4. *p.* 1. *col.* 721.

34. La mancanza, nella copia della domanda di Cassazione notificata all'intimato, del giorno della sua esibita da apporsi dall'attuario, non importa nullità del ricorso. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 1. *col.* 249.

35. L'omessa menzione della non fatta notificazione della sentenza prescritta al ricorrente, ove non gli sia stata quella notificata, non può importare la nullità del ricorso, quando, più essendo i vincitori o conseguentemente gl'intimati, è stata fatta per parte di alcuno di essi la notificazione della sentenza al ricorrente contraria. — *Ann. di Giuris.* nn. 4. *p.* 1. *col.* 153.

36. La produzione insieme con la domanda di Cassazione, della sentenza denunziata, quale è stata notificata al ricorrente e suo procuratore legale, equivale alla produzione della copia autentica della sentenza stessa, ogni qualvolta rimane colla fatta produzione legalmente accertata la data della sua notificazione alla parte. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 1. *col.* 248.

37. I motivi di ricorso devono essere formulati in modo da indicare con precisione la parte del giudicato, in cui si suppone esistere contravvenzione, o falsa o mala applicazione di legge, e la disposizione alla quale si dice contravvenuta o non bene applicata, talmente che distinti appariscano l'elemento materiale e l'elemento giuridico di reclamo. — Una sterile e generica indicazione di leggi, pretese violate o falsamente applicate, non può non ravvisarsi che affatto insufficiente a compire il voto della legge, nell'interesse non tanto della parte intimata che deve difendersi, che della Corte la quale deve decidere. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 1. *col.* 163.

38. È valida e regolare la notificazione della domanda di Cassazione, come quella d'ogni altra domanda introduttiva d'un giudizio civile, quando è fatta al domicilio dell'intimato, quale apparisce dalla sentenza denunziata o dall'atto di sua notificazione. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 13-16.

39. Sebbene la notificazione della domanda di Cassazione debba farsi nel modo prescritto per la notificazione delle altre domande introduttive di giudizio, mediante cioè il rilascio dell'atto alla persona del notificando, o alla casa del medesimo (o in questo secondo caso, mediante la consegna ai parenti o domestici che con quello coabitano); siffatte prescrizioni però non hanno sanzione di nullità: permodochè, non esattamente adempite dal cursore incaricato della notificazione, non può la relativa omissione apprestare fondamento di nullità, ogni qualvolta l'interesse del notificato non è rimasto compromesso, e l'atto è pervenuto in effetto o tempestivamente nelle sue mani. — *Ann. di Giuris.* on. 8. *p.* 1. *col.* 344-345.

40. La menzione per parte del cursore, notificante la domanda di Cassazione all'intimato, della data del giorno in cui eseguisce la notificazione, e che esso deve fare nella copia dell'atto rilasciato al notificando, sebbene sia di forma sostanziale, non essendo però dalla legge di procedura prescritta a pena di nullità, non può l'omissione della medesima produrre l'annullamento dell'atto, e la decadenza del succumbente dall'esercizio del suo diritto, ogni qual volta per parte dell'intimato nè si giustifica nè si allega che tal notificazione gli è stata fatta fuori del termine legale, ma anzi dal rapporto dello stesso cursore, registrato nel giornale a ciò destinato, emerge la prova della notificazione eseguita in giorno certo ed utile. — *Ann. di Giuris.* on. 7. *p.* 1. *col.* 593.

41. La certezza della data della notificazione alla parte intimata della domanda di Cassazione, viene costituita dall'atto alla medesima rilasciato, nè può esser distrutta da veruno altro difforme rapporto esistente in atti divorsi, e neancho da quello che si legge nel giornaletto dei cursori. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 1. *col.* 64.

42. Comunque irregolare sia, o debba ravvisarsi la produzione fatta dal ricorrente della sentenza interlocutoria, denunziata insieme colla definitiva nella copia notificata non ad esso medesimo, ma al procuratore che lo ha rappresentato in giudizio, tale irregolarità non rende inefficace il ricorso, initavolta che regolare e conforme al precetto della legge è la produzione della sentenza definitiva, dalla notificazione della quale soltanto si misura il termine utile a ricorrere dall'una o dall'altra. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 1. *col.* 221.

43. I procuratori alla massa dei creditori ed al patrimonio in concorso, che per le massime vigenti all'epoca in cui i relativi giudizii erano dalla legge permessi (1) non ebbero bisogno d'alcuna speciale autorizzazione per comparire attori nella respettivo rappresentanza, non ne hanno bisogno nemmeno per farsi ricorrenti in Cassazione dalle sentenze ad essi in delle rappresentanze contrarie. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 1. *col.* 67.

44. La legge, imponendo alle parti ricorrenti, in materie civili, l'obbligo di farsi rappresentare da un procuratore legale, non esige che da queste si giustifichi col mandato scritto della parte la sua commissione. — *Ann. di Giuris.* on. 3 *p.* 1. *col.* 466.

45. Quando i principii di diritto, che il ricorrente annunzia come violati o male applicati, sono indubitati e notorii, la semplice

(1) I giudizii universali di concorso furono aboliti dall'art. 201 della legge de' 7 gennaio 1838.

lero enunciativa basta per sodisfare al precetto della legge agli effetti dell'ammissibilità del ricorso, senza bisogno di una precisa indicazione delle disposizioni testuali da cui tali principii sono sanzionati. — *Ann. di Giuris.* on. 11. *p.* 1. *col.* 403.

46. Quando di due pronunzie dello stesso tribunale denunziate in Cassazione, l'ultima nulla aggiunge e toglie alla precedente per ritenere con quella completamente esaurita o risolta la contestazione, i motivi dal ricorrente articolati contro il primo giudicato si ravvisano congrui e sufficienti a sostenere il ricorso anco di fronte al secondo. — *Ann. di Giuris.* an. 11. *p.* 1. *col.* 403.

47. Trattandosi di questioni di fatto, l'errore in cui siano per avventura incorsi i giudici nell'assumere oltre il bisogno l'esame di un articolo di diritto, si rende irrilevante agli effetti della Cassazione, tuttavolta che un tale errore non ha influito sulla risoluzione della controversia. — *Ann. di Giuris.* an. 11. *p.* 1. *col.* 141.

48. L'errore di fatto in cui vuolsi incorso il tribunale decidente intorno al tenore e all'oggetto delle articolate posizioni, onde denegare l'ammissione di tale esperimento nel giudizio esecutivo, non può esser dimostrato avanti la Corte Suprema con l'allegazione del tenore delle posizioni medesime, ignorandosi di queste non è mai avvenuta la pubblicazione. — *Ann. di Giuris.* an. 7. *p.* 1. *col.* 609.

49. Il falso supposto in cui si pretende incorsa una sentenza denunziata alla Corte di Cassazione, non può essere dimostrato con documenti nuovi e prodotti avanti la Corte medesima, ma deve esserle con quei documenti soli che hanno formato il processo del giudizio ordinario, o deve esserlo con tutta l'evidenza, in modo da non impegnare la Corte Suprema in implicate incompetenti indagini di fatto. — *Ann. di Giuris.* an. 7. *p.* 1 *col.* 135.

50. Quando più sono i ricorrenti da una sola e medesima sentenza che ha posto fine ad un solo e medesimo giudizio, il difetto di produzione per parte d'alcuno di essi della sentenza denunziata rimane sanato dalla dichiarazione che per esso si faccia d'intervenire in causa e d'unirsi al consorte di lite che l'ha nelle forme legittime introdotta. — *Ann. di Giuris.* an. 9. *p.* 1. *col.* 421.

51. L'errore della indicazione della legge che dal ricorrente si dice violata, non viola il ricorso, ogni qualvolta dal fatto sul quale si fonda, chiaro emerge il dedotto motivo di nullità, nè d'altronde manca l'allegazione d'altre leggi che appoggiano l'articolata censura. — *Ann. di Giuris.* an. 9. *p.* 1. *col.* 118.

52. Il ricorso per adesione non si conosce ammesso nei regolamenti della Cassazione, nè sarebbe compatibile con le forme, modi e tempi prescritti per i ricorsi denunziabili innanzi la Corte medesima. — *Ann. di Giuris.* an. 2. *p.* 1. *col.* 216.

53. È affatto invalutabile, perchè privo d'interesse, il rimprovero che dal ricorrente in Cassazione si fonda sopra la trascurata valutazione d'un atto o scrittura, non da esso, ma contro di lui presentato. — *Ann. di Giuris.* an. 7. *p.* 1. *col.* 177.

§ 2.

DELL'ORDINANZA DI DISCUSSIONE, IN ISPECIE.

1. Soggiace alla dichiarazione d'inefficacia il ricorso, quando la notificazione dell'ordinanza, con la quale dal presidente della Corte Suprema vien destinato il giorno della discussione, non è stata fatta alla parte intimata nel termine dalla legge prefinito. — *Ann. di Giuris.* an. 9. *p.* 1. *col.* 630.

2. Soggiace alla dichiarazione d'inefficacia il ricorso, quando la notificazione dell'ordinanza, con la quale dal presidente della Corte Suprema vien determinato il giorno della discussione e destinato il giudice relatore, non lascia all'intimato l'intervallo d'otto giorni liberi fra quello della notificazione medesima e quello della discussione. — *Dichiaraz. e Istruz. de' 9 novembre* 1838, *art.* 211.— *Ann. di Giuris.* on. 6. *p.* 1. *col.* 615. — *Ivi*, *an.* 8. *p.* 1. *col.* 743. 744. — *Ivi*, *an.* 10. *p.* 1. *col.* 383. 515.

3. La notificazione dell'ordinanza con la quale dal presidente della Corte Suprema vien destinato il giorno della discussione, quantunque fatta alla parte intimata oltre il termine degli 8 o 15 giorni da quello assegnato all'intimato per la scrittura di repliche, è sempre tempestiva quando lascia all'intimato medesimo l'intervallo di otto giorni liberi, fra quello della notificazione stessa e quello della discussione. — *Ann. di Giuris.* on. 8. *p.* 1. *col.* 737.

4. La legge mentre prescrive al ricorrente di notificare all'intimato, od al suo procuratore ove lo abbia costituito, l'ordinanza del presidente della Corte Suprema che nomina il relatore della causa e destina il giorno della discussione, non gli ingiunge di accompagnare questa notificazione con la citazione al notificato, per essere avanti la Corte Suprema nel giorno destinato. — *Ann. di Giuris.* an. 6. *p.* 1. *col.* 393

5. Il ritardo della notificazione alla parte intimata, e suo procuratore, dell'ordinanza con la quale dal presidente della Corte Suprema è stato destinato il giorno della discussione della causa, non nuoce al ricorrente, semprechè la notificazione medesima, tuttochè eseguita oltre il termine dalla legge stabilito, lasci un intervallo di giorni 8 fra la notificazione dell'ordinanza e la discussione.— *Ann. di Giuris.* an. 5. *p.* 1. *col.* 451.

6. L'omissione della notificazione all'intimato dell'ordinanza che destina il giorno della discussione avanti la Corte di Cassazione, importa inefficacia del ricorso, ogni qualvolta venga quella dedotta dall'intimato stesso nel giorno destinato. — Siffatta disposizione si applica anco ai giudizii d'inlardiazione, ove è parte intimata il Pubblico Ministero. — *Dichiaraz. e Istruz. de'9 novembre* 1838, *art.* 211. — *Ann. di Giuris.* an. 5. *p.* 1. *col.* 435. — *Ivi*, *an.* 9. *p.* 1. *col.* 101. — *Ivi*, *an.* 11. *p.* 1. *col.* 152.

7. Qualunque esser possano in astratto, a carico della parte ricorrente, le conseguenze della ritardata ed intempestiva notificazione all'intimato dell'ordinanza, con la quale dal presidente della Corte di Cassazione è destinato il giorno della discussione, la irregolarità di tal procedura non è altrimenti proponibile dall'intimato stesso, che accettando il giudizio sul merito ha provveduto alla sua difesa, spiegando eccezioni di fronte al merito stesso. — *Ann. di Giuris* an. 7. *p.* 1. *col.* 206.

8. Le domande fatte dal ricorrente per ottenere che sia *circondato* il termine dell'istanza ed aggiornata la discussione ed il relative decreto della Corte Suprema che lo accolga, non possono tener luogo di quella formale che la legge impone al ricorrente per ottenere una nuova ordinanza, accusando l'incorsa omissione o ritardo rapporto alla notificazione della prima. — *Ann. di Giuris.* an. 8. *p.* 1. *col.* 136-137.

9. Una volta che dal presidente della Corte Suprema è stata emanata, sulle istanze della parte ricorrente, l'ordinanza colla quale è destinato il giorno della discussione della causa, e che questa è stata tempestivamente notificata alla parte intimata, ogni successivo cambiamento indipendente dal fatto delle parti viene dalla Corte stessa stabilito con decreto che essa medesima proferisce senza bisogno di nuove istanze, e che registrato al protocollo delle sue udienze deve presumersi noto a tutti gl'interessati. — *Ann. di Giuris.* on 9. *p.* 1. *col.* 525. 526.

10. La nomina di procuratore fatta dall'intimato senza deduzione di eccezioni in merito, anzi con riserve delle pregiudiciali, come anco la domanda da lui fatta perchè sia aggiornata la discussione e il relativo decreto della Corte Suprema, non possono tener luogo della richiesta che la legge impone al ricorrente di fare per

Digitized by Google

ottenere una nuova ordinanza, accusando l' incorsa emissione e ritardo, rapporto alla notificazione della prima. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 744.

11. La facoltà che dall'art. 214 delle Dichiarazioni e Istruzioni del 9 novembre 1838 viene concessa al ricorrente che ha mancato di notificare l'ottenuta ordinanza di discussione, e l' ha notificata fuori del termine prescritto, di domandare una nuova ordinanza, è subordinata alla condizione della non comparsa dell'intimato a dedurre la mancata o ritardataglì notificazione, con protesta di volerne profittare; lo che avvenendo, non può il ricorso essere sottratto alla inefficacia. — *Ann. di Giuris.* an. 8. *p.* 1. *col.* 364. — *Ivi, an.* 8 *p.* 1. *col.* 136. 744.

12. La legge non prescriva per la domanda di nuova ordinanza veruna forma diversa da quella che stabilisce per la domanda dell' ordinanza primitiva, abbia o non abbia la parte intimata nominate procuratore. — *Ann. di Giuris.* nn. 11. *p.* 1. *col.* 14.

13. Nel dubbio, se più sollecita sia stata la parte ricorrente a chiedere ed ottenere una seconda ordinanza, o la parte intimata a dedurre l'inefficacia del ricorso per la serotina notificazione dell'ordinanza primitiva, devesi rispondere a favore del ricorrente. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 1. *col.* 14.

14. La parte ricorrente che omise di notificare all' intimato, nel termine dalla legge prescritto, l'ordinanza colla quale dal presidente della Corte Suprema venne fissato il giorno della discussione e nominato il giudice relatore, sana l'incorsa omissione provocando ed ottenendo nuova ordinanza, prima che dalla parte intimata venga dedotta l' inefficacia del ricorso. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 1. *col.* 514. — *Ivi, an.* 11. *p.* 1. *col.* 14. 310.

15. La facoltà accordata al ricorrente, di richiedere una nuova ordinanza di destinazione del giorno della discussione, e del relatore, tutte le volte che non è stato prevenuto dall'intimato che abbia dimandata l' inefficacia del ricorso, procede tanto nel caso che la prima ordinanza non sia stata notificata tempestivamente all' intimato, quanto nel caso che nessuna notificazione gli sia stata fatta dell' ordinanza medesima. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 1. *col.* 302.

SEZIONE III.

Dell' ammenda e delle spese nel giudizio di Cassazione.

1. Non è soggetto all' ammenda quel ricorrente, che soccombendo in una parte del suo ricorso ottiene accoglienza in un altro. — Quindi, finchè il merito del ricorso medesimo non rimanga pienamente esaurito, non è luogo ad emettere pronunzia relativa all' ammenda. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 134.

2. Ha sempre luogo la condanna del ricorrente nell'ammenda, ancorchè il ricorso venga rigettato, perchè interposto serotinamente e fuori del termine. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 1. *col.* 272.

3. Nella mutua vittoria del ricorrente e dell' intimato avanti la Corte di Cassazione, non è luogo alla condanna del primo nell'ammenda, e si compensano fra le parti le spese. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 1. *col.* 36-37. 104. — *Ivi, an.* 11. *p.* 1. *col.* 139.

4. La respettiva soccombenza avanti la Corte di Cassazione dà luogo alla compensazione delle spese. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 1. *col.* 412.

5. Il soccombente nel giudizio di Cassazione non può esser sottratto alla refusione delle spese cagionate a tutti coloro che vi ha intimati, e che ha posti nella necessità di difendersi. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 1. *col.* 418.

6. La reciproca soccombenza delle parti, ambedue ricorrenti l' una contro dell' altra dalla stessa sentenza, dà luogo alla compensazione fra loro delle spese del giudizio di Cassazione, e sottopone entrambe al pagamento dell' ammenda. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 1. *col.* 156-157.

7. L' appellante da una sentenza graduatoria, che mentre fa esperimento delle sue ragioni contro la massa dei creditori, si oppone ancora all' intervento di alcuno non comparso in prima istanza, diventa necessariamente il legittimo contraddittore dell' intervenuto anco nel giudizio di Cassazione al quale faccia ricorso pel suo rigettato intervento; e deve conseguentemente soffrire le spese di quest' ultimo giudizio, nel caso che l' esito ne sia favorevole al ricorrente, senza che a sottrarlo da un tal carico possa influire la soccombenza incorsa nel giudizio d' appello di fronte alla massa dei creditori, che gli tolga ogni interesse di insistere pel rigetto del contrastato intervento. — *Ann. di Giuris.* an. 3. *p.* 1. *col.* 590.

8. Decretata la Cassazione di una sentenza, le spese del relativo giudizio devono far carico a tutti coloro che avevano interesse a che la sentenza stessa rimanesse inalterata, e che non rinunziando alla medesima posero i ricorrenti nella necessità di procurarne la Cassazione. — *Ann. di Giuris.* an. 8. *p.* 1. *col.* 372.

9. Le spese del giudizio nel quale è intervenuta la sentenza di cui è stata decretata la Cassazione, devono portarsi a carico di tutti coloro che sono a quel giudizio rimasti contumaci, e hanno contrastate le domande del soccombente. — *Ann. di Giuris.* an. 8. *p.* 1. *col.* 372.

10. La condanna nelle spese del giudizio di Cassazione, pronunziata distintamente a favore di singoli collitiganti, forma per ciascuno di essi un credito separato e distinto dal merito che ha formato materia di contestazione, e che non può rimanere annullato senza reclamo della parte condannata contro il vincitora, per l' effetto giuridico della Cassazione che della sentenza sul merito sia stata proferita in contraddittorio d'altre parti interessata.—*Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 1. *col.* 11.

11. Le spese del giudizio, divenute frustranee per la Cassazione della sentenza che vi ha posto fine, come anco le spese del giudizio di Cassazione, costituiscono un articolo tutto affatto indipendente dal merito, regolato da particolari disposizioni e che esaurito colla pronunzia della Corte Suprema, non può formar subietto di nuova tassazione, qualunque sia l' indole e l' avento della questione principale, e comunque per questa sia stato il soccombente condannato nelle spese stragiudiciali e nei danni. — In altri termini — La refezione delle spese stragiudiciali dovuta dal soccombente, o per l' indole del giudizio, o per l'emessa pronunzia alla lite, non si estende ai giudizii intermedii resi inani per la prolazione di sentenze che sono state cassate, ed ai giudizii di Cassazione. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 283.

12. Nei giudizii avanti la Corte di Cassazione, ha luogo la compensazione delle spese atteso il vincolo del sangue, ogni qualvolta sull' esistenza di questo vincolo non è controversia fra i contendenti. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 1. *col.* 131.

13. La non dichiarata compensazione delle spese della lite atteso il vincolo del sangue, non può somministrare motivo utile di reclame la via di Cassazione quando nel giudizio terminato con la sentenza cui si fa rimprovero dell'omessa compensazione, non è stato articolato e lo special grado di parentela che esisteva fra i contendenti. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 1. *col.* 131.

14. La regola, che la legge impone alla Corte Suprema, di rinviare dopo la Cassazione d' una sentenza il nuovo giudizio ai ma-

Digitized by Google

giatrati differenti da quegli che interloquirono nella pronunzia cassata, non rimane offesa pel rinvio della liquidazione e tassazione della spese del giudizio ai giudici autori della sentenza in cui la liquidazione e tassazione fu emessa, costituendo siffatto articolo un obbietto affatto differente e distinto dal merito. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 1. *col.* 422-423.

SEZIONE IV.

Dei termini.

1. Il termine ad interporre utilmente il ricorso dalle sentenze civili, non incomincia a decorrere, finchè, da quello o quelli contro di cui è intentato, non è stata notificata la sentenza. — Quindi rigettata, a cagione di irregolarità o di nullità, una domanda di Cassazione, è sempre in facoltà del soccumbente di interporre un nuovo ricorso di fronte ad altri interessati dai quali non sia stata la sentenza medesima notificata. — *Dichiaraz. e Istruz. del* 9 *novembre* 1838, *art.* 197. 236. 237. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 1. *col.* 395.

2. È inammissibile il ricorso dalle sentenze delle Corti Regie, esibite che sia oltre il novantesimo giorno da quello della loro notificazione. (Il feriato autunnale non si scomputa dal termine del novantendio). — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 1. *col.* 412. — *Ivi, an.* 11. *p.* 1. *col.* 141.

3. Il termine di giorni 90 stabilito dalla legge a interporre il ricorso dalle sentenze delle Camere Civili delle Corti Regia, si compone di giorni tutti continuamente e naturalmente correnti, non sospesi perciò dalle ferie autunnali. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 1. *col.* 365. — *Ivi, an.* 4. *p.* 1. *col.* 272.

4. Le feria autunnali, come non interrompono nè sospendono la naturale e continua decorrenza del termine dalla legge stabilito per ricorrere in Cassazione, così non ostano a che questo termine abbia nella pendenza delle medesime incominciamento, quando in tale epoca venga fatta la notificazione della sentenza. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 1. *col.* 237.

5. Il ricorrente che non fa menzione della fattagli notificazione della sentenza dalla quale ricorre, e che egli notifica all'altra parte, viene a ritenere come fatta a sè stesso quella notificazione, ed è da questa che incomincia a decorrere il termine dalla legge assegnato al ricorso, spirato il quale, si ha per non avvenuto il ricorso medesimo. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 1. *col.* 237.

6. È nulla e come non avvenuta la domanda di Cassazione presentata al di là del 90mo giorno da quello della notificazione della sentenza denunziata; nè è ammissibile lo scomputo di giorno festivo che succeda immediatamente a quello della notificazione stessa. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 1. *col.* 61. — *Ivi, an.* 5. *p.* 1. *col.* 65. 66.

7. Il disposto dell'art. 1128 del Regolamento di Procedura che permette lo scomputo dei giorni della intimazione e della scadenza in qualunque termine giudiciario, non si applica alle domande di Cassazione. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 1. *col.* 49.

8. L'esibizione della domanda di Cassazione oltre il termine dalla legge prefinito non pregiudica al ricorrente, ogni qualvolta è contemporanea ad altra domanda in tempo utile esibita da altri cointeressati a diretta al medesimo intento. — *Dichiaraz. e Istruz. de'9 novembre* 1838, *art.* 201. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 1. *col.* 615.

9. È nulla e come non avvenuta la domanda di Cassazione notificata alla parte intimata nel giorno nono dopo la sua esibizione, e così un giorno fuori del termine prescritto dalla legge. — *Ann. di Giuris.* nn. 2. *p.* 1. *col.* 64.

10. Il termine di 90 giorni, prescritto dal Motuproprio del 23 novembre 1815 a domandare la revisione, contempla specialmente e solamente i ricorsi in via di revisione dalle sentenze conformi, e non le inappellabili per il merito e quelle proferite dai giudici delegati; per le prime delle quali fu stabilito il termine di giorni 30, e per le seconde mancava in pratica prescrizione di termine perentorio (1). — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 268-269.

11. Il termine perentorio di giorni 8, prefisso al ricorrente dall'art. 148 del Motuproprio organico del 2 agosto 1838, a notificare la domanda di Cassazione all'intimato, si estende a giorni 15, tutte le volte che quest'ultimo ha domicilio a distanza maggiore di venti miglia dalla residenza della Corte Suprema. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 15.

12. È nulla e come non avvenuta la domanda di Cassazione che non è stata notificata al domicilio della parte intimata, entro le venti miglia dalla residenza della Corte Suprema, nei quindici giorni dal dì della sua esibizione, scomputato quello soltanto dell'esibizione medesima. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 1. *col.* 49.

13. Si ha come non avvenuta la domanda di Cassazione, se il ricorrente non è sollecito di provocare dal presidente, nel termine di giorni 15 da quello in cui spira il termine accordato all'intimato a presentare le repliche, l'ordinanza che determini il giorno della pubblica discussione. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 1. *col.* 30. 506.

14. Quando l'ultimo giorno del termine assegnato al ricorrente a notificare la domanda di Cassazione è interamente festivo, è regolare e tempestiva la notificazione che viene eseguita nel primo utile che immediatamente gli succede. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 1. *col.* 313.

15. Quando l'ultimo giorno del termine assegnato all'intimato in Cassazione a esibire la scrittura di replica è festivo, diviene utile quello che immediatamente gli succede. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 1. *col.* 45.

16. Quando più sono i soccumbenti da una stessa sentenza denunziabile in Cassazione, il termine ad esibire la domanda decorre per ciascuno di essi dal giorno della respettiva regolare notificazione. — *Dichiaraz. e Istruz. del* 9 *novembre* 1838. *art.* 200. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 1. *col.* 335.

17. Il termine a ricorrere in Cassazione non incomincia a decorrere finchè non è stata notificata la sentenza da cui si ricorre. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 1. *col.* 233.

18. Dal giorno della notificazione della sentenza fatta al domicilio elettivo del succumbente, decorre il termine a presentare la domanda in Cassazione, escluso soltanto il giorno in cui la notificazione avvenne. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 1. *col.* 50.

19. I fondamenti di ricorso, dedotti serotinamente o fuori del termine dalla legge prescritto, non sono valutabili nell'interesse del ricorrente. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 1. *col.* 189. 241.

20. La morte del procuratore del ricorrente pendente il lasso del termine a ricorrere in Cassazione, non ne sospende la decorrenza, essendo tal benefizio limitato agli eredi nell'avento della morte del loro autore. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 1. *col.* 237.

21. È nulla e come non avvenuta la domanda di Cassazione contro una sentenza proferita da un tribunale collegiale, se non

(1) Nè per le nostre leggi, nè per gius comune, era stabilito un termine per produrre la domande di revisione; ma invece era riposto nelle supreme potestà del Principe, il quale non essendo vincolato da veruna prescrizione di legge, poteva, in qualsiasi tempo gli venissero presentate, ricevere ed esaudire tali domande — V. a questo proposito l'antico Regolamento di Procedura.

venga esibito nel 46^mo^ giorno dopo quello della notificazione della sentenza. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 1. *col.* 50.

22. Non debbono confondersi fra loro il termine assegnato a ricorrere, e quello del quadrimestre prestabilito dalla legge regolatrice dei giudizii di Cassazione a risolvere ed esaurire l' istanza, essendo pel secondo soltanto e non per il primo che la detta legge ha espressamente ritenuta la sospensione dell' istanza medesima per la durata delle ferie autunnali come per ogni altra causa di legale sospensione ammessa dal Regolamento di Procedura civile. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 136.

23. L'asserzione del ricorrente della non fattagli notificazione della sentenza denunziata, sebbene sia dimostrata erronea dall'intimato che giustifica averla eseguita, non produce la nullità del ricorso, ogni qualvolta dalla data della sentenza intimativamente apparisce la tempestività del ricorso. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 450.

24. La nota del giorno in cui vien presentata la domanda di Cassazione nella cancelleria della Corte Suprema, che la legge ingiunge di fare al ministro di cancelleria tanto sull'originale destinato a rimanere in quella, quanto sulla copia da notificarsi certificata per conforme dal procuratore legale, è quella soltanto che stabilisce il fatto legale che dà apertura alla giurisdizione della Corte a conoscere del ricorso, e segna il punto di partenza oltre il quale non le è dato di esercitarla. — Nella discrepanza fra il giorno della presentazione indicato nella domanda originale, e quello indicato nella copia da notificarsi, dove prevalere ed attendersi agli effetti predetti l' indicazione scritta nella domanda originale, qualunque esser possa quella scritta sulla copia da notificarsi. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 516.

25. Quando è certo che una sentenza è stata notificata due volte, in due tempi e in due luoghi diversi, se la prima notificazione si giustifichi coll' estratto del giornaletto dei cursori contenente opportuna indicazione della parte istante, e la seconda apparisca soltanto dal referto esistente in calce della copia della sentenza stessa prodotta in Cassazione e non contenente la detta indicazione della parte istante; il punto di partenza del termine perentorio ad intentare il ricorso debbe prendersi dalla prima notificazione e non dalla seconda. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 668-669.

26. Di fronte al combinato disposto degli articoli 152 del Motuproprio del 2 agosto 1838, e 221 e 222 delle successive Istruzioni e Dichiarazioni, non può non ritenersi che il termine del quadrimestre nei giudizii di Cassazione rimanga sospeso per tutta la durata delle ferie ordinarie autunnali: — quindi come la sopravvenienza di dette ferie prima che sia decorso il termine assegnato all' intimato a presentare la scrittura, per esso facoltativa, di repliche al ricorso ne sospende la decorrenza, così sospende pure la decorrenza dell' altro termine al ricorrente prefinito per domandare l' ordinanza per la destinazione del giorno della discussione. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 136.

27. Il ricorrente che insieme con la copia autentica della sentenza denunziata produce la fede della notificazione da lui fattane all' intimato, e non fa menzione che ad esso non è stata tal notificazione eseguita, viene con tal produzione ed omissione a segnalare, nella notificazione a propria cura eseguita della sentenza da cui ricorre, il punto di partenza, dal quale devesi a di lui riguardo ritenere incominciato il termine utile ad interporre il ricorso, decorso il quale, non può il ricorso medesimo esser sottratto alla dichiarazione d' inefficacia. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 1. *col.* 154.

28. Colui che, senza aver fatto parte del giudizio terminato da una sentenza inappellabile, intende di profittare del rimedio del ricorso, esercitando non il proprio diritto ma quello del succumbente, si rende passibile di tutte le eccezioni che al vincitore sarebbero contro il soccombente competute, e diventa anche ad esso obiettabile la decorrenza del termine dalla legge stabilito ad interporre il ricorso. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 1. *col.* 138. 139.

29. La notificazione della sentenza denunziabile in Cassazione segna il punto di partenza del termine fatale ad interporre il ricorso, quando è la parte ricorrente che ha ricevuto tal notificazione del suo avversario, non quando è la stessa parte ricorrente che ha proceduto a notificare la sentenza medesima, con riserva di ricorrere quando lo creda del suo interesse; — meno poi quando la stessa parte ricorrente, nell' atto d' interporre il ricorso, emetta dichiarazioni tali da escludere in sè la volontà di riteuere come fatta a lei, agli effetti della decorrenza del termine sindicato, la notificazione medesima. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 1. *col.* 378.

30. La legge del 26 febbraio 1848, ove dispone intorno al modo ed ai termini di riassumere avanti la Corte di Cassazione i ricorsi per la restituzione in intiero interposti contro le rejudicate dei tribunali lucchesi, stabilisce che la Corte Suprema debba conoscere dell' ammissibilità di tali ricorsi a norma delle leggi lucchesi, e non comanda in modo esplicito l' osservanza, quanto all' ordinatorio, delle regole della Procedura toscana. — Dal che può argomentarsi che i perentorii effetti dei termini fatali, stabiliti pei veri e proprii giudizii di Cassazione, non siano applicabili nè possano estendersi ai detti giudizii di restituzione in intiero come sopra instaurati. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 1. *col.* 171.

31. Se l' ultimo giorno del termine assegnato alla parte intimata cade in giorno festivo, divenendo utile quello immediatamente successivo, è da quest' ultimo che deve misurarsi l' altro prescritto al ricorrente a provocare l' ordinanza. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 1. *col.* 83.

32. Il termine entro il quale deve il ricorrente provocare l'ordinanza per la destinazione del giorno della discussione, incomincia a decorrere dopo l' ultimo giorno del termine assegnato all' intimato ad esibire la scrittura di repliche. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 1. *col.* 43. 83.

33. Quando l'ultimo giorno del termine prescritto per presentare la domanda di Cassazione è feriato, può questa presentarsi nel giorno immediatamente susseguente; lo che però non è permesso, quando il giorno feriato cada fuori di quel termine già scaduto. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 1. *col.* 393.

34. Le disposizioni del Regolamento di Procedura e le massime stabilite dai tribunali circa i termini della istanza ordinarie, non sono applicabili al rimedio straordinario od eccezionale del ricorso in Cassazione. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 1. *col.* 363.

35. Il termine di giorni 15 accordato al ricorrente per provocare dal presidente l' ordinanza che determina il giorno della pubblica discussione, non rimane sospeso per la malattia del procuratore legale del ricorrente, se la sospensione non venga tempestivamente domandata e pronunziata. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 1. *col.* 30.

36. È sempre tempestiva la notificazione dell' ordinanza che destina il giorno della discussione avanti la Corte Suprema, quando è eseguita 8 giorni avanti la discussione stessa. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 1. *col.* 233.

37. La domanda di Cassazione si ha come non avvenuta a carico della parte ricorrente, se l' ordinanza per la destinazione del giorno della discussione o del relatore non è domandata entro 15 giorni, computabili da quello in cui va a compirsi l' altro termine assegnato alla parte intimata per la scrittura di repliche per essa facoltativa. Questo termine è, come quello stabilito per interporre il ricorso, composto di giorni continui e correnti, e così improroga-

Digitized by Google

bile, a meno che l'ultimo giorno non sia feriato solenne. — *Dichiaraz. e Istruz. de' 9 novembre 1838, art. 209. 210. 212. — Ann. di Giuris. an. 5. p. 1. col. 173.*

38. Colui che si fa ricorrente da una sentenza, non tanto in proprio nome quanto per l'interesse che può avere alla Cassazione della medesima ed esercitando i diritti del terzo, dove produrre la notificazione della sentenza fatta al terzo, o far menzione che quella non è avvenuta. — Ove egli produca invece la sentenza a lui stesso notificata e la notificazione che gliene è stata fatta individualmente, è da questa che si computa il punto di decorrenza del termine utile a denunziarla. — *Ann. di Giuris. an. 5. p. 1. col. 335-336.*

39. La domanda di Cassazione, tuttochè presentata in tempo utile (o perchè dentro il termine dalla legge prescritto dal dì della notificazione della sentenza, o perchè non cominciato a decorrere un tal tempo in difetto della notificazione medesima), diventa inefficace, ogniqualvolta non venga notificata negli otto giorni successivi trattandosi d'intimato che non abiti al di là delle 20 miglia. — *Dichiaraz. e Istruz. de' 9 novembre 1838, art. 208. — Ann. di Giuris. an. 7. p. 1. col. 134.*

40. La circostanza dell'essere festivo l'ultimo degli otto giorni d'intervallo, fra la notificazione dell'ordinanza con la quale dal presidente della Corte Suprema è fissata la discussione, e la discussione medesima, non rileva nei giudizii di Cassazione, ove per disposto di legge i termini sono continui, ed il termine indicato non è concesso all'effetto di porre in essere un atto determinato pel quale possa non essere idoneo l'ultimo giorno del termine. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 1. col. 36-37.*

41. Il termine utile a ricorrere in Cassazione si deve misurare, da quello che intende profittarne, dal giorno della ricevuta notificazione della sentenza da denunziarsi, ad acquistare scienza del quale non gli abbisogna d'attendere il rapporto del cursore che la eseguì, potendo supplire all'impossibilità di procacciarselo, allegandone l'inesistenza insieme colla domanda di Cassazione. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 1. col. 134.*

42. Non può esser vietato al ricorrente di provocare l'ordinanza per la determinazione del giorno della discussione, in un tempo più ristretto di quello che gli accorda la legge, ogni qualvolta non ne rimane pregiudicata la difesa dell'intimato. — *Ann. di Giuris. an. 4. p. 1. col. 250. 257.*

SEZIONE V.

Dell'intervento del terzo.

1. Non può contrastarsi il diritto di intervenire al giudizio di Cassazione sul ricorso da altri promosso, a chiunque dimostra di avervi anco astrattamente un interesse eguale al ricorrente. — *Ann. di Giuris. an. 11. p. 1. col. 279.*

2. Chiunque prontamente e chiaramente provi d'essere interessato alla Cassazione d'una sentenza inappellabile, ha diritto di agire con questo mezzo straordinario nel proprio nome e per il proprio interesse, comunque quella fosse proferita senza il di lui intervento o nel nome ed interesse altrui. — *Ann. di Giuris. an. 2. p. 1. col. 83.*

3. Una volta che il ricorso è stato tempestivamente interposto da uno dei succumbenti, hanno gli altri il diritto di profittarne o di renderlo a sè comune col loro intervento o adesione al ricorso in tempo utile presentato. — E quest'intervento o adesione può farsi con atto simultaneo ed individuo con quello dell'altro ricorrente. — *Dichiaraz. e Istruz. de' 9 novembre 1838, art. 201. 204. — Ann. di Giuris. an. 2. p. 1. col. 357. — Ivi, an. 5. p. 1. col. 479.*

4. Una volta che il ricorso è stato tempestivamente interposto da uno dei succumbenti, hanno gli altri il diritto di profittarne e di associarvisi, comunque sia per essi decorso il termine utile ad interporlo direttamente. — *Ann. di Giuris. an. 4. p. 1. col. 714. — Ivi, an. 8. p. 1. col. 619.*

5. Il diritto d'intervenire al giudizio di Cassazione e di aderire al ricorso da altri validamente interposto, oltrechè è limitato dalla legge al caso di più succumbenti in una stessa sentenza inappellabile, rimane circoscritto o subordinato alla deduzione dei motivi articolati dal ricorrente principale. — *Ann. di Giuris. an. 11. p. 1. col. 138-139.*

6. È affatto inutile qualunque indagine sull'efficacia dell'intervento di un terzo al giudizio di Cassazione nel rapporto di alcun motivo da esso nel suo particolare interesse dedotto, quando la legalità dell'intervento non può contrastarsi nel rapporto dei motivi dedotti dal principale ricorrente. — *Ann. di Giuris. an. 5. p. 1. col. 726.*

7. La produzione della copia autentica della sentenza denunziata, non è dalla legge imposta a colui che si fa interveniente nel giudizio di Cassazione provocata dal ricorrente principale. — *Ann. di Giuris. an. 6. p. 1. col. 247.*

8. Quando la disputa interne alla regolarità o non regolarità della riassunzione d'un giudizio reintegrato da un decreto di Cassazione, si è agitata fra i principali contendenti che hanno sostenuta o respettivamente impugnata la necessità di estenderla ad un terzo, l'intervento spontaneo e le deduzioni del terzo nel senso ed allo scopo di essere mantenuto estraneo alla lite, costituisce un emergente accessorio alla questione incidentale di riassunzione d'atti; e come la sentenza che definisce la controversia di fronte ai principali litiganti, ritenendo valido o regolare il riassunto giudizio, non osta anzi favorisce il progresso della lite rispetto ad essi, così serba lo stesso carattere rapporto al terzo intervenuto, nè è nemmeno per parte di lui denunziabile in Cassazione se non con la sentenza definitiva. — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 1. col. 250.*

9. Non può non ravvisarsi coegnato a quello del ricorrente principale l'interesse dell'interveniente al giudizio di Cassazione, quando tende anche esso ad ottenere che sia dichiarata nulla la sentenza denunziata per una violazione di forme, ad entrambi del pari possibilmente pregiudicevole. — *Ann. di Giuris. an. 6. p. 1. col. 177.*

10. Colui che si è fatto intervenire al giudizio di Cassazione da altri instaurato, ed ha dichiarato di rendere a sè comune il ricorso ed i motivi di quello, non può non ritenersi legalmente presente al giudizio, di fronte all'altro ricorso, che dall'intimato o intimati venga presentato o diretto contro di esso o contro gli altri primi ricorrenti. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 1. col. 463.*

SEZIONE VI.

Della renunzia al ricorso.

1. La renunzia al ricorso che da uno fra più ricorrenti si emette nell'interesse proprio e in nome degli altri, non è attendibile, rapporto a questi ultimi, in difetto di loro mandato legale e di susseguente giudiciale ratifica. — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 1. col. 411.*

Digitized by Google

2. Una volta che dal ricorrente è stata puramente e senza condizione rinunziato al ricorso, e che al seguito di tal rinunzia la Corte Suprema ha dichiarato di astenersi dal pronunziare sul medesimo, deve il ricorso stesso ritenersi come rigettato a tutti gli effetti, ed in ispecie a quello di sottoporre il ricorrente a rifondere alla parte intimata le spese del giudizio. — *Ann. di Giuris.* an. 10. *p.* 2. *col.* 855.

CATASTO *vedi* ESTIMO.

CAUSA *vedi* LITE.

CAUZIONE *vedi* FORESTIERE — MALLEVADORIA.

CENSIMENTO PUBBLICO *vedi* ESTIMO.

CENSO (**CONTRATTO DI**)

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni delle Leggi Patrie.*
» 3. *Citazioni del Testo.*
» 4. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

Dicesi di *Censo* (1) quel contratto pel quale, mediante la consegna d'una cosa, od il pagamento d'una certa somma in contanti, si acquista e si vende il diritto a conseguire, e respettivamente, a prestare una responsione periodica sopra un fondo determinato, che dicesi appunto *censito* per la qualità del vincolo al quale rimane subordinato. — Dalla premessa definizione ne consegue di per sè la distinzione più volgata dei *Censi* che i Giuristi qualificano colle parole, *reservativi* e *consegnativi* (2).—Il *Censo reservativo* si costituisce trasferendo in alcuno il dominio d'un immobile, colla riserva d'una pensione periodica da percipersi sul fondo consegnato (3).— Il *Censo consegnativo* (4) si costituisce alienando ad alcuno, per un prezzo determinato e ricevuto, il diritto di conseguire una responsione periodica a carico d'un fondo o d'una persona (1). Chi paga la rendita convenuta (debitore censista) dicesi *venditore*, perchè s'obbliga a ciò in corresponsione d'un prezzo ricevuto: chi, all'incontro, la riceve (creditore censuario) si dice *compratore*, perchè acquista il diritto a conseguirla mediante il pagamento d'un prezzo corrispondente.

§ 2.

Leg. de'27 agosto 1819 (2). — *Leg. de'25 gennaio* 1831. *art.* 75, 89. *art.* 96. § 1. num 20, *ed art.* 97. § 3. num. 1.

§ 3.

Corp. Jur. Canon. *Bolla* Cum onus etc., *de'* 19 *gennaio* 1569 (di Pio V). — *Bolla* Etsi Apostolica Sedes etc., *de'* 10 *luglio* 1570 (del medesimo Pontefice.)

§ 4.

Avanoano (Ludovici de) *De censibus.*
Ballis (Antonii de) *De censibus juxta formam bullæ etc.*
Boccatiis (Virginii de) *Tractatus de censibus.*
Bonii (Benedicti) *Tractatus de censibus, æstimo et collectis.*
Boninsignii (Themæ) *Tractatus ad justas negotiationes.* V. ivi, *De censibus.*
Canisii (Henrici) *Tractatus de censibus.*
Cancii (Ludovici) *Tractatus de censibus.*
Coli (Romualdi) *Tractatus de cambiis, usura, et censibus.*
Da Luca (Jo.-Bapt. Card.) *Theatrum veritatis et justitiæ.* V. l'indice generale di detta opera.
Sabelli (Marci Antonii) *Summa diversorum tractatuum.* V. il tom. 1.
Salas (Johannis da) *Commentario in secundam Sec. divi Thomæ, de contractibus.* V. ivi il trattato *De censibus.*
Solis (Felicisni de) *Tractatus de censibus.*
Duaren (Leonardi) *Comment. in extravag. Pii V.*—Il tom. 1° contiene: *De formandis et creandis censibus.* — Il 2°: *De redemptione et extinctione census*, illustrato colle decisioni della Rota Romana.
Fontanellæ (Johannis Petri) *Tractatus de pactis nuptialibus.* V. il tom. I. claus. 4. glos. 18. p. 3. n. 97.
Ghiselerii (Antonii) *Extravag. de forma creandi census.*
Gisallini (R. P. Josephi) *Tractatus de usuris commerciis, et redditibus, ac de fructibus etc.*
Gomezii (Antonii) *Comm. ad Motus proprii Pii V, de censibus.*
Gaacorio (Petri de) *Tractatus de usuris, et censibus.*
— — *Ad Bullam apostolicam Nicolai V*, et *regiam pragm.* **Alphonsi Regis** *De censibus, cum additionibus* **D. Garciæ Mastrilli.**

(1) La parola *Censo*, e nelle Pandette e nel Codice, è adoperata nel significato di *solenne enumerazione della persona e dei beni che a questa appartengono.*

(2) Vedi i num. 1, e 2, della Sez. I° di questo titolo.

(3) È chiaro adunque essere il Censo *reservativo* un onere sostanzialmente inerente alla proprietà, come lo sarebbe l'*enfiteusi*, la quale ciò non pertanto si differenzia sempre dal primo, inquantochè per esso, all'incontro che nei livelli, nessun diritto di proprietà rimane in chi trasferisce il fondo censito. — E qui cade opportuno accennare come alcuno pretenda attribuire a questa specie di Censo un'origine antichissima, desumendola dal capitolo XLVII della Genesi, in cui si racconta che Giuseppe, governando l'Egitto, consegnò agli abitanti di quella provincia diversi campi, col patto di corrispondere al re Faraone la quinta parte dei frutti che percepissero dai medesimi, rilasciandone le altre quattro parti a loro esclusivo godimento.

(4) Potrebbe che il Censo *consegnativo* andasse affatto sconosciuto delle antiche leggi civili dei Romani ed anco da quelle dei Longobardi che più modernamente ebbero vigore in Italia; ammenochè non se ne volesse rinvenire qualche slavato vestigio nella *Leg ult. Cod. De rerum permutatione* e nella *Novella* 160. Checchè di ciò se ne pensi, è certo però che l'uso di siffatte contrattazioni incominciò sull'aprirsi del 1400 in Germania ed in Spagna, e dipoi anco nelle provincie napoletane, ove ben presto trovò modo di generalizzarsi, destando così straordinario favore di generale adozione dalla sua forma estrinseca, che tanto bene si prestava a mascherare dei *Mutui usurarii*, ad impedire i quali fu di bisogno che varii Pontefici, e singolarmente Pio V, intervenissero con savissimi provvedimenti legislativi a toglier di mezzo cosiffatto pretesto disonestissimo, sanzionando norme speciali che da indi innanzi regolassero la forma e l'efficacia dei contratti di Censo.

(1) Allorchè il Censo consegnativo viene costituito su di una cosa, la quale d'ordinario è immobile e fruttifera, esso dicesi *reale*; *personale*, allorchè viene imposto a carico d'una persona senza che sia vincolato specialmente un fondo alla prestazione della rendita: *misto*, finalmente, allorchè viene imposto a carico d'una persona e d'una cosa ad un medesimo tempo.

(2) Con la citata legge fu derogato al Motuproprio de' 28 decembre 1804, che, a titolo di tassa straordinaria, ordinava il pagamento di tre scudi per ogni mille che costituissero il capitale d'un *Censo*.

Digitized by Google

Langens (Balthassari) *De censibus.*
Leonelli (Johan.-Baptistæ) *Tractotus de censibus.*
Manii (Johan.-Baptistæ de) *Tractatus de censibus.*
Maatini (Fridorici) *Commentarius de jure censuum, sive redditnum annuorum etc.*
Marinæ (Johannis) *Tractatus de censibus.*
Molinæ (Ludovici) *Tractatus de censibus.*
Monte-mayor (Johannis de) *De censu constituto cum onere non redimenti nisi in argentea moneta, utrum aliquando ærea possit redimi?*
Pilaja (Don Josephi) *De censibus.*
Pinhsisii (Francisci) *Tractatus de censu et emphyteusi.*
Pino (Henrici de) *De censibus et redditibus.*
Pizarro (Didaci) *De censibus.*
Ractii (Seraphini) *An defectus mediorum debitorem excusit a censu.*
Rodriguez (Gasparis) *Tractatus de annuis et menstruis redditibus.*

Anzoroli (Joh. Francisci) *Controversiæ forenses.* V. la controv. 226.
Bonzeni (Vincentii) *Collectationes.* V. il tom. II. collect. 42 e 43.
Cesai (Caroli) *Decisiones S. Rotæ Romanæ.* V. la decis. 157. 414.
Chassenæo (Bartholomæi à) *Commentario ad consuetudinis Ducatos Burgundiæ.* V. la rub. 11. par. 7. § *hanc materiam explicat etc.*
Farinacci (Prosperi) *Repertorium de contractibus, cum fragmentis.* V. l' indice generale.
Fiorli (Gregorio) *Osservazioni pratiche*, con addizioni di A. Vita. V. l' osser. 228, cap. 27, tom. 5.
Giuarai (Marii) *Decisiones regni Siciliæ.* V. la decis. 87.
Gratiani (Didaci) *Disceptationum forensium judiciorum.* V. ivi, le discept. 224. 321. 653.
Labbræ (Johan-Baptistæ) *Allegationes fiscales.* V. la par. 1. alleg. 24.
Manzii (Gasparis) *Præludium belli civilis inter rigorosos creditores et calamitosos debitores super censibus et pensionibus decursis.*
Maatii (Christophori) *Decisiones Rotæ et fori ordinarii Senensis, cum examinactionibus.* V. examin. 18.
Pignatelli (Francisci Merlini) *Controversiarum forensium.* V. il tom. I. cap. 44.
Rusignoli (D. Georgii) *Novissima praxis Theologico-Legalis.* V. nel tom. I. *De censibus.*
Szbiuliani (Alexandri) *Consilium de censuum extinctionibus ad heredes cum beneficio legis etc.*
Spadæ (Johan-Baptistæ) *Consilia.* V. il cons. 411. tom. II.
Spadazza (Caroli) *Theatrum viduile.* V. ivi, la disquis. 41.
Tspati (Arismini) *Variarum sententiarum juris canonici civilis et criminalis.* V. il lil. 378
Thesauri (Gasparis Antonii) *Questionum forensium.*
Tzentacinqui (Alexandri) *Variarum resolutionum.* V. il lib. 3.
Toschi (Dominici) *Conclusionum practicarum ordine alphabetico digestarum.* V. ivi, alla lett. C.

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez. I. *Generalità.*
Sez. II. § 1. *Dei rapporti obbligatorii intercedenti fra creditore censuario, debitore censita e fideiussore di quest'ultimo.*
§ 2. *Del terzo possessore del fondo censito.*
§ 3. *Dei Censi accollati*; V. Accollo.
Sez. III. *Dei casi eccezionali nei quali il Censo addiviene repetibile.*
Sez. IV. *Dei Censi vitalizii* (1); V. Vitalizio.

SEZIONE I.

Generalità.

1. Il Censo riservativo consiste nell' assoluta traslazione del dominio del fondo, riservando al costituente il Censo il diritto alla percezione di un' annua stabile rendita.—*Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 64. *n.* 7. — *Cenc. De cens. quæst.* 1. *n.* 7. 16. — *Duar. De cens. tit. De cens. refert.* 16. *n.* 5.

2. Il Censo consegnativo è considerato un contratto di compra o vendita (V. il *Gasparr. Instit. Civ.* repet. 2. n. 117. e seg. ed il *Fierli, osserv. prat.* oss. 228. n. 5), per cui si trasferisce, mediante un convenuto prezzo, o il dominio del fondo censito retrocedendolo a titolo di livello, o il quasi dominio del diritto di percipere gli annui censi da un fondo nei suoi confini designato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 63. *n.* 3. — *Cenc. De censib. quæst.* 1. n. 21. 22.

3. Secondo la bolla Piana il Censo è di natura sua irrepetibile (2). — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. vol. 3. *dec.* 170. *n.* 52.

4. Il Censo non è altro che l' eccessivo interesse di un capitale collocato a fondo perduto. — *Tes. del F. Tosc. tom* 9. *dec.* 14. *n.* 9.

5. Il Censo è un diritto differente e non comune ai crediti pecuniarii, attesa la coerenza che il diritto alla percezione della rendita di un fondo ha coll' immobile stesso che lo produce. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 46. *n.* 6. — *Cenc. De cens. quæst.* 30. *n.* 4. 5. 6.

6. Il Censo è un credito, il di cui titolo esige il concorso di efficaci riscontri, a fomento del lasso di tempo per distruggerne l' esistenza. — *Tes del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 89. *n.* 6. — *Rot. Rom. cor. Falconer. De cens. dec.* 53. *n.* 11. — *Ivi, in Reatina Cens.* 13 *giugno* 1737. § *penult.*

7. Il credito di Censo ha di sua natura qualche cosa in sè di speciale più di qualunque altra ipoteca.— *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 12. *n.* 12. — *Felician. De censib. cap.* 4. *n.* 9.

8. Il fondo censito conserva sempre, presso chiunque esista, l' onere sul medesimo infisso con la creazione del Censo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 12. *n.* 6.

(1) Sebbene anco le *rendite vitalizie* non siano in sostanza se non che una specialità dei *Censi*, ciò non pertanto abbiamo voluto raccogliere in un Titolo da questo distinto tuttociò che i nostri tribunali hanno deciso intorno a quella materia; imperocchè dessa, nè si regola colle medesime leggi che governano il *Censo perpetuo*, nè consta dei medesimi estremi che si ricercano per l' efficacia e validità di quest'ultimo, inquantochè nei *Censi vitalizii* non solo la sorte principale *viene ad estinguersi totalmente* colla *incondizionale irrepetibilità* della medesima, ma resta ancora *vietata assolutamente la redenzione* di siffatta rendita, all' incontro appunto di ciò che avviene in quelle specie di *Censi* dei quali si tratta nel Titolo presente.

(2) La citata costituzione pontificia, oltre il divieto al creditore di *non ripetere giammai il prezzo del Censo* (detto volgarmente, sorte principale), e la facoltà attribuita al debitore *di redimere in qualunque tempo il Censo medesimo*, vuole che questo non possa costituirsi legittimamente senza *l' effettiva numerazione del capitale nell' atto stesso della stipulazione*, e richiede oltracciò che debba *imporsi sopra immobili idonei e fruttiferi*, dichiarando che il *pericolo della perenzione, o diminuzione parziale dei medesimi, debba restare a carico esclusivo del creditore censuario.*

Digitized by Google

9. Il Censo non può erearsi passivamente sopra un fondo di cui il debitore non ne abbia la proprietà.—*Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 1. n. 110. 111.

10. Il Censo imposto sopra la cosa aliena è nullo fino dal suo principio, cosicchè non sono dovuti i frutti su di esso; e quelli stati pagati devono imputarsi in conto di sorte. — Questa regola soffre limitazione, nel caso in cui alla creazione del Censo acceda il consenso del padrone del fondo su cui desso viene imposto, ancorchè sia tacito e desunto dalla circostanza di fatto. Come pure, quando l' impositore del Censo sopra la cosa altrui, siasi espressamente obbligato dirimpetto al compratore del medesimo a prestare l' evizione generale. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 66. *n.* 2. 3. 4. — *Cenc. De cens. quæst.* 14. *n.* 5. 8. 9, *et quæst.* 19. *n.* 3. 6. — *Surd. Cons.* 43. *n.* 14. 15. *lib.* 5.

11. Il Censo non può dirsi nullo per la mancanza della precisa designazione dei confini del fondo censito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 12. *n.* 1.

12. Nella costituzione dei Censi può supplirsi alla forma della bolla Piana per equipollente; cosicchè la designazione dei confini di un fondo fatta nel contratto di acquisto del medesimo supplisce alla mancanza di questa stessa designazione nel contratto di costituzione di Censo, quando questo ha espressa relazione con quello. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 12. *n.* 2. 3.

13. La mancanza nel contratto di Censo di dichiarazione espressa che il prezzo è stato contato e respettivamente ricevuto *contestualmente* a *contemporaneamente* alla stipulazione del medesimo, non è causa di annullamento del contratto predetto, potendo rimaner supplita da congetture e presunzioni. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 512. — *De Luca, De cens. disc.* 4 *e* 5. — *Cenc. De cens. quæst.* 51. *n.* 3 *e seg.* — *Gratian. dec.* 228. n. 3., o nelle *Addizioni* vedi il *n.* 1. *e seg.*

14. Nel dubbio si deve sempre adottare una interpetrazione favorevole alla legittimità e validità del Censo in esclusione della frode. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 519. — *Montelat. Instit. tom.* 2. *De cens.* § 8. — *Menochio, De præsumpt. lib.* 3. — *Cenc. De censib. quæst.* 51. *n.* 7. 14.

15. Le cedole bancarie equivalgono a denaro contante, anco agli effetti di costituire il Censo ai termini della Costituzione Piana. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 386.— *Rot. Rom. in Recent. par.* 3. *dec.* 320. *n.* 1. — *Ivi, par.* 14. *dec.* 338. *n.* 18. 19, a *dec.* 495. *n.* 13 a *seg.* — *Richer. Jurisprud. univ. tom.* 10. § 1384.

16. Come non è impedito al padre indipendentemente da ogni giudiciale autorizzazione di alienare validamente i beni dei proprii figli costituiti sotto la di lui patria potestà, e per causa di necessità, così, e molto meno, può essergli impedito di sottoporgli a Censo all' oggetto di dimettere dei debiti gravanti il patrimonio dei figli medesimi. — *Leg. Cum non solum,* § 4. 5. *Cod. De bonis quæ liberis etc.* — *Leg ult., Cod. Qui et adversus etc.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 29. n. 1. 2. 4.— *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 847 a *seg.* — *Ivi, an.* 6. *p.* 2. *col.* 386.

17. Il fondo originario di un beneficio può variarsi dal fondatore in un Censo, quando vi è l' autorizzazione dell' Ordinario o l' ipoteca generale dei beni che garantisca il Censo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 12. *n.* 4.

18. Nel legato della pecunia e dei mobili, non si comprendono gli annui Censi, ma vengono compresi nel legato degli immobili. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 47. *n.* 7. — *Cenc. De cens. quæst.* 30. *n.* 7. 8.

19. Sebbene nel linguaggio dei pratici forensi, il vocabolo *Censo perpetuo* non equivalga rigorosamente a Censo irredimibile, ma soltanto a Censo indefinito, a tale cioè, di cui la durata non è limitata nè prescritta, bisogna però osservare che quando si cerca di desumere la volontà dei contraenti dal linguaggio da essi usato, le parole indicanti *perpetuità* si ravvicinano a si confondono con quelle indicanti *irredimibilità*; giacchè un Censo redimibile è preordinato a poter rimanere facilmente estinto, e ciò è precisamente l' opposto della *perpetuità*, che per sè stessa indica non terminabile perseveranza, e ciò tanto più quando le frasi di perpetuità si collegano colla obbligazione del debitore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 65. *n.* 7. 8. 9. — *Cenc. De censib. quæst.* 2. *n.* 6 *e seg.*

20. Non repugna alla natura del Censo, che il medesimo possa essere acquisito per un atto liberale tanto fra i vivi che di ultima volontà. – *Tes. del F. Tosc. tom.* 41. *dec.* 76 n. 3. — *Covarruv. Var. resolut. lib.* 3. *cap.* 7. *n.* 3. — *Roderic. De* ann. *redit. lib.* 3. *quæst.* 6. *n.* 3.

21. Il patto di poter ripetere la sorte del Censo, nel caso che il venditore del medesimo si renda moroso al pagamento dell' annuo frutto, non vizia il contratto di Censo (1).— *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 66. *n.* 5. — *Cenc. De cens. quæst.* 60. *n.* 18 *e seg.*

22. L' irrepetibilità de' capitali di Censo e l' accollo del relativo debito al liberatario, apposte come condizioni nella cartella d' incanti, non incontrano ostacolo in veruna legge, nè possono essere contrastate dai creditori collocati per somme certe ed esigibili posteriormente ai creditori censuarii che non l' hanno contradette. — Ciò non procede peraltro rispetto a creditori collocati anteriormente per somme certe ed esigibili, di fronte a' quali l' accollo de' Censi deve ritenersi inefficace. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 11. *col.* 897-898.

23. Non è necessario che l'estinzione del Censo avvenga con un atto retrosimile, essendo utile o valida in qualunque forma venga eseguita. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3 *dec.* 170. *n.* 54.

SEZIONE II.

§ 1.

DEI RAPPORTI OBBLIGATORII INTERCEDENTI FRA CREDITORE CENSUARIO, DEBITORE CENSITA E FIDEIUSSORE DI QUEST' ULTIMO.

1. Può il creditore censuario prescegliere quei mezzi che creda più utili all' esazione del suo credito, sia contro il principal debitore, sia contro i correi e terzi detentori del fondo censito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 12. *n.* 9.

2. È di giustizia che al creditore del Censo, il quale non può ottenere il pagamento dal suo debitore, vengano riservate le ragioni contro il mallevadore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 62. *n.* 4.

(1) Infatti, sebbene siano proibiti (e però da considerarsi come non apposti) tutti quei patti che, adetti alla costituzione d'un *Censo*, si ravvisano diretti a riporre nel *pure e libero* arbitrio del creditore censuario la *vietata ripetizione della sorte principale*; purtuttavolta bene e ragionevolmente la citata decisione ritenne non andar vietati simili contratti pel *patto condizionale* di cui sopra: — imperocchè l' adempimento della condizione a cui resta subordinato il patto preaccennato *dipende dalla volontà* a *del fatto del debitore censita*, anzi, costituisce un dovere di quest' ultimo; la di cui osservanza deve riguardarsi per ostensibile alla durata del contratto, essendo evidente che, verificandosi in tal caso la *contemplata mora del debitore*, la conseguenziale ripetizione della sorte non deriva dalla volontà o dall' arbitrio del creditore, ma soprattutto *dalla volontà e dal fatto del debitore del Censo*, il quale, col non adempire ciò che aveva promesso, *volle incorrere* nel nuovo obbligo *di restituire il capitale* e di patire la rescissione del contratto, che, se egli avesse voluto, poteva perseverare perpetuamente.

Digitized by Google

3. Il creditore del Censo è autorizzato a conseguire liberamente il pagamento dei frutti scaduti e le spese che a tal uopo ha dovuto soffrire, se pure una particolare convenzione non dichiari diversamente. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26 *dec.* 49. *n.* 1.

4. La inscrizione presa dal creditore del Censo dà diritto al medesimo a conseguire i frutti scaduti, anche quando il prezzo del fondo devoluto secondo la sentenza graduatoria passare nei creditori. — Ed il giudizio di graduazione non può esser considerato capace di sospendere il pagamento di siffatto credito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 28. *dec.* 49. *n* 2. 3. 4.

5. L'impugnativa del quantitativo dei richiesti frutti d'un Censo per degli asserti pagamenti in conto, porta confessione del credito in genere; nè può tal confessione essere altrimenti variata dal litigante. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 170. *n.* 61.

6. La domanda diretta dal creditore censuario contro il compratore del fondo obbligato al Censo, per la condanna di quello al pagamento dell' annue prestazioni arretrate, esclude l' intimazione di esercitare un' azione avocatoria, ove pur fosse proponibile contro il compratore medesimo, come creditore che ha ottenuto pagamento in virtù di compensazione. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1297.

7. Il creditore di un' annua rendita che giustifica averne esatti costantemente i frutti per un lasso di tempo oltre il decennio, deve esser mantenuto nel quasi-possesso dell' esazione medesima. — *Leg. Cum, ff. De in rem verso.* — *Leg. Litibus, in princ. Cod. De agricol. et censit.* — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 868. — *Covarruv. Reg. possess. par.* 2. § 4. *n.* 2. — *Menoch. De præsumpt.* 131. n. 15. — *Mascard. De probat. lib.* 3. *conel* 1371. — *Roderic. De annuis redditib. lib.* 1. *quæst.* 15. n. 5.

8. Niuna legge impedisce al sovventore del denaro con titolo di Censo di stipulare un' ipoteca speciale per modo principale sopra altri beni del suo debitore diversi da quelli censiti. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 675.

9. L' ipoteca speciale espressamente consentita dal debitore del Censo sopra un fondo diverso da quello del fondo censito per sicurezza del pagamento dei frutti e della restituzione del capitale, non può ravvisarsi come sussidiaria, ma è, e deve ritenersi come principale. — *Ann. di Giuris an.* 6. *p.* 2. *col.* 675.

10. Al creditore del Censo garantito da ipoteca generale espressa, estesa a tutti i beni del debitore, non può nel giudizio di graduatoria obiettarsi la incapienza nel patrimonio del debitore medesimo dei beni obbligati alla speciale affezione e vincolo del Censo. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1023.

11. L' ipoteca sussidiaria del Censo derivante, dalla obbligazione generale dei beni dell'Impositore, non può dedursi utilmente all' esercizio dal creditore censuario, se non condizionalmente alla verificatasi insufficienza dei fondi censiti; i quali devono sempre preventivamente escutersi, sia che si tratti di conseguire la soddisfazione dei Censi o canoni annui, sia che si voglia esigere la restituzione del capitale. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 104. — *Ivi, an.* 8. *p.* 2. *col.* 411. — *Cenc. De censib. quæst.* 98. n. 39., *e quæst.* 101. n. 18.

12. La dimostrata sufficienza dei beni censiti a garantire il Censo, se può in qualche caso consigliare un equitativo temperamento per togliere al creditore il diritto ad ottenere una collocazione eventuale con l' ipoteca generale nascente dal suo contratto, non può peraltro servire di fondamento onde stabilire una regola inalterabile di ragione. — *Ann. di Giuris.* nn. 5. *p.* 2. rol. 696.

13. La collocazione eventuale domandata dal creditore del Censo sopra i beni sussidiariamente affetti al pagamento del medesimo, non può denegargli, tolte le volte che l' idoneità e sufficienza del fondo censito a far fronte al debito su quello gravante non è concludentemente dimostrata. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 244. 245.

14. L' azione personale *in rem scripta* per antico gius, e prima dell'introduzione del sistema ipotecario, nascente a favore dell'impositore del Censo e suoi successori ed aventi causa, dal momento della stipulazione del contratto contro il possessore del fondo censito, non ha potuto per la sopravvenienza delle leggi ipotecarie soffrire la menoma alterazione. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 233.

15. Una volta che è ritenuto, che il creditore del Censo ha potuto prevalersi e si è difatti prevalso dell' azione personale *in rem scripta* per esigere le annualità del Censo, diventa perfunioria e superflua ogni ispezione intorno alle eccezioni che al debitore sarebbero competute, ove fosse stato convenuto con la diversa azione ipotecaria. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 1. *col.* 165.

16. L' azione personale *in rem scripta*, intesa a conseguire la soddisfazione delle annualità del Censo, può essere esercitata per via di sequestro, su i frutti del fondo censito, mentre siffatto modo di esecuzione non investe la sostanza del fondo medesimo. — *Ann. di Giuris.* on. 7. *p.* 1. *col.* 233.

17. La totale o parziale deperizione del fondo censito, e la cessazione o diminuzione delle rendite, ogniqualvolta derivi da caso fortuito o da forza maggiore, è a carico del creditore censuario; a qualunque obbligazione ed ipoteca che venisse stipulata in contemplazione di siffatti avenli, sarebbe contraria alla natura del contratto e comunque riprovata ed inalita. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 104. 105. — *Cenc. De censib. quæst.* 177. n. 8. — *Urcol. Consult. forens. cap.* 22. n. 31.

18. Quando l' insufficienza dei fondi censiti a prodorre le annualità dovute, e per sicurezza delle quali è stata stipulata dall'impositore del Censo la generale ipoteca, non potrebbe verificarsi che nel quasi inescogitabile caso di deperizione o sterilità dei fondi dipendentemente dal fatto o da colpa del debitore censita; e quando d'altronde il creditore censuario ha una sufficientissima cautela nel cospicuo valore o nella dimostrata libertà dal fondo censito, tutti i principii di equità cospirano a non permettere che venga ad incepparsi la libera distribuzione del prezzo con collocazioni eventuali, che mentre non arrecano utilità ai creditori del Censo, portano un grave danno ai creditori successivamente graduati e al debitore. — *Ann. di Giuris.* nn. 4. *p.* 2. *col.* 105.

19. Il creditore del Censo non può ricusare la surroga di altro fondo, quando sia capace di assicurare il suo interesse. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 4. *n.* 2.

20. Il debitore censita od i suoi eredi, che, invece di surrogare al fondo censito un altro fondo, fanno degli atti diretti all'estinzione dello stesso Censo, non hanno più diritto alla detta surroga. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 4. n. 6. 7. 8.

21. Le spese occorse al debitore per giustificare la idoneità e la libertà del fondo censito debbono andare a di lui carico; ma, fatta questa giustificazione, le altre spese del giudizio debbono portarsi a carico del creditore che insiste per una inutile collocazione. — *Ann. di Giuris an.* 4. *p.* 2. *col.* 105.

22. È coerente allo spirito delle leggi ipotecarie, che anco il Censo, siccome ogni altra rendita costituita gravante un fondo, debba rimanere estinto mediante il pagamento che forma condizione al compimento della purgazione d' ipoteche. Nè il patto dell'accollo fatto fra il compratore e il venditore, od inserito nella cartella d'incanti, pregiudica al creditore del Censo onde ripeterlo. — — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 101.

23. Non può procedere un terzo ad estinguere il Censo mediante la restituzione della somma, senza il consenso speciale del debitore diretto. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 899.

24. Quella sentenza che condanna il debitore al pagamento dei

Digitized by Google

frutti di un Censo, stà ad escindere la precedente estinsione di esso, specialmente allorquando la sentenza modesima è stata dal debitore stesso eseguita. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 170. *n.* 60.

25. L'erede *ex parte* dell'impositore del Censo, quando possiede il fondo censito, si considera come se fosse oredo unico, o rivestito dell'intera rappresentanza del defunto all'effetto di rendorlo passibile solidalmente dell'azione personale *in rem scripta*, per la sodisfazione delle annualità del Censo medesimo. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 233.

26. È valida ed atta a conservare l'ipoteca sul fondo censito l'inscrizione accesa contro il mallevadore solidale del Censo, che ne è divenuto debitore diretto per titolo di successione singolare del debitoro originario, ed ha riconosciute e sodisfatto il debito.— *Ann di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 1135.

27. La massima per cui è stabilito, che il capitale del Censo doventa sterile quando il fondo censito rimane evitto senza che il creditoro sciento dell'eviziene si rivolga contro il mallevadore solidale o lasci accumulare molto annato di frutti, non è applicabile al caso in cui è il creditore del Censo quello che per conseguire pagamento del capitale o de' frutti ottiene che, insieme col fonde censito, sian venduti i beni del debitoro, per quindi agire in quanto rimanga insoluto contro il mallevadore solidale. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 653.

§ 2.

DEL TERZO POSSESSORE DEL FONDO CENSITO.

1. Il Censo, come onere reale ed intrinseco del fonde, trapassa immediatamente a carico di qualunque possessore del fondo censito ancorchè a titolo singolare, e molto più se a titolo lucrativo, anche indipendentemente da un espresso accollo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 12. *n.* 6. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 1135. — *Rot. Rom. in Romana, Census,* 7 *febbraio* 1628. *av. Pirocani n.* 2. — *Ivi, in Recent. par.* 8. *dec.* 143. — *Cenc. De censib. quæst.* 73. *n.* 18.

2. I terzi possessori del fondo censito non sono liberati dall'azione ipotecaria competente al censuario. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 12. *n.* 7.

3. Colui nel quale è trapassato il fondo censito, diviene debitore diretto del Censo, e può esser convenuto al pagamento del medesimo non solo coll'azione *ipotecaria*, ma ancora colla personale *in rem scripta*, che partecipa dell'azione personale semplice e dell'azione reale ipotecaria. — *Ann. di Giuris. an.* 4 *p.* 2. *col.* 1135. — *Ivi, an.* 11. *p.* 1. *col.* 165. — *Cenc. De censib. quæst.* 98.

4. Tanto l'azione *reale* quanto l'asione *in rem scripta*, che dal creditoro del Censo voglia esercitarsi contro il supposto detentore del fondo censito, esigono per estreme sostanziale la prova del possesso nel terze del fondo obbligato al Censo.— *Ann. di Giuris.* an. 8. *p.* 2. *col.* 1011.

5. La legge protoggo i terzi possessori, allorchè sono stati costretti a difendersi da una evisione. E coerentemente a questo favore che la legge gli accorda, il terzo possessore non deve essere molestato dal creditore censuario per la sodisfazione dei canoni preteriti, allorchè per sua negligensa o colpa abbia trascurato di esigerli dal principale debitore e suoi correi.—*Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 12. *n.* 13. 16. — *Constant. ad stat. nrb. annot.* 88. *n.* 45. — *Felician. De censib. lib.* 3. *cap.* 6. *De recognit. sub. n.* 3.

6. Il terzo possessoro, pagando il creditore che ha contro di lui intentata l'azione ipotecaria, ha diritto al subingresso nello di lui azioni ed ipoteche, per rivalersene contro gli altri beni o persone

ugualmente obbligate alla sodisfasione del credito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 12. *n.* 14.

7. Il terzo possessore non può opporre l'eccezione della esecuzione, se non allorchè dimostri che il creditore può essere sodisfatto sopra altri beni rimasti nel possesso del debitore, che non siano però intrigati, ma di libera e non contrastabile esecusione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 12. *n.* 13.

8. Secondo il diritto comune, l'ipoteca del Censo sopra i beni obbligati dal debitore rimaneva prescritta di fronte al terzo possessore, talvolta per il corso di anni dieci fra i presenti e di venti fra gli assenti, e sempre poi per il corso di anni trenta. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 364. — *Rot. Rom. in Recent. par.* 19. *dec.* 26. — *Constant. vol. decis.* 317. *n.* 9. 10. 11.

9. La prescrizione dell'ipoteca generale, stipulata a favore del creditore del Censo, non incomincia a decorrere contro i terzi possessori se non dal giorno in cui al creditore era data facoltà di agire contro di essi, per non aver trovato pagamento nè sul fondo censito, nè sul patrimonio del debitore. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 1215.

10. La cessione traslativa delle ragioni, riportata dal terzo possessore del fondo censito nell'atto della estinsione del Censo, è limitata a quelle ragioni che possono al medesimo giovare per difendersi e mantenersi nel possesso del fondo, o per ripetere con azione personale soltanto contro il principale debitore del Censo il rimborso del pagato. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 411.—*Rot Rom. in Recent. tom.* 1. *p.* 19. *dec.* 322. *n.* 14. 15.

11. Il difetto di notificasione della cessione del credito di Censo, o della voltura della relativa inscrizione nel nome del cessionario, non può utilmente obiettarsi a quest'ultimo dal terzo possessore del fondo censito ed accollatario ad un tempo del debito.— *Ann di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 412.

SEZIONE III.

Dei casi eccezionali nei quali il Censo addiviene repetibile (1).

1. Avvenuta che sia la vendita del fondo censito, si fa luogo a favore del creditore censuario alla ripetizione del Censo, non potendo altrimenti perseverare la legale esistenza di questo, allorchè più non esiste il subietto su cui venne costituito. — *Rot. Flor. in Pontremulens. domus,* 30 *settembre* 1781. § 5. *av. Simonelli.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 4. *n.* 1. 3. — *Ivi, tom.* 43 *dec.* 43. *n.* 3. — *Ann di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 652.

(1) Oltre i casi espressamente contemplati dalle decisioni che si allegano nella presente Sezione, sono da annoverarsi come capaci a dar facoltà *al censuario di ripetere il prezzo del Censo* sono quelli seguenti. 1° Quando il fondo censito venga materialmente a deperire, in tutto od in parte, per *fatto* e *colpa* dell'impositore del Censo — Infatti, ciò avvenendo, il debitore censista rimane obbligato al pagamento delle corse pensioni, od alla restituzione della sorte principale, od alla costituzione d'un nuovo Censo equivalente a quello che per tale evento verrebbe a mancare. (V. l'*Ugolin. De usur. cap* 44 *tit. De his qui cens. constit. poss.*, § 15 *in principio*; il *Gratian. Discept. forens. cap.* 854 *per intiero*; il *Leotard. De usur. quæst.* 87 *num.* 1. 2; il *Cenc. De censib. par.* 3 *cap.* 1. *quæst.* 1 *in fine*; e finalmente lo *Scaccia, De commerc.* § 1 *quæst.* 1 *num.* 178). 2° Quando il fondo censito si riconosca soggetto ad altri oneri ed ipoteche anteriori che lo *assorbiscano totalmente*. — Imperocchè, anco in tal caso viene attribuita al creditore censuario la facoltà di ripetere il prezzo del Censo, o di agire per la consegna d'un altro fondo idoneo e libero.(V. il *De Comit. Decis. flor.* 113. § 6 *num* 17; il *Muet. Medic. Dec. senens.* 30 e 31. *num.* 6; ed il *Cenc.*, citato di sopra, nella *quæst* 42 *num* 20 e 21.)

Digitized by Google

2. Il Censo è repetibile nel caso d'evizione del fondo censito, qualora non piaccia al debitore di tenere in vita il Censo con offrire in surroga un altro fondo, giacchè in questo modo viene ad essere riparato allo sconcerto nato dal fatto dell'evizione, e resta il creditore preservato da ogni sorta di danno. — *Rot. Flor.* in *Geminianens. prætens. repetibilitatis Census*, del 6 *febbraio* 1793, *av. Cercignani*. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 14. *n.* 22. 23. 28. — *Ivi*, *tom.* 17. *dec.* 12. *n.* 4. 5.

3. Ai termini della costituzione Piana si acquista dal creditore del Censo il diritto a ripetere la sorte, ogni volta che il fondo censito sia sottoposto all'azione dei creditori concorrenti. — *Rot. Flor. in Thes. Ombros. tom.* 5. *dec.* 33. *n.* 7. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 98. *n.* 1. — *Ivi*, *tom.* 17. *dec.* 12. *n.* 1. — *Ivi*, *tom.* 31. *dec.* 63. *n.* 11. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 101. — *Ivi*, *an.* 6. *p.* 2. *col.* 1179. — *Ivi*, *an* 9. *p.* 2. *col.* 632. — *Salgad. Labyrint. credit. p.* 1. *cap.* 19. *n.* 7.

4. Quando si verifica la vergenza all'inopia, e molto più la decozione del debitore censista, come avviene all'occasione del giudizio di graduatoria, il mallevadore del Censo è in tutto il diritto di provvedere alla dovutagli indennità col domandare ed ottenere che il capitale del Censo venga dichiarato esigibile e repetibile a carico e sul patrimonio del debitore; e sarebbe affatto incongruo ed ingiusto che il creditore ottenesse un grado sostanzialmente eventuale sul prezzo dei beni del debitore espropriato, il solo tenuto all'effettiva dimissione del debito. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1190-91.

CENTENARIA *vedi* PRESCRIZIONE.

CERTIFICATO.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni delle Leggi Patrie.*
» 3. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

Per Cerlificato (1) s'intende un atto con cui si attesta e si rende testimonianza d'un fatto (2).

§ 2.

Leg. de' 12 *giugno* 1815, *art.* 12. 27. 54. — *Leg. de'* 25 *gennaio* 1851, *art.* 96. § 1. *num.* 5. 6. 7.

(1) *Certificare*, secondo il Dizionario della Crusca, sta ad indicare l'azione di *far certo, confermare, chiarire* ec., dal lat. *certiorem facere*, e dal gr. ἀποφαίνειν.

(2) « Non bisogna confondere il *certificato*, colla *testimonianza* che rende di « un fatto colui che è richiamato giudizialmente a deporre come testimonio, per- « chè, in quest'ultimo caso, il suo deposto riceve un maggior peso dal giuramento « che da lui si esige; avvegnachè vi abbia in tal modo la giuridica certezza, che la « parte interessata non ha potuto influenzare minimamente la deposizione. — Egli è « dunque perciò che i *certificati* non sono considerati generalmente come mezzi « sufficienti ad illuminare la coscienza de' giudici negli affari contenziosi. » — (*Merlin, Repert. univer. di Giuris.* alla voce *Certificato.*)

§ 3.

Da Luca (Joh.-Bapt.) *Theatrum veritatis et justitiæ.* V. l'indice generale di detta opera.

Hailmann (Wend.) *De attestationibus et testibus.*

Marantæ (Caroli) *Controversiarum utriusque juris responsiones tam in causis ecclesiasticis, quam jurisdictionalibus et criminalibus, cum decisionibus etc.* V. la controv. 88. n. 44. a seg. p. 5.

Merlin, *Répert. univ. de Jurisprud.* V. la voce *Certificat.*

Uaanii (Martini) *Lecturæ, sive elucubrationes in aliquot titulos Decretalium, et precipue in tit. De constitutionibus, rescriptis, testibus, attestationibus etc.*

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez. I. *Generalità.*
Sez. II. *Specialità.*

SEZIONE I.

Generalità.

1. Gli attestati stragiudiciali non fanno in giudizio prova bastante di ciò che in essi viene asserito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 1. *n.* 30.

2. Il semplice attestato, benchè giurato, non fa fede, finchè il fidefaciente non si sottopone al giuramento stragiudiciale. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 25. *dec.* 69. *n.* 3.

3. Gli attestati stragiudiciali, sono insufficienti a porre in essere una consuetudine. — *Rot. Flor. in Thes. Ombros. tom.* 11. *dec.* 10. *n.* 61. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 12. *n.* 5. — *Farinac. De test. quæst.* 65. *n.* 24 *e seg.* — *Duran. dec.* 6. *n.* 11.

4. I semplici attestati, non riconosciuti nè confermati in giudizio dai fidefacienti, non fanno veruna prova in favore del producente; e devono riconoscersi tanto più inattendibili, quando aliano a porre in essere, contro tutte le verosimiglianze, una inaudita crudeltà ed immanità di un tutore verso i suoi pupilli, e di un avo materno verso il proprio sangue. — *Leg.* 3. § 3 *e* 4. *ff. De testib.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 29. *n.* 6. — *Ivi*, *tom.* 42. *dec.* 79. *n.* 4. 5.

5. Quando le attestazioni riguardano fatti del tutto diversi da quelli che cadono in esame, non sono attendibili. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800, *vol.* 2. *dec.* 89. *n.* 40.

6. L'attestato che contradice alle resultanze materiali dell'atto, è inattendibile. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 29. *n* 38.

7. Il certificato non fa prova dell'esistenza di una cosa non verificata. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *delle ined. dec.* 12. *n.* 40.

8. Le nude attestazioni destitute d'ogni legale giustificazione, non possono valutarsi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 55. *n.* 3.

9. Il certificato di un individuo che depone di un fatto che deve esser noto a più persone, non costituisce prova alcuna. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 184. *n.* 7.

10. L'attestato negativo nulla pone in essere contro le prove affermative. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *delle ined. dec.* 12. *n.* 39.

11. Il certificato che dichiara resultare dai libri e registro quello che asserisce, può considerarsi come un semplice referente

Digitized by Google

incapace a provare senza la produzione dei relali. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 69. *n.* 1.

12. Quando i fidefaconti ragionano sul fatto che depongono, il loro certificato non ha alcuna efficacia, non dovendo essi che esporre puramente il fatto, senza procedere a veruna giustificazione del medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 25. *dec.* 5. *n.* 13.

13. Agli attestati prodotti negli atti non si presta fede, se i testimoni dai quali si dicono emessi non si presentano in giudizio. — *Leg.* 3. § 5 *ff. De test.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 77. *n.* 3.

14. L'attestato non è valutabile, quando il testimone senza bisogno di fare attestato può essere capitolato, perchè il suo deposto possa essere valutato nella forma voluta dalla legge. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 129. *n.* 2.

15. I certificati stragiudiciali meritano fede ogniqualvolta sono amminicolati da riscontri o da circostanze che ne avvalorano la credibilità. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 822.

16. Gli attestati stragiudiciali fanno piena prova in giudizio, quando non possono eseguirsi le forme prescritte dalle leggi relativamente alla prova testimoniale, perchè i testimoni abitino in paesi lontani. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *delle ined. dec.* 12. *n.* 25.

17. L'attestato prodotto negli atti da colui che è morto senza revocarlo, merita tutta la fede. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 214. *n.* 7.

18. Per stabilire la efficacia giuridica di un attestato di fidefacenti, si deve aver riguardo non al numero, ma alla dignità ed autorità di essi. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 89. *n.* 14.

19. L'uniformità dell'attestazione dei fidefacenti, non induce argomento alcuno in contrario. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *delle ined. dec.* 12. *n.* 21.

20. L'attestato tanto più viene sospetto, quanto più manca di contestualità. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 80. *n.* 9.

21. Agli attestati prodotti in giudizio può dare il giudice quella valutazione che gli sembra più verosimile, quando la parte contro cui si dedussero non vi si opponga, o le persone che gli hanno rilasciati siano esaminate. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 3. *dec.* 77. *n.* 4. — *Voet, ad ff. lib.* 22. *tit.* 3. *n.* 15.

SEZIONE II.

Specialità.

1. Agli attestati dei parrochi si presta piena fede, specialmente allorchè riguardano fatti che debbono essere loro noti in ragione del loro ministero. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 99. *n.* 9.

2. I certificati di nascita, morte e matrimonio rilasciati dai parrochi, quando sono da essi firmati o muniti del loro sigillo, si ammettono a far piena prova di ciò che in essi si contiene senza ulteriore formalità. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 1. *col.* 320.

3. I certificati dei parrochi e le asserzioni delle ostatrici costituiscono, quanto alla filiazione degl'infanti esposti negli ospedali, una fortissima presunzione capace di porre in essere una prova legale e sufficientissima della filiazione medesima. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 114. *n.* 5.

4. Le fedi di nascita, rilasciate nelle forme regolari dai competenti ministri, fanno prova legittima in giudizio della discendenza degli individui ai quali si riferiscono, indipendentemente dall'esibizione dei libri o registri da cui sono estratte. — *Ann. di Giuris. an.* 19. *p.* 2. *col.* 750.

5. La morte d'un individuo e l'epoca in cui si è verificata rimangono legalmente constatate dalla fede rilasciatane in forma autentica dal parroco del luogo ove è quella avvenuta. — Nè il difetto d'indicazione del cognome è valevole a screditarla, ognivolta che altre indicazioni e circostanze unicamente a quello riferibili ne comprovano l'identità, e l'avvalora il deposto di più testimoni concordi e non soggetti a valutabili eccezioni. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 354.

6. Il certificato di un parroco col quale si asserisce, che alcuno è morto in istato miserabile, non è sufficiente ad escludere che qualche cosa non sia stata trovata nella di lui eredità. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 85. *n.* 4.

7. I certificati dei Ministri del Censo fanno piena fede intorno alle cose che al loro ufficio appartengono. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 53.

8. I certificati di pubblici funzionarii, che dal luogo *a quo* al luogo *ad quem* stabiliscono la libera corrispondenza, formano una prova certa in contrario alla presunzione accennata dai giudici stranieri in una loro sentenza. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *delle ined. dec.* 40. *n.* 9.

CESSIONE.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni delle Leggi Patrie.*
» 3. *Citazioni del Testo.*
» 4. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

La *Cessione* (1) è un contratto, col quale un creditore trasferisce il proprio credito in un altro, che lo accetta (2) o che perciò

(1) La parola *Cessione* è una parola che si adopera, come avverte il *Rennazon, Tratt. della Surroga, cap.* 2. *n.* 1, a significare più cose differenti; imperocchè si dà il nome di *Cessione* indistintamente alla traslazione d'un credito, alla delegazione, alla surroga, all'abbandono volontario che un debitore fa de' proprii beni a' suoi creditori, e alla cessione giudiciale che il medesimo fa de' suoi beni per godere della libertà personale. — A stabilire con precisione il senso proprio di tal voce, usata con qualche confusione nei tratti del Diritto Romano, ci sembra necessario di ripetere intanto ciò che s'intenda per *Delegazione* (Vedi la nostra definizione alla voce *Accolla*, col. 7. 8. vol. 1), e quale differenza passi fra questa e la *Cessione* vera e propria, sempre colla guida del suddetto egregio scrittore. — La *Delegazione* dunque si fa da un debitore che cede al proprio creditore un altro debitore *in suo luogo* (*delegare est vice sua alium reum dare creditori; fit autem delegatio, vel per stipulationem, vel litis contestationem. L.* 11. *ff. De novat. et delegat.*); e al contrario fra tre persone che vi devono necessariamente concorrere col loro consenso; il debitore, cioè, che cede e delega, il debitore ceduto e delegato, ed il creditore che accetta la Cessione o Delegazione. — Da ciò emerge chiaramente la diversità che passa fra le due specie di contratti; infatti in primo luogo, nella Cessione propriamente detta, il cedente è garante, mentre nella Delegazione, il debitore che ha ceduto a delegato il proprio debitore in suo luogo è discaricato, e il creditore che accetta la Delegazione si contenta del nuovo debitore per essere pagato del suo credito; e in secondo luogo, la Cessione si fa dal creditore, *etiam invito debitore*, mentre la Delegazione non può farsi che *col consenso* del debitore *L.* 1. *Cod. De novat. et delegat.*

(2) L'indole di un tale contratto, è, come si vede, bilaterale, giacchè quantunque possa essere effettuato *etiam invito debitore*, è indispensabile però il concorso ed il consenso reciproco di chi cede il credito (cedente), e della persona che lo accetta (cessionario).

resta soatituito al creditore precedente (1).— *Cessione di beni* poi dicesi, l' abbandono che fa il debitore ai suoi creditori di tutti i proprii beni, allorchè non si trova in istato di pagare.

§ 2.

Leg. de'2 maggio 1836, art. 92 e 216. — Notif. de' 12 luglio 1839. — Leg. de' 25 gennaio 1851, art. 71, 88, art. 96. § 1. num. 21. e § num. 2. 15. e § 4. num. 8, art. 97. § 1. num. 7. e § 2. num. 2. 3. 6. e § 3. num. 1. 3. 5. 6. 8. e § 4. num. 2. 4.

§ 3.

Instt. *lib.* IV, *tit.* 6. *De actionibus* § 40.

Pandect. *lib.* XVIII, *tit.* 4. *De hæreditate, vel actione vendita. — Ivi, lib.* XLII, *tit.* 3. *De cessione bonorum.*

Cod. *lib.* II, *tit.* 14. *Ne liceat potentioribus patrocinium litigantibus præstare etc. leg.* 2. — *Ivi, lib.* IV, *tit.* 35, *Mandati, vel contra, leg.* 22 *e* 23. — *Ivi, lib. cit. tit.* 39. *De hæreditate, vel actione vendita. — Ivi, lib.* VII, *tit.* 71. *Qui bonis cedere possunt. — Ivi, lib.* VIII, *tit.* 42. *De novationibus et delegationibus, leg.* 1 *e* 3.

Novel. const. nov. LXXII, *cap.* 5.

§ 4.

Aarna (Jacobi de) *De cessione actionum.*
Ancrelman (Fr. Ge.) *Diss. de cessione nominis.*
Bach (I. A.) *Exercit. jur. civ. de lege Anastasiana.*
Bruni (Matthæi) *Tractatus de cessione bonorum.*
Brunemanni (Johannis) *De cessione actionum.*
Carlavalii (Thomæ) *De judiciis.* V. lib. 2. tit. 3. disp. 26.
Costæ (Johannis-Baptistæ) *Tractatus de re integra.* V. la distin. 74.
Da Luca (Joh.-Bath.) *Theatrum veritatis et justitiæ.* V. l' indice generale di detta Opera.
— *Dottor volgare.* V. il lib. 8. cap. 16.
Eben (P. L. F.) *Diss. de probatione cessionis legi Anastasianæ repugnantis.*
Grassis (Johannis de) *Tractatus de cessione juris et actionis finienda.*
Grassia (Caroli de) *Tractatus de exceptionibus.* V. l' eccez. 17 e 37. n. 6.
Lentzii (Christophori) *Tractatus de nominibus et actionibus cessis.*
Maulii (Friderici Alberti) *Tractatus de cessione bonorum etc.*
Muhlenbruck (C. F.) *Dottrina della cessione di crediti.*
Negusantii (Antonii) *Selecti tractatus juris varii.* V. ivi, il trait. *De cessionibus.*
Oddi (Sforliæ) *De cesso debitore.*
Olea (Alphonsi de) *Tractatus de cessione jurium et actionum.*
Paillet (I. B.) *Manuel de droit civil, commercial et criminel.* V. negli indici alfabetici, le voci *Cession, Bénéfice de cession etc.*
Reinold (B. H.) *Diss. ad legem Anastasianam.*
Renusson (Filippo de) *Trattato della surroga* V. il cap. 2 o 3. art. 57 o seg.
Reschach (Rinquini à) *De actionum cessione.*
Rogron, *Les codes expliqués.* V. negli indici alfabetici, le voci *Cession, Bénéfice de cession, Transport d'un crédit.*
Sabelli (M. Antonii) *Summa diversorum tractatuum.* V. l' indice generale della citata Opera.
Salgado (Francisci) *Labyrinthus creditorum etc.* V. p. 3. cap. 6. § unic. n. 34 o seg.
Scaccie (Sigismundi) *Tractatus de commerciis et cambiis.* V. il lib. 2. cap. 7. n. 390 e seg.
Schachani (Quirini) *Tractatus de actionum cessione.*
Schele (J. Ch.) *Spec. de justis limitibus lege Anastasiano nominis cessioni possis.*
Schmidt (C. F. E.) *De cessione act. ejusque effectu.*
Sirey, *Les codes annotés.* V. negli indici alfabetici, le voci *Cession. Bénéfice de cession, Transport d'un crédit etc.*
Szellaczkii (Jacobi) *Tractatus de cessione bonorum.*
Toullier (M.) *Le droit civil français suivant l'ordre du code.* V. la tavola generale alfabetica ed analitica ai primi 7 volumi; alle voci *Cession, Bénéfice de cession, Transport d'un crédit.*

Ab Ecclesia (Johannis Antonii) *Observationes ad praxim judiciariam spectantes.* V. la par. 1. osser. 180.
Andreoli (Joh. Francisci) *Controversiæ forenses.* V. la controv. 62.
Arias de Mesa (Ferdinandi) *Variarum resolutionum, et interpretationum juris.*
Cancarii (Jacobi) *Variæ resolutiones.* V. la par. 2. cap. 9.
Capucii (Camilli) *Praxis judiciaria absolutissima.* V. il tom. 1. p. 1. cap. 3. art. 6. n. 154 e seg. p. 3. art. 3.
Covarruwius (Didaci) *Resolutiones.* V. il lib. 2. cap. 1.
Farinacci (Prosperi) *Repertorium de contractibus, cum fragmentis.* V. ivi, *Tractatus de cessionibus.*
Giurbæ (Marii) *Decisiones Regni Siciliæ.* V. la decis. 41 e 104.
Langenbeckii (Henrici) *Disp. inaug. de cessionibus.*
Meindars (Francisci) *Disp. inaug. de actionum cessione.*
Merlin (M.) *Répertoire univ. de Jurisprud.* V. le voci *Cession, Cession de biens, Transport d'un crédit etc.*
Milanensis (Francisci) *Aureæ decisiones regiæ curiæ Regni Siciliæ.* V. la decis 1. lib 2.
Paniborli (Cæsaris) *Decisiones fori ecclesiastici morales, civiles et criminales, cum adnotationibus.* V. il tom. 1.
Ramonii (Josephi) *Consiliorum.* V. il cons. 26. per tot.
Sanda (Friderici à) *Commentarius de actionum cessione etc.*
Sicanii *Disputatio juridico-politica de bonorum cessione.*
Tapati (Arismini) *Variarum sententiarum juris canonici, civilis, et criminalis.* V. il tit. 281.
Tuschi (Dominici) *Conclusionum practicarum, ordine alphabetico digestarum.* V. alla lett. C.

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez. I. *Della Cessione di crediti, di ragioni, e di altri diritti incorporali.*
§ 1. *Generalità.*
§ 2. *Di ciò che può essere, o no, obietto di Cessione.*
§ 3. *Della diversa natura delle Cessioni, del modo di distinguerle, e degli effetti speciali delle medesime.*
§ 4. *Rapporti obbligatorii intercedenti fra le parti interessate in tale contratto.*
a) *Del Cedente.*
b) *Del Cessionario.*
c) *Del Debitore ceduto.*

(1) Un tale contratto, può dirsi una vera vendita che si fa dal creditore il quale dispone di ciò che gli è dovuto. — Infatti il Diritto Romano alla *Leg.* 3. *ff. De negotiis gestis, et Leg.* 3. *ff. De hæreditate vel actione vendita*, chiama la cessione: *l'emditio nominis, emptio nominis, jus suum vendere;* e Carlo Dumolin osserva, che cedere e vendere sono la stessa cosa. (*V. il Tract. usur. et reddit. de luit. et cession. quæst.* 49 n. 440. — Ad onta però di una tale identità nell' indole dei due contratti, si è fatta una distinzione dalla diversa qualità di cose che ne formano l' obietto — per cui si dice *vendere* ordinariamente in rapporto alle cose corporali, come vendere un cavallo, un fondo, una casa; e *cedere o transferire* trattandosi di cose incorporali, come i diritti e le azioni *quæ consistunt in jure.* — Vedi a tale proposito il *Renusson* nella citata opera, *cap.* 2 *o.* 2.

Digitized by Google

§ 5. *Della validità ed efficacia della Cessione.*
§ 6. *Dei patti adietti ad un tale contratto.*
§ 7. *Della costituzione Anastasiana.*
§ 8. *Della simulazione e della lesione.*
Sez. II. *Della Cessione di beni.*
§ 1. *Effetti della Cessione di beni, in genere.*
§ 2. *Condizioni che si richieggono nel cedente per ammetterlo ad un tale benefizio.*
Sez. III. *Della Cessione coatta di beni per causa d'utilità pubblica.* — V. **Espropriazione per causa di utilità pubblica**.

SEZIONE I.

Della Cessione di crediti, di ragioni, e di altri diritti incorporali.

§ 1.

GENERALITÀ.

1. La Cessione fatta con espressioni generiche non può limitarsi ad un subietto più angusto di quello che presentano le espressioni. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 111 (*bis*) n. 2.

2. La Cessione che dicesi fatta gratuitamente tra persone non congiunte di sangue, e solite d'impiegare l'opera loro lucrosamente, non è verosimile senza un qualche premio in favore del cedente. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 26. n. 2.

3. La sostanza dell'atto di Cessione non resta stabilita dalla maggiore o minor somma, ma dal titolo col quale si fa la Cessione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1 *delle ined. dec.* 14. n. 40.

4. La condizionalità dell'atto di Cessione deve con chiarezza provarsi, e non deve risultare da vaghe ed incerte illazioni. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 9. *dec.* 32. n. 17. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 24. *dec.* 1. n. 9. — *Rot. Rom. in Recent. dec.* 234. *n.* 4. *p.* 3.

5. È rimesso al prudente arbitrio del giudice il conoscere e dichiarare quando il cessionario ha realmente adempito le sue obbligazioni, e se la escussione, a seconda delle circostanze, possa o no ritenersi per eseguita. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 185. *n.* 5.

6. La convenzione di ridurre in pubblico instrumento una Cessione da eseguirsi, non ha altro fine che di perpetuarne la memoria. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 3. n. 2.

7. La regolarità della Cessione concerne gli interessati nella medesima, e non i terzi, pei quali deo bastare che il titolo originariamente costituito abbia legale sussistenza, o si faccia quello valere dal creditore, o da alcun suo cessionario. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 179.

8. La Cessione per lettera ad un terzo si desume accettata, quando il contemplato nella medesima, cioè il cessionario, si prevale in giudizio della stessa lettera. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 3. *dec.* 14. n. 34. 36. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 42. n. 6. 9.

9. La Cessione di un credito non importa in qual tempo sia notificata al debitore ceduto, al quale rimane indifferente il sapere in un tempo piuttostochè in un altro a chi deva effettuare il pagamento del suo debito. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2 *col.* 98.

10. Le scritte, dalle quali risulta il credito, ricevute dal cessionario delle ragioni del creditore dimesso, restano nel loro pieno vigore contro tutti gl'interessati. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 31. n. 11.

11. Per determinare se la Cessione ha un subietto di correspettività, non si deve attendere l'evento posteriore, ma bisogna avere riguardo alle state in cui erano le cose all'epoca del contratto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec* 6. n. 8.

12. I testimoni che mancano di precisione non provano la perfezione di un contratto di Cessione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 26. *n.* 1.

13. La Cessione di un nome di debitore è un'alienazione. — *Leg. Per diversas* 1. *Cod. Mand.* — *G. P. L. tom.* 3. *dec.* 17. n. 2.

14. La Cessione di un credito colla dichiarazione, « che è vero, non obbligato ad altri » e colla consegna del documento che non presenta alcuna irregolarità, si equipara al contratto di compra e vendita, nè è resolubile, ma soltanto ha luogo la refezione dei danni. — *Leg final. Cod. De prediis dec.* — *Leg. Ea condit.* 14. *Cod. De rescind. vendit.* — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 1. *dec.* 30. n. 38. — *Ivi, tom.* 8. *dec.* 37. n. 83. — *Ivi, tom.* 11. *dec.* 15. *n.* 83. *e dec.* 33. n. 11 *e seg.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 34. n. 2. 3. — *Leotard. De usur. quest.* 34. n. 4. — *Olea, De cess. jur. tit.* 1. *quest.* 4. n. 40. — *Altimar. De nullitate, tom.* 3. *rub.* 1. *quest.* 1. n. 181.

15. La Cessione dei crediti sotto l'impero delle leggi francesi si risolveva con un contratto di compra e vendita. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 22. n. 3.

16. Quando il cessionario non è obbligato ad escutere il nome del debitore, la Cessione costituisce una semplice assegnazione del nome ceduto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 24. *dec.* 1. *e.* 7. — *Rot. Rom. tit. De cens. dec.* 16. *n.* 12 *e seg. ex. Falconer.* — *Ivi, in Nolana census* 16 *maggio* 1732. § *Et quod etc. e* § *Quibus omnibus. ex. Sanminiati.* — *Ivi, in Romana pecuniaria* 15 *maggio* 1747. § *Etenim. ex. Vai.* — *Ivi, in Romana pecuniaria* 5 *luglio* 1816 § 8. *ex. Odescalchi.*

17. La Cessione del nome del debitore quando è fatta semplicemente, si risolve in un mandato ad esigere, nè tien luogo di pagamento finchè questo non sia avvenuto, e non trasferisce nel cessionario il dominio. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 76.

18. Un atto di Cessione di un credito per ripartirsi fra creditori del debitore cedente colla condizione, che le spese siano a carico degli stessi creditori, è un principio di prova in scritto per ammettersi la prova testimoniale della eseguita esazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 62. *n.* 4.

19. Quando un debitore cede a vantaggio dei suoi creditori un credito che ha con un terzo, a condizione, che le spese per l'esazione siano a carico dei creditori, la prova del conseguito ritiro è rilevante. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 62. *e.* 2. 3.

20. La Cessione de'crediti co'quali si forma l'imprestito, per quante sia accompagnata da materiali distinzioni, non può riguardarsi come un contratto distinto dal medesimo imprestito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 114. *e.* 8.

21. Nel marito che esige un credito appartenente alla propria moglie, si presume anche il mandato a stipulare quella Cessione che la creditrice non avrebbe potuto ricusare. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 178.

22. La Cessione del credito che fa il creditore apparente allo erede del vero creditore, assume il carattere di necessaria. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 38. *n.* 1.

23. Le parole in un atto di Cessione – *possa rimborsarsi* — espresse dal debitore a favore del creditore, denotano un tempo futuro, e che il pagamento debba essere in contanti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 23. *n.* 5. 6.

24. La significazione al debitore del credito ceduto, ha per oggetto d'indurre nel medesimo la scienza della fatta Cessione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 82. *n.* 11.

25. La Cessione di debito del marito a favore della moglie per

Digitized by Google

dipendenza di spillatici non pagati, non può dirsi una donazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 118. *n.* 3.

28. La sola Cessione che venga fatta dall' erede al creditore del suo autore, di assegnamenti spettanti all' eredità, non induce novazione rapporto alla persona del debitore, nè fa mancare la qualità di creditore della successione nel ricevente ed accettante la Cessione stessa. — *Ann. di Giuris. an.* 2 *p.* 2. *col.* 70.

27. Differisce la semplice Cessione dei diritti, dalla vera ed assoluta alienazione. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 58. *n.* 10.

28. La Cessione dei diritti ed azioni competenti, per qualunque titolo o causa presente e futura, comprende tutti i diritti ed azioni di proprietà e di dominio anche sopra i beni non alienabili. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 22. *n.* 14.

29. La Cessione dei diritti del mandante nel mandatario non ha luogo, quando la situazione dei contraenti induce una diversa presunzione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 28. *dec.* 55. *n.* 13.

30. La Cessione quando consista ne' diritti nascenti da un contratto nominato, se non è adempita, ha luogo la refezione dei danni. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 111 (*bis*) *n.* 16. 17.

31. Nelle cose incorporali, la Cessione equivale alla tradizione onde operara l' avulsione delle cose cedute dal patrimonio del cedente. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 183. — *Olea, De cession. tit.* 6. *quæst.* 5. *n* 4.

§ 2.

DI CIÒ CHE PUÒ ESSERE, O NO, OBIETTO DI CESSIONE.

1. Estinte le ragioni del creditore, esse non possono altrimenti formar soggetto di Cessione a favore di chicchessia. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 83. *n.* 2. 6.

2. La Cessione di cosa non appartenente ai pretesi cedenti non può esistere. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 85. *n.* 8.

3. Il diritto di *recupero*, stipulato nel contratto di compra e vendita a favore del venditore o di un terzo, è come ogni altro diritto trasmissibile e cessibile, quando la stipulazione da cui deriva non la ha tassativamente limitato ad una determinata persona. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 757. — *Olea, De cess. jur. quæst.* 2. *num.* 41. — *Tiraquelli, De retract. convent.* § 1. *glos.* 8. *n.* 13.

4. Anco le ragioni eventuali, tuttochè dipendenti nel loro esercizio da una condizione che potrebbe non verificarsi, non cessano di esser vere e sussistenti e quindi cessibili, sensachè possa il cessionario, non ignaro della loro natura, lagnarsi che all' epoca della Cessione non fossero efficacemente esperibili, nè pretender rivalsa nel caso di verificata inutilità. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 329.

§ 3.

DELLA DIVERSA NATURA DELLE CESSIONI, DEL MODO DI DISTINGUERLE, E DEGLI EFFETTI SPECIALI DELLE MEDESIME.

1. È opinione dei Dottori, che la Cessione, affinchè possa dirsi *pro soluto*, debba contenere una speciale dichiarazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 23. *n.* 2.

2. La Cessione, fatta a favore di colui che è inabilitato dalla legge a riportarla, non può considerarsi Cessione *in solutum*. — *Rot. Tosc. in Volaterrana juris pascendi* 25 *giugno* 1763. *av. Bizzarini*, § 71. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 23. *n.* 11.

3. Le Cessioni *pro soluto* importano di loro natura l' istantaneo pagamento con trasferire immediatamente nel cessionario il dominio degli oggetti ceduti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 23. *n.* 7. 8.

4. Tutte le obbligazioni, che assume il cessionario *pro solvendo*, dipendono dal mandato ad esigere che in tali Cessioni si racchiude. — *Tes. del F. Tosc. tom* 21. *dec.* 1. *n.* 17.

5. La Cessione fatta *pro solvendo* e non *pro soluto* con premessa di esigibilità ed all' effetto di fare ottenere pagamento al cessionario del suo credito contro il cedente, si risolve in un mandato ad esigere che non spoglia il cedente delle sue azioni dirette, le quali rimangono presso di esso esercibili finchè l'assegnamento è estante. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 23. *n.* 1 *e seg.* — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 900.

6. Quando nella Cessione *pro solvendo* il cedente accorda al cessionario di potere agire contro di lui per il puntuale pagamento delle rate scadute senza obbligo di alcuna preventiva escussione dei debitori, non v'ha dubbio che l' effetto giuridico di questa convenzione è quello di escludere dalla predetta Cessione quel mandato ad esigere che generalmente si racchiuda nelle Cessioni *pro solvendo*. — *Rot. Tosc. in Florent. Regressus contra cedentem et pretensa excussionis* 27 *settembre* 1806, § 11. *av. Lami.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 24. *dec.* 1. *n.* 4. 5. 6.

7. Quando il cedente costituisce il cessionario procuratore ut *in rem propriam*, la Cessione deve considerarsi fatta *pro solvendo* o non *pro soluto*, perchè non opera la traslazione del domicilio. — *Leg.* 4. *Cod. Qui bonis cedere poss.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 23. *n.* 9. — *Olimp. Promptuarium juris*, § *Datio in solutum*, *n.* 12.

8. Quando negli atti di Cessione non si contengano espressioni tali da persuadere che la parola Cessione abbia la propria ed assoluta caratteristica di *Cessione in solutum*, atta a trasferire il dominio dei beni in essa compresi nel cessionario, essa deve reputarsi una semplice Cessione *pro solvendo*, e tale parimenta deve presumersi nel dubbio. — *Rot. Tosc. in Aretina cessionis* 30 *aprile* 1694. *av. Venturini*, § *Etenim*. — *Ant. De Luca, quæst.* 10. *n.* 3. — *Rocca, Disputat. jur. select. cap.* 145. *n.* 16. — *Leotard. De usur. quæst.* 39. *n.* 52.

9. La Cessione *pro solvendo* si risolva in un semplice mandato fatto dal debitore al creditore all' effetto di esigere, mediante il ritiro della somma ceduta, il pagamento del proprio credito; quindi non estingue il debito finchè il pagamento non sia stato di fatti dal debitore ceduto eseguito. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 378-379. — *Rot. Rom. in Romana regressus de* 23 *giugno* 1780. *av. Sentmanat.* § 3. *e nella confirmat. de* 22 *giugno* 1781, *av. Riminaldi*, § 2.

10. La Cessione fatta *pro solvendo* senza vera e propria delegazione, ed indipendentemente dalla recognizione o principio di pagamento per parte del debitore ceduto, lascia il pericolo del nome del debitore al cedente, ed insieme con esso le azioni dirette per esigere la somma ad altri promessa. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 1. *col.* 369-370.

11. Nelle Cessioni *pro solvendo*, le dichiarazioni e le confessioni del cedente possono pregiudicare al cessionario anco emesse dopo che la Cessione ha avuto effetto, specialmente ove si tratti di confessioni non volontarie, ma giudiciali ed immuni da dolo (1). — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 482. — *Olea, De cess. jur. tit.* 8. *quæst.* 2. *n.* 40. 41.

12. È *traslativa* quella Cessione, quantunque non patuita nel contratto di compra, che il compratore riporta dalle ragioni dei creditori che ha dimesso col prezzo del fondo. — *Leg. Si portiones, Cod. De his, quæ in prim. loc. succed.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1.

(1) Una tal regola è conseguenza della natura istessa della semplice cessione, fatta *pro solvendo*, la quale non esonera il cedente da ogni responsabilità verso il cessionario, siccome avviene nella cessione fatta *pro soluto*.

dec. 31. n. 2. — *Rocca, disp. select.* 3. n. 12. — *Olea, De cess. jur. tit.* 4. *quæst.* 2. n. 11.

13. Quando il compratore ottiene per patto di pagare i creditori del venditore per acquistare le loro ragioni, la Cessione è *traslativa*. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 1. n. 16. 18. 22. — *Fierli, Teorica del Bort. in Leg. Modestinus, n.* 4. § *Solution. etc.*—*Andreol. Controv.* 348. n. 19.— *Mans. Consult.* 107. n. 30. — *Roc. disput.* 111. n. 41. — *De Luca, De cred. disc.* 48. n. 3. e nel tit. *De empt. disc.* 21. n. 11. — *Olea, De cess. jur. lib.* 4. *quest.* 1 n. 17, e *quest.* 2. n. 1.— *Costant. ad Stat. Urb. dec.* 61. n. 21. 28.

14. Per l'oggetto che possa aver luogo la Cessione *traslativa* è d' uopo che si verifichi il credito liquido, a che il pagamento sia fatto in modo che non porti estinzione; ma nella mancanza di tali requisiti, non può avere effetto neppure la Cessione tacita, che le leggi accordano al terzo che paga in proprio il debito del Fisco o di altra pubblica cassa. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800, *vol.* 2. *dec.* 83. n. 4. 5.

15. La Cessione fatta a chi paga il debito altrui si converte, in caso di molestia o evizione del fondo ipotecato o alienato, in Cessione *traslativa* a tutti gli effetti; e dà diritto al cessionario non solo di difendersi per via d' eccezione, ma di procedere per via d' azione contro la persona del primitivo debitore, e contro tutti i beni in qualsivoglia modo obbligati, onde conseguire la propria indennità per la sofferta evizione.— *Rot. Tosc. in Piscien. relevationis, et immissionis,* 1 *agosto* 1783, *av. Raffaelli,* § 7 *e seg.* — *Ann. di Giuris.* an. 6. *p.* 2. *col.* 396. — *Rot. Rom. in Romana pecuniaria super pralatione,* 4 *maggio* 1739. *av. Canilliac.* § 9. —

16. La Cessione *traslativa* resta del tutto inutile, dopo che il debito era resizte estinto col denaro proprio del debitore, e col denaro anche del terzo ma passato, mediante il mutuo libere, nel di lui dominio. — *Decis della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 83. *n.* 3.

17. La Cessione delle ragioni fatta al compratore dal creditore dimesso, qualificandola anche *traslativa*, anzi che semplicemente *estintiva*, non può dirsi operativa a favore del compratore medesimo per ottenere rilevazione da dei compratori del comune venditore ad esso precedenti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 39. *dec.* 6. *n.* 3. 11.

18. Il pagamento finattantochè mantiene la sua irretrattabilità, il suo connaturale effetto essendo quello di estinguere il credito, necessariamente ne segue che la Cessione è *estintivo*, tale essendo sempre la Cessione che il debitore riporta al momento che egli sodisfà al proprio debito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 13. *n.* 19. — *Rot. Rom. in Rom. salviani* 6 *marzo* 1747, § 9. *av. Caprara.* — *Ivi, in Rom. pecuniaria super pralatione* 4 *marzo* 1739 *av. Canilliac.* — *Ivi, in confirmatoria* 13 *aprile* 1761, § 11. *av. Parracciani.*—*Olea, De cess. jur. tit.* 5. *quæst.* 1. *n.* 7.

19. La Cessione delle ragioni che riporta quegli che in qualche modo può riguardarsi debitore in proprio della somma coattivamente pagata, è semplicemente *estintiva* e non *traslativa*.— *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 3. *dec.* 35. *n.* 6 *e seg.* — *Ivi, tom.* 5. *dec.* 58. *n.* 22. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 39. *dec.* 8. n. 5. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 15. *dec.* 280. — *Olea, De cess. jur. tit.* 4. *quæst.* 1. *n.* 3. — *De Luca, De cred. disc.* 48. *n.* 3.

20. È *estintiva* la Cessione delle ragioni, quando è fatta all'effetto che il cessionario possa difendersi ed agire.— *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 13. *n.* 16. 17.

21. Si opera la Cessione *estintiva*, allorchè il compratore d'un fondo, che prende il denare a censo per pagarne il prezzo, lo paga al creditore del venditore con Cessione di ragioni.— *Tes. del F. Tosc. tom* 20. *dec.* 13. *n.* 18.

22. La Cessione delle ragioni riportata dal creditore dimesso, riveste i caratteri di quietanza a liberazione *estintiva* allora soltanto che colui che paga sodisfa il debito proprio ed al quale è tenuto egli solo, non quando ha interesse e diritto ad ottenere da altri rivalsa o indennità. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 1. *col.* 177.

23. La Cessione di ragioni, fatta al compratore, o suo mutuante, dai creditori del venditore, si ha per *estintiva* dirimpetto al venditore, senza che altro si trasferisca nel Cessionario che la prerogativa delle ragioni cedute dal creditore; a questa regola spiega tutta la sua efficacia quando in proprietà del venditore pervenga quella parte di prezzo, che il compratore o mutuante paga per di lui conto ai creditori saldati in nome e coi danari del vero loro debitore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 1. *n.* 9.

24. La Cessione delle ragioni che riporta in nome proprio il compratore di un fondo da' creditori del venditore che dimette col prezzo, non è *estintiva* a favore de' principali debitori ed altri obbligati. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 31. *n.* 7.

25. La dichiarazione fatta per parte del creditore ipotecario al compratore del fondo gravato, della liberazione del fondo medesimo dall' ipoteca, non può, di fronte alla stipulata Cessione delle ragioni del primo a favore del secondo, importare giammai estinzione dell' ipoteca stessa, ma soltanto d' ogni soprappiù del credito del cedente medesimo contro il venditore. — *Ann. di Giuris.* an. 6. *p.* 2. *col.* 177.

§ 4.

RAPPORTI OBBLIGATORII INTERCEDENTI FRA LE PARTI INTERESSATE IN TALE CONTRATTO.

a) *Del Cedente.*

1. Il cedente non può essere astretto al pagamento, se non dopo che siasi agito inutilmente contro il debitore ceduto. — *Leg. Si mandavero,* § *interdum, ff. Mandati.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 29. *dec.* 25. *n.* 1.

2. La Cessione fatta dal creditore delle sue ragioni contro il debitore, comunque effrenata e litteralmente estesa ai più lati affetti, non giunge a spogliarlo delle azioni dirette, ed a trasferirle nel cessionario, finchè, mediante la notificazione della Cessione a l' avvenuta contestazione della lite, o l' incominciato pagamento, non siasi accettata e riconosciuta la delegazione.— *Leg.* 3. *Cod. De novat.* — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 804. — *Schettin. Ad leg.* 3. *Cod. De novat. rup.* 2. *vers. Afferre* (1).

3. La massima indotta dalla giurisprudenza per cui è ritenuto, che fuori de' tre casi contemplati dalla *legge* 3. *Cod. De novation.*, le ragioni dirette rimangono sempre presso il cedente, riceve limitazione tutte le volte che il cessionario è costituito procuratore in *rem propriam*, e la Cessione è fatta per titolo e modo che il comodo ed il pericolo della medesima passi nel cessionario e niun interesse vi abbia il cedente. — *Ann. di Giuris.* an. 9. *p.* 2. *col.* 581. — *Cujac. in lib.* 3. *respons. Papin. ad Leg.* 16. *De compensat. (edit. Neapolit.) tom.* 4. *col.* 938. *lett. C.*

4. È massima ricevuta in giurisprudenza, che il cedente può anche dopo la Cessione, a comodo del cessionario e col di lui consenso, esercitare i diritti ceduti.—*Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 42. — *De Luc. De feud. disc.* 85. *n.* 8.

5. Il cedente, quando ha ceduto *pro solvendo*, e quando si è riservata la facoltà di esercitare i propri diritti, può fare delle dichiarazioni che colpiscano il cessionario. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 29. *dec.* 14. *n.* 6. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 3. *tom.* 1. *dec.* 373. n. 3. — *Merlin. De pignor. lib.* 2. *tit.* 1, *quæst.* 32 *n.* 28. — *Mascard.*

(1) Ivi si legge: « Ut ad exercitii potestatem prorsus inutiles et ineffaces apud » ipsum cedentem remaneat. »

De probat. conclus. 371. n. 3. — *Goitc, De cred. cap.* 3. tit. 3. n. 449.

6. La Cessione, tuttochè in tutti i suoi estremi piena e perfetta, non inabilita il cedente ad agire nell' interesse del cessionario contro il debitore, e meno ancora ad associarsi al cessionario, all'effetto di coadiuvarlo nell' esigibilità del nome cedato, in specie quando non sia stata fatta al debitore la notificazione formale della Cessione, con l' intimazione a riconoscere per suo creditore il cessionario, o quando sia stato convenuto fra quest' ultimo ed il cedente, che il secondo debba continuare ad agire in nome del primo. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 945. — *De Luc. De Feudis, disc.* 85. n. 8.

7. Non può contrastarsi il diritto e l'interesse nel cedente d'intervenire al giudizio contestato fra il suo cessionario ed il debitore ceduto, od anco nel giudizio d' appello introdotto dal suo cessionario contro una sentenza al medesimo contraria, per sostenere la verità delle cedute ragioni, e conseguentemente il diritto ad ottenere la refusione delle spese da lui commesse.— *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 901. 1041.

8. Quando il cedente un credito ha consegnato al creditore tutti i titoli giustificanti l' esistenza del credito ceduto, e quando ha dichiarato di cedere le sue ragioni tali quali sono, non è esposto alle conseguenze di una obbligazione, da cui lo sottrae la legge. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 24. *dec.* 18. *n.* 7.

9. È principio di Gius Comune che il cedente, meno un patto espresso in contrario, è obbligato a mantenere vero, ma non esigibile, il nome ceduto: ed il contratto di Cessione, sebbene in molti rapporti assimilabile al contratto di compra e vendita, ha questo appunto di speciale che senza il patto espresso (purchè non vi concorra il dolo) il cedente non è tenuto che a garantire la verità del nome ceduto. — *Leg. Si nomen* 4. *ff. De hæredit. vel act. vend.* — *Leg.* 68. § 1 *e Leg.* 71. *ff. De eviction.* — *Leg.* 30. *ff. De pignor. et hypothec.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 40. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 21. *dec.* 18. *n.* 1. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 1307. — *Ivi, an.* 3. *p.* 2. *col.* 711 — *Ivi, an.* 4. *p.* 1. *col.* 314. 315. — *Ivi, an.* 5. *p.* 2. *col.* 324. — *Olea, De cession. jur. tit.* 7. *quæst.* 3. *n.* 3 *e seq.* — *Domat, Le leggi civili, lib.* 1. *tit.* 2. *sez.* 10. *n.* 26.

10. Non è presumibile che il cedente solventissimo voglia garantire per vero il credito ceduto nella quantità nominale espressa nell'atto, quando quella risulta di gran lunga minore dai titoli che da lui si consegnano al cessionario per farne l' esazione. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 91.

11. Quando non è garantita oltre la verità anche l' esigibilità del nome ceduto, il cedente non sodisfatto dell'intiero credito, deve concorrere per contributo (1), ed ottenere un' eguale collocazione col di lui cessionario.—*Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 173.—*Rot. Rom. in Recent. par.* 17. *dec.* 364. *n.* 1 — *Ivi, cor. Falconerio, tit. De cession. dec.* 4. *n.* 1. — *De Luca, De credito et debito disc.* 3. — *Salgad. Labyrinth. cred. par.* 3. *cap.* 13. § *unic. n.* 81. 85. — *Olea, De cession. jur. et action. tit.* 6. *quæst.* 8. *n.* 22-24.

12. Il cedente ancorchè abbia garantita l'esigibilità del credito ceduto, rimane disobbligato tutte le volte che per negligenza del cessionario il credito stesso non è stato esatto e si è perduto (1).— *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 503. — *Olea, De ces. jur. tit.* 7. *quæst.* 3. *n.* 39. — *Allegrad. Cons.* 37. *n.* 30. 42. — *Gratian. Discept. forens.* 327. *n.* 18. — *Urceol. Cons.* 2. *n.* 12.

13. La massima che il cedente rimane sempre uno dei debitori del cessionario, ad onta delle dilazioni da questo accordate al debitore ceduto, non sempre o indistintamente procede in tutti i casi, ma deve dipendere nella sua applicazione dall'esame dell' indole della Cessione, della natura dei patti che l' hanno informata e delle relazioni che lo accordata dilazioni avrebbero avuto con la perdita del nome ceduto.— *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 1. *col.* 114.

14. La notificazione della Cessione non è sempre necessaria per privare il cedente dal diritto di esigere il credito ceduto e per tenere obbligato il debitore di fronte al cessionario, ogni qual volta che, o per la contestazione della lite, o per l' incominciato pagamento, o per altri fatti, resta dimostrata nel debitore stesso la scienza della Cessione. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 385.

15. Non è tenuto il cedente a rilevare il cessionario dalle molestie che dai terzi possan venirgli indebitamente inferite senza alcuna sua cooperazione. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 578.

16. Quando il cessionario non ha obbligo di escutere il nome ceduto, questo non esce dal patrimonio del cedente, al quale resta sempre il diritto di astringere il debitore al pagamento.— *Tes. del F. Tosc. tom.* 24. *dec.* 1. *n.* 11.

17. Il cedente di un credito liquido, che accorda al cessionario una dilazione quinquennale per pagare il prezzo della Cessione, ha diritto che lo stesso cessionario si obblighi al pagamento dell' annuo frutto, per corrispettività di quel vantaggio, che risente dalla ritenzione del capitale a lui ceduto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 22. *n.* 4. 6.

18. Colui che cede un' Inscrizione ipotecaria, non può esser tenuto in Causa, da quegli contro il quale è accesa l' Inscrizione ceduta, per le questioni concernenti la radiazione dell' ipoteca predetta. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 68. *n.* 1.

19. Nessuno può dedurre il gius del terzo quando, anzichè perimere assolutamente il gius dell' attore, non lo escluda che nel caso in cui voglia il terzo valersene. — E in altri termini: l' inadempimento per parte del cessionario dei patti stipulati in una Cessione, soltanto al cedente può dar diritto di chiedere la risoluzione della Cessione medesima. — *Rot. Tosc. in Florent. fidejussionis mulieris* 24 *settembre* 1732. *av. Montordi,* § 44 *e seq.* — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 69. — *Bartol. in Leg.* 2. *ff. De except. rei judicat.*

20. Nel caso di Cessione o traslazione di crediti fruttiferi, le annualità decorse avanti la Cessione o traslazione rimangono, in difetto di una espressa dichiarazione in contrario, nel patrimonio

(1) Una questione in cui non ebbe luogo il contributo, fu agitata non ha guari dinanzi al Tribunale di Prima Istanza di Firenze. —La causa vertava fra i fratelli Salvetti e i coniugi Bellini. —Gli attori sostenevano coll'autorità del Renusson (*Trait. della surroga*, cap. 15), che trattandosi, come infatti occorreva, di cessione nuda, fatta dal cedente di parte delle sue ragioni verso il debitore ceduto, e non di cessione volontaria, che si opera dal cedente medesimo per tutto suo comodo e senza l' intervento del debitore ceduto, non poteva aver luogo il contributo invocato, perchè non è possibile che il cedente non voglia ritenere il grado di creditore in cui si trova naturalmente collocato finchè non sia interamente pagato, piuttostochè cederlo e abbandonarlo ad un altro. Oltre a ciò, nella fattispecie sussecutata, si sosteneva doversi escludere il contributo, dacchè la cessione medesima era stata stipulata colla consueta clausola, *dummodo contra ipsum cedentem, nec directe, nec indirecte, vel in concursu retorquentur*: per la cui importanza e valore, si allegavano in appoggio molte autorità di grande peso nel Foro, e che trovansi citate nel *Paolut. Diss.* 56 n. 7 8. — Il Tribunale fece diritto, con Sentenza del 28 Aprile 1853, alle domande dei fratelli Salvatti, e perciò non ammise i coniugi Bellini all'invocato concorso pel contributo. — Crediamo non sarà discaro ai nostri lettori il vedere registrata qui una contestazione, la quale per le circostanze che l' accompagnano è unica nella nostra moderna Giurisprudenza.

(1) Il suddetto principio è dedotto dal Diritto Romano, dal quale pure si disponeva che il cedente che aveva promesso l' esigibilità del nome ceduto, non restava perciò obbligato che fino al giorno in cui il debitore doveva pagare; dal qual momento, se il cessionario differiva ad esigere ed il debitore in questo frattempo diveniva insolvibile, il danno prodotto da tal negligenza ricadeva sul cessionario, ed il cedente rimaneva discaricato da ogni sua promessa. — *V. leg.* 4. *ff. De hæred. vel act. vend.* e *l'arg. della leg.* 27, *a leg.* 29. § 1; *leg.* 56. § 3 *ff. De eviction; leg.* 1 *in fin. Cod. De annual except. stat. cons.; leg.* 41 § 5 *ff. Fam. erciec. leg.* 15 *ff. Si quis omiss. cons. test. leg.* 203 *ff. De reg. jur.* »

Digitized by Google

del cedente o trasferente. — *Ann. di Giuris. an. 4. p. 2. col. 331.*

21. La Cessione delle proprie ragioni fatta dal creditore dimesso a favora di quello che il debitore in di lui luogo sostituisce, non è che una Cessione adesiva e consequenziale al ricevuto pagamento, la quale, a differenza della Cessione dispositiva fatta dal creditore cedente *loco pretii*, non ha effetto di onerarlo dei doveri o degli obblighi che ai veri e proprii cedenti incombono, fra i quali quello di garantire il cessionario dall' insolvanza del debitore. — *Tes. del F. Tosc. tom. 38. dec. 19. n. 6. — Ann. di Giuris. an. 6. p. 2. col. 351-352. — Renusson, De la subrogation, chap. 10. § 23.*

22. Il creditore può cedere le sue ragioni al mallevadore che paga il debito in più tempi anche *ex intervallo*. — *Leg. Modestin. 76. ff. Solut. — Tes. del F. Tosc. tom. 30 dec. 74. n. 2. – Accaris. dec. 32. n. 3 e seg. — Fierli, Oss. prat. oss. 89. — Amat. Variar. resolut. cap. 37. n. 33.*

23. Una volta che è rimasta estinto il debito per il quale è stata dal debitore fatta al creditore *solutionis causa* la Cessione di un suo *ius universo*, la materiale collocazione che il cessionario abbia ottenuto in una sentenza graduatoria *ex juribus* del cedente, si ha come scritta a favore di quest' ultimo e profitta al medesimo o suoi aventi causa. — *Ann. di Giuris. an. 6. p. 2. col. 89.*

24. Non possono dal cedente trasferirsi in altri quei diritti che in esso non sono. — *Tes. del F. Tosc. tom. 6. dec. 7. n. 2.*

25. Quando non sono riconosciuti validi i titoli ceduti, il danno che ne avviene perenne il cedente. — *Tes. del F. Tosc. tom. 19. dec. 59. n. 37.*

26. È regola di ragione che il nome del debitore e le azioni creditorie una volta ceduta o venduta non possono efficacemente cedersi o vendersi ad altri in pregiudizio del primo cessionario o compratore. — *Ann. di Giuris. an. 11. p. 2. col. 803.*

27. Il cedente è tenuto soltanto a mantenere per vero il credito ceduto, ed a restituirne il prezzo nel caso diverso. — *Leg. Nomen, 4. ff. De hæred. vel act. vend. — Decis. della Rot. Fior. serie del 1800, tom. 2. dec. 70. n. 5. — Tes. del F. Tosc. tom. 4. dec. 84. n. 8.—Ivi, tom. 43. dec. 37. n. 1. — Olea De cess. jur. tit. 7. quæst. 3. n. 3. 4. — Mangili. De evict. quæst. 80. n. 2.*

28. La formola usata dal cedente *« tale quale gli è stato ceduto »* non servo per liberarlo dall' obbligazione di mantenerlo per vero, quando dice essere presso di sè vero ed illeso. — *Tes. del F. Tosc. tom. 4. dec. 84. n. 9.*

29. Quando il credito è ceduto per l' intiero, quando nella Cessione si contempla l'esazione del medesimo e si dice esser cautelato, ai dove ritenere che il cedente lo credesse buono, a ne promettesse l' esigibilità. — *Tes. del F. Tosc. tom. 10. dec. 36. n. 5.*

30. Il disposto della legge *Si nomen 4. ff. De hæredit. vel actione vendit.*, soffre limitazione ognora che resti provata nel cedente la scienza dell' insolventezza del debitore, per cui si rende responsabile della inesigibilità del credito ceduto quantunque non l' abbia promessa. — *Leg. Si plus. 74. § ult. ff. De evictionib. — Tes. del F. Tosc. tom. 43. dec. 22. n. 1. — Voet, ad ff. lib. 18. tit. 4. § 14. – Olea De cess. jur. tit. 7. quæst. 3. n. 6.*

31. Il cedente, se non è obbligato a garantire l' esigibilità del credito ceduto, non può peraltro dispensarsi dal procurare al suo cessionario i necessarii mezzi per esigere a proprio riachio n pericolo, a fra questi il traporto dell' inscrizione che garantisce il credito, quando non possa effettuarsi in virtù del semplice atto di Cessione. — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 2. col. 1029.*

32. La Cessione *pro solvendo* non scioglie il cedente dalla sua obbligazione, finchè il cessionario non è stato intieramente soddisfatto. — *Decis. della Rot. Fior. serie del 1800. vol. 3. dec. 185. n. 12.*

33. Il cedente può essere dal cessionario astretto a rispondere a delle posizioni. — *Tes. del F. Tosc. tom. 29. dec. 70. n. 5.*

34. Il rimborso del cessionario, non sottopone ad alcun pregiudizio il diritto di rimborso contro il cedente. — *G. P. L. tom. 1. dec. 64. n. 19.*

35. Il cedente che esclude i frutti nella sua Cessione, non ha per questa esclusione diritto ai frutti della porzione ceduta. — *Tes. del F. Tosc. tom. 1. dec. 51. n. 2.*

36. Non può il cedente pretendere i fruiti sul capitale ceduto. — *Tes. del F. Tosc. tom. 1. dec. 51. n. 5.*

37. Quegli che ha fatto una Cessione per interesse proprio e del cessionario, non può con un atto posteriore pregiudicare ai diritti quesiti di quest'ultimo. — *Tes. del F. Tosc. tom. 42. dec. 81. n. 1.*

38. Il cedente che dopo fatta la Cessione esige il credito, è tenuto al pagamento ed alla plenaria refusione dei danni a favore del cessionario o di lui eredi. — *Tes. del F. Tosc. tom. 40. dec. 66. n. 12. — Salgad. Labyrint. credit. p. 1. cap. 27. n. 62.*

39. Può in alcuni casi la Cessione fatta *solutionis causa*, e per comodo del cedente, o per garanzia del cessionario, non portare alla plenaria liberazione del primo. — *Tes. del F. Tosc. tom. 27. dec. 22. n. 4.*

40. Colui che cede un credito, il di cui pagamento è fissato in più tempi, con prometterne l' esigibilità, la sua Cessione tiene luogo di convenzione. — *Tes. del F. Tosc. tom. 15. dec. 91. n. 6.*

41. Il cedente del dominio diretto di un livello in pagamento di un suo debito, deve indennizzare il cessionario, quando questi non può esigere la totalità dei canoni per le giuste eccezioni del livellario debitore. — *Leg. Nihil interest, ff. De reg. jur.—Leg. Nam hoc natura, ff. De condict. indeb. — Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom. 6. dec. 10. n. 2; e dec. 26. n. 47. — Tes. del F. Tosc. tom. 21. dec. 59. n. 23. 26. — Rot. Rom. in Recent. dec. 370. n. 3. 4. p. 3. — Olea, De cess. jur. tit. 7. quest. 3. n. 10.*

42. La renunzia al benefizio *cedendarum actionum* non permette al creditore che riscuote di negare la Cessione delle sue ragioni, qualunque esse siansi, al fidejussore, che gli paga in solido il suo credito, perchè ei possa rivalersi contro dei correi, onde ognuno sopporti una egual parte del debito e dall' obbligazione in comune contratta. — *Leg. 17. 36. 39. ff. De fidejussor. — Leg. 11. 14 e 21. Cod. De fidejuss. — Tes. del F. Tosc. tom. 40. dec. 32. n. 23. 24. — Voet, Ad pandect. lib. 46. tit. 1. n. 30 in fin. — Richer. Jurisp. univ. tom. 10. § 623.*

43. Qualunque Cessione fatta da una Comunità di somme promesse volontariamente da alcuni di essa, per supplire alle spese di un lavoro dato in cottimo, non libera la stessa Comunità dalle suo obbligazioni, se non consta dell' animo di novare, che deve resultare da volontà espressa. — *Tes. del F. Tosc. tom. 2. delle ined. dec. 14. n. 20. 21.*

44. Quegli che cede i diritti che gli competono come conduttore di un' impresa per la impossibilità di adempiere alla sua obbligazione ha receduto dalla impresa. — *Tes. del F. Tosc. tom. 1. dec. 111 (bis) n. 3. 6.*

45. Non può attaccarsi di frode la Cessione fatta dal venditore del diritto *di recupero*, ogni qualvolta nessun creditore si è presentato in tempo utile a tentarne l' esperimento. — *Ann. di Giuris. an. 4. p. 2. col. 757-758.*

b) *Del Cessionario.*

1. Il cessionario rappresenta il cedente in tutto e per tutto trasfondendosi in esso le azioni ed i diritti e quest' ultimo competenti, che l' atto di Cessione dimostra ceduti e respettivamente eccettuati, ma non può variare nè esercitarne di maggiori. — *Leg. Si a creditore 7. Cod. De action. et obligat. — Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom. 6. dec. 31. n. 33. 34. 35. — Decis. della Rot. Fior. serie del 1800, tom. 3. dec. 183. n. 13. — Tes. del F. Tosc. tom. 3 delle*

chè egli ha dedotto a notizia del creditore la fattagli Cessione. In questo caso non può il creditore che ha esatto sottrarsi all'obbligo di restituire al cessionario ciò che ha percetto. — *Ann. di Giuris.* an. 9. *p.* 1. *col.* 582. 583.

22. La Cessione fatta o intesa di un credito, dà il diritto al cessionario di domandare il pagamento dal debitore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21, *dec.* 64. *n.* 1.

23. È regola che, meno il caso della vera e propria delegazione, il creditore, non sodisfatto coll'assegnamento cedutogli dal suo debitore, conserva il suo diritto per agere contro il cedente, anco se sia stato moroso e negligente ad esigere dal debitore ceduto il proprio credito. — *Ann. di Giuris.* an. 11. *p.* 2. *col.* 934.

24. Un semplice cessionario non è tenuto ad andare contro i terzi possessori, nè stare in giudizio con altri creditori del debitor ceduto, mentre non deve conoscere che quest'ultimo, o molestare lui solo ed i beni da esso posseduti. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 185. *n.* 1.

25. Il cessionario può omettere l'escussione giudiciale, quando i beni sono involati ed intrigati, poichè in tal caso si considerano come non esistenti. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 185. *n* 2.

26. Il cessionario *pro solvendo* si parifica ad un *procuratore in rem propriam*. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 185. *n.* 3.

27. Quel creditore che è stato costituito dal debitore come *cessionario pignoratario* e *procuratore in rem propriam* di un suo credito, per essere in parte assicurato del pagamento del suo respettivo credito verso il debitore medesimo, può ad altri di nuovo cedere e donare il credito cedutogli, ed oppignorarlo validamente senza opposizione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 55. *n.* 2. 3. 4.

28. Quando l'obbligo di render conto delle somme percette non è assoluto per il cessionario, ma causativo e dipendente dal fatto del primo autore, non può quegli esser tenuto del proprio oltre l'assegnamento in vista del quale gli è stato quell'onere ingiunto. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 42.

29. Quel credito che è stato avulso dall'eredità paterna non soggiace, e danno dal cessionario, a quelle obbligazioni alle quali ancora l'erede beneficiato è sottoposto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 82. *n.* 4.

30. A favore di due cessionarii, che l'uno e l'altro si fondano sopra un medesimo titolo al comune autore spettante, si decide per la perfetta eguaglianza dell'uno e dell'altro. — *Leg. Quod autem ff. De donat. inter vir. et uxorem.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 22. *n.* 1. 6. 8. — *De Luca, De credit. disc* 3.

31. Quando due cessionarii concorrono sopra i beni del debitore ceduto, sebbene l'anteriorità della cessione, secondo la più comune opinione dei Dottori, non costituisca tra i medesimi diritto di prelazione, pur non ostante deve quello preferirsi con cui il cedente si è obbligato per l'eviazione; perchè, in questo caso, siccome il cedente è tenuto per la sicurezza del nome ceduto, così tanto il secondo quanto gli ulteriori cessionarii, nei quali non possono essere stati trasferiti maggiori diritti di quelli del cedente, se concorrono col primo cessionario, non possono conseguire cosa alcuna dal patrimonio del debitore, finchè non sia stato pienamente soddisfatto il primo cessionario, il quale in conseguenza dev'essere ai medesimi preferito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 22. *n.* 13. 14. — *Olea, De cess. jur. tit.* 6. *quest.* 8. *n.* 24, *e tit.* 7. *quest.* 4. *n.* 18. — *Salgad. Labyrint. credit. p.* 3. *cap.* 13. *n.* 85.

32. Quando vi sono due cessionarii, non può il primo evitare il concorso del secondo, se non che allorquando gli sia stato precedentemente ipotecato tutto il credito, e tutte le accessioni del medesimo, per garanzia del pagamento della somma ceduta. —

Tes. del F. Tosc. tom. 27. *dec.* 22. *n.* 5. 7. — *Olea, De cess. jur. tit.* 6. *quest.* 8.

33. Non può contrastarsi il diritto nel cessionario ad esigere dal debitore i frutti del credito cedutogli, tutte le volte che dal debitore medesimo sarebbero dovuti al cedente in conseguenza dell'incorsa mora. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 1043.

34. Ceduto un capitale fruttifero, s'intendono ceduti anco i frutti che ne sono gli accessorii, meno ov'espressa condizione in contrario. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 379.

35. Il cessionario di parte di un credito ha diritto ai frutti legali della porzione del credito ceduto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 51. *n.* 1.

36. È un effetto della Cessione di un nome di debitore quello di trasportare immediatamente, e indipendentemente dalla tradizione, la proprietà del credito ceduto nel cessionario; e segno che, ceduto ad altri posteriormente lo stesso credito, ed esatto dal secondo cessionario, è questi tenuto a restituire al primo la somma esatta, sia stato o non sia stato scieto della Cessione. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 804.

37. La legge che ha voluto la pubblicità delle ipoteche, non ha prescritto del pari la pubblicità de'passaggi delle medesime fra cedente e cessionario, o l'omissione o l'adempimento della voltura non giova e non pregiudica ai diritti de'cessionarii fra loro. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 804-805.

38. I privilegii e le ipoteche, e generalmente le prerogative tutte inerenti a un credito, trapassano di pieno diritto e tacitamente in quelle che ne diviene cessionario come parti accessorie ed indivisibili del credito stesso. — *Ann. di Giuris.* an. 11. *p.* 2. *col.* 803.

39. La Cessione fatta in forma amplissima con le clausule traslative, colla costituzione del cessionario in procuratore *in rem propriam*, con facoltà di disporre dell'assegnamento cedutogli come di cosa sua, e con la surroga del cessionario medesimo nell'inscrizione ipotecaria del cedente, opera il trapasso di tutte le ragioni utili dal cedente nel cessionario, e se non toglie al cedente le azioni dirette, le elide però e le rende inefficaci ed inesercibili tanto per il cedente medesimo che pe' di lui creditori. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 581.

40. La Cessione del nome di un debitore fatta al creditore ipotecario in aumento dei diritti che gli competono, ove si riteng esegnita *pro solvendo* e non *pro soluto*, non sottopone il cessionario ad alcuna responsabilità verso gli altri creditori ipotecarii del cedente per la volontaria retrocessione fatta al cedente istesso. — *Ann. di Giuris. an.* 2 *p.* 1. *col.* 325-326.

41. La Cessione di ragioni opera la definitiva estinzione del debito, e pone il cessionario nel caso di difendersi da qualunque ulteriore molestia. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 39. *dec.* 8. *n.* 4.

42. Quando si tratta di pagamento fatto dal mallevadore, esso ha diritto di conseguire utilmente dal creditore dimesso anche *ex intervallo* la Cessione di ragioni. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 58. *n.* 6. 7. 12. *e seg.* — *De Luca, De credit. disc.* 7. *n.* 3. — *Andreol. Controv.* 360. *n.* 9. — *Accaris. dec.* 42. *n* 10.

43. Il mallevadore, che per il debitor principale paga il creditore ipotecario inscritto, e riporta dal medesimo la Cessione delle ragioni o diritti allo stesso creditore competenti, riveste la qualità di creditore ipotecario inscritto, nè ha bisogno di nuova iscrizione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 74. *n.* 3. 4. — *Cod. Napoleone, art.* 1692. 2112.

44. Quegli che promette di pagare a titolo di gratificazione un'annua somma per il corso di tre anni a colui dal quale ha ricevuto la Cessione dell'impiego di camarlingo di una Comunità, non può essere obbligato al pagamento se non viene dimostrato che ab-

Digitized by Google

bia ricevuto per l'intera triennia il detto impiego. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 40, *dal n.* 1 *al* 7.

45. Quando il cessionario dell'impiego di camarlingo di Comunità domanda al cedente per causa di salute d'essere liberato dall'accettata Cessione, e questo aderisce, resta sciolta qualunque obbligazione tra cedente e cessionario. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 40. *n.* 11. 12.

46. La detenzione del documento di un credito ceduto, è riscontro che la Cessione sia stata fatta a favore del detentore, quantunque la Cessione comparisca fatta a nome di un altro. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *delle ined. dec.* 2. *n.* 2.

47. Il cessionario che non iscrive il credito ceduto è attaccabile di negligenza, tanto più quando ha ricevuto il documento. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 56. *n.* 5. 10.

48. Il cessionario si costituisce qual procuratore del cedente ad esigere, e perciò è obbligato ad adempiere quello che è inerente al mandato, altrimenti è tenuto alla refezione dei danni. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 56. *n.* 6. — *De Luc. De cred. disc.* 61. *n.* 10.

49. La disponibilità del credito ceduto, della quale si prevale il cessionario, è subordinata ai poteri che per esso risultano dall'atto di Cessione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 67. *n.* 4.

50. Quando il cedente ha fatto un nuovo atto di Cessione, e il primo cessionario deve provare il pagamento del prezzo della Cessione con tutt'altri mezzi che con quello dall'atto, non restano allo stesso cessionario altri diritti esercibili, che dipendentemente dalla prove di aver pagato il cedente. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 86. *n.* 5.

51. Al cessionario spetta di far gli atti opportuni a fine di realizzare il credito ceduto, e tutte le spese che occorrono sono a suo carico.—*Leg.* 1. § *final. ff. De aqua et aquæ pluviæ arcend.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 24. *dec.* 18, *dal n.* 2. *al* 6.

52. Il pericolo del nome del debitore ceduto, e tutti gli accidenti che seguono nel medesimo dopo la Cessione per colpa del cessionario, vanno a carico di questi. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *col.* 3. *dec.* 196. *n.* 15. 16.

53. Nel difetto d'ogni promessa di esigibilità il pericolo delle ragioni cedute restar deve a carico del cessionario. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 330.

54. La promessa dell'esigibilità non esime il cessionario dall'obbligo di escutere preventivamente il debitore ceduto, e la rivalsa contro il cedente non diviene esercibile, finchè non siasi verificata l'inutilità della tentata escussione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 40. *a.* 1 *e seg.* — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 906.

55. Ancorchè ai tratti di Cessione *pro solvendo* e con garanzia di esigibilità di diritto e di fatto, il cessionario non è dispensato dall'escussione del debitore ceduto, semprechè questa sia praticabile. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 669.

56. Il cessionario non può esigere il credito cedutogli dai presunti eredi del creditore, se prima non giustifica che questi abbia cessato di vivere. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 115. *n.* 2.

57. Il cessionario di un credito che ad altri ne ha fatta Cessione, non può rivolgersi contro l'ultimo possessore per esigerlo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 55. *n.* 5.

58. Quando il debitore ceduto è idoneo al tempo della Cessione ed alla scadenza del credito, se il cessionario non esige, sono a suo carico le conseguenze del suo silenzio e de' suoi riguardi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 56. *n.* 11. 12. 13.— *Cenc. De cens. quest.* 13. *n.* 23. § *Secus.*

59. Finchè il cessionario non chiama in garanzia il cedente, qualunque pronunzia che venga fatta riguardante il credito ceduto, interessa solamente lo stesso cessionario.— *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 116. *n.* 5. — *Ivi, tom.* 24. *dec.* 18. *n.* 8. — *Salgad. Labyrint. credit. p.* 3. *cap.* 6. § *unic. n.* 26.

60. La sentenza proferita contro il cedente prima della notificazione della Cessione fa stato contro il cessionario. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 83. *n.* 4.

61. Da qualunque eccezione che possa opporsi al cedente è legittimamente repulso nelle sue pretenzioni il cessionario. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 7. *n* 3. — *Ivi, tom.* 38. *dec.* 29. *n.* 1. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 13. *dec.* 400. *n.* 22.

62. Il credito ceduto trapassa nel cessionario con la sua causa e con gli oneri tutti da cui è affetto al tempo della Cessione, e rende passibile il cessionario di tutte le eccezioni inerenti alla cosa ed all'azione che a quell'epoca competevano al debitore ceduto contro il cedente. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 39. *n.* 2. 3. 4.— *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 1. *col.* 463-464. — *Ivi, an.* 6. *p.* 2. *col.* 41. — *Ivi, an* 9. *p.* 2. *col.* 196. 929. — *Salgad. Labyrinth. creditor. p.* 3 *cap.* 6. *n.* 23. — *Olea, De cess. jur. tit.* 6. *qu.* 11. *n.* 4. *e seg.* — *De Luca, De empt. et vend. disc.* 23. *n.* 5.

63. Il cessionario d'un credito, il quale è sciente delle questioni promosse contro il cedente da altri che pretendono avervi diritto, diventa per questa sola circostanza passibile di tutte l'eccezioni che contro il suo autore avrebbero potuto esser dedotte. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 209.

64. La regola che insegna che il cessionario non può esercitare diritti maggiori del suo cedente, non trova termine di applicazione di fronte al creditore che deduce le eccezioni competenti al suo debitore, per respingere l'azione da altro creditore diretta a supplantarlo. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 1. *col.* 489.

65. È affatto impresumibile che il cessionario di un credito non abbia una piena e specifica scienza dei titoli che lo giustificano; e dove la quantità del credito da questi realmente risultante ritroviasi inferiore a quella nominale espressa nell'atto di Cessione, sorge potente riscontro per ritenere che nell'intelligenza delle parti la Cessione si effettuasse per la quantità minore; tanto più quando quei titoli sono espressamente richiamati a formar parte integrale dell'atto suaccennato, e debbono indispensabilmente servire per la esazione del credito; e tanto più quando la materialità delle parole adoprate nell'atto, rapporto alla quantità del credito, trovasi conflittata dall'univoco e concorde deposto di testimoni legittimamente ammessi, che accerta di una diversa intelligenza delle parti. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombr. tom.* 5. *dec.* 28. *n.* 14. — *Ivi, tom.* 6. *dec.* 43. *n.* 20.—*Ivi, tom.* 7. *dec.* 36. *n.* 39. — *Ivi, tom.* 12. *dec.* 26. *n* 32. 33.—*Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 92. - *Rot. Rom. in Recent. p.* 4. *tom.* 2. *dec.* 432. *n.* 6. 7. – *Ivi, p.* 12. *dec.* 55. *n.* 14. 15. — *Ivi, p.* 15. *dec.* 143. *n.* 11. — *Ivi, p.* 14. *dec.* 393 in *fin.* – *Sabelli, in Summa* § *Scientia, n.* 1. *cers. Qualiter etc.*— *Strik. tom.* 1. *disp.* 2. *cap.* 8. *n.* 19.

66. Qualunque esser possano le formule e gli effetti di una Cessione fatta *pro solvendo*, quando questa è stata posta in essere dal cedente non nel proprio interesse, ma nell'interesse o nella rappresentanza di un terzo, le azioni competenti al cessionario, nel caso che venga esatto il credito a lui ceduto, non possono dal medesimo dirigersi contro il cedente per tenerlo obbligato in proprio alla restituzione del percetto, ma devono rivolgersi contro la persona rappresentata, in vantaggio della quale è stata convertita l'esazione. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 1. *col.* 370.

67. L'eccezioni del *patto* e del *consenso*, non investendo la persona, ma la cosa e l'azione, attengono alla classe delle reali e sono opponibili contro il cessionario. — *Leg. Exceptiones* 7. *ff. De excep. prescript. et prejud.* — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 283.— *Olea, De cess jur. quæst.* 11. *n.* 3.

68. Il cessionario non può rivolgersi contro il cedente, seb-

Digitized by Google

bene questi siasi costituito a di lui favore mallevadore solidale, se prima non dimostra aver fatte tutte le diligenze per escutere il nome ceduto, e se non prova in pari tempo d'avar rese note al cedente le incontrate difficoltà. — *Leg. Periculum* 35. *ff. De reb. cred. et si certum pet. etc.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 9. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 12. *dec.* 56. *n.* 2. 3. 14. — *Ivi, tom.* 24. *dec.* 1. *n.* 2. — *Ivi, tom.* 28. *dec* 75. *n.* 1. 2. — *Rot. Rom.* in *Anagnina censuar.* 7 *aprile* 1731. § *firmum, ov. Cinico.* — *Ivi, in Recent. dec.* 44. *n.* 11. — *Olea, De cess. jur. tit.* 7. *quæst.* 3. *n.* 37. — *Urceol. Cons. for. cap.* 2. *n.* 23. — *Tac. Disput. jur. cap.* 42. *n.* 12. — *Sabelli, in Summa,* § *Cessio n.* 33.

69. Non può dirsi avere il cessionario sodisfatto all'abbligo convenuto della escussione, se insieme non giustifica, in modo da escludere anche la colpa, di aver fatti subito gli atti giudiciali contro il debitore ceduto e di avarli portati fino al termine. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 195. *n.* 4; *dec.* 196. *n.* 6. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 40. *n.* 2. 3; *dec.* 56. *n.* 3. 4. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 3. *dec.* 337. *n.* 16. — *Ivi, p.* 17. *dec.* 26. *n.* 33. — *Olea, De cess. jur. tit.* 7. *quæst.* 3. *n.* 37. — *Andreol. Controv.* 115. *n.* 4.

70. Il cessionario è tenuto a notificare subito al cedente la difficoltà che incontra nell'esazione del credito ceduto, ed in difetto di tale notificazione non può il primo rivolersi contro il cedente. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1600. *vol.* 3. *dec.* 196. *n.* 17. 18.

71. Il cessionario non può rivolgersi contro il cedente per avere acquistato il credito *buono* ed *illeso*, quando è scevro della qualità litigiosa del medesimo. — *Leg. Censemus* 4. *Cod. De litigiosis.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 40. *n.* 7.

72. Quando il credito caduto è vero, e quando il cessionario non può incontrare nell'esigerlo alcuna difficoltà interessante la sostanza del medesimo, non può lo stesso cessionario avere l'immediato regresso contro il cedente. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 56. *n.* 1. — *Rot. Rom. av. Merlin. dec.* 639. *n* 6. 7. — *Ivi, av. Falcon. De cens. der.* 10. *n.* 15. — *Mantic. De tacit. et ambig. lib.* 4. *tit.* 13. *n.* 5. 6.

73. La sentenza che sospende il pagamento del credito ceduto non dà diritto al cessionario di rivolgersi contro il cedente. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 40. *n.* 5. 6. 8.

74. Il cessionario che ha confuso il credito ceduto con altri crediti contro il debitore, ed ha osservato il silenzio nel giudizio di graduatoria del medesimo, resta privo del regresso contro il cedente. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 28. *dec.* 76. *n.* 3. 4.

75. Se al cessionario si accordasse il regresso contro il cedente senza alcuna escussione del debitore ceduto, si verrebbe a distruggere l'oggetto principale inerente alla natura della Cessione, ed a sanzionare l'assurdo incompatibile, di accordare al cessionario il mezzo di differire l'azione del credito acquistato in onta e danno del cedente. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 56. *n.* 13. — *Ruin. Cons.* 45. *n.* 45. *vol.* 3. — *Altograd. Cons.* 57. *n.* 29. — *Olea, De cess. jur. tit* 7. *quæst.* 3. *n.* 39. 41. — *De Luca, De cred. disc.* 64. *n.* 21. — *Paulut. Dissert.* 50. *tom.* 1 *dec.* 2. *n.* 3.

76. La scienza del cattivo stato del debitore ceduto fa sì che il cessionario debba imputare a sè stesso se ha ricevuto un debitore cattivo.— *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 196. *n.* 6.

77. Data nel cessionario la scienza del cattivo stato del debitor ceduto, non può tornare contro il cedente prima della totale consumazione della convenuta escussione.— *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 196. *n.* 6.

78. Quando il cessionario ha usato della negligenza sulla esazione del credito ceduto, non ha regresso contro il cedente, ancorchè il debitore ceduto non abbia alcun mezzo di sodisfare al suo debito; poichè in tal caso la inesigibilità del nome ceduto deve essere a carico del cessionario, come se non fosse avvenuta. — *Leg. Quod si notit.* § *si mancipium, ff. De edilizio edict.* — *Leg. Periculum, ff. Si cert. petat.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 56. *dal n.* 16. *al* 19.

79. Il cessionario che domanda il pagamento del credito ceduto gli in una somma che dice convenuta col debitore per mezzo di transazione, è in obbligo di provare questa transazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 115. *n.* 3.

80. Colui che ha ricevuto la Cessione di un credito che sa non esser vero, se la ceda ad un altro, è tenuto alla restituzione del prezzo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 85. *n.* 11. 12. 13.

81. Il cessionario di più crediti graduati contro un patrimonio in concorso non può pretendere di compensare coi medesimi il prezzo di un fondo acquistato dallo stesso patrimonio, se non prova legalmente d'aver fatto l'acquisto da' detti crediti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 52. *n.* 1.

82. Quegli che ha riportata una Cessione contenente un patto e condizione correspettiva, non agisca utilmente contro il debitore ceduto se non prova l'adempimento della condizione. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 13. *n.* 14. 15.

83. Colui che accetta la Cessione di un credito con defalco, e col patto di pagarne il prezzo dentro un tempo determinato, e con l'obbligo di corrispondere il frutto sul prezzo medesimo, non può ritirarsi da questa convenzione, sebbene non abbia ottenuto il pagamento del credito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 22. *n.* 1. 2.

84. Colui, al quale è stato ceduto un credito col patto, che allora quando ne avesse fatto il ritiro, avesse sopra i beni proprii imposto a favore del cedente un annuo censo per mezzo di pubblico instrumento, è in obbligo di adempiere a questa convenzione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 3. *n.* 4.

85. La compensazione può opporsi al cessionario nel modo stesso che si opporrebbe al cedente. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 59. *n.* 22. — *Olea, De cess. jur. tit.* 6. *quæst.* 11. *n.* 22.

86. Quegli che ha ricevuto la Cessione delle rendite di uno stabile, non può pretendere il godimento delle medesime se questo stabile viene coattivamente venduto, malgrado anco la sua ipoteca ed anteriorità. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 19. *n.* 4.

87. Non può il cessionario pretendere di esser rilevato dal cedente del danno che gli derivi da un fatto, di cui lo stesso cessionario sia partecipe e complice. — *Ann. di Giuris.* an. 9. *p.* 2. *col.* 579.

88. Nel cessionario del dominio diretto di un fondo allivellato passano insieme colle ragioni attive gli oneri tutti del soggetto ceduto. — *Leg.* 1. *ff. De action. et obbligat.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 59. *n.* 3. 4. — *Rot. Rom. in Recent. dec.* 107. *n.* 3. *p.* 1. — *Ivi, dec.* 173. *n.* 3. *p.* 14.

89. Colui che pretende di aver riportata a suo favore la Cessione di un nome di debitore, deve produrre l'atto della stessa Cessione per giustificarne la verità, e non può pretendere di concluderne la prova con mezzi artificiali e con presunzioni vaghe e invarosimili, se non consta assolutamente della perdita dell'atto medesimo. — *Leg. Qui accusare, Cod. De edendo.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 19. *n.* 29. 30. — *Ivi, tom.* 20. *dec.* 5. *n.* 1. 2.

90. Quegli che paga il debito altrui, è cosa regolare che riporti la Cessione delle ragioni, per rivalersi contro il vero debitore, ed insieme la consegna di tutti i documenti che il debito pagato riguardano. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 74. *n.* 1.— *Negueros. Alleg.* 11. *n.* 45 *e seg.* — *Gratian. Discept. for. disc.* 701. *n.* 5. — *Amat. Resolut.* 37. *n.* 33. — *Mantic. De tacit. lib.* 16. *tit.* 1. *n.* 3. — *Olea, De cess. jur. tit.* 5. *quæst.* 3. *n.* 4.

91. Se il diritto ceduto esiste nel cedente al momento della Cessione, qualunque successiva deperizione del diritto stesso che in

seguite sopravvenga, deve andare a carico del cessionario.— *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 6. *n.* 6. 7.

92. La Cessione del diritto *di recupero* opera l'avulsione del medesimo dal patrimonio del cedente; e rende per conseguenza inesercibili di fronte al cessionario le ragioni, comunque competenti, al detentore del fondo che formò il subietto del *retratto*.— *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 738-739.

c) *Del Debitore ceduto.*

1. Non può negarsi interesse nel debitore ceduto di ripetere la somma indebitamente esatta dal cedente rimasto priva di legittima azione, anzichè riserbarsi di opporre l'eccezione di quel pagamento al cessionario. — *Ann. di Giuris.* an. 8. *p.* 1. *col.* 319.

2. Non è luogo a istituire la disputa, se la scienza nel debitore della obbligazione o Cessione del suo nome possa impedirgli di pagare all'originario creditore, ogniqualvolta è esclusa la tempestività della scienza medesima. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 877.

3. Ogni più benigno riguardo debbe aversi per quel debitore, che ignaro della seguita Cessione non fa che pagare il suo debito già esistente e scaduto al creditore che glielo richiedo, e da cui conseguisce la relativa quietanza; quindi in questo stato di buona fede mentre soddisfà un obbligo a cui non può ricusarsi, non può andare soggetto a pagare una seconda volta ad un cessionario che non ha conosciuto. — *Leg.* 3. *Cod. De novation. et delegationib.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 66. *n.* 4. — *Olea, De cess. jur. tit.* 8. *quest.* 2. *per int.*

4. Il debitore ceduto può sempre opporre al cessionario od a chi lo rappresenta, la compensazione di crediti creati col cedente prima della Cessione, ancorchè non ne abbia emessa dichiarazione al momento che la Cessione gli venne notificata. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 919. 1033. — *Salgad. Labyrint. cred. p.* 3. *cap.* 6. *n.* 20.

5. Lo spirito e lo scopo che informa il disposto della legge *Si stipulatio, Cod. De novat.*, nel legittimare il pagamento fatto dal debitore ceduto al cedente in buona fede nell'ignoranza della Cessione, si è quello di sottrarre il debitore di fronte al cessionario ad iterato pagamento, e non di sanzionare le esazioni che dopo la Cessione si facciano dal cedente a cui ogni efficace azione fosse venuta a mancare. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col* 317.

6. Il disposto della legge *Si stipulatio, Cod. De novat.* procede nel tema di creditore presso il quale, non ostante la fatta Cessione, rimangono le azioni dirette non trasferibili per mezzo di quella nel cessionario; e non può estendersi al caso di creditore che, non avente egli stesso che azioni utili, si è di quelle con la Cessione spogliato. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 318.

7. La nullità della Cessione, perchè litigiosa la cosa che ne formò subietto, non è una nullità assoluta, ma soltanto relativa, alla quale può essere renunziato dalla parte cui competeva il dedurla, sia espressamente, sia accettando la contestazione col cessionario e come tale riconoscendolo. — *Leg.* 1. *Cod. De litigios.* — *Ann. di Giuris. an.* 7 *p.* 1. *col.* 323.

8. Tutte le eccezioni che non sono personali al cedente, ma reali ed afflittive del credito, possono essere opposte ai cessionarii. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 160. *n.* 1. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 316. — *Olea, De cess. jur. tit.* 6. *qu.* 11, *n.* 6. — *Guzman. De evict. qu.* 3. *n.* 37. — *Gallerat. De renunciat. lib.* 1. *cap.* 4. *n.* 67. — *Caballin. De evict.* § 3. *n.* 117 *in fine.*

9. Quando l'esigibilità del credito riguarda il solo interesse del cessionario, è nel diritto il debitore ceduto di opporgli non solo tutte quelle eccezioni che gli competono contro la persona del cedente, ma quelle ancora che gli competono contro lo stesso cessionario, non esclusa la compensazione.—*Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 946.

10. L'azione *cedendarum actionum* è deducibile contro quel preteso cessionario che non giustifica con gli appositi documenti il credito cedutogli. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 83. *n* 7.

11. Quando il compratore di un fondo ha dei giusti titoli per ritenere il prezzo, ed ha fatto un compromesso col venditore per riconoscerne l'importare, non può essere obbligato dal cessionario del prezzo ad effettuare il pagamento medesimo. *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 81. *n.* 2.

12. Colui che paga al cessionario ammette in esso questa qualità. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 78. *n* 2.

13. Il debitore ceduto non può ricusarsi di pagare al cessionario l'intero debito che verso il cedente avava contratto, sotto il pretesto che dal cessionario sia stata aborsata una somma minore per acquistarlo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 68 *n.* 7.—*Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 1042. — *Salgad. Labyrinth. creditor. part.* 1. *cap.* 27. *n.* 80.

14. Il debitore non può dire che il suo debito (per esonerarsene) sia incluso nella ricevuta di altro pagamento fatto allo stesso creditore per altri oggetti, allorachè del debito controverso compariva creditore altro soggetto, senza che ne avesse fatta la Cessione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 58. *n.* 3.

15. La ricevuta del prezzo d'un fondo fatta dal venditore dopochè da questi è stato ceduto il prezzo, non può allegarsi dal compratore contro il cessionario, per esimersi dal pagamento del prezzo a favore dello stesso cessionario. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 81. *n.* 1.

16. La Cessione del credito notificata al debitore, apera che questi non può transigere con un altro posteriore cessionario. — *Leg. final. ff. De transact.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 115. *n.* 1. — *Mans. De solut. cap.* 5. *n.* 61.

17. Quando la Cessione di credito, quantunque simulata, non reca danno ad alcuno, non può il debitore esigere cauzione per il pagamento del suo debito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2 *delle ined. dec.* 39. *n.* 7.

18. Il diritto e l'interesse d'insorgere per l'esazioni fatte dal creditore dopo la Cessione, quanto può competere al cessionario (1), altrettanto manca nel debitore ceduto. — *Ann. di Giuris.* an. 7. *p.* 1. *col.* 805.

19. È regola che l'inadempimento della Cessione per parte del cessionario, se può dar diritto al cedente di domandarne l'adempimento ed anco la risoluzione, non può somministrare un'eccezione perentoria al debitore ceduto onde escludere l'azione del cessionario. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 1. *col.* 456-457.

20. L'eccezione del vizio di litigioso non può altrimenti obiettarsi al cessionario da chi ha secolui contestato giudizio e lo ha riconosciuto per legittimo contraditore.—*Ann. di Giuris.* on. 6. *p.* 2. *col.* 1207. — *Rot. Rom. in Anconitana affectum cor. Isoard.* 5 *giugno* 1824. *tom.* 1. *pag.* 139. *dec.* 52. (*fra le raccolte*).

---

(1) In ogni modo non potrebbe trarsi dal cessionario argomento contro la legalità della cessione, dalla mala fede con cui parrebbe a prima vista che il cedente si fosse adoperato, procurandosi un pagamento in conto, o la totale estinzione dei crediti stessi al primo cedutigli ed è in tale avviso che ci avverte Domat, *Loix Civil, lib.* 4 *tit.* 3 *sect.* 4 *Des novat.* n. 1, così esprimendosi: « Il y a encore cette différence entre le *Transport* et la *Délégation*, que celui qui a fait un transport peut « recevoir ce qu'il a cédé, si la signification n'en a pas encore été faite à celui qui « doit la somme *cédée*. Et la mauvaise foi de celui qui reçoit ce qu'il avait transporté « n'empêche pas que le débiteur qui l'a payé ne soit acquitté. »

Digitized by Google

21. Se non è impedito al cessionario parziale di assistere e d'intervenire al giudizio introdotto dal cedente contro il debitore, nè al cedente di intervenire ed assistere egualmente alla lite introdotta dal cessionario contro il medesimo debitor ceduto, non è però giusto che quest'ultimo risenta l'aggravio delle spese occasionato da una per ini non necessaria reduplicazione di persone. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 1056. — *Ivi, an.* 9. *p.* 2. *col.* 1143.

22. Le dichiarazioni del cedente non possono utilmente obiettarsi al cessionario, quando sono posteriori alla Cessione, ma possono obiettarsi quando sono anteriori. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 39. *dal* n. 5. *al* 9. — *Salgad. Labyrint. credit. p.* 3. *cap.* 6. *n.* 31.

23. Il debitore, per quanto venga liberato dalle azioni dei suoi creditori, allorchè un sovventore li ha sodisfatti dei loro crediti con Cessione di ragioni, non estingue la sua obbligazione, la quale si mantiene viva e si trasfonde nello stesso cessionario. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 1. *n.* 11. — *Donello e Cujaccio al tit. del Cod. De his qui in prior. credit. locum.* - *Carleval. De judic. lib.* 1. *tit.* 3. *disp.* 33. n. 21.

§ 5.

DELLA VALIDITÀ ED EFFICACIA DELLA CESSIONE.

1. La Cessione può operarsi validamente anche per mezzo di una lettera. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 42. n. 5. — *Olea, De cess. jur. quæst.* 5. n. 14. 15.

2. La Cessione per lettera, nella quale si parla di quest'atto seguito precedentemente, ne costituisce valida prova, semprochè possa dedursi che un tale atto sia stato verbale, perchè in questo caso non può dirsi che la lettera sia un roferente e che necessaria sia l'esibizione dell'atto. E di questa lettera ha bisogno di valersi il cessionario per costituire la prova della seguita Cessione quando è stata fatta verbalmente. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 42. *dal n.* 12. *al* 15.

3. Per la validità della Cessione di un credito fatta dal creditore apparente al suo creditore, è inutile l'espressione di un titolo o di una causa correspettiva. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 58. *n.* 2.

4. L'indicazione di una sola sentenza nell'istrumento di Cessione, quando il credito ceduto emerge da più giudicati, non rileva all'effetto della validità della Cessione, ogniqualvolta non può cadere equivoco sull'identità delle ragioni cedute. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 128.

5. La significazione al debitore della Cessione del credito, è cosa irrilevante per la validità della Cessione medesima che venga fatta anco dopo lungo tempo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 82. *n.* 12.

6. La presenza del debitore ceduto non è affatto necessaria per rendere efficace la Cessione. — *Leg.* 3. *Cod. De haered. vel act. vendit.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 31. n. 13. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 749 — *Donell. in lib.* 4. *Cod. tit.* 29, *alla cit. leg. n.* 1 *e seg.* — *Olea, De cess. jur. tit.* 1. *quæst.* 2 *n.* 31. — *Merlin, Répertoire*, alla voce *Subrogation de personne.*

7. La mancanza di consegna per parte del cedente al cessionario del titolo del nome ceduto, non osta alla validità e perfezione della Cessione, ma espone il cessionario a vedersi preferito un altro cessionario, a cui il cedente nell'atto di una posteriore Cessione ne abbia fatta la consegna 1). — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 580.

8. L'intervento o la presenza del debitore delegato, o accettatario del debito, al contratto di Cessione importante vendita del nome del debitore originario, stipulato fra il creditore ed il terzo, non altera l'indole ed i giuridici effetti della Cessione istessa. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 338.

9. La convenzione fra due contraenti di ridurre in pubblico instrumento una convenuta Cessione allorchè fosse seguita, non toglie che questa abbia avuto luogo anco senza la celebrazione del pattuito instrumento. — *Leg. Contractus in verbo in scriptis, Cod. De fid. instrument.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 3. *n.* 1. 3.

10. La domanda fatta dal cessionario, che sia dichiarata valida ed efficace la Cessione a carico del debitore ceduto, non può ravvisarsi che inopportuna e superflua, tostochè non abbia in questo rapporto dedotte eccezioni lo stesso debitore ceduto; e mancante di subietto si ravvisa quella sentenza che a quella domanda abbia fatto diritto. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 194.

11. Per rettificare l'atto di una Cessione, anco nei più duri termini di proibita alienazione, serve una causa in qualche modo scusabile, sebbene insussistente. — *Rot. Tosc. in Pisana devolutionis Emphyt. dei* 18 *settembre* 1772. § *Quatenus av. Ulivelli.* — *Ivi, in Pisana Emphyt. dei* 2 *gennaio* 1783. § *Se dunque, av. Vinci.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 50. n. 13.

12. La commissione pura e semplice della gestione amministrativa dei proprii interessi data dal debitore al creditore e da questo assunta, ancorchè con l'oggetto di procurarsi la più facile e spedita sodisfazione del proprio credito, ma senza nessuna consegna dei titoli dei crediti da esigersi, non trasferisce nel gestore alcun gius di dominio o di pegno sui detti crediti, che sia d'ostacolo alla successiva efficace Cessione dei medesimi ad altri, ed allo esperimento delle azioni al cessionario competenti contro il debitore ceduto. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 321-322.

13. Le Cessioni di crediti a favore del tutore contro il patrimonio pupillare, possono essere utili quando sono necessarie e palesi (1). — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 24. n. 5. 6.

14. Quegli che, quantunque abbia vivente il padre, cede il credito delle doti materne ad un suo creditore, ed acconsente che quegli volti a proprio favore l'inscrizione già stata accesa sopra altri beni, pone in essere una Cessione efficace. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 82. n. 3.

15. Quando la Cessione di un credito ereditario incontra l'ostacolo del difetto di potestà nell'erede inabilitato a cederlo in forza del precetto del testatore, non può per la validità della Cessione niente influire il mezzo usato dall'erede medesimo per trasferire il credito nel cessionario, comunque autentico e solenne, perchè arbitrario e riprovato, come contenente un atto contravvenzionale alla volontà del disponente. Nè può ostare, per ritenere la invalidità della Cessione, che la proprietà e dominio dei beni risieda presso uno, e l'amministrazione presso un altro. — *G. P. L. tom.* 3. *dec.* 51. *n.* 1.

16. La Cessione fatta in forma valida d'un nome di debitore distrugga tutti i diritti dei creditori del cedente sul nome ceduto, ancorchè i creditori siano anteriori alla introduzione del sistema ipotecario, ed abbiano l'inscrizione nei termini di grazia. — *G. P. L. tom.* 3. *dec.* 3. n. 7.

17. Quando la Cessione delle ragioni è convenuta o promessa dal creditore, essa è operativa ed efficace sebbene sia fatta dopo l'esegnito pagamento. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 58. n. 5. — *Monteiatici, Jurisprud. civ. elem. tom.* 2. *pag.* 182. — *Accaris. dec.* 12. n. 10.

(1) In egual modo avviene nel contratto di compra e vendita, che ha molta analogia colla materia che ci occupa attualmente, nel caso di un secondo compratore di una cosa corporale a cui il venditore abbia fatto anche la tradizione della cosa venduta.

(1) Secondo le leggi romane era proibita la cessione ai tutori ed ai curatori delle azioni contro i minorenni. — *Nov.* 72. *cap* 5.

Digitized by Google

18. I diritti querendi o futuri si equiparano ai diritti quesiti e presenti allorchè formano soggetto di Cessione, la quale è sempre valida ed efficace. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 88. *n.* 6.

19. Quando la Cessione del nome di un debitore non è giustificata, o rimane dubbia ed equivoca, non merita alcuna valutazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 5. *n.* 4.

20. Quando il creditore è stato pagato, è inutile ed inefficace la Cessione delle suo ragioni. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 58. *n.* 4.

§ 6.

DEI PATTI ADIETTI AD UN TALE CONTRATTO.

1. Nelle Cessioni si possono stabilire dei patti, mediante i quali possono esser concessi al cessionario maggiori o minori diritti, sia di derogare alla convenzioni stabilite, sia di fare più o meno le convenienti premure per ottenere l'importare del nome cedolo. — *Tes. del F. Tosc. tom* 24. *dec.* 1. *n.* 3. 4. 5. 18.

2. L'obbligazione del cedente, quanto alla esigibilità del credito ceduto, può emergere non solo dal patto, quanto dai diversi riscontri e dalle varie circostanze che inducono tale obbligazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 36. *n* 6.

3. Il patto, che il cessionario paghi il frutto del prezzo di un credito acquistato, non può dirsi fatto in contemplazione del frutto a cui si è obbligato il debitore, se non vien provato che tale contemplazione abbia costituita la causa del patto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 22. *n.* 5.

4. La Cessione fatta col patto resolutivo, non trasferisce nel cessionario il dominio della cosa ceduta (1). — *Tes. del F. Tosc. tom* 2 *delle ined. dec.* 7. n. 1.

5. Quando il patto resolutivo di una Cessione è subordinato ad una condizione dipendente dal fatto dei creditori del cedente non intervenuti nel contratto di Cessione, il di lei evento deve essere comune a tutti, essendo il fatto che forma condizione indipendente dalla volontà dei contraenti; ed appena verificata la Cessione, deve riguardarsi risoluta. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2 *delle ined. dec.* 7. n. 6. 19.

6. Quando la Cessione è fatta col patto che se il cessionario soffrisse alcuna molestia per la cosa ceduta, la medesima debba restare annullata, è chiaro che ove queste molestie vengano verificate, la Cessione deve aversi per non stipulata. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2 *delle ined. dec.* 7. *n.* 3. 4. 18.

7. La Cessione fatta dal creditore a favore del terzo che lo paga dietro il patto del subingresso stipulato col debitore, non è una propria e vera Cessione dispositiva, ma bensì una Cessione puramente equitativa, adesiva e pedissequa al pagamento, e come tale incapace di addossargli i doveri e le obbligazioni dei veri e proprii cedenti, ammenochè non sia fatta coll'intenzione dolosa di esercere al terzo il pagamento del suo credito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 17. *n.* 6. 7.—*Renusson, Traité de la subrogation, cap.* 10. § 25. — *Constant. Vol. decis.* 205 *per int.*

§ 7.

DELLA COSTITUZIONE ANASTASIANA.

1. La censura delle leggi *Ab Anastasio*, e *Per diversas*, *Cod. Mandati* investe i crediti litigiosi, ed è evidentemente inapplicabile alle Cessioni di crediti legittimi, sanzionati da sentenze. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 82.

2. All'effetto d'invalidare la Cessione o alienazione pel vizio del litigioso, non basta che le parti contraenti abbiano potuto prevedere ed abbiano anco contemplato il possibile evento di una lite, ma si richiede che questa sia formalmente contestata al tempo della Cessione. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 667.

3. Quando le ragioni ceduto sono indubitate o liquide, l'avere i contraenti contemplata la possibilità del ricorso alla via giuridica per farle valere, non attribuisce loro quell'indole di litigioso che in altri casi sottopone la Cessione alla censura delle costituzioni Anastasiano contro i redentori di liti.— *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 611. — *Ivi, an.* 5. *p.* 2. *col.* 1043-1044. — *Rot. Rom. in Recent. dec.* 786. *n.* 8. *p.* 3.

4. È comunemente ricevuto in giurisprudenza, che la sanzione delle costituzioni Anastasiano non procede quando non possa probabilmente dubitarsi che il credito ceduto, sebbene dedotto in controversia, sia valido e sussistente.—*Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 60. — *Urceol. Consult.* 51. *n.* 4 *e seg.* — *Sanfel. decis.* 120. *n.* 3.

5. La censura delle costituzioni Anastasiane contro i redentori di liti non è applicabile a chi, dopo aver promosso un giudizio in proprio nome e per l'interesse che ha sul subietto della lite, riporta da chi vi è ugualmente o più di lui interessato la Cessione gratuita delle sue ragioni, all'oggetto di legittimare la propria persona. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 1. *col.* 97.

§ 8.

DELLA SIMULAZIONE E DELLA LESIONE.

1. Il disastro e lo sconcerto d'interessi o la mancanza di numerario in quegli a di cui favore comparisce fatta la Cessione di un credito di cospicua somma, è un riscontro di simulazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1 *delle ined. dec.* 2. n. 1.

2. La simulazione della Cessione di un credito, quando non leda alcuno, è lecita ed operativa. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2 *delle ined. dec.* 39. *dal* n. 2. *al* 6. — *De Luca, De cred. et deb. disc.* 84. *n.* 6. 7; *e nel tit. De testam. disc.* 36. *n.* 3.

3. La procedura praticata contro il debitore in nome del creditore, dopochè ha fatto la Cessione ad altri del proprio credito piuttostochè nel nome del cessionario, non costituisce che una semplice simulazione di persona che nulla contiene d'illecito. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 727.

4. Il difetto di notificazione per parte del cessionario della fattagli Cessione al debitore ceduto, come anco la solvenzezza di quest'ultimo, sono circostanze atte ad escludere piuttostochè ad indurre il sospetto di simulazione della Cessione. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 579.

5. La prossimità della Cessione agli atti esecutivi, o alla minaccia di quelli, può somministrare una congettura per ritenere fatta in frode la Cessione medesima, piuttostochè per rilenerla simulata. — *Ann. di Giuris.* nn. 9. *p.* 2. *col.* 578.

6. L'interesse di sottrarre un assegnamento alla persecuzione dei creditori non può apprendersi qual causa di farne una Cessione simulata, potendosi lo stesso effetto ottenere con un atto, sebbene fraudolento ma vero.—*Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 577-578.

7. L'inverosimiglianza di una Cessione, dedotta da diverse circostanze, induce un sospetto di falsità di quell'atto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 65. *n.* 16.

8. V'ha luogo a sospettare della falsità di una Cessione, quando il cessionario che assistè alla compilazione dell'inventario non procurò sia presa nota della Cessione, allorquando nell'inventario

(1) Gli effetti del patto resolutivo sono, che verificandosi la condizione dalla quale lo stesso patto dipende, il contratto rimane estinto.

vien descritte il credito preteso cedulo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 65. *n.* 17.

9. Accresce il sospetto di falsità, in un atto di Cessiena, il vedera apposte alla Cessiona il registro dopo divarsi anni, ed in ispecie dopo la morte del cedenta e dapo la compilazione dell' inventario; come pure l' avere ritardato a produrre la Cessiona quasi al termine del seconde giudizio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 65. *n.* 18. 19.

10. La Cessione di nn credito per nn prezze determinato riveste i caratteri della compra a vendita, ed ammette il rimedie della lesiooe. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 337. — *Zanch. De Lasion. p.* 3. *cap.* 1. *n.* 165.

11. Per determinare se la lesione giuoga alla misura stabilita dalla legge, dave aversi riguardo ai vincoli ed onori del credite cedute, i quali staono a diminuirne il valore neminale. — *Ann. di Giuris. an* 7. *p.* 2. *col.* 338. — *Rot. Rom. in Recent. dec.* 61. *n.* 21. *p.* 11. — *Ivi, dec.* 128. *n.* 4. *p.* 12. — *Ivi, av. Ludovis. dec.* 353. *n.* 14.

12. Quando le spese del contratto e regiatro dell' atte di Cessiooe vengone repartite per metà fra i contraenti, nen possono tenersi in conte per misurare la lesiene. — *Rot. Tosc. in Florent. pecuniaria super relevatione* 1 *febbraio* 1734 *av. Vieri,* § *Cui accedunt.* — *Ivi, in Florentina legato, seu gabella* 28 *gennaio* 1734. *av. Luci, pag.* 14. — *Ann. di Giuris. an* 7. *p.* 2. *col.* 338. — *Zanch. De Lasion. p.* 3. *cap.* 2. *n.* 111 *e seg.*

13. L' encre del rinvestimente del credite cedoto in beoi stabili per garantire il debitere dall' evizione, e il patto della decorrenza dei frutti per on lasso di tempo a favore dol cedente, randono iocerte e diminuiscooo il valore del sobietto della contrattaziona, o conseguentemeote faono mancare gli estremi della tesione. — *Ann. di Giuris. an* 7. *p.* 2. *col.* 338. — *Rot. Rom. in Recent. dec.* 64. *n.* 29. *p.* 11. — *Ivi, dec.* 128. *n* 6. *p.* 12.

SEZIONE II.

Della Cessione di beni.

§ 1.

EFFETTI DELLA CESSIONE DI BENI, IN GENERE.

1. La Cessiona di beni è assai diversa dal concorso. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 66. *n.* 12. — *Salgad. Labyrint. credit. concur. p.* 1. *cap.* 1. *n.* 2.

2. Il giudizie di Cessiooe di beni oon ammette procuratore al patrimonio, nè altri atti che sone coovenienti oel giudizio di concerso dei creditori. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 20. *n.* 1.

3. Il giudiaie di Cessione di beni non opera la sospensione degli atti esecutivi che i creditori singoli posseno commettere, poichè a tal uopo si richiede no decreto speciale. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 66. *n.* 2.

4. Qoaodo i creditori, nel giudizio di Cessione di beni del debitore, hanno epposto e appellato dal decreto, oen segue il trapasso nella Curia dai beni ceduti, ed in conseguenza non possono impedirsi gli atti esecutivi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 66 *n.* 3.

5. Quando il creditere nen è citato all' emanazione della sentenza o decreto d'ammissiooe del debitore alla Cessione di beni, la stessa sentenza è nulla. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 29. *n.* 3.

6. I beni sopravvenuti al debitore dopo la Cessiooe universale da lui fatta ai suei creditori debbono erogarsi nella sodisfazione de' medesimi, salvo a favore del cedente il benefizio della competenza. — *Leg.* 6. 7. *ff. De bonorum cessione.* — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 476. 477.

7. Sono nulle ed inefficaci le ipoteche acquistate dai creditori del debitore che ha fatto la Cessiene dei beni, dal giorno dell' abbandono dei beni medesimi, ancorchè non sia stata emanata la sentenza che le abbia ammesso all' implorate benefizio. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 640. — *Merlin, Repertorio,* alla voce *Inscrizione ipotecaria,* § 4. *n.* 6. — *Grenier, Trattato delle ipoteche, p.* 1. *cap.* 1. *sez.* 2. § 4. *n.* 121. — *Troplong, Dei privilegi e delle ipoteche. n.* 662.

8. I crediteri posteriori all' epoca della fatta Cessione non possono concorrere sopra i beni ceduti con quelli che arano tali all' epoca della Cessiene, ed a favere dei quali fu fatta. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 641-642.

9. Per il diaposto di ragion comune, al debitore che ha invocate il benefizie della Cessione dei beni non è dovuto il benefizio della competenza che sopra i beni acquistati postariormente alla Cessione. — *Leg. Is qui bonis* 4. *ff. De cess. bonor.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 42. *dec.* 13. *n.* 3.

10. Dall'essere stato il cedente dei propril beni citato in diversi giudiaii, mentre pendeva il giudizio di Cessiene di tutto il suo patrimonio, e dall'avere il medesime contrattato, non può dedursene la conseguenza che la Cessiooo si debba ritenere di parte soltanto, e oon dell' iotero di lui patrimonio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 16. *n.* 1.

11. Quande il giudizie di Cessione di beni non è condotto al sue termine, il cedente non può risentirne i benefiali. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 61. *n.* 1.

12. L' ammioistraziooa dei beoi del debitore che ne ha fatta la Cessiene universale a' suoi creditori, risieda esclusivamente nell' ecooomo destinato dal tribunale; e ceme non può essere esercitata dal debitere, cosi oon può esserlo nemmeno dal di lui erede. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 477.

13. La vendita volontaria al pubblice iecanto fatta dei proprii beni dal debitore che ne ha fatta la Cessiene, non importa recesso dalla Cessiooe medesima. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 636.

14. Io materia di Cessione di beni, il diritto comuna esigeva che il debitore cedesse tutt' i suoi beni a riserva della veste quotidiana. Per la vigente legislazioae, totale esser deve l'abbandono dei medesimi, e solo può, con aoterità del giudice, esser permesso al debitore di ritenere qnegli oggetti soltanto che noo sono suscettibili d'essere gravati. — *Leg. pen. Cod. De cess. bonor.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 20. *n.* 2. *Ivi, tom.* 42. *dec.* 55. *n.* 6, 7. — *Voet, Ad pandect. lib.* 42. *tit.* 3. *n.* 7.

15. Pei debiti contratti dal cedente pendente il giudizio di Cessione di beni, si attendone le massime che rignardano i debiti del negeziante. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 61. *n.* 6.

§ 2.

CONDIZIONI CHE SI RICHIEGGONO NEL CEDENTE PER AMMETTERLO AD UN TALE BENEFIZIO.

1. Le leggi accordane il benefizie della Cessiooe dei beni al debitore di buona fede che non può corrispondere, onde non sia oppresso dai craditori. — *Leg.* 1 *et Leg. Ubi penult. Cod. De cess. bonorum.* — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 339.

2. Secondo le leggi romaoe si ammette il benefizio della Cessione doi beni, quaodo però senza colpa del debitere a per mero infertunie egli si trova inabilitato a sodisfare i sooi crediteri. — *G. P. L.* tom. 2. *dec.* 43. *n.* 1. 2.

3. Qoando la Cessione de'beni è occasionata da contrarietà di fortuna, sarebbe prematora ed esorbitante qoelta dichiarazione che ne denegasse al cedeote gli invocati favorevoli effetti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 64. *n.* 14.

4. Il debitore cha domanda d' essere ammesso al benefizie

della Cessione dei beni, dove provare concludentissimamente, e non per via di presunzione, la propria buona fede, immune da qualunque sospetto di frode o di dolo, e la sopravvenienza di reali e inevitabili infortunii (1). — *Tes. del F. Tosc. tom.* 32. *dec.* 35. *n* 1. 2. 3. — *Ivi, tom.* 42. *dec.* 55. *n.* 1. — *Ann. di Giuris. an. t. p.* 2. *col.* 401. 402. — *Ivi, an.* 7. *p.* 2. *col.* 582 — *Favard, Repert. della nuova legislazione*, alla voce *Cessione di beni n.* 5. — *Sirey, tom.* 10. *p.* 2. *pag.* 529. *decis. della Corte d'Appello di Bruxelles de'* 19 *novembre* 1810. — *Ivi, tom.* 14. *p.* 2. *pag.* 110. *decis. della Corte d'Appello di Nimes de'* 10 *gennaio* 1811, *e pag.* 111. *dec. della Corte d'Appello di Parigi dell'* 8 *agosto* 1812.

5. Per porre in essere la prova della buona fede in quegli che domanda di essere ammesso al benefizio della Cessione dei beni, non si deve ricorrere ad un rigorismo eccessivo, tanto più quando si verifica il concorso di tali avvenimenti, dai quali possa desumersi l'esistenza di quella buona fede richiesta per essere ammessi ad un tale benefizio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 2. *n.* 8. 9.

6. La prova della buona fede in quegli che domanda di essere ammesso al benefizio della Cessione dei beni si desume anco dalla riunione di più fatti, sebbene ciascuno dei fatti considerato di per sè solo ed isolatamente non sia per sè stesso sufficiente a porre in essere la prova necessaria. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 2. *n.* 6. 7.

7. Le malattie gravi e dispendiose sono giustamente valutate come infortunii per ottenere la Cessione dei beni. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 2. *n.* 2.

8. Gl'infortunii che possono rendere meritevole il debitore di essere ammesso al benefizio della Cessione dei beni, debbono essere a lui sopravvenuti alla creazione del debito, o posteriormente; mentre essendo anteriori lo costituiscono anzi in mala fede, come quello che conoscendo lo stato della propria insolvenza, e dissimulandolo, ha tradita la fiducia di coloro che gli avventurarono i proprii capitali. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 42. *dec.* 55. *n.* 2. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 580. — *Decis. del Senato di Genova dell'*11 *agosto* 1829, *inserita nella Racc. dell'avv. Gervasoni, serie* 2. *vol.* 5. *pag.* 236.

9. La frode, o non l'imprudenza, esclude dal benefizio della Cessione dei beni il debitore altronde di buona fede. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 448. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 20. *n.* 3. — *Locrè, Spirito del Cod. di Comm.* tom. 7. *pag.* 204. (*ediz. di Milano*) — *Rogron, Cod. de Commerc. expliqué, art.* 575. — *Pardessus, Cours de droit Commercial, n.* 1328. — *Boulay Paty, Des faillites, tom.* 2. § 328.

10. Resta esclusa la buona fede nel debitore che domanda d'essere ammesso al benefizio della Cessione de'suoi beni, anco per il fatto di avere occultati i mobili. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 42. *dec.* 55. *n.* 8.

11. Esclude la buona fede del debitore la poca sincerità che si verifichi nel presentato bilancio, e l'essersi impegnato in liti per esimersi dal pagamento dei proprii debiti. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 1. *col.* 402.

12. Non possono considerarsi come infortunii gli scapiti e lo perdite cui il debitore sia rimasto soggetto in conseguenza di errati calcoli, o per la propria imprudenza o imperizia nell'arte sua. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 1. *col.* 402.

(1) Una tale massima prende inspirazione dalla vista di removere il pericolo che il benefizio introdotto dall'equità pretoria e sanzionato dalle disposizioni legislative, invece di servire allo scopo favorendo il debitore onesto e veramente disgraziato, serva invece di schermo a chi fraudolentemente tende a danneggiare i proprii creditori. — Vedi oltre la nostra giurisprudenza, le molte decisioni delle Corti di Francia, inserite nella Raccolta del *Sirey*, *tom.* 13. *p.* 2 *pag.* 57 *e* 529, *e tom.* 14 *p.* 2. *pag.* 110 111; *il Pardessus, Corso di diritto Commerc.* § 1328, *e infine il Boulay Paty, Dei fallim. tom.* 2 *titolo* 4, *sez.* 2.

13. Quegli che dentro dieci giorni precedenti alla sua domanda d'ammissione al benefizio della Cessione dei beni proceda alla vendita delle raccolte dei beni medesimi, non può dirsi di buona fede. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 42. *dec.* 55. *n.* 4.

14. Non costituiscono prova di Cessione di beni o d'abbandono gli atti semplicemente preordinativi. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 1. *col.* 455.

15. La pendenza del giudizio di Cessione di beni esclude nel cedente l'incapacità ad obbligarsi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 61. *n.* 2.

16. Non è valutabile il supposto che il debitore che cede i suoi beni non abbia adempiuto ai patti della Cessione, quando i creditori stanno in silenzio, ed i testimoni depongono dell'esatto adempimento dei suddetti patti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 29. *dec.* 41. *n.* 2.

17. Quegli che fa la Cessione dei beni, può considerarsi come avente *persona legittima* a stare in giudizio, per l'effetto almeno di constatare in di lui contraddittorio un fatto dal quale dipendo *ipso jure* la deserzione dell'appello. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 23. *n.* 4. — *Ivi*, tom. 38. *dec.* 16. *n.* 2.

18. Il cedente dei proprii beni è inabilitato a stare in giudizio per quelli atti soltanto che possono interessare il di lui patrimonio ed i di lui creditori, stando ai rappresentanti il giudizio di Cessione d'impedire tali atti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 16. *n.* 3. — *Salgad. Labyrint. credit. cap.* 4. *n.* 4.

CITAZIONE *vedi* TERMINI.
COEREDI *vedi* EREDITÀ.
COLLATERALI *vedi* PARENTELA.
COLLEGATARII *vedi* LEGATO.

COLONIA.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni delle Leggi Patrie.*
» 3. *Citazioni del Testo.*
» 4. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

Chiamasi *Colonia* quel contratto consensuale, che partecipa nel tempo istesso dei contratti di Locazione e di Società, pel quale si convieno che il *colono* debba coltivare a tutto suo carico un fondo rustico per dividerne i prodotti col proprietario del medesimo.

§ 2.

Regol. di Proced. Civ. *par.* II. *tit.* 9, *dall'art.* 623. *al* 643. *inclusive.* — *Leg. de'* 2 *agosto* 1785, *dall'art.* 1 *al* 5 *inclus.* — *Leg. de'* 16 *giugno* 1817, *dall'art.* 1 *al* 5 *inclus.* — *Leg. de'* 2 *maggio* 1836, *art.* 19. *num.* 3. — *Leg. de'* 25 *gennaio* 1851, *art.* 96 § 1. *num.* 3. 4.

§ 3.

Instit. *lib.* III. *tit.* 24. *De locatione et conductione.* — *Ivi, lib. cit. tit.* 25. *De societate.*

Digitized by Google

Pandect. *lib.* XVII. *tit.* 2. *Pro socio.* — *Ivi*, *lib.* XIX. *tit.* 2. *Locati conducti* (a segnatamente; *leg.* 3, *leg.* 19. § 2, e *leg.* 55. § 6.) — *Ivi*, *lib.* XXXIII. *tit.* 7. *De instructo vel instrumento legato*, dalla *leg.* 8. alla *leg.* 11; e *leg.* 16. 20. 25. 27. 28.

Cod. *lib.* IV. *tit.* 37. *Pro socio* — *Ivi*, *lib. cit. tit.* 65. *De locato et conducto.* — *Ivi*, *lib.* XI. *tit.* 70. *De locatione prædiorum civilium, vel fiscalium etc.* — *Ivi*, *lib. cit. tit.* 71. *De conductoribus et procuratoribus, eive etc.*

§ 4.

Bayer (Johannes Jacobi) *Disp. inaug. de colono partiario.*

Carocci (Vincentii) *Tractatus locati et conducti.* V. la par. 3. alla parola *Libertas ad leg. Invitus, Cod. Locati*, quesi. 2. n. 5 e seg.

De Luca (Joh. Bapt.). *Theatrum veritatis et justitiæ.* V. l' indice generale della cit. opera.

Fiorli (Gregorio) *Della divisione de' beni dei contadini ec.*

Fragoso (Joh. Bapt.) *Tractatus de regimine reipublicæ christianæ.*

Manticæ (Francisci) *Lucubrationes de tacitis et ambiguis conventionibus.* V. il lib. 5. tit. 11.

Mevii (Davidis) *Tractatus de colono.*

Pini (Napoleone) *Saggio di un corso di legislazione rurale.*

Romussie (Gasp. Dom.) *De re agraria.*

Sabelli (M. Antonii) *Summa diversorum tractatuum.* V. il tom. 1. § Colonus.

Ludovici (Josephi) *Decisionum causarum Perusiniarum.* V. la dec. 106.

Fabiacchi (Prosperi) *Repert. de contractibus.* V. la quest. 2.

Gozzi (Antonii) *Consultationes decisivæ.* V. la consult. 2.

Merlin (M.) *Repert. univ. de jurisprudence.* V. la voce. *Colonat.*

Panimolli (Cæsaris) *Decisiones fori ecclesiastici, morales, civiles et criminales.* V. il tom. 1.

Tepati (Arismini) *Variarum sententiarum juris canonici, civilis et criminalis.* V. il tit. 371, 372.

Tuschi (Dominici) *Conclusionum practicarum ordine alphabetico digestarum.* V. alla lettera C.

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez. I. *Generalità.*

Sez. II. *Effetti necessarii e contingenti del contratto di Colonia.*

§ 1. *a) Del proprietario del fondo colonico.*

b) Della famiglia colonica, e dei suoi creditori.

§ 2. *Della compra e vendita di bestiami, eseguita per interesse della società colonica.*

§ 3. *Della raccolta e della divisione dei frutti del fondo colonico.*

§ 4. *Dei patti adietti al contratto di Colonia.*

Sez. III. *Delle testimonianze e delle prove nelle questioni interessanti la Colonia.*

Sez. IV. *Della disdetta, e della risoluzione in tronco di tale contratto.*

SEZIONE I.

Generalità.

1. Il contratto di Colonia ha per oggetto la locazione e conduzione d' opere, nel quale il padrone pone tutto il capitale, anche del bestiame, e il colono l' opera per la cultura delle terre e per la custodia delle bestie. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 23. *n.* 1. 2.

2. La Colonia parziaria partecipa del contratto misto di società e di locazione (1), ma non può qualificarsi a tutti gli effetti per una vera e propria società (2). — *Leg. St Mercus*, § *Qui major facet*, *ff. De locat. et conduct.* — *Leg. Si non fuerint*, e *Leg. Cum duobus*, § *Damne*, *ff. Pro soc.* — *Rot. Tosc. in Florent. nullitat. alienation. animalium a colon. peractæ absque licentia domini*, 20 *agosto* 1802. *av. Maggi.* § *E giustamente ec.* — *Ivi*, *in Thes. Ombros. tom.* 7. *dec.* 27. *n.* 37. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *tom.* 2. *dec.* 78. *n.* 8. 9. — *G. P. L. tom.* 3. *dec.* 55. *n.* 4. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 30. *n.* 1. 2. — *Ivi*, *tom.* 6. *dec.* 23. *n.* 4. — *Gratian. Discept. for. cap.* 275. *n.* 6.

3. Il contratto di Colonia parziaria è una società sopra le rendite del fondo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 57. *n.* 1.

4. *Casa colonica* è quella che serve all' abitazione del colono ed agli usi economici del podere. Ed è colonica ancor quando chi l' abita sia il proprietario stesso che lavora in tutto o in parte il podere al quale è annessa. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 8. *n.* 8. 9.

5. I contratti di Colonia, secondo il sistema agrario della Toscana, non ammettono regolarmente alcun vincolo fra padrone e contadino in quanto alla loro durata. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 33. *n.* 11.

6. La parola *famiglia*, adoperata in materia di Colonia, si considera quell' aggregato d' individui che convivono insieme e che contraggono una società per coltivare i poderi, senza aver riguardo quale di essi sia il padre, il figlio, e il nipote, e tutti assieme costituiscono quella famiglia che viene contemplata nella concessione della Colonia. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 13. *n.* 7.

7. La società di coloro che convivono alla stessa tavola ed esercitano l' industria di coloni parziarii, si considera come una società soltanto di mensa e di opere. — *G. P. L. tom.* 4. *dec.* 39. *pag.* 175. — *Micalor. De fratrib. p.* 2. *cap.* 35. *n.* 51.

8. La nuda detenzione dei beni col titolo di Colonia, non ha mai attribuito i favori del possesso. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 5. *n.* 7.

9. Non può reclamarsi la nullità della condnzione colonica,

(1) « È un contratto di *Locazione* e *Conduzione* se si ha riguardo ai capitali che si » pongono dal proprietario del fondo, cioè a dire, il podere e i bestiami dei quali rimane » il dominio presso di lui, e che esso non fa altro che locare al contadino che li conduce » per la consueta mercede, consistente nella metà del frutto si del podere che dei bestiami » medesimi. È poi contratto di *Società*, in ordine a questo frutto del podere e dei be» stiami, che costituisce la mercede delle divisate locazioni a conduzioni; in quanto che » questi annui frutti del podere e del bestiame si pongono tra loro in quella specie di so» cietà che è intrinseca al contratto di Colonia parziaria, onde dividersi il frutto dei ca» pitali e della industria impiegata, sia questo minore o maggiore del prezzo valore della » mercede che essere potrebbe dovuta al padrone per la locazione del podere e del bestia» me, e viceversa al contadino in corrispettività della sua industria. » — *V. Pini, Corso di Legis. rurale, confer. 7 io princ.*

(2) Il principio predetto, trova opposizione nell'opinione di autorità e giureconsulti in gran numero, i quali vorrebbero che la caratteristica di contratto di *Società* si avesse nella Colonia parziaria come preponderante, e che con questo criterio a colle norme legali correlative, si dirimessero tutte le vertenze suscitabili fra il proprietario ed il colono, — *V. Pini, loc. cit.*

Digitized by Google

per non essere approvata dal giudice per interesse d'un pupillo addetto alla famiglia colonica. — *Tes. del F. Tosc. tom. 4. dec. 40. n. 5*

10. Secondo i sistemi di coltivazione praticati in Toscana, anche il bestiame da frutto, siccome quello che tenuto nelle stalle somministra elemento all'ingrasso dei terreni, può non impropriamente chiamarsi *istruttorio* del fondo.—*Ann. di Giuris. an. 7 p. 1. col. 604.*

11. I pali o canne, tendenti come sono a sostenere e promuovere la percezione di un frutto, si considerano come altrettanti istrumenti del fondo rustico. — *Leg. In instrumento 8. ff. De fund. instruct.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 14. dec. 82. n. 1.*

12. Nella Colonia parziaria non è che l'uso e la destinazione dei capitali che si comunica fra il proprietario del fondo ed il colono. — *Ann. di Giuris. an. 5. p. 1. col. 297.*

13. Non è verosimile la separazione di un fabbricato annesso a un podere che si vuol vendere, in parte padronale ed in parte colonico, quando il perito, concordemente eletto a fare la descrizione e stima del fondo, non ha saputo discernere le dette parti, e tutto il fabbricato ha descritto o stimato come destinato all'abitazione del colono ed agli usi rurali. — *Tes. del F. Tosc. tom. 36. dec. 8, n. 5.*

14. Le disposizioni delle patrie leggi del 16 giugno 1817 e 2 maggio 1836 che attribuiscono privilegio al padrone sulla parte del colono, e viceversa, pei crediti di Colonia, tolgano il loro interesse di fronte ai terzi, e sono inapplicabili laddove la questione verte fra padrone e colono sulla liquidità del credito e debito respettivo. — *Ann. di Giuris. an. 5. p 1. col. 636.*

15. Quando il proprietario di terreni coltiva questi da per sè, o con altri condomini, non può considerarsi come colono parziario, imperocchè la qualità di proprietario e quella di colono sono incompatibili nella stessa persona, nessuno potendo essere socio o colono ad un medesimo tempo.—*Ann. di Giuris. an. 11. p. 2. col. 55.*

SEZIONE II.

Effetti necessarii e contingenti del contratto di Colonia.

§ 1.

a) *Del proprietario del fondo colonico.*

1. Non possono le regole della società applicarsi alle questioni di Colonia parziaria per indurre nel proprietario del fondi la mancanza di azione contro il colono, finchè non sia avvenuta fra loro una completa e finale *dispunzione* (1) di conti. — *Ann. di Giuris. an. 1. p. 2. col. 899.*

2. Il proprietario del fondo gode la preferenza pei suoi crediti sulla parte colonica a qualunque creditore del colono, e non sul ritratto della vendita dei generi. — *Tes. del F. Tosc. tom. 5. dec. 62. n 67.*

3. La facoltà di concludere e disdire la società colonica è in quegli che ha diritto di disporre dello rendito del fondo; e questa disponibilità può appartenere anche al conduttore del fondo a breve tempo. — *Tes. del F. Tosc. tom. 30. dec. 57. n. 2. 3.*

4. Nel nostro sistema di Colonia il dominio delle stime vive o morte che istruiscono i terreni dati a Colonia appartiene al padrone del fondo, o gli utili e gli scapiti derivanti dagli annenti o perdite non costituiscono che un credito e debito respettivo fra padrone e colono, che in essi rimane non ostante la vendita che il proprietario abbia fatto del fondo e delle stime che le esso si trovano. — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 2. col. 480.* — *Ivi, an. 10. p. 1. col. 144.*

5. Il padrone di un fondo, se è autorizzato ad esigere rispetto ed ossequio dai coloni inservienti al fondo medesimo in forza della sua qualità distinta e rispettabile dirimpetto al colono, non è però dispensato dall'esegnire quei doveri ai quali può essere tenuto verso quest'ultimo; altrimenti la sua autorità verrebbe a degenerare in un arbitrio assoluto e dispotico che la legge non permette, in quanto ai privati, che possa e debba essere tollerato: in conseguenza non può essere rimproverato d'insubordinazione quel colono che adisce il tribunale contro il padrone, non potendo alcuno lagnarsi di ciò che da altri venga fatto in forza dell'esercizio dei diritti che gli competono. — *Tes. del F. Tosc. tom. 24. dec. 72. n 2. 3. 5.*

6. Nel nostro sistema di Colonia la vendita delle raccolte pendenti, fatta dal proprietario del podere dato a Colonia, non ha nè può avere altro obbietto che quella metà delle raccolte medesime che al venditore può appartenere nella divisione da farsene col colono. — *Ann. di Giuris. an. 9. p 2. col. 481.*

7. Il padrone che non ritira la raccolta depositata dal colono, non può reclamare per la vendita della medesima, nè pretenderne i danni derivati, perchè detta vendita è legittima in conseguenza del deposito. — *Tes. del F. Tosc. tom. 24. dec. 72. n. 8. 9 10.*

8. Il proprietario di un fondo, per godere della prelazione sopra i prodotti del medesimo sequestrati da altri creditori al suo colono, deve giustificare il suo credito e i titoli che lo costituiscono. — *Tes. del F. Tosc. tom. 5. dec. 62, n. 2.*

9. L'intimazioni fatte dal proprietario del fondo al colono onde richiamarlo all'adempimento di obblighi dipendenti dalla Colonia, con la comunicazione della risoluzione del contratto, manifestano la volontà nell'intimato di riconoscere nell'intimato la qualità di colono, e l'intenzione di continuare a riconoscerlo per tale ogniqualvolta questi si uniformi alle fattegli ingiunzioni. — *Ann. di Giuris. an. 6. p. 2. col. 1368-1369.*

10. La società colonica non comprende quegli oggetti che sono estranei alla medesima, ed il proprietario non può pretenderne il pagamento da quegli che si pretende socio del colono compratore, ammenochè non si provi esistere tra questi una società universale, comprensiva anche dei detti oggetti. — *Tes. del F. Tosc. tom. 7. dec. 2. n. 1. 2.*

11. Tutto quello che è istrumento di fondo, non è divisibile nella società colonica tra il padrone ed il lavoratore, ma resta unito al fondo, e si considera come un bene speciale del proprietario. — *Rot. Tosc. in Florent. seu Campen. coloniæ 8 giugno 1776. § E che per conseguenza ec. av. Pandolfini.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 14. dec. 82. n. 2.* — *Romuld. De re agraria, respons. 11. n. 16. 17.*

12. Il padrone del fondo non può essere tenuto al pagamento dei pali che siano stati venduti ai suoi coloni, ove non si provi che egli abbia ordinata e approvata la provvista o che siano stati impiegati nel podere. — *Ann. di Giuris. an 2. p. 2. col. 1118.*

b) *Della famiglia colonica, e dei suoi creditori.*

1. La società colonica è rappresentata dal capo della famiglia, denominato *capoccia*. — *Tes. del F. Tosc. tom. 4. dec. 69. n. 1.*

2. Il *capoccia* costituisce la parte principale della famiglia colonica, e la sua qualità si pone in essere con la reiterazione di

(1) «Dispungere est conferre accepta et data.» *Leg. 56. ff. De verborum significatione.*

Digitized by Google

fatti positivi, o non con mandati espressi di procura. — *G. P. L. tom. 1. dec. 9. n. 12. 13.*

3. Colui che stipula la Colonia, ritiene un quasi mandato da tutti gl' individui che compongono la famiglia colonica, ed il di lui fatto obbliga tutta la famiglia, in tutto quello che interessa la società. — *Decis. della Rot. Fior. serie del 1800. tom. 2. dec. 57. n. 11.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 4. dec. 40. n. 3. 4.* — *Ivi, tom. 26. dec. 15. n. 4.* — *Pini, Corso di Legis. rur. confer. 8. pag. 51.*

4. Il colono che accende il fuoco nel cammino della casa colonica, non esercita un atto relativo alla Colonia, per potere da questo atto tenere obbligato o responsabile il padrone. — *Tes. del F. Tosc. tom. 27. dec. 45. n. 11.*

5. Il socio colonico quando è stato ammesso alla partecipazione delle raccolte, non può esserne privato per la vecchiezza, o altra imperfezione che lo renda inabile al lavoro. — *Tes. del F. Tosc. tom. 15. dec. 92. n. 5.*

6. Si presume che gli istrumenti del fondo stimati e dati al colono, siano in lui passati come per compra e vendita. — *Leg. 3. ff. De locat. conduct.* — *Tes. del F. Tosc tom. 2 delle ined. dec. 23. n. 14.*

7. Le spese di un giudizio di prelazione sulla rendita di un fondo per la parte spettante al colono tra il proprietario ed un creditore dello stesso colono, non sono a carico di quest'ultimo. — *Tes. del F. Tosc. tom. 5. dec. 62 n. 5.*

8. Il credito dei coloni dipendente da lavori eseguiti per la cultura di beni incorporati, e posteriormente allo incorporo, deva pagarsi co' più vivi assegnamenti dell' amministrazione. — *Tes. del F. Tosc. tom. 3. delle ined. dec. 42. n. 7.*

9. La domanda promossa contro il colono per la di lui remozione dal fondo, riguarda non solo l' interesse del proprietario, ma anche i vantaggi del possesso goduto dal colono medesimo: ed in questo caso la nomina che quest'ultimo faccia del proprietario da cui ebbe la Colonia, impone all' attore l'obbligo di intimare la persona che gli viene designata, e di contestare con esso regolarmente il giudizio; ma non può autorizzare il colono a sottrarsi affatto dal rimanervi, poichè esso pure ha la parte nel proprio interesse. — *Tes. del F. Tosc. tom. 31. dec. 51. n. 3. 4. 5. 5.* — *Cancer. Var. resolut. p. 1. cap. 14. n. 99. § Ex quo infero.*

10. Il colono parziario tiene o possiede il fondo in nome di quello da cui ha ricevuta la Colonia: o qualunque volta venga contro di lui intentata una vera e propria azione rivendicatoria, o qualunque altra interessante esclusivamente la proprietà ed il dominio del fondo, può ottenere d' esser liberato dall' azione medesima e di essere pienamente esonerato dal giudizio con riportare dall' attore la refusione delle spese, semprechè preceda ad indicare la persona dalla quale ha causa. — *Leg. Possideri 3. § Si quis nunciet, e § Caterum. ff. Quibus mod. acquisit. posses. etc.* — *Leg. Si quis alterius 2. Cod. Ubi in rem actio.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 31. dec. 54. n. 1. 2.* — *Cancer. Var. resolut. p. 1. cap. 14. n. 99.*

11. Il creditore di colui che è colono, non può rendere affetto al suo credito tutto lo raccolto di parte colonica, quando non è provata la società universale fra il colono debitore e gli altri della famiglia. — *Tes. del F. Tosc. tom. 15. dec. 92. n. 3.*

12. Se il litigante ha insistito in giudizio perchè il sequestro sulla parte colonica delle raccolte di un fondo, che nella sentenza di confermazione si dichiara esteso a quello degli anni successivi, sia limitato a quelle di un solo anno, è venuto implicitamente a rinunziare al beneficio degli anni futuri. — *Tes. del F. Tosc. tom. 5. dec. 62. n. 1.*

13. Pendente il giudizio di risoluzione della Colonia, e finchè questo non è rimasto definito per sentenza del giudice, e più ancora prima che dal proprietario del fondo ne sia domandato formalmente lo scioglimento, debbono riconoscersi legittime le operazioni rusticali eseguite dal colono, ed incontrovertibile in esso il diritto a conseguire la quota a lui spettante dei prodotti del fondo. — *Ann. di Giuris. an. 6. p. 2. col. 1369.*

14. Il capo di una famiglia colonica, come può acquistare un fondo nell' interesse di tutti, nell' istessa guisa può anche in loro danno alienarlo. — *Decis. della Rot. Fior. serie del 1800. vol. 1. dec. 38. n. 2.*

15. Non può dirsi che nelle famiglie coloniche, dopo la morte del capo o reggitore, sia succeduto quegli che è devenuto al saldo col proprietario dei fondi dati in Colonia. — *Tes. del F. Tosc. tom. 26. dec. 15. n. 8.*

16. Se, fra più soci colonici che si dividono, uno ve n' ha con più figli, atteso i quali stati utili alla società col loro lavoro, altri e più incapaci di fatica, e perciò inutili ed anzi a carico, il superlucrato dei primi deve compensarsi col dispendio cagionato dai secondi. — *Tes. del F. Tosc. tom. 35. dec. 49. n. 15.* — *Zonchio, De societate p. 4. cap. 10. n. 227.*

17. Il colono che per entrare all' esercizio della Colonia trova dell' impedimento per parte del precedente colono, non può rivolgersi a domandare la refusione dei danni al locatore. — *Leg. Si quis domum, ff. Locat. et conduct.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 5. dec. 40. n. 4.*

18. È dovere del colono di fare per la coltura del terreno tutto quello che farebbe nell' interesse dei propri beni un diligente padre di famiglia. — *Tes. del F. Tosc. tom. 4. dec. 65 n. 3.* — *Surd. dec. 84. n. 3.* — *Gall. De fruct. dis. 28. art. 4. n. 7.*

19. È tenuto il colono a non commettere danni nel podere da lui coltivato, e d' impedire che da altri vi siano commessi. — *Tes. del F. Tosc. tom. 40. dec. 65. n. 4.* — *Bursat. Cons. 53. n. 13.* — *Pocion. De locat. et conduct. cap. 29. n. 11.*

20. Il colono imputato di vero e proprio dolo, può esser condannato alla refezione dei danni.— *Tes. del F. Tosc. tom. 40. dec. 65. n. 5.* — *Pacion. De locat. cap. 29. n. 72.* — *Cyriac. Controv. 229. n. 23.* — *Romuss. De re agraria, resp. 10 n. 8.*

21. Il fare le rimesse ed i colli, nei tempi debiti, è uno dei doveri più importanti del colono. — *Leg. 28 Si merces, § Conditor, ff. Locat.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 40. dec. 65. n. 1.* — *Gall. De fruct. disc. 28. art. 4. n. 7.* — *Romuss. De re agrar. resp. 10. n. 2.* — *Pacion. De locat. et conduct. cap. 29. n. 70.*

22. Merita rimprovero quel colono che si è servito dei bovi aratorii in oggetti diversi dalla coltura, e che non adempie ai patti colonici. — *Tes. del F. Tosc. tom. 40. dec. 65. n. 5.*

23. La mancanza di bovi aratorii non può scusare il colono dall' obbligo di fare i colti, quando ciò far poteva col mezzo di giogaiore ordinategli dal padrone. — *Tes. del F. Tosc. tom. 4. dec. 55. n. 2.*

24. Qualunque sieno i rapporti giuridici fra il padrone del fondo ed il colono, tuttavolta che quelli non possono portare a riguardare il primo quale amministratore del secondo, divengono inallegabili di fronte al medesimo la disposizioni del regolamento di Procedura civile (art. 513), che contemplano esclusivamente gli amministratori della cose altrui, all' effetto di sanzionare la domande del colono non aventi altro appoggio che un rendimento di conti da esso redatto. — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 1. col. 32-33.*

25. I bestiami o tutto ciò che appartiene al podere dato a Colonia costituisce una proprietà esclusiva del padrone del medesimo, ed il colono ha per la sua parte di utili un' azione personale esercibile contro il padrone stesso, ma nessun gius reale esercibile contro il compratore. — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 2. col. 480.*

26. Quando il colono ha ricevuto le terre da coltivarsi, vestite a regola d'arte e fornite di stime, non può pretendere pagamento

Digitized by Google

delle metà della paglie e strami che lascia nel podere all' uscire dalla Colonia, ma cadono l' uso e gli altri a totale profitto del proprietario (1). — *Ann. di Giuris.* an. 8. *p.* 1. *col.* 598. — *Leg.* 2 *agosto* 1795. *art.* 4.

27. Le spese occorse per commettere e consumare un sequestro sulle raccolte appartenenti ad una famiglia colonica, giustamente son portate a carico di quell' individuo che la rappresenta al tempo del commesso sequestro, comunque altri in detta qualità e rappresentanza abbia contratto il debito. — *Ann. di Giuris.* an. 10. *p.* 1. *col.* 101.

28. Di fronte a quella sentenza che riconosce e dichiara in fatto che il debito contratto da chi una volta ha rivestita la qualità di *capoccia* della famiglia colonica ha avuto causa da somministrazioni di generi fattegli per alimenti della famiglia stessa, bene e rettamente si ravvisa applicata la teoria che in materia di società colonica ritiene obbligati al pagamento del debito gli individui tutti della famiglia, e legittimamente investite dal sequestro le raccolte che a quelli appartengono. — *Ann. di Giuris.* an. 10. *p.* 1. *col.* 99.

29. Il colono non acquista, in riguardo alla partecipazione dei lucri, alcun diritto alla proprietà del bestiame in comune col padrone. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 23. *n.* 3.

30. Il colono non può pretendere i pali e le canne delle terre lavorate, dal padrone della medesima, se non prova di aver del proprio fornito il fondo, o di averne al proprietario corrisposte l' importare. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 82. *n.* 3.

§ 2.

DELLA COMPRA E VENDITA DI BESTIAMI, ESEGUITA PER INTERESSE DELLA SOCIETÀ COLONICA.

1. Il colono, quando stipula il contratto di compra e vendita del bestiame, si considera un preposto e mandatario del padrone. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 23. *n.* 6.

2. Il contratto di Colonia parziaria non attribuisce ai contadini mezzaiuoli il diritto di comprare e vendere i bestiami, e il padrone non è tenuto al pagamento, se non consta del suo mandato espresso o tacito conferito al contadino. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 46. *n.* 1. 2. 3. 5.

3. Se nella Colonia parziaria si ammettesse un arbitrio o facoltà illimitata nel colono circa le compre dei bestiami, ne potrebbe nascere l' assurdo fra gli altri che esso potrebbe acquistare una qualità di bestiame non proporzionato alle forze del podere e del padrone. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 78. *n.* 11.

4. Non vi è legge che obblighi il padrone ad approvare le compre del bestiame che vengono fatte dal colono senza suo consenso, perchè l' interpretazione data alla legge o provvisione del 21 luglio 1683, che annulla le vendite fatte dal colono senza licenza del padrone, è estensiva anche alle compre. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 78. *n.* 6. 13.

5. È regola stabilita con molte rejudicate antiche e moderne che il colono senza la licenza del padrone non può nè comprare, nè vendere bestiame, e ciò facendo di proprio arbitrio, non obbliga minimamente il padrone. — Due limitazioni soffre la detta regola: quando il contadino abbia avuto l' uso per molti anni continuato, e da lunga serie d' anni costituito, di vendere e comprare i bestiami per il padrone che abbia sempre conosciuto, sanzionato e approvato il di lui fatto; e quando, prescindendo da cosiffatta tacita latitoria, gli animali che il contadino senza licenza del padrone abbia acquistati, siano stati da lui tradotti nella stalla del suo podere, ed ivi siano rimasti tanto tempo che basti a non potersi dubitare della scienza di un tale acquisto nel padrone sopravvenuta, e questi non abbia reclamato prima che sia venuto il termine del pagamento. Ad eccezione di questi due casi, il padrone non è mai affitto dal fatto del suo colono, ed i terzi che hanno contrattato con questo, debbono imputare a sè stessi, se hanno usato di troppa correntezza, e se prima non hanno procurato di verificare la facoltà e i poteri. — *Rot. Tosc. in Florent. Nullitatis emptionis*, 20 *agosto* 1802. *av. Maggi.* — *Ivi, in Florent. Nullitatis alienationis animalium a Colonia peractæ absque licentia domini*, 20 *agosto* 1802. *av. il med.* — *Ivi, in Florent. Institoriæ actionis*, 30 *settembre* 1799. *av. Simonelli.* — *Ivi, in Florent. Animalium a laboratorib. emptor.* 27 *settembre* 1799. *av. Martellini.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 84. *n.* 3. 4. 5.

6. Il consenso successivamente prestato alla compra dei bestiami eseguita dal colono, importa piena ratifica della compra stessa. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 78. *n.* 14.

7. Se alcuna volta il padrone è stato costretto osservare la compra del bestiame fatta dal contadino senza sua licenza, ad onta che il bestiame stesso non fosse stato introdotto nè ritenuto nella sua stalla, ciò è avvenuto perchè in tal caso altre diverse circostanze e fatti sono concorsi per dimostrare il consenso e la ratifica per parte dell' istesso padrone. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 78. *n.* 17.

8. Quando il bestiame non è stato introdotto, nè ritenuto nella stalla del podere, mancando la compra di preventiva licenza e di successiva ratifica, si reputa nulla la compra stessa, per difetto di consenso del padrone. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 78. *n.* 1. 2. 16.

9. La tradazione o non traduzione del bestiame comprato dal colono alla stalla del padrone è una circostanza valutabile per meglio conoscere se il padrone sia obbligato a pagarlo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2 *delle ined. dec.* 8. *n.* 14.

10. La materiale traduzione alla stalla del podere lavorato dal contadino mezzaiolo delle bestie dal medesimo comprate, non induce la prova della ratifica della compra per parte del padrone, se non consta della di lui certa scienza, nè induce prova di tacita approvazione la pazienza e il silenzio del padrone, poichè per presumere la tacita approvazione si richiedono atti positivi necessariamente concludenti, nè servono i soli atti negativi resultanti dalla sola pazienza e tacitumità. — *Rot. Tosc. in Florent. pretensæ societatis del* 30 *agosto* 1709, *n.* 21. *av. Farsetti.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 46. *n.* 6 *e seg.* — *Ivi, tom.* 2 *delle ined. dec.* 8. *n* 8. 9. 10. 13. 16. — *Alexand. Cons.* 80. *n.* 7. *lib.* 3. — *Marescott. Variar. resolut. lib.* 1. *cap.* 13. *n.* 14.

11. Per natura del contratto di Colonia o per consuetudine, il padrone solo è il vero proprietario e quegli che sommioistra il bestiame per la società colonica, ed egli solo è tenuto al pagamento. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 2. *dec.* 37. *n.* 78. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 23. *n.* 5. 7. 9.

12. Quando il colono compra il bestiame senza mandato, o senza che il padrone del fondo sia sciente di tal compra e col silenzio la ratifichi, non può il padrone medesimo essere obbligato al pagamento. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *delle ined. dec.* 8. *n.* 11. 15.

13. Il colono che vuol obbligare il padrone per le compra del bestiame da esso fatte, deve provare che queste compre sono state eseguite per interesse del padrone medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2 *delle ined. dec.* 8. *n.* 3.

(1) Sopra un tale principio, convenne al disposto della *Leg.* 8. *ff. Pro socio*, vedi *Romana. resp.* 11. *n.* 18. e la *Florentina, seu Campens. colonia et prædior divis. pal. et refect. utilium*, 8 *giugno* 1776. *av. Pandolfini-Barberi.*

Digitized by Google

14. Il padrone di un fondo che ha il colono che traffica in proprio dei bestiami, non è obbligato ad osservare i di lui contratti per conoscere se li stipula per proprio conto, o come colono. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2 *delle ined. dec.* 8. *n.* 4.

15. Il proprietario di un fondo non è tenuto a pagare quel bestiame che il suo colono ha comprato e condotto nella stalla del suo podere, quando questi è solito di fare, e depone di aver fatto simili compre per proprio interesse; quando poi sia solito di farle per interesse del padrone, allora questi è tenuto al pagamento. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2 *delle ined. dec.* 8. *n.* 1. 6. 7. 12. 17.

16. E per legge e per la consuetudine costante di giudicare in Toscana, non è dato ai coloni di alienare il bestiame che costituisce un capitale della società colonica, indipendentemente dal consenso espresso o tacito, o dalla ratifica del proprietario. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *tom.* 2. *dec.* 78. *n.* 12. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 1. *col.* 297.

17. Essendo nulle le vendite dei bestiami fatte dai coloni senza scienza del padrone, può in conseguenza quest' ultimo ricuperare il suo bestiame dalle mani del terzo possessore. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 77 *per intero.*

§ 3.

DELLA RACCOLTA E DELLA DIVISIONE DEI FRUTTI DEL FONDO COLONICO.

1. Nel sistema di Colonia, quale è regolato dalle leggi vigenti in Toscana, e che partecipa della locazione e della società, i frutti del fondo sono comuni fra il proprietario del fondo, e il colono; e quest' ultimo ha della sua porzione di raccolte, il pieno dominio. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 316.

2. Il padrone del fondo, ancorchè creditore del colono, non può di propria autorità e senza prevalersi della via giudiciaria ritenersi la porzione dei frutti che al colono immediatamente è dovuta, fatta che ne è la raccolta, potendo esercitare i privilegi che la legge gli accorda sulla raccolta futura. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 1266-1267.

3. Il padrone del fondo mentre ha diritto d' essere dal colono avvertito dell' epoca in cui si farà la raccolta dei frutti, onde vi assista per il proprio interesse, non può peraltro ritardare al colono la consegna della quota a lui spettante, appena che la collezione ne è stata fatta. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1262. — *Barbat. De divis. fruct. p.* 2. *cap.* 11. *n.* 26. — *Romuss. De re agraria, respons.* 14. *n.* 13. — *Fierli, Della division de' beni dei contadini cap.* 26. *pag.* 123. — *De-Franchis, decis.* 117. — *Savelli,* § *Lavoratori in fine.*

4. Il padrone del fondo che ritarda al colono la consegna della sua porzione dei frutti raccolti, contrae una mora reale e personale, che lo rende responsabile della mancanza che ne avvenga per caso fortuito, e lo sottopone a corrisponderne al colono il valore, insieme con gli interessi. — *Leg. Sed et si* 23. *ff. De usuris.* — *Leg. Si quis ita, ff. De adimend. legat.* — *Leg. Juliano,* § *Ex vendito, ff. De action. empt.* — *Leg. Cum vero* 26. *ff. De fideicommiss. libert.* — *Leg. In minorum* 3. *Cod. In quibus casis.* — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1262.

5. Trattandosi di semente fatte dal colono legittimamente, e finchè in esso persevera la qualità di colono, non può riconoscersi non che sanzionarsi per alcun titolo il diritto nel proprietario del fondo a consegnire la totalità delle raccolte da quelle semente prodotte. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1369-1370.

6. Il colono parziario, appena fatta la collezione dei frutti dai terreni della Colonia, ne diviene padrone per la sua metà, e può a suo piacimento disporne. — *Ann. di Giuris. an.* 6 *p.* 2. *col.* 1264-1265. — *Romuss. De re agraria, respons.* 16. *n.* 36.

7. Al colono parziario compete l'utile esercizio dell' azione *pro socio* contro il padrone del fondo per devenire alla divisione dei frutti raccolti. — *Leg. Si merces,* § *Vis major, ff. Locati.* — *Ann. di Giuris. an.* 5 *p.* 2. *col.* 1262. — *Vin. Instit. tit. De action.* § *Actionum.* — *Romuss. De re agraria, respons.* 16. *n.* 34.

8. Sebbene il colono parziario non debba percipere che una quota determinata di frutti, ha però il diritto (meno una convenzione, o consuetudine contraria) di trasportarli tutti appena raccolti alla propria casa per farne col padrone del fondo la divisione. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1265. — *Romuss. De re agraria, respons.* 3. *n.* 34; *respons.* 6. *n.* 13. 14; *respons.* 42. *n.* 8.

9. Quando il colono invita il padrone a ricevere la sua metà delle raccolte, e questi se ne sta contumace a riceverle, egli può farne legittimamente il deposito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 24. *dec.* 72. *n.* 6 7. — *De Luc. De cred. disc.* 144 *in fine.* — *Ansald. De com. disc.* 69. *n.* 12.

10. Nelle Colonie regolate dalle consuetudine, il colono parziario, o mezzaiolo, non ha diritto ai frutti e raccolte di quei terreni che non abbisognano di alcuna cultura. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 63.

§ 4.

DEI PATTI ADIETTI AL CONTRATTO DI COLONIA

1. Le Colonie de' fondi rustici, al pari di tutti gli altri contratti, possono stipularsi con tutte quelle condizioni che piace alle parti di stipulare, semprechè non contrarie alle leggi che tutelano il pubblico interesse, nè può esservi ragione che dispensi i contraenti dall' osservanza delle medesime. — *Rot. Tosc. in Florent. prat. lesion.* 29 *settembre* 1790 *av. Maiocconi.* § *Non meritava.* — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 580-581.

2. Non v' ha legge che impedisca ai proprietarii dei fondi rustici di convenire col colono un' annua retribuzione da pagarsi da quest' ultimo in correspettività dell' uso della casa annessa ai terreni dati a Colonia; nè può sorgere azione a favore del colono che l' ha sodisfatta, per ripetere come indebito ciò che ha pagato per un tal titolo. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 3. *dec.* 42. *dal n.* 28 *al* 31. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 590.

3. Trattandosi di Colonia che ha per subietto una modica estensione di terreno, non repugna alla giustizia, ed è coerente alla pratica, che fra il proprietario del terreno ed il colono si convenga una responsione da pagarsi da quest' ultimo per l' uso della casa che per avventura vi si trovi annessa. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 581-582.

4. Le regalie e gli altri obblighi, che d' ordinario s' impongono dai proprietarii dei terreni ai loro coloni, riconoscono altre cause di correspettività estranee ed indipendenti dall' uso delle case coloniche da essi abitate. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 581.

6. Il patto della Colonia perpetua dà al colono maggiori diritti di quelli che derivano generalmente dal contratto di Colonia. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 8. *n.* 11.

6. Il patto della perpetuità della Colonia è valutato come avente entità pecuniaria, ed aumentativo del prezzo a favore del venditore, allora soltanto ch' egli abbia ingannato al colono la sola proibità e non gli abbia imposto il carico della diligenza. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 8. *n.* 13.

7. Il patto nel contratto di Colonia perpetua, col quale si obbliga il colono di coltivare il fondo da buono e diligente padre di

famiglia, opera l'effetto che, non adempiute, cessa la Colonia. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 8. *n.* 12.

8. Il patto nelle scritte di Colonia, che il proprietario del fondo dia licenza al colono nel mese di marzo, non invalida le dette scritte, quando questa nullità non era contemplata dalle leggi sotto l'impero delle quali ebbero luogo tali stipulazioni. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 15. *n.* 2.

9. La dichiarazione del possessore di un fondo di ritenere il colono, finchè egli continua a fare il suo dovere, non induce obbligazione di non espellerlo, e non si risolve che in una officiosa dichiarazione, dalla quale si può derivare una pollicitazione, ma non ne emerge una positiva obbligazione. — *Tes del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 77. *n.* 30. 31. — *Rot. Rom. dec.* 239. *n.* 3 *av. Coccin.* — *Felin.* lib. 3. *cap. Cum venissent.* — *Spada, Cons.* 277. *n.* 4.

SEZIONE III.

Delle testimonianze e delle prove nelle questioni interessanti la Colonia.

1. I coloni sono sempre ascoltati e valutati in giudizio come testimoni, quando non possono risentire vantaggio dalla loro deposizione. — *Rot. Tosc. in Florent. distractus* 17 *febbraio* 1778. *av. Vinci, Raffaelli e Brichieri.* § *A questo si aggiungeva ec.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 9. *n.* 4. — *Muscard. De probat. conclus.* 320. *n.* 6. — *Menoch. De arbitrar. cons.* 474. *n.* 6.

2. Il computista che assiste ai saldi, ai quali devengono il padrone ed il colono, non è un testimone, ma assume il carattere di quell'intermediario che sistema gli interessi della Colonia, alle cui giurate dichiarazioni perciò devesi prestare intiera fede. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 15. *n.* 9.

3. Non può negarsi l'ammissione dei testimoni a fine di provare una disdetta verbale di Colonia a l'accettazione della medesima, quando esiste di questa un principio di prova in scritto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 80. *n.* 2.

4. L'eccezione di non esser stata trasmessa la disdetta al capoccia, non influisce nell'ammissione dei testimoni per provarne l'accettazione. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 9. *n.* 11.

5. La prova dell'accettazione della disdetta si pone in essere dai lavori campestri eseguiti dai nuovi coloni, e questi lavori costituiscono l'esecuzione dell'accettazione medesima. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 9. *n.* 8. 9.

6. Il silenzio della parte a cui è stata trasmessa la disdetta, non è per sè solo bastante a somministrarne la prova dell'accettazione; lo è però all'effetto di ammetterne la prova per via di testimoni. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 9. *n.* 5. 6.

7. Fanno piena prova in giudizio i libri di privata scrittura per costituire il debito fra padrone e colono, sempre che concorrano delle congettura ed amminicoli (1). — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 68. *n.* 6. 7. 8.

(1) I libri dei saldi, quantunque non scritti nè tenuti per conto del colono, provano pur non ostante contro di lui ed a favore del padrone che ne ha commessa la redazione e la conservazione.—Ciò in limitazione della regola, che nega fede ai libri privati, a dell'altra regola per cui non si attende a favore dello scrivente la prova da lui medesimo costituita a formata.—Si è forse creduto che fra colono e padrone dovesse procedersi, in fatto di prove, *ex bono et æquo*, a a similianza dei sorii: e con tal veduta si accorda ai libri di saldi la indicata loro probativa, purchè però vi concorra qualcuna delle seguenti circostanze: 1° La *verosimiglianza* delle notate partite, o la giustificazione della massima parte di esse. 2° La prova che i libri sono stati tenuti, e le partite state descritte, con scienza e consenso del colono. 3° Indipendentemente da tutto questo, ove si tratti di piccole partita, la legge assai defarisce alla presunzione che una regolare scrittura fa nascere a pro del padrone; quando in ispecie non con altro si ha da combattere che con l'impugnativa del contadino. — *Pini, Corso di Legisl. rurale: confer.* 7, *pag.* 48-49.

8. I libri che interessano la società colonica, non esigono per far prova fra i socii quella severa scrupolosità, nè quella forme che si richiedono quando i libri privati debbono far prova ai terzi debitori. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 68. *n.* 11.

9. Il libro del padrone del fondo, nel quale sono notate le partite di debito contro il colono con ordine di tempo e con verosimiglianza, merita fede in giudizio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 27. *n.* 4.

10. La massima indotta dalla giurisprudenza che i libri privati facciano piena prova fra padrone a colono, procede quando si tratta di libri regolarmente tenuti e di credito reso verosimile dal concorso di particolari circostanze atte a conciliare ad essi libri fede a credibilità. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 1. *col.* 200.

11. La massima che i libri di amministrazione regolarmente tenuti, fanno fede del debito a credito resultante da Colonia, fine a prova concludente in contrario, ben lungi dall'attribuire ai libri medesimi una fede inoccezionabile, non fa che uniformarsi allo spirito ed al presupposto della legge vigente in Toscana, che accorda una prelazione al padrone per crediti di Colonia. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 25-26.

12. La partita del saldo colonico, è un titolo atto a costituire la prova del credito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 68. *n.* 3. 5.

13. Non può contrastarsi al così detto *quadernuccio colonico* un pregio provante contro il colono che ne ha fatta la produzione in giudizio, specialmente riapetto a partite la cui inserzione è stata accettata dal colono stesso, e per lungo tempo non contradetta. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 599.

14. La prova in genere dei pagamenti fatti dal padrone dei bestiami comprati dal colono, deve ritenersi per quei bestiami, che realmente hanno fatto parte della sua stalla, nè può estendersi a quelli che non erano venduti nè ritenuti nella medesima. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 78. *n.* 18.

SEZIONE IV.

Della disdetta, e della risoluzione in tronco di tale contratto.

1. I diritti sociali dei coloni cessano per lo scioglimento della società derivato dalla disdetta della Colonia data dal proprietario del fondo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 92. *n.* 5.

2. Quando il colono, a cui è stata disdetta la Colonia, si è provvisto di un nuovo fondo a cui presta l'opera sua, dimostra il tacito recesso dalla prima conduzione, e tanto più, se dai suoi atti resulta che niuna opposizione è stata fatta per parte sua alla disdetta medesima. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 45. *n.* 7. 8.

3. La disdetta della Colonia non può dirsi accettata col silenzio da quegli che non è colone, ma affittuario, il quale non può essere remosso dalla detenzione del fondo affittatogli fino alla resoluzione dell'affitto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 35. *n.* 1. 2. — *Post. De manuten. osservaz.* 52. *n.* 17 *e seg.*

4. La disdetta della Colonia fatta al colono dal locatore, provata per mezzo di testimoni non ammette eccezione. — *Tes. del F. Tosc. tom* 15. *dec.* 38. *n.* 1. 2.

Digitized by Google

5. La disdetta della società colonica, quando è intimata al capo della famiglia dal tribunale del sue domicilio, è valida sebbene vi siano dei pupilli. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 69. *n.* 2.

6. La disdetta della Colonia, quando è stata dal proprietario disdicente diretta o trasmessa ad une dei componenti la famiglia colonica, e in genere alla stessa famiglia, è valida ed efficace indistintamente per ognuno di essi, tuttochè l'individue nominale non ne sia il capo o il seniore. — Ciò è da ritenersi maggiormente nella circostanza che l' atto di disdetta venga rilasciato nelle mani dello stesso capo e seniore, talchè non possa da lui allegarsene l'ignoranza. — *Ann. di Giurisp. an.* 11. *p.* 2. *col.* 1007-1008.

7. Quando la disdetta della Colonia parziaria è fatta « a NN. ed altri fratelli e loro famiglia » deve dirsi fatta in modo comprensivo, ed estesa a tutti gli individui della famiglia, ed è operativa, ancorchè il soggetto nominato sia sotto la dipendenza di altro individuo autore di lui e stipite di tutta la famiglia. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 15. *n.* 2. 3.

8. Quell' individue della famiglia colonica, che dopo la morte del *capoccia* non ha assunto l' esercizio della di lui funzioni, non può pretendere che ad esse personalmente sia trasmessa la disdetta della Colonia. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 15. *n.* 5.

9. La disdetta trasmessa al colono delle terre, s'intende estesa anco alla casa colonica, abbenchè non ne sia stata fatta menzione, perchè la casa medesima è un inseparabile e necessario annesso del fondo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 45. *n.* 5.

10. Il colone può non accettare la disdetta della Colonia, quando è fatta contro i patti o le convenzioni stabilite. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 15. *n.* 1.

11. Quando il colono divieno domino in comune col proprietario del fondo nella durata e pendenza della Colonia, può lo stesso colono opporsi alla ricevuta disdetta. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 12. *n.* 2. — *Menoch. De reg. poss. remed.* 11. *n.* 45. — *Cane. Variar. resol. p.* 1. *cap.* 14. *n.* 84. — *Pacion. De locat. et conduct. cap.* 65. *n.* 87. — *Fabr. in Cod. lib.* 4. *tit.* 42. *defin.* 10.

12. Quando non si verifica nell' opposizione del colono parziario alla disdetta trasmessagli dal proprietario, alcuno dei fondamenti ai quali è appoggiata, essa deve rigettarsi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 15. *n.* 1.

13. Nel giudizio di opposizione alla disdetta, non si attendono le eccezioni che contro la disdetta si deducono dal conduttore e colono, che tendono a reclamare a loro favore tutto o parte del dominio del fondo locato, in pregiudizio del proprietario che ha ai medesimi fatta la concessione del fondo che egli ha disdetto, dovendo il conduttore od il colone adempire per parte sua al contratto di condezione di Colonia, con abbandonare il fondo e dedurre poi le sue ragioni al preteso dominio in un separato giudizio. — *Leg. Si quis conductionis, Cod. Locat.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 12. *n.* 1. 4. — *Pacion. De locat. et conduct. cap.* 65. *mem.* 47 *e seg.*

14. Il patto di non espellere il colone, la restituzione in intero del medesimo contro la rinunzia al livello del fondo da esso lavorato, e la vocazione propria dei suoi figli al livello dello stesso fondo, sono semplici eccezioni per remuovere la disdetta ad essi fatta come coloni dal dominio del fondo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 96. *n.* 2.

15. Quando il proprietario disdice al colono la Colonia, ed il colone si oppone, restano paralizzati gli effetti giuridici della disdetta, fino a tanto che una giudiziale pronunzia non abbia fatto le convenienti dichiarazioni. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 33. *n.* 1.

16. La reiezione delle eccezioni di condominio, che affaccia il colono contro la ricevuta disdetta nel giudizio di opposizione alla medesima, non gli impedisce di esperimentarlo in altro diverso giudizio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 12. *n.* 3.

17. La disdetta del fondo colonico non determina la competenza del tribunale, quando non fa cessare le sequela del contratto di Colonia. — *Ann. di Giurisp. an.* 9. *p.* 2. *col.* 623.

18. La disdetta trasmessa per mezzo di tribunale non si deve considerare come un atto diretto a manifestare la volontà di cessare dalla società colonica, ma bensì come un atto di giurisdizione non contenziosa, da cui può insorgere giudiziale contesa mediante opposizione. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 3. *n.* 13.

19. L' atto formale di disdetta non è necessario, quando consta che il conduttore o colono ha altrimenti, in qualunque modo, accettata la disdetta medesima. — *Regol. di Proced. civ. art.* 626. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 80. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 15. *dec.* 38. *n.* 3. 6.

20. L' atto di disdetta di Colonia deve farsi avanti quel giudice, che deve conoscere della contestazione. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 3. *n.* 13.

21. Le disdette di Colonia non sono in Toscana legalmente ed efficacemente trasmesse, se non a certi tempi determinati dalle leggi e consuetudini, per mezzo di persona a ciò incaricata. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 3. *n.* 1. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 39. *dec.* 33. *n.* 2.

22. L' atto di disdetta della Colonia può farsi tanto per scrittura quanto sulla verbale istanza del proprietario; e nell'uno e nell'altro modo deve registrarsi nel quaderno del registro nel termine prescritto dalla legge, e renderai ostensibile a tutti, senza spesa, dai respettivi Giusdicenti locali. — *Reg.* di *Proced. civ. art.* 624. 633. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 15. *n.* 11. 14.

23. Quando la disdetta della Colonia è impugnata dal colono, per cui se ne forma contestazione, il proprietario che l' ha trasmessa non è obbligato a farla registrare, a forma dell' artic. 633 del regolamento di Procedura civile, perchè in tal caso non si verificano i termini della legge inducenti l' obbligo del registro. — *Tes. del F. Tosc. tom* 19. *dec.* 33. *n.* 2. 3. 9. 10.

24. Lo scopo della disposizione dell' art. 634 del regolamento di Procedura, che annulla le disdette coloniche non registrate, è quello di rendere ai coloni più facile il mezzo di ritrovare la Colonia di un altro podere, ed ai proprietarii di provvedersi di un nuovo colono. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 3. *n.* 3. *tom.* 19; *e dec.* 33. *n.* 7.

25. Il termine degli otto giorni assegnate al conduttore o colone ad avere accettata la disdetta, e ad aver fatta l' opposizione, è perentorio. — *Regol. di Proced. civ. art.* 621. — *G. P. L. tom* 3. *dec.* 55. *n.* 1.

26. Quando il possessore del fondo disdice la Colonia al colone, e per parte di questi non no vien fatta opposizione ne'termini prescritti dalla legge, la disdetta è valida e la società colonica resta sciolta. — *Regol. di Proc. civ. art.* 625. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 45. *n.* 1.

27. Dal silenzio di due anni alla sentenza di confermazione di disdetta di una Colonia, non se ne argomenta la tacita conferma della Colonia, e la rennnzia alla detta sentenza. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 69. *n.* 4.

28. La prefinizione del termine, assegnato dal patto o dalla legge ad eseguire un atto determinato, quanto è certo che rimane violata se l' atto venga eseguito posteriormente, altrettanto essa si riguarda rispettata e mantenuta se l' atto venga eseguito anteriormente al termine determinato alla sua esecuzione, o ciò specialmente quando si tratta di disdetta di Colonia parziaria, di fronte al termine assegnato ad eseguirla. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 15. *n.* 12. 13. 15. 16. — *Rot. Rom. in Addit. dec.* 47. *n.* 41 *e seg. av. Ansald.* — *Ivi, in Bononien. seu Ferrarien. Contractus* 9 *maggio* 1791. § 8. *ac. Garadoqui.* — *Ivi, in confirmat.* 7 *maggio* 1792. § 6. *ac. il sudd.* — *Conciol. Ad stat. Lucat. lib.* 6. *rubric.* 18. *n.* 48 *e seg.*

Digitized by Google

29. L' affittuario di un fondo, che ha convenuto di potere licenziare il colono, non può dare questa licenza che ai termini fissati dal proprietario del colonno medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 15. *n.* 3.

30. Il colono parziario, il quale riliene nella stalla del bestiame d' altrui proprietà senza il consenso del padrone, commette una infedeltà capace per sè sola a convalidare la disdetta che per questa causa sia stata trasmessa. — *G. P. L. tom.* 4. *dec.* 17. *per int.*

31. Il locatore dei beni non ha dirille, perdurante l' affitto da esso fatto, di trasmettere la disdetta ai coloni dei beni medesimi, spettando questo diritto soltanto al conduttore dei beni, il quale può fare coltivare e amministrare i fondi locati da coloni di sua scelta a soddisfazione, nè può essere permesso al locatore d' ingerirsi nella Colonia e pretendere di mutare e porre nuovi colonni nel fondo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 39. *dec.* 33. *n.* 1.

32. È irregolare lo sfratto della famiglia colonica ove non sia preceduto dalla stima concorde e giudiciale comandata dalla legge del 2 agosto 1795. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 1211.

33. Non può domandarsi ed ottenersi la risoluzione in tronco della società colonica dal proprietario del podere, ove non si giustifichi da lui la frode, malversazione, od altr' atto doloso eseguito dal colono nei rapporti della Colonia. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 1211.

34. Il colonno non esente dall'addebito di *malaversazione*, può dal padrone essere sfrattato in tronco dalla Colonia. — *Leg. del* 2 *agosto* 1785. § 6. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 65. *n.* 7.

35. Il rifiuto e la ritultanza del colono alle intimazioni giudicialmente fattegli dal proprietario del fondo, considerate di per sè stesse ed in termini semplici ed astratti, non possono non ravvisarsi allentatorie e lesive di tutti quanti i diritti del proprietario medesimo, e tali da costituire il tipo per eccellenza di quella malaversazione che autorizza, ai termini della legge del 2 agosto 1785, la disdetta in tronco della Colonia. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 1. *col.* 402.

36. L' inadempimento o infrazione dei patti sostanziali del contratto di Colonia costituisce un fatto consumato, del quale non è possibile la restituzione allo stato primiero, ed esclude perciò l'adozione dell' equitativo rimedio alla purgazione della mora. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 1. *col.* 252. — *Ivi, an.* 8. *p.* 1. *col* 743.

37. Di fronte a quella sentenza che ha ritenuta e dichiarata informata da dolo l' inosservanza del colono ad alcune de'patti del contratto di Colonia, manca di giuridica sussistenza il rimprovero di falsa applicazione della legge del 2 agosto 1785, e della massime giurisprudenziali stabilite in proposito, che autorizzano il proprietario del fondo a domandare la risoluzione in tronco della Colonia (1). — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 742.

38. Nei contratti di buona fede, quale è il contratto di Colonia, la mora s' incorre anco dopo un' interpellazione stragiudiciale. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 743.

39. Il volontario discesso pendente la Colonia di alcuni degli individui della famiglia colonica, costituisce infrazione d' uno dei patti sostanziali del contratto di Colonia, che dà azione al leso a domandarne l' immediata risoluzione in tronco. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 1. *col.* 252.

40. Il disposto dell' art. 612 del regolamento di Procedura civile, senza distinguere la Colonia *espressa* dalla Colonia *tacita*, prescrive che la sentenza la quale rilascia in sfratto, debba essere munita della esecuzione provvisoria. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 37. *dec.* 48. *n.* 3.

41. Il colonno che si riconosce ingiustamente sfrattato non ha altra ragione legalmente esercibile che pei danni, quando per la sentenza passata in cosa giudicata venga revocata la conferma della disdetta accompagnata dallo sfratto. — *Regol. di Proced. civ. art.* 639. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 78. *n.* 6.

42. La contrattazione dei bestiami da lavoro in cui s' ingerisca il colono spendendo il nome del padrone, non può somministrare di per sè sola una causa di risoluzione in tronco della Colonia, ogni qualvolta da questa operate non sia resultato un pregiudizio al padrone stesso. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 1211.

(1) Sull' interpretazione della legge del 2 agosto 1785, e quando si verificano i casi contemplati da questa legge per domandare ed ottenere la *risoluzione in tronco* della Colonia, vedi le *dec. della C. R.* inserita negli *Ann. di Giuris. an.* 2 *p.* 2. *col.* 1211, e le *dec. della C. di Cass. an.* 5. *p.* 1. *col.* 398., *an.* 9. *p* 1. *col.* 347-348.

COMMODATO. (1)

(1) Il *Commodato* (che i Francesi chiamano anche *Prêt à usage*) è quella concessione *gratuita* che vien fatta ad alcuno d'una cosa *non fungibile* onde se ne serva per un *fine* e con un *modo determinato*, e la restituisca quindi al concedente *in tutta la sua identità*, allorchè sopravvenga il *termine* o ciò prestabilito (Concordano: art. 1098 e seg. Cod *piemontese* — art. 1746 e seg. Cod. *napoletano* — art. 1958, Cod. *parmense* — art. 1875 e 1876, Cod *francese* — § 971, Cod. *austriaco* — art. 229, Cod. *prussiano* — art. 1777, Cod. *olandese* — art. 1359 e seg. Cod. *del cantone di Vaud* — art. 2564 e seg. Cod. della *Luisiana*). Chi concede l' uso della cosa, dicesi *commodante*: chi lo riceve, *commodatario*. Da ciò ne consegue essere il Commodato un contratto reale, *inabile ad operare la traslazione della proprietà* nel commodatario (V. la *leg.* 2. *in princ. ff. De reb. cred.*; *leg.* 8 e 9. *ff. Commodati, vel contra*; *leg.* 2. § 1. *ff. Pro hærede*; *leg.* 1 *in fin. ff. De precario*; *Instit. lib.* 3, *tit.* 14. *Quibus modis ex contr. obl.* § 2), e che può avere per obietto, non solo le cose *corporali*, tanto mobili che immobili, perchè *sieno in commercio* e tali *da non consumarsi coll' uso*, ma ancora le *incorporali*, dalle quali debbono eccettuarsi soltanto le *azioni* (V. la *leg.* 1. § 1. *ff. Commod.* e *leg.* 3, *argom.*, a *leg.* 15, § 2. *ff. De precario*, e l' *Hatmb. Dir. Rom.* § 506, ed ivi anco la *nota* — **C** — edit. di Venezia). Esso ha molti caratteri a comune con altre specie di contratti che ramiamo ad enumerare, imperocchè ci sembri non inutile affatto l' instituirne coi medesimi un confronto sommario, affinchè facilmente se ne possano vedere le più essenziali differenze che lo distinguono da quelli. Cominciando infrattanto dal *Precario*, che più d' ogni altro gli rassomiglia, noi vi scorgiamo subito due caratteri distintivi che lo fanno differire dal Commodato, inquantochè in quello non è determinato nè *la durata*, nè il *fine* dell' uso concedutogli: lo vediamo differire dal *Mutuo*, inquantochè questo produce la *traslazione del dominio della cosa* mutuata nel mutuatario, ed ha sempre per oggetto *cose fungibili*: lo vediamo differire poi dal *Deposito*, imperocchè questo abbia per iscopo, non l' uso, ma la *custodia* della cosa che ne è stata l' obietto. — In quanto al vocabolo qualificativo di questo contratto, i filologi non sono d' accordo sul determinarne l' etimologia; imperocchè alcuni pretendono rinvenir la ragione della parola *commodato* nella causa generale della concessione, cioè, com' essi dicono, *commodo accipientis*; altri poi credono riconoscerla nel concedersi la cosa commodata *quasi cum modo*, cioè, sotto la determinazione del modo a cui vien subordinato l' uso della medesima. — Così noi preferiamo di dare *in nota* questa nozioni generali del Commodato, onichè nel testo come avrebbe portato il sistema dell'Opera, imperocchè ci sarebbe stato impossibile disporre questa voce col solito ordine delle altre, non avendo la moderna giurisprudenza avuta occasione di decider sulla in questa materia, ad eccezione d' una sola decisione inserita nel *tom.* 9. del *Tes. del F. Tosc* (d' ord. la 12ma), nella quale d' altronde non troviamo stabilito alcun principio di pratica importanza, e che non contiene in sostanza se non la definizione di questo contratto che sarebbe inutile ripetere. Ciò non ostante, per escludere qualunque incompletezza in ciò che concerne l' illustrazione preliminare che siamo soliti di premettere ad ogni voce, accenneremo qui i titoli del Dr. Romano e le Opere che trattano più magistralmente del contratto di Commodato: — **Citazioni del Testo**) Instit. *lib. III, tit.* 14. *Quibus modis ex contrahitur obligatio*; Pandect. *lib. XIII, tit.* 6. *Commodati, vel contra*; Cod. *lib. IV, tit.* 23. *De commodato* — **Bibliografia**). — Hermasillo (L. D. D. Gasparis) *Tractatus de Commodato.* — Mantica (Francisci) *Lucubrationes de tacitis et ambiguis conventionibus. V. il lib.* 9 *per int.* — Mulii (Friderici Alberti) *Thesaurus theorico-practicus. V. il tratt. de Commodato.* — Reigersberg (G. Vao) *Diss. de Commodato.* — Rosignoli (D. Georgii) *Novissima praxis Theologico-legalis. V. nel tom.* 2. *De Commodato.* — Sabelli (M. Antonii) *Summa diversorum tractatuum. V. il tom* 1. § *Commodatum* — Schwendendorffer (Bart. Leonh.) *Disp. de commodatis.*

COMPENSAZIONE.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni del Testo.*
» 3. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

Dicesi *Compensazione* (1) l' imputazione simultanea di ciò che due persone si debbono vicendevolmente, mediante la quale ogni azione respettiva rimane estinta *ipso jure*, come se avesse avuto luogo un vero ed effettivo pagamento (2). Essa dicesi *volontaria*, quando dipende da una convenzione reciproca delle persone vicendevolmente obbligate; *necessaria*, quando si effettua per la sola ed esclusiva forza della legge. — V' ha chi distingue la Compensazione detta da noi necessaria, in *legale* e *giudiziale;* chiamando *legale* quella che si pone in essera per fatto esclusivo della legge, e che opera l' estinzione delle due obbligazioni nel momento stesso in cui le parti addivennero reciprocamente debitrici e creditrici (3); ed appellando *giudiziale* quella che, non attuandosi per sola forza di legge, abbisogna d' esser proposta in Giudizio, e che diventa operativa nel giorno soltanto in cui viene opposta.

§ 2.

Instit. *lib.* IV. *tit.* 6. *De actionibus* § 30 39.
Pandect. *lib.* XVI. *tit.* 2. *De compensationibus.*
Cod. *lib.* IV. *tit.* 31. *De compensationibus.*

§ 3.

Allard (A. A.) *Diss. de compensationibus.*
Arbelmann (P. H.) *Diss. de compensatione et speciatim de debito tertii compensando.*
Balloy (Petri) *Varia juris civilis.* V. ivi, il trattato *Della compensazione.*
Beroæ (Joh. Andreæ) *Tractatus de compensationibus.*
Boecholten (Johannis) *Tractatus de compensationibus.*
Coppelii (Leonardi) *Tractatus de compensationibus.*
De Luca (Jnb.-Bapt.) *Theatrum veritatis et justitiæ.* V. l'indice generale dell' opera.
Diego, *Tractatus de compensationibus.*
Fennica (L. P.) *Diss. de compensationibus.*

(1) La parola *compensazione* deriva dal latino *pensare cum.* Di tale espressione ce ne dà ragione l' Einecio (*Antiq. Roman. lib.* 3. *tit.* 15. *n.* 2.) rinvenendola nell' uso degli antichi di pesare i metalli, quando, per mancanza di alcun segno pubblico ed autentico, non poteva comprovarsene con altro modo il peso.

(2) Questo rimedio è stato introdotto dalla equità naturale, onde possa essere opposto dal debitore alla domanda di colui che gli è creditore e debitore contemporaneamente, imperocchè non apparva giusto che uno potesse asigere quanto sarebbe obbligato di restituire nel momento medesimo, *quia interest nostra potius non solvere, quam solutum repetere* (*Leg.* 3. *ff. De compensat.*).

(3) Concord. *Leg.* 4. *Cod. De compensat.* — art. 1381, Cod. *piemontese* — art. 1244, Cod. *napoletano* — art. 1271, Cod. *parmense* — art. 1290, Cod. *francese* — § 1435, Cod. *austriaco* — art. 301, Cod *prussiano* — art. 1462. Cod. *olandese*

Frenkas (Joh. Gothof.) *Tractatus de solutionibus, et liberationibus.*
Giraldini (R. P. Josephi) *Tractatus de usuris.* V. ivi, il lib. 2.
Grassis (Caroli de) *Tractatus de exceptionibus.* V. l'eccez. 6.
La-Grappe (D. N.) *Diss. de compensationibus ex juris romani et hodierni principiis.*
Locamani (Georgii Davidis) *Tractatus de compensationibus.*
Maestertii (Jacobi) *Tractatus de compensationibus.*
Mantices (Sebasthiani) *Tractatus juris varii.* V. il trattato *Della compensazione.*
Nigri (Antonii) *Tractatus de exceptionibus.* V. il cap. 13 per intero.
Tynnari, *Tractatus de compensationibus.*

Annarole (Jab. Francisci) *Controversiæ forenses.* V. le controv. 215. 219. 236.
Berlichii (Matthiæ) *Conclusiones practicabiles secundum Constitutiones Saxonicas.* V. ivi, la par. 1. n. 23 e seg.
Bondini (Guilielmi) *Colluctationes.* V. il tom. 2. colluct. 27.
Capucii (Camilli) *Praxis judiciaria absolutissima.* V. il tom. 1. p. 3. cap. 7.
Caballavalii (Thomæ) *De judiciis.* V. il lib. 2. tit. 3. disp. 27.
Cenni (Caroli) *Decisiones S. Rotæ Romanæ.* V. le decis. 53. 208.
Goani (Antonii) *Consultationes decisivæ.* V. la consult. 130.
Hannii (Henrici) *Disp. resp. de compensationibus.*
Labbeæ (Joh. Bapt.) *Disputationes.* V. la par. 2. disp. 87 per intero.
Martii (Christophori) *Decisiones Rotæ et Fori ordinarii Senensis cum examinationibus.* V. l' esam. 60.
Ramosii (Josephi) *Consiliorum.* V. ivi, il cons. 36.
Rodokani (Joh. Leonardi) *Consiliorum.* V. il cons. 45.
Schrodana (Theod.) *Disp. inaug. de compensationibus.*
Trentacinquii (Alexandri) *Variarum resolutionum.* V. il lib. 3.

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez. I. *Generalità.*
Sez. II. § 1. *Quando avvenga la Compensazione per opera della legge, o dietro opposizione del debitore.*
§ 2. *Casi speciali nei quali non ha luogo un tale benefizio.*
Sez. III. *Della volontà di giovarsi della Compensazione, e della renunzia a questo benefizio.*
Sez IV. *Delle persone vicendevolmente obbligate, e degli effetti dell' avvenuta Compensazione.*

SEZIONE I.

Generalità.

1. La Compensazione è cosa piana d'equità, ed interessa il bene pubblico e privato, perchè le lili si diminuiscono. — *Leg. Ideo* 3. *ff. De compensat.* — *Leg. Quidem* 21. *ff. De compensat.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 20. *n.* 10. 11. 12. — *Voet, ad ff. tit. De compensat. n.* 2.

2. La Compensazione è un benefizio dalla legge introdotto affinchè a ciascuna delle parti resulti il maggior vantaggio o il mi-

uor danne possibile, ritenuta la contemporaneità del credito e debito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 42. *dec.* 43. *n.* 1.

3. Il benefizio della Compensazione ha in special modo avute in mira il favore del debitore, onde far cessare le usura del suo debito subite che egli divenga a vicenda creditore del suo creditore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 20. *n.* 9. — *Ivi, tom.* 42. *dec.* 43. *n.* 2.

4. La Compensazione è un benefizio introdotto a favore del debitore, per evitare un circuito inutile ed incomodo, ed è una specie di pagamento, il quale naturalmente segue subitochè due sono fra di loro vicendevolmente debitori e creditori di quantità eguale, liquida ed esigibile. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 1. *dec.* 31. *n.* 19. 20. 24. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 77. *n.* 3.

5. La Compensazione è un' eccezione privilegiata opponibile sempre in ogni giudizio di qualunque natura esso sia, e in qualunque stato della causa, e perfine dirimpetto alla stessa cosa giudicata. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 139. n. 4. — *Ivi, tom.* 27. *dec.* 37. *n.* 2.

6. Il benefizio della Compensazione è transitorio attivamente e passivamente negli eredi. — *Leg.* 3. *ff. De contr. jud. tutel.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 53. *n.* 3. — *Noat. De trasmiss. eas.* 25. *n.* 14. — *Guttierez, De compensat. lib.* 2. *quast.* 19. *n.* 12.

7. Non può ad alcuno spettar meglio il diritto di opporsi a una domandata Compensazione, quante ai procuratori al patrimonio in concorso. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 67. *n.* 2.

SEZIONE II.

§ 1.

QUANDO AVVENGA LA COMPENSAZIONE PER OPERA DELLA LEGGE, O DIETRO OPPOSIZIONE DEL DEBITORE.

1. La Compensazione ha luogo, quando fra debito e credito concorrano i necessarii requisiti. — *Leg. Postea quam, ff. De compensat.* — *Leg. Si constat. e Leg. Compensat. Cod. De compensat.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 65. *n.* 18.

2. La Compensazione si fa *ipso jure*, cioè per immediata operazione della legge. — *Leg.* 21. *ff. De compensat.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 5. *n.* 35.

3. La Compensazione ha luogo avanti ancora che sia stata opposta, giacchè il benefizio della legge è operativo fino da quel momento, che si verificò il respettive debito e credito compensabile. — *Leg.* 4. *Cod. De compensat.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 5 *n.* 37. — *Ivi, tom.* 21. *dec.* 4. *n.* 1.

4. La Compensazione s' intende operata *ipso jure* non sole quando si tratta di far cessare il corso delle usure, ma anche allorquando al creditore avverrebbe altrimenti un danno inevitabile. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 20. *n.* 9. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 9. *dec.* 409. *n.* 21. 22. — *Ivi, in Pecuniaria,* 11 *maggio* 1843. *av. Verosp.* — *Alexand. Cons.* 74. *lib.* 5. — *Soccin. Cons.* 130. *n.* 20. *lib.* 4. — *Peregrin. Cons.* 70. *n.* 1. *lib.* 4. — *Aldovin. Cons.* 84. *n.* 17. — *Roland. Cons.* 87. *n.* 28. *lib.* 1. — *Sebast. Medic. tract. De compens. p.* 1. *quest.* 40. *n.* 2. 8. — *Roderic. De ann. redd. lib.* 1. *quest.* 18. *n.* 3. 4. — *De Luc. disc.* 46. *n* 18.

5. Quando fra le stesse persone concorre il debito e credito egualmente certo, liquido ed esigibile, la Compensazione è per legge e per ragione ammissibile; — nè altro debito può esistere fra queste persone che rispetto a quella quantità che sopravanza alla seguita Compensazione (1). — *Leg.* 8 *e Leg.* 7. *ff. De compensat.* — *Leg. Si constat* 4, *Cod. De compensat.* — *Cod. civ. franc. art.* 1290. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 1. *dec.* 31. *n.* 10. 21; *tom.* 2. *dec.* 39. *n.* 6. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 139. *n.* 7. — *Ivi, tom.* 3. *dec.* 92. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 6. *dec.* 6. *n.* 1. 3. *e dec.* 53. *n.* 1. 3. 4. 5. — *Ivi, tom.* 7. *dec.* 47. *n.* 2. 4. — *Ivi, tom.* 10. *dec.* 93. *n.* 1. 2. — *Ivi, tom.* 13. *dec.* 30. *n.* 3 *e dec.* 77. *n.* 2. — *Ivi, tom.* 14. *dec.* 41. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 20. *dec.* 20. *n.* 1. 2. 5. — *Ivi, tom.* 22. *dec.* 37. *n.* 23. — *Ivi, tom.* 27. *dec.* 37. *n.* 3. — *Ivi, tom.* 29. *dec.* 13. *n.* 3. — *Ivi, tom.* 31. *dec.* 60. *n.* 1. 2. — *Ivi, tom.* 33. *dec.* 33. *n.* 7. — *Ivi. tom.* 37. *dec.* 38. *n.* 2. — *Ivi, tom.* 38. *dec.* 31. *n.* 2. 3. 4. — *Ivi, tom.* 42. *dec.* 11. n. 1. 2 r *dec.* 73. n. 1. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 706. — *Ivi, an.* 7. *p.* 2. *col.* 608. — *Ivi, an.* 9. p. 2. *col.* 14. 1061. — *Rot. Rom. in Recent. tom.* 1. *dec.* 155 *in fin. p.* 9; *dec.* 245. *n* 4. *e seg. p.* 18; *dec.* 250. *n.* 12. *p.* 19; *e dec.* 370. *n.* 2. *p.* 17. — *Voet, ad Pandect. tit. De compensat.* — *Fabr. in Cod. lib.* 4. *tit.* 23. *definit.* 11. — *Bersan. De compensat. cap.* 2. *quast.* 2. *n.* 4, *e quast.* 4. *n.* 9. — *Guttierez, De compensat. lib.* 5. *quast.* 2. *n.* 21 r *seg. lib.* 7. *cap.* 3. — *Richer. Jurispr. univers. lib.* 3. *tit.* 23. *cap.* 3. § 277. — *Roderic. De annuis reditib. lib.* 2. *quast.* 18. *n.* 9. 11. — *Staiban. Resol. for.* 80. *n.* 5. — *Costant. vot. dec.* 438. *n.* 17. 18. *vers. Non potest intrare compensatio etc.*

6. Tostochè quegli che era creditore di una persona, addiviene suo debitore di una somma o altra quantità suscettibile di Compensazione, i debiti respettivi sono da quel momento estinti fino alla debita concorrenza per la sola virtù della legge della Compensazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 5. *n.* 30.

7. Allora soltanto si opera la Compensazione *ipso jure*, quando giova al debitore che si operi, e non consta di una contraria di lui volontà. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 60. *n.* 18.

8. Quando il danno del debitore è inevitabile, la legge ammette *ipso jure* la Compensazione benchè non opposta. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 53. *n.* 7.

9. La Compensazione si ammette *ipso jure* anche in pregiudizio dei creditori anteriori, quando il debitore ed insieme creditore è esposto a pagare il debito senza speranza di esigere il suo credito. — *Rot. Tosc. in Florent. Pignoris super imputatione et compensatione,* 26 *agosto* 1746. § *Il pregiudizio dei creditori anteriori ec. av. Soldani, Benzi, Venturini e Pellegrini.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 63. n. 8. — *Casareg. disc.* 21. *n.* 13. 14; *disc.* 135, *n.* 8. *e disc.* 147. *n.* 13. 14. — *Bonfin. dec.* 28. *n.* 16.

10. Fra i debiti e crediti quantitativi della stessa persona, provenienti da qualunque titolo, eccettuate il *deposito*, la Compensazione si verifica *ipso jure*. — *Instit. tit. De act.* §. 30. — *Leg. compensat.* 14. *Cod. De compensat.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 94. *n.* 1.

11. Il creditore che acquista beni dal suo debitore, compensa *ipso jure* il suo credito, ed ha diritto di ritenere tanta rata dei beni acquistati, quanta corrisponda nel suo valore alla quantità del suo credito. — *Leg. Creditor* 12, *et Leg. Cum qui, ff. Qui potior in pign. hab.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 67. *n.* 8.

12. E per diritto romano e per diritto francese la Compensazione si opera per ministero della legge anco riguarde al debito, pel pagamento del quale il debitore ha ottenuta dal creditore una dilazione. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 143.

13. È regola ferma di diritto, che quando in mano del creditore amministratore vengono degli assegnamenti dell'amministrato

(1) Le Leggi Romane, la Giurisprudenza e i Dottori, concordano nel fissare un tale principio, perchè lo richiede naturalmente l'indole stessa della Compensazione, che riposa unicamente sull'eguaglianza fra i titoli respettivi, la quale verrebbe necessariamente ad essere lesa, se si potesse compensare il credito liquido ed esigibile, con l'illiquido e non esigibile.

Digitized by Google

suo debitore, la legge opera di per sè e per una presunta volontà del creditore la Compensazione ed il rimborso di quelle somme che era venuto ad anticipare in conto di sua amministrazione.— *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 177. n. 6.

14. La contrapposizione delle partite di entrata alle partite di uscita in un conto aperto di dare ed avere, è quella istessa che senza bisogno di alcuna dichiarazione d'animo, e di alcun espresso di volontà, induce necessariamente la Compensazione ed il pagamento. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 177. *n.* 7.

15. La Compensazione si opera di pieno diritto a favore del creditore per un titolo, e respettivamente debitore per altro titolo, anche in pregiudizio di altro creditore poziore n privilegiato.— *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 83. *n.* 3.

16. Quando evvi liquidità n concorrenza simultanea del debito respettivo dell' una n dell' altra parte, la Compensazione fra le medesima si opera *ipso jure*, o almeno al momento in cui, *ope exceptionis*, viene da una delle parti opposta.— *Tes. del F. Tosc. tom.* 42. *dec.* 69. *n.* 1.

17. L' eccezione della Compensazione è una delle tre esperibili nel giudizio esecutivo il più rigoroso. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 89. *n.* 5.

18. La Compensazione può opporsi dopo nata la sentenza di condanna al pagamento del debito soggetto od esser compensato. — *Leg. Ex causa* 2. *Cod. De compensat.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 20. n. 27.

19. L' eccezione della Compensazione è deducibile anco dopo la cosa giudicata, a meno che non abbia formato subietto di discussione nel giudizio con quella terminato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 159. *n.* 6. 19. 20. 22. — *Ivi, tom.* 16. *dec.* 5. n. 39. — *Ann. di Giuris.* nn. 4. *p.* 2. *col.* 787.

20. La Compensazione può dedursi anco contro la cosa giudicata, semprechè dalla medesima non sia stato disposto dell' assegnamento compensabile, ed abbia sul medesimo canonizzati dei diritti a favore dei creditori anteriori. — *Tes. del F. Tom.* 36. *dec.* 20. n. 3.

21. La Compensazione costituisce un' eccezione privilegiata equiparabile all' eccezione del pagamento per mezzo di ricevuta, che può sempre opporsi anche a rejudicata stabilita. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 159. *n.* 5. 16. 21. — *Ivi, tom.* 8. *dec.* 53. n. 2. – *Ivi, tom.* 7. *dec.* 47. *n.* 3.

22. La Compensazione è avvenuta, quando colui che ha intimato il compratore di un suo fondo alla retrovendita dietro patto della ricupera, è suo creditore; ed essa opera il suo effetto, ancorchè il compratore siasi obbligato di pagare il prezzo del fondo in tanto rato ai di lui creditori, quando una tale obbligazione era preordinata a garantire unicamente la sicurezza del pagamento.— *Tes. del F. Tosc. tom.* 8 *dec.* 53. *n.* 9. — *Ivi, tom.* 7. *dec.* 47. *n.* 5.

23. La Compensazione, comunque non ammessa per Diritto Comune di fronte al debito dei tributi, non è vietata nel sistema della toscana legislazione quando si tratta di persona debitrice e creditrice al tempo stesso della medesima Comunità, o che il credito da contrapporsi al debito è ugualmente liquido n certo. A più forte ragione deve tal Compensazione ammettersi quando il debito de'dazii non è reclamato direttamente dalla Comunità, ma dal terzo che li ha pagati per interesse del debitore. — *Rot. Fior.* (*nelle recentissime*) *tom.* 1. *dec.* 10. n. 7 *e seg.* — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 730.

24. Quando nel debitore della eredità beneficiata si è riunito il debito n il credito prima che i creditori abbiano incominciato ad agire, n abbiano emesse inibizioni o proteste, ha luogo la Compensazione anche in loro pregiudizio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 63. *n.* 6.

25. L' adizione dell' eredità con benefizio d' inventario non forma ostacolo alla Compensazione fra il debito ed il credito della eredità beneficiata, perchè in essa concorre la materiale e formale unità della persona creditrice e debitrice. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 63. *n.* 4. — *Merlin, Répert. de jurispr. art. Compensat.* § 3. *n.* 6; *e quest. de droit, art. Papier monnayé,* § 4.

26. Quando si tratta di danni reciprocamente sofferti dalle parti, ha luogo la Compensazione per l' equivalente quantità del respettivo debito n credito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 1. *n.* 4. 5. 7.

27. La questione agitata se al creditore per il suo credito possa competere privilegio, non esclude la Compensazione. – *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 41. n. 2.

28. Ha luogo la Compensazione tra il compratore o il venditore di un fondo, allorchè da questi non è stata effettuata la consegna delle cose vendute, o dal primo non è stato pagato il prezzo. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 7. *dec.* 58. n. 5.

29. La presunta Compensazione è ammissibile quando si tratta di debiti necessarii (1). — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 9. n. 13.

30. La Compensazione si opera anche a benefizio del creditore, quando possa dubitarsi che esso verrebbe altrimenti a perdere il suo credito, o a difficultarne sommamente l'esigenza. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 42. *dec.* 43. *n.* 3. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 9. *dec.* 183. *n.* 8. a *dec.* 409. *n.* 27. — *De Luca, De cre.lit. et debit. disc.* 48. n. 13.

31. La Compensazione è ammissibile a pregiudizio de'creditori anteriori, quando il debitore è divenuto creditore avanti l'apertura del concorso, o della graduatoria. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 63. *n.* 10. — *Merlin, Répert. de jurispr.* nrt. *Compensat.* § 3. *n.* 6. *e quest. de droit art. Papier monnayé,* § 4, — *Cerres, Instit. du droit franc. lib.* 4, *tit.* 5. § 39.

32. La Compensazione può effettuarsi quando venga opposta dal debitore che intende di liberarsi dal suo debito, semprechè la somma o il credito cui vuol valersi sia capace di estinguere o netto totalità, o per lo meno nella massima parte, il suo debito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 42. *dec.* 11. *n.* 4. — *Roderico, De annuis reditib. lib.* 2. *quest.* 18. *n.* 11. 12. — *Cosmat. vol. decis.* 295. *n.* 13. *e seg.*

33. I crediti muniti d'ipoteca, conservata col mezzo d' inscrizione, anteriori a quelli di altro creditore, s'intendono compensati, specialmente quando si trovano in un conto corrente approvato di fronte ad altrettanti crediti del debitore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 24. *dec.* 31. n. 2.

34. La Compensazione del debito proveniente da prestazione di cose, è dovuta col credito di quantità, quando lo stesso debito deve pagarsi in contanti, sebbene non sia determinata per via di conteggio la somma di questo prezzo. — *Leg.* 22. *ff. De compensat.* — *Tes. del F. Tosc. tom* 20. *dec.* 20. *n.* 29-30. — *Cod. civ. francese art.* 1291. — *Merlin, Repertorio di giurisprudenza, alla parola Compensazione,* § 2. *art.* 3.

35. I frutti dovuti dal compratore del fondo al venditore formano un credito liquido, pel quale può aver luogo la Compensazione. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 4. *dec.* 25. n 13.

36. Il vero proprietario del fondo devn dirsi, che abbia implicitamente opposta la Compensazione dei crediti, e miglioramenti, allorchè ne ha domandato al possessore la restituzione insieme con tutti i frutti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 5. *n.* 34.

§ 2.

CASI SPECIALI NEI QUALI NON HA LUOGO UN TALE BENEFIZIO.

1. Non può esistere Compensazione, quando il debito o cre-

(1) Si annoverano fra i debiti necessarii quelli della legittima, degli alimenti e della dote dovuta dal padre, o dai di lui eredi, alle figlie.

dito respettivo non si verifichi fra le medesime persone. — *Leg. Si cum milite, ff. De compensat.* — *Leg. Ejus, e Leg. 9. Cod. De compensat.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 16. dec. 9. n. 6.* — *Ivi, tom. 36. dec. 92. n. 6.* — *Ann. di Giuris. an. 1. p. 2. col. 837.* — *Magon. dec. 44. n. 9.* — *Castill. dec. 109. n. 48*; o ved. le sue *Controvers. lib. 4. n. 74.*

2. Non è secondo la giustizia, che eguale debba essere la sorte di due creditori e debitori insieme, quando nel loro credito o debito respettivo concorre una notabile differenza. — *Rot. Tosc. in Liburnen. fructuum seu interesse 21 marzo 1731. av. Finetti.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 27. dec. 37. n. 4.* — *Domat, Les Lois civiles, lib. 4. tit. 2. sez. 2. n. 2.*

3. Un credito certo, liquido e concordato dalle parti, non può a pregiudizio di quella che ne reclama il pagamento rimanere assorbito, compensato, nè tampoco intorbidato, per la dichiarazione d'un debito incerto, illiquido e dipendente da verificazioni o dispunzioni da istituirsi. — *Ann. di Giuris. an. 10. p. 1. col. 344.*

4. Non è ammissibile la Compensazione di un debito di quantità con un credito di specie, seppure di questo ultimo non sia concordato o determinato il valore pecuniario. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. dec. 41. n. 25. tit. 7.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 20. dec. 20. n. 28.* — *Ann. di Giuris. an. 8. p. 2. col. 824.* — *Bersan. De compensat. cap. 2. quæst. 1. n. 14.* — *Guttierez, De compensat. lib. 1. quæst. 13. n. 69.* — *Barbos. in leg. Si cum dote, § Si pater n. 14.* — *Gratian. Discept. for. cap. 134. n. 12.*

5. Di fronte ad un credito certo, liquido e sanzionato da due conformi sentenze, non è ammissibile la Compensazione di un credito che, quantunque certo o liquido, apparisce acquistato dal debitore cumulativamente per un prezzo inferiore al suo valor nominale collo scopo diretto o nella preconcepita opinione di eludere il diritto del suo creditore. — *Tes. del F. Tosc. tom. 33. dec. 61. n. 6.* — *Ann. di Giuris. an. 10. p. 2. col. 853.* — *Bruneman. in leg. 16. ff. De compensat. n. 3.* — *De Luc. De credit. disc. 50 e 60.* — *Bersan. De compensat. cap. 2. n. 22.*

6. La Compensazione non si opera *ipso jure* quando trattasi di crediti che per parte del creditore sono affatto irrepetibili. — *Tes. del F. Tosc. tom. 42. dec. 11. n. 3.*

7. L'eccezione di presunto pagamento, una volta confessata, fa mancare al credito quella liquidità e certezza che è necessaria a formarne subietto di Compensazione, di fronte a un credito certo o liquido. — *Ann. di Giuris. an. 6. p. 1. col. 41.*

8. Non può dedursi in Compensazione ciò che si pretende indebitamente pagato. — *Tes. del F. Tosc. tom. 38. dec. 31. n. 5.* — *Sabell. in Summ. verb. Compensatio. n. 45. vers. Compensatio non habet locum pro indebito soluto etc.* — *Urceol. Consult. forens. cap. 89. n. 19.*

9. La prevenzione del creditore anteriore e privilegiato impediace la Compensazione. — *Tes. del F. Tosc. tom 33 dec. 61. n. 8.*

10. Agli effetti della Compensazione non può valutarsi un credito a mal tempo acquistato. — *Tes. del F. Tosc. tom. 33. dec. 61. n. 6.*

11. Non è certo, nè meritevole di esser compensato quel credito per la di cui esistenza si allega una sentenza appellata. — *Tes. del F. Tosc. tom. 33. dec. 49. n. 15.* — *Ann. di Giuris. an. 6. p. 2. col. 90.* — *Rot. Rom. in Roman. devolutionis 1 giugno 1840. av. Bonini, § 5.*

12. Nel concorso della frode e della collusione, si esclude il benefizio della Compensazione. — *Tes. del F. Tosc. tom. 31. dec. 63. n. 5.* — *De Luca, De credit. disc. 46. n. 12; e disc. 48. n. 6; e vedi anco, De regal. disc. 26. n. 7, e disc. 116. n. 2.* — *Bersan. De compensat. cap. 3. quæst. 10. n. 4.*

13. La pretenzione che affaccia il debitore di andar creditore del suo avversario, o a titolo di salario o di provvisione, quando non è provata in genere, e molto meno liquidata in specie, non gli somministra titolo per opporre Compensazione, ma può essergli sufficiente tutt'al più ad ottenere un riservo. — *Tes. del F. Tosc. tom. 20. dec. 27. n. 5.*

14. La Compensazione non procede fra il legato ed il debito di origine volontaria. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom. 11. dec. 21. n. 61.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 33. dec. 2. n. 4.* — *Fabr. in Cod. lib. 6. tit. 18. definit. 8.* — *Richerio, Jurisprud. univers. tom. 8. § 278 e 279.* — *Politi, De legat. quæst. 33. n. 7. 8.*

15. Il compratore di un fondo il di cui prezzo deve distribuirsi ai creditori del venditore dietro il giudizio d'ordine, non può compensare i proprii crediti con la corrispondente rata del prezzo, se non dopo che la sentenza graduatoria ha dichiarato e stabilito i diritti di tutti i concorrenti. — *Ann. di Giuris. an. 3. p. 2. col. 820.* — *Ivi, an. 11. p. 2. col. 470.*

16. Quando, nel concorso dei creditori, sono stati dal giudice messi alla disposizione dei medesimi solamente i beni immobili, non può alcuno compensare collo stesso patrimonio in concorso il credito col debito. — *Tes. del F. Tosc. tom. 12. dec. 67. n. 3.*

SEZIONE III.

Della volontà di giovarsi della Compensazione, e della renunzia a questo benefizio.

1. La volontà del debitore è un estremo indispensabile della Compensazione, tanto se quella sia tale da aver bisogno di essere opposta, quanto se sia tale e di tal natura da rimanere operata per disposizione di legge. — *Tes. del F. Tosc. tom. 33. dec. 60. n. 14. 16, e dec. 61. n. 7.*

2. La Compensazione del debito col credito non si considera regolarmente intervenuta, se non si dimostra che la medesima sia stata dal debitore opposta e richiesta. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom. 6. dec. 58. n. 13.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 10. dec. 38 n. 4. 5.*

3. Una volta che il concorso della legge colla volontà del debitore ha operata la Compensazione del credito con un dato debito, non può questa stornarsi per far luogo ad altra Compensazione con un debito diverso. — *Tes. del F. Tosc. tom. 33. dec. 60. n. 18.*

4. Finchè il debito è ignoto al debitore, non può supporsi in lui la volontà di compensarlo col proprio credito. — *Tes. del F. Tosc. tom. 33. dec. 60. n. 17.*

5. La Compensazione è un benefizio della legge alla quale il debitore può anche renunziare; e la tacita renunzia alla Compensazione si verifica in quel creditore, che, invece di dedurla, acconsente ai mandati rilasciati sopra il subietto compensabile a favore di creditori anteriori. — *Tes. del F. Tosc. tom. 33. dec. 60. n. 13.* — *Ivi, tom. 36. dec. 20. n. 4. 5.* — *Bersan. De compensat. cap. 1. quæst. 22. n. 10.* — *Sanminiat. Controv. for. 33. n. 67.*

6. La rinunzia all'eccezione della Compensazione non si presume giammai, ed ogni intelligenza si deve ammettere per la esclusione della medesima. — *Ann. di Giuris. an. 4. p. 2. col. 782.* — *Casareg. De commerc. disc. 32. n. 7.*

Digitized by Google

SEZIONE IV.

Delle persone vicendevolmente obbligate, e degli effetti dell'avvenuta Compensazione.

1. Quegli che è debitore per doppia causa, e nel tempo stesso creditore per un sol titolo, essendo convenuto in giudizio, ha la libera scelta di compensare il suo credito con quello dei due debiti che più gli aggrada. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 60. *n.* 12.

2. Il debitore e ad un tempo stesso creditore, contro il quale vien domandato pagamento in via di Compensazione del suo debito, è in diritto di scegliere fra i suoi crediti quello che intende di spendere in Compensazione. — *Ann. di Giurisp. an.* 6. *p.* 2. *col.* 982.

3. Il creditore di un patrimonio in concorso, rimasto insoluto, ha diritto di compensare col compratore di beni stati posti in vendita, il debito che possa esserai in esso creditore verificato in conseguenza dell'assunto obbligo di rilevare, colle somme che per avventura siano rimaste estanti nelle mani del compratore medesimo. — *Ann. di Giurisp. an.* 3. *p.* 1. *col.* 74.

4. Quegli che dopo di aver riconosciuto il debito proprio, per sua natura compensabile, lo ha pagato, può sempre a causa della già avvenuta compensazione ripetere il danaro sborsato. — *Leg. Adeo* 3. *ff. De compensat.* — *Leg. Si ambo*, 10. § *Si quis*, *ff. De compensat.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20 *dec.* 20. *n.* 26.

5. Non è nel naturale andamento delle cose, ed anzi è inverosimile che uno contemporaneamente debitore a creditore di una identica persona, paghi il debito senza far menzione del credito. — *Rot. Tosc. in Emporien. Pecuniar.* 6 *giugno* 1780. *av. Vernaccini.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 92. *n.* 10.

6. Quel creditore che è interessato per la terza parte in un patrimonio, può compensare fino alla concorrenza della medesima, quando supera di gran lunga il credito. — *Rot. Flor. in Emporien. nullitatis sequestri* 21 *giugno* 1786. *av. Franceschini.* § *Nè si dica ec.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 92. *n.* 8.

7. Il creditore ha diritto che la Compensazione abbia luogo col debito più antico. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 42. *dec.* 43. *n.* 4.

8. In forza della Compensazione operata dalla legge, manca nel creditore ogni titolo per agire in via di sequestro contro il debitore, che ha estinto il suo debito mediante la Compensazione medesima. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 70. *n.* 2.

9. La parte che vuol giovarsi della Compensazione, quand'anco sia operata dalla legge, deve allegare il fatto da cui la Compensazione nasce. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 33. *n.* 8. — *Ivi, tom.* 36. *dec.* 20. *n.* 2. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 9. *dec.* 353. *n.* 23. — *Bersan. De compensat. cap.* 1. *quæst.* 6. *n.* 13. 31 *e seg.* — *Amat. Resolut.* 41. *n.* 2.

10 Quegli che oppone la Compensazione conviene del credito contro di esso domandato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 31. *n.* 1. — *Boer. Cons.* 14. *n.* 5. — *Sabell. in Summ. ver. Compensatio*, *n.* 5.

11. Quegli che non impugna il debito, e che non giustifica il credito, non può domandare la Compensazione. — *Tes. del F. Tosc. tom* 2. *dec.* 202. *n.* 3.

12. La Compensazione offerta, non può dipoi impugnarsi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 85. *n.* 3.

13. Quegli che si costituisce debitore di un terzo, si presume che sia stato pagato del credito anteriore, anche di diversa origine, e lo abbia in tale occasione conteggiato; a non è d'ascoltarsi quando, a controversia insorta sul debito di cui si è espressamente obbligato al pagamento effettivo, oppone la Compensazione. — *Leg. Si quidem* 24. *Cod. De transact.* — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 6. *dec.* 41. *n.* 14. 15. 16. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 50. *n.* 1. — *Cyriac. Controv.* 280. *n.* 5.

14. Il debito non si ha per rimesso, quando non è opposta anche la Compensazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 20. *n.* 24. — *Voet, ad ff. tit. De compensat. n.* 3.

15. Quando, nelle diverse circostanze di restituzione d'imprestiti, non si è domandata Compensazione, il silenzio forme una congettura urgentissima di estinzione di debiti già avvenuta. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 11. *dec.* 10. *n.* 1. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 92. *n* 9. — *Cyriac. Controv.* 280. *n.* 5. — *Andreol. Controv.* 57. *n.* 13.

16. Il creditore collocato fra gli ultimi creditori chirografarii di insperata sodisfazione, non può pretendere di conseguire il pagamento per finzione in forza della pretesa Compensazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 20. *n.* 1. — *Zanchio, De prælat, cred. exercit.* 3. § 3. *n.* 116.

17. Quando per porre in essere la Compensazione si rende necessaria per uno dei contraenti l'autorizzazione giudiciaria, e diverse solennità che non possono ottenersi per il pronto pericolo di deperizione del credito di uno dei contraenti, è valida la Compensazione senza l'osservanza di tali forme. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 1. *n.* 2. 6.

18. Le conseguenze dalla Compensazione consistono nell'estinzione del debito e del credito respettivo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 70. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 33. *dec.* 1. *n.* 1. 3. 21.

19. In faccia alla legge non vi ha mai illiquidità di debito, e quando questo è certo in genere, la successiva liquidazione del medesimo per gli effetti della Compensazione si retrotrae alla sua origine. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 60. *n.* 20.

20. La Compensazione equivale, se non naturalmente, almeno civilmente all'effettivo pagamento; ed è mezzo legale per estinguere l'obbligazione. — *Rot. Tosc. in Florent, fideicomm. de general. super liquidatione tit.* 19. *av. Agnini* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 96. *n.* 8. — *Ivi, tom.* 17. *dec.* 26. *n.* 9. — *Ivi, tom.* 22. *dec.* 91. *n.* 2. — *Ivi, tom.* 27. *dec.* 37. *n.* 1; *dec.* 39. *n.* 8. 9. — *Domat, Les Lois civiles, lib.* 4. *tit.* 2. *in principio.*

21. L'eccezione della Compensazione diretta a perimere l'azione dell'attore, e conseguentemente l'eseguibilità del documento per il quale fuori messo il precetto, impedisce di rilasciare senza cauzione l'esecuzione provvisoria della sentenza che conferma il precetto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 61. *n.* 2. — *Ivi, tom.* 28. *dec.* 32. *n.* 3.

22. L'eccezione della Compensazione dal reo convenuto opposta, è la più sicura riprova della di lui confessione della legittimità dell'azione contro di esso intentata, e la verità del titolo su cui si fonda: imperocchè, consistendo la Compensazione in una contrapposizione fra due crediti o debiti scambievoli, non può di essa formarsi plausibile o ragionato concetto senza ammettere per necessario antecedente, che colui il quale l'oppone, non riconosca e concordi la giuridica assistenza del titolo o del credito dal medesimo derivante. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 35. *dec.* 34. *n.* 4. — *Ivi, tom.* 38. *dec.* 64. *n.* 1. 2.

23. Non è necessario che la Compensazione venga espressamente domandata, onde operi i suoi effetti, specialmente per la cessazione dei frutti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 33. *n.* 9.

24. Nel giudizio di concorso non possono considerarsi annientati gli effetti di una già seguita Compensazione dei beni del comun debitore coi crediti del di lui creditore, onde ricondurre come estanti in graduatoria quel prezzo già erogato nel pagamento di un credito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 39. *n.* 1.

25. Non può ammettersi la Compensazione di un debito e d'un

Digitized by Google

credito ugualmente fruttiferi senza estenderla anco ai respettivi frutti. — *Ann. di Giuris. an.* 14. *p.* 2. *col.* 379.

26. Di fronte a dei titoli di credito, certi, liquidi o chiaramente provati, non può la Compensazione dedotta dal debitore arrestare le dichiarazioni di giustizia a favore del creditore, se non in quanto i titoli di credito che vogliono compensarsi non siano ugualmente certi o liquidi. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *col.* 606.

27. La serotina dedozione della Compensazione non è valevole a sospendere il corso degli atti esecutivi già incoati. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 28. *dec.* 82. *n.* 4.

COMPETENZA *vedi* GIURISDIZIONE.

COMPRA E VENDITA.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni delle Leggi Patrie.*
» 3. *Citazioni del Testo.*
» 4. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

La Compra e Vendita è un contratto consensuale, sinallagmatico e commutativo (1), mediante il quale uno dei contraenti si obbliga di consegnare all'altro liberamente ed a titolo di proprietà una cosa determinata, in correspettività della quale quest'ultimo si obbliga di pagare al primo una certa somma di danaro a titolo di *prezzo* (2). Chi si obbliga di consegnare la cosa, dicesi *venditore*; chi ne promette il prezzo, *compratore* (3).

§ 2.

Regol. di Proc. Civ. *par.* II. *tit.* 3. *dall'art.* 368. *al* 389. *inclus.* — *Leg. de'* 19 *aprile* 1788. — *Leg. de'* 19 *febbraio* 1820. — *Leg. de'* 2 *maggio* 1836, *art.* 17. *num.* 3. 6; *art.* 37; *e dall'art.* 120 *al* 133; *e dall'art.* 131 *al* 160; *e dall'art.* 178 *al* 192. — *Leg. de'* 25 *gennaio* 1851, *art.* 1. 4. 18. 48. 31. 52. 65; *e art.* 96. § 1. *num.* 22. *e* § 3. *num.* 14; *art.* 97 § 1. *num.* 7. 8, *e* § 2. *num.* 4, *e* § 4. *num.* 2. 7. 10; *e art.* 117. 134.

§ 3.

Instit. *lib.* III. *tit.* 23. *De emptione et venditione.*

Pandect. *lib.* XVIII. *tit.* 1. *De contrahenda emptione, et de pactis inter emptorem etc.* — *Ivi, lib. cit. tit.* 3. *De lege commissoria.* — *Ivi, lib. cit. tit.* 5. *De rescindenda venditione, et quando licet etc.* — *Ivi, lib. cit. tit.* 6. *De periculo et commodo rei venditæ.* — *Ivi, lib.* XIX. *tit.* 1. *De actionibus empti et venditi.* — *Ivi, lib.* XXI. *tit.* 2. *De evictionibus et duplæ stipulatione.*

Cod. *lib.* IV. *tit.* 38. *De contrahenda emptione et venditione.* — *Ivi, lib. cit. tit.* 40. *Quæ res vendi non possunt etc.* — *Ivi, lib. cit. tit.* 44. *De rescindenda venditione.* — *Ivi, lib. cit. tit.* 45. *Quando liceat ab emptione discedere.* — *Ivi, lib. cit. tit.* 48. *De periculo et commodo etc.* — *Ivi, lib. cit. tit.* 49. *De actionibus empti et venditi.* — *Ivi, lib. cit. tit.* 50. *Si quis alteri, vel sibi etc.* — *Ivi, lib. cit. tit.* 51. *De rebus alicuis non alienandis etc.* — *Ivi, lib. cit. tit.* 54. *De pactis inter emptorem etc.* — *Ivi, lib. cit. tit.* 58. *De ædilitiis actionibus.* — *Ivi, lib.* VIII. *tit.* 45. *De evictionibus.*

§ 4.

Alderisii (Alberti) *Tractatus de contractibus symbolicis.*
Aschen (H. ab) *Diss. de præscriptione redhibitionis.*
Bach (J. A.) *De mulcta pœnitentiali in empt. et vendit.*
Borgos (Antonii de) *Tractatus de empt. et vendit.*
Caloas (Francisci) *Commentarius analyticus ad typum instrumenti emptionis et venditionis.*
Castro (Nicolai Fernandez de) *De emptione et venditione.*
Coli (Romualdi) *Tractatus de exemptione cum paga anticipata, seu de venditione ad tempus.*
Cremer (F. J.) *De emptione et venditione.*
Crousse (C.) *Diss. de contrahenda emptione et vendictione ex jure romano.*
Da Boowina, *Diss. de rescindenda venditione ob lasionem enormem.*
Dedel (C.) *De auctoritate præstanda a venditore rei vitiosæ.*
Da Loca (Johannis Baptistæ) *Theatrum veritatis et justitiæ.* V. l'indice generale dell'opera.
Dietz (J. N.) *Diss. de electivo concursu actionis redhibitoriæ cum actione quanti minoris.*
Donello, *Tract. de evictione et duplæ stipulatione.*
Fabiani (de Monte Sancti Savini) *Tractatus de contractibus in genere, et de emptione et venditione.*
Fiedli (Gregorio) *Delle azioni edilizie.*
Fuerts y riota (Antonii de) *Commentaria in tit. Cod. De usucap. pro emptione, vel transactione.*
Genslee (J. C.) *De emptione et venditione.*
Gerardi (Jacobi) *Commentaria in tit. De emptione et venditione.*
Gischani (Hoberti) *Commentarius in Institut. cum disputat. De actionibus empti et venditi.*
Glück, *Commentaria.* V. la p. 16. dal § 972 al 989.
Harprecthi (Johannis) *Commentarius de emptione et venditione.*
Heim (J. de) *De periculo et commodo rei venditæ et traditæ, secundum jus romanorum.*
Hermosilla (Gasparis ab) *Tractatus de emptione et venditione.*
Hortensii (Aegidii) *Tractatus de emptione contrahenda.*
Jopka (C.) *Diss. de pretio in emptione.*
Kustner (Chr. G.) *Pr. de actione ex dupla emptori, cui res evicta est, competente.*

(1) È comune opinione che questa specie di Contratto abbia un'origine contemporanea a quella della *moneta*, che, pel suo valore pubblico e quasi costante fatta accettabile di scambio con qualunque specie di cose, porse, sotto nome di *prezzo*, il mezzo più acconcio a sodisfare il credito correspettivo di chiunque alienasse il superfluo (V. la *l. 1 ff. De contrahenda empt.*) Così coll'introduzione di siffatto contratto venne a facilitarsi vieppiù la commercialità delle cose, supplendo con esso all'insufficienza del contratto di *Permuta* (unico mezzo d'applicazione di cui il *commercio* potesse per l'innanzi giovarsi) che non sempre era adatto a procacciare ad alcuno le produzioni naturali od industriali di cui abbisognava, mediante lo scambio con altre che gli fossero sovrabbondanti.

(2) Concord. *Leg. 1 ff. De contrah. emptione.* — art. 1588, *Cod. piemontese.* — art. 1427, *Cod. napoletano.* — art. 1387, *Cod. parmense.* — art. 1582, *Cod. francese.* — art. 1493, *Cod. alsudese.* — § 1053, *Cod. austriaco.* — art. 1412, *Cod. del cantone di Vaud.*

(3) Della diversa appellazione di *venditore* e di *compratore* che respettivamente i contraenti ricevono nella Compra e Vendita, e dalla necessità di distinguere la *cosa* dal *prezzo*, apparisce evidentemente la differenza sostanzialissima che intercede fra questa specie di contratto e la Permuta; dappoichè in quest'ultima ciascuno dei contraenti è ad un tempo stesso *venditore* e *compratore*, e ciascuna delle cose permutate rappresenta contemporaneamente il carattere di *cosa* e di *prezzo*. (*Leg. 1. in princ. ff. De rerum permutatione*) Ciò non pertanto fu questo il soggetto di grave contesa fra i *Sabiniani* ed i *Proculeiani*, dei quali i primi sostenevano esser la Permuta una vera Vendita, i secondi negavanlo (*Instit. lib.* III. *tit.* 23 § 2; *e leg. 1. ff. De contrah. empt.*)

Digitized by Google

Madrin (G. S.) *De effectu legis commissoriæ parte pretii soluta.*
Manticæ (Francisci) *Lucubrationes de tacitis et ambiguis conventionibus.* V. il lib. 4, tit. 3 e 22.
Maulii (Thomæ) *Tractatus de emptione et venditione.*
Millan (Didaci de) *De emptione et venditione.*
Mozzi (Petri Niccolai) *Tractatus de contractibus et emptione.*
Mudæi (Gabrielis) *Commentaria in tit. ff. De contrahenda emptione.*
Pizarro (Didaci) *in Extravag. Calixti Tertii, de emptione et venditione.*
Nigri (Antonii) *Tractatus de emptione et venditione.*
— — *Tractatus de exceptionibus.*
Posidonii (Hoertii) *Tractatus de emptione et venditione.*
Pothier, *Trattato della vendita.*
Rath (Arnoldi) *De contrahenda et solvenda emptione.*
Richteri (Christ. Andr.) *Tractatus de pactis.*
Rittershusii (Conradi) *De actione empti et venditi.*
Rusignoli (Georgii) *Praxis Theologico-Legalis.* V. lvi, *Tractatus de emptione et venditione.*
Sabelli (M. Antonii) *Summa diversorum tractatuum.* V. il tom. 2. § *emptio.*
Salas (Johannis de) *Tractatus de emptione et venditione.*
Selliers (Leon. de) *Spec. de contrahenda emptione et venditione sec. jus romanum.*
Stamperi (Nic.) *Diss. de libello actionis ob lasionem enormem instituendæ non dispunctive concipiendo.*
Thomasius (C.) *Diss. de æquitate cerebr. L. 2. Cod. de rescind. empt. vend.*
Troplong, *Della vendita.*
Verbyn (Pauli) *Judex sistematicus emptionis et venditionis, quo Jus omne Romanum ad dictam materiam pertinens dilucidatur.*
Weidmannii (Georgii Henrici) *Tractatus de emptione.*
Wesdorf (J. H.) *Vindicia communis doctrina de actione redhibitoria ob vitium rei venditæ minus principale haud competente adversus* **Feverbachii** *objectiones.*
Wichers (L. J.) *Diss. de remedio L. 2. Cod. de rescind. empt. vend.*
Wilkens (J.) *De lege commissoria emptionis venditionis.*
Zoanetti (Johannis Francisci) *Tractatus de emptione et venditione sub pacto retrovenditionis.*

Andreoli (Johan. Francisci) *Controversiæ forenses.* V. le controv. 21, 28, 30 e 240.
Cancerii (Jacobi) *Variæ resolutiones.* V. la resolut. 13. p. 1.
Covarruvii (Didaci) *Resolutiones.* V. il lib. 1, cap. 15, e lib. 3, cap. 7, 9. 10.
Larrea (Johan. Baptistæ) *Forenses disputationes sententiarum Sacri Regii Senatus Granatensis.* V. la p. 2. dispul. 92.
Merlini Pignatelli (Francisci) *Controversiorum forensium.* V. il tom. 1, cap. 45.
Pedrocchi (Achillis) *Consiliorum.* V. nel vol 2, *De pactis inter empiore et venditore.*
Spadæ (Johannis Baptistæ) *Consilia.* V. il lom. 2, cons. 317.
Trepati (Ariminii) *Variarum sententiarum juris canonici, civilis et criminalis.* V. i tit. 391, 393.
Tribtacinqui (Alexandri) *Variarum resolutionum.* V. il lib. 3.
Tuschi (Dominici) *Conclusionum practicarum ordine alphabetico digestarum.* V. la lettera E.

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez. I. *Dell'indole del contratto di Vendita, degli estremi sostanziali che lo costituiscono, e della sua perfezione.*
§ 1. *Generalità.*
§ 2. a) *Della cosa.*
b) *Del prezzo.*
Sez. II. *Degli effetti necessarii e contingenti della Vendita.*
§ 1. *Obbligazioni respettive dei contraenti, derivanti dalla natura di questo contratto.*
A) *Della tradizione della cosa.*
B) *Del pagamento del prezzo.*
C) *Della voltura all'Estimo dell'immobile contrattato, e degli effetti che conseguono dall'omissione della medesima.*
D) *Della garanzia per la cosa venduta.*
a) *Dell'Evizione.*
b) *Dell'azione Redibitoria.*
c) *Dell'azione Estimatoria.*
§ 2. *Altri rapporti obbligatorii fra i contraenti, o connaturali al contratto di Vendita, od accidentali.*
a) *Obblighi del venditore.*
b) *Obblighi del compratore.*
§ 3. a) *Diritti ed azioni competenti al venditore.*
b) *Diritti ed azioni competenti al compratore.*
Sez. III. *Dei patti e delle clausule adiette alla Vendita, e della resoluzione di questo contratto.*
§ 1. *Dei patti e delle clausule, e dei loro effetti.*
a) *Principii generali.*
b) *Dei patti di ricompra e di rivendita.*
c) *Dei patti resolutivi.*
d) *Del patto di prelazione.*
e) *Delle clausule, e d'altri patti adietti alle Vendite*
§ 2. *D'oltre cause che possono produrre l'invalidità, o la rescissione di questo contratto.*
Sez. IV. *Di alcune specie di Vendita in particolare.*
§ 1. *Della Compra eseguita col danaro altrui.*
§ 2. *Della Compra fatta per interesse altrui, con promessa di retrocessione.*
§ 3. *Della Vendita della cosa altrui.* V. anche in voce **Condominio.**
§ 4. *Delle Vendite giudiciali.* V. **Asta Pubblica. — Esecuzioni.**
§ 5. *Delle Vendite di bestiami.* V. **Colonia**
§ 6. *Delle Vendite di cose incorporali.* V. **Cessione**

SEZIONE I.

Dell'indole del contratto di Vendita, degli estremi sostanziali che lo costituiscono, e della sua perfezione.

§ 1.
GENERALITÀ.

1. La Compra e Vendita ha molta concordanza colla Locazione e Conduzione (1). — *Instit.* § 1 e 3 *tit. De location. et condu-*

(1) È evidente la concordanza di queste due specie di contratti consensuali, imperocchè ambedue, oltre ad aver comuni i tre requisiti del consenso, della cosa e del prez-

tion. — *Leg.* 19 e 20, *ff. De action. empt. et vend.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 49. *dal n.* 8. *al* 13.

2. Il contratto di Compra o Vendita è un titolo legittimo per trasferire il dominio. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 12. *dec.* 40. *n.* 12. — *Tes. del F. Tosc, tom.* 13. *dec.* 1. *n.* 6.

3. La Compra e Vendita essendo un titolo abile a trasferire il dominio a favore del compratore, non ammette che venga imposta una servitù sopra la cosa passata nel dominio del compratore (1). — *Tes. del F. Tosc tom.* 12. *dec.* 61, *n.* 11.

4. Gli estremi del contratto di Compra si sostanziano nel *mutuo consenso* delle parti, nella *certezza* della *cosa* o del *prezzo*.—*Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800, *vol.* 2. *dec.* 71. *n.* 5. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 12. *n.* 14. 15. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 1. *col.* 106.

5. Il contratto di Compra o Vendita è perfetto ogniqualvolta v' ha *riunione di consensi — determinazione della cosa* — o *certezza di prezzo*, o perchè stabilito dai contraenti, o perchè rimesso al giudizio dei periti specialmente nominati nel contratto. La mancanza della scrittura non sospende nè fa cessare l' efficacia del contratto, quando la celebrazione del relativo istrumento non fu pattuita, come *condizione sostanziale* della Vendita, ma come modo d' esecuzione e como mezzo di conservarne la memoria. — *Instit. lib.* 3. *tit.* 24. § 4. — *Leg.* 4. § 8. *ff. De periculo et commodo rei vend.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 178. *n.* 1. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p* 2. *col.* 626-627. — *Ivi, an.* 3. *p.* 2. *col.* 334. — *Ivi, an.* 6. *p.* 2. *col.* 1188. — *Ivi, an.* 8. *p.* 2. *col.* 865-866. — *Ivi, an.* 10. *p* 2. *col.* 337.

6. Nelle vendite fatte a *misura*, il contratto non è perfetto finchè il genere venduto non è stato misurato; e la proprietà ed il pericolo della cosa contrattata rimano sempre presso il venditore, e può essa andar soggetta a sequestro efficace per parte dei creditori di quest'ultimo. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 1040-1041. — *Pothier, Tratt. della vendita. n.* 319. 321.

7. La regola che nelle Vendite a *peso, numero*, o *misura*, si considera imperfetta la Vendita fintanto che le cose non siano state pesate, numerate o misurate, deve intendersi nel rapporto della traslazione del dominio, ed al solo effetto di non portare a carico del compratore la deterioriazione o deperizione delle cose vendute; ma non già al diverso effetto di sospendere la perfezione del contratto, o di autorizzare al pentimento alcuna delle parti contraenti. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 627. — *Rot. Rom. in Veliterno, Contractus*, 3 *dicembre* 1831. *cor. De Cursis*, § 8.

8. La disposizione data dal venditore ad una parte del prezzo del fondo venduto, importa necessariamente recognizione dell'esistenza o perfezione del contratto e della certezza d' un prezzo legittimamente determinato. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 1076.

9. La Vendita di un fondo non impugnata per il corso di anni 21 si presume ratificata. — *Leg. final. Cod. Si major fact. alien. etc.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 1. *n.* 1. 3. 4. 12. 13. 25.

10. Quando il compratore di un fondo notifica la Compra ai creditori del venditore, o questi non reclamano, la Compra si rende irretrattabile. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 47. *n.* 1.

11. Non ostano alla perfezione del contratto di Compra e Vendita, e non ne indicono condizionalità sospensiva, quegli obblighi che i contraenti si siano assunti per regolare l'esecuzione del contratto medesimo.— *Rot. Tosc. in Terra Nova prat. resolut. contract. de'* 30 *settembre* 1789. *av. Ulivelli, pag.* 31. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 416-417.

12. Quando la condizione *sospensiva*, alla quale il compratore asserisce subordinata la perfezione del contratto, è confutata dal deposto dei testimoni e dalla inverosimiglianza, v'ha luogo a scindere la confessione emessa nelle risposte alle posizioni, quindi a ritenersi come perfetto il contratto. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 354-355.

13. La Compra o Vendita fatta con una condizione *potestativa*, è valida o perfetta fino dal suo principio; nè può l'una delle parti resilire senza il consenso dell' altra. — *Leg.* 83. § 7. *ff. De verb. oblig.* — *Leg.* 80. *ff. De contrahend. empt.* — *Leg.* 174. *ff. De regul. jur.* — *Rot. Tosc. in Fior. prat. nullit. del* 10 *febbraio* 1780. *av. Vernaccini.* — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 536.

14. Il riservo fatto dai contraenti di celebrare il pubblico istrumento di Compra e Vendita in un'epoca determinata, non sospende la perfezione del contratto, ove non sia congiunto a clausula irritanti, o che a quell' epoca abbiano i contraenti rimessa la determinazione di nuove convenzioni. — *Rot. Tosc. in Terra Nova, prat. resolut. contract. de'* 30 *settembre* 1789, *av. Ulivelli, pag.* 30. — *Ivi, in Thes. Ombros. tom.* 9. *dec.* 40. *n.* 17. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 35. *dec.* 70. *n.* 4. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 416.

15. La manifesta volontà delle parti di alienare, o respettivamente di acquistare ciò che ha formato subietto del patto di prelazione, e la elezione dei periti per la determinazione del prezzo, rendono perfetto il contratto, o danno il diritto a quello, a favore del quale il patto prelativo è stato stipulato, di richiamare l' altro alla celebrazione del relativo istrumento; specialmente ove concorrano delle circostanze atte a far dubitare che il proprietario del fondo voglia resilire dalla convenzione.—*Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 412-413.

16. Le eccezioni con le quali il compratore, richiamato al pagamento del prezzo, deduce il diritto che crede competergli a un defalco convenuto a causa d'aggravii indebitamente sofferti, o della mancata tradizione di ciò che è stato compreso nella continenza della cosa venduta, non attaccano la sussistenza e la perfezione del contratto di Compra e Vendita, e non inducono incertezza nella cosa o nel prezzo. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 696-697.

17. A render perfetto il contratto di Compra e Vendita non basta che il compratore conosca e sappia che il venditore ha accettata la sua offerta, se non è provato che abbia del pari saputo e conosciuto le condizioni alle quali tal' offerta è stata accettata. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 337 *e seg.*

18. Il contratto di Compra e Vendita è imperfetto allora soltanto che sia stata rilasciata all'assoluto arbitrio del compratore o del venditore la sostanza del contratto medesimo; non quando la volontà *attuale* d' obbligarsi e di contrattare è reciprocamente manifestata, comunque in alcuno de' suoi effetti abbandonata al placito dell'uno o dell' altro contraente. — *Ann. di Giuris an.* 10. *p.* 1 *col.* 41-42.

19. La traslazione del dominio nel compratore in virtù del pagamento del prezzo, o dell' avuta fede di prezzo, non è che l' effetto e l' esecuzione del contratto di Compra e Vendita, e non un elemento necessario alla perfezione di quello, il quale rimane perfezionato, ed induce vincolo d'obbligazione tostochè il consenso delle parti si è riunito sulla cosa o sul prezzo. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 1. *col.* 106.

20. La Vendita dichiarata perfetta con sentenza, non resta soggetta a contradizione, quantunque colla stessa sentenza venga

---

zo, possono anco situarsi nello stesso modo e sui medesimi oggetti. — Ciò non ostante per due caratteri distintivi essi si differenziano fra loro, perchè nella Vendita è trasferita la libera proprietà ed il pieno possesso della cosa, mentre nella Locazione ne vien ceduto l' uso soltanto; e perchè nella prima il titolo ha una durata perpetua, all'incontro che nella seconda, il di cui titolo è temporaneo.

(1) Onde comprendere nella vendita una servitù qualunque è necessario che ciò risulti da convenzione espressa (V. *la leg.* 66. *ff. De contrahend. empt.* e la *dec.* 7. *n.* 4, inserita nel *tom* 28. *del Tes. del F. Tosc.*).

Digitized by Google

dichiarate che le parti liquidino le loro respettive pretensioni; nè può questa dichiarazione influire sulla validità e perfezione del contratto per ritardarne l' esecuzione, perchè la dichiarazione stessa non induce condizione sospensiva o resolutiva della Vendita. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 178. *n.* 2.

21. La non stipulata garanzia a favore del compratore, e l'emissione di qualunque clausola importante traslazione di dominio, sono argomenti che escludono la consumazione del contratto di Compra e Vendita. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 867.

§ 2.

a] *Della cosa.*

1. Niuno può efficacemente comprare da sè stesso una cosa propria. — *Leg.* 15. § 2. *ff. De contrahend. emption.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 29. *dec.* 48. *n.* 4.

2. È un principio innegabile che colui che contratta si presuma pienamente istruito della qualità, bontà e pregio della cosa contrattata. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 4. *dec.* 232. *n.* 16. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 47. *n.* 18.

3. Il compratore che conosce la condizione e qualità del fondo comprato, non può pretendere di rescinderne il contratto. — *Leg. Quoties in stipulation. ff. De verb. obligat.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 42. *dal n.* 2. *al* 6. — *Rot. Rom. in Senogall. evict. seu præst. fundi del* 6 *maggio* 1738. *av. Tiberii.* § *Duplici enim.* — *Ivi, in confirmatoria del* 22 *aprile* 1742. § *Enim indagine.*

4. Quando sopra il patrimonio di colui che dispone per atto tra' vivi, e di ultima volontà, posano dei vincoli che rendono in parte lo stesso patrimonio inalienabile, l'alienazione s' intende fatta dei beni liberi dell' alienante. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 22. *n.* 10. 11.

5. La Compra e Vendita dei *luoghi di monte* si equipara negli effetti alla Vendita dei beni stabili fruttiferi. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 124. *n.* 3.

6. Si attende la dispositiva contemplazione dei beni espressi nell' istrumento di Compra e Vendita, e non la relazione dei libri estimali, sebbene vi si riportino i contraenti, la quale deve qualificarsi per una enunciativa che non distrugge la precedente dispositiva.—*Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 52. *n.* 2. — *De Luca, De dot. disc.* 61. *n.* 6. — *Mantic. De tacit. et ambig. lib.* 3. *tit.* 2. *n.* 5.

7. È applicabile il disposto della legge *Quoties* quando il fondo venduto, e compreso in un primo contratto, forma soggetto di una Vendita posteriore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 52. *n.* 3.

8. La scienza nel secondo compratore della Vendita precedente resta esclusa ogni qualvolta dal precedente contratto non veniva a constare chiaramente dell' identità del fondo caduto in contrattazione, quale per l' effetto dell' azione revocatoria deve constare con tutta evidenza. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 190. *n.* 18. 19.

9. Non v' ha contratto di Compra e Vendita ove il preteso venditore abbia stipulato che la cosa contrattata per un tempo determinato debba essergli restituita in *natura* e mediante un *rimpiazzo*. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2 *delle ined. dec.* 23. *n.* 13.

10. La Vendita fatta di più cose costituenti un gius universo non può considerarsi conclusa per *modum unius*. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 36. *n.* 1.

11. Quando la Vendita è stata eseguita di più cose appartenenti ad un gius universo, e che i contraenti hanno avute riguardo alle cose medesime state individualmente designate, non riveste il carattere di Vendita per *modum unius*. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 36. *n.* 2.

12. Quando la Vendita di più cose si eseguisce colla indicazione della loro precisa qualità, e del loro particolare valore, e che comparisce fatta sopra la specie designata, non può dirsi conclusa sopra il gius universo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 36. *n.* 3.

13. Le nostre leggi considerano lecita la Vendita dei frutti sperati e pendenti (1), nel modo stesso che è permessa la vendita dei frutti già raccolti, e maturi. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 175. *n.* 3.

14. La Vendita d'un podere con tutti i frutti e raccolte pendenti fatta senza alcun riserbo da quelle che ne è proprietarie e al tempo stesso coltivatore, comprende anco quella parte di frutti a raccolte che costituirebbe la parte colonica ove fosse esistito il colone parziario. — *Leg. Julianus, ff. De action. empt. et vend.* § *Si fructibus.* — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 54. — *Vespignan. De emption. et vendit. cons.* 26. *n.* 12. — *Romus. De re agraria, respons.* 24. *n.* 10. — *Surd. Dec. Mantuan.* 294. *n.* 8.

15. La Compra e Vendita di derrate determinate soltanto per la loro specie, qualità e misura, non fa mancare la *certezza* della cosa dedotta in contrattazione. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 1100. — *Pardessus, Cours de droit commerc. tom.* 1. § 155.

16. Il contratto di Compra e Vendita è sempre perfetto quando è caduto sopra cosa certa in genere, benchè la speciale sua certificazione sia subordinata a qualche evento posto in condizione, o a riscontri e verificazioni successive di qualità, peso e misura. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 214.

17. È affatto improponibile l' obbietto dell' *incertezza della cosa contrattata*, quando il patto da cui si fa dipendere una tale incertezza apparisca concepito in termini di condizione piuttosto *resolutiva*, che *sospensiva*. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 216. — *Cancer. Var. resolut. lib.* 2. *cap.* 11. *n.* 20.

18. Quando la incertezza nella cosa è dedotta, non al solo effetto di escludere che il pericolo ed il dominio sia passato nel compratore, ma all'effetto altresì di escludere che il contratto di Compra e Vendita abbia ricevuto la perfezione che si richiede a renderlo irretrattabile, malgrado il pentimento di una delle parti, è necessario che la incertezza sia tale da rendere impossibile qualunque certificazione. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 206-207. — *Ouate, De contractibus, tract.* 2. *disp.* 3. *sect.* 6.

19. Quando colui che ha promesso di vendere, ricusa di devenire alla celebrazione del contratto, impugnando che la promessa fu di vendere non due fondi, ma un solo, investe la *certezza* della *cosa* venduta. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 2. *n.* 1.

---

(1) Non solo le *cose sperate* che già vi appartengono virtualmente, ma ancora la *mera speranza* d' una cosa che potrebbe divenir nostra, può essere obbietto d' una vendita vera e propria, imperocchè anche quella sia un *titolo morale* meritevole di valutazione, e quindi suscettibile di prezzo. — Però, non bisogna confondere la compra della cosa sperata (*emptio rei sperate*) con quella della speranza (*emptio spei*); giacchè esse differiscono d' assai negli effetti. Infatti nel caso contemplato dalla decisione che andiamo illustrando, e che appartiene alla prima specie, se mai avvenga che la cosa sperata non si realizzi (contro qualunque presunzione emergente dalle leggi di natura) la Vendita diventa nulla *ipso jure*, ed il venditore non può altrimenti pretendere il prezzo già concordato (*Leg.* 36. *ff. De contrah. empt.*): mentre nella Vendita della sola speranza, come per esempio se fu comprata una gettata di reti, di cui facilmente può restar deluso l' esito sperato, il contratto persevera nonostantechè l' espettativa del compratore resulti *totalmente* fallita, e questi per tale evento non può esimersi dal pagamento del prezzo (*Leg.* 8. § 1 *e* 2. *Leg.* 21. § 4. *ff. De act. empti et vend.*, e *Leg.* 79. *ff. De contrah. empt.*) —È celebre la lite a cui diè luogo nell' antica Grecia quest' ultima specie di Vendita, nel caso appunto portato or ora ad esempio. Alcuni di Mileto comprano da varii pescatori dell' Isola di Coo una gittata di reti: dopo la gittata, invece di pesce, si trova nella rete un tripode d' oro! Nata controversia fra i compratori ed i venditori a cui spetterebbe, in tale stato di cose, il tripode pescato, si ricorre all' Oracolo, il quale astutamente lo aggiudica *al più saggio dei mortali*, affinchè, nessuno dei contendenti sendo arrogarsi tal qualità, il tripode restasse ai preti (Vedi il *Plutarco* nella *Vita di Solone*)—Pothier, più giusto e più disinteressato dell' Oracolo, decide che di questa buona fortuna i soli pescatori avrebber dovuto profittare, dacchè un tale evento non era nella mente dei contraenti, e quindi non aveva potuto esser compreso nella contrattazione.

20. Colui che vende una tenuta con tutto quello che la costituisce, non può pretendere che siano esclusi dalla Vendita alcuni appezzamenti, se non prova chiaramente una tale esclusione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 28. *dec.* 5. *n.* 1. — *Rot. Rom. av. Olivat. dec.* 351. *n.* 22. *tom.* 3. — *Ridolphin. p.* 3. *cap.* 2. *n.* 4. — *Salgad. Labyrint. credit. p.* 1. *cap.* 2. *n.* 19. — *Costantin. Vot. decis.* 310. *n.* 3.

21. Non si possono credere esclusi dalla Vendita di una tenuta alcuni piccoli appezzamenti di tenuissimo valore, quando sianvi presunzioni inverosimili a contrarie alla pretesa esclusione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 28. *dec.* 5. *n.* 2.

22. Non è motivo per escludere dalla Vendita dei piccoli appezzamenti addetti ad una tenuta, il non essere stati rammentati dal perito eletto per farne la stima all'oggetto di eseguirne la Vendita. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 28. *dec.* 5. *n.* 3.

23. Le gravose servitù che nel tema della separazione di un fabbricato in due parti, e della esclusione d'una di esse dalla Vendita, verrebbero a stabilirsi necessariamente a carico dell'una e dell'altra parte, delle quali servitù non è stata fatta nel contratto alcuna menzione, sono un forte argomento che non una sola parte, ma il fabbricato intiero è stato in detta Vendita compreso. — Ed è pure un grave argomento di ciò il non essere stata la parte pretesa non venduta chiamata a confine della parte venduta, come lo sono stati altri fondi limitrofi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 8. *n.* 6. 7.

24. Secondo la teorica dell'Oldrado comunemente ricevuta in giurisprudenza, la Vendita si ritiene fatta a *misura*, quando nell'ordine della indicazioni quella misura si antepone all'altra del corpo o dei confini: si ritiene fatta a *corpo*, quando l'indicazione della misura alle altre due si pospone; e si ritiene fatta *a corpo e non a misura* quando l'indicazione di quest'ultima s'interpone fra le indicazioni del corpo e dei confini. In caso di dubbio, la presunzione prevale per ritenere la Vendita a *corpo* e non a misura. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 3. *dec.* 71. *n.* 10. — *Ann. di Giurisp. an.* 5. *p.* 2. *col.* 1081. — *Pacion. De locat. cap.* 24. *n.* 6. 7. 8.

25. Quando la Vendita di più fondi è stata fatta in un sol *corpo*, a per *modum unius*, la deficienza che per avventura si verifichi in alcuno dei medesimi, deve proporzionarsi di fronte alla totalità del subietto venduto, onde determinare se vi possa essere, o no, luogo all'indennità. — *Ann. di Giurisp. an.* 3. *p.* 2. *col.* 148.

26. Sebbene anco nelle Vendite fatte a *corpo* debba il venditore corrispondere della differenza *modica* (perchè non *minima*), la dizione *circa*, che egli sia stato cauto di apporre nell'istrumento di Vendita, serve a coprire una tenue deficienza che suol comunemente determinarsi nella *decima parte*. — *Rot. Tosc. in Flor. seu S. Gaudentii, emption. de'* 19 *decembre* 1749. *av. Mirelli.* § *Mentre etc.* — *Venturini, Decis. Fior. dec.* 8. *n.* 26 *e seg.* — *Ivi, nella raccolta del Vernaccini, tom.* 4. *n.* 7. *p.* 401. — *Ann. di Giurisp. an.* 3. *p.* 2. *col.* 149. — *Ivi, an.* 11. *p.* 2. *col.* 507. — *Pacion. De locat. cap.* 24. *n.* 40. 41. — *Pothier, Della vendita, n.* 254.

27. Nell'incertezza od ambiguità di alcuno dei confini indicati nelle Vendite fatte a *corpo*, per determinare il confine incerto deve seguirsi la regola che insegna « doversi a preferenza riconoscere per divisorie quel confine che più esattamente corrisponde all'andamento del confine naturale (1). » — *Ann. di Giurisp. an.* 6. *p.* 2. *col.* 727.

28. La Vendita deve ritenersi fatta a *corpo*, e non a misura, quando il subietto venduto è indicato in genere pel suo nome, e la menzione dell'estensione è modificata dalla dizione *circa*, e quando si trova fatta per un prezzo unico, e non distinto per ciascuna delle unità costituenti la misura enunciativamente indicata. — *Ann. di Giurisp. an.* 3. *p.* 2. *col.* 147.

29. Trattandosi di Vendita fatta a *corpo*, quando uno dei confini è controverso per modo che si debba determinare per via di riscontri a congetture, anco dalla misura indicata dimostrativamente nel contratto può desumersi un elemento di quella prova che tende a certificare la confinazione; non ostante la regola, che nelle Vendite fatte a *corpo* deve intendersi venduto ciò che rimane compreso nei confini indicati: specialmente poi quando una enormissima differenza si verifica fra la misura annunciata nel contratto, e quella inclusa nella periferia tracciata dai confini. — *Ann. di Giurisp. an.* 4. *p.* 1. *col.* 616-617. — *Ivi, an.* 6. *p.* 2. *col.* 733-734.

30. La regola che insegna doversi ritenere la Vendita per fatta a *corpo* e *non a misura* e questa doversi intendere apposta dimostrativamente e non lassativamente, procede tutte le volte che il fondo contrattato è stato descritto sotto confini certi; laichè è luogo a presumere che il consenso de' contraenti siasi determinato più in forza del corpo di per sè definito, che della quantità in specie posteriormente espressa: non quando i confini si ignorano, e la misura rimane l'unico mezzo per certificare e circoscrivere ciò che è compreso nella vendita. — *Rot. Tosc. in Flor. pretens. reintegrationis,* 26 *agosto* 1738. *av. Bonfini,* § *Quibus etc.* — *Ann. di Giurisp. an.* 4. *p.* 1. *col.* 615-616. — *Ivi, an.* 5. *p.* 2. *col.* 1073-1076. — *Ivi, an.* 11. *p.* 2. *col.* 506.

31. Esclude il concetto di Vendita fatta a *corpo* e non a *misura* la mancanza della dizione in *circa*, o d'altre clausole denotanti incertezza dalla espressione della misura medesima. — *Ann. di Giurisp. an.* 11. *p.* 2. *col.* 506. — *Polit. De locat. dissert.* 3. *n* 11.

b) *Del Prezzo*

1. Non è la numerazione del prezzo che perfeziona la Compra, ma la convenzione (1). — *Leg.* 2 § 1. *ff. De contraend. empt.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 61. *n.* 1.

* 2. È principio volgato di diritto, che non si dà trasiazione di dominio a causa o per titolo di vendita, per quante d'altronde perfetta, della cosa caduta in contrattazione e consegnata, ove non si verifichi al tempo stesso il pagamento del prezzo per parte del compratore, o l'avuta fede del prezzo medesimo per parte del venditore (2). — *Instit.* § 41. *De rer. divis.* — *Leg.* 19. *e leg.* 53. *ff. De contrahend. empt.* — *Ann. di Giurisp. an.* 5. *p.* 2. *col.* 866. — *Ivi, an.* 6. *p.* 1. *col.* 105. — *Pothier, Trati. della vendita, tom.* 2. § 322. — *Casareg. De commerc. disc.* 38. *n.* 28.

---

(1) Per i più comuni principii d'Agrimensura, i termini *naturali* di confine sono quelli che rimangono designati da una linea, non tortuosa od obliqua, ma la *più retta possibile* a seconda della posizione dei luoghi di cui si vogliono determinare i confini

(1) Sebbene la natura stessa della Vendita esiga che il prezzo della cosa venduta consister debba in *danaro contante*, imperocchè altrimenti ella degenererebbe in un contratto di *permuta*, ciò non pertanto alcuni giureconsulti (fra quali il Pothier nel suo trattato *Della vendita*, n. 30 in fine), fondandosi appunto sul principio sorriferito e contenuto letteralmente nella legge sui citata, sostengono che il contratto non cessa d'essere una vera e propria Vendita anco nel caso che il prezzo convenuto in danaro contante sia poi pagato *interamente* con una *cosa diversa*. — Ciò però a noi non par giusto, e ci sembra più esatto il dire, che il contratto di Vendita perseveri in tal caso fino a tanto che le parti non concordano di dare una *cosa diversa* invece del prezzo già convenuto in contanti, e che, subita poscia *novazione*, cessi poi nuovo secondo dei contraenti d'essere un contratto di Vendita, e da indi innanzi diventi una vera *dazione in pagamento*, la quale a differenza del primo contratto presuppone sempre una obbligazione

(2) Vedi per questa massima, e per le altre precedute dall'asterisco, la nota posta in fine del titolo presente.

Digitized by Google

3. Quando per prezzo di una *specie* è stato dato per metà *contante*, e per l'altra metà, altra *specie*, è da ritenersi che an tal contratto, in parte sia di *Compra* e *Vendita*, ed in parte di *Permuta*. — *Tes. del F. Tosc. tom* 31. *dec.* 11. *n.* 1. — *Sabell. alla voce Venditio. n.* 18. — *Gratian. Discept. for. cap.* 206. *n.* 22; *cap.* 273. *n.* 30. *e cap.* 883. *n.* 18.

4. Quando la cosa che si dà in equivalente ha ricevuto una stima, si è generalmente creduto, che in questa parte la convenzione debba aversi per *Compra* e *Vendita*, la quale è sempre costituita dalla menzione del *prezzo*. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 11. *n.* 2. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 13. *dec.* 381. *n.* 9 *e seg.* — *Altograd. Cons.* 14. *n.* 2 *e seg.* — *Sabell. olla voce Vendit. n.* 19.

5. È in aperta opposizione colla sostanza del contratto di Compra e Vendita la domanda del venditore di procedersi alla perizia del fondo venduto per determinare il prezzo già determinato per convenzione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 56. *n.* 5.

6. Le cose tanto vagliono, quanto vendere si possono. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 8. *n.* 15.

7. Deve considerarsi in linea di prezzo non solo il prezzo esplicito, ma ogni elemento al venditore proficuo, e a lui derivante dal contratto di Vendita. — *Leg. Si venditor* 6. *ff. De serv. exportand.* — *Leg. Fundum, ff. De contract.* — *Rot. Tosc. in S. Joannis Vallis Arni Superior. cessionis emphyt. quoad pratensam lasionem, dei* 16 *giugno* 1822. *ov. Puccini, Alberti e Sermolli.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 8. *n.* 14. — *Rot. Rom. in Recent. dec.* 408. *n.* 14. *p.* 16. — *Ivi, in Romana rescissionis apochæ* 4 *marzo* 1768. § 8. *ov. Canilliac.* — *Ivi, in Bononien. lasionis* 20 *giugno* 1791. § 9. 10. 11. *ov. Priolo.*

8. La misura del ragguaglio degli oneri gravanti il fondo venduto, e da accollarsi al compratore, infinisce sostanzialmente sulla quantità e certezza del prezzo, che rimane più o meno diminuito in proporzione della maggiore o minor ragione alla quale si forma l'accollo. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800, *vol.* 2 *dec.* 67. *n.* 1. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 537.

9. La promessa di vendere e respettivamente di comprare per un *prezzo* determinabile da un perito espressamente nominato, presenta tutti gli estremi sostanziali di un contratto perfezionato e non condizionale, il quale non può risolversi se non nel caso in cui il perito non voglia, o non possa farne la stima. — *Leg. Vendentes e seg. final. Cod. De contrah. empt.* — *Rot. Tosc. in Flor. venditionis de'* 12 *settembre* 1781. *av. Ricci.* — *Ivi, in Terræ Novæ, præt. resol. contract., de'* 30 *settembre* 1789. *av. Ulivelli, pag.* 19. — *Ivi, in Montisvorchi confirmationis disdictæ, de'* 2 *giugno* 1785, *av. Brichieri-Colombi.* — *Ivi, in Bibien. exceptionis contractus, de'* 9 *settembre* 1786, *av. Simoncelli.* — *Ivi, in Liburnen. præt. nullit. et lasionis, de'* 21 *febbraio* 1791, *av. Felici,* § 20. — *G. P. L. suppl. ai primi* 5 *vol. dec.* 8. *n.* 1. 2. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 94. *n.* 1. 5. 6. 7. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 416. — *Ivi, an.* 9. *p.* 1. *col.* 615-616. 1023.

10. Quando il prezzo della cosa caduta in contrattazione è rimesso all'arbitrio dei periti, s'intenda sempre nel supposto di un diretto arbitrio, nè altro loro s'accorda che la facoltà di giudicare e pronunziare sul prezzo rigoroso della cosa medesima. — *G. P. L. suppl. ai primi* 5 *vol. dec.* 7. *pag.* 166.

11. Quando l'assegnazione del termine fatta ai periti, nominati per istabilire il prezzo del fondo contrattato, è stata apposta dalle parti in *modo dimostrativo*, anzichè qual *condizione sostanziale* e *resolutiva* del contratto, la ritardata esecuzione della stima non libera i contraenti dalla stipulata obbligazione. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 1075-1076.

12. L'omologazione dalla perizia che stabilisce il prezzo del fondo caduto in contrattazione, non forma condizione *sospensiva* del contratto di Compra e Vendita, quando i contraenti, nè si sono obbligati di domandarla, nè l'hanno di fatti domandata. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 866.

13. Il venditore di un fondo può agire, per ottenere i frutti del prezzo, al tribunale nella di cui giurisdizione è situato, e può domandare al tribunale del compratore che venga dichiarato il prezzo a' termini di giustizia. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 34. *n.* 4.

14. Le Vendite stabilite con relazione generale al prezzo giusto, o al prezzo da concordarsi in seguito tra le parti, o da fissarsi per mezzo d'amici comuni, o di periti da eleggersi successivamente, si considerano come nulle per imperfezione del contratto, se hanno per subietto beni immobili o altre cose suscettibili di un prezzo di affezione o incerto e variabile a seconda delle particolari circostanze; ed al contrario si ritengono per valide, quando trattasi di cose fungibili, di merci o di altre cose della quali è giornaliero il consumo e frequente la contrattazione, e che hanno per conseguenza un prezzo comune e plateale che si determina uniformemente, e con modiche diversità. — *Rot. Tosc. in Flor. venditionis, de'* 18 *settembre* 1781. *av. Vernaccini,* § *ultimo.* — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 217. — *Ivi,* an. 10. *p.* 1. *col.* 42. — *Rot. Rom. in Cornetana exequtionis contract. de'* 16 *febbraio* 1821. *ov. Serlupi.* — *Pothier, Tratt. della vendita, n.* 28. — *Pardessus, Droit de comm. n.* 275, *in fine.* — *Troplong, Della vendita, n.* 134. — *Duvergier, Della vendita, n.* 138. — *Dalloz, Giurisp. del sec. XIX alla voce Vendita, cap.* 1. *sez.* 1. *art.* 3. *n.* 47. — *De Luca, Dottor volgare, tit. Della compra e vendita. cap.* 4. *n.* 2. — *Casaregi, De commerc. disc.* 34. *n.* 45 *e* 46.

15. Alla *certezza* del prezzo, richiesta dalla legge come essenziale requisito della Compra e Vendita, possono i contraenti supplire validamente, indicando i mezzi e gli elementi per cui la quantità non espressa in cifra numerica ed ignota al momento del contratto, debba restare in seguito certificata. — *Leg.* 7. § 1. *ff. De contr. empt.* — *Leg.* 15. *Cod. De contrah. empt.* — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 216. — *Harpprec. ad* § 1. *Instit. tit. De contr. empt.* — *Eckold. Compend. Pandect. lib.* 18. *tit.* 1. — *Pinell. in Leg.* 2, *Cod. De rescind. vendit.*

16. Non è nulla a principio la Compra e Vendita stabilita per un prezzo, la cui misura dipenda da un fatto incerto ed eventuale, ma si considera invece in uno stato d'implicita perfezione finchè è possibile la sua verificazione; e divieno *irrita* o *senza effetto*, allora soltanto che venga a mancare questa possibilità. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 218.

17. Ciò che determina la giustizia del prezzo allorchè si contrattano i prodotti del terreno per consegnarli dopo che sieno raccolti, si è la previsione della giusta probabilità a verosimiglianza del prezzo che all'epoca del fatto contratto avrebbe avuto il genere al tempo della consegna. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800, *vol.* 3. *dec.* 175. *n.* 4. 5.

18. Il mezzo di determinare la giustizia o ingiustizia del prezzo stipulato in simili contrattazioni, si è di riportarsi a quei prezzi che potevano trovarsi comunemente al tempo della pattuita Vendita, ed ai prezzi nella medesima epoca convenuti da altri venditori a compratori di tal genere di speculazione. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800, *vol.* 3. *dec.* 175. *n.* 11.

19. Per determinare la giustizia dei prezzi non dovesi prender norma da ciò che sia accaduto per qualche straordinario avvenimento, o per alcun tempo, o per alcuna volta. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800, *vol.* 3. *dec.* 175. *n.* 9.

20. Neppure molti anni di prezzo elevato escludono che possa un momento solo ricondurre i prezzi stessi alla massima diminuzione. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800, *vol.* 3. *dec.* 175. *n.* 10.

Digitized by Google

21. Il perito desome il prezzo probabile del geoere centrattato dal prezzo dei precedenti soni traoqoilli ani raggusglio di un ventennio; e fatta tutte le deduzioni cha di giustizia, devone accordarsi a favora del compratore. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800, *vol.* 3. *dec.* 175. *n.* 16.

22. La regola per la quale è atabilito non essere *certo* qoel prezzo cha le parti hanno rimesso alla determinazione di persone *incerte*, non procede qnando la determinazione del prezzo medesimo è atata rimeaaa ad uoe o piè periti da eleggersi dal Tribuoale; nel qoal caso non può non ravviaarsi quella certezza di persona che reode pur certo il prezzo, a perfetto il contratto; massimamente se si tratta di persona privilegiata che non possa vendere se non dietro stima di perito nominato dal giudice. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 151. — *Ivi, an.* 9. *p.* 2. *col.* 166-167. — *Rot. Rom. in Septempedana exequutionis apochæ, de* 27 *giugno* 1788. § 3. *av. Despenig.* — *Bartol.* in *Leg. Si merus, ff. De locat.* — *Tachin. Controv. jur. lib.* 2. *cap.* 1. — *Surd. dec.* 82. *n.* 2. — *Mantica, De tacitis, et amb. conv. lib.* 4. *tit.* 19. *n.* 25.; *e lib.* 11. *tit.* 10. n. 23. — *Vinnio, Instit. lib.* 3. *tit.* 24. *n.* 4.

23. Aoche nei casi di assolota *incertezza* di prezzo, data l'impossibilità di riporre le cose nel priatino stato, si riliene per perfetto il cootratto, ricorrendo all'arbitrio del perito per la determinazione del giusto prezzo. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 167.— *Rot. Rom. in Recent. p.* 6. *dec.* 172. *n.* 39. 40.

24. L'incerto evento della riscossione di un credito, col quale il compratore di no fondo ha promesso di pagarne il prezzo, a che si pretenda contemplata dai contraenti per coodizione del pagamente piuttostochè per dilazione del medesimo, a ta conveouta responsione dei frutti, non fa degenerare il cootratto di Compra a Vendita in quello di censo, qnando manca ogni riscootro di voiontà per parta del venditore di sottoporre l'incaaso del prezzo del foodo all'incerto evento della riscossiooa del credito del compratore, ammenochè l'eccessività del prezzo, o altre circostanze, non faccian luogo a diverso giudizio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 39. n. 3. — *De Luc. De emp. disc.* 53. *per int.*

25. Quando colui che ha promesso di vendera uno o più fondi per un prezzo convenoto, ricusa di celebrare il contratto addncendo l'iogiustizia del prezzo, investe la *certezza* del prezze medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 2. *n.* 2.

26. Quande il prezzo di un fondo si pretende ingiosto, e determinato in frode dei creditori, si ammette la perisia dello ateaso foudo per ritrovaroe ta verità. — *Rot. Tosc. in Florentina emphyteus. del* 26 *luglio* 1776. § *et primum etc.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 24. *n.* 2.

27. Nelle Vendite fatte sostaozialmente a *corpo*, e non infetta di dolo, se si trova mancante la mianra indicata nel contratto, oon ha luogo la riduzione del prezzo. Qnesta regola non riceve applicazione se la mancanza della mianra è grave, e clò per quella equità che aoima e governa tutti i contratti di buona fede. — *Leg. Sabinus* 13. § *Si Titius* 14. *ff. De action. empt.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 56. *n.* 1. 2. 3. — *Richer. Jurispr. univers. lib.* 3. *tit* 17. § 738. 740. — *Voet, Pandette, lib.* 15. *tit.* 1.

* 28. Fino a prova contraria, non si presnme che il venditore abbia avuta fede del prezzo. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 866. — *Rot. Rom. cor. Isoard. dec.* 383. *n.* 5. — *Gaill. Observat. pract. lib.* 2. *obs.* 15. n. 6. — *Vansq. Contr. lib.* 3. *cap.* 69. *n.* 3.

* 29. La Vendita, comnoqoe perfetta nei suoi estremi, non opera traslazione di domioio ogoi velta che maoca la fede del prezzo: (*Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 566. — *Ivi, an.* 6. *p.* 1. *col.* 103. — *Ivi, an.* 6 *loc. cit. in fin.*) quindi, nel caso di non corsa fede di prezzo, o di non concessa facoltà di correr qoesta feda, come può il venditoro rivendere ad altri la cosa alessa, così il compratore, riapetto al qoale la Vendita è rimaata consumata in egni sua parte, può pretendere d'esaer preferito all'altro compratore, comnnque aoteriore di tempo, riapetto al qoale noo potè verificarsi traslaziona di domiolo. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 1. *col.* 679.

30. Colui che non ha azione esperibile contro i beni, non può avarla nammeno contro il prezzo dei medesimi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 52. *n.* 11. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 9. *dec.* 148. *n.* 6 *e seq.* — *Merlin. De pignor. in lib.* 2. *quæst.* 51. *n.* 41.

SEZIONE II.

Degli effetti necessarii e contingenti della Vendita.

§ 1.

OBBLIGAZIONI RESPETTIVE DEI CONTRAENTI, DERIVANTI DALLA NATURA DI QUESTO CONTRATTO

A) *Della tradizione della cosa*

1. Il compratore ottiene sopra il fondo acquistato, mediante la *tradizione*, un pieno diritto di dominio e di proprietà, che lo reoda immune da qualonque asione competente al condottore del fondo medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 83. *n.* 3.

2. Ai termini del Diritto Romano il contratto di Compra e Vendita, comooque perfetto ne' suoi aostansiali reqoisiti, non opera traslazione di proprietà se non è seguito dalla *tradizione* (1), la quale trattandosi d'immobili non può farsi se neo mediante qualche atto importante effettiva apprensione di possesso, o mediante la clausola del *costituto*, od altra eqnivalente, per cui si finge che il venditore abbandoni il possesso e subito lo riprenda per interesse del compratore. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 281. — *Possidon. De empt. lib.* 2. *n.* 42 *e seq.* — *Pothier, Della proprietà. n.* 208 *e* 245.

3. Nel contratto di Compra e Vendita, i nudi patti non vatgooo a trasferire il dominio della cosa contrattata nel compratore. senza una vera o finta tra*dizione*, la quale non può nell'interesse dei terai, esser derogata e supplita con claosule. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 1041-1042.

4. Nel caso di Vendita fatta a dne diversi compratori di uoo stesso fonde, il diritto di ritenere il possesso *jure dominii* passa io quello al quale ne è stata fatta prima la tra*dizione* vera o simbolica, quaotunque abbia contrattato posteriormeote e nell'ignoranza della Vendita fatta all'altro, cui non rimane che un'azione personale al *quod interest* esercibile contro il compratore. — *Leg.*

(1) Per diritto francese invece (vedi l'art. 1583 del Cod Napoleone) la proprietà s'acquista *ipso jure* dal compratore appena è riunito il consenso d'ambedue i contraenti sulla cosa e sul prezzo, sebbene non *sia* peranco seguita né *la consegna* della cosa contrattata, né *il pagamento* del prezzo della medesima. — Per noi però procede diversamente, come appunto ci insegna anco la decisione sopra citata, imperocchè sia nello spirito generale e nella lettera stessa del Diritto Giustinianeo (il solo che regola questa specie di contratti in Toscana) che debba farsi sempre distinzione fra i *titoli* ed i *modi* d'acquistare la proprietà, la quale di regola, e meno pochi casi d'eccezione, non si trasferisce se non avviene la *consegna*, o materiale o simbolica, della cosa che forma l'oggetto della traslazione (vedi la *Leg* 20. *Cod. De pactis*). Anzi, nelle Vendite, nemmeno la *tradizione* basta sempre ad operare la traslazione del dominio della cosa venduta nel compratore, ma si richiede anco il *pagamento* del prezzo convenuto, ammenochè questi non abbia ottenuta dal venditore una dilazione ad effettuarlo (Vedi *Leg.* 19, *Leg.* 53 *ff De contrah. empt.*; *Leg.* 12. *Cod De rei vind.*; *Instit* § 41 *De rerum divis.*, e vedi anco il § 2, b, della prima *Sezione* di questa voce *num.* 2 e 29.)

Quoties, Cod. De reivindicat. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom. 6. dec. 54. n. 13.* — *Ann. di Giuris. an. 10. p. 2. col. 281.* — *Ivi, an. 11. p. 2. col. 56-57.* — *Fierli, Osserv. prat. par. 1. oss. 114.*

5. Il venditore è obbligato alla *consegna* della cosa venduta nel luogo ove esisteva quando fu stipulato il contratto, a meno che non sia convenuto diversamente. — *Leg. 3. in fin. ff. De act. empt. et vend.* — *Leg. 10. ff. De rei vind.* — *Leg. 12. § 1. ff. Depos.* — *Leg. 38. ff. De jud.* — *Leg. 9. ff. De eo quod certo loco.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 43. der. 109. n. 3.*

6. L'indicazione del mezzo e del modo di far pervenire la cosa venduta non interessano la sostanza, ma l'esecuzione del contratto. — *Ann. di Giuris. an. 2. p. 2. col. 1100-1101.*

7. Per ciò che riguarda le cose *magni ponderis*, la permissione che il venditore dà al compratore di apprenderle ed asportarle, tiene luogo di *tradizione*, e ciò a cagione delle difficoltà che possano esistere nel momento del contratto di amoverle ed asportarle. — *Tes. del F. Tosc. tom. 41. dec. 58. n. 1. 2.* — *Pothier, Della vendita, p. 5. cap. 1. art. 1. § 303.*

8. Le spese indispensabili per il compimento del contratto, ossia per la *tradizione* della cosa venduta, sono a carico del venditore (1). — *Leg. Quod sape 35. § 5. ff. De contrahen. empt.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 36. dec. 57. n. 4.* — *Voet. ad Pand. lib. 45 tit. 3. n. 8 in fin.* — *Richer. Jurispr. univ. tom. 10. § 927.*

9. L'atto di recognizione di debito del prezzo di una cosa comprata, e di promessa pura e semplice di pagamento del prezzo medesimo in rate, contiene implicita la confessione del compratore della già conseguita *tradizione*, e dell'avvenuta traslazione in lui del dominio. Ed il valersi che faccia il venditore di quell'atto per reclamare in giudizio il premessogli pagamento, importa confessione anche per di lui parte della fatta consegna e dell'avvenuta traslazione del dominio con fede di prezzo. — *Ann. di Giuris. an. 6. p. 2. col. 1055-1056.*

10. La semplice intimazione giudiciale a conseguire il possesso della cosa contrattata, quando non è seguita da alcuna dichiarazione dell'intimato, non può costituire quella tradizione *impropria* che nasce dalla volontà manifestata dalle parti, e preordinata a dare, e rispettivamente a ricevere. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 2. col. 1042-1043.*

11. Trattandosi di contratto perfetto, il venditore non ha diritto d'assegnare di sua privata autorità, al compratore moroso a ricevere la *consegna*, un termine a ciò fare, sotto la comminazione d'aver per risoluto il contratto, o di disporre in altro modo della cosa venduta. — *Ann. di Giuris. an. 1. p. 2. col. 527.*

12. Il venditore d'un fondo che non ne eseguisce la tradizione all'epoca prefissa, oltre l'obbligo che gli incombe della consegna, è anco tenuto alla refezione dei danni a' quali ha dato causa coll'inadempimento dei patti. — *Tes. del F. Tosc. tom. 7. dec. 58. n. 4.*

13. Il termine prestabilito per la consegna della cosa caduta in contrattazione, non forma una condizione del contratto, e però non sospende il cominciamento della obbligazione, ma ne differisce soltanto l'esecuzione; per modo che se il ritardo può dar luogo a refezione di danni, non può produrre però la risoluzione del contratto, ammenochè la *consegna* nel giorno stabilito non costituisca la causa finale del contratto. — *Leg. 1 e leg. 3. § 3. a leg. 11. § 9. ff. De act. empt. et vendit.* — *Ann. di Giuris. an. 2. p. 2. col. 1101 a 1202.* — *Pothier, Tratt. della obbligaz. § 230.* — *Casareg. De commer. disc. 39. num. 25.*

14. I danni estrinseci derivati al compratore dall'impedita o ritardata *apprensione* del possesso della cosa vendutagli, non sono refettibili dal venditore, se non quando riconoscono per causa il dolo o la colpa del venditore istesso, o quando sono stati espressamente contemplati dalle parti, o finalmente quando per tal ritardo sia venuto a mancare il fine speciale che il compratore s'era proposto ed aveva espressamente dichiarato di voler conseguire. — *Leg. 21. § 3. ff. De act. empt. et vend.* — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 2. col. 931-932.* — *Ivi, an. 8. p. 1. col. 401-402.* — *Pothier, Tratt. delle obbligazioni, n. 162, 166; e Tratt. della vendita, n. 74.*

15. Non può essere ascritto a colpa del venditore l'inadempimento o ritardo sofferto dal compratore al conseguimento del possesso del fondo vendutogli, quando a questo ha dato causa il fatto ingiusto non prevedulo e non prevedibile del terzo, e quando non può essere addebitato di negligenza o di lentezza nel procurare la remozione del frapposto ostacolo. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 2. col. 930-931.*

16. Non può il fatto del venditore, che si è posto nel caso di non poter consegnare la cosa venduta, autorizzare il compratore ad agire contro di lui per la refezione dei danni, finchè non abbia per la sua parte adempito al contratto coll'offerta del prezzo convenuto. — *Ann. di Giuris. an. 8. p. 1. col. 296 297.*

B) *Del pagamento del prezzo*

1. Il compratore e il di lui erede sono tenuti a numerare il prezzo della cosa comprata, e il venditore ha l'azione di conseguirlo, ammenochè le convenzioni o le sopravvenute circostanze non diano luogo a trattenerne il pagamento. — *Leg. Julianus 13. § 19. Ex vendito actio etc. ff. De act. empt.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 2. dec. 159. n. 11.* — *Ivi, tom. 3. dec. 23. n. 2.* — *Ivi, tom. 7. der. 49. n. 4. 5. 6.* — *Ivi, tom. 33. dec. 64. n. 2. 3.*

2. L'obbligo del compratore si sostanzia nel pagare il prezzo delle cose comprate, e non già nel farne la restituzione, perchè dal compratore si acquista per avere il pieno dominio della cosa comprata, e per disporne a proprio talento. — *Tes. del F. Tosc. tom. 12. der. 51. n. 13. 14.*

3. L'obbligo nel compratore di pagare liberamente il prezzo, tuttochè dedotto in patto, si intende sempre da lui consentito nel concetto dell'immunità del fondo da ogni onere e vincolo non conosciuto o non denunziato; lo che non verificandosi, non può il venditore valersi del patto stesso come di una renunzia per parte del compratore all'esperimento dei mezzi opportuni per ottenere la libertà del fondo vendutogli. — *Ann. di Giuris. an. 10. p. 2. col. 525.*

4. Il compratore di un fondo, che ne ha mal pagato il prezzo, ne resta sempre debitore. — *Tes. del F. Tosc. tom. 1. dec. 55. n. 10.*

5. Il compratore di un fondo non può esigere che nel fare un pagamento, il venditore che agisce pel conseguimento del prezzo, si assuma il carico di dover dimostrare la sicurezza del pagamento che egli va ad effettuare, mentre tutto è determinato dalle convenzioni dei contraenti. — *Tes. del F. Tosc. tom 7. dec. 49. n. 3.*

6. Il compratore che ha conseguito il fondo comprato senza effettuarne il prezzo, deve pagarne i frutti al venditore. — *Leg. Curabit, Cod. De action. empt. et vend.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 1. dec. 25. n. 8. 10. 11.*

7. Il compratore di un fondo che non adempie all'obbligo as-

(1) V. anche la *leg. 2. § 1. e leg. 11. § 1. ff. De act. empt. et vend.*, le quali imponendo al venditore il dovere di consegnare all'alienatario la cosa venduta, à forza ritenere che gli attribuissero implicitamente anco quello di sopportare le spese necessarie all'esecuzione della tradizione medesima. — Le spese del trasporto però, meno un patto in contrario, sono sempre a carico del compratore: (V. la *leg. 10. ff. De rei vind.*, e la *leg. argom. ff. De empt et vend.*; *Leg. 12. § 1. ff. Depos.*, *leg. 38. ff. De judic.*; *Domat., Le leggi civili, tit. della Vendita*; *Pothier, Della vendita, n. 46).*

suntosi di pagare in rata il prezzo, è tenute ai danni, cioè al pagamente dei frutti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 58. *n.* 3.

8. Il compratore di un fende che si ebbliga di pagarne il prezze ad un creditore del venditere, assume un'obbligasiene subordinata agli ebblighi inerenti al venditore di mantenere la libertà del fondo da esse vendute. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 24. *dec.* 58 (*bis*) *n.* 3.

9. Il compratore di un fondo, non può pagarne il prezze a dei creditori del venditore, in pregindizie di quelli che egli conosce più privilegiati e più entichi; altrimenti egli si rende responsabile delle pregiudiciali consegnensa del suo arbitrio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 25. *n.* 15.

10. Allerquando è sopravvenuto il termine stabilite pel pagamente del prezze, non può il compratore sospenderle al venditore od al terze che gli è stato da questi indicate, ammenochè non giustifichi d'essere esposto al danno irreparabile d'un'imminente eviziene. — *Ann. di Giuris. an.* 4 *p.* 2. *col.* 683. — *Ivi, an.* 5. *p.* 2. *col.* 1155.

11. Il compratore che ha promesso di pagare liberamente il prezzo, non può ricusarsene allegando il pericole d'evisione per l'esistensa d'inscrisioni ipotecarie a carico del venditore o del di lui autere, quando queste non erano da lei ignerate all'epoca delle stipulato contratte di Compra e Vendita. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 458. — *Ivi*, nn. 5. *p* 2. *col.* 1155.

12. Quande nel contratte di Vendita è state convenute, che se il fende ipotecate dal venditore per garantirsi dall'evisiene si trovasse aggravato di qualche ipoteca speciale, fosse in facoltà del compratore di sospendere in parte e in tutte il pagamento del prezzo fino a tanto che il venditere non abbia supplito con altri mezzi per rendere sufficiente la cautela a favore di dette compratere, questi non può esimersi dal pagamente senza prima verificare e provare l'esistenza di dutta ipoteca speciale. — *Tes. del F Tosc. tom.* 7. *dec.* 49. *n.* 7.

13. Il compratore di un fondo che ha riportato della cautela pel caso d'evizione, non può preporre l'insufficienza nen provata delle stesse cautele per trattenere il pagamente dal prezzo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 172. *n.* 3. 4.

14. Il compratore non può negare il pagamento dei beni acquistati, per l'evisione che egli possa temere per parte della moglie del venditere, nel caso che questa agisse per la restituzione della dote, quando il venditore possiede altri beni, e su questi può la moglie ottenere la restituzione medesima. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *delle ined. dec.* 36. *n.* 3.

15. Il compratore di un fendo che promette di pagare colla condizione di essere cautelato dal pericole di ogni eviziene o molestie per ragiene di crediteri ipotecarii, nen può dispensarsi dal pagamente di una dote sopra lo stesso fondo assicurata all'epoca stabilita per disposizione del coolralte, senza giustificare che esso pagamento sia state legalmente e giuridicamente ordinate. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 50. *n.* 2. 3.

16. Il compratore di un fondo per quante abbia riportata dal venditore la promessa di garantirlo da egni evisiene, ed abbia ritrevate sopra le stesso fondo delle ipoteche a favore di terzi creditori, deve pagarne il prezze quando dal venditore gli vien data sufficiente cansione (*Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 172. *n.* 1.); nè può dispensarsi dall'obbligo di effettuare il pagamento, subito che esso fu subordinato alla condizione che per parte del venditore fosse data nei modi regolari la sufficiente cassione, e si venne così a porre in essere quella consueta promessa di rilevazione che nel possibile evente di verificata evisione il compratore ha diritto di ottenere (1). — *Leg. Habitationum, ff. De periculo et commodo rei venditæ.* — *Leg. Si post perfectum, Cod. De evictionibus.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 37. *n.* 1. 2. 4. 5. 21. 22. 24.

17. Il compratore che ha pattuito di pagare il prezze della cosa comprata a suo piacere, nen può pretendere che on tal patto renda irrepetibile lo stesso prezzo, ed è obbligato di starsene all'arbitrio del giudice, il quale nel determinare il tempo del pagamento deve apprezzare lo spazio di 10 anni. — *Leg. Hac vendit. ff. De contrahend. empt.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 64. *n.* 4. 5. 6. 9. — *Rot. Rom. in Partæn. pecuniar.* 11 *maggio* 1807. *cor. Bussio*, § 4. — *Ivi, in Rom pecuniar.* 20 *giugno* 1817. *av. Sertupi*, § 4. — *Ivi, in Ariminen. pecuniaria* 5 *aprile* 1818. *av. Tiber.* § 2.

18. Colui che compra un fondo col patto di pagarne il prezzo al momento del ritiro di un sue credito la di cui riscossione nen apparisca probabile, non può esimersi dal sodisfare il venditere del prezzo del fonde, perchè il mezzo di questa sodisfaaione non può ritenersi per tale da rendere condizionale la obbligazione che è di essenza del contratte; e in queste caso subentra di ragione l'ufizio del giudice a determinare il tempo del pagamento, che altrimenti resterebbe indefinite ad arbitrio del compratore per l'incertezza del mezzo di pagamento. — *Rot. Tosc. in Volaterran. seu Licinianen. pecuniaria del* 5 *marzo* 1784. *av. Raffaelli*, § 3. — *Ivi, nella confermatoria del* 22 *giugno* 1785. *av. Ulivelli.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 59. *n.* 1. 2.

19. Quegli che paga al venditera il prezzo della vendita, si presume il compratore della cosa venduta. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 53. *n.* 8.

20. Il compratore che sborsa liberamente il prezzo a colui che comparisce sotto tutti i rapporti il libero dispositere delle cose sne, agisce con buona fede. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 25. *n.* 2.

21. Nella Compra e Vendita, quando non vi sia un patto in contrario, il termine al pagamente del prezze si presume apposto a favere del compratore, e nel suo solo interesse; per modo che è riposto nel suo arbitrio, tanto il profittarne, quanto il rinunziarvi effettuando il pagamento prima del termine stesso. — E questo principie è tanto più da ritenersi, allerchè sia stato pattoito di purgare il fonde dalle ipoteche. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 868-869.

22. Quando il compratore di una tannta di beni paga liberamente una vistosa porzione del prezzo senza vincole veruno, è forza concludere che egli seppe e conobbe con verità che non esistevane debiti atta tenuta che gli minacciassero molestie per parte dei creditori. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 29. *dec.* 34. *n.* 3.

23. Non è presumibile che un compratore savio ed avveduto voglia liberamente pagare una cospicua porzione del prezzo, se si avvegga di esser possibilmente soggetto a molestie di creditori non dimessi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 29. *dec.* 59. *n.* 4. — *Rot. Rom. av. Molin. dec.* 683. *n.* 11. *tom.* 3. *p.* 1.

24. Si presume l'ignoranaa delle iscrisioni gravanti il fondo, e taciute del venditore, in quel compratore che paga liberamente una parte del prezzo al venditore, e si ebbliga di pagare il rimanente senza stipulare alcuna garanzia. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 521. 523. — *Barz. Dec. Bononiens. dec.* 85. *n.* 4. 5. — *Vespinian. De empt. et vend. cons.* 14. *n.* 15.

25. Il compratore di un fondo che si ebbliga di pagarne il prezze fissato a rate annue col patte di cessare i pagamenti nel

(1) Incorde al disposto delle leggi predette « allora solamente non può essere « astretto il compratore a pagare il prezzo della cosa acquistata, dalla quale sia da temersi « o sottratti l'evizione, quando per parte del venditore non gli venga offerta una cauzione « valevole a renderlo indenne » Devesi inoltre considerare che in un contratto nominato, si può sempre supplire alla promessa della rilevazione in caso di evizione, per equipollente, comprochè non osti il pregiudizio e il danno del compratore (V. il *Gratian. Discept for. cap.* 112. *n.* 39. 43, e la doc. sopracitata).

caso di morte del venditore, quantunque il prezzo non sia interamente pagato, non può esser costretto dagli eredi dello stesso venditore che a pagare le rate scadute, non potendo questi impugnare il fatto del loro autore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 58. n. 1.

26. Il compratore di un fondo che in buona fede dimette, fra i creditori del venditore, i primi che si presentano, resta definitivamente liberato dalla sua obbligazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 77. *n.* 5. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 1. *dec.* 301 *e* 681 *per tot.*

27. Il compratore di un fondo sopra del quale posa un'ipoteca a favore di un creditore del venditore, se trovasi obbligato a dimettere detto creditore, altro non fa in sostanza che pagare un debito proprio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 16. *n.* 7. 8. — *Ivi, tom.* 39. *dec.* 8. *n.* 2.

28. Non è redargibile di colpa alcuno quel compratore che paga il prezzo del fondo al venditore, o ai di lui creditori, sulla fede di un certificato ipotecario che lo indica con quel nome sotto del quale si è annunziato nell'istrumento di Vendita. — *Ann. di Giuris.* an. 10. *p.* 2. *col.* 433.

29. Il compratore che paga il prezzo del fondo acquistato al venditore che lo eroga nella dimissione dei propri creditori, non subentra nelle ragioni dei medesimi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 31. n. 3.

30. Il compratore di un fondo che stipula l'erogazione del prezzo nel pagamento dei creditori del venditore, e riporta da essi la cessione delle ragioni, subentra in tutti i diritti dell'originario creditore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 31. *n.* 10. — *De Luca, De empt. et vend. disc.* 21. *n.* 10 *e seg.*

31. Il compratore di un fondo che ha convenuto di pagare col prezzo i creditori del venditore, o riportare la cessione delle ragioni, ha diritto di valersi di questa per agire contro quelli che sono obbligati al pagamento. — *Leg. Arist. ff. Quæ res pignor. obligar. poss.* — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 12. *dec.* 55. *n.* 1. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 31. *n.* 6. — *De Luca, De empt. e vendit. disc.* 21. *n.* 11. — *Mans. consult.* 10. *n.* 28. 29. *tom.* 1.

32. Il compratore è dispensato dall'osservanza della promessa di pagamento del prezzo, finchè dal venditore non gli vengono somministrate le cautele per la di lui erogazione, quando a questa condizione restò subordinata la promessa stessa del pagamento. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800, *vol.* 1. *dec.* 56. *n.* 10.

33. Il compratore di un fondo non può essere molestato per il pagamento del prezzo, se non ne' modi stessi coi quali il creditore esercita contro il suo debitore l'esecuzione immobiliare. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 28. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 33. *dec.* 29. *n.* 6.

34. Al compratore di un fondo resta pienamente assicurato il suo interesse, quando a di lui favore esiste una sentenza che ordine al venditore di cautelarlo pel pagamento del prezzo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 50. *n.* 4.

35. Il prezzo d'un fondo che dal compratore si ritiene nelle mani, d'ordine del venditore, per l'oggetto di pagare i di lui creditori secondo la loro anteriorità, si reputa estante, benchè pagato ad un creditore, ed è soggetto alle azioni degli altri creditori anteriori a quest'ultimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 11. *dec.* 58. *n.* 1.

36. Non v'ha legge che impedisca al compratore di compensare il prezzo con il credito legittimo che egli ritiene contro il venditore. — Ciò non pertanto siffatta compensazione non può effettuarsi, finchè non si conosca con precisione l'ammontare del prezzo stesso, mediante il giudizio di purgazione, e finchè non siano esattamente definiti i diritti degli altri creditori nei vicendevoli loro rapporti. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 186. — *Ivi, an.* 8. *p.* 2. *col.* 47-48.

37. Il silenzio dei creditori notificati del contratto di Vendita mediante il giudizio di purgazione d'ipoteche, produce l'effetto di rendere irretrattabile il prezzo convenuto fra il venditore e il compratore, ma non quello di renderli consenzienti all'erogazione del prezzo medesimo in un sistema e modo diverso da quello stabilito dalla legge. — *Ann. di Giuris.* an. 1. *p.* 2. *col.* 118. — *Ivi, an.* 5. *p.* 2. *col.* 371. — *Ivi, an.* 11. p. 2. *col.* 470.

38. Il venditore di un fondo, il quale stipula la convenzione che il compratore debba pagarne il prezzo ai di lui creditori, si priva di ogni diritto a ripeterne il pagamento. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *delle ined. dec.* 33. *n.* 1.

39. Colui che vende dei beni senza ritirarne il prezzo, e conviene che il compratore gli paghi una mensuale prestazione, non può rivalgersi contro il medesimo per il pagamento come sopra pattuito, quando diversi suoi creditori abbiano nelle mani del compratore sequestrato ogni assegnamento. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33 *dec.* 63. *n.* 4. 5.

40. Il venditore di beni che non ne ha fatto la tradizione o consegna al compratore forestiero, non può agire contro il medesimo, e farlo arrestare pel pagamento del prezzo; nè lo può ancorchè sia seguita la tradizione dei beni, perchè, come possiede, viene eccettuato dalla legge. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 683. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 53. *n.* 1. 2.

41. L'espresso riserbo che nell'atto di ricevere alcun pagamento dal compratore, vien fatto dal venditore di tutte le azioni contrattuali e sui competenti, esclude manifestamente qualunque intenzione di novare, e di aver fede di prezzo. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 16.

42. Data una Vendita di cui facciano parte degli acquisti precedenti fatti in proprio dal compratore e conferiti in società col venditore, non può questi esigere il total prezzo, senza contemporaneamente rimborsare il compratore di ciò che per i precedenti acquisti ha sborsato. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 597-598.

43. All'acquirente di un fondo non è dato d'ottenere la risoluzione del contratto di acquisto per la successiva scoperta di un aggravio posante sul fondo medesimo; ma ha bensì il diritto di sospendere il pagamento del prezzo, e di pagarlo con cauzione, o di depositarlo. — *Leg. Si post perfectam venditionem* 24. *Cod. De evict.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 53. *n.* 2.

44. Il venditore, ancorchè non abbia dato al compratore nessuna garanzia o sicurezza pel suo acquisto, può domandare che venga da questo depositato il prezzo. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 73. — *Pothier, Tratt. della vendita, p.* 3. *sez.* 1. *n.* 281.

45. Il compratore, cui non è dimostrata dal venditore nel termine convenuto la libertà del fondo espressamente contemplata nel contratto, è nel diritto di procedere al deposito giudiciale del prezzo, finchè alla condizione suddetta non venga adempito. — Per altro, può essere equitativamente concesso al venditore di procurare un cauto rinvestimento della somma depositata, in modo da presentare al compratore una cautela esattamente uguale al fatto deposito. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 814-815.

46. Il compratore privato di fondi ipotecati, che ha proceduto al giudizio di purgazione d'ipoteche, può essere dai creditori del venditore astretto al deposito del prezzo, tutte le volte che giuste cause ricorrano per far temere della sua insolvenzezza. — *Ann. di Giuris.* an. 11. *p.* 2. *col.* 171. — *Troplong, Des privilèges et hypothèques,* § 938 *ter.* — *Grenier, Traité des hypothèques,* § 463.

47. Il compratore di beni che vuol profittare del diritto che la legge gli accorda di depositare il prezzo, è in facoltà di farlo in quella *cassa* che per disposizione di legge presenta le necessarie garenzie per la sicurezza del deposito stesso e conseguentemente

Digitized by Google

che è abilitata dal Governo a riceverlo (1). — *Ann. di Giuris.* an. 3. p. 2. col. 357.

48. Non può rimproverarsi d' insufficienza il deposito del prezzo fatto dal compratore di beni, quando comprende le somme necessarie alla dimissione di tutti i creditori utilmente collocati, meno ciò che è dovuto al depositante istesso nell' ordine stabilito dalla sentenza graduatoria, o che è stato da esso pagato ai creditori collocati in gradi privilegiati o non investiti dagli appelli. — *Ann. di Giuris.* an. 3. p. 2. col. 358. — *Ivi*, an. 4. p. 1. col. 234.

49. Eccede manifestamente i termini della domanda quella sentenza, che di fronte alla istanze dell' interessato, dirette ad ottenere una misura cautelativa nel caso che dal compratore non si eseguisca il deposito del prezzo, autorizza l' istante a provocare la vendita coatta dei beni del privato compratore. — *Ann. di Giuris.* an. 11. p. 2. col. 172.

50. Il lungo silenzio dei creditori collocati in graduatoria di fronte al deposito fatto dall' acquirente, è da valutarsi a favore del medesimo, ove pure la procedura sia riscontrata in qualche parte difettosa. — *Ann. di Giuris.* an. 3. p. 2. col. 361. — *Sacr. Rot. cor. Manzanedo, dec.* 312. — *Ivi, cor. Ludovisio, dec.* 408. n. 7. — *Ivi, cor. Coccin. dec.* 1345. n. 18. — *Ivi, nella Senogallien. pecuniaria de'* 3 *giugno* 1735. *cor. Calcagnino*, e *nella confermatoria de'* 21 *gennaio* 1737. *ur. Tanaro*, § *Denique etc.* — *Sabell. Summa divers. tract., lett. D*, n. 9. — *Surdo, Cons.* 86. n. 31.

51. Il compratore che ha convenuto di pagare tutto, o parte del prezzo, previa cessione delle ragioni ipotecarie d' alcun creditore, non può ricusarsi al pagamento per l' esistenza d' iscrizioni eventuali, o certe, anteriori, quando queste non son tali che l'espongano al pericolo dello spoglio. — *Ann. di Giuris.* an. 2. p. 2. col. 1237.

52. Il compratore che ha promesso di pagare liberamente e senza condizioni il prezzo, cautelandosi in altro modo per la conseguenze di un tal pagamento, non può ricusarsi dall' assegnarlo coll' allegare il pericolo dell' evizione per l' esistenza d' ipoteche iscritte sul fondo comprato, a meno che non giustifichi d' averle in principio ignorate, o di andare incontro a un danno irreparabile. — *Ann. di Giuris.* an. 3. p. 2. col. 434.

53. Non può il compratore di beni, allorquando è venuto il tempo del pagamento del prezzo, sospenderlo o subordinarlo alla prestazione per parte del venditore di una cauzione, ove non giustifichi, in ta scoperta evizione, o il pericolo imminente e fondato di esser molestato con azione ipotecaria o reivindicatoria. — *Ann. di Giuris.* an. 4. p. 2. col. 683. — *Ivi*, an. 9. p. 2. col. 191.

54. L' esperimento dell' azione che per avventura competer potesse al compratore spogliato del possesso dell'oggetto comprato contro il proprietario, per astringerlo alla restituzione del prezzo d' acquisto, non potrebbe mai ragionevolmente apprendersi come un equipollente della cauzione per obbligare esso al pagamento del prezzo. — *Ann. di Giuris.* on. 4. p. 1. col. 685.

55. Al compratore che ha pagato una parte del prezzo, d' ordine ed a chi gli è stato indicato dal venditore, non può da quest' ultimo, nel caso di verificata evizione, farsi rimprovero dell'impostogli pagamento. — *Ann. di Giuris.* an. 4. p. 2. col. 347.

56. L' eccezione dell' inadempimento a la domanda di rilevazione dalle sequele di verificate o temute evizioni, non rendono illiquido il credito del venditore nascente dal contratto di vendita; ma possono tutt' al più, e nei congrui casi, formare soggetto di esame nello stesso giudizio che il venditore ha introdotto per ottenere il pagamento del prezzo. — *Ann. di Giuris.* an. 7. p. 2. col. 594.

(1) Un decreto granducale de' 2 gennaio 1832, ha destinate a ricevere i depositi giudiziarii, che possono effettuarsi nei circondarii dei respettivi tribunali di prima istanza, le *Casse* seguenti: — per Firenze; la cassa dell' *Arcispedale di S. Maria Nuova* — per Livorno, per Pisa, per Lucca, per Pistoia, per Montepulciano e per Volterra; quelle dei respettivi *Monti pii* — per Arezzo; quella della *Confraternita dei Laici* — per Rocca S. Casciano; quella del *Monte pio di Modigliana* — per Siena; quella del *Monte dei Paschi* — per Grosseto; quella della *Prefettura* — per S. Miniato; quella degli *Ospedali riuniti* — per Portoferraio; quella dell' *Ufizio principale delle R. Rendite.*

C) *Della voltura all' Estimo dell' immobile contrattato, e degli effetti che conseguono dall' omissione della medesima*

1. Il compratore che ha fatta in proprio conto la voltura all'estimo dei fondi comprati, non è soggetto ad altro, che ai danni cagionati ai terzi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 90 *n.* 22.

2. Il compratore di una parte d'un fondo rustico deve voltarsi in proprio conto la rata corrispondente della posta estimale, ed il restante deve ritenersi in conto del venditore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 78. *n.* 1. 2.

3. I beni che il compratore non ha voltato in proprio conto ai libri estimali, restano soggetti a tutte le obbligazioni ed ipoteche che i terzi contrattando col venditore potessero acquistare. — *Leg. de'* 3 *agosto* 1798. — *Leg. de'* 2 *maggio* 1836 *art.* 117. — *Rot. Tosc. in Flor. hypothec.* 25 *maggio* 1760. *per int.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *delle ined. dec.* 48. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 4 *delle ined. dec.* 18. *n.* 1. 2. 3. 4. — *Ivi, tom.* 7. *dec.* 52. *n.* 4.

4. Il venditore non è obbligato per l' evizione, quando questa ha avuto luogo perchè il compratore ha omesso di far la voltura in conto proprio ai libri estimali del fondo comprato. — *Leg. del* 15 *novembre* 1814. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 24. *n.* 4.

5. L' omissione della voltura ai libri estimali non sospende il passaggio e la consolidazione della proprietà nell' alienatario, ma assoggetta il fondo alle ipoteche che possono esservi impresse dall' antico proprietario, e non arresta la facoltà d' iscrivere quelle che sono state consentite prima della vendita (1). — Ciò non pertanto, se l' omissione di siffatta *trascrizione* può render passibile l'alienatario dell' azione *ipotecaria* per parte dei creditori del venditore, non può però renderlo mai soggetto all' azione *reivindicatoria* per parte di colui al quale lo stesso alienante abbia posteriormente venduto il fondo medesimo. — *Rot. Tosc. collez. Vernaccini, tom.* 4. *dec.* 181. *n.* 4. *e dec.* 197. *n.* 12. — *Tes. del F. Tosc. tom* 33. *dec.* 56. *n.* 3. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 465. — *Ivi, an.* 5. p. 2. *col.* 116. — *Ivi, an.* 9. *p.* 2. *col.* 767.

6. Di fronte al fatto volontario ed illecito del venditore, che ha obbligato ad altri la cosa precedentemente venduta, non può valutarsi a carico del compratore la omissione in cui è incorso di *voltare in suo nome* il fondo acquistato. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 239.

7. Quegli che compra col patto di *restituire* il fondo comprato nel caso che venga *redento*, se omette di farne la voltura all' estimo quando avrebbe potuto e dovuto voltarlo in nome proprio se avesse in lui medesimo riconosciuto questo diritto, dimostra di essere persuaso che la Compra non siasi purificata. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 53. *n* 7.

8. Fra due compratori di un medesimo fondo deve preferirsi

(1) L' articolo 14 del motuproprio de' 19 febbraio 1820, dispone « che gli alienatorii per atti si privati che pubblici non acquisteranno o verano *effetto* il dominio dei beni in essi con tali atti pervenuti, fino all' eseguita voltura. » Le successive istruzioni del 1° aprile 1820 (art. 5.) hanno moderato dipoi il sovverchio rigore della surriferita sanzione della legge, limitandone l' applicazione ai *soli effetti ipotecarii*. — Anco ai termini del diritto francese la trascrizione precedente non forma condizione al passaggio della proprietà nell' alienatario; ma omessa, sottopone l' immobile alle ipoteche che in qualunque tempo vengano iscritte sul medesimo dai creditori dell' alienante.

quello che ha adempita la voltura dei beni *in testa propria*, ai libri catastali, ancorchè sia il secondo compratore. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800, *vol.* 3. *dec.* 190. *n.* 1. 2.

9. Ammessa anche nel secondo compratore la scienza precisa della prima alienazione, non è pur non ostante questa sufficiente ad impedire gli effetti della seconda vendita, ogni qualvolta il primo compratore non si era uniformato al disposto delle leggi catastali. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800, *vol.* 3. *dec.* 190. *n.* 23.

D) ***Della garanzia per la cosa venduta.***

a) *Dell' Evizione* (1).

1. La promessa dell'evizione è di natura del contratto di Vendita, ed il venditore è tenuto *de jure* a rendere indenne il compratore nel caso di evizione. — *Leg. Non dubitatur* 5. *Cod. De evict.* — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800, *vol.* 2. *dec.* 66. *n.* 11. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 50. *n.* 15. — *Ivi, tom.* 39. *dec.* 8. *n.* 6. — *Rot. Rom. dec.* 177. *n.* 1. *tom.* 1. *av. Molin.* — *Ivi in Recent. p.* 8. *dec.* 165. *n.* 4. — *Ivi, p.* 18. *tom.* 1. *dec.* 141. *n.* 15. — *Mangil. De evict. quæst.* 20. *n.* 17. 18.

2. La prestazione dell' evizione consiste nel rendere indenne il compratore, o chi ha causa da lui, nel caso che gli sia tolta o contrastata la cosa venduta. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *delle ined. dec.* 16. *n.* 9.

3. Si dice evinto il fondo surrogato allorquando viene contro del medesimo esercitata l' azione ipotecaria. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 50. *n.* 4. — *Voet, ad Pandect. lib.* 21. *tit.* 2. *n.* 1. — *Mangil. De eviction. quest.* 1. *n.* 3.

4. Il fondo si dice evinto sebbene tolto dalle mani del compratore senza l' intervento del giudice, quando consta manifestamente, che poteva avincersi. — *Leg. Ex empto* § 11. 12. *ff. De action. empt. et vendit.* — *Rot. Tosc. in Florent. pecuniaria* 6 *giugno* 1823. *av. Tiberii.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 15. *n.* 9. 10. — *Rot. Rom. in Ferrarien. pecuniaria* 25 *gennaio* 1822 *av. Martines dal Compo.* — *Mangil. De evict. quest.* 7. *n.* 10 *e seq.*

5. Quando l' evizione è conosciuta inevitabile, sebbene non promossa peranche la lite, equivale per gli effetti giuridici a quella che fosse avvenuta mediante sentenza di giudice. — *Leg. Ex empto* § 11. 12. *De action. empt. et vendit.* — *Rot. Tosc. in Florent. pecuniaria* 6 *giugno* 1823. *av. Tiberii.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 52. *n.* 1. 4. — *Rot. Rom. in Ferrar. pecuniaria* 25 *gennaio* 1822. *av. Martinez.*

6. Quando l'evizione si presenta inevitabile, è inutil cosa parlare di denunciazione di molestie. — *Leg. Emptorem, ff. De action. empt. et vendit.* — *Rot. Tosc. in Florentin. pecuniaria* 6 *giugno* 1823. *n.* 2. *av. Tiberii.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 15. *n.* 12.

7. Provata l'evizione, deve condannarsi il venditore a prestare la piena rilevazione con più tutte le spese, essendo ciò di natura del patto stipulato nell' instrumento di Compra e Vendita, e delle regole di ragione. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800, *vol.* 3. *dec.* 161. *n.* 13.

8. L' evizione, alla quale è tenuto il venditore verso il compratore rimasto evinto, cade nei danni *intrinseci*, cioè su quelli sofferti rapporto alla cosa che è stata l' oggetto della obbligazione, ma non si estende ai danni *estrinseci*, se non nel caso della provata malafede dell' alienante. — *Ann. di Giuris.* an. 16. *p.* 2. *col.* 790. — *Ivi. an.* 11. *p.* 2. *col.* 672. — *Pothier, Della vendita, n.* 72. 73.

9. Il venditore è obbligato per disposizione della legge a prestare l'evizione a difesa della cosa venduta in favore del compratore, ma non v' ha legge però che prescriva al medesimo l' ipotecare un fondo per assicurare al compratore il pacifico godimento della cosa venduta — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *delle ined. dec.* 16. *n.* 4. 5. 8.

10. Non è della natura del contratto di Compra e Vendita, che il venditore debba dimostrare l' idoneità della cautela accettata dal compratore per garantirsi dall' evizione, essendo tutto ciò subordinato alle convenzioni che si contengono nel contratto di Vendita. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 49. *n.* 1. 2.

11. La formula, per la quale il venditore si obblighi o venga da una sentenza obbligato a prestare l' evizione nei *casi di ragione*, esprime nel più semplice e chiaro concetto che il venditore è tenuto a quell' evizione che per le leggi e la giurisprudenza è connaturale al contratto di Vendita. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 1. *col.* 617.

12. L' evizione, come quella che è di natura del contratto di Compra e Vendita, deve dal venditore prestarsi tanto nel caso in cui sia stata promessa, quanto nel caso che non se ne sia nel relativo contratto fatta menzione. Questa regola si limita nei due casi seguenti: 1° che il contratto di Compra e Vendita asconda un atto di liberalità; 2° che innanzi la stipulazione fossero a piena a positiva scienza del compratore i pesi ed il pericolo della cosa comprata. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 1. *col.* 617.

13. Il venditore è tenuto a rilevare indenne il compratore da ogni pregiudizio che egli possa risentire a riguardo della cosa comprata, in conseguenza delle azioni contro di essa state intentate da colui che pretende di aver dei diritti da esercitare contro la medesima. — *Leg.* 11. § 2. *ff. De act. empt. et vendit.* — *Leg.* 1. *ff. De eviction.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 68. *n.* 1.

14. Il diritto competente al compratore minacciato di spoglio per astringere il creditore ad assumere la sua difesa ed a prestargli piena rilevazione, non è esperibile finchè per l' introduzione d' un formale giudizio non venga minacciata un'evizione derivante da titoli che investano la causa del dominio, o di altro diritto da cui dipenda la causa di possedere. — *Leg.* 21. § 1. *ff. De act. empt. et vend.* — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 425.

15. Il compratore come non può astringere il creditore a prestargli rilevazione finchè l'evizione non sia scoperta mediante l'iniziativa d' una lite che investa la causa del dominio o da cui dipenda la causa di possedere (*vedi il numero precedente*), così non può senza il concorso di tali estremi ritenere il prezzo. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 426-427.

16. Quando l' evizione sofferta dal compratore ha causa da un fatto proprio del venditore, o derivante da colpa o negligenza a lui imputabile, è giusto che egli debba al compratore l' indennità di ciò che questi ha dovuto sborsare per redimersi dalla evizione medesima. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 596-597.

17. Il diritto del compratore, rimasto evinto per fatto del venditore, di astringer questo alla piena sua indennità, è esercibile anco di fronte ai creditori del venditore medesimo. — *Ann. di Giuris.* an. 6. *p.* 2. *col.* 238-239.

18. Quando l' evizione sofferta dal compratore deriva dal fatto positivo diretto ed immediato del venditore, che contro le leggi del patto ha ad altri ipotecato il fondo venduto, profittando a tale uopo della non fattane voltura, non può esservi ragione onde sottrarlo a quella obbligazione d' indennità, alla quale sarebbe tenuto ancor quando lo spoglio del compratore fosse avvenuto per causa

(1) « Se una cosa ci vien tolta per decisione dell' autorità giudiziaria per un motivo già esistente al tempo che si fece il contratto, cosicchè non si possa altrimenti esercitare il diritto da noi acquistato col medesimo, in tal caso quella cosa dicesi *evinta* (*res evincta*). *Prestare evizione* significa risarcire il danno sofferto da quegli cui fu evinta una cosa (*Leg.* 39. § 2, *ff. De evict. et dupl. stipul.*). Il vincitore si chiama *evincente* (*evincens*), ed *autore* (*auctor*) quegli che deve prestare l'evizione (*Leg* 4 *pr., ff. tit. cod.*), cioè colui dal quale il possessore spogliato della cosa, ed in termini più generali il succumbente, deriva il proprio titolo. » *Haimb. Dir. rom.* § 489. *in princ*

inopinata e indipendente dalla sua colpa. — *Ann. di Giuris.* an. 6. p. 2. col. 237-238.

19. Il venditore, ancorchè venga per patto esonerato dalla responsabilità dell'evizione, è obbligato con tutto ciò alla restituzione del prezzo, nel caso in cui il fondo venga evinto, perchè la equità non consente che il compratore perda *cosa* e *prezzo*. — *Leg.* 11. § *ult. ff. De action. empt. et vend.* — *Leg. Empt.* 21. *Cod. De evict.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 32. *dec.* 46. *n.* 5. — *Richer. Jurispr. univ. lib.* 3. *tit.* 17. § 1047. — *Fabr. in Cod. De pact. inter empt. et vendit. lib.* 4. *tit.* 36. *defin.* 10.

20. Il venditore, esonerato per patto della responsabilità dell'evizione, deve non ostante indennizzare il compratore di tutti i danni, quando ha operato dolosamente. — *Leg.* 2. *Hoc autem, ff. De hæred. vel act. vend.* — *Leg.* 11 *e* 12. *ff. De act. empt. et vend.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 32. *dec.* 46. *n.* 6. — *Richer. Jurispr. univ. lib.* 3. *tit.* 17. § 1047.

21. È regola di ragione che quando si tratta di più compratori di beni da uno stesso debitore, quello fra essi che è posteriore agli altri nel proprio acquisto o nella voltura, deve sopportare tutto il peso dell'evizione; nè può pretendere contributo dai compratori più recenti degli altri fondi gravati dalla stessa generale ipoteca. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 8. *n.* 1. 10. 12. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 1. *col.* 14. — *Concer. Var. resol. p.* 2. *cap.* 5. *n.* 108. — *Urceol. Consult. for.* 25. *n.* 37. — *Fabro, in Cod. lib.* 8. *tit.* 24. *def.* 14. — *Fontanel. De pactis, claus.* 4. *glos.* 18. *p.* 2. *n.* 54.

22. Il compratore qualunque abbia ad altri rivenduto il fondo acquistato, conserva sempre il diritto d'agere contro il venditore per l'evizione, in conseguenza dell'obbligo a rilevare al quale è tenuto egli stesso verso quello al quale ha rivenduto. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 622.

23. Il primo venditore di un fondo resta sempre obbligato a rilevare i terzi possessori da' danni derivati dalle evizioni sofferte sui beni, per cause preesistenti alla fattane alienazione. — *Leg. Debitorum pactionib. Cod. De pact.* — *Leg. Sejd in princ. ff. Ad Vellejan.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 53. *n.* 10. — *Surd. Cons.* 22. *n.* 29. 30. — *Merlin. Controv. tom.* 2. *cap.* 31. *n.* 34. — *Olea, De cess. jur. tit.* 8. *quæst.* 2. *n.* 29. — *Salgad. Labyrint. credit. lib.* 1. *cap.* 27. *n.* 50.

24. Quando la promessa dell'evizione per parte del venditore è concepita in termini generali ed illimitati, non è dato al medesimo di sottrarsi alla rilevazione, perchè l'evizione non è derivata dal fatto suo proprio. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 347.

25. Il compratore d'un fondo che lo ritrova d'un'estensione minore di quella contrattata e pagata, soffre un'evizione alla quale è tenuto il venditore in forza della promessagli evizione *in forma amplissima*. In questo caso, il prezzo corrispondente alla quantità mancata, insieme coi relativi frutti e le spese occorrenti per ottenere la dichiarazione di giustizia, entrano fra gli elementi del credito assicurato dall'ipoteca che il venditore ha consentito a garanzia della promessa evizione. — *Ann di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 1016-1019. — *Ivi, an.* 11. *p.* 2. *col.* 507. — *Mongil. De eviction. quæst.* 1. *n.* 6. — *De Luca, De feudis, disc.* 32. *n.* 5.

26. I pagamenti fatti dal compratore di una rata di dazio che non grava i beni da lui acquistati, costituisce un'evizione compresa nella promessa generale generalissima riferita al più ampio stile del *Formulario notoriale fiorentino*, e da potersi ripetere con l'azione *ex empto* o con quella *ex stipulatu*, o da compensarsi con altrettanta rata del prezzo. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 700.

27. Il venditore di un fondo il quale ha scienza certa che il compratore ha ceduto l'ipoteca concessagli in garenzia delle evizioni, non viene sciolto dalla sua obbligazione, per la rinunzia che il compratore abbia fatto della stessa ipoteca. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 53. *n.* 13.

28. Quando il venditore intimato dal compratore in rilevazione per la minacciata evizione, riconoscendo giusta le pretensioni dell'evincente, dichiara di rendere il prezzo al compratore, e d'emendarne i danni, ai soffree alle spese del giudizio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 23. *dec.* 7. *n.* 1. — *Tusch. Lett.* E *conclus.* 335. *n.* 17. — *Mangil. De evict. quæst.* 0. *n.* 22. *e quæst.* 170. *n.* 17. — *Guzman. De evict. quæst.* 13. *n* 39. — *Pothier, Du contract de vente, n.* 120.

29. Il venditore colla offerta della restituzione del prezzo del fondo vendato, e della emenda dei danni al compratore per la minacciata evizione, ha sodisfatto al suo dovere, nè può il compratore sottoporlo al dispendio di una lite. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 23. *dec.* 7. *n.* 2. 3.

30. Il compratore del fondo è obbligato a denunziare al venditore le molestie di evizione, sotto pena di perdere il diritto alla medesima. — *Leg. Si fundo* 53, *et Leg. Si plus* 74. § *penult. ff. De eviction.* — *Tes. del F. Tosc tom.* 32. *dec.* 46. *n.* 7.

31. Il venditore non può tenere a conto il compratore per non avergli denunziata la molestia dell'evizione, se non prova che avendo avuto tal denunzia avrebbe potuto difendere il fondo. — *Leg. Emptorem ff. De action. empt.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 15. *n.* 11. — *Alexander. Cons.* 68. *n.* 4. *lib.* 4. — *Gratian. Discept.* 351. *n.* 33.

32. Al compratore che ha sofferto l'evizione, ed agli effetti di agere contro il mallevadore del venditore per la dovutagli *rilevazione*, non nuoce avere omesso di denunziargli le ricevute molestie, tutte le volte che il venditore ha assistito alla lite, nè apparisce che vi fossero ragioni utilmente deducibili contro l'evincente. — *Ann. di Giuris. an.* 9 *p.* 2. *col.* 1094. — *Mangil. De evict. quæst.* 3. *n.* 8. *e quæst.* 88. *n.* 34.

33. Il compratore, che sa che dei fondi che compra, alcuno ve ne ha che non sia libero, non si pregiudica col silenzio, subito che il venditore ha promessa l'evizione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 108. *n.* 15.

34. L'evinto ha diritto di ripetere tutto quello che sarebbegli appartenuto ed interessato, ed in conseguenza ancora il lucro e l'aumento dell'acquisto. — *Leg. Evict.* 70 *ff. De evict.* — *Leg.* 45. *ff. De action. empt.* — *Tes. del F. Tosc.* tom. 22. *dec.* 21. *n.* 3.

35. Al secondo compratore, che soffre evizione sulla cosa comprata, compete per la sua rilevazione sopra i beni del primo venditore il subingresso in tutte le ragioni che al primo compratore sarebbero competute. Tanto più poi questa regola ha la sua applicazione, ogni volta che il primo venditore intervenne alla seconda vendita, e ratificò a favore del secondo compratore la promessa dell'evizione. — *Rot. Tosc. in Flor. relevationis, de'* 19 *giugno* 1781. *ov. Vernaccini, § Ciò presupposto etc.* — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 0.

36. Il compratore di un fondo, a fine di poterne con ragione ritenere il prezzo per timore d'evizione, è necessario che provi esser questa imminente, e che già sono state dedotte le molestie. — *Leg. Post perfectam venditio. Cod. De evict.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 23. *n.* 7.

37. Non apparisce giusto o fondato il timore di molestie derivanti dall'esercizio d'azioni ipotecarie di fronte all'esistenza d'inscrizioni, accese posteriormente alla voltura, a sopra fondi diversi, o per cautela delle quali sia stata rilasciata una corrispondente rata di prezzo, o finalmente generali e destinate a sussidiare delle ipoteche speciali, e per cui l'esercizio ne sarebbe sempre subordinato all'escussione dei fondi a quelle affetti. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 683-684.

38. Il compratore, cui è imminente ed inevitabile il pericolo

Digitized by Google

dall' evizione, ha facoltà di rilasciare il fondo e di redimersi dalle molestie, e quindi rivolgersi contro il venditore per le sue rilevazione senza attendere che la sentenza canonizzi a carico suo lo spoglio, semprechè dimostri che le domande dell'evincente erano di tal natura da non potersi essere repulse. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 347.

39. Quando il diritto alla *rilevazione* del compratore, rimasto spogliato del fondo di cui fece acquisto, emerge da un pubblico istrumento nel quale gli venne promessa l'evizione, non abbisogna d'esser canonizzato in un giudizio ordinario. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 1095-1096.

40. Il possessore di un fondo acquistato da colui nel quale era pervenuto da altro venditore, non può esserne spogliato dai creditori del primo venditore se non per mezzo di una procedura regolarmente ed *ex integro* introdotta a suo carico onde non togliergli il beneficio di tenere obbligato alla promessa rilevazione il suo venditore ed autore immediato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 55. *n.* 6.

41. Il compratore di un fondo che, col patto di ritornare nei suoi diritti nel caso d' evizione, compensa il prezzo con alcuni crediti che ha contro il venditore, e contro la moglie del creditore, rientra nei suoi diritti se l'evizione avviene. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 12. *dec.* 33. *n.* 9 *e* 33. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 52. *n.* 2. 3 5. — *Rot. Rom. dec.* 283. *n.* 17. *ne. Royas.* — *Cabali. cons.* 111. *n.* 1. — *Merlin. De pignor. lib.* 4. *tit.* 5. *quest.* 150. *n.* 21. — *Post. De subhast. inspect.* 65. *n.* 6 *e seq.* — *Mangil. De evict. quest.* 78. *n.* 23.

42. Il danno, che risente il compratore di una cosa già affetta o vincolata, deve imputarlo a sè stesso, se prima di pagare non si assicurò bene della libertà dalle cosa che comprava. — *Leg. Quia cum ulio, ff. De reg. juris.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 33. *n.* 8. — *Rot. Rom. in Recent. dec.* 122. *n.* 20. 21, *p.* 7. — *Surd. Cons.* 50. *n.* 23.

43. La surrogazione di un fondo, fatta dal venditore a favore del compratore di un altro fondo, deve intendersi convenuta fra i contraenti per maggior cautela dello stesso compratore, e perchè ne approfitti nel caso in cui l'evizione non possa evitarsi. — *Leg. Si non injuria, Cod. De evict.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 61. *n.* 13.

44. Il compratore non può essere rilevato dai successivi alienatarii, i quali di fronte al primo non hanno contratto veruno obbligazione. — *Tes. del F. Tosc. tom* 28. *dec.* 18. *n.* 1.

45. Il venditore, e molto meno il suo fideiussore, non può essere obbligato a soffrire i danni per l'evizione, quando questa accade per un fatto posteriore al contratto, o per colpa dell' alienatario. — *Leg. Fundum*, 20. *ff. De eviction.* — *Leg.* 27. *ff. tit. cod.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 24. *dec.* 73. *n.* 1. 2. 3. — *Ivi, tom.* 31. *dec.* 24. *n.* 3 ; *e dec.* 65. *n.* 13. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 5. *tom.* 1. *dec.* 337. *n.* 16. — *De Luca, De fund. disc.* 44. *n.* 3; *e De empt. et vend. disc.* 16. *n.* 6. — *Mangil. De eviction. quest.* 10. *n.* 1; *e quest.* 125. *n.* 1. — *Cyriac. Controv.* 197. *n.* 1. — *Andreol. Controv. for.* 125. *n.* 6.

46. Cessa l'obbligo nel venditore di garantire il compratore nei casi d'evizione, quando il compratore stesso possa tutelarsi contro il molestante coll'eccezione della prescrizione. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 1237.

47. Finchè il prezzo del fondo resta nelle mani del compratore, e quando nessuna ipoteca generale o speciale vi posa a carico del venditore, non v' ha ragione onde cautelarlo per l'evizione. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 105.

48. Il compratore che ha già pagato il prezzo del fondo acquistato, non ha diritto di astringere il venditore a cautelarlo per l'evizione. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 1. *col.* 772.

49. Colui, che nel debito tempo non oppone le convenzioni eccezioni a coloro che agiscono per rivendicare un fondo, e lascia che nasca sentenza dalla quale non appella, non ha più diritto ad alcun regresso per l'avvenuta evizione. — *Leg. Si obligata* 19. *e Leg. Emptor* 28. *Cod. De evict.* — *Leg Hoc jure* 27. *ff. De eviction.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 73. *n.* 4. 5. 6. — *Rot. Rom. in Recent. dec.* 462. *n.* 6. 7. *e dec.* 468. *n.* 4. *p.* 18. *tom.* 2. — *Mangil. De evict. quest.* 9. *per int.* — *Voet, ad Pand. tit. De evicton.* n. 30. — *Surd. dec.* 208. *n.* 17. — *Covarruv. De empt. et vendit. lib.* 3, *cap.* 31. *n.* 29.

50. Il venditore di un fondo, che nella ricevuta del prezzo cede al compratore le ragioni tali quali gli competono contro quegli dal quale avea lo stesso fondo acquistato, resta esonerato dalla responsabilità dell' evizione. — *Leg. Quod si nolit*, 31. § *Quia assidua ff. De edit. edil.* — *Leg. Ex empt. ff. De action. empt. et vend.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 32. *dec.* 46. *n.* 2. 3.

51. Non vi ha che il venditore, il quale, per l' obbligazione che contrae di assicurare al compratore il libero godimento della cosa venduta, è anco tenuto ad assumere la difesa contro le domande dirette o molestie nel libero possesso della cosa stessa (*Voet, ad Pandect. lib.* 21. *tit.* 2. *n.* 20. — *Pothier, Tratt. della vendita, n.* 102 a 103.): però anco il venditore che, chiamato in garanzia dal compratore, offre a questo di rilevarlo pienamente indenne dalle altrui molestie, non è tenuto a rifondergli le spese che esso vede a fare qualora assume di sostenere, ciò non ostante, la lite. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 1060. — *Pothier, Tratt. della vendita, n.* 116.

52. La scienza dei vincoli ipotecarii, se impedisce al compratore evinto di agire contro il venditore per la sua piena evizione, non gli toglie peraltro il diritto a ripetere il prezzo indebitamente pagato. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 454-455.

53. Onde obiettare utilmente al compratore che agisce per la sua rilevazione contro il venditore la scienza del vincolo ipotecario pel quale è avvenuta l'evizione, abbisogna la prova della scienza certa, precisa e indubitata del vincolo ipotecario. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 347.

54. La regola fondata sull'equità per cui il venditore, sebbene non tenuto alla prestazione della vera e propria evizione non nascente dal fatto proprio, può esser nonostante obbligato ad una proporzionata remissione o restituzione del prezzo, non procede tutte le volte che appariscono dagli atti che il rischio di siffatte evizioni ha formato detrazione dal prezzo convenuto, e che le parti hanno proceduto nel tema di contratto, in quella parte *aleatorio*. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2 *col.* 601-602.

55. La promessa dell' evizione, fatta dal venditore al compratore, non può estendersi all' obbligo di liberare il fondo da ogni vincolo ipotecario eventuale, ma può, tutt'al più, il compratore che abbia rivenduto, domandare un' altra ipoteca che stia ad assicurarlo del pericolo di restituire il prezzo, allora solo e dentro quei limiti, che ritirando una somma in conto di prezzo fosse costretto alla promessa cauta *de restituendo*. — *Ann. di Giuris.* an. 1. *p.* 2. *col.* 64.

56. La semplice esistenza d'un' inscrizione ipotecaria, comunque dipendente da un titolo anteriore alla Vendita, non costituisce quelle molestie che può dar luogo allo sviluppo ed all' esercizio di una generica promessa di difesa e di evizione; e ciò tanto meno, allorquando la suscettibilità di quell' inscrizione d' affliggere la cosa comprata, sia al compratore imputabile, per aver trascurato di fare tempestivamente quanto le leggi gli imponevano onde porsene al coperto. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 423.

57. Quando è rimosso ogni pericolo d' evizione, deve negarsi al compratore la collocazione eventuale nel modo istesso che dovrebbe ordinarsi la radiazione dell'accesa inscrizione. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 105.

Digitized by Google

b) *Dell' azione Redibitoria* (1).

1. L' azione *redibitoria* è un' azione edilizia personale, la quale compete al compratore contro il venditore, qualora scopra dei difetti nella cosa comprata. — *Leg.* 21. 23 25. *ff. De hadil.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 68. *n.* 1. — *Heinec. Elem. jur. civ.* § 1163.

2. L' azione *redibitoria* si accorda, non già in vista del vizio, ma più propriamente per l'effetto derivante dal vizio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 26. *n.* 13. — *Poulut. dissert.* 55. *art.* 2. *n.* 31.

3. Quando il vizio interessa una qualità che forma il carattere essenziale della cosa venduta, appartiene alla classe di quelli che danno luogo all' azione *redibitoria*. — *Leg.* 6. *ff. De edil. edict.* — — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 26. *n.* 6.

4. La *redibitoria* ha luogo non solamente nel caso che si verifichi un qualche vizio contemplato dalla legge, ma nel caso ancora in cui l' animale comprato non sia quale era stato promesso. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 26. *n.* 5.

5. A fine di accordare l' azione *redibitoria* devesi ravvisare di grave danno non solo quel vizio che impediace l' uso dell' animale a qualunque mestiere, ma anche quello che può facilmente distogliere il compratore dal farne acquisto, e che lo rende in tutto od in parte meno atto all'uso cui è destinato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 26. *n.* 7. — *Sambonet. De animal. cap.* 11. *n.* 8. — *Fierli Delle az. edil. cap.* 7. *not. al n.* 5. — *Toggia, Veterin. legale cap.* 24. *n.* 192.

6. Pel disposto del sovrano Motuproprio del 2 agosto 1838, le cause che hanno per soggetto l' azione *redibitoria* nelle contrattazioni del bestiame, sono di competenza dei giudici minori, ed in grado d' appello, dei tribunali di prima istanza. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 1. *col.* 482. — *Ivi, an.* 3. *p.* 1. *col.* 290.

7. Il compratore che intenta l' azione *redibitoria*, deve adire il tribunale del luogo ove ha domicilio il venditore, o può protestare semplicemente al suo tribunale la scoperta del vizio che ha trovato nell' oggetto comprato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 68. *n.* 2.

8. Per gli effetti dell' azione *redibitoria*, la varietà dei termini a denunziare le malattie respettivo degli animali è prescritta dalla legge del 1773 art. 2, e ignota affatto al Gius Comune, il quale non conosceva altro termine, che quello di mesi sei, ed in qualche caso di mesi due (*Voet ad ff. lib.* 21. *tit.* 1. *n.* 6.) senza distinzione di diversità di malattie. È quindi evidente che il legislatore ordinando le disposizioni del Regolamento di Procedura del 1814, rilenne in questo rapporto per vigente, non il Gius Comune, ossia la legge del 19 aprile 1778 che lo dichiarava regolatore della soggetta materia, ma bensì la precedente legge del 1773, la quale non dà per massima che il termine di un mese ad intentare l' azione *redibitoria*. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 39. *dec.* 52. *n.* 3.

9. L' azione *redibitoria* non può intentarsi senza il concorso di quei requisiti che la legge prescrive, perchè non sia in volontà delle parti di reclamare arbitrariamente lo scioglimento di un contratto consumato e perfetto. — *Rot. Tosc. in Lucignon. redhibit.* 31 *maggio* 1791. *av. Arrighi.* — *Tes del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 209. *n.* 3. — *Paolut. dissert.* 55. *art.* 3 *n.* 1, *e art.* 4. *n.* 26. 82 *e seg.* — *Surd dec.* 146 *n.* 4. — *Ciarlin. Controv.* 89. *n.* 10.

10. L' azione *redibitoria* non si ammette se non si è conclusa la prova del vizio preesistente al contratto di Compra o Vendita in ciò che ha formato il soggetto della contrattazione; prova che si esige rigorosa e concludente nel giudizio di redibitoria. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 37. *n.* 1 *e seg.* — *Rot. Tosc. in Lucignanen. præt redhibit.* 31 *maggio* 1791. *av. Arrighi.* — *Heinecc. Antiquit. Roman. lib.* 3. *tit.* 33. § 4. — *Mascard. De probat. conclus.* 616. *n.* 23.

11. È luogo all' azione *redibitoria* quando il vizio o malattia nell' animale contrattato, esistava al tempo della conclusione del contratto, benchè un solo perito giudiciale abbia dichiarato, sul cadavere dell' animale, lo stato della malattia. — *G. P. L. tom.* 4. *dec.* 52. *pag.* 333 *arg.*

12. All'effetto di ottener vittoria nel giudizio di *redibitoria* conviene giustificare che il vizio o morbo dell' animale era perseverante nell' atto della celebrazione del contratto, non bastando la prova della preesistenza di esso (quando può presumersi susseguita la di lui guarigione), nè la sopravvenienza del medesimo dopo la fatta contrattazione, la quale va sempre a carico del compratore. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800, *vol.* 1. *der.* 20. *n.* 1. 2. 6. 7.

13. L' azione *redibitoria* ha luogo non solo quando preesiste il morbo, ma anco quando preesiste la causa produttiva di esso. — Procede pure quando contrattata per un medesimo prezzo una pariglia di cavalli, il morbo si manifesta in un solo di essi. — Ed è egualmente esercibile quando la malattia sia tale da togliere o diminuire considerabilmente l' uso dell' animale contrattato. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 1008.

14. Quando il morbo dell' animale si manifesta in prossimità del contratto, ne insorge la presunzione che preesistesse al contratto medesimo, a tale da rifondere nel venditore la prova contraria. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 1008.

15. Il venditore è tenuto a provare rigorosamente il fatto doloso o colposo, dal quale vuolsi indurre la sopravvenienza del vizio dopo il contratto. — *Rot. Tosc. in Mugell. redibit.* 13 *settembre* 1708. *n.* 13 *e seg. av. Cavalcanti.* — *Ivi, in Fior. redibitoria action. de'* 23 *settembre* 1774. *n.* 35. *av. Rossi.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 26. *n.* 11. — *Zanch. De prelat. creditor. exercit.* 1. § 8. *n.* 32. — *Paulut. Dissert.* 55. *art.* 1. — *Vespinian. De empt. et vendit. consult.* 16. *n.* 20. — *Sambonet. De animal cap.* 11. *n.* 24. — *Caball. Cons.* 129. *n.* 8. 9.

16. Si accorda l' azione *redibitoria*, quando si tratti di *difetti d' animo* di cui si presume la preesistenza (specialmente in bestie adulte, imperocchè non si acquistino in breve spazio di tempo), quando la denunzia del medesimo sia prossima al contratto stesso; ed è prossima senza dubbio se vien fatta dentro tre giorni da quella del contratto. — *Rot. Tosc. in Flor. av. Cavalcanti,* 13 *settembre* 1708. *n.* 18. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 26. *n.* 14. — *Paulut. dissert.* 55. *art.* 5. *n.* 7. — *Voet, Ad pandect. lib.* 21. *tit.* 1. *n* 8. — *Corvin. in Cod. lib.* 4. *tit.* 58. *vers. emptor.* — *Guglielmi, Regole sulle az. edil. cap.* 2. *n.* 15. 16.

(1) Ambedue le azioni indicate da questa e dalla seguente rubrica, emanano da un Editto degli *Edili* così detti da *Cerere*, perchè instituiti appriincipio da Giulio Cesare onde sopraintendessero unicamente ai frumenti (*Leg.* 2 § 32. *ff. De orig. jur.*), i quali avendo estesa doppoi la loro giurisdizione anco alle vendite, incominciarono ad esercitarla promulgando la legge prescrcennata, colla quale vennero a porre un ripam efficacissimo agli inganni ed alle astuzie troppo frequenti dei venditori (*Leg. l.* § 2 *ff. De redhib. act*). A tale effetto adunque quell' Editto edilizio prescrive *che ogni venditore manifesti i morbi e vizii occulti della casa* ceduta in contrattazione, *a esti responsabile di quelli non manifestati* al compratore o per ignoranza, o per inganno, a che vengano in seguito a scoprirsi; concedendo in tal caso a quest' ultimo la scelta fra l' azione *redibitoria* e l' *estimatoria*, o *quanti minoris* in forza della prima resta sciolto il contratto, ed il venditore è costretto a ripigliarsi la cosa venduta; in forza della seconda, fermo stante il contratto, il compratore ottiene una diminuzione del prezzo già pattuito, in proporzione di quel tanto di meno che vale effettivamente la cosa viziosa. Tali azioni si estendono anco agli immobili. (*Leg. l.* § 1 *e* 7; *Leg.* 38 § 1, 4, 5, 6; *Leg.* 49. *ff. De edil. edict.*; *Leg.* 31 *e* 32. *ff. De evict.*). — La nostra legislazione rimase per molto tempo oscillante ad incerta in questa materia fino a che non sopravvenne la notificazione de' 19 aprile 1788, la quale, abrogate le molte leggi che erano state per lo innanzi promulgate in proposito, ricondusse ogni questione redibitoriale ed estimatoria sotto il regime del Gius Comune dei Romani.

Digitized by Google

17. Sono *rustici* o *vestii* gli animali bovini che ricusano di tirare un carro o l'aratro, ed obbligano il compagno a tirare tutto il peso, che si spaventano alla vista di certi oggetti, che si fermano a mi difendono piuttosto che andare avanti ed all'approssimarvisi danno calci o cercano di ferire colle corna. Conseguentemente, riconoscinto in una compra bovina uno di questi difetti non visibili, nè così facili ad essere osservati all'atto della compra, si fa luogo all'azione *redibitoria*. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 26. n. 12. — *Toggia, Veterin. legale, cap.* 21.

18. L'azione della rescissione del contratto compete al compratore pe' soli vizii occulti ed esistenti nella cosa comprata prima dello stipulato contratto, non già quando il vizio è palente o manifestato dallo stesso venditore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 209. *n.* 1. 2. 4.

19. Allorchè esiste un verosimile esclusivo del vizio nell'animale all'epoca del contratto, esso assume il carattere di verità provata. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 20. *n.* 9.

20. Il compratore che sospetta che la cosa caduta in contrattazione sia affetta da qualche vizio, o nonostante ne fa volontariamente l'acquisto, non ha diritto alla rescissione del contratto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 209. *n.* 5.

21. Il morbo temporario, o che può facilmente sopravvenire, non è sufficiente a far dichiarare la *redibitoria*. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 20. *n.* 3.

22. Le forme tracciate dal Regolamento di Procedura per giustificare gli estremi dell'azione *redibitoria*, non sono tassative o imprescindibili tanto, da escludere ogni altro mezzo legittimo di verificazione di prove. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 1. *col.* 290 *e* 291.

23. Nelle cause di *redibitoria* è permesso al giudice di adottare un sistema di verificazioni più sollecito che sia possibile, e di farla anco eseguire in contradittorio d'un curatore a questo oggetto nominato al convenuto, quando questo non sia facilmente o prontamente citabile. — *Ann. di Giuris.* an. 2. *p.* 1. *col.* 483.

24. Le perizie giudiciali devono praticare in fatto di *redibitoria* alle stragiudiciali, specialmente quando i periti hanno emesso il loro giudizio in seguela delle ispezioni oculari da essi fatte. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. col. 1008.

25. Provata la Vendita dell'animale, il vizio preesistente alla Vendita, o che questa fosse latente, si fa luogo alla nullità del contratto, o così alla dichiarazione della *redibitoria*. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 103. *arg.*

26. In tutti i casi di dubbio, ed in conflitto delle presunzioni o prove addotte dalle parti, deve sempre rispondersi per la *redibitoria*. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 43. *dec.* 26. *n.* 20. — *Fierli, Trat. delle az. edil. cap.* 8.

27. In materia di *redibitoria*, sebbene sia vero che all'effetto di condannare il venditore a riprendere la cosa viziosa, non si faccia, alcuna distinzione fra la di lui buona o malafede, o la di lui scienza o ignoranza del vizio, imperocchè nulla importi al compratore di essere ingannato piuttosto dall'ignoranza che dall'astuzia o malizia del venditore (*Leg.* 1. o 2. *ff. De edil. edict.*; *Paulut. dissert.* 55. *art.* 3. *n.* 30 *e seg.*); ciò non ostante devesi tener conto di tal distinzione, onde poter meglio misurare le conseguenze necessarie della condanna stessa. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 26. *n* 21. — *Paulut. dissert.* 55. *art.* 4. *n.* 42. — *Fierli, Delle azioni edil. cap.* 10.

28. Il venditore che soccombe nel giudizio di *redibitoria*, deve rispondere al compratore, oltre la soria e le usure del prezzo, anco le spese d'alimenti e medicature degli animali. — *Ann di Giuris. an.* 2. *p.* 2. col. 1008.

29. È conseguenziale alla soccombenza nel giudizio di *redibitoria*, la refusione delle spese anco stragiudiciali. — Per altro sogliono i tribunali declinare dal rigore della legge, ove non consti della mala fede o della callidità del venditore, ed ove abbia potuto esser dubbiosa la provenienza del vizio. — *Leg.* 14. § *Si venditor. ff. De edil. edict.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43 *dec.* 26. *n.* 22. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 1008-1009.

c) *Dell'azione Estimatoria* (1).

1. Quando la quantità indicata nel contratto è stata dal venditore piuttosto imprudentemente esagerata che asserita scientemente maggiore di quella che si è poi ritrovata, o di cui potesse disporre, l'azione del compratore si limita ad una proporzionata diminuzione di prezzo. — *Ann. di Giuris.* an. 11. *p.* 2. *col.* 307. — *Pothier, Trattato della vendita, n.* 238. — *Polit. De locat. dissert.* 3. n. 20.

2. Il compratore che intenta l'azione *quanti minoris*, per avera ritrovata una minore quantità di beni di quelli resultanti dall'estimo, non può intentarla utilmente, quando lo stesso venditore gli acquistò nella stessa quantità; ma solo dovrà al compratore riservarsi l'azione che potrà competere allo stesso venditore, cioè, di potere ricuperare o rivendicare i beni mancanti dagli anteriori possessori. — *G. P. L. tom.* 3. *dec.* 33 *per int.*

3. Quando è a notizia del compratore che la cosa comprata è di minore estensione di quella che portano l'espressioni usate nel contratto, cessa l'azione per potere ottenere l'indennità, mediante la proporzionata diminuzione del prezzo. — *G. P. L. tom.* 3. *dec.* 33. *pag.* 181.

§ 2.

ALTRI RAPPORTI OBBLIGATORII FRA I CONTRAENTI O CONNATURALI AL CONTRATTO DI VENDITA, OD ACCIDENTALI.

a) *Obblighi del venditore*

1. Il venditore che consegna al compratore la cosa non libera, dissimulando l'onere o il vincolo, si sottopone alla pena dello stellionatario (2). — *Leg.* 3. *ff. De crimine stellionatus,* § *Maxime.* — *Ann. di Giuris. an.* 11. p. 1. col. 202.

2. È regola elementare di ciò che restando la Vendita senza effetto a danno del compratore, è tenuto il venditore a indennizzarlo con qualunque mezzo di tutti gli scapiti sofferti. — *Leg.* 1. *ff. De act. empt. et vendit.* — *G. P. L. tom.* 2. *dec.* 27. *n.* 1.

3. Per l'inosservanza del contratto derivata dal venditore, si fa luogo alla restituzione del prezzo pagato dal compratore. — *Rot. Tosc. nella raccol. del Vernaccini, tom.* 2. *dec.* 52. *n.* 1. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 64. *n.* 11.

4. Fuori del caso d'un'espressa allipulazione, il venditore non è tenuto a mantenere la cosa venduta libera ed esente da qualunque ipoteca, e specialmente da quelle generali (3), ma soltanto a garantire il libero godimento della cosa medesima; ne compete azione al compratore per rivolgersi contro il venditore, finchè non è turbato nel suo godimento. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 423.

(1) Vedi le nota alla rubrica precedente.

(2) Dicesi delitto di stellionato « qualunque impostura diretta a conseguire un in- « debito lucro, ed atta ad ingannare e danneggiare anco un diligente padre di famiglia. » *Giuliani, Istit. di dir. crimin. lib. IV par.* 2. *tratt.* 4. *cap* 2, § 5.

(3) « Venditorem hactenus teneri, ut rem emptori habere liceat. » — *Leg.* 30 § 1. *ff. De act. empti et venditi.*

Digitized by Google

5. La difesa alla quale è tenuto il venditore verso del compratore, non si estende ai casi fortuiti, fra i quali è da annoverarsi la lite ingiusta. — *Ann. di Giuris.* an. 7. p. 2. col. 1059-1060. — *Ivi*, an. 8. p. 2. col. 339. — *Voet, ad Pandect.* lib. 21. tit. 2. n. 25. — *Mangil. De evict. quæst.* 184. § 9 e 12.

6. Deriva dalla natura del contratto di Compra o Vendita l'obbligo nel venditore di consegnare il fondo libero da ogni affezione o vincolo ipotecario, o di sopportare tutte le spese che possano occorrere per la liberazione medesima. — *Leg.* 1. e *Leg.* 52. § *Prædium, ff. De empt. et vend.* — *Leg.* 5, *Cod. De evict.* — *Ann. di Giuris.* an. 10. p. 2. col. 524. — *Rot. Rom. in Rom. delet. hypot. de'* 23 *gennaio* 1824. *av. Bofondi*, § 4. — *Ivi, in Anconit. delet. hypot. de'* 4 *febbraio* 1823. *av. il med.* § 3. — *Ivi, in Rom. præfix term. de'* 14 *giugno* 1844. *av. De Avella*, § 3. — *Del Rosso, Diritto civile*, vol. 3. *dis.* 2. § 902. — *Cyriac. Controv.* 372. n. 60. — *Gutzman, De evict. quæst.* 23. n. 32.

7. Le leggi toscane, mentre con l'introdotta pubblicità delle ipoteche hanno facilitato al compratore i mezzi di conoscere gli oneri che gravano il fondo vendutogli, non hanno però in nulla derogato alle regole speciali de' contratti di Compra o Vendita che pongono a debito del venditore di manifestargli, o ne presumono dolosa la dissimulazione. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 520. — *Hermosil. ad Lopez, tom.* 2. *leg.* 18. *tit.* 5. *glos.* 1. n. 21 *e seg.*

8. Allorquando il venditore non limita la sua obbligazione alla semplice promessa della rilevazione nel possibile evento di evizioni e molestie, o di più asserisce la libertà della cosa venduta, o come tale ne fa la tradizione al compratore, non gli basta in questo caso, all'effetto di disimpegnarsi da ogni sua obbligazione, di offrire una semplice cauzione, ma è oltre a ciò sottoposto all'indeclinabile dovere di liberare la cosa venduta da qualunque vincolo e peso. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 37. n. 3. — *Urceol. Consultat Forens. cap.* 28. *append.* 1.

9. La notoria solvenlezza del venditore è circostanza invalutabile, all'effetto di sottrarlo all'obbligo che gli incombe di liberare il fondo venduto dagli oneri che lo aggravano. — *Rot. Tosc. in Senens. fructuum, seu damnor. de'* 27 *settembre* 1710. *av. Urbani*, n. 32 — *Ann. di Giuris. an.* 10 *p.* 2. *col.* 522.

10. Il venditore che ha avuta fede del prezzo, e non si è riservato il dominio delle cose vendute, non può intentare la rivendicazione. — *Leg.* 8. § 18. *ff. De trib. act.* — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 339.

11. Il venditore di un fondo che non agisce con l'azione rivendicatoria, ma che soltanto esperimenta il privilegio di *prelazione* per averne il pagamento, non può pretendere la reintegrazione al possesso dello stesso fondo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 53. n. 1.

12. Il venditore che vuol conservare il privilegio del riservo del dominio, deve ricorrere al mezzo dell'inscrizione, quando il privilegio è diretto a conservare la prelazione sul prezzo; questa inscrizione, se è accesa dentro 30 giorni dalla fatta vendita conserva il detto privilegio, se è accesa posteriormente conserva la semplice ipoteca. — *Leg. de'* 2 *maggio* 1836. *art.* 17. n. 5. *e art.* 37, 40. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 53. n. 3. 5.

13. Il venditore deve inscrivere contro il compratore del fondo il suo privilegio nel giorno del celebrato contratto, a fine d'indicare la traslazione del dominio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 53. n. 10.

14. Quando il venditore è in mora ad adempiere le sue obbligazioni, ad esso e non al compratore deve la mora pregiudicare. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 64. n. 4. — *Rot. Rom. in Rom. Contractus*, 7 *febbraio* 1823. § 9. *av. Resta.*

15. Il venditore di un fondo che domanda il pagamento del prezzo, o l'autorizzazione di venderlo a pregiudizio del compratore, viene a confessare che allo stesso compratore ne spetta la proprietà. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 28. n. 5.

16. L'obbligo cui siasi sottoposto il venditore di rilevare il compratore da tutte le spese cui possa andare incontro per le possibili molestie che gli vengano inferite, non spiega efficacia tutte le volte che la difesa della lite assunta dal venditore renda inutile la presenza e l'assistenza del compratore al giudizio. — *Ann. di Giuris.* an. 8. *p.* 2. *col.* 359-360.

17. Il venditore di un fondo di cui non ritira il prezzo, se permette al compratore che sopra lo stesso fondo possa imprimere una ipoteca, resta vinto nel concorso da quegli a di cui favore è stata impressa. — *Leg. Creditor* 12. § *Si tecum* 4. *ff. Qui potior in pignore etc.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 53. n. 18. — *Donell. Comment. de pignor. et hypoth. tom.* 6. *n.* 15. — *Voet, ad Pand. lib.* 20. *tit.* 4. *n.* 33.

18. L'inefficacia delle ipoteche perchè o rimasto abolite, o conquassate, o perente, se può esser ragione per non assoggettare il venditore a somministrare al compratore una cautela ipotecaria per garantirlo da evizioni non temibili, non giova a dispensare il venditore medesimo che vi è espressamente obbligato alla completa radiazione di tutte le inscriaioni che, materialmente figurando sul fondo venduto, possono sempre dar luogo a verificazioni e dispendi. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 1036 *e seg.*

19. L'obbligo assunto dal venditore di procurare la liberazione dell'immobile venduto dalle inscrizioni che lo gravano, non può estendersi a quelle che, sebbene materialmente esistono, sono però rimaste investite dalla prescriaione indotta dall'*Art.* 170 *della legge del* 7 *gennaio* 1838, la quale bastantemente difende il compratore da ogni molestia legalmente prevedibile. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 873.

20. Quando nella Vendita di un fondo rustico alcuni appezzamenti restano nel dominio del venditore, a carico ed in conto del medesimo resta l'intera posta estimale degli stessi appezzamenti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 78. *n.* 3.

21. La promessa ed obbligazione del venditore di mantenere i cavalli venduti di una età certa o determinata voluta dal compratore, non deve ritenersi estesa oltre l'epoca in cui è dato al compratore medesimo di verificarne l'età precisa, e così oltre il giorno dell'avvenuta *incavezzatura*; decorso il quale, o fatta la consegna, non è dato al compratore di rescindere altrimenti il contratto. — *Ann. di Giuris.* an. 5. *p.* 2. *col.* 288 *e seg.*

b) *Obblighi del compratore.*

1. Perfezionata una Vendita per concorso dei tre noti estremi il dominio e la proprietà delle cose vendute passano nel compratore, ed in conseguenza il pericolo, il danno e il deperimento delle cose medesime, ancorchè non consegnate (1): tanto più ciò segue

(1) Sebbene non ci sia possibile andar d'accordo con questa massima allorchè stabilisce « che debba dirsi avvenuta la traslazione del dominio nel compratore *mediante il solo concorso dei tre noti estremi della Vendita* » non tanto perchè ci sembri che vi si opponga il disposto letterale della legge (*Leg.* 12, *Leg.* 53 *ff. De contrah empt.*; *Leg* 12, *Cod. De act vind.*; *Leg* 20, *Cod. De pactis*; *Instit. De rer. divis.* § 41.), quant'anco perchè abbiamo veduto molte volte deciso dai nostri tribunali medesimi, *non potersi verificar traslazione di proprietà nel compratore senza la consegna della cosa venduta*: (V. il *numero* 2, *Sez.* 1. § 2. **b**, ed il *numero* 2. *Sez.* 2. § 1. **A** *di questo titolo*); ciò non pertanto non è dato dubitare che « appena perfezionato « il contratto, ed anco innanzi la tradizione della cosa alienata, il pericolo ed il co« modo di questa spetti esclusivamente al compratore; » la qual regola non potrebbe soffrire limitazione che nei casi seguenti, cioè: Se le parti convenissero che il pericolo ed il comodo della cosa contrattata dovesse restare a carico, e rispettivamente a pro del venditore, finchè non avvenisse la consegna della medesima (*Leg.* 1. *in princ ff. De peric. et comm. rei vend.*) — o la Vendita *fosse subordinata ad una condizione*, dacchè al-

quando la consegna è avvenuta. — Ed a maggior ragione le conseguenze del danno, del deterioramento e del pericolo stanno a carico del compratore, quando sia stato intimato ad asportarla presso di sè. — *Instit* § 3. *tit. De empt. et vendit.* — *Leg.* 14. *ff. De peric. et commodo rei venditæ.* — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 70. *n.* 8. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 41. *dec.* 58. *n.* 3. 4. 5. 6.

2. L'inutilità di una contrattazione, che proviene dalla natura stessa del contratto, deve soffrirsi dall'acquirente. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 33. n. 7.

3. È teorica di Giurisprudenza costantemente ricevuta che il compratore, come avente causa dal venditore, a benchè successore a titolo singolare, rimane affetto dalle dichiarazioni emesse prima della Vendita dal suo autore intorno alla cosa caduta in contrattazione. — *Leg.* 85. 143. 175. § 1 a 177. *ff. De regul. jur.* — *Ann. di Giuris.* an. 6. *p.* 1. *col.* 536.

4. Il compratore di un fondo non può pretendere quelle accessioni al medesimo, che non esistono, ma che convieno formarle col mezzo di nuove opere, per le quali s'imporrebbe una servitù sopra altri fondi del venditore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 28. *dec.* 7. n. 3.

5. Trapassano nel successore singolare e mediato le obbligazioni, o legali o convenzionali, del primo venditore che interessano la pertinenza delle cose contrattate e vendute. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 53. n 9.

6. Quando il venditore di un fondo prima della Vendita aveva contratta una obbligazione reale sopra lo stesso fondo, il compratore del medesimo deve osservarla. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 78. n 2.

7. Nel compratore (ed in qualunque altro successore a titolo singolare) passano solamente gli oneri *reali*, ancorchè non conosciuti; ma non passano del pari le obbligazioni *personali* se non in forza di convenzioni espresse chiaramente, o virtualmente sottintese. — E nel caso di dubbio, deve il contratto interpretarsi in modo di restringere anzichè ampliare le obbligazioni del compratore. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 283. 779. - *Ivi, an.* 9. *p.* 2. *col.* 733. — *Mayns, Element. de droit rom. tom.* 1. § 178. *n.* 3.

8. L'obbligazione personale del venditore passa nel compratore quando questi non ha purgato il fondo acquistato, e dopo la ricevuta intimazione al pagamento, in vece di abbandonare lo stesso fondo, intende insistere nel suo acquisto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 4. *n.* 11.

9. Il compratore che profittando delle condizioni stipulate nel contratto preferisce di ritenersi il prezzo in mano, forza è pure che soggiaccia ad un men libero godimento del subietto acquistato, e ad una modificazione del suo diritto di proprietà da cui può a sua voglia liberarsi pagando il prezzo. — *Ann. di Giuris.* an. 2. *p.* 2. *col* 193 194.

10. Nel compratore di un fondo non si può presumere l'ignoranza delle ipoteche state già dal venditore impresse sull'istesso fondo, incombendo l'obbligo ai compratori d'informarsi della condizione del venditore e della cosa che acquistano. — *Leg. Qui cum alio ff. De reg. jur.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 37. *n.* 9. 10.

11. Il compratore di un fondo, che il venditore dichiara di vendere « tale, quale sia descritto ai libri dell'estimo » se trascura di farne il riscontro, sono a di lui carico tutte le conseguenze. — *Rot. Tosc. in Pisana solutionis canonis* 12 *settembre* 1777. § *Porro animadvertendum, av. Rossi.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 42. *n.* 1.

12. Il compratore d'un fondo deve supplire a quella rata di prezzo, che si trovasse dovuta al venditore per eccesso della detrazione caduta sulla massa estimale attribuita oltre il giusto al fondo comprato, e respettivamente venduto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 78. *n.* 4.

13. Per le discipline vegliauti in Toscana in materia d'estimo, l'ultimo compratore deve pagare la rata di decima rimasta accesa in conto del venditore comunque non posanto su i beni acquistati, quando avviene che dopo l'ultima Vendita non sono rimasti altri beni nel territorio della respettiva Comunità ai libri della quale continua ad essere imposlato il di lui nome. — *Ann. di Giuris.* an. 6. *p.* 2. *col.* 699.

14. Nella sufficienza indubitata del prezzo convenzionale a far fronte a tutti gli oneri tanto reali ed esigibili, quanto eventuali, che gravano il fondo venduto, non può esser concesso al compratore di effettuare i giudizii di purgazione d'ipoteche e di graduatoria, quando una tal facoltà apparisce dedotta in patto per un caso diverso. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 844.

15. Non ha diritto di procedere alla purgazione delle ipoteche quel compratore, il quale ha convenuto con il venditore sul modo e sulle cautele che debbono accompagnare il pagamento del prezzo, quando in specie dai creditori ipotecarii del venditore stesso non gli sia stata inferita alcuna molestia (1). — *Ann. di Giuris.* an. 8. *p.* 2. *col.* 418. — *Ivi,* an. 9. *p.* 2. col. 191.

16 Quando in un contratto di Compra e Vendita, od altro congenere, l'accollo speciale e tassativo di un determinato onere o debito ha formato elemento di correspettività, il compratore è tenuto a sodisfare l'onere o il debito nel modo stesso che gli incombe di pagare il prezzo; e l'azione *dell'indebito* cui potesse farsi luogo, ove l'onere o il debito non sussistesse, competerebbe sempre al venditore che lo accollò a non mai al compratore. — *Leg. Curabit, Cod. De act. empt. et vend.* — *Ann. di Giuris. an* 9. *p* 2. *col.* 733. — *De Luca, De empt. et vend. disc.* 40. — *Constant. Vol. decis. tom.* 1. *vol.* 66. *n.* 18.

17. Il compratore di un fondo, che assicura l'onere di pagare col prezzo i creditori del venditore, *colle cautele che saranno di ragione*, non ha diritto di tenere accese le inscrizioni imposte sul patrimonio dello stesso venditore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 16. *n.* 10. 11. 13 *e seg.*

18. Il compratore d'un fondo che ha emessa la dichiarazione di pagare col prezzo una somma ad un creditore del venditore, non può esimersi dalla sua obbligazione allegando che essa fu subordinata alla condizione del resultato del conteggio tra esso e il venditore, ogni qual volta essa apparisca assolutamente e chiaramente concepita, per modo da escludere ogni dubbio in contrario. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 178. n. 3.

---

loro il pericolo ed il comodo non apparterrebbe al compratore prima del verificarsi della condizione (*Leg.* 8 *in princ. e leg.* 10 *ff. tit. cod.*) — se fosse pattuito che la Vendita *dovesse farsi per iscritto*, imperocchè anco allora il pericolo ed il comodo non spetterebbe al compratore prima che la scrittura fosse eseguita (*Leg.* 4, *Cod. De peric. et comm.*; *leg.* 17, *Cod. De fide instrum.*) — se si trattasse della Vendita di cose *soggette* per consuetudine *a precedente assaggio, misura, o peso*, dacchè anco in tal caso il pericolo ed il comodo non passerebbero nel compratore prima che avesse avuto luogo respettivamente, o l'assaggio, o la misura, od il peso (*Leg.* 35, § 5. *ff. De contrah. empt.*; *leg.* 1. 4 e 15. *ff. De peric. et commodo rei vend.*) — e finalmente se l'obietto della Vendita fosse *un genere* di cose, poichè pure in tal caso il pericolo ed il comodo starebbe pel venditore finchè non restasse determinata la *specie* da consegnarsi al compratore (*Leg.* 14 *org., Cod Si cert. petit*)

(1) Fatto passivo, o minacciato di molestie attuali o imminenti, ha diritto il compratore a rifiutarsi di pagare il prezzo della cosa a lui venduta, finattantochè quelle non cessino, o sieno impedite, od almeno fino a che il venditore non lo garantisca da qualunque danno che gli potesse derivare per le medesime (V. la *Leg.* 10. § 1. *ff. De peric. et comm. rei vend.*, e la *Leg.* 24. *Cod. De eviction.*; *e art.* 1653 *del Cod Napoleone*, e gli *Ann. di Giuris.* an. 9. *p.* 2 *col.* 191): ed oltre a ciò può provocare dal tribunale *eulogo* dichiarazione, che lo autorizzi a procedere alla *purgazione dalle ipoteche*, a tutto rischio e pericolo del venditore medesimo, dopochè sia spirato *inutilmente* il termine che sia stato assegnato a quest'ultimo per liberarlo da tali molestie. (*Ann. di Giuris. an* 10 *p.* 2. *col.* 539.)

19. Il compratore di un fondo, che ne ritiene in mano il prezzo destinato per sua cautela a pagare alcuni creditori, non può obbligarsi con quelle somme al pagamento della perizia dello stesso fondo stata fatta per provare la lesione opposta dal venditore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 101. *n.* 2.

20. Chi compra dei beni di suolo, deve ratizzare i frutti pendenti, in qualunque epoca ne succeda il contratto. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 79. *n.* 25. 29.

21. Il compratore che ottiene i frutti pendenti, è in obbligo di rifondere al venditore le spese di sementa. — *Leg. Fructibus, ff. Solut. matrim.* — *Leg. Quod in fructibus ff. De univ. et fructib.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 54. *n.* 15. 16. 17. 23. — *Donell. tit.* 10. *col.* 1426. *n.* 62. 63. — *Cujac. (ediz. napol.) tit.* 7. *col.* 524, *ad Leg. ult., Cod. De fund. rei privat.*

§ 3.

a) *Diritti ed azioni competenti al venditore*

1. Il riservo di dominio di un immobile venduto, non perta la perseveranza della proprietà nel venditore, ma unicamente gli concede l'azione privilegiata onde potere, nel caso che il compratore non adempia al convenuto pagamento del prezzo, essere dal medesimo soddisfatto con il ritratto dei beni venduti, anteriormente e prelativamente a qualunque altro creditore del compratore. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 11. *dec.* 38. — *Ivi, in Florentina pretii prelationis* 24 *gennaio* 1777. *av. Rossi.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 73. *n.* 1. 2. 9. — *Ivi, tom.* 18. *dec.* 94. *n.* 4. 9.

2. Il riservo di dominio di un immobile venduto si risolve in semplice ipoteca a favore del venditore, quando è convenuto che il compratore ritenga il prezzo per un dato tempo per pagare i creditori dello stesso venditore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18 *dec.* 94. *n.* 8. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 40. *dec.* 33. *n.* 15. — *Merlin. De pignor. lib.* 4. *tit.* 1. *quæst.* 41. *n.* 61 *e seg.* — *Urceol. Consult.* 5. *n.* 28 *e seg.*

3. Non tanto ai termini del Codice Civile di Francia che dello Statuto ipotecario Toscano, il privilegio del venditore sopra l'immobile venduto per il pagamento del prezzo si acquista per disposizione di legge e indipendentemente dalla convenzione espressa delle parti; quindi deve ritenersi legale e non convenzionale. — *Leg. de'* 2 *maggio* 1836. *art.* 17. *n.* 5. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 886-887. — *Cod. Napoleone, art.* 2103.

4. Quando nell'istrumento di Vendita sia designato tassativamente il pagamento del prezzo, e quando, mediante la consegna dell'immobile venduto, il contratto sia stato eseguito dal venditore, questi ha l'azione esecutiva esercibile contro il compratore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 172. *n.* 5.

5. Qualunque esser possa l'azione, che, per causa dell'inadempimento o della contravvenzione d'un patto che non formò condizione insita e connaturale del contratto di Compra e Vendita, sorga a favore del compratore onde ottenere l'esecuzione del patto o la sua indennità, non fa che egli cessi frattanto d'esser debitore del prezzo, e per conseguenza non fa mancare l'efficacia della corrispondente, diversa e distinta azione al venditore competente per conseguirlo. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 257-258.

6. Allorchè il venditore porta a carico del compratore il pagamento del prezzo da effettuarsi a rate ai suoi creditori, e si riserva il dominio dei beni venduti, e il compratore non adempie al patto, il venditore medesimo può agere coll'azione reale nascente dal riservo di dominio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 62. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 21. *dec.* 43. *n.* 1.

7. La comparsa del creditore *riservatario di dominio* pel giudizio di graduatoria, a domandar prelativa collocazione sul prezzo del fondo da lui venduto, si ravvisa incompatibile coll'esercizio delle azioni dirette alla rescissione del contratto pel non pagamento del prezzo medesimo. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 536.

8. L'esercizio dell'azione *rivindicatoria*, che compete al venditore nel caso di un vero e proprio riservo di dominio a suo pro stipulato, è assolutamente incompatibile coll'esercizio dell'azione derivante dal credito e dall'ipoteca che si esperimenti nel concorso degli altri creditori del compratore, dopo consumata la Vendita, con piena ed irretrattabile attribuzione di dominio nel nuovo proprietario. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 1. *col.* 185.

9. Finchè la traslazione del dominio della cosa venduta non si è verificata a favore del compratore, manca questi di diritto per disporne senza il consenso del venditore; e quindi non può che meritare piena conferma l'inibizione che in tal rapporto sia stata fatta dal secondo al primo. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2 *col.* 867-868.

10. Non è nell'obbligo del venditore di denunziare al compratore se non quelli oneri *reali* che imprimono un'affezione giuridica sul fondo venduto, e che sono tali da modificarne la proprietà; nè può essere rimproverato di colpa per avere occultati al compratore i diritti meramente *personali* di terzi, incapaci di impedirgli efficacemente il possesso ed il godimento della cosa comprata. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 928-929.

11. Quando il venditore non è stato intimato dal compratore alla rilevazione, non deve condannarsi nelle spese del giudizio sostenuto contro quello che provocò tali molestie. — *Leg. Si status* 18, *Cod. De evict.* — *Leg. Venditor* 102, *ff. De verb. obblig.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 32. *dec.* 46. *n.* 8. 9. — *Richer. Jurispr. univ. lib.* 3. *tit.* 17. *cap.* 4. *sez.* 2. *art.* 3. *De evict. a vendit. præstanda,* § 1031 *e* 1032. — *Perez, Prælect. in Cod. tit. De evict. n.* 32.

12. Il venditore di alberi non è tenuto ad alcun danno verso il compratore del medesimi, se dopo avergli permesso di tagliarli e dopo averlo ancora intimato ad asportarli, vengono a mancare: — parimente lo stesso venditore non è tenuto ad alcun sodisfacimento verso il compratore, se abbia fatto atterrare gli alberi venduti per sgombrare il suolo e per allontanare i danni che gli potevano avvenire nella loro esistenza. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 41. *dec.* 58. *n.* 7. 8.

b) *Diritti ed azioni competenti al compratore.*

1. Quando la vendita è perfetta, e che è fatta per il prezzo che risulterà dalle stime da farsi, tutti gli aumenti dell'immobile venduto, intermedii fra il contratto e la stima, sono a vantaggio del compratore (1). — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 94. *n.* 2. 3. — *Leg. Necessario, ff. De periculo et commode rei venditæ.* — *Oinotom. Instit.* § *Cum autem emptio.* — *Vignol. tom.* 1. *cap.* 12. § 31. — *Pothier, Traité du contr. de vente, p.* 4. *num.* 311.

2. I frutti prodotti dalla cosa comprata sono a favore del compratore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 47. *n.* 20.

3. Il compratore di un fondo non è obbligato ad osservare i patti, che il venditore aveva stipulati con un colono o inquilino. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 78. *n.* 1.

4. Il compratore può ottener la sua rilevazione dal venditore, o da chi lo possa legittimamente rappresentare. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 28. *dec.* 18. *n.* 2.

5. Il venditore di un fondo trasfonde nel compratore ogni sua

(1) Egualmente è da ritenersi pei deterioramenti che la cosa venduta subisca per avventura nel tempo intercedente fra la conclusione del contratto e l'attuazione della perizia, i quali debbono sempre restare a carico del compratore

Digitized by Google

azione, e il diritto di dedurla all'esercizio. — *Leg.* 28. *Cod. De evict.* — *Tes. del F. Tosc. tom* 4. *dec.* 61. n. 12.

6. Il compratore di un fondo ha diritto di esercitare contro il venditore tutte quelle azioni, che lo stesso venditore aveva contro colui, dal quale ne avea fatto l'acquisto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 53. n. 7.

7. È regola di ragione derivante dal diritto comune, che il compratore può valersi delle eccezioni che competono al venditore, all'oggetto di difendersi e mantenersi nel possesso del fondo acquistato. — *Leg.* 76 § 1. *ff. De contrahend. empt.* — *Leg.* 156, § 3. *ff. De regul. jur.* — *Leg* 28. *Cod De evict.* — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 1. *col.* 685.

8. Il compratore non rimane vincolato dalle obbligazioni meramente *personali* del venditore, comunque per il proprio subietto abbiano questo una relazione colla cosa venduta. — *Leg. ult.* § *ult. ff. De contrahend. empt.* — *Ann. di Giuris.* an. 8. *p.* 2. *col.* 285.

9. Il compratore di un fondo, che paga con porzione di prezzo le imposizioni arretrate, succede nei privilegii del fisco. — *Rot. Tosc. in Florent. salviani*, 28 *febbraio* 1773. *av. Buratti.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 24. *dec.* 14. n. 8.

10. L'acquirente che paga il prezzo dell'acquisto nella dimissione di tanti creditori inscritti del venditore, in forza del subingresso legale, può esercitare tutti i diritti che questi creditori dimessi hanno anche sugli altri immobili del debitore. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. col. 93. — *Troplong, Des privil. et hypoth. n.* 359.

11. Il subingresso legale accordato dallo statuto ipotecario toscano al possessore dell'immobile che ha estinto il debito ipotecario inscritto sul medesimo, non può essere utilmente esercitato dal compratore ultimo nell'acquista di beni gravati dalla stessa generale ipoteca contro i compratori anteriori, ai quali competerebbe un'istesse legal subingresso contro di lui. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 1. *col.* 14-15.

12. L'azione o eccezione *di lesione* è un mezzo rescissorio tutto proprio del giudizio petitorio; ed inefficace perciò (ammeccochè non venga incontinenti provata) a sospendere l'esecuzione del contratto di Compra e Vendita reclamata dal compratore, all'effetto di ottenere la tradizione materiale del fondo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1 *delle ined. dec.* 13. n. 8. 9. — *Ann. di Giuris. an.*8. *p.* 2. *col.* 1076-1077. — *Constant. Vot. decis*, *vol.* 112. n. 15.

13. Non tanto per il disposto del Diritto romano, che ai termini della comune Giurisprudenza, è nella facoltà del compratore d'intentare contro il venditore o l'azione *redibitoria* edilizia, di sua natura temporaria, e l'azione *ex empto*, di sua natura perpetua, all'effetto di conseguire o la rescissione del contratto, o la riduzione del prezzo pei vizii esistenti nella cosa venduta. — *Leg.* 13. *ff. De act empt. et vend.* — *Leg.* 19. *ff. De aedilit. edicto.* — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 287. — *Rot. Rom. in Londinen. rescissionis contract.* 16 *giugno* 1823. *cor. De Cursiis.* — *Voet, ad Pondect. lib.* 1. *tit.* 1. n. 3. — *Brunemanno, ad Pandect. loc. cit. ad Leg. Justissime* 14. § 1. — *Wesemb. Comment. ad Pandect. l.* 21. *tit.* 1. n. 10. — *Perez, in Cod. lib.* 4. *tit.* 38 n 8. — *Struch. Specimen modern. usus Pandect. lib.* 21. *tit.* 1. § 30. — *Malembruch, Doctr. pandect.* § 403.

14. L'azione *ex empto*, è senza dubbio proponibile dal compratore ogni qualvolta si tratti non di alcun morbo o vizio d'animo di cui sia infetto l'animale che ha formato subietto della contrattazione; ma sibbene della mancanza d'una particolare qualità, che ha formato un patto adietto ed accidentale del contratto. — *Ann di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col* 287-288.

15. Il compratore che esercita l'azione *ex empto* per astringere il venditore all'esecuzione del contratto, non ha altro obbligo che di offrire il prezzo della cosa comprata, indipendentemente da ogni altra somma che possa formargli debito per cause diverse dal contratto medesimo. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 295-296.

16. Di due compratori del medesimo fondo si preferisce quegli che oltre ad avere il titolo dell'anteriorità, ha pure il possesso della cosa comprata. — *Leg. Quoties, ff. De reivind.* — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 6. *dec.* 31. n. 13. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2 *delle ined. dec.* 6. n. 1. 2. 11. — *De Luca De feudis. disc.* 66. n. 77. — *Ivi, De regal. disc.* 25. n. 5.

17. La surroga di un fondo fatta dal venditore al fondo venduto a favore del compratore, quando è convenuta per cautela di questi, non lo priva del diritto di mantenersi nel possesso del fondo acquistato, e di repellere le molestie. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 61. n. 11.

18. Se il compratore di un fondo ritiene una somma spettante ad un creditore, i respettivi pesi di questa ritenzione deve dettarli il creditore, ed a nulla è tenuto verso il venditore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 28. *dec.* 83. n. 4.

19. Il venditore di un fondo che autorizza il compratore ad alienarlo per il prezzo del quale resta creditore, deve intendersi, che lo abbia necessariamente autorizzato a imprimervi un'ipoteca che è un principio della alienazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 53. n. 14.

20. Quando il compratore, perseguitato nel suo acquisto con azione *ipotecaria*, ha chiamato il venditore a difenderlo, e, nella costante contumacia di questo, ha in prima e seconda istanza dedotte quelle eccezioni che ha creduto più utili al suo interesse, sarebbe ingiusto il fare a lui carico del sinistro evento della lite. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 239.

21. È della natura del contratto di Compra e Vendita l'obbligo che incombe al venditore di consegnare al compratore la cosa venduta, libera da ogni onere e da ogni vincolo, non tanto perchè l'acquirente possa mantenersi tranquillo nel suo possesso, quanto per poterne facilmente ed utilmente a suo talento disporre. — *Leg. Ex iis, Cod. De evict.* — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 1. *col.* 201.

22. Il compratore che ritrova il fondo vendutogli aggravato d'inscrizioni ipotecarie, ha diritto d'ottenerne la radiazione senza bisogno di conoscere della loro giuridica rilevanza ed efficacia. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 523. — *Troplong, Della vendita.* n. 610.

23. Pel fatto del venditore che ha consegnato al compratore la cosa non libera, compete a questo l'azione *ex empto* per reclamarne la libertà appena scoperto il vincolo o l'onere, sia col mezzo della purgazione delle ipoteche, sia con ogni altro equipollente esperimento. — *Leg Creditor.* 54. § *Prædium, ff. De action. empt. et vendit.* — *Ann. di Giuris.* an. 11. *p.* 1. *col.* 201.

24. L'azione per conseguire dal venditore la liberazione del fondo venduto, a differenza dei rimedii e delle azioni esperibili nei casi di evizione, può esercitarsi dal compratore tostochè l'onere o l'ipoteca venga a scuoprirsi, senza bisogno di giustificare che gli sia stata inferita, o gli sovrasti imminente molestia. — *Decisione* inedita *della Corte Regia di Firenze, de'* 28 *gennaio* 1815. in Causa Griffoli e Capei. — *Ann. di Giuris.* an. 10. *p.* 2. *col.* 521-525. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 3. *dec.* 335 n. 7. — *Ivi*, in *Rom. delation. hypot. de'*17 *gennaio* 1815, *av. De Arella* n. 4. — *Cyriac. Controv.* 372. n. 48 *e seg.* — *Vespin. De empt. et vend. consult.* 14. — *Altograd. Consil. lib.* 2. *cons.* 54. — *Hodiern. ad Surd. dec.* 165. n. 20, *e dec.* 253. n. 18. — *Gratian. dec.* 51. n. 30.

25. Il difetto di premessa dell'assoluta libertà del fondo, se può opporsi a quel compratore che, allegando la scoperta d'oneri non conosciuti, agisce per la risoluzione del contratto e per la restituzione del prezzo (Vedi la *Dec. Rom. delat. hypot., de'* 17 *gennaio* 1815, *av De Arella*, n. 5), non pregiudica a quel compratore

Digitized by Google

la di cui azione è soltanto diretta ad ottenere dal venditore lo svincolamento e la libertà del fondo stesso. — *Ann. di Giuris.* an. 10. *p.* 2. *col.* 324.

26. Il compratore può insistere per la libertà del fondo comprato, o per la resoluzione del contratto, o rigettare la cauzione offertagli dal venditore per sua sicurezza, quando si tratta di un vincolo perpetuo che investa la sostanza del dominio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 37. *n.* 20.

27. Il vincolo d'inalienabilità, sebbene temporaria, che grava il fondo venduto, costituisce un vizio intrinseco della cosa caduta in contrattazione, che, ignorato dal compratore, lo autorizza a domandare una proporzionata indennità. — *Ann. di Giuris.* an. 8. *p.* 2. *col.* 72.

28. Una volta che il compratore ha espressamente convenuto col venditore di subordinare il pagamento del prezzo allo stato di libertà od esenzione del fondo venduto da qualunque onere d'inscrizione, privilegio o ipoteca, non può essere costretto a ricevere cauzioni in luogo della promessagli pattuita libertà; ma è nel diritto di ottenere che il venditore adempia l'obbligo preciso a cui si è sottoposto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 37. *n.* 2. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 843. — *Giurba, Decis. Sicilia, dec.* 113. *n.* 12. *vers. At si ob etc.* — *Urceolo, Consult. forens. cap.* 26. *n.* 13 *e seg.*

SEZIONE III.

Dei patti e delle clausule adiette alla Vendita, e della resoluzione di questo contratto.

§ 1.

DEI PATTI E DELLE CLAUSULE, E DEI LORO EFFETTI.

a) *Principii generali.*

1. Nei contratti di Compra e Vendita, la stipulazione dubbia deve interpretarsi contro il venditore, e contro quelli che lo rappresentano. — *Leg. Veteribus, ff. De pactis.* — *Leg.* 11. *ff. De contrahend. empt.* — *Leg.* 72. *ff. De regul. jur.* — *G. P. L. tom.* 2. *dec.* 27. *n.* 2. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 1. *col.* 62-63. — *Ivi, an.* 8. *p.* 2. *col.* 282-283.

2. Quando i tribunali ordinarii hanno ritenuto per chiara, e stipulata nell'interesse d'ambedue i contraenti, una convenzione inserita in un contratto di Compra e Vendita, si rende improponibile il rimprovero di violazione della legge o della regola giurisprudenziale che insegna doversi il patto dubbio interpretare contro il venditore. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 400.

3. Le convenzioni accidentali sul modo di pagamento del prezzo non alterano la natura e l'indole del contratto di Compra e Vendita. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 1. *col.* 62.

b) *Dei patti di ricompra e di rivendita* (1).

1. Il patto della *recupera* o *retrovendita* stipulato fra il venditore o il compratore, sebbene soggetto alla condizione resolutiva d'esser dedotto all'atto nel termine dalle parti prefinito, attribuisce al venditore un diritto certo e perfetto fino dal giorno della stipulazione, nè può da altre leggi esser regolato se non da quelle vigenti al tempo della medesima. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 1. *col.* 531.

2. Il patto della *recupera* o *retrovendita* stipulato fra venditore o compratore attribuisce al primo di essi un'azione se non reale, qual sarebbe pur conseguente alla risoluzione del dominio, certamente utile *in rem* per riprendersi il fondo venduto. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 1. *col.* 531. *e p.* 2. *col.* 176.

3. L'adempimento del patto della *recupera* o *retrovendita* non importa nè un nuovo contratto, nè un nuovo acquisto per parte del venditore, ma soltanto un'abolizione dell'alienazione da lui fatta (1). — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 176.

4. Il patto di *retrovendita* ove sia formulato con parole dirette, e munito di clausule resolutive, vincola il dominio del primo compratore e produce un *jus reale* purificabile al dominio medesimo, e così esercibile contro i terzi indipendentemente dall'inscrizione. — *Ann. di Giuris an.* 2. *p.* 2. *col.* 263.

5. Il venditore che esercita il *diritto di retratto* può esigere una proporzionata riduzione del prezzo che ha ricevuto o che deve restituire, ed ha diritto anco al rifacimento dei danni nei casi di deteriorazioni o malaversazioni *abusivamente operate* (2) dal compratore sul fondo soggetto al retratto. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 384. — *Pothier, Tratt. della Vendita, n.* 400-401. — *Troplong, Comm. sul tit. della Vendita, § 738.* — *Tiraquell. De utroque retractu, tit. final. De retractu gentil. n.* 67.

6. Se viene a spirare il termine dentro il quale doveva redimersi un fondo da quegli che lo aveva venduto, col patto della *recupera*, non può dirsi perento il diritto alla redenzione se nel contratto di Vendita non furono espresse quelle clausule atte a dare al compratore, per essere spirato il termine, un jus quesito senza interpellazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 26 *n.* 3.

7. Quando la Vendita di un fondo è fatta dal venditore col patto di redimerlo dentro un tempo, decorso il quale sia in facoltà del compratore di farne la stima per ridurne la Vendita libera, il termine resta sospeso finchè la condizione non è adempita per parte del compratore, pel di cui fatto non verificandosi la condizione che si oppone a rendere irretrattabile il suo acquisto, resta sempre al venditore aperto il campo a ritirare lo stabile caduto in Vendita. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 20. *n* 4.

8. Quando quegli cui è stato venduto un fondo col patto della *recupera* se ne sta in silenzio, e non oppone eccezione alcuna allorchè gli viene notificata la stipulazione della seconda Vendita, viene a riconoscere la validità di questo contratto che diventa definitivo ed irretrattabile. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 33. *n.* 8.

9. Il venditore di un fondo che pretende di aver diritto alla *ricompra* del medesimo, non basta che dichiari la sua volontà, ma si rende necessaria l'offerta reale della restituzione del prezzo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 41. *n.* 2.

10. Sono sufficienti a preservare il *diritto di retratto*, e l'offerta della restituzione del prezzo, o la dichiarazione di volersi valere di tal facoltà, fatta dal venditore o dai suoi aventi causa, prima

(1) Dicesi patto di *rivendita* (*de retro vendendo*) quello con cui il compratore si obbliga di rivendere successivamente al venditore la cosa contrattata: dicesi patto di *ricompra* (*de retro emundo*) ed anco di *retratto* e di *recupera*) quello col quale il venditore promette di ricomprare in seguito la cosa venduta. A prima vista parrebbe che il *jus di retratto* non differisse dal *diritto di pegno*; ma realmente fra queste due specie di contratti vi intercedono delle differenze essenzialissime: imperocchè chi dà in pegno una cosa, ne conserva la proprietà, ed il pignoratario non ha altro diritto se non quello di possederla ed usufruirla fino al dì del riscatto; mentre, all'incontro, chi vende una cosa colla clausula del retratto o dopo la consegna, *trasferisce* nell'acquirente la proprietà della medesima, e non gli rimane altro che il diritto di redimerla in forza del retratto convenzionale.

(1) Secondo la legislazione francese, coll'avvenimento della recupera d'un fondo alienato col patto de *retro vendendo*, restano risolute tutte le ipoteche impresse sopra il medesimo dal compratore nel tempo intermedio. — Per noi però procede diversamente, di fronte al disposto letterale dell'art 62 della Legge ipotecaria.

(2) Il compratore che rimane passivo del *retratto convenzionale* esercitato dal venditore, non potrebbe tenersi in alcun modo obbligato a siffatta indennità, ogni qualvolta si trattasse di *deteriorazioni che fossero la conseguenza del legittimo e moderato uso* che egli avesse fatto del fondo venduttogli in tutto il tempo pel quale ne perseverò in lui il dominio

Digitized by Google

dello spirare del termine stabilito al *recupero*. — *G. P. L. tom.* 3. *p.* 34. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 758.

11. Il compratore reso passibile del *retratto*, deve provare quale e quanta parte del prezzo abbia effettivamente sborsata al venditore, quando il contratto non lo dimostri integralmente sodisfatto. — *Ann. di Giuris.* an. 2. *p.* 2. *col.* 384.

c) *Dei patti resolutivi.* (1)

1. Sebbene sia regola di diritto, che dalla Vendita, siccome da ogni altro contratto nominato, non si possa recedere per causa dell'inadempimento ai patti che l'hanno accompagnata (*Marescott. Variar. resol. lib.* 1. *cap.* 90. n. 3. — *Nott. Cons.* 171. — *Posthio, Dec. Bonon.* 32. n. 3. — *Bertachin. Vot.* 13. *n.* 2. — *Capyc. Latr. dec.* 160. n 3 *e seg.* — *Urceol. Cons.* 3. *n.* 24 *e seg.*), e solo possono il compratore ed il venditore agere contro l'inadempiente per la refezione dei danni e degli interessi, o per la stima della cosa e pel prezzo (*Leg.* 1. *Cod. De act. empt.* — *Leg.* 4 *Cod. De action. et oblig* — *Leg. Incivile, Cod. De reivindic.* — *Urceol. op. et loc. cit.* n. 26. — *Capyc. Latr. dec. sup. cit.* n. 3. — *Posth. op. et loc. cit.* n. 7 e 8. — *Afflict. dec.* 23. n. 7.); — pure ciò non procede allor quando, oltre alla determinazione del giorno per l'adempimento delle convenzioni, è stato apposto nel contratto il patto *resolutivo* per il caso dell'inadempimento alle medesime entro il termine stabilito: giacchè allora non in forza della mora, nè della scadenza del termine, ma sibbene di quel patto *resolutivo*, compete all'uno e all'altro dei contraenti l'azione alla resoluzione del contratto. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 72-73. — *Capyc. Latr. dec. sup. cit.* n. 15. 16. — *Marescott. op e loc. cit.* n 1. 2 e 3. — *Rocca, Disput. jur. solut.* 103. n. 45. *tom.* 2.

2. Il patto mediante il quale si conviene fra il venditore e il compratore, che non pagando questi il prezzo dei modi e termini stabiliti, sarà in facoltà del primo di domandare la risoluzione del contratto, è on patto resolutivo, ossia un patto commissorio improprio, alle cui conseguenze non può soggiacere la parte inosservante se prima non vien costituita in mora per via d'assegnazione di termine al pagamento. — *Ann. di Giuris. an* 11. *p.* 1. *col.* 333.

3. La condizione risolutiva nascente dal patto commissorio improprio, fa sorgere a favore del venditore un'azione in *rem scripta*, mista cioè di personale e di reale, al doppio effetto di perseguitare il promittente all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria, e di perseguitare i terzi al rilascio del dominio che rimane in essi risoluto. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 1. *col.* 334.

4. Il diritto reale, ossia l'azione nascente dal patto *resolutivo*, in quanto si dirige agli effetti della recupera della proprietà, non è soggetto ad inscrizione per conservare la sua efficacia contro i terzi alienatarii. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 1. *col.* 335.

5. Il patto *resolutivo* della Compra e Vendita (come odioso alla legge) non è ordinariamente presumibile. Paralizo siffatta presonzione deve tacere ogni qualvolta concorrano delle circostanze speciali, atte a manifestare la contraria volontà delle parti. — *Ann. di Giuris.* an. 9. *p.* 2. *col.* 1083.

6. Il patto *resolutivo* non spiega la sua efficacia, finchè da colui a favore del quale è stato stipulato, non si manifesti l'animo di volerne profittare. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 78.

7. Quando il contratto di Vendita è soggetto al patto *resolutivo*, espresso sotto una condizione *potestativa*, l'inadempimento di questa risolve di pieno diritto il contratto, nè v'ha luogo a porgazione di mora, ammissibile soltanto allora che la risoluzione è indotta dalla disposizione della legge. — *Ann. di Giuris. an* 8. *p.* 2. *col.* 822. — *Ivi*, an. 9. p. 2. *col.* 1085-1086. — *Brunemanno, Comm. alla leg.* 1. *ff. De lege comm.* — *Pothier, Tratt. della vendita*, n. 474-475. — *Troplong, Della Vendita, cap.* 5. § 6. *n.* 646.

8. Quando il contratto di Vendita fu stipulato col patto *resolutivo*, devesi secondo l'equità assegnare un termine al compratore per restituire la cosa acquistata, e al venditore per farne la respettiva consegna. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 19. *n.* 6

9. Colui che vende col patto *resolutivo*, può convenire una seconda Vendita degli stessi beni con altro compratore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 19. n. 4.

10. Ai termini del Gius Comune non si dà azione *resolutoria* nel contratto di Compra e Vendita, ove non sia stata espressamente stipulata. — *Ann. di Giuris.* on. 6. *p.* 1. *col.* 186.

d) *Del patto di prelazione* (1).

1. Il patto che il venditore di un fondo stipula col compratore, di essere cioè dal medesimo *preferito* nella ricompra del fondo nel caso di rivendita, non si può considerare per un patto di ricompra coattiva. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 20 *dec.* 41. *n.* 1.

2 È valido il patto di *prelazione* in caso di Vendita, ed è esercibile anche contro il terzo possessore, quando al patto stesso sia stata unita e consentita l'ipoteca dei beni. — Il detto patto è transitorio agli eredi, ed obbliga anche gli eredi del paciscente alla di lui osservanza. — *Decis. della Rot. Fior. serie dei* 1800, *tom.* 3. *dec.* 190. *n.* 35. 36. 37.

e) *Delle clausule e d'altri patti adietti alle Vendite*

1. Le clausula del *costituto, costituzione di procuratore, cessione di ragioni ec.* solite apporsi nei contratti di Compra e Vendita, importano immediata traslazione di proprietà e di possesso della cosa contrattata nell'acquirente, e sono incompatibili con quel vero e proprio riservo di dominio che attribuisce al venditore l'azione rivendicatoria all'effetto di perseguitare il fondo ed avocarne il prezzo. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 989. — *Ivi, an.* 11. *p.* 2. *col.* 294. — *Urceol. Cons. for. cons.* 3. *n.* 9 *e seg.*

2. La clausula nei contratti di Vendita *con tutti gli annessi, connessi, adiacenze* e *pertinenze*, comprende tutto, niente esclude dalla Vendita, e comprende per conseguenza l'aria sovrapposta al fondo. — *Leg. Qui res suas* 98. § *Aream, ff. De solutionib.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 53. *dec.* 19. *n.* 6. 7.

3. Quando è manifesta per le clausule e formule adoperate dai contraenti la volontà nel venditore nel trasferire il dominio della cosa venduta nel compratore, abbisogna preferire quella intelligenza che esclude il concetto della ritenzione della proprietà nel venditore medesimo. — *Ann. di Giuris. an.* 11. p. 2. col. 295. — *Merlin. De pignorib. lib.* 4. *tit.* 1. *quest.* 41. *n.* 61 *e seg.*

4. Il patto stipulato nel contratto di Compra e Vendita dal compratore di restituire al venditore quel più di prezzo che potesse costare la cosa venduta, è un patto adietto che non altera la natura del contratto di Compra e Vendita, perchè nel concorso dei tre sostanziali requisiti, cioè coosenso, cosa e prezzo, non è lecito dubitare della perfezione del contratto riducendosi tutti i patti adietti a meri accidentali, che lasciano sempre intatta la sostanza

(1) Fra i patti resolutivi merita menzione particolare quello di cui tratta il tit. 3 del lib. 18 dei digesti, e la leg. 3. e 4. del tit. 54, lib. 4. del Codice, e che si conosce sotto il nome di *commissoria*, mediante il quale i contraenti convengono che se il compratore non pagherà il prezzo della cosa venduta gli entro un tempo determinato, il venditore avrà facoltà di recedere dalla vendita.

(1) « Il patto di *prelazione (pactum protimiseos)* ha luogo quando il venditore si riserva il diritto di acquistare e preferenza d'altri la cosa venduta che il compratore vuol nuovamente alienare » *Haimb. Dir. rom.* § 570

Digitized by Google

del medesimo. — *Rot. Tosc. in Florent. donationis reciproca 16 agosto 1605. § 1. av. Gomesio.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 9. dec. 56. n. 1.* — *Rot. Rom. in Recent. dec. 27. n. 6 e 7. p. 4. tom. 2.* — *Mans. Consult. 791 n. 13. tom. 8.*

5. Il patto adietto al contratto di Compra e Vendita, mediante il quale promette il compratore di rendere al venditore quel maggior prezzo che si trovasse costare la cosa venduta, opera l'effetto, che il compratore deve render conto al tribunale del prezzo ricavato nella rivendita della cosa medesima. — *Tes. del F. Tosc. tom 9. dec. 56. n. 9.*

6. Il patto adietto al contratto di Compra e Vendita, stipulato dal compratore, di restituire al venditore il maggior prezzo che potesse costare la cosa vendola, nato da amichevoli o benefiche vedute, non è subordinato al giudizio dei periti, ma alla realizzazione della maggior somma che ne fosse ricavata. — *Tes. del F. Tosc. tom. 9. dec. 56. n. 6. 7. 8.*

7. Il patto stipulato fra il compratore e il venditore intorno al modo di compensare i crediti del primo con tanta rata di prezzo, ancorché inserito nell' atto di purgazione, non può recar pregiudizio ai creditori ipotecarii, e non riesce efficace se non in quanto tali crediti compariscano nel giudizio di graduatoria meritevoli di utile collocazione. — *Ann. di Giuris. an. 3. p. 2. col. 621.* — *Ivi, an. 11. p. 2. col. 372. 469.*

8. La convenzione fra il compratore ed il venditore, che il prezzo debba pagarsi dal primo ai creditori del secondo, comecchè diretta all'intento di non ricevere molestie, non può altrimenti spiegare efficacia quando per la prescrizione indotta dalla legge non lascia al compratore occasione di temere alcun pericolo. — *Ann. di Giuris. an. 6. p. 2. col. 697-698.*

9. La convenzione fra il compratore ed il venditore, che il prezzo sarà dal primo di essi pagato *a comodo ed in linea di censo*, non importa costituzione di censo, nè induce renunzia per parte del venditore alla repetibilità del capitale; ma soltanto obbliga il venditore medesimo a far precedere la giudiciale assegnazione di un termine al compratore ad averlo pagato. — *Ann. di Giuris. an. 10. p. 2. col. 216-217.*

10. Il patto stipulato dal venditore di rifondere al compratore le spese necessarie per l' affrancazione dei livelli che hanno formato in parte subietto della Vendita, non può, nè deve estendersi all' affrancazione delle servitù comunali, indipendentemente da una espressa e littorale dichiarazione. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 2. col. 398-399.*

11. Il compratore di un fondo, che promette di pagare i frutti recompensativi sul suo debito, dimostra che questo è resto di prezzo del fondo comprato. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombr. tom. 16. dec. 15. n. 8.* — *Ivi, tom. 11. dec. 33. n 37.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 21. dec. 31. n. 13. 14.*

12. Il patto fra il compratore ed il venditore mediante il quale vien differita per un tempo, più o meno breve, la materiale delenzione del fondo contrattato, favorisce il concetto della già avvenuta traslazione di dominio, e del possesso formale, o civile, del fondo medesimo all' epoca del contratto. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 1. col. 366-367.*

13. La stipulazione d' un privilegio sulla cosa venduta a favore del compratore, si ravvisa inconciliabile con la traslazione in lui del dominio della cosa stessa. — *Ann. di Giuris. an 7. p. 2. col. 1042.*

§ 2.
D'ALTRE CAUSE CHE POSSONO PRODURRE L'INVALIDITÀ, O LA RESCISSIONE DI QUESTO CONTRATTO.

1. I contratti di Vendita fatti dal padre al figlio sono ordinariamente per presunzione di legge infetti di simulazione; ma non per questo vien meno la loro efficacia legale, la quale si limita sempre alla quota disponibile, dovendo per finzione di legge considerarsi tali atti come una elargizione paterna in favore di quel figlio che può avere acquistato dei titoli alla di lui predilezione (1). — *Tes. del F. Tosc. tom. 12. dec. 65. n. 2. 3.*

2. Quando non si vede usata premura per istabilire il vero prezzo della cosa che cade in contrattazione, o di stipulare il contratto per un prezzo correspettivo, in tal caso la Vendita può credersi simolata ed apparente, specialmente fra persone congiunte. — *Rot. Tosc. in Florent. simulationis, et præsumptæ solutionis del 21 luglio 1770. av. Pellegrini.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 30. dec. 25. n. 6. 7. 8.* — *Rot. Rom. in Senogallien. simulation. dei di 8 maggio 1817. av. Tiberi, § 5.* — *Sacra Rot. av. Bichio, dec. 49. n. 27.*

3. Quando si tratta di Vendita simulata ed inverisimile, gli argomenti di simolazione niente perdono della loro forza, sebbene sia esclusa nel debitore ogni preordinazione di supplantare i creditori, ed apparisca insufficiente il di lui patrimonio alla sodisfazione dei creditori. — *G. P. L. tom. 1. dec. 34. n. 11.*

4. Quantunque nei contratti di Compra o Vendita il desiderio del compratore sia di comprare al minor prezzo possibile, e quello del venditore di vendere al maggior prezzo, pure essi non sono condannati dalle leggi, ammenochè non siavi intervenuta la frode. — *Leg. In causa cognitione, § 4. ff. De minorib.* — *Leg. 2. Cod De rescind. vend.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 4. dec. 1. n. 50.*

5. La Vendita di un fondo non può dirsi fatta in frode, se non viene provato il dolo del venditore con scienza del compratore, e il danno de' creditori. — *Leg. Aut prætor, ff. Quem in fraud. credit.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 1. dec. 55. n. 9.* — *Voet, ad Pand. lib. 42. tit. 8. § 4.*

6. Il difetto di pagamento del prezzo non può produrre la risoluzione del contratto, quando il pagamento medesimo non ne ha formata, per un patto estrinseco e speciale, la causa finale. Nè può produrla la circostanza della sopraggiunta impotenza di sodisfarlo, quando la possibile perdita del prezzo è da ascriversi a negligenza, o colpa del venditore. — *Ann. di Giuris. an. 2. p. 2. col. 1202.* — *Ivi, an. 4. p. 2. col. 995.* — *Rot. Rom. in Recent. dec. 616. p. 3. tom. 2. n. 6 e seq.* — *Urceol. Cons. 63* — *Casareg. De commerc. disc. 39. n. 25.*

7. La sanzione di nullità del contratto di Compra e Vendita, contenuta nella *Leg. In vendentis 13. Cod. De contr. empt.*, si applica unicamente al caso in cui sia stata apertamente rilasciata all' assoluto arbitrio del compratore o del venditore la *sostanza* del contratto; ma non procede quando la volontà *attuale* di obbligarsi e di contrattare è manifestata reciprocamente, comunque sospesa nei suoi effetti dalla condizione che la cosa contrattata *piaccia* al compratore, mentre in questo caso resta al venditore il diritto di richiamarlo e costringerlo ad emettere dentro un termine assegnato la relativa dichiarazione. — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 2. col. 215-216.* — *Altogrado, lib. 1. cons. 11. n. 7.* — *Troplong, Della vendita, n. 31. 32. 102.* — *Oinotom. in § 4. Instit. tit. De contrahenda empt.*

8. L' errore del compratore intorno alle qualità od attributi della cosa contrattata, ha tutti i caratteri di *sostanziale*, al pari di quello che intervieno sull' assenza intrinseca della cosa stessa; e produce l' annullamento del contratto, ogni qual volta si tratta di qualità od attributi tali per cui solo la cosa stessa è capace a servire all' uso contemplato dai contraenti, e senza di cui il compra-

(1) Così ancora per Diritto francese, in ordine al quale il prezzo d' una Vendita fatta dal padre al proprio figlio deve essere imputato nella porzione disponibile, e tutto ciò che per avventura accada la medesima debbe esser conferito nella massa patrimoniale (V. il *Cod Napoleone*, art. 918.)

Digitized by Google

tore non sarebbesi determinato a farne l'acquisto. — *Leg.* 13. § 4. *ff. De act. vend.* — *Leg.* 37. *ff. De dolo malo.* — *Leg.* 19. *ff. De ædilit. edict.* — *Leg.* 43. *ff. De contrahend. empt.* — *Ann. di Giuris.* an. 8. *p.* 2. *col.* 1173. — *Troplong, Della vendita*, n. 15. (vedi anco gli Autori citati ivi, in nota). — *Hsinecc. Recit.* in *element. jur. civ. lib.* 3. *tit.* 24. § 91 *e* 93. — *Hoimberger, Dir. Rom. priv. e puro*, § 465.

9. Il compratore che ha acquistato per libero un fondo che poi si scuopre essere livellare, ha diritto di resilire dal contratto, quando il venditore non possa, o non voglia affrancarlo. — *Leg.* 11. § *Quod si ego, ff. De contrahend. empt.* — *Rot. Tosc. cor. De Comitib. tom.* 2. *p.* 2. *dec.* 101. *n.* 3. § *Minus, e* n. 11 *e* 12. — *Ann. di Giuris.* on. 6. *p.* 2. *col.* 623. — *Altimar. De nullit. contract. rubr.* 1. *quæst.* 9. *sect.* 4. n. 79 *e* 80. — *Urceol. Consult. forens. cap.* 53. *n.* 8 — *Troplong, Della vendita*, § 263 *e* 264.

10. Nelle vendite così dette *in erba* delle messi, ossia prima che sieno maturate e raccolte, dicesi verificato il vizio usurario, o la lesione, quando l'acquirente al momento della Compra conviene ed anticipa un prezzo minore di quello che siavi allora morale certezza che avrà il genere contrattato al tempo della consegna, per modo che produca al compratore un premio eccessivo al giusto e moderato lucro. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800, *vol.* 3. *dec.* 175. *n.* 1. 2. 6.

11. Dalla rivendita del fondo comprato per un prezzo esorbitantemente maggiore, se ne deduce un ragionevole argomento di lesione, perchè nel breve spazio di tempo in cui la rivendita è accaduta, non è verosimile che possa accadere variazione tale nel fondo rivenduto da dar luogo a tale aumento esorbitante di prezzo. — *Rot. Tosc. nella Sancti Joannis Vallis Arni Superioris cessionis emphyteus. quoad præt. lesionem dei* 16 *giugno* 1802. *av. Alberti, Simonelli e Puccini.* — *Tes. del F. Tosc. tom* 22. *dec.* 76. n. 2, 3. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 16. *dec.* 115. n. 4. 5 6. — *Cyriac. contror. forens.* 261. *n.* 14. — *Zanch. De læsion. p.* 3. *cap.* 1. n. 67.

12. Si dichiara intervenuta la lesione *enorme*, quando uno dei contraenti è stato leso, oltre la *metà* del giusto prezzo, *anco d'un sol danaro.* — *Leg.* 2. *Cod. De rescind. vendit.* — *G. P. L. tom.* 6. *dec.* 42. *p.* 199. — *Ivi, Suppl. ai primi* 6 *vol. dec.* 8. *pag.* 66. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2 *col.* 337.

13. Quando è intervenuta la lesione *enorme*, si fa luogo alla restituzione della cosa comprata, od a supplire al giusto prezzo. — *Leg.* 2. *Cod. De rescind. vendit.* — *G. P. L. tom.* 5. *dec.* 42. *p.* 199. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 76. n. 14.

14. Nel caso di dichiarata lesione *enorme*, il contratto è risciudibile a piacimento del ledente, soltantochè ad esso non piaccia di supplire il prezzo fino al giusto; locchè facendo, il dominio si ha per trasferito in esso fino dal giorno del primitivo contratto, nè è mai neppure nell'intervallo tornato in dominio del venditore, e così nemmeno momentaneamente ha potuto andar soggetto ad ipoteche utilmente imprimibili dai creditori del venditore. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 921.

15. I contratti dichiarati infetti di lesione *enorme* non rimangono annullati, nè operano la reversione dei beni nel dominio del venditore, a differenza di quelli dichiarati infetti di lesione *enormissima.* — *Ann. di Giuris.* an. 2. *p.* 2. *col.* 921.

16. Il compratore dicesi *enormemente* leso, quando ha pagato più del doppio del giusto prezzo. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 344.

17. Finchè non si giustifichi dal venditore che il prezzo per cui fu fatta da lui la vendita fu minore della metà del giusto, non è proponibile querela di lesione *enormissima*, nè tampoco di *enorme.* — *Ann. di Giuris.* on. 6. *p.* 2. *col.* 1331.

18. La querela di lesione *enormissima* è improponibile per parte di quel compratore che nel suo principal libello si è espresso di volere intentare il rimedio della lesione *enorme*, ed ha concluso per la riduzione del prezzo. — *Ann. di Giuris.* on. 11. *p.* 2. *col.* 322.

19. Dicesi intervenuta la lesione *enormissima*, quando la cosa è stata contrattata per *due terzi* di più o di meno del suo giusto valore. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1600. *vol.* 1. *dec.* 28. n. 2; *e dec.* 38. n. 4. — *G. P. L. tom.* 5. *dec.* 42. *pag.* 199. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 76. n. 6. 6. — *Ann. di Giuris. an.* 3 p. 2. *col.* 767. — *Rot. Rom. in Rom. læsionis* 9 *febbraio* 1756. § 3. *av. Bussio, e* 9 *febbraio* 1759. § 2. *av. Conilliac.* — *Ivi, in Rom. nullitatis deliberationis* 17 *marzo* 1802. *av. Gomberini.* — *Ivi, in Ferrarien. seu Bononien. nullitatis adjudicationis et reintegrationis* 17 *giugno* 1822.

20. Quando la lesione sorpassa la metà si dice *enormissima*, ancorchè sia al di sotto dei due terzi. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800, *vol.* 2. *dec.* 73. n. 8.

21. A riguardo dei minori, del fisco, e di tutte le altre persone fisiche o morali privilegiate, il contratto è *enormemente* lesivo, quando ne risentano danno sopra la *sesta* parte, o la *due oncie* del giusto prezzo. — *G. P. L. tom.* 5. *dec.* 42. *p.* 199. — *Zanch. De læsion. p.* 1. *cap.* 3. n. 67. 68. — *Ciarlin. Contror.* 116. *n.* 45. — *Cyriac. Contror.* 303. *n.* 66. — *Cavalcon. De tutor. et cur. cap.* 1. n. 140. — *Pacion. De locat. et conduct. cap.* 18. n. 72.

22. Il favore accordato ai minori, alle chiese ed a tutti coloro che sono sotto l'altrui amministrazione, all'effetto d'intentare il rimedio della lesione, giustificando il danno risentito oltre la terza, ed anche oltre la sesta parte del prezzo, secondochè si tratti di lesione *enorme* o *enormissima*, non si estende alle donne maggiori d'età e che godono della libera amministrazione delle cose loro, rispetto alle quali non ricorre motivo onde autorizzarle ad insorgere per causa di lesione contro le convenzioni da esse stipolate, se non nei casi e nelle misure ordinarie in cui è deducibile da qualunque persona non privilegiata. — *Ann. di Giuris.* on. 11. *p.* 2. *col.* 426.

23. È sequela della riconosciuta lesione *enormissima* la nullità del contratto fin da principio, e la restituzione dei frutti percetti. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800, vol. 2. *dec.* 73. n. 9.

24. Quando la lesione è *enormissima*, deve il compratore restituire la cosa comprata (*Zanch. De lesion. p.* 1. *cap.* 3. *n.* 161 *e seg.*), risarcire il venditore di tutti i danni che gli sono avvenuti in causa detto stipulato contratto lesivo (*Rot. Rom in Ferrarien. seu Bononien. nullitatis adjudicationis et reintegrationis* 17 *giugno* 1822. *av. Gamberini*), e indennizzarlo delle spese, tanto giudiciali che stragiudiciali della lite, a cui lo stesso contratto ha dato luogo. — *Rot. Tosc. in Florent. seu Senens. nullitatis transactionis* 16 *gennaio* 1797. n. 15. *av. Fini.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 76. n. 16. 16. 17.

25. Quando il prezzo del fondo comprato e respettivamente venduto non è stato determinato dalle parti, ma dagli arbitri o periti dalle medesime nominati, basta la lesione della *sesta* parte del prezzo per dar luogo alla rescissione del contratto. — *Leg. Si societatem, ff. Pro socio* (vedi anco la teorica del *Bartolo* desunta da questa legge). — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1 *delle ined. dec.* 15. *n.* 9 *e seg.* — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1077.

26. Se l'alienante, a lesione conosciuta, insiste e fa ricerca del prezzo, viene ad abbandonare il rimedio ed a ratificare il contratto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 69. n. 9. — *Zanchio, De læsion. p.* 3. *cap.* 8. n. 68.

27. All'oggetto di rescindere il contratto pel capo della lesione *enormissima*, non ostante qualunque giurata renunzia, abbisogna che il compratore giustifichi d'aver convenuto in un prezzo, maggiore per *due terzi* del giusto. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 323.

28. La renunzia espressa alla lesione *enorme* ed *enormissima*,

munita di giuramento a contenuta nella parte dispositiva anzichè nella parte clausulara dell' atto, rando improponibile la querela di lesione *enorme*, specialmente se i contraenti hanno dichiarato che intendono di donarsi il più o il meno del prezzo; più ancora se resti provato che al tempo della emessa renunzia, il compratore aveva scienza del vero valore della cosa contrattata. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 321.

SEZIONE IV.

Di alcune specie di Vendita in particolare.

§ 1.

DELLA COMPRA ESEGUITA COL DANARO ALTRUI.

1. La Compra di un fondo si riferisce sempre a quello, di cui il nome è stato spiegato nella stipulazione, o non al proprietario del danaro stato erogato nel pagamento del prezzo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 9 *n.* 4. — *Vespignan De empt. et vendit. consult.* 1. *n* 1.

2. Per regola generale, derivante dal disposto del Gius Comune, colui che compra col denaro altrui in proprio nome, acquista per sè, e diventa unico ed assoluto padrone di ciò che ha acquistato. — *Leg.* 4. *Cod. Communia utriusque judic.* — *Leg.* 6. *Cod. De reivindic.* - *Leg.* 8. *Cod. Si quis alteri, vel sibi etc.* — *Ann di Giuris. an* 8. *p.* 2. *col.* 1095. — *Perez, in Cod. lib.* 3. *tit.* 32. *n.* 15; *tit.* 38. *n* 2 *e* 3; *lib.* 4. *tit.* 50. *n.* 4. — *Hartman. Pistor. lib.* 1. *qu.* 7. — *Trentacinque, Var. resol. vol.* 1. *lib.* 3. *tit. De empt. et vend., resol.* 1.

3. La Compra di un fondo fatta in nome proprio da un socio, consorte a fratello, comunque eseguita con il denaro comune, o comunque il fondo istesso fosse precedentemente nel comun possesso, trasferisce nel compratore il pieno o libero dominio. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 193 *n.* 4

4. La presunzioni e le congetture cui è dato di aver ricorso, quando non consta se l' acquirente abbia acquistato in nome proprio, o a nome di cui gli ha somministrato il denaro, diventano inallegabili tutte le volte che è esclusa la società *semplice* o *questuaria*, o quando è provata l' esistenza nell' acquirente d'assegnamenti particolari. — Più ancora quando colui che acquistò in nome proprio fu il solo a ricevere la tradizione. — In qualunque caso siffatte presunzioni e congetture se possono essere valutabili nelle dispute che insorgono fra l'acquirente ed il sovventore del denaro, non possono spiegare efficacia di fronte ai creditori ipotecarii dell' acquirente. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 1096-1097.

5. Le limitazioni che nel rapporto degli acquisti fatti dal milite, come anco dagli amministratori di chiese, dai tutori o curatori o dai possessori di maggiorati, sono state indotte dalle leggi e dalla Giurisprudenza alla regola generale, che chi acquista col denaro altrui in nome proprio acquista per sè, sono fondate su dei principii particolari a su privilegii che non ammettono estensione oltre i casi speciali sopraindicati. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 1098-1099.

6. L' azione *reivindicatoria* non si concede a quello col denaro del quale altri ha fatto un acquisto in proprio nome, se non equitativamente e sussidiariamente contro il compratore che non ha altri mezzi per soddisfare; ma non è esperibile nel concorso ed in pregiudizio dei creditori ipotecarii dell' acquirente, poichè altrimenti l' equità si convertirebbe in una manifesta ingiustizia. — *Ann. di Giuris. an* 8 *p.* 2. *col.* 1099. — *Salgad. Labyrint. credit. p.* 2. *cap.* 21. *n.* 20 *e seg.* — *Marescott. Var. resol. lib.* 1. *cap.* 125. *n.* 8 *e seg.* — *Molin. De primogen. lib.* 4. *cap.* 7. *vers. Quod ea etc.* — *Surd. Decis.* 14. *n.* 10. 11. — *Gutlierez, Cons.* 50. *n.* 1 *e* 6.

7. Coloro che pagano per il compratore di un fondo il prezzo del medesimo coi loro denari ai creditori del venditore, possono volere il patto di eseguire il pagamento colla cessione a loro favore di tutte le ragioni, azioni a diritti agli stessi creditori competenti. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 14. *dec.* 1. *n.* 17.

§ 2.

DELLA COMPRA FATTA PER INTERESSE ALTRUI, CON PROMESSA DI RETROCESSIONE.

1. Colui che compra un fondo per interesse altrui colla promessa di retrocederlo, se dentro un determinato tempo gli viene restituito tutto quello che ha speso o viene sciolto da ogni obbligazione, non può opporsi a tale retrocessione, subito che è richiamato o farla col deposito dello sommo da esso sborsato o coll' adempimento d'ogni promessa. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 23. *dec.* 19. *n.* 3. 4.

§ 3.

DELLA VENDITA DELLA COSA ALTRUI.

1. Niuno può di propria autorità vendere la cosa altrui, all' effetto di spogliare il padrone del dominio di essa a trasferirlo nel compratore. — *Leg. Nemo* 6. *ff. De reb. alien. non alienand.* — *Leg. Si quis absent. ff. De negot. gest.* — *Leg. Qui officio, § Qui nesciens, ff. De controhend. empt.* - *Leg. Falso tibi, Cod. De comm. rer alienat.* - *Leg. Si probat. Cod. Comm. divid.* — *Rot. Tosc. in Liburnen. reddit.* 19 *settembre* 1789. § *Era pertanto ec. ov. Arrighi.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 21. *n.* 1. — *Surd. dec.* 122. *n.* 4 *e seg* — *Caroc. dec.* 10. *n.* 9. — *Caldas. De empt. cap.* 17. *n.* 1.

2. È regola desunta dalla legge *Bene a Zenone, Cod. De quadrien. prascript.*, che anco la Vendita della cosa altrui è valida o si sostiene quando è fatta dal principe o da un suo delegato per interesse del governo. Tal regola si applica anco ai fondi di diretto dominio di corpi morali soppressi, che il principe o il governo abbia venduti come liberi. — Per altro, il compratore che sostiene tali fondi essergli stati venduti come liberi, deve concludentemente provarlo, in difetto di che a nel dubbio si presume ristretta la Vendita al solo dominio diretto. — *Ann. di Giuris.* an. 4. *p.* 2. *col.* 118. — *Ivi, an.* 2. *p.* 2. col. 683-686. — *Fierli, Oss. pratiche, tom.* 1. *pag.* 201.

NB. Sebbene quelle massime del presente titolo che si vedono distinte dalle altre per un asterisco, di fronte al disposto degli articoli 17 num. 5, e 62 della nostra Legge Ipotecaria, non sieno certamente applicabili nei rapporti intercedenti *fra venditore e creditori ipotecarii del compratore*, pure reputammo necessario di non ometterle, perchè, ciò non ostante, ci parvero sempre capaci d' applicazione nei semplici rapporti di *venditore e compratore*.

COMPROMESSO *vedi* ARBITRAMENTO.

CONDIZIONE.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni del Testo.*
» 3. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

Dicesi *Condizione* ogni avvenimento futuro ed incerto a cui vien subordinato l' acquisto, o l' esercizio d' un diritto, da coloro che conchiudono un negozio civile. (1)

(1) « Le condizioni sono affermative, o negative, secondochè si fece dipendere un diritto dall'avverarsi, o no, di uno avvenimento. La condizione è potestativa, se il di lei

§ 2.

Pandect. *lib.* XXVIII, *tit.* 7. *De conditionibus institutionum.* — *Ivi, lib.* XXXV, *tit.* 1. *De conditionibus et demonstrationibus, et causis eorum quæ in testamento scribuntur.*

Cod. *lib.* VI, *tit.* 46. *De conditionibus insertis tam legatis, quam fideicommissis et libertatibus.*

§ 3.

Brusselii (Philiberti) *De contractibus et conditionibus.*

De Luca (Joh. Bapt.) *Theatrum veritatis et justitiæ.* V. l'indice generale della citata opera.

Donelli (Hugonis) *Comment. ad tit. digestorum De rebus credit. si certum petatur et de condictione ec.*

Dusan (Pauli) *Tractatus de conditionibus et modis impossibilibus.*

Galganetti (Leandri) *Tractatus de conditionibus et demonstrationibus, modo causa et pœna.*

Gentilis (Alberici) *Tractatus de conditionibus.*

Pacii (Julii) *De conditione causa data, causa non secuta.*

Ripoll (Acacii Antonii) *De conditionibus et demonstrationibus causis etc.*

Rusticis (Josephi de) *Comment. de conditionibus et demonstrationibus.*

Sabelli (M. Antonii) *Summa diversorum tractatuum.* V. il tom. 1. § *Conditione.*

Scaccia (Sigismundi) *Tractatus de commerciis et cambiis.* V. il lib. 2 esp. 2.

Straucii (Ægidii) *De conditionibus.*

Wurchter (C. Gr.) *Doctrina de condictione causa data, causa non secuta.*

NB. Da questo momento si cessa di pubblicare la seconda categoria del Bullettino Bibliografico; e così limitandoci a citare i più chiari autori che hanno trattata *ex professo* la materia relativa, crediamo di supplire sufficientemente al bisogno, e di far cosa grata ai nostri associati col tralasciare di occupare quasi inutilmente un certo spazio che può in miglior modo venire adoperato.

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez. I. *Delle Condizioni, in genere.*
Sez. II. *Delle varie specie di Condizioni.*

SEZIONE I.

Delle Condizioni, in genere.

1. L'eventualità qualifica la vera Condizione. — *Tes. del F. Tosc. tom. 7. dec. 13. n. 14.*

2. La qualità resolutiva dipende dal defetto di una data Condizione. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol. 1. dec.* 6. n. 4.

3. Si ha per cessato e risolnto ogni patto ed ogni promessa legata ad un evento condizionale, quando questo non viene a verificarsi. - *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. vol. 1. *dec* 6. n 2.

4. Le Condizioni potestative e casuali non possono aversi per adempite se non che dietro la verificazione dei fatti ai quali riguardano, altrimenti debbono ritenersi per ineffettuate o sospese.

adempimento dipende dall'arbitrio di quello a cui fu imposta; è casuale se dipende dal caso o da un terzo; è mista se dipende parte dalla persona alla quale fu imposta, e parte dal caso, o da un terzo. Le condizioni si dividono inoltre in sospensive ed in resolutive, secondochè si fece dipendere dal loro verificarsi il principio o la fine di un affare. » *Haimberger, Dir. rom.* § 90.

— *Tes. del F. Tosc.* tom. 18. *dec.* 3. n. 2. — *Voet, ad Pandect. lib.* 28. *tit.* 7. *n.* 10 *e seg.*

5. Le disposizioni condizionali si ritengono come non fatte, non verificata la Condizione. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. vol. 1. *dec* 6. n. 1.

6. Qualunque disposizione il cui effetto dipenda da Condizioni casuali o miste, è subordinata alla loro verificazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 177. *n.*

7. Purificata la Condizione, deve adempirsi la promessa. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 18. n. 1.

8. Non può ravvisarsi indotta una Condizione, quando si dichiara di formar soggetto della medesima, ciò che non è che la dichiarazione di quanto deva di ragione prestarsi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 89. *n.* 4.

9. Non può il tempo assumere il carattere di Condizione, se non quando concorra l'incertezza se possa verificarsi il tempo designato, e se la disposizione dipendente dal tempo sia da verificarsi nella sua sostanza. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 15. n. 3.

10. La Condizione quando è esorbitante ed ingiusta, non induce dissenso valutabile e deve disprezzarsi. — *Tes. del F. Tosc. tom* 2 *delle ined. dec.* 2. *n.* 1.

SEZIONE II.

Delle varie specie di Condizioni.

Vedi **Contratti** (in genere ed in specie) — **Disposizione d'ultima volontà** — **Indebito.**

CONDOMINIO *vedi* DOMINIO.

CONDUZIONE *vedi* LOCAZIONE E CONDUZIONE.

CONFESSIONE *vedi* PROVE (1).

CONFINE.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni del Testo.*
» 3. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

Dicesi *Confine* la pietra, l'albero o qualunque altro segno che serve a determinare la linea di separazione di due fondi contigui. Quando questi confini restano confusi od alterati, compete ai proprietarii dei fondi limitrofi un'azione, mediante la quale possono vicendevolmente costringersi a separare i medesimi con nuovi limiti, o col ristabilimento degli antichi (2).

(1) Dicesi *Confessione* una dichiarazione, o recognizione di ciò che si è detto, fatto, o promesso. Essa può aver luogo tanto *verbalmente* che *per iscritto*; e si dice *giudiziale* se vien fatta in giudizio, mediante dichiarazione all'udienza, o mediante risposta ad un interrogatorio; *stragiudiziale*, all'incontro, se posta in essere fuori di giudizio, o con privata scrittura, od innanzi ad un notaro.

(2) Quando si tratta di stabilire i limiti de *fondi rustici*, ha luogo il Giudizio *finium regundorum*, mediante il quale non solo si determinano i confini, ma si consegue anco la refezione dei danni ed interessi, e la restituzione dei frutti percetti (*leg* 4.

§ 2.

Inadit. *lib.* IV. *tit.* 17. *De officio judicis* § 6.
Pandect. *lib.* X. *tit.* 1. *Finium regundorum.*
Cod. *lib.* III. *tit.* 39. *Finium regundorum.*

§ 3.

Buteo (Johannis) *De divisione fructuum arboris in confinio natæ.*
De Luca (Joh.-Bapt.) *Theatrum veritatis et justitiæ.* V. l'indice generale della citata opera.
Detingaas (Johannis) *Tractatus de jure et controversiis limitum, ac finibus regundis.*
Fabinacci (Prospeci) *Tractatus de confinibus probandis.* V. fragm. ad Repert. judicial.
Frontini (Sexti Julii) *Tractatus de limitibus agrorum.*
Külwain (Frideeici) *De finium regundorum action.*
Leitam (Antonii Lopez) *De judicio finium regundorum.*
Linckens (Heneici) *Jura finium.*
Lottus, *De confinibus.*
Millebi (Nicolai) *Metrologia, vel de jure statuendi de mensuris, de pondeeibus, de moletrinis, de lapide terminali, de torculis.*
Nicolai (Joh. Ludovici) *Disput. inaug. de jure terminorum et finium.*
Oetingea (Johannis) *Tractatus de jure et controversiis limitum, ac finibus regundis.*
Paciciielli (Joh. Bapt.) *Tractatus de distantiis ad text. in l. ultim. ff. Fin. regund.* V. ivi, *De confinibus, ac lapide termianli.*
Puteo (Paridis de) *Tractatus de finibus et modo decidendi quæstiones confinium territorium.*
Reinaan (A. F. C.) *Diss. de finibus regundis.*
Rosen (G. A.) *Fragmenti Gajani de jure confinium quod extat in leg. ultim. ff. Finium regund. interpretatio.*
Saxis (C.) *Diss. ad legem Manilium finium regundorum.*
Sewzloh (A.) *Della rettificazione dei confini.*
Thotz (C. H.) *De termino modo.*

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez. I. *Generalità.*
Sez. II. § 1. *Della descrizione dei confini.*
§ 2. *Della giustificazione, delle prove e delle perizie nelle questioni di Confine.*
§ 3. *Dei giudizii di rettificazione e determinazione di confini.*

SEZIONE I.

Generalità.

1. Ciò che è dato per Confine non si comprende mai nella cosa confinata. — *Leg. Fines agr. Cod. De evictionem.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 80. *n.* 8. — *Ivi, tom.* 23. *dec.* 82. *n.* 3. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 1011. — *Rot. Rom. dec.* 600. *n.* 7 *e seg. e dec.* 635. *n.* 3 *e seg. av. Merlin.* — *Ivi, dec.* 4. *n.* 8. *De Salvian. interdict. av. Falconer.* — *Baldueci, tit. De feudis, dec.* 2. *n.* 44.

2. La linea confinale, tortuosa ed obliqua ripugna a tutti i buoni principii d'agrimensnra. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 5. *n.* 2.

3. La confinazione più congrua, quando si basa sopra un fatto, deve provarsi. — *Leg. In bello,* § *facta, ff. De capit. et de postlim. et eedempt.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 35. *n.* 2. — *Rot. Rom. in Recent. dec.* 398. *n.* 4. *p.* 2. — *Menoch. De præsumpt. lib.* 5. *præsumpt.* 14.

4. La regola per la quale è stabilito che basta la verificazione del Confine in un punto della cosa confinata (*Palma, dec.* 409. *n.* 18.), al pari d'ogni altro canone di critica in materia di rettificazione di confini, acquista o perde di pregio secondo le circostanze del fatto. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 1082-1083.

5. Il disposto del testo nella legge *Regionem, Cod. Fin. regund.*, quanto è applicabile al caso di controversia suscitatasi fra compratore e venditore, per causa di Confini che si pretendono dal secondo mutati, altrettanto è estraneo al caso, in cui la questione di rettificazione di Confini si instituisce contro i successori. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 1. *col.* 425.

SEZIONE II.

§ 1.
DELLA DESCRIZIONE DEI CONFINI.

1. In una descrizione di beni rustici, si possono chiamare a Confino i terreni di un terzo sebbene non esistenti immediatamente a contatto, ma separati per mezzo di una via. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 80. *n.* 29. — *Capoll. De servit. rustic. præd. cap.* 36. *n.* 3. — *Mantic. De tacit. lib.* 4. *tit.* 16. *n.* 14. — *Cephal. cons.* 585. *n.* 26.

2. Nella descrizione dei Confini, quando s'indica per Confine *mediante via*, non s'intende immediato il contatto dei due possessi, ma che vi è di mezzo la via. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 29. *dec.* 18. *n.* 1. 2.

3. Quando una strada viene enunciata per Confine, non ne segue che la concessione dei beni debba dnrare per tutto il tratto progressivo di essa; che anzi, quando rimane possibilmente giustificato che una porzione soltanto di essa si è considerata come Confino, è a questa soltanto che non ostante la menzione generica di strada, non sempre equipollente all'universale, deve limitarsi il Confine. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 1. *n.* 23. *e seg.*

§ 2.
DELLE GIUSTIFICAZIONI, DELLE PROVE E DELLE PERIZIE NELLE QUESTIONI DI CONFINI.

1. Colui che pretende la rettificazione dei Confini di un fondo, deve giustificarne la proprietà. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 15. *n.* 4. 5.

2. Per identificare un fondo, basta che corrisponda il nome del luogo unitamente a due Confini. — *Leg. Falsa demonstratio, ff. De condit. et demonstrat.* — *Rot. Flor. in Thes. Ombros. tom.* 4. *dec.* 19. *n.* 75. — *Ivi, tom.* 12. *dec.* 40. *n.* 13. - *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 172. *n* 19. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 11. *n.* 12. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 3. *dec.* 87. *n.* 6 *e seg.* — *Ivi, p.* 15. *dec.* 283. *n.* 3 *e seg.*

3. *In antiquis* la verificazione di due Confini, unita a qualche circostanza dimostrativa, basta per provare l'identità del fondo. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 139. *n.* 20. 21.

4. Per rettificare la confinazione di un fondo non può ammettersi con tanta facilità l'esclusione di uno dei Confini indicati, ma è sempre valutabile, e devesi sempre procurare di rispettare

§ 1 *e* 2 *ff. Finium regund.*). Quando poi si tratte di confini di *fondi urbani*, i quali di solito vengon separati da un muro comune, allora ha luogo invece il diverso Giudizio *De novæ operis nunciatione*, o l'interdetto *Quod vi, aut clam* (*leg.* 2, *e leg.* 4. § 10. *ff. Finium regund.*) — L'azione che dà vita al Giudizio *finium regundorum* compete non solo al proprietario del fondo, quant'ancora all'usufruttuario del medesimo (*leg.* 4 § 4 *e* 9. *e leg.* 12. *ff. Finium regund.*; *e leg.* 3. *Cod. tit. eod.*)

quella confinazione che giunga a conservare quei termini che sono stati contemplati dai confinanti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 1. *n.* 21. 22.

5. Le siepi vive, in difetto di segni più certi, sono state sempre ritenute come demarcative dei Confini limitrofi, tanto più ove concorra il riscontro della dintorna osservanza. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 871. — *Rot. Rom. in Recent. par.* 8. *dec.* 95. *n.* 9. 10; *e dec.* 234. *n.* 11. — *Ivi, par.* 18. *tom* 1. *dec.* 82. *n.* 39.

6. La confinazione di un fondo desumendosi dal possesso dei confinanti, si riguarda talvolta come variabile ed artificiale, e spesso senza colpa dei medesimi, e per il solo lasso del tempo e per l'ignoranza degli agricoltori resta confusa ed incerta. — *Rot. Tosc. in Flor. seu Camald. finium regund.* 29 *settembre* 1760. § *Ma poichè ec., e segg. av. Meoli.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 1. *n.* 12.

7. Tutte le ipotesi e tutti i raziocinii dedotti dagli usi e dai sistemi di sconfinare i terreni nel paese ove esistono i luoghi della disputa, devono sobordinarsi alle resultanze e condizioni del fatto, e non queste a quelli. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 25. *dec.* 30. *n.* 1.

8. I documenti moderni devono nelle questioni di rettificazione di Confini prevalere agli antichi, quando a preferenza di questi somministrano presunzioni e congetture che cospirano a dimostrare la giustizia dell'assunto di colui che gli adduce. — Molto più poi quando a queste presunzioni si unisce il possesso del terreno in questione. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 1078 *e seg.*

9. Anco le sentenze fra altri proferite, e i contratti da altri stipulati, se non possono obiettarsi nelle quistioni di confini a quello che vi è stato estraneo, possono però sempre somministrare dei riscontri a delle congetture atte a schiarire la controversia. — *Ann di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 731.

10. Quando la confinazione di un fondo stata desunta dal possesso dei confinanti, si rende oscura ed incerta, si ricorre ai periti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 1. *n.* 13. 14. 15.

11. Quando la confinazione di un fondo affittato, indicato nell'istrumento d'affitto, non è chiara nè di così facile applicazione che possa portare ad un resultato positivo, si ricorre all'opera dei periti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 14. *n.* 1. 2.

12. Nella mancanza od incertezza di Confini di un fondo livellare, si ricorre alla misura del fondo medesimo per ritrovarne la quantità indicata nel contratto di successione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 3. *n.* 9.

13. Quando i periti concordemente determinano un Confine, ne risulta un dato che deve ritenersi come fondamentale, a cui devono subordinarsi tutte le altre risultanze, ammenochè alcuna non ne apparisca, la quale sia capace di vincere la chiarezza di questo dato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 25. *dec.* 30. *n.* 2.

14. La linea di Confine di un fondo tracciata dai testimoni sentiti nell'atto d'accesso, deve considerarsi erronea, allorchè non combina coi dati espressi nel contratto e nelle perizie, su cui furono i medesimi stipulati. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 48. *n.* 4.

15. La misura della confinazione dei fondi, è un riscontro efficace della vera quantità che debbono avere i confinanti, quando uno di essi ne gode un grande aumento, e l'altro ne soffre un vive decremento; a perciò in quei limiti deve il fondo circoscriversi, in cui lo riduce la misura assegnata. — *Rot. Tosc. in Flor. seu Camaldol. finium regund.* 29 *settembre* 1760. § *Da questa pianta, ec. e* § *Vero è, ec. e segg. av. Meoli.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 1. *n.* 18. 20.

16. Deve attendersi la divisione del fondo fatta dal perito, quantunque la misura del medesimo sia trovata maggiore, subitochè lo riconosce circoscritto dagli stessi confini descritti nei libri estimali. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 4. *n.* 1.

17. I Confini del fondo in divisione ritrovati dal perito, se combinano con quelli descritti all'estimo, per quanto la misura sia maggiore di quella indicata nei libri estimali, escludono ogni acquisto del di più che pretenda di averne fatto il possessore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 4. *n.* 2.

18. La confinazione che trovasi in un arruolo perfettamente coincidente con quella contrattuale, si deve attendere a preferenza di quella diversa che deriva dal fatto dei ministri incaricati delle impostazioni dei fondi ai pubblici estimi, in cui l'errore rapporto ai confini è più facilmente presumibile che nei contraenti. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 82.

19. La pianta fatta da un perito parziale comunque antica, non fa prova a favore della parte che l'adduce. — Meno poi quando si ravvisi essere stata preparata non per determinare i limiti di un possesso non contrastato, ma per difesa di diritti creduti proprii. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 1073.

§ 3.

DEI GIUDIZII DI RETTIFICAZIONE E DETERMINAZIONE DI CONFINI.

1. Quel libello col quale l'uno dei proprietarii dei fondi fra loro contigui domanda che, previe le necessarie preve e giustificazioni, venga determinata la linea di Confine fra i respettivi possessi, costituisce un'azione di rettificazione di Confini, e non di reivindicazione. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 991.

2. Ne' giudizii di rettificazione di Confini la domanda di rilevazione, proposta da quello che rimane spogliato del possesso, è rettamente riunita e decisa insieme col merito, nè il venditore può andare esente dal risentirne le conseguenze. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 1080.

3. Nel giudizio di rettificazione di Confini i contendenti rivestono entrambi il carattere di attori e di rei, nè ad altro sono tenuti che a dimostrare quai sia il respettivo dominio senza quel rigore di prova che si esige dall'attore nel giudizio di reivindicazione, spettando al giudice di determinare, dopo l'esame delle respettive deduzioni, quella linea che sembri a lui più probabile e verisimile. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col* 991-992.

4. Nel giudizio di rettificazione di Confini, nel quale ciascuno dei litiganti riveste il doppio carattere d'attore e di convenuto, devesi prima di tutto assumere l'esame dei titoli che le parti deducono, e delle prove che esse presentano, onde accertare la proprietà e determinare l'estensione dei respettivi fondi. — *Rot. Tosc. in Camaldolen. finium regund. de'* 29 *settembre* 1760. § *Del rimanente, av. Meoli.* — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 1070. — *De Monte, De finibus cap.* 4. *n* 8. — *De Luca, De judiciis disc.* 24. *n.* 11. 12.

5. Nei giudizii di determinazione di Confine ai quali è coerente la controversia della proprietà, deve giudicarsi a favore di quello de' litiganti che giustifica l'antico e moderna possesso del fondo contrastato, e che prima del suo contraditore, o almeno in eguaglianza con esso, ne dimostra il dominio. — *Leg.* 3 *e* 4. *ff. Finium regundorum.* — *Rot Tosc. in Senen. bonor. de'* 23 *settembre* 1786, § *Fu da noi ec. av. Mazzini e Tacchini.* — *Ivi, in Flor. finium regundorum, de'* 7 *settembre* 1803. § 46. *av. Salvetti.* — *Ivi, in Thes. Ombros. tom* 12. *dec.* 40. *n* 1 *e seg.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 1. *n.* 1 *e seg.* — *Ivi, tom.* 25. *dec.* 30. *n.* 3.

6. Nel difetto di prova concernenti il dominio per parte d'alcuno dei contendenti, è forza risolvere la controversia su i Confini a favore di quella parte che possiede il suolo litigioso, qualora dall'altra non si giustifichi un possesso più antico e prevalente. — *Rot. Tosc. in Verygheret. recuperandæ possess. de'* 26 *febbraio* 1785 § *Ho creduto, av. Vernaccini.* — *Ivi, in Thes. Ombros. tom.* 12. *dec.* 40. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 1070. — *Ivi, an.* 6. *p.* 2.

col. 736. — *Mascard. De probat. vol. 2. concl. 397. n. 9.* — *Wesembech. in Pandect. lib. 10. tit. 1. n. 7.*

7. Nel giudizio *finium regundorum* se si tratta di un possessore particolare e circoscritto, in caso che manchi una precisa identificazione di Confini, devono ad esso assegnarsi tanti terreni quanti gliene dà il titolo, od il contratto su cui si fonda. Se poi si tratta di un possessore che abbia nella regione un titolo universale, e così una indefinita quantità di terreno, allora si procede col mezzo di assegna ai possessori particolari della terre nella misura precisa che corrisponde al loro titolo respettivo, e tutto ciò che resta si ascrive a proprietà nel possessore con titolo universale. — *Decis. della Rot. Fior. serie del 1800. vol. 2. dec. 104. arg.*

CONGIUNTI *vedi* PARENTELA.

CONSIGLIO DI FAMIGLIA (1) *vedi* CURATELA. — TUTELA.

CONSUETUDINE *vedi* GIUS CONSUETUDINARIO.

CONTRATTI.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni delle Leggi Patrie.*
» 3. *Citazioni del Testo.*
» 4. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

Per *Contratto* s'intende una convenzione (2) mediante la quale una o più persone s'obbligano, verso una o più altre, a dare, fare, o non fare qualche cosa.

(1) Il Consiglio di famiglia è un'assemblea composta di cinque individui, stretti per vincolo di parentela o d'affinità col pupillo o coll'interdetto, od eletti talvolta dal giudice anco fra estranei dietro prudenti considerazioni — Tali Consigli di famiglia vengono convocati appriincipio dal Pretore del luogo ove l'interdetto od il pupillo hanno il proprio domicilio, e successivamente si adunano presso un Notaro incaricato di redigere i processi verbali delle loro respettive adunanze. Le loro funzioni principali consistono: nel deliberare sulla nomina, conferma, aggiunazione, dispensa, surroga e destituzione dei tutori, e sulla cauzione da prestarsi da questi; nell'irrogare ai medesimi una multa; nel regolare il termine alla compilazione dell'inventario tutelare, nel ricevere ed esaminare il rendimento di conti e deliberare sul medesimo; e finalmente nell'autorizzare le alienazioni ed il matrimonio dei minori. — Siffatta instituzione ebbe vita coll'attivazione del Motu-proprio de' 2 agosto 1838.

(2) Il Diritto Romano distingueva i *Contratti* dalle *Convenzioni*, o patti che voglian dirsi, i quali, ad eccezione di quelli che venivano assistiti o dalla legge civile, o dal diritto pretorio, o dal contratto di buona fede cui si aggiungevano incontanente, abbisognavano d'essere rivestiti d'una qualche formalità onde producessero azione; e tostochè ciò era seguito, essi degeneravano in Contratti a norma della formalità che si era usata, la quale era la causa d'onde procedeva l'obbligazione efficace e quindi l'azione, e chiamavasi perciò *causa* dei Contratti. Quattro erano le *cause* che davano origine a Contratti, ognuna delle quali dava il nome al Contratto che produceva. — Quindi dalla *tradizione delle cose* che formava l'oggetto del contratto, nascevano i Contratti *reali*; — dalla *solennità della parole*, i *verbali*; — dalla *scrittura*, i *letterali*; — e finalmente dal *nudo consenso* prendeva nome la quarta specie de' Contratti che chiamansi perciò *consensuali* § 2. *Inst de oblig.*, *l.* 1, § 2 *et* 7; *l.* 2 *e* 52. § 1 *e seg. ff. De obligat. et act.*; *l.* 1. § *ultimo*, *De verb. oblig.* Quando i Contratti, oltre al nome che traevano dalla loro specie, ne avevano un altro loro proprio, si chiamavano contratti *nominati*.— Tali erano nella specie de' Contratti *reali*, il *mutuo*, il *commodato*, il *deposito* ed il *pegno*; — nella specie dei *verbali* secondo l'antico diritto, la *dazione della dote* e detta dictin, « *la promessa delle opere fatte da un liberto a favore con giuramento*, e secondo il diritto nuovo, soltanto la *stipulazione*; — nella specie dei *letterali* soltanto il *Chirografario*; — e nella specie dei *consensuali*, la *vendita*, la *locazione*, l'*enfiteusi*, la

§ 2.

— *Leg. de'25 gennaio 1851. tit. I e II.*

§ 3.

Instit. *lib.* III, *tit* 22, *De literarum obligationibus.* — *Ivi*, *lib. cit. tit.* 23, *De obligationibus ex consensu.*

Pandect. *lib.* II. *tit.* 14, *De pactis.* — *Ivi*, *lib.* LX, *tit.* 7, *De obligationibus et actionibus.* — *Ivi*, *lib.* L, *tit.* 12, *De pollicitationibus.*

Cod. *lib.* II, *tit.* 3, *De pactis.* — *Ivi*, *lib.* IV, *tit.* 10. *De obligationibus et actionibus.*

§ 4.

Appelmanni (Antonii) *De contractibus.*
Baccherii (Andreæ Ælgii) *De jure, personis, et rebus extra contractum acquirendis.*
Baunii (Stephani) *De contractibus.*
Bockai (Henrici) *Commentaria in l. contractus* 23. *De reg. jur.*
Bonaccina (Martini) *Tractatus de contractibus et restitutione.*
Borri (Vincentii) *Alvearium juris.*
Brederodii (Petri Cornelii) *Eurematicon, sive cautelarum.* — Vedi il tom. 1. per int. *De contractibus.*
Bruschi (Gasparis) *De contractibus.*
Brussalis (Philiberti) *De contractibus et conditionibus.*
Capone (Jutii) *Tractatus de pactis et stipulationibus.*
Chaillon (Clandii de) *Concilliatio et differentiæ juris controversi omnium contractuum.*
De Luca (Joh. Bapt.) *Theatrum veritatis et justitiæ.* — Vedi l'indice generale dell'opera citata.
Dinneri (Andreæ) *Tractatus de justo pretio rerum definiendo et quatenus in eo circumvenis liceat contrahentes, et de interpretatione tam contractuum, quam conventionum.*
Fabiani (De Monte Sancti Sabini) *Tractatus de contractibus in genere.*
Fagundez (Stephani) *Tractatus de justitia et contractibus.*
Fabinacci (Prosperi) *Repertorium de contractibus, cum fragmentis.*
Feznen (Joh. Pauli) *Disputatio de irregularitate contractuum.*
Gans (Ed.). *Delle obbligazioni in diritto romano, e specialmente dei Contratti innominati.*
Giballini (R. P. Josephi) *Tractatus de usuris commerciis.* — Vedi *De contractibus.*
Griesingeh (L. F.) *Dell'obbligazione dei contratti, dissertazione per la teoria e la pratica del Diritto civile.*
Haunoldi (R. P. Christophori) *Tractatus de contractibus in genere.*
Hottomanni (Francisci) *Tractatus de contractibus.*
Hurtado (Gasparis) *Tractatus de justitia et jure.*
Kehn (G. L.) *De errore contrahentium.*
Knipschilt (Philippi) *De contractibus.*
Lambertenghi (Joh. Stephani) *Tractatus de contractibus.*
Langsdorf (J. G.) *Tractatus de pactis et contractibus rom. et de novo hujus doctrinæ nexu atque sistemate.*

società e il *mondato*; — *l.* 1, § 3 *e* 5; *l.* 52 *prin.* e § 1 *e seg. ff. De oblig. et act. princ.*; *Instit.* e § 2. 3. 4 *quib. mod re contrah oblig.*; *l.* 7. § 12. *ff. De pactis*; *l.* 1, § 4 *ff. De constit. pecun. princ.*; *Instit. De verb. oblig.*; *Instit. De liter. oblig.*; *l.* 5; *Cod. de eas numerata pecun.*; *Inst. de obl. ex consens*; § 3, *Instit. da locat. et conduct.*; *l.* 1. *Cod. de jure emphyt.* Fa mestieri però notare che i Contratti di quest'ultima specie dicevansi *consensuali*, non già perchè in essi solo fosse necessario il consenso dei contraenti (imperocchè il consenso era necessario eziandio in tutti gli altri Contratti), ma perchè essi altra formalità non richiedevano dal consenso in fuori; — *Instit. da oblig. ex consens.* — *Innominati* poi si chiamavano i Contratti, allorquando non avevano un nome loro proprio; tali erano quelli nei quali alcuno conveniva di dare per ricevere (*do ut des*); ovvero di dare perchè fosse fatta una qualche cosa (*do ut facias*); — o di fare una cosa per riceverne un'altra (*facio ut des*) o finalmente di fare una cosa, perchè un'altra ne fosse fatta (*facio ut facias*); e questi Contratti appartenevano alla specie dei reali; *l.* 5, *ff. De præscriptis verbis*; l. 7, § 2. *ff. De pactis.*

Digitized by Google

Lauterbach (Wolfaagi Adami) *Tractatus de contractibus in genere.*
— — *Tractatus de contractibus innominatis.*
Lopez (Ludovici) *Tractatus de contractibus et negotiationibus.*
Lupi (Johannis) *De contractibus licitis et illicitis.*
Mantic.æ (Fran.) *Lucubrationes de tacitis et ambiguis conventionibus.*
Manzii (Gasparis) *Tractatus ratio regularis de contractibus.*
Medinæ (Johannis) *Tractatus de contractibus et restitutione.*
Menochii (Jacobi) *Tractatus de præsumptionibus.* — Vedi il 3 lib. per ial. *De contractibus.*
Molinæ (Ludovici) *Tractatus de contractibus.*
Osnate (Petri de) *Tractatus de contractibus.*
Palatio (Michælis de) *De contractibus et restitutione.*
Quickfeld (Benoed. Gustavi) *Disput. de obligationibus et contractibus.*
Reduffi (Petri) *De rescissione contractuum.*
Reuter (I. H.) *Diss. de doli incidentis et causam dantis in contractibus effectu.*
Richelmann (K.) *Comment. de facti errore in conventionibus.*
Rodhart (G.) *Disquisizioni sulla divisione e ordinazione sistematica dei contratti, per la dottrina e la legislazione.*
Rusignoli (D. Georgii) *Novissimæ praxis theologico-legalis.* — Vedi *Tractatus de contractibus.*
Sabelli (M. Antonii) *Summa diversorum tractatuum.* V. l'Indice gener.
Salas (Johannis de) *De contractibus.*
Salon (Michælis Bartholomæi) *Controversiæ de justitia et jure atque de contractibus etc.*
Volkmann (I.) *De exceptione non impleti contractus.*
Wahl (I. F.) *Diss. de natura et indole exceptionis implementi non secuti seu pacti et contractus non impleti.*

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez. I. *Generalità.*
Sez. II. *Della natura ed interpretazione dei Contratti.*
Sez. III. *Del consenso.*
Sez. IV. *Della validità ed esecuzione dei Contratti.*
Sez. V. *Degli effetti emergenti dai Contratti.*
Sez. VI. *De' patti e condizioni adiette ai Contratti.*
Sez. VII. *Diritti ed obblighi de' contraenti.*
Sez. VIII. *Dei differenti vizii che si possono incontrare nei Contratti.*
§ 1. *Dell' errore e della falsità.*
§ 2. *Della violenza e del timore.*
§ 3. *Del dolo e della frode.*
§ 4. *Della lesione.*
§ 5. *Di altre cause che viziano i Contratti.*
Sez. IX. *Dei Contratti che hanno tratto successivo.*
Sez. X. *Della risoluzione e rescissione dei Contratti.*

SEZIONE I.

Generalità.

1. La convenzione è generalmente la base delle azioni e delle obbligazioni. — *Dec. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 29. *n.* 7.

2. L'eguaglianza nei Contratti deve sempre osservarsi religiosamente. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 70. *n.* 1. — *G. P. L. suppl. ai primi* 5 *vol. dec.* 8. *n.* 9. — *S. Tommaso quæst.* 67. *art.* 1. — *Grot. De jur. bell. et pac. lib.* 2. *cap.* 12. *n.* 8.

3. Sono due cose distinte Instrumento e Contratto; come distinto è il contenente dal contenuto. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800, *vol.* 3. *dec.* 170. *n.* 10.

4. Interessa il bene pubblico e privato che le convenzioni non si sovvertano troppo facilmente, e che le conseguenze si mantengano ferme e sicure il più che sia possibile; di qui la ragione presso i Romani di far cader prescritta col lasso, in antico, di un solo anno utile, e poscia, con un triennio continuo, l'azione del dolo. (*Leg* 4. *Cod. De transact.* — *Leg ult. Cod. De dolo.*) Di qui similmente la ragione presso i Francesi (*Cod. Civ. Francese, art.* 1304.) di assoggettare alla prescrizione decennale ogni azione rescissoria. — *Tes. del F Tosc. tom.* 25. *dec.* 71. *n.* 7. 8.

5. La volontà dei contraenti è quella che più delle regole dà la forma e la sostanza alle convenzioni. — *Leg. In convent. ff. De verb. oblig.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 59. *n.* 12. *e seg.* — *Menoch. cons.* 49. *n.* 10.

6. Le persone che celebrano dei Contratti, si suppongono animate dalla buona fede, finchè non vi siano concludenti prove in contrario. — *Tes del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 14. *n.* 16 — *Ivi, tom.* 2 *delle ined. dec.* 30. *n.* 20.

7. La legittimità si presume in ogni Contratto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4 *dec.* 64. *n.* 5.

8. La presunzione di giustizia assiste il Contratto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 8. *n.* 21.

9. Devesi nel dubbio attribuire al Contratto la causa lecita. — *Rot. Tosc. in Florent. prætation. av. Casar.* 26 *gennaio* 1798. — *Ivi, in Borg. S. Sepulcri immissionis ar. Ulivelli, Salvetti e Cotani,* § 37 — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4 *delle ined. dec.* 8. *n.* 22.

10. Allorchè nelle convenzioni, non si stabiliscono cose contrarie alle regole di ragione, s' intende che i contraenti abbiano voluto che le loro contrattazioni fosser da quelle influite e regolate. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 169. *n.* 6.

11. Le contrattazioni o convenzioni, di qualunque specie esse siano, debbono andare subordinate in ogni loro rapporto, ed anco rispetto al genere di prova con cui possono essere giustificate, al disposto di quelle leggi sotto il dì cui l'impero esse furono, o si pretendono poste in essere. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 2. *n.* 4. — *Merlin, Quest. de droit. art. Contrat pignorat.* § 2. *tom.* 4.

12. La legge che vegliava al momento della contrattazione è quella che domina sul contratto. — *Leg.* 34. *ff. De reg. jur.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3 *delle ined. dec.* 1. *n.* 54.

13. La *Leg. De his. ff. De transact.* si estende ai soli Contratti correspettivi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 1. *n.* 60. — *Saron. nel Comm. della leg. predetta.* — *Gallerat. De renunc. centur.* 2. *renunc.* 135. *n.* 1.

14. Formano soggetto di diverse cause, i Contratti diversi. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800, *vol.* 2. *dec.* 96. *n.* 8.

15. È impossibile approvare un Contratto, che resta ignoto. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 129. *n.* 4.

16. Tutti i Contratti generalmente possono eseguirsi anche col mezzo di un terzo, meno il caso in cui esigano una singolare e specialissima personale industria. — *Leg.* 13. *Cod. De contrah. et commiti. stipul.* — *Leg.* 8. *ff. De pollicit.* — *Leg.* 31. *ff. De solut.* — *G. P. L. tom.* 4. *dec.* 21. *n.* 9.

17. Nei Contratti milita la regola, che non può altrimenti dispiacere ciò che una volta è piaciuto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 12. *n.* 3.

18. Non può dirsi perfetta ed obbligatoria una convenzione finchè esistono difficoltà da superare e condizioni da adempire. — *Ann. di Giurisp. an.* 11. *p.* 2. *col.* 629.

19. È della natura dei correspettivi, che una parte sostanziale del Contratto non possa stare senza dell' altra egualmente sostanziale. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 3. *n.* 7.

Digitized by Google

SEZIONE II.

Della natura ed interpretazione dei Contratti.

1. La natura dei Contratti si determina dalla volontà dei contraenti, particolarmente quando questa è chiara ed espressa.—*Leg. Fidejussores magistratus ff. De fidejussor.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 24. *n.* 4. — *Rot. Rom. in Recent. dec.* 556. *n.* 13. *p.* 18. *tom.* 2. — *Menoch. Cons.* 372. *n.* 1. — *Dec. Cons.* 35. n. 9. — *Gabriel. Cons.* 84. *n.* 2 *e seg.*

2. Non i termini usati dai contraenti, ma la sostanza del Contratto ne specifica la natura ed il titolo. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 193. n. 9.

3. La denominazione che i contraenti hanno data al Contratto, se non trovasi in manifesto conflitto con la sostanza del medesimo, serve di scorta per conoscerne la vera indole e natura. — *Leg. Fidejussor. magistrat. ff. De fidejussor.* — *Leg. Qui fundum, § Fundi, ff. De Contr. empt.* — *Leg. Si filii ff. De usu et usuf.* — *Leg.* 1. *Qui si apud, ff. De donat.* — *Rot Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 5. *dec.* 52. n. 31. — *Ivi, tom.* 6. *dec.* 43. n. 33. — *Ivi, tom.* 9. *dec.* 1. *n.* 16. — *Ivi, tom.* 12. *dec.* 25. *n.* 43. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 5. *n.* 4. — *Ivi, tom.* 21. *dec.* 51. *n.* 11. — *Ivi, tom.* 27. *dec.* 13. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 33. *dec.* 64. *n.* 6. — *Ivi, tom.* 38. *dec.* 69. *n.* 14. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 55. — *Sacr. Rot. in Recent. p.* 2. *dec.* 304. *n.* 6 *e dec.* 556. n. 4.

4. La natura ed importanza di un contratto si determina dalla considerazione della volontà dei contraenti, piuttostochè dalle parole, dietro l'esame delle circostanze che accompagnarono e precedettero il Contratto. — *Leg. Semper in stipulat. ff. De Reg. jur.* — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 5. *dec.* 34. n. 34. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 30. *n* 1. — *Rot. Rom. in Recent. tom.* 2. *dec.* 26. n. 10. *p.* 8. *tit.* 1; *e dec.* 323. *n.* 68-69. — *Ivi, dec.* 432. *n.* 12. *p.* 0. — *Roland. Cons.* 8. n. 30 *e seg.* — *Mantic. De tacit. et embig. lib.* 2. *tit.* 2. *n.* 6 *e seg.*

5. I patti rigorosamente sostanziali che costituiscono l'essenza del Contratto determinano l'indole e la natura del medesimo; nè può acquistare un' indole o natura diversa, sia perchè le parti abbiano diversamente denominato il Contratto, o perchè in contrario abbiano manifestata la loro intenzione. — *Rot. Tosc. in Flor. resolutionis affictus del* 9 *agosto* 1782. *av. Vernaccini, § 20.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 12. *n.* 12. 13.

6. All'effetto di riconoscere l'indole di un Contratto su cui cada questione, si debbono attendere quei patti e quelle convenzioni che ad uno piuttosto che ad un altro convengono. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 8. *dec.* 56. *n.* 19. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 12. n. 8. — *De Luca De emptione dis* 1. n. 14.

7. Dividue si considera quel Contratto che comprende più beni che comodamente dividere e separare si possono. — *Leg.* 2. § *Eorum, ff. De verb. obligat.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 13. *n.* 7. — *Rot. Rom. in Recent. dec.* 237. n. 22. *p.* 9. *tit.* 1.

8. Quando, nelle convenzioni, l'obbligazione per una parte e l'azione per l'altra si restringe in un sole dei contraenti, il Contratto è sempre unilaterale, qualunque sia la forma delle parole. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 2. *n.* 3.

9. L'indole o natura d'un Contratto, se unilaterale e facoltative, o bilaterale e *ultra citroque* obbligatorio, quando si presenta dubbia, dee determinarsi dagli antecedenti del Contratto, dalle convenzioni concomitanti e dalla successiva osservanza. — *Ann. di Giuris. an.* 3 *p.* 2. *col.* 127.

10. Sono ammissibili quelle dichiarazioni che non alterano la sostanza del Contratto, e non ne cambiano la di lui natura. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4 *dec.* 79. n. 3.

11. Il modo di esprimersi dei contraenti non può alterare la natura del Contratto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 2. *n.* 8.

12. Le questioni meramente incidentali non sono sufficienti a denaturare un Contratto a cui i contraenti hanno data una speciale denominazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 12. *n.* 11.

13. I Contratti devono interpretarsi restrittivamente, nè possono operare oltre quello che è stato precisamente stipulato.—*Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800, *vol.* 1. *dec.* 19. n. 9.

14. Nell'intelligenza e interpretazione dei Contratti deve prevalere la più probabile e la più verosimile mente de' contraenti.— *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 172.

15. Deve adottarsi ogni più benigna interpetrazione a sostegno della validità di un Contratto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2 *delle ined. dec.* 30. n. 6. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 220.

16. Le convenzioni debbono interpetrarsi in modo, da escludere in una stessa disposizione la contrarietà dei patti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 61. *n.* 15.

17. I Contratti non sono informati dalle parole, ma dallo spirito o dalla volontà dei contraenti. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800, vol. 2. *dec.* 65. n. 1.

18. L'argomento desunto dall'uso di parlare, sta a spiegare quale fosse la volontà dei contraenti. – *Decis. della Rot. Fior. Serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 129. *n.* 14.

19. L'osservanza è l'interpetre più sicura della volontà dei contraenti. — *Decis. della Rot. Fior. Serie del* 1800. *vol.* 3 *dec.* 187. n. 37.

20. Non è ammissibile la presunzione nascente dall'osservanza, ove son chiare le parole della disposizione o del Contratto. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 165. *n.* 12.

21. L'argomento della discretiva è fertilissimo anche nei Contratti per rilevare la diversa volontà e la diversa intelligenza dei contraenti.—*Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol* 2. *dec.* 124. n. 13.

22. Nell'interpetrare la volontà de' contraenti, le parole adoperate da essi devonsi apprendere in quel significato che hanno al tempo della confezione del contratto. — *Ann. di Giuris.* an. 11. *p.* 2. col. 546.

23. Le teorie relative alla risoluzione de'casi dubbi diventano estranee nel caso di ritenuta chiarezza sulla volontà dei contraenti, comunque espressa in modo diverso da quelle che suonano le parole. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 1. *col.* 369.

24. Allorquando univoci e potenti riscontri concorrono a persuadere che l'intelligenza dei contraenti fu diversa da ciò che importa la materialità dell'espressione dell'atto, è regola che la volontà dei paciscenti deve prevalere al senso materiale a logico delle parole. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p* 2. *col.* 88.

25. È regola di diritto che i patti devono aversi per circoscritti a ciò che esisteva ed appariva allorquando furono stipulati, e che quando sono riservativi o limitativi degli altrui diritti, non possono ricevere una tale interpretazione che porti a distruggere i diritti stessi. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 414.

26. La volontà dei contraenti non viene determinata dal meno retto modo di esprimersi del notaro, ma dalle circostanze che accompagnarono la stipulazione. *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800, vol. 1. *dec.* 5. *n.* 13.

27. Quando le parole usate dalle parti contraenti hanno nel comune linguaggio un senso proprio e determinato, non è permesso di attribuir loro un senso diverso ed improprio che condurrebbe a rispondere per la nullità dell'atto. (*G. P. L. tom.* 1. *dec.* 20. *n.* 6. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5 *dec.* 5. *dal n.* 7. *al n.* 10. — *Ivi, tom.* 21. *dec.* 4. n. 6. – *Ivi, tom.* 1. *dec.* 121. *n.* 7. – *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 191). Questa regola soffre limitazione nel caso in cui sia necessario improprio il significato delle parole per pene-

Digitized by Google

trare nella volontà dei contraenti; e a queste fine è talvolta necessario allontanarsi dal naturale e proprie significate delle parole, e seguire piuttosto la ragione che animò la convenzione, o l'intelligenza diversa che alle parole medesime i contraenti hanno attribuite in altra sede dell'orazione, per non porsi in colluzione col fine certo ed indubitato che i contraenti ebbero in mira. — *Leg. Insul. org. ff. De prescript. verb.* — *Leg. Quid quid ff. De verb. obblig.* — *Rot. Tosc. in Florentin. donationis*, 30 *settembre* 1776, *av. Bargigli-Sarchi*, § *Premessi.* — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 927. — *Mans. Consult.* 21. *n.* 26.

28. Le parole di un contratto devono sempre interpretarsi in quel senso che meglio corrisponda al fine ed alla intenzione dei contraenti, e non debbono mai reputarsi inutili ed oziose. — *Decis. della Rot Fior. serie del* 1800. *vol.* 4. *dec.* 89. *n.* 37. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 5. *dec.* 50. *n.* 3. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 35. *n.* 8. — *Mantic. De tacit. et ambig. lib.* 2. *tit.* 7. *n.* 3 *e seq.*

29. Le parole o dizioni generali o universali usate ne' Contratti, non possono estendersi al di là del subietto a cui esplicitamente e implicitamente si riferiscono. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 94.

30. Non è presumibile che i contraenti abbiano nel Contratto adoperate delle parole in quel significato che faccia perire e degenerare in assurdi gli atti con piena e determinata volontà celebrati. — *Leg. Quoties, ff. De verb. oblig.* — *Leg. Quarebatur* 30 *ff. De militar. testam.* — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 8 *dec.* 48. *n.* 4. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 64. *n.* 7. — *Puffendorf, De offic. homin. et civ. lib.* 1. *cap.* 17, *e al tit. De interpr.* § 6 *e al tit. De jur. gent. lib.* 4. *cap.* 10. § 5. — *Censori. Vet. decis.* 176. *n.* 14.

31. Quando non resiste la lettera espressa delle convenzioni, devono esse considerarsi poste in essere con quella maggiore estensione ed efficacia che dalla legge viene ad esse attribuita, e che più potentemente corrisponda all'oggetto contemplato dai contraenti. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 30. *n* 12

32. In materia d'interpretazione, è di regola che tale si presume l'osservanza antecedente, quale si dimostra essere stata la successiva, ancorchè una più vera opinione di ragione, o la proprietà delle parole, assista un'intelligenza diversa. — *Ann di Giuris.* an. 3. *p.* 2. *col.* 108.

33. Il proemio e la annunciativa del Contratto danno la norma all'intelligenza del Contratto medesimo o alla di lui interpretazione (*Leg final. ff. De hared. instit.* — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 3. *dec.* 32. *n.* 15. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2 *delle ined. dec.* 62. *n.* 2); ma la parte dispositiva è quella che deve attendersi per la retta interpretazione dei Contratti, nè le parole apposte nella parte esecutiva possono ammettere una estensione, ma debbono intendersi ai termini della dispositiva. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3 *delle ined. dec.* 46. *n.* 5. — *Ivi, tom.* 4 *delle ined. dec.* 45. *n.* 28. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 66. *n.* 9.

34. Quando l'arbitrio e non il capriccio di uno dei contraenti ha formato la base delle convenzioni poste in essere con buona fede, esse devono con buona fede essere spiegate. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 43. *n.* 1.

35. I Contratti non si devono mai intendere in modo che sembrino posti in essere senza oggetto e frustraneamente. — *Leg. Fundus, ff. De fund. instruct.* — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 6. *dec.* 25. *n.* 16. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 14. *n.* 27. — *Ivi, tom.* 20. *dec.* 53. *n.* 31. — *Ivi, tom.* 22. *dec.* 81. *n.* 5. — *Cyriac. Controv.* 150. *n.* 13.

36. La parte chiara del Contratto deve servire a congruamente intendere la parte non chiara che vi si riscontri. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 81. *n.* 4. — *Rot. Rom. in Recent. dec.* 601. *n.* 14. *tom.* 2. *p.* 3.

37. Nelle dispute d'interpetrazione di volontà, all'effetto di ammettere o d'escludere un'obbligazione in alcuno dei contraenti, dee aversi riguardo non all'intrinseca sussistenza e insussistenza di tale obbligazione, ma all'opinione comunque erronea in cui le parti potevano essere interne alla medesima. — *Ann. di Giuris.* an. 9. *p.* 2. *col.* 733.

38. Più che alle inesatte espressioni usate nel Contratto, si deve aver riguardo a ciò che dalle parti fu veramente convenuto. — *L. Hæred. mei,* § *Cum itaque, ff. De verbor. signific.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26 *dec.* 31. *n.* 2. 3. — *Rot. Rom. in Anconitana immissionis* 5 *luglio* 1822. § 8. *av. Spada.*

39. Per rettamente intendere i Contratti bisogna fare attenzione alla mente di ambe le parti, e non già di una sola come si fa negli atti di ultima volontà. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 22. *dec.* 75. *n.* 13.

40. Per spiegare la mente dei contraenti si deve sopratutto osservare il fatto successivo ed il contegno da essi tenuto, dal quale s'interpetrano le parole ed i cencetti inseriti nel Contratto, qualora involvano qualche dubbiezza. — *Decis della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3 *dec.* 187. *n.* 38. — *Tes del F. Tosc. tom* 30. *dec.* 75. *n.* 13. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 202. — *Montica, De tacit. et ambig. lib.* 2 *tit* 1. *n.* 4. 5. — *De Luca. De censib. dec.* 24. *n.* 4; *e al tit. De debit. et cred. disc.* 100. *n.* 2. — *Casareg. De commerc. disc.* 30. *n.* 29. 30.

41. La causa animatrice di un Contratto sebbene non risulti dal Contratto stesso, può dedursi dagli atti di una lite già agitata e dai deposti dei testimoni. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *delle ined. dec.* 45. *n.* 6.

42. Nella dubbiezza che venga indotta dall'espressioni meno chiare di cui si sono servite le parti, è rilasciata al retto arbitrio del giudice la interpetrazione delle convenzioni. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 1. *col.* 277.

43. Nel dubbio, la convenzione deve interpretarsi contro colui che ha stipulato ed a favore di quello che ha contratta la obbligazione. — *Leg* 39. *ff. De pactis.* — *Leg.* 26. *ff. De reb. dub* — *Leg* 173. *in princ. ff. De reg jur.* — *Tes. del F. Tosc.* tom. 6 *dec.* 8. *n.* 2.

44. La regola d'ermeneutica, che insegna a rispondere nel dubbio per la liberazione, non trova termini abili d'applicazione tutte le volte che il dubbio resta escluso, e che si tratta di Contratti di buona fede, nei quali è preferibile quell'intelligenza o interpretazione che più favorisce la validità e sussistenza dell'atto. — *Ann. di Giuris.* an. 10. *p.* 1. *col.* 38.

45. La regola dei correspettivi ha sempre luogo nella interpetrazione dei Contratti bilaterali. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 1. *dec.* 109. *n.* 5.

46. Gli atti di colui che non può stipulare Contratti debbono esaminarsi secondo le parole e lo spirito della legge. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 16. *n.* 10.

47. Nei Contratti, la clausola e *beneplacito* s'interpreta *arbitrio boni viri.* — *Tes. del F. Tosc.* tom. 9. *dec.* 14. *n* 40. 41. 42.

48. La clausola « *e perchè così a loro pare e piace di fare* » non dà maggior valore al Contratto, mentre è un'espressione piuttosto del formulario notariale, che il linguaggio dei paciscenti indicante il loro sentimento. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 22. *n.* 5.

49. La parola *altrui* adoperata nei Contratti, indica persona diversa dai contraenti e dagli aventi causa da essi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 55. *n.* 7.

Digitized by Google

SEZIONE III.

Del consenso.

1. Da una causa motrice esistente, e dal mutuo consenso delle parti, prendono vita i Contratti. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 6. *n.* 3. — *Ivi, vol.* 3. *dec.* 187. n. 49. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 17. *n* 4.

2. Un Contratto, un'obbligazione resta perfezionata col consenso, senza che vi sia bisogno di scrittura o di parola. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800, *vol.* 2. *dec.* 92. *n.* 3. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 36. *n* 9.

3. Il Contratto si perfeziona nel momento dell'unione del consensi, che si manifesta colla firma dei contraenti. — *Leg.* 1. *ff. De pact.* — *Leg. pactum, ff. De sollicit.* — *Leg. consensus, ff. De action. et obligation.* — *Rot. Tosc.* in *Thes. Ombros. tom.* 3. *dec.* 44. n. 18. - *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 89. n. 2. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 8. — *Rot. Rom. in Recent. dec.* 98. *n.* 24. *p.* 17.

4. Nei Contratti bilaterali il consenso prestato da una parte include necessariamente quello dell'altra, giacchè chi presta il consenso non fa che consentire alla domanda altrui. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 31. n. 8 9. - *Rot. Rom. in Recent. p.* 7. *dec.* 16. *n.* 18.

5. Quando si tratta di consenso integrativo, che si esiga dalla legge per forma sacramentale dell'atto e come una condizione sostanziale alla di lui validità, è d'uopo che sia espresso o contemporaneo all'atto medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 63. *n.* 10. 12. — *Sacra Rot. in Recent. dec.* 294. *n.* 23. *p.* 3. *tom.* 4.

6. Inutilmente si controverte il consenso delle cose scritte e lette in un Contratto, quando le parti che v'intervennero non elevarono alcuna contestazione o difficoltà in ciò che concerne il relativo loro interesse. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 11. *dec.* 1. *n* 15

7. Quegli che presta il suo assenso ad un Contratto, s'intende che abbia voluto acconsentirvi per tutto quello che il contenuto e l'esecuzione del medesimo può riguardare il suo interesse, in modo da non poter poi esercitare veron diritto che ne sia in collisione. — *Leg Fidejus.* § 1. *ff. De pignor. et hyp.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 41. n. 8. - *Ivi, tom.* 23. *dec.* 66. *n.* 3.

8. Quando si tratta di Contratto, in cui il consenso dei contraenti non è assoluto, ma condizionato alla verificazione di un fatto, non può lo stesso Contratto considerarsi perfezionato, ma sospeso fino alla verificazione del fatto contemplato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 83. *n.* 1. — *Sacro Rot. in Rom. Dationis in solution. del dì* 13 *maggio* 1774. *av. Conilliac per int.* — *Ivi,* in *Celenien. venditionis del dì* 12 *giugno* 1750. *av. Caprara,* § 2 *e seg.*

9. Non si presume consenso o ratifica di ciò che uno ignora. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 12. *n.* 8.

10. Non può dirsi intervenuto consenso, quando consta del dissenso a ciò che è di essenza del medesimo. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 187. n. 31.

11. La taciturnità e il silenzio, disgiunti da qualunque atto ulteriore, non sono sufficienti ad indurre consenso ed obbligazione, ma lo divengono appena hanno in sè stessi qualche cosa di positivo. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 12. n. 5.— *Ivi, vol.* 2. *dec.* 92. *n.* 4. 5.

12. La supplica umiliata al principe, e la concessione riportata dal supplicante per devenire alla stipulazione d'una convenzione che abbisogna d'essere autorizzata dal sommo imperante, rimangono sempre nella sfera di atti preparatorii inefficaci a costituire la prova di una volontà deliberata e di un consenso accertato onde sorge e s'informa l'obbligazione. — *Ann. di Giuris. an* 11. *p.* 2. *col.* 629.

13. Mancato il supposto, o l'oggetto della stipulazione, viene a mancare il consenso dall'atto, fosse egli transazione e altro Contratto. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 19. *n.* 14.

14. Quel contraente che allaga il suo consenso ad una condizione distruttiva della sostanza del Contratto, fa venire a mancare il consenso anche per l'altra parte contraente. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 187. *n.* 62.

15. L'omissione del consenso di un interessato non induce nullità dell'atto, quando questo non pregiudica a colui che doveva prestarlo, mentre in tal case si ha per intervenuto, qualunque non richiesto, a supplire a tale omissione l'uffizio del giudice. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 155. *n.* 21.

16. La successiva ratifica e l'unione dei nuovi consensi pone in essere un nuovo Contratto, quando anche la sopravvenienza del caso fortuito abbia risoluto il primo. - *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 146. n. 12.

17. La ratifica, o l'unione dei nuovi consensi, desumesi anche dal carteggio tenuto dai contraenti, avendo riguardo alle particolarità in esso espresse. — *Decis. della Rot. Fior. serie nel* 1800. *vol.* 3. *dec.* 146. n. 13. 14. 15.

SEZIONE IV.

Della validità ed esecuzione dei Contratti.

1. Nel dubbio si risponde sempre per la validità del Contratto, allorchè ne è stata intentata la reacissione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3 *delle ined. dec.* 17. n. 12.

2. Per la validità dei contratti stipulati fra maggiori si ricerca la volontà dei contraenti, e non la causa che gli animò ad obbligarsi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *delle ined. dec.* 45. *n.* 1.

3. Di fronte ad una convenzione la quale apparisca liberamente consentita ed animata da causa, ed efficacemente obbligatoria, di niuna rilevanza ravvisasi la men che solenne e men rigorosa forma dell'atto che la contiene. — *Tes. del F. Tosc. tom* 17. *dec.* 79. n. 16. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 1110.

4. Il Contratto stipulato con quegli che al pubblico comparisce liberato dalla sottoposizione, è valido, ancorchè il Tribanale abbia errato nel liberarlo. — *Leg. Barbarius, ff. De offic. prator.* — *Rot. Tosc.* in *Flor. del* 3 *marzo* 1818, in *causa Salvadori e creditori Salvadori.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 67. n. 4. 5.

5. La sostanza del Contratto consiste nelle cose dalle parti convenute, per cui può esser nullo l'instrumento, e non ostante valido il Contratto, e viceversa. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 170. *n.* 12. 13.

6 Trattandosi di Contratti per loro propria indole dividui, perchè contenenti delle convenzioni indipendenti l'una dall'altra e dirette ad oggetti e fini diversi, la nullità di cui sia infetto in una delle sue parti non lo rende inefficace ed invalido nelle altre. *Ann. di Giuris.* nn. 11. p. 2. *col.* 370.

7. Anco di fronte alle rigorose proibizioni ed alle effrenate clausula irritanti, adoperate dalli Statuti di Firenze e nelle successive riforme, nel rapporto della nullità delle obbligazioni contratte dalle persone privilegiate senza la solennità delle forme dalli statuenti richieste, è stabilita in giurisprudenza la massima che simili Contratti si sostengano indipendentemente dall'osservanza di quelle forme, ogni qualvolta evidente e positiva si ravvisa l'utilità delle stesse persone privilegiate. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 1. *col.* 31-32.

8. La susseguente accettazione ed esecuzione formano argomento validissimo per concludere l'esistenza di un Contratto precedente del tutto perfezionato. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 92. *n.* 6.

9 Le convenzioni basate sulla giustizia debbono religiosa-

Digitized by Google

mente osservarsi. — *G. P. L. tom. 1. dec. 17. n. 4.* — *Rot. Rom. ov. Lancett. dec. 1299. n. 7.* — *Ivi, av. Olivat. dec. 65. n. 7.*

10. La causa finale di un Contratto deve essere pienamente adempita. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol. 2. dec. 63. n. 7.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 9. dec. 82. n. 1.*

11. Tutte le promesse vicendevoli che si fanno in un Contratto sono correspettive ed inseparabili l'una dall'altra; dimodochè quel contraente il quale dal canto suo ha mancato di adempire alle cose promesse, non può demandare l'adempimento della convenzione all'altra parte contraente. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol. 1. dec. 48. n. 6.* — *G. P. L. tom. 1. dec. 45. § 1.* — *Ann. di Giuris. an. 8. p. 2 col. 37.* — *Ivi, an. 9. p. 2. col. 240.* — *Rot. Rom. cor. Falconer. tit. De partis eique transact. dec. 8. n. 4. 5, et tit. De re credit. dec. 13. n. 9* — *Ivi, in Rom. Affictus super exfractatione 3 giugno* 1803, § 3. *av. Serlupi.* — *Ivi, in Rom. pecuniaria 12 marzo* 1806. *av. Testa,* § 7. — *Ivi, in Anconitana, seu Tergestina pecuniaria, 15 maggio* 1807. § 3. *av. Tassoni.* — *Ivi, in Roman. resolutionis contractus, 4 maggio* 1818. *ov. Marco,* § 8. — *Ivi, in Rom. executionis contractus, 9 luglio* 1827. *ov. Marco,* § 9. — *Ivi, in Rom. societatis quo ad subministrationem ec., 14 marzo* 1831. *ov. Spada,* § 5. — *Ivi, in Rom. rescissionis contractus super retrodatione et restitutione pretii, 12 decembre* 1834. *av. Bofondi,* § 3.

12. Ai termini del Diritto Comune, ne'Contratti nominati, non nasce dall'inadempimento l'azione della risoluzione del Contratto, ma l'azione soltanto a reclamarne l'adempimento ed alla refezione de' danni. (*Leg. 1. ff. De pact.* — *Leg. Juris gentium ff. De pact.* — *Leg. En condition. 14. Cod. De rescind. vendit.* — *Rot. Tosc. in Thes Ombros. tom. 11. dec. 31. n. 12.* — *Ivi, tom. 3. dec. 49. av. Ulivelli, pag. 18.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 1. dec. 121. n. 15.* — *Ivi, tom. 7. dec. 40. n. 2. 3.* — *Ivi, tom. 28. dec. 82. n. 2.* — *Rot. Rom. av. Ludovis, dec. 130. n. 1.* — *Ivi, ov. Buratt. dec. 640. n. 14. 15.* — *Ivi, av. Seraphin. dec. 1275. n. 1.* — *Ivi, av. Molin. dec. 567. n. 11. 12.* — *Ivi, in Ravennat. concordiæ, 25 luglio* 1734, *av. Rezzonico.*) Si limita però un tale principio, ogni qualvolta per l'inosservanza dei patti venga a mancare la causa finale avuta in mira da alcuno dei contraenti; poichè in questo caso il patto resolutivo, benchè non espresso, si ritiene come implicitamente consentito, specialmente quando l'inadempimento ha fatto variare in tutto o in parte il subietto della contrattazione. — *Ann. di Giuris. an. 8 p. 2. col. 38.* — *Rot. Rom. in Sutrina exfractationis, 20 marzo e 20 giugno* 1821. *ov. Corsi,* § 3. 4.

13. Il recesso dal comune uso di pariare somministra un soggetto capace a denegare all'atto la di lui esecuzione, specialmente quando l'atto stesso è stato disteso da un notare con frasi insolite ed innalitate. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol. 2 dec. 95. n. 7. 8.*

14. Non può recusarsi l'esecuzione di un Contratto col pretesto di una difficoltà proveniente da forza maggiore. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol. 3. dec. 146. n. 9.*

15. Quando l'inesecuzione di un Contratto è originata da un fatto altrui, o da una forza superiore, l'obbligazione divien nulla, e non ha luogo l'emenda dei danni. (*Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol. 1. dec. 40. n. 3*). Si distingua però se il promittente sapeva, e invincibilmente non ignorava all'epoca della promessa l'impossibilità di adempirla; poichè in tal caso sarebbe sempre tenuto ai danni, mentre al contrario non vi sarebbe obbligato, quando esso assolutamente la ignorava (1). — *V. la cit. dec. 40. n. 4.*

16. Se il caso fortuito riguarda semplicemente gli accidentali ed il ritardo della mera esecuzione del Contratto, il medesimo resta fermo, ed è obbligo di chi promise l'opera di superare l'ostacolo in ogni possibile modo; al contrario avviene quando il caso fortuito investe la sostanza del Contratto, perchè in tal caso si ha per non fatto fin da principio. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol. 3. dec. 146. n. 2. 3.*

17. La scienza reciproca dell'impossibilità di eseguire il Contratto disobbliga i contraenti dall'osservanza, o dal di lui adempimento. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol. 1. dec. 40. n. 6.*

18. La negligenza non si presume in alcuno, e molto meno la negligenza colposa, in chi ha d'altronde adempiti ai proprii doveri rapporto alla istessa persona ed all'istesso Contratto. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol. 1. dec. 51. n. 3.*

19. Il fatto della esecuzione della obbligazione nascente da un Contratto, si può talvolta concludere col mezzo sussidiario della prova testimoniale, l'ammissione della quale è però rilasciata al prudente arbitrio del giudice, e non deve concedersi se non nel caso di verificata mancanza della prova diretta. — *Leg. In exercend. Cod. De fid. instrum.* — *Leg. Sicut iniq. Cod. De fid. instrum.* — *G. P. L. tom. 1. dec. 45. n. 4. 5.*

20. Ancorchè si tratti di Contratti bilaterali o d'obbligazioni correspettive, quando non è prefinito un tempo all'adempimento di un obbligo che alcuna delle parti si è assunto, è necessaria la costituzione in mora, onde l'inadempiente possa esser tenuto ai danni. — *Ann. di Giuris. an. 3. p. 1. col. 621.*

21. Qualunque disputa emergente sul modo o sul tempo dell'esecuzione di un Contratto, già perfezionato nelle parti sostanziali, sia per insorgere fra le parti contraenti, non può somministrare fondamento per annullare il Contratto o per indurre nell'una o nell'altra parte un acconsentito recesso dal medesimo, e la tacita renunzia ad un già quesito diritto. — *Tes. del F. Tosc. tom. 17. dec. 34. n. 3.*

22. L'esecuzione del Contratto toglie tanto la nullità resultante dal difetto di menzione del numero degli originali che sono stati fatti, quanto quella di non essere stati fatti tanti originali quanto erano le parti che nel Contratto avevano un interesse distinto. — *Tes. del F. Tosc. tom. 40. dec. 27. n. 8.* — *Soion, Traité des nullités, cap 16. sez. 3. § 407 e seg.* — *Sirey, Cod. civ. annoté art. 1325 e seg.*

23. Quando un Contratto individuo è ineseguibile in una parte, cade nella totalità. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. dec. 10. n. 3. 4. tom. 12.* — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol. 2. dec. 125. n. 18.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 6. dec. 16. n. 13.*

24. Provati tutti gli estremi che stanno a determinare la giustizia dei contratti misti di eventualità, deve il giudice ordinarne la piena esecuzione ed alle parti la piena osservanza. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol. 3. dec. 175. n. 18.*

SEZIONE V.

Degli effetti emergenti dai Contratti.

1. Nelle contrattazioni e nei patti nulla deve restare inutile e vuoto d'effetto. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom. 11. dec. 16. n. 10. 11.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 27. dec. 63. n. 14.* — *Rot. Rom. in Recent. dec. 253. n. 3. p. 7.*

2. I Contratti conferiscono ai contraenti un diritto quesito onde ottenere ciò che a loro favore è stato promesso. — *Tes. del F. Tosc. tom. 33. dec. 21. n. 6.*

(1) Nelle materie pregiudiciali non si presume la scienza in rapporto d'un fatto, non per anco accaduto e che poteva non accadere, e dipendente dall'altrui libera potestà

3. Il Contratto deve riguardarsi come legge tra i contraenti, finchè non venga in contrario concludentemente provato. — *Tes. del F. Tosc. tom. 4 delle ined. dec. 48. n. 5.*

4. La stipulazione dei contraenti non può convertirsi in una misura di precauzione, anbito che la loro convenzione fu uniforme alla disposizione della legge. — *Tes. del F. Tosc. tom. 12. dec. 60. n. 11.*

5. Quando si tratta di un Contratto consensuale, non si può ammettere il mandato. — *Tes. del F. Tosc. tom. 18. dec. 70. n. 1.* — *Casareg. De comm. disc. 119.*

6. Quegli che stipula un Contratto che diminuisce i suoi diritti, s'intende che lo abbia approvato in tutte le sue parti. — *Leg. Fidejuss. § 1. ff. De pign. et hypot. 2.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 18. dec. 41. n. 8.* — *Rot. Rom. in Fulginat. immission. 4 luglio 1817. § 7. av. Cesarei.*

7. Si deve ritenere che quello che firma ed approva un Contratto fra altri stipulato, lo abbia firmato e approvato per tutto ciò che può essere del suo interesse. — *Leg. Fidejus. § 1. ff. De pignor. et hypoth.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 33. dec. 19. n. 15.* — *Rot. Rom. in Fulginat. immiss. 4 luglio 1817. av. Cesarei.*

8. I contraenti non devono essere giudicati *ad imparia*. — *Decis. della Rot. Fior. serie del 1800. vol. 3. dec. 170 n. 38. 39. 40.*

9. Non può dirsi essere restata esente una parte di un tutto, che restò compreso in un Contratto. — *Decis. della Rot. Fior. serie del 1800. vol. 1. dec. 49. n. 1.*

10. Allorchè i Contratti circoscrivono i beni, questi non possono estendersi al di là di quello che porta la descrizione. — *Decis. della Rot. Fior. serie del 1800. vol. 1. dec. 19. n. 13.*

11. L'essere un predio dentro i circoscritti confini, fa argomentare la di lui compresione nel Contratto in cui vedonsi detti confini descritti. — *Decis. della Rot. Fior. serie del 1800. vol. 1. dec. 49. n. 5.*

12. La correspettività impropria ed occasionale è diversa dalla propria, causativa e sostanziale, e produce però effetti diversi. — *Decis. della Rot. Fior. serie del 1800. vol. 2. dec. 67 n. 16.*

13. Non si può senza ingiustizia correggere uno dei correspettivi del Contratto, senza correggere le altre possibili correspettività. — *Tes. del F. Tosc. tom. 10. dec. 37. n. 10. 13.* — *Casareg. De comm. disc. 79. n. 9 e seg.*

14. Quando il Contratto verbale si riduce in iscritto, l'enunciativo che viene confermato e ratificato dalle parti contraenti ha la vera sussistenza di un Contratto. — *Leg. Qui fundum, ff. De contr. empt.* — *Leg. Qui quæ adstringenda 99. e leg. Stipulatio 38. § In stipulationibus ff. De verb. oblig.* — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom. 10. dec. 16. n. 36.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 2 delle ined. dec. 62. n. 3. 4.*

15. Quando verte disputa sull'efficacia di un Contratto in ciò che riguarda la di lui sostanza, e non la sua esecuzione, debbono attendersi le leggi del luogo ove il medesimo ebbe vita. — *Decis della Rot. Fior. serie del 1800. vol. 3. dec. 155. n. 2.*

16. In mancanza di convenzione espressa, non si può ricorrere alla tacita e virtuale, se non concorrono atti tali che per necessario antecedente presuppongano la convenzione medesima. — *Decis. della Rot. Fior. serie del 1800. vol. 1. dec. 16. n. 11.*

17. Inutilmente è invocata quella convenzione che è posta in essere *inter alios*, da cui non può ritrarsi nè giovamento, nè pregiudizio. — *Tes. del F. Tosc. tom. 26. dec. 27. n 1.*

18. Nei Contratti *qui habent certam naturam* la valutazione del danno non può eccedere il duplo dell'importare della cosa caduta in contrattazione. — *Leg. unic. Cod. De sentent. quæ pro eo quod inter prof.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 27. dec. 4. n. 1.*

19. Quando un Contratto, giusto in principio, diviene iniquo in progresso di tempo per la sopravvenuta mutazione delle cose, si fa luogo alla riduzione di esso a norma della eguaglianza. — *Tes. del F. Tosc. tom. 4 delle ined. dec. 48. n. 12.*

20. Per quanto divenga deteriore la condizione di uno de'contraenti per la variazione delle circostanze, non ha luogo alcuna riduzione del Contratto ai termini di giustizia, quando questo riceve il suo compimento al momento della stipulazione. — *Tes. del F. Tosc. tom. 16. dec. 6. n. 14. 17. 18.* — *Rot. Tosc. in Florent. pacti quotæ litis, 28 marzo 1775. av. Buratti.*

21. Quando, in un secondo Contratto, le parti si riferiscono ad un precedente, il secondo sta in luogo di un referente, e devono nel medesimo considerarsi come espresse tutte le speciali indicazioni, contenute nella enonciative del primo. — *Tes. del F. Tosc. tom. 13. dec. 83. n. 1 e seg.*

22. Con un secondo Contratto possono rescindersi le convenzioni espresse nel primo senza distruggere i fatti che sono in quello enonciati, essendo incontroverso il principio, che anche gli atti dichiarati nulli e rescissi, sono sempre attendibili in rapporto ai fatti in essi enonciati e respettivamente concordati. — *Tes. del F. Tosc. tom. 13. dec. 83. n. 5.* — *Sacræ Rot. in Perusina hæreditatis super quarto dub. 6 giugno 1777. av. Ratta. § 9.* — *Ivi, in Recent. p. 10. dec. 318. n. 86. av. Crescent., e dec. 203. n. 13. av. Molines.*

23. I crediti resultanti de Contratti stipulati in paese estero, non producono ipoteca in Toscana, ove non siano de sentenze dei Tribunali Toscani canonizzati. — *Leg. ipot. tosc. art. 71.* — *Ann di Giuris. an. 2. p. 2. col. 412.*

24. Non può attribuirsi ipoteca ai Contratti stipulati in paese estero neppure dal giorno in cui detti Contratti siano stati archiviati e registrati in Toscana e sottoposti alle altre formalità giurisdizionali; poichè, ove si riconoscesse la nascita dell'ipoteca nell'adempimento di tali formalità, sarebbe sempre farla risultare da Contratto celebrato in paese estero, contro il litterale disposto dell'art. citato nel numero precedente. — *Tes. del F. Tosc. tom. 43. dec. 49 n. 4.* — *Ann. di Giuris. an. 9. p 2. col. 159.*

25. Deve applicarsi rigurosa censura ai Contratti di quelli che sono affascinati dalla prodigalità e dalle insidie di chi vuol trarre profitto dalle inconsiderate dilapidazioni degli inesperti. — *Tes. del F. Tosc. tom. 2 delle ined. dec. 30. n. 13*

26. Un solo e medesimo istrumento può contenere diversi Contratti e stipulazioni diverse, sopra oggetti e cose diverse fra loro; e quando questi diversi Contratti sono apertamente d'indole differente fra loro e stipulati fra diverse persone, mai possono confondersi, siccome fra loro divisi e indipendenti, e tanti, quanti sono gli articoli e gli oggetti sopra i quali si aggirano. — *Leg. Eo quod a multis 10 Cod. Si cert. petat.* — *Leg. Titia quæ in fin. ff. De verb. oblig.* — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 2. col. 300.* — *Rot. Rom. in Recent. p. 11. dec. 6. n. 27. 28, e p. 8. dec. 154. n. 17. 18.*

27. La firma apposta da più contraenti nell'istrumento che contiene più o diversi Contratti d'indole diversa, deve riferirsi a quello che riguarda le persone fra le quali è stato stipulato, e il relativo loro interesse, indipendentemente dalla persona e dall'interesse degli altri che hanno stipulato convenzioni affatto differenti. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom. 3. dec. 10. n. 9. 10.* — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 2. col. 310.*

SEZIONE VI.

Dei patti e condizioni adiette ai Contratti.

1. I patti e le convenzioni danno legge ai Contratti. — *Leg. 1. § Si convenerit, ff. Deposit.* — *Leg. Contractus 23. ff. De reg. jur.* — *Tes del F. Tosc. tom. 21. dec. 22. n. 30.*

Digitized by Google

2. I patti devono pienamente osservarsi tra le persone contraenti (*Leg. Jur. gent.* § *Prætor ait*, *ff. De pact.*), e molto più quando sono stati la base di un altro susseguito Contratto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 22. *n.* 1. 2.

3. Quando non consta della contraria volontà dei contraenti, un Contratto deve considerarsi nel suo intero contesto come un *tutto* senza distinguerlo e separarlo nelle sue diverse parti (*Rot. Rom. in Recent. dec.* 446. *n.* 2. *p.* 3.); e quindi i patti apposti sono una cosa sola od individua col Contratto. — *Leg. Si quis aliam*, *ff. De solution. arg.* — *Leg. Si duos qui servos*, *ff. De contr. empt.* — *Tes. del F. Tosc. tom* 20. *dec.* 26. *n.* 4. 5. — *Surd. cons.* 104. *n.* 4. *lib.* 1. — *Tiraquell. De retract. convent. in fin. n.* 4 *e seg.*

4. Le parole colle quali i patti sono espressi, debbono intendersi secondo la natura del Contratto, nel quale i detti patti sono stati stipulati. — *Leg. Si stipulat. in princ. ff. De usur.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 22. *n.* 40.

5. Nel dubbio o nell'oscurità il patto vuolsi intendere oneroso il meno possibile. — *Leg. Semper in stipulationibus* 34, *ff. De reg. jur.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 73. *n.* 14.

6. Possono considerarsi come patti adietti quelli che non *contra*, ma che sono *præter naturam contractus*. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 59. *n.* 10.

7. I patti adietti vanno sempre a riunirsi col Contratto principale, e stanno a restringere o a dilatare le respettive obbligazioni dei contraenti relativamente alla natura del Contratto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 29. *dec.* 31. *n.* 6. — *Voet*, *Pand. tit. De pact. n.* 5.

8. I patti adietti ai Contratti, qualunque sia la forma colla quale sono concepiti, si debbono sempre intendere coerentemente al Contratto primario, e non in modo che possano stare in conflitto col medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 56. *n.* 4.

9. Dei patti adietti *in continenti* al Contratto, non se ne chiede l'adempimento, se non che coll'azione dello stesso Contratto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 37. *n.* 16. — *Vinn. Instit. lib.* 3. *tit.* 14. § 2. *n.* 7. — *Voet*, *Ad pandect. lib.* 2. *tit.* 14. *n.* 6.

10. Pei patti adietti *in continenti* al Contratto, non si ammette il rimedio della lesione, se non dirimpetto al complesso di tutti i patti del Contratto principale. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 37. *n.* 18. 19.

11. Dei patti adietti *ex intervallo* a un Contratto, può esaminarsene la giustizia separatamente dal resto del Contratto principale, al contrario di quelli adietti *in continenti*, dei quali si riguarda la giustizia unitamente a tutti gli altri patti ed elementi del Contratto principale, in quanto che formano parte della totale correspettività. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 37. *n.* 14. 15.

12. Nei patti accidentali aggiunti ad un Contratto di buona fede, per cui sia stato qualche cosa rilasciato all'arbitrio dei contraenti, s'intende sempre insita la condizione che quest'arbitrio venga esercitato entro i limiti della moderazione o della discretezza. — *Leg.* 22. § 1. *ff. De reg. jur.* — *Ann. di Giurisp. an.* 9. *p.* 2. col. 207. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 6. *dec.* 172. *n.* 21. — *Vinn. Instit. lib.* 3. *tit.* 24. *n.* 6. — *Harpprect. Instit lib.* 3. *tit.* 21. *n.* 17.

13. Quando il Contratto è perfetto nella sua origine, il patto di ridurlo in iscritto (ammenochè non si faccia espressamente dipendere da questo patto la validità del Contratto stesso) serve di maggior prova, ma non ne sospende la esecuzione e l'efficacia. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 36. *n.* 12. 13. — *Rot. Rom. in Perusina juris redimendi del* 10 *maggio* 1793. *av. Devaris*, § 11 *e* 12.

14. Quando nei patti s'incontrano la parola *possa* o *debba*, la prima di esse è facoltativa, e la seconda cessa di essere obbligatoria, allorchè è diretta alla persona a favore della quale si è stipulato. — *Leg. Sæpe*, *ff. De officio præsidis.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 75. *n.* 9. — *Barbos. Dict.* 278. *n.* 1.

15. Il patto speciale ed espresso fa tacere qualunque regola generale, e rende inapplicabili tutti quei principii, i quali procedono nel caso che manchi la volontà espressa, la quale costituisce la suprema legge tra i contraenti, e stabilisce il giuridico valore di un Contratto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 26. *n.* 4.

16. Al patto espresso dei contraenti non resiste la consuetudine, o può sostenersi anco di fronte a una legge. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 25. *n.* 8.

17. Di fronte al patto espresso o resolutivo, manca al Giudice la potestà di protrarre la contrattazione con equitativi rimedii, l'uso dei quali porterebbe all'intollerabile assurdo di sostituire al vecchio Contratto già estinto un Contratto nuovo senza il consenso d'una delle parti. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 39. *dec.* 74. *n.* 3.

18. I patti e i Contratti non hanno verun efficacia, qualora lo stato delle cose venga ad esser divorso da quello che era al tempo della stipulazione, avendo i contraenti apposta la condizione *rebus in eodem statu manentibus*. — *Leg. Continuis*, § *Eum quis ff. De verb. oblig.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 20. *n.* 12. — *Surdo, cons.* 445 *n.* 46. — *Gratian. Discept. for. cap.* 96. *n.* 23.

19. La convenzioni non hanno legale efficacia ed esecuzione, finchè le condizioni, dalle quali si sono fatte dipendere, non sono pienamente verificate. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 2. *dec.* 55. *n.* 10. — *Ivi*, *tom.* 12. *dec.* 26. *n.* 71. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 125. *n.* 4. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 9. *n.* 12. 13. — *Ivi*, *tom.* 19. *dec.* 55. *n.* 1. — *Ivi*, *tom.* 20. *dec.* 50. *n.* 1.

20. Quando le condizioni interessanti l'esecuzione accompagnano la stipulazione dell'atto, diventano *sostanziali*, ed investono la perfezione del Contratto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 86. *n.* 7. — *Rot. Rom. in Rom. Dationis insolutum*, 13 *maggio* 1747. *av. Canilliac per int.* — *Ivi*, *in Colonien. venditionis*, 12 *giugno* 1750. *av. Caprara.*

21. Nei Contratti deve sempre intendersi implicita la condizione *rebus sic stantibus*, onde richiamare con effetto i contraenti all'osservanza dei medesimi. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800, *vol.* 3. *dec.* 146 *n.* 10. 11.

22. Sono inattendibili tutte le condizioni o modificazioni che alcuno dei contraenti presume di aggiungere ad un Contratto in tutte le sue parti consumato o perfetto. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800, *vol.* 3. *dec.* 116. *n.* 16.

23. Per sciogliere una condizione non basta il consenso di una sola parte, ma è duopo che vi concorra il consenso di tutti i contraenti. — *Dec. della Rot. Fior. serie del* 1800, *vol.* 2. *dec.* 65. *n.* 10.

24. La condizione resta frustranea, quando resta sospesa e dipendente dalla volontà del contraente; non quando la sostanza del Contratto sia certa ed irrattrattabile quando sia purificata la condizione. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800, *vol.* 2. *dec.* 125. *n.* 2. 3.

25. Un Contratto condizionale non si può portare ad esecuzione se non consta dell'adempimento della condizione. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800, *vol.* 1. *dec.* 15. *n.* 17.

SEZIONE VII.

Diritti ed obblighi dei contraenti.

1. È principio incontroverso che i diritti e le obbligazioni de' contraenti si regolano e si determinano dalle leggi vigenti al-

Digitized by Google

l'epoca della stipulazione del Contratto, nè possono su quelle influire le leggi posteriori. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 176.

2. Le nude trattative manifestano una volontà preparatoria a preliminare, ma non inducono obbligazione in veruna delle parti finchè non sono perfezionate e concluse. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 629.

3. All'oggetto di non rimanere personalmente obbligato in una contrattazione, non basta annunciarsi procuratore e tutore, ma è necessaria altresì una non equivoca dichiarazione dell'istesso procuratore o tutore, che non intende obbligarsi in nome proprio, ma unicamente in nome del suo principale o pupillo. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 428.

4. La minuta di un Contratto mancante di data e di firme, ancorchè si riscontri postillata per mano d'uno o più contraenti, non fa prova contro di essi delle cose in quella contenuta ed espresse, ma rimane sempre un atto incompinto, ossia una semplice trattativa che non riceve perfezione se non mediante la formale stipulazione dell'atto. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 846.

5. La perfezione dei Contratti consensuali pel verificato concorso dei loro sostanziali requisiti, non è atta di per sè sola ad escludere l'intenzione dei contraenti, di volerli ridotti in scrittura, almeno agl'effetti della prova; nè è loro d'ostacolo a reclamare la scrittura, finchè il Contratto non abbia ricevuto la sua esecuzione. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 547.

6. La qualificazione che si trovi attribuita ad un atto nella menzione del suo registro, non può obiettarsi a quello che lo ha denunziato, ogni qual volta non consta avorlo egli in quel modo qualificato. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 57-58.

7. Nei Contratti correlativi se una delle parti manca al proprio impegno, nemmeno l'altra parte è tenuta ad osservare il suo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 66. *n.* 6.

8. Il Contratto deve dirsi fatto colla persona di quello che materialmente spende il proprio nome, quantunque il contraente possa formalmente rappresentare altri titoli ed altre persone. — *Rot. Tosc. in Pisana prælationis,* 30 *maggio* 1747. *av. Bizzarrini,* § 34. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 428.

9. In ogni convenzione, ogni contraente deve all'altro la buona fede e tutto ciò che la equità esige, sia nella sua affermazione, sia nella sua esecuzione. — *Leg.* 31. *ff. Depos.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 27. *n.* 35.

10. I contraenti non possono esimersi dall'obbligo di osservare lo stabilito convenzioni, se non cessa di esistere quella causa finale che gli condusse a stipulare. — *Leg. Cum te fundum, ff. De pactis inter emptorem et venditorem.* — *Tes.* del *F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 17. *n.* 8. — *Sacra Rot. av. Buratto, dec.* 640. *n.* 28. — *Ivi,* av. *Molin. dec* 497. *n.* 2.

11. I contraenti sono tenuti alla piena osservanza di tutte le convenzioni stabilite, che non hanno meno forza di una legge, perchè come derivanti dal patto, devono osservarsi. — *Leg.* 1. § *Si convenial, ff. De posit.* — *Leg. Qui fundum, ff. De contrahend. empt.* — *Leg. Stipulatio isto* 30. § *In stipulationibus, ff. De verb. obbligat.* — *Leg. Veteribus* 9. *ff. De pact.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 17. *n* 6. 7.

12. Non è lecito ad alcuno dei paciscenti di recedere con tardo pentimento dall'osservanza d'una convenzione legittima animata da causa congrua e validamente consentita. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p* 2. *col.* 1140.

13. Dalla giusta eguaglianza del Contratto non possono allontanarsi le parti contraenti. — *Leg.* 2. *cod. De rescind. vendit.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 29. *dec.* 31. *n.* 8.

14. Sarebbe un assurdo il dire che un atto di sua natura individuo, quale è il Contratto, potesse da uno dei contraenti in parte accettarsi ed in parte riprovarsi. — *Rot. Tosc. in Florent. transaction. super pratensis spect.* 28 *febbraio* 1777. § 19. *av. Vernaccini.* — *Tes. del F. Tosc. tom* 16. *dec.* 86. *n.* 17.

15. Allorquando un contraente promette di pagare all'altro una somma per l'inadempimento di un fatto a cui si è obbligato, assume in sè una vera e propria obbligazione penale, e come tale riprovata dalle leggi civili e canoniche. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 5. *n.* 1. 3. 12. — *Leotard, De usur quæst.* 38. *n.* 6.

16. Non può il contraente col pretesto di una forensità declinare gli effetti di giurisdizione, cui si è sottoposto, la quale viene attribuita dal luogo del celebrato Contratto. — *Leg.* 19. § 1. *ff. De judic.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 74. *n.* 4. — *Coler. De proces. execut. p.* 1. *cap.* 3. *n.* 179, *e dal n.* 196 *al n.* 206.

17. Quegli che conosce il danno o il pericolo del danno, e con tutto ciò stipula il Contratto da cui esso danno può derivare, non ha diritto di ripetorne il risarcimento. — *Leg.* 16 *ff. Ex quibus causis major* 25 *annor.* — *Leg.* 24. *ff. Quæ in fraud. credit.* — *Rot. Tosc. in Florent pecuniaria del* 13 *marzo* 1750. *av. Alberti.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 209. *n.* 7. — *Rocca, Disput jur. cap.* 138. *n.* 13.

18. Chi manca alla fede dei Contratti correspettivi, non può ricevere dai medesimi veruno emolumento. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec* 80. *n.* 3.

19. Non è permesso ad uno dei contraenti di non adempire un atto correspettivo, che è stato adempito dall'altro dei contraenti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 31. *n.* 3.

20. Se mai si verifica quella condizione che dipende dalla libera volontà del promittente d'effettuarla, non nasce verun diritto a favore di quello a cui fu promessa. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec* 125. *n.* 5.

21. Quegli che contratta con colui che non ha facoltà di contrattare, o che ha la scienza di questa incapacità, deve risentire il danno che nasce da un tale Contratto. — *Leg. Si ego de negot. gestor.* — *Leg. Si quis* 58. *ff. De solut.* — *Rot. Tosc in Thes. Ombros. tom.* 6. *dec.* 43. *n.* 20. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 160. *n.* 22. — *Rot. Rom in Recent. p.* 2. *dec.* 480 *in fine.*

22. La mancanza della menzione del numero degli originali nelle convenzioni sinallagmatiche non può essere opposta da colui che ha eseguito per parte sua la convenzione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 27. *n.* 7. — *Cod. Civ. art.* 1325.

23. Il pagamento d'una penale, o ben-uscita, per parte di quello che ottiene la rescissione d'un Contratto bilaterale, quantunque non dovuta al termine del Contratto stesso o da quello non dedncibile perchè mancante di condizioni penali, può essere incriticabilmente riconosciuta giusta e legittimamente dovuta, in vigore d'una convenzione che si presuma intervenuta fra i contraenti nell'atto della concordata rescissione. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 1. *col.* 553-584.

24. Quando la presunzione sta in favore del Contratto, l'onere della prova contraria spetta a coloro che ne sostengono la nullità. — *Tes. del F. Tosc. tom* 4 *delle ined. dec.* 8. *n.* 25.

25. Una volta che ha potuto esistere una convenzione efficace ad eliminare l'esercizio d'una azione, spetta a colui che ne sostiene la cessazione il concluderne la prova. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 401.

26. Il contraente che deduce la nullità del Contratto da lui stipulato perchè fatto in frode dei terzi, deve provare non solo il concorso di una verosimile causa animatrice dell'atto fraudolento, ma ancora che l'atto stesso racchiuda in sè i mezzi necessarii per conseguire l'illecito fine cui vuolsi preordinato. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col* 368.

Digitized by Google

27. Pel contraente che vuol provare l'esistenza di un Contratto consensuale, non è necessaria la prova diretta e rigorosa, ma serve anche la semplice prova artificiale, dedotta da congetture ed argomenti, sempre però che la medesime siano così urgenti ed univoche da non lasciare dubbio alcuno sull'esistenza del Contratto stesso. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 16. *n.* 8. 9.

SEZIONE VIII.

Dei differenti vizii che si possono incontrare nei Contratti.

§ 1.

DELL'ERRORE E DELLA FALSITÀ

1. L'errore e la falsità rende nullo ed inattendibile qualunque Contratto. — *Leg. Si per errorem, ff De jurisdict. omni judic.* — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 22. *n.* 1. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 24. *dec.* 20. *n.* 10. — *Ivi, tom* 26. *dec.* 31. *n.* 9. 10. — *Rot. Rom. dec.* 65. *n.* 3. *De miscellan av. Falconer.*

2. Nè l'autorizzazione del giudice, nè le forme solenni, nè il giuramento dei contraenti possono convalidare un atto informato da falsa causa ed errore. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 889.

3. Quando il decreto del giudice che autorizza alcuna persona privilegiata a contrattare, è informato dall'errore o dalla falsa esposa, deve dichiararsi nullo il decreto medesimo e il Contratto che lo ha susseguito. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 853.

4. L'errore non si presume; quindi abbisogna di concludentissima prova, ed ogni possibilità in contrario l'esclude. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 123. *n.* 7.

5. L'errore è evidentemente provato quando consta della non esistenza di ciò che si è supposto, e molto più quando si tratta di errore di fatto e di diritto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 24. *dec.* 20. *n.* 15. — *Rot. Rom. tom.* 1. *dec.* 72. *n.* 41. — *Ivi, tom.* 5. *dec.* 470. *n.* 21. *av. Annald.* — *Ivi, in Recent. dec.* 120. *n.* 7. *p.* 3.

6. La prova dell'errore mentre sta a carico di chi l'allega, deve d'altronde esser chiara e perfetta, per cui un sole possibile contrario fa sì che non possa dirsi conclusa, servendo il semplice dubbio per la validità del Contratto. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 10. *dec.* 38. *n.* 40. — *Ivi, tom.* 11. *dec.* 26. *n.* 18. — *Ivi, in Florent. Pratens. nullit. vendit. del* 10 *febbraio* 1786. *av. Vernaccini* — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 25. *n.* 6. 7. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 27. *n.* 50.

7. L'errore di fatto allontana direttamente l'idea del consenso nelle parti; così non può dirsi dell'errore di gius, il quale, eccettuati quelli che possono ignorare la legge, come le donne, i minori, ec. non scusa alcun altro. — *Leg.* 8 *e* 9. *ff. De juris et facti ignorantia.* — *Leg.* 25. § 1. *ff. De probat.* — *Leg.* 25 *ff.* § 6. *De jurisdictione.* — *Leg.* 1 *e* 10. *Cod. De jur. et fact. ignorantia.* — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 3. *dec.* 42. *n.* 23. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 24. *n.* 6. — *Rocc. Disp.* 126 *n.* 30. 31. 32.

8. Quando una convenzione fu stipulata per più cause, la falsità di una di esse e l'errore che l'abbia informata, non induce la nullità del Contratto, il quale si sostiene sempre per la perseveranza dell'altre cause efficacemente obbligatorie. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 1110.

9. Quando l'errore è puramente *accidentale* e non *determinante*, quando cioè, non ha avuto influenza alcuna alla determinazione del Contratto, non può esser causa di rescissione o di restituzione in intiero; altrimenti si aprirebbe il campo alla mala fede per potersi con lieta facilità sottrarre all'esecuzione delle convenzioni la più legittime, attentando così con una pericolosa incertezza alla fermezza delle medesime che è la salvaguardia delle proprietà. — *Leg. Plerimem* 2. § 1. *et Leg. Nec supinum.* 6. *ff. De jure et fact. ignorant.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 27. *n.* 49. — *Voet, Ad pandect. lib.* 22. *tit.* 6. § 7. *in fine.* — *Zonch. De lesione, p.* 1. *cap* 1. *n.* 221 *e seg.*

10. La ommissione dell'atto sta ad escludere l'errore. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 123. *n.* 8.

11. Il sospetto della falsità non è che una ragionevole e forte impressione che induce nell'animo del giudice il dubbio della sincerità dell'atto. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800 *vol.* 2. *dec.* 140. *n.* 3.

12. Il sospetto di falsità, sebbene veemente, pur tuttavia differisce dalla prova della falsità medesima. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2 *dec.* 140. *n.* 4.

13. Nelle materie civili il sospetto di falsità si ritiene per la falsità medesima, almeno per negare l'esecuzione del Contratto. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 93. *n.* 3. — *Ivi, dec.* 130. *arg.* — *Ivi, dec.* 140. *n.* 2.

14. La massima inverosimiglianza assume il carattere di falsità. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 169 *n.* 11.

15. È giuridica presunzione, e pariforme determinazione che *falsum in uno falsum in omnibus.* — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 140. *n.* 18.

16. Non può impedirsi l'esecuzione di un documento che nella sua forma estrinseca è equipollente al pubblico instrumento, se non si prova chiaramente la di lui falsità. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 133. *n.* 2.

17. È sufficiente ogni possibile in contrario ad escludere la falsità. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 133. *n.* 3. 4.

§ 2.

DELLA VIOLENZA E DEL TIMORE.

1. Si dice inferita violenza, e conseguentemente il timore, allorchè vien domandata quella che uno crede dovergli per tutt'altra via che per quella giudiciaria. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 10. *n.* 19. 20.

2. Si ritiene come violenza incussiva del metu, non già quella sola per cui si attenti all'individuo di alcuno, ma quella ancora per la quale si domandi la sodisfazione del pretese proprio credito per altro mezzo che per via giuridica. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 60. *n.* 3.

3. La presunzione legale non assiste gli atti e gli instrumenti, comunque pubblici, celebrati con l'autorità militare, se prima non siano purgati del sospetto di violenza e d'impressione di metu. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 60. *n.* 4.

4. L'eccezione del metu e della violenza può proporsi contro il terzo compratore a buona fede, e contro qualsivoglia altro attore o possessore a titolo oneroso. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 60. *n.* 64.

5. Chi agisce per timore non ha il consenso veramente libero, quindi se la volontà è stata forzata ed impedita di determinarsi liberamente, la legge stessa resista al nascimento dell'obbligazione. — *Decis. della Rot Fior. serie del* 1800. *vol.* 2 *dec.* 60. *n.* 43. 44.

6. Siccome anche i Contratti di strette gius sono di buona fede quanto alla loro sostanza intrinseca, così il consenso estorto con incussione di metu resta un consenso imperfetto che non produce diritto. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2 *dec.* 60 *n.* 39. 40.

Digitized by Google

7. Per determinare la qualità del timore, il giudice deve avere riguardo allo stato delle persone. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 10. *n.* 7.

8. Il timore vano ed immaginario non scusa dal dare esecuzione al Contratto, ma lo vizia unicamente quando il timore è tale che abbia violentata la volontà del paciscente. — *Decis. della Rot Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 10. *n.* 4. 5. 6.

9. Annulla del tutto il Contratto quel timore, la cui impressione sia così viva, che disirugga affatto le forze intellettuali. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 10. n. 3.

10. Che il timore sia stato causa dell'atto, si desume dall'essere la parte destituita di ogni diritto a conseguire la obbligazione che venne a di lei favore rilasciata, dallo sconcerto di spirito e dalle querele anteriori e posteriori all'atto firmato per timore. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 10. *n* 15. *e seg.*

11. Il timore della schiavitù, dell'ostaggio e della carcere, è sufficiente a rescindere un Contratto. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 10. *n.* 8.

12. Il Contratto posto in essere dietro un grave timore incusso, deve considerarsi nullo: nè grave timore devesi valutare quello della presente o inetaote carcerazione ingiusta. — *Leg. Si quis Sempronium, ff. De hæred.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 80. *n.* 8. — *Forinaci, De carcerib. et carcerat. quæst.* 35. *n.* 3. 28.

13. Per invalidare un Contratto posto in essere sotto il timore e il disagio della carcere, non basta che la carcerazione sia illegalmente seguita, ma fa duopo che esso sia preordinata al danno del carcerato, e che questo danno sia accaduto. — *Tes del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 80. *n.* 10.

14. Le congetture suppliscono alla prova diretta, specialmente in materia d'illazione di metu; ma però è duopo che la prova del timore, all'effetto di operare la rescissione di un Contratto, sia accompagnata da alcuni estremi, cioè che esso sia stato causa dell'atto, che sia stato inferito da altri, e che ne sia avvenuto un danno. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 10. *n.* 9. *e seg.*

15. Il dolo è sempre intrinseco alla incussione del metu. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 60. *n.* 2.

§ 2.

DEL DOLO E DELLA FRODE.

1. Il dolo non è che una modificazione dell'animo, una nascosta macchinazione diretta al danno di un altro; e perciò esso non si discopre che con i mezzi materiali degli errori, delle contradizioni e delle false descrizioni. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 133. *n.* 5. 6.

2. Dolo *incidentale* è quello per cui una persona, sebbene spontaneamente determinata al Contratto, è ingannata soltanto relativamente al modo della contrattazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 27. *n.* 44. — *Voet, ad Pondect. lib.* 4. *tit.* 3. — *Toullier, Le droit civil, lib.* 3. *tit.* 3. § 5. n. 90.

3. Le leggi non devono servire di presidio al dolo ed alla macchinazione. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 190. n. 9.

4. È di interesse pubblico e privato, che i Contratti nei quali è intervenuto il dolo e la frode, non siano mandati ad esecuzione: e la giustizia naturale suggerisce manifestamente, che quegli che è stato indotto ad assumersi una obbligazione infetta di dolo, possa non per un certo tempo soltanto esentarsene, ma sempre ed ogni qualvolta l'altra parte pretenda di astringerlo alla esecuzione del Contratto nullo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 25. *dec.* 71. n. 9.

5. Non esiste quel Contratto pel quale è stato prestato il consenso, quando è avvenuto dolo, inganno, ed errore nei di lui sostanziali. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 187. *n.* 34.

6. Il dolo che si commette *in contrahendo*, affinchè possa svegliare l'attenzione della legge civile, conviene che sia grave, vale a dire che gli artifizii sui quali si fonda, ed usati a carico di una persona che ha tutta la capacità morale d'intendere ciò che fa, siano tali da sconcertare l'ordinaria prudenza di un uomo di sana mente. — *Leg Et eleganter* 7. § *ult. ff. De dolo malo.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 27 *n.* 37. — *Domat. Les lois civiles. lib.* 1. *tit.* 18. *sez.* 3. *art.* 2. — *Pothier, Trattato delle obbligaz. p.* 1. *cap.* 1. *sez.* 1. *art.* 3. § 50.

7. Ogni mezzo impiegato da una dei contraenti in disprezzo della buona fede, può aprire la via all'esperimento dell'azione del dolo. La legislazione civile non può essere tanto rigorosa quanto la morale per ciò che concerne il contegno dei contraenti, senza indebolire la protezione che essa deve alla fermezza dei Contratti una delle più solide basi dell'ordine sociale. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 27. *n.* 36. — *Cic. De offic. lib.* 3. *cap.* 17.

8. Sebbene agli effetti civili il semplice sospetto di dolo sia sufficiente a rendere l'atto ineseguibile, pur tuttavia un tal sospetto deve essere elevato al grado di certezza abile a tranquillizzare l'animo del giudice. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 133. *n.* 3. 4.

9. Il dolo e l'errore, all'effetto di attaccare un Contratto, deve provarsi concludentemente e non per via di supposizioni e congetture. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 80. *n.* 10. 11.

10. Provato il dolo, il contratto che ne è rimasto infetto non sempre si rescinde, ma si rescinde o si corregge, previa la sua riduzione alla giustizia ed alla eguaglianza, o previa la refezione dei danni, secondochè il dolo fu, come dicono i dottori, *determinante* o puramente *incidente*. — *Leg. eleganter* 7. *ff. De dolo malo.* — *Rot. Tosc. in Liburnen. commendæ* 5. *settembre* 1577. § *Verum av. Vinci, Raff., e Brich.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 27. *n.* 42. — *Pothier, Trat. delle obblig. p.* 1. *cap.* 1. *sez.* 1. *art.* 3. § 31. — *Toullier, Le droit civil, lib.* 3. *tit.* 3. *p.* 5. *n.* 91.

11. Per disposto del Gius romano, non abrogato dal Codice Francese, sebbene sia temporaria l'azione del dolo per rescindere un Contratto, per altro, l'eccezione del dolo stesso per respingere chi vuole agire in forza di quel Contratto medesimo, è perpetua. — *Leg. Si jure,* § *fin. ff. De dolo mal.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 25. *dec.* 71. *n.* 11.

12. Non è da credersi che avendo il Codice Francese assoggettata alla prescrizione decennale l'azione del dolo, abbia voluto che sotto pari prescrizione debba cadere anche l'eccezione del dolo, quasichè sia incoerente od assurdo a si faccia perimere il diritto di agire, e si lasci vivere il diritto di ascipere, e siano eguali gli effetti che ne risultano. — Devesi osservare però che dall'avere il Codice Francese espressamente disposto sulla prescrizione dell'azione rescissoria del dolo e dell'errore, si trae a validissimo argomento che a questa prescrizione non ha voluto assoggettare l'eccezione del dolo e dell'errore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 15. n. 2. — *Ivi, tom* 25. *dec.* 71, *n.* 5. 6. — *Rot. Rom. dec.* 1438. *n.* 3. *av. Molines.* — *Ivi, dec.* 1314. n. 5. *av. Ansald.*

13. Anche alla persona maggiore di età compete la restituzione in intiero per il capo del dolo o dell'errore; ma per ottenar ciò, è duopo all'attore giustificarlo pienamente ed in modo da escludere ogni possibile in contrario. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 133. *n* 11. 12.

14. Il dolo, o inganno conosciuto da alcuno dei contraenti prima della stipulazione dell'atto, non dà altrimenti azione alla

parte ingannata di allegare il dolo stesso. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 28. *n.* 3.

15. Non si dà azione del dolo a colui che, non ignaro del dolo stesso, lo ha sofferto con scienza, e fu anzi partecipe dell'atto fraudolento. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 133. *n.* 10. 13. 20.

16. È proprio del vizio inerente ai contratti usurarii, che non possa intervenire sui medesimi valida transazione o rennnzia, o che il dolo che ha informato il contratto primitivo si presuma avere influito anco sui posteriori, finchè almeno per l'avvenuta restituzione della sorte non resti eliminato il dubbio che il creditore abbia abusato della sua posizione per estorcere al debitore una non libera ratifica. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 846-847.

17. Onde poter dire uno partecipe del dolo o della froda, è d'uopo che si provi in esso la scienza specifica della prima alienazione, e ciò con mezzi chiari ed indubitati. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec* 190. *n.* 17. 20.

18. È un assurdo il credere che il lasso del tempo renda valido un Contratto essenzialmente nullo, come quello infetto di dolo o di frode. — *L.* 1. § *Puberes, ff. Commodati.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 25. *dec.* 71. *n.* 10.

19. Per Diritto Francese le convenzioni informate dal dolo e dalla frode, non sono nulle *ipso jure*, ma debbono essere dichiarate tali col mezzo di giudiciale pronunzia. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2 *col.* 700.

20. La frode non si presume, ma è d'uopo che sia luminosamente provata. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 62. *n.* 1.

21. Colui che sostiene esser fraudolento quel contratto perchè stipulato in danno dei terzi, viene ad escludere nell'atto stesso l'intervento della simulazione. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 369.

22. La sorpresa e la circonvenzione, nei contratti, nel dubbio non si presumono. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800, *col.* 2 *dec.* 119. *n.* 13.

23. Non è concepibile circonvenzione o frode in quella convenzione, nella quale lo scopo che si pretende insidioso e fraudolento per parte d'alcuno dei paciscenti, è stato chiaramente e senza equivoco espresso, e da tutti conosciuto ed accettato. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 1110.

§ 4.

DELLA LESIONE

1. Allo scopo di esaminare se in un Contratto v'ha lesione, debbono considerarsi le circostanze tutte che lo accompagnano. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4 *delle ined. dec.* 45. *n.* 11.

2. La lesione deve pienamente e concludentemente provarsi intervenuta all'epoca del Contratto di cui domandasi la rescissione, altrimenti esso rimane nella sua validità. — *Leg. Si voluntate*, 8. *Cod. De rescind. vend.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 27. *n.* 2. 3. — *Ivi, tom.* 8. *dec.* 8. *n.* 23.

3. La perizia stragiudiciale è sufficiente all'effetto di agere per la lesione in un Contratto qualunque, quando sia riconosciuta capace e valevole a formarne un elemento adeguato di prova. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 49. *dal n.* 1. *al* 4. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 46.

4. Nei Contratti posti in essere fra persone maggiori di età, la lesione non può formar soggetto di reclamo civile, se non quando giunga ad una certa determinata misura. — *Leg. Cod. De rescind. vendit.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 27. *n.* 29. — *Cod. civ. francese, art.* 1118.

5. Secondo il disposto del Codice civile francese rimane prescritta l'azione della lesione, scorsi due anni dal dì del Contratto, o la misura di essa deve giungere al di là de' $\frac{7}{12}$. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 27. *n.* 30. — *Ivi, tom.* 43. *dec.* 80. *n.* 9. — *Cod. civ. francese, art.* 1674. 1676. — *Merlin, Répertoire de Jurisprud. mot lesion.* § 1. *n.* 6.

6. Una lesione minore di quella voluta dalla legge non somministra alcun titolo di reclamo civile per la rescissione del Contratto, ancorchè nelle contingenze altrimenti ai contraenti possa essere riguardata come l'effetto di quell'impulso naturale che porta gli uomini a trarre dal loro interessi coll'uso di una certa solerzia il maggior profitto possibile; solerzia che dagli antichi giureconsulti romani si è denominata *dolo bono*, e la quale si è dovuta tollerare dalle leggi civili, e perchè il prezzo delle cose cadute in contrattazione è sempre incerto e variabile, e per ovviare il gran numero delle liti se per una leggiera lesione fosse autorizzato il ricorso in giudizio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec* 27. *n.* 33. — *Rot. Rom. in Benevent. lesionis* 19 *novembre* 1725. *av. Calcagnini*, § *Ratio.* — *De Felice ad Burlamaq. Droit de la nature et des gens, cap.* 12. *not.* 209. — *Valent. De contract. vol.* 23. *n.* 20.

7. La lesione, purchè non sia lievissima e resultante ancora dalla perdita di un lucro, può dar luogo a favore del minore alla rescissione del Contratto, o alla restituzione in intiero. — *Leg. Non omnia* 45. *e Leg. Ait prætor.* 7. § *fin. ff. De minor.* — *Leg.* 5. *Cod. De restit. in integro.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 27. *n.* 28. — *Zanch. De les. p.* 1. *cap.* 1. *n.* 105 *e seg.* — *Solon, Traité des nullités, cap.* 11. *sez.* 2. § 2. *n.* 280 *e seg.*

8. Il Contratto con lesione enormissima si considera come non mai stipulato, perchè infetto nella sua radice e riprovato non che dalle leggi civili, anche dal gius naturale. — *Tes. del F. Tosc. tom* 22 *dec.* 76. *n.* 13. — *Rot. Rom. in Ferrarien. seu Bolonien. nullitatis adiudicationis et reintegrationis* 17 *giugno* 1822. *av. Gamberini.* — *Ivi, in confermatoria*, 25 *novembre* 1822. *av. il sudd.*

9. Quando la lesione è enormissima, il Contratto deve dichiararsi irrito e nullo, poichè in essa si include il dolo e viene ad escludersi in conseguenza il consenso, e però l'esistenza del Contratto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 76. *n.* 11. 12. — *Zanch. De lesion. p.* 1. *cap.* 3. *n.* 105. 118. 130 — *Fab. in Cod. lib.* 4. *tit.* 30. *defin* 3. *per int.* — *De Luca, De renunc. disc.* 14. *n.* 3.

10. La lesione enormissima parificandosi al dolo, deve dimostrarsi con chiarissimi ed indubitati argomenti. — *Leg.* 6. *Cod. De dolo malo.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 29. *dec.* 31. *n* 10.

11. Nei contratti aleatorii non si ammette misura di lesione fra il prezzo e l'evento (*Leg. fideicomm. Cod. De transact.* — *De Luca, De Beneficiis disc.* 12. *n.* 10.), ma solo si ammette relativamente o in proporzione del prezzo, o mercede, con cui si è acquistata la speranza dell'evento, speranza che è certo suscettibile di stima e di prezzo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 18. *n.* 11. — *Zanchio, De lesion. cap.* 7. *n.* 65 *e seg. p.* 2; *e cap.* 3. *n.* 48. *e seg. p.* 3.

§ 5.

DI ALTRE CAUSE CHE VIZIANO I CONTRATTI.

1. Per provare la simulazione di un Contratto, sono ammissibili quei fatti articolati che si ravvisano atti a concludenti a porre in essere la simulazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 24. *n.* 2.

2. La simulazione nei Contratti, per quanto sostenuta da forti congetture, non si può mai dire provata se non esiste, o non è dimostrata la causa di simulare. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 26 *n.* 1, 2.

3. L'eccezione della simulazione di un Contratto appoggiata a futili ed inattendibili riscontri, deve ritenersi come insussistente.

Digitized by Google

— *Tes. del F. Tosc. tom.* 37. *dec.* 16. *n.* 10. — *Altograd. Cons.* 90. *lib.* 2.

4. In ogni Contratto deve procedersi con buona fede, e ciò non solo per l'interesse dei contraenti, ma anco per ciò che riguarda l'interesse dei terzi (*Leg.* 31. § 1. *ff. Depos.* — *Domat, Les loix civ. lib.* 1. *sez.* 3. § 18.). Ed ove sia intervenuta la mala fede, l'atto resta viziato e perde tutta la sua efficacia. — *Leg.* 6. *ff. De his quæ ut indig.* — *G. P. L. tom.* 2. *dec.* 58. *n.* 3. 4.— *Fab. in Cod. lib.* 4. *tit.* 34. *def.* 4. *n.* 19.

5. Quando si ha la prova di una causa vera sufficiente e proporzionata di per sè a persuadere della lealtà del Contratto, non è lecito di andare vagando per rintracciare una causa di simulare, nè di entrare nell'esame di coogetture per sostenere la simulazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 45. *n.* 15. — *Cenc De cens. quæst.* 48. *n.* 32. — *Casareg. De commerc. disc.* 216. *n.* 10.

6. La mala fede trapassa anche nel successor singolare, quando è a titolo lucrativo. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 38. *n.* 26.

7. Per giusa di natura tutto ciò che ala a distruggere la sostanza del Contratto rende irrito il Contratto stesso. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 187. *n.* 60.

8. Sono nulli quei Contratti, che sono celebrati senza l'osservanza di quelle forme, che la legge richiede per forma sostanziale della loro validità. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 63. *n.* 4. — *Rot. Rom in Recent. dec.* 579. *n.* 3. *p.* 19. *tom.* 2.

9. Il Contratto che induce una obbligazione vietata, qualunque sia la maniera stabilita per eseguirla, è riprovato dalla legge. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 32. *n.* 5.

10. I Contratti stipulati da colui che è sottoposto al curatore, sono nulli per operazione della legge. — *Leg. Cui bonis,* 6. *ff. De verb. obligat.* — *Leg. Julianus* 10. *ff. eod. tit* — *Rot. Tosc. in Thes. Ombr. tom.* 3. *dec.* 1. *n.* 43. 52. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 153. *n.* 1. — *Voet, ad Pandect. ff. De curat. furios. n.* 7. *per tot.*

11. Il Contratto è nullo quando è stipulato da un sottoposto, quantunque sia creduto *sui juris*. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 152. *n.* 9.

12. La giusta credulità di quegli che contratta con uno che crede *sui juris*, ma che realmente è sottoposto, deve fondarsi sopra la giusta ragione, la quale nasce dagli esempii ripetuti di simili Contratti precedenti, verosimilmente noti a chi ha contrattato col sottoposto. — *Leg.* 3. *ff. de S. C. Macedoniano.* — *Tes. del. F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 153. *n.* 10.

13. L'atto di colui che è interdetto a fare Contratti, deve considerarsi investito dalla disposizioni della legge, sublochè la ragione animatrice della medesima le designa e le colpisce. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 16. *n.* 11. — *Rot. Rom. in Assisien. pecuniaria* 19 *settembre* 1814. § 16. *ar. Alberghini.*

14. Per l'imbecillità d'uno dei contraenti, è nullo il Contratto fino dal suo principio per la mancanza del pieno e perfetto consenso del contraente imbecille. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 8. *n.* 10.

15. La falsa dimostrazione vizia la sostanza del contratto, quando questa non resulta chiara ed incontrovertibile. — *Tes. del F. Tosc tom.* 15. *dec.* 93. *n.* 7. — *Rot. Rom. in Recent. dec.* 1. *n.* 5. *p.* 17. — *Cyriac. Controc.* 53. *n.* 10.

SEZIONE IX.

Dei Contratti che hanno tratto successivo.

1. È normale la distinzione del fôro fra i Contratti che riguardano il solo momento in cui sono perfezionati, e quelli che hanno un tratto successivo per lungo tempo e perpetuo (1). — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 24. *dal n.* 4. *al* 7. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 14. *dec.* 461. *n.* 14. — *Altimas. De nullitat. rub.* 1. *quæst.* 9. *litt.* 12. — *Pacion. De locat. cap.* 45. *n.* 49.

2. I Contratti che hanno un tratto successivo relativamente ai contraenti, sono la locazione, l'enfiteusi ed altri simili. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 6. *n.* 13.

3. I Contratti che hanno tratto successivo rapporto ai contraenti, si considerano come tanti Contratti separati, quante sono l'epoche nelle quali si rinnova la loro correspettività. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 6. *n.* 15.

4. Quando si tratta di Contratti che hanno un tratto successivo, deve provvedersi affinchè le circostanze che sopravvengono non alterino quella giustizia e quella eguaglianza che ne forma il principale elemento e lo scopo della volontà delle parti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 1. *n.* 11. 12. 13. — *Gratian. Discept. forens. cap.* 193. *n.* 6. 7.

5. Quando si tratta di Contratti che hanno un tratto successivo, quello dei contraenti che risente in un anno un piccolissimo lucro, non deve corrispondere all'altro un canone sproporzionato ed ingiusto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 6. *n.* 16.

6. I Contratti che hanno tratto successivo, si riducono ai termini di giustizia se diviene deteriore la condizione di alcuno dei contraenti, sebbene non siavi intervenuta lesione al momento in cui fu stipulato. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 16. *dec.* 6. *n.* 11. 12.

7. La riduzione alla correspettività ed uguaglianza dei Contratti che hanno un tratto successivo quantunque sia vera in regola astratta, non è applicabile a quelle specie di contrattazioni che si consumano e perfezionano in un momento solo, e che riguardano un solo atto di vendita. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 175. *n.* 19. 21.

SEZIONE X.

Della risoluzione e rescissione dei Contratti.

1. Non può scindersi un Contratto che ne' suoi resultati leguli non può essere che individuo. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 199. *n.* 1.

2. La risoluzione dei Contratti non devesi in dubbio riguardare voluta dai contraenti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 15. *n.* 8.

3. I contraenti non possono recedere da quelle convenzioni alle quali si sono obbligati. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 40. *n.* 4.

4. I contraenti non possono recedere dai Contratti se non accede la loro reciproca volontà (2). — *Leg.* 33. *ff. De reg. jur.* — *Leg.*

(1) Una tal distinzione prende la sua importanza da ciò, che nei primi è necessario ed indispensabile il concorso della lesione *ultra dimidium*, per obbligare il contraente a rescindere o ridurre il contratto alla correspettività ed alla eguaglianza; laddove i secondi possono ridursi alla equità ed alla giustizia per solo fatto del magistrato, perchè il contraente offeso è esposto per essi a risentire un continuo danno per lungo tempo.— V. opportunamente le autorità allegate per la massima sopraenunciata.

(2) È chiaro che il suesposto principio riguarda puramente i Contratti *nominati*, perchè esso non è che il resultato della differenza stabilita dal Diritto Romano fra i contratti *nominati* e gli *innominati* per l'effetto della rescissione; avvegnachè dai primi non si potesse recedere se non col consenso di ambi i contraenti, mentre nei secondi era libero di recedere a colui che per parte non aveva adempito al Contratto, mentre l'altro contraente non aveva ancora cominciato a darvi esecuzione, giacchè in tal caso il Contratto rivestiva in riguardo a colui che lo aveva eseguito il carattere *di nudo patto*, il quale non obbligando efficacemente non produceva nessun azione. — Vedi *l.* 3 § 2; *l.* 5. *princ* § *reg. ff. De cond. cans data causa non sec. et l.* 5, § 1, *ff De præscript verbis.*

Nihil tam naturale, ff. De regul. jur. — Leg. 1. cod. Quando licent ab empt. disced. — G. P. L. tom. 3. dec. 83. n. 5. — Tes. del F. Tosc. tom. 15. dec. 17 n. 5.

5. I Contratti condizionali non si risolvono per difetto delle condizioni a cui furono subordinati, ogni qualvolta la condizione invece di essere causale, è potestativa mista, vale a dire dipendente dal fatto del terzo; e tanto meno si risolvono, qualora l'inadempimento della condizione dipenda dal fatto del contraente che la ha stipulato, o dal fatto dei di lui rappresentanti. — *Leg. 1. ff. De instit. et substit. — Leg. 20 in fine, e leg. 38 in princ. ff. locat. — Leg. 80 in fin. ff. De contract. emphit. — Leg. 165. ff. De divers. reg. jur. — Rot. Tosc. in Terranovæ præten. resolut. contract. dei 30 settembre 1769. § 17. av. Arrighi, Ulivelli e Simonelli. — Tes. del F. Tosc. tom. 4. dec. 29. n. 6. — Menoch. De præsumpt. lib. 4. præsump. 183. n. 15. — Duran, De condit. et mod. impos. cap. 3. n 54.*

6. Il recesso di un Contratto non si conclude per avere alcun dei contraenti taciuto a riguardo dei terzi quella qualità che in forza del Contratto hanno rivestito. — *Tes. del F. Tosc. tom. 1. dec. 121. n. 19.*

7. Il Contratto come individuo non può essere in parte valido ed in parte soggetto a rescissione. — *Tes. del F. Tosc. tom. 1. dec. 17. n. 1. 6.*

8. La Convenzione si risolve ogni qualvolta viene a mancare l'effetto su cui essa era fondata, e ciascuno dei contraenti ritorna nello stato primiero. — *Leg. 52. ff. De condit. indebit. — Tes. del F. Tosc. tom. 20. dec. 15. n. 11 — Donel. Comment. in Cod. tit. De condit. indeb. p. 651. tom. 7. (ediz. di Lucca).*

9 Nei Contratti nominati, allora soltanto che la cosa sia tuttora estante, si ammette il pentimento sopravvenuto in uno dei contraenti. — *Leg. Si pecuniæ, ff. De condict. caus. dat. — Tes. del F. Tosc. tom. 15. dec. 8. n. 6. — Rot. Rom. in Recent. dec. 130. n. 3 p. 6.*

10. I Contratti di buona fede si risolvono nel caso di inadempimento senza bisogno di alcuna particolar convenzione. — *Tes del F. Tosc. tom. 14. dec. 26. n. 2.*

11. La legge accorda il rimedio della rescissione dei Contratti a colui che crede di essere pregiudicato con una lesione di qualche considerazione. — *Leg. 2. Cod. De rescind. vendit. — Tes del F. Tosc. tom 10. dec. 75. n. 1.*

12. Un Contratto può sciogliersi, sebbene la sua risoluzione non sia stata dichiarata nei casi nei quali dove verificarsi, ma basta che il tenore delle convenzioni importino nel caso negativo a quello contemplato una risoluzione in certa guisa *conseguenziale* di ciò che nel caso affermativo è stato pattuito. — *Tes. del F. Tosc. tom 20 dec. 13. n. 9.*

13. Ogni Convenzione resta sciolta e terminata tosto che sopravvenga una variazione che ne alteri le primitive qualità a condizioni, a meno che non avvenga nuovo consenso fra le parti. — *Decis. della Rot. Fior. serie del 1800. vol. 2. dec. 92. n. 1.*

14. Sebbene per ragione di pubblica utilità non sia vietato al principe recedere da un suo Contratto, è tenuto per altro alla refezione dei danni, almeno intrinseci, che per l'intempestivo recesso viene a risentire la parte con esso contraente, in specie quando il recesso deriva da un atto particolare della di lui potestà direttiva. — *Decis. della Rot. Fior. serie del 1800. vol. 3 dec. 154. n. 2. 5.*

DEL CONTRATTO D'ASSOCIAZIONE LIBRARIA (1).

(1) Siccome la brevità della materia riguardante un tale Contratto si opponeva alla solita divisione, e siccome non potevamo escluderla per restar fedeli a quanto ci proponemmo nel por mano alla presente compilazione, così abbiamo creduto necessario di collocare a modo di nota, le poche massime stabilite nella materia dalla nostra Giurisprudenza

1. Le dichiarazioni contenute in un manifesto d'associazione, importano condizioni a patti, i quali fanno parte del Contratto che si stipula fra l'editore e chiunque si associa. — *Ann. di Giurisp. an. 1. p. 2. col. 326.*

2. Il solo fatto della consegna delle distribuzioni d'un'opera in corso d'associazione, non basta a far assumere al ricevente il carattere d'associato, indipendentemente dalla firma al manifesto d'associazione. — *Ann. di Giurisp. an. 2. p. 2. col. 430.*

3. Deve ritenersi come abuso, e non già come consuetudine, il sistema invalso d'eccedere nelle edizioni la quantità di stampa annunziata nel manifesto d'associazione. — *Ann. di Giurisp. an. 1. p. 2. col. 326.*

4. Trattandosi di ristampa d'un'opera, non può ammettersi sul numero dei fascicoli annunziati nel manifesto dell'editore, che l'aumento al più del *dieci* per cento. — *Ann. di Giurisp. an. 1 p. 2. col. 326.*

CONTUMACIA.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni delle Leggi Patrie.*
» 3. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

In materia civile, ha luogo la *Contumacia* allorchè uno di coloro che fa parte d'un giudizio, manca di presentarsi innanzi al Giudice dentro il termine ad esso assegnato per comparirvi.

§ 2.

Regol. di Proc. Civ. *par. 1. tit. 1. art. 71, 72. — Ivi tit. 2. dall'art. 82 al 93 inclusive.*

§ 3.

Berlichii (Mattiæ) *Conclusiones practicabiles secundum constitutiones Saxonicas per tit. digesta.* V. la par. 1. concl. 17.

Costæ (Joh. Bapt.) *Tractatus de re integra.* V. la decis 94.

De Luca (Joh. Bapt.) *Theatrum veritatis et justitiæ.* V. l'iodice generale.

Ecclesia (Joh. Aol. ab.) *Observationes ad praxim judiciarium spectantes.* V. la par. II. osser. 28. 29. 30. 34. 35. 41.

Fabiacci (Prosperi) *Repertorium judiciale, cum fragmentis.*

Hatum (Georgii Radroni de) *Disp. de contumacia.*

Pellegrini (Caroli) *Praxis vicariorum, et omnium in utroque foro judicentium, tam civilis quam criminalis.* V. la par II e IV.

Radovii (Georgii) *De contumacia.*

Scaccie (Sigismondi) *Tractatus de judiciis.* V. il lib. 1 e 2.

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPOSTE IN QUESTO TITOLO.

Sez. I. *Quando avvenga la Contumacia, e quando no.*
Sez. II. *Delle forme nei giudisii contumaciali.*
Sez. III. *Effetti della Contumacia.*
Sez. IV. *Dell'opposizione del contumace.*
Sez. V. *Delle spese dei giudisii contumaciali.*

Digitized by Google

SEZIONE I.

Quando avvenga la Contumacia, e quando no.

1. Non si verifica la vera Contumacia, se non quando il convenuto conservando un perfetto silenzio non comparisce in giudizio, ed allorquando il procuratore si limita alla semplice sua costituzione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 2. *n.* 7.

2. La Contumacia si verifica quando manca per parte del convenuto qualunque difesa, e quando, disprezzate tutte le citazioni, abbia mai sempre ricusato di presentarsi in giudizio (*Leg.* 53. *ff. De rejudicata*); ma non può caratterizzarsi per contumace quegli che meno completamente si difende, ancorchè abbia avuto il coraggio di farlo nella maggiore estensione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 39. *n.* 11. 12. 13.

3. La Contumacia dipende dall' omissione degli atti dalla legge prescritti dentro certi termini a ciò assegnati, e non può mai aver luogo quando il termine legale non è incominciato a decorrere. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 18 *n.* 7.

4. La Contumacia si verifica, allorquando siano omessi degli atti dalla legge prescritti, ma non già se, dopo avere ad essi adempito, non intervenga il procuratore alla udienza per cui è citato: facendosi luogo in questo caso a supporre che egli non abbia da aggiungere cosa alcuna alle cose già dette, nè possa opporsi all' oggetto per cui è citato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16 *dec.* 3 *n.* 6.7.8.9.

5. Mancano i termini della Contumacia quando il convenuto, dopo avere interposto appello dalla sentenza, lo abbia in tempo debito proseguito, ed abbia prodotto gli atti della Prima Istanza e dedotti in atti i gravami della proposta appellata, ed in conseguenza non si ha luogo a fare nessuna dichiarazione sulla Contumacia medesima. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 3. *n.* 11.

SEZIONE II.

Delle forme nei giudizii contumaciali.

1. Nei giudizii civili che si agitano avanti i tribunali di Prima Istanza con le forme ordinarie, la citazione a sentenza non è dalla legge voluta a riguardo del reo convenuto contumace di fronte alla notificatogli domanda. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. col. 933.

2. Non è in obbligo l' attore di notificare al convenuto, che si è mantenuto contumace, gli atti e le scritture che egli esibisca al Tribunale posteriormente al giorno in cui la causa è stata portata all' udienza. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 619.

3. La seconda citazione prescritta dall' art. 83 del Regolamento di Procedura Civile nel caso di più rei convenuti, alcuni dei quali abbiano nominato procuratore, altri siano rimasti contumaci, non è forma sostanziale comandata a pena di nullità; quindi l'omissione della medesima non rende nulla la sentenza di fronte ai primi, meno il caso che si tratti di un subietto individuo di lite, per cui se ne renda necessaria la emanazione nel contraddittorio di tutte le parti interessate. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 338.

4. La massima stabilita per i giudizii contraddittorii, dall'art. 98 delle Dichiarazioni o Istruzioni del 9 novembre 1838, che quando è fissata la spedizione della causa deve considerarsi compito ogni giudiciale procedimento, e quindi inibita ogni ulteriore esibizione di scritture, atti e memorie, si applica anco ai giudizii contumaciali. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 344.

5. Supplisce alla dichiarazione della Contumacia, il trovarsi espresso nella narrativa della sentenza la non comparsa del procuratore del succombente, costituendo la narrativa stessa l'autentica prova dell'avvenuto in causa. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 3. *n.* 12 13.

6. La procedura dei giudizii contumaciali in appello è conforme a quella che si osserva nelle cause contumaciali di Prima Istanza, nelle quali è indubitato che l' attore non può mai apprendersi per contumace, e non lo è neppure il reo convenuto, ogni qualvolta alla costituzione del procuratore abbia fatto sussegnire la deduzione delle speciali eccezioni. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33 *dec.* 87. *n.* 2. 3.

SEZIONE III.

Effetti della Contumacia.

1. La Contumacia del convenuto al giudizio non dispensa i giudici dal pronunziare non secondo le domande dell' attore, ma coerentemente alle regole della giustizia. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 65.

2. Il giudice però può più facilmente aderire alle istanze dell' attore, se il convenuto non comparisce, formando ciò una presunzione del difetto di buon *gius* in causa. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 3. *n.* 10. — *Rot. Rom. av. Crisp. dec.* 137. *n* 2. *tom.* 7.

3. La pena comminata a chi è contumace alla prestazione d'un fatto, non sono applicabili laddove non si verifichi una Contumacia assolutamente colposa o parificabile al dolo. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 698.

4. Colui che è rimasto contumace alla chiamata in giudizio, invano si lagna delle conseguenze dannose che dal suo silenzio gli sono derivate. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 37.

5. Colui che, quantunque citato, si mantiene contumace, somministra grave argomento di credere che egli non abbia nulla da opporre nè in fatto nè in diritto. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *col.* 1. *dec.* 8. *n.* 5. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 23. *n.* 3.

6. Il difetto di dichiarazione della Contumacia, non pregiudica alla validità delle sentenze che in Contumacia della parte si emanano. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 3. *n.* 3. 4.

7. La sentenza contumaciale passa in cosa giudicata, per tutte quelle dichiarazioni che non sono state impugnate coll' atto di opposizione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 78. *n.* 1.

8. La sentenza contumaciale subordinata alla condizione sospensiva di un termine, non può eseguirsi se non dopo la scadenza di questo termine. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 25. *n* 4.

SEZIONE IV.

Dell' opposizione del contumace.

1. La Contumacia dà soltanto il diritto al reo convenuto di fare opposizione alla sentenza contro di lui pronunziata. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 3. *n.* 5.

2. Il contumace può fare opposizione alla sentenza che lo condanna nel tribunale stesso che l' ha proferita. — *Regol. di Proc. Civ. art* 88. — *Tes. del F. Tosc. tom* 15. *dec.* 77. *n.* 1. *e dec.* 84. *n* 1.

3. La parte contumace può dedurre nella sua opposizione non tanto l' ingiustizia che la nullità della sentenza contumaciale, o nell' uno o nell' altro caso devolto stesso giudice che l' ha proferita nuovamente rivederla. — *Regol. di Proc. Civ. art.* 90. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 84. *n.* 2. 3. 4.

4. Il giudice che ha proferita la sentenza contumaciale, non può dichiararsi incompetente a rivederla, perchè la sua giurisdi-

Digitized by Google

zione resta prorogata dalla opposizione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 84. *n.* 5. 6.

5. L'opposizione alla sentenza contumaciale, fatta e notificata che sia per parte dell'opponente all'attore, fa riprendere alla causa il suo corso legale; ed ove non si tratti di giudizii commerciali od esecutivi, la discussione della medesima non può essere dal tribunale ordinata sulla prima citazione d'una delle parti, ma deve esser destinata per un giorno certo con l'intervallo valuto dalla legge. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 1. *col.* 265. 266.

6. Di fronte alla domanda del condannato in Contumacia che, sull'appoggio dell'esibito certificato medico cestatante il suo stato di malattia al giorno della proferita sentenza, chiede d'esser rimesso in buon giorno, pecca di denegata giustizia o di coartazione di difesa quel tribunale che, sul riflesso della serotinità della produzione di tal certificato fatta coll'atto di opposizione, rigetta le istanze dell'opponente, e conferma in merito la sentenza contumaciale, dichiarandola definitiva a tutti gli effetti. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 1. *col.* 229.

7. Spirato il termine a potere opporre contro la sentenza contumaciale, essa resta parificata alla contraddittoria, nè ha luogo contro la medesima che il rimedio dell'appello. — *Tes. del F. Tosc tom.* 15. *dec.* 77. *n.* 2.

SEZIONE V.

Delle spese dei giudizii contumaciali.

1. La legge accorda a colui che è condannato in Contumacia la facoltà di opporre alla sentenza contro di lui proferita, senza l'obbligo di rifondere anticipatamente le spese del giudizio contumaciale. — *Regol. di Proc. Civ. art.* 98. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 25. *n.* 2.

2. Quantunque la Contumacia di sua natura non produca l'obbligo della refezione delle spese, pure serve di fomento alla condanna nelle medesime, quando ad essa sono congiunte le prove di una cattiva causa che siasi lasciata indifesa. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 8. *n.* 8.

3. Le spese del giudizio contumaciale formano debito del contumace, ancorchè la sentenza contumaciale venga dopo la sua opposizione confermata. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 671.

4. Per regola invalsa di giudicare, per la revoca delle sentenze contumaciali, le spese del giudizio contumaciale restano sempre a carico di colui che non comparve. — *Tes. del F. Tosc. tom* 7. *dec.* 39. *n.* 3.

5. Nel caso di dichiarata nullità di sentenza per mancanza di Contumacia, restando questa eliminata, viene a cessare la causa produttrice della condanna nelle spese a carico del contumace. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 39. *n.* 4. 5.

CONVENZIONI MATRIMONIALI *vedi* MATRIMONIO. — SPONSALI.

CORREDO.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni del Testo.*
» 3. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

Dicesi *Corredo* il fornimento delle vesti, delle gioie, delle biancherie ed altre masserizie che si sogliono dare ad una donzella allorchè si marita.

§ 2.

(Vedi le leggi citate alla voce **Dote**).

§ 3.

Da Luca (Joh. Bapt.) *Theatrum veritatis et justitiæ.* V. lvi, *De dote.*
Quesada (Petri) *Dissertat. juris.* V. la diss. 6. n. 9.
Saarelli (M. Antonii) *Summa diversorum tractatuum.* V. il tom. 1. § Corredum.
Ussalli (Laurentii) *Conclusionum legalium ordine laterario digestarum.* V. la concl. 24 per intero.

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez. I. *Generalità.*
Sez. II. *Del Corredo stimato.*
§ 1. *Della consegna.*
§ 2. *Della restituzione del medesimo.*
Sez. III. *Del Corredo inestimato.*

SEZIONE I.

Generalità.

1. Il Corredo è congruo, quando corrisponde ad un quarto della dote, e ciò conforme alla più comune consuetudine osservata nei matrimonii che si contraggono fra famiglie ricche in Toscana, o molto più quando è conforme agli usi delle famiglie medesime. — *G. P. L. tom.* 5. *dec.* 54. *n.* 3.

2. Gli ornamenti che la donna porta dalla casa paterna si considerano dati dal padre per Corredo, specialmente quando le altre di lui figlie hanno avuto a questo titolo simili oggetti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 19. *n.* 5.

SEZIONE II.

Del Corredo stimato.

§ 1.

DELLA CONSEGNA.

1. Il Corredo della moglie quando è consegnato al marito e da esso ricevuto dietro stima, passa nel dominio del medesimo, e lo costituisce debitore della quantità corrispondente al suo valore. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 269.

2. L'inventario ov'è descritto il Corredo, deve per regola essere redatto e compilato con tutte quelle formalità che possono essere necessarie onde allontanare il sospetto in pregiudizio dei terzi della simulazione, o della donazione costante matrimonio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 48. *n.* 6.

3. Il Corredo stimato viene dato in adempimento dell'onere che incombe al marito di fornire la propria moglie di decente vestiario. — *G. P. L. tom.* 5. *dec.* 54. *n.* 2.

4. La consegna del Corredo promesso al marito nella scritta nuziale si prova anco per mezzo di congetture e di argomenti che

Digitized by Google

unitamento al lungo lasso dal tempo trascorso dall' epoca del matrimonio conducono a farla presumere avvenuta, e a ritenero più non esistente il debito. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 380.

5. La consuetudine delle spose d' esser fornite di Corredo, la qualità della famiglia, la quantità della dote, e la mancanza d' ogni reclamo per parte del marito, fanno presumere che la consegna sia realmente avvenuta. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 370-371.

6. L' uso comune di fornire di Corredo la donna che si maritano, basta a far presumere la verità della confessione in questo rapporto emessa dal marito. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 508.

§ 2.

DELLA RESTITUZIONE DEL MEDESIMO.

1. Il Corredo quando viene consegnato a stima passa in potere del marito per un fitto contratto di compra e vendita, e questi rimane obbligato alla restituzione del prezzo come della dote, poichè il Corredo in questo caso forma parte della dote, e gode degli stessi privilegii. (*G. P. L. tom.* 5. *dec.* 54. *per int.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 48. *n.* 4. 5. *e dec.* 87. *n.* 8. 9. — *De Luca, De Dote dis.* 30. *n.* 4.) Una tal regola però non procede nel difetto assoluto di prova della consegna. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 107.

2. Trattandosi di Corredo stimato, il marito è tenuto a farne la restituzione per la quota che eccede il lucro deferitogli dalla legge, in contanti. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 447.

3. Defunto il marito, il Corredo particolare della moglie non forma parte della di lui eredità; quindi non v' ha ragione per trattenerne la libera consegna alla donna. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 919.

4. Allorquando consta dalla scritta nunziale che il Corredo si volle che facesse parte quantitativa della dote, diventa esso un credito fruttifero per la moglie nei casi di restituzione. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. col. 465. — *Ivi, an.* 2. *p.* 2. *col.* 371.

SEZIONE III.

Del Corredo inestimato.

1. Trattandosi di Corredo sottoposto a consumarsi per il lungo uso, e non stimato nell' atto del matrimonio, deve considerarsi come di pertinenza della donna. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 80. *n.* 11.

2. Allorquando il Corredo portato dalla moglie nella casa del marito non è stato sottoposto a stima, non ha potuto passare nel dominio del marito e costituirlo debitore di quantità di fronte alla moglie: (*Ann. di Giuris. a.* 2. *p.* 2. *col.* 51) per cui non è tenuto a conservarlo, nè a restituirlo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 87. *n.* 5. 6.

3. Siccome il Corredo inestimato non forma a carico del marito debito di quantità, così la donna ed i suoi aventi causa, non possono comparire in graduatoria a domandare collocazione per il medesimo. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 360.

CORTE DI CASSAZIONE *vedi* CASSAZIONE.

CORTE REGIA (1) *vedi* APPELLO. — GIURISDIZIONE.

COSA GIUDICATA.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni del Testo.*
» 3. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

Dicesi *Cosa Giudicata* (rejudicata) (2) ciò che vien deciso da una sentenza proferita in seconda istanza, o da una sentenza da cui non siavi o non possa esservi appello, o perchè v'abbia acquiescenza al giudicato, o perchè l'appello non sia ammissibile, o perchè sia stato dichiarato deserto, o perchè non sia stato interposto in tempo.

§ 2.

Pandect. *lib.* XLII. *tit.* 1, *De re judicata: et de effectu sententiarum et de interlocutionibus.*

§ 3.

MATTEUCI (Antonii) *Observationes rerum judicatarum a supremo ultraiecti revisionis concessa.*
ROSSARI (A.) *Res judicata.*

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

SEZ. I. *Generalità.*
SEZ. II. § 1. *Degli estremi sostanziali che costituiscono le rejudicate, e del modo di valersi delle medesime.*
§ 2. *A quali pronunzie non possa attribuirsi il carattere di Cosa Giudicata.*
SEZ. III. *Da chi e contro chi possa, o non, invocarsi la Cosa Giudicata.*
SEZ. IV. *Degli effetti delle Rejudicate.*
SEZ. V. *Del modo di escludere la Cosa Giudicata, e delle eccezioni che sono, o non, deducibili contro la medesima.*

(1) La Corte Regia, considerata nella sua competenza civile, è un *tribunale collegiale di primo ordine*, che fu instituito colla legge del 2 agosto 1838, e che conosce in grado d'appello e giudica sovranamente tutte le cause che furono precedentemente risolute dai tribunali collegiali di prima istanza nella loro competenza appellabile: le sentenze di questo tribunale sono inappellabili, e rimangono soltanto suscettibili di ricorso in Cassazione: esso consta e risolve con cinque voti, e decide a pluralità di suffragi. Esistono attualmente in Toscana due Corti Regie che risiedono in Firenze ed in Lucca.

(2) Res judicata dicitur quæ facta controversiarum pronuntiatique judicis scripit: quod vel condemnatione, vel absolutione continget. *Leg.* 1. *ff. De re judicata.*

SEZIONE I.

Generalità.

1. L'autorità della Cosa Giudicata è rispettabile al pari della legge istessa. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800, *vol.* 2. *dec.* 89. n. 19.

2. La Cosa Giudicata assume i caratteri della verità. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 24. *dec.* 37. *n.* 4. — *Barbosa, De axiom. jur. ax.* 200. *n.* 1.

3. L'azione della Cosa Giudicata nasce dalle sentenze che sono in istato di legittima esecuzione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 185. n. 1.

4. Non è lecito revocare neppure per incidenza una rejudicata. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1806, *vol.* 1. *dec.* 24. *n.* 7.

5. La sovversione della Cosa Giudicata è sempre aborrita e riprovevole. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 71. *n.* 3.

SEZIONE II.

§ 1.

DEGLI ESTREMI SOSTANZIALI CHE COSTITUISCONO LE REJUDICATE, E DEL MODO DI VALERSI DELLE MEDESIME.

1. Due sentenze conformi proferite fra le stesse persone contendenti sopra lo stesso diritto, sulla stessa quantità e sulla stessa causa di petizione, danno vita alla Cosa Giudicata, contro la quale non è lecito reclamare. — *L.* 12. 13. 14. *ff. De except. rei judic.* — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800, *vol.* 3. *dec.* 161. *n.* 3. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 28. *n.* 1. 2. — *Rot. Rom. in Ferrarien.* 24 *gennaio* 1817. *av. Odescalchi* § 10.

2. Ricorrono gli estremi della Cosa Giudicata tutte le volte che v'ha identità nel triplice rapporto della persona del creditore, del titolo del credito, del subietto giuridico della questione. — *Ann. di Giuris.* an 11. *p.* 2. *col.* 48.

3. L'eccezione della Cosa Giudicata si ravvisa ben fondata, ogniqualvolta il nuovo esperimento verte fra le medesime persone, e si aggira intorno al medesimo subietto altra volta esaminato o risoluto. — *Leg.* 5. *e Leg.* 7. § 4. *ff. De except. rejudic.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 71. *n.* 1. 2. 7. — *Ann. di Giuris an.* 6. *p.* 2. *col.* 1141. — *Voet, ad Pand. tit. De except. rejud. n.* 4. — *Duaren. tit. De except. rejud. vol.* 2. *cap.* 5. — *Surd. Cons.* 313. *n.* 9. — *Gratian Discept. for. cap.* 443. *n.* 10. — *Castill. Controv. lib.* 5. *n.* 27. *cap.* 14. — *Giurb. Decis.* 20. *n.* 3.

4. La Cosa Giudicata vien posta in essere non solo da ciò che costituisce la parte dispositiva della sentenza, ma ancora da tutto ciò che ne costituisce la ragion di decidere, e si estende a tutto quello che viene come un necessario antecedente, o come una necessaria conseguenza dell'emanata pronunzia. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombr. tom.* 2. *dec.* 38. *n.* 26. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2 *col.* 402. 403. — *Ivi, an.* 5. *p.* 2. *col.* 873.

5. Non somministrano valida eccezione di Cosa Giudicata, se non quelle formali pronunzie o dichiarazioni che dai tribunali si emanano sopra articoli espressamente dedotti da una parte, a sui quali non abbia potuto l'altra spiegare liberamente la sua difesa. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 660. 661. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 11. *dec.* 196. *n.* 38. — *Bald. in Leg. Recepta, Cod De non num. pec.* — *Salgad. Labyr. cred. p.* 3. *cap.* 1. *n.* 31.

6. Una sentenza dalle parti accettata costituisce per esse una vera e propria rejudicata. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 65. *n.* 11. 19.

7. Le sentenze graduatorie in difetto di appello fanno passaggio in Cosa Giudicata anche sopra gli articoli non contestati. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 303. 304. — *Sirey, tom.* 32. *p.* 1. *pag.* 482 *nella dec. della Supr. Cor. di Francia dell'* 8 *agosto* 1832.

8. La mancanza di difesa per parte del convenuto, la quale si verifica sempre quando si tratta di sentenze contumaciali, non toglie alle sentenze medesime il carattere di Cosa Giudicata, ogni qualvolta siano state lasciate senza reclamo per la parte del succumbente. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 877.

9. La regola che le pronunzie interlocutorie non vincolano il giudice allorchè procede alla decisione del merito, ha luogo allorquando le pronunzie istesse, o sono state emanate senza contraddizione della parte, o hanno avuto per oggetto una maggiore istruzione del processo. Non così quando la pronunzia incidentale ha avuto per subietto la competenza d'un'eccezione pregiudiciale riguardante il merito della causa, nel qual caso l'interlocutoria pronunzia fa stata a Cosa Giudicata. — *Ann. di Giuris.* an. 3. *p.* 2. *col.* 403-404.

10. Quella sentenza che nel conflitto delle parti ritiene e stabilisce non esser perseguitabile il terzo possessore del fondo invenduto con azione ipotecaria dall'allore, per non constare in questo della qualità di creditore di quello dal quale il fondo preso di mira è pervenuto nel terzo, forma Cosa Giudicata contro lo stesso attore e gli è obiettabile per impedirgli di molestare pel medesimo titolo e con la veste di creditore del precedente proprietario lo stesso terzo possessore con qualunque altra azione, diretta a spogliarlo in qualunque modo del suo possesso. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 1. *col.* 436.

11. Quando il litigante contro del quale è ammessa con sentenza una perizia, invece di appellarsi nomina il suo perito o concorda le istruzioni del suo procuratore, viene ad accettare la detta sentenza, la quale perciò passa in Cosa Giudicata. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 21. *n.* 3.

12. L'eccezione della Cosa Giudicata quando è fondata sulla esistenza di più o distinte sentenze in diversi giudizi emanate, presenta altrettanti articoli di questione, l'uno indipendente dall'altro, quanti sono i giudicati la cui influenza è allegata; quindi il tribunale che rigettando quell'eccezione, lascia disapplicata ritenna della sentenza obiettata e su questa intieramente si tace, non sodisfa a quella integrale e compiuta motivazione che costituisce una forma sostanziale del giudicato, e fa garanzia del completo e regolare esaurimento dei mezzi di difesa proposti dai contendenti. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 207.

13. A proporre utilmente l'eccezione della Cosa Giudicata, non basta provare che non sia stata avanzata sopra un articolo controverso la domanda dell'attore, ma è necessario altresì dimostrare che il giudice ne abbia presa cognizione, e che il resultato della medesima siasi manifestato con una pronunzia e dichiarazione affermativa o negativa sull'istanza avanzata. — *Leg.* 2. *Cod. De jud.* — *Leg.* 20. *ff. De except. rei judicatæ.* — *Leg.* 3. *Cod. De sentent. quæ sine certa quantitate.* — *Leg.* 59. § 2. *ff. De rejudicat.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 37. *dec.* 1. *n.* 25. 26.

14. Non basta, a proporre l'eccezione della Cosa Giudicata in ordine ai frutti ed usure, la menzione che di questi facciasi in una prima sentenza, ma se ne esige una condanna certa e determinata. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 37. *dec.* 1. *n.* 27.

Digitized by Google

§ 2.

A QUALI PRONUNZIE NON POSSA ATTRIBUIRSI IL CARATTERE DI COSA GIUDICATA.

1. La Cosa Giodicata non si verifica se copulativamente non concorrano i tre noti roqnisiti voluti dalla legge *Cum quæritur, ff. De excepl. rejudicat.*, con l'espressione *idem corpus et quantitas petita, idem jus et causa petendi, et earum personarum conditio.* — *G. P. L. tom. 5. dec. 41. n. 16.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 15. dec. 14. n. 16.* — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 2. col. 1672.* — *Ivi*, an. 11. *p. 2. col. 549.*

2. Ritenuta l'esatta definizione che i giureconsulti Romani danno della Cosa Giudicata nella *Leg. 1. ff. De re judicat.*, non vi può essere Cosa Giudicata sopra un articolo sul quale il giudice non ha pronunziato. — *Tes. del F. Tosc. tom. 37. dec. 1. n. 23. 24.*

3. Qualunque sentenza, sebbene antica, non passa mai in Cosa Giudicata, quando non è coerente alle resultanze degli atti, o si aggira sopra articoli non dedotti e non discussi dalle parti litiganti. — *Rot. Tosc. in Flor. prætens. nullit. vendit. de' 16 febbraio 1784. ov. Vernaccini, § Dovera*, e § *Tanto più ec.* — *Ivi, in Liburnen. prætens. refect. damn. de' 16 giugno 1807, ov. Lami. § 45.* — *Decis. della Rot. Fior. serie del 1800. vol. 1. dec. 3. n. 1. 2.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 5. dec. 34. n. 6. 7.* — *Ivi, tom. 17. dec. 69. n. 16.* — *Ivi, tom. 18. dec. 85. n. 75.* — *Ann. di Giuris. an. 6. p. 2. col. 172.* — *Ivi*, an. 9. p. 2. *col. 63.*

4. Non costituisce Cosa Giudicata, nè fa autorità e stato, ogni parola che sfugga al giudice che non riguardi la questione in esame, ma solo ciò che egli dichiara e pronunzia sopra un articolo a cui si referisce la domanda, o l'eccezione presa in considerazione, e caduta in discussione. — *Leg. 20. ff. De excepl. rejudicata.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 43. dec. 53. n. 5.* — *Ann. di Giuris. an. 5. p. 1. col. 155.*

5. Non può dirsi esistere Cosa Giudicata su quegli articoli che non furono proposti alla risoluzione del tribunale, o che le parti non hanno solennemente discusso, e che quindi non sono stati nella sentenza subietta di espressa e speciale dichiarazione. — *Tes. del F. Tosc. tom. 33. dec. 39. n. 16.* — *Ivi, tom. 43. dec. 56. n. 1.* — *Ann. di Giuris. an. 1 p. 2. col. 677.* — *Ivi*, an. 9. *p. 2. col. 768.* — *Ivi*, an 10. *p. 2. col. 147.* — *Ivi*, an. 11. *p. 2. col. 369.*

6. Non formano Cosa Giudicata quelle sentenze che sono state emanate senza difesa e con adesione della parte succumbente, e che sono fondate sopra un evidente falso supposto. — *Ann. di Giuris. an. 6. p. 2. col. 72.*

7. L'eccezione della Cosa Giudicata non può resultare dalle sentenze dei Tribunali stranieri, finchè non siano rese esecutorie nei Tribunali locali. — *Ann. di Giuris. an. 2. p. 2. col. 1016.*

8. Le sentenze non presentano i caratteri di Cosa Giudicata, e tali da formare consuetudine, quando non sono proferite in epoche fra loro sufficientemente distanti, quando non emanano dai Tribunali superiori dello stato, e quando sono quasi contemporaneamente contraddette da giudicati in senso opposto. — *Ann. di Giuris. an. 2. p. 1. col. 318-319.*

9. Non costituisce nè può allegarsi come Cosa Giudicata, in punto di diritto, quella sentenza di cui fu decretata la cassazione per erronea applicazione di legge, comunque la sentenza stessa abbia potuto e dovuto mantenere la sua piena forza ed attività nel rapporto delle dichiarazioni emesse sul fatto. — *Ann. di Giuris. an. 10. p. 1. col. 463.*

10. Non può costituire Cosa Giudicata quella pronunzia colla quale il giudice dichiara la propria incompetenza a conoscere della lite, e rinvia la causa avanti il Tribunale competente che vi giudica, e l'esaurisce in prima istanza. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 1. col. 166.*

11. Non acquista mai forza di Cosa Giudicata a verun effetto, ed in ispecie a quello di segnare colla sua notificazione il termine ad appellare, quella sentenza che è stata proferita contro un minore di età. — *Ann. di Giuris. an. 6. p. 1. col. 514.*

12. Non può attribuirsi il carattere di Cosa Giudicata ad una pronunzia provvisionale, od interlocutoria. — *Ann. di Giuris. an. 4. p. 1. col. 96.* — *Ivi, an. 5. p. 1. col. 623.*

13. Quella sentenza che dichiara inappellabile una pronunzia interlocutoria, non costituisce Cosa Giudicata per ritenere inappellabile anco la sentenza definitiva, quando il subietto dell'una è diverso da quello dell'altra. — *Ann. di Giuris. an. 11. p. 2. col. 281.*

14. Non formano Cosa Giudicata le sentenze che si proferiscono nei giudizii esecutivi, e che riservano in tutta lo esperimento di quelle ragioni sulle quali la natura del giudizio esecutivo non consentiva l'esame. — *Ann. di Giuris. an. 3. p. 1. col. 592.* — *Ivi, an. 5. p. 2. col. 437.*

15. Non può far passaggio in Cosa Giudicata quella sentenza che non è stata notificata alla persona a carico della quale è invocata. — *Ann. di Giuris. an. 6. p. 1. col. 491.*

16. L'assoluto silenzio che una sentenza serbi rapporto ai frutti ed usure, non può partorire su questo articolo l'eccezione della Cosa Giudicata. — *Tes. del F. Tosc. tom. 37. dec. 1. n. 28.*

17. Non può invocarsi qual Cosa Giudicata perentoria d'un diritto, quella sentenza che rigetta le domande dell'attore nello stato degli atti, e in vista d'una condizione o evento non peranco purificato. — *Ann. di Giuris. an. 11. p. 2. col. 478.*

18. Non può attribuirsi il carattere di Cosa Giudicata e irrevocabile, a quella sentenza che ha dichiarato di pronunziare secondo lo stato attuale degli atti, e con riserva ad alcuna delle parti dell'esperimento di ulteriori ragioni. — *Ann. di Giuris. an. 3. p. 1. col. 497.*

19. Le dichiarazioni e collocazioni contenute in una graduatoria particolare non fanno stato, nè assumono il carattere di Cosa Giudicata a riguardo di altra successiva graduatoria, che per la distribuzione del prezzo di beni diversi, e successivamente alienati, venga ad aprirsi a carico del medesimo debitore. — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 2. col. 344.*

20. È massima incontroversa che le sentenze non costituiscono Cosa Giudicata sopra le cose supposte, quando non sono state mataramente discusse. — *Ann. di Giuris. an. 5. p. 2. col. 882. 927.*

21. È manifesto ed intuitivo il falso supposto di quel Tribunale che attribuisce forza ed effetto di Cosa Giudicata, sulla questione che esso è richiamato a risolvere, ad una sentenza che si è astenuto dall'assumerne cognizione, rinviando la parte che l'ha proposta a provvedersi in altro competente giudizio. — *Ann. di Giuris. an 11. p. 1. col. 112.*

22. È vano il rimprovero di violazione di Cosa Giudicata contro quella sentenza che decide la controversia in uno stato di atti e sopra istanze diverse da quelle del giudizio definito dalla Cosa Giudicata. — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 1. col. 527-528.*

SEZIONE III.

Da chi e contro chi possa, o non, invocarsi la Cosa Giudicata.

1. L'eccezione della Cosa Giudicata non è proponibile utilmente da quello contro del quale la sentenza emanò, ammenochè egli

Digitized by Google

non sia divenuto cessionario della parte vincitrice. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 466. — *Ivi, an.* 11. *p.* 2. *col.* 797.

2. La regola derivante dal Diritto comune, per cui è impedito al succumbente di trar profitto dalla sentenza ad esso contraria, non procede nel caso di pronunzie *super statu rei*. — *Ann. di Giuris. an.* 9 *p.* 2. *col.* 826.

3. Non può opporsi la Cosa Giudicata a chi non ha fatto parte del giudizio con quella terminato, a tanto meno allora che mancò la civile difesa del convenuto. — *Leg. Sæpe, ff. De rejudicat.* — *Leg. ingen. ff. De stat. homin.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19 *dec.* 89. *n.* 9. 10. — *Ann di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col* 1087. — *Ivi, an.* 7. *p.* 1. *col.* 778; *e p.* 2. *col.* 748. — *Schettin. De tert. ven. ad caus. etc. n.* 5. — *Altimar. De nullit. sentent rub.* 4 *quæst.* 3. *n.* 37. — *Caroc. De remediis excepi.* 59. *n.* 36.

4. La sentenza se non possono obiettarsi come Cosa Giudicata al terzo che non fece parte del giudizio con quello esaurito, possono peraltro esser valutabili in linea d'autorevole interpetrazione di precedenti giudicati. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 387, 388.

5. La cosa giudicata, opponibile utilmente anche ai terzi, non si pone in essere da una sentenza unica, a molto meno da una sentenza unica, che invece di aver fatto passaggio in Cosa Giudicata, rimanga tuttora soggetta al rimedio ordinario dell'appello. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 29. *n.* 3.

6. La sentenza intervenuta di fronte a quello che ha un interesse principale e non comune con altri, riesce efficace, e fa stato ancu al dirimpetto di tutti quelli che abbiano un interesse secondario e conseguenziale, comunque non citati al giudizio. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 36.

7. La sentenza proferita in un giudizio in cui abbia preso parte solamente quello che vi aveva un interesse primario o principale, non fa stato e non costituisce Cosa Giudicata a carico degli aventi un interesse secondario non citati, o non comparsi al giudizio, ogni qualvolta si mostri esser mancata, per parte dell'avente interesse primario, una virile difesa. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 1. *col.* 155-156.

8. La mancata virile difesa all'effetto di render pregiudiciali agli aventi un interesse secondario, la sentenza proferita nel contraddittorio dell'avente interesse principale, non si verifica soltanto nel caso di collusione, o di dolo, o di contumacia rimproverabile a quest'ultimo, ma ancora ogni qual volta non vi fu piena e completa difesa e la deduzione di tutte quelle prove che si sarebbero potuta proporre. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 1. *col.* 156.

9. Finchè si tratta della persona del debitore, la sentenza contro di lui proferita (passata che sia in giudicato) fa stato contro il medesimo, ancorchè non abbia spiegato tutte quelle eccezioni a tutta quella difesa che poteva essere in grado di dedurre a di fare; ma trattandosi della persona del creditore, la cosa giudicata contro il debitore non fa stato, ove non si giustifichi che esso abbia spiegata una virile difesa e dedotte tutte quelle eccezioni che avrebbe potuto dedurre. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 386. — *Ivi, an.* 5. *p.* 1. *col.* 436.

10. Anco ammettendo l'opinione dei DD. per cui, indipendentemente dall'intervento d'una positiva collusione, i creditori rimangono sempre e indistintamente afflitti dalla sentenza emanata contro il debitore, bisognerebbe almeno che constasse pienamente e concludentemente della scienza nei creditori medesimi della pendenza del giudizio. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 386.

11. La sentenza che stabilisce e determina il diritto di un creditore di un eredità di fronte ai soli eredi del debitore, non fa stato per i creditori non citati. — Nè la sentenza posteriore che in contraddittorio di questi varia anco nel primo le dichiarazioni della precedente, viola la Cosa Giudicata. — *Ann. di Giuris.* an. 1. *p.* 1. *col.* 410. 411.

12. La sentenza proferita contro il compratore non fa stato, nè pregiudica al venditore intervenuto al giudizio, ova non si dimostri essere stata adibita per parte del primo ogni diligenza nella difesa della causa. Questa regola, però, non è congruamente applicabile al caso di sentenza proferita contro il cedente del credito del prezzo della vendita, a di fronte al cessionario, mentre il primo rappresenta piuttosto la parte di venditore, come il secondo quella di compratore. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 881-882. — *Ivi, an.* 6. *p.* 1. *col.* 170.

13. La Cosa Giudicata, e così l'esistenza di due sentenze conformi proferite contro il livellario, non affligge il domino diretto, se non nel caso che per parte del livellario sia stata fatta la piena e regolare difesa. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 29. *n.* 4. 5 *e* 6. — *Schettin. De tertio ven. ad caus. p.* 1. *cap.* 1. *inspect.* 2. *n.* 30. *e seq.*

14. Una sentenza che ha canonizzata la domanda fatta dal creditore dei frutti di un capitale, e prestabilita la sussistenza giuridica dell'azione in poteoza alla sorta a del titolo contrattuale che la racchiude, fissa in prevenzione a favore del creditore lo stato inconcusso della di lui azione e respettivamente dell'obbligazione del promittente in quanto alla sorte, e costituisce per l'uno o per l'altro la Cosa Giudicata. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30 *dec.* 7. *n.* 1.

SEZIONE IV.

Degli effetti della rejudicata.

1. Gli effetti della Cosa Giudicata devono rispettarsi, quando la sentenza non è stata appellata. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 14. *n.* 1.

2. In quanto agli effetti giuridici della Cosa Giudicata e della presunzione di giustizia che s'induce a di lei favore, non havvi, di regola, vizio o difetto che se lo possa per modo alcuno civilmente obiettare. — *Leg. Res judicata ff. De reg. jur.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 87. *n.* 1 *e* 2. — *Ivi. tom.* 30. *dec.* 71. *n.* 8. — *Rot. Rom. in Romana pecuniaria,* 27 *gennaio* 1820. *av. Del Campo.*

3. Non vi ha giudice che possa contradire alla Cosa Giudicata, nè occuparsi di materia risoluta e da quella composta (*Leg.* 1. *Cod. Quando provocare non est necesse,* — *Leg. finale Cod. Sent. rescind. non posse*), nè venire contro di essa in modo diretto o indiretto, tranne che col rimedio della ritrattazione, concorrendone gli estremi. — *Regol. di Proced. Civ. ort.* 783. *e seq.* — *Leg. Divi fratres* 27. *ff. De pœnis.* — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. dec.* 7. *n.* 32. *vol.* 3. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 71. *n.* 9. 10. 11. — *Suosa, De rejud.* cop. 14. *n.* 15.

4. Quando la sentenza è passata in Cosa Giudicata, resta terminata la lite, la quale non può più riassumersi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 11. *n.* 1.

5. Quando la sentenza ha fatto passaggio in Cosa Giudicata, costituisce una norma sicura, ed irrescindibile, onde autenticare le successive dichiarazioni che fossero state fatte in coerenza della medesima. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 50. *n.* 1.

6. Quando le sentenze sono passate in Cosa Giudicata, stabiliscono un gius indubitato tra le parti, che non può variarsi. — *Leg.* 1. *e Leg. Post rem judicatam, ff. De rejudicata.* — *Leg. Res judicata* 208. *ff. De reg. jur.* — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 11. *dec.* 3. *n.* 14. *e dec.* 35. *n.* 23. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 69. *n.* 14. — *Ivi. tom.* 31. *dec.* 15. *n.* 7. — *Rot. Rom. in Sabin. jur. privat. molendinorum,* 11 *gennaio* 1823. *av. Gamberini.*

7. Quando una sentenza è passata in Cosa Giudicato, costi-

Digitized by Google

trisce un titolo abile all'effetto di autorizzare contro il succumbente qualunque lecita esecuzione. – *Tes. del F. Tosc. tom.* 28. *dec.* 70. *n.* 2. — *Ivi, tom.* 41. *dec.* 18. *n.* 5.

8. Non v'ha rimedio proponibile contro la Cosa Giudicata, quando colui che credesi leso dalla medesima non ha fatto uso dei suoi diritti nel tempo stabilito dalla legge. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 8. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 33. *dec.* 10. *n.* 6. 10.

9. Sono nulle ed inefficaci tutte quelle dichiarazioni che si emettono in una sentenza, allorchè sono contrarie a quelle contenute in altra precedente che abbia fatto passaggio in Cosa Giudicata. — *Leg. Latam, Cod. Quando procurare non est necesse.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 80. *n.* 4. — *Brunemann. in Cod. lib.* 7. *tit.* 64 *e seg.*

10. Una sentenza proferita da un Tribunale Toscano, e passata in Cosa Giudicata, costituisce per il creditore, ed in tutto il territorio toscano, un titolo eminentemente legittimo e superiore ad ogni eccezione; la di cui efficacia non può essere in guisa alcuna menomata da un giudicato che, sull'istessa questione o fra le parti stesse, abbia emanato un tribunale straniero. – *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 302.

11. Di fronte ad un lasso più che centenario da che una sentenza è stata proferita e portata ad esecuzione, diventa affatto improponibile qualunque disputa intorno al merito del subietto giudicato. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 362.

12. Una sentenza passata in Cosa Giudicata, e portante schiarimento sull'oscurità di un contratto, non può essere altrimenti impugnata da quegli contro dal quale fu proferita. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 170. *n.* 6. 6.

13. L'esecuzione d'una sentenza passata in Cosa Giudicata, non può sospendersi per l'opposizione del terzo che alleghi de' diritti sul subietto esecutato, quando questi diritti sono fondati sopra dei titoli sospetti e soggetti ad eccezione. — *Ann. di Giuris. n.* 2. *p.* 2. *col.* 345.

14 La mancanza di deduzione o discussione d'eccezioni che il convenuto avrebbe potuto opporre contro le domande dell'attore, non menoma l'autorità e l'efficacia di Cosa Giudicata alla sentenza che ha fatto diritto alle domande dell'attore. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 123.

15. Deve essere rigettato dal giudizio colui a carico del quale sta la Cosa Giudicata, nascente da sentenza contro di esso proferita, e da esso accettata o lasciata portare ad esecuzione. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 73.

16. Nel concorso dei sostanziali estremi che costituiscono la Cosa Giudicata, cioè *identità di cosa*, di *causa* o di *persone*, anche in sentenza che abbia rigettata l'eccezione della compensazione opposta dal convenuto, dichiarando il credito che volevasi compensare o insussistente o non provato, senza alcun riserbo di ragioni, impedisce di reclamare successivamente il credito stesso in via d'azione. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 304.

17. La sentenza che ha dichiarato non constare del pagamento della sorte, sul quale il debitore ha fondata l'eccezione per respingere l'azione del creditore al conseguimento dei frutti, è una pronunzia definitiva ed inalterabile, che una volta passata in giudicato, impedisce che possa l'eccezione medesima tornarsi a proporre. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 119.

18. Quando evidente apparisce l'identità della eccezione respinta dalla reindicata, con quella che vien riproposta nel giudizio d'esecuzione, non può farsi rimprovero al Tribunale dell'averne a quella estesi gli effetti. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 110.

19. Una volta che le domande dell'attore sono state rigettate con una sentenza passata in giudicato, non può essergli dato altrimenti di riproporle contro persone diverse, direttamente o indirettamente aventi causa da quello che è rimasto assoluto. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 929.

20. Trattandosi di errori di calcolo, il passaggio della sentenza in Cosa Giudicata non impedisce che questi possano essere riandati e corretti. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 76.

SEZIONE V.

Del modo di escludere la Cosa Giudicata, e delle eccezioni che sono, o non, deducibili contro la medesima.

1. La sola diversità del modo di agitare o di eseguire un'azione, basta per escludere l'eccezione della Cosa Giudicata. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 18. *n.* 3. — *Boem. Ad Pand. tit. De except. re jud. n.* 6.

2. Per rimuovere l'impedimento della cosa decisa non vale che il medesimo articolo, già proposto in linea di eccezione, si riproponga per via di domanda e anco con diversa azione; poichè per stabilire la Cosa Giudicata ai termini della dottrina testuale desunta dalla legge *Cum quæritur, ff. De except. rejudicata*, al copulativo concorso delle *stesse persone*, del *medesimo soggetto*, basta che si aggiunga la *identità della causa*. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 71. *n.* 4. 6. 6. — *Panormitan. cons.* 50. *lib.* 1. *n* 3. – *Salgado, Labyrint. cred. p.* 3. *cap.* 4. *n.* 10.

3. Non è vietato alle parti di rinunziare alla Cosa Giudicata, nè al giudice di revocarla ove dal consenso delle parti medesime venga nuovamente eccitata la sua giurisdizione e sottoposta la questione medesima al suo esame ed alla sua decisione. — *Ann di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 180.

4. Contro la Cosa Giudicata non sono opponibili altre eccezioni che quelle che diconsi *modificative*, e che son sempre deducibili anco da colui che intervenne al giudizio con quelle terminate, le quali, analchè intese a dimostrare la nullità o l'ingiustizia della sentenza, ne suppongono e ne ritengono la piena efficacia all'epoca in cui fu emanata, ma tendono solo ad impedirne la esecuzione in vista di fatti sopravvenuti. — *Ann. di Giuris an.* 3. *p.* 2. *col.* 235. — *Ivi, an.* 4. *p.* 2. *col.* 386. — *Ivi, an.* 6. *p.* 2. *col.* 1263.

5. La regola che ammette la deduzione di eccezioni modificative, dopo la Cosa Giudicata, non può applicarsi a quelle eccezioni di qualunque indole esse sieno, che la reindicata ha conosciuto, e definito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 32. *dec.* 13. *n.* 1. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 119-120.

6. Sono meritevoli di accoglienza contro una rejudicata le eccezioni che sono appoggiate a difetti di giurisdizioni o di forma che viziassero sostanzialmente la rejudicata medesima, oppure perchè appoggiate alla prova manifesta e patente *ictu oculi* di un essenziale errore o falso supposto su cui la rejudicata fosse basata — *Tes. del F. Tosc tom.* 41. *dec.* 18. *n.* 2. — *Rot. Rom. dec.* 5. *n.* 6. *av. Falconeri.* — *Ivi, dec.* 162. *n.* 3. *av. Bichio.* — *Ivi, dec.* 291. *av. Buratti.*

7. L'eccezione della mancanza di credito, onde sia opponibile contro la Cosa Giudicata, deve esser giustificata *incontinenti* ed in modo da escludere ogni possibile in contrario. — *Ann. di Giuris. an* 1. *p.* 2. *col.* 285.

8. Nel giudizio di esecuzione di una sentenza passata in Cosa Giudicata, sono utilmente proponibili le eccezioni che investono il merito della esecuzione e ne modificano le conseguenze, come l'eccezione di pagamento, di compensazione e simili; ma sono

per altro inammissibili quelle eccezioni che investono il merito della causa, e vengono dedotte all'effetto di alterare la sostanza delle dichiarazioni contenute nella sentenza, della di cui esecuzione si tratta. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 550.

9. Allorchè la sentenza che stabilisce un diritto e canonizza un credito, ha fatto passaggio in Cosa Giudicata, attribuisce al vincitore un titolo nuovo, di fronte al quale non sono deducibili quelle eccezioni che per avventura avrebber potute dedursi contro il titolo primitivo. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 124.

10. Sono improponibili contro la Cosa Giudicata quelle eccezioni attenenti al merito della causa che la parte non fu cauta d'opporre nella pendenza del giudizio relativo al detto merito, e sulle quali non furono i giudici specialmente richiamati. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 848.

11. L'eccezioni di falso e di nullità del documento al quale è appoggiata la sentenza passata in giudicato, non sono modificative, e quindi, non dedotte prima della sentenza, ora sono altrimenti deducibili dopo che quella è passata in Cosa Giudicata. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1263.

12. Non possono essere accolte quelle eccezioni contro una rejudicata le quali si appoggiano ad emissioni ed errori che, tutt'altro che patenti e chiari, vanno sottoposti ad indagini e disquisizioni. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 18. *n.* 3.

13. È regola derivata dal Diritto Comune, che ogni pronunzia definitiva eccitata da una delle parti, a di cui l'altra non abbia ottenuto l'annullamento o la revoca mediante l'esperimento dei rimedii ordinarii e straordinarii dalla legge accordati al soccombente, non perda l'efficacia di Cosa Giudicata per le eccezioni, comunque giustissime, che per errore, dimenticanza, e altro motivo qualunque, sia stato omesso di opporre. — *Ann. di Giurisp. an.* 11. *p* 2. *col.* 260.

14. La nullità di una sentenza per vizio d'*extrapetizione*, come per qualunque altra siasi cosa capace di predurne l'annullamento, non dedotta in via d'Appello od in via di Cassazione, rimane assolutamente sanata; e non può altrimenti dedursi nè in via d'azione, nè in via d'eccezione, contro la Cosa Giudicata. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 260.

15. Il concetto di emessa virile difesa all'effetto di determinare o d'escludere gli effetti di una rejudicata contro il non citato, non è ammissibile di fronte ad una sentenza proferita nel conflitto delle parti e portata fino al Tribunale d'Appello. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 1. *col.* 170.

16. La questione sul diritto a non diritto dei creditori a conseguire *ex juribus* del loro debitore, ciò che a lui non sarebbe dato di conseguire, è improponibile nel giudizio di esecuzione della Cosa Giudicata, che un tale diritto ha ormai sanzionato. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 120.

17. Contro la sentenza che nel giudizio di esecuzione della Cosa Giudicata ha ritenuto espressamente il concetto, che tutte le eccezioni dal debitore dedotte e somministrate e desumibili dai documenti stati prodotti, sono state dalla rejudicata medesima assorbite e reietta, non ha giuridica sussistenza il rimprovero di nullità fondate sul difetto di prova dell'assunto ed esaurito esame di alcuna particolare eccezione. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p* 1. *col.* 119.

18. Non ha fondamento il rimprovero di violazione della regola, che vieta obiettarsi le rejudicate al di là delle cose per esse decise, quando la sentenza censurata ha ritenuto in fatto, e d'altronde resulta dagli atti, che le medesime eccezioni e gli stessi mezzi di difesa che si sono proposti nel nuovo giudizio, avevano formato soggetto di discussione in quei giudizii nei quali le rejudicata emanarono. — *Ann. di Giurisp. an.* 8. *p.* 1. *col.* 416.

CREDITO.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni delle Leggi Patrie.*
» 3. *Citazioni del Testo.*
» 4. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

Dicesi *Credito* (1) il diritto che alcuno ha di ripetere una somma di danaro, al pagamento della quale alcun altro (che si chiama *debitore*) siasi obbligato verso il primo, che dicesi *creditore*.

§ 2.

Leg. de' 2 *maggio* 1833. — *Leg. de'* 7 *gennaio* 1838.

§ 3.

Pandect. *lib.* XLII. *tit.* 3. *De cessione bonorum.* — *Ivi, lib. cit. tit.* 8. *Quæ in fraudem creditorum facta sunt, ut restituantur.*

Cod. *lib.* VII. *tit.* 71. *Qui bonis cedere possunt.* — *Ivi, lib. cit. tit.* 75. *De revocandis his quæ in fraudem creditorum alienata sunt.*

§ 4.

Asinii (Joh. Bapt.) *Tract. de executionibus.*
Baclai (Guilelmi) *Tract. de rebus creditis.*
Rætii (Gasparis) *Opera omnia.* V. ivi *De debitore inope.*
Brutani (Joh. Michælis) *De jure prælationis, seu prioritatis inter plures concurrentes creditores.*
Bolfaasii (Georgii Henrici) *Tract. de privilegiis creditorum.*
Boncholten (Johannis) *Tract. de rebus creditis.*
Bordon, *De privilegiis creditorum.*
Boani (Henrici) *Disp. inaug. de jure illius, cuius pecunia creditor alterius fuit dimissus.*
Carlevalii (Thomæ) *Disputationum juris.*
De Luca (Joh. Bapt.) *Theatrum veritatis et justitiæ.* V. l'indice generale.
Gaiti (Joh. Dominici) *Tract. assolutissimus de credito* ac.
Haarnaoanii (Henrici Petri) *Processus concursus et prælationes creditorum.*
Lauterbach (Wolfangi Adami) *Disp. de privilegio creditor. personali et simplici.*
Lonioti (Petri) *De debitore et creditore.*
Lyseri (Wilhelmi) *Tract. de concursu et graduatione creditorum.*
Mayeri (Hermanni) *Tract. de preferentiis creditorum.*
Mylii (Ottonis Francisci) *Tract. de creditorum prælationibus.*
Pacii (Julii) *Tract. de rebus creditis et obbligationibus.*
Rebuffi (Petri) *Tract. de privilegiis creditorum.*
Richteri (Christ. Andr.) *Tract. de jure et privilegiis creditorum.*
Rodriques (Amatoris) *Tract. de concursu et privilegiis creditorum.*
Sabelli (M. Antonii) *Summa diversorum tractatuum.*
Salgado (Francisci) *Labyrinthus creditorum.*
Serpaied (Joh. Georgii) *De privilegio creditorum personali et simplici.*
Springsfeldt (Georgii Henrici) *Tract. de concurrentium creditorum prærogativa.*

(1) La voce *Credito* deriva dal verbo latino *credere*, che significa *prestare, affidare*.

Digitized by Google

Thomasii (Balthassaris) *Decades.* V. lvi il trattato *De creditorum concursu.*

Walthemi (Johannis) *Disp. de creditorum jure successionis in locum anteriorem.*

Wolffi (Stephani) *Tract. de pacto, quo debitores creditoribus permittunt, ut propria authoritate res obligatas seu hypothecatas accipere, et opprendere valeant.*

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez. I. § 1. *Dei Crediti, in generale.*
§ 2. a) *Diritti ed obblighi dei creditori.*
b) *Diritti ed obblighi dei debitori.*
§ 3. a) *Del documento che contiene la confessione del Credito.*
b) *Delle prove e congetture che giustificano, od escludono un Credito, e del modo di valutarle.*
§ 4. *Della liquidità, od illiquidità dei Crediti, e dei relativi giudizii.*
§ 5. *Dell' esigibilità dei Crediti.*
§ 6. *Dei correi di debito, e delle cause inducenti od escludenti la solidalità.*
§ 7. *Del benefizio della dilazione, e dello purgazione della mora.*
§ 8. *Dei Crediti ratizzati, e della caducità dal benefizio della composizione.*
§ 9. a) *Della condonazione o renunzia d' un Credito.*
b) *Delle prove e delle presunzioni di pagamento, e del modo di valutarle.*
c) *Dei pagamenti, e delle imputazioni dei medesimi nei debiti non estinti.*
Sez. II. § 1. *Dei creditori d' una eredità.*
§ 2. *Dei creditori ipotecarii.*
§ 3. *Dei creditori pignoratizii.*
§ 4. *Dei creditori collocati in graduatoria.*
§ 5. *Dei debitori forestieri.*
§ 6. *Dei debitori espropriati coattivamente.*

SEZIONE I.

§ 1.

DEI CREDITI, IN GENERALE.

1. Debito e Credito sono termini fra loro correlativi, e l' uno senza l' altro non può sussistere. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 20. *n.* 8. — *Ivi, tom.* 40. *dec.* 1. *n.* 7.

2. Per determinare se il debito sia necessario o volontario, deve aversi riguardo alla causa, ovvero all'origine, e non all'effetto, poichè, in quanto all' effetto, ogni debito per esser debito convien che sia necessario. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 37. *dec.* 65. *n.* 3. — *Rot. Rom. in Recent. dec.* 13. *n.* 3. *p.* 13. — *Ivi, dec.* 58. *n.* 6. *p.* 18.

3. Altro è, tanto secondo il linguaggio comune quanto secondo il linguaggio forense, avere un' azione, e ben altro un Credito. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *col.* 3. *dec.* 198. *n.* 8.

4. Il Credito presuppone sempre nella sua creazione una azione personale. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec* 198. *n.* 9.

5. La semplice azione, quantunque derivante dal Credito, non è però mai abile a produrre il credito stesso. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 198. *n.* 10.

6. La nuda o mera obbligazione di un Credito senza oppignorazione o senza cessione del medesimo, non trasferisce nella persona a favore della quale viene consentita, nè dominio, nè possesso del Credito stesso, e meno ancora le azioni esecutive onde esigerlo. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 1091. 1092.

7. Quegli che è tenuto con l'azione reale non è propriamente debitore. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 198. *n.* 11.

8. Si dice che un debito ha relazione al patrimonio e famiglia, quando tutti gl' individui che la compongono o la rappresentano, hanno avuta influenza nella creazione del medesimo, o come committenti, o come stipulanti. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 100. *n* 4.

9. Per i debiti meramente civili in Toscana non v' ha arresto personale. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 1. *n.* 13 *e seg.*

10. Le partite di Credito non impugnato debbono attendersi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 62. *n.* 1.

11. Il Credito non diviene fruttifero se non concorre la volontà del debitore e del creditore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 17. *n.* 4.

12. Il Credito quantunque sia di natura tale che reclamato in Giudizio non possa negarsi, non ha alcun privilegio se manca questa giudiciale dichiarazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 66. *n.* 5. 6.

13. Da un falso supposto non può trarsi argomento per stabilire la natura ed indole di un Credito, diversa da quella che d'altronde apparisce evidente. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 51. *n.* 20.

14. Nella designazione generale dei diritti che come spettanti al debitore sono affetti per la dimissione dai creditori, non solo sono compresi i diritti reali, ma ancora quelli onorifici; non per il titolo o la sostanza dei medesimi, ma per il prezzo di cui spesso sono valutabili; ed è sopra questo prezzo che i creditori esercitano le loro azioni, e così lo sperimentano sopra un oggetto che è in commercio o che attiene al libero patrimonio del loro debitore. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 47. *n.* 2. *e seg.*

15. È contro i principii della giustizia o dell' equità, che il creditore riscuota gli assegnamenti del suo debitore, all' insaputa del medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 111. *n.* 11.

16. I fondi già alienati da quello che contrae de'debiti, non possono rimanere ai suoi impegni successivamente contratti, nè affetti, nè obbligati. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 15. *n.* 1.

17. La scienza del debito si presume sempre quando si tratta del debitore originario, e non dell' erede. — *Rot. Tosc. in Florent. reddictionis rationis del* 22 *gennaio* 1730. *n.* 39 *e* 48. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 20. *n.* 12. 13.

18. Per dirsi verificata l'insolvenza di un debitore è necessaria l' escussione dei di lui beni. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 32. *n.* 6.

19. La Giustizia vuole che si assista piuttosto il creditore liquido, che il debitore moroso, o perciò si permettono più esecuzioni contro il medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 7. *n.* 13.

20. Viola manifestamente i termini del quasi-contratto giudiciale, e pronunzia contro lo stato degli atti quella sentenza, che nel conflitto delle parti intorno alla sussistenza e quantità del Credito del quale da una di esse si chiede pagamento, nega affatto accoglienza alle domande del creditore anco per quella porzione del credito stesso che è concordata dal suo contraddittore o avversario. — *Ann. di Giuris.* an. 10. *p.* 1. *col.* 513. 514.

21. I Crediti resultanti da atti notariali si prescrivono secondo

il gius comune nel corso di 30 anni. — *Leg.* 3. *Cod. De præscriptione* 30 *vel* 40 *annor.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 47. *n.* 22.

§ 2.

a) Diritti ed obblighi dei creditori.

1. Tutti i beni del debitore, ed anco i suoi Crediti sono obbligati alla sodisfazione dei suoi creditori; quindi il diritto a questi competente di esercitare le azioni utili del loro debitore contro i debitori di lui. — *Leg.* 14. *Cod. De pact.* — *Leg.* 4. *Cod. Qui bonis cedere possit.* — *Leg.* 1. *Cod. De jur. dom. impet.* — *Leg.* 3. *Cod. De except. rejud.* — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 47. *n.* 1. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 66. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 30. *dec.* 60. *n.* 1. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 1081. — *Rot. Rom. in Rom. pecuniaria, de'* 14 *marzo* 1733, *av. Borelli.*

2. È regola derivante dal Diritto Comune che il creditore può esperimentare *ex juribus* ed *ex persona* del suo debitore, le azioni tutte che a questo competono per ottenere la sodisfazione de' suoi Crediti, senza bisogno d'alcuna cessione per parte del debitore. Da questo principio deriva il diritto nel creditore di impugnare le pronunzie giudiciali che ledono l'interesse del suo debitore, ancorchè da questo accettate. — *Leg. penult. Cod. De non numerat. pecunia.* — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 47. *n.* 1. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 66. *n.* 1. — *Ann di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 1075. — *Ivi, an.* 10. *p.* 2. *col.* 825. — *Rot. Rom. in Romana pecuniaria, de'* 14 *marzo* 1733, *av. Borelli.* — *Casareg. De commerc. disc.* 91. *n* 18 *e seg.*

3. La regola che il creditore *ex juribus* ed *ex persona* del suo debitore, può esercitare tutte le azioni ad esso competenti, e indipendentemente dalla cessione, agire contro il debitore del suo debitore, all'effetto di ottenere la propria soddisfazione (*Leg. penult. Cod. De non num. pecun.* — *Casareg. De commerc. disc.* 91. *n.* 18. 19. 20), si limita ogni qualvolta si tratta d'azioni e diritti personali che non trapassano in alcun successore nè singolare nè universale. — *Leg.* 68 *e* 195. *ff. De reg. juris.* — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 1210.

4. Il creditore che agisce *ex juribus* del suo debitore, spiega diritti ad azioni che nulla hanno di comune coi diritti ed azioni che direttamente e principalmente appartengongli, nè l'esorcizio di questo e la soccombenza per avventura incontrata nel farne esperimento gli sono d'ostacolo all'esercizio di quelle, nè gli impediscono di conseguire indirettamente ciò che direttamente ed in proprio nome non potè conseguire. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 1078.

5. Indipendentemente da qualunque costituzione d'ipoteca, tutti gli assegnamenti del debitore sono affetti alla sodisfazione del creditore, il quale rivoste la qualità di procuratore legale del suo debitore, per esercitare e dedurre all'esercizio tutti i diritti nel patrimonio di quello esistenti, per conseguire il suo pagamento. — *Leg. A Divo Pio,* § 8. *ff. De re judic.* — *Rot. Tosc. in Thes. Ombr. tom.* 4. *dec.* 27. *n.* 27. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 787. — *Rot. Rom. av. Crispo, dec.* 441. *n.* 4. 5. — *Mans. Consult.* 338. *n.* 13.

6. Al creditore meramente chirografario non compete alcun diritto esercibile contro persone distinte dal suo debitore, se non in quanto nelle medesime siasi trasfusa la universale rappresentanza del debitore medesimo. — *Leg. Cum tibi* 10. *Cod. qui pot. in pignor. habeant.* — *Ann. di Giuris. an.* 9 *p.* 1. *col.* 539.

7. Il creditore a cui compete l'azione personale e la reale, può sperimentare a suo piacere l'una prima dell'altra. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 162. *n.* 1.

8. Il creditore ha l'azione contro quegli che deviene in buona fede alla recognizione di un debito, come se lo avesse fino da principio creato da sè medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 1. *n.* 6.

9. Non è incompatibile coi proprii diritti che il creditore agisca direttamente contro il responsabile del suo debitore. — *Rot. Tosc. in Flor. pecuniaria super prelevationis, av. Finetti,* del 1 *febbraio* 1734. — *Ivi, in Liburn. cession. super relevat.* del 9 *agosto* 1788. § 1. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 1. *n.* 9.

10. Il creditore cui dal suo debitore vengono offerti i suoi beni per la stima in pagamento del suo debito, ha il diritto di scegliere tra essi quelli che più gli aggradano. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 37. *n.* 2. — *Richer. Giuris. univers. tom.* 11. § 186.

11. Non può impedirsi al creditore l'esazione in via esecutiva del suo credito per la ragione che osti una condizione, quando l'adempimento della medesima dipende dal debitore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 101. *n.* 4.

12. Quantunque non si possano esigere i Crediti condizionali prima che venga il giorno, e si adempia la condizione, non però è preibito al creditore di agere prima di detto tempo perchè venga assicurato il Credito. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800, *vol.* 3. *dec.* 196. *n.* 9.

13. Basta al creditore, per sostegno del suo Credito già dimostrato, la negativa di essere stato sodisfatto, per l'effetto di trasfondere nel debitore l'onere della prova dell'allegato pagamento. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 170. *n.* 2. 8.

14. Il creditore che ha in sua mano il documento giustificative del suo Credito in una determinata somma, non ha obbligo di fare la specifica deduzione dei pagamenti parziali, la prova dei quali esister deve presso il debitore. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1054-1063.

15. Il creditore non è tenuto spedire da città a città i libri di sua amministrazione per provare il suo Credito, ma può pretendere che sia delegata persona, per esaminare e periziare i libri stessi nel luogo del suo domicilio. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 169. *n.* 12.

16. Il creditore che ritiene presso di sè un oggetto del suo debitore, può procedere all'esecuzione reale contro il medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 7. *n.* 12.

17. Quando mancano speciali cause di prelazione, i beni mobili ed immobili del debitore garantiscono ugualmente l'adempimento delle sue obbligazioni di fronte a tutti i creditori, i quali hanno diritto d'esser sodisfatti sul prezzo a rontributo.— *Leg. del* 2 *maggio* 1836. *art.* 1. 2. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 825.

18. Per la massime di Diritto Comune, non può astringersi il creditore a ricevere suo malgrado in pagamento una cosa diversa da quella ad esso dovuta. — *Leg. Eum a quo,* 16. *Cod. De solut. et liberat.* — *Leg. Mutuum damus,* 2. § *Mutui* 1. *ff. De rebus credit.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 38. *n.* 7. 9. — *Ivi, tom.* 36. *dec.* 37. *n.* 1. — *Voet, ad Pandect. lib.* 46. *tit.* 3. *n.* 10 *in princ.*

19. Il creditore è nel diritto di riensare il parziale pagamento di una somma offertagli dal debitore, ed inferiore all'importare del Credito. — *Leg.* 2. *Cod. Debitor vendict. pign. impedire non posse.* — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 3. *dec.* 39. *n.* 10. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 3. *n.* 1. — *Rot. Rom. in Recent. dec.* 201. *n.* 10. *p.* 10. — *Cancer. Var. resolut. tit. Depos. p.* 5. *cap.* 8. *n.* 6.

20. È regola che i diritti e le garanzie stipulate a favore del creditore, non possono soffrire alterazione per le convenzioni poste in essere col debitore senza il suo intervento e consenso. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 918.

21. Il creditore ha diritto di domandare le cautele, quando

Digitized by Google

veramente si verificano le critiche circostanze del debitore da non potere esigere nella sua totalità ciò che gli è stato per sentenza accordato. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 28. n. 15.

22. La cautela data al creditore per un dato Credito, sta a garantirlo anco per i Crediti successivi creati e sanzionati contro lo stesso debitore, e pei quali avrebbe potuto ottenere un eguale cautela. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 849.

23. È massima di diritto che il creditore può conservare e recuperare gli assegnamenti del suo debitore, intentando le azioni e proponendo le eccezioni tutte ad esso competenti, senza bisogno di riportarne formale cessione, ogni qualvolta concorrano o non siano impugnati gli estremi a tal uopo richiesti. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 1075. — *Rot. Rom. in Firman. onerum, av. De Avella, 6 febbraio* 1841. n. 6. — *Ivi, in Recent. p.* 2. *dec.* 760. *n.* 2. — *Surd. Cons.* 4. *lib.* 1. — *Ansald. dec.* 107 *e* 147. n. 2.

24. Non può contrastarsi il diritto e l'interesse nel creditore munito di titolo esecutorio, ad ottenere la correzione e trasporto della voltura del fondo, del quale è domino il debitore, dal conto del terzo in cui si trova senza legittimo titolo impostato, nel conto del vero proprietario. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 1076-1077.

25. La perdita dei proprii diritti alla quale si è esposta il debitore, non toglie ai di lui creditori di poterli esercitare utilmente; in specie poi quando concorrano delle circostanze atte ad indurre il sospetto d'una collusione diretta a supplantarli. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 447-448.

26. Possono i terzi creditori del venditore esercitare i loro diritti sulla cosa venduta, allorchè questa, per esser tuttavia incerta nella sua quantità, non è stata per anco subietto di tradizione. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 804. — *Pothier, Tratt. della Vendita, p.* 1. *cap.* 1. *art.* 2. § 318 *e seg.* — *Tonllier, Della Vendita, cap.* 1. *Commentar. all' art.* 1583. § 42.

27. Non può dirsi sussidiaria, o così subordinata all'esaurimento della piena escussione del debitore, quell'azione che il creditore esercita contro i terzi nell'insufficienza di quella praticata contro il debitore, quando nell'esperimento di questa il creditore ha dichiarato di non riconoscere esclusivamente a sè obbligato il debitore, o di non rinunziare al diritto d'agere contro ogni altra persona ed assegnamento a suo favore tenuto. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 1. *col.* 126-127.

28. Al creditore che agisce *ex juribus* del suo debitore, non può il terzo che è stato convenuto in giudizio opporre altre eccezioni, se non quelle che gli competerebbero contro il diretto debitore, o che starebbe ad escludere il diritto o l'interesse dell'attore per spiegare azioni non sue. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 1076.

29. Le convenzioni stipulate fra creditore e debitore, quanto al modo del pagamento del debito, non possono essere d'ostacolo al creditore di agere contro i beni del suo debitore, il quale non può reclamare l'adempimento dei patti, quando egli stesso interpellato giudicialmente non vi ha per la sua parte adempito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 63. *n.* 3.

30. Quando il creditore ritira in buona fede i frutti del suo Credito, che in buona fede gli sono stati pagati dal debitore, non può essere obbligato alla restituzione dei medesimi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 84. *n.* 3.

31. Quando il creditore non ha avuto una positiva scienza del deposito e delle somme messe a sua disposizione dal compratore dei fondi, non è responsabile dei relativi interessi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 79. n. 6.

32. Il creditore a cui compete la via esecutiva contro il suo debitore per il conseguimento del suo credito, finchè non abbia ottenuta la piena soddisfazione del Credito pel quale agisce, è in sua facoltà di procurarsela con ciascun altro mezzo legittimo. — *G. P. L. suppl. ai primi* 5 *vol. dec.* 43. n. 4. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 38. *n.* 2.

33. Al creditore non è impedito di abbandonare una esecuzione intrapresa, per intraprenderne un'altra più efficace, semprochè e l'una e l'altra esecuzione possano da esso effettuarsi. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 1. *dec.* 1. *per tot.* — *G. P. L. tom.* 3. *dec.* 34. *n.* 3. — *Tes. del F. Tosc. tom* 20 *dec.* 36. *n.* 6. 8.

34. La regola per cui viene accordata al creditore ne' congrui casi, e sotto certe condizioni, di esperimentare più mezzi d'esecuzione finchè non ha ottenuto pagamento, non procede di fronte al terzo possessore che si obbliga in forza del fatto acquisto, e che non può esser molestato se non in ragione e per causa del suo possesso. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 930.

35. È permesso al creditore di variare tribunali nell'esperimento dei rimedi esecutivi, quando colla variazione si cerca d'investire nuovi oggetti del debitore, o di praticare misure più severe e dalla legge approvate, per rendere più facile la soddisfazione del creditore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 44. *n.* 6.

36. Dopo che il debitore è stato costituito in mora, non può questi altrimenti costringere il creditore a comparire avanti un Tribunale diverso da quello del suo domicilio. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 109. *n.* 20.

37. Il creditore può ricevere in qualunque modo il pagamento dai beni del debitore, ancorchè conosca l'esistenza di altri creditori, quando però non è posto in mala fede, o quando non gli è stato dai creditori denunziato legalmente l'interesse che hanno sui beni medesimi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 27. n. 2. 3.

38. Non è interdetto al creditore di recedere dal giudizio ordinario intentato, per convolare all'esecutivo, e neanche d'abbandonare un mezzo d'esecuzione per apprendersi ad un altro che da lui si reputi più efficace, senza che per questo si renda litigioso il Credito. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 617.

39. La comparsa successiva in giudizio di tutti gli aventi diritto all'esazione di un Credito, basta a sanare il vizio dell'intimazione fatta in principio da uno a più di essi. — *Ann. di Giuris. an.* 4. p. 2. *col.* 551 *e* 552. — *Solon. Tratt. della Nullità, cap.* 16. *sez.* 1. § 2. n. 327. — *Altimar. De nullit. rub.* 11. *quæst.* 2. n. 18. — *Olea, De cess. jur. tit.* 6. *quæst.* 9. *n.* 50 *e segg.*

40. Più creditori che agiscono contro il loro debitore per titoli divorsi, non sono consorti di lite. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 66. *n.* 1.

41. Il creditore non consorte di lite con altri creditori dello stesso debitore, non è tenuto notificare ai medesimi le sue dichiarazioni. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 66. *n.* 3.

42. Il giudizio ordinario intentato preventivamente dal debitore, non impedisce al creditore di procedere verso di lui in via esecutiva, alla quale l'instrumento gli diede il diritto, e alla quale non abbia rennnziato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 35. *n.* 2. — *Constant. Ad statut. urbis, annot.* 69. *n.* 73. — *Gturb. dec.* 100. *n.* 3. — *Fontanell. De pact. empt. clous.* 7. *glos.* 2. *p.* 6. n. 2. — *Albit. De inconstant. judic. quæst.* 16. *n.* 23. — *Carleral. De jud. lib.* 1. *tit.* 3. *disp.* 14. *n.* 7. 11. 12. — *Rocc. De litter. camb. resp.* 9. *n.* 2.

43. Il creditore abbenchè abbia convenuto uno, può avanti di conseguire il pagamento convenire l'altro, non ostante che contro del primo abbia agito giudicialmente. — *Leg. Generaliter, Cod. De fidejussor.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 50. *n.* 6. — *Salgad. Lobyrint. credit. p.* 1. *cap.* 17. n. 10 *e seg.*

44. È ragionevole la presunzione che i creditori portino a carico del loro debitore le spese degli atti fatti contro di esso. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 17. n. 9.

Digitized by Google

45. Quando l'eccesso della domanda del creditore deriva dalla inesattezza della copia autentica del contratto da cui resulta il Credito, lo stesso eccesso non può portarsi a carico dello stesso creditore, in quanto alle spese del giudizio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 16. *n.* 3.

46. Il creditore a cui viene impugnato il Credito dovo, per ottenerne pagamento, provarne la validità. — *Trs. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 56 *in fin.* — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 394.

47. Quegli che vuole ottenere il pagamento di un Credito in forza di una sentenza, devo all'esecuzione della medesima premettere il precetto preliminare. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 183. *n.* 2.

48. Il creditore che agisce in forza d'una obbligazione non scritta, nè firmata dal supposto debitore, ma da un terzo, deve nel caso che questa obbligazione venga impugnata rivolgersi contro colui che l'ha scritta. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 35. *n.* 1.

49. Il creditore non ha azione esercibile sopra un Credito del suo debitore, che questi ha già avulso dal suo patrimonio. — *Trs. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 116. *n.* 9.

50. Il creditore del debitore sottoposto ad una esecuzione, non può esercitare maggiori diritti di quelli che al debitore stesso verso di altri competono, ed è soggetto, nell'esercizio delle azioni del debitore, a quelle eccezioni che contro il debitore possono opporsi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 94. *n.* 3. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 63-64. — *Ivi, an.* 2. *p.* 2. *col.* 113. — *Ivi, an.* 3. *p.* 2. *col.* 247. — *Rot. Rom. in Recent. dec.* 130. *n.* 2. *p.* 16. — *De Luca, De cred. disc.* 40. *n.* 2.

51. Non solo di fronte al debitore che paga, quanto ancora di fronte a qualunque terzo che paghi per lui, il creditore altra obbligazione non contrae che quella di rilasciare i titoli del proprio Credito, e di restituire ciò che abbia percetto. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 351.

52. Il creditore resta obbligato dal conteggio non erroneo trasmesso al debitore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 3. *n.* 2. *e seg.*

53. Il creditore che prende degli oggetti del suo debitore per sodisfarsi, deve rendergli conto, nè può farlo con una nota non fatta nell'atto dell'operazione, o ch'è contradetta dai testimoni. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 161. *n.* 1 *e* 3.

54. Qualunque volta il creditore non possa ottenere dal suo debitore d'esser pagato, con quelli oggetti stessi che gli ha somministrato, è tenuto a ricevor dai beni il pagamento. La *Novella* 4. *rop.* 3, prescrivo che in tal caso debbano consegnarsi al creditore i migliori beni del debitore, dopochè ad una esatta stima siano stati sottoposti. Questa massima a questa norma di giudicare è stata seguita dai nostri Tribunali, e le nostre leggi l'hanno constatata. — *G. P. L. dec.* 35. *tom.* 1. *n.* 7. 8. 9.

55. Se fino dal tempo della contrattazione esistova la difficoltà di poter procedere all'escussione del vero debitore, non può il creditare, venuto il tempo del pagamento, agere contro quegli che è obbligato in sussidio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 54. *n.* 19.

56. Il creditore, in vista dell'interesse indiretto che ha di non vedere diminuito il patrimonio del suo debitore, sopra del quale devo ottenere il pagamento, non può impugnare quelle giudiciali dichiarazioni, le quali in contraditorio di esso sono state legittimamente e senza collusione emanate. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 29. *dec.* 66. *n.* 24.

57. Il creditore che ha ottenuto con sentenza la condanna del suo debitore al pagamento, non può domandarne una nuova condanna. — *Tes. del F. Tosc. tom* 2. *dec.* 147. *n.* 6.

58. Il creditore che ha ottenuta una sufficiente garanzia del Credito, malamente procede a nuove assicurazioni ed esecuzioni contro il suo debitore. — *Ann. di Giuris. an.* 1 *p.* 2. *col.* 904. — *Casaregi. Discurs.* 207. *n.* 32.

59. Il creditore, che sebbene munito di un titolo esecutorio, anzichè prescegliere la via esecutiva, agisce contro il debitore nelle forme ordinarie, non può sottrarsi non solo a quell'eccezioni che sono solamente proponibili nel vero e proprio giudizio esecutivo, ma ad ogni altra che il giudice creda meritavole di valutazione. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 476.

60. Il creditore, senza prima costituire in mora il debitore, non può procedare ad alcun atto esecutivo. — *L.* 4. *ff. De destruct. pignor.* — *Rot. Tosc. in Flor. fideiuss.* 20 *settembre* 1717. *av. Venturini, n.* 67. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 21. *n.* 6.

61. Il creditore che commette una esecuzione nulla, è tenuto alla refusione delle spese e dei danni. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 1. *n.* 28. 29.

b) *Diritti ed obblighi dei debitori.*

1. Il debitore convenuto ha diritto che il creditore esibisca l'obbligazione, o in mancanza del medesimo è tenuto ad esibirla il di lui erede. — *Trs. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 71. *n.* 3 *e seg.*

2. Il creditore non può spogliare il compratore de'beni acquistati dei di lui debitori, se prima non è canonizzato il suo credito. *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 67. *n.* 6.

3. Il debitore può attaccare il giudizio introdotto dal creditore, con eccezioni che investono la sussistenza del Credito, o che riguardano la regolarità della procedura. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 60. *n.* 2.

4. Il debitore richiamato dal creditore a pagare il suo debito, può utilmente opporsi con dire di non essere debitore di tanta somma e di voloro stare ai conti, sebbene il Credito risulti da un pubblico istrumento. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 47. *n.* 1. 2.

5. Il debitore di una somma può ricusarne il pagamento, quando per altra dependenza è creditore del suo creditore, e che questi ha dissipato e trasferito in altri il suo patrimonio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 137. *n* 7.

6. Il debitore resta liberato dagli atti esecutivi intrapresi contro le sue proprietà, ogni qualvolta, o ha sodisfatto il suo debito per cui viene esecutivamente molestato, o è per fatto del suo creditore che il pagamento non è stato eseguito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 69. *n.* 4. *e seg.*

7. Il debitore si libera dai frutti col depositare l'importare del suo debito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 78. *n.* 4. 5. — *Richer, Iurispr. univ. lib.* 3. *tit.* 7. *cap.* 6. § 1172. — *Voet, in Pandect. lib.* 22. *tit.* 1. *n.* 18.

8. Non può sottoporsi al pagamento dei frutti quel supposto debitore, quando nasce questione sul debito ad esso obbligato, mentre in tal caso non potendo dichiararsi accertata l'esistenza del debito a di lui carico, vien necessariamente a mancare la causa produttiva dei frutti medesimi. — *Trs. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 5. *n.* 7. 9. 11.

9. Il debitore di generi non divieno debitore di prezzo se non quando si rende retardario nella consegna dei medesimi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 69. *n.* 21. — *De Luca, De Usur. disc.* 30. *n.* 7, *e De credit. disc.* 92. *n.* 21, *e disc.* 94. *n.* 14.

10. Non si commette frode dal debitore che vende il proprio fonde per un prezzo maggiore di quello per cui lo aveva acquistato, e con quel sistema che la legge prescrive per tutelare l'interesse dei creditori. — *Ann. di Giuris. an* 1. *p.* 1. *col* 434.

11. I beni del debitore non sono obbligati che accessoriamente al creditore meramente chirografario, nè possono dal medesimo essere investiti, ove il debitore se ne sia legalmente spogliato. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 1. *col.* 559-560.

12. Quegli che riveste la duplice qualità o di voro e principal

debitore, a di rappresentante il creditore, può essere in ciascuna qualità considerato una diversa e distinta persona. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 11. *dec.* 6. n. 78. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 48. *dec.* 1. n. 3.

13. Non deve sottoporsi il debitore alle conseguenze del non completo deposito, quando la deficienza si è sostenziale nel residuo di quel debito che egli ha cercato di conoscere, e che il creditore ha voluto a bella posta tenergli occulto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 69. n. 10. — *Rot. Rom. av. Lancet. dec.* 182. n. 12.

14. I danni a cui può dar causa il ritardato pagamento del debito, non sono dovuti quando il debitore gli ripara immediatamente coll'adempimento della sua obbligazione. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 28. n. 16. 17.

15. È di giustizia che il debitore debba pagare il debito scaduto. — *Leg. Quod in diem* 70. *ff. De solut. et liberat.* — *Leg. Cedere diem, ff. De verbor. significat.* — *Tes. del F. Tosc, tom.* 21. *dec.* 47. n. 1.

16. Il debitore *in diem*, diventa vero e proprio debitore fin dal momento della emessa stipulazione, e così prima che venga il giorno aggiunto alla stipulazione stessa. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800, *vol.* 2. *dec.* 89. n. 15.

17. Il debitore non può distroggere l'azione del suo creditore se non dimostra di aver sodisfatto alla sua obbligazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 17. n. 1. — *Ivi, tom.* 8. *dec.* 75. n. 1.

18. Il debitore che non dimostra con pienezza di prove la sodisfazione del debito, è di giustizia che venga condannato al pagamento del medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 21. n. 1. — *Rot. Rom. av. Ratto, dec.* 18. n. 1. — *Ivi, av. Olivat. dec.* 79. n. 4. — *Ivi, av. Riminald. dec.* 149. n. 6.

19. La sola verbale asibizione di pagamento non giova a trattenere le giuste azioni del creditore, ma si esige a tale effetto la reale ed effettiva offerta della pecunia presente. — *Leg. In rem alien. § fin. ff. De pignorat. act.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 52. n. 1. — *Gratian. Discept. for. cap.* 143. n. 48. — *De Luc. De cred. disc.* 92. n. 23 *e seg.*

20. Il debitore non può essere astretto che al pagamento della somma che forma il suo debito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 84. n. 5.

21. Il debitore che vuol profittare dell'esistenza degli atti esecutivi fatti contro di esso per estinguere o diminuire il suo debito, è d'uopo che ne giustifichi oltre l'asistenza ancora l'utilità. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 138. n. 2.

22. Il debitore non può ottenere equità dal giudice, se non nel caso che provi la sua buona fede, e che l'impotenza di pagare il suo debito derivi da inevitabili infortunii. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 89. n. 8. — *Ansald. De commer. disc.* 76. n. 6.

23. I diritti possibili che un terzo possa avere sulla somma che il creditore domanda al suo debitore, non possono autorizzare quest'ultimo che a subordinare il pagamento alle cautele che possa credere del suo interesse. — *Ann. di Giurisp. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1314-1315.

24. Il debitore a cui è intimato di non pagare al suo creditore, può giustamente essere obbligato al deposito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 78. n. 2.

25. Quando il debitore è richiamato a fare il deposito dell'importare del suo debito, non può opporsi, e deve eseguirlo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 23. n. 1; *e dec.* 32. n. 3.

26. La sentenza che condanna il debitore a pagare ai creditori del suo creditore, non opera una vera e propria delegazione, ma una semplice surroga dei creditori medesimi nelle ragioni del debitore loro, e sono ad esso opponibili tutte le eccezioni, che egli altri competerebbero contro l'originario suo creditore. — *Ann. di Giurisp. an.* 7. *p.* 2. *col.* 947-950. — *De Nigris, De except. cap.* 14. § 2. n. 5.

27. Un debitore non vien liberato dal pagamento del suo debito, nè trasfonde il debito in un terzo, se non vi concorrono i termini della delegazione con novazione che non si effettua senza il consenso del creditore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 78. n. 2. 11. — *Tinc. Elem. jur. civ. lib.* 3. *tit.* 30. § 1016. — *Voet, ad Pandect. lib.* 46. *tit.* 2. § 12.

28. La traslocazione di domicilio che il debitore fa da un luogo ad un altro, non lo libera dalle obbligazione alle quali è sottoposto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 8. n. 10.

29. Il debitore non può pregiudicare con volontarie condizioni o simulati pagamenti ai suoi creditori, di fronte ai quali non rimane efficacemente liberato se non per mezzo di un vero, proprio ed effettivo sborso. — *Ann. di Giurisp. an.* 6. *p.* 2. *col.* 187. — *De Luc. De credit. disc.* 56 *in fin.*

30. Quando il debitore vuole che il suo debito sia determinato da una perizia nella quale egli stesso concordi, non può esimersi dal pagamento di quelle somme che i periti stabiliscono. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 95. n. 9.

31. Quando è stabilito dal creditore un costituto a favore di un terzo, ed il costituitario debitore ha promesso ed accettato di pagare la somma convenuta al terzo predetto, non può altrimenti contravvenire alle di lui promesse ed accettazioni. — *Leg.* 1. *ff. De pecun. constitut.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 101. n. 3.

32. Il debitore tenuto ad offrire nuove cautele al suo creditore, in luogo di quella che sono venute a mancargli senza sua colpa, non adempie la sua obbligazione, ove non munisca le offerta nuove cautele di opportuno giustificazioni atto a dimostrarne la idonalità e sufficienza. — *Ann. di Giurisp. an.* 7. *p.* 2. *col.* 119.

33. Il debitore che ha conosciuto i dettagli di una esecuzione e ne ha reclamato il resultato, non può di poi dedurre della nullità. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 21. n. 1. 2. 3.

34. Quando il debitore richiama il creditore a render conto del ritratto dell'esecuzione, non può dipoi dedurre la nullità della stessa esecuzione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 21. n. 3.

35. Il debitore che non fa la prova de'pagamenti fatti a conto del suo debito a cui viene richiamato dal creditore che reclama il suo credito, soccombe alle spese degli atti fino al momento che adempia alle prove richieste. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 8. n. 2.

36. Il debitore che ha opposte delle eccezioni dirette a ritardare il richiesto pagamento del suo debito, si condanna nelle spese giudiciali e stragiudiciali. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 60. n. 12.

37. Il debitore che ha dichiarato il suo debito, e che con la scienza del medesimo ha voluto intenerare un giudizio contro il creditore, non può ritardarne il pagamento col pretesto di volere che sia esibito il titolo del credito, e deve soffrire tutte la spese del giudizio. — *G. P. L. tom.* 3. *dec.* 14. *per int.*

§ 3.

a) Del documento che contiene la confessione del Credito.

1. L'esistenza nelle mani del creditore del documento portante a suo favore l'obbligazione, prova che il credito sussiste, se non ne viene dimostrata l'estinzione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 64. n. 1. — *Ivi, tom.* 19. *dec.* 85. n. 14. — *Ivi, tom.* 20. *dec.* 52. n. 8. 9. — *Rot. Rom. dec.* 721. n. 16. *av. Penia.* — *Ivi, dec.* 184. n. 7. *av. Celso.* — *Ivi, dec.* 808. n. 2. *av. Molin.* — *Constant. ad Stat. urb. adnot.* 18 *art.* 1. n. 8.

Digitized by Google

2. Quando il documento da cui risulta l'obbligazione del debitore non viene dal debitore stesso impugnato, deve riconoscersi la verità del Credito reclamato, ed accordarsi l'esecuzione provvisoria al creditore non ostante appello, e senza cauzione. — *Rot. Tosc.* in *Thes. Ombros. tom.* 6. *dec.* 59. *n.* 1. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 21. *n.* 2. — *Ivi, tom.* 10. *dec.* 24. *n.* 9. — *Ivi, tom.* 21. *dec.* 5. *n.* 3. 5.

3. Per denaturare il titolo di un credito resultante da un pubblico istrumento, non basta l'allegare dei titoli che si pretende avere da contrapporvi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 24. *dec.* 40. *n.* 4.

4. Contro il creditore che reclama il suo credito resultante da diverse scritte private, dichiarate da due sentenze equiparabili ad un pubblico istrumento, non può il debitore domandare la prova testimoniale. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 67. *n.* 1.

5. Il creditore che ha scelto di costituire il suo credito col mezzo di un atto privato, contrae il doppio obbligo di conservare e produrre il documento, quando voglia valersene, e di restituirlo quando vien soddisfatto del credito medesimo. — *Leg. ult. Cod. ad exibendum.* — *Leg.* 2. *Cod. De condit. ex lege.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 21. *n.* 9. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 165. — *Rot. Rom. av. Emerix, dec.* 482. n. 6. — *Donell. tit.* 43. *lib.* 8. *Cod. De solut. ad leg. Quod debitori, t.* 9. *pag.* 1434. *n.* 2. — *Marsimed. Examinat.* 53. n. 17.

6. Sebbene esistano delle lettere nelle quali il debitore confessi il suo debito, pur non ostante questi non perde mai il diritto di farsi rendere ostensibili dal creditore i documenti del suo credito. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 6. *n.* 1. 2.

7. La confessione del debito concepita con espressioni di aver ricevuto in diversi tempi la somma in detti atti indicata, esclude l'eccezione dell'innumerata pecunia. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 24. *dec.* 31. *n.* 13.

8. Il creditore che ripugna alla nuova esibizione dei titoli del suo credito, si rende soggetto alla presunzione di cattivo gius. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 54. n. 4. — *Rot. Rom. av. Falconer. tit. De Miscellan. dec.* 71. *n.* 2. — *Fabro*, in *Cod. lib.* 8. *tit.* 1. *def.* 2. *not.* 3.

9. La regola di ragione che insegna che la firma apposta in piè d'una confessione di debito, o d'altro atto qualunque, sia ad indicare l'approvazione del soscrivente per tutto ciò che è espresso nella scrittura, ancorchè da altra mano redatta, è soggetta a limitazione ogniqualvolta apparisce che al soscrivente fu ignoto il contenuto dell'atto firmato, e che con altro intendimento che con quello di approvarlo vi apponesse la firma. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 537.

b| *Delle prove e congetture che giustificano, od escludono un Credito, e del modo di valutarlo.*

1. La verità del Credito, in difetto di prova diretta, si giustifica anche con il complesso di molte e gravi congetture ed indizii. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 169. *n.* 1.

2. Anche dai riuniti e concordi deposti dei testimonii, può desumersi la prova della verità ed esistenza di un Credito. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 169. n. 4.

3. L'esistenza della scrittura non è di necessità per porre in essere la prova del Crediti come d'ogni altra civil transazione, e questa prova può esser sempre supplita per mezzo di equipollenti, tanto nel caso che la scrittura non sia mai esistita, quanto nel caso in cui il chirografo una volta fatto sia andato smarrito o in qualunque modo deperito. La prova dello smarrimento del documento è impossibile a farsi dal creditore che l'allega, a differenza della prova della deperizione avvenuta per incendio o altro infortunio derivato da forza superiore, che può sempre porsi in essere. — *Leg.* 1. *Cod De fid. instrument.* — *Rot. Tosc. in Liburn. assecurationis et mandati,* 2 *agosto* 1791. § *Ogni contratto.* — *Ivi*, in *Florent. præt. crediti et vitalizii,* 3 *agosto* 1798. *ac. Fenzi*, § 8. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 831. 834. — *Donello, De jure civili, tom.* 7. *pag.* 1231. *n.* 1.

4. Il debitore che chiede al creditore per mezzo di lettere una dilazione al pagamento del suo debito, viene a confessarlo e riconoscerlo, e ne somministra una piena prova. — *Leg. Ad solut.* 5. *Cod. De rejudicat.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 24. *dec.* 55. *n.* 8. — *Rot. Rom. in Recent. dec.* 773. *n.* 5. *p.* 2. — *Ivi, dec.* 348. *n.* 7. 8. *p.* 12. — *Ivi, ac. Buratto, dec.* 887. n. 6.

5. Una pariale compensazione e l'offerta del pagamento suppongono la esistenza del debito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 29. *dec.* 13. *n.* 4.

6. La remissione libera e spontanea dei libri stessi per parte del creditore in luogo lontano, e la facoltà di esaminarli tutti per intiero, sono circostanze che stanno a convalidare la realtà e sincerità del Credito reclamato. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 169. *n.* 13. 22.

7. Avuti la L. *Exemplo* ec. la sola registrazione del nome del debitore sopra i privati registri forma piena prova del Credito; dopo però il disposto di detta legge, sono essi divenuti meno provanti a favore del creditore, a meno che non vi concorrano dei riscontri e congetture, che dimostrino l'esattezza e la sincerità dei ridetti privati registri. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 169. *n.* 6. 9. 10.

8. Quando per stabilire la giustizia di un Credito non sono necessarii i libri stati depositati, dai quali si crede che risulti, se ne può ordinare la celere restituzione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 18. *n.* 1. 2.

9. Quando il giuramento decisorio non ha per oggetto di precisare il Credito, ma di stabilire un fatto per conoscere la verità di esso, non si fa luogo a dichiarazione alcuna su quelle partite che non vengono dal medesimo investite. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 18. *n.* 11. 12.

10. Dalla quietanza di un Credito, non può argomentarsi che il creditore non abbia altri titoli di Credito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 186. *n.* 11.

11. Non può alcuno colla propria dichiarazione costituire un terzo suo debitore. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 152,

12. La domanda, con soverchia circospezione, di somministrazioni di danaro, induce una presunzione esclusiva di un Credito in colui che fa una tale domanda. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 45. n. 5.

13. Una dimostrazione che non è accompagnata da quei titoli e giustificazioni con cui è stata appoggiata, non prova il Credito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 100. n. 2.

14. Il richiamo per mezzo del Tribunale al pagamento di un debito, il quale dopo l'opposizione fatta non è stato proseguito, non giustifica nel creditore l'esistenza del Credito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 184. *n.* 5.

15. Nel concorso di congetture per una parte e per l'altra che producono qualche incertezza, devono prevalere quelle a favore del debitore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 92. n. 49.

16. Nel conflitto di presunzioni le une contrarie alle altre, devono prevalere quelle che militano a favore della sussistenza del Credito, quando hanno l'appoggio di un documento. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 85. *n.* 10. — *Constant. ad Stat. urbis adnot.* 48. n. 296.

Digitized by Google

§ 4.

DELLA LIQUIDITÀ, OD ILLIQUIDITÀ DEI CREDITI, E DEI RELATIVI GIUDIZII

1. L'istanza di colui che agisce per un Credito liquido e certo, deve essere accolta favorevolmente nei Tribunali. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 24. n. 1.

2. Il creditore che ha un Credito certo nella sostanza, è nel diritto di consegoirlo, dopo che è divenuto liquido nella quantità. — *Decis. dello Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 31. *n.* 5.

3. Si eqnipara al Credito liquido quello che è facilmente liquidabile, mediante la sottrazione del pagato dal dovuto. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 11. *dec.* 17. *n.* 15. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 3. *n.* 3. — *Ivi, tom.* 22. *dec.* 45. *n.* 5. — *Ann di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 1041. — *Ivi, an* 8. *p.* 2. *col* 17. — *Ivi, an.* 9. *p.* 2. *col.* 65; *col.* 98-99; *e col.* 682. — *Rot. Rom. ov. Olivatio, dec.* 495. *n.* 1.

4. Quando la liquidità del Credito deriva dal fatto del debitore, si deve il Credito stesso considerare come liqnido. — *Rot. Tosc. in Flor. tut.* 8 *settembre* 1630. *av. Branchelli.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 93. *n.* 11. — *Felic. De societat. cap.* 24. *n.* 31. — *Leotar. De usurie quast.* 84. *n.* 67.

5. Diviene certo e liquido per coloro che hanno contribuito a delle spese fatte per una Comunità, il Credito pagato nelle mani del rappresentante la stessa Comunità. — *Tes. del F. Tosc. tom* 16. *dec.* 53. *n.* 2. 3.

6. Il debito liquidato dagli arbitri non è soggetto a variazione, qaantnnque in un secondo giudizio sia ritrovato in maggiore quantità. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 97. *n.* 1.

7. Il Credito del procuratore legale, determinato nella sentenza graduatoria non appellata né appellabile, è uo Credito certo a liquido. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 41. *n.* 3.

8. Il Credito non certo né liqnido, ma cha in breve può acquistare certezza e liqoidità, il quale vien proposta per contrapporsi a quello certo e liquido, è atto per equità a fare tener sospesa l'esecuzione della sentenza. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 29. *n.* 3.

9. Quando il Credito è certo in genere, la liquidazione deve retrotrarsi dal giorno della fatta domanda. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 95. n. 10. — *Rot. Rom. av. Cerro, dec.* 208. n. 15. — *Thesaur. Quest. forens. lib.* 4. *ques.* 21. *n.* 27.

10. Un Credito non definito né *in genere*, oè *in specie*, ed ignorato assolntamente dal debitore al momento della sua offerta del deposito, devesi accertare coo l'opportuna liqnidazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 69. *n.* 18.

11. La liquidità del debito, confermato da due sentenze che formano la cosa giodicata, non resta intorbidata dalla serotina produzione di una ricevota, quando possa crederai ch'essa contempli de' pagamenti già imputati ed approvati. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 63. *n.* 1. 4. 5.

12. Non sono canonizzabili nel giudizio di liquidazione quelle quote di frutti che corrispondono a dei capitali, a parte di essi, dei qoali non è dovuto l'abbuono. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 300.

13. Il debitore non può contrapporre al debito liquido, che ha col suo creditore, i pagamenti fatti al creditora dello stesso suo creditore in conto di uno debito illiquido. — *Tes. del F. Tosc tom.* 7 *dec.* 32. *n.* 2.

14. Quegli che agisce per concludere la liquidità del suo Credito, non può rendere questo eguale ad altro Credito del suo avversario, dichiarato con sentenza passata in cosa giudicata. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 68. *n.* 4.

15. Quando nella liquidazione di un Credito col debitore non si fa menzione del Credito dello stesso debitore, dependente da altra cause, non può dirsi contrapposto questo con quello. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 6. *dec.* 58. *n.* 13. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10 *dec.* 58. n. 3.

16. Il creditore che ha un conto approvato dal debitore, non può esser costretto a nuovamente giustificarne le partite, a meno che non venga concludentemente provata l'erronaità del conto medesimo. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 14.

17. Non può riguardarsi qual conteggio obiettabile alla parte che lo ha esarato, quello che manca di data, e d'impostazione di regolare dare e avere. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 146.

18. Per autorizzare la reteuzione richiedesi un Credito certo in genere, e facilmente liquidabile in specie. Essa non è deducibile contro i terzi muniti d'un titolo anteriore a poziore a quello del detentore. — *Ann. di Ginris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 619.

19. Quegli che si è obbligato di non molestare il suo debitore per il pagamento di una somma certa, finchè non sono fra essi intieramente liquidati i loro conti, non ha diritto all'esazione se non dopo l'avvenuta liquidazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 53. *n.* 1 *e seg.*

20. Può il supposto debitore essere sottoposto al pagamento dei frutti, quando siano stati da lui operati tutti i mezzi possibili, onde trattenere la recognizione e la liquidazione dal proprio debito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 55. *n.* 8.

21. La necessità d'una preventiva generale liquidazione d'interessi, e della dispunzione di tutte le partite di Credito e debito, prima di statuire sulle domande dell'una e dell'altra parte, si verifica e procede soltanto, quando non esista contratto che costituisca a principiu una di esse liquida creditrice dell'altra. — *Ann. di Ginris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 587.

22. Quella sentenza che nel concorso di domande principali e di domande reconvenzionali, aventi per subietto più dipendenze e titoli di Credito e debito, statuisce su tutti i meriti della contestazione, esaurisce implicitamente la dimanda di riavio che una delle parti abbia proposta ad un separato successivo giudizio di liquidazione. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 387.

23. Quegli che nel giudizio di liquidazione sostiene esser parziale un debito che dalle resultanze degli atti e dalle cose giudicate emerge fargli carico nella totalità, dee concludentemente provare la sua eccezione. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 299.

24. Nel giudizio di liquidazione dei Crediti e debiti, non sono abbuonabili quelle partite che non si presentano corredate dalla relativa giustificazione, potendo tutt'al più formare subietto di riservo. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 297.

25. Le spese del giudizio di liquidazione, al quale è da una sentenza subordinato il ritiro di un Credito, giustamente sono ritasciate a carico del creditore, quando sono occasionate da ingiuste contestazioni. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2 *col.* 214.

26. Non v'ha legge che inabiliti il giudice che ha pronunziata l'illiquidità d'un Credito, all'effetto di escludere la compensazione, di tornare in altro giudizio a pronunziare sulla esistenza o inesistenza del medesimo, all'effetto di assolvere o condannare il convenuto. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 628.

27. Non è permesso devenire ad alcun atto esecutivo per un Credito illiquido. — *Rot Tosc. nel Thes. Ombros. tom.* 3. *dec.* 36. *n.* 1. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 24. *n.* 5. — *Ivi*, tom. 10. *dec* 2. n. 4. — *Ivi. tom.* 20. *dec.* 50. *n.* 2. — *Carleval. De jndic. disp* 15. n. 1. — *De Luca, De credit. disc.* 118 *n.* 3. — *Ansald De commerc. dec.* 38. n. 6.

Digitized by Google

28. Il debito incerto e illiquido non può presumersi condonato nè rimesso. — *Tes. del F. Tosc. tom. 9. dec. 66. n. 11.*

29. Quando pende in appello una causa di liquidazione, non può riconoscersi liquido nè il Credito nè il debito che resulterà dalla sentenza che verrà proferita. — *Tes. del F. Tosc. tom. 31. dec. 60. n. 3.*

30. Trattandosi di vicendevoli Crediti e debiti, niuna delle parti può vantarsi creditrice dell'altra, finchè non sia avvenuta la liquidazione finale del respettivo dare ed avere. — *Rot. Tosc. in Florent. reddition. 1 ottobre 1779. or. Luci. — Ann. di Giuris. an. 7. p. 2. col. 608.*

§ 5.

DELL'ESIGIBILITÀ DEI CREDITI

1. La dichiarazione del Credito e la generica condanna del debitore pronunziata in relazione al documento dal creditore prodotto, deve sempre intendersi subordinato al modo di esazione che è stato fra creditore e debitore convenuto. — *Ann. di Giuris. an. 8. p. 1. col. 735-736.*

2. Non può esigersi il pagamento del Credito prima del giorno convenuto. — *Leg. 2. ff. De eo quod certo loco.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 2. dec. 226. n. 4.*

3. È principio incontroverso di gius, che ogni qualvolta vengono a mancare al creditore senza sua colpa o indipendentemente dal fatto proprio le cautele convenute a garanzia del suo Credito, può il medesimo ripetere il pagamento, anco prima della scadenza, ove il debitore non gli somministri nuove cautele. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 2. col. 820.*

4. Non si può decretare il pagamento di un debito dipendente da una condizione non per anco purificata. — *Tes. del F. Tosc. tom. 22. dec. 45. n. 4.*

5. Trattandosi di un debito che deve resultare da una precedente liquidazione, se questa non si verifica, non può il debitore essere condannato al pagamento. — *Tes. del F. Tosc. tom. 22. dec. 45 n. 3.*

6. Conviene sempre adottare qualunque interpetrazione, onde escludere una promessa presa fatta da un creditore ad un debitore, d'attendere cioè il risorgimento della fortuna di quest'ultimo ad esigere il Credito. Imperocchè il creditore subordinando questa promessa ad uno avvenimento molto incerto, verrebbe quasi a rinunziare al suo Credito e all'esercizio dei suoi diritti. — *Tes. del F. Tosc. tom. 38. dec. 67. n. 8.*

7. Il conseguimento del Credito non può contrastarsi al creditore sulla sola deduzione delle eccezioni, se non sono in un congruo giudizio canonizzate. — *Tes. del F. Tosc. tom 5. dec. 85. n. 11.*

8. La comminazione della perdita d'ogni diritto ad esigere i proprii Crediti per la sola decorrenza del lasso del termine assegnato al creditore a render conto di assegnamenti dei quali aveva assunto un indebito possesso, oltrechè contiene vizio d'*ultra petizione*, quando trascende i limiti della relativa domanda, è sempre una misura di per sè sleasa esorbitante da ogni dettame di retta giustizia, e non conforme alla norme di giudicare. — *Ann. di Giuris. an. 8. p. 1. col. 423-424.*

9. Non può ritenersi per negligente quel creditore che differì l'esazione del suo Credito, quando non consta di tempo limitato per conseguirla. — *Decis. della Rot. Fior. serie del 1800. vol. 3. dec. 193. n. 18.*

§ 6.

DEI CORREI DI DEBITO E DELLE CAUSE INDUCENTI OD ESCLUDENTI LA SOLIDALITÀ

1. Più debitori per la stessa dipendenza, rivestono tutti la stessa obbligazione di faccia al creditore, il quale può a suo talento investire chi più gli piaccia per ottenere il suo pagamento. — *Tes. del F. Tosc. tom. 6. dec. 13. n. 2.* — *Ivi, tom. 31. dec. 1. n. 20.*

2. Non è permessa al creditore la varissione della esecuzione, quando col primo dei mezzi da esso prescelto possa ottenere la completa esazione del suo Credito, perchè, ogni qualvolta egli tiene in sue mani un mezzo sicuro di rimborso, non può essergli più lecito di rivolgersi contro gli altri coobbligati alla sodisfazione del debito. — *Tes. del F. Tosc. tom. 17. dec. 12. n. 10.* — *Azuni. Dizion. Univers. di Giurisprud. Merc. alla parola: Mallevadore, § 21.* — *Constant. ad Statut. urbis adnot. 58. n. 44 e seg.*

3. Il creditore non è redarguibile di negligenza se ha prorogato il pagamento del debito scaduto, se non nel caso che da uno dei correi fosse stato intimato ad agire contro l'altro correo. — *Tes. del F. Tosc. tom. 10. dec. 92. n. 3.*

4. La confessione del correo di debito pregiudica e forma stato contro l'altro correo. — *Rot. Tosc. in Florent. successionis, 30 settembre 1803. av. Fenzi, § fin.* — *Ann. di Giuris. an. 2. p. 2. col. 1221.*

5. Perchè il correo possa, mediante l'offerta reale, ottenere la sua rilevazione dall'altro per il danno dell'incorsa caducità, conviene che gli abbia fatto del proprio offerta di tutto il debito, e questa sia stata poi ricusata dal creditore per qualche causa imputabile all'altro correo. — *G. P. L. tom. 1. dec. 28. n. 21.*

6. Non può esser tenuto per il solido colui che si è obbligato con altri al pagamento di un debito, senza dichiararsi espressamente solidale. (1) — *Ann. di Giuris. an. 10. p. 2. col. 603.*

7. La condanna di più succumbenti al pagamento di un debito non importa per necessità la solidalità, la quale si ha anzi per esclusa ogni volta che non è stata litteralmente dichiarata dal giudice. — *Leg. 43. ff. De rejudicata, et de effectu sentent. § 10. De appellat.* — *Ann. di Giuris an. 6. p. 1. col. 43.*

8. La mancanza di espressioni o formule indicanti solidalità fra più debitori, basta per far ritenere che l'obbligazione fu contratta da ognuno di essi per la respettiva porzione civile. — *Leg. Reos promittendi 11. § Cum tabulis ff. De duob. reis.* — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 2. col. 1241.* — *Cujac. Comm. in lib. XI. Respons. Papin. ad dict. leg.*

9. Anco nel caso di obbligazione solidale, la dichiarazione fatta dal creditore ad alcuno dei correi del debito di ricevere la somma pagatagli per la sua porzione, o virile, basta per risolvere la solidalità, e importa di per sè la divisione del debito. — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 2. col. 1243.* — *Donell. Ad leg. 18. Cod. De pact. n. 2. 3.* — *Mauro, De solut. cap. 38. n. 4.*

---

(1) La regola per cui non si presume solidarietà fra i debitori, ma si richiede l'espressa dichiarazione, resta, per diritto romano, sempre ferma, meno però nei casi in cui, mediante una disposizione di legge, tale obbligazione solidaria abbia luogo *ipso jure*. — *Leg. 6 prin. leg. 8, e leg 11 § 2. ff. De duob. reis.* — *leg. 10 § 3 ff De appellat* — *leg. 43 ff. de re judic.*; — *leg. 3. Cod. De duob. reis, tit. Si plures una sent condemn. sint; e nov. 99 cap. 1.* Tali casi, secondo il Pothier, (*Trattato delle obblig. p. 1. cap 3. art. 8. n. 266 e seg.*) sono i seguenti; 1° Quando dei soci di commercio contraggono delle obbligazioni pel fatto del loro commercio. — 2° Nelle obbligazioni contratte da più tutori incaricati della medesima tutela, o da più persone incaricate di qualche pubblica amministrazione. — 3° Allorchè più individui sono concorsi ad un delitto. — 4° Se la solidarietà risulta dall'espressa dichiarazione del testatore, il quale incaricava solidalmente i suoi eredi, o altri successori alla prestazione del legato. — La *legge 8, § 1 ff De Leg*, decide che nell'ultimo dei casi accennati esiste solidalità, sono mancando l'espressa dichiarazione del disponente. Però nell'interpretazione di detta legge havvi dispute fra i DII; la comune opinione, seguita da Bartolo e da molti altri Giureconsulti, si arresta nel ritenere una vera obbligazione solidale nel caso riportato dalla legge, mentre il Molineo (*Tract. de dir. et indic. p. 3 n. 153, 154, 155.*) pretende che le parole delle legge medesima non inducano ad una perfetta solidalità.

Digitized by Google

§ 7.

DEL BENEFIZIO DELLA DILAZIONE E DELLA PURGAZIONE DELLA MORA.

1. È nell'arbitrio del giudice di accordare per giuste cause una modica dilazione al debitore a pagare il suo debito. — *Leg.* 21. *ff. De reb. cred.*, e *Leg.* 41. *ff. De usur. et fruct.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 51. *n.* 1.

2. La dilazione concessa al debitore equivale a pagamento: questa dilazione però non produce la conseguenza di portare a carico del creditore le variazioni intermedie del valore della moneta nella quale il debitore promise di fare il pagamento. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 158. *n.* 20. 22.

3. L'errore in cui rimanga per lungo tempo tanto il debitore che il creditore sulla qualità di un Credito, è ragione sufficiente per accordare al debitore un'equa dilazione al pagamento del suo debito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 51. *n.* 22.

4. L'offerta reale del debito scaduto, può essere una circostanza per concedere al debitore una dilazione al pagamento. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 28. *n.* 11.

5. Il pagamento dei frutti di un debito oltre la convenuta scadenza del capitale, ed una somma in conto dello stesso capitale, non provano la proroga della scadenza del medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 51. *n.* 2.

6. Non s'intende accettata da un debitore un'offerta di dilazione fattagli dal creditore, allorchè prosegue in un giudizio a contrastare sull'esistenza del credito che gli è stato richiesto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 67. *n.* 9.

7. Il debitore non ha diritto di giovarsi delle dilazioni concesse dal creditore al mallevadore che ha soddisfatta la sua obbligazione fidejussoria, e ne ha sopportate le onerose conseguenze.— *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 300.

8. Il favore che, sul disposto della legge *Marcellus*, *Cod. ad Senat. Cons. Trebellian.*, è stato dalla Giurisprudenza accordato al possessore di buona fede ed a titolo oneroso di beni comuni alienati dal condomino o consorte, non può senza abuso estendersi al debitore dell'eredità, onde rendere efficace la dilazione al pagamento che da uno degli eredi siagli stata accordata. Tantomeno poi ciò potrebbe ritenersi nel difetto degl'estremi, nel concorso dei quali soltanto si fa luogo all'estensiva applicazione dell'indicata legge. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 98.

9. La mora geminata del debitore preclude la via al giudice di accordargli dilazione al pagamento o purgazione di mora. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 28. *n.* 12. 14.

10. Senza giudiciale intimazione non può dirsi il debitore in mora. — *Leg. Nulla intelligitur* 88. *ff. De reg. jur.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 14. *n.* 34.

11. L'accomodamento trattato amichevolmente col creditore dal debitore, e non ultimato per la troppa insistenza di quest'ultimo, può essere una circostanza favorevole alla purgazione della mora. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 28. *n.* 13.

12. Quando il creditore ha l'azione per convenzione, di potere astringere il debitore, nel caso di morosità al pagamento dei frutti, a vendergli tanti dei proprii beni, il valore dei quali ammonti all'importare del Credito, non si accorda la purgazione della mora. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 73. *p.* 211 — *Ivi, tom.* 10. *dec.* 51. *n.* 11.

13. Non sempre il patto espresso esclude il debitore dalla purgazione della mora (*Rot. Tosc. in Azzaren. Praetens. caduc.* 20 *aprile* 1722. § *Animadvertebatur*), imperocchè, o esso patto contiene ciò che si legge nel patto resolutivo tacito voluto dalla legge, e allora non si induce la perdita del diritto e il debitore è ammesso alla purgazione della mora; o il patto resolutivo espresso è più effrenato del tacito, ed in questo caso la violazione induce la caducità. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 28. *n.* 3. 4. 5.

§ 8.

DEI CREDITI RATIZZATI E DELLA CADUCITÀ DAL BENEFIZIO DELLA COMPOSIZIONE.

1. Il debitore può abbreviare il termine al pagamento composto a rate, ciò non può fare il creditore in danno del debitore, perchè gli resiste l'eccezione equitativa *pacti conventi temporalis*. — — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 195. *n.* 14. *e seg.*

2. Quando il creditore è venuto a ricevere ed a ritirare le rate scadute, s'intende che abbia rennnziato alla pena della caducità dalla composizione concessa al debitore. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 9. *n.* 2.

3. Il debitore moroso alla stipolata composizione e dilazione di pagamento, decade da questo benefizio, ed è tenuto alla sodisfazione della totalità del debito senza potere implorare la purgazione della mora, quando vi ha con termini effrenati renunziato per patto. — *G. P. L.* tom. 1. *dec.* 28. *n.* 1. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 147. *n.* 3.

4. Il ritardo del pagamento di un debito composto oltre il tempo convenuto, se deriva da una contestazione giudiziale insorta prima dello spirare del termine, non produce alcun effetto di caducità. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 137. *n.* 1. 3. 4.

5. Tanta somma deve dirsi pagata di un debito composto, quanta ne risulta dalle ricevute dei fatti pagamenti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 73. *n.* 2.

6. Quando il debitore di più debiti, tra i quali di uno composto, accetta dal creditore le ricevute senza che in quelle sia dichiarata l'imputazione di quello composto, non possono i pagamenti a questo riferirsi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 78. *n.* 3. 4.

7. La somma che il debitore deposita nelle mani del creditore per cautela dei di lui credito composto a rate, deve imputarsi nel Credito medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 147. *n.* 4.

8. Il creditore che ha ricevuto dal suo debitore una somma in deposito per sicurezza del suo Credito composto, se imputa questa somma nel suo Credito, dimostra di aver riguardato il deposito come destinato a supplire al pagamento delle rate dovutogli.—*Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 147. *n.* 5.

9. Trattandosi di debito composto a rate, non eccede i limiti della contestazione la sentenza che condanna puramente al pagamento di tutto, quantunque alcuna soltanto delle rate fosse scaduta avanti il giudizio, e la integrale domanda dell'attore si fondasse dapprima nella mora incorsa per le rate scadute, e fosse modificata dall'istanza d'una previa assegnazione di termini. La scadenza verificata di tutte le altre rate nella pendenza del giudizio renda inutile e ozioso quel temperamento. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 1042.

§ 9.

a) Della condonazione e renunzia d'un Credito.

1. Il debito non si presume condonato se non concorrono copulativamente *Coniunctio sanguinis*, *diuturnitas temporis et saepius calculata ratio*. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 180. *n.* 1. 4. 5. — *Ivi. tom.* 9. *dec.* 66. *n.* 10.

2. La presunzione della condonazione del debito non ha luogo senza il concorso della buona fede continuata per tutto il tempo

necessario ad indurla. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 66. n. 12.— *G. P. L. tom.* 5. *dec.* 75.

3. Non può aver luogo la presunzione della condonazione del debito, quando il debitore sostiene il presunto pagamento. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 66. *n.* 14.

4. La condonazione del debito fatta dal creditore al debitore, non importa mai cessione dei di lui diritti, ma solamente liberazione del debitore e respettivamente estinzione del debito stesso. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombr. tom.* 3. *dec.* 57. *n.* 22. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 200. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 18. *tom.* 1. *dec.* 331. *n.* 4; *e p.* 17. *dec.* 315. *n.* 8. 9.

5. La condonazione fatta dal creditore al debitore di un debito di prestazioni arretrate, da lui supposte ascendere a una certa somma ma in effetto di somma inferiore, non è operativa che per la somma realmente dovuta (1), e tanto più quando tale condonazione è accompagnata dalla condizione che il debitore sia puntuale nella sodisfazione delle prestazioni future. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 735. 736.

6. Il creditore che ha ricevuto dei beni in pagamento, e che condona il di più del suo Credito, non può dirsi che siasi riservato di sperimentare i suoi diritti nel caso di miglior fortuna del debitore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 179. *n.* 5.

7. La domanda del pagamento di un Credito già rinunziato e rimesso al debitore, deve rigettarsi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 1. *n.* 7.

8. Dalla tolleranza del creditore non è dato indurre renunzia ai diritti che gli competono, e tanto meno poi quando la pretesa renunzia mancherebbe di causa. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 380. — *Menoch. De præsumpt. lib.* 1. *quæst.* 55. *n.* 2.

b) *Delle prove e delle presunzioni di pagamento, e del modo di valutarle.*

1. Colle prove sussidiaria o indirette può concludersi la prova di un fatto qualunque, per modo di acquistarne la merala evidenza, da parificarsi alla prova desunta da un pubblico instromento. (*Leg.* 19. *vers. judicia. Cod. De rei vindicat.* — *Leg.* 20. *Cod. De testib.* — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 9. *dec.* 24. *n.* 36. — *Rot. Rom. in Recent. dec.* 279. *n.* 6. *p.* 9. *tit.* 1. *e dec.* 368. *n.* 2. *p.* 15 — *Dec. Cons.* 158. *n.* 17.) A questa regola generale è pure subordinato il pagamento, quantunque cosa di mero fatto: egli è perciò un atto che per la sua prova non richiede la ricevuta o quietanza del creditore, ma può essere provato per mezzo di congetture e di presunzioni. La qual prova non solo giunge al grado di essere caratterizzata per prova piena e liquida, ma merita di essere attesa quanto quella che resulta da un pubblico e solenne instrumento, e ciò ancora quando anche preventivamente fosse stato dedotto in patto espresso fra le parti, che per mezzo di un pubblico instrumento la prova dell'estinzione del debito dovesse concludersi. — *Leg. Si chirographo, ff. De probat.* — *Rot. Tosc. in Liburn. prat. merc.* 22 *maggio* 1731. § *His stant. av. Venturini.* — *Ivi, in Florent. præsumptæ solut.* 14 *settembre* 1772. § *Che poi ec. av. Ulivelli.* — *Ivi, in Florentina pecuniaria,* 30 *agosto* 1794. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 181. *n.* 1. 2. 3. — *Ivi, tom.* 26. *dec.* 60. *n.* 5. — *Ivi, tom.* 36. *dec.* 92. *n.* 12. 13. — *Calcagnini, De ultima voluntat. observat.* 39. *n.* 3. *e* 27. — *Menoch. lib.* 3. *præsupt.* 135. — *Surd. dec.* 105. *n.* 9. 10. — *Conc. dec.* 487.

2. Sebbene sia vero che anco per via di congetture e di presunzioni possa provarsi talvolta il pagamento e l'estinzione di un debito (*Rot. Tosc. in Flor. pratens. solutione,* 12 *febbraio* 1744. *av. Merlin.* — *Rot. Rom. dec.* 15. *n.* 3. *tit. De censibus, av. Falconer.* — *Surdo, Decis.* 105. *n.* 10), ciò però ha luogo quando concorra un cumulo tale di circostanze capaci di convincere l'animo dei giudici che il pagamento sia stato fatto, sebbene ne manchi la prova diretta. — *Leg. Fingent. ff. De probat.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 47. *n.* 2. 3. 4. — *Rot. Rom. in Favent. pecuniaria,* 20 *gennaio* 1755. § 8. *av. Figuer.* — *Ivi, in Beneventana dotis et fructuum,* 12 *marzo* 1713. *n.* 3. *av. Marco.*

3. Non è sempre necessario che le congetture per essere valutabili debbano rivestire il grado di complete, perfette ed atte ad escludere qualunque obiezione, ma serve che la loro coacervazione sia sufficiente a non lasciar dubbio nella coscienza del giudice, e a porlo nella persuasiva del seguito pagamento. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 92. *n.* 47. — *Gob. Cons.* 67. *n.* 27. — *Paullut. Dissert.* 66. *art.* 1. *n.* 70. — *Altimar. De nullitat. tom.* 7. *quest.* 43. *n.* 771. *Constant. ad Stat. urb. adnot.* 48. *art.* 4. *n.* 239.

4. Contro la scrittura privata non munita di testimoni, non si richiedono forti congetture per provare l'estinzione del debito, e si richiedono ancora di minor forza quando si tratta di un Credito di buona fede, e che si vuol provare per mezzo del detto di un unico testimone. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 6. *dec.* 31. *n.* 4. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 92. *n.* 45.

5. È sempre necessario il concorso di gravissime congetture, ogni qual volta si tratti di provare il pagamento contro un pubblico instrumento. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 92. *n.* 44.

6. In fatto di pagamento, deve principalmente seguirsi ciò che si presenta più verosimile. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 64. *n.* 4.

7. Conclusa una volta per parte del creditore la prova del Credito del quale manca a lui il documento, è nell'obbligo del debitore di dimostrare con mezzi chiari o soddisfacenti di averlo estinto, non giovandogli neppure l'esistenza in sue mani del documento del Credito, ove non giustifichi la spontanea restituzione fattagliene dal creditore. — *Rot. Tosc. in Florent. pecuniaria quo ad pratens. solut. camb.* 3 *settembre* 1794. *av. Brichieri, Cercignani e Maggi,* § *Ma quel che toglieva ec.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 21. *n.* 3. — *Ivi, tom.* 9. *dec.* 33. *n.* 2. — *Ivi, tom.* 26. *dec.* 63. *n.* 3. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 834. — *Rot. Rom. in Roman. pecuniaria,* 29 *gennaio* 1790. *av. Parracian.* § 7. — *Genua. De scriptura privat. lib.* 1. *quæst.* 4. *n.* 161-162. — *Gratian. Discept. forens. cap.* 393. *n.* 17. — *Duxart, Decis. sardin.* 90. *n.* 1.

8. Il fatto del pagamento deve luminosamente provarsi da chi lo asserisce (*Leg. Quingen.* § *Nemo si creditum, ff. De probat.* — *Leg.* 1. *Cod. De probat.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 47. *n.* 9. — *Salicet. lib.* 3. *in Leg.* 2. *n.* 15. *De jure emphyt.*), e qualunque dubbio basta per escluderlo (*Rot. Rom. in Melevitana pecuniaria,* 8 *febbraio* 1751. § 14. *av. Elphant.*) essendo troppo inverosimile che alcuno paghi una somma senza riportarne la debita ricevuta. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 47. *n.* 11. — *Rot. Rom. dec.* 247. *n.* 3. *av. Ludovis.*

9. Quando il debitore ha conchiuso la prova in genere di varii pagamenti del suo debito, deve ammettersi a farne la prova in ispecie. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 61. *n.* 4. 5.

10. La cancellazione del documento constituente il Credito, e l'esistenza del documento medesimo nelle mani del debitore, fanno presumere l'estinzione del debito. — *Leg. Labeo cit, e leg.*

(1) Tale disposizione è giusta in tesi generale, perchè sarebbe strano che un atto liberale e gratuito potesse essere influenzato dall'errore, fino ad arrecare danno a chi vi si presta, oltre la sua intenzione; nel caso in ispecie poi è tanto più giusta, perchè consuona col canone di diritto stabilito dai DD., che cioè, niun atto voluto di semplice liberazione da un debito può mai convertirsi in un titolo di credito in favore del liberato creditore. — V. *Ulpiano nella leg.* 7. § 2. *ff. de liberatione legata;* — *Voet, ad Pandect. med. tit. n.* 2; — *e Richeri, Jurisp. Univers. lib.* 2. *tit.* 25, *cap.* 11 § 244. 245.

Digitized by Google

Si tibi, § 2. *ff. De pact.* — *Leg. Si chirograph. ff. De probat.* — *Leg. Pecuniæ, Cod. De solutio. et liber.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 52. *n.* 8. — *Ivi, tom.* 28. *dec.* 6. *n.* 8. — *Ivi, tom.* 29. *dec.* 73. *n.* 1. 2. — *Donello, Comment. ad Cod. tom.* 9. *pag.* 1436. *n.* 6. *edit. Lucens.* — *Sabelli, In summa prat. verb. solut. n.* 6.

11. Dall' essere solito il creditore a ritenere i documenti del Credito, per quanto già estinti, e l' essere solito il debitore di trascurarne il ritiro anche dopo saldati, si desume un valido argomento alla estinzione del debito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 92. *n.* 39. — *Merend. Controv. jur. lib.* 24. *tit.* 18. *n.* 25. — *Gob. Consult.* 68. *n.* 18. — *Calderon. Resolut.* 5. *n.* 19.

12. I Crediti non reclamati dagli autari del testatore, creditori originarii, si presumono pagati. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 36. *n.* 6.

13. Di fronta alla moralità e alla ingenta fortuna del preteso debitore, il silenzio tenuto nel suo testamento riguardo un debito che gli si obietta, ha somministrato sempre un riscontro agli eredi per indurne che il debito sia stato precedentemente pagato. — *Rot. Tosc. in Flor. præsumpt. solut.* 12 *febbraio* 1781. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 92. *n.* 40. — *Merend. lib.* 24. *tit.* 18. *n.* 21. — *Gob. Cons.* 68. *n.* 19. — *Hodiern. Controv.* 13. *n.* 41. — *Casareg. De commerc. disc.* 50. *n.* 16.

14. Il confronto della respettiva situazione economica fra debitore e creditore, e la povertà dell' uno a la ricchezza dell' altro, ha fornito sempre una congettura di seguito pagamento. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 92. *n.* 35. 37.

15. Un Credito reclamato o dichiarato in un lodo di divise ch' è stato eseguito, si presume dopo un lasso di anni pagato, se non si prova che in questa parte il lodo non abbia avuto esecuzione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 170. *n.* 3.

16. Il lungo lasso del tempo decorso dal giorno della stipulata obbligazione accompagnato dal costante silenzio del creditore, è stato sempre valutato come indicante la presunzione del pagamento (*Rot. Tosc. in Flor. simulat. et præsumpt. solut.* 21 *luglio* 1770. *art.* 2. § *E con ragione ec. av. Pellegrini.* — *Rot. Rom. av. Caprara, dec.* 606. — *Gobio, Consult.* 68. *n.* 6.); e questa presunzione è tanto più imponente, se il pagamento è stato domandato dopo la morte del vero debitore, e così quando il di lui erede difficilmente possa giustificare il pagamento stesso. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 28 *dec.* 6. *n.* 9. 10. — *Ivi, tom.* 36. *dec.* 92. *n.* 28. — *Cicer. De pœnis, nell' orazione a fav. di P. Quintio, vers. Si debuissent.* — *Constant. ad Stat. urb. adnot.* 48. *art.* 4. *n.* 230. — *Andreol. Contr.* 57. *n.* 15. — *Gobio, Cons.* 68. *n.* 16. — *Menoch. De præsumpt. præs.* 97. *n.* 7. *lib.* 2. — *Pacion. Allegat.* 187. *n.* 8.

17. Il silenzio mantenuto per lungo tempo dal preteso creditore, è una congettura argentissima a indurre la presunzione del pagamento (*Rot. Tosc. in Flor. præs. solut.* 12 *febbraio* 1784. § *Non solo, av. Meoli.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 37. *n.* 2. 9. 10. — *Ivi, tom.* 36. *dec.* 92. *n.* 27. — *Andreol. Controv.* 318. *n.* 15. — *Matt. Observat.* 109. *n.* 17. — *Valeol. Controv.* 14. *lib.* 2. *n.* 7. — *Calderon. Resolut.* 5. *n.* 11. 13. — *Surdo, Dec.* 105. *n.* 4.) Di per sè sola però essa non basta ad indurre una tal presunzione, ma abbisogna d' essere amminicolata da altre circostanze, specialmente allorchè si tratta d' un Credito fruttifero, e d' un creditore ricco. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 47. *n.* 5. 6. — *Rot. Rom. in Bononien. dotis pecuniar.* 15 *maggio* 1682. *av. Ursino.*

18. Trattandosi di presunzione di pagamento come di altre presunzioni, il tasso del tempo necessario a questo oggetto procede in ragione inversa della maggiore o minore gravità delle altre circostanze concomitanti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 92. *n.* 21.

19. Il lasso del tempo di sette anni, abbenchè non abbia la legale efficacia a produrre la estinzione del debito in linea di prescrizione, può produrlo in quella di presunzione, e questi due modi di estinzione per quanto sostanzialmente fra loro diversi per le teorie da cui sono governati, portano all' identica conseguenza di paralizzare egualmente l' azione del preteso creditore. — *Rot. Tosc. in Flor. simulat.* 21 *luglio* 1770. *av. Pellegrini*, § *Non nella prima ec.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 92. *n.* 18. 19.

20. In alcuni casi è stato riguardato il silenzio come un riscontro indottivo di pagamento per quanto fosse di dieci anni, in altri per quanto fosse di sei, ed altri persino lo hanno creduto sufficiente di tre. — *Leg. Quæ dotes.* 42. *ff. Solut. matrim.* — *Rot. Tosc. in Flor. pecunia.* 2 *agosto* 1748. *av. Agnini*, § *Finalmente.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36 *dec.* 92. *n.* 23.

21. Quando trattasi non di assenti, ma di presenti creditori e debitori che convivono nel medesimo luogo, che hanno campo di vedersi e parlarsi frequentemente, anche il minor lasso di tempo può formar presunzione di seguito pagamento. (*Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 9. *dec.* 3. *n.* 9.) E molto più se il creditore, nel corso di malattia non breve del suo preteso debitore, non gli ha fatto parola del debito che gli si obietta. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 92. *n.* 24. — *Ciceron. nell' orazione pro P. Quintio.*

22. La piccola quantità del debito, un lungo corso d' anni, lo avere puntualmente corrisposto per somme maggiori al medesimo oggetto, l' amicizia e buona fede esistito fra debitore o creditore, sono circostanze atte a far presumere l' estinzione del debito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 64. *n.* 1. 2. 3. — *Rot. Rom. in Recent. dec.* 231. *n.* 24. *p.* 8.; *e dec.* 392. *n.* 15. *p.* 12. — *Ivi, dec.* 17. *n.* 1. *tit. De solut. av. Falconer.* — *Ivi, dec.* 2. *n.* 11. *tit. De fid. instrument. av. Falconer.*

23. Quando nelle diverse circostanza di restituzione d' imprestito non si è domandata la compensazione, il silenzio forma una congettura argentissima di estinzione di debiti già avvenuta. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 92. *n.* 9. — *Cyriaco, Controv.* 280. *n.* 3. — *Andreol. Controv.* 57. *n.* 13.

24. La verosimiglianza dei precedenti pagamenti si riscontra tanto se la confessione dei medesimi sia fatta in due quanto in più ricevute, o più congetture sommate avvalorano la prova dei seguiti pagamenti. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 4. *dec.* 23. *n.* 27. — *Ivi, tom.* 9. *dec.* 3. *n.* 27. 28. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 64 *n.* 5. 6. — *Rot. Rom. dec.* 15. *n.* 7. *tit. De cens. av. Falconer.*

25. Quando nelle mani del creditore pervennero delle somme rilevanti di proprietà del debitore, si presume che lo stesso creditore faccia a sè stesso il pagamento del suo Credito, purchè quelle somme siano state sufficienti a procurargli il saldo del suo avere, e se questo non si verifica e non è provato, non ha luogo la presunzione del pagamento. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 2. *n.* 2. 3.

26. Il debitore, che per provare il preteso pagamento del suo debito non ha altro mezzo che quello di dare le posizioni al creditore, e conviene della verità di alcune delle risposte, dà motivo a presumere vere anco le altre. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 51. *n.* 1.

27. Il debitore che produce, per giustificare il pagamento, una ricevuta che presenta un titolo di Credito diverso, deve provare che il titolo espresso non è quello a cui debba riferirsi la sodisfazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 21. *n.* 8. 10.

28. Non può esigersi la giudiciale dichiarazione del Credito, quando su questo l' autore del creditore ha ventilata la lite, e sono state dedotte dal debitore delle eccezioni di pagamento, giustificate colle posizioni e colla prova testimoniale; nè può il creditore medesimo decampare da questo giudizio, e volendo sperimentare

i suoi diritti, è in obbligo di riassumerlo *in statu et terminis*, e dar così luogo all'esaurimento di quelle eccezioni che erano state opposte al predetto suo autore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 107. n. 2. 3.

29. Non può aver luogo la presunzione del pagamento, quando dal debitore è negato il debito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 66. *n.* 13. 15. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 9. *dec.* 284. *n.* 43; *e p.* 17. *dec.* 278. *n.* 9.

30. Il presunto pagamento suppone l'esistenza antecedente del debito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 66. *n.* 16.

31. L'argomento dedotto dal lasso del tempo per far presumere il pagamento del debito, perde assai della sua forza, quando sia intervenuta mutazione di persona del debitore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 47. *n.* 7. — *Rot. Rom. dec.* 1084. *n.* 25. *tom.* 4. *ar. Molin.*

32. Un lasso di 14 anni nei quali il creditore ha ricevuto degli acconti, ma non ha domandato il suo Credito, non induce la presunzione dell'estinzione del Credito medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 24. *n.* 7. — *Rot. Rom. dec.* 184. *n.* 15. *ar. Celso.* — *Constant. ad Stat. urb. adnot.* 48. *art.* 4. *n.* 287.

33. La diligenza del creditore nel trattare i suoi interessi non induce una presunzione di pagamento del di lui Credito, specialmente quando il debitore si trovi in ristrettezza di fortuna. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 47. *n.* 8.

34. Quando la persona, presso la quale si trovi il documento cancellato del debito, è famigliare del creditore, non ha luogo la presunzione del pagamento e della estinzione della obbligazione — *Leg. Si chirogr.* 24. *ff. De probat.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 63. *n.* 3.

35. Quando un Credito è di somma rilevante, e quando il debitore non è in stato bisognoso, non è presumibile che il creditore voglia esigere il medesimo Credito in mescbinissime frazioni, ritardandone così il pagamento per un lungo corso di anni. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 29. *dec.* 39. *n.* 1.

36. Non è verosimile che alcuno si confessi debitore, a voglia pagare in contanti a persona alla quale abbia Credito da contrapporre. — *Rot. Tosc. in Emporien. pecuniaria del* 6 *giugno* 1780. *av. Vernaccini*, § 10. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 60. *n.* 1. *Ivi, tom.* 36. *dec.* 92. *n.* 10. — *Rot. Rom. av. Ratto, dec.* 141. *n.* 6 — *Maur. De solut. cap.* 4. *n.* 18.

c) *Dei pagamenti e dell'imputazione dei medesimi nei debiti non estinti.*

1. Non deve dipendere dall'arbitrio o capriccio del debitore il pagamento del suo debito — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 25. *n.* 11.

2. Il pagamento, sebbene derivi dalla esistenza del debito, è un fatto separato dalla costituzione del medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 63. *n.* 2.

3. Non può dirsi avvenuta la soddisfazione del Credito, se non viene pagato al creditore tutto ciò che asserisce esergli dovuto, quando strana ed assurda non si presenti la di lui asserzione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 85. *n.* 22.

4. La soddisfazione del debito deve anteporsi all'adempimento di ciò che possa prescrivere la pietà paterna. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 29. *dec.* 82. *n.* 13.

5. La sodisfazione di un debito non si può allegare per volontà del debitore ad un determinato caso o condizione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 19. *n.* 2.

6. Chi paga un debito coi danari a lui somministrati da un terzo, s'intende che lo abbia pagato coi denari proprii, ed il diritto di ripetere il pagato nei casi di ragione, compete ad esso, e non al sovventore del danaro. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 60. *n.* 21.

7. Il debitore che paga a persona divorsa dal creditore, non rimane esonerato dall'obbligo di pagare il vero creditore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 42. *dec.* 41. *n.* 4.

8. Colui che non giustifica il diritto di non pagare il suo debito a quegli a di cui favore si è obbligato, è tenuto a rimborsare chi pagò per esso, ancorchè questi abbia eseguito siffatto pagamento senza mandato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 11. *n.* 4.

9. Chi paga il debito altrui, ha diritto di valersi dell'azione *negotiorum gestorum* per ripeterne dal debitore liberato il rimborso, ancorchè egli abbia fatta ciò nell'ignoranza di quest'ultimo, e quindi senza mandato. — *Leg.* 39 a 43. *ff. De negot. gest.* — *Rot. Tosc in Thes. Ombros. tom.* 3. *dec.* 74. *n.* 23. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 11. *n.* 1. 2. — *Cyriac. Controv. forens. contr.* 36. *n.* 11.

10. Colui che paga l'altrui debito non può ripeterne il rimborso dal debitore, se questi aveva ragione di non pagare. — *Leg.* 43. *ff De negot. gest.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 11. *n.* 3.

11. Il creditore pagato da altri che dal vero debitore, non può essere obbligato alla restituzione del percetto, sempre che il pagamento dal terzo eseguito non provenga da errore. — *Leg.* 44. *ff. De condict. indebit.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 17. *n.* 12. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 274.

12. Il creditore che accetta in pagamento del suo Credito la cessione di un Credito fruttifero al 5 per cento, non ha diritto al frutto che in origine avea convenuto maggiore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 51. *n.* 4.

13. Non si attendono i pretesi pagamenti in conto, quando non sono giustificati. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 100. *n.* 2.

14. Ogni qual volta è concordato che nel titolo, in forza del quale agisce l'attore, è stato rifuso e novato un credito anteriore, attalchè e l'uno e l'altro non formano pel convenuto che un solo ed unico debito, la non avvenuta restituzione del titolo primitivo non è circostanza che autorizzi il debitore a ricusare il pagamento, in specie poi ove l'esistenza del documento più antico, nelle mani del creditore, non lasci travedere alcun danno possibile pel debitore. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 264.

15. Nel concorso di più debiti il pagamento deve imputarsi nel debito più antico, quando specialmente viene eseguito per parte dall'autorità giudiciale. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 14. *n* 3. *e seg.*

16. Nel concorso di più debiti il pagamento deve imputarsi in quel debito che ha una causa più dura. (*Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 38. *n.* 4. — *Ivi, tom.* 16. *dec.* 14. *n.* 2.) Un tale principio però non può invocarsi tutte le volte che fra debitore e creditore è stato convenuto un sistema d'imputazione diverso. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 144. 145.

17. La regola che il debitore, il quale paga una somma al suo creditore, ha diritto di scegliere quale de' suoi debiti intende di sodisfare, procede, ed è applicabile tutte le volte che si tratta di debiti diversi e indipendenti l'uno dall'altro, e che la somma che si paga basta a sodisfarne alcuno nella totalità, non quando il debito è un solo e la somma pagata non basta ad estinguerlo, nel qual caso spetta al creditore il diritto di scegliere in quale delle cause del debito stesso debba imputarsi il fattogli pagamento. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 305.

18. Nel concorso di più debiti, quando scientemente il debitore fa dei pagamenti, non è la volontà dello stesso debitore, ma del creditore, che serve di norma per imputarli in estinzione di uno anzichè di un altro debito. — *Leg.* 35. *ff. De pignor. action.* — *Tes. del F. Tosc. tom* 16. *dec.* 14. *n.* 6. — *Rot. Rom. in Tridentina*

Digitized by Google

dotis, 10 *maggio* 1738. *av. De Vaiis.* § 15. 16. — *Ivi, in Alpinen. seu Fulginaten. Salviani super jura offerendi*, 4 *decembre* 1738. *av. Ratto.* § 8.

19. Nel concorso di più debiti non può imputarsi il pagamento fatto dal debitore in estinzione di quello che è garantito da un mallevadore, quando gli altri non sono cautelati a favore del creditore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 14. *n.* 7.

20. La non fatta esibizione de' titoli di Credito, che dalle ricevute risultano esibiti ed estinti, non può pregiudicare al creditore per prevalersi dell' impotazione in questi Crediti espressa nelle ricevute. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 21. *n.* 12.

21. L' imporiare dei debiti contratti dal padre, che ha fatto donazione ai figli, per ampliro ai comuni bisogni, non può imputarsi nella somma riservata per testare. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 190. *n.* 24.

22. La regola di ragione sull' imputazione, sono inapplicabili quando il creditore ha, consenzienle il debitore, espressamente dichiarato per conto di qual debito intendeva di ricevere. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 503.

SEZIONE II.

§ 1.

DEI CREDITORI D'UNA EREDITÀ.

1. I debiti ereditarii, secondo il disposto del Gius Comune, rimangono *ipso jure* divisi fra i coeredi, e ciascuno di essi resta personalmente tenuto verso i creditori per la sua virile. — *Leg.* 2. § *ultim., Leg.* 4. *in princ., Leg.* 25 § 1. 8. 13. *e Leg.* 8. *in fin. ff. Famigl. hercisc.* — *Leg.* 6. *Cod. eod. tit.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 2. *n.* 1.

2. Chi alloga che un debito ereditario, anzichè esser passato *pro diviso* in ciascuno dei coeredi, sia rimasto per intiero a carico di uno solo di essi, deve concludentemente giustificarlo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 2. *n.* 2.

3. Tutti i creditori mediati del defunto conservano sempre su i di lui beni un diritto esclusivo dei creditori dell' erede; ed il fatto dell' adizione libera dell' eredità del defunto, eseguita dall'erede, non sottopone i creditori dell' uno e dell' altro a vedere mescolarsi i loro interessi; e quelli del defunto conservano su i beni ereditarii i loro diritti, e sono autorizzati in qualunque circostanza, e non ostante qualunque lasso di tempo, a domandare la separazione dei beni ereditarii dai beni dell'erede, per conseguire preferentemente sopra di quelli la loro sodisfazione, bastando a questo oggetto la loro sola comparsa in giudizio e l' essere gradnati ai termini di ragione. — *Rot. Tosc. in Flor.* 28 *settembre* 1786. *av. Vinci.* — *Ivi, in Confermativa del* 12 *settembre* 1738. — *Ivi, in Emptor. separat. bonor. et sindacat.* 30 *agosto* 1783. — *Ivi, in Vallis Arni separat. bonor. et sindacat.* 17 *febbraio* 1784. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 39. *n.* 1. 2. 3.

4. Il creditore di colui che è cessata di vivere, può solamente dirigere la sua azione contro i figli ed eredi del defunto debitore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 35. *dec.* 60. *n.* 15.

5. Il creditore può fare uso del diritto della separazione dei beni del debitore defunto, *benchè venduti*, prima che ne sia eseguita la distribuzione del prezzo.— *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 26. *n.* 14. 15. — *Ivi, tom.* 12. *dec.* 34. *n.* 6. — *Voet, ad Pand. tit. De separat. n.* 4.

6. Il creditore non ha più diritto di domandare la separazione dei beni ad esso obbligati, dopo il lasso di cinque anni dal dì della adita eredità del debitore primitivo. — *Leg. Sciendum* 1. § *Quod dicitur* 13. *ff. De separationibus.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 34. *n.* 3. — *Voet, ad Pandect. tit. De separationibus, n.* 4.

7. Il creditore non ha più diritto alla separazione dei beni del suo debitore, dopo che dall' erede sono stati allenati con buona fede.—*Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 34. *n.* 4.—*Voet, ad Pand. tit. De separationibus, n.* 4.

§ 2. *Vedi* — **IPOTECA.**
§ 3. *Vedi* — **PEGNO.**
§ 4. *Vedi* — **GRADUATORIA.**
§ 5. *Vedi* — **FORESTIERO.**
§ 6. *Vedi* — **ESECUZIONE.**

DANNO.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni del Testo.*
» 3. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

Dicesi *Danno* qualunque diminuzione di sostanza e qualunque pregiudizio arrecato ai diritti od alla persona d' alcuno. Se desso è di già avvenuto, chiamasi *damnum factum*, se invece egli è soltanto imminente, si dice *damnum infectum*. — Il Danno avvenuto poi si distingue in *positivo* o *negativo*, secondochè ha diminuita la sostanza attuale del danneggiato, od ha soltanto impedito che questi potesse aumentarla.

§ 2.

Pandect. *lib.* XXXIX. *tit.* 2. *De damno infecto.*

§ 3.

Conelii (Jacobi) *Tract. de bono regimine rerum ec.*
Da Luca (Joh. Bapt.) *Theatrum veritatis et justitiæ.* — V. l' indice generale.
Eoeni (Brochardi) *Tract. de Damnorum culpa ec.*
Falieti (Hectoris) *Tract. de Damno.*
Manticæ (Francisci) *De tacitis et ambiguis conventionibus.* — V. il lib. 6, tit. 21 e segg.
Sabelli (M. Antonii) *Summa diversorum tractatuum.* — V. il tom. 1. § *Damnum.*
Ulenbaun (Michælis de) *De Damno infecto.*

SOMMARIO DELLE MATERIE
COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez. I. *Generalità.*
Sez. II. § 1. *Della causa imputabile del Danno.*
§ 2. *Degli estremi sostanziali che si richiedono per esercitare efficacemente l' azione all' indennità.*

Digitized by Google

Sez. III. § 1. *A quale, e contro chi competa, o non, l'azione per ottenere l'ammenda del Danno.*

§ 2. *Chi debba, o non, risarcire i Danni; e quali fra questi possano, o non, formar subietto di refezione.*

Sez. IV. *Della liquidazione e valutazione del Danno refettibile, e di ciò che deve esser compreso od escluso dall'indennità.*

Sez. V. *Della condanna a restaurare il Danno, e degli effetti della medesima.*

Sez. VI. *Dei tribunali competenti a giudicare sulle questioni di refusione di Danni.*

SEZIONE I.

Generalità.

1. Non si verifica Danno legalmente attendibile, senza la perdita di un diritto precedentemente acquistato. — *L. 3. ff. De Damn. infect.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 33. dec. 12. n. 10.*

2. I Danni che son sequela dell'esercizio di un diritto legittimo, non possono essere eliminati. — *Tes. del F. Tosc. tom. 2. dec. 145. n. 13.*

3. Il Danno non consiste nella spesa ordinaria che fu costretto a sopportare il preteso danneggiato, ma nell'eccesso di essa — *Decis. della Rot. Fior. serie del 1800, vol. 1. dec. 47. n. 7.*

4. Il Danno *intrinseco*, è la differenza tra il valore di un oggetto ed il ricavato dalla vendita del medesimo.—*Tes. del F. Tosc. tom. 1. dec. 22. n. 10.*

5. Il Danno non si punisce con alcuna pena, ma è soggetto alla sola ammenda del medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom. 2. dec. 92. n. 11.*

6. Non può dirsi danneggiato colui che risente il Danno per propria colpa. — *Decis. della Rot. Fior. Serie del 1800. vol. 2. dec. 79 (bis) n. 4.*

7. Alcuno non deve risentire Danno dal fatto altrui. — *Leg. 74 e 75. ff. De reg. juris.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 21. dec. 10. n. 3.*

8. La riparazione del Danno che ad altri si è cagionato, è uno dei doveri più assoluti ed indispensabili dell'umanità. — *Decis. della Rot. Fior. serie del 1800. vol. 3. dec. 160. n. 11.*

9. Non si può pretendere cautela per la refezione dei Danni che sono illiquidi ed indeterminati. — *Tes. del F. Tosc. tom. 16. dec. 64. n. 9.*

10. Quando si tratta di evitare un Danno da ambe le parti litiganti, bisogna che i Tribunali soccorrano la parte che è, o sarebbe, in Danno maggiore. — *Leg. 1. Cod. de peric. et com. rei vendita e Leg. 3. ff. De eviction.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 31. dec. 24. n. 2.* — *Rot. Rom. in Recent. p. 3. tom. 1. dec. 229. n. 18. e dec. 337. n. 10.* — *Mongil. De eviction. quaest. 105. n. 28.* — *Guzman. De eviction. quaest. 31. n. 3.*

11. Nelle cose dubbie, trattandosi di stabilire l'indennità, deve sempre quell'intelligenza adottarsi che è più favorevole al convenuto, e che meno si allontana dalle regole generali di ragione. — *Ann. di Giuris. an. 6. p. 2. col. 419.*

SEZIONE II.

§ 1.

DELLA CAUSA IMPUTABILE DEL DANNO.

1. Inferisce Danno colui che gli dà causa od occasione. — *Decis. della Rot. Fior. serie del 1800. vol. 1. dec. 32. n. 2.; e dec. 54. n. 10.*

2. L'occasione si distingue dalla causa del Danno, e la causa remota dalla causa prossima. — *Tes. del F. Tosc. tom. 25. dec. 82. n. 6.* — *Alvarez de Velasi, Tract. de iud. perfect. rubr. 14. an. 5. n. 5 e seg.*

3. Quando è certo il fatto colposo, il male e il Danno si riferisce a questo fatto, e si attende anco il mero possibile. — *Rot. Tosc. in Florent. mercium seu pretensa refectionis Damnorum del 17 febbraio 1768. av. Gaulard e De Morelli § 19.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 10. dec. 46. n. 3.*

4. Quando il male avvenuto ha due cagioni, la refusione dei Danni, cada per quella rata ch'è derivata dal fatto colposo. — *Leg. 5. ff. De his quia offend.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 10. dec. 46. n. 4.*

5. Gli ordini incalzanti e replicati per sollecitare un individuo alla partenza dalla propria patria, e ad abbandonare così un impiego che in essa cuopriva, colla speranza di venirne a cuoprire altro più lucroso, tengon luogo di causa preordinata al Danno, essendo quindi svanito il progettato nuovo impiego. — *Decis. della Rot. Fior. serie del 1800. vol. 3. dec. 160. n. 3.*

6. Nel giudizio di refezione di Danni, non deve cercarsi se la causa fu preordinata al Danno, ma se questo effettivamente venne inferito e sofferto. — *Decis. della Rot. Fior. serie del 1800. vol. 3. dec. 160. n. 15.*

§ 2.

DEGLI ESTREMI SOSTANZIALI CHE SI RICHIEDONO PER ESERCITARE EFFICACEMENTE L'AZIONE ALLA INDENNITÀ.

1. Quando i Danni vengono reclamati *principalmente*, e non come *accessorii*, è nell'obbligo dell'attore di giustificare pienamente gli estremi della sua domanda, fino all'esclusione di ogni possibile in contrario, senza di che si fa luogo alla assoluzione del reo convenuto. — *Ann. di Giuris. an. 4. p. 2. col. 291.* — *Ivi, an. 10. p. 2. col. 406.*

2. Non basta la sola presunzione del Danno per stabilire a pro dell'asserto danneggiato la conveniente e proporzionata emenda, ma dev'essere giustificate con prove rigorosissime e superiori ad ogni eccezione. — *Decis. della Rot. Fior. serie del 1800. vol. 1. dec. 12. n. 1. 8.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 12. dec. 62. n. 6.* — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 2. col. 430.*

3. Colui che domanda la refezione del Danno, deve luminosamente provare; 1° che lo abbia difatto sofferto; 2° che ad esso abbia data causa immediata quello contro del quale si reclama; 3° che il Danno sia stato ingiustamente inferito. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom. 12. dec. 50. n. 8.* — *Decis. della Rot. Fior. serie del 1800, vol. 1. dec. 47. n. 2. 3. 4.* — *Ivi, vol. 2. dec. 122 arg.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 26. dec. 37. n. 3.*— *Ann. di Giuris. an. 1. p. 2. col. 214-219.* — *Ivi, an. 5. p. 2.col. 71.* — *Rot. Rom. av. Ludovisio, dec. 178. n. 4.*

4. Per intentare utilmente l'azione al rifacimento di un Danno sofferto, è necessaria la prova, che questo sia avvenuto per *dolo*, o almeno per *colpa* di colui verso del quale si agisce: nè mai può essere imputato di colpa o di dolo colui che fa cosa lecita e dalla legge permessa. — *Leg. Nemo, ff. De regul. jur.* — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom. 12. dec. 50. n. 7.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 1. dec. 46. n. 3.* — *Ivi, tom. 14. dec. 13. n. 13.* — *Ivi, tom 27. dec. 45. n. 6.* — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 2. col. 388 e col. 734.*

5. Nei giudizii di refusione di Danni, la colpa allegata deve più rigorosamente provarsi come estremo necessario dello stesso giudizio, e la prova dev'essere di tal carattere e natura per cui possa dirsi perfetta, e ch'escluda ogni possibile dubbio in contrario. — *Rot. Tosc. in Flor. mercium, seu pretensa refectionis damnorum 17 febbraio 1767. av. Gaulard, e De Morelli. § 14.* — *Ivi, in Flor. redditionis rationis, 23 ottobre 1773. av. Rossi, vers. Per tutto questo.*—

Digitized by Google

Tes. del F. Tosc. tom. 26. *dec.* 32. *n.* 4. 5. 15. — *Rot. Rom. in Conetana molendini*, or. *De Altemis*, 8 *luglio* 1802. § 2.

6. Quello che pretenda la refezione dei Danni risentiti dall'altrui imprudenza, deve giustificare di non aver contribuito al fatto colposo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 28. *n.* 9.

7. Quando dagli atti del processo civile consta dei Danni reclamati da quegli che li ha sofferti, non può essere questionabile la reclamata riparazione a favore del danneggiato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 4. *n.* 2.

8. Non può ragionarsi di refezione di Danni dove manca l'inadempimento alla promessa di una delle parti, contro il volere dell'altra. — *Leg. Quod quis, ff. De reg. jur.* — *G. P. L. tom.* 5 *dec.* 83. *pag.* 406. 407. — *Torr. De pact. lib.* 1. *cap.* 10. *n.* 64.

9. Quando non è prefinito un tempo all'adempimento di un obbligo che alcuna delle parti si è assunto, è necessaria la costituzione in mora, onde l'inadempiento possa esser tenuto ai Danni, la quale d'altronde a tale effetto non si verifica, se non dal giorno in cui la parte che vi ha diritto abbia richiamato l'altra giudicialmente. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 50. 51. — *Ivi, an.* 10. *p.* 2. *col.* 344.

10. Conclusa la prova in genere del Danno, più facilmente si conclude quella del medesimo in specie, per la quale conclusione somministra dei mezzi valutabili la perizia giudiciale. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 70. *n.* 1. 2.

11. La liquidazione dei Danni cagionati a mano armata si giustifica colle congetture anco semplici, o ancora coll'asserzione giurata del danneggiato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 7. *n.* 70.

12. Dal deposto dei testimoni resta provato il Danno sofferto e derivato da un'irregolare procedimento. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 176. *n.* 3.

13 Quando non esiste alcuna prova del mandato, in ordine al quale si pretende avere il danneggiante commesso il fatto nocivo dell'interesse del privato, è a carico dell'attore concludere almeno la prova indiretta. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *col.* 3. *dec.* 199. *n.* 13.

14. Nel giudizio di liquidazione di Danni, l'ispezione di diritto sull'ammissibilità dello partite che ne compongono la specifica, deve esser preceduta dall'esame di fatto sulla prova dell'esistenza di ciascuna di esse. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 417-18.

15. Il riservo delle ragioni competenti per la refezione dei Danni non può accordarsi dal giudice, ogni qualvolta non è somministrato nemmeno un *fumo di prova*, della possibile esistenza dei Danni medesimi. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 938.

16. Quegli che dopo aver negato d'esser tenuto in genere ai Danni, discende poi a contestare giudizio sulla liquidazione dei medesimi nominando il perito e producendo la contro dimostrazione alla specifica dell'attore, pone in essere col fatto una rennnzia alla prima eccezione, che gli è d'ostacolo a riproporre la disputa sull'obbligo in genere alla refezione dei Danni. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 806. 807.

17. Le sentenze criminali che procedono all'assoluzione dell'accusato, non perchè il delitto non fu commesso, o non è stato provato, ma per altre cause che sottraggono il fatto incriminato alla sanzione della legge penale, non sono d'ostacolo, a che nel giudizio civile possa conoscersi del Danno, se questo sia derivato da colpa; ma devo in questo caso la relativa questione istituirsi *ex integro*, senza alcuna dipendenza dalla criminale pronunzia ed all'appoggio di quei soli elementi di prova che gl'atti del giudizio civile possono somministrare. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 389. — *Poggi, Elem. jur. crim. lib.* 1. § 100. 101. — *Agresti, Decis. napolet. vol.* 2. *pag.* 234 *e seg.* — *Nicolini, Proced. penal. p.* 1. *vol.* 3. § 1008.

18. Quando la domanda di refezione di Danni non forma che un accessorio di un altro giudizio sviluppatosi sopra un'azione diversa, non si esige per rendere giusta la relativa condanna che questi siano giustificati esistenti, ma basta che siano possibili. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 37. *dec.* 20. *n.* 9 — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 547. — *Ivi, an.* 10. *p.* 1. *col.* 95. — *Faber, in Cod. tit.* 16. *lib.* 7. *def.* 6. — *Christin. Dec. Belgic. dec.* 93. *n.* 3. *tom* 4.

19. Non può apprendersi qual prova dei sofferti Danni una indicativa dei medesimi, destituita di qualunque giustificazione. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 406.

20. Il vizioso sistema degli atti somministra una legal presunzione contro la sussistenza del preteso Danno. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol* 2. *dec.* 135. *n.* 45.

21. Nel difetto di prova almeno semipiena di un Danno in genere, non può ammettersi il preteso danneggiato al giuramento suppletorio per giustificare la quantità del Danno. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 1013.

22 Quegli che vuole agere per la propria indennità, particolarmente contro lo Stato, deve giustificare chiaramente la obbligazione dell'universale, resultante, o dalle persone che commisero lo spoglio, o dalla causa medesima. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 199, *n.* 6.

SEZIONE III.

§ 1.

A QUALE E CONTRO CHI COMPETA, O NON, L'AZIONE PER OTTENERE AMMENDA DEL DANNO.

1. L'amministratore, il tutore ed il mandatario, hanno respettivamente l'azione contraria, contro l'amministrato, il pupillo ed il mandante, per l'emenda di quei Danni che in detto respettive qualità sono venuti a risentire, a che non avrebbero sofferto, se a tali incarichi avessero rennnziato: questa regola procede anco a favore di un amministratore di una Comunità, che ha sofferto un Danno per causa dell'amministrazione da esso sostenuta per di lei interesse. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 90. *n.* 6. 7. 8. 9.

2. Quelli che come rappresentanti un corpo morale hanno risentito un Danno, devono dal medesimo essere risarciti: altrimenti sarebbe troppo duro che colui che si è gratuitamente prestato per il disimpegno dell'affidatogli ministero, dovesse eziandio soffrir Danno nel proprio patrimonio. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 90. *n.* 4. 5.

3. L'azione pei Danni compete sempre al proprietario contro qualunque possessore della cosa sue, purchè dimostri che l'omissione è stata la causa immediata del Danno. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 9. *dec.* 17. *n.* 53. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 13. *n.* 5. *e dec.* 45. *n.* 8.

4. Quegli che prova di aver prestato il proprio nome in favore di un terzo, ha diritto di essere indennizzato dal debitore del pagamento fatto per di lui comodo ad interesse. — *Decis della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 7. *n.* 1.

5. I Danni o le spese liquidate dal Tribunale competente si ripetono con azione solidale contro il preponente e padrone, e contro il preposto o dipendente, a con arresto personale quanto al secondo. — *Leg. de' 30 novembre* 1786 *art.* 112. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 51. *n.* 1. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 1193.

6. Per i Danni inferiti arbitrariamente da' soldati amici, non si dà che un'azione privata al proprietario leso, e solo contro lo

Digitized by Google

Stato si può agire in quanto siasi locupletato. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 199. *n.* 23.

7. Secondo il Testo in *L. Inter causas* etc., il mandatario che per causa dell' esecuzione del mandato ha sofferto un naufragio, o altro simile infortunio, ed ha così perduta la propria cose, non ha azione per ripetere dal mandante il rimborso del Danno risentito, per la ragione che il Danno istesso, anzichè imputarlo al mandato, deve ascriversi al caso ed alla mala ventura. La detta teoria però non è applicabile, quando si tratta di Danno derivato per occasione, non per causa del mandato; ed è poi stata da gran tempo proscritta per comun sentimento dei pratici e dei decidenti. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 90. *n.* 10. 11. 12.

8. L' esecuzione data al contratto, ancorchè in parte non adempito, non dà luogo ad alcuna azione di Danni. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 26. *n.* 8.

9. Quello che conosce il Danno o il pericolo del Danno, e con tutto ciò fa il contratto, non può domandare risarcimento.—*Leg.* 18 *ff. Ex quibus causis maior* 25. *annor. vers. Non enim negligentibus subvenitur.* — *Leg.* 24. *ff. quæ in fraud. credit. vers. Jus civile vigilantibus scriptum est.* — *Rot. Tosc. in Flor. Pecuniaria del* 13 *marzo* 1803. *av. Alberti,* § *Le leggi.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 209. *n.* 7. — *Rocca, Disput. iur. cap.* 138. *n.* 43.

10. Chi si permetta un fatto, che niun padre di famiglia (anco il meno diligente) si sarebbe permesso, non può pretendere una riparazione per i danni avvenutigli. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 28. *n.* 11.

§ 2.

CHI DEBBA, O NON, RISARCIRE I DANNI; E QUALI FRA QUESTI POSSONO, O NON, FORMAR SUBIETTO DI REFEZIONE.

1. Colui ch' è cagione di un Danno è obbligato a risarcire il dannificato. — *Rot. Tosc. in Pistorien. validitatis contractus, et refectionis damnorum,* 15 *luglio* 1779. *av. Fenzi,* § 13. — *Ivi, in Vallis Arni superioris expensarum,* 3 *agosto* 1784. *av. Maccioni.* — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 54. *n.* 7. — *Ivi, vol.* 3. *dec.* 160. *n.* 14. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 10. *n.* 26. — *Ivi, tom.* 10. *dec.* 19. *n.* 1. 2. 7. — *Ivi, tom.* 26. *dec.* 37. *n.* 2. — *Ridolph. Prat. judic. part.* 1. *cap.* 13. *n.* 604. — *Costantin. ad Stat. urb. adnot.* 59. *art.* 9. — *Asinio, Præs. judici.* § 32. *n.* 2.

2. Il fatto colposo rende responsabile dei Danni che ne derivano colui che lo commette. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 54. *n.* 16. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 46. *n.* 1.

3. Quello che commette un fatto delittuoso è tenuto a tutti i Danni. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. dec.* 38. *tom.* 1. *n.* 25. — *Ivi, tom.* 2. *dec.* 22. *n.* 4. — *Ivi, tom.* 3. *dec.* 5. *n.* 4., *e dec.* 13. *n.* 28. — *Ivi, tom.* 8. *dec.* 28. *n.* 30. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 214. *n.* 8.

4. Quando il Danno deriva da omissione di diligenza o da imperizia, è sempre refettibile da colui che lo commette. — *Rot. Tosc. in Libarnen. mandato,* 14 *agosto* 1744. *av. Bizzarrini,* § 93. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 45. *n.* 2.

5. Quegli che non adempie a ciò che si era obbligato di fare a favore di un altro, deve rispondere dei Danni derivati dal suo inadempimento. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 64. *n.* 44. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 175. *n.* 23.

6. Sono refettibili i Danni nascenti dal ritardo della prestazione di un fatto, dal dì dell' incominciato giudizio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 43. *n.* 3. 4. — *De Luca, De judicis disc.* 29. *n.* 17 *e* 30.

7. Quello che eseguisce dei lavori non a regola d' arte, e che pregiudicano ai terzi, è tenuto rifonder loro i Danni che ne risentono. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 47. *n.* 5. — *Ivi, vol.* 3. *dec.* 160. *n.* 13. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 5. *n.* 56.

8. Il padrone come il preponente è tenuto al rifacimento del Danno arrecato per colpa del soggetto o del preposto nell' esercizio della ingerenze loro affidate. — *Leg.* 1 *e* 7. *lib.* 14. *tit.* 12. *ff. De exercit. action.* — *Leg.* 7. *lib.* 4. *tit.* 9. *ff. Naut., caup., stab., e* § *Si servus.* — *Leg.* 23. § *Nam et Marcellus, ff. Pro socio.* — *Justinian. Instit. lib.* 4. *tit.* 6. *De obblig. quæ quasi ex delict. nasc.* — *Rot. Tosc. in Senen. damnorum et interess.* 30 *agosto* 1739. *av. Brogiani.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 19. *n.* 4. 5. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 1186. — *Bartol. in leg. Quicumque,* § 4. *ff. De instit. act.* — *Aretin. Ad instit. Justinian. lib.* 4. *tit.* 5. *De act. quæ quasi ex malef.* — *Voet, Ad pandect. lib.* 14. *tit.* 3. § 4. — *Cujac. Comm. in tit.* 7. *De oblig. et act. lib.* 44. *ff. ad* § *ultimo Item exercitor.* — *Farinac. De delict. et pan. quæst.* 24. *n.* 50 89. — *De Luc. De locat. et conduct. disc.* 169. *n.* 13. — *Gratian. Discept. forens. cap.* 677. *n.* 33. 34., *e cap.* 851. *n.* 17., *e decis.* 36. *n.* 18.

9. Ciascuno dei dannificati deve risentire il Danno derivato dalla colpa comune. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 28. *n.* 14.

10. L' ingiuria al patrimonio dell' onore derivante da un ingiusto sequestro, costituisce essa pure per qualunque cittadino un elemento di Danno suscettibile di numerica valutazione, e tale da formar subietto di liquidazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 80. *n.* 3. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 197-198.

11. Il principe per il recesso intempestivo dai suoi contratti è tenuto per lo meno a prestare il Danno *intrinseco* ed emergente, ma non l' *estrinseco.* — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 160. *n.* 9. 10.

12. Le sentenze dei giudici, per quanto infette di manifestissima ingiustizia e nulle, possono in qualche raro caso, come di dolo e di baratteria, obbligare i giudici alla refezione dei Danni, ma non mai le Stato nel di cui territorio vengono esse proferite. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 199. *n.* 5. 26.

13. I Danni cagionati da un devastamento militare ai fondi livellari stanno a carico del padrone diretto. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2 *dec.* 75. *n.* 15.

14. Non tutti i danni che gl' individui soffrono per le circostanze di una guerra debbono resarcirsi dalla universalità dello Stato, sebbene accaduti nel suo territorio. — *Decis. della Rot Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 199. *n.* 7.

15. Lo Stato non è tenuto alla refezione di altri Danni che di quelli cagionati dalla legittima rappresentanza dell' universale. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1600. *vol.* 3. *dec.* 199. *n.* 8. *e seg.*

16. L' eccesso di mandato, o abuso di potere, commesso a Danno di un terzo da un ufiziale estero anche nella di lui presunta qualità di ministro Toscano, non obbliga a favore del leso che la persona ed i beni del ministro colpevole, e non il tesoro dello Stato, e la universalità della nazione innocente di tal colpa: tanto più, se non consta che con tal fatto ingiusto del suo ministro siasi locupletato lo Stato. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 199. *n.* 18. 19.

17. Non esiste obbligo ai Danni ove non è colpa, nè è colpa ove non è contravvenzione a un dovere chiaro e patente. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 902.

18. I Danni ipotetici e non verificati, non formano soggetto di refusione. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 47. *n.* 6.

19. Quando il Danno deriva dal fatto e dalla colpa propria, non può rifondersi sopra di altri. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 154. *n.* 23.

Digitized by Google

20. Non può alcuno essere tenuto alla refezione dei Danni derivati da una mera omissione, quando questa precede da una giusta credulità e buona fede. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 32. n. 19. — *Rot. Rom. in Cannetana molendini, ov. De Alteriis,* 5 *luglio* 1802. § 2.

21. Chi è nella giusta credulità di poter eseguire un atto, non è tenuto al Danno che potesse dal medesimo derivare. — *G. P. L. tom.* 4. *dec.* 21. *n.* 3.

22. Deve essere il casaliere assolnto dall'ammenda del Danno avvenuto per caso fortuito, per quelle somme per le quali non si verifica una costante osservanza, o legge, o istruzione alcuna che gli ingiungesse un più sollecito passaggio delle medesime nella cassa di un dipartimento superiore. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800, *vol.* 3. *dec.* 164. *n.* 2.

23. I professori delle scienze e delle arti liberali sono esenti dalla refezione dei Danni cagionati dal cattivo esercizio della loro professione, se la colpa non è lata. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 5. *n.* 57.

24. Colui che colla sua condiscendenza e prudenza ha permesso che altri facciano un lavoro che loro produce comodo e utilità, non può essere obbligato a rifondere i Danni che dallo stesso lavoro sono derivati. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 28. *n.* 12. 13.

25. La regola giurisprudenziale che nega la refezione dei Danni a carico di chi è senza colpa, e a favore di chi vi è andato incontro per colpa sua propria, è avidentemente improponibile di fronte al fatto di colui che sciente di non aver credito, profitta del materiale possesso del documento rimasto in sue mani, per agere contro il non vero, comunque apparente, debitore.— *Ann. di Giurisp.* an. 7. *p.* 1. *col.* 80-81.

26. Quando il Danno nelle conduzioni in affitto è estraneo al locatore, ed è unicamente conseguente alla natura aleatoria del contratto, non è refettibile al canduttore. — *Rot. Tosc. in Florent. seu Collen. pretensa reductionis canonis,* 10 *febbraio* 1790. *av. Bargigli e Sarchi,* § *Debbo palesare.* — *Ivi, in Florent. theatri,* 1 *maggio* 1801. *av. Bernardi, Martellini, Benedetti, e Pardini,* § *Ma quando ec.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 32. *dec.* 39. *n.* 10. — *Rot. Rom. in Recent. part.* 10. *dec.* 286. *n.* 7. — *Surdo, Cons.* 197. *n.* 16. — *Gozzalin. Cons.* 74. *n.* 4.

27. Non è restaurabile in linea di Danno quel disastro che non si giustifica avvenuto necessariamente in conseguenza della eccessiva esecuzione. — *Ann. di Giurisp. an.* 3. *p.* 2. *col.* 308-309.

28. Non sono restaurabili le ingiurie per l'esecuzione eccessiva, quando un titolo giusto almeno in parte l'autorizzava. — *Ann. di Giurisp. an.* 3. *p.* 2. *col.* 309.

29. Quando la nullità di un'esecuzione dipende, non dal difetto di diritto nel creditore, ma dal fatto illegale e colposo del pubblico ufficiale che ne è stato incaricato, non v'ha obbligo nel creditore di risarcire i Danni che ne siano potuti derivare al debitore. — *Ann. di Giurisp. an.* 3. *p.* 2. *col.* 316-317.

30. Il Danno modico occasionale che venga a risentirsi, perchè il supposto dannificante si prevale di un diritto che volle la legge accordargli in vedata della pubblica utilità, non è mai refettibile. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 160. *n.* 16.

31. Non sono refettibili quei Danni occasionali che producono cessazione di un lucro per causa della sopravvenuta necessità ed utilità pubblica, dovendo la refettibilità restringersi ai soli Danni reali ed effettivi. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 160. *n.* 17.

SEZIONE IV.

Della liquidazione e valutazione del Danno refettibile, e di ciò che deve esser compreso ed escluso dall'indennità.

1. Fatta la prova del Danno in genere, può liquidarsi il Danno in specie, e sono sopra a questo dovuti i frutti dal giorno della pubblicazione della perizia, con più le spese del giudizio di verificazione e liquidazione dei Danni stessi. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 122. *arg.*

2. La liquidazione dei Danni ne suppone certa l'esistenza, sebbene incerta nella quantità. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 5. *n.* 64.

3. Danno a liquidazione di esso sono termini di relazione, ma non può darsi liquidazione ove non è danno. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 5. *n.* 63. 66.

4. Il Danno detto dai forensi *secondario* e di *conseguenza*, allora solo è valutabile quando sia grave e sostanziale. — *Leg. unic. ff. Ne quid in flum. pub.* — *Leg. Servit.* 14. *ff. De servit.* — *G. P. L. vol.* 2. *dec.* 30. *n.* 12.

5. La giusta tassazione dei Danni non dee raffrontarsi colla quantità domandata, ma unicamente colle prova dedotte a giustificarla, il cui resultato può talvolta ridurre ad esigua somma, e talvolta al nulla i reclamati Danni. — *Leg. ult. ff. De stipul. prætoriis.* —*Ann di Giurisp. an.* 6. *p.* 2. *col.* 422.—*Faber, in Cod. lib.* 7. *tit.* 16 *De sent. quæ pro eo ec.*

6. In diminuzione dei Danni refettibili deva considerarsi l'attitudine anche astratta della persona del dannificato a poter trarre tuttavia partito dalla propria industria. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 160. *n.* 8.

7. Sotto il nome di Danno si comprendono anco i lucri perduti. — E la liquidazione di tali Danni deve farsi per approssimazione, considerando quello che è perduto e quello che poteva essere acquistato. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 3. *dec.* 4. *n.* 4 *e seg.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 214. *n.* 1. 2. 4. 5.

8. I lucri meramente aperabili ed eventuali non debbono venire in calcolo nella liquidazione dei Danni, ove non si verifichino i termini del dolo o della colpa grave nel dannificante. — *Ann. di Giurisp. an.* 9. *p.* 2. *col.* 430. — *Ivi, an.* 11. *p.* 2. *col.* 924.

9. Nell'indennità di ragione dovuta a quello che ha prestata la sua casa e il suo mobiliare al terzo che vi si è infermato e vi ha cessato di vivere, non possono comprendersi le perdite e mancanze di guadagni derivabili da cause estranee alla natura e qualità della malattia. — *Ann. di Giurisp. an.* 10. *p.* 2. *col.* 308.

10. I frutti recompensativi sul valore dei Danno ingiustamente recato formano parte del Danno stesso, e devono retrotrarsi al giorno della fatta domanda. — *Rot. Tosc. in Volterran. refectionis damnorum,* 25 *aprile* 1804. *av. Raffaelli e Fini,* § *finale.* — *Ann. di Giurisp. an.* 8. *p.* 2. *col.* 512. 513. — *Ivi,* an. 9. *p.* 1. *col.* 345.

11. La tassazione dei Danni sofferti da quello ch'è stato calunniosamente accusato, si regola secondo il pregiudizio sofferto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 12. *n.* 2.

12. La perizia è un mezzo valevole per determinare la quantità del Danno. — *G. P. L. tom.* 5. *dec.* 77. *n.* 1.

13. Nel determinare la rendita di uno stabile che abbia sempre servito ad uso di traffico, taberna o stabilimento commerciale, dee aversi riguardo all'avviamento che consiste nell'affluenza dei ricorrenti, e in vista del quale si suole esigere dai proprietarii una pigione maggiore di quella che si otterrebbe affittandolo ad uso di locazione: in questo caso la quantità della pigione costan-

Digitized by Google

temenia e da lungo tempo corrisposta dai locatarii, basta per stabilire la giusta misura dell' indennità senza bisogno di rimanere alla perizia. — *Ann. di Giuris.* an. 11. p. 2. col. 923.

14. Nella tassazione dei Danni alla prestazione dei quali è alcuno tenuto per l'inadempimento della sua obbligazione, e nei casi nei quali i Danni stessi si riferiscono alla cosa che formò subietto dell'obbligazione, è nell'arbitrio del giudice, ove apparisca discrepanza fra i periti o eccessività nella somma da quelli determinata, di stabilirne la quantità nel duplo della cosa dovuta, compreso però il valore della medesima. — *Ann. di Giuris.* an. 2. p. 2. col. 808.

15. Quando si tratti di Danni la cui refezione sia dovuta per l' inadempimento di un' obbligazione che non ha da principio un subietto certo e stimabile, non procede, nè è applicabile la regola desunta dalla disposizione del testo in *Leg. unic. Cod. De sentent. quæ pro eo quod interest* ec., per cui è stabilito che l'indennità non può eccedere il duplo del valore di ciò che è dovuto; ma è rilasciato in detto caso all' arbitrio del giudice il determinarla in quella somma che più reputi conveniente. — *Ann. di Giuris.* an. 10. p. 2. col. 544. 545. — *Ivi*, an. 11. p. 1. col. 250. — *Donell. in Cod. ntla Leg. cit. cap.* 5. n. 4. 5; *e cap.* 6. n. 2. 3. — *Bruneman. in Cod. lib.* 7. *tit.* 1. *p.* 10. — *Vinnio, Quæst. jur. select. lib.* 2. *cap.* 37.

16. La valutazione dei Danni cagionati a mano armata, si rimette all'arbitrio del giudice.— *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 8. n. 69.

17. Le spese, allorchè vengono a costituire una parte della dovuta riparazione di Danni realmente sofferti, e non suscettibili della minima ambiguità di gius o di fatto, devono rifondersi al danneggiato. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 3. *dec.* 39.— *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 98. n. 10. — *G. P. L. tom.* 2 *dec.* 30. *pag.* 201. § *Per quello poi che riguarda ec.*

18. Nel giudizio di liquidazione di Danni, quando l'attore si è riportato alla tassazione che ne sarà fatta dal Tribunale, nè il convenuto ha offerta una somma certa, le spese di giudizio devono posare sul convenuto, comunque la somma richiesta sia stata più o men grandemente ridotta; — per altro questa regola può esser soggetta a congrua modificazione, quando l'opposizione del convenuto è fondata sul difetto di giustificazione per parte dell'attore, e questa giustificazione è di fatto mancata, e quando è stata dal convenuto offerta una somma non di molto inferiore a quella sanzionata dal giudice. — *Ann. di Giuris.* an. 6. p. 2. *col.* 418.

19. Anco nei giudizii di liquidazione di Danni, quando non si tratta di una semplice riduzione di una somma remissivamente domandata, ma sibbene della esclusione completa di rilevanti partite, si ravvisa giusta la compensazione delle spese fra i contendenti. — *Ann. di Giuris.* an. 6. p. 2. *col.* 283.

20. Nella categoria de' Danni da restaurarsi a colui che ha sofferta un' esecuzione eccessiva, si comprendono le spese *giudiciali, stragiudiciali, utili e mere volontarie*. Devono però escludersi quelle che non hanno assoluta dipendenza dal fatto dell' esecuzione, o non l' hanno che meramente accidentale, o si ravvisano superflue. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 607. 612. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 37. n. 2. — *Ivi, tom.* 39 *dec.* 23. n. 4. — *Ivi, tom.* 43. *dec.* 77. n. 11. — *Ann. di Giuris.* an. 3. p. 2. col. 308. 309. — *Ivi, an.* 7. p. 1. col. 164. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 13. *dec.* 80. n. 7. — *Costant. ad Stat. urb. adnot.* 59. *art.* 7. *n.* 321. 322. — *Gratian. Discept. for. cap.* 833. *n.* 7.

21. Le spese stragiudiciali, che non sono state dichiarate refettibili per temerità di giudizio, possono divenir tali per il titolo di Danni. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 37. *n.* 1.

22. Nel giudizio di refezione di Danni il succumbente deve condannarsi nelle spese anche stragiudiciali, ed alla riparazione di tutte le perdite che si giustifichino sofferte dal danneggiato. — *Ann. di Giuris.* an. 9. p. 2. col. 402 540. *e* 1247.

23. Le spese di viaggi e di permanenza del litigante nel luogo di residenza del Tribunale avanti il quale pende la causa, sono dal Regolamento di Procedura Civile qualificate per *mere volontarie*, e non son quindi refettibili dal succumbente condannato nelle sole giudiciali e stragiudiciali. — *Ann. di Giuris.* an. 11. p. 2. *col.* 928.

24. Le spese stragiudiciali, come quelle che non sono assolutamente necessarie per ottenere il compimento di giustizia, non entrano nella categoria dei Danni *intrinseci*. — *Ann. di Giuris.* an. 11. p. 2. *col.* 508. 672.

SEZIONE V.

Della condanna a restaurare il Danno, e degli effetti della medesima.

1. La condanna alla refezione dei Danni può aver luogo unicamente nel concorso della prova del Danno in genere, e della colpa nel preteso danneggiante. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 2. *dec.* 4. *n.* 9. *e tom.* 12. *dec.* 50. n. 7. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 3. n 3. — *Ivi, tom.* 26. *dec.* 28. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 39. *dec.* 67. *n.* 7. — *Ann. di Giuris.* an. 1. p. 2. *col.* 329. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 17. *dec.* 332. *n.* 2. *et in Roman. refectionis damnorum*, 8 *aprile* 1823. *av. Isoard. n.* 2. *et in Maceraten. super rejudicata*, 9 *gennaio* 1824. *av. il medesimo*, n. 13. 18.

2. Quando è provato il Danno, il giudice è obbligato a condannare il danneggiante nell' emenda. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 62. *n.* 3.

3. All'effetto di dichiarare l' emenda del Danno proveniente da un fatto colposo, basta il semplice dubbio, che esso avesse causa da tal colpa. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 54. *n.* 17.

4. Quando la condanna della parte succumbente nei Danni vien pronunziata come una conseguenza della succumbenza nel merito principale, non è obbligo dei giudici di specificare i Danni refettibili, nè è ufficio della Corte regolatrice di estendere o restringere i limiti. — *Ann. di Giuris.* an. 10. p. 1. *col.* 276.

5. Allorchè fra i Danni, alla refezione dei quali alcuno è tenuto, ve ne hanno dei *certi* e degli *incerti*, la necessità d' ulteriori procedimenti per appurare i Danni incerti non può trattenere la condanna alla riparazione del Danno riconosciuto ed accertato. — *Ann. di Giuris.* an. 11. p. 2. *col.* 374.

6. La condanna in genere dello spogliante nei Danni, comprende tanto gl' *intrinseci* quanto gli *estrinseci*. — *Ann. di Giuris.* an. 2. p. 2. *col.* 1139.

7. La condanna in genere al rifacimento dei Danni non costituisce prova della esistenza dei medesimi, ma devono questi esser pienamente giustificati da colui che ne reclama il rifacimento nel giudizio di liquidazione. — *Ann. di Giuris.* an. 6. p. 2. *col.* 417.

8. Nella condanna dei Danni, si comprende il rifacimento delle spese giudiciali e stragiudiciali. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 607. 612. — *Leg. Sanctm.* 15. *Cod. De judic.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 66. *n.* 7. 21. — *Ivi, tom.* 39. *dec.* 23. *n.* 4. — *Rot. Rom. av. Bich. dec.* 73. *n.* 17. — *Ivi, in Recent. p.* 13. *dec.* 80. n. 7.

9. Nella richiesta condanna del debitore nei Danni, e in tutto ciò che possa essere di ragione, bene si comprendono anche i frutti della somma dovuta; nè si ravvisa ultra-petizione in quella sentenza che li ha accordati al vincitore, comunque non specificatamente espressi nella domanda. — *Ann. di Giuris.* an. 7. p. 1. *col.* 164.

10. La condanna nei frutti dei Danni ha luogo soltanto nel caso che il danneggiante abbia dolosamente ricusato di adempire al prescritto della legge, o al patto espresso, che l'obblighi al restauro dei medesimi.—*Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 167. *n.* 18.

Digitized by Google

11. La condanna in genere al rifacimento de' Danni non costituisce prova dell' aaiatenaa dei medesimi, ma devona quaati essere pienamente giustificati da colui che ne reclama il rifacimento, nel giudizio di liquidaaione. — *Ann di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 418.

12 Sarebbe assurdo sanzionare la refettibilità di un cumulo esorbitante di Danni a favora di colui cha ha scientemente taciuto lungo lempo col fioe d' impinguare tal sua pretenaione. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 160. *n.* 12.

13. Non è presumibile che gl' individui atati amminialratori e rappresentanti di una sottomessa provincia, aienn atati da un general d' armata condannati in proprio all'emenda del Danno arrecato in tal rappresentanza ad un forestiero; ma, nel deperimento del decreto condennatorio, deve presumerai cha aieno atati condannati in ragione della rappresentanza di cui erano investiti. Una tal presunaione viene avvalorata dal riserbo che i condannati all' emenda del Danno avevano riportata nell' atto di quietanza, per il conseguimento del loro rimborso contro chi fosse atato di ragione tenuto all' amenda del Danno, con relaaione al decreto medesimo: e tanto più la presunaione atessa viene avvalorata dal fatto di quello atesso che sarebbe atato tenuto alla rilevazione, dall'avere esso cioè convenuto nella domandata rilevazione, al che non aarebbe sceso se non avesse perfettamente conosciuti i termini del decreto. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 90. *n.* 1. 2. 3.

14. Quando una sentenza condanna il reo convenuto alla refusione dei Danni, non per il caso in cui si renda moroso alla prestaaione d' un fatto, ma per la sua mora a prestarlo già a carico suo verificatasi in lempo anteriore, gli effetti di questa sentenza non incominciano dal giorno in cui la medesima è passata in istato d' esecuaione, ma aibbene da quello in cui è ritenuto esserai verificata la mora. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *ol.* 844.

SEZIONE VI.

Dei Tribunali competenti a giudicare sulle questioni di refusione di Danni.

1. Per il disposto dell'Art 39, 40 e 44 della Dichiaraaioni e Istruaioni del 9 novembre 1838, è competente a conoscere e decidere sulle cause di liquidaaiune di Danni quel giudice cha pronunziò nel giudizio principale, senza distinaione della maggiore o minor somma cui possa aacendere il cumulo delle partite dei reclamati Danni. — *Ann. di Giuris.* an. 6. *p.* 2. *col.* 91. — *Ivi*, an. 8. *p* 1. *col.* 498 *e seg.*

2. La competenza eccezionale, attribuita dalle Dichiaraaioni e Istruaioni del 9 novembre 1838 ai giudici minori civili che hanno pronunaiato su i Danni in genere, a conoscere e decidere nelle cause di liqoidazinne e tassazinne dei Danni medesimi, tuttochè il lora importare ascenda ad una somma che ecederebbe la loro competenza ordinaria, non costituisce una correlativa incompetenaa assoluta nei Tribunali di Prima istanza da non poter essere i medesimi aditi in primo grado di giurisdizione; e tutte le volte che esai vi abbiano deciso, e cha il subietto pecuniario della causa aia suscettibile d' Appello, non vi ha ragiona per cui le lore sentenze non aiano appellabili alla Corte Regia. — *Ann. di Giuris. an.* 6 *p.* 2. *col.* 91.

3. La domanda di condanna nel duplo dell' ammenda del Danno, non si valuta per determinare la competenza. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 62. *n.* 2.

4. Quando non è chiesta una somma certa e determinata a titolo di Danni, quantunque precedenti e patiti, ma soltanto la dichiarazione in genere, ad ottenere la refezione e conseguenzialmente ad altra dichiaraaione e condanna principale, la relativa domanda non forma merito incerto e indipendente da influire sulla competenza ed appellabilità, le quali rimangono sempre subordinato al merito che forma subietto della principale demanda. — *Ann. di Giuris.* an. 7. *p.* 1. *col.* 73.

DANNO-DATO.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni delle Leggi Patrie.*
» 3. *Citazioni del Tesio.*
» 4. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

Diceai *Danno-dato* il fatto doloso, o colposo, di colore che devastano, guastano, o corrompono gli altrui beni immobili, od infissi ai medesimi, senza fine di lucro e senza commettere incendio, od altro delitto che abbia un nome particolare.

§ 2.

Regol. di Proc Civ. *part.* II, *tit.* 3, *dall' art.* 539 *al* 560 *inclusive.* — *Motupr. del* 23 *agosto* 1794. — *Notif. de'* 21 *febbraio* 1822. — *Dichiaraz. e Istruz. del* 9 *novembre* 1839, *art* 17. *e* 18.

§ 3.

Instit. *lib.* IV, *tit.* 3. *De lege Aquilia.*
Pandect. *lib.* IX. *tit.* 2. *Ad legem Aquiliam.*
Cod. *lib.* III, *tit.* 3. *De lege Aquilia*

§ 4.

Biaisfeldii (Petri) *Tract. de damno-dato.*
De Luca (Joh. Bapt.) *Theatrum veritatis et justitiæ.* V. l' indice gen.
Fiaali (Gregorio) *Del danno-dato.*
Mylius (J. H.) *Diss. posthum. de trib. leg. Aquil. capitibus.*
Pfankuch (Georgi Henrici) *De delicto damno.*
Plati (Joh. Bapt.) *Tract. de damno-dato.*
Siggenhausen (Francisci à) *Disput. de damno injuria dato ec.*

SOMMARIO DELLE MATERIE
COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez. I. *Della competenza dei Tribunali per conoscere delle cause di Danno-dato, e dell' indole di tali giudizii.*
Sez. II. § 1. *Dell' azione di Danno-dato, degli estremi che si ricercano per esercitarla utilmente, e dei suoi effetti.*
§ 2. *Delle prove dirette a giustificare l'accusa di Danno-dato.*

SEZIONE I.

Della competenza dei Tribunali per conoscere delle cause di Danno-dato, e dell' indole di tali giudizii.

1. Le cause di Danno-dato sono sempre di privativa cognizione dei Tribunali, nella giurisdizione dei quali sono posti i beni

Digitized by Google

danneggiati. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 199. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 3. *dec.* 83. *n.* 1. 3. 4. — *Ivi, tom.* 10. *dec.* 34. *n.* 6.

2. Nei giudizii di Danno-dato, la designazione della qualità dei fondi danneggiati, eccita la giurisdizione del Tribunale che ha adito l'attore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 41. *n.* 1. 2.

3. Il giudizio di Danno-dato, finchè per il concordato delle parti non degenera in possessorio sommario o petitorio, ritiene il carattere di possessorio sommarissimo, non ammette che ispezioni di mero fatto, ed è di competenza dei giudici minori i quali devono decidere sull'accusa, riservato al convenuto le sue eccezioni deducibili avanti il Tribunale competente. — *Motupr. de'* 2 *agosto* 1838. *art.* 43. — *Dichiaraz. e Istruz. de'* 9 *novembre* 1838. *art.* 17 *e* 18. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 1. *col.* 52-53.

4. Eccede manifestamente i limiti della sua giurisdizione il giudice minore, che adito petitoralmente o competentemente dall'attore colla accusa di Danno-dato, conosce ed accoglie l'eccezione del convenuto fondata sopra un dedotto diritto di pascolo, ed esaurisce la causa sul titolo e sulla pertinenza di quel diritto. — *Motupr. de'* 2 *agosto* 1838. *art.* 33. — *Dichiaraz. e Istruz. de'* 9 *novembre* 1838. *art.* 18. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 1. *col.* 530.

5. Di fronte al disposto dell'art. 3 della notificazione del 15 febbraio 1847, che, dopo la proclamata indistinta obbligazione di diritti di servitù civiche di pascolo e di legnatico nel territorio dell'ex-principato di Piombino, vieta ai Tribunali ordinarii di prender cognizione di qualunque altro titolo speciale diverso di servitù, non può ravvisarsi degenerazione del giudizio sommarissimo possessorio di Danno-dato, nè violazione di competenze, in quella sentenza del giudice minore, che, senza assumerne l'esame, riconosce e dichiara improponibile l'eccezione dell'accusato fondata sopra un preteso diritto di servitù. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 436-437.

6. Il giudizio di Danno-dato è di per sè stesso semplicemente possessorio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 72. *n.* 5.

7. Il giudizio di Danno-dato può secondo le circostanze restringersi nei limiti del mero possessorio, oppure oltrepassarlo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 51. *n.* 1.

8. Il giudizio di Danno-dato non varia la natura di petitorio a sommarissimo, quantunque l'accusato alleghi il diritto di servitù. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 69. *n.* 1.

9. Il giudizio di Danno-dato non cambia natura per la circostanza d'avere le parti ricorso alla prova testimoniale o alle posizioni, l'una per giustificare, l'altra per escludere il possesso della cosa danneggiata. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 37. *dec.* 70. *n.* 5.

10. I rilievi che possono farsi al giudizio per maggiormente escludere nell'accusato l'allegato possesso, o quasi-possesso, o le considerazioni che in questo rapporto possono farsi con eccedenza di motivi, non sono sufficienti per ritenere denaturato il giudizio civile. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 1. *col.* 33-34.

11. Quando trattasi di causa di Danno-dato, in cui la dilazione potrebbe far perdere ogni elemento per la valutazione del Danno reclamato, deve procedersi con sollecitudine allo dichiarazioni di giustizia. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 3. *n.* 17.

SEZIONE II.

§ 1.

DELL'AZIONE DI DANNO-DATO, DEGLI ESTREMI CHE SI RICERCANO PER ESERCITARLA UTILMENTE, E DEI SUOI EFFETTI

1. L'accusato che domanda la refezione dei Danni effettivamente sofferti, promuove l'azione nascente dalla legge Aquilia, la quale è un'azione puramente civile (1). — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 32. *n.* 6.

2. Sotto la censura della legge Aquilia cade qualunque Danno-dato per dolo o colpa lata, lieve o lievissima, senza che il danneggiato no abbia risentito utile. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4 *delle ined. dec.* 15. *n.* 1.

3. È tenuto con l'istessa azione della legge Aquilia anche quello che ha spaventata una bestia, per cui dandosi ad una precipitosa fuga, si è danneggiata. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 54. *n.* 13.

4. Gli estremi per intentare utilmente l'azione di Danno-dato, sono il dominio e possesso del fondo danneggiato presso l'attore, ed il pravo consiglio, od il fatto colposo nascente dal difetto di qualunque diritto nell'accusato che ha cagionato il Danno. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 192. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 14. *dec.* 51. *n.* 2. — *Ivi, tom.* 35. *dec.* 17. *n.* 4. — *Ivi, tom.* 37. *dec.* 70. *n.* 2.

5. Per quegli che dà l'accusa di Danno-dato, secondo le circostanze dei casi in concreto, può talvolta bastare la prova del solo possesso, (*Fulgineo, De jure emphiteut. tit. De divers. quæst. emphit. quæst.* 4. — *Fierli, nel suo opuscolo di Danno-dato, cap.* 4.) come per esempio, quando questo è unito al diritto di percipere e far suoi i frutti del fondo possedeto, siccome avviene nell'usufruttuario e nel coedullore; giacchè in simili casi è evidente che il Danno recato al fondo nuoca immediatamente o direttamente al possessore che ha diritto di raccoglierne i frutti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 51. *n.* 2. 3. 4.

6. L'accusatore di Danno-dato nel suo libello d'accusa deve dichiarare il Danno in ispecie, il tempo in cui fu dato, la persona o la bestia che lo dette, e la somma precisa che importa lo stesso Danno. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 30. *n.* 2. 3.

7. Il proprietario del fondo è impegnato nel giudizio di Danno-dato introdotto da quello che ne ha la guardia. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 44. *n.* 1. 2. 4

---

(1) Crediamo utile riportare in breve quanto dispone la Legge Aquilia, in rapporto all'azione per la riparazione del Danno-dato che da essa nasceva in favore del danneggiato. Siccome sotto il nome di Danno-dato per ingiuria s'intendeva qualunque diminuzione di patrimonio sofferta ingiustamente, così la Legge riparava il danno arrecato, non solo con dolo, colpe lata e lieve, ma anco quello prodotto da lievissima colpa, sia che consistesse nel fare, o nell'omettere, purchè colui per di cui colpe avveniva il danno fosse stato obbligato ad una qualche diligenza.—Non cadeva però sotto la sanzione della predetta Legge il danno che accadeva per caso fortuito, o in seguito dell'uso che alcuno facesse de'proprii diritti; come per esempio, se per necessità di difesa, o, come dicevano, usando della moderazione di un'incolpabile tutela, uccideva un ingiusto aggressore che gli minacciasse la vita, o le proprietà, senza potersi difendere altrimenti. Non erano nella stessa guisa tenuti alla riparazione dei danni, i furiosi, i dementi e gli impuberi pensionati all'infanzia, come quelli che non solo di colpa lievissima, ma di veruna specie di colpe erano capaci. — L'azione della Legge Aquilia era dapprima molto ristretta, avvegnacchè non potesse intentarsi come azione *diretta* che allorquando il danno era cagionato *corpore corpori*, e solamente dal proprietario della cosa distrutta o danneggiata; ma se erasi arrecato danno ad un *corpo*, ma non con un *corpo*, oppure nè ad un *corpo* nè con un *corpo*, davasi nel primo caso l'azione *utile*, nel secondo l'azione *in factum*. La Legge Aquilia aveva tre capi; nel primo era disposto, che chi per ingiuria uccideva un servo altrui, od un altrui quadrupede il quale fosse compreso sotto il nome di bestiame, *pecus* (per escludere con tal denominazione i cani e le bestie feroci, meno gli elefanti ed i cammelli, che, quantunque di fiera indole, erano compresi nel primo capo di detta Legge, perchè prestavano l'opera loro egualmente che i giumenti), doveva essere condannato a pagare il maggior valore che il servo, o il quadrupede ucciso avrebbe avuto nell'anno successivo alla di lui morte, o alla ferita che aveva avuta la morte per conseguenza immediata; — il secondo capo, siccome raccontano Ulpiano a Tribuniano, anche in disuso, o quindi non ci sa cosa disponesse; — il terzo capo in fine disponeva, che chi feriva un uomo, o un quadrupede compreso sotto nome di *pecus*, o chi feriva od uccideva qualsivoglia altro animale non compreso sotto tale denominazione, o chi corrompeva una cosa inanimata, o in altro modo qualunque recava danno ad altri, doveva pagare il maggior valore che l'animale o la cosa avrebbe avuto nei trenta giorni successivi al delitto; il quale valore, tanto nel caso menzionato nel primo, che nel terzo capo, da-

8. Quando esistono dei riscontri sufficienti a porre l'accusato in istato di buona fede ed in una giusta credulità di esercitare un diritto, deve denegarsi all'accusatore l'esercizio dell'azione di Danno-dato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33 *dec.* 17. *n.* 6.

9. La pena del duplo e quadruplo è una conseguenza dei giudizii di Danno-dato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 62. *n.* 4.

§ 2.

DELLE PROVE DIRETTE A GIUSTIFICARE L'ACCUSA DI DANNO-DATO.

1. L'accusa del Danno-dato si prova col mezzo del giuramento. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 30. *n.* 1.

2. Nei giudizii di Danno dato non basta che l'attore giuri la verità dell'accusa, ma deve giurare di aver veduto arrecare il Danno. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 22. n. 6.

3. Nel giudizio di Danno-dato il giuramento di una guardia dipendente dal dannificato non ha quel grado di fede che si presta al giuramento solenne, in altri giudizii, dai litiganti. — *Tes. del F. Tosc. tom* 4. *dec.* 22. *n.* 1.

4. Le disposizioni del Regolamento di Procedura civile sul Danno-dato, in quanto ammettono l'asserzione giurata del proprietario a costituir prova del sofferto Danno, sono dirette a tutelare la proprietà immobili, ed all'esecuzione di una legge tutta eccezionale intesa ad assicurare la proprietà a l'aumento dell'agricoltura, e non possono applicarsi ad altre specie di Danno, e meno ancora di un Danno transeunte. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 1013.

5. Se quello che è stato danneggiato non può attestare da sè stesso della verità del fatto, potrà farne la prova per mezzo di un sol testimone, o con indizii che sieno equivalenti; però anche l'accusato potrà dimostrare la falsità dell'accusa con i mezzi medesimi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 30. *n.* 3. 6. 4.

6. L'opportunità ed il bisogno di conoscere e decidere se l'accusato abbia o no compita una controprova capace a vincere la prova posta in essere dall'attore o accusante, non può sorgere se non dopo che l'accusante abbia egli stesso conclusa la prova dell'*in genere* e dell'*in specie* del contestato Danno. Quindi si ravvisa ingiusto e mal fondato il rimprovero dell'omessa cognizione e decisione interna alla controprova esaurita dall'accusato, di fronte a quella sentenza che lo ha assolto per la ritenuta insufficienza della prova incombente all'attore. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 604-605.

7. Nei giudizii di Danno-dato si osserva circa alla prova testimoniale ciò che dispone il Regolamento di Procedura intorno a questi atti all'art. 352. — *Tes. del F. Tosc. tom* 3. *dec.* 63. *n.* 7.

8. Quando la prova testimoniale è domandata da coloi che intenta l'azione di Danno-dato, all'oggetto non già di provare il contratto di compra e vendita ne' suoi estremi e nei rapporti coi venditore o con dei terzi propriamente detti, ma nell'intendimento di desumere dal fatto generico dell'acquisto il diritto di promuovere l'accusa, l'ammissione o reiezione della prova testimoniale non può dipendere dalle regole permissive e proibitive un tal mezzo di prova stabilite dal Codice Civile francese, ma sibbene dall'influenza o rilevanza che il richiesto esperimento possa spiegare in causa, secondo che venga riconosciuto o escluso in genere il diritto d'accusare. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 1. *col.* 673.

9. I testimoni indotti dall'accusato di Danno-dato per provare il diritto di servitù, debbono esaminarsi pettoralmente. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 69. *n.* 2.

10. Nei giudizii di Danno-dato sono ammissibili le posizioni, quando si tratta di provare che colui che ha presentato l'atto di accusa, è la guardia del fondo danneggiato. — *Tes. del F. Tosc tom.* 6. *dec.* 44. *n.* 5.

---

vere essere determinato dalla comune opinione degli uomini, e non secondo la partiale affezione dell'attore. — Il reo era passibile anco degli interessi, se questi erano certi; e nel caso che il reo negasse, si supponeva al pagamento del doppio di quanto avrebbe pagato non negando. — Era concessa la medesima azione da esercitarsi individualmente contro più individui che si fossero uniti per arrecare danno; in principio, colla riparazione fatta per uno di essi, non venivano liberati gli altri; ma in seguito, fu sufficiente a liberarli l'eseguito pagamento per parte d'uno solo fra i dannificanti. — Tale azione finalmente era concessa anco agli eredi e successori, perchè si dava a chiunque avesse avuto interesse sopra la cosa corrotta; non si dava mai però contro di essi, perchè simile azione era penale; — Essa non si poteva intentare, quando non si era arrecato danno, benchè si fosse praticata un'azione illecita, quando il danno era stato dato con ragione, o quando infine fosse provenuto da caso fortuito, come si accenna disopra.

DATA CERTA *vedi* ATTI.

DAZIONE IN SOLUTO *vedi* PAGAMENTO.

DEBITO *vedi* CREDITO.

DEBITOR FORESTIERO *v.* FORESTIERO.

DEBITORE SOSPETTO DI FUGA *vedi* ESECUZIONE PERSONALE.

DECLINATORIA DEL FORO *vedi* GIURISDIZIONE (1).

DECRETO *vedi* PRONUNZIE GIUDIZIALI.

DECRETI ORDINATORII E PREPARATORII *vedi* PRONUNZIE GIUDIZIALI (2).

DECRETI INTERLOCUTORII *vedi* PRONUNZIE GIUDIZIALI (3).

DELEGAZIONE *vedi* ACCOLLO.

DEMENTI *vedi* INTERDIZIONE.

DEPOSITO.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni delle Leggi Patrie.*
» 3. *Citazioni del Testo.*
» 4. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

Diresi *Deposito* (4) quel contratto reale, di buona fede e di natura sua gratuito, mediante il quale si consegna una cosa ad

(1) Chiamasi in tal guisa, l'eccezione d'incompetenza, obbiettata contro il Tribunale adito dall'Attore.

(2) Pronunzie che si emanano sopra la semplice verbale istanza d'una parte, senza però che intervenga contradizione dall'altra parte, le quali sono dirette al regolamento degli atti, alla compilazione ed istruzione de'processi, e procedenti a facilitare i mezzi della prova ed a riparare agli inconvenienti che s'incontrano nella procedura delle medesime

(3) Sono quelle pronunzie che vengono emanate nei Giudizii, sopra qualche articolo incidentale, che si distingue dal merito principale della causa.

(4) La parola *deposito*, vuolsi derivata dal verbo *ponere*.

Digitized by Google

un altro, che la riceve per custodirla. — Esso dicesi *volontario*, se effettuato per reciproco consentimento del deponente e del depositario; dicesi *giudiciale* invece, allorchè viene ordinato dal giudice competente, per eseguirsi nelle Casse pubbliche a tale effetto approvate dal Governo.

§ 2.

Reg. di Proc. Civ. *par.* V. *tit.* 1, *dall' art.* 998 *all' art.* 1001 *inclus.* — *Leg. de' 25 gennaio* 1851. *art.* 96. § 1. *num.* 26 *e* § 3. *n.* 6, *art.* 97. § 2. *n.* 2. — *Decr. dell' 8. decembre* 1851. — *Decr. del 2 gennaio* 1852.

§ 3.

Pandect. *lib.* XVI. *tit.* 3, *Depositi, vel contra.*
Cod. *lib.* IV. *tit.* 34. *eod.*

§ 4.

Arinii (Joh. Baptistæ) *Tractatus de executionibus, et processis executivis etc.* — V. il tit. *Deposito.*
Carocci (Vincentii) *Tractatus de deposito etc.*
Da Luca (Joh. Bapt.) *Theatrum veritatis et justitiæ.* — V. l'indice generale della cit. opera.
Giballini (R. P. Josephi) *Tractatus de usuris, de commerciis etc.* — V. l' indice della citata opera.
Haahii (Henrici) *De obligationibus, et in specie, de deposito.*
Manticæ (Francisci) *De tacitis et ambiguis conventionibus.* — V. il lib. 10. per int.
Marra (Joh. Bapt.) *De obligationibus, et in specie, de deposito.*
Sabelli (M. Antonii) *Summa diversorum tractatuum.* — V. il tom. 1. § *Depositum.*
Salgado (Francisci) *Labyrinthus creditorum etc.* — V. l'indice generale.
Scacciæ (Sigismundi) *Tractatus de commerciis et cambiis etc.*—V. ivi il tit. *Deposito.*
Wech (Joachimi) *De contractu depositi.*

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez. I. *Del Deposito volontario.*
§ 1. *Generalità.*
§ 2. *Doveri e diritti del depositario e del deponente.*
Sez. II. *Del Deposito giudiciale.*
§ 1. *Quando il Deposito giudiciale abbia luogo validamente.*
§ 2. *Della sua inefficacia in genere, e dell' incompletezza in ispecie.*
§ 3. *Degli effetti del Deposito giudiciale.*

SEZIONE I.

Del Deposito volontario.

§ 1.

GENERALITÀ.

1. Il Deposito è un contratto reale che si pone in essere colla consegna della cosa che si vuol depositare. — *Ter. del F. Tosc. tom.* 37. *dec.* 59. *n.* 1.

2. Il Deposito non può dirsi fatto a vita, quando il depositario nella ricevuta si obbliga esplicitamente alla restituzione ad ogni richiesta. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 92. *n.* 3.

3. Non può dirsi fidato esclusivamente il Deposito nella persona di un fratello a nel suo privato interesse, quando esso vive in società universale cogli altri fratelli. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 92. *n.* 7.

4. Non è ammissibile il giuramento *in litem*, all' oggetto di giustificare la quantità della somma depositata, ove non concorrano cumulativamente gli estremi: della prova in generale del Deposito: della difficoltà della prova in ispecie per colpa o per dolo del depositario; o della scienza certa della quantità in quello che domanda d' essere ammesso a giurare. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 147. — *Casareg. De comm. dec.* 159. *n.* 3.

§ 2.

DOVERI E DIRITTI DEL DEPOSITARIO E DEL DEPONENTE.

1. Colui che ritiene in consegna la cosa gravata, o siasi qualificato per depositario o per confessionario di pegno, deve in ogni caso adempire agli obblighi imposti dalla legge. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 41. *n.* 4.

2. Il depositario è obbligato a prestare il dolo o la colpa lata, e se si è offerto volontariamente, anche la colpa lievissima. — *Leg.* 1. § *Sup. venit*, 38. *ff. Deposit.* — *G. P. L.* ruppl. *ai primi* 5 *vol. dec.* 12. *p.* 31.

3. Il depositario è tenuto a restituire ad ogni richiesta del depositante la cosa depositata (*Leg. Si quis pannil. Cod. Deposit.*). Questa regola si limita, quando alcuno ha formalmente spiegate delle pretensioni e dei diritti sulla cosa stessa (*Leg Bona fides* 31. *ff. Deposit.* — *Leg. Si alienam* 12. *ff. Solut. matrim.* — *Mantic. De tacit. et ambig. lib.* 10. *tit.* 10. *n.* 21.); poichè l' equità o la buona fede non soffrono che colla libera restituzione al depositante si rendano frustranei nei loro effetti i diritti dei terzi (*Leg. Bon. fid.* 31. *ff. Deposit.*). Tanto più poi ciò procede, quando, a causa di contestazioni giudiciali avvenute, o di decreti emanati dall' autorità competente, la cosa depositata ha in qualche modo assunto il carattere di litigiosa (*Rot. Rom. dec.* 185. *n.* 14. *av. Bichi*). Ed in queste circostanze, il sistema più giusto ed equo è di ordinare il trasporto della cosa depositata privatamente al pubblico depositario, nell' interesse di tutti gli aventi diritti. — *Ter. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 73 *per int.*

4. Ogni depositario deve restituire l' identica cosa affidata alla sua custodia, ogni volta che piace al deponente di richiederla. — *Instit. lib.* 3. § 3. *tit.* 3. *quib. mod. re. contrahit. obl.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 89. *n.* 3. 4. — *Ivi, tom.* 22. *dec.* 41. *n.* 1.

5. Il depositario non può compensare il Deposito con i crediti particolari. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 109. *n.* 6. — *Ivi, tom.* 15. *dec.* 89. *n.* 3. 4.

6. Nel silenzio del creditore gravante, e del debitore gravato, non può il depositario della cosa gravata allegare l' irregolarità dell' esecuzione, ma deve tutto consegnare al pubblico depositario. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 41. *n.* 3.

7. Il depositario non può restituire o consegnare ad altri gli oggetti presso di lui depositati, sebbene il Deposito sia stato fatto senza l' intervento del giudice; però egli non può, alla richiesta di alcuno degli interessati nel Deposito, ricusare di consegnare gli oggetti in suo mani depositati a quel Tribunale del quale ha riconosciuta la giurisdizione, e qualora recusasse di farlo, la sua rennnzia non resta ginatificata dalla deduzione dei suoi pretesi diritti sulla cosa. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 44. *n.* 1. 2. 3.

8. Non può incontrarsi violazione di legge in una sentenza

che, ritenendo l'obbligo nel depositario di restituire la cosa depositata al depositante, procede in via equitativa a ordinarne la posizione presso il pubblico depositario. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 1. *col.* 91-92.

9. Il depositario irregolare e il gestore altruoneo è responsabile delle conseguenze che possono verificarsi anche per caso fortuito. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 164. *n.* 1.

10. Anco trattandosi di Deposito irregolare, la trattenutane restituzione include un abuso di fidocia che rende passibile il depositario moroso della coercizione personale. — *Ann. di Giuris an.* 9. *p.* 2. *col.* 1062-1063.

11. Contro il depositario non giudiciale non si può agire con quel rigore col quale si procede contro il depositario giudiciale. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 70. *n.* 2.

12. Quegli che riceve in Deposito dei mobili gravati a un debitore ad istanza del creditore, deve consegnarli alla richiesta della stesso creditore, e non ha altro diritto che al rimborso delle spese di custodia, trasporto, ec. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 41. *n.* 2.

13. Il Deposito si ravvisa per irregolare, quando, consistendo in denaro contante, non è stato consegnato, nè chiuso, nè sigillato, e conseguentemente passa nel pieno ed assoluto dominio del depositario, il quale non viene ad assumere che l'obbligo di restituire il *tantundem* nel medesimo genere e quantità. — *Leg.* 81. *ff. Locat.* — *Tes. del F. Tosc.* tom. 36. *dec.* 92. *n.* 1. 2.

14. L'obbligazione assunta dal depositario di un oggetto venduto, e respettivamente comprato con fede di prezzo, di garantire in proprio, in detta qualità di depositario, il venditore, non è un obbligazione principale che valga a costituirlo diretto debitore del prezzo e tenuto a pagarlo alla scadenza, ma è un'obbligazione sempre accessoria e sussidiaria, per la quale non può esser perseguitato indipendentemente dall'esercizio preventivo o almeno contemporaneo dell'azione principale e diretta contro il compratore o suoi eredi. — *Leg. Præsent. Cod. De fidejuss. et mandat.* — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1058. — *Hering. De fidejuss. cap.* 27. *n.* 23.

15. Il depositario non può essere astretto a render conto che di ciò che concludentemente si giustifichi essere stato presso di lui depositato. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 147. — *Rot. Rom. ac. Caprara, decis.* 639. *n.* 7.

16. Colui che ha fatto un Deposito presso terza persona, e che adisce il Tribunale di quello per averne la restituzione, ne riconosce la competenza. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 81. *n.* 3.

SEZIONE II.

Del Deposito giudiciale.

§ 1.

QUANDO IL DEPOSITO GIUDICIALE ABBIA LUOGO VALIDAMENTE.

1. Allorquando più persone concorrono a domandare il ritiro di uno stesso oggetto litigioso, è proposizione di ragione che si proceda al Deposito del medesimo, finchè non sia verificato legalmente quale dei pretendenti abbia maggior diritto a consegnirne il ritiro. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2 *delle ined. dec.* 90. *n.* 1. 2.

2. Quando più sono le persone che vantano diritti sopra una somma dovuta da un terzo, non deve questi farsi cognitore delle respettive ragioni, ma può provvedere al proprio interesse col deposito della somma controversa. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 1065. — *Ivi*, an. 8. *p.* 2. *col.* 237.

3. Quella sentenza che invece di ordinare il pagamento libero della somma dal debitore dovuta, ne ordina di quella il Deposito, non pronunzia *ultra petita*, ma anzi modifica la domanda con una condizione, che lo stato degli atti può nei congrui casi far ravvisare coerente alla giustizia. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 43.

4. Il creditore, cui per le sue qualità personali è impedito il libero ritiro di ciò che gli è dovuto, può sempre domandarne il Deposito. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 860-861.

5. Il diritto in genere al conseguimento di una somma sulla quale altri possa aver diritto, se non può autorizzare il creditore a domandare il libero pagamento, può autorizzarlo a domandare il Deposito. — *Ann. di Giuris.* an. 4. *p.* 2. *col.* 43.

6. Quando si tratta del pagamento di un debito già scaduto che il debitore nega di pagare senza la prestazione di alcuna cautela, è officio del giudice di ordinarne il Deposito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 32. *dec.* 100. *n.* 1.

7. L'offerta verbale nella ricusa o nel silenzio del creditore deve ritenersi come reale, ed è sufficiente per autorizzare il debitore a depositare la somma di cui ha offerto il pagamento. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 1065. — *Ivi*, an. 9. *p.* 2. *col.* 239.

8. Il preteso debitore di un credito litigioso non può essere obbligato a fare il Deposito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 3. *n.* 4.

§ 2.

DELLA SUA INEFFICACIA IN GENERE, E DELL'INCOMPLETEZZA, IN ISPECIE.

1. È affatto inefficace ed invalutabile quel Deposito che il creditore ha potuto giustamente rifiutare, e che nessuna pronunzia giudiciale ha sanzionato. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 321-322.

2. È sempre meritevole di rigetto quel Deposito, che sebbene non defettivo nel lato della somma dovuta, è alligato a condizioni che il creditore non è tenuto ad accettare. — *Ann. di Giuris.* an. 4. *p.* 1. *col.* 712.

3. È inattendibile ed inefficace il Deposito, ogni qualvolta è stato eseguito dal depositario con l'espressa dichiarazione di non pregiudicare alla lite. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 605.

4. Colui che pretende la nullità di un Deposito stato fatto in conseguenza di un decreto del giudice, deve provarne concludentemente l'irregolarità. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 24. *dec.* 72. *n.* 1.

5. È inefficace il Deposito ad operare la liberazione del debitore, tutte le volte che è stato fatto in una somma inferiore al debito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 3. *n.* 8. 12. 14. 15. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 428-429. — *Rot. Rom. in Nupperim. dec.* 132. *n.* 13. *tom.* 2.

6. Allorchè il Deposito si ravvisa incompleto, sebbene per piccola parte, non può operare gli effetti di un vero e proprio pagamento, ma dee riputarsi inefficace a tutti gli effetti di ragione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 53. *n.* 2. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 1342.

7. Trattandosi di un debito liquido, l'offerta verbalmente fatta dal debitore di supplire all'incompletezza dell'eseguito Deposito, non vale a sanarlo, e si risolve in un atto improduttivo di giuridici effetti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 3. *n.* 17 — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2 *col.* 357.

8. È sempre incompleto e conseguentemente inefficace il Deposito fatto dal debitore, tutte le volte che manca delle spese; nè può giovare al depositante, che la somma depositata sia superiore al debito e capace nella sua latitudine a comprendere anco le spese, quando l'eccedenza della somma sia ad altri effetti che a quello delle spese. — *Leg.* 9 *e* 23. *ff. De solut.* — *Leg.* 6. 19. *Cod. De usu-*

Digitized by Google

ris. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 429-430. — *Ivi, an.* 7. *p.* 1. *col.* 242.

9. La mancanza di Deposito delle spese della lite, non pregiudica all' integrità del Deposito stesso, ogni qualvolta il depositante può aver giusta causa di ritenerle, per compensarle con altrettante a lui refettibili, o già pagate precedentemente al creditore. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 511.

10. Non può dirsi completo il Deposito, ove non comprenda, insieme col capitale o i frutti, tutto quanto le spese commesse dal creditore fino al giorno in cui viene effettuato, e qualunque più piccola parte manchi all' integrità del Deposito, basta onde si debba considerare invalido, improduttivo d' alcun giuridico effetto. — *Leg. Tutor.* § *Lucius. ff. De usur.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 3. *n.* 1. 2. — *Ivi, tom.* 19. *dec.* 98. *n.* 2. — *Ivi, tom.* 32. *dec.* 59. *n.* 4. — *Ann. di Giuris an.* 5. *p.* 2. *col. da* 623 *a* 628. — *Rot. Rom. in Roman. pecuniaria,* 17 *aprile* 1801. *av. Ulivier.* § 8. *e nella conferm. de'* 3 *luglio* 1801. *av. il medesimo,* § 14. — *Ivi, in Rom. census,* 7 *febbraio* 1803. *av. Resta,* § 7. *e nella conferm. de'* 22 *giugno* 1803. *av. il medesimo,* § 7. *e in Spoletan. pecuniaria,* 29 *marzo* 1803. *av. Resta,* § 4. — *Cancer. Var. res. p.* 3. *cap.* 8. *n.* 4. — *Menoch. De arbitrar. jud. quæst. lib.* 2. *cent.* 3. *cap.* 232. *n.* 21-22. — *Trentacinq. For. res. vol.* 1. *lib.* 3. *resolut.* 22 *per tot.*

11. Non si ravvisa errore alcuno in quella sentenza di seconda istanza, che ritiene l' incompletezza del Deposito fatto dal debitore nel primo stadio del giudizio, sopra dati ed elementi diversi da quelli per cui l' ha dichiarato incompleto il Tribunale di Prima istanza, quando in ultima analisi si verifica sempre una differenza in meno fra ciò che è dovuto a ciò che fu offerto o depositato. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 1. *col.* 107-108.

12. Non può dirsi incompleta il Deposito per la mancanza dei frutti sulla somma dovuta, quando non si verifica per parte del debitore — *Ann. di Giuris.* on. 5. *p.* 1. *col.* 1063-1066.

13. Trattandosi di funzioni legali non tarate, una tenuissima detrazione non pregiudica all'integrità e completezza del Deposito che ne venga fatto dal debitore. — *Ann. di Giuris.* on. 6. *p.* 2. *col.* 510-511.

§ 3.
DEGLI EFFETTI DEL DEPOSITO GIUDICIALE.

1. Il Deposito opera l'effetto del pagamento, ed estingue l' obbligazione del debitore. — *Leg. Solutione* 23. *ff. De solut.* — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. dec.* 32. *n.* 2. *tit.* 1, *e dec.* 50. *n.* 10. *tom.* 7, *e dec.* 13. *n.* 127. *tom.* 11. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6 *dec.* 8. *n.* 3. 4. — *Rot. Rom. av. Cerro, dec.* 109. *n.* 4.

2. Il Deposito che deve stare in luogo di pagamento, deve esser libero ed esente da qualunque vincolo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 18. *n.* 1. — *Menoch. De arbitrar. cap.* 232. *n.* 4.

3. Quando il Deposito è completo, non può ricusarsi dal creditore, e il debitore non può esser costretto al pagamento dei frutti perchè non è in mora. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 50. *n.* 5. — *Ivi, tom.* 7. *dec.* 39. *n.* 7. 8.

4. Il creditore può eccezionare d' insufficienza un Deposito, inquantochè non può esser tenuto a ricevere acconti o pagamenti parziali (*Caroc. Tract. var. tit. De oblation. p.* 1. *quæst.* 6. *n* 1. — *Sabell. in summ.* § *Depos. n.* 9. — *Menoch. De arbitr. cas.* 231. *n.* 21-22. — *De Luca, De tot. disc.* 51. *n.* 9. — *Richer. Jurisprud. tom.* 11. § 204.); ma quando si adatta a riceverli, la di lui eccezione rimane destituita di fondamento, e non gli resta altro diritto che quello di esigere il rimanente suo credito. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 42. *dec.* 62. *n.* 1. 2. — *Rot. Rom.* ne. *Rezzonico, tom.* 2. *dec.* 207. *n.* 28 *e seg.* — *Ivi, in Recent. p.* 3. *dec.* 15. *n.* 9. — *De Luca, De usur. disc.* 22. *n.* 18. — *Sabell. loc. cit.*

5. Il Deposito non può ritirarsi senza l' ordine del giudice. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 85. *n.* 13.

6. Se talvolta è stato ordinato dal giudice il ritiro del Deposito, previa cauzione, è stato fatto per un equitativo rimedio, e nel solo caso in cui potesse fondatamente dubitarsi della idoneità del creditore a rimettere fuori la somma percetta. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 18. *n.* 5.

7. Trattandosi di Deposito fatto dal debitore, non per stare a disposizione del creditore ed in luogo di pagamento, ma al diverso effetto d' impedire l' esecuzione della sentenza, come non cessa d' aver vita il debito che è la causa produttrice delle usure, così neanco cessano a vantaggio del creditore le usure stesse. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1144.

8. La pecunia depositata dal debitore per ritirarsi dal suo creditore, se non è da questo accettata, non può mai trapassare nel di lui dominio, ma rimane in assegnamento libero indifferente del depositante, perseguitabile da qualunque altro di lui creditore, e sul quale può anco lo stesso creditore, per cui ne fu fatto il Deposito, domandare ed ottener pagamento d' un diverso credito che sia liquido e certo. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 1. *col.* 331-332.

9. Il Tribunale, che assolvendo il reo convenuto dal pagamento contro di lui domandato dall' attore, dichiara sciolto a favor del primo il Deposito della somma richiesta o riputata dovuta, emette una pronunzia affatto consequenziale alla decretata assoluzione, e non giudica *extra* o *ultra petita.* — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 1. *col.* 206.

10 L' illiquidità delle spese dispensa il debitore dal fare il Deposito unitamente alla somma principale. — *Decis. Select. Flor. tom.* 1. *dec.* 5. *n.* 20. — *Ann. di Giuris.* an. 9. *p.* 2. *col.* 239. — *Bald. in Leg. Acceptum. Cod. De Usur.* — *Gratian. Discept. for. discept.* 686. *n.* 7.

11. Quando non è stata fatta opposizione alcuna alla domanda di Deposito, e questo è stato eseguito, invano si reclama la irregolarità del Deposito istesso. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 52 *in fin.*

DESERZIONE D'APPELLO *vedi* APPELLO.

DEVOLUZIONE DI DOMINIO UTILE
vedi ENFITEUSI.

DIFENSORI LEGALI.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni delle Leggi Patrie.*
» 3. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

Diconsi *Difensori legali* coloro che, per mandato dell'attore o del reo convenuto, sostengono una lite in giudizio.

Digitized by Google

§ 2.

Regol. di Proc. Civ par. V. *tit. 4. art. 1028.* — *Leg. de' 13 ottobre 1814, art. 12. 68. 69. 70 e 71.* — *Leg. de' 15 novembre 1814.* — *Motupr. de' 23 decembre 1814.* — *Rescr. della R. Cons. de' 26 settembre 1815.* — *Circ. del 1 febbraio 1816.* — *Rescr. de' 26 novembre 1816.* — *Circ. de' 12 gennaio 1818, art. 58.* — *Circ. de' 16 aprile 1821, art. 13 e 36.* — *Circ. de' 26 aprile 1832, art. 44.* — *Circ. de' 7 gennaio 1833, art. 1 e 3.* — *Notif. de' 23 agosto 1834.* — *Motupr. de' 2 agosto 1836 dall' art. 270 all'art. 274 inclus.* — *Dichiar. e Istruz. del 9 novembre 1838, art. 622, 623 e 624.* — *Notif. de' 2 settembre 1839.*

§ 3.

Ala (Joh. Petri) *De advocatu et causidico christiano.*
Andreæ (Hieronymi) *De religione advocatorum.*
Bardilii (Burchardi) *De procuratore falso.*
Binnii (Henrici) *De necessaria defensione.*
Blanci (Marci Antonii) *Cautelæ singulares ad reorum defensam.*
Bouricii (Jacobi) *Tractatus de officio advocati.*
Caccialupi (Joh. Baptistæ) *De officio advocati.*
De Luca (Joh. Baptistæ) *Theatrum veritatis et justitiæ.* Vedi l' indice generale.
Ehelinge (Henrici) *De necessaria defensione.*
Feverabend (Georgii Henrici) *De onorariis advocatorum.*
Graschow (Friderici) *De legitima defensione publica et privata etc.*
Golini (Fabii) *Tractatus de procuratore.*
Grassis (Johannis de) *De substantialibus procuratoris.*
Guidononi (Guilelmi) *De advocatione civili.*
Haldrittebi (Johannis) *Tractatus de procuratoribus etc.*
Husson (Martini) *De advocatis.*
Laudabii (Bartholomæi) *Refugium advocatorum.*
Magebi (Martini) *Tractatus de advocatia armata.*
Magoni (Joh. Baptistæ) *Tractatus de recta judicialiter patrocinandi ratione etc.*
Manzii (Gasparis) *Tractatus de advocatis, procuratoribus, defensoribus etc.*
Monachi (Johannis) *Defensorium juris.*
Mylæa (Ludovici) *De advocatia.*
Novelli (Jacobi) *Tractatus de defensoribus reorum.*
Puliti (Lancellotti) *De officio advocati.*
Puteæi (Adriani) *De privilegiis advocatorum fori.*
Reuhan (Johannis) *De necessaria defensione.*
Sabelli (M. Antonii) *Summa diversorum tractatuum.* V. l' indice generale.
Salerno (Francisci de) *Instructio advocati.*
Xamea (Joh. Pauli). *De officio judicis et advocati.*

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez. I. *Dei Procuratori.*
§ 1. *Del mandato a difendere.*
a) *Della giustificazione del medesimo.*
b) *Della sua estensione ed effetti.*
c) *Del mandato presunto, e tacito.*
§ 2. *Della nomina dei Procuratori.*
§ 3. *Della discussione della causa.*
§ 4. *Delle sospensioni dell' istanza.*
§ 5. *Delle mancanze dei Procuratori, e degli effetti delle medesime.*
a) *Delle ingiurie.*
b) *Della colpa.*
§ 6. *Della dimissione e della surroga di Procuratore.*
§ 7. *Degli onorarii e delle spese.*
a) *Quando il Procuratore abbia, o no, il diritto ad esigere il pagamento delle sue funzioni.*
b) *Dei privilegii che la legge gli concede a tale scopo.*
c) *Della tassazione dei conti.*
Sez. II. *Del pagamento delle funzioni dei Difensori dei miserabili.*
Sez. III. *Degli Avvocati.*
§ 1. *Generalità.*
§ 2. *Del mandato presunto.*
§ 3. *Degli onorarii degli Avvocati.*

SEZIONE I.

Dei Procuratori.

§ 1.

DEL MANDATO A DIFENDERE.

a) *Della giustificazione del medesimo.*

1. Per stare validamente in giudizio per altri, è necessario che preesista la qualità di Procuratore legittimo della persona nel cui nome si comparisce. — *Tes. del F. Tosc. tom. 3 delle ined. dec. 47. n. 1.*

2. Il Procuratore che comparisce per interesse altrui in giudizio, deve, contemporaneamente alla domanda, provare la sua qualità sotto la pena di nullità. — *Tes. del F. Tosc. tom. 3. delle ined. dec. 47. n. 3.*

3. Le commissioni curiali sono un articolo di buona fede, per la prova delle quali si devia dai mezzi di rigore. — *Tes. del F. Tosc. tom. 10. dec. 56. n. 6.*

4. Il Procuratore che propone la causa senza intervento del mandante, per essere ascoltato in giudizio, deve presentare il mandato, nè a questa sostanziale formalità può essere supplito colla cauzione, nè colla promessa *de rato.* — *Regol. di Proced. Civ. art. 21. 26 e 58.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 27. dec. 55. n. 2. 3.*

5. Quello che agisce come Procuratore, per crederlo tale, è necessario che vi sia un riscontro della sua elezione. — *Tes. del F. Tosc. tom. 2. dec. 161. n. 2.*

6. Il Procuratore Legale non è tenuto a giustificare il mandato a lui conferito quando comparisce per interesse diretto del proprio cliente. — La giustificazione del mandato non può esigersi che da colui che si presenta come rappresentante il mandatario. — *Regol. di Proced. Civ. art. 21.* — *Ann. di Giuris. an. 4. p. 1. col. 506.*

7. Le nuove discipline giudiziarie, introdotte col Sovrano Motuproprio del 2 agosto 1836, non contengono disposizione alcuna che prescriva ai Procuratori Legali l' esibizione del mandato della parte da essi rappresentata, quando questa comparisce in atti nell' interesse di un terzo. — *Ann. di Giuris. an. 6. p. 2. col. 18.*

8. Il Procuratore, per la validità degli atti nei giudizii contraditorii, non è tenuto, secondo il gius Romano, a fare la prova della sua qualità finchè non vi è richiamato dal collitigante. — *Tes. del F. Tosc. tom. 3 delle ined. dec. 47. n. 2.*

9. Il Procuratore Legale il quale rappresenta in giudizio una pubblica azienda, per averne avuto l' incarico dal di lei capo, non ha bisogno, onde effettuare la difesa, di produrre il relativo mandato. — *Ann. di Giuris. an. 1. p. 2. col. 822.*

Digitized by Google

b) Della sua estensione ed effetti.

1. L'accettazione del Procuratore è quella che rende pieno, perfetto ed obbligatorio il di lui mandato, e che lo espone a tutte le conseguenze proprie del contratto. — *Leg. Si Mandavero ff. Mandat.* — *Tes. del F. Tosc.* tom. 37. *dec.* 58. n. 3. — *Faber.* in *Cod. lib.* 2 *tit.* 8. *definit.* 14. *n.* 2. — *Bruneman.* in *Leg Ineitus, Cod. De Procurator.* — *Golin. De procurator. p.* 1. *cap.* 2. *e p.* 5. *cap.* 4. n. 23.

2. Prima che il Procuratore non abbia accettato il mandato, non può nè deve citarsi, comunque già eletta dal principalo, per il pericolo che la citazione non produca l'effetto al quale è diretta; vale a dire che al principale non giunga la notizia di essa, e quindi rimanga privato e defraudato del sanio o natural diritto della difesa, senza alcuna rivalsa contro il Procuratore non obbligato di fronte a lui per difetto di accettazione del mandato.—*Regol di Proced. Civ. art.* 41. 64. 65. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 37. *dec.* 53. n. 4. — *Rot. Rom in Berent. der.* 371. n. 5. *p.* 17. — *Mangil. De subhastat. cap.* 9. *n.* 5.

3. Quando una lettera di commissione al Procuratore Legale non solo non limita il modo di patrocinare la causa, ma anzi a questa limitazione di agire si oppongono le parole della lettera stessa, non è dato al Procuratore di operare con restrizione, ma deve porre in campo tutte le ragioni che possono giovare alla difesa della sua incumbenze. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 32. *n.* 12.

4. Si presume che il Procuratore che ha ricevuto mandato dal suo principale per convenire ed agire, lo abbia ancora per difenderlo da una reconvenzione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 37. *dec.* 63. n. 13.

5. Il Procuratore Legale può legittimamente agire per il litigante che lo investe di duplice rappresentanza; e non è attendibile l'eccezione di nullità per gli atti al medesimo notificati, quando hanno rapporto col mandato a lui conferito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 10. *n.* 3.

6. Non è dato al difeso di disapprovare utilmente il fatto del suo Procuratore, perchè l'atto, al quale si referisce, sia stato firmato, piuttostochè dal Procuratore che ne ha assunta la difesa, da altre che abbia dichiarato di supplirlo; mentre i regolamenti disciplinari relativi ai Procuratori Legali non vietano a questi di farsi supplire nella difesa della causa o nella comparsa all'udienza da altro Procuratore inscritto nel ruolo medesimo. — *Regol. dei Procuratori dell'anno* 1814. *art.* 11. — *Regol. dei Procuratori del* 2 *settembre* 1839. *art.* 40. — *Ann. di Giuris.* on. 4. *p.* 2. *col.* 563. 564.

7. Quando il fatto del Procuratore Legale si parla da una misura prudenziale, o che non eccede i limiti del mandato, assoggetta i suoi rappresentati a risentirne le conseguenze; perchè il fatto di lui che agisce in nome e per interesse del cliente, è il fatto del cliente medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec* 51. *n.* 6 *e seg.* — *Ivi, tom.* 17. *dec.* 83. n. 4. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 1. *col.* 126. — *Ivi, an.* 9. p. 2. col. 204.

8. Quando il Procuratore Legale non ha potuto agire se non previe le istruzioni dategli dal suo cliente, in singolar modo in un atto di domanda con cui si spiegano e si esercitano i diritti che il cliente stesso crede di avere contro altre persone, e che il Procuratore non fa certo di proprio moto, le dichiarazioni ch'egli abbia potuto fare si debbono ritenere come fatte in sequela della commissione ricevuta, e possono sempre rilorcersi per lo meno come argomenti assai validi contro colui che ha rappresentato. — *Rot. Tosc. in Senen. præt. emptionis et venditionis,* 30 *settembre* 1782. *av. Signorini.* § *Ma il Difensore etc.* — *G. P. L. tom.* 5. *dec.* 13. n. 3. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *der.* 32. *n.* 6.

9. Allorquando il Procuratore, rivestito di mandato speciale a comprare, stipula in proprio nome l'acquisto, deve restituirlo al mandante, nal quale immediatamente trasfondesi la proprietà, per operazione della legge, senza bisogno di alcun atto o dichiarazione per parte del Procuratore. — *Rot. Tosc. in Florent. emphyt.* 10 *decembre* 1777. *av. Vinti, per int.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 1. *n.* 2. — *Altimar. De nullit. contr. rubr.* 1. *quæst.* 10. n. 44 —*Mantic. De tacit. et ambig. conven. lib.* 7. *tit.* 18. *n.* 29. — *Casareg. De commerc. disc.* 264. *n* 6. — *Surd. Der.* 304. *n.* 11

10. Non è fra i poteri del Procuratore *ad lites* di consentire, senza un espresso mandato del cliente, delle dichiarazioni che importino modificazione o limitazione degli effetti dell'interposto appello. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 548.

11. Il Procuratore d'una parte in giudizio non può considerarsi, indipendentemente da un nuovo mandato, di lei procuratore in un altro giudizio, ancorchè col primo abbia una certa connessione o affinità. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 37. *dec.* 63. *n.* 5.

12 Quel Procuratore che ha ricevuto mandato di fare una protesta o una dichiarazione di non molta importanza, non può presumersi rivestito eziandio dei poteri per rappresentare il suo principale in un solenne giudizio che gli venga contro promosso.—*Tes. del F. Tosc. tom.* 37. *dec.* 73. *n.* 14.

13. Quella specie di dominio di lite, che assume il Procuratore Legale, cessa per tutti quegli atti, riguardo ai quali la legge richiede l'immediato intervento della parte. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 72. n. 4.

14. Quando si tratta di renunzia alla lite non può il Procuratore, senza il mandato espresso del cliente, considerarsi autorizzato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 42. *dec.* 6. *n.* 2.

15. Il mandato del Procuratore cessa al termine del giudizio, nè si proroga alle cause connesse con quella già ultimata, nè alle ulteriori istanze della causa medesima, e neppure al giudizio tendente alla esecuzione della sentenza proferita nel giudizio ordinario. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 37. *dec.* 63. *n.* 6. 7. 8. 9. — *Ivi, tom.* 43. *dec.* 29. n. 1. 2. 3. — *Altimar. De nullitat. rub.* 12. *quæst.* 20. n. 3. *e seg.* — *Ab Eccles. Observ. for. p.* 2. *obs.* 3. n. 10. — *Coler. De process. execut. p.* 2. *cap.* 2. n. 41 *e* 50.

16. Quando la procedura giudiciale è istituita da persona descritta nel ruolo dei Procuratori, se può il preteso abuso del mandato dare azione al litigante contro il Procuratore, non può mai togliere al giudizio la legittimità della di lui rappresentanza dirimpetto alle parti con cui il giudizio è stato contestato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 17. n. 3.

17. Il contratto stipulato col legittimo Procuratore, s'intende stipulato colla persona del committente. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 59. n. 9.

18. Il difetto di mandato nel Procuratore Legale rende nulla la sentenza che nasce per il di lui ministero. *Ann. di Giuris.* on. 1. *p.* 2. *col.* 506.

19. Il Procuratore Legale non può, per regola, nuocere al suo principale. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 20. *n.* 21. — *Ivi, tom.* 33. *der.* 60. *n.* 7. — *Rot. Rom. in Romana reddition. ration.* 10 *decembre* 1821. § 11. *ae. Seriupi.*

20. I Procuratori se possono nuocere in *omittendo*, non lo possono in *committendo*. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros.* tom. 5. *dec.* 32. n. 39. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 22. n. 14. — *Ivi, tom.* 37. *dec.* 58. n. 5. — *Ann di Giuris.* on. 1. *p.* 2. *col.* 65 — *Rot. Rom av. Gregor. dec.* 75. *n.* 1. 4. — *Ivi, in Recent. dec.* 32. *n.* 10. *p.* 17.— *Ridolphin. Prax. cap.* 6. *n* 114.

21. Il Procuratore non può pregiudicare il suo cliente con esercitare per esso un'azione meno utile, la quale tolga il diritto di esperimentarne altra più vantaggiosa. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 32. *n.* 11.

Digitized by Google

c) Del mandato presunto e tacito.

1. I Procuratori Legali hanno il mandato presunto dalla legge per poter comparir in giudizio a nomiaarsi Procuratori dei respettivi litiganti (*Reg. di Proced Civ. art.* 14); e di fronte a quelli che non si sono nominati o costituiti in giudizio, sta farma la regola che il mandato non si presome, e deva essere concludentemeate provato, e il solo dubbio basta a rispondere per la sua esclusione. *Rot. Tosc. in Florent. reddilionis rationis* 23 *ottobre* 1773. *av. Rossi*, § *Per tutte queste cagioni ec.* — *Ivi, in Thes. Ombros. tom.* 5. *dec.* 23. *n.* 11. — *Tes. del F. Tosc. tom* 37. *dec.* 53. *n.* 8. — *Rot. Rom. in Recent. dec.* 476. *n.* 4. *p.* 2. – *Ivi, dec.* 69. *n.* 12. *p.* 7. — *Ivi, dec.* 64. *n.* 17. *p.* 17.

2. La presunzione del maodate, indotta dalla legge a favore dei Procuratori Legali, non è da qoesti allegabile che di fronte a coloro che essi hanno rappresentato come parti litiganti. — Le premure pratlcate e l'assistenza apiegata da chi non ha fatte parte del giudizio, presso il Difensore del litigante per il buon esito della causa, si riducono ad una raccomandazione incapace ad operare gli effetti di un vera e proprio mandato. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p* 2. *col.* 1061. 1062. — *Richer. Jurispr. univ. tom.* 11. § 2. *tit.* 28. — *Voet, ad Pandect. lib.* 17. *tit.* 1. *n.* 1. — *Christian. Dec. belg.* 111. *per int. vol.* 1. — *Casareg. De commerc. disc.* 136. *n.* 10.

3. Il Procuratore, in forza di quel mandato presunto che in lui è dalla legge ricoaosciuto, è autorizzato ad ampliare o restriogere i mezzi della difesa, in quella lite per la di cui discussione è stato dal clieote stesso prescelto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 42 *dec.* 6. *n.* 4.

4. Aocbe il solo mandate presonto è sufficiente al Procoratore Legale per ottenere il pagamento delle sue foozioni. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 5. *n.* 6.

5. Il Procuratore del litigante in una causa, che citato per seatirla riunire ad altra caosa, alla qoale è stato estraneo, aderisce alla riunione e prosegue aella rappresentanza del clieoto nel doppio giudizio scaza emettere dichiarazioni per scindere la rappreseatanza medesima, si ritieoe averla assunta in ambedue le cause in forza del maadato presonto del suo difeso, e conseguentemente sono valide le citazioai a lui fatto o valida la sentenza che ha definita l'ona e l'altra lite. — *Ann. di Giuris. an.* 10 *p.* 2. *col.* 283. 286.

6. Dato al Procuratore Legale il maodato tacito, ma equivalente all'espresso, deve accordarsegli l'onerario o il rimborso dovutogli per funzioni e spese commessegli da colui ch'è ricorso al suo patrocinio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 5. *n.* 4.

§ 2.
DELLA NOMINA DEI PROCURATORI

1. La nomina del Procoratore deve farsi mediante scrittura esibita nella caocelleria del Tribunale avanti il quale pende il giudizio, a deve esser firmata dal Procoratore nominato, quindi è affatto inatteodibile ed loefficace se veaga fatta per atto di cursore non destinate a rimaaere nel processo — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p* 2. *col.* 655.

2. Il termine a nominare il Procoratore nelle cause di confermazione di sequestro comincia a decorrere dal giorno della notificazione della domanda, e non da quello del Registro del rapporto dell'esegoita notificazione. – *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 79. *n.* 2.

3 Quaade il Procuratore è elette, s'intende nominato per tutto il corso della caosa. – *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 52. *n.* 2.

4 Tutti gli atti successivi alla nomina del Procuratore noa sono notificabili alla parte, ma serve che siano notificati al Procuratore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 84. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 21. *dec.* 52. *n.* 1.

5. La scienza del Procoratore Legale per gli alti notificatigli dall'avversario divenia sempre scienza del principale. – *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 9. *n.* 5. — *Rot. Rom. in Recent. part.* 3. *dec.* 490. — *Costa, De factis scientia et ignorantia, inspect.* 79. *n.* 1.

§ 3.
DELLA DISCUSSIONE DELLA CAUSA.

1. Il Procuratore Legale che comparisce per fissare la discussione della causa, deve notificare al Procuratore aon comparso il giorno lo cui è stata fissata la discossione. — *Regol. di Proced. art.* 457. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 25. *dec.* 78. *n.* 1.

2 Non può dubitarsi dell'intervento dei Procuratori all'udienza per fissare la discussione della causa, qoaado questo resulta dal Giornaletto. – *Tes. del F. Tosc. tom.* 25. *dec.* 78. *n.* 2.

3. Il Procuratore avversario, citato per scalire fissara il giorno della discossione e non comparse, è in obbligo di rintracciarlo, nè può esigere che gli veogo notificato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 37. *n.* 1. 2.

4. Il Procuratore è obbligato a indeaizzare il suo clieote delle tristi conseguenze che dorivaoe dal noo essere egli comparso a senlir fissare la discussione della causa, sebbene citato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 28. *dec.* 9. *n.* 4.

5. La mancanza di notificazione al Procuratore dell'avversario del giorno della fissata discussione, ancorchè si tratti di raosa da giudicarsi da un solo giodica, non porta alcuna oullità. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 37. *n.* 1 3.

6. I Difensori di coloro che non sono inlervenuti alla discussione della causa, hanno col loro silenzio dimostrato che le eccezioni dedotte tendevano all'oggetto di dilazioaare. – *Tes. del F. Tosc. tom.* 11. *dec* 69. *n.* 3.

§ 4.
DELLE SOSPENSIONI DELL'ISTANZA

1. L'accordare la sospensiene o la prorega dell'istanza per causa di malattia del Procuratore di una delle parti litigaoti, non è dalla leggo imposto ai giudici quale imprescindibile dovere, ma è rilasciato al loro prudeate arbitrio da regolarsi a seconda delle circostaaze del caso, ed ove sia riconosciuto che l'allegata malattia sia di qoella aatura ed indole che è dalla legge all'indicato effetto contemplata. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 1. *col.* 425. — *Ivi, an.* 7. *p.* 2. *col.* 514 515.

2. Allorquando la malattia del Procoratore d'una delle parti litiganti apparisce esser lieve, non può farsi debito al Tribunale d'avere ordinato on aggiornamenlo, anzichè la sospensione della causa. — *Regol. di Proced. Civ art.* 98. — *Dichiaraz e Istruz. del* 9 *novembre* 1838, *art.* 105. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 9.

§ 5.
DELLE MANCANZE DEI PROCURATORI, E DEGLI EFFETTI DELLE MEDESIME.

a) Delle ingiurie.

1. È oa dovere quello di conservare la necessaria disciplina fra i Difensori, eade il legittimo litigare non si volga in uno scoocio allernare d'ingiurie a disonore del causidici, e ad irriverenza verso i Magistrati. — *L. Quisquis* 6, *Cod. De postulando.* — *Tes. del F. Tosc.* tom. 25. *dec.* 14. *n.* 1. 4. 5.

2. È debito di giustizia, e coerente alla buona disciplina, l'ordinare la soppressione delle scrittore, espressioni e frasi che dai Difensori di alcona delle parti, fuori del bisogno della causa e oltre i limili della dovuta moderazione, si inseriscoao e si pubblicaao

Digitized by Google

nelle loro Memorie, in aggravio e con offesa morale della parte contraria. — *Ann. di Giuris.* an 8. *p.* 1. *col.* 332.

3. L'espressioni del Difensore fondate sulla verità e dettate dal bisogno della causa, comunque possano riguardarsi ingiuriose, non debbono sopprimersi. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2 *col.* 407.

4. Le lepidezze non si addicono alla gravità delle discussioni forensi, ma non costituiscono ingiuria da meritare che ne sia decretata la soppressione. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 942.

5. Quando i Difensori di ambe le parti hanno scambievolmente usate delle espressioni ingiuriose, le spese della lite intentata per la loro soppressione debbono compensarsi.—*Tes.del F. Tosc. tom* 23. *dec.* 14. *n.* 6.

6. Nelle cause nelle quali deve di necessità obiettarsi la malafede, i Procuratori debbono, tanto relativamente alla parti che alla propria persona, usare i riguardi di convenienza a adottare il linguaggio usato dal Testo a dal Foro. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 23. *dec.* 14. *n.* 2.

7. Al solo Procuratore Legale, come fatto suo proprio, è imputabile il modo meno conveniente con cui tratta la causa, poichè il cliente gli dà il mandato a difendere i suoi diritti, ma non ad ingiuriare l'onore altrui. — *Tes. del F. Tosc. tom* 23. *dec.* 14. n. 3.

8. L'inabilitazione all'esercizio della Procura decretata a carico del Procuratore Legale, che si è reso debitore d'ingiurie verso il giudice, per tutto il tempo dell'esilio cui venga condannato, non è una vera e propria pena, ma una misura conseguenziale a quello stato di penalità cui può andare soggetto. — *Ann. di Giuris.* an. 3. *p* 1. *col.* 413.

b) *Della colpa.*

1. Il Procuratore non può essere condannato, senza che sia provato concludentemente ch'egli abbia trasgredita la legge del mandato, non solo in genero, ma ancora in specie. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. dec.* 14. *n.* 74. *tom.* 7. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 97. n. 2. — *Bart. in Leg. Qui lex argentarios* 1. § *an vero, ff. Mandat.* — *Gratian. Discept. forens.* 128. *n.* 4.

2. Il Procuratore non può esser tenuto alla refezione dei danni, se non viene provata la sua colpa o mala fede. — *Leg. Idemque, in princ. e Leg. Si procuratorem,* § *dolo autem, ff. Mandat. e Leg. In re mandat.* 21, *Cod. De mandat.* — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. dec.* 11. *n.* 69. *e seg. t.* 7. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 97. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 37. *dec.* 44. *n.* 1. — *Rot. Rom. av. Caril. dec.* 186. *n.* 2. 3. — *Paris. Cons.* 90. *n.* 89. *l.* 1. — *Gob. Consult.* 90. *n.* 10. — *Molin. Contract. disr.* 599. *n.* 5.

3. È contrario alle leggi e alle regole di ragione, che coloro che esercitano l'ufficio di Procuratori Legali siano esposti alla perdita dei loro onorarii e delle commesse spese, per sola *colpa lieve* ossia per leggera inavvertenza ed errore: essi non debbono rispondere che di quella grave negligenza o crassa imperizia che qualificasi per *colpa lata*, e giustamente al dolo si equipara. — *Leg.* 1. *ff. Si mens fals. mod. dixerit.* — *Leg.* 9. § 3. 4. 5. *ff. De reb. auctor. jud. possid.* — *Ann. di Giuris. an* 2. p. 1. *col.* 727.

4. Di colpa lata, equiparabile al dolo, può allora soltanto addebitarsi il Procuratore Legale quando la difesa da esso spiegata è strana ed irragionevole, e non presenta, neppure all'intelligenza dei men versati giuristi, speranza alcuna di favorevole successo. — *Ann. di Giuris.* on. 4. *p.* 2. *col.* 187. — *Vinn. Instit. lib.* 3. *tit.* 15. *n.* 18. *vers. In summo etr.*

5. Una mera omissione non può attribuirsi a colpa lata, quando si riscontri influita da una giusta credulità e buona fede. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 246.

6. Anco la semplice omissione rende responsabili i Procuratori Legali delle conseguenze dannose che per quella ne siano derivato ai loro clienti. — Per altro deve esser tale da costituire il medio, se non il massimo grado di colpa. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *der.* 5. n. 59 *e seg.* — *Ann di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 241.

7. Le omissioni del Procuratore Legale e il non fatto uso dei documenti dal cliente consegnatigli, quando si verifichino, pregiudicano al cliente, al quale non è dato di trarne partito per farne obietto all'avversario, rimanendogli soltanto l'esperimento dell'azione per i danni contro il Procuratore. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 833.

8. Le dichiarazioni emesse dal Procuratore, una volta accettate e ratificate espressamente, o tacitamente, dal cliente, non possono più riprovarsi. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 86.

9. La dichiarazione del Procuratore « di rimettersi alla saviezza del Tribunale sull'ammissione di qualche incidente » non pregiudica al cliente per dedurre i suoi mezzi di opposizione nel giudizio d'appello. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 393. — *Rot. Rom in Tyburtina Castri Sambuci,* 11 *giugno* 1711. or. *Aldovrando, pag* 7. *vers. In facto autem etc.*

10. Non si deve tener conto di una frase emessa fuori d'ogni interesse della causa per parte di un Procuratore che si dimostra male informato, e che *in committendo* non può pregiudicare al suo cliente. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 76. *n.* 3.

11. La condanna del Procuratore, *in proprio*, alla refusione delle spese giudiciali e stragiudiciali d'una causa che si ritenga nullamente introdotta per difetto di mandato del vero domino della lite, si ravvisa esorbitante ed irragionevole, tutte le volte che è dimostrata la piena di lui buona fede, e che il domino della lite ne ha ratificato il fatto e promessa la rilevazione del Procuratore da ogni danno. — *Ann. di Giuris.* an. 11. *p.* 2. *col.* 421.

12. Il Procuratore Legale che non si presenta a discutere la causa nel giorno fissato, è tenuto alla refusione de' danni a favore del suo cliente, derivati dalla mancanza della difesa. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13 *dec.* 2. *n.* 4. 5; 2 *dec.* 20. *n.* 4. 5.

§ 6.
DELLA DIMISSIONE E DELLA SURROGA DI PROCURATORE.

1. Il Procuratore che vuol dimettersi dalla difesa de'suoi clienti, è tenuto a dedurne i motivi e quelli sottoporre alla cognizione del Tribunale che deve pronunziare sulla analoga istanza: E finchè il relativo decreto non è proferito dal Tribunale, non resta sospeso il termine dell'istanza per la surroga d'altro Procuratore. — *Circol. del* 12 *gennaio* 1818. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 857.

2. Non è nell'obbligo del Procuratore che chiede di dimettersi dalla difesa dei suoi clienti, di notificare la sua domanda e di citare per la relativa pronunzia i clienti medesimi, e molto meno i loro avversarii; ma basta che notifichi ai primi l'ottenuto decreto ond'assi conoscano da qual punto incomincia per loro il termine a surrogare il nuovo Difensore. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 857.

3. L'opposizione alla domanda che fa il Procuratore d'essere autorizzato a dimettersi dalla assunta difesa, non può, quando le sue istanze vengano accolte, sottrarre l'opponente alla refusione delle spese con quella occasionate, esclusa però sempre quelle che sarebbero state necessarie al Procuratore istante per domandare ed ottenere la relativa pronunzia. — *Ann. di Giuris.* on. 8. *p.* 2. *col.* 858. 888.

4. Il Procuratore Legale costituito in causa non rimane spogliato di tal qualità, se prima altro Procuratore non viene ad esso nei modi legittimi surrogato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 13. *n.* 1.

5. La surroga del Procuratore deve essere accompagnata dalle

forme volute dalla legge, altrimenti è nulla (*Regol. di Proc. Civ. art.* 143), ed il primo Procuratore sta sempre legittimamente in causa. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 37. *dec.* 53. *n.* 2.

6. È inattendibile la surroga di un altro Procuratore fatta dall'appellante a quello da lui nominato colla scrittura di prosecuzione d'appello, quando è ritardata fino al giorno destinato per la discussione della causa. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 608.

7. Finchè non avviene la destinazione del nuovo Procuratore e la surroga non è regolarmente notificata, non cessa la rappresentanza al primo Procuratore. — *Circol. del* 12 *gennaio* 1818, *art.* 13. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 1. *col.* 508.

8. Le forme prescritte dal Regolamento di Procedura (*art.* 136 *e seg.*) per l'atto di surroga del Procuratore, sono comandate pel caso di Procuratore vivente al quale voglia revocarsi il mandato, nè potrebbero congruamente applicarsi al diverso caso di surroga al Procuratore defunto. — *Ann. di Giuris. an* 4. *p.* 1. *col.* 13.

9. Il Procuratore della parte, rispetto alla quale è accaduto il cambiamento, è tenuto a darne notizia legale all'altra parte. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 27. *n* 3. 6.

10. Quando il cambiamento nella persona del Procuratore d'una delle parti litiganti si verifica dopo che la causa è stata discussa ed è rimasto chiuso il processo, non v'ha ragione perchè per tal cambiamento s'abbia da sospendere il corso del giudizio. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 1. *col.* 68.

§ 7.

DEGLI ONORARII E DELLE SPESE

a) Quando il Procuratore abbia, o no, il diritto ad esigere il pagamento delle sue funzioni.

1. Il Procuratore Legale che colla sua difesa ottiene ad alcuno la rivendicazione d'un assegnamento, ha diritto sopra il medesimo al pagamento delle sue funzioni. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 61. *n.* 1.

2. Non può contrastarsi al Difensore Legale il pagamento sopra l'assegnamento ottenuto al suo cliente, specialmente quando lo stesso cliente ha dichiarato di non averlo pagato, e lo autorizza a prevalersi dell'assegnamento ottenuto per essere pagato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 61. *n.* 2.

3. Il Procuratore Legale che eseguisce e respettivamente anticipa le funzioni, spese e copie occorrenti a provocare e condurre a termine il giudizio di graduatoria, agisce nell'interesse di tutto il ceto dei creditori, ed acquista un credito principale e di per sè stante, tante se tali funzioni, spese e copie, eseguisca ed anticipi dietro il mandato del giudice, quanto se le eseguisca ed anticipi del proprio nella qualità di Procuratore del creditore, o creditori istanti, per l'ammissione della graduatoria e ne ottenga speciale distrazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 98. *n.* 1. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 1. *col.* 136.

4. Il Procuratore Legale, sebbene il progetto della graduatoria da lui fatta sia divenuto inutile, deve ottenere il pieno rimborso delle spese e funzioni fatte in causa, quando l'inutilità del progetto non possa ascriversi a di lui colpa. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 98. *n.* 3.

5. Il credito del Procuratore Legale, determinato nella sentenza graduatoria non appellata, è un credito certo e liquido. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 41. *n.* 3.

6. Affinchè il Procuratore possa esigere una mercede sopra quegli atti che per disposizione di legge non entrano in tassa, si rende necessario che dal committente gli sia stato precedentemente promesso il pagamento. — *Leg. Salarium, ff. Mandat.* — *Leg.* 1. *Cod. Mandat.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 42. *dec.* 53. *n.* 9. — *Rot. Rom. in Valentin. merced.* 3 *giugno* 1621. *ov. Lancilott.* — *Surd. Cons.* 306. *n.* 9.

7. Colui che si prevale dell'opera e patrocinio di più Difensori Legali, è tenuto di ricompensare i loro incomodi secondo le vegliauti tariffe. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 3. *n.* 5.

8. Il Procuratore Legale ha l'azione di domandare in proprio nome la refezione delle spese, quando esso ne ha ottenuta nella sentenza l'aggiudicazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 25. *n.* 5. 6.

9. Non può ravvisarsi estranea al mandato giudiciale dei rappresentanti legali del sindacato od un patrimonio in concorso, e molto meno all'odioso effetto di toglier loro il diritto d'essere sodisfatti sugli assegnamenti del patrimonio stesso, quella difesa, che sebbene non accolta in due consecutive istanze, non è però stata riconosciuta nè temeraria, nè vessatoria, ma anzi, accuratamente considerata, si presenta ragionevole e suggerita dalla prudenza del buon padre di famiglia. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 188.

10. Gli onorarii e spese dovute ai Procuratori destinati a rappresentare il patrimonio e la massa dei creditori nel giudizio di concorso, quanto possono e devono essar sodisfatti sugli assegnamenti e capitali che indubitatamente spettano al concorso, altrettanto non possono e non devono esserlo sopra quelli, la pertinenza dei quali al concorso sia incerta e controversa. — *Ann. di Giuris an.* 6. *p.* 2. *col.* 1133-1134.

11. Quando il subietto di una lite è individuo, i Difensori acquistano un'azione solidale per ripetere il pagamento delle spese e funzioni contro tutti i clienti da loro difesi. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 811-812.

12. Trattandosi di funzioni e spese stragiudiciali, il Procuratore come ha dalla legge un mandato presunto per rappresentare il cliente, e fare per lui tutto ciò che crede utile e conveniente alla difesa dei suoi diritti, così ha ancora a suo favore la presunzione, rapporto alla verità della funzioni, che per la difesa medesima asserisce aver fatte. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1486-1487.

13. Le cause di mercedi, fra le quali quelle relative agli onorarii dovuti dai clienti ai loro Difensori Legali, sono equiparate alle cause d'alimenti, nelle quali ricorre la condanna della parte tenuta a sodisfarli nelle spese anche estragiudiciali. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 1214. — *Ivi, an.* 6. *p.* 2. *col.* 1491.

14. Il credito delle spese per funzioni legali appartiene originariamente alla parte vincitrice, e non può cangiar indole e natura, per la circostanza di essere attribuito al Procuratore, a divenga così un credito che debba riguardarsi come indipendente affatto dai rapporti e dalla persona di detta parte vincitrice. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 8. *n.* 2.

15. Il Procuratore Legale, cui furono aggiudicate le spese, deve propriamente considerarsi come venente *ex juribus* della parte vincitrice da lui difesa, e passibile perciò delle eccezioni tutte che potessero utilmente opporsi alla parte predetta. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 8. *n.* 4. 5. 6.

16. I Difensori Legali non hanno diritto di ottenere il pagamento dei loro onorarii, a carico e in diminuzione dei crediti del creditore del loro cliente difeso, preesistenti all'epoca della loro difesa. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 116. *n.* 2. 6 7.

17. Il Procuratore che ha voluto interporre il suo ministero nelle subaste dei beni delle persone privilegiate, non può, come nelle cause riguardanti i miserabili, esigere alcun emolumento. — *Leg. Providendum, Cod. De post. et trad.* — *Leg. Jam dementis, Cod. De episc.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 42. *dec.* 53. *n.* 5. — *Alexandr. in Leg. Argentarius, in fin. Cod. De episc.* — *Rip. in Leg. Centour. n.* 35. *ff. De culgar.*

Digitized by Google

b) Dei privilegii (1) che la legge gli concede a tale scopo.

1. Il privilegio dei Legali per il pagamento dei loro onorarii opera non in ragione del tempo, ma in ragione della causa, e fa sì che il Difensore Legale abbia la prelazione ai creditori anteriori. — *Leg. Privileg. ff. De privil. credit.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 69. *n.* 8. 9. — *Rodriguez, De privil. credit. art.* 7. *n.* 99. — *Zanchio, Esercitat.* 2 § 3. n. 4 *et seg. vers. Duplex.*

2. Pel disposto dello Statuto ipotecario toscano del 2 maggio 1836 il privilegio dei Difensori, ond' esser conservato, dev' essere inscritto, quanto alle funzioni e spese fatte prima della pubblicazione di detta legge, entro il termine dell' anno dalla medesima prefinito e successivamente prorogato al 31 gennaio 1838, e quanto alle funzioni e spese posteriori, entro il mese dal giorno dell' affare finito o per sentenza, o per transazione, o per recesso dalla lite. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 1. *col.* 478.

3. Trattandosi di affare finito per sentenza, o lodo inappellabile, è dal giorno della sua prolazione, o non da quello della fattane notificazione, che dovo misurarsi il termine assegnato ai Difensori Legali all'utile esercizio del loro privilegio. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 1. *col.* 479.

4. I Difensori Legali hanno il privilegio per il pagamento dei loro onorarii sulla cosa difesa, purchè dimostrino l' utilità delle loro operazioni; questo privilegio però compete loro unicamente sulla cosa difesa, quando l'opera loro abbia preso di mira un fondo speciale; che se la difesa dei Legali riguardi la persona o i diritti in genere del cliente, si radica su tutti i di lui beni il privilegio, ancorchè le cause difese abbiano avuto uo esito infelice. — *Leg. Interdum, ff. Qui potiores in pignore habeantur.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 69. *n.* 1. 2. 3. 4. 6. — *Costant. Ad statut. urbis, adnotat.* 30. *art.* 2. *tit.* 270. — *Zanchio, De pralat. credit. exercit.* 2. § 2. n. 111.

5. Il privilegio della legge *Interdum* 5, *ff. Qui potiores in pignore habeantur etc.*, si estende agli Avvocati e Difensori Legali *super re defensa*, e ai loro giovani di studio (2). — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 66. n. 4. — *Ivi, tom.* 16. *dec.* 116. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 20. *dec.* 47. n. 23. — *Costant. Ad stat. urb. adnot.* 30. *art.* 2. *n.* 273. — *Zanch. De pralat. credit. exercit.* 2. § 8. *n.* 23. — *Salgad. Labyr. credit. p.* 3. *cap.* 9.

6. Il privilegio della suddetta legge *Interdum* è esercibile dai Difensori Legali a danno dei creditori ipotecarii inscritti, quando hanno colla loro difesa rivendicato, salvato, o protetto il fondo di cui si distribuisce il prezzo.— *Leg. citata.* — *G. P. L. tom.* 4. *dec.* 6. n. 1. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 30. *n.* 1. 2. 11. — *Ivi, tom* 27. *dec.* 66. n. 4.

7. La transazione avvenuta fra il difeso e i di lui creditori, comunque distrugga intoramente il vantaggio procurato dalla difesa, non può deteriorare la condizione del Patrocinatore, o gli compete sempre il privilegio della legge *Interdum* da lui quesito colla spiegata difesa. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 135.

8. Il Procuratore Legale, che, mercè la difesa spiegata a vantaggio del debitore, ha ottenuto una diminuzione del debito, o così un aumento alla massa distribuibile a favore dei creditori posteriori, esercita utilmente, e con preferenza a questi ultimi, il privilegio della legge *Interdum.* — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 134.

9. Il privilegio della legge *Interdum* può essere esteso ancora su tutto il patrimonio, quando sia stato difeso dalle molestie dei creditori avanti an di esso l'ipoteca generale, limitandosi sempre questo privilegio sulla cosa difesa, o non mai al di là della medesima. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 66. *n.* 6.

10. Di fronte alle dichiarazioni contenute in una sentenza, che stieno ad escludere i requisiti, nel concorso dei quali si fa luogo al privilegio della legge *Interdum* a favore dei Difensori Legali, non può fondarsi reclamo sulla violazione dell'indicata legge, senza una prova chiara ed intuitiva dell' erroneità di quelle dichiarazioni, al confronto delle resultanze degli atti. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 1. *col.* 379.

11. Non può contrastarsi al Difensore Legale il privilegio della legge *Interdum*, su quell' assegnamento, che, nella controversia fra più contendenti sulla pertinenza del medesimo, viene aggiudicato per sentenza al cliente da lui difeso. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 877.

12. Quando è vero che la teoria nascente dalla legge *Interdum* ha luogo rapporto alla prelazione in favore del Procuratore Legale, ond' esser pagato sul prezzo della cosa difesa, altrettanto ella è estranea al caso in cui il Procuratore si volga non già contro il suo cliente, ma contro la parte succumbente. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 8. n. 7.

13. Il privilegio della legge *Interdum*, non può esercitarsi dal Procuratore del debitore di fronte ai terzi, senza la prova della utilità recata al patrimonio del cliente; a differenza del Patrocinatore alla massa dei creditori, i cui onorarii e spese sono privilegiate, indipendentemente dalla prova dell'utilità. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 476.

14. Non compete ai Difensori Legali il privilegio *super re defensa*, desunto dal testo nella legge *Interdum* senza la prova sostanzialissima o fondamentale dell' utilità reale ed effettiva recata ai creditori del patrimonio difeso o almeno della diretta e giuridica preordinazione dell' eseguito operazioni a far salva la causa del loro pegno, comunque non sia poi coronata da felice successo. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 381-382.

15. Anco ai termini della legge *Interdum*, e dell'estensiva interpretazione adottata nel foro prima della nuova legge ipotecaria, il privilegio del Procuratore non si estende a tutte le funzioni che possano avere avuto relazione alla difesa di qualsiasi contestazione giudiciaria, ma si limita a quello soltanto che abbiano prodotto una permanente locupletazione nel patrimonio del debitore.—*Ann. di Giuris. an.* 2 *p.* 2. *col.* 71.

16. Il privilegio della legge *Interdum* non è altrimenti esercibile dal Procuratore Legale, fuorchè il subietto su cui vorrebbe esercitarsi non appartiene più al cliente. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 184.

17. Il privilegio, o ipoteca privilegiata competente ai Difensori Legali per estensione della legge *Interdum*, anco secondo la giurisprudenza invalsa prima della legge ipotecaria toscana del 1836 non era esercibile se non che sopra i beni che al momento della prestata difesa esistessero nel patrimonio del cliente o fossero in quello posteriormente sopravvenuti. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 924.

(1) Oltre i privilegii a cui appella la presente rubrica, e che sono diretti unicamente a garantire ai Difensori Legali il pagamento dei loro onorarii, convien pure si faccia menzione del *diritto di espellere dal proprio vicinato gli artefici romorosi*, il quale per una antica consuetudine di giudicare è stato costantemente accordato ai medesimi, ogniqualvolta che l'hanno dedotto in giudizio. — Si riscontrino infatti la *Dec. Flor. Juris. expellendi, de* 27 *aprile* 1752, *av. Bisuarrini*, e la *dec.* 16. *n.* 1. *tom* 15. *del Tes del F. Tosc.*

(2) Secondo la disposizione della Legge summenzionata, quegli che mutuò denaro per recuperare o risarcire un fondo, aveva sul medesimo l'ipoteca tacita, preferibile a tutte le altre ipoteche anteriori ed espresse. I DD. per analogia di ragione hanno esteso questo privilegio agl' Avvocati e Procuratori che difesero il fondo ad altri ipotecato, o che salvarono la cosa col loro patrocinio. — Anco la nostra *legge ipotecaria de'* 2 *maggio* 1836 (art. 17, num. 4) ha sanzionato con tanto il *disposto*, quanto l'anco l'*interpretazione estensiva* della suddetta legge *Interdum*, dichiarando « poter ottenere privilegio sopra uno o più immobili.... il difensore per gli onorarii e per le spese anticipate nel giudizio sostenuto per la conservazione, o per il recupero dell' immobile, o del suo prezzo, sull' immobile conservato, o recuperato, o suo prezzo. »

18. Il privilegio desunto dalla legge *Interdum* esige per essenziale estremo la prova della utilità recata ai creditori, per la difesa del pegno comune; quindi sarebbe affatto inopportuno invocarlo dal Procuratore Legale, per aver patrocinato il debitore in una ingiusta opposizione a quella stessa procedura esecutiva della quale intendeva poi giovarsi. — *Leg. de' 2 maggio 1836. art. 17. n. 4.* — *Ann. di Giuris. an. 3. p. 2. col. 143.*

19. I Difensori Legali che hanno utilmente prestato il loro ministero per onorare i creditori posteriori, o il debitore, o suoi eredi, dalle promesse e cauzioni *de restituendo*, in favore dei creditori eventuali, hanno il diritto di ottenere pagamento sul prezzo distribuibile, anco nel giudizio di appello, col privilegio della legge *Interdum*, conservato dallo Statuto ipotecario toscano. — *Ann. di Giuris. an. 4. p. 2. col. 127.*

20. La vittoria, ancorchè parziale, riportata in seconda istanza, esime la lite dal rimprovero di capricciosa, ed accorda al Procuratore l'acquisto del privilegio sul subietto difeso. — *Tes. del F. Tosc. tom. 3. dec. 69. n. 6 e seg.* — *Ann. di Giuris. an. 1. p. 2. col. 131.* — *Gratian. Discept. for. cap 237. n. 32.* — *Costant. Ad stat. urb. adnot. 63. art. 1. n. 107.* — *Zacchia, De salar. quæst. 99. n. 9. 10.*

21. Non è obiettabile la mancanza dell'iscrizione del privilegio del Patrocinatore, quando, pendente tuttora il termine accordato ad iscrivere, avviene la vendita del fondo. — *Ann. di Giuris. an. 1. p. 2. col. 135-136.* — *Grenier, Tratt. delle ipoteche, p. 1. cap. 1. sez. 2. § 3. n. 108.* — *Troplong, Commento all'art. 2154 del Cod. civ. franc. n. 717 e seg.*

22. Il privilegio accordato ai Procuratori per le loro funzioni e spese, è personale; quindi non compete al cliente il reclamarlo indipendentemente dal suo Procuratore. — *Ann. di Giuris. an. 2. p. 2. col. 516.*

23. Allorchè il privilegio che la legge accorda ai Difensori Legali ha potuto trovare un subietto sul quale utilmente esercitarsi, non possono contro il medesimo dedursi, dai creditori dei clienti difesi, dei titoli di compensazione non certi o non esigibili. — *Ann. di Giuris. an. 2. p. 2. col. 618-619.*

24. La legge che accorda, a favore del Procuratore Legale della parte vincitrice in giudizio, la distrazione delle spese a carico della parte soccombente, concede un'azione che non gli competerebbe per disposizione del Diritto Comune, nè per patto tacito od espresso. — *Tes. del F. Tosc. tom. 20. dec. 8. n. 1.*

25. Il diritto del Procuratore, a di cui favore sono state distratte le spese, non diviene irretrattabile che con l'irretrattabilità della sentenza che al medesimo le attribuisce, e può contro il di lui credito opporsi utilmente la compensazione, quando essa si opera indipendentemente dal fatto dell'uomo o per solo ministero della legge. Ma trattandosi di compensazione operativa di effetto per sola volontà della parte, essa non può opporsi utilmente contro il Procuratore, quando a di lui favore sono state distratte le spese della causa da una sentenza inappellabile, e contro la quale non siasi esperimentato il rimedio straordinario del ricorso in Cassazione, o che perciò può dirsi divenuta irretrattabile. — *Ann. di Giuris. an. 5. p. 2. col. 1274-1275.* — *Merlin, Repert. di Giuris. alla parola « Distrazione di spese. »*

26. Il Procuratore che commette un sequestro cautelativo sulla cosa da esso difesa, per la tassazione delle spese o dei suoi onorarii, ha un interesse eguale al diritto d'impedirne la distrazione, come di cosa in ordine a cui vantar poteva il privilegio della sopra allegata legge *Interdum*, che gli garantisce un alcuno pagamento del proprio credito d'onorarii. — *Tes. del F. Tosc. tom. 40. dec. 48. n. 2.*

27. Affinchè i Difensori Legali, assistiti dal loro privilegio, possano efficacemente acquestrare gli assegnamenti del loro cliente, è d'uopo che si verifichi di fatto l'esistenza degli assegnamenti medesimi. — *Tes. del F. Tosc. tom. 16. dec. 116. n. 4. 5.*

28. È impreponibile l'eccezione fondata sull'inalienabilità della dote, di fronte al Procuratore Legale creditore delle spese fatte per conservare e recuperare la dote stessa, e che non sole alla debitrice, ma ancora ai terzi, qualora facesse d'uopo, può opporre il privilegio sulla cosa difesa. — *Ann. di Giuris. an. 3. p. 2. col. 503-504.*

29. Il privilegio, che dallo Statuto ipotecario toscano dei 2 maggio 1836 è accordato ai Difensori Legali sugli assegnamenti recuperati, non dovendo esercibile, finchè non è passata in istato d'esecuzione la sentenza che ha sanzionato il recupero a favore del difeso. — *Ann. di Giuris. an. 6. p. 2. col. 1134-1135.*

30. Il mandato del giudice ai Procuratori non fa che legittimare le operazioni che dai medesimi si eseguiscono in coerenza di quel mandato, ma non può mai essere efficace per attribuire ai Procuratori stessi un privilegio per ottenere pagamento in esclusione dei diritti che un terzo creda di potere esperimentare sopra i capitali da cui il pagamento si pretende. — *Ann. di Giuris. an. 6. p. 2. col. 1134.*

31. Il Procuratore Legale che ha liquidato privatamente il suo conto col cliente, non gode del privilegio dalle leggi accordato ai crediti dei Procuratori, se non sono tassati legalmente, ma quota liquidazione è una confessione di debito, e respettivamente di credito che non può allegarsi contro i terzi. — *Tes. del F. Tosc. tom. 8. dec. 41. n. 1. 2. 3.* — *Ann. di Giuris. an. 2 p. 2. col. 135-136.*

32. Il Procuratore che non ha impiegato il suo ministero per difendere e conservare il fondo di cui si distribuisce il prezzo, ma invece per detrarre da quello un capitale a vantaggio di un creditore, non può vantare il privilegio per esser graduato. — *Tes. del F. Tosc. tom. 43. dec. 16. n. 1.*

c) *Della tassazione dei conti.*

1. Le Camere di Disciplina dei Procuratori non hanno altra ingerenza che la tassazione dei conti per i Procuratori, reputi e clienti (*Regol. pei Procuratori del 2 settembre 1839*), o mancano di giurisdizione per conoscere dell'eccezioni che siano dedotte contro la sostanza del credito di cui si domanda la tassazione, e per pronunziare alcuna condanna a loro carico. — *Ann. di Giuris. an. 3. p. 1. col. 189.*

2. Non può contrastarsi alle Camere di Disciplina incaricate della tassazione dei conti legali la facoltà di spendere, nell'emettere i loro giudizii, quel moderato e prudente arbitrio che non può essere modificato nè corretto dai Tribunali, se non in quanto ne sia dimostrato l'abuso e l'eccesso. — *Ann. di Giuris. an. 6. p. 2. col. 1489.*

3. Quando le Camere di Disciplina hanno, sulle istanze del Procuratore o nella contumacia del cliente citato, procedute alla liquidazione o tassazione della notula dal primo di essi presentata, non può dal Procuratore esser richiamato il Tribunale di prima istanza a nuova liquidazione e tassazione *ex integro* della notula stessa, come se la medesima non avesse peranco avuto luogo. — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 1. col. 110. 111.*

4. Gli atti prescritti dalla legge del 3 novembre 1842, per domandare ed ottenere presso le Camere di Disciplina de' Procuratori la liquidazione o tassazione delle notule di funzioni e spese legali, e le relative pronunzie di dette Camere, non hanno alcuna connessione o rapporto di procedura o di termini col diverso giudizio di dichiarazione di credito da instaurarsi dai Procuratori avanti i competenti Tribunali di prima istanza, per provocare ed

Digitized by Google

ottenere la dichiarazione del credito e la condanna del cliente al pagamento. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 1. *col.* 420.

5. Trattandosi di funzioni stragiudiciali, la tassazione delle medesime non può regolarsi colla tariffa ordinata unicamente per le funzioni giudiciali, la quale non può sommiuistrare in questo rapporto che una norma puramente direttiva. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1488.

6. A sostenere la presunzione di verità che assiste le note di funzioni e spese legali stragiudiciali, e delle quali non può aversi la prova nella compilazione dei processi ed atti giudiciarii, non abbisogna una giustificazione diretta, rigorosa e piena, ma basta una prova congetturale ed indottiva, i di cui elementi non possono risconlrarsi che nella verosimiglianza delle notate funzioni, e desumersi dall' indole, entità e valore degli affari stragiudiciali trattati e difesi, e questa presunzione non può rimaner vinta se non da prove concludenti e luminose dell' insussistenza delle funzioni e spese reclamate. — *Ann. di Giuris.* an. 6. *p.* 2. *col.* 1187.

7. Non vi ha ragione perchè si debba togliere dal novero delle funzioni stragiudiciali, nelle quali è state condannata il vinto a favore del vincitore, la Memoria estesa da un Procuratore non addetto al ruolo del Tribunale, avanti il quale è stata trattata la causa, ogni qualvolta la memoria stessa è fatta propria dal Procuratore in causa, e accompagnate dal voto adesivo di Avvocati inscritti, cui la legge non interdice di comparire avanti qualunque Tribunale delle State. — *Ann. di Giuris.* an. 6. *p.* 2. *col.* 1491.

8. I Decreti di tassazione delle Camere di Disciplina non fanno state contro il succumbente la causa, condannato nelle spese a favore dell' avversario. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1434.

9. Il credito dei Procuratori Legali non si prescrive che col lasso dell' intiero biennio dal giorno della presentata notula in tassazione, senza che ne siano stati fatti succedere atti ulteriori. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 729. 730.

10. Il Procuratore, nel giudizio di tassazione, vien dichiarato creditore del suo cliente di tutte le spese, atti o funzioni stragiudiciali, perchè si presume in lui il mandato anche per le funzioni stragiudiciali. — *Tes. del. F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 53. *n.* 1. 2. 3. 4 5.

11. Il conto del Procuratore, quando è stato approvato dal cliente, è legittimo anche nel concorso di altri creditori. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 53. *n.* 6.

12. Il disposto della Circolari del 12 gennaio 1818, art. 38, e del 16 aprile 1821, art. 36, per cui, mentre non è proibito alle parti contendenti avanti i Tribunali inferiori di valersi del ministero di Procuratori addetti ai Tribunali di ranga superiore, debbano però le funzioni di questi tassarsi secondo la tariffa stabilita per i Procuratori addetti a quel Tribunale avanti il quale è stato agitato quel giudizio, salve il diritto nei Procuratori addetti ai Tribunali superieri di reclamare dal proprio cliente il pagamento secondo la propria tariffa, non è applicabile al caso in cui la differenza delle funzioni fra la maggiore e la minore tariffa venga reclamata a titolo di spese giudiciali e stragiudiciali; lo è bensì quando venga reclamata a titolo di refezione di danni atti quale il Procuratore sia stato condannato. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 296.

SEZIONE II.

Del pagamento delle funzioni dei Difensori dei poveri e miserabili.

1. I Difensori dei miserabili hanno diritto alla distrazione delle spese, nelle quali resta condannate il contraddittore non ammesso al benefizio di povertà. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 30. *n.* 6.

2. Il diritto alla refezione delle spese, accordate al Procuratore del miserabile, altro non è che una semplice *distrazione di spese* dispensate soltanto dall' obbligo nel Procuratore di dichiararne e giurarne l' anticipazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 88. *n.* 7.

3. Il diritto alla refezione delle spese, quando a favore del povero e miserabile concorra la condanna nelle medesime, non compete al Procuratore come un diritto suo proprio, ma bensì come secondario e come dipendente dal diritto che abbia il suo patrocinato, dei diritti del quale si prevale il Procuratore medesime per esercitare l' azione a conseguirle. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 88. *n.* 6. 7.

4. Non si può qualificare come *assoluto e di per sè stante* il diritto del Procuratore del miserabile alla refezione delle spese, quando questo diritto è dalla legge subordinato alla verificazione di una condizione, e viene stabilito, nell' evenla di tal condizione, con espressioni di esclusive riguardo alla persona del litigante miserabile e non del Procuratore al medesime destinato, *qualora* cioè *a favore del povero*, e *miserabile*, *concorra* la *condanna nelle spese*. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 19. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 88. *n* 5.

5. Le spese tassate a favore del cliente difeso col benefizio dei miserabili, ed aggiudicate al di lui Procuratore, non possono al cliente medesimo formar titolo di credito, contrappesibile in via di compensazione con un debito che egli abbia contratto col succumbente. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2 *col.* 981.

6. Il diritto che pei vigenti regolamenti è accordato ai Procuratori e agli Avvocati di conseguire, nel caso di vittoria della lite da essi patrocinata a favore dei poveri e dei miserabili, la refusione delle spese dalla parte succumbente non miserabile, emana ed ha causa dalla legge, ed ha luogo senza bisogno di domanda nè di pronunzia giudiciale; nè può rimanor paralizzato in virtù della compensazione d'un credito che la parte succumbente abbia verso la parte vincitrice. — *Regol. pei Proc. del* 18 *novembre* 1814. *art.* 19. — *Regol. pei Proc. del* 2 *settembre* 1839. *art.* 37. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1463. — *Ivi, an.* 9 *p.* 1. *col* 196. — *Ivi*, an. 10. *p.* 1. *col.* 169

7. L' appello che il succumbente non povero, nè miserabile, condannato nella spese del giudizio a favore del povere, e miserabile, intarpone dalla sentenza sortita ad esse contraria, sospende l' esercizio del diritto competente al difensore della parte vincitrice per ottener pagamento e rimborso delle spese medesime, ma non può distruggerlo, nè paralizzarlo, se non la revoca definitiva di quel giudicato di fronte allo stesso Difensore emanata. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 1. *col.* 168-169.

8. In forza della distrazione legale, e giudiciale, delle spese, il succumbente diventa un debitore ceduto a delegato con scienza della cessione o delegazione, il quale non può rimanere liberato nè col pagamento fatto, nè con la transazione stabilita col vincitore in pregiudizio del distrattario. — *Leg. ult. ff. De transactionib.* — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1463. — *Olea, De cess. tit.* 8. *quæst.* 2. *n.* 36.

9. La distrazione legale, e giudiciale, delle spese a comodo del Procuratore, e respettivamente della cancelleria del Tribunale, importa sempre cessione di ragioni, ed opera l'avulsione del credito, dalla parte vincitrice trasportandolo nel Procuratore e cancelleria distrattarii. — *Ann. di Giuris.* an. 6. *p.* 2. *col.* 1463. — *Pothier, Traité du contract. de mandat. n.* 135. 136. 137. — *Merlin, Répertoir, mot. « Distraction de dépens » per int.*

10. Il Procuratore del litigante miserabile, che ha ottenuto la condanna del suo avversario contumace, non può, pendente il giudizio d' opposizione, astringere il succumbente alla refezione delle

spese del giudizio contumaciale. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 25. *n.* 1.

11. L' obbligazione fatta dal cliente, ammesso al benefizio dei miserabili a favore del suo Procuratore, è inoperativa, nè obbliga il cliente medesimo al pagamento degli onorarii. - *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 30. *n.* 10.

SEZIONE III.

Degli Avvocati.

§ 1.

GENERALITÀ.

1. I Procuratori sono i veri patroni delle cause, e gli Avvocati ne sono semplici Difensori. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 24. *dec.* 32. *n.* 16.

2. Le asserzioni degli Avvocati nei loro scritti e nelle loro arringhe non possono equipararsi alle confessioni giudiciali dei litiganti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4 *delle ined. dec.* 29. *n.* 51.

3. Può essere indotto fra' testimoni l'Avvocato ch' è stato consultore legale d' una delle parti litiganti, quando non può infrangere il segreto confidenziato di quello che l' ha consultato. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 9. *dec.* 43. *n.* 5. 6.

§ 2.

DEL MANDATO PRESUNTO.

1. Il mandato presunto che la legge concede ai Procuratori, deve intendersi concesso anche agli Avvocati. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 56. *n.* 1. 3.

2. È quasi impossibile il caso che un Avvocato abbia esercitate le sue funzioni senza commissione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 56. *n.* 4.

3. Non ha il presunto mandato quell'Avvocato che assiste al Consiglio di Stato una persona interdetta, per sottrarla alla cura del Tribunale. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 24. *dec.* 32. *n.* 17.

4. L'Avvocato pone in essere il mandato presunto colla esistenza delle sue consultazioni, scritte nella ventilazione della causa a difesa del suo cliente. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 3 *delle ined dec.* 2. *n.* 3.

§ 3.

DEGLI ONORARII DEGLI AVVOCATI.

1. L'Avvocato, ha diritto di adire il Tribunale del suo domicilio per fare approvare la tassazione del suo onorario già fatta dalla Camera di disciplina degli Avvocati. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 29. *dec.* 12. *n.* 1.

2. L'Avvocato, per domandare ed ottenere il pagamento dell'onorario devutogli, non ha bisogno di giustificare rigorosamente il mandato del cliente, quando consta che la sua operazioni hanno avuto luogo. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 3 *delle ined. dec.* 2. *n.* 2.

3. Il credito degli Avvocati è abbastanza giustificato dalla nota delle funzioni tassate dalla Camera di Disciplina dei medesimi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3 *delle ined.* dec. 2. *n.* 1.

4. Il regolamento per gli Avvocati a Procuratori del 2 settembre 1839, mentre stabilisce nel Tribunale di prima istanza del luogo di domicilio dell'Avvocato il Foro competente cui deve dal suo cliente esser convenuto, nel caso che a questo piaccia ricorrere dalla tassazione della Camera di Disciplina, non può non ritenere che lo stesso Tribunale dal luogo di domicilio dell'Avvocato sia pur quello da adirsi dal medesimo, nel caso che questi voglia provocare dal Tribunale ordinario la definitiva approvazione della ottenuta tassazione e la condanna del cliente al relativo pagamento. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 874-875.

5. L'Avvocato, che ha agito per liberare una donna interdetta per infermità di mente dalla interdizione, non ha diritto al pagamento di alcun onorario. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 24. *dec.* 32. *n.* 22.

AVVERTENZA. — È necessario accennare che le massime di Giurisprudenza, poste da noi nella I^a^ e II^a^ Sezione di questo titolo, sono in gran parte comuni tanto ai Procuratori Legali, che agli Avvocati.

DISCENDENTI *vedi* PARENTELA.

DISDETTA (1) *vedi* COLONÍA.—LOCAZIONE.—MUTUO.

DISEREDAZIONE *vedi* EREDITÀ.

DISPOSIZ. D' ULTIME VOLONTÀ.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni delle Leggi Patrie.*
» 3. *Citazioni del Testo.*
» 4. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

Diconsi *Disposizioni d' ultime volontà* quelle dichiarazioni, mediante le quali un testatore trasferisce in una, o più persone, revocabilmente o pel caso di morte, la sua sostanza, o parte di essa, determinata, e non determinata in relazione al tutto.

§ 2.

— *Leg. de'* 15 *novembre* 1814, *tit. Delle persone, alle quali non è permesso di far testamento etc.: tit. Del modo di far testamento: tit. Dei testamenti privilegiati: tit. Del codicillo e della clausula codicillare.* — *Leg. dell'* 11 *febbraio* 1815, *art.* 12. 13 *e* 14. — *Leg. de'* 12 *giugno* 1815, *art.* 2 3. 4. 25. 56. — *Circ. de'* 23 *ottobre* 1823. — *Leg. de'* 25 *gennaio* 1851. *art.* 44. 61. 73. 74. 75, *art.* 96. § 1. *num.* 1 *e* 2. § 2. *num.* 1 *e* § 3. *num.* 6, *art.* 97. § 5. *num.* 1. *art.* 98. 107. 108. 114. 130. 131. 132.

§ 3.

Instit. *lib.* II, *tit.* 10. *De testamentis ordinandis; tit.* 11. *De militari testamento; tit.* 12. *Quibus non est permissum facere testamentum; tit.* 17. *Quibus modis testamenta infirmentur; tit.* 18. *De inofficioso testamento; tit.* 20. *De legatis; tit.* 23. *De codicillis.*

Pandect. *lib.* V, *tit.* 2. *De inofficioso testamento.* — *Ivi, libro* XXVIII, *tit.* 1. *Qui testamenta facere possunt et quemadmodum testamenta fiant; tit.* 3. *De iniusto, rupto et irrito facto testamento; tit.* 4. *De his quæ in testamento delentur, inducuntur, vel inscribuntur.* — *Ivi, lib.* XXIX, *tit.* 1. *De testamento militis; tit.* 3. *Testamenta quemadmodum aperiantur, inspiciantur et describantur; tit.* 6. *Si quis aliquem testari prohibuerit, vel coegerit; tit.* 7. *De jure codicillorum.* — *Ivi, lib.* XXX *tit.* 1 *De legatis et fideicommissis.* — *Ivi,*

(1) Dicesi *Disdetta* quella licenza che si dà, o si riceve, allorchè si vuol risolvere un contratto bilaterale

Digitized by Google

lib. XXXI *tit.* 1. *cod.* — *Ivi, lib.* XXXII. *tit.* 1, *cod.* — *Ivi, lib.* XXXIII. *tit.* 1. *De annuis legatis et fideicommissis; tit.* 2. *De usu et usufructu, et reditu, et habitatione et operis per legatum, vel fideicommissum datis; tit.* 4. *De dote prælegata; tit.* 6. *De tritico, vino, vel oleo legato; tit.* 7. *De instructo, vel instrumento legato; tit.* 8. *De peculio legato; tit.* 10. *De suppellectile legata.* — *Ivi, lib.* XXXIV, *tit.* 1. *De alimentis, vel cibariis legatis; tit.* 2. *De auro, argento, mundo, ornamentis legatis etc.; tit.* 4. *De adimentis, vel transferendis legatis etc.* — *Ivi, lib.* XXXVI, *tit.* 2. *Quando dies legatorum, vel fideicommissorum cedat.* — *Ivi, lib.* XXXVII, *tit.* 2. *Si tabulæ testamenti extabunt; tit.* 3. *De legatis præstandis contra tabulas etc. etc.* — *Ivi, lib.* XXXVIII, *tit.* 6. *Si tabulæ testamenti nullæ extabunt.* — *Ivi, lib.* XLI, *tit.* 9. *Pro legato.* — *Ivi, lib.* XLIII, *tit.* 3. *Quod legatorum; tit.* 5. *De tabulis exhibendis.*

Cod. *lib.* VI, *tit.* 21. *De testamento militis; tit.* 22. *Qui testamenta facere possunt, vel non; tit.* 23. *De testamentis, et quemadmodum testamenta ordinentur; tit.* 32. *Quemadmodum testamenta aperiantur, inspiciantur et describantur; tit.* 36. *De codicillis; tit.* 37. *De legatis.*

§ 4.

Abbuschi (Nicolai Johannis) *Tractatus de testamentis.*
Abbtini (Angeli) *Tractatus de testamentis etc.*
Beati (Georgii) *De testamentis et successionibus.*
Belloni (Pauli) *De testamentis ordinandis.*
Bemel (Georgii) *De testamentis.*
Benedicti (Gulielmi) *De testamentis.*
Bossii (Joh. Angeli) *De testamento ad pias causas.*
Carl (Johannis) *Tractatus de testamentis.*
Cappelli *Tractatus de testamentis.*
Casolis (Philippi) *Tractatus de testamentis etc.*
Cavalerii, *De testamentis.*
Claproth (J.) *Diss. sur les testaments, codicilles, legs et fidéicommis*
Clari (Conatii) *Tractatus de testamentis et ultimis voluntatibus.*
Cornelii, *De forma et observationibus testandi.*
Covarruvias (Didaci) *De testamentis et ultimis voluntatibus.*
Crucci (Johannis) *De testamentis etc.*
De La Coutuse (J. B.) *Diss. de privilegiat. testamentis apud Romanos.*
De Luca (Joh. Baptistæ) *Theatrum veritatis et justitiæ.* V. l'indice generale.
Durans (Johannis) *Tract. var.* V. i trattati *De arte testandi, De legatis, De mutatione testamenti, De testamentis ordinandis etc.*
Fragosii (Joh. Baptistæ) *De regimine reipublicæ christianæ.* — V. ivi, i trattati, *De testamentis inter liberos, De testamentis inter conjuges, De testamento militum, De aliis testamentis privilegiatis, De legatis, De executionibus testamentorum.*
Gail-Kirchbai (Johannis) *Tractatus de testamentis ordinandis.*
Gambilionibus (Angeli a) *Tractatus de testamentis et ultimis voluntatibus.*
Gentilis (Alberici) *De legatis in testamento factis.*
Gerardi (Andreæ) *De jure testamentorum romano.*
Germonii (Anastasii) *De legatis in testamento factis.*
Hensel (F.) *De testamento militari.*
Heineccio (J. G.) *Diss. de origine testamenti factionis.*
Hofmann (Christoph.) *De dispositione parentum inter liberos.*
Kobenen (C. J.) *De forma testamenti externa a caco observanda.*
Lange (Ludovici) *Tract. de testamentorum formulis.*
— — *De arte testandi etc.*
Magnaleni (Petri Domivici) *Tractatus de numero testium qui in testamentis requiruntur, tam in foro civili et canonico, quam in foro politico et conscientiæ.*
Manzii (Gasparis) *De testamento valido et invalido.*

Martini (Friderici) *De testamentis ordinandis.*
— — *De legatis etc.*
Massini (Philippi) *De legatis etc.*
Maulis (Thomæ) *De ultimis voluntatibus.*
— — *De testamentis etc.*
Mercelina (Joh. Christ.) *De utili legatorum etc.*
Mercurialis (Mart.) *De legatorum executione.*
Meucci (Davidis) *De resignatione et revocatione, seu mutatione et exibitione testamenti.*
Molani (Johannis) *De testamentis piis etc.*
Mosen, *De testamentis.*
Nettelbladt, *De testamento nuncupativo in scriptis redacto.*
Noalis (Nicolai) *De transmissione fideicommissorum, legatorum, etc.*
Passagebi (Rolandini) *Tractatus de codicillis, et de testamentis etc.*
Pecaii (Petri) *De legatis in testamento.*
Picenardi (Alexandri) *De testamentis ordinandis etc.*
Pichardi (Antonii) *De legatis.*
Ranucii (Fabii) *De legatis.*
Rehhan (Johannis) *De erroribus testamentorum a testatoribus ipsis commissis etc.*
Reusneri (Nicolai) *De jure testamentorum et ultimarum voluntatuum.*
Richteri (Christ. Andreæ) *De testamentis.*
Rossmirt, *Dei legati.*
Schaoteri (Ernesti-Friderici) *Tractatus de testamento patris inter liberos.*
Setzeri (Hieremiæ) *De testamentis, in genere et in specie.*
Sickel (R.) *Diss. de vi clausulæ codicillaris in test. nullo.*
Stryck (Samuele) *De cautelis testamentorum.*
— — *De clausula codicillari.*
Tauchert (C. F.) *Diss. de clausula codicillari.*
Trekell (A. D.) *De origine atque progressu testamenti factionis.*
Van-Oam (J.) *Diss. de codicillis.*
Vasquii (Ferdinandi) *Tractatus de successionibus et ultimis voluntatibus.*
Westphal (E. Ch.) *Esposizione ermeneutica e sistematica dei legati, fidecomessi e codicilli.*

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez I. *Delle Disposizioni d'ultime volontà, in generale.*
§ 1. *Generalità.*
§ 2. *Del modo d'interpretare le Disposizioni d'ultime volontà.*
§ 3. *Della clausula derogatoria.*
Sez II. *Delle Disposizioni d'ultime volontà, in ispecie.*
§ 1. *Dei Testamenti.*
A) *Generalità.*
B) a) *Del Testamento olografo.*
b) *Del Testamento solenne.*
c) *Del Testamento nuncupativo.*
d) *Del Testamento paterno.*
C) *Dei testimoni adibiti per la confezione d'un Testamento, e della loro idoneità.*
D) *Dei vizii intrinseci ed estrinseci che possono invalidare i Testamenti, e delle prove indultive, od esclusive dei medesimi.*
§ 2. *Dei Codicilli.*
§ 3. *Dei Legati.*
A) a) *Generalità.*
b) *Dell'indole ed estensione dei Legati.*

Digitized by Google

c) *Diritti e doveri del legatario.*
d) *Della soddisfazione dei Legati e dei frutti che possono produrre.*
e) *Dell' estinzione, caducità e revoca dei Legati.*

B) a) *Dei Legati condizionali.*
b) *Dei Legati che interessano l' utile, o la pietà pubblica.*
c) *Del Legato della dote.*
d) *Del Legato dell' usufrutto.*
e) *Del Legato di spogli.*
f) *Del Legato delle raccolte.*
g) *Del Legato a favore di persona incerta.*
h) *Del Legato di cosa altrui.*
i) *Del Legato di alimenti.*

SEZIONE I.

Delle Disposizioni d' ultime volontà, in generale.

§ 1.

GENERALITÀ.

1. Gli atti di ultima volontà sono di maggiore importanza degli atti fra i vivi. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 183. *n.* 21.

2. Le leggi accordano il più gran favore per l'esecuzione degli atti di ultima voluntà. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800, *vol.* 3, *dec.* 183. *n.* 1. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 69. *n.* 14. — *Clar. lib.* 3. § *Testament. quæst.* 90. *n* 4.

3. Interessa alla società che le ultime Disposizioni degli uomini conseguano il loro effetto, e non restino defraudate. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 119. *n.* 11.

4. Gli atti d' indole terminativa ed irretrattabile debbono regolarsi e giudicarsi soltanto a norma delle leggi che imperano al tempo della loro origine e confezione; e da un successivo cambiamento di leggi allora sola può accadere che vengano a ricevere nei loro resultati una qualche modificazione, quando fin da principio siano rimasti subordinati a certe condizioni che ne abbian sospesi gli effetti. — *Ann di Giuris. an.* 9. *p.* 1. *col.* 232.

5. Il privilegio che sottrae, e rende immuni le Disposizioni d' ultima volontà in favore della causa pia, dalla osservanza di tutte le solennità estrinseche e intrinseche, stabilite dal Diritto Civile per la loro validità ed efficacia, è tutto di creazione del diritto canonico, non invocabile perciò di fronte alle prescrizioni della Legge Toscana del 15 novembre 1814, che sola costituisce per noi il diritto civile intorno alle Disposizioni d' ultima volontà, e contiene un sistema completo di legislazione nel rapporto alle forme estrinseche dei Testamenti, e dei Codicilli. — *Ann. di Giuris.* an. 6. *p.* 1. *col.* 314.

6. Non possono dedursi a proprio favore i resultati di una Disposizione in quei rapporti, ai quali non si vedono estese, nè convengono le parole della Disposizione medesima. — *Leg.* 4. § *Toties, ff. De damno infecto.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 80. *n.* 3.

7. Non è dato ad alcuno d'introdurre nelle Disposizioni d' ultima volontà condizioni di nessun genere, quando il silenzio del testatore dimostra bastantemente in esso l'intenzione e il concetto formatosi, che ne fossero assolutamente libere e indipendenti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 1. *n.* 24.

8. Le Disposizioni modali, proscritte dalle leggi toscane perchè indullive d' un vincolo restitutorio, sono quelle nelle quali il modo consiste nell' enere ingiunto all' erede o legatario di dare, fare, o non fare una qualche cosa. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 377-378. — *Richer. Jurisprud. lib.* 2. *tit.* 12. *cap.* 2. *sec.* 1. § 41.

9. La regola per cui è stabilito che la revoca d' un secondo atto di ultima volontà fa rivivere il primo, procede quando la revoca stessa è pura e semplice, ed alla seconda disposizione soltanto si riferisce; non quando comprende espressamente tutte le disposizioni precedenti, ed è assseguita da nuovi e diversi ordinamenti circa le sostanze del disponente. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 679-680.

§ 2.

DEL MODO D' INTERPRETARE LE DISPOSIZIONI D' ULTIME VOLONTÀ.

1. In dubbio si pronunzia sempre per la validità dei Testamenti, e si adotta ogni possibile interpretazione per sostenerli. — *Leg. Si miles.* 3. *ff. De milit. Testam.* — *Leg. Quoniam*, 15. *Cod. De testam.* — *Leg.* 1. *Cod. De sacrosanct. eccles.* — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 183. *n.* 2. 3. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 17. *n.* 11. — *Rot. Rom. dec.* 358. *n.* 5. *av. Ludovis.*; *e dec.* 355. *n.* 13. *ov. Merlin. e dec.* 73. *n.* 18. *av. Ottobon. e dec.* 734. *n.* 6. *tom.* 3. *part.* 1. *av. Molines.* — *Ruin. Consil.* 45. *n.* 11. — *Mantic. De coniect. ultim. volunt. lib.* 4. *tit.* 5. *art.* 10. *n.* 18.

2. Deve presumersi che i testatori abbiano voluto conformarsi alle leggi, e che abbiano voluto quel che potevano; perciò la loro volontà deve misurarsi dalla loro potestà. — *Rot. Tosc. in Senen. seu Asinalongen. validitatis Testam. seu prætens. fideicom. av. Signorini, art.* 1. § *Alla parola*, art. 2. § *E nel caso presente.* — *Ivi, in Romana seu Piscien. validitatis Testam.* 28 *settembre* 1773. *av. Morelli, Brogiani e Maccioni*, § 4. *vers. Dovendosi ec.* — *Ivi, in Florent. præt. nullit. Testam.* 8 *aprile* 1775. § *final. av. Bizzarrini.* — *Ivi, in Petrasanctæ validit. Testamen.* 20 *luglio* 1770. *av. Morelli e Buratti*, § *Stabilito adunque.* — *Ivi, in Picciolen. præt. fideicom.* 4 *giugno* 1781. *ov. Raffaelli*, § 8. — *Ivi, in Galeaten. valid. donat.* 13 *settembre* 1780. *av. Ulivelli*, § 8. — *Ivi, in Florent. fideicom. De gaetanis.* 28 *settembre* 1798. *av. Maggi, pag.* 2. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 23. *n.* 6.

3. Devesi sempre presumere che il testatore abbia parlato in quel linguaggio da tutti comunemente parlato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 3. *n.* 25.

4. Non è presumibile che il testatore non abbia voluto in diverso tempo la medesima Disposizione, quando la variazione della di lui volontà non si ravvisa consentanea ai più naturali doveri. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 3. *n.* 15.

5. Negli atti di ultima volontà milita la presunzione che il disponente abbia voluto consolidare la concessione, e che negli atti tra i vivi l' abbia voluta distribuire. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 64. *n.* 4.

6. Per interpetrare la volontà in un Testamento si ricorre alle parole del testatore, che sono più atte di tutte le teorie a raggiungere lo scopo. — *Rot. Tosc. in Pistorien. juris patronatus*, 7 *luglio* 1764. *av. Meoli, vers. Quindi.* — *Ivi, in Subinen. immissionis*, 17 *marzo* 1820. *av. Bassi*, § 10. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 23. *n.* 25.

7. La volontà del disponente regola ed informa l' atto testamentario, allorchè le parole grammaticalmente lo evincono. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 3. *dec.* 18. *n.* 5. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 63. *n.* 9. — *Ivi, tom.* 14. *dec.* 36. *n.* 9. — *Ivi, tom.* 27. *dec.* 23. *n.* 36. — *Mans. Consult.* 124. *n.* 3.

8. Quando trattasi d' interpetrare un Testamento, si deve deferire alla volontà, che è dominante negli atti umani. — *Rot. Tosc.*

Digitized by Google

in Liburnen. seu Pontremulen. prætensæ nullit. testam. et fideicom. 1 *ottobre* 1782. *av. Maggi relatore*, § 39. — *Ivi, in Nucerina juris nominandi*, 20 *giugno* 1823. *av. Tiberi*, § 4. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 23. *n.* 23.

9. Dal consueto modo di parlare del testatore si argomenta qual fosse la di lui volontà, mente, ed opinione. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *col.* 1. *dec.* 27. *n.* 1.

10. Nella determinazione della volontà si ha riguardo all'opinione del testatore, piuttosto che alla verità del fatto. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 45. *n.* 1.

11. Ogni qualvolta la Disposizione apparisce chiara sì per il senso grammaticale, che per la sola natural giacitura delle parole, non è permesso l'abbandonarsi nel campo delle congetture e delle presunzioni. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 36 *in fin.* — *Allograd. Controv.* 36. *n.* 73.

12 Non bisogna recedere dal naturale significato delle parole senza che sia manifesta la opposta volontà del testatore. — *Leg.* 69. *ff. De leg.* 3°. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 28. *dec.* 10. *n.* 7.

13. Il proemio del Testamento è quello che informa tutta la volontà e disposizione del testatore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 3 *n.* 16.

14. Una parte del Testamento sta a dichiarare l'altra. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 179. *n.* 20.

15. L'argomento tratto dalla descrittiva maniera usata dai disponenti, ha molta forza per la retta interpretazione della loro volontà. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 36. *n.* 3. 4. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 2. *dec.* 214. *n.* 35. — *Ivi, in Civitatis primogenituræ*, 4 *giugno* 1756. *av. Bussio*, § 4.

16. Le espressioni usate dal testatore in una parte del Testamento devono ritenersi nell'istesso significato anche nelle altre parti del medesimo, quantunque si tratti di diversità di materie. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 72. *n.* 1.

17. Si dice alcuno parlare articolatamente, quand'anche all'articolazione di un terzo risponda con la nuda dizione « Sì. » — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 115. *n* 6.

18. Non è lecito di rendere inutili ed oziose le parole proferite dal testatore, al preciso effetto di maggiormente spiegare e dichiarare la sua volontà. — *Leg. Si quando* 112. *ff. De legat.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 65. *n.* 13. — *Ivi, tom.* 12. *dec.* 3. *n.* 22 — *Rot. Rom. dec.* 825. *n.* 8. *av. Molines.* — *Ivi, dec.* 9. *n.* 8. *tit. De fideicomm. av. Falcon.* — *De Luca, De fideicomm. disc.* 57. *n.* 20.

19. La volontà dei testatori non può farsi dipendere da una sofisticheria sulla distribuzione grammaticale delle parole, nè da una semplice inesattezza che si ravvisi nelle dichiarazioni dei notari. — *Tes. del F. Tosc. tom* 26. *dec.* 6. *n.* 29.

20. Quando si tratta di espressioni universali e generiche, egualmente interpetrabili tanto nel ristretto quanto nel significato esteso, fa d'uopo onninamente consultare la volontà del testatore, da cui dipende sempre l'attribuire alle espressioni universali e generiche la più estesa, o respettivamente, la più limitata intelligenza. — *Rot. Tosc. in Petrasanctæ validitatis testament.* 21 *marzo* 1777. § *E generalm. etc. av. Buratti.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12 *dec.* 3. *n.* 30. — *Rot. Rom. in Recent. dec.* 338. *n.* 5. *p.* 1. — *Ivi, dec.* 361. *n.* 2. *p.* 3. — *Bald. in leg.* 1. *n.* 2. *Cod. De negot. gest.* — *Surd. Cons.* 77. *n.* 26.

21. Nel conflitto di due Disposizioni, una delle quali sia relativa al genere, e l'altra relativa alla specie al genere istesso appartenente, non deve giammai comprendersi nella Disposizione generica la singola specie, quando quest'ultima ha somministrato il soggetto di una diversa determinazione. — *Leg.* 80. *ff. De reg. jur.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 3. *n.* 31. — *Rot. Rom. av. Dunozet. dec.* 690. *n.* 15. — *Gratian. Discept. for. cap.* 520. *n.* 39. — *Pothier, De testament. vol.* 1. *cap.* 7. *sec.* 1. *regol.* 15.

22. Nelle Disposizioni d'ultima volontà è regola d'interpretazione che insegna doversi accogliere quell'intelligenza più estesa e più lata che tende a conciliare, per quanto è possibile, le diverse parti del Testamento, dimodochè ognuno abbia l'effetto che apparisce più consentaneo alla mente del disponente. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 574.

23. Alle Disposizioni di ultima volontà non devesi dare quella interpetrazione, che induce nel testatore una istantanea mutazione di volontà, che non si presume giammai. — *Leg. Ubi repugnantia, ff. De reg. jur.* — *Leg. Cum hic status* 32. § 2 *in fin. ff. De donat. inter vir. et uxor.* — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 43. *n.* 11. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 3. *n.* 32. — *Rot. Rom. dec.* 46. *n.* 3; *dec.* 69. *n.* 13; *dec.* 185. *n.* 9. *e dec.* 198. *n.* 8 *av. Tanara.* — *Ivi, dec.* 397. *n.* 5. *av. Cerro.* — *Ivi, dec.* 42. *n.* 10. *av. Benincasa.*

24. Le regole interpretative delle Disposizioni di ultima volontà, non consistono soltanto nel conoscere il linguaggio in cui scrisse il testatore, ma nello allontanarsi ancora dal significato dell'espressioni contenute nel Testamento, quando vi siano dei giusti motivi da credere che il testatore abbia usate le parole in un significato diverso dal loro significato naturale. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 3. *n.* 28. 29.

25. Nelle Disposizioni di ultima volontà, la particella congiuntiva *e* dichiara, congiunge e disgiunge le due orazioni fra le quali è collocata, a seconda della volontà del testatore (1). — *Tes. del F. Tosc. tom* 12. *dec.* 3. *n.* 19.

26. Alla parola *tutto*, usata nelle Disposizioni di ultima volontà, non devesi dare una così lata interpretazione, da far tacere la positiva volontà del testatore, ma devesi invece, in coerenza di questa medesima volontà, assegnarsi ad essa un più ristretto significato. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 6. *dec.* 14. *n.* 15. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 3 *in fin.* — *Rot. Rom. av. De Gras. dec.* 170. *n.* 5. — *Ivi, av. Coccin. dec* 264. *n.* 3. — *Ivi, av. Bichio. dec.* 252. *n.* 7. — *Ivi, in Recent. dec.* 413. *n.* 14. *p.* 19. — *Dec. Cons.* 291. *n.* 6.

27. Quando il testatore dichiara di disporre *delle cose acquistate coi suoi guadagni*, deve credersi escluso quel capitale di provenienza dai suoi beni patrimoniali, che erasi riservato, e di cui aveva in precedenza disposto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 3. *n.* 17.

28. Le espressioni generiche, *le cose concesse dalla divina provvidenza*, comprendono tanto i beni aviti e patrimoniali, quanto quelli che uno può avere acquistato colla propria industria ed economia. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 3. *n.* 21.

29. Le parole usate dal testatore nella istituzione in erede della moglie, *con patto e condizione che debba tenere vita vedovile*, rendono la Disposizione modale e non condizionale. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12 *dec.* 69. *n.* 22. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 2. *dec.* 163. *n.* 1. — *Castrens. Cons.* 5. *n.* 2. *lib.* 1.

30. In ogni caso di dubbio, la Disposizione deve apprendersi piuttosto come modale, anzichè come condizionale. — *Leg.* 1. *ff. De cond. et demonstr.* — *Leg. Ita stipulat. ff. De verb. obligat.* — *Rot. Tosc. in Thes. Ombr.* tom. 2. *dec.* 25. *n.* 15. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 69. *n.* 59. 60. — *Rot. Rom. in Recent. dec.* 95. *n.* 9. *p.* 12. — *Natta, Cons.* 459. *n.* 7.

31. Nel dubbio se una Disposizione debba ritenersi per so-

(1) E ciò pure a norma delle disposizioni contenute nel testo alla *leg.* 53, *ff De verb. obligat.* — *Ivi.* — *Sæpe ita comparatum est ut conjuncta pro disjunctis accipientur, et disjuncta pro conjunctis.*

Digitized by Google

spensiva e non vietata dalla legge, o per modato dalla leggo proibita, dovesi quell' interpetrazione adottaro che escluda la contravenzione alla legge e ne favorisca l'effetto. — *Leg.* 3. *ff. De his quæ pœnæ nomine relinq.* - *Rot. Tosc. in Picciolens. præt. fideicomm.* 4 giugno 1781. *av. Raffaelli.* — *Tes. dei F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 14. n. 10. — *Ann. di Giuris.* on. 10. *p.* 2. *col.* 336. — *Rot. Rom. in Rom. Immis.* 28 *febbraio* 1780 *av. Sentmonet.* - *Gabrielli. Cons.* 105. n. 5. - *Durant. De condict. par.* 3. — *Peregrin. Cons.* 31. n. 32.

32. Nel dubbio se un Legato sia puro o condizionale, deve quell' intelligenza adottarsi, che esclude la condizionalità, specialmente ove il relitto sia accompagnato dalla dizione « *in ogni miglior modo.* » — *Ann. di Giuris.* on. 7. *p.* 2. *col.* 1044. — *Cyriac. tom.* 1. *controc.* 72. n. 21. - *Giorgnon. lib.* 1. *resp.* 41. n. 83.

33. Il Legato fatto a favore di persona congiuota al disponente, o per sangue, o per qualche particolare affezione, s' interpetra sempre favorevolmente alla sua conservazione. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 1301.

34. Nell' interpetrazioco degli Atti d' ultima volontà, o trattandosi di Legati iotorno all' esecuzione dei quali insorga dubbio sul concetto del disponenie, oltre la regola che iosegna a risolvere il dubbio a favore dell' onorato (*Bossio, De dote*, cop. 7. n. 98.), è di gravissimo peso l' osservanza desnota dal fatto dell' eredo. — *Ann. di Giuris.* on. 7. *p.* 2. *col.* 1044.

35. Nel caso di mancanza di chiarezza in on Legato, si possono istituire delio ricercho colle argomentazioni di volontà. — *Tes. dei F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 62. n. 5.—*Arg. ad leg.* 23. § 1. *ff. De legat.* 3°. *ad leg.* 16. *ff. De condit. et demonstrat. od leg.* 19. *ff. De usu et usufr. legat.*

36. Qualunque dubbio che nascer possa sulla iotelligeoza del Legato, si risolve a favore del legatario, quando questi è uoa persona bene affetta al testatore, e che ha resi o può rendere al medesimo degli utili servigi. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. dec.* 222. *tom.* 1. *n.* 19. — *Tes. dei F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 83. *n.* 5. — *Conciol. allog.* 73. n. 10. - *Calc. De æquit. lib.* 2. *cop.* 145. n. 15 *e* 16.

37. I Legati sulla di cui quantità nasce dubbio, devono sempre interpetrarsi in modo che riescano meno gravosi all' orede, e ciò anche nel caso che i Legati siano fatti alla moglie. — *L. Titia* § *Qui in vita, et L. Unum ex familia,* § *Si rem ff. De leg.* 2°. — *L. Qui concubinam,* § *Qui in vita, ff. De leg.* 3°. — *L. Sticho, in fin. ff De usufructu.* — *L.* 1. *Nummis, ff. De legat* 3°. - *Tes. dei F. Tosc. tom.* 39. *dec.* 16. n. 10.

38. Nel dubbio, si esclode il Legato, quando l'esclusione favorisca la validità del Toatamento. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 6. n. 7.

39. Se in on Legato il testatore assegna uo oggetto e lo particolarizza, viene ad escludere qualunque altro oggetto che abbia io stesso vocabolo, ma non la stessa particoiarità. — *Tes. del. F. Tosc. tom.* 39. *dec.* 16. *n.* 9.

40. In dubbio, il Legato si presumo modale, piuttostochè condizionale. — *G. P. L. tom.* 4. *dec.* 85. *pag.* 356. § *Senza che.* — *Mantic. De coniect. ult. vol. lib.* 15. *tit.* 5. *n.* 12.

41. Quando il testatore ha legato alla moglie alcuni beni, per il caso che per qualunque ragione ella non potesse convivere con i figliastri, è certo ch' egli con questa sua disposizione ha voluto favorire la moglie piuttostochè quest' ultimi, lasciandola in libertà di convivere, o no, con essi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 3. n. 1. 3. 4.

42. Quando la legataria è ona moglie dilettissima del testatore, ha luogo la presunzione che il testatore non abbia voluto distruggere la sua geoerosità colla compensazione. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 7. *dec.* 8. n. 17. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 28. *dec.* 10. *n.* 5. — *Gratian. Discept.* 70. *n.* 7. — *Conciol. allegat.* 70. n. 11.

43. Il testatore che ordina un Legato cospicuo a favore di una persona, o successivameote con Codicilio ne ordina un altro, fa presumere che la persona onorata dei Legati sia da esso crodata capace di conseguirli, e fa anche cessare il sospetto della simulazione di una confessione di debito fatta a favore della stessa persona. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 13. *n.* 11.

44. Per conoscere se un Legato di quantità, fatto due volte dalla stessa persona oella identica somma, ma con due successivi atti di ultima volontà, debba valere per un solo o per un doppio Legato, occorre indagare o stabilire quale fosse la verosimile iotenzione del testatore. — *Ann. di Giuris.* on. 9. *p.* 2. *col.* 439.

45. La presunzione nascente dalla legge *Quingenta*, favorevole alla reduplicazione del Legato di ona stessa quantità scritta in diversi atti di oltima volontà, cessa tutte le volte che i due Legati hanno una sola e medesima causa, mentre allora subentra la contraria presunzione che il testatore abbia voluto ripetere e confermare, non reduplicare il Legato. — *Leg. Libertis* 18. *ff. De alim. et cibar. legat.* — *Ann. di Giuris.* on. 9. *p.* 2. *col.* 439. — *Menoch. De præsumpt. lib.* 4. *præsumpt.* 128. *n.* 11. — *Camerella, De legatis lib.* 3. *par. De generis legato, quæst.* 9. n. 11. — *Mantic. De coniect. ult. voiunt. lib.* 6. *tit.* 14. n 19.

46. Legata da on testatore, possessore di più case, una casa senz' altra qualificazione, si deve presumere legata quella nella quale egli abitava. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 39. *dec.* 16. *n.* 27. — *Menoch. De præsumpt. lib.* 4. *præs.* 129.

47. Non si può presumere che un testatore abbia voluto lasciare per Legato oggetti non suoi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 16. *n.* 8.

48. Quando il legatario abbia amministrato per un certo tempo quel patrimonio da cui si sarebbe dovuto detrarre il Legato, si presume che da sè medesimo si sia sodisfatto del Legato, a meno che un esatto rendimento di conti non faccia presumere il contrario. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 25. *n.* 5. *pag.* 98.

49. Quando la vocazioco del testatore a favore della persona onorata, è chiara, non è lecito, per mezzo di congetture generali estrinseche ed incerte, trarla a persone diverse da quella espressamento designata. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 299. — *Mortii Medic. exam.* 2. *n.* 53 *e seg.*

50. All' oggetto di schiarire la volontà contenuta nel Testamento legittimamente redatto, possono o devono servir di norma anco gli atti nulli provenienti dal disponente stesso; gli atti cioè, che pel modo con cui sono scritti o formati non avrebbero per sè stessi giuridica efficacia. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 363. — *Paima, dec.* 241. *n.* 11. — *Bertacchin. vol.* 119. *n.* 39.

51. Quando le frasi usate dal notaro, onde esprimere nel processo verbale d' un Testamento le menzioni prescritte dalla legge per la validità del Testamento, sono suscettibili di un doppio significato, uno dei quali sostenga l' atto, l' altro la faccia cadere, devo ritenersi quello che salva l' atto dalla nullità. — *Ann. di Giuris. an.* 2 *p.* 2. *col.* 221. — *Iei, an.* 3. p. 2. *col.* 802. — *Iei, an.* 7. *p.* 2. *col.* 875. — *Toullier, Diritto civ. francese, tom.* 5. § 429-430.

§ 3.

DELLA CLAUSULA DEROGATORIA

1. L' uso della clausola derogatoria delle successive Disposizioni non è da alcuna legge proibito negli atti d' ultima volontà, quando apparisce inteso a garantire la volontà del disponente, che teme d' essere in appresso circonvenuto o coatto; ed è riprovato allora che con quel mezzo il disponente istesso intende a privarsi assolutamente della potestà d' esercitare in futuro il diritto

della testamentifazione. — *Leg.* 12 *ff. De legat.* 3. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 679. — *Rot. Rom. in Recent. dec.* 210. *n.* 5. *par.* 10. — *Ivi*, ov. *Molines, dec.* 1290. — *Ivi, av. Crescentio, dec.* 203. *n.* 16 *e* 17. — *Barry, De succes. lib.* 10. *tit.* 1. *n.* 15 *e seg.* — *Torre, De testam. tit.* 3. *quæst.* 13.

2. La menzione in un secondo atto d'ultima volontà della clausula derogatoria adietta al primo Testamento o Codicillo, non è una forma sacramentale richiesta dalla legge per l'efficacia delle secondo Disposizioni revocatorie delle primo, ogniqualvolta per via di concludenti congetture apparisca veramente revocato il Testamento o Codicillo cui la clausula derogatoria fu aggiunta. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 679. — *Rot. Rom. dec.* 203. *tom.* 2 *av. Crispo.* — *Ivi, dec.* 57. *tom.* 3 *av. Crescentio.* — *Ivi, dec.* 1290. *tom.* 3 *av. Molines, n.* 11. 12. — *Voet, ad Pandect.* lib. 28. *tit.* 3. § 10 *in fin.* — *Richer. Jurisp. univers.* lib. 2. *tit.* 28. *cap.* 1. § 6130 *e seg.* — *De Luca, De testam. disc.* 76. *n.* 4. — *Mantica, De coniect. ultim. volunt. lib.* 12. *tit.* 8. *n.* 19.

3. L'uso della clausula derogatoria negli Atti di ultima volontà non è d'ostacolo a che i Tribunali pronunzino l'osservanza e l'efficacia giuridica d'un atto posteriore, semprechè ad essi consti per le risultanze di fatto della mutata volontà del disponente. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 679 *e seg.* — *Ivi*, nn. 11. *p.* 1. col. 262. — *Rot. Rom. av. Molines, dec.* 1290. — *Ivi, av. Crescenzio, dec.* 203. *n.* 16 *e* 17. — *Ivi, in Recent. dec.* 210. n. 5. *par.* 10. — *Barry, De succes. lib.* 10. *tit.* 1. *n.* 15 *e seg.* — *Torre, De testam. tit.* 3. *quæst.* 13 *per tot.* — *Voet, ad Pand. lib.* 28. *tit.* 3. n. 10. *vers. Et hisce vero præmissis.*

4. Il Relitto a cui vien adietta la clausula che l'Atto d'ultima volontà, in cui si contiene, non si intenda revocato con le successive Disposizioni, se non venga essenzialmente o specialmente menzionato, non contiene affatto deroga alle medesime, ma può dar luogo alla questione, se per esser revocato abbisogni una espressa, o basti anco una tacita revoca della clausula ridetta. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 679. — *Rot. Rom.* ov. *Crescenzio, dec.* 203. *tom.* 3. — *Ivi*, ov. *Crispo, dec.* 57. *tom.* 2. — *Ivi, av. Molines, dec.* 1290. *tom.* 3. *n.* 11 *e* 12. — *Voet, ad Pand. lib.* 28. *tit.* 3. § 10 *in fine.* — *Richer. Jurisprud. univers. lib.* 2. *tit.* 28. *cap.* 1. § 6430.

SEZIONE II.

Delle Disposizioni d'ultima volontà, in ispecie.

§ 1.

DEI TESTAMENTI (1).

A) *Generalità.*

1. Il Testamento altro non è che una giusta espressione dell'umano volere, sull'esito che ciascuno destina per dopo morte alla propria sostanza. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 115. *n.* 1.

2. Il Testamento vien definito da Ulpiano « una giusta dell» berazione della nostra volontà. » — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2 *dec.* 119. *n.* 8.

3. La fazione del Testamento è una pubblica funzione che il privato esercisce in nome di tutta la società, della quale, siccome dal Diritto Civile emana, non è dato però di arrogarsene l'esercizio, se non che subordinatamente a delle speciali condizioni, le quali sono le forme che lo stesso Diritto Civile stabilisce, o che esso preordina a somministrare altrettanti mezzi di prova della volontà di quello che si pretende abbia testato. — *Tes del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 60. *n.* 1.

4. L'atto del Testamento non si dice perfezionato, finchè non si sono usate tutte le solennità dal principio dell'atto medesimo fino alla fine. — *Leg.* 20. § 6 *ff. Qui testam. facere poss.* — *G. P. L. tom.* 4. *dec.* 5. n. 2. *pag.* 20.

5. Il valore logico delle forme necessarie per la redazione del Testamento consiste nel riunire il maggior numero possibile delle probabilità, che il documento testamentario esprima il vero volere del defunto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 60. n. 2.

6. La legge, nello stabilire le regole per la redazione del Testamento, ha voluto subordinarle all'adempimento di certe forme, affinchè il prezioso documento contenente la volontà del testatore non potesse esser mai perduto o scambiato, e perchè somministrassero la prova della sua sincerità: esigendo inoltre che queste forme fossero molte e rigorose, affine di prevenire e rendere inutili i più sottili intrighi della cupidigia. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 60. n. 2. 3.

7. Le prove che somministrano la sincerità di un atto sono di due specie: quelle che la legge ha a sè riserbate, o quelle che ha confidato alla saviezza ed alla prudenza dei magistrati. (*Toullier, Corso di diritto, ediz. di Parigi, tom.* 4. *pag.* 285 *e* 290.) Se trattasi delle prime, il magistrato ha l'ufficio semplice di osservare, se quanto fu dalla legge prescelto a costituire elemento di prova concorra, o no; se trattasi delle seconde, i giudici, guidati dal respettivo criterio, determinano se la loro convinzione fu guadagnata dall'insieme delle prove cumulate a stabilir vero il fatto che si cerca. — Ora la prova della legittimità del Testamento essendo di quelle che la legge ha a sè riserbate, ne consegnita che non può dirsi concorrere, se non concorrono gli elementi di prova dalla legge stessa prescritti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 60. *n.* 4. 5. 6.

8. Allorchè le parole che si vuole essere state aggiunte all'originale del Testamento dopo la sua confezione, o sostituite ad altre, si riferiscono a menzioni di forme, delle quali d'altronde dal Testamento medesimo resulta l'adempimento, diviene irrilevante la perizia calligrafica per costatare la supposta alterazione. *Ann. di Giuris. an* 2. *p.* 2. *col.* 835.

9. Quando i Testamenti sono accompagnati da tutte quelle forme che la legge prescrive per la loro validità, debbono i magistrati, destinati a interpetrarli, rispettare la volontà del defunto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 23. *n.* 4.

10. Il rispetto per la volontà dei trapassati è sacro dirimpetto a coloro che dalle tavole testamentarie, dalla voce, e dall'affetto di chi non è più, sono stati beneficati. — *Leg.* 15. *Cod. De testam.* — *Leg.* 1. *Cod. De sacros. eccles.*, *e Leg.* 15. *ff. Quomodo testam. aperiantur.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 23. *n.* 5.

11. La legge impone ai notari che facciano unicamente menzione delle pronunzie che si fanno dai testatori. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 6. *n.* 16.

12. I Testamenti, o gli atti di recezione dei medesimi, debbono contenere la menzione espressa ch'è stata pagata la tassa all'Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze, o all'Ospedale di Santa Maria della Scala di Siena, sotto pena di nullità dell'Atto. — Siffatta menzione non è una forma indotta dalla legge per assicurare la verità e perfezione dell'Atto medesimo, ma è diretta unicamente ad assicurare all'Opere predette il consegui-

(1) Il *testamento* è un atto formale d'ultima volontà, col quale si instituisce l'erede e si dispone delle nostre sostanze pel caso di morte. — Secondo il disposto dell'art. 967 del Cod. Napoleone, la parola *testamento* significa tanto quella disposizione che contiene la instituzione dell'erede, quanto ogn'altra maniera di disposizioni che non la contengano: all'incontro però è da ritenersi per la nostra legge *de'* 15 *novembre* 1814, *tit. Del codicillo e delle clausole codic. art.* 11, e per le *leg.* 10 *e* 13 § 1, *ff. De jure codicill.*, secondo le quali non può dirsi *testamento* quella disposizione in cui non si rinviene l'istituzione d'un erede.

Digitized by Google

mento della tassa. — *Leg. del 15 nov. 1814. tit. Dispos. gen.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 31. dec. 17. n. 1. 6. 8. 18.*

13. Nell'esistenza d'una legge speciale, quale è quella pubblicata in Toscana nel 1814 sul modo di far Testamento, che indica a traccia le forme estrinseche necessarie per la validità d'un tale atto, non è dato ricorrere alla legge generale posteriore sul notariato che le forme prescrive principalmente degli atti fra i vivi. — *Ann. di Giuris. an. 2. p. 2. col. 221 e 586.* — *Ivi, an. 3. p. 1. col. 459.* — *Ivi, an. 11. p. 2 col. 405.*

14. Siccome il repertorio notariale può firmarsi dal testatore per semplice cognome, così, se in un giorno il solo testatore abbia esarato il nome, e in altro giorno diverso insieme col notaro abbia apposto il cognome; il nome come inutile deve ritenersi per non scritto, e rimane, colla successiva apposizione contestuale delle firme del notaro e del testatore per cognome, adempito alle forme prescritte dalla legge. — *Leg. degli 11 febbraio 1815. cap. 4. art. 22. e cap. 3. art. 15.* — *Ann. di Giuris. an. 8. p 2. col. 26.*

15. Data le due Testamenti, in diversi tempi dettati, la corrispondenza del nome e cognome del disponente, del suo domicilio e del luogo della confezione dell'atto, la presunzione che sorge che una stessa identica persona li abbia entrambi dettati, non può essere vinta che da evidenti prove in contrario. — *Ann. di Giuris an. 9. p. 2. col. 449.* — *De Luca, De fidecom. disc. 193. n. 12.*

16. Quando si tratta di stabilire se un Testamento, comunque regolare nell'originaria sua confezione, sia alla morte del testatore legalmente eseguibile, devo aversi riguardo alle leggi vigenti in questa ultima epoca. — *Ann. di Giuris. an. 2. p. 2. col. 586.*

17. Le ultime tavole testamentarie rendono ineseguibili le precedenti. — *Tes. del F. Tosc. tom. 24. dec. 67. n. 2.*

18. Il Testamento rimane fermo in tutte quante le disposizioni che non sono dai codicilli alterate, o che non sono alle disposizioni codicillari direttamente contrarie e repugnanti. — *Tes. del F. Tosc. tom. 40. dec. 23. n. 7. 8.* — *Rot. Rom. in Perusina legati, 18 giugno 1792. av. Gardoqui.* — *Ivi, in Recent. p. 5. tit. 2. dec. 475. n. 3.* — *Ivi, p. 13. dec. 67. n. 29.* — *Ivi, p. 5. tit. 2. dec. 472. n. 2 e seg.* — *Ivi, p. 9. tit. 2. dec. 392. n. 17.*

19. Il Testamento, regolarmente ordinato, non si distrugge per solo pentimento o per nuda manifestazione, di volontà, ma è necessaria a questo effetto una revoca nella forma, cui la legge attribuisce efficacia di revocare il Testamento. — *Instit. tit. Quibus mod. testam. infirmat.* — *Ann. di Giuris. an. 8 p. 2 col. 582.*

20. Dopochè la scrittura è divenuta essenziale per qualunque forma di Testamento, le verbali dichiarazioni, benchè solenni, non possono più aver forza di rompere il Testamento perfetto: e perciò, ad operare la loro revoca, è da ritenere la necessità di un secondo Testamento perfetto, o di un atto formale di revoca rivestito delle necessarie solennità, o contenuto in un codicillo; e solo per eccezione, trattandosi di Testamento olografo o solenne, si ammette la revoca resultante dal ritiro che il testatore ne abbia fatto dall'archivio o dal notaro. — *Leg. 35. ff. De regul. juris.* — *Ann. di Giuris. an. 8. p. 2. col. 582.* — *Pothier, De testam. n. 126.* — *Merlin, Répertoire, mot Révocation de testam. § 5. n. 1.* — *Richer. Jurisprud. lib. 28. tit. 2. § 6510.*

21. Per la revoca del Testamento spariscono tutti i privilegi ed azioni da quello nascenti. — *Tes. del F. Tosc. tom. 9. dec. 73. n. 8.* — *Vinn. Instit. lib. 2. tit. 20. De legat. § De debit. legat.*

B) a) *Del Testamento olografo.*

1. L'indicazione della professione del testatore, che la legge Toscana sul modo di fare il Testamento prescrive per la validità del Testamento olografo, non può intendersi voluta se non per quelli individui che esercitano un'arte o mestiero cui nel comun modo di parlare si applica il vocabolo di *professione*. — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 2. col. 806.*

2. La legge Toscana sul modo di fare il Testamento, mentre vuole che il disponente faccia mensione nel Testamento olografo della sua *professione*, non gli prescrive ugualmente di far menzione della sua condizione. — Quindi quel testatore che non fa mensione della sua professione perchè non ne esercita alcuna, non è tenuto a far mensione della sua condizione perchè la legge non ve l'obbliga. — In ogni caso, non avendo la detta legge prescritta una sede particolare per tal menzione, basterebbe sempre, per la validità del Testamento, che da tutto il contesto di esso resultasse in un modo qualunque la condizione del disponente. — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 2. col. 806-807.*

3. Di fronte al chiarissimo indistinto linguaggio della legge Toscana (*del 15 novembre 1814, art. 2. tit. 5.*) sulla testamentifazione attiva e passiva nel prescrivere sotto pena di nullità l'*interlineazioni* di qualunque specie dal Testamento olografo, non può esser dato di ammettere distinzioni o interpetrazioni di sorta alcuna, che mirino a modificare o restringere il rigore della legge. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 2. col. 214.*

4. La parola *interlineazione*, di cui fa uso la legge Toscana sul modo di far Testamento, sta propriamente ad indicare l'aggiunto di scrittura fra verso e verso, ed in questo significato è stata ricevuta ed applicata in giurisprudenza. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 2. col. 214.* — *Giornale di Palazzo, anno 1829, vol. 22. p. 827.*

5. Di fronte all'oggetto contemplato dalla legge Toscana del 15 novembre 1814, art. 5, sul modo di far Testamento, alle disposizioni relative che vi si leggono, all'autentica interpetrazione ricevuta posteriormente dall'articolo stesso, non può non ritenersi che l'atto di recezione del Testamento olografo, non debba non rivestire quelle forme che si esigono per validità di ogni altro atto autentico notariale. — *Ann. di Giuris. an. 2. p. 2. col. 586.* — *Ivi, an. 3. p. 1. col. 459.*

6. Sebbene le nostre leggi abbiano fatta della scrittura autografa del notaro una forma integrale del Testameno *auncupativo* e dell'*atto di recezione* del Testamento *solenne*, esse non hanno però ripetuta la stessa disposizione relativamente all'*atto di recezione* del Testamento *olografo*, nè è permesso aggiungere alla confezione di quest'atto una forma non ordinata dalla legge e la di cui omissione dovrebbe operare la nullità del Testamento. — *Ann. di Giuris. an. 8. p. 2. col. 581-582.*

7. L'atto di recezione del Testamento olografo è regolare, anco quando sia scritto da mano diversa da quella del notaro. — *Ann. di Giuris. an. 8. p. 2. col. 582.*

8. Il notaro, che nel ricevere un Testamento olografo omette di dichiarare nell'atto di recezione di aver ricevuta la tassa dovuta all'Opera di Santa Maria del Fiore, ma che inserisce tale dichiarazione sopra l'involto del Testamento firmandolo di proprio pugno, unitamente alla firma del testatore e dei due testimoni adibiti nell'atto di recezione, non commette alcuna nullità. — *Tes. del F. Tosc. tom. 31. dec. 17. n. 2. 3.*

9. Quando sull'involto del Testamento olografo il notaro quasi ripetè l'atto di recezione, e disse di aver ritirata la tassa di L. 3. 10. per l'opera di Santa Maria del Fiore, debbono queste parole qualificarsi come un atto di recezione. — *Tes. del F. Tosc. tom. 31. dec. 17. n 3. 4.*

10. Il Testamento olografo, che non è stato consegnato dal testatore al Notaro con quelle forme solenni che sono prescritte dalla legge, non è eseguibile. — *Leg. del 15 novembre 1814. art. 5.* — *Ann. di Giuris. an. 2. p. 2. col. 586.*

Digitized by Google

11. La revoca del Testamento olografo si può porre in essere dal testatore anco mediante il ritiro del medesimo dall'archivio, e dal notaro. — *Ann. di Giuris.* an. 8. p. 2. col. 582.

b) *Del Testamento solenne.*

1. La formalità che la legge richiede per il Testamento solenne convengono anche al Testamento olografo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 35. *dec.* 72. n. 12.

2. Quel Testamento che non può eseguirsi come solenne, deve valere ed eseguirsi come olografo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 35. *dec.* 72. n. 9.

3. Il titolo di *solenne*, dato ad un Testamento, non denota la volontà di aver rennnziato al benefizio di altra forma di Testamento. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 35. *dec.* 72. n. 10. 11.

4. L'obliterazione avvenuta nella impronta dei sigilli apposti nell'involucro contenente un Testamento solenne, ma non per opera dell'uomo, non rende nullo il Testamento, tanto più che la legge per tale formalità non commina la nullità. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 35. *dec.* 73. n. 7. 8.

5. La scrittura autografa del notaro è richiesta dalla legge come forma integrante nell'atto di recezione del Testamento solenne. — *Ann. di Giuris.* an. 8. p. 2. col. 581.

6. La censura del *Senatus-Consulto Liboniano* non riguardando alla forma estrinseca dei Testamenti, ma piuttosto creando una specie di inabilitazione contro l'erede, e legatario che avesse anco sicuramente scritto a sè stesso l'emolumento, non può invocarsi a supplemento della legge che ci governa in Toscana, la quale, disponendo specialmente delle inabilitazioni a ricevere per causa di cooperazione e d'intervento alla confezione dei Testamenti, non esclude l'erede dalle persone di confidenza, delle quali permette al testatore di servirsi per scrivere il Testamento solenne. — *Leg. de' 15 novembre 1814. art.* 11. *tit. Del modo di far testamento.* — *Ann. di Giuris.* an. 5. p. 2. col. 802. — *Ivi*, an. 6. p. 1. col. 543.

7. La legge del 15 novembre 1814 all'art. 11, mentre prescrive, che il Testamento solenne sia dal testatore consegnato ad un notaro in presenza di cinque testimoni, che dichiari ad essi che dentro l'involto che si consegna vi si contiene il suo Testamento, non esige sia rinnovata dal notaro la dichiarazione che al momento della consegna erano presenti i testimoni, quando della loro presenza ne ha fatta menzione al principio dell'atto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 35. *dec.* 72. n. 4.

8. La menzione della vicendevole contestualità, che la legge esige nella respettiva firma apposta all'atto di recezione dal testatore, dai testimoni e dal notaro, è litteralmente limitata all'operazione dell'apposizione della firma, ossia alla dichiarazione d'avere contemporaneamente firmato, e non può estendersi alla menzione della vicendevole contestualità a tutto l'atto di recezione. — *Leg. del 15 novembre 1814. art.* 11. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 35. *dec.* 72. n. 6. — *Ann. di Giuris.* an. 5. p. 2. col. 802.

9. La menzione della vicendevole contestualità, che la legge toscana prescrive al testatore, al notaro ed ai testimoni nell'apposizione delle firme respettive all'atto di consegna del Testamento, non essendo comandata con una formola sacramentale, può rimanere con sufficiente giuridica equipollenza supplita coll'avverbio *insieme*, che il testatore, i testimoni e il notaro abbiano usato in relazione all'altre persone intervenute all'atto, e da essi nominate. — *Ann. di Giuris.* an. 6. p. 1. col. 542.

10. Di fronte alla dichiarazione espressa del notaro nell'atto di consegna del Testamento solenne, che l'atto stesso è stato celebrato in un solo ed unico contesto, e senza interposizione d'alcun atto estraneo, la successiva dichiarazione fatta dal testatore, dai testimoni e dal notaro nell'atto dell'apposizione delle respettive firme, d'aver firmato insieme coll'altre persone intervenute all'atto e respettivamente nominate, imporrebbe sempre (ove pur fosse necessaria ai termini della legge toscana regolatrice di tali materie) conferma dell'unicità del contesto dell'atto dichiarato dal notaro. — *Ann. di Giuris.* an. 6. p. 1. col. 542.

11. Il legislatore, affine di rendere tanto meno possibile l'inganno e la frode nella relazione del Testamento, esigè non solo che i sette individui concorrenti nell'atto di recezione dovessero essere costantemente tutti riuniti finchè durasse il bisogno di redigerlo, e senza cessare di stare insieme neppure un momento, devenissero alla firma, ma volle di più che tutti e sette del pari attestassero la realmente verificata contestualità, e ciascuno fosse garante della non avvenuta interruzione. — Sarebbe temerario, di fronte alla legge, il pretendere che uno dei sette personaggi, voluti presenti e cooperatori dell'atto, potesse assumere di attestare in nome di tutti la contestualità. Il legislatore, avendoli tutti egualmente senza eccezione posti nell'obbligo di far fede dell'adempiuta formalità, volle far comprendere che nel numero riponeva la sua fiducia, e così non avrebbe potuto l'uno deporre quanto da sette si voleva del pari accertato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 60. n. 12.

12. Il testatore, il notaro ed i testimoni sono tutti del pari tenuti a far fede della contestualità dell'atto di recezione del Testamento; alcuno di essi non può arrogarsi il diritto di far servire la sua testimonianza per quella degli altri; la legge, egualmente delle leggi contemporanee di tutti i paesi, ha dovuto per un principio di pubblica utilità, ed onde evitare i danni del tempo e le funeste sequele delle passioni, esigere che dall'atto stesso resultasse la prova della forma ordinata. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 60 n. 14.

13. La revoca del Testamento solenne si può porre in essere dal testatore anco mediante il ritiro del medesimo dall'archivio, e dal notaro. — *Ann. di Giuris* an. 8. p. 2. col. 582.

c) *Del Testamento nuncupativo.*

1. Le nostre leggi, relative al modo di far Testamento, hanno fatta della scrittura autografa del notaro una forma integrante del Testamento nuncupativo. — *Ann. di Giuris.* an. 8. p. 2. col 581.

2. È oramai stabilito in giurisprudenza, non esservi formole sacramentali e precise per esprimere la menzione prescritta dalla legge nella confezione dei Testamenti, ma bastare che le parole usate dal notaro siano atte a far fede in un modo esplicito, e non indiuttivo, dei fatti dei quali la legge ha voluto che sia espressa la menzione. — *Ann. di Giuris.* an. 2. p. 2. col. 762. — *Ivi*, an. 3. p. 1. col. 474. — *Ivi*, an. 6. p. 2. col. 257 e 811. — *Ivi*, an 8. p. 2. col. 27 e 467. — *Ivi*, an. 9. p. 2. col. 446 e 947. — *Ivi*, an. 10. p. 1. col 353. — *Ivi*, an. 11. p. 2. col. 758-759. — *Sirey*, *tom.* 31. p. 1. *pag.* 12; *tom.* 33. p. 3.

3. Per ritenere che le ferme, che il notaro asserisce di avere adempite nella confezione del Testamento, siano state praticate, deve aversi riguardo al significato giuridico delle parole da lui adoperate ad attestare l'intervento delle ferme medesime, siano e non siano le dette parole identiche a quelle usate dal legislatore nel prescrivere quella menzione. — *Ann. di Giuris.* an. 7. p. 1. col. 208.

4. La menzione dalla legge prescritta al notaro nella confezione del Testamento, dovone sempre attendersi, qualunque sia la sede dell'atto ove sono state apposte. — *Ann. di Giuris.* an. 6. p. 2. col. 822. — *Ivi*, an. 7. p. 1. col. 216. — *Ivi*, an. 9. p. 2. col. 947.

5. La diversità di locuzione che esiste fra l'art. 972 del codice

Digitized by Google

civile in Francia e la legge toscana del 15 novembre 1814, per cui il primo nel prescrivere al notaro la menzione della lettura del Testamento adopra frasi più rigorose e più alte di quelle adoprate dal legislatore toscano ad esprimere il concetto d'un'unica e simultanea lettura, non permette che per giudicare di Testamenti fatti in Toscana debba ricorrersi alla giurisprudenza francese sott'interpetrazione del citato articolo del Codice Civile di quella nazione. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 738.

6. La legge patria sul modo di far il Testamento esige non solo che tutto ciò che il testatore dice o dispone venga dal notaro immediatamente, e senza intervallo di tempo, ridotto in scrittura alla presenza del testatore e dei testimoni, ma di più vuole che il notaro faccia espressa menzione d'avere a questo fermo adempito; quindi una tal menzione deve dall'espressioni usate dal notaro resultare chiara e indubitata, nè può indursi o argomentarsi da quelle che la precedono o la susseguono, o da altre che si vogliano equivalenti. — *Leg. del* 15 *novembre* 1814. *art.* 9. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 1. *col.* 168.

7. La menzione nel Testamento della lettura fattane al testatore alla presenza dei testimoni, è una delle più sostanziali da non ammettere equipollenti. — *Ann. di Giuris.* an. 2. *p.* 2. *col.* 457.

8. La menzione della presenza del testatore e dei testimoni tanto alla scrittura, quanto alla lettura del Testamento, può esser fatta anco al principio del Testamento; e tostochè da alcuna sede del medesimo venga dessa a resultare, manca di fondamento il rimprovero di nullità desunto dall'inosservanza di questa forma. — *Ann di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 835.

9. Di fronte al disposto dell'art. 9 della legge toscana del 15 novembre 1814 sul modo di fare il Testamento, la menzione fatta dal notaro « d'averlo ridotto in iscritto contestualmente e senza intervallo di tempo alla presenza del testatore e testimoni » non può non ravvisarsi la più alta, e la più propria per accertare la non interrotta contestuale scrittura di quell'atto, presenti simultaneamente il testatore ed i testimoni, tostochè si vede espressa con parole e frasi del tutto identiche con quelle dalla stessa legge indicate. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 737.

10. La presenza dei testimoni alla lettura del Testamento, sebbene non esplicitamente menzionata laddove di questa lettura è parlato, non è dubitabile quando di questa presenza è fatta menzione laddove si parla dell'eseguita formalità della scrittura che immediatamente precede quella della lettura. In altro caso, sarebbe sufficiente ad integrare la questionata menzione, l'altra con la quale il notaro, chiudendo il Testamento, esprime d'aver fatto, scritto e letto il Testamento istesso al testatore in presenza dei testimoni. — *Ann. di Giuris.* an. 2, *p.* 2. *col* 763. — *Ivi*, an. 11. *p.* 2. *col.* 738.

11. La menzione fatta dal notaro nel Testamento, della presenza contestuale dei testimoni, innanzi di rammentare non tanto la scrittura di quell'atto, quanto ancora la lettura fattane di seguito e senza intervallo, dimostra chiaramente che si l'una che l'altra operazione è stata alla presenza dei testimoni eseguita. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 875.

12. La menzione della lettura del Testamento al testatore e ai testimoni, non ostantechè non accompagnata dalla espressione *da me*, o, *da me notaro*, non lascia dubitare che la lettura stessa sia stata non da altri che dal solo notaro eseguita, quando lo stesso prenome coll'annessa proposizione si trova espresso nella precedente menzione della scrittura contenuta nel periodo stesso.—*Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 763.

13. Le parole usate dal notaro, d'*aver letto* il Testamento al testatore e ai testimoni, ingorgando l'idea tanto di una separata che di una simultanea lettura, devonsi ritenere nel senso di una lettura simultanea, poichè questo è il concetto che salva il Testamento da quella nullità cui esso andrebbe incontro, qualora la menzione predetta si ritenesse indicativa di una lettura separatamente fatta al testatore e ai testimoni. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 221. — *Ivi, an. an.* 7. *p.* 2. *col.* 875, — *Ivi*, an. 11. *p.* 2. *col.* 738.

14. Anco la menzione della lettura del Testamento attestata dal notaro colla formula « *letto al testatore* e *testimoni* » comunque possa presentare la duplice idea d'una lettura simultanea fatta all'uno ed agli altri, e d'una lettura separata prima a questo e poi a quelli, deve ripetarsi sufficiente, di fronte alle disposizioni in materia della legge toscana del 15 novembre 1814, ad esprimere il concetto d'una sola o simultanea lettura, tostochè è conforme alla formula « alla presenza del testatore e dei testimoni » dalla detta legge adoprata nell'ingiungere tal menzione. — *Ann. di Giuris.* an. 2. *p.* 2. *col.* 221. — *Ivi, an.* 11. *p.* 2. *col.* 738.

15. Ogni qualvolta la menzione della presenza dei testimoni si trova fatta nel principio e nella fine del testamento, non può non abbracciare e non riferirsi a tutte le parti del medesimo atto. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p* 2. *col.* 875.

16. La contestualità dell'atto testamentario officialmente attestata dal notaro, non può ritenersi interrotta pel momentaneo intervento di persone estranee al letto dell'infermo, motivato da causa non affatto estranea al testamento medesimo. — *Leg. Harredes* § *final. et Leg. Hac consultiss. vers. Sed licet. ff. De testam. et qui facere etc.—Leg. Cum antiquitas, Cod. De testam. et quemadmod. etc.* — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 115. — *Ivi*, an. 11. *p.* 2. *col* 408.

17. L'avverbio *contestualmente*, adoperato specialmente nella redazione dei Testamenti, somministra l'idea esatta, indeclinabile ed abbastanza completa senza bisogno d'altre parole, che il Testamento fu celebrato tutto in un medesimo contesto e senza intervento o mistura d'atto diverso ed estraneo. — *Leg.* 21. § *final. ff. Qui testam. facere poss.* — *Leg. Cum antiquitas, Cod. De testam.* — *Ann. di Giuris.* an. 6. *p.* 2 *col.* 821. — *Ivi*, *an.* 7. *p.* 1. *col.* 208. — *Vinnio, Inst. tit De testam. ordin.*

18. L'avverbio *contestualmente*, di cui la legge si serve nel prescrivere al notaro la menzione di avere scritto il Testamento alla presenza del testatore e dei testimoni, suona lo stesso che l'altro avverbio *immediatamente* che la stessa legge toscana adopera nel prescrivere quella forma, e l'uno e l'altro stanno ad esprimere la stessa idea che è racchiusa nelle parole *senza intervallo di tempo*, che a quelli avverbii nell'una e nell'altra sede della legge succedono. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 821-822. — *Ivi*, an. 7. *p.* 1. *col.* 208.

19. L'avverbio *subito*, usato dal notaro per indicare quando è stata da lui fatta la lettura del Testamento da esso scritto al testatore ed ai testimoni, esprime a sufficienza la non interrotta continuazione e la contestualità delle due operazioni. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 762. — *Ivi*, *an.* 7. *p.* 2. *col.* 875. — *Ivi*, *an.* 11. *p.* 2. *col.* 738.

20. Il notaro cha dalla legge del 15 novembre 1814, art. 7, è obbligato a far lettura delle Disposizioni dettate dal testatore, e a leggere, allorchè riceve un Testamento, quello che ha scritto, non è però obbligato a leggere le menzioni scritte nel Testamento. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 24. *dec.* 46. *n.* 1. 2. 10 *e* 11.

21. La redazione delle menzioni è ben fatta dal notaro nei Testamenti dopo la lettura dei medesimi, e prima delle firme. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 24. *dec.* 46. *n.* 9 *e* 11.

22. Nei Testamenti è la cosa stessa che il notaro dichiari con un ablativo assoluto la presenza dei testimoni in fine del riportato periodo, quanto se dica « *il testatore ha pronunziato, sempre presenti etc. da me notaro è stato scritto, sempre presenti etc. stata fatta lettura, presenti etc.* » — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 6. *n.* 20.

Digitized by Google

23. Quando il notaro rogante il Testamento ha detto « *che da lui è stato scritto ed è stata fatta lettura del Testamento,* » ha detto quanto basta per accertare ch' egli ha servito d' agente nelle due operazioni. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 6. n. 30. 31.

24. Le parole usate dal notaro che roga un Testamento « *è stato ricevuto* » significano lo stesso che *è stato scritto.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 6. *n.* 32.

25. Quantonque la legge esiga, fra le altre solennità, che tanto il notaro quanto il testatore appongano la firma al Testamento contestualmente e sempre presenti i testimoni, non esige del pari che il notaro faccia menzione di questa contestualità d'apposizione di firme. — *Ley. del 15 novembre 1814. art.* 9. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 220.

26. Come la firma di due testimoni presenti all' atto, è sufficiente ai termini della legge toscana del 15 novembre 1814, a supplire alla firma del testatore che ha dichiarato non sapere o non poter firmare il Testamento; così, ed a più forte ragione, deve ritenersi adempito il voto della legge, quando nella dichiarata impotenza o impedimento del disponente hanno apposta la loro firma al Testamento tutti e cinque i testimoni presenti al medesimo. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 906.

27. Trattandosi di Testamenti, l'omissione della esplicita menzione, che il notaro ha deferito il giuramento al testatore che si è dichiarato impotente a firmare, non è tale che importi nullità dell'atto, quando risulta dall' atto stesso che quella dichiarazione fu dal giuramento accompagnata. — *Ann. di Giuris. an* 2. *p.* 2. *col.* 762.

28. La delazione del giuramento alla parte ed ai testimoni che hanno dichiarato di non sapere o poter firmare, è prescritta dalla legge sul notariato per i contratti, e non pei Testamenti, pei quali è specialmente provveduto in tal rapporto colla legge che regola la testamentificazione. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 405.

29. La menzione che tutto ciò che si riferisce alla dichiarazione fatta dal testatore di non sapere o non poter firmare, e alle operazioni cui si è devenuti in conformità della legge per supplire alla di lui firma, è stato eseguito alla presenza dei testimoni e contestualmente all' intiero atto testamentario, non è fra le menzioni che la legge comanda a pena di nullità. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 233. — *Ivi, an.* 7. *p.* 2. *col.* 906. — *Ivi, an.* 11. *p.* 2. *col.* 405

30. La dichiarazione fatta dal notaro nel Testamento, d'averlo scritto quale dal testatore gli è stato dettato alla presenza dei testimoni intervenutivi, esclude a ritenere il concetto d'una scrittura fatta contemporaneamente alla dettatura; e così d'una scrittura fatta alla presenza del testatore che detta, e dei testimoni che l'odono dettare. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 768. — *Ivi, an.* 3. *p.* 1. *col.* 467. — *Ivi, an.* 6. *p.* 2. *col.* 257 *e* 825. — *Ivi, an.* 7. *p.* 2. *col.* 875. — *Ivi, an.* 8. *p.* 1. *col.* 307 *e* 450.; *e p.* 2. *col.* 27.

31. La speciale ed esplicita menzione, che il testatore ha pronunziato di propria bocca il nome dell'erede, o le altre disposizioni contenute nel Testamento, è allora soltanto indispensabile alla validità dell'atto, quando è il notaro che redige le ultime volontà sommariamente dal testatore comunicategli, non quando è a dettatura del testatore che il notaro ne scrive il Testamento, poichè si verrebbe ad esprimere una idea, nella dettatura medesima necessariamente racchiusa. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 3. *col.* 763.

32. Nella dichiarazione fatta dal notaro nel Testamento, che quello gli è stato dettato dal testatore alla presenza ed intelligenza dei testimoni nel modo e forma in cui lo ha contestualmente lo stesso notaro redatto, vi si comprende necessariamente la menzione che quel Testamento, e tutte le disposizioni che vi si contengono, sono state dal testatore pronunziate a chiara ed intelligibile voce. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 466-467.

33. Il notaro che non per attestazione altrui, ma per propria anteriore conoscenza, è certo dell' identità della persona del testatore, non ha obbligo di fare di ciò espressa mensione nel Testamento. Questa menzione, relativa all'identificazione della persona, è necessaria allora soltanto che abbia dovuto il notaro attingerne la prova dall' asserzione di terze persone. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 763. — *Ivi, an.* 11. *p.* 2. *col.* 405.

34. L' errore dell' indicazione del nome del padre del disponente non vizia il Testamento, tuttavolta che non è dubbia l'identità della persona che lo ha dettato. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 405.

35. La dichiarazione nel Testamento della tassa dovuta all'Opera di Santa Maria del Fiore, può il notaro farla a suo piacere in qualunque parte del Testamento, purchè sia fatta prima della chiusura del medesimo; e ancorchè non consti della lettura della dichiarazione fatta al testatore della tassa dovuta all'Opera di Santa Maria del Fiore, non può per questo annullarsi il Testamento. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 6. *n.* 33. 34. 36. *Pothier, Trattato dei Testam. tom.* 2. *pag.* 60. — *Grenier, Traité des Donations et Testaments, tom.* 1. *pag.* 424.

d) *Del Testamento paterno.*

1. La regola di Giurisprudenza che insegna, doversi rispondere, in caso di dubbio, per la validità ed eseguibilità dell' atto testamentario, spiega maggiore efficacia che in ogni altro caso, allorchè si tratta d' un Testamento *inter liberos.* — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 183. *n.* 3. 4.

2. Tanto il gius comune, quanto la legge toscana, autorizzando il padre a dettare le sue Disposizioni in favore dei figli con modi meno solenni, non esigono, per la validità di queste disposizioni, che sia serbata un' eguaglianza nella divisione dell'asse ereditario. — *Ley. Hac consultissima* 21. § *Ex imperfect. Cod. De Testam.* — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 1. *col.* 446.

3. Quando l' ineguaglianza delle assegne, fatte dal padre ai figli nel Testamento, apparisce evidentemente causata dall' errore incorso dal testatore sul valore dei beni respettivamente assegnati ed in contrasto con l' intenzione da esso manifestata di voler far parti uguali, la domanda dell' assegnatario rimasto pregiudicato, onde ottenere la correzione e riduzione delle quote all'uguaglianza, si ravvisa coerente alla volontà del testatore, nè può esser respinta dalla penalità comminata nel Testamento a carico di chi sia per insorgere contro le paterne Disposizioni. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 467.

4. Quando la prestazione del conguaglio, necessario a pareggiare la differenza verificatasi a danno d' uno dei figli nelle assegne fattogli nel Testamento paterno, non può congruamente eseguirsi per via di separazione o nuova divisione di beni, è conveniente ed equo l'adottare il sistema di conguaglio a contanti, senza pregiudizio dei diritti di condominio competente all' assegnatario reclamante, esercibili, qualora nel termine da prefiuirsi dal giudice non ottenga in denaro la dovutagli compensazione. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 467.

C) *Dei testimoni adibiti per la confezione d' un Testamento e della loro idoneità.*

1. Nei Testamenti che si fanno in piccoli luoghi, ove difficilmente si trovano i testimoni richiesti dalla legge, non è volere della legge che vadano a trovarsi nei luoghi vicini, perchè per il numero di questi testimoni vuole anzi la legge medesima che si consideri soltanto lo stato del luogo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 79. *n.* 7. 10.

digitized by Google

2. Il diritto d'eleggere i testimoni e pregarli onde assistano ad una Disposizione d'ultima volontà, risiede nel testatore, e non col notaro. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 37. *dec.* 46. *n.* 20. — *Grenier, De donat. et testamen. par.* 2. *cap.* 1. *sect.* 2. *n.* 217.

3. Non è presumibile che il testatore, mentre potava eleggere uno senza eccezione per servire da testimone al suo Testamento, abbia volnto scientemente scegliere ne incapace, per vedere compromessa la sua volontà fino al punto di restare irrita o nulla. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 37. *dec.* 46. *n.* 16.

4. Non ogni interesse ed ogni affezione costituisce causa d'ineidoneità pei testimoni adibiti al Testamento, ma quell'interesse e quell'affezione soltanto che è espressamente contemplata dalla legge. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 889.

5. È regola generale, in materia di abilità di testimoni alla confezione del Testamento, che si reputi capace quello che non è dalla legge espressamente escluso. — *Instit. tit. De Testam. ordinand.* § *Testes.* 6. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 889. — *Voet, ad Pandect. lib.* 28. *tit.* 1. *n.* 7. — *Toullier, Dir. civ. franc. lib.* 3. *tit.* 2. *cap.* 5. *sect.* 2. *n.* 390.

6. I religiosi e i chierici inservienti ad una Chiesa non si riguardano come testimoni inidonei a quel Testamento nel quale è stata onorata la loro Chiesa o Sagrestia d'un Lascito, ogniqualvolta l'interesse loro particolare non viene contemplato a segno da dovergli riguardare come legatarii. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 889.

7. La legge inabilitando dall'ufficio di testimoni ai Testamenti i sordi, ha inteso parlare di quegli individui che sono affatto privi di senso nell'udito, e non di coloro che l'hanno solamente meno perfetto. — *Instit. Giustin. tit. De Testam. ordin.* § *Testes autem.* — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 113. — *Michalor. De cæco, surdo etc. cap.* 26. *n.* 3 *s* 4. — *Mynsinger. Scholia, in instit. lib.* 2. *tit.* 10. *n.* 11.

8. Dallo stato di sordizie, in cui si trovi essere costituito un individuo in epoca posteriore a quella in cui assistè nella qualità di testimone ad un Testamento, non è dato di ritenere la contemporaneità di un tale difetto alla confezione di quell'atto. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 113.

9. Trattandosi di Testamenti redatti da un pubblico notare, è sufficiente alla validità dei medesimi che i testimoni in essi adibiti abbiano potuto intendere, senza curare se di fatto abbiano inteso. D'altronde, sarebbe questa una circostanza la cui prova non potrebbe mai dipendere dall'asserzione di chi assistè al Testamento. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 114. — *Altograd. cons.* 50. *n.* 50. 91. *s seg.*

Di *dei vizii intrinseci ed estrinseci che possono invalidare i Testamenti, e delle prove indottive ed esclusive dei medesimi.*

1. I Testamenti, come tutti gli altri atti autentici, si presumono validi fintantochè la loro nullità non sia dichiarata dal giudice. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 24. *dec.* 67. *n.* 4.

2. La sanità di mente è uno dei requisiti essenziali per la testamentificazione. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 119. *n.* 20.

3. L'uomo si presume di sana mente in tutti i punti di sua vita, finchè non è pienamente giustificato il contrario. — *Decis. della Rot Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 115. *n.* 2.

4. La presunzione della sanità di mente, che per legge naturale o civile milita a favore dell'individuo che detta le estreme sue volontà, rimane avvalorata di fronte ad una serie di disposizioni di per sè stesse non imprudenti o non disconvenevoli a persone di retto giudizio. — *Leg. Si frater.* 4. *Cod. Qui testam. facer. poss. vel non.* — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 403.

5. Debbono prevalere quelle prove che convalidano la presunzione della sanità di mente. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 119. *n.* 22. 23.

6. È massima di Giurisprudenza, che, per la validità degli atti di ultima volontà, non si esige nel disponente tutta quella intelligenza che è necessaria per la giuridica efficacia delle contrattazioni; per cui si ritengono valide le Disposizioni testamentarie anco dei semplicemente imbecilli, semprechè conservino l'esercizio della volontà, e siano in grado di apprendere l'importanza dell'atto che vanno a fare. — *Leg.* 5. *ff. Quemadmodum testam. aperiantur.* — *Rot. Tosc. in Flor. Biturgien. testam.* 29 *marzo* 1729. *av. Urbani,* § *Quod primum.* — *Ivi, in Florent. adprobat. testam.* 11 *settembre* 1738. *av. Finetti, pag.* 20 *e seg.* — *Ivi, in Florent. Nullitatis donat. De Feronis,* 16 *settembre* 1760. *av. Bizzarini,* § 38 *e* 41. — *Ivi, in Florent. pecuniaria* 28 *settembre* 1803. *av. Puccini.* — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 119. *n.* 32. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 265. — *Ivi, an.* 11. *p.* 2. *col.* 404 *e col.* 1023-1021.

7. Non è da presumersi sommamente imbecille nel tempo del dettato Testamento, quell'individuo, che legalmente esperimentato per mezzo d'interrogatorio in epoca posteriore, è comparso presente a sè stesso e soltanto indebolito di memoria. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 1021.

8. La domanda d'interdizione d'un individuo provocata dal pubblico ministero pel capo dell'imbecillità, non esclude che si tratti di quella semplice imbecillità che se può rendere inabile a dirigere i proprii interessi e ad amministrare le cose sue, non gli toglie però nè il diritto nè la capacità di testare. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 1024.

9. Trattandosi non di demenza o d'imbecillità assoluta, ma sibbene d'imbecillità occasionale, che si pretenda sopravvenuta nel disponente poco innanzi il fatto Testamento, la prova della incapacità di mente deve essere piena, precisa e rigorosa, e chiaramente emergente da atti e fatti univoci o contigui. — *Rot. Tosc. in Flor. donationis,* 19 *settembre* 1792. *av. Meoli, n.* 117 *e seg.* — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 404.

10. Il difetto di mente deve provarsi nel tempo preciso della confezione dell'atto. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 119. *n.* 25.

11. La continuazione della pazzia deve concludentemente provarsi da chi l'allega, o specialmente che fosse permanente al tempo della stipulazione dell'atto. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 119. *n.* 28.

12. Anche quando l'infermo fosse stato soggetto a dei deliri, pur tuttavia il Testamento, fino a prova in contrario, si presume fatto in tempo di lucido intervallo; tanto più che non ogni specie di delirio rende inabile l'infermo a qualunque funzione. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 119. *n.* 29. 30. 31.

13. È ammissibile la prova per mezzo di testimoni, all'oggetto di giustificare in via civile la incapacità di mente nel testatore, e per distruggere la prevenzione nascente dall'atto testamentario. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 433. — *Sirey, tom.* 11. *pag.* 73; *tom.* 19. *pag.* 49 *e tom.* 22. *pag.* 336.

14. Trattandosi di prova diretta a stabilire l'incapacità di mente del testatore, sono ammissibili anco i testimoni che sono intervenuti alla celebrazione del Testamento, malgrado l'opinione che abbiano espressa nell'occasione di quell'atto. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 433. — *Rot. Rom. in Avenoniens. fideicomm. del* 24 *giugno* 1659, *del* 27 *febbraio* 1660 *e del* 20 *giugno* 1661. *av. Cerro.* — *Ivi, in Recent. p.* 13. *dec.* 8. — *De Luc. De testam. disc.* 39.

15. La implicita attestazione, nascente dall'intervento e dalla sottoscrizione dei testimoni al Testamento, porge valido riscontro di

per sè sola della sanità di mente del testatore che lo ha dettato, e ne costituiece piena prova la conferma che gli stessi testimoni ne abbiano emessa, allorchè in forma solenne sono stati sentiti in giudizio. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom. 9. dec. 35. n. 4. 5.* — *Ann. di Giuris. an. 11. p. 2. col. 403.* — *Rot. Rom. in Recent. p. 1. dec. 384. n. 3.* — *Ivi, p. 13. dec. 353. n. 9 e seg.* — *Ivi, p. 14. dec. 137. n. 5 e 9.* — *Marzi-Medici, dec. 17. n. 24.*

16. Non può ravvisarsi irrilevante la prova testimoniale diretta a giustificare l'incapacità di mente del testatore, quando si raggiri sul complesso dei riscontri dai quali può giudicarsi dello stato di mente del disponente. (*Rot. Tosc. in Nullitat. donat. 26 settembre 1760. av. Bizzarini, n. 48.* — *Zacchia, Quest. medic. legal. lib. 2. tit. 1. quest. 3. n. 21.*) Per altre non possono ammettersi tutti quegli articoli che direttamente mirano ad impugnare la fede dovuta all'atto, rapporto alle menzioni attestate dal pubblico ufficiale che lo ha rogato. — *Ann. di Giuris. an. 4. p. 2. col. 433.*

17. Per indurre l'incapacità morale di un individuo a testare per difetto di mente, sono affatto invalutabili i deposti di quei testimoni che non fanno che esprimere una loro opinione sullo stato mentale del testatore, e sono da altri contradetti. — *Ann. di Giuris. an. 11. p. 2. col. 404 e 1024.* — *Bald. in leg. Solam. 4. Cod. De testib.*

18. Nel conflitto di più pareri, il giudice deve seguitare quelli che si presentano più conformi al deposto dei testimoni, ancorchè sieno di minor numero. — *Decis. della Rot. Fior. serie del 1800. vol. 2. dec. 119. n. 21.*

19. Di fronte al deposto uniforme di più testimoni, che fanno fede della piena cognizione e della sanità di mente dell'individuo che ha dettato il suo testamento, non che d'una serie di atti posteriori assennati e conseguenti, il parere del medico, che attesta d'un qualche impedimento di facoltà mentali riscontrato nel testatore immediatamente dopo la confezione del Testamento, non è valutabile per concludere la prova della perdita delle facoltà intellettuali nel disponente. — *Ann. di Giuris. an. 11. p. 2. col. 404.*

20. Sono affatto irrilevanti ed invalutabili i certificati stragiudiciali, tendenti a porre in essere la prova dell'asserta non sana mente del testatore al tempo della confezione del Testamento. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 2. col. 906.*

21. A niente concludono i pareri dei medici, i quali senza veder l'ammalato rispondono sul fatto proposto dal medico curante. — *Decis. della Rot. Fior. serie del 1800. vol. 2. dec. 119. n. 26.*

22. L'attestazione del notaro chiamato a raccogliere le ultime volontà d'un individuo, che il disponente è comparso sano di mente tanto allo stesso notaro, che ai testimoni che vi hanno assistito, porge un valido riscontro di sanità di mente nel testatore. — *Rot. Tosc. in Flor. approbation. testam. 11 settembre 1738. § E in vero, av. Finetti.* — *Ann. di Giuris. an. 11. p. 2. col. 1024.*

23. Quando lo stato di mente del testatore, accertato per sano dal notaro che ne ha ricevute le Disposizioni, e il tenore delle Disposizioni stesse allontanano l'idea d'una volontà estorta o coartata, non possono meritare considerazione poche circostanze, che mentre da un lato appoggierebbero un concetto contrario, ricevono poi adeguata spiegazione nel senso della esclusione del delitto. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 2. col. 113.*

24. L'istituzione in erede d'un estraneo a preferenza di parenti per affinità, o la dimenticanza d'alcuni doveri o promesse cui fosse in obbligo il testatore di sodisfare, non porgono indizio di dissennatezza ed incapacità di mente. — *Leg. Hac consultissima § 4. Cod. Qui testam. facere poss.* — *Ann. di Giuris. an. 11. p. 2. col. 404.* — *Rot. Rom. in Cesenaten. donation. 30 aprile 1736. av. Calcagnino. § 14.*

25. Il solo fatto di essere stati ordinati i Sacramenti, sta a dimostrare la perfetta cognizione dell'infermo. — *Decis. della Rot. Fior. serie del 1800. vol. 2. dec. 119. n. 27.*

26. La differente maniera di spiegarsi o rispondere del testatore, denota la di lui sanità di mente. — *Decis. della Rot. Fior. serie del 1800. vol. 2. dec. 119. n. 24.*

27. La consentaneità del Testamento alle particolari disposizioni dell'animo di chi lo ha dettato, e la relativa congruità delle manifestate volontà alle più o meno forti affezioni in lui presumibili, somministrano anch'esse un valido riscontro per ritenerlo di mente non alterata. — *Rot. Tosc. in Florent. pecuniar. 28 settembre 1803. av. Puccini. § Dall'altra parte ec.* — *Ann. di Giuris. an. 11. p. 2. col. 1024.*

28. All'effetto d'annullare un Testamento per vizio di captazione o di suggestione, è necessaria la prova concludente e completa: 1° delle avvenute suggestioni: 2° che desse siano state false e dolose: 3° che siano state il mezzo per coartare la volontà del testatore. — *Leg. 6. Cod. De dolo malo.* — *Rot. Tosc. in Florent. Biturgien. testam. 29 marzo 1729. av. Fabbrini. § Nec pariter.* — *Ivi, in Florent. donat. 26 settembre 1760. av. Meoli, pag. 69 e seg.* — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 2. col. 113.* — *Ivi, an. 8. p. 2. col. 466.* — *Ivi, an. 11. p. 2. col. 404.* — *Rot. Rom. in Recent. p. 16. dec. 375. n. 16.* — *Ivi, p. 17. dec. 393. n. 20 e seg.*

29. Quando non è provato il dolo, la frode e la cattività diretta a togliere al disponente la piena ed intera sua libertà, le lacrime, i consigli, le semplici premure ed insistenze da taluno operate per indurlo a disporre in suo favore, nulla presentano di illecito e di vietato. — *Decis. della Rot. Fior. serie del 1800. vol. 2. dec. 118. n. 9. e dec. 119. n. 17 18.* — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 2. col. 113.* — *Castil. Quotid. controv. jur. lib. 3. cap. 1. n. 122 e 176.*

30. All'effetto di annullare un Testamento per vizio di captazione, non possono aversi in considerazione i buoni uffizii che sogliono avvicendarsi fra le persone che formano una stessa casa e famiglia. — *Leg. 70. ff. De hæred. instit.* — *Ann. di Giuris. an. 11. p. 2. col. 1024.*

31. Quando l'istituzione dell'erede nulla ha in sè di riprovevole relativamente alla persona che ne è soggetto, manca qualunque presunzione di dolo, che valga ad esonerare chi ne sostiene la captazione ed il suggesto, dall'onere della prova. — *Ann. di Giuris. an. 11. p. 2. col. 403.* — *Rot. Rom. in Recent. part. 16. decis. 375. n. 6 e segg.*

32. La prova artificiale del dolo che rende illecita la captazione, non può dirsi completa, se gli indizii e lo congetturo che la compongono non sono gravi, urgenti e fondate sopra fatti legalmente accertati. — *Leg. 6. Cod. De dolo malo.* — *Rot. Tosc. in Florent. Biturgien. testam. 29 marzo 1729. av. Fabbrini. § Nec pariter.* — *Ivi. in Florent. donat. 26 settembre 1760. av. Meoli.* — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 2. col. 113.* — *Ivi, an. 8. p. 2. col. 466.* — *Ivi, an. 11. p. 2. col. 404. 405.* — *Rot. Rom. in Recent. p. 16. dec. 375. n. 16.* — *Ivi, p. 17. dec. 393. n. 20 e segg.*

33. La possibile capacità d'operare la captazione illecita, non è buono argomento per ritenerla avvenuta. — *Leg 7. ff. De hæred. instituend.* — *Ann. di Giuris. an. 11. p. 2. col. 403.* — *De Luca, De testam. disc. 33. n. 23.*

34. Nella mancanza d'ogni altro e più grave riscontro di coazione morale, la semplice presenza alla confezione del Testamento di persona capace pei suoi rapporti d'incutere un moto riverenziale nel disponente, non è sufficiente ad irritare quell'atto. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 2. col. 113.* — *Castil. Quotid. controv. jur. lib. 3. cap. 1. n. 130.*

35. La prova della coazione e dell'estorsione di volontà, che si pretende essere stata da taluno adibita per indurre altri a disporre in suo favore, non può nel giudizio civile formarsi con quegli elementi che hanno potuto servire per l'istruzione del processo per falsità testamentaria, compilato contro lo stesso individuo fuori del

Digitized by Google

ane contraddittorio, e prima che ei potesse difendersi. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col* 112-113.

36. Per dichiarare nullo un Testamento perchè vi assistereno come testimoni alcuni legatarii, bisogna che n questi testimoni vi ricevann oomiualamente uo' elargiaione qualificabile per Legato, e che sia evidente che per mezzo di altri si è volnto ad essi dal tatatnre far pervenire il beneficio. *Tes. del F. Tosc tom.* 26. *dec.* 6. n 12 — *Mantic De coniect. ultim. volunt. lib.* 8. n. 7.

37. Per dichiarare nullo un Testamento, non è attendibile l'eccezione, che il notaro nel dire che il testatore pronnnaiò a chiara voce il nome degli eredi, non agginnse a chiara voce anche la parola « *intelligibile* » — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 40 *n.* 1.

38 Per dichiarare nullo un Testamento, non è attendibile l'eccezione che il notare abbia omessa la ripetizione matoriale della pronunaiata istituzione dell' erede. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 30. *dec.* 40. *n.* 2.

39. La falsa enunciativa che leggesi in un Testamento, con cui sono istituiti i poveri di un determinato luogo, che cioè il testatore non aveva congiunti di sangue agnati e cognati, se oon nell' ottavo grado, non vizia la Disposiaione o sia la istituzione dei poveri in eredi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec* 40. *n.* 4.

40. Le solonnità estrinseche prescritte dalla legge del 15 novembre 1814 per la redazione del Testamenti, e le menzioni espresse richieste nei medesimi di avere adempinto alle precitate formalità, sono di assoluta necessità; e vi è violazione di legge ogni volta che il notaro ha trascurato di fare menaione di qualcnna delle stesse formalità, perchè ciascnna omisaione ha rapporto con la solennità che l' esigeva. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4 *dec.* 5. n. 80.

41. La nullità di un Testamento dee pronnnziarsi dai tribnnali soltanto allora, che la contravvenaione alla volontà del legislatore è manifesta, mentre, in caso di dubbio e quando v'è no possibile che favorisca la regolarità dell'atto, dovo quel partito adottarsi che salvi l'atto dalla nullità. — *Leg.* 15. *Cod. De testament.* — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 183. n. 3. — *Ann. di Giuris. an* 5. *p.* 2. *col.* 802. — *Ivi, an.* 9. *p.* 2. *col.* 807. — *Rot. Rom or. Falconer. dec.* 13. n. 6.

42. La violnaione delle forme prescritto dalla legge per la validità dei Testamenti devono essere chiaramente prevate, nè possono a tale effetto attendersi le congetture e le presunaioni, quando non aiann gravi, veementi ed univoche, o tali da escludere ogni possibile in contrario. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 808.

43. Per dichiarare la nullità del Testamento, che in tutti i tempi e presso tutti i popoli ha ottenuto dalle leggi apeciali protezioni, non deve ricorrersi a delle argomentaaioni. — *Leg.* 1. *Quemadmodum testam infirm.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 6. n. 18.

44 Quando sono stale osservate le forme sostanziali o di essenza all'atto testamentario, l'omissimo d'altre forme, non prescritte dalla legge a pena di nullità, non può esser causa per pronnnziarne l'annullamento. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 581. — *Ivi, an.* 11. *p.* 2. *col.* 405.

45. Ad un Testamento attaccato di nullità per difetto di forma estrinsecbe, non può darglisi noppure temporariamente veruna officacia. *Tes. del F. Tosc. tom.* 41. *dec.* 64. n. 2.

46. Allorchè an erede scritto in un Testamento ha dato esecuaione volontariamente al medesimo, e in seguito si scopra essere quello affetto dal vizio di nullità per mancanza di forma, gli atti di esecuzione non affliggono l' erede medesimo, se pure non si previ ch' egli avesse la acienaa di della nullità. — *P. G. L. tom.* 4. *dec.* 43. *arg.*

47. Un Testamento regato nel territorio toscano da un nolare residente in straniero paese, e quindi mancante dell'opportuna giurisdizione onde procedere validamenta alla celebraaione degli atti uotariali nel territorio toscana, è nullo. L' azione di nullità del Testamento medesimo interessa i Tribunali Civili, dai quali nnicamente deva pronnnziarsi definitivamente in proposito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21 *dec.* 25. n. 1. 2.

48. I difetti di forma nella redazione del Testamento nnn sono deducibili nel Giudizin, uel quale si attacca la validità del Testamento per captaaione o estorsione di volontà. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 113.

49. I Tribunali Civili sono competenti a prendere cognizione della falsità obiettata ad un Testamento, tutte le volte che, per la morte del notaro che lo ha rogato, uon può avere luogo oltrimenti il giudizio criminale. In questi casi sono ammissibili nel giudizio civile tutte quelle prove che sarebbero ricevute nel giudizio criminale, e fra queste quella per mezzo di testimoni. *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 917.

50. I viaii intrinseci a talenti del Testamento non sono deducibili in un giudizio introdotto col rimedio interdittale *quorum bonorum* (*Rot. Rom. in Recent. p.* 11. *dec.* 271. *n* 20. — *Ivi, av. Merlin. dec.* 41. *n.* 13. 14. — *Ivi, av. Cerro, dec.* 905. *del n.* 1 *al* 3.); ma nnicamente nel giudizio petitorio, che tenda a ricondurre la successione alla causa intestata. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 942.

§ 2.

DEI CODICILLI (1).

1. I Codicilli devono riguardarsi come una parte del Testamento, quando anche fra questi e quello interceda considerevole intervallo di tempo. — *Leg.* 2. *ff. De Jure codicillorum.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 23 *n.* 3. — *Castill. De coniectur. lib.* 3. *cap.* 17. *n.* 21. — *Mantica, De coniect ultim. vol. lib.* 6. *tit.* 4. *n.* 8.

2. I Codicilli uniti alla Disposiaione principale, formano un solo atto, ossia la suprema dichiaraaione della volontà dell' uomo *Tes. del F. Tosc.* tom. 40 *dec.* 23. *n.* 6. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 9. *tit.* 1. *dec.* 207 *n.* 13. *e p.* 13. *dec.* 160. n. 10. 12.

3. La legge toscana del 15 novembre 1814, mentre vieta di dare o trasferire in altri, per mezzo di Codicillo, l'eredità con precedente Testamento deferita a persone designate, e di variare o togliere, o aggiungere, a pregiudizio di queste, cosa che sia relativa alla sostanza della loro istituzione, non può non vietare che per mezzo di Codicillo, l' istituzione testamentaria di più eredi venga ristretta ad alcuni a pregiudizio degli altri, cui venga tolto insieme colla qualità il compendio ereditario per avvantaggiare la sorte dei primi. — *Ann. di Giuris. an.* 10 *p.* 1. *col.* 335.

4 La facoltà concessa dalla legge toscana del 15 novembre 1814 al disponente, di revocare col Codicillo l'istituzione ordinata col Testamento, non può estendersi alla ben diversa di modificare o variare l'istituaione medesima in danno e respettivo vantaggio degli eredi istituiti, senza violare la lettera e lo spirito della legge stessa, che vieta di trasferire da uno in altro il subietto ereditario coll' atto meno solenne del Codicillo. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 1. *col.* 335. 336.

5. La legge Toscana del 15 novembre 1814, sulle Disposizioni codicillari, mentre permetta di revocare col Codicillo la istituzione dell' erede scritto nel Testamento, non può intendersi vietare che tal revoca sia parziale piuttostochè intera, talchè debba dirsi inefficace la prima e soltanto efficace la seconda. — *Leg.* 21. *ff. De reg. jur. in eo quod plus sit semper inest et minus.* — *Leg* 710. *ff cod. in toto et pars. continetur.* — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 946. 947.

6. La variaaione e il trasporto dell' eredità dall' erede scritto

(1) Dicesi *codicillo* quella disposizione meno solenne d' ultima volontà, in cui il testatore, tranne una instituzione di erede od una diseredazione, fa qualunque altra dichiarazione per causa di morte.

nel Testamento in un altro erede, che la legge del 15 novembre 1814 non permette di fare col Codicillo, non può ritenersi operata colla revoca soltanto parziale dell'Istituzione e l'ordinato accrescimento delle porzioni degli eredi cassati a quelle degli eredi non revocati, attenendosi un tale effetto per ministero della legge. — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 2 col. 947.*

7. Un Codicillo ricevuto nei rogiti di un notaro che ha interesse nella Disposizione, è nullo, nè può controvertersene la nullità, quando è stata accettata la sentenza, che le dichiara infetto di un tal vizio. *Tes. del F. Tosc. tom. 25. dec. 45. n. 1.*

8. Il notaro che riceve nei suoi rogiti un Codicillo nel quale ha interesse, sebbene le leggi glie le vietino, è soggetto alla refezione dei danni che derivano dalla nullità dello stesso Codicille, nè vale ch'egli, per esimersi dal danni, alleghi l'ignoranza delle leggi che lo vietano, perchè sono dirette alla sua professione. — *Tes. del F. Tosc. tom. 25. dec. 45. n. 3. 4. 5. 6 e 7.*

§ 3.

DEI LEGATI (1).

A) a) *Generalità.*

1. Non può concepirsi idea di Legato, se non dato un subietto ereditario netto e depurato dai debiti — *Tes. del F. Tosc. tom. 26. dec. 57. n. 4.*

2. Presso di noi non vi ha formula alcuna di rigore per costituire un Legato. — *Instit. tit. 20. De legat. § 2.* — *Leg. 21. Cod. De legat. e lib. 1. Cod. commun. De legat.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 26. dec. 6. n. 1.*

3. I Legati non prendono vita che alla morte del disponente, ed esigesi che siano dal legatario agniti. — *Tes. del F. Tosc. tom. 22. dec. 92. n. 5.*

4. Il Legato è un beneficio ed una liberalità a favore del legatario. — *Tes. del F. Tosc. tom. 8. dec. 1. n. 64.*

5. Può essere alcuno gratificato di un Legato anche indirettamente e per interposta persona, dovendosi in tal caso guardare alla sostanza delle cose e non all'apparenza, e considerarsi per vero legatario quello che effettivamente deve il lucro del Legato conseguire. — *Leg. 27 e 88. § 1. ff. De legat.* — *Leg. 11. § Item si quis. ff. De legat* — *Rot. Tosc. in Florent donat. 18 agosto 1790. av. Cercignani, Brichieri e Maccioni* — *Tes. del F. Tosc. tom. 26. dec. 6. n. 5. 6.* — *Ciriac. Controv. for. 599. lib. 4. § 8.* — *Montic. De conjectur. ult. vol. lib. 8. n. 7.*

6. La contemplazione speciale della persona onorata, ed il gravame imposto all'erede da sodisfarsi colle sostanze ereditarie, sono gli elementi che costituiscono il Legato. — *G. P. L. tom. 1. dec. 62. n. 2 pag. 360.* — *Wessemb. ad Pandect. tit. De legat. 1. n. 3.* — *Donell. Comment. jur. civ. lib. 1. cap. 1. n. 6.*

7. Non ha diritto di domandare i Legati, colui che non ha capacità legale a conseguirli. — *Tes. del F. Tosc. tom. 33. dec. 51. n. 1.*

8. Nella materia dei Legati il divieto all'erede di detrarre la falcidia, comunque vogliasi dalla legge espresso o nominale, debbe intendersi di necessità sottinteso, tutte le volte che la Disposizione si renderebbe ineseguibile ove la falcidia si detraesse. — *Ann. di Giuris. an. 11. p. 2. col. 589.* — *Voet, Ad pandect. lib. 35. tit. 2. n. 11.*

9. Il Legato di una prestazione annuale e mensuale si riguarda non per un solo Legato, ma per altrettanti Legati quanto sono le respettive scadenze delle annuali e mensuali prestazioni.

(1) Dicesi *legato* ciò che dal testatore, o dal codicillante, vien lasciato ad alcuno, a titolo singolare e con parole dirette.

— *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom. 12. dec. 38. n. 29.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 24. dec. 25. n. 4.* — *Surdo, De alim. tit. 9. quest. 6. n. 3.* — *Mons. Consult. 639. n. 4.*

10. I debiti confessati dal testatore nel suo Testamento, debbono qualificarsi per veri e propri Legati, purchè concorrano tante imponenti circostanze che presentino d'altronde la verità e sincerità della confessione. — *Tes. del F. Tosc. tom. 9. dec. 73. n. 4 e 6.* — *Rot. Rom. in Recent dec. 341 n. 11. part. 18.* — *Ivi, dec. 219. n. 16. et in Alatrina repetition. indebiti de' 9 febb. 1735. § 14. av. Elfantozzi.* — *Mascard De probat. conclus. 359. lib. 2. tit. 1. quest. 16. n. 4 e 101.* — *Mart. De succes. legal. part. 14. quest. 4. art. 2. n. 6* *Gratian. Discept. for. cap. 116. n. 31.*

11. Un Legato lasciato collettivamente a più persone non cessa di essere un Legato unico, sebbene repartibile fra i diversi collegatarii. — *Tes. del F. Tosc. tom. 22. dec. 22. n. 20.* — *De Luca, De legat. disc. 33. n. 6.*

12. La somma destinata dal testatore per celebrare degli uffizii dopo la sua morte non costituisce un vero Legato, ma una ricompensa dovuta per le sacre funzioni espiatorie. — *Tes. del F. Tosc. tom. 26. dec. 6. n. 40.*

13. All'effetto che l'assegnazione fatta dal testatore al legatarii, in una sola e medesima Disposizione, della quota respettiva, basti per doversi considerare disgiunti rapporto alla somma stessa e chiamati a quantità diverse, è necessario che l'assegnazione delle quote si trovi nella stessa parte dispositiva e che esse ne siano inseparabili: non già quando l'assegnazione medesima si trova fatta dopo che è stato conferito ai collegatarii il diritto di conseguire il solido. — *Ann. di Giuris. an. 3. p. 2. col. 299.* — *Rot Rom. in Cesenaten legat. 2 giugno 1834 av. Ruspoli.* — *Merlin. Repert. V. Accroissement.* — *Toullier, tom. 3. n. 691.*

14. Quando il Legato è concesso al legatario in ragione del servizio che il testatore intendeva ottenere dal medesimo, non si può supporre che sia lasciato per mera liberalità, ma bensì che abbia formato soggetto della Disposizione il servizio contemplato. — *G. P. L. tom. 1. dec. 60. n. 3. pag. 360.*

15. Quando, non ostante la cessazione di un impiego, volle il testatore, che l'ordinata prestazione del Legato dovesse continuarsi al legatario come se avesse proseguito nel suo impiego, non può dirsi che il conseguimento del Legato siasi fatto dipendere dal disimpegno dell'impiego, nè che in ragione di questo se ne sia fatta la concessione, ma piuttosto che sia stato causato da una mera liberalità. — *G. P. L. tom. 1. dec. 60. n. 4. pag. 360.*

16. Quando l'annua prestazione non fu dal testatore conferita a titolo di Legato, ma fu unicamente ordinata in ricompensa del disbrigo di qualche impiego, la persona che ha cessato di occupare l'impiego medesimo, non ha più diritto alla continuazione dello stipendio. — *G. P. L. tom 1. dec. 60 n. 7. pag. 362.*

17. È regola che il Legato puro, non agnito dall'autore, è trasmissibile agli eredi di lui. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 2. col. 1003.* — *Cod. civ. franc. art. 1014.* — *Voet, Ad pandect. lib. 30. 31. 32. tit. unic. n. 37.*

18. Un Legato lasciato dal padrone al servitore, e nel caso della morte di quest'ultimo, alla di lui moglie superstite, passa anche nella moglie di seconde lette benchè sposata dopo la morte del testatore. — *G. P. L. tom. 1. dec. 54. org.*

19. Dicesi *vera e propria traslazione di Legato da persona a persona*, quando importa due atti di volontà nel testatore, uno di ademzione al prime legatario, l'altro di collazione al secondo. — *Leg. 5. ff. De adim. vel transfer. legat.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 40. dec. 23. n. 1*

20. Per quanto ai tratti di vera e propria traslazione di Legato, non per questo può dedursi che passi nel seconde colla condi-

Digitized by Google

zione medesima, o favorevole, o gravosa, con cui fu lasciato al primo. — *Leg.* 24. *ff. De adim. leg.* — *leg.* 95. *ff. De condict. et demonstrat.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 23. n. 2.

b) *Dell'indole ed estensione dei Legati.*

1. Il Legato del *genere*, determine di per sè solo ed include necessariamente un'identica Disposizione quanto alla *specie* che dal *genere* stesso dipende. — *Leg. Greg. ff. De legat.* 2. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 1. n. 19. 20. 21. — *Donello, ad leg. Greg. ff. De legat.* 2. — *Bruneman. ad leg Greg. ff. De legat.* n. 20. — *Averan. Interpetr. jur. lib.* 3. *cap.* 20. *n.* 1. *e cap.* 25.

2. In materia di Legati, quando al *genere* è immediatamente soggiunta una data *qualità*, o *specie*, questa sia a restringere il *genere* del Legato. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 198. n. 5.

3. Quando il Legato annuo deve riceversi dalle mani dell'erede, non costituisce un Legato d'usufrutto, ma un semplice Relitto di *quantità*. — *Leg.* 28. *ff. De usu et usufruct. legat.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 11. n. 6. — *Harprect. Instit. tit. De usufruct.* n. 4 *et seq.* — *Donell. lib.* 10. *cap.* 5. n. 14 *et seq.*

4. La numerica indicazione del capitale di un negozio lasciato per Legato, caratterizza il Legato stesso per un Legato di *quantità*. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 1. n. 22.

5. L'incertezza sulla *quantità* del Legato non vizia la Disposizione, tosto che, per le circostanze delle persone e delle cose, può essere tolta di mezzo coll'arbitrio dell'uomo da bene. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 55. n. 2. — *Brunem. in leg.* 22. *ff. De reb. dub.* n. 2. *et in leg.* 12. *ff. De legatis* 3. — *Mantic. De coniect. lib.* 33. *tit.* 2. n. 10 *e seq.*

6. L'obbligo imposto dal testatore ai legatarii, di rifondere in contanti all'eredità il capitale dei negozii lasciati per Legato, non viene a togliere, nè a cangiare la natura del Legato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 1. n. 23.

7. Il Legato da conseguirsi *quando il legatario sarà giunto ad una certa età*, non è condizionale, ma puro. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40 *dec.* 4. n. 7.

8. Per coarlare il Legato di cosa comune alla sola parte che spettava al testatore, è necessario il connotato *meum*. — *Leg. Servi electione, ff. De legat.* 1. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 1. n. 1. 7.

9. È regola, che nel Legato di *specie* non si comprenda il credito del prezzo di quella fra la detta specie che il testatore abbia alienata. — *Leg. Prædiis* 91. § *Pater, ff. De legat.* 3. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 1240-1241.

10. Il testatore che lascia per Legato una taberna o un negozio, e ne ordina la continuazione, include nel Legato lasciato i consueti accessorii. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 1. n. 16. — *De Luca, De credit. disc.* 35. n. 10.

11. Il Legato della taberna o negozio include di per sè tutto quello che direttamente o indirettamente al negozio stesso appartiene. — *Leg.* 185, *ff. De verb. signif.* — *Leg. Cum tabernam, ff. De pignor.* — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. dec.* 68. *tom.* 3 *per tot.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 1. n. 15. — *Averan. Interpetr. jur. lib.* 15. *cap.* 26.

12. Nel Legato delle pecunia o dei mobili non s'intendono compresi i censi, i quali però si comprendono nel Legato degli immobili. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 25. *dec.* 46. n. 7. — *Cenc., De cens. quæst.* 30. n. 7. 8.

c) *Diritti e doveri del legatario*

1. Il legatario può non accettare il Legato, ma non può accettarne una parte ed astenersi dall'accettazione dell'altra. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 1. n. 41.

2. Spetta al legatario il domandare la prestazione del Legato, e l'erede prima di questa domanda non può dirsi nè in mora nè in mala fede. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 24. *dec.* 25. n. 5. — *Surd. De alim. tit.* 9. *quæst.* 6. n. 20. — *Gratian. Discept. foren. cap.* 316. n. 10.

3. Il legatario della proprietà, che per mezzo del legatario dell'usufrutto ha ritenuto il possesso civile della cosa Legata per oltre quaranta anni, può opporre l'eccezione perentoria della prescrizione contro la nullità del testamento proposta dall'erede legittimo; poichè, colla decorrenza di un termine superiore agli anni trenta utili, si sono verificati secondo l'antica giurisprudenza statutaria gli estremi necessarii a prescrivere il Legato, sebbene inefficacemente relitto in un testamento irregolare, ed anche da un testatore incapace. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 391. — *Bruneman. in leg.* 4. *e leg.* 9. *ff. Pro legato.* — *Pothier, Della prescriz.* n. 93. 97. — *Balbo, De præscript. par.* 2. *tit.* 1. *n.* 10. *tit. alla legge Celsus, ff. De usucap.* n. 31.

4. Il legatario d'una somma annua ha diritto di conseguirla dal giorno della morte del testatore, nè è tenuto ad imputare in quella ciò che abbia ricevuto durante la vita del testatore medesimo, ove non si provi concludentemente che le somme pagategli si riferiscano e facciano parte della largizione a suo favore scritta nel testamento. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 518-519.

5. Allorchè il legatario di mensuali prestazioni ne fa la domanda, dichiarandosi pronto all'adempimento di quei servigi ai quali è obligato il Legato, non può l'erede rifiutarsi di pagarle. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 25. n. 8.

6. La congiunzione *re et verbis* di più legatarii produce in essi il diritto al *jus accrescendi* ancorchè si tratti di Legati di quantità; in specie poi ove concorrano i riscontri della volontà del testatore diretta a conservare l'intero in quello che sia rimasto inoperoso. Nel dubbio, si abbraccia quell'interpretazione che non esclude il *jus accrescendi*. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 498.

7. È regola di diritto, che nei Legati di quantità ha luogo il *jus accrescendi* quotora a più persone è stato legato la somma medesima, sia con Disposizioni diverse, sia con una sola e medesima Disposizione. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 299. — *Rot. Rom. in Cesenaten. legat.* 2 *giugno* 1834. *av. Ruspoli.* — *Voet, Ad pandect. tit. De legat.* n. 60. — *Bellon. De jure accresc. cap.* 5. *obs.* 8. — *Ridolph. alleg.* 65. n. 10 *e seq.*

8. Il legatario, per obbligare l'erede all'esecuzione di quanto nel testamento è disposto a suo favore, ha delle azioni più privilegiate di quelle che competono al creditore dopo la stipulazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 73. n. 7. — *Vinn. Instit. lib.* 2. *tit.* 20. *De legat.* § *De debit. legat.*

9. Quando l'onere del Legato è riconcentrato in un solo erede, l'esperibilità dell'azione ipotecaria compete indubitatamente contro di esso al legatario sopra tutti e qualsivoglia porzione di beni ereditarii. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 14. n. 4.

10. La divisibilità dell'azione ipotecaria per il conseguimento del Legato contempla il caso della istituzione di più eredi aggravati della prestazione del Legato medesimo, ma non quello in cui sia stato istituito un solo erede del quale trapassi e si diramì in diversi successori l'eredità onerata del Relitto, non ancora corrisposto al legatario. — *Leg.* 1. *Cod. comm. De legat.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 14. n. 1.

11. L'ipoteca nascente dal Testamento, o Codicillo, a favore del legatario, investe ed affligge i beni che del testatore, o codicillante, sono passati nell'erede, e non quelli che l'erede possa avere in altri modi e da altre persone acquistati. — *Leg.* 1. *Cod. comm. De legat. et fideicomm.* — *Leg. Paulus* 29. *in princ. ff. De pignor. et hypot.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 29. n. 33. 34. — *Ann. di Giuris.*

Digitized by Google

an. 9. p. 2. col. 139. — *Ivi*, an. 10. p. 2. col. 732. — *Rot. Rom. in Nuperrim. romana census*, 4 luglio 1685 av. *Albergat.* — *Lebrun, Des successions, lib. 4. chap. 2. sect. 1. n. 36.* — *Battur, Traité des privil. et hypothèques*, tom. 2. n. 380. — *Troplong, Privilèges et hypoth. n. 432.*

12. L'ipoteca, che talvolta si accorda al legatario sui beni propri dell'erede, non ha causa dal Testamento, o Codicillo, in cui è scritto il Legato, ma dal quasi-contratto d'adizione d'eredità, e somministra un'azione meramente sussidiaria contro quell'erede che ha dissipato le sostanze ereditarie e si è reso insolvente. Tal ipoteca per altro non sussiste, nè è efficace indipendentemente dall'inscrizione. — *Ann. di Giuris. an 10. p. 2. col. 782.*

13. Il benefizio delle separazione compete ancora ai legatarii. *Tes. del F. Tosc. tom. 10. dec. 83. n. 8.* — *Zanch. De prælat. credit. exercit. 6. § 4. n. 20. 21.*

14. Il legatario che viene spogliato di un fondo legatogli, per agere utilmente contro l'erede universale, deve provare che l'occupazione e il respettivo spoglio sofferto proceda da cause preesistenti alla morte del testatore, o da un fatto imputabile all'erede. — *Tes. del F. Tosc. tom. 9. dec. 83. n. 1.*

15. Il creditore del Legato che agisce per via di sequestro, deve produrre i titoli del credito, e provare l'esistenza degli assegnamenti sequestrati nelle mani del sequestrario. — *Tes. del F. Tosc. tom. 10. dec. 20. n 8.*

16. Illiquido o incerto è il Legato dependente dal rendimento di conti di un'eredità beneficiata, nè può procedersi per conseguirlo al sequestro ad *effectum solvendi*, il quale si accorda unicamente per i crediti certi e liquidi. — *Tes. del F. Tosc. tom. 10. dec. 30. n. 4.* — *Rot. Rom. in Recent. dec. 49. n. 2. par. 10. e av. Falconer. tit. De cens. dec. 10. n. 9.* — *Coler. Pract. univers. par. 3. cap. 1. n. 32 e 33.* — *Capyc. dec. 197. n. 6. lib. 2.*

17. L'indicazione fatta dal testatore delle rendite del fondo colle quali devo soddisfarsi un Legato, non attribuisce al legatario alcun diritto reale d'usufrutto sul fondo stesso, e neanco l'amministrazione del medesimo, ma si ritiene come una semplice dimostrazione che non impedisce all'erede di alienare il fondo designato, nè all'alienatario di liberamente goderne e disporne. — *Ann. di Giuris. an. 10. p. 2. col. 635.*

d) *Della sodisfazione dei Legati e dei frutti che possono produrre.*

1. È regola non doversi prestare i Legati, se non dopo sodisfatti i debiti, e fra questi la legittima che i figli e i discendenti hanno diritto di conseguire sul patrimonio del defunto. — *Ann. di Giuris. an. 11. p. 2. col. 311.*

2. I Legati debbono sodisfarsi unitamente dall'erede e dall'usufruttuario, e meno che il testatore abbia esplicitamente liberato l'usufruttuario da quest'onere. — *Tes. del F. Tosc. tom. 4. dec. 63. n. 4. 5. 7. 9.* — *Nati. lib. 1. cons. 7. n. 1.* — *Surd. dec. 28. n. 7.*

3. Se al pagamento di un Legato sia concorso l'usufruttuario unitamente all'erede, si suppone che l'usufruttuario abbia interpretata a suo svantaggio la Disposizione testamentaria. — *Tes. del F. Tosc. tom. 4. dec. 63. n. 10.*

4. Nel passaggio che faccia l'eredità dall'unico erede in cui è riconcentrato l'onere del Legato in altri suoi eredi, deve seguire pur anco di fronte e ciascuno di essi la trasfusione del carico reale della prestazione di tutto il Legato con la conseguita quota dei beni ereditarii. — *Tes. del F. Tosc. tom. 30. dec. 14. n. 5.*

5. Quegli che riveste la qualità di cessionario dell'eredità non può sottrarsi dal libero pagamento dei Legati ordinati dal testatore, essendo ciò conforme e coerente ai principii suggeriti dell'equità e seguiti nel foro, pei quali, affine di evitare l'inutile circuito del regresso che il venditore o cedente eserciterebbe contro il cessionario dell'eredità, è dato ai creditori e legatarii di agere direttamente contro il cessionario. — *Tes. del F. Tosc. tom. 43. dec. 78 bis, in fin.* — *Rot. Rom. av. Bich. dec. 319. n. 13.* — *Giurb. dec. 79. n. 12.* — *Voet. Ad pandect. lib. 19. tit. 4. § 6. vers. Quod tamen postremum etc.* — *Paulut. Dissert. for. art. 2. n. 13. col. ult.* — *Arias de Mesa, Var. resolut. lib. 3. cap. 30. n. 37.* — *Mangil. De eviction. quæst. 49. n. 24.*

6. Sebbene per regola generale il legatario debba ricevere il Legato dalla mano dell'erede, questa regola soffre limitazione, quando il testatore abbia disposto diversamente, o quando in specie si tratti di legato lasciato a titolo di institozione. — *Ann. di Giuris. an. 8. p. 2. col. 523.* — *Bellon. cap. 7. quæst. 9. n. 43.*

7. L'erede, anche non beneficiato, non è tenuto a pagare i Legati, oltre le forze dell'eredità. — *Tes. del F. Tosc. tom. 26. dec. 57. n. 1.*

8. L'obbligazione di colui che promette di pagare un Legato lasciato dal testatore, la di cui eredità è stata adita con benefizio di legge, quantunque concepita con espressioni emphissime, è subordinata alla sufficienza della stessa eredità, quando dai patti si deduce essere questa la volontà del promittente. — *Tes. del F. Tosc. tom. 10. dec. 48. n. 2.*

9. Il Legato si può compensare col debito che il legatario ha col testatore, quando consta in proposito della volontà del testatore che così si faccia, poichè diversamente non può presumersi che chi dimostra di voler fare un'elargizione col Legato, abbia poi voluto distruggere la sua generosità colla compensazione. — *Tes. del F. Tosc tom. 28. dec. 10. n. 3.* — *Rot. Rom. av. Crispo. dec. 613. n. 7.*

10. L'imputazione del Legato col debito non si presume voluta dal disponente a riguardo del legatario, meno il concorso copulativo delle due circostanze, che si tratti di debito necessario o prestabilito dalla legge, che il debito ed il Legato siano d'uguale specie e natura. — *Leg. Creditorem, 85. ff. De legat.* — *Leg. Cum ab uno, 53. ff. eod. tit.* — *Leg. Si compensando, 6. Cod. De hæred. instit.* — *Leg. Unica. § Primum, Cod. De rei uxor. act.* — *Rot. Tosc. in Mutilianen. petitionis hæredit. 14 giugno 1782. av. Raffaelli, Simonelli e Magi, relat. § 24.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 37. dec. 65. n. 1. 2.* — *Ann. di Giuris. an. 11. p. 2. col. 935.* — *Rot. Rom. av. Ansaldo, dec. 123. n. 60. e av. Riminald. dec. 437. n. 3 e seg.* — *Voet, Ad pandect. lib. 34. tit. 3. n. 9.* — *Bruneman. in Cod. lib. 5. tit. 13. § 3.* — *De Luca, De legat. disc. 15. n. 4.* — *Castil. De usufruct. cap. 42. n. 3 e seg.* — *Bersan. De compensation. cap. 2. quæst. 30. n. 2.* — *Polit. De legat. vol. 2. p. 2. quæst. 33. n. 1 e seg.*

11. Della mancanza delle causa espressa del Legato non è dato indurre la volontà nel testatore d'imputarlo nel debito che tiene col legatario, tuttavolta che alla causa espressa può supplire la causa presunta e congetturale nascente dall'affezione e dalla correspettività del servigio. — *Ann. di Giuris. an. 11. p. 2. col. 940.*

12. I frutti sui Legati non sono dovuti che dal giorno della interpellazione e della mora (*Tes. del F. Tosc. tom. 24. dec. 25. n. 6.* — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 2. col. 282.* — *Richer. Jurispr. univ. tom. 7. § 1717.* — *Leotard. De usur. quæst. 19. n. 4.*); ma questa regola si limita ogni qual volta i Legati siano a favore di persone privilegiate. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom. 11. dec. 13. n. 44 e seg.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 9. dec. 83. n. 6.* — *Tiraquel. Privil. 141. par. 1.* — *Fabr. in Cod. lib. 6. tit. 26. definit. 14.* — *Leotard. De usuris, quæst. 19. n. 4 e seg.*

13. È di ius notissimo che il Legato di *quantità* non produce di sua natura interessi legali. — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 2. col. 288.* — *Ivi, an. 11. p. 2. col. 142.* — *Richer. lib. 7. § 1717.*

Digitized by Google

14. Quando il Legato è di *quantità*, deve corrispondersi il frutto per il ritardo della consegna del Legato medesimo, e deve regolarsi secondo quello che si verifica nelle giornaliere contrattazioni. *Tes. del F. Tosc. tom.* 25. *dec.* 46. n. 11.

15. Il legatario costituito in età minore gode del privilegio di esigere i frutti sul Legato lasciatogli, però, terminata la minor età, cessa il privilegio. *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec* 83 n. 9. 10

16. L'obbligo ingiunto agli eredi di corrispondere alla legataria, sotta somma legata, l'annuo frutto fino a che non venga il tempo in cui essa ritirar possa il capitale, dimostra il concetto del disponente che l'acquisto civile del Legato non debba restar sospeso dai termini apposti al ritiro del medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 4. n. 2.

17. Le pigioni delle case ed altri fondi che prestano giornaliera comodità, decorrono *dietim*, e si dividono con rigorosa proporzione aritmetica e a rata di tempo fra l'erede e il legatario, dal giorno in cui questi consegue il Legato e quello la eredità, senza riguardo all'epoca in cui per patto o consuetudine se ne faccia dall'inquilino il pagamento. — *Rot Tosc. in Florent. fructuum beneficii*, 19 *giugno* 1784. *ev. Vernaccini.* — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 601. — *Peregrin. De fideicomm. art.* 49. *n.* 99. — *De Franchis, dec.* 79 *n.* 4. — *Proudhon, Des droits d'usufruit*, n 912. — *Pothier, De la communauté*, n. 220.

18. L'esecuzione parziale d'un Legato non induce renunzia ai diritti che l'erede ha contro il legatario, e non è incompatibile col loro esercizio su quella parte che rimane ancora a prestarsi. — *Leg.* 19 *e Leg.* 16. § 2, *ff. Ad leg falcidiam.* — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 1001.

c) *Dell'estinzione, caducità e revoca dei Legati*

1. I Legati si estinguono ancora per il pagamento fatto dei medesimi dal testatore sua natural vita durante, purchè questo pagamento siasi sempre ritenuto come fatto in sodisfazione del precedente Legato, e per dipendenza della medesima causa. — *L. Lucius Titius. ff De legat.* 2. — *L. Filia* 10 *Cod. De legat.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 43. *n.* 1. 2. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 6. *dec.* 60. *n.* 1. *e dec.* 336. *n.* 9. *e ae. Ansolde, dec.* 664 *per tot.* — *Camerell. De legat. lib.* 4. *cap.* 3. *quest.* 9. *n.* 8. — *De Luca, De legat. disc.* 80. *n.* 3.

2. La regola che quando il testatore presta in tutto o in parte il Legato, rimane questo estinto nella totalità, o respettivamente entro la concorrenza della somma pagata, procede rispetto ai pagamenti che il testatore faccia posteriormente all'ordinazione del Legato. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 519.

3. Le presunzioni di gius sono bastanti a provare l'estinzione del Legato; queste si desumono: primieramente, dal lunghissimo decorso di tempo, dall'epoca della morte del testatore a quella della petizione del Legato; secondariamente, dalla strettissima congiunzione di sangue fra gli eredi debitori del Legato ed i legatarii; e in terzo luogo dal non essersi, nei conguagli seguito fra gli eredi e i legatarii, fatta menzione del Legato in questione. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 26. *n.* 1. 2. 3. 4. *pag* 98.

4. Il Legato fatto a persona non esistente all'epoca della Disposizione si ha per non scritto (*Leg. Si eo tempor.* 4 *ff. De iis quæ pro non script. habentur.* — *Leg. Quidam refer.* 14. *ff. De jure codicill.*) e quindi non trasmissibile, perchè non aveva acquistato in sua favore, non che il diritto a conseguire l'emolumento, ma neppure la speranza di approfittarne. — *Ann. di Giuris. an.* 5 *p.* 2. *col.* 298. 299.

5. I Legati, nella ipotesi di eredità oberata, diventano inutili donazioni, subito che viene remosso ogni sospetto di occultazione e di frode. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 57. *n.* 2. — *Donell. De jure fisc. lib.* 7. *cap.* 11. *n.* 13. *Salgad. Labyr. credit. p.* 2. *cap.* 1. 32. 33. 53. — *Cancer. Var. resol. cap.* 2. *De inventario n.* 109. — *Fontanell. De pact. nupt. claus.* 4. *glos.* 5. *n.* 47.

6. La falsa causa che volsi avere animato il Legato, deve esser provata da quegli che l'allega, all'effetto d'indurne la caducità. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col* 72.

7. Quando il disponente consuma o aliena le cose che ha lasciate per Legato, s'intende ch'egli abbia voluto revocare e togliere il Legato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 30. *n.* 7.

B) a) *Dei Legati condizionali.*

1. Si può lasciare un Legato condizionale e gravato di qualche peso: in queste caso, o conviene che dal legatario si adempia la condizione, e si obbedisca all'onere imposto, o altrimenti il Legato si ha come non fatto, ed il solo diritto che ha il legatario è quello di deliberare se gli convenga di accettare il Legato con l'onere, o di ricusarlo. — *Leg.* 1. *ff. De condition. et demonstrat.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 28. *dec.* 19 *n.* 1. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 11. *dec.* 146. *n.* 4 *e dec.* 311. *n.* 31 *e* 32. — *Richer. Univ. jurispr. lib.* 2. *tit.* 24. *cap* 3. § 1529.

2. Quando il Legato è condizionale, il legatario per conseguirlo deve adempire alla condizione; ma l'onere e la condizione, a cui è subordinata la prestazione del Legato, non deve dipendere dalla volontà dell'erede; e il legatario deve intendersi aver sodisfatto a quanto gli è stato imposto dal testatore, quando da lui non dipende l'inadempimento dell'ingiunto precetto. — *Leg* 5. § *itemti qua ff. Quando dies legat vel fideicom. cedat* — *Leg.* 24. *ff. De condict. et demonstr.* — *ti. P. L. tom* 1. *dec.* 60. *n.* 6. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 24. *dec.* 23. *n.* 1. 9 10.

3. Per distinguere se un Legato sia puro e condizionale, deve osservarsi se la condizione o il termine trovisi apposto alla sostanza del Lascito, o piuttosto alla prestazione ed esecuzione del medesimo; nel prime caso, il Legato è condizionale, e rimane perciò caducato, mancando il legatario prima che si verifichi la condizione, e che giunga il tempo prefisso; nel secondo caso, è puro, e se, in pendenza della condizione, o del termine, il legatario viene a mancare, l'emolumento già da lui quesito trapassa nei suoi eredi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *der.* 4. *n.* 3. 6. — *Pothier. Tratt. de testam. vol.* 1. *cap.* 5. *art.* 4 *sez.* 2. § 1. *vers. Si noti che devesi attentamente etr.*

4. Trattandosi di Legati il di cui conseguimento è subordinato ad una condizione potestativa per l'onorato, questa si ha per adempita tutte le volte che il terze che ne impedisce l'adempimento, o è interessato ad impedirla, o deve in qualche modo concorrere alla sua esecuzione; e si ha per mancata quando il terze che ne impedisce l'adempimento, non vi ha interesse, nè deve concorrere perchè abbia effetto. *Leg* 61. *ff. De reg. juris* — *Leg Julianus ait*, 45. *ff. De condict. et demonstrat.* — *Leg. Inde Neratius.* 23. § *idem Julianus* 2. *ff. ad legem Aquiliam.* — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 560. — *Voet, lib* 28. *tit.* 7. § 20. *De condit. instit.* — *Del Rosso, Dirit. Rom. delle traslazioni* § 995. — *Richer. Jurispr. univ. lib.* 2. *tit.* 12. § 5335. 5337. *a seg.*

5. Quando l'aumento del Legato è ordinato dal testatore, non puramente, ma subordinatamente ad una certa e determinata condizione, l'inadempimento della quale importi una correspettività per l'erede che ne è gravato, la più ragionevole presunzione è che un tale aumento non debba aver luogo, finchè la condizione contemplata non si verifichi nella forma specifica in cui deve nel verosimile concetto del testatore verificarsi, in modo cioè da produrre l'intesa correspettività. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 203.

6. La condizione della vedovanza imposta dal marito alla mo-

Digitized by Google

glie onorata di un Relitto, non è tale che basti a costituire un titolo correspettivo in simili Disposizioni, nè a sottrarli alla censura delle leggi proibitive al coniuge binubo d'elargire a favore del secondo coniuge oltre il limite prescritto. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 1. *col.* 233.

7. La condizione della vedovanza, che il marito impone alla moglie o la moglie al marito nel Testamento che li favorisce, è una condizione sospensiva e non modale, la quale opponendosi all'acquisto dell'emolumento finchè non sia verificata, non sottopone la Disposizione alla censura della leggi proibitive dei vincoli restitutorii. — *Leg.* 3. *ff. De his quæ pœnæ nomine relinq.* — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 336. — *Rot. Rom. in Romana immis.* 28 *febbraio* 1780. *av. Sentmanet.* — *Gabriel. Cons.* 105. n. 5. — *Durant. De condict. par.* 3. *cap.* 9. — *Peregrin. Cons.* 31. n. 32.

8. Il Legato di cui è stata favorita una vedova, dal marito o da un congiunto, colla condizione che viva onestamente, viene a perdersi dalla medesima ancora se commette un solo atto illecito. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 11. *dec.* 25. n. 1. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 25. *n.* 5; *e dec.* 53. *n.* 1. 2. — *Sanchez, De matrim. lib.* 7. *disput.* 91. *n.* 31. *per tot.* — *Beriano, De viduis, rap.* 2. *quæst.* 13. *n.* 16 *e* 17.

9. Quando alla moglie viene dal marito rimessa la condizione della vedovanza relativamente ad un Legato, s'intende rimessa la condizione medesima anco rapporto ad ogni altra largizione che la coniuge superstite riconosce dalla liberalità del coniuge defunto. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 72.

10. Un Legato lasciato ad una fanciulla, a condizione che non riliri la somma legatale se non quando si mariterà, o quando sarà giunta a 30 anni, non importa una vera condizione apposta alla sostanza del Lascito ed atta a sospenderne l'acquisto civile, ma soltanto importa due diversi termini apposti alla esecuzione del Lascito stesso, ed atti a sospenderne il semplice ritiro. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 4. n. 1.

11. Colui a cui favore è stato lasciato un Legato da conseguirsi nel caso che contragga matrimonio, ha diritto di conseguirlo, quando ha contratto il matrimonio. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 4. *dec.* 63. *n.* 3.

12. Allorchè un testatore ha lasciato alla persona di servizio la loro provvisione, a condizione che prestino servizio all'erede usufruttuaria, se una di quelle lascia il servizio per qualche tempo, non perde l'emolumento lasciatogli, se pure non si prova che ciò sia stato fatto in disprezzo della volontà del disponente, e che vi sia la contumacia del contravveniente, unita alla dichiarazione del giudice. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 60. *n.* 5. — *Ivi, tom.* 4. *dec.* 55. *arg.*

13. Il disposto della legge 77. *ff. De condict. et demonstr.* non esclude in massima che la esuzione Muciana possa esser chiesta al legatario, quando più sono le condizioni alle quali è subordinato per lui il conseguimento del Legato; ma stabilisce che il legatario non possa mediante cauzione conseguire il Legato, ogni volta che questo è subordinato ad altra condizione che stia a differirne l'esigibilità. — *Ann. di Giuris. an* 10. *p.* 2. *col.* 335.

14. Quando il Legato è lasciato perduranto la vita del legatario con qualche onere, cessa il Legato alla morte del legatario, nè può estendersi ad altra persona. — *G. P. L. tom.* 5. *dec.* 50. n. 10. *pag.* 233.

b) *Dei Legati che interessano l'utile, o la pietà pubblica.*

1. Quando la pia Disposizione è diretta all'utile ed al comodo del popolo, non può contrastarsi in ciascuno individuo del popolo stesso il diritto e l'azione a reclamarne l'adempimento. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 1090. — *Seraph dec.* 1149. n. 9.

2. Il Legato lasciato ai giovani di una Comunità per gli studii, quando non venga domandato per il lasso di 100 anni, si presume estinto nei medesimi il diritto a chiederlo. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 4. *dec.* 27. n. 1. 2.

3. Colui che appartiene a quella discendenza stata predilatta dal testatore di un Legato per gli studii, se ha conseguita la laurea dottorale, si presume che abbia profittato del Legato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 27. n. 9.

4. Si reputano interessanti la pietà pubblica, tutte quelle Disposizioni, le quali vengono dal testatore preordinate a favore del matrimonio mediante la dotazione di fanciulle, o al sollievo dell'indigenza mediante largizione di sussidii da distribuirsi ai poveri. — *Leg. Id quod pauperibus* 24, *et Leg. Si quis* 49. *Cod. De episc. et clericis.* — *Rot. Tosc. in Volaterr. legat.* 18 *giugno* 1751. *av. Meoli.* — *Ann. di Giuris. an.* 5. p. 2. *col.* 107. — *Tusc. litt. P. concl.* 332. — *Menoch. De præsumpt. lib.* 4. *præs.* 115. n. 16.

5. Ai termini degli art. 5 a 6 della Legge toscana del 2 marzo 1769, non è da porsi in dubbio che la fondazione di una dote in perpetuo, e l'istituzione in perpetuo d'un fondo destinato a produrre un sussidio a sollievo di persone indigenti, sebbene diretto a favorire individui appartenenti alla famiglia del disponente, non cessano d'essere Disposizioni interessanti la pietà pubblica e quindi soggette alla ridezione da quella legge ordinata nel caso che esistano congiunti al disponente nei gradi dalla stessa legge contemplati. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 108.

6. Il favore della causa pia, valutabile ai termini del Gius Comune per sostenere il Legato scritto in un testamento destituto, e giuridicamente inefficace, non può spiegare efficacia di fronte alla legge regolatrice in Toscana delle materie testamentarie; la quale contenendo un sistema completo di disposizioni in proposito, esclude qualunque modo privilegiato di testare da essa non contemplato. — *Leg. dei* 15 *nov.* 1814. *tit. Del modo di fare il testam. e dei testam. privil.* — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 791. — *Ivi, an.* 6. *p.* 1. *col.* 314.

7. Ogni qualvolta la pia Disposizione con cui viene ingiunta la celebrazione di messe in una chiesa od oratorio, ravvisasi principalmente preordinata all'ampliazione del culto e al maggior comodo dei fedeli, il diritto e l'azione correlativa per ottenerne l'adempimento compete al proprietario del luogo sacro, o al legittimo rappresentante della chiesa od oratorio contemplato dal disponente — *Ann. di Giuris. an.* 6 *p.* 2. *col.* 213. — *Ivi, an.* 9. *p.* 1. *col.* 71. *e p.* 2. *col.* 1089. — *Piten. Controv. patron. tom.* 1. *alleg.* 34. n. 4 *e seg.* — *Pentinger, dec.* 176 *e* 201. n. 1.

8. La libera disponibilità d'un'ufficiatura istituita in una chiesa ad oratorio per il vantaggio dei fedeli, non si devolve all'Ordinario in conseguenza della profanazione e distruzione del sacro edifizio, tolte le volte che queste si sono operate coll'intendimento di erigerne uno nuovo nel quale debba l'ufficiatura essere trasferita. — In ogni caso, l'azione al proprietario della chiesa od oratorio per ottenere l'adempimento della pia Disposizione, rimane sempre libera ed esercibile, finchè dall'Ordinario non si è fatto uso nei modi legali delle facoltà che gli competono. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 1090.

9. Trattandosi di causa pia o più specialmente di messe ordinate in suffragio dei defunti, la condanna dell'erede al pagamento della somma dovuta per la celebrazione delle messe arretrate, anzichè all'adempimento dell'onere della celebrazione, si ravvisa coerente al principio che al dirimpetto della causa pia non si ammette purgazione di mora, meno il caso di radicale e perpetua caducità della sostanza di un diritto. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 1. *col.* 71.

10. Anche nel tema di Legato che debba aversi per non scritto

Digitized by Google

attesa la mancata nascita dei figli contemplata dal disponente, l'onera adietto, quando è reale o quando è favorevole alla causa pia, trapassa nell'erede o collegataria cui viene ad accrescerai l'emolumento. — *Ann. di Giuris.* on. 9. p. 2 col. 647. — *Brunemann. in Cod lib. 6. tit. 51. De caduc. tollen.* 19. — *Bellon. De jure accresc. cap. 8. 9. e cap. 13. n. 17. 18. 19. 20. 21.* — *Tiraquell. De privileg. piæ causæ præfat.* 38. — *Peregrin. De fideicomm. art. 16 n. 8 e seg.* — *Camerell. De legat. lib. 6. quæst. 4. n. 8.*

11. Anche in un pio Lascito di suffragii può racchiudersi un Legato a benefizio di qualche speciale individuo, o corpo morale.— *Tes. del F. Tosc. tom. 26. dec. 6. n. 2.*

12. I Legati fatti ai Minori Osservanti si suppongono fatti non in loro riguardo, ma a favore della chiesa e sagrestia. — *Tes. del F. Tosc. tom. 26. dec. 6. n. 29.*

13. Le chiese, nelle quali il testatore vuole che siano celebrati dei suffragii, non sono legatarie, ma esecutrici della di lui pia volontà. — *Tes. del F. Tosc. tom. 26. dec. 6. n. 43. 44. 45.*

c) *Del Legato della dote* (1).

1. Il Legato di dote di quantità ha sempre insita la condizione delle nozze, quindi nè osta alla disponibilità dei beni, nè può importare vincolo restitutorio abolito dalle leggi. — *Ann. di Giuris. an 9. p. 2. col. 647.*

2. L'aumento dotale, agli effetti di cui al numero precedente, ha la stessa natura e gli stessi privilegii della dote, tuttochè non lasciato a fanciullo assolutamente povere, o tuttochè, all'epoca in cui ne vien domandato il pagamento, sia rimasto sciolto per la morte della donna quel matrimonio in contemplazione del quale fu relitto l'aumento dotale. — *Leg. fin. 5. ff. De jure dotium.* — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 2. col. 647.*

3. La contemplazione del matrimonio, dell'onesta vita o dell'onesto parentado, apposto dal disponente al Legato di dote, quando non sono adietto alla sostanza della Disposizione, ma al fatto del pagamento, si ritengono come apposto a modo d'indicazione o non come condizioni sospensive, attalchè il non verificato evento non impedisce il trapasso dell'emolumento nella proprietà dell'onorato. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom. 4. dec. 27. n. 30.* — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 2. col. 1044.* — *Bossio, De dote, cap. 7. n. 99.*

4. Quando dal contesto della Disposizione testamentaria chiaro emerge il concetto e la volontà del padre, che il conseguimento della somma, lasciata alla figlia a titolo di dote, rimanga subordinato alla verificazione dello spirituale o temporale collocamento di quella, il Relitto non è trasmissibile dalla figlia stessa, che sia maritata inutta, agli eredi, se non entro la misura della legittima a lei dovuta sul patrimonio paterno. — *Ann. di Giuris. an. 5. p. 2. col 487.*

5. Quando la dote non succede in luogo di legittima, il Legato che della medesima sia stato fatto dal padre, non è che un Legato alerilo di quantità, le di cui usure cominciano ad esser dovute dal giorno della mora dell'erede in sodisfarlo. — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 2. col. 282. 283.*

6. Il Legato della dote lasciato dal marito alla moglie è valido, e deve sodisfarsi ancorchè manchi la prova della dazione di della dote, sostenendosi come un atto di liberalità del marito verso la moglie. — *Tes. del F. Tosc. tom. 40. dec. 55. n. 1.* — *Cujac. in leg. Lucius Titius. 88. § 10. ff. De leg. 2°.*

7. Non può dirsi Legato di dote quello in cui il matrimonio della legataria non si è tenuto in contemplazione altro che per determinare uno dei casi del ritiro, ed in cui si è dato diritto alla legataria stessa di perciperne i frutti anche prima di maritarsi. — *Tes. del F. Tosc. tom. 40. dec. 4. n. 5.*

8. I Legati di dote, comunque esser possano infloiti dalla pietà, non rimangono investiti dal disposto dell'art. 5 della legge toscana del 2 marzo 1769, che ne ordina la riduzione nei casi ivi contemplati, ogni qualvolta sono diretti a persone certe o determinate, o provenienti da famiglie certe o determinate; non contemplando la indicata legge se non che enti morali che per sussistere hanno bisogno di una rappresentanza qualunque. — *Ann. di Giuris. an. 5. p. 1. col. 722.*

9. Nel conflitto delle opposte opinioni, se il Legato di doti a di sussidii, diretto a favore dei congiunti poveri del disponente, debba presumersi ordinato in contemplazione del vincolo di sangue piuttochè per intuito di pietà, è da preferirsi quella che attribuisce a tali elargizioni l'indole di Legati pii. — *Ann. di Giuris. an. 5. p. 2. col. 108.* — *Tusc. verb. Legat. ad pias causas, conclus. 106. n. 6. 7.* — *Mantic. De conjecturis ultim. volunt. lib. 6. tit. 3. n. 25. 26. 27 e 28.* — *Thesaur. Quæst. for. lib. 1. quæst. 44. n. 3.* — *Amostoz, De causis piis, lib. 1. dal n. 20. al 30.* — *Castill. Quotidian. controv. lib. 4. De conjectur. ultim. voluat. cap. 22. n. 66. 91.*

d) *Del Legato dell'usufrutto.*

1. Quando il marito lascia per Legato alla moglie l'intero usufrutto del suo patrimonio, e vieta agli eredi di non molestarla anche nel caso di deterioramento, non possono questi esigere la cauzione pignoratizia per la conservazione dei mobili. — *Tes. del F. Tosc. tom. 22. dec. 83. n. 1.*

2. L'usufrutto che il marito lascia alla moglie di tutti i suoi beni, presenta l'aspetto di un Legato di alimenti da doverne partecipare ancora i figli. — *Tes. del F. Tosc. tom. 22. dec. 22. n. 1.* — *Fierli, Theoric. t. 1. g. 217.*

3. Il testatore che lascia alla moglie l'usufrutto del suo patrimonio da godersi promiscuamente colla famiglia, deve intendersi, che abbia compreso anche quel figlio ed i figli del medesimo separati solamente per lo materiale abitazione. — *Tes. del F. Tosc. tom. 22. dec. 22. n. 10*

4. All'effetto di sostenere il Relitto fatto dal coniuge all'altro coniuge in pregiudizio dei figli di primo letto e per attribuirgli il carattere di remuneratorio e corrispettivo, non si attendono le asserzioni del disponente, nè bastano i meriti referibili alla prestazione degli uffizii e doveri coniugali, ma si esige la prova di servigii assolutamente straordinarii. — *Ann. di Giuris. an. 6. p. 1. col. 232. 233.* — *Ivi, an. 9. p. 2. col. 1000-1001.*

5. L'affetto maritale verso la moglie è dai Dottori valutato come mezzo atto a sostenere la validità del Legato, ma non ad esaudire il Legato medesimo. — *Leg. Uxorem 39. ff. De leg. 3; et in fin. § Uxoris ff. De auro et argen. legat.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 30. dec. 16. n. 10.* — *Rot. Rom. av. Cerro, dec. 139. n. 17.* — *Ivi, av. Molin. dec. 1169. n. 12.* — *Gobriel Cons. 103 n. 10. lib. 1.*

6. Anco il Legato dell'usufrutto cade sotto la censura delle leggi che proibiscono al coniuge lucro di disporre in favore del secondo coniuge oltre la misura che vien determinata da quel meno che sia stato lasciato ad uno dei figli di primo letto. — *Leg. del 15 novembre 1814. art. 6.* — *Leg. Hac edictali, Cod. De secundis nupt.* — *Ann. di Giuris. on. 6. p. 1. col. 232.*

7. Il disposto della *Nov. 22. cap. 32*, longi dal permettere al

(1) Secondo il Diritto Romano può lasciarsi la dote a titolo di Legato o di Prelegato; — come Legato si può lasciare da chiunque; come Prelegato invece soltanto dal marito, o da chi ne è debitore; e dicesi appunto prelegato di dote, perchè anche erano le disposizione del testatore, la donna potrebbe esigere la sua dote, per la ragione che ne ha conservato sempre il dominio presso di se. — Quindi avviene che se il debitore di una dote di quantità, lascia un Legato della stessa quantità alla donna, senza far menzione di dote, la medesima può chiedere la dote ed insieme la quantità legata, come si rileva dalla *Leg. unic § 3. Cod. De rei uxor. act.*

Digitized by Google

coniuge binubo di lasciare indistintamente l' universo usufrutto al coniuge superstite, non fa che autorizzare quest' ultimo a ritenere, al suo passaggio alle seconde nozze, l'usufrutto liberamente e senza condizione di vedovanza lasciatogli dal coniuge predefunto e non binubo. — *Ann. di Giuris.* an. 6. *p.* 1. *col.* 232.

8. Un Legato d' usufrutto lasciato a più collegatarii con una medesima Disposizione, dà luogo al diritto dell' accrescimento, che non può aver luogo quando una cosa sia stata loro lasciata in proprietà, poichè dal momento che i legatarii hanno accettato il Legato vengono ad acquistare irrevocabilmente la loro quota, e quindi la trasmettono nella eredità senza che i collegatarii possano giammai approfittarne. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 36. n. 3. 4. 7.

9. Quando alcuno sia onorato di un Legato di usufrutto di un fondo, coll' onere della prestazione alimentaria ad altrui favore da togliersi dalle rendite del fondo stesso, cessa in lui il peso di alimentare allorchè sia morto l' usufruttuario. — *Leg. Titia* 19. *ff. De ann. legat.* — *Leg. Stychus*, 20. § *Titia. ff. De olim. vel cibar. legata* — *G. P. L. tom.* 5. *dec.* 50. *n.* 4. *pag.* 230.

10. Il testatore non può liberare l' usufruttuario, per non porgergli occasione di defraudare l' erede proprietario, dal dare l' inventario e la cauzione, meno il caso in cui il testatore medesimo abbia istituiti più eredi, uno dei quali sia stato da lui obbligato a rendersi mallevadore per l' usufruttuario. — *Leg.* 8. *ff. De usufruct. ear. rer. quæ usu consum.* — *Leg. penul. Cod. Ut in posses. legat.* — *Leg. prima, Cod. De usufructu.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 85. *n.* 5 *e* 6.

e) *Del Legato di spogli.*

1. Nel legato degli spogli, fatto dal padrone al domestico, s'intendono propriamente e tecnicamente comprese le vesti e biancherie di cui il proprietario avea cessato d' usare in vita e quelle di cui faceva uso innanzi la sua morte, qualunque fosse il maggiore o minore stato di consunzione. — Non così le vesti nuove, e meno ancora gli oggetti che per la loro qualità e destinazione, nè agli abiti, nè alle biancherie appartengono. — *Ann. di Giuris.* an. 11. *p.* 2. *col.* 831.

2. Gli ornamenti preziosi che possono separarsi dagli abiti, e senza dei quali può farsi uso dei medesimi, gli abiti di costume e di cerimonia che non servono all' uso ordinario del proprietario, e di cui non potrebbe il legatario trar profitto se non facendone mercato, non son compresi nel Legato delle vesti, e meno ancora nel Legato degli spogli. — *Leg.* 6. § 1; *Leg.* 22. § *ult.*; *Leg.* 26. § 11. *e Leg.* 37. *ff. De our. et arg. legat.* — *Ann. di Giuris.* an. 11. *p.* 2. *col.* 833.

f) *Del Legato delle raccolte.*

Il colono, al quale per Legato sono state lasciate le raccolte delle terre che il testatore lavorava a sue mani, seminate nell'ultimo anno dalla sua vita, e il gius della nuova semenza, ha diritto alla totalità delle raccolte di un anno, ed alla parte colonica dell' anno successivo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 83. *n.* 3. 4.

g) *Del Legato a favore di persona incerta.*

Sono validi per Diritto Comune i Legati scritti a favore di persone incerte, ma certificabili; nè a ciò ha derogato in alcun modo la nostra legge del 15 novembre 1814. — *Instit. Tit. De legat.* § 25. — *Ann. di Giuris.* an. 8. *p.* 2. *col.* 518. — *Heinec. Instit. civ. lib.* 2. *tit.* 24. § 538.

h) *Del Legato di cosa altrui.*

1. Trattandosi di Legato di cosa aliena, il Legato è valido, se il testatore conosce non appartenergli la cosa legata; ed è inutile, quando reputi essere sua la cosa di cui dispone. — *Leg. Cum alienam* 10. *Cod. De legat.* — *Ann. di Giuris.* an. 9. *p.* 2. *col.* 169.

2. La Disposizione della cosa aliena è per eccezione valida ancorchè il disponente credesse che la cosa fosse sua propria, quando riguardi persone congiunte per vincolo di sangue. — Questa eccezione si limita quando il testatore non semplicemente ignora che la cosa legata non è sua, ma la crede propria per qualche causa o titolo speciale che si ritrova poi insussistente e non vero, nel qual caso il Legato non si presta ancorchè scritto a favore di persona congiunta, presumendosi in questo caso che l' errore intorno alla causa insussistente e non vera abbia indotto il testatore ad ordinare il Legato. — *Ann. di Giuris.* an 9. *p.* 2. *col.* 169. — *Jason. in leg. Cum alienam* 10. *Cod. De legat. n.* 5. — *Castren. alla cit. leg.* n 1. — *Mantic De conjectur. ultim. voluat. lib.* 9. *tit.* 10. *n.* 4. — *Menoch. De præsumpt. lib.* 4. *præsumpt.* 116. *n.* 15 *e seg.* e *præs.* 118. n. 16 e 17.

i) *Vedi* — ALIMENTI.

DIVISIONE.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni delle Leggi Patrie.*
» 3. *Citazioni del Testo.*
» 4. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

Dicesi *Divisione* quella convenzione, che ha per oggetto di separare e sciudere in parti un *ius untrerso* già estante nella proprietà e nel possesso comune di tutti i contraenti, mediante la quale ciascuno di questi resta, quindi innanzi, assegnatario d' una sola quota e quantità della cosa divisa.

§ 2.

Leg. de' 2 *maggio* 1836, *art.* 76. — *Leg. de'* 7 *gennaio* 1838, *art.* 6. — *Leg. de'* 25 *gennaio* 1851, *art.* 24. 25 *e* 96 § 3, *num.* 8. § 5, *num.* 8, *art.* 97. § 4, *num.* 9, *art.* 100. § 1 *e art* 114.

§ 3.

Pandect. *lib.* X, *tit.* 1. *Finium regundorum; tit.* 2. *Familiæ erciscundæ; tit.* 3. *Communi dividundo.*

§ 4.

Anobboli (Jo. Francisci) *Controversiæ forenses.* V. le controv. 55. 56. 230. 238. 265. 316. 326.

Ayora (Antonii de) *De partitionibus bonorum communium etc.*

Barbati (Horatii) *Tract. de divisione fructuum.*

Calzolari (Girolamo) *Consultazione legale sopra il modo con cui si debba regolare la divisione dei beni in comunione esistenti.*

Costantini, *Ad statut. urb* annot. 21. artic. 3; ed annot. 29; artic. 2.

Da Luca (Joh. Baptistæ) *Theatrum veritatis et justitiæ.* Vedi l' indice generale.

Felicii (Hectoris) *Tract. de communione, seu societate bonorum etc.*

Fiabli (Gregorio) *Della divisione dei beni dei contadini.*

Frantz (Jo. Joachim) *Disp. inaug. de remediis adversus inæqualitatem divisionis competentibus.*

Hermosilla (Gasparis ab) *Tract. de communi dividendo.*
Hummel (Joh. Georgii) *De divisionis exceptione.*
Matthæi (Antonii) *Tract. de communione bonorum et de familia erciscunda.*
Mordeglii (Petri) *Tract. de divisione bonorum.*
Porcellini (Francisci) *Tract. de duobus fratribus.*
Romussii (Gasp. Dominici) *De re agraria.*
Sabelli (M. Antonii) *Summa diversorum tractatuum.* V. il tom. 1. § *Divisio.*
Stauvii (Georgii Adami) *De divisionis exceptionibus.*
Valasci (Alvari) *Partitionum et collationum inter haredes.*
Zanchio, *De societate*; p. 4. cap. 10. n. 46 e seg.; e num. 219 e seg.

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez. I. § 1. *Generalità.*
§ 2. *Del modo di dividere ed assegnare le parti d'una cosa comune.*
§ 3. *Delle divise eseguite validamente, e degli effetti che esse producono.*
§ 4. *Delle cause che possono dar luogo all'emendamento, od alla rescissione d'una Divisione già eseguita.*
§ 5. *Del Giudizio di Divisione.*
§ 6. a) *Dell'amministrazione della cosa comune, pendente il Giudizio di Divise.*
b) *Del diritto a conseguire una somministrazione provvisionale, pendente il Giudizio di Divise.*
§ 7. *Del creditore che promuove, o che assiste al Giudizio di Divisione dei beni posseduti dal proprio debitore in comune con altri, non* correi del debito.
Sez. II. § 1. *Delle presunzioni di diritto, in materia di Divisioni.*
§ 2. *Delle prove sussidiarie, inducenti l'avvenuta Divisione.*
Sez. III. § 1. *Delle cose che non sono, o non si reputano suscettibili d'una congrua Divisione.*
§ 2. *Dei mezzi sussidiarii per risolvere la comunione d'una cosa giuridicamente indivisibile.*

SEZIONE I.

§ 1.

GENERALITÀ.

1. La Divisione ha per iscopo di render libero ed assoluto, in uno dei dividenti, quel dominio e possesso che era per l'avanti comune. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 31. *dec.* 65. *n.* 11. — *Cod. civ. franc. art.* 883 *e* 2109.

2. Essendo la Divisione un contratto consensuale e di buona fede, essa deve ritenersi perfezionata dal giorno in cui dai condividenti è stato consentito ed approvato lo stato di Divise ed il progetto d'assegne, e non dal giorno in cui fu stipulato il relativo instrumento, che non è mai necessario per porre in essere simili contrattazioni, o la di cui confezione non può avere altro scopo se non quello di perpetuare la memoria della già avvenuta Divisione. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 137. — *Ivi, an.* 8. *p.* 2. *col.* 656. 657.

3. Il contratto di Divisione che, risolvendo la precedente comunione, assegna a ciascuno dei coeredi la porzione che prima possedeva con gli altri indivisa, è un contratto che per le leggi o

la giurisprudenza toscana si ritiene come *declarativo* e non *attributivo di proprietà*. — Quindi le sanzioni stabilite a riguardo della vera e propria alienazioni di dominio e di possesso non possono comprenderlo, nè l'omissione o ritardo della voltura dei beni dal nome collettivo dei coeredi nel nome individuale del singolo condividente, può costituire titolo di trasgressione meritevole di pena. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p* 1. *col.* 251 a 253.

4. Le Divisioni regolate sopra le stime o quote formate dai periti non sono da riguardarsi come meramente *provvisorie*, quando sono state approvate da un todo passato in cosa giudicata, col quale la perizia medesima o relativa assegnazione fu confermata in tutte le sue parti, o fu ordinato che dovesse mandarsi alla sua piena esecuzione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 11. *n.* 1.

5. La Divisione *parziale* si ha per *definitiva*, allorchè vi concorre il consenso delle parti, ed è stata per la sua esecuzione sanzionata dalla irretrattabile autorità di una cosa giudicata. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 11. *n.* 2.

6. Quella Divisione, nella quale ad uno s'assegni la totalità della cosa e si conguagli l'altro a contanti, si accosta più al contratto di *vendita* che alla *permuta*. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 65. *n.* 10.

7. Il difetto di condominio fa mancare il subietto della domandata Divisione. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1139.

8. Un atto di Divisione non obbliga le persone che non sono intervenute alla stipulazione del medesimo, nè l'hanno autorizzato, consentito, o ratificato. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 817.

§ 2.

DEL MODO DI DIVIDERE ED ASSEGNARE LE PARTI D'UNA COSA COMUNE.

1. Nella Divisione devono tenersi a calcolo i respettivi diritti, tanto certi che eventuali. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800, *vol.* 2. *dec.* 118. *n.* 5.

2. In tutte le Divisioni bisogna osservare la giustizia proporzionale. — *Rot. Tosc. in Pupien. contributionis,* 4 *giugno* 1783. § 27. *ov. Ulivelli, Arrighi e Vernaccini.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 13. *n.* 8.

3. Prima di procedere alla Divisione di un fondo comune, è d'uopo che siano fatte le verificazioni che possono contribuire all'effettuazione della Divisione colle regole di giustizia o di congruità. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 16. *n.* 2.

4. L'ordinata inclusione nella quota da assegnarsi ad uno dei condividenti di una rata di beni da esso ad altri ipotecati, non può ravvisarsi che congrua e diretta ad evitare dei circoli viziosi. — *Leg. Marcellus, ff. ad S. C. Trebell.* — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 881. — *Fierli, Osserv.* 190. *tom.* 2.

5. Data la materiale e giuridica divisibilità d'un subietto comune dal luogo che lo contiene, è di giustizia che le spese necessarie per operarne la Divisione sieno repartite fra i condividenti, o che nello respettivo assegne si osservino quelle ragioni di congruità o di convenienza, che il maggior bisogno o il minore aggravio dei condividenti consiglia. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1357.

6. Anche nelle Divisioni da farsi a lotti, o per via di estrazioni, è rilasciato all'arbitrio del giudice di assegnare una porzione dei beni divisi a quello dei condividenti a cui maggiormente la porzione stessa convenga. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 433 *e col.* 552. — *Constant. Ad stat. urb. adnot.* 21. *n.* 88. — *Michalor. De fratrib. p.* 3. *cap.* 38. *n.* 15. 16.

7. Nella Divisione a cui si determinano i figli a nipoti, lavoratori di terreni altrui, di quel patrimonio formato colle loro in-

Digitized by Google

duatriose fatiche, secouda le regole universaimente approvate in questa specie di società, tutta quella quantità del patrimonio medesimo accumulata alla morte del padre si divide in *stirpi* fra i di lui figliuoli, e ogni quantità aggiuntavi si divide in *capi*, comprendendovi i figli di questi ultimi sulla respettiva proporzione della loro età. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 1 *delle ined. dec.* 60. n. 1. 2.

8. Nella Divisione degl' immobili si assegnano i fondi ai dividenti, al netto dalle gravezze. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 3. *dec.* 113. n. 1.

9. Quando nelle Divisioni non v' ha causa per limitare la regola « di assegnare i fondi al netto dalle gravezze » una tal regola dev' essere osservata. — *Leg. In exceptionibus, ff. De probat.* — *Rot. Tosc. nel Thes. Ombros. dec.* 38. n. 23. *tom.* 9. *e dec.* 91. n. 20 *e* 24. *tom.* 10. — *Ivi, nella Blentinen. Immissionis seu pratens. anteforitatis hypothecæ*, 19 *aprile* 1765. § *Ciò premesso, av. Vernaccini.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 113. n. 5. 6. — *Rot. Rom. av. Ansaldo dec.* 19. n. 9.

10. In occasione della Divise di un patrimonio parzialmente vincolato, deve fra i condividenti farsi eguali riparti dei beni livellarii, e beni fidecommissarii. — *Ann. di Giuris. an.* 1. p. 2. *col.* 681. 682.

11. Nella Divisione di una eredità fra fratello e sorella, non possono figurare i livelli *pazionati*. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 1. *n.* 18.

12. I canoni ed onori enfiteutici gravanti sul patrimonio divisibile, non devono detrarsi dalla massa, ma ratizzarsi proporzionatamente sulle quote respettivamente assegnate. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 138.

13. La prerogativa che nei casi di Divisione tra più fratelli è accordata, al maggiore di essi di formare le parti, rilasciando ai fratelli minori la scelta delle respettive quote, non si estende alla facoltà di nominare egli solo a suo arbitrio il perito per eseguire la Divisione. — *Ann. di Giuris.* an. 6. p. 2. col. 437. — *Michalor. De fratribus, p.* 3. *cap.* 38. n. 10 *e seq.*

14. Il sistema di Divisione dal maggior numero dei condomini prescelto, obbliga il minor numero di quelli che sono dissenzienti. — Questa regola però non procede, allorchè il sistema di Divisione adottato dal maggior numero dei compropretarii si ravvisi pregiudicevole al minor numero dissenziente. — *Leg. Maiores* 8. *ff. De pactis.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 65. n. 6 *e seq.* — *De Luca, De hared. disc.* 35. *n.* 4.

§ 3.

DELLE DIVISE ESEGUITE VALIDAMENTE, E DEGLI EFFETTI CHE ESSE PRODUCONO.

1. La Divisione di beni che interessa un assente, non è infetta d' intrinseca nullità, quando a quest' oggetto vi è stato deputato un rappresentante, e dal Tribunale fu approvato il modo di Divisione contenuto nel contratto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 65. *n.* 1.

2. Quando la Divisione è stata provocata dal socio presente a maggiore, si sostiene ed è valida senza che siavi di bisogno che il tutore o curatore siano autorizzati con decreto del giudice, considerandosi in questo caso un atto necessario dispensato dalla consuete formalità. — *Leg.* 1. § *Si res communis ff. De rebus cor. qui sub tut. vel curat. sunt.* — *Leg. inter omnes, Cod. De reb. et ab reb. minor.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 65. *n.* 3. 4. — *Simoncell. De decret. lib.* 2. *tit.* 4. *ispez.* 2. *n.* 25 *e seq.* — *Altimar. De* nullit*at. contract. rub.* 1. *p.* 2. *quæst.* 29. *n.* 36.

3. Una volta che fra le persone le quali possono disporre, recedendo dalla comunione, è rimasta legittimamente compita la Divisione, ed è trapassato in ciascuna di esse il dominio delle cose divise, non è più lecito devenire ad un nuovo atto di Divisione. — *Leg.* 8. *Cod. Comun. utriusque indic.* — *Rot. Tosc. nell' Aret. divis.* 6 *settembre* 1748. § 11. *av. Bizzarrini.* — *G. P. L. tom.* 3. *dec.* 30. *n.* 2. *pag.* 119.

4. Quando la Divisione è ginsta, e non è accompagnata da alcuna convenzione, i beni divisi ritengono quei vincoli ai quali erano soggetti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 91. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 27. *dec.* 50. *n.* 13.

5. Una volta che le parti dividenti hanno concordato nel valore dal perito assegnato ai beni che hanno formato subietto della Divisione, e che questa è stata per lungo tempo rispettata, non può ravvisarsi che intempestive il richiamo fatto al perito a discarico delle ragioni che lo hanno determinato nell' assegnare il valore ai beni medesimi. — *Ann. di Giuris.* an. 6. *p.* 2. *col.* 283.

6. La Divisione opera l' effetto, che le affezioni ed ipoteche, costituite da un erede o condomino sopra un fondo indiviso, passano sui beni formanti la sua quota, nel mentre che questa quota viene a restar libera dalle ipoteche dei creditori particolari degli altri dividenti. — *Leg. de'* 2 *maggio* 1838. *art.* 76. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 65. *n.* 12.

7. L' art. 76 della Legge del 2 maggio 1836, con prescrivere che l' ipoteca imposta sopra i feudi indivisi si abbia per risoluta quando i feudi obbligati rimangano assegnati a un coerede o condomino diverso dal debitore, ha ritenuto che la Divisione tra coeredi o condomini non sia *attributiva*, ma semplicemente *declarativa*; quindi il coerede, sopra i beni ad esso assegnati, succede immediatamente al defunto, come se i beni stessi non fossero giammai appartenuti agli altri coeredi; a ciò accade anche quando, invece di procedere a una Divisione di parti materiali, si sia trovato congrue di procedere per mezzo di licitazione, aggiudicando tutti i beni immobili ad alcuni fra i coeredi, coll' obbligo di congoagliare gli altri a contanti, poichè anche in questo caso rimane risoluta l'ipoteca imposta da quello dei coeredi a cui non sono stati i beni stessi aggiudicati. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 634. 635.

§ 4.

DELLE CAUSE CHE POSSONO DAR LUOGO ALL' EMENDAMENTO, OD ALLA RESCISSIONE D' UNA DIVISIONE GIÀ ESEGUITA.

1. Non è permesso ai dividente di locupletarsi a discapite dell' altre; e se ciò avviene, il reparto deve ridursi all' eguagliauza. — *Leg.* 9. *Cod. Fam. ercis.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 11. n. 10. — *Rot. Rom. dec.* 1641. n. 1 *e seq., dec.* 1278. *n.* 1. 8. *av. Lancetta e dec.* 28. n. 1. 2. 3. 11. *av. Roverella.*

2. L' ingiustizia della ineguaglianza delle Divise, procedente e da errore di fatto o di diritto, deve correggersi subitochè sia provato l' errore, massimamente quando la correzione dell' erroro si domanda da chi risente dal medesimo un grave danno, e resiste alla domandata emenda chi gode tutto il fucro. — *Leg.* 3. *Cod. Commun. utriusque judic.* — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 3. *dec.* 6. *n* 21. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 4. *dec.* 1. *n.* 8. 9. 21. 28. 34 *e* 35. — *Rot. Rom. in Recent. dec.* 600. *n.* 1 *e seq. part.* 3. *tom.* 2. *e dec.* 148. *part.* 11. n. 3. — *Ivi*, in *Romana offrancationis*, 6 *luglio* 1806. § 8. *av. Gardoqui.* — *Gration. Discept. forens. cap.* 324. n. 2 *e seq. e cap.* 788. *n.* 1 *e seq.* — *Constant. Ad stat. urb. adnot.* 21. *art.* 4. n. 214. 215. — *Mangil. De evict. quæst.* 115. n. 3. — *Gobb. Consult. dec.* 7. *tom.* 1. n. 8 *e seq.* — *Cocus, Exercit. cur. tom.* 2. *disp.* 15. *sect.* 2. § 12. — *Argent.* in *Consuet. Mess. art.* 267. n. 2. 3. — *Voet, Ad pandect. lib.* 10. *tit.* 4. § 6 *e* 8.

Digitized by Google

3. L'ineguaglianza e l'ingiustizia cooriano sempre a correggere la Divisione errata, perchè dov'è ingiustizia ed errore non v'ha consenso. — *Leg.* 3. *Cod. Communi divid.* — *Leg. Si post divisionem, Cod. De jur. et facto ignor.* — *Leg. Si soror, Cod. Collect.* — *Leg. Cum putarem, ff. Familiæ ercise.* — *Tes. del. F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 11. *n.* 10.

4. Non è nuovo che il possessore dei beni con un titolo meno piene di proprietà, ed anche con un titolo reselobile, devenga con altri alla Divisione dei beni, che dopo la sua morte, con un diritto proprio, ed indipendentemente dalla qualità ereditaria, ad altri si devolvono; queste Divisioni non possono indistintamente ritrattarsi dal nuovo proprietario, ed allora soltanto può questi domandare che le Divisioni siano corrette ed anche rinnoovate, quando giustifica intervenuto in esse l'errore, e no dimostra la loro ingiosalizia. — *G. P. L. tom.* 3. *dec.* 30. *n.* 6. *pag.* 120. — *De Luc. De Fideicomm. dite.* 173. *n.* 7.

5 Quando, dall'insieme degli atti che hanne preceduta e accempagnata la Divisione di un fondo comune fra più, resulta che i condividenti hanno inteso piuttosto ad una partizioone *a corpo* che ad ona *rigorosa misurazione tassativa*, una modica differenza fra una porzione ed un'altra non è sufficiente a comprovaro la ingiustizia della Divisiune, e la necessità di correggerla o d'annullarla. — *Ann. di Giuris. an.* 0 *p.* 2. *col.* 738. 739.

6. Per determinare la lesione che si pretenda avvenuta nelle Divise, deve aversi rigoardo esclusivamente al tempo in cui queste avvennero, nè sarebbe utilmente siffatto rimedio proponibile nel concorso di una cosa giodicata in contrario, e di fronte ad on lungo lasso di tempo ed al totale cambiamento delle circostanze. — *Leg. Si volnntate* 8. *Cod. De rescind. vend.* — *Ann. di Giuris. an* 4. *p.* 2. *col.* 1027. — *Costont. Ad stat. urb. odnot.* 21. *n.* 221. — *Zonch. De lesion. p.* 2. *cap.* 12. *n.* 123.

7. I mobili ed i credili indivisi non possono servire ad appianare le differenze occorse in una Divisione di stabili, qoando a ciò osta la cosa giodicata che ordini espressamente la Divisione dei suddetti effetti a parti oguali. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 11. *n.* 5.

8. Se i beni non soggetti a Divisione furono divisi, è da ritenersi che ciò avvenne unicamente per errore. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 5 *dec.* 9. *n.* 31 *e seg.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 1. *n.* 27. — *Rot. Rom. in Recent. part.* 7. *dec.* 69. *n.* 3. — *Boce Cons* 90. *n.* 18. — *Ruin. Cons.* 10. *n.* 15. *lib.* 3. — *Clud. De candict. indeb. cap.* 3. *n.* 90 *e cap.* 8. *n.* 33 *e seg.* — *Felic. De Societ. cap.* 40. *n.* 11 *e seg.*

9. Nella Divisione di ona eredità fra fratello a sorella, se si dividono per metà i livelli pazionali, la Divisione è erronea. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 1. *n.* 19.

10. L'atto di Divise non può avere alcuna legale efficacia, quando manca nelle parti il diritto di disponibilità. — *G. P. L. tom.* 7. *dec.* 12. *n.* 10. *pag.* 71.

11. Nella Divisioni, la mancanza del consenso toglie il passaggio del dominio dei beoi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 1. *n.* 38. 39. 48.

12. La Divisione acconsentita dal maggior oumero dei condomini, può noo essere obbligatoria pei dissenzienti, nel caso che si ravvisi ad essi pregiodiciale. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12 *dec.* 63. *n.* 7.

13. La Divisione si retratta, quando si conosce l'errore nella persona di uno dei condividenti. — *Leg. Cum* 5. *ff. Famil. ercise.* — *G. P. L. tom.* 5. *dec.* 50. *n.* 3. 5. — *Valasc. Prax. cap.* 239. *n.* 67. *vers. seu tamen e n.* 75.

14. Tutti i beni di particolare acquisto di un fratello esistenti al giorno della Divisione del comune patrimonio, e repartiti fra i condividenti, come comuni, devono restituirsi al figlio ed erede di quegli che gli aveva acquistati, e deve farsi una Divisione nuova, perchè la prima è manifestamente erronea. — *Tes. del F. Tosc tom.* 10 *dec.* 11. *n.* 1. 2. 8. 9.

15. Le Divise non tolgono ai condividenti il diritto di dominio sulle quote e sui beni benchè assegnati in porzione al condomini, polchè il condividente, nel caso di nullità di Divise a di lesione, può coll'azione privilegiatissima del dominio ritornare contro i beni comuoi, ed in caso di evizione può agire contro il prezzo dei beni alienati; però se i beoi passati in un terzo non hanno formato soggetto di Divise, non compete tale azione privilegiatissima del dominio al coodividente contro il terzo possessore, ma solo contro i condividenti. — *Leg. Si et num.* 25. *ff. De petit. hæred.* — *Leg. In familiæ, Cod. Famil. erciscundæ.* — *Rot. Tosc. nel Thes. Ombros tom.* 3. *dec.* 65. *n.* 26. — *G. P. L. tom.* 7. *dec.* 12. *n.* 3. 4. 5. 7. 9. *pag.* 66. *e seg.* — *Rot. Rom in Recent. part.* 5. *tom.* 1. *dec.* 185. *n.* 11; *part.* 9. *dec.* 148. *n.* 6 *e seg*; *part.* 13. *dec.* 231. *n.* 3. — *Ivi, ar Merlin dec.* 831. *n.* 10. — *Gratian. Discept. forens. cap.* 714. *n.* 6. — *Caraler. dec.* 31. *n.* 8. — *Merlin. De pignor. lib.* 2. *quæst.* 51. *n.* 41. — *Michalor. De fratr. par.* 3. *cap* 39. *n.* 4. — *Guzman, De eviction. quæst.* 33. *n.* 6. — *Gob. Consult.* 109. *n.* 1 *e seg.* — *Falconer. tit. De empt. dec.* 8. *n.* 8.

16. L'azione per rescindere la Divisione fatta coo dolo e frode, operata per eludere le obbligazioni contratte da uno dei dividenti in nome proprio a di loro favore, si riduce ad on *interdetto rescissorio* che deriva dalle leggi romane. — *Leg.* 1 *e* 10. *ff. Quæ in fraud. cred.* — *Leg.* 1. *Cod. Comm. utriusque judicii.* — *Leg. penult. Cod. De prediis et aliis minorum.* — *Tes. del. F. Tesc.tom.* 25. *dec.* 29. *n.* 1.

§ 3.

DEL GIUDIZIO DI DIVISIONE.

1. Il giudizio di Divise essendo di natura tale che investe tutti i beni, deva farsi in una sola volta e avanti il Tribunale del luogo ovo si è aperta la successione, o al domicilio dei condividenti, o del luogo ove esista la maggior parte dei beni. — *Leg.* 20. *ff. Familiæ erciscundæ.* — *Rot. Tosc. nell'Aretino divisionis, 0 settembre* 1718. *sect.* 2. § 39. *av. Biazarrini.* — *G. P. L. tom.* 9. *dec.* 104. *n.* 1. 2. *pag.* 534. 535. — *Voet, Ad pandect. tit. Familiæ erciscundæ lib.* 10. *tit.* 2. *n.* 7 *e* 42.

2. Nei giodizii di Divisione, le leggi, molto rilasciano al prodente arbitrio del giudice. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 61. *n.* 6. — *Menoch. De arbitrar. judic.* 123. *n.* 2. — *Michalor. De duob. fratr. p.* 3. *cap.* 38. *n.* 10. — *Zanch. De societ. p.* 4. *cap.* 10. *n.* 158.

3. Il giudizio *familiæ erciscundæ*, ossia di Divisione della comune eredità, qualunque ai termini del Dirillo Romano possa instituirsi anco fra uo piccolo nomero dei molti eredi, se però è incomiociato fra alcune determinate persone o fra tutte le interessate, deve fra le medesime continuarsi fino al sue termioe. — Ed ooa tal regola tanto più procede, quando avvenga di dover decidere sulle demande di prestazioni personali dovute dall'uno all'altro dei coeredi, nel qual case la presenza di tutti è strettamente necessaria, ed è nulla la sentenza che non sia stata pronunziata in contraddittorio di tutti gli interessati. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 771.

4. Nei giudizii di Divisione la perizia è indispensabile, e le spese occorrenti per la medesima formano un onera del patrimonio da dividersi, qualunque sia la parte che l'ha domandata (1). —

(1) E ciò si addimostra giustamente disposto, se si consideri che nel giudizio *familiæ erciscundæ* tutte le parti che v'intervengono si hanno come instanti per le perizie; perchè sarebbe strano ed impresumibile che chi vuole il fine, rifiutasse i mezzi indispensabili per conseguirlo.

Tes. del F. Tosc. tom. 25. *dec.* 5. *n.* 18. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 1. *col.* 76. — *Ivi*, *an.* 5. *p.* 2. *col.* 677.

5. Nel giudizio introdotto dal coerede, per ottenere dall'altro possessore dell'eredità l'anticipazione, pendente lite, d'una somma, sulla quota che può in definitive essergli aggiudicata, non può il succumbente evitare la condanna nelle spese, non ostante il vincolo del sangue. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 477.

§ 6.

a) *Dell'amministrazione della cosa comune, pendente il Giudizio di Divisa.*

1. Pendente il Giudizio di Divisione riassume dei condomini, indipendentemente dal sospetto di dilapidazione, ha diritto che sia assicurata o posta in sicure, mediante quei provvedimenti che la legge autorizza, quella parte delle rendite comuni che corrisponde alla quota del respettivo condominio. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 610.

2. Nella pendenza del Giudizio di Divisa il condomino non ha diritto di domandare la deputazione giudiciale d'un economo per l'amministrazione dei beni comuni, ogni qualvolta si possa provvedere al di lui interesse in altro modo più congrue. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 268.

3. Il più congruo modo di tutelare e custodire la cosa indivisa, è che l'amministrazione si tenga da tutti insieme i condomini, ammenochè quello che vi si ricusa e domanda l'occoomo, non alleghi e provi timore di scandali, o sospetto di dilapidazione contro gli altri. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 268.

4. Pendente il Giudizio di Divisione, e quando il pericolo di lite fra i condomini non presenti adottabile il sistema d'ammetterli tutti a partecipare dell'amministrazione, la legge autorizza il giudice a nominare un economo, che amministri nell'interesse comune. — *Ann di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 267. *Ivi, an.* 6. *p.* 2. *col.* 1203.

5. La deputazione di un economo per custodire ed amministrare le rendite investite dall'esecuzione immobiliare, è un provvedimento eccezionale che la legge autorizza nei giudizii esecutivi, e che non può trarsi per argomento a un diverso giudizio ordinario, come quello di Divisa. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 615-616.

b) *Del diritto a conseguire una somministrazione provvisionale, pendente il Giudizio di Divisa.*

1. Ogni qualvolta non cade disputa fra due coeredi sul condominio dell'eredità, e sul possesso presso l'uno di essi di tutta l'eredità medesima, e nella pendenza della lite resa necessaria dalla provocata divisione giudiciale delle respettive quote, giusta e congruo si rende l'accordare a quelle dei coeredi che nulla ritiene, che nulla ha conseguito, l'anticipazione d'una somma che prosontivamente non apparisce eccedere gl'incontestati suoi diritti, finchè non siano questi stabilmente determinati. — *Leg. Si instituta* 27. § 3. *ff. De inoff. testam.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 6. *n.* 1.° — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 476-477. — *Surd. De aliment. tit.* 1. *quæst.* 118. *per int.* — *Michalor. De fratrib. p.* 3. *cap.* 32. *n* 18. 19. — *Castill. Quotidian. controv. lib.* 3. *cap.* 27. *n.* 63.

2. Nel giudizio di Divisione fra i figli della intestata eredità dei genitori, la presunzione del buon gius al conseguimento della respettiva porzione emerge dalla qualità di figlie; e, quando questa non è controversa, si deve riguardare concluso il requisito il più interessante per ottenere una *provvisoria somministrazione*. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 6. *n.* 8.

3. Il figlio che agisce per la Divisione della paterna eredità, giustifica la sua domanda di una *provvisionale somministrazione*, colla presunzione e il quasi-possesso di filiazione, e la povertà in colui che reclama la paterna eredità. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 6. *n.* 2. — *Michalor. De fratrib. p.* 3. *cap.* 32. *n.* 19. *vers. Ad quod licet multa requiritur.*

§ 7.

DEL CREDITORE CHE PROMUOVE, O CHE ASSISTE AL GIUDIZIO DI DIVISIONE DEI BENI POSSEDUTI DAL PROPRIO DEBITORE IN COMUNE CON ALTRI, NON *CORREI DEL DEBITO*.

1. Il Giudizio di Divisione, che il creditore promuove in ordine o per gli effetti di cho nell'art. 6 della legge del 7 gennaio 1838, non può riguardarsi come un giudizio esecutivo, ma soltanto come un giudizio preparatorio al medesimo. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p* 2. *col.* 578.

2. Il creditore, all'effetto di potere agire nel Giudizio di Divisione dei beni del suo debitore, non ha bisogno di essere munito di un titolo ipotecario. — *Ann. di Giuris an.* 8. *p.* 2. *col.* 580.

3. Quando l'azione spiegata dal creditore ipotecario non è diretta ad ottenere la vendita dell'immobile ipotecato, ma la Divisione del medesimo che il debitore possiede con altri, trattasi di azione mista, per cui è in facoltà dell'attore di adire, o il Tribunale ove ha domicilio il convenuto, o quello nella cui giurisdizione è posto l'immobile. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 771 *e* 772.

4. La Divisione fra più condomini d'un fondo fatta per mezzo dell'assegna delle quote di valore rappresentanti la respettiva quota di dominio, è una Divisione intellettuale che non può essere d'ostacolo al creditore di uno di essi condomini per domandare la vera e materiale Divisione, onde esercitare la sua azione ipotecaria sulla quota di beni che sia riconosciuta appartenere al suo debitore. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 522.

5. Stabilito irretrattabile il diritto nel creditore di procurare la Divisione dei beni che il suo debitore possiede in comune con altri, è al prudente arbitrio del Tribunale che è riasciato il regolare il modo onde darvi esecuzione, nè può il debitore ricusare a suo piacimento il perito che sia stato a tal uopo nominato. — — *Ann di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 436-437.

6. Provocata dal creditore la Divisione dei beni posseduti dal debitore sue in comune con un terzo non correo del debito, è nella facoltà del creditore istesso di procedere nelle forme legittime a tutti quegli atti conservatorii che creda del suo interesse, onde assicurare la porzione spettante al suo debitore, prima anco che sia eseguita la Divisione medesima. — *Ann. di Giuris. an* 5. *p.* 2. *col.* 135. — *Ivi, an.* 6. *p.* 2. *col.* 436. — *Ivi, an.* 8 *p.* 2. *col.* 778.

7. Il creditore può giovarsi degli atti di Divisione preparatorii al giudizio esecutivo, intrapresi e quindi tralasciati da altro creditore sopra i beni dal comune debitore, poichè questo provvedimento è di reciproca utilità del debitore e del creditore. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 578.

8. Nel giudizio istituito dal creditore per ottenere la Divisione dei beni spettanti al suo debitore, da quelli che egli possiede in comune con altri condomini, è intempestiva ogni indagine sulla sufficienza e insufficienza della quota del debitore a sodisfare i creditori anteriori e poziori all'instante. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p* 2. *col.* 437. *e col.* 522.

9. L'intento di giustizia, comune a tutti i sistemi di legislazione, che il debito venga soddisfatto coi beni e colla porzione spettante al vero debitore, come si raggiungeva nell'antico sistema col citare i creditori al giudizio di Divisione, può nel sistema

Digitized by Google

altrale raggiungersi con eccitare il creditore, che non vuol rispettare le Divise eseguite senza il suo intervento, a provocarlo di nuovo colla sua assistenza. — *Ann. di Giuris.* on. 5. p 2. *col* 854. 855. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 7. *dec.* 205. u. 7. — *Sabell. Summa, verb. Hypoth. n.* 51. — *Merlin. De pignorib. et hypoth. lib.* 2. *tit.* 1. *quæst.* 36. *n.* 47.

10. Il creditore ha diritto d'intervenire ed assistere operosamente al Giudizio di Divisione e d'assegna dei beni, instaurato fra il suo debitore ed i comproprietarii dei beni da esso posseduti. — *Leg. de' 7 gennaio* 1838, *art.* 6. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 934. — *Ivi, an.* 5. *p.* 2. *col.* 676. — *Ivi, an.* 8. *p.* 2. *col.* 771.

11. Dal diritto che la legge accorda al creditore di assistere operosamente al Giudizio di Divise e di assegna di beni instaurato fra il suo debitore e i condomini, non può mai indursene l'obbligo nel creditore medesimo di anticipare le spese di un' ulteriore perizia, resa necessaria dalla irregolarità della prima, o che non potrebbero mai in definitive esser portate a suo carico. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 678.

12. I creditori di uno fra i condividenti, che hanno assistito al Giudizio di Divisione, hanno diritto di ottenere il rimborso delle spese fatte, sulla quota del loro debitore. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 158. — *Ivi*, on. 5. *p.* 2. *col.* 676.

SEZIONE II.

§ 1.

DELLE PRESUNZIONI DI DIRITTO, IN MATERIA DI DIVISIONI

1. Quando nella Divisione di un patrimonio si lasciano indivisi alcuni oggetti, e non si fa menzione della porzione di un fondo, questa in tal caso s'intenda assegnata a quel dividente a cui è conseguato tutto il fondo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 34. *n.* 3.

2. La Divisione è capace ad importare la tacita rennnzia dei vincoli enfiteutici, quando si renda esorbitantemente disuguale ed ingiusta; ond' è che, ad escludere e remuovere questa ingiustizia, si suppone voluta la remissione dei vincoli esistenti sui beni compresi nella Divisione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 80. *n.* 12. — *Rot. Rom.* in *Recent. dec.* 128. *n.* 4. *p.* 16. — *De Luca, De fidei-comm. disc.* 178. *n.* 11, *e disc.* 179. *n.* 20.

3. Quando la Divisione dei beni si fa fra più dividenti senza la contraria volontà delle parti, s' intende fatta *prout de jure*, cioè s'intende che i beni divisi siano rilasciati, sottoposti agli stessi vincoli ai quali erano affetti avanti la Divisione. — *Leg. Qui Romæ*, § *Duo, ff. De verb. oblig.*—*Leg. A substituto, ff. De legat.* 1.—*Leg. Cum pater*, § *Hæreditatem, ff. De legat.* — *Rot. Tosc. nella Flor. concursus credit. del dì* 11 *settembre* 1736. *pag.* 17. *av. Quaratesi, Neroni, relat.* — *Ivi, nella Senen. fideicomm. De Piccolominis, quo ad bona etc. de'* 14 *aprile* 1772. *art.* 3. *pag.* 34. § *Perciò i Giudici Delegati ec.* — *Tes. del F. Tosc. tom* 13. *dec.* 91. *n.* 1. — *Fulgin. De jur. emphyt. quæst.* 6. *De renuncial. n.* 1.

4. Quando la Divisione dei beni cade tutta sopra fondi enfiteutici, siccome non può derivarne alcuna ineguaglianza, perciò ha luogo la regola che sta contro la remissione del vincolo. — *Rot. Tosc. nella Figlinen. prætensæ immissionis*, 28 *maggio* 1782. § 15 *e seg. av. Raffaelli, Simonelli, Maggi, relat.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 91. *n.* 2.

5. La dichiarazione dei dividenti « di essere contenti delle assegne fatte » colla rinunzia anco alla lesione enormissima, non equivale alla remissione del vincolo impresso sui beni livellarii, divisi in pregiudizio al diritto dei successivi chiamati. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13 *dec.* 91. *n.* 4. — *Rot. Rom. av. Crispo, dec.* 49. *n.* 27.

6. Quando i dividenti sono scienti della qualità livellaria dei beni che dividono, e così del vincolo inerente sopra i medesimi, deve credersi ch' essi si siano sottoposti a tutte le conseguenze che dalla qualità degli stessi beni possono derivare. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 91. *n.* 6. — *Felic. De societ cap.* 40. *n.* 35.

7. Non è presumibile che alcuno dei coeredi, nelle Divisioni, abbia voluto conseguire meno di quello che gli fosse dovuto. — *Leg.* 9. *Cod. Fam. ercisc.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 1. *n.* 53.

8. La Divisione fra fratelli e la liquidazione dei loro scambievoli diritti, è una forte presunzione che non sia stato tralasciato alcun diritto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 180. *n.* 3.

9. Nell' esistenza del contratto di Divise fra più fratelli, la comunicazione delle rendite non prova, anzi esclude la comunicazione del dominio e quindi la società universale. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 40. *n.* 9. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 1150.

10. Un diuturno pacifico possesso, costituisca una veemente presunzione per escludere la usurpazione per parte di quello dei condividenti che si trova possessore di una porzione maggiore di quella posseduta dall' altro. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 742.

11. Il possesso decennale fra i presenti, e ventennale fra gli assenti di beni una volta comuni, induce la presunzione della giustizia e regolarità dell' avvenuta Divisione. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 1. *dec.* 36. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 874. — *Michalor. De fratrib. cap.* 42. *n.* 11. — *Fierli, Della divisione, etc.* § 22. — *Thesaur. Dec. Pedem.* 203.

12. Allorquando il possesso dei beni una volta comuni eccede di gran lunga il decennio e respettivamente il ventennio, ed è accompagnato da fatti che dimostrano la cognizione presa dalle parti dei respettivi diritti, anco l' ineguaglianza delle quote non resiste alla presunzione della giustizia della Divisione, poichè, trattandosi di fatto antico, si presume sempre intervenuto fra le parti il conguaglio o contanti. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 1. *dec.* 36. *n.* 35. 36. — *Ivi, tom.* 4. *dec.* 34. *n.* 4. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 157. — *Ivi, on.* 3. *p.* 2. *col.* 574. — *Ivi, on.* 4. *p.* 1. *col.* 715. — *Michalor. De fratrib. p.* 3. *cap.* 42. *n.* 16. — *Thesaur. Dec. Pedemont.* 203. *n.* 3.

§ 2.

DELLE PROVE SUSSIDIARIE, INDUCENTI L'AVVENUTA DIVISIONE

1. Non solo per mezzo d' instrumento, o scrittura, ma anco per mezzo d' altre prove indirette e sussidiarie, può rilevarsi avvenuta la Divisione fra più socii o condomini; ed ogni volta che in qualsivoglia modo della Divisione consta, deve pure presumersene l' eguaglianza, ovvero pareggiata l' ineguaglianza, quando in ispecie un lasso di tempo ed un silenzio decennale, o più che decennale, concorre per parte del provocante la Divisione, che ha posseduto, o possiede i beni una volta comuni. — *Leg. penult. Cod. Comuni divid.* — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 1. *dec.* 34. *n.* 4. — *Ann. di Giuris.* an. 1. *p.* 2. *col.* 157. — *Ivi, an.* 3. *p.* 2 *col.* 574. — *Ivi, an.* 4. *p.* 1. *col.* 715. — *Michalor. De fratrib. p.* 3. *cap.* 42. *n.* 16. — *Salicet. Teorica alla legge precitata.*

2. Le Divisioni fatte senza una formale scrittura si presumono e si ritengono per avvenute nel concorso delle due circostanze, d' un possesso separato per il lasso di 10 anni fra i presenti, o di 20 fra gli assenti, e dell' esistenza di antichi segni indicanti limitazione delle diverse parti del fondo che si pretende indiviso. — *Leg. Si major, Cod. Commun. divid.* — *Rot. Tosc. in*

Digitized by Google

Thes. Ombros. tom. 1. *dec.* 36. *n.* 32. 33. — *Ivi, tom.* 4. *dec.* 34. *n.* 18. — *G. P. L. tom.* 5. *dec.* 11. *n.* 1. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 28. *dec.* 20. *n.* 1. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 157. — *Richer. Jurispr. univ. tom.* 11. § 106. — *Thesaur. Decis. Pedemont.* 205. *a.* 1. — *Micholor. De fratrib. cap.* 42. *n.* 13. — *Gratian. Discept. for. cap.* 951. *n.* 30. — *Mascard. De probat. concl.* 527. *n.* 2.

3. Il diuturno possesso dei beni, provenienti dall' eredità, conferma la presenzione della Divise. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 28. *dec.* 20. *n.* 2.

4. Per dare maggior forza alla presonsione delle Divise dedotta dal diuturno possesso, si deve tenor conto della volleru ai libri estimali. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 1. *dec.* 36. *n.* 24 *e seg.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 28. *dec.* 20. *n.* 3.

5. La presnnsione delio Divise, acqoisto il grado di prova piena o perfetta, per il doposto d'un testimone probo ed oeesto che s'interpose mediatoro delle differeeze che insorsero tra i dividenti, e che fo quegli il quale conciliò il modo delle Divise. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 28. *dec.* 20. *n.* 4.

6. Quando nell' instrumento di Divisione di un' eredità, e in qoello di transasione soccessivamente fatto fra i coeredi, non si rammentano i mobili, si presemo cho questi sieno stati divisi o mano. — *Leg. Si rem mobilem, ff. De acquir. posses.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 13. *n.* 2. 3. 4. — *Rot. Rom. av. Molines, dec.* 1229. *n.* 10. *tom.* 3; *e av. Polignac, nella Romana Jocalicem del* 14 *decembre* 1708. § *Sed quatenus, vers. Quippe mobilia.*

7. Una presunsiono daila Diviaione *a mano* dei mobili fra più coeredi, è il lungo silensio tenoln sn tal propoeilo dalle parti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 13. *n.* 5. 6. 7. 8.

SEZIONE III.

§ 1.

DELLE COSE CHE NON SONO, O NON SI REPUTANO SUSCETTIBILI D' UNA CONGRUA DIVISIONE

1. È presnezione di ragiono e di legge cho le case siano moraimente indiviaibili, non suscettibili cioè di ona congrua e comoda Divisiono; e però colni cho prelende il contrario deve chiaramonlo provarlo. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 4. *dec.* 47. *n.* 40. — *Ivi, tom.* 10. *dec.* 20. *n.* 5. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 61. *n.* 1. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 273. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 4. *tom.* 2. *dec.* 192. *n.* 16. — *Constant. Ad stat. urb. adnot.* 21. *art.* 2. *n.* 97.

2. Dicesi moraimente indivisibile il fondo, allorchè ogni porsione sarebbe inservibilo a ciascuno dei socii, o si ridurrebbe a on valore, proporzionalmenlo inferioro a qeello cho potrebbe avere unito al lotaio. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 4. *dec.* 47. *n.* 42. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 61. *n.* 2. — *Zanch. De societ. p.* 4. *cap.* 10. *n.* 168.

3. In un giudizio siccome qeello di Divisiooe, nol quale le leggi raccomandano cho si abbia in mira lo otilità e la conveeienza, non di en solo, ma di tutti i socii (*Leg. Judic. ff. Communi divid.*), non deve prestarsi ascolto all' ostinalo comproprietario, cho, in onta a tal precelio e a danno proprio e dei socii, voglia corrompere il soggetto di comnne proprietà, con una Divisiono deils qualo non è moraimente suscettibile. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 61. *n.* 4. — *Voet, Tractat. de famil. erciscund. cap.* 6. § 10.

4. Trattandosi della Divisione di case, la congruità della lora divisibilità e indivisibilità deve esser considerata non solo in rapporto alla nuda materialità dei foedi, ma anche rispetto all' utilità dei condividenti. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 432.

5. Il grave deprezzamento del subietlo comuno nella aua Diviaione per parti, oede essere ostacolo giuridico alla Divisione medesima, devo esser certo e concludentomente provalo. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1352.

6. Quando v' ha opposisione alla domandata Divisiono di en fondo, si ricorre ai compeesi legali, cioè alla perizia dei medesimo per riconoscere se sia, o no, divisibilo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 35. *dec.* 39. *n.* 3.

7. Nelle istrusioni cho veegono dato ai periti incaricati dell' esame della diviaibilità o indivisibilità di ena casa, non devo econdersi a quei minoli dettagli, cbe taciuti, possono dai periti stessi, secondo la loro arte e coscienza, esser valotati, ed espressi in anticipazione, possono di troppo vincolarli. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 29. *n.* 10. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 433.

§ 2.

DEI MEZZI SUSSIDIARII PER RISOLVERE LA COMUNIONE D'UNA COSA MATERIALMENTE O GIURIDICAMENTE INDIVISIBILE.

1. Il modo naturale o ordinario di prosciogliere il coedominio o la comonione, è la Divisione per parti, e l'assegna respettiva di esse ad ogni socio, o condomino; od i modi sussidiarii di licitazione o di aggiudicasiona non possono essere adottati dal retto arbitrio del giudice, se non qeando la cosa comeeo eon è aeseeltibile materialmente o giuridicamonte di comoda Diviaione. — *Instit. tit. De offic. judic.* § *Si familiæ, et* § *Eadem.* — *Leg.* 1 *e* 3. *Cod. Communi divid.* — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1351. — *Alvar. Valasc. Prax. cap.* 22. *n.* 1 *e seg.* — *Constant. Ad stat. urb. tom.* 1. *adnot.* 41. *art.* 2. *n.* 96 *e seg.*

2. La casa comnne, benchè materialmente divisibile senza distruggerla, tuttavia qnando non sia suscettibile di ona congrua o comoda Divisione, deva dall' ufficio del giudice aggiudicarsi tutta intiera ad eno solo dei coedomini, ed in preferenza a qoello cho no possiede la maggior parte, provvedendo poi in modo diverso all' indonnità degli altri interessati. — *Instit. tit. De offic. jud.* § 4. 5. — *Leg. Si familiæ, ff. Fam. erciscund.* — *Leg.* 3. *Cod. Comm. divid.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 65. *n.* 7. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 273-274. — *Rot. Rom. av. Cyrillo, dec.* 130. *n.* 6. — *Ivi, in Rom. divisionis super executione rei judicatæ,* 5 *maggio* 1752. *av. Elefant.* § 7. — *Ivi, in Rom. divisionis,* 2 *maggio* 1806, *av. Serlupi,* § 3. — *Brunneman. Alla cit. leg. Si famil.* — *Grotius, Ad pand. lib.* 10. *tit.* 1. *n.* 11. — *Voet, De famil. erciscund. cap.* 6. *n.* 8.

3. L' aggiudicazione del foedo indivisibile occorre che aia basata sopra una ragione di congruità, o convenienza, senza la quale offenderebbe quella eguaglianza di diritti, che a ciascen socio spettiene sopra la cosa comuno, o che non permette che uno di essi sia più privilegiato dell' altro. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 61. *n.* 9. — *Rot. Rom. av. Molin. dec.* 305. *n.* 1, *e dec.* 341. *n.* 1. — *Ivi, in Fulginaten. divisionis* 23 *gennaio* 1739. § 3. *av. Parrocciano.* — *Ivi, in Rom. seu Prænestin. Molendini,* 11 *giugno* 1602. § 3. *av. Altieri.* — *Ivi, in Rom. divisionis.* 2 *maggio* 1806. *av. Serlupi,* § 6. — *Fontanell. De pact. nuptial. gloss.* 9. *p.* 2.

4. Perchè la qualità di maggior porzionario, coerentemente al teste nella *Leg.* 34, § 2, *Cod. De donat.*, possa dar diritto ad ottenere l' aggiudicasiono del fondo comuna, non suscettibile di congrua Divisione, è necessario che la maggior qeota di condominio spetti ad uno dei condomini *per propria ragione*, e non per la *volontaria cessione*, o *renunzia* ad esso fatta da altro condomino, della aua quota. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 61. *n.* 7.

5. La vicinanza, o contiguità, non costituisce una maggioranza di gies capace di dar diritto all' aggiudicazione del fondo

Digitized by Google

indivisibile, perchè un'estrinseca accidentalità non può prevalere o vincere l'intrinseca causa del dominio e della proprietà indivisa tra i socii e condomini, sopra la cosa comune, una parità ed una eguaglianza di diritti e di ragioni. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 61. *n.* 8. — *Rot. Rom. in Rom. divisionis* 2 *maggio* 1806. *av. Serlupi*, § 9.

6. Il rimedio estremo ed odioso della licitazione per la Divisione della cosa comune, si ammette fra i soli condividenti quando manchi ogni altro mezzo più conveniente per far cessare la comunione, e non vi sia motivo alcuno di congruità per aggiudicare l'intiero casa ad un solo in preferenza dell'altro. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 16. *dec.* 20. *n.* 18. — *Vernaccini, Collezione, tom.* 1. *dec.* 10. *n.* 10. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 61. *n.* 10. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 274.

7. Sebbene gli estranei debbano regolarmente escludersi dalla licitazione del fondo indivisibile a comune a più comproprietarii (*Zonch. De societ. p.* 4. *rap.* 10. *n.* 178), ciò non ostante possono ammettersi, quando la loro esclusione sia dannosa ad uno dei condividenti. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 36. *dec.* 61. *n.* 11.

DOMANDA vedi LIBELLO.

DOMICILIO.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni delle Leggi Patrie.*
» 3. *Citazioni del Testo.*
» 4. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

Dicesi *Domicilio* quel luogo che taluno si è scelto per abitarvi e fissarvi l'esercizio della sua negoziazione, o lo stabilimento delle proprie fortune, con intenzione di rimanervi continuamente (1).

§ 2.

Regol. di Proc. Civ. *part.* I, *tit.* 1, *art.* 20 *e dall'art.* 33 *al* 38 *inclusive.*

§ 3.

Pandect *lib.* L, *tit.* 1. *Ad municipalem, et de incolis.*

Cod. *lib.* X, *tit.* 38. *De municipibus et originariis*; *tit.* 39. *De incolis, et ubi quis domicilium habere videtur, et de his qui studiorum causa in aliena civitate degunt.*

§ 4.

Andreoli (Jo. Francisci) *Controversiæ forenses.* V. la controv. 428.
De Luca (Jo. Bapt.) *Theatrum veritatis et justitiæ.* V. l'indice generale.
Fabbacchi (Prosperi) *Repertorium de contractibus.* V. le quest. 37.
Glück (Ch. Fred.) *Spiegazione ragionata delle Pandette.* V. il tom. VI, § 512-514.
Gobii (Antonii) *Consultationes decisivæ.* V. le consult. 57. 114.
Oliva (Feliciani de) *Tract. de foro ecclesiæ.* V. la par. 3. quest. 17. 18.
Roviti (Scipionis) *Consilia.* V. il cons. 49. tom. 1.
Sabelli (M. Antonii) *Summa diversorum tractatuum.* V. il tom. 1. § *Domicilium.*
Struvii (Georgii Adami) *De jure domicilii.*

(1) I Giureconsulti distinguono il Domicilio in *volontario* e *necessario*; il primo è quello che chiunque può costituirsi a seconda del proprio arbitrio; il secondo è quello che vien imposto ad alcuno dall'esercizio del proprio ufficio.

SOMMARIO DELLE MATERIE
COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sezione unica.
§ 1. *Generalità.*
§ 2. a) *Del Domicilio d'origine.*
b) *Del Domicilio d'abitazione.*
c) *Del Domicilio d'elezione.*
§ 3. *Della duplicità dei Domicilii.*

SEZIONE UNICA.

§ 1.
GENERALITÀ.

1. Il Domicilio si acquista coll'animo. — *Leg. Domicilium* 20, e *Leg. Ejus.* 27. *ff. Ad municip. et de incol.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 21. *n.* 4.

2. L'animo e la volontà di acquistare il Domicilio si deduce dai fatti e dalle operazioni. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 13. *dec.* 21. *n.* 5. — *Rot. Rom. av. Riminald. tom.* 4. *dec.* 371. *n.* 7.

3. Per acquistare Domicilio, basta un tempo minore di dieci anni, purchè al fatto dell'abitazione si aggiunga l'intenzione manifesta di fissare il Domicilio. — *Leg. Domicilium* 20, *Leg. Ejus qui* 27. *e Leg. Incola* 29. *ff. Ad municip.* — *Leg. Pupillus* 239, § *Incola* 2. *ff. De verb. significat.* — *Tes. del F. Tosc.* tom. 33. *dec.* 16. *n.* 10. — *Ann. di Giuris.* an. 11. *p.* 2. *col.* 1040. — *Goyt. lib.* 2. *ost.* 33. *n.* 4.

4. Sono circostanze bastevoli a dimostrare chiaramente l'intenzione di domiciliarsi in un determinato luogo; 1° l'abitazione quasi decennale nel luogo medesimo; 2° la conduzione d'una taberna; 3° la subiezione ai pubblici oneri ed uffici. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 230.

5. Non si acquista Domicilio mediante l'abitazione interrotta ed accidentale per causa di commercio, o d'impiego; poichè per acquistarlo si richiede una *dimora stabile, costante, e congiunta alla volontà determinata di non più partire.* — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. vol. 3. *dec.* 180. *n.* 68. 69.

6. La variazione o l'abbandono del Domicilio non si presumono, se non dietro, o formale dichiarazione, o circostanze tali di fatto che ne dimostrino l'abbandono ed il momento; e la prova di tali fatti deve concludersi evidentemente ed univocamente da chi li allega. — *Rot. Tosc. in Piscien. Statuti de pari jure redd. del* 9 *settembre* 1791. *av. Maccioni.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 57. *n.* 8. — *Ivi, tom.* 39. *dec.* 5. *n.* 1. — *Rot. Rom. in Recent. part.* 4. *tom.* 1. *dec.* 473. *n.* 2, e *part.* 8. *dec.* 127. *n.* 19. — *Menoch. De Præsumpt. præs.* 42 *lib.* 6. *n.* 12.

7. Per provare la variazione del Domicilio si richiede il cumulativo concorso dell'abitazione continua, il possesso della maggior parte dei beni, e l'animo, almeno presuntivo, di stabilirsi nel luogo della nuova abitazione, e il sopportare il peso degli onori pubblici. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 57. *n.* 6. — *Guazz. De defens. reor. def.* 1. *cap.* 6. *n.* 29 *e seg.*

8. Colui che riconosce il Domicilio di alcuno con atti replicati, non può eleggere l'incompetenza di quel Foro. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 21. *n.* 8.

Digitized by Google

9. Dalla renunzia fatta da un livellare al diritto d'esser convenuto al proprio foro per il pagamento dei canoni, non si può dedurre che egli abbia voluto assoggettarsi ad un Tribunale divorso da quello del di lui Domicilio per tutte le altre conseguenze del contratto, ed in particolare per il caso di caducità. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 4. *n.* 2.

10. La parola « abitatori » indica vero a proprio Domicilio. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 180. *n.* 44.

11. Le fedi rilasciate dai parrochi possono far prova in giudizio quanto alle nascite, morti e matrimonii, ma non quanto alla continua dimora in un luogo, e all'assenza dal luogo medesimo per qualche giorno dell'anno: nè questi fatti possono resultare nemmeno dai registri dell'aome, i quali tutt'al più attestano della presenza di un dato individuo in un luogo determinato nella ricorrenza dell'annuale censimento. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 106-107.

12. Il *Domicilio* e l'*obitazione* sono due cose fra loro interamente distinte, e l'uno può stare benissimo senza dell'altra. — *Rot. Tosc.* in *Florent. select.* tom. 6. *p.* 1. *dec.* 42. *n.* 42. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 57. *n.* 5.

§ 2.

a) *Del Domicilio d'origine*

1. L'accettazione delle notificazioni degli atti giudiciali al Domicilio d'*origine*, è una prova sicura della conservazione del medesimo. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 28. *dec.* 25. *n.* 5.

2. Il proprio o vero abbandono del Domicilio d'*origine* non si presume nè si dice verificato, se non che nel concorso, o di una formale dichiarazione, o di atti o di fatti univoci a comprovanti la deliberata volontà della persona di abbandonare l'antico, per stabilire altrove un nuovo Domicilio. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 28. *dec.* 25. *n.* 4.

b) *Del Domicilio d'abitazione.*

1. Il luogo dell'abituale dimora del reo convenuto ove si debbono trasmettere ed eseguire le notificazioni degli atti giudiciali, devesi intendar quello ov'è situata la casa paterna del reo convenuto medesimo, ov'esso abbia per lungo tempo abitato, ove esistano i di lui beni, dove si trovino i suoi congiunti o la sua famiglia, e dove dal medesimo si conservi l'antico Domicilio. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 45. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 28. *dec.* 25. *n.* 1. 2. 3.

2. Quantunque il Domicilio d'*origine* sia preferibile a quello d'*abitazione*, pur tuttavia quando a quest'ultimo si unisce la contrattazione, attesa la duplicità del vincolo cessa l'indicata preferenza. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 135. *n.* 3.

c) *Del Domicilio d'elezione.*

1. Il Domicilio *elettivo* è stato sempre riconosciuto come surrogato, per volontà di quella delle parti che lo elesse, alla dimora abituale, per la legittima notificazione di tutti gli atti. — *Tes. del F. Tosc. tom* 26. *dec.* 61. *n.* 4. 5.

2. Quando le parti contraenti hanno eletto Domicilio presso alcuno, si sono sottoposti alla giurisdizione del giudice del Domicilio eletto. — *G. P. L. tom.* 5. *dec.* 6. *n.* 1. *pag.* 17. — *Tondut. De præven. cap.* 42. *p.* 2. *n.* 13. — *Denisart, voce Assignation,* § 8. *n.* 15. — *Merlin, Repertoire de jurispr. voce Domicile élect.*

3. L'elezione del Domicilio sortendo l'effetto della renunzia al proprio foro e la sabiezione al foro aliena, deva risultare da una dichiarazione positiva ed espressa. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 760. — *Despeaux, Competence des Tribunaux de comm.* § 209.

4. Per l'elezione del Domicilio, è necessario un mandato speciale. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 760. — *Carleval. De judic. tit.* 1. *disput.* 2. § 1143.

5. L'elezione del Domicilio opera nei giudizii la collazione di un mandato, a coloro che abitano il Domicilio eletto, a ricevere o le notificazioni che vi saranno fatte relative alle persone eligenti, o gli affari pei quali l'elezione del Domicilio è avvenuta. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 11. *n.* 3. — *Ivi, tom.* 28. *dec.* 2. *n.* 3. — *Merlin, Questions de droit: voce Domicile* § 3.

6. Quando si tratta non di Domicilio *reale*, ma di Domicilio *elettivo*, non basta, per autorizzare il Cursore alla notificazione per via d'affissione, la mancanza al Domicilio elettivo della persona che dovova essere notificata, o di parenti, o domestici suoi che per esso ricevor potessero l'atto da notificarsi, ma si esige che neanco la persona del domiciliatario o suoi congiunti o domestici, siansi dal Cursore trovati, essendo questi ultimi soltanto che rappresentar debbono la persona del notificando, o nella cui mancanza, può aver luogo la notificazione per via d'affissione. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 328.

7. L'elezione del Domicilio fatta nel contratto conserva la sua giuridica efficacia anco di fronte all'erede del contraente, non tanto all'effetto di determinare il luogo dell'esecuzione del contratto, quanto quello della notificazione degli atti necessarii per ottenerla. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 1094. — *Merlin, Répertoire, voce Domicile élect.* § 2. n. 8.

8. Perchè il creditore possa regolarmente e competentemente richiamare il suo debitore al Tribunale del luogo designato per il pagamento del credito, si richiede che dal contratto resulti una espressa dichiarazione di elezioca di Domicilio. — *Regol. di Proc. Civ. art.* 38. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 4. *n.* 1.

9. L'elezione del Domicilio per parte del creditore nel luogo della commessa esecuzione, è formalità del precetto che deve antecedere l'esecuzione reale, e non la personale, nè è sancita a pena di nullità. Meno poi può rimprovorarsene l'omissione al creditore in quei casi nei quali la legge non gli ingiunge di far precedere all'esecuzione il precetto. — *Ann. di Giuris. an.* 8 *p.* 2. *col.* 1155-1156.

10. Una volta che il creditore ha indicato il proprio Domicilio nella giurisdizione del Tribunale dal quale devo rilasciarsi l'ordine per l'esecuzione reale, o personale, del debitore, niun obbligo gli incombe di alloggerlo in tutti quei luoghi e giurisdizioni in cui piaccia al debitore di trasferirsi. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 1156.

11. L'elezione del Domicilio per parte del creditore nella giurisdizione del Tribunale dal quale devo rilasciarsi l'esecuzione, è dalla Legge ordinata a solo fine, che il debitore possa notificare degli atti capaci a prevenirla; quindi si rende inutile tutte le volte che si tratti del rilascio dell'ordine di arresto in virtù di una sentenza passata in istato di esecuzione, a sospendere la quale la Legge somministra dei rimedii che non hanno d'uopo della presenza del creditore. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2 col. 1156.

§ 3.

DELLA DUPLICITÀ DEI DOMICILII.

1. È permesso di avere un doppio Domicilio, e le notificazioni degli atti sono fatte legittimamente al Domicilio abbandonato, quando quello ch'è partito vi ritiene ancora una stanza per abitazione. — *Leg.* 27. § 2. *ff. Ad municip. et de incol.* — *Rot. Tosc. in Flor. select. tom.* 6. *p.* 1. *dec.* 42. *n.* 37. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38.

Digitized by Google

dec. 57. *n.* 3. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 18. *tom.* 1. *dec.* 21. *n.* 10. — *Voet, Ad pandect. lib.* 1. *n.* 92. — *Sabell. in Summ.* § *Citatio n.* 5. — *Uberi. De citat. tom.* 3. *cap.* 7. *n.* 263. *e tom.* 1. *cap.* 13. *n.* 39.

2. Possono riunirsi, e sono compatibili in un medesimo soggetto, un Domicilio di *abitazione* ed un altro di *origine*.—*Rot. Tosc. in Pisien. Statuti de pari jure reddend. del* 9 *settembre* 1791. *av. Maccioni* § 12 *e* 28. — *Ivi, in Florent. cautionis del* 28 *settembre* 1791 *av. Maccioni.* § *A togliere di mezzo ec.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 39. *dec.* 3. *n.* 3.

DOMINIO.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni del Testo.*
» 3. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

Dicesi *Dominio* (o *Proprietà*) il diritto di poter liberamente e pienamente disporre d'una cosa corporale (1), e di rivendicarla da qualsiveglia possessore, purchè non vi si opponga no o la legge, o la convenienze, od una disposizione d'ultima volontà (2).

§ 2.

Instit. *lib.* II, *tit. De rerum divisione, et adquirendo ipsarum dominio.*

Pandect. *lib.* IV, *tit.* 1. *De rei vindicatione.* — *Ivi, lib.* XLI, *tit.* 1. *De adquirendo rerum dominio.*

Cod. *lib.* IV, *tit.* 52. *De communium rerum alienatione.* — *Ivi, lib.* VII, *tit.* 25. *De nudo jure Quiritium tollendo.*

§ 3.

Anckelmanni, *De Dominio.*
Da Luca (Joh. Bapt.) *Theatrum veritatis et justitiæ.* V. l'indice generale.
Fagundez (Steph.) *Tract. de acquisitione et translatione rerum dominio.*
Forsteri (Valentini Guilelmi) *Tractatus de dominio.*
Galvani (M. Aurelii) *Tractatus de dominio.*
Gastrding (F. C.) *Esposizione approfondita del diritto di proprietà.*
Gilkenii (Petri) *De adquirendo rerum dominio.*
Hænel (Gust. T.) *Diss. de adquirendo rerum dominio.*
Haunoldi (Christepheri) *Controversiarum de justitia et universo jure privatorum.* V. il tom. 3. — *Tract. de dominio.*

(1) Secondo molti interpetri del Diritto Romano, le *cose incorporali* non possono formare oggetto di Dominio, se non abusivamente intorno a siffatta controversia che, come appunto osserva lo Zeiller, si riduce in sostanza ad una mera questione di parole, vedasi l'*Haimberg. Dir. Rom priv. e puro.* § 198 *nota* e, e specialmente l'*Harpprect. Comm. sulle Istit. di Giust. tom. II in princ.* e si confr. la *Leg* 49 *ff. De verb signif.*

(2) Fra tante e soverchie distinzioni, così minute e sottili, colle quali i Giureconsulti sono non di rado riusciti a render confuso e mal definito un termine di diritto, non ostante il loro buon volere di meglio chiarirlo, pare a noi meritar davvero d'essere ricordata quella che riguarda il *Dominio*, e che lo qualifica ora come *perfetto*, ora per *imperfetto*, secondochè, o si riuniscono *unite* le due facoltà di *godere* e di *disporre* della cosa che forma l'obietto del Dominio, o piuttosto l'*una di esse* si trova invece *disgiunta*, in tutto od in parte, *dall'altra*.

Klessen (Andreæ) *Disp. sex ad jura obbligationum et dominiorum pertinentia.*
Kyllingii (Jacobi Wernheri) *Tractatus de arcium pluribus communium condominiis.*
Medinæ (Johannis) *Tractatus de rerum dominio.*
Putter (K. Th.) *Trattato della proprietà.*
Sabelli (M. Antonii) *Summa diversorum tractatuum.* V. il tom. 1. § *Dominium.*

SOMMARIO DELLE MATERIE
COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez. I. *Del Dominio.*
§ 1. *Generalità.*
§ 2. a) *Della traslazione del Dominio.*
b) *Delle presunzioni e congetture relative all'acquisto, od allo abdicazione della Proprietà.*
§ 3 *Dei Giudizii di rivendicazione di Dominio.*
Sez. II. *Del Condominio.*
§ 1. *Generalità.*
§ 2. *Delle prove e delle presunzioni che inducono od escludono il Condominio.*
§ 3. *Dell'esercizio del Condominio, e dei diritti ed obblighi respettivi dei comproprietarii.*
§ 4. a) *Degli acquisti eseguiti cogli assegnamenti comuni.*
b) *Dell'alienazione ed oppignorazione della cosa comune.*
§ 5. *Della divisione giudiciale, e stragiudiciale della cosa comune.*

SEZIONE I.

Del Dominio.

§ 1.

GENERALITÀ

1. Il principale attributo del Dominio è la facoltà di alienare; nè all'esercizio di queste diritto può fare ostacolo l'eventuale resolubilità del medesimo. — *Leg.* 21. *Cod. Mandati.* — *G. P. L. tom.* 2. *dec.* 17. *n.* 3. *pag.* 95.

2. È una seguela del Dominio il poter fare, o no, ciò che interne alla cosa possedata può piacere al padrone di essa di farvi, o di non farvi. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 33. *n.* 1.

3. Colui che ritiene il Dominio ed il possesso d'una cosa, non può essere inquietato intorno al libero esercizio dei diritti nascenti dallo stesso Dominio e possesso. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 41. *n.* 4. 5.

4. Il Dominio dei beni, non ostante l'accensione dell'ipoteca, rimane presso il debitore, il quale è nel diritto di disporre dei beni medesimi con atti meramente amministrativi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 2. *n.* 3.

5. Il Dominio di ciascuna parte e frazione d'un fondo, si mantiene e si conserva dal proprietario col Dominio del fondo medesimo. — *Ann di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 854.

6. Il Dominio delle cose non può *contemporaneamente ed in solido*, rimanere presso due diverse persone. — *Rot. Tosc. in Pistoriens. cappellan. dell'* 8 *giugno* 1773. *av. Ulivelli,* § 10 *e seg.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 15. *n.* 32. — *Ivi, tom.* 18. *dec.* 85. *n.* 10. 72.

7. Non presenta incompatibilità alcuna, specialmente ove si tratti di beni situati nelle Maremme Toscane, che altri abbia il

Digitized by Google

Dominio dei frutti naturali, altri abbia il Dominio dei frutti industriali d'uno stesso fondo. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 375-376.

§ 2.

a) *Della traslazione del Dominio*

1. Non si dà traslazione di Dominio da uno in un altro senza che v' intervenga il *consenso espresso* o *presunto* delle parti, emergente da un atto, o da un titolo abile a legalmente operarla.—*Leg. in omnib.* 55. *ff. De oblig. et action.* — *Instit. tit. De rerum. divis. et acquir. rer. dom.* — *Ann. di Giuris. an.* 10. p. 2. *col.* 804.—*Mayns, Elém. de droit rom. vol.* 1. § 189.

2. Il Dominio si ritiene con l' *animo*, quindi non si può perdere se non *mediante un fatto proprio*, o con alcuno di quei *mezzi* che la Legge ha riconosciuti *abili ad operarne la traslazione.*—*Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 71. *n.* 3. — *Ivi, vol.* 3. *dec.* 186. *n.* 3.

3. Affinchè la tradizione assuma il carattere di modo traslativo, deve essere accompagnata da due circostanze morali, cioè; che il tradente abbia la *potestà di trasferire il Dominio*, e che ne abbia l'*animo*. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 186. *n.* 21.

4. La *nuda* tradizione non è un modo d' acquisto, nè produce traslazione di Dominio. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 186. *n.* 22.

5. L'*atto materiale* è il modo dell' acquisto del Dominio, la *causa* poi è ciò che veramente lo forma. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 186. *n.* 23.

6. L'asserzione non vera di proprietà, non opera la traslazione del Dominio. — *Leg.* 6. *ff. Ad municip.* — *Leg.* 5. *Cod. De jur. et fact. ignor.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 1. *n.* 40.

b) *Delle presunzioni e congetture relative all' acquisto, ed all' abdicazione della Proprietà*

1. Il Dominio di un fondo una volta acquistato, si presume continuato nell'acquirente, se pure non viene dimostrato il contrario. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. dec.* 17. *n.* 3. 4. *tom.* 7. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 23. *n.* 3.

2. Non si presume giammai cessato il Dominio, se non si dimostra con qual modo ne avvenne la di lui traslazione. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 71. *n.* 4. — *Ivi, vol.* 3. *dec.* 186. *n.* 4.

3. Il Dominio non si presume dal solo possesso senza titolo, il che sta ad escludere anche l' immemorabile, se non si prova la sopravvenienza di altra causa estrinseca, quale abbia fatta variare natura al titolo del possesso, e così di precario e resolubile, lo abbia reso perpetuo. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 159. *n.* 22. 23. 24.

4. Quando consta della tradizione, e non della di lei causa, o titolo, nel dubbio si presume avvenuta più per motivo di custodia, che di traslazione di Dominio. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 186. *n* 24.

5. Le presunzioni legali del Dominio e del possesso, che contro il defunto sarebbero state efficaci, lo sono egualmente contro i suoi eredi. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 186. *n.* 31. 32.

6. L' uso e il possesso immemorabile dei precedenti proprietarii somministra argomento validissimo, indipendentemente da ogni altro riscontro, del Dominio a favore del possessore attuale rispetto alle frazioni controverse di un fondo. — *Rot. Tosc. in Foianen. contribut.* 28 *marzo* 1795. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 8. *n.* 10. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 852. — *Menoch. De presumpt. lib.* 3. *presumpt.* 131. *n.* 38.

7. Provato il Dominio di un fondo, si ritiene per necessità provato il Dominio di tutto ciò che vi è connesso ed è al comodo e all'uso di quello esclusivamente destinato. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p* 2. *col.* 852.

8. Quando la volontà d' abdicare e respettivamente di acquistare il Dominio vuol desumersi da argomenti, congetture e presunzioni, abbisogna che queste siano urgenti ed univoche da escludere qualunque dubbio, e rendere improponibile ogni altro concetto. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 808. 809. — *Merlin, Répertoire:* mot *Occupation*, § 3. *art.* 2.

§ 3.

DEI GIUDIZII DI RIVENDICAZIONE DI DOMINIO.

1. Nel giudizio di rivendicazione incombe all' attore l'obbligo di una prova piena, rigorosa e limpida del Dominio del fondo investito dall' azione intentata. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 186. *n.* 2. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 93. *n.* 3.

2. Nei giudizii di rivendicazione, l'attore, nel porre in essere il Dominio del fondo in questione, deve provare il *titolo legittimo*, la *tradizione*, la *numerazione del prezzo*, e il *diuturno possesso civile.* — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 186. *n.* 5. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 29. *dec.* 75. *n.* 15. 16. — *Menoch. De arbitr. cons.* 42. *per int.* — *Sabell. in Summ. verb. Dominium* n. 8.

3. La prova del Dominio non può porsi in essere con le presunzioni o congetture, ma deve farsi constare con mezzi chiari e limpidi non soggetti a veruna eccezione, e che abbraccino senza intervalli tutto il periodo di tempo precedentemente trascorso. (Confr. la *dec.* 39. *n.* 2. *tom.* 4 *del Tes. del F. Tosc.*) — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 7. *dec.* 17. *n.* 3 *s* 4.— *Tes. del F. Tosc. tom.* 29. *dec.* 75. *n.* 11.

4. Può dirsi conclusa la prova del Dominio, quando consta in modo certo del Dominio antico che si presume continuato fino al dì della introduzione del giudizio (*Rot. Tosc. in Florent. Reivindicationis*, 11 *settembre* 1806. *av. Puccini*). Quando però l'antico Dominio, ben lungi dall' essere giustificato per mezzo di un titolo limpido, si vuol desumere da una semplice presunzione, questa non può servire di base alla presunzione del Dominio attuale per la notissima regola che « non può dedursi presunzione da presunzione. » — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 25. *n.* 7. 8.

5. Di fronte alla prova chiara e incontrastabile del Dominio presso l'attore o suoi autori, nulla rileva il possesso men che decennale del reo convenuto, destituto di legittimo titolo. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 466-467.

6. La prova del Dominio presso l'attore si desume dalla confessione istessa del reo convenuto. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 186. *n.* 1.

7. Mal pretende di essere ammesso a giustificare di esser proprietario e domino colui, che col quasi-contratto della contestazione della lite ha riconosciuto la proprietà e il dominio esistere presso l'avversario. — *Ann. di Giuris.* nn. 5. *p.* 2. *col.* 808-809.

8. Ogniqualvolta nel precetto inibitoriale si asserisce che il fondo su cui verte il precetto è di assoluta proprietà dell'inibente, che si riserva di farlo dichiarare, e lo dichiara con successiva scrittura, si viene ad instaurare un proprio e vero giudizio di rivendicazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 93. *n.* 2.

9. Nei giudizii di rivendicazione, l' attore che non prova concludentemente il Dominio, deve essere rigettato nelle sue pretensioni, e deve invece pronunziarsi a favore del terzo possessore, o reo convenuto, il quale, anco nel caso di dubbio, deve assolversi.—

Digitized by Google

Rot. Tosc. av. Venturin. dec. 20. *n.* 8. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 29. *dec.* 75. *n.* 12. — *Ivi, tom.* 33. *dec.* 23. *n.* 1. — *De Luca, De empt. et vendit. disc.* 29. *n.* 9. — *Voet, Ad pandect. lib.* 6. *tit.* 1. § 2. — *Donell. Comment. jur. civ. lib.* 20. *cap.* 1. *tom.* 3. *col.* 758. (*dell' ediz. di Lucca.*)

10. Per la natura ed indole del giudizio di rivendicazione l'attore che rimane succumbente nel giudizio medesimo, devo condannarsi alla refezione dei danni e delle spese anco stragiudiciali. A sgravarlo poi di questa condanna non deve adottarsi veruno scusabilità che lo esima dalla totalità delle spese, non solo quando siasi sviluppato a suo carico un' assoluta temerità di giudizio (*Rot. Tosc. in Abbatiæ Sancti Salvadoris, de'* 30 *decembre* 1771. *av. Baldasseroni* § 64), quando ancora per il riflesso, che siccome al reo convenuto sarebbe compelata contro il suo autore la piena indennità ove fosse rimasto spogliato, così a parità di ragione deve questa medesima indennità essere prestata pienamente dall' attore succumbente, il quale diventa passibile di tutte le conseguenze alle quali le sue ingiuste pretensioni hanno dato causa. — *Rot. Tosc. in Castri Florentini fideicommissi De Pierazzinis et prætensæ rei vindicationis et expensarum,* 30 *settembre* 1799. *av. Brichieri-Colombi.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 93. *n.* 4.

SEZIONE II.

Del Condominio.

§ 1.

GENERALITÀ

1. Nel Condominio non si distinguono le parti della proprietà *realmente*, ma solo *virtualmente*. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 10. *n.* 2. — *Donell. De jur. civ. lib.* 9. *cap.* 12. § 3. *vers. Res communis.*

2. Il Condominio esclude la servitù, come la servitù esclude il Condominio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 54. *n.* 1.

3. Il socio o fratello riunito in comunione d' interessi, ha il diritto di operare per mandato presunto tutte quelle cose che all'interesse comune sono confacenti. — *Leg. Pupillo,* § *Si plurium, ff. De oper. novi nunciat.* — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 630. — *Tusc. lett.* S, *conel.* 282. *n.* 16. — *Surd. lib.* 1 *consult.* 43. *n.* 9.

4. Una volta che la comunione è stata stabilita, non se ne presume lo scioglimento fino alla morte di alcuno dei socii, e deve chi lo allega giustificarlo. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 752.

§ 2.

DELLE PROVE E DELLE PRESUNZIONI CHE INDUCONO OD ESCLUDONO IL CONDOMINIO.

1. Nel difetto assoluto di titoli e documenti, la prova del Condominio può porsi in essere anco col mezzo di argomenti e di congetture. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 139. — *Pardessus, Des servitudes, p.* 1. *chap.* 1. *sect.* 1. *n.* 8.

2. Quando il perito giudiciale ha opinato essere comune fra più Condomini un muro, deve attenersi alla di lui opinione. — *Rot Tosc. in Liburnen. altius tollendi del di* 8 *luglio* 1785. § 3. *av. Simonelli.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 20. *n.* 2.

3. Nel difetto di titolo, o d' altra giustificazione atta a far prova dell' esclusiva proprietà d' un pozzo esistente fra due case, a favore dell' uno o dell' altro dei proprietarii delle medesime, la circostanza che il pozzo si trovi escavato in parte sull' area del limitrofo stabile somministra un riscontro decisivo di Condominio. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 138. — *Petro de Ubald. De duob. fratrib. p.* 4. *n.* 24. — *Pacichel. De distant. cap.* 9. *si adnot.* 36. — *Hermosill. ad Lopes, leg.* 28. *tit.* 5. *glos.* 3. *n.* 2.

4. L' esistenza di due gole formate da un muro divisorio in un pozzo esistente fra due case, per servire agli abitanti dell' una e agli abitanti dell' altra, somministra una presunzione di Condominio fra i proprietarii delle medesime. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 139.

5. Non può non ravvisarsi per comune a più proprietarii di case quel pozzo che come tale è stato descritto negli atti traslativi di Dominio o nelle perizie descrittive dei singoli stabili. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 138.

6. La consuetudine di valersi del forno spettante al proprietario del medesimo, non fa presumere alcun Condominio, nè alcuna servitù. — *Tes. del F. Tosc. tom* 26. *dec.* 54. *n.* 4. 5.

§ 3.

DELL' ESERCIZIO DEL CONDOMINIO, E DEI DIRITTI ED OBBLIGHI RESPETTIVI DEI COMPROPRIETARII.

1. È regola di universale giustizia quella che vuole osservata fra i socii condominii una rigorosa eguaglianza e repartiti fra tutti con equa proporzione i comuni vantaggi, in modo che veruno possa togliere o menomare all' altro la sua parte di godimento. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 40. *n.* 1. 3. — *Ivi, tom.* 21. *dec.* 7. *n.* 3. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 140. — *Pothier, Du contrat de société, n.* 84. 133.

2. Di fronte alla prova del Condominio è circostanza indifferente la diversità nei mesi e nei comodi per esercitare i diritti al medesimo inerenti. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 140.

3. Non è permesso al condomino di fare opera alcuna nella cosa comune, senza che egli abbia ottenuto il consenso dell' altro condomino. — *Leg. Sabinus, ff. Commun. dividund.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 72. *n.* 5. — *Ivi, tom.* 31. *dec.* 20. *n.* 3. — *Ivi, tom.* 42. *dec.* 19. *n.* 1. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 434. — *Ivi, an.* 6. *p.* 1. *col.* 95. — *Constant. Ad stat. urb. adnot.* 23. *art.* 2. *n.* 103 *e seg.*

4. La regola, desunta dalla *Leg. Sabinus, ff. Communi dividundo,* e riportata nel numero precedente di questo paragrafo, soffre limitazione allorchè si tratta della percezione d' un frutto ordinario, già pendente o maturo. — *Leg. Arboribus* 2, *ff. De usufructu.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 42. *dec.* 19. *n.* 2.

5. Il condomino, nella sua qualità di amministratore di fatto della cosa comune, può recidere e raccorre, non ostante la proibizione dell'altro condomino, i frutti maturi e soliti del fondo comune fra i quali si annovera anco la selva cedua. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 42. *dec.* 19 *n.* 3. — *Bald. cons.* 37. *n.* 4. 5. — *Soccin. Cons.* 58. *n.* 2. *vol.* 4. — *Surd. Cons.* 43. *n.* 17. — *Sperell. dec.* 54. *n.* 11. — *Michalor. De fratrib. p.* 3. *cap.* 38. *n.* 4. — *Zanchio, De societ. p.* 1. *cap.* 7.

6. La teoria desunta dalla *Leg. Sabinus, ff. Commun. divid.*, per cui non è lecito al Condomino di valersi senza il consenso dell' altro della cosa comune, oltre o contro l'uso cui fu destinata in principio, presuppone che sia in antecedente accertata in fatto la primitiva destinazione, a cui questa non sia stata in progresso estesa o variata per consenso espresso o tacito dei condomini. — Quindi non è dalla sola lapsione del contratto d' acquisto, che vuolsi e devesi stabilire la primitiva destinazione del fondo, ma tutti i fatti successivi e gli argomenti tratti da quelli devonsi considerare, i quali ove importassero un espresso o tacito consenso ad estendere o variare la destinazione primitiva, non troverebbe altrimenti congruo subietto d' applicazione la sopra indicata teoria. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 1. *col.* 97. 98.

7. Il condomino può alienare la porzione del fondo che gli

appartiene; l'alienatario subentra nella comunione, ed il contratto non è soggetto a revocazione. — *Leg. Frater tuus, Cod. Commun. divid.* — *Leg.* 1. 2. 3. *Cod. De communium rerum alienat.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 87. *n.* 11. — *Ivi, tom.* 22. *dec.* 102. *n.* 4. 6.

8. Ciascuno de' socii o condomini deve, finchè profitta de'vantaggi della comunione, concorrere in proporzione alle spese occorrenti per la conservazione della cosa comune, e rifonderle a quello che le abbia, anco nel suo dissenso, anticipate. — *Leg.* 32. § 12. *ff. Pro socio.* — *Leg.* 12. *ff. Comm. divid.* — *Ann. di Giuris.* an. 10. *p.* 1. *col.* 503; *e p.* 2. *col.* 141. — *Capoll. De servitut. cap.* 47. *n.* 12. — *Pasichell. De distant. adnot.* 36.

9. Quantunque tutte le spese che tendono al mantenimento della cosa comune, debbono esser comuni fra Condomini, con tutto ciò quello che non dà causa al danno non deve risentire l'emenda dello stesso danno. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 7. *n.* 1. 2. 4.

10. L'azione per la divisione della cosa posseduta in comune fra più, è l'unica che compete a quel condomino che non vuole ulteriormente persistere nella comunione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 40. *n.* 2.

11. Nella pendenza della comunione di un fondo, l'una parte non può impedire all'altra l'azione *communi dividundo*, che non è denegata ai possessori di buona fede. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 192. *n.* 3. — *G. P. L. tom.* 4. *dec.* 13. *n.* 2. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 16. *n.* 1.

12. Il comproprietario di un fondo gode di tutto il Dominio, finchè fra i diversi proprietarii non ne segue la divisione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 46. *n.* 5.

13. La destinazione dei condomini, che non ammette immutazione senza il concorso della volontà di ciascuno di essi, e forma un ostacolo giuridico alla divisione del subietto comune per parti, allora soltanto si verifica quando è permanente e intrinseca al Condominio, non mai quando dipende dal placito o dalla libera volontà di un solo. — *Ann. di Giuris.* an. 6. *p.* 2. *col.* 1352.

14. Il concordato giudiciale dei condomini sulla indivisibilità di un subietto comune, perchè possa ravvisarsi come ostativo alla divisione, non deve consistere in semplici manifestazioni d'opinioni, ma deve esser positivo; ed è poi inammissibile di fronte all'accettazione delle parti medesime di un formale giudicato in senso contrario. — *Ann. di Giuris.* an. 6 *p.* 2. *col.* 1355. 1356.

15. Il precetto proibitivo la divisione fra i fratelli contenuto nel testamento paterno, comunque limitato da un tempo certo, non è mai rigorosamente obbligatorio, e rimane sempre nel prudente arbitrio del giudice d'autorizzare il recesso nel concorso di cause giuste o proporzionate. — *Ann. di Giuris.* an. 6. *p.* 2. *col.* 367-369.

16. Il condomino che prima della divisione ha accedute alla vendita di alcuni beni comuni, non può dopo le divise agire che contro i condividenti, e contro i beni da essi o posseduti, o distratti dopo le divise. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 52. *n.* 7. 9. 10.

§ 4.

a) *Degli acquisti eseguiti cogli assegnamenti comuni.*

1. Il condomino che ha rivestita la qualità di tutore ed amministratore degli altri condomini, non può acquistare con gli assegnamenti comuni in nome proprio, ma bensì in nome comune; e quando anche lo abbia fatto, debbono non ostante intendersi fatti per nome ad interesse comune. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 14. *n.* 24.

2. La trasfusione o conversione d'un credito di più individui, comuni di beni, da un titolo in un altro, opera *ipso jure* la surroga di questo a quello, e conseguentemente l'acquisto della proprietà di esso a favore di tutti coloro nei quali risiede la proprietà del prime, abbenchè non intervenuti all'atto che è stato stipulato *in proprio* come da un solo. — *Ann. di Giuris.* an. 3. *p.* 2. *col.* 207 *e* 208.

b) *Dell'alienazione ed oppignorazione della cosa comune.*

1. Per regola generale di diritto, sono nulle e di niun valore tutte le alienazioni che dal condomino si facciano della cosa comune, senza il consenso dell'altro Condomino (*Leg.* 4. *Cod. De comm. rer. alienat.*), e ciò tanto più, quando quest'ultimo non abbia rivalsa contro il venditore. — *Rot. Tosc. in Pisana nullitatis opocæ,* 1 *agosto* 1787, *av. Ulivelli.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 77. *n.* 11. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1202. — *Ivi, an.* 11. *p.* 2. *col.* 315.

2. La facoltà, che per regola desunta dal disposto della legge *Arboribus* 2, *ff. De usufructu* compete al condomino, di valersi della cosa comune per tutti quegli usi a cui è destinata, anco dissenziente l'altro condomino (*vedi il num.* 4. *del* § 3. *di questa Sez.*), riguarda la percezione dei frutti, e non si estende all'alienazione del fondo, e di ciò che forma parte sostanziale del medesimo. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 311.

3. Il disposto della legge *Marcellus*, § *Res quæ* 3, *ff. Ad Senat. Cons. Trebell.*, per cui è stabilito, che le alienazioni fatte dall'erede fiduciario si imputano nella quota che egli ha diritto di aver salva dall'eredità fidecommessa, non costituisce un'eccezione al principio generale che *annulla le alienazioni fatte dal condomino*, o consorte, *della cosa comune*, ma somministra un equitativo rimedio, onde soccorrere quel condomino che con buona fede aliena per intero, ed a proprio nome, alcun fondo di poco pregio fra gli indivisi. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1202-1203. — *Fierli, Osservat.* 190. § *Memoratum legis Marcellus.*

4. Gli estremi, nel concorso dei quali si fa luogo all'equa ed estensiva applicazione del disposto della predetta legge *Marcellus*, all'alienazione della cosa comune fatta dal condomino, o consorte, consistono nell'*intenzione dimostrata dall'alienante d'imputare nella sua porzione il fondo che aliena*, nella *buona fede dei contraenti*, e nella *mancanza di danno del condomino inscientе, e non consenziente.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 21. *n.* 2. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1202-1203. — *Ivi, an.* 11. *p.* 2. *col.* 315. — *Fierli, Osservat.* 190. § *Memoratum legis Marcellus.* — *Merlin. De pignoribus, lib.* 2. *tit.* 1. *quæst.* 36. — *Bertacchin. Vot. decis. vol.* 109. *n.* 1.

5. Gli estremi che la giurisprudenza richiede e determina, per l'applicazione dell'equitativo rimedio indotto dalla legge *Marcellus*, devono concorrere copulativamente, all'effetto che possa dirsi valida ed efficace per la totalità l'alienazione che di alcuno dei fondi posseduti in comune o pro indiviso si faccia da un Condomino, o consorte, senza il consenso dell'altro. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 324.

6. Esclusa la volontà nel venditore di vendere soltanto per conto proprio, e di prescegliere la cosa venduta in una porzione, resta escluso il principale estremo della legge *Marcellus.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 21. *n.* 7. — *Fierli, Osservaz. prat. osserv.* 190 *p.* 2. § 3.

7. Si verifica la buona fede nell'alienante la cosa comune, agli effetti d'invocare l'equitativo rimedio desunto dal disposto della legge *Marcellus*, quando la distrazione cade sopra un fondo di poca importanza di fronte agli altri indivisi (*Honded. Cons.* 58. *n.* 64. 65. — *De Luca, De legit. disc.* 25. *n.* 37); e si verifica agli stessi effetti nell'acquirente, quando esso ne paga il giusto prezzo, ed ignora che il fondo non apparteneva per l'intiero a chi gliele ha venduto. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1197. — *Ivi, an.* 7. *p.* 1. *col.* 325. — *Bertacch. Vot. dec.* 109. *n.* 6 *in fin.*

8. L'alienazione della cosa comune fatta dal condomino a un

Digitized by Google

terzo nel preconcetto comune d' entrambi del certo o temuto dissenso dell' altro condomino, e contando in prevenzione sull' equitativo rimedio desunto dal disposto della legge *Marcellus*, esclude affatto la buona fede dei contraenti; la quale non può rimaner sanata nè dal giusto prezzo pel quale è avvenuta l' alienazione, nè dalla supposta mancanza di danno dell' altro condomino, fondata sulla sufficienza degli altri beni a completare la sua quota. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1203-1205.

9. Dimostrata la buona fede nei contraenti, riguardo all' alienazione della cosa comune eseguita dal condomino senza il consenso dell' altro, essa non è sufficiente ad invocare il rimedio desunto dalla legge *Marcellus*, se insieme alla medesima non rimane dimostrato, che il condomino non consenziente all' alienazione non può aver alcuno interesse a stornare il contratto, e che sul patrimonio indiviso, tuttavia esistente, può egli trovar piena rivalsa del danno che per siffatta alienazione abbia risentito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 21. *n.* 8. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1197. — *Ivi, an.* 7 *p.* 1. *col.* 322. 323.

10. L' esercizio del rimedio nascente dal disposto della legge *Marcellus*, onde tener ferma l' alienazione, fatta da un coerede, di un fondo con altri indiviso, esige per estremo sostanziale la prova dell' esistenza di altri fondi tuttora indivisi, sufficienti a conguagliare le quote degli altri coeredi. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 859-860.

11. La vendita arbitrariamente fatta dal fratello, di un fondo comune all' altro fratello, non resta convalidata dalla circostanza di esser servito il prezzo per il pagamento di un creditore. — *Leg. Ob eas alienum, ff. De praed. et aliis reb. minor.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 77. *n.* 6. — *Sirey, Collez. dell' an.* 1807. *tom.* 7. *p.* 1. *pag.* 457.

12. Il condomino di un fondo non è obbligato, senza prestare il suo consenso, a riconoscere il prezzo dello stesso fondo stato venduto dall' altro condomino. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 21. *n.* 1.

13. Non può presumersi, che quegli che vende il fondo comune anche in nome del condomino, abbia voluto vendarlo come cosa interamente propria, quando nel contratto di vendita sono tutti e due obbligati verso l' acquirente, e in nome dell' uno e dell' altro fu espressamente stipulato il contratto stesso. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 21. *n.* 4.

14. La promessa *de ratho alias del proprio*, se può obbligare quello che aliena un fondo alla conseguenze della non ottenuta ratifica dal comproprietario, non può però operare l' effetto di trasformare un contratto in un altro, cioè una vendita espressamente fatta per conto comune, in una vendita presuntivamente fatta per conto proprio, per la regola notissima che la promessa di un fatto si risolve sempre nella prestazione del *quantum interest*. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 21. *n.* 5. 6. — *Montic. De tacit. lib.* 4. *tit.* 3. *n.* 7. — *Paction. De locat. et conduct. cap.* 22. *n.* 103 *e seg.*

15. Rimangono affatto esclusi i termini di mandato a vendere o di ratifica del condomino, rispetto all' alienazione fatta dall' altro della cosa comune, quando non v' ha per parte del primo che una semplice eccitazione a trovare un offerente con divisto di perfezionare il contratto senza suo consenso, e quando il secondo aliena sotto la condizione che intervenga il consenso dell'altro condomino.— *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 512.

16. La prefinizione di un termine al condomino non alienante, ad esprimere il suo dissenso alla vendita della cosa comune fatta dall' altro condomino, non può produrre effetto alcuno riguardo al primo, che non è intervenuto al contratto fra l'alienante e l' alienatario. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 512.

17. La dichiarazione del condomino alienante la cosa comune, di pareggiare le condizioni colle quali l' altro condomino ha alienata la sua porzione, è inattendibile ed inefficace a cosa non più intiera e a contratto perfezionato per la parte di quegli che ha legittimamente venduta la porzione che gli appartiene.— *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 513.

18. Qualunque esser possano i diritti del condomino alienante, di fronte all' altro condomino insciente e non consenziente all' alienazione del fondo comune, sul metodo da seguirsi nella divisione, e sulla possibilità che al primo di essi resti assegnato il fondo alienato, non possono dirsi pregiudicati dalla sentenza, che richiamata a pronunziare sulla nullità dell' alienazione, ha risposto per la nullità, riservando a più congruo giudizio siffatte ispezioni. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 325-326.

19. Il compratore di un fondo indiviso, vendutogli da uno dei condomini senza consenso dell' altro, ha l' azione o di perseverare nel possesso della porzione validamente acquistata, o di resilire dall' acquisto dell' intiero fondo. — *Leg. Si fundus, § quamquam, ff. De reb. cor. qui sub tut.* — *Leg. Tutor. § 49. ff. De minorib.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 102. *n.* 19 *e seg.* — *Ivi, tom.* 30. *dec.* 77. *n.* 13.

20. Il condomino degli oggetti oppignorati a pregiudizio dell' altro condomino, può opporre, prima che il Tribunale abbia deliberato sopra il prezzo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 74. *n.* 6.

21. Quando il condomino è sciente dell' oppignorazione della cosa comune e si mantiene in silenzio, la stessa oppignorazione è valida. — *Leg.* 2. *Cod. Si alien. res pignor. data sit.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 103. *n.* 3.

§ 5.

Vedi. — **DIVISIONE.**

DONAZIONE.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni delle Leggi Patrie.*
» 3. *Citazioni del Testo.*
» 4. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

Dicesi *Donazione* quella convenzione, mediante la quale, senza esservi astretti da precedente obbligazione legale, si trasferisce in altri gratuitamente la proprietà d' una cosa. — Essa può effettuarsi tanto *tra i vivi*, che *pel caso di morte*; nel primo caso, ell' acquista *immediatamente* il carattere d' irrevocabile; nel secondo, non diviene tale se non *dopo la morte* del donante, o d' un terzo.

§ 2.

Leg. de' 5 *gennaio* 1551. — *Leg. de'* 16 *giugno* 1787. — *Regolam. discipl. art.* 98. *num.* 5. — *Leg. de'* 25 *gennaio* 1851, *art.* 3. 36. 39. 42. 73 *e* 96 § 5, *num.* 7. *art.* 97. § 4. *num.* 1 *e* § 5. *num.* 1, *art.* 98. 107. 108. 109. 125 *e* 126.

Digitized by Google

Leg. de' 15 novembre 1814, tit. Delle persone alle quali non è permesso di far testamento etc art. 1. 2. 9 e 13; tit. Della legittima, art. 24. 26. 27. 29 e 30. — Leg. de' 20 novembre 1838, art. 18.

§ 3.

Instit. *lib.* II, *tit.* 7. *De donationibus.*

Pandect. *lib.* XXIV, *tit.* 1. *De donationibus inter virum et uxorem. — Ivi, lib.* XXXIX, *tit.* 5. *De donationibus; tit.* 6. *De mortis causa donationibus, et capionibus.*

Cod. *lib.* V, *tit.* 3. *De donationibus ante nuptias, vel propter nuptias, et sponsalitiis; tit.* 14. *De pactis conventis, tam super dote, quam super donatione ante nuptias, et paraphernis. — Ivi, lib.* VIII, *tit.* 54. *De donationibus; tit.* 55. *De donationibus quæ sub modo, vel conditione, vel certo tempore conficiuntur; tit.* 56. *De revocandis donationibus; tit.* 57. *De donationibus causa mortis; tit.* 58. *De infirmandis pœnis cælibatus et orbitatis, et de decimariis sublatis.*

Novell. const. *collat.* VII, *tit.* 3, *nov.* 92. *De immensis donationibus in filios factis.*

§ 4.

Andreoli (Jo. Francisci) *Controversiæ forenses.* V. le centrov. 2. 68. 204. 221. 229. 232. 240.

Arguli (Andreæ) *Tract. de legitima, prælegatis et donatione.*

Argentre (Bertrandi de) *De donationum jure.*

Autumnez, *De donatione.*

Bauer (J. G.) *De forma donationis mortis causa.*

Benitez (Alphonsi) *De donationibus.*

Bergmann (F.) *De natura donationum sub modo.*

Bucharoi, *Diss. intorno lo scopo della Donazione* propter nuptias.

Clari (Julii) *Tract. de donationibus.*

Crumbs (J. F. N.) *De revocandis donationibus inter vivos, propter liberos supervenientes.*

De Luca (Job. Bapt.) *Theatrum veritatis et justitiæ.* V. l'indice generale.

Eckert (C.) *Diss. de donatione propter nuptias.*

Einert (A.) *Diss. de donatione immodica coram competente judice insinuanda.*

Flach (Sigismundi *Disp. de donationibus.*

Forberer (A. G.) *Diss. de origine atque propagatione donationis ante nuptias, apud Romanos.*

Garcias (Johannis) *Tract. de donatione remuneratoria.*

Gentilis, *De donationibus inter virum et uxorem.*

Gokelii (Eroesti) *De piis donationibus, legatis et dotationibus stipendiariorum*

Grenier, *Trott. delle donazioni e dei testamenti.*

Grolman (C. I. G.) *Diss. de donatione propter nuptias*

Hake (H. F.) *Diss. de donationibus inter virum et uxorem, non ipso jure nullis.*

Harprecht (Johannis) *De donationibus.*

Haubold, *Diss. de mortis causa donationum conjecturis ex mortis mentione capiendis.*

Hermosilla (Gasparis ab) *De donationibus.*

Hiller (C. G.) *Diss. de immodicarum donationum querela.*

Jouret (L. V.) *Diss. de donationibus inter vivos ex Jure Rom.*

Jungoans (J. F.) *Diss. de mortis causa donationum indole.*

Koch (G.) *Diss. de donatione propter nuptias.*

Lupi (Johannis) *Tract. de donationibus.*

Mahir (C.) *Intorno alla donazione remuneratoria.*

Muller (W.) *Della natura della donazione a causa di morte.*

Passarelli, *Tractatus de donationibus.*

Rau (C.) *De querela inofficiosæ donationis.*

Reyes (Josephi Fernandes de) *De donationibus, in genere.*

Rimbaldi (Hyppoliti) *Tract. de donationibus.*

Sabelli (M. Antonii) *Summa diversorum tractatuum.* V. il tom. 1. § *Donatio.*

Savigny, *Diss. sulla Legge Cincia, De donis et muneribus.*

Schildener (C.) *De differentiis inter donationem simplicem remuneratoriam spuriis.*

Schorcht, *Diss. de donat. inoff. pro parte legitimæ rescindenda.*

Stisser, *Diss. de donat. natura et indole secundum Jus Rom.*

Schwartzenthaleri (Joh. Bapt.) *Tractatus de novationibus et donationibus.*

Treutzter (F. C. A.) *Diss. de donatione inter conjuges per alium facta prohibita.*

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez. I. § 1. *Principii generali.*
§ 2. *Delle prove e presunzioni che inducono od escludono l'esistenza o la verità di una Donazione.*
Sez. II. *Delle Donazioni* inter vivos.
§ 1. *Generalità.*
§ 2. A) *Delle Donazioni* proprie, o mere.
B) *Delle Donazioni* improprie, o non mere.
a) *Delle Donazioni remuneratorie.*
b) *Delle Donazioni correspettive.*
c) *Delle Donazioni condizionali e* sub modo, *ed in ispecie di quelle fatte per causa di nozze e fra i coniugi, e di quelle poste in essere per causa d'ingresso in religione.*
C) *Delle Donazioni* universali e generali.
§ 3. a) *Delle facoltà che il donante si riserva nell'atto di donare.*
b) *Degli obblighi e diritti del donatario, del donante e dei creditori di quest'ultimo.*
c) *Della revoca, riduzione, rescissione e nullità delle diverse specie di Donazioni* fra i vivi.
d) *Dell'insinuazione delle Donazioni* inter vivos.
Sez. III. *Delle Donazioni* mortis causa.

SEZIONE I.

§ 1.

PRINCIPII GENERALI.

1. La volontà di donare si misura dalla potestà. — *Tes. del F. Tose. tom.* 21. *dec.* 22. *n.* 7. — *Rot. Rom. av. Molin. dec.* 712. *n.* 39.

2. Qonodo la Donazione è chiara, non si fa luogo ad interpetrazione. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 137. *n.* 2.

3. Le Donazioni sono atti *di stretto gius*, o debbono strettamente interpetrarsi e non estendersi, per modo che arrechino il minor pregiudizio possibile al donante. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol. 1. dec.* 14. *n.* 33. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 88. *n.* 5. — *Ivi, tom.* 41. *dec.* 59. *n.* 1. — *Rot. Rom. in Recent. dec.* 158. *n.* 28. *p.* 9. *tom.* 1. — *Bartol. in Leg.* 1, *Cod. De pactis.*

4. Nell' interpetrazione di un atto di Donazione debbono evitarsi le cose assurde. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 37. *n.* 9.

5. Nel contratto di Donazione tutto è rigore, e debbonsi ritenere scritte con animo deliberato quelle cose soltanto che leggonsi nella parte *proemiale*, e *dispositiva*, disprezzato quanto nella parte *esecutiva* a *clausolare* può essere l'effetto più dell'inconsideratezza del Notaro, che della volontà del donante. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 1. *n.* 15. — *Rot. Rom. in Anagnina donation.* 18 *giugno* 1779 *av. Lilta*, § 8. — *Ivi, nella confermat. de'*13 *marzo* 1780. *av. il med.* — *De Luca, De donat. disc.* 21. *n.* 6. *e disc.* 22. *n.* 16.

6. Nella Donazione non s' intende compreso se non ciò che rimane del patrimonio del donante, fatta la dedazione dei suoi debiti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 26. *n.* 9.

7. Il proposito di donare manifestato altrui con atti esterni, non è che un progetto incapace a produrre azione ed obbligazione finchè non sia susseguito dall' effetto. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 222.

8. Il prospetto di un patto di famiglia da ridursi in pubblico istrumento di Donazione, la di cui efficacia dipende dall' adempimento delle condizioni stabilite, tiene sospesi i diritti respettivi delle parti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 96. *n.* 1. 2. 3. 4.

9. Che il patto di devenire ad una Donazione non ponga in essere la Donazione medesima può resultare anche dal contegno del donatario, di non aver cioè proceduto ad alcun atto d' insinuazione, nè alla voltura all' estimo dei beni che si pretendono donati. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 96. *n.* 8.

10. Le Donazioni dell'avo, o del padre, ai nepoti o figli soggetti alla patria potestà, non sono che peculii profettizii. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 96. *n.* 7.

11. La Donazione non può essere obiettabile a colui che a quella non è intervenuto e che non ne ha tratto profitto.—*Ann di Giuris.an.* 6. *p.* 1. *col.* 379.

12. Gli atti di Donazione sono assoggettati a varie forme e solennità, preordinate a garantire una perfetta libertà in colui che si spoglia dei proprii averi. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 10. *dec.* 95. *n.* 12. 14. 15. 18.

13. La data d' una Donazione, fatta per scrittura privata anteriormente all' attivazione in Toscana del Codice Civile Francese, deve ritenersi per certa, semprechè l' atto che la contiene sia munito dei requisiti voluti dalla Legge *Scripturas, Cod. Qui potior. in pign. ec.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 31. *n.* 23. *e seg.* — *Ivi, tom.* 10. *dec.* 29. *n.* 24 *e seg.* — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 1. *col.* 434. 435. — *Ivi, p.* 2. *col.* 82.

14. È rimesso alla prudenza del Giudice il determinare, dietro il complesso di diverse circostanze, quando possa dirsi modica, o eccessiva una Donazione — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 93. *n.* 27.

15. Una vocazione dispositiva che si pretendesse indurre a favore de' figli, nel tema di Donazione fatta alla madre, sia che si ritenesse trasferito il dominio nel donatario con l' obbligo della restituzione, sia che si ritenesse trasferito il dominio nel donatario e nei nascituri, incontrerebbe sempre l' ostacolo della legge abolitiva dei fidecommessi e vincoli fidecommissarii. — *Ann. di Giuris. an.* 2 *p.* 2. *col.* 294.

§ 2.

DELLE PROVE E PRESUNZIONI CHE INDUCONO, OD ESCLUDONO L' ESISTENZA O LA VERITÀ D' UNA DONAZIONE.

1. A norma delle disposizioni del Diritto Comune, la scrittura non si ricerca per essenza della Donazione, la quale può essere anche verbale, e può provarsi per mezzo di testimoni. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 307. — *De Luc. De donat. disc.* 16. *n.* 2.

2. Un atto di Donazione intitolato mancante della firma del donante perchè illitterato, e per esso sottoscritto da un terzo, fa piena fede della segnita Donazione, ogni volta che la sincerità dell' atto è comprovata dal deposto dei testimonii, e convalidata da un concorso imponente di congetture, di presunzioni e di fatti posteriori. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 855.

3. Trattandosi della promessa di donare contenuta nella risposta ad analoga domanda, è sufficiente essa sola a far prova della riunione dei consensi ed a rendere perfetta ed irretrattabile la Donazione, senza il bisogno di una posteriore ed espressa accettazione per parte del donatario. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 573.

4. La Donazione ha contro di sè la presunzione della Legge, e colui che ne allega la perfezione deve, in mancanza di prova diretta, somministrarne le più evidenti dimostrazioni. — *Leg. Cum de indebito, ff. De probat.* — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 1. *dec.* 14. *n.* 94. 95. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 1. *n.* 25. — *Ivi, tom.* 5. *dec.* 25. *n.* 14. — *Ivi, tom.* 21. *dec.* 22. *n.* 8. — *Ivi, tom.* 35. *dec.* 61. *n.* 5. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 311. — *Rot. Rom. in Recent. tom.* 1. *p.* 9. *dec.* 209. *n.* 23. — *Covarruv. in rub. De testam. p.* 2 *n.* 21. — *Fontanel. De pact. claus.* 4. *glos.* 9. *p.* 4. *n.* 203.

5. La Donazione non si presume, nè si deve aver per concesso ciò che specialmente non può concedersi, perchè non si può credere che alcuno disponga di una cosa che non è in suo potere (1). — *Leg. Lucius Titius,* § *Imperat. ff. Ad Municip.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 22. *n.* 8. 9.

6. Per escludere la Donazione, che non si presume se non consta apertamente, deve adottarsi qualunque possibile interpetrazione. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 1. *dec.* 14. *n.* 94 95. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 1. *n.* 25. 29. — *Ivi, tom.* 5. *dec.* 25. *n.* 14. 15. — *Rot. Rom. dec.* 41. *n.* 3 *e seg* ; — *Ivi, in Recent. part.* 9. *dec.* 309 *n.* 24 *e seg.*

7. La possibilità e la verosimiglianza d' un titolo diverso da quello della Donazione, deve bastare a far prevalere quell' intelligenza che la Donazione esclude. — *Ann. di Giuris. an* 7. *p.* 2. *col.* 341. — *Afflict. Dec. Neapolit.* 44. *n.* 24. — *Mantic. De tacit. et ambig. lib.* 13. *tit.* 5. *n.* 8.

8. Un atto intitolato « Dichiarazione » e che non contiene parole denotanti traslazione di dominio (come sarebbero, — *dà, dona, cede, concede, trasferisce, ec. ec.*), non può considerarsi una Donazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 35. *dec.* 61. *n.* 6. 7. 8. 10. — *Rot. Rom. av. Priol dec.* 392. *n.* 20. — *Costa, De claus. convent. claus.* 4.

9. La clausola « *nunc pro tunc* » per sè stessa non fa variare natura all' atto, il quale non può riguardarsi come una Donazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 35 *dec.* 61. *n.* 11.

10 Quando si tratta di somma non tenue ma cospicua, resta sempre escluso il titolo della Donazione, e si presume invece che tali somme passato nell' altrui mani senza espressioni di titolo, dipendano da imprestito, o da mutuo — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 169. *n.* 26. 27. 29. 30.

11. La lunghezza del tempo a reclamare il rimborso delle somme impreslate non somministra presunzione di Donazione.—*Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 169. *n.* 36.

12. Nelle Donazioni regie ricorre la presunzione della più estesa concessione, e della più estesa intelligenza. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 172. *n.* 5.

(1) Nel caso che sia stata donata *una cosa altrui*, è stato deciso doversi applicare a siffatta Donazione i principii stabiliti in proposito del *Legato della cosa altrui*, pei quali si rinvia il lettore alla voce **Disposizioni d' ultima volontà.**

Digitized by Google

13. Il giuramento non può produrre alcun effetto a danno dei terzi per sostenere la Donazione. — *Leg. Jur. Gentium* 7. § 15. *ff. De pact* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 37. n. 14. 15. 16. 17. — *Gratian. Discept. nuptial. glos.* 29. n. 7 *e seg.*

14. Non è dato di presumere simulata una Donazione, comecchè diretta a frodare i creditori del donante, quando i debiti sono stati da lui contratti dopo la Donazione. — *Leg.* 1. *Cod. De jure fisci.* — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 111.

15. È indebitato che gli atti di liberalità contengono sicura perdita per chi li esercita; quindi la inverosimiglianza che la maggior parte degli uomini con animo tranquillamente deliberante procuri il proprio danno, ha resa avversa alle Donazioni ogni presunzione, ed ha fatto divenire ovvia e comune la massima, che in esse più facilmente per l'indole loro si ammetta il sospetto della frode e della circonvenzione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 95. *n.* 13. — *Rot. Rom. in Recent. part.* 5. *tom.* 2. *dec.* 476. *n.* 162; *e part.* 7. *dec.* 227. *n.* 3.

16. Un sospetto che sia stato circonvenuto colui che ha fatta una Donazione, si deduce: 1° dalla premura ch'ebbe il donante di conservare in contanti diverse somme da esso lasciate nel suo testamento a varie persone che volle beneficare nel suo testamento. 2° dalle sollecitudini usate dal donatario per carpire al donante un grosso legato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 95. *n.* 27. 28. 29.

17. L'amore nel conservare le sostanze ai propri congiunti, le dimostrazioni di affetto ai medesimi, inducono un sospetto che sia stato circonvenuto colui, che ha fatta una Donazione a favore di un estraneo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 96. *n.* 24. 25. 26.

18. Le espressioni affatto insolite e non mai praticate, usate dal donante nella firma della Donazione, somministrano una forte presunzione di circonvenzione. — *Rot. Tosc. in Flor. donat.* 11 *maggio* 1792. *av. Parracciano* § 3. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 95. *n.* 22. — *Rot. Rom. in Reatina donationis*, 21 *giugno* 1762. *av. Herrera* § 21.

19. Negli atti portanti Donazione si valuta quel riscontro di falsità la circostanza, che colui che firma l'atto da altri esarato, ometta l'espressione « dono. » — *Rot. Tosc in Florent. donat.* 11 *maggio* 1792, *av. Parracciano* § 3, *e* 3 *decembre* 1792, *av. il medesimo* § 4. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 876. — *Rot. Rom. in Reatin. donat* 21 *giugno* 1762, *av. Herrera* § 21.

20. Sono sospette di frode le Donazioni fatte dal cliente all'Avvocato, al Procuratore, al Procuratore *ad negocia*, ed all'Amministratore. — *Leg. Quisquis, Cod. De postulando.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 95. *n.* 36. 37. 88. — *Rot. Rom. in Rom. donat.* 17 *marzo* 1741. *av. Molin.* § 6. — *Ivi, in Bononien nullit. donat.* 22 *giugno* 1792. *av. Resta.*

21 La mala qualità del donatario fa rendere sospetta la Donazione — *Leg. Filius, ff. De accusat.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 29. *n.* 23.

22. Il grave sospetto cui sia andato altre volte sottoposto colui che sostiene la sincerità dell'atto importante Donazione a suo favore, d'aver apposto a carico altrui consimili obbligazioni — le proposizioni d'accomodamento a condizioni più che discrete di fronte alla minacciata eccezione di falsità — la non verità della causa della largizione — la forma affatto privata dell'atto — e la stesura del contesto del medesimo per mano ignota e diversa da quella che si pretende averlo firmato qual donante — sono altrettante circostanze che possono reputarsi capaci a far sospettare della non verità dell'atto impugnato. — *Rot Tosc. in Florent. nullit. donat.* 28 *settembre* 1736, *av. Neroni.* — *Ann di Giuris.* an. 9 *p.* 2. *col.* 881.

SEZIONE II.

Delle Donazioni *inter vivos*.

§ 1.

GENERALITÀ.

1. Qualunque riscontro d'*irrevocabilità*, sebbene con menzione di morte, dà alla Donazione la natura di atto *tra i vivi*. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 69. *n.* 40. — *Mantic. De conject. ultim. vol. lib.* 1. *tit.* 13. *n.* 4. *vers. Sic conject.* 1.

2. Il patto della *revocabilità*, sebbene non concordi coll'indole delle Donazioni *tra i vivi*, non è per altro contrario alla sostanza delle medesime. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 35. *dec.* 64. *n.* 9. — *Palma, Rot. Lucens. tom.* 4. *dec.* 207. — *Nott. Cons.* 270. *n.* 4.

3. Non può controvertersi l'indole ed il carattere di *irrevocabile fra i vivi* in quella Donazione che, oltre al portarne espresso il titolo, si trova munita delle clausole traslativa del dominio e del possesso civile nel donatario, e accompagnata dal riservo dell'usufrutto e d'una somma per diaporre a favor del donante. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 69. *n.* 33. 38. — *Ann. di Giuris. an* 9. *p.* 2. *col.* 853.

4. È affatto improponibile ogni questione sull'indole e natura d'un atto che i contraenti hanno denominato e qualificato per Donazione *fra i vivi*, ogni qual volta a siffatta denominazione consuonano perfettamente i patti e le condizioni nell'atto stesso inserite. — *Rot. Tosc. in Fivizzanen. validitat. donat. et nullit. transaction.* 15 *luglio* 1788, *av. Bargigli Sarchi* § *La donazione è adunque* Inter vivos. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 55. — *Rot. Rom. in Verulana donation.* 2. *luglio* 1786, *av. Malvasia*, § 4. 5.

5. Quell'atto ch'è mancante di tutte le forme prescritte dalle leggi per la validità delle Donazioni *causa mortis*, non potendosi qualificare nè per un testamento nè per un codicillo, deve ritenersi per un atto *fra i vivi*. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 94. *n* 3. 7. 9.

6. La contemplazione degli eredi del donatario, e le clausule « *ad avere e tenere*, » stanno a dimostrare una Donazione *inter vivos*. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 35. *dec.* 64. *n.* 7. — *Rot. Rom. in Recent. dec.* 9 *per tot.* — *Rebuff in leg.* 67. § *Donationes, col.* 3 *in fin. vers. Donatio, ff. De verb. significat.*

7. La causa del matrimonio e la mancanza delle forme prescritte per le Donazioni a *causa di morte*, sono circostanze che escludono il concetto di Donazione *revocabile*. — *Ann. di Giuris.* an. 11. *p.* 2. *col.* 196.

8. La teoria dei legati e prelegati non sono applicabili alla vera Donazione *inter vivos* munita della clausula del *costituto*, e così d'immediata traslazione di dominio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 92. *n.* 4.

9. La Donazione è perfetta in forza dell'accettazione che la susseguе, la quale ne costituisce il carattere d'*irrevocabilità*. — *Tes. del F. Tosc. tom* 2. *dec.* 190. *n.* 18.

10. La coabitazione, la comunione di mensa ed i rapporti d'affezione e di sangue fra donante e donatario, fanno presumere la scienza della Donazione e la di lei accettazione. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 1. *col.* 435.

11. Non è dato d'insorgere con un tardo pentimento contro una Donazione, per parte di coloro che l'hanno una volta approvata, e ne hanno domandata ed ottenuta a loro vantaggio l'esecuzione. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p* 2. *col.* 65.

12. Le Donazioni sono soggette alla trascrizione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 14. *n.* 8. 9. 10.

13. I beni donati che si vendono dal donante, sono venduti validamente, se il donatario ha omesso di fare la voltura in pro-

Digitized by Google

prie nome ai libri estimali. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 2. *dec.* 190. n. 3.

14. La Donazione irrevocabile *fra i vivi*, accompagnata dal riservo dell'usufrutto e dell'amministrazione, e munita di tutte le clausole traslative, trasferisce immediatamente il dominio dei beni donati nel donatario. — *Ann. di Giuris.* an. 9. p. 2. *col.* 312. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 10. *dec.* 10. n. 24.

15. Una Donazione particolare e limitata al possibile avanzo del subietto donato, detratti i debiti, non può importare trasfusione del patrimonio *universo*, nè indurre accolle di debiti. — *Ann. di Giuris.* an. 6. p. 1. *col.* 378.

16. Donazione impropria, e piuttosto testamento, si considera quella che il donante fa ai proprii figli in linea d'instituzione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 190. n. 11.

17. Si reputa non avvenuta per i figli la Donazione di quel padre che seguita l'amministrazione, che ipoteca i beni donati, e che contrae dei debiti alla presenza e colla mallevadoria dei figli. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 2. *dec.* 190. n. 11.

18. I Tribunali non possono canonizzare per Donazione *fra i vivi* quell'atto fra padre e figlio che manca della necessaria solennità della emancipazione. — *Leg. Cum de bonis, Cod. De donat.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 96. n 6. - *Rot. Rom. av. Priol. dec.* 342. n. 22; *e dec.* 392. n. 21. — *Dec. Cens.* 80. n. 8. *vers. In contrarium.* — *Nati. Cons.* 273. n. 1.

§ 2.

A) *Delle Donazioni* proprie, *o mere* (1).

1. Donazione meramente gratuita, è quella che non riconosce altra causa, fuorchè la volontà di esercitare un tratto di magnificenza e liberalità, spogliata di ogni altro riguardo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 16. n. 11.

2. È un atto lucrative e liberale quella Donazione che il padre fa ai figli, quando il patrimonio del padre donante, pagati tutti i debiti, presenta un considerabile avanzo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 37. n. 2.

3. Si risolve in una Donazione meramente gratuita, il deposito improprio fatto nelle mani di un terzo di una data somma fruttifera, col patto che la medesima insieme coi frutti sia pagata ad un tale quando sia giunto a una certa età, e nel caso della di lui morte prima dell'età designata, debba ritornare la somma stessa di proprietà del donante. — Una tale Donazione deve qualificarsi come *pura nella sua sostanza*, e costituente perciò un titolo abile a trasferire il dominio e l'acquisto della somma donata nel donatario, e non è nella facoltà del donante di revocarla, e legliere con una posteriore Donazione il gius quesito al donatario. — *Leg. Perfecta, Cod. De donat.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 37. *dec.* 45. n. 3.

4. Quegli che dona per remunerare i servigii prestati ad un terzo, eseguisce un atto di mera liberalità. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 95. n. 21.

5. Quando nell'atto di una Donazione si esprimono genericamente i meriti che dettero impulso alla Donazione, o i benefizii che il donante ricevè, e sperava di ricevere dal donatario, deve la Donazione dichiararsi semplice e non remuneratoria. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 2. *dec.* 27. n. 21. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 22. n. 3.

6. Trattandosi di Donazione gratuita, non è indispensabile la espressa, ma basta anche la congetturata e presunta accettazione, derivante dalla scienza avutane dal donatario. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 37. *dec.* 45. n. 5. — *Ann. di Giuris.* an. 1. *p.* 2. *col.* 82.

7. Nei termini di propria e vera Donazione, la legge accetta e stipula in nome e per interesse del donatario costituito nell'età infantile. — *Leg. Quo enim, ff. Rat. rem haber.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 37. *dec.* 45. n. 8. — *Rot. Rom. av. Molin. dec.* 1330. n. 11. — *Ivi, av. Ansald. dec.* 794. n. 3. — *Ivi, in Camerinen. pecuniar.* 26 *febbraio* 1738. § 6. *av. Peralt.* — *Ivi, in Rom. Trebellian.* 6 *decembre* 1743. § 10. *av. Nunez.* — *Ivi, in Recent. dec.* 27. n. 1. *p.* 7; 2 *dec.* 40. n. 22 *e seg. p.* 9. — *De Luca, De donat. disc.* 56. n. 8. 10.

8. Nelle Donazioni meramente liberali o gratuite, non è luogo a cercare la causa che mosse il donante ad elargire. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 95. n. 30.

9. La Donazione pura e gratuita non ammette estenzione. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 137. n. 1.

B) *Delle Donazioni* improprie, *o non mere* (1).

a) *Delle Donazioni remuneratorie.*

1. Colui che *si* muove a donare col fine di dare una ricompensa per i servizii resigli dal donatario, fa una Donazione *remuneratoria*. — *Rot. Tosc. in Flor. donat.* 13 *settembre* 1718. *av. Neri Badia e Urbani*, § *Eiusdem ec.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 95. n. 31. 32. 33.

2. Nelle Donazioni *remuneratorie* non possono valutarsi ed attendersi i servigii futuri, ma solamente quelli precedenti. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 10. *dec.* 95. n. 34. — *Rot. Rom. in Recent. part.* 6. *dec.* 358. n. 15. — *Ivi, part.* 17. *dec.* 40 n. 6.

3. Colui che dice di donare col fine di remunerare i servigii resigli da un Procuratore Legale, e poi preserva nell'atto stesso di Donazione l'intero pagamento a favore del medesimo, distrugge quelle cause che le mossero a donare. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 95. n. 35.

b) *Delle donazioni correspettive.*

1. Donazione *correspettiva* e lucrativa è quella, che porta l'obbligo nel donatario di alimentare il donante, e di sodisfare ad altri oneri. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 16. n. 12. 13.

2. Rivesto il carattere di *correspettiva* ed onerosa quella Donazione che si fanno vicendevolmente i coniugi, quando all'occasione di contrarre matrimonio, efficacemente ed effettivamente si spogliano l'uno a favore dell'altro, d'una porzione del respettivo loro patrimonio. — *Ann. di Giuris.* an. 11. *p.* 2. *col.* 314.

3. La Donazione fatta dalla sposa allo sposo per pareggiare la differenza di età e di condizione, assume il carattere di un contratto *correspettivo* che non può in modo alcuno impugnarsi dalla sposa stessa. — *Ann. di Giuris.* an. 8. p. 2. *col.* 794-795. — *Rot. Rom. in Urbinat. donat. av. Parracciano*, 10 *marzo* 1790 § 8. — *Voet, Ad pandect. lib.* 39. *tit.* 8. n. 34.

---

(1) Dicesi *propria*, o *mera*, quella Donazione *inter vivos* che si sostanzia in un atto di *vera liberalità, pura e libera, senza onere o condizione alcuna*, permodochè la cosa donata si trasferisce immediatamente ed *irrevocabilmente* nel donatario. Il principio dell'irrevocabilità di tali specie di Donazioni resta però limitato da regole speciali nei casi seguenti: 1° Quando il donatario si faccia colpevole di grave ingratitudine verso il donante, 2° Quando a questi sopravvengano dei figli dopo la Donazione; 3° Quando siffatta liberalità abbia lesa la porzione legittima dovuta agli eredi necessarii del donante.

(1) Dicesi *impropria*, o *non mera* ed anco *causativa*, qualunque Donazione *fra i vivi* che non sia pura e semplice, vale a dire, che *non abbia avuta causa unicamente* nella liberalità del donante. Quindi, in questa categoria si comprendono: 1° Le donazioni *remuneratorie*, cioè quelle che si fanno per ricompensare dei servigii che ci furon resi, o dei benefizii ricevuti; 2° Le *correspettive*, vale a dire quelle che si fanno obbligando il donatario a soffrire un qualche onere a beneficio nostro o d'altra persona a nostro riguardo; 3° finalmente, quelle che si dicono *sub modo*, perchè poste in essere per un fine determinato.

Digitized by Google

4. Quando la Donazione deve considerarsi non come un atto di liberalità, ma come un atto di *correspettività*, assume il carattere d'*irrevocabile*. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom. 7. dec. 5. n. 17. § Satis ad effectum ec.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 12. dec. 69. n. 43.*

5. La *correspettività* della Donazione non deve calcolarsi al dirimpetto dei beni liberi, ma bensì dell'universo patrimonio donato. — *Decis. della Rot. Fior. serie del 1800. vol. 2. dec. 136 n. 12. 13.*

6. La Donazioni *correspettive* importano nel donante l'obbligo dell'evizione a favore del donatario. — *Tes. del F. Tosc. tom. 17. dec. 16. n. 14.*

7. Nelle Donazioni *correspettive* a titolo oneroso, anche universali, non può essere il donatario astretto al pagamento dei debiti del donante preesistenti alla Donazione, se non dopo che sia stato escusso il donante medesimo ani beni a sè riservati, e sia questi rilrovato insolvente. — *Rot. Tosc. nella Monavinen. pecuniaria, 6 giugno 1707. av. Mattei.* — *Ivi, nella Flor. donat. super. liquid. bonor. 27 luglio 1773. av. Vinci.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 17. dec. 16. n. 15.* — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 2. col. 618.*

8. Quando la Donazione universale è *correspettiva*, e porta a carico del donante l'obbligo dell'evizione relativamente alle cose donate, i debiti contratti dal donante avanti la Donazione sono a carico del donante e della sua eredità. — *Tes. del F. Tosc. tom. 17. dec. 78. n. 10.*

e) *Delle Donazioni condizionali e sub modo, ed in ispecie di quelle fatte per causa di nozze e fra i coniugi, e di quelle poste in essere per causa d'ingresso in religione.*

1. La Donazione *condizionale* resta sospesa finchè non si verifica l'evento, o il caso da cui dipenda. — *Leg. Cedere diem, ff. De verb. signif.* — *G. P. L. tom. 2. dec. 16. n. 1. pag. 81.*

2. La Donazione *condizionale*, sebbene non abbia vita se non al momento in cui si sia purificata la condizione, pure quando questa si è purificata, s'intenda la Donazione stessa essere nata ed avere avuto effetto fino dal momento in cui fu ammessa. — *Leg. Quæ sub condit. ff. De solut.* — *G. P. L. tom. 2. dec. 16. n. 2. pag. 81.* — *Averan. Interp. jur. lib. 2. cap. 9. n. 64, e cap. 23. n. 5.* — *Torr. De pact. futur. succes. lib. 1. cap. 15. n. 3.*

3. Quando la Donazione reciproca è qualificata dalle parti per Donazione *inter vivos*, ed è accompagnata dalla promessa di non revocarla, la *condizione*, cui è stata subordinata, della sopravvivenza del donante al donatario, se può sospenderne l'esecuzione e l'adempimento fino alla verificazione dell'evento contemplato, non ne toglie però la perfezione nel diverso rapporto della sua *irrevocabilità*. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 2. col. 56-57.*

4. L'epoca della propria morte indicata dal donante per quella in cui debba conoscersi, se esisterà, e no, il subietto donato, a quale, esistendo, ne sarà la estensione, rende bensì la Donazione *condizionale*, ma non la toglie il carattere di Donazione *inter vivos* differita a dopo la morte non nella sua sostanza ma soltanto ne'suoi effetti, ogni volta che altri riscontri ed argomenti di volontà, emergenti dall'atto, manifestano nel donante l'intenzione dell'assoluta irrevocabilità della Donazione. — *Ann. di Giuris. an. 11. p. 1. col. 435.*

5. Le Donazioni *causative* importano nel donante il dovere di prestare l'evizione a favore del donatario. — *Tes. del F. Tosc. tom. 17. dec. 16. n. 14.*

6. Quando consta della *causa finale* della Donazione, e che il vincolamento dei beni donati non è stato che un mezzo avuto in mira dal donante per coadiuvare al fine da esso voluto, in diversità dei mezzi impiegati dal donatario onde giungervi, non fa mancare la *causa finale*, e conseguentemente non toglie che abbia la sua piena efficacia ed esecuzione la Donazione stessa. — *Ann. di Giuris. an. 3. p. 2. col. 856-857.*

7. Quando nella Donazione concorrono due cause, l'una *impulsiva*, l'altra *finale*, il cessare d'una non fa cessare la Donazione. — *Ann. di Giuris. an. 5. p. 2. col. 1258-1259.* — *Rot. Rom. in Recent. p. 12. dec. 222. n. 9.* — *Ivi, av. Emerix, dec. 1325. n. 30.* — *Polit. De donation. dissert. 11. n. 37 e seg.*

8. Le Donazioni fatte alla chiesa, nella speranza di un premio nella vita futura (1), debbono essere eseguite, nè è permesso al donante di distrarre le cose donate, ed in qualunque modo alterare e ledere i diritti quesiti dal donatario. — *Leg. Perfecta donatio, Cod. De donat. quæ sub modo.* — *Ann. di Giuris. an. 5. p. 2. col. 1238.* — *Rot. Rom. av. Falconer. De fideicomm. dec. 74. n. 3.*

9. La Donazione fatta alla chiesa non abbisogna di accettazione, nè di apparato di formalità, ogni volta che consta dell'animo di donare. — *Ann. di Giuris. an. 5. p. 2. col. 1238.* — *Rot. Rom. av. Dunozet, dec. 773.* — *De Luc. De donat. disc. 14. n. 11.*

10. La Donazione fatta per una Causa Pia, si sostiene ed è efficace indipendentemente dalle solennità statutarie, prescritte per le obbligazioni delle donne. — *Ann. di Giuris. an. 5. p. 2. col. 855. 856.* — *Rot. Rom. av. Lancett. dec. 213. n. 2.* — *Ivi, in Recent. p. 13. dec. 314. n. 4.* — *Gratian. Discept. forens. discept. 750. n. 29.*

11. Le Donazioni fatte alla Causa Pia non sono revocabili che nel concorso di un espresso patto resolutivo. — *Ann. di Giuris. an. 5. p. 2. col. 1258.* — *Rot. Rom. av. Buratt. dec. 7. n. 12.* — *De Luc. De donat. disc. 12. n. 3.*

12. Le Donazioni fatte dal padre ai figli per causa d'alimenti, si sostengono anco di fronte a quelli che sono soggetti alla patria potestà del donante, nè sono stati da lui emancipati. — *Ann. di Giuris. an. 11. p. 2. col. 286.*

13. Trattandosi di Donazioni per causa di matrimonio fatte alla sola persona degli sposi senza contemplazione dei figli, se i donatarii premuoiono al donatore, i beni, e le azioni per conseguirli, trapassano negli eredi dei donatarii, nè ritornano al donante, meno un espresso e tacito patto reversivo. — Lo stesso deve dirsi quando dalla Donazione, sebbene fatta agli sposi ed ai figli nascituri dal matrimonio, non consta, in virtù d'un espresso o tacito patto reversivo, che il donante abbia voluto escludere gli eredi indifferenti. — *Ann. di Giuris. an. 11. p. 1. col. 436; e p. 2. col. 199.*

14. La Donazione fatta alla donna in contemplazione d'un certo e determinato matrimonio, non quesisce ai figli che siano per nascere un diritto *ex propria persona* ai beni donati, a meno che non sia conferita congiuntamente nel donatario e nei figli nascituri, o da quello per sè, e per i figli accettata. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom. 8. dec. 41. n. 13.* — *Ann. di Giuris. an. 2. p. 2. col. 293-294.* — *Rot. Rom. in Recent. p. 13. dec. 264. n. 2.* — *Ivi, in Spoletan. successionis, 11 maggio 1772, av. Cornelio, § 7. 8.* — *Ivi, in Favent. pecuniar. super sec. dab. 4 luglio 1781. av. Testa § 4.*

15. La Donazione deve riguardarsi come *irrevocabile*, quando è necessario riguardarla come una condizione intrinseca dei patti matrimoniali; nel qual caso simili Donazioni che formano parte delle convenzioni nuziali devono considerarsi come condizione senza la quale non avrebbe avuto luogo il matrimonio. — *Tes. del F. Tosc. tom. 12 dec. 69. n. 42.* — *Fontanell. De pact. nuptial. claus. 4. gloss. 9. part. 1. n. 33 § Item hujusmodi etc.*

16. Nelle cose favorevoli, ed in specie nelle Donazioni per

(1) Anco tali specie di Donazioni restano comprese nella categoria delle *causative*, in quanto che non riguardano il solo vantaggio della Causa Pia, ma ben anco quello del donante. Vedi la *Florent. pretens. nullit. donat. de' 27 settembre 1782. av. Raffaelli, § 13.*

causa di matrimonio, l'accettazione sempre si presume per la sola scienza e non contradizione del promissario. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 575. — *Rot. Rom. av. Molin. dec.* 187. *n.* 15; *e dec.* 318. *n.* 8. — *De Luc. De donat. disc.* 23. *n.* 10. — *Genua, De scriptura privata, quæst.* 11. *n.* 8 9.

17. Le Donazioni *ante nuptias* e *propter nuptias*, non differiscono che di nome. — *Leg.* 20, *Cod. De donationibus ante nuptias, vel propter nuptias.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 35. *n.* 3.

18. Sono permesse, e facilmente presumonsi, le Donazioni che hanno luogo fra gli sposi prima di contrarre matrimonio. — *Leg.* 8. 9. 12. 15, *Cod. De donat. ante nupt.* — *Leg.* 23, *Cod. De donat. inter vir. et uxor.* — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 621-822. — *Richer. Giuris. univ. tom.* 3. § 795. 848.

19. La prestazione in danaro che il marito promette alla moglie nel contratto nunziale, in luogo di trattamento per il caso che essa gli sopravviva, riveste i caratteri di una Donazione *propter nuptias*, da avere effetto dopo la morte del promittente, e subordinatamente all'evento della sopravvivenza della promissaria; attalchè se non può essere impedito alla moglie di assicurarne a suo pro i vantaggi nella pendenza del matrimonio, mediante una collocazione eventuale sul prezzo dei beni del marito, posto in distribuzione, non l'autorizza peraltro a domandare l'avulsione d'un capitale corrispondente a fior fronte alla prestazione medesima, dalla massa distribuibile, a a pregiudizio degl'altri creditori del marito. — *Ann. di Giuris.* on. 7. *p* 2. *col.* 737-738.

20. Non può non ritenersi convenzionalmente fruttifera, la Donazione fatta dal marito alla moglie di una somma da erogarsi a di lei totale beneficio, sia con la dimissione di debiti per lei fruttiferi, sia mediante il rinvestimento in immobili a suo profitto. — *Ann. di Giuris.* on. 8. *p.* 2. *col.* 909.

21. Di fronte ad una sentenza, che ha dichiarato espressamente essere stato correspettivo e costante il corso a l'erogazione dai fratti d'un capitale dal marito donato alla moglie, diventano improponibili le questioni sulla presunta condonazione delle usura. — *Leg. Cum quidem, ff. De usur.* — *Leg. Vir usuras, ff. De donat. inter vir. et uxor.* — *Leg. Cum in debito, ff. De probat.* — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 1. *col.* 231.

22. La Donazione fatta dal marito alla moglie, per atto privato, dell'intero usufrutto dei suoi beni da avere effetto dopo la morte, con le espressioni *dono adesso per allora e per sempre*, è una Donazione *inter vivos* perfetta nella sua sostanza fino da principio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 69. *n.* 31.

23. L'*irrevocabilità* della Donazione dell'usufrutto dei proprii beni fatta dallo sposo alla sposa, a da avere effetto dopo la sua morte, nasce dalla correspettività dell'atto medesimo, cioè dalla sua indole *causativa* ad un atto irretrattabile qual'è il matrimonio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 69. *n.* 34. 35. 37.

24. La Donazione *inter vivos* fra i coniugi (1) non cambia natura, e per le morte del coniuge donante non si trasforma in Donazione *causa mortis.* — *Leg.* 25. *Cod. De donat. inter vir. et uxorem.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 49. *n.* 8. 11. 14.

25. Le Donazioni fra i coniugi confermate dalla morte, si assomigliano alle disposizioni di ultima volontà ed al legato. — *Leg.* 33. *ff. De donat. inter vir. et uxor.* — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 12. *dec.* 46. *n.* 4. 5. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 22. *n.* 8. — *Ivi, tom.* 4. *dec.* 49. *n.* 7.

(1) Per regola generale, le *Donazioni fra i coniugi* sono nulle, ma divengono valide se il donante muore senza revocarle. — Non ostante una tal regola, vi sono però delle Donazioni fra i coniugi che sono *valide* ed *irrevocabili* fino da principio. Tali sono quelle in cui il donatario non divien più ricco nè più povero del donante, come la Donazione fatta in vantaggio del mantenimento della casa, o all'oggetto di pervenire ad una dignità; tali sono pure le *remuneratorie* e finalmente quelle che sono di poco valore

26. Le Donazioni fra coniugi sono soggette alla falcidia, perchè sono assomigliate ai legati. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 49. *n.* 13.

27. La Donazione *per ingresso in religione* non è da riguardarsi come Donazione *causa mortis*, ma *ob causam* e di sua natura irretrattabile. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 35. *dec.* 64. *n.* 6.

28. È valida la Donazione *per ingresso in religione*, specialmente quando non si ravvisa frode in danno di persona alla quale dalla legge possa essere accordata la *querela* contro la medesima. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 35. *dec.* 64. *n.* 3.

29. La ratifica della Donazione *per ingresso in religione* voluta dal Concilio di Trento (*Sess.* 25. *cap.* 16. *De regularibus*), non è necessaria quando la Donazione è fatta prima di vestire l'abito religioso. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 9. *dec.* 3. *n.* 32. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 35. *dec.* 64. *n.* 1. — *Rot. Rom.* (an. 1640) *av. Roxas, dec.* 91. *n.* 7. — *Ivi, in Egubian. immission.* 6 *maggio* 1787. *av. Paracciano.*

30. La Donazione fatta *per ingresso in religione*, non resta alterata per la morte del donatario avvenuta prima che il donante abbia fatta la sua solenne professione di fede. — *Rot. Tosc. in Pisan. prætens. success. de'20 maggio* 1777. *av. Bizzarrini, Ulivelli e Salvetti*, § 8. — *Tes. del. F. Tosc. tom.* 35. *dec.* 64. *n.* 8. — *Van-Espen, Jus eccles. univers. tit.* 29. *cap.* 2. *n.* 2. 3.

C) *Delle Donazioni* universali *e* generali (1).

1. È *universale* la Donazione, quando per tale fu qualificata dai contraenti, ed in essa furono compresi, coi più effrenati termini, tutti i beni di qualunque genere a specie ed ogni altro diritto del donante. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 16. *n.* 6.

2. Ai termini del Gius Comune, la Donazione si perfeziona con la sola convenzione, senza bisogno della *tradizione:* perciò ne consegue che anco i *beni futuri* possono esser donati *fra i vivi*, facendosi in tal caso luogo all'obbligo nel donante, e al diritto nel donatario, a consegnarli a respettivamente a conseguirli, a mano a mano che il donante venga ad ecquistarli. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 389.

3. Le clausule importanti traslazione di dominio, apposte in un contratto di Donazione di *tutti i beni presenti e futuri*, se non possono operare effetto rispetto ai secondi nel momento della Donazione, l'operano però immediatamente dopo gli acquisti fatti dal donante, i quali o non passano nel di lui dominio, o vi passano revocabilmente ed in modo da risolvere i diritti che i terzi vi potessero vantare. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 390.

4. La Donazione *comprensiva i beni futuri*, fatta dal padre ai figli, deve considerarsi come posta in essere in linea d'institazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 190. *n.* 8. 9.

5. Si considera come doppiamente efficace ed importante abdicazione, estinzione a traslazione *universale* di tutti i diritti a favore del donatario e suoi successori, la Donazione di tutti i *beni presenti e futuri*, fatta da chi è per abbandonare il secolo per abbracciare la vita monastica. — *Rot. Tosc. in Florent allodialitatis*, 27 *maggio* 1780, *av. Berti.* — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 646.

6. L'universalità della Donazione che si estende a tutti i beni del donante *presenti e futuri*, ed a tutte le di lui *azioni, ragioni* e *diritti*, non viene ristretta nè limitata da successivi riservi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 26. *n.* 15.

7. Il carattere di *universale* non vien tolto a una Donazione,

(1) Diconsi Donazioni *universali* quelle che hanno per obietto *tutti i beni presenti e futuri* del donante; *generali*, invece, quelle che comprendono *tutti i beni presenti*, ma che però *non si estendono* anco *ai beni futuri.*

Digitized by Google

per il riserva che la donante siasi fatto dell'usufrutto, sua vita ostaral durante, dei beni donati e della metà delle sue doti all'effetto di testare; e ciò tanto maggiormente, quando la donante abbia nell'atto di Donazione dichiarato che non ovendo il giorno della sua morte disposto della somma riservatasi per testare, dovesse la medesima appartenere al donatario. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 42. *dec.* 68. *n.* 3. 4.

8. L'espressioni nella Donazione usate dal donante « *di ogni e qualunque cosa gli appartenga, e possa in futuro appartenergli per qualunque titolo, salvi gl'infrascritti riservi* » mostrano che la donazione è *universale*, ma non includono gli avanzi dell'usufrutto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 78. *n.* 3. 4.

9. Affinchè la Donazione con cui si trasferisce il jus patronato, abbia il carattere di *universale*, bisogna che essa sia tale che rivesta il donatario di tutti i diritti e delle rappresentanze del donante (*Covarruv. resolut. p.* 3. *cap.* 7. *n.* 128. — *Piton. De jur. patron. all.* 79. *n.* 12. — *Mangil. De evict. quast.* 127. *n.* 12.): non ha più il carattere di *universale*, quando il donante siasi riservato l'usufrutto e la vigesima per disporne a suo talento. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 55. *n.* 3. — *Rot. Rom. in Rom. locorum montium* 4 *luglio* 1657. *n.* 13. *av. Priol.* — *Ivi, in Recent. p.* 15. *dec.* 151. *n.* 12. — *Conciol. De hared. art.* 4. *n.* 119.

10. Coll'atto della Donazione irrevocabile ed *universale* si verifica nel donatario il passaggio del patrimonio del donante, e la trasfusione delle ragioni attive e passive, come pure degli oneri e debiti i quali gravitano sul patrimonio medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 26. *n.* 8.

11. Una Donazione *universale*, nella sua causa e nei suoi effetti equivale ad una instituzione in erede, quando il testamento, per la morte del defunto, è divenuto irretrattabile. — *Rot. Tosc. in Terra Nova, donat. de'* 17 *maggio* 1794, *av. Simonelli, per tot.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 22. *n.* 7. — *Ivi, tom.* 27. *dec.* 5. *n.* 8.

12. Il donatario *universale* si equipara all'erede beneficiato, e perciò non gli è permesso d'impugnare il fatto del suo autore, e di molestare coll'esercizio dei proprii pretesi diritti i terzi possessori, avanti di aver reso esatto conto di ciò che per la liberalità del donante è in esso pervenuto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 42. *dec.* 68 *n.* 5. — *Rot. Rom. av. Crisp. dec.* 487. *n.* 6 — *Ivi, av. Molines, dec.* 136. *n.* 2. *tom.* 1, *e dec.* 1027. *n.* 1. *tom.* 4. — *De Luca, De donat. disc.* 45. *n.* 18 19.

13. L'accettazione della Donazione *universale* importa di sua natura l'obbligo del donatario di pagare i debiti anteriormente alla Donazione contratti dal donante, fino alla concorrenza del valore della cosa donata. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 16. *n.* 6. 7. — *Ivi, tom.* 33. *dec.* 26. *n.* 11. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 1001. — *Ivi, an.* 10. *p.* 2. *col.* 235. — *Ivi, an.* 11. *p.* 2. *col.* 648.

14. I donatarii *universali* sono tenuti al pagamento dei debiti *ad instar haredum* senza poter contrapporre il proprio credito, s'non che non se ne siano opportunamente procurato il mezzo per via d'inventario. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 54. *n.* 7. — *De Luc. De donat. disc.* 44. *per tot.*

15. Il donatario, anco *universale*, non resta obbligato se non in ragione e per causa dei beni donati e dentro le forze dei medesimi, nè può essere personalmente molestato sopra gli assegnamenti suoi proprii, se non nei casi in cui si dimostri che la Donazione fosse preordinata a danno dei creditori del donante, e che egli siasi con gli assegnamenti e beni della Donazione locupletato. — *Rot. Tosc. in Florent. nullitat. execut.* 9 *luglio* 1717. *av. Venturini* § 77. 78. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800, *vol.* 1. *dec.* 10. *n.* 30. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 23. *dec.* 26. *n.* 11. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 1001. — *Ivi, an.* 6. *p.* 1. *col.* 378. — *De Luc. De donat. disc.* 45. *n.* 13. — *Rot. Rom. in Recent p.* 5. *dec.* 524. *n.* 4. — *Ivi, p.* 14. *dec.* 96. *n.* 12. — *Ivi, p.* 16. *dec.* 408. *n.* 19.

16. Il donatario *universale* non si identifica con la persona del defunto, all'effetto di renderlo passibile dell'azione personale per i debiti da questo contratti, nè può essa contro di lui esercitarsi se non fatta prima l'escussione dell'erede. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 1. *n.* 14. — *Constant. Vot. dec. vol.* 184. *n.* 1. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 617-618. — *Ivi, an.* 11. *p.* 2. *col.* 439.

17. Il donatario, ancorchè a titolo *universale*, non può essere convenuto direttamente dai creditori dell'erede se non nei casi — o che abbia conseguita la quota dal donante riservatasi per testare — o che il donante, o suo erede, siano notoriamente insolventi e il debito superi la quantità che il donante si riservò per testare — o che il donatario siasi per patto espresso assunto il pagamento dei debiti del donante. — *Rot. Tosc. in Florent. donat. super liquid. bonor.* 26 *luglio* 1773, *av. Vinci* § 26. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 618 — *Constant. Vot. dec. vol.* 184. *n.* 2. — *Cancer. Variar. resolut. p.* 1. *cap.* 8. *n.* 68. — *Antonell. De temp. legal. lib.* 4. *cap.* 30. *n.* 16. — *Carocc. Discept.* 45. *n.* 81. — *De Valent. De contract. vol.* 1. *n.* 5. 81.

18. È di regola che il donatario *universale* non è tenuto a pagare i debiti contratti dal donante dopo la fatta Donazione (confr. la *dec.* 1. *n.* 24. *tom.* 40. *del Tes. del F. Tosc.*). — *Ann. di Giuris. nn.* 11. *p.* 2. *col.* 389.

19. La Donazione *universale* fra i vivi, posta in essere dal padre a favore dei figli maschi sotto l'influenza di uno Statuto assolutamente esclusivo delle femmine dalla successione paterna in concorso dei maschi, trasferisce nei donatarii il dominio dei beni donati, immune da ogni condizione o partecipazione in favore delle femmine assolutamente escluse per titolo di legittima. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 119-120.

20. La Donazione dei *beni presenti*, in esclusione dei *futuri*, assume secondo alcuni il nome di *generale*; cartissimo è però, ed oramai fuori di controversia, che la Donazione di *tutti i beni presenti in esclusione dei futuri* (o *universale* o *generale* che voglia chiamarsi), nel modo stesso che se fosse compromessa ancora dei *beni futuri*, opera l'effetto, che per virtù dello stesso titolo di Donazione e per una tacita, equivalente ad una espressa accettazione, trapassa nel donatario l'obbligo ed il peso, inseparabilmente connesso ai beni donati, del pagamento dei debiti del donante, anteriori alla Donazione, senza che il donante medesimo vi sia tenuto con i beni a sè riservati. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 1. *n.* 8. — *Ivi, tom.* 33. *dec.* 26. *n.* 2. — *Ivi, tom.* 40. *dec.* 1. *n.* 14. — *Ivi, tom.* 42. *dec.* 58. *n.* 2. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 773.

21. I *beni futuri* non restano giammai inclusi nella precedente Donazione *universale*, semprechè non venga di essi fatta una speciale e individua menzione; e ciò per la ragione che essendo la Donazione un atto di *stretto jus*, non deve darsi alla medesima una interpretazione più lata ed estesa di quella che corrisponde alla naturale importanza delle parole colle quali vedesi concepito, ma deve bensì sottoporsi a quella più ristretta intelligenza che meno pregiudichi al donante. — *Rot. Tosc. in Florent. donat. sup. liquidat. bonorum*, 26 *giugno* 1773. *av. Vinci*, § 35. — *Ivi, in Florent. obbligat.* 28 *febbraio* 1774. *av. De Morelli, vers. Imperciocchè.* — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 58. *n.* 16. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 88. *n.* 6; *e dec.* 100. *n.* 4. 5.

22. Perchè una Donazione sia compresiva anco dei *beni futuri* eventi causa *de futuro*, conviene che vi siano espressamente inclusi, o mediante l'uso della clausola « *ex causa de futuro* » od almeno con parole equipollenti e tali per cui non sia possibile di dubitare. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 32. *dec.* 4. *argom.* — *Ivi, tom.* 41. *dec.* 59. *n.* 5.

23. In materia di compresione e non comprensione in una

Donazione dei *beni futuri*, aventi causa *de futuro*, l'argomento della superfluità è stata sempre considerato di nessun peso. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 41. *dec.* 59. *n.* 4. — *De Valent. De contractibus, vol.* 4. *n.* 119.

24. La semplice menzione fatta in una Donazione dei *beni futuri*, comprende soltanto quei *beni futuri* che hanno una causa radicata *de præterito*, e *de præsenti*. — *Tes. del F. Tosc. tom* 41 *dec.* 59. *n.* 2.

25. La dichiarazione emessa dal donante dopo un corso di anni dal dì della fatta Donazione, di avere inteso compresa in quella anco i *beni futuri ex causa de futuro*, se può valere come nuova Donazione, senza pregiudizio però de' diritti che sopra i beni nella prima non compresi fossero stati nell'intervallo acquistati da terze persone, niuna efficacia può ottenere in linea di mera dichiarazione di volontà retrotraibile per sua natura — *Tes. del F. Tosc. tom.* 41. *dec.* 59. *n.* 6. — *De Valent. De contract. vol.* 4.

26. Le successioni intestate che al donante sopravvengono sulla eredità di una persona vivente all'epoca della Donazione, senza distinzione fra successioni di estranei, e di congiunti, di congiunti remoti, e di prossimi, di ascendenti, di collaterali e di discendenti (*Rot. Tosc. in Florent. donation.* 4 *luglio* 1652. *av. Michalor. Bonon. e Blanchet.* § *Ulterius.* — *Rot. Rom. in Recent. p.* 5. *tom.* 2. *dec.* 343. *n.* 22. 28. — *Palma, Rot. Lucens dec.* 299. *n.* 30. 44. — *Rocca, Disput. cap.* 55 *n.* 19. — *De Valent. De contract. vol.* 4. *n.* 90 *e seg.*), appartengono alla classe dei *diritti futuri* dipendenti da causa del tutto future. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 41. *dec.* 59. *n.* 7. 8.

27. I *beni futuri* non compresi in una Donazione *generale*, debbono intendersi riservati. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 2. *dec.* 6. *n.* 30. — *Ivi, tom.* 7. *dec.* 24. *n.* 36; *e dec.* 49. *n.* 37. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 1. *n.* 9.

28. Un riserbo è necessario alla validità delle Donazioni di *tutti i beni* (*Rot. Tosc. in Castrifranci-superior.* 30 *settembre* 1790. *av. Bonelli,* § 94 *e seg.*), ed i *beni futuri* possono formare elemento di questo riserbo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 1. *n.* 10. 11. — *Clar.* § *Donatio, quæst.* 19. *n.* 3.

§ 3.

a) *Delle facoltà che il donante si riserva nell'atto di donare.*

1. Il riserbo fattosi dal donante di una somma e capitale per testare, suppone nel riservatario l'abdicazione e lo spoglio del rimanente. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 22 *n.* 12.

2. I riservi quantitativi fattisi dal donante nell'atto di Donazione, come costituiscono per esso un credito, costituiscono eziandio necessariamente un'obbligazione correspettiva per il donatario di pagare le somme riservate nel contemplato caso di fattane disposizione dal donante, obbligazione vallata da quell'ipoteca che dalla natura dell'atto deriva e gli è inerente. — *Ann. di Giuris. an.* 6 *p.* 1. *col* 396.

3. Il capitale di cui il donante si riserva il diritto di disporre, resta compreso nella Donazione, se nel testamento non ne vien fatta una speciale e distinta menzione. — *Rot. Tosc. in Flor. locorum montium* 2 *marzo* 1738. *av. Quaratesi.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 3. *n.* 2. *e seg.* — *Rot. Rom. in Recent. part.* 7. *dec.* 163.

4. Trattandosi di riserbo improprio (il quale avviene tutte le volte che il donante espressamente dichiara e vuole, che s'abbiano compresi nella fatta Donazione i beni e la somma che intende di riservarsi per testare, qualora di questa e di quelli non disponga), il subietto riservato trapassa nel dominio del donatario dal giorno della Donazione, per non risolversi che in forza d'un atto positivo col quale dal donante istesso si porti ad effetto la riservatasi facoltà. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 1. *col.* 333-334; *e p.* 2. *col.* 112. — *Rot. Rom. ac. Ansald. dec.* 457. *n.* 23. — *Ivi, in Senogallien. immissionis,* 4 *novembre* 1755, *av. Bussio.*

5. Il riserbo di una somma per testare fatto dal donante, colla dichiarazione che laddove non ne sia disposto, debbasi la stessa somma intendersi *nunc pro tunc* compresa nella Donazione, opera la comprensione *fino appriincipio* della somma riservata nella Donazione, essendo certo che con questo modo di disporre null'altro fece il donante che ritogliere alla Donazione la somma predetta, e destinarla con una condizione resolutiva e meramente potestativa ad una futura eventuale disponibilità, in mancanza della qual condizione la detta somma, per disposizione della legge congiunta a quella dell'uomo, dovevasi considerare come se mai fosse stata avulsa dalla massa della cose donate. — *Rot. Tosc. in Florent. donationis super liquidation. bonorum,* 26 *luglio* 1773. § 16. *av. Vinci.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 26. *n.* 16. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 12. *dec.* 137. *n.* 13. — *Ivi, av. Merlin. dec.* 568. *n.* 27. — *Alexandr. lib.* 1. *cons.* 11. *n.* 33. — *Regusant. De pignor. membr.* 2. *p.* 2. *n.* 5.

6. Il riserbo fattosi dal donante in un atto di Donazione universale, con la dichiarazione che non venendo da lui disposte della somma, e cosa riservata, debba anco questa intendersi compresa nella Donazione, non può formar soggetto di successione, o di detrazione di legittima, se il donante non ha dedotto all'esercizio la sua facoltà, disponendo di ciò che si era riservato. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 1. *col.* 429. — *Ivi, an.* 11. *p.* 2. *col.* 391.

7. I capitali accumulati e gli acquisti fatti dal donante con le rendite del patrimonio donate, non possono formar soggetto di successione o di legittima, ogni volta che il donante nel riservarsi l'usufrutto dei beni donati ha espressamente dichiarato che gli avanzi di esso debbono restar compresi nella Donazione, nè ha dei medesimi in alcun modo disposto. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 422. — *Ivi, an.* 11. *p.* 2. *col.* 392.

8. Quando il donante concede ai donatarii un capitale del quale riserva a sè l'usufrutto *sua natural vita durante*, la traslazione del capitale medesimo negli stessi donatarii dipende da una condizione potestativa che non può verificarsi avanti la morte del donante. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 3. *n.* 1.

9. Il riserbo che il donante stipula a proprie favore di una somma, e quota di beni, per poter disporre, è un riserbo meramente personale e facoltativo, del quale può e non può profittare, senza riguardo all'interesse de' suoi crediteri. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 112.

10. Allorchè il donante si riserva l'usufrutto dei beni donati, s'intende che questo usufrutto si estenda ancora ai frutti dei crediti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 223. *n.* 1.

11. I frutti riservati dal donante a proprio vantaggio, s'intendono compresi in una seconda Donazione ch'egli abbia fatta a favore di altra persona. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 223. *n.* 2.

12. Il riserbo fatto dal donante in una Donazione universalissima, all'oggetto soltanto di non rendersi intestabile, e l'inclusione perfino a favore del donatario dell'usufrutto del patrimonio clericale del donante, spiega l'animo in quest'ultimo di non voler fare suoi i frutti sulla somma riservata. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 41. *dec.* 71. *n.* 2.

13. Il donatario che per un corso di anni fa suoi i frutti della quota dei beni rappresentata dalla somma riservatasi dal donante unicamente per render valida la Donazione, e colla dichiarazione che non disponendone si intenda compresa nella Donazione medesima fino alla manifestazione d'animo di voler profittare del riserbo, ha un giusto titolo per non essere astretto a restituirli. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 41. *dec.* 71. *n.* 3.

Digitized by Google

14. La disposizione del Testo nella notissima Legge *Curabit*, *Cod. De action. empt. et vend.* è applicabile per analogia alla somma che il donante siasi riservata nell'atto della Donazione, quando per altro abbia il medesimo avuto l'animo di godere dei frutti sulla somma riservatasi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 41. *dec.* 71. *n.* 1. — *De Luca*, *De usur. disc.* 32. *n.* 4.

15. Il donante che si riserva l'usufrutto dei beni donati, ha dei medesimi ancora il possesso e l'imposizione ai libri estimali. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 190. *n.* 7.

16. Colui che fa una Donazione *universale* e si riserva il diritto di amministrare liberamente una ragione mercantile compresa nella Donazione, può con validità obbligarne i beni. — *Tes. del F. tom.* 22. *dec.* 51. *n.* 16 *e seg.*

17. La massima fondamentale del Gius Ipotecario, che tutti i beni del debitore sono obbligati alla sodisfazione de'suoi creditori, non trova congrui termini d'applicazione al caso del donante che ha contratto dei debiti, dopochè con la Donazione si è spogliato di tutto il suo patrimonio, nè ha per quelli obbligato il riservo che nell'atto di donare si era fatto. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 1. *col.* 333-334.

18. La massima di diritto per cui il creditore è ammesso ad esercitare i diritti del suo debitore a convenire direttamente i debitori di quest'ultimo senza bisogno di cessione, non offre termini di applicazione al donatario universale del debitore, rispetto al riservo fattosi dal donante d'una parte del subietto donato, ognivolta che del riservo istesso non ha il donante profittato. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 113-114.

19. Colui che fa una Donazione *universale* e che si riserva, oltre una certa somma per testare, l'usufrutto dei beni donati, finchè vive, può, delle rendite che ricava dall'usufrutto e d'ogni acquisto che faccia, disporre a suo piacere. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 78. *n.* 1. — *Rot. Rom. av. Durand. dec.* 248. *n.* 9; *dec.* 359. *av. Crispo. n.* 35; *e dec.* 362. *av. Cerro, per tot.* — *Anton. Portugal. De donat. lib.* 1. *prelud.* 2. § 7. *n.* 67. — *Rimiuald jun Consil* 146. *n.* 12. — *Cancer. Var. resol. lib.* 2. *cap.* 2. *n.* 121. — *Gam. Dec. Lusitan.* 766. *n.* 3.

20. Trattandosi di donante che si è riservata la facoltà di alienare, o di creare debiti con surrogare i beni, o con dimissione di creditori, non può esser questione d'anteriorità e di poziorità di creditori del donante a quelli del donatario, ma soltanto di regolarità e di legittimità di surroga. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 1. *col.* 160-161.

21. La facoltà d'alienare, riservatasi dal donante con l'onera di surrogare, importa nel donante medesimo l'obbligo di surrogare idoneamente e regolarmente e di conservare il subietto delle surroghe per chi possa avervi interesse; d'onde la conseguenza di dovere rappresentare tuttociò che possa essere stato erogato in surroghe inidonee ed irregolari — *Ann. di Giuris. an.* 6 *p.* 1. *col.* 163.

22. È presunzione di ragione che il donante, nella vendita di alcuni beni donati, abbia dedotto all'atto il diritto riservatosi sopra una porzione dei medesimi.— *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 190. *n.* 27.

23. La vendita fatta dal donante dei beni donati, è valida per il riservo che lo stesso donante ha fatto, di disporre di una somma eguale all'importare della vendita. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 2. *dec.* 190. *n.* 4. 10.

b) *Degli obblighi e diritti del donatario* (1), *del donante e dei creditori di quest'ultimo.*

1. Qualunque donatario è tenuto, entro le forze del subietto donato, a dimettere i debiti creati dal donante prima della Donazione, ogni volta che la di lui eredità è stata repudiata e non contiene assegnamenti sufficienti alla sodisfazione de'creditori. — Tal regola è fondata sull'equità, che non permette la locupletazione del donatario a danno dei creditori del donante. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 26. *n.* 11. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 1001. — *Ivi, an.* 10. *p.* 2. *col.* 235-236. — *Ivi, an.* 11. *p.* 2. *col.* 648. — *Rot. Rom. in Cesenaten. pecun.* 1. *dicembre* 1820, § 3. *nov. Tiberii* — *Voet, Ad pandect. lib.* 39. *tit.* 5. *n.* 20. — *De Luca, De donat. disc.* 44. *n.* 3. — *Gratian. Discept. for. cap.* 258. *n.* 17.

2. I debiti del donante creati avanti la Donazione *inter vivos*, fanno carico ai donatarii; non così i debiti posteriormente creati, come quelli che (in parte almeno) revocherebbero la Donazione, di sua natura *irrevocabile*. — *Leg. Perfecta donat.* 4, *Cod. De donat. quæ sub modo etc.* — *Leg. Æris alieni* 13, *Cod. De donat.* — *Tes. de F. Tosc. tom.* 37. *dec.* 41. *n.* 2.

3. I donatarii sono tenuti a pagare i debiti contratti dal donante dopo la Donazione, quando si tratti di dipendenza dell'usufrutto riservatosi dal donante, o di negoziazioni dirette all'aumento del patrimonio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 102. *n.* 23. — *De Luca, De donat. disc.* 46. *n.* 6. 9.

4. Indipendentemente da un'espressa stipulazione, il donatario non può mai essere tenuto coi beni suoi proprii a soddisfare gli oneri assunti per causa della Donazione. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col* 78. — *Rot. Rom. av. Falconer. dec.* 4 n. 13. 14. — *De Luca, De donat. disc.* 61. *n.* 17.

5. Dopo l'accettazione e ratifica di una Donazione non è permesso al donatario di non riconoscersi per tale, onde esimersi dalla sodisfazione degli obblighi che in detta qualità assume. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 13. *n.* 4.

6. Il donatario che paga come mallevadore del donante un di lui debito, non acquista altro diritto che sopra i beni che lo stesso donante si è riservato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 190. *n.* 25.

7. I debiti creati dal donante colla mallevadoria del figlio donatario, per supplire ai bisogni della famiglia, è di giustizia che gravitino sopra quest'ultimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 190. *n.* 26.

8. Quando il donante ha donato a tre fratelli il suo patrimonio, colla dichiarazione « che dalla massa del medesimo sia prelevata una somma a favore di uno di essi » è dovuto di questa il frutto, finchè la prelevazione non è seguita — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 92. *n.* 3. 7. 8.

9. I figli donatarii ai quali il padre ha fatto Donazione in linea d'istituzione, devono rispettare le di lui obbligazioni.— *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 190. *n.* 12.

10. Verificata una volta la causa finale della Donazione, i beni donati trapassano immediatamente nel donatario e suoi eredi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 64. *n.* 10. — *Surd. Cons.* 443. *n.* 36. *lib.* 3. — *Soccin. Cons.* 183. *n.* 3. *vers. Postremo dico, lib.* 2.

11. Quello che dona ai figli per atto *fra i vivi*, col patto di potere alienare i beni donati in caso di necessità, contrae validamente delle obbligazioni sopra gli stessi beni donati. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 101. *n.* 9. 10. 11. 18.

12. Quando la Donazione fatta dal padre ai figli è in linea d'instituzione, la vendita fatta dallo stesso padre deve rispettarsi dai figli donatarii, come successori nell'universalità dei beni paterni. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 190. *n.* 6.

13. Pendente causa, può ordinarsi che il donatario passi al donante una somma in *causam declarandam*. — *G. P. L. supplem. ai primi* 3 *vol. dec.* 53. *n.* 2. *pag.* 220.

14. Quel donante che dichiara doversi riguardare come un *espresso riservo* della Donazione, la condizione che il donatario debba

(1) Per ciò che concerne l'obbligo del donatario di *somministrar gli alimenti* al donante povero, vedasi la voce **Alimenti.**

prevalersi dal servizio di alcune persone con lo stesso salario che loro pagava esso donante, induce nel donatario l'obbligo di servirsene, nè deva la parola *riserbo* intendersi nel senso grammaticale. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 50. *n.* 1. 2.

15. Quando resta risoluto un contratto di Donazione, deve il donatario restituire al donante i beni donati con più i frutti percetti, ed esser egli rimborsato di tutte le somme pagate al donante, o ad altri per di lui interesse. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 88. *n.* 7.

16. Il donante, dopo fatta la Donazione, può solo dichiarare dubbia una cosa, ma non può estendere l'obbligazione del donatario al di là di quanto lo volle obbligato nell'atto di Donazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 85. *n.* 2.

17. Il donante che ha dichiarato che non sono compresi nella Donazione i lucri personali, e rendite ecclesiastiche, può di questa disporre liberamente, non ostante che la Donazione comprenda anche i beni futuri. — *G. P. L. tom.* 2. *dec.* 23. *per tot. pag.* 126.

18. Quando si tratta di escipere e d'arrestare l'esecuzione dei creditori del donante sui beni di particolare spettanza del donatario, basta a questi la semplice esibizione dell'inventario, sebbene non accompagnata dall'effettivo rendimento di conti (1). — *Ann. di Giurisp. an.* 5. *p.* 2. *col.* 1002.

19. L'accollo dei debiti che il donante fa al donatario, non costituisce di quest'ultimo un correo di debito da renderlo passibile dell'azione esecutiva sopra i suoi beni particolari, non provenienti dalla Donazione. — *Ann. di Giurisp. an.* 6 *p.* 1. *col.* 377.

20. L'azione competente ai creditori del donante contro il donatario, dicesi personale, non già per l'effetto di autorizzarli ad investire in via esecutiva i beni di lui proprii, ma per ritenerlo obbligato a causa delle cose ed assegnamenti donati, attalchè cessando di quelli in lui la detenzione e il possesso, cessa pure di essere efficace l'esecuzione. — *Ann. di Giurisp.* an. 5. *p.* 2. col. 1002. — *Grenier, Tratt. delle donaz. e testam. p.* 1. *cap.* 2. *sez.* 2. § 93.

21. Il creditore del donante non può agire contro il donatario che pretenda avere alienato i beni della Donazione e convertire il prezzo di essi in proprio vantaggio, se prima non ha invocata ed ottenuta dal Tribunale la corrispondente dichiarazione. — *Rot. Tosc. in Florent. nullitatis execution. de'* 15 *luglio* 1717. *av. Venturini* n. 14 *e seg.* *Ann. di Giurisp. an.* 6, *p.* 2. *col.* 81. — *De Luca, De donat. disc.* 45. *n.* 12 *e seg.* — *Constant. vol. decis.* 184. *n.* 14 *e seg.*

c) *Della revoca, riduzione, rescissione e nullità delle diverse specie di Donazioni fra i vivi.*

1. La Donazione *fra i vivi* non può revocarsi, ove manchi in essa il *patto resolutivo*, per difetto di adempimento; ed è soltanto accordata in questo caso l'azione all'adempimento. — *Leg. fin. ff. De condict. ob caus.* — *Leg. Incivile Cod. De reivindicat.* — *Ann. di Giurisp. an.* 9. *p.* 2. *col.* 323. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 4. *dec.* 408 *n.* 3.

2. La Donazione concepita in *tempo presente*, a differenza dell'altra fatta in *tempo futuro*, genera un'obbligazione che non può revocarsi per la morte del donante. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 94. *n.* 19. 20.

3. Il coninge donante può revocare la Donazione, la quale resterà solo confermata nel caso in cui perseveri in tal volontà fino alla morte; e nel caso che non sieno revocate, restano convalidate *ex tunc*, o sia all'epoca in cui furono poste in essere, e non *ex nunc*, o sia alla morte del donante (2) per modo di tacita ratifica.

(1) Un tale principio è esteso fin anco al più duro caso dell'erede beneficiato, i cui doveri sono in tale rapporto più esplicati, e più rigorosamente comandati.

(2) Giova ricordare che tali *Donazioni*, non ostante il loro carattere di *revocabili*, appartengono alla specie di quelle che si dicono *inter vivos*, e che la morte del donante non vale a trasformarle in Donazioni *causa mortis* Si confronti il *num.* 23. *Sez. II.* § 2 *B) c) di questo titolo.*

— *Leg.* 25. *Cod. De donat. inter vir. et uxor.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 49. *n.* 6. 12. — *Bruneman. in Leg.* 31, *Cod. De donat. inter vir. et uxor. n.* 1. — *Cujac. Ad leg. Res uxor.* 24, *Cod. De donat. inter vir. et uxor. vers. Multum interest.*

4. Quando la Donazione di una somma è stata fatta per contratto, colla condizione che non ne venga diversamente disposto, è inattendibile ogni revoca fatta tacitamente, dovendo necessariamente essere espressa. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 3. *n.* 8.

5. Quando si verifica la revoca di una Donazione per causa dell'ingratitudine, ritornano al donante i beni donati, liberi da qualunque peso ed ipoteca imposta dal donatario. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 71. *n.* 10.

6. La renunzia alla revoca della Donazione per l'ingratitudine del donatario, siccome contraria ai buoni costumi, si considera priva di ogni giuridica efficacia. — *Ann. di Giurisp. an.* 9. *p.* 2. *col.* 270. — *Oinotom. Instit. lib.* 2. *tit.* 7. *De donat.* § *Secundum* n. 5.

7. Le Donazioni *irretrattabili e fra i vivi* poste in essere dagli ascendenti a favore di discendenti maschi, sotto l'impero di leggi o statuti escludenti le femmine dalla successione e dalla legittima, non possono esser ridotte come lesive della legittima dovuta alle femmine stesse in ordine alle leggi sopravvenute (1). E se talvolta è stato diversamente ritenuto dai nostri Tribunali, ciò è accaduto solo, quando il diritto nella femmina al conseguimento d'una legittima già esistova all'epoca della Donazione, e le leggi sopravvenute non vi abbiano indotto cambiamento, se non che nei rapporti della misura della legittima suddetta. — *Ann. di Giurisp. an.* 8. *p.* 2. *col.* 727-728. — *Ivi, an.* 9. *p.* 1. *col.* 235 *e col.* 294-295; *e p.* 2 *col.* 852. — *Ivi, an.* 11. *p.* 2. *col.* 388.

8. Nelle Donazioni remuneratorie, i meriti devono essere concludentemente provati, e rigorosamente stimati, ed in tutto ciò che la Donazione eccede, essa diviene gratuita, e reducibile in ordine alla notissima *Leg. Si unquam, Cod. De revocand. donat.* (2). — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 93. *n.* 24.

9. La Donazione è rescindibile per la nascita del postumo, ma può restare convalidata per la morte del figlio prima che sia dedotta l'eccezione della nullità. — *Leg. Ex facto* 17. § *Si quis autem, ff. Ad S. C. Trebel.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 22. *n.* 25.

10. La circostanza di avere il donante una figlia adottiva al tempo della fatta Donazione, non rende questa immune dalla censura della *Leg. Si unquam*, allorchè sopravviene un figlio naturale e legittimo (3). — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 93. *n.* 34.

11. Per il favore della dote e degli alimenti, la Donazione non può essere revocata per il disposto della Legge *Si unquam*, che quando resti lesa la legittima dovuta ai figli del donante. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 3. *dec.* 45. *n.* 21. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 35. *dec.* 37. *n.* 6. — *Fontanell. De pact. nupt clous.* 3. *gloss.* 8. *p.* 3. *n.* 1. — *Guerreyro, De mon. orphan. tract.* 2. *De division. lib.* 7. *cap.* 1 *n.* 130.

(1) Questo principio è stato estratto dai nostri Tribunali anco al caso di donanti originarii di paesi regolati dal Gius Comune, ma domiciliati in Toscana, ogni volta che essi hanno dichiarato di volersi assoggettare agli Statuti che vigevano nel luogo ov'essi avevano acquistato domicilio.

(2) Nel disposto della citata legge si comprendono anco le Donazioni *particolari*; e sono escluse dal medesimo quelle soltanto che si ravvisano *modiche* e di *poco momento*. — È da osservarsi però che siffatta esclusione si verifica più per equità naturale e per non doversi ridurre a censurare i minimi atti d'un padre di famiglia, che non per effetto d'una modificazione o limitazione della legge predetta.

(3) La sopravvenienza d'un figlio a quelli che ha donato il suo senza riconoscere alla legge *Si unquam*, dà luogo all'applicazione della legge stessa, perchè si presume nel donante l'intenzione di rendere efficace la Donazione medesima *rebus in eodem statu manentibus.*

12. La Legge *Si unquam* non porta revoca della Donazione, allorquando sono contemplati i figli. — *Tes. del F. Tosc. tom. 35. dec. 37. n. 4.*

13. Perchè la Legge *Si unquam* possa essere utilmente invocata, è necessario che la Donazione sia universale, o almeno della maggior parte dei beni. — *Tes. del F. Tosc. tom. 35. dec. 37. n. 5. — Rot. Rom. av. Crispo, dec. 1 e dec. 11. per int.*

14. La Donazione fatta da un religioso, col patto che debba considerarsi per non fatta seguendo la soppressione dell'Ordine a cui appartiene, si rescinde purificandosi la detta condizione. — *G. P. L. tom. 4. dec. 63 per int. pag. 406.*

15. Il diritto di revocare la Donazione (fatta per ingresso in religione) nel caso del non avvenuto ingresso è sempre sottinteso, ancorchè non sia stato stipulato. — *Tes. del F. Tosc. tom. 35. dec. 64. n. 8. — Gratian. Discept. forens. cap. 96. n. 22.*

16. È rescindibile la Donazione allorchè sia stata fatta in frodo dei creditori del donante, ancorchè di tal frodo non ne sia stato partecipe il donatario. — *Tes. del F. Tosc. tom. 17. dec. 16. n. 8. — Voet, Ad pandect. lib. 39. tit. 5. n. 20.*

17. La massima, che il contratto per sè stesso correspettivo è sempre soggetto a rescissione o a riduzione per il capo della lesione, comunque contenga la clausula « *Si plus valet, dono* » non ha luogo quando la Donazione è *per sè stante* (1) ed indipendente dall'atto medesimo. — *Decis. della Rot. Fior. serie del 1800. vol. 2. dec. 118. n. 9. 10.*

18. Le Donazioni irrevocabili *inter vivos* fatte dalle donne senza le solennità volute dalla legge, sono nulle e di niun valore. — *Rot. Tosc. in Flor. donat. 10 maggio 1737. av. Fabbrini, § Tres sanctiones. — Ivi, in Montis Summani, ov. Bonfini, de' 27 giugno 1752. § 29. — Tes. del F. Tosc. tom. 3. dec. 22. n. 2.*

19. La Donazione *inter vivos* di beni stabili non designati, è nulla. — *Tes. del F. Tosc. tom. 3. dec. 22. n. 1. — Rinnald. Cons. 295. n. 43 e seg. lib. 3.*

20. La Donazione fatta sotto la condizione « *se mai varierò testamento* » è nulla. — *G. P. L. tom. 2. dec. 16. n. 8. pag. 85.*

21. La Donazione è nulla quando comprende delle condizioni tali che tolgano al donante la libertà di scegliersi una persona che lo rappresenti dopo la di lui morte nei beni proprii; non è però odioso alla legge, che alcuno procuri con amorevoli e grati ufficii, ed eciti ancora con preghiere insistenti l'animo altrui a praticare verso di esso degli atti di liberalità. — *Leg. 70. ff. De hæred. instit. — Leg. 3. ff. Si quis aliquem testare prohibuerit. — G. P. L. tom. 2. dec. 16. n. 12. 13. pag. 87. 90.*

22. Le leggi hanno sempre riprovate le Donazioni fra i coniugi, simulate ed ascose sotto l'aspetto di contratto oneroso. — *Leg. 23. ff. De donation. inter vir. et uxor. — Leg. 33. § 3. ff. De donat. mortis causa. — Leg. 3. § ult. ff. Pro soc. — Tes. del F. Tosc. tom. 23. dec. 55. n. 6. — Cod. Civ. Franc. art. 1099.*

23. Un atto di Donazione fatto da un figlio di famiglia, non ha giuridico valore se non è accompagnato dal consenso del padre. — *Tes. del F. Tosc. tom. 27. dec. 5. n. 3.*

24. La Donazione resta inefficace rispetto ai figli nascituri, per la distrazione dei beni avanti che dai detti nascituri si sia accettata la Donazione medesima. — *G. P. L. tom. 1. dec. 58. n. 20. pag. 336.*

25. Un atto di Donazione, o di aumento dotale, è valido non ostante la mancanza di cognizione o accettazione per parte della donataria, giacchè per causa di dote il padre stipula utilmente per la figlia, e la legge accetta per la medesima. — *Tes. del F. Tosc. tom. 42. dec. 17. n. 2. — Mantica, De tacit. et ambig. convent. lib. 4. tit. 16. n. 3.*

26. La Donazione fra padre e figlio non emancipato, sebbene retrattabile dal padre, è sempre in uno stato d'implicita validità, e diventa irretrattabile, o per la morte del donante, o per l'avvenuta emancipazione, o per giuramento. — *Leg. 25. Cod. De donat. — Tes. del F. Tosc. tom. 43. dec. 96. n. 1.*

27. Se in un atto di Donazione fatta dal padre ai figli non emancipati manca *l'espressa e particolare renunzia, con giuramento, al diritto di retrattarla* competente al donante in forza della patria potestà; ed invece vi si rinvieno la *promessa* chiara ed espressa di *osservare inviolabilmente e sempre* la Donazione medesima, e l'apposizione del *giuramento, dopo* la rennnzia all'insinuazione ed alla legge delle gabelle (posto che tutte le suddette renunzie sieno *precedute* dalla clausola « *non derogando,* » ed, assieme alle altre dichiarazioni, si trovino *compresse in un solo periodo di discorso*), convien ritenere che il giuramento *si estenda* anco alla renunzia al diritto di retrattabilità. — *Tes. del F. Tosc. tom. 43. dec. 96. n. 2. — Rot. Rom. in Firmana, division. 14 giugno 1736. av. De Vajo, dec. 447. n. 1.*

28. Il difetto delle solennità prescritto dalla legge per la regolare emancipazione dei figli di famiglia, minori d'età, o il difetto d'accettazione per parte di un legittimo rappresentante di questi ultimi, non rendono nulle le Donazioni fatte dal padre ai figli, quando sono vallate dal giramento speciale del donante di non impugnare nè violare in alcun modo le fatte disposizioni. — *Rot. Tosc. in Volaterr. reduction. laud. 28 settembre 1784. av. Arrighi, § Ma per quanto regolarmente ec. — Tes. del F. Tosc. tom. 37. dec. 45. n. 6. — Ann. di Giuris. an. 9. p. 2. col. 851-853. — Gob. Consult. dec. 19. n. 31. — Altograd. Cons. 8. n. 53.*

29. Trattandosi di Donazione universale fatta dal padre al figlio infante, il possibile ed avvenuale danno di questo, se la mancare la presunta accettazione della legge, non basta a rendere la Donazione medesima nulla ed inefficace, finchè tal nullità non venga opposta dal donatario divenuto *sui juris* che siasi riconosciuto pregiudicato. — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 2. col. 855.*

30. Quando più donatarii hanno reciprocamente promesso con giuramento nell'atto di Donazione, di non impugnare per qualunque causa la Donazione, non può l'erede di uno di essi pretenderne la nullità. — *Tes. del F. Tosc. tom. 43. dec. 96. n. 5.*

31. Quando il donante è divenuto intestabile per causa di più Donazioni, non si annullano tutte le Donazioni medesime, ma diviene inefficace l'ultima di esse, come quella da cui no è derivata l'intestabilità. — *Ann. di Giuris. an. 11. p. 2. col. 198.*

d) *Dell'insinuazione* (1) *delle Donazioni* inter vivos.

1. Le Donazioni *inter vivos* non insinuate, in conformità della legge del 8 gennaio 1551, sono nulle in faccia ai terzi. — *Tes. del F. Tosc. tom. 18. dec. 37. n. 1. 11. 12. — Ivi, tom. 21. dec. 37. n. 1. 2.*

2. Il ritardo dell'insinuazione delle Donazioni non le rende inefficaci di fronte ai terzi che hanno contrattato col donante, dopo che questa forma è stata adempita. — *Ann. di Giuris. an. 10. p. 2. col. 110-111.*

3. Trattandosi di Donazioni che hanno per soggetto annue prestazioni vitalizie, all'effetto di stabilirne l'importare per quindi

(1) Si dice *di per sè stante* una Donazione, quando è fatta per capo separato, e con periodo indipendente dagli altri periodi relativi all'atto a cui fu *materialmente* aggiunta.

(1) Dicesi *insinuazione* la pubblicazione che la legge vuole sia fatta d'ogni Donazione *fra i vivi*, mediante la trascrizione letterale dell'atto che la contiene in un Registro a ciò destinato, e che a tale oggetto si conserva nelle Cancellerie delle due *Corti Regie* del Granducato. (*Leg. de' 9 gennaio 1551. — Leg. de' 2 luglio 1737. — Notif. de' 25 novembre 1843*).

Digitized by Google

indurre od escludere la necessità dell'insinuazione, desse si considerano come altrettante Donazioni quante sono le annualità, tutte le volte che sono destinate a non oltrepassare la vita del donante, e del donatario. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 897 *e* 898.

4. La Donazione non ridotta in scrittura, ma posta in essere colla sola tradizione, non abbisogna dell'insinuazione per esser valida. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 147.

5. Le Donazioni *fra i vivi*, *correspettive* e *reciproche*, non entrano nella categoria degli atti assolutamente liberi, e soggetti perciò alla formalità dell'insinuazione. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 11. *dec.* 46. *n.* 13-14. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 58. — *Ivi, an.* 8. *p.* 1. *col.* 226. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 2 *dec.* 458. *n.* 5.

6. Le formalità dell'insinuazione, e dell'emancipazione del donatario, non sono necessarie per la validità delle Donazioni fatte a causa di matrimonio certo e determinato. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 1. *col.* 436; *e p.* 2. *col.* 196-197.

7. La Donazione fatta per scritta privata, e senza l'intervento dei testimoni, presenta quella clandestinità, per cui l'atto dalla legge è proscritto; clandestinità che può anche maggiormente rilevarsi dalla mancanza d'insinuazione e registro. — *Leg.* 25. *Cod. De donat.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 95. *n.* 18. 19.

8. La trascorsa formalità dell'insinuazione dell'atto di Donazione per parte del supposto donatario, costituisce un riscontro di falsità della pretesa Donazione. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 897.

9. Il mero silenzio del donante istesso, sebbene continuato fino alla di lei morte, non costituendo l'atto positivo ed affermativo dell'insinuazione richiesto dalla legge, è insufficiente a sodisfare al di lei spirito ed a compirne l'intento. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 93. *n.* 17. — *Rom. Rom. in Rom. donat.* 4 *ottobre* 1786. *av. Roverella*, § 10.

10. La mancanza d'insinuazione di una Donazione non è dedecibile dai creditori degli eredi del donante. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 286.

SEZIONE III.

Delle Donazioni *mortis causa* (1).

1. Quando il donante indica il passaggio del dominio della cosa donata nel donatario, una tal Donazione assume il carattere di Donazione *mortis causa*. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12 *dec.* 69. *n.* 32.

(1) La Donazione a *causa di morte* ha molti caratteri distintivi che la fanno differire sostanzialmente ad effettualmente da quelle che si dicono *inter vivos*. — Infatti essa non abbisogna d'insinuazione per la sua validità; resta sempre revocabile ad arbitrio del donatore, e diventa nulla *ipso jure* ogniqualvolta il donatario premuoia al donante. — Il carattere della *revocabilità* di tale specie di Donazioni ha fatto insorgere molte dispute fra i Giureconsulti si antichi che moderni, dei quali alcuni hanno sostenuto che esse dovessero riguardarsi e regolarsi come *Convocazioni*, altri, come *Legati*. A noi però parve sempre predominante nelle medesime la natura legale della *Convocazione*, piuttostochè quella del Legato, epperò da preferirsi l'opinione dei primi. — Tali Donazioni però sono divenute ormai molto rare in pratica, perchè meno favorevoli ai donatarii di quelle *inter vivos*, di maniera che la maggior parte delle dispute forensi che le riguardano può ben dirsi che si aggirino esclusivamente sul modo di determinare la natura della Donazione controversa, vale a dire, di stabilire se questa sia effettivamente una Donazione *a causa di morte*, o piuttosto *fra i vivi*.—Anzi, vi sono perfino delle legislazioni moderne che non ammettono altra Donazione che quella *inter vivos*. Citeremo fra queste il Codice Parmense (*art.* 1886) ed il Codice Civile Francese; l'ultimo dei quali nello stabilire, all'art. 893, « che nessuno » potrà disporre dei proprii beni a *titolo gratuito*, se non per *Donazioni tra i vivi*, o » per *Testamento* nelle forme determinate » dimostra chiaramente (checchè ne dica il *Merlin* nel suo *Report.* alla voce *Donation*) di voler vietare le Donazioni *a causa di morte*. Fra i moltissimi che hanno data tale interpretazione al precitato articolo, meritano d'esser ricordati, *Grenier, Des donations; tom.* 1. *pag.* 137: ed *Jambert, Rapport au Tribunat.*

2. La preferenza che il donante accorda a sè stesso sopra il donatario, e a questi sul proprio erede, è un carattere distintivo della Donazione *causa mortis;* ma non vale a rendere tale quella che, nel concetto delle parti e per le condizioni che la infermano, apparisce Donazione *fra i vivi*. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 55. — *Voet, Ad pandect. lib.* 39. *tit.* 5. *n.* 4.

3. Le Donazioni *causa mortis* delle donne, sono valide senza bisogno di quelle solennità che sono necessarie nelle obbligazioni poste in essere dalle medesime. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 49. *n.* 5.

4. La Donazione a *causa di morte* non può dirsi *revocata* senza una speciale disposizione, non essendo sufficiente per dirla revocata che il donante faccia una seconda disposizione dell'universalità dei suoi beni. — *Rot. Tosc. in Florent. locorum montium* 2 *marzo* 1738. *av. Quaratesi vers. Quando quidem.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 3. *n.* 6. 7. — *Faber. De error. pragmat. decat.* 46. *error.* 7. *n.* 6. — *Bartolo, Teorica nella Leg. Quesitum*, § *ult. ff. De fund. instruct.*

5. Anco se si tratti di Donazioni a *causa di morte*, e per conseguenza revocabili, ad indurne la revoca non basta la generale istituzione dell'erede, ma vuolsi la revoca esplicita, ossia l'esplicita disposizione dei beni compresi nella Donazione. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 200.

DONNA.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Nozioni generali.*
» 2. *Citazioni delle Leggi Patrie.*
» 3. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

I.o Stato Civile delle Donne è regolato in Toscana da leggi speciali che dispongono fondamentalmente su ciò che concerne la persona, i beni ed i diritti civili delle medesime: Ecco i periodi più importanti della loro vita, e le diverse posizioni sociali da cui derivano per esse particolari diritti, e capacità civile più o meno piena. — Al chiudersi del *settimo* anno cessa anco per le Donne l'*infanzia*, e divengono *impuberi* egualmente che i maschi, a differenza dei quali entrano successivamente nell'*età pubere* appena compito il *dodicesimo* anno (1), imperocchè d'ordinario tanto la costituzione fisica che l'intelletto si sviluppano più per tempo in esse che negli uomini; col *ventunesimo* anno finisce la loro *minorità* (2), ma, ciò non ostante, le prosciolte dalla patria potestà, e fuori dello stato coniugale, non restano parificate ai maschi *maggiorenni* e

(1) Così è da ritenersi secondo il disposto del Diritto Romano, a cui conviene ricorrere atteso il silenzio delle nostre Leggi patrie in proposito.

(2) Per *Dir. Rom. Antegiustinianeo* le Donne furono soggette ad una *perpetua tutela*; e non fu che in forza del Diritto *Giustinianeo* che le *perpetuità* d'una tal soggezione rimase abolita, ed abilitata la Donna, fatta *maggiore*, ad obbligarsi validamente, menochè nei casi contemplati espressamente dal *S. C. Vellaniano* o dalla *Legge Giulia*.

Digitized by Google

sui juris, e non godono d'una piena capacità civile, fino a tanto che non abbiano compito il *venticinquesimo* anno; e ciò non tanto in rignardo alla debolezza, quant'anco all'onestà del loro sesso, che certamente non le consente di trovarsi in più giovine età in mezzo al vortice degli affari ed al movimento della vita sociale: alla fine del *trentesimo* anno *cessa* anco per esse (se figlie di famiglia ed innutte) *la soggezione alla patria potestà* (1), e godono della capacità civile in tutta la sua pienezza, alla pari dei maschi emancipati; anco il *matrimonio*, in qualunque età contratto, le *emancipa* di piene diritto e le sottopone immediatamente alla *potestà maritale*, ammenocchè non sieno *minori* di vantun'anno, imperocchè in tal caso cadono, anco la maritate, sotto il *regime tutelare*, al quale rimangon dipoi soggette fino a che non sieno divenute *maggiori*.

§ 2.

Regol. di Proc. Civ. *par.* I, *tit.* 1, *art.* 13; *e par.* V, *tit.* 3, *dall'art.* 1014 *al* 1022 *inclusive.* — *Leg. de'* 15 *novembre* 1814, *tit. Delle obbligazioni delle donne, art.* 4. 5. 7. 8. (2). — *Notif. de'* 25 *gennaio* 1815. — *Regolam. disciplin. art.* 98. *num.* 4. — *Circol. de'* 12 *gennaio* 1818. *art.* 11. — *Leg. de'* 20 *novembre* 1838 (3).

§ 3.

Chabdon, *De la puissance maritale.*

Coubain (R.) *Traité des droits des femmes, en matière civile et commerciale.*

Dalloz, *Jurisprud. univ. du XIX^e siècle.*

De Luca (Joh.-Bapt.) *Theatr. veritatis et justitiæ.* V. l'indice gen.

Duranton (M.) *Cours de droit français suivant le Code civil.* V. l'indice alfabetico.

Fontanellæ (Joh. Petri) *De pactis nuptialibus, sive de capitulis matrimonialibus.*

Merlin (R. U.) *Répertoire univ. de Jurisprudence.* V. la voce *Femme.*

Paillier (I. B.) *Manuel de droit civil.* V. l'indice alfab. alla voce *Femme.*

Pothier, *Trattato delle obbligazioni.*

Richardi, *Jurisprud. univ.*

Rogron (I. A.) *Le code civil expliqué.*

Sirey, *Les Codes annotés.*

Toullier (M.) *Le droit civil français suivant l'ordre du Code.* V. la tav. gen. alfab. analit. dei primi 7 volumi.

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez. I. *Generalità.*

§ 1. a) *Delle obbligazioni delle Donne, in generale.*

b) *Di alcune specie di obbligazioni contratte dalle Donne, in particolare.*

c) *Di ciò che concerne la dote.*

§ 2. *Dell'autorizzazione a stare in Giudizio.*

§ 3. *Dei diritti ereditarii delle Donne.*

Sez. II. *Specialità.*

§ 1. *Delle Donne innutte, figlie di famiglia.*

§ 2. *Delle Donne innutte, esenti dalla patria potestà.*

§ 3. *Delle Donne maritate.*

§ 4. *Delle Donne in istato di vedovanza.*

(1) Secondo le Leggi romane, non cessava la patria potestà sulla Donna *per ragione di età* — e per la nostra legge del 15 novembre 1814, a cui derogo la successiva del 20 novembre 1838, l'emancipazione della Donna per ragione d'età non si verificava fino a che essa non aveva compiti i 40 anni.

(2) Si omette la citazione degli altri articoli contenuti nel titolo indicato di questa legge, perchè il loro disposto è stato, o *modificato*, o *ripetuto* dalla successiva legge de' 20 novembre 1838.

(3) Vedi anco le leggi patrie, citate alle voci — **Dote — Eredità — Legittima. — Patria Potestà. — Tutela.**

SEZIONE I.

Generalità.

§ 1.

a) *Delle obbligazioni delle Donne, in generale.*

1. La Donna non può, senza essere autorizzata, rinunziare ai suoi diritti, nè convalidare un atto voluto di niun effetto dalla legge. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 4. *n.* 51.

2. Sono nulle ed inefficaci le obbligazioni delle Donne, se non sono poste in essera nei modi e nelle forme dalla legge espressamente comandate. — *Leg. de'* 20 *novembre* 1838. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 8. *dec.* 14. *n.* 26. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 31. *n.* 1, *e dec.* 41. *n.* 1. 15. 24. 25. — *Ivi, tom.* 16. *dec.* 4. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 24. *dec.* 24. *n.* 8.

3. La nullità delle obbligazioni contratte dalle Donne senza le solennità volute dalla legge, e in mancanza di una causa congrua e vera, può dedursi anco per modo d'azione non tanto da esse, quanto dai loro eredi, sebbene le medesime in vita non abbiano dedotta la nullità medesima. — *Leg. de'* 20 *novembre* 1838. *art.* 36. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 6. *dec.* 33. *n.* 82. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 22. *n.* 5. — *Ivi, tom.* 24. *dec.* 24. *n.* 8. — *Rot. Rom. in Recent. par.* 1. *dec.* 385. *n.* 4. 5. 6. — *Costant. Ad stat. urb. adnot.* 44. *n.* 714. 719.

4. La dichiarazione della nullità dell'obbligazione di una Donna per difetto d'autorizzazione, non può provocarsi che dalla Donna, o suoi successori universali. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 154.

5. La nullità dell'obbligazione di una Donna per difetto d'autorizzazione, può essere in linea d'eccezione dedotta da chicchessia. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 12.

6. Quando l'obbligazione della Donna è nulla per difetto di solennità, niente rileva che l'adempimento ne sia differito dopo la morte dell'obbligata e portato a carico dei di lei eredi, polchè la legge accorda anche a questi l'azione e l'eccezione della nullità; a differenza del caso in cui la nullità derivasse dalla qualità privilegiata dei beni obbligati, come gli assegnamenti dotali, perchè allora cessando dopo la morte della Donna il privilegio della causa dotale, svanirebbe pure la causa produttiva della nullità. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 324.

7. La prescrizione indotta dall'art. 37 della Legge del 20 novembre 1838 per dedurre la nullità delle obbligazioni contratte dalle Donne, dipendentemente dal difetto delle solennità prescritto dalle leggi precedenti, rignarda soltanto la deduzione della nullità per via di azione, e non quella deducibile in via d'eccezione, la quale, siccome attenente al diritto della difesa, è di sua natura perpetua e durevole quanto dura l'azione. — *Leg. Verbor.* 7. *ff. De verbor. signific.* — *Leg.* 3. § *ult. ff. De doli mali et met. except.* — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 571-572; *e p.* 2. *col.* 320-321. — *Ivi, an.* 10. *p.* 2. *col.* 147-148. — *Oinotom. De exception. lib.* 4. *tit.* 13. *n.* 3. — *Strykii, Oper. tom.* 4. *disput.* 10. *cap.* 2. *n.* 61. — *Scace. De appellat. quæst.* 19. *remed.* 1. *conclus.* 4. *n.* 49. — *Carleval. De judiciis, lib.* 1. *tit.* 3. *disput.* 16. *n.* 8. 18.

8. La legge toscana del 20 novembre 1838 che dispone sulle

obbligazioni delle Donne e regola i modi ed i termini per dedurne la nullità, tanto se contratte prima, quanto se contratte dopo l'emanazione di detta legge, nulla prescrive e nulla stabilisce relativamente alle obbligazioni contratte dalle Donne che prima della legge medesima hanno cessato di vivere; quindi, in tal caso dalla legge omesso, non può supplire l'ufficio del magistrato, ma devonsi le relative contestazioni risolvere ai termini delle leggi precedenti. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 601-602.

9. Il principio, che la nullità della obbligazioni della Donna non può dedursi quando questa, anche senza non formale ratifica, abbia manifestata la volontà di attribuire all'atto efficacia giuridica, non è più proponibile nemmeno di fronte all'erede, dopo la Legge del 20 novembre 1838; la quale, in mancanza di regolare ratifica, assolutamente e senza distinzione di casi accorda il diritto d'intentare la nullità. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 342.

10. Il decreto del giudice, voluto dalla legge nei contratti e nelle obbligazioni delle Donne, si richiede non solo per totelarle, ma per integrarle ancora di persona e renderle abili ad obbligarsi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 4. *n.* 6.

11. Il decreto che autorizza la Donna, deve contenere i *motivi* per i quali viene autorizzata, e dev'essere preceduta dalla *cerziorazione* dell'importanza dell'atto e dai pregiudizii che possono derivarle dalla sua obbligazione. — *Rot. Tosc.* in *Thes. Ombros. dec.* 33 *n.* 19. *tom.* 6. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 4. *n.* 8. — *Rot. Rom.* in *Recent. dec.* 294. *n.* 12. *part.* 6, *e dec.* 61. n. 13. *part.* 13. — *Montelatici, Elem. jur. civ. tit.* 14. *De mulierum oblig.* § *Hodie vero, tom.* 2.

12. La *cerziorazione* che dalla Legge si vuole sia fatta alla Donna avanti ch'ella contragga una obbligazione, tende sostanzialmente ad accertarsi della libera, permanente ed assoluta volontà della Donna stipulante, anche ad onta dei pregiudizii che le si possano parare innanzi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 4. *n.* 12.

13. L'atto stipulato dalla donna senza la debita formalità, ed in specie quella della *cerziorazione*, si reputa destituito di quel consenso spontaneo, senza di cui nessuna obbligazione può sussistere. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 53. *n.* 5 *e seg.* — *Ivi, tom.* 16. *dec.* 4. n. 14.

14. Una volta che l'obbligazione è stata riconosciuta e dichiarata congrua dal giudice che ve l'ha autorizzata, deve ritenersi per tale finchè per parte di chi la impugna non si dimostri concludentemente il contrario. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 596-598. — *Ivi, an.* 11. *p.* 2. *col.* 599.

15. Allorquando il giudice, nell'autorizzare la Donna a una qualche obbligazione, esprime nel relativo decreto la convinzione in esso formatasi della utilità e congruità della obbligazione medesima, deve ritenersi che abbia esaurita tutte le indagini e verificazioni a ciò necessarie. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 40.

16. La causa per la quale la Donna viene autorizzata a distrarre un suo capitale, non può dirsi nè vaga nè generica, allorchè è utile, necessaria e vera. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 86. *n.* 4.

17. Le leggi hanno voluto la certezza e precisione della causa per cui la Donna domanda di essere autorizzata ad alienare, affinchè il giudice possa esaminarla per determinarsi, sopra la prudenza dell'atto, ad accordare o negare la domandata facoltà. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 86. *n.* 4.

18. Quando manca la causa finale dell'obbligazione alla quale è stata autorizzata la Donna col decreto del giudice, cade l'obbligazione stessa, e con essa il decreto che l'ha sanzionata. — *Rot. Tosc.* in *Thes. Ombros. tom.* 5. *dec.* 46. *n.* 6. — *Ivi, in Florent. prætens. invent. thesauri et simulat.* 23 *luglio* 1771. *av. Ganucci.* § *Posto dunque.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 56. *n.* 19. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 1045, *e* 1106. — *Const. Ad statut. urb. adnot.* 44. *n.* 253 *e* 272. *art.* 5. — *Urceol. Consult.* 28. *n.* 1. — *Bich. Ad statut. urb. glos.* 21. *n.* 35. 39. 42.

19. Un motivo erroneo e mal fondato non induce la nullità del decreto del giudice che autorizza la Donna ad obbligarsi, ogni volta che vi sono altri motivi, da quello indipendenti, che bastano ad appoggiare il decreto medesimo. — *Ann. di Giuris.* an. 11. *p.* 2. *col.* 111.

20. All'effetto di tener valida l'obbligazione della Donna, (contratta senza le forme prescritte dalla legge) pel capo della mala fede e della frode, occorre la prova d'una falsa asserzione relativa alla causa per la quale l'obbligazione è stata contratta. — *Rot. Tosc.* in *Florent. cambii del* 14 *settembre* 1735. *av. Casareg.* § *Quanto minus.* — *Ivi, in Florent. simulation. del* 20 *gennaio* 1786. *av. Raffaelli* n. 8. — *Ivi, in Pisana crediti del* 25 *settembre* 1787. *av. Vernaccini n.* 3. — *Ann. di Giuris.* an. 2. *p.* 2. *col.* 1165. — *Rot. Rom. in nuper. tom.* 1. *dec.* 270. *in Forolivien. census, del* 18 *febbraio* 1753. *av. Molin. n.* 17.

21. La falsità della causa per cui la Donna dichiara di contrarre il debito, toglie il consenso dei contraenti dall'atto, a quello del giudice dal decreto. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 5. *dec.* 46. *n.* 13. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 6. *dec.* 56. *n.* 21. — *Costant. Ad stat. urb. adnot.* 44. *n.* 177 *e seg.* — *Gratian. Discept. cap.* 791. n. 30 *e seg.* — *Cyriac. Controv.* 275. *n.* 15.

22. L'obbligazione della Donna, per quel di più che fu autorizzata dal giudice a poterzi obbligare, è nulla e di niuna efficacia. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4 *delle ined. dec.* 19. *n.* 1.

23. Sono nulle le obbligazioni assunte dalla Donna in un Giudizio, tanto se vi sta come attrice, che come rea convenuta. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 23. *n.* 2.

24. La Donna non può assumere sopra di sè un'obbligazione altrui, senza esservi autorizzata. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 81. *n.* 4.

25. La sola firma apposta dalla Donna ad un istrumento non può renderla passibile di quelle obbligazioni, le quali per la loro validità e sussistenza abbisognano del concorso delle forme sacramentali prescritte a tale effetto dalla legge. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 321.

26. È nulla l'obbligazione della Donna, ancorchè *mercantessa* (1), quando è contratta per cause estranee al suo commercio, senza che sia accompagnata da quelle forme che la legge esige per la validità delle obbligazioni delle Donne. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 102. *n.* 4. 5. — *Ann. di Giuris.* an. 2. *p.* 2. *col.* 1163. — *Stracca, De mercat. tit. quomod. in caus. mercat. proced.* n. 41. — *Ansald. De commerc. disc. gener.* 90. — *Pandect. franç. osserv. à l'art.* 220. § *La femme marchande*, vol. 3. *pag.* 430. — *Sirey, Lois et arrêts sur le commerce*; an. 1809. *pag.* 432.

27. Non v'ha ragione per non riteuere che la Donna, indipendentemente da qualunque autorizzazione, possa procedere a degli atti indultivi l'accettazione della sentenza a lei contraria, e che quela le possa essere utilmente obiettata. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 457.

---

(1) Sebbene ciò che concerne la qualità di *mercantessa* esclusivamente appartenga al Diritto Commerciale, pur non ostante ci piace accennare che una tal qualità si riconosce nella Donna allorquando essa *esercita la mercatura per sua abituale professione, pubblicamente ed in conto proprio, indipendentemente da quegli alla cui potestà all'è per ogni altro rapporto soggetta, e con scienza e pazienza del medesimo.* — Posta questa qualità in una Donna, essa può validamente obbligarsi, senza bisogno d'alcuna autorizzazione, per tutto ciò che ha rapporto col suo commercio; ma però sempre rispettivamente ai suoi beni estradotali allorchè si tratti di Donna maritata V. *la legge de'* 15 *novembre* 1814. *tit. Delle obbligazioni delle Donne, art.* 10; e la *legge de'* 20 *novembre* 1838, *art.* 25.

28. Non v'è differenza fra il caso in cui la Donna ricusi di adempiere alla sua obbligazione contratta senz'autorizzazione, ed il caso in cui ella si sottragga all'esecuzione di una sentenza proferita in un giudizio al quale non era autorizzata di stare. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 22. *dec.* 86. n. 2.

29. La nullità d'un contratto posto in essere dalla Donna senza l'autorizzazione del giudice, non può essere obiettata alla Donna stessa, di fronte alla quale o nel cui interesse il contratto medesimo dee ritenersi in uno stato d'implicita validità finchè da lei venga osservato. — *Rot. Tosc. in Flor. emphyteus. de' 5 febbraio 1782. av. De Morelli, vers. Imperocchè etc.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 86. n. 5. — *Ivi, tom.* 40. *dec.* 14. *per tot.* — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 764.

30. Le obbligazioni delle Donne contratte senza le debite solennità non sono *ipso jure* nulle, ma tali possono bensì pronunziarsi a fine di negare la loro eseguibilità. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 86. n. 4.

31. Le Donne non possono essere private del diritto di opporre la nullità delle loro obbligazioni, se non nei casi nei quali la legge vieta loro di dedurre la mancanza delle solennità. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 24. *dec.* 24. n. 9.

32. L'utilità che la Donna abbia realmente o con effetto risentita dall'atto che ha stipulato, o la verificata di lei locupletazione, non le permettono di impugnare la contratte obbligazioni sul pretesto delle mancate forme legali. — *G. P. L. tom.* 4. *dec.* 61. § *Quella utilità ec.* — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 1. *col.* 571; *p.* 2. *col.* 324. 1232.

33. Non è dato alla Donna d'invocare le leggi che tutelano la debolezza del sesso per locupletarsi in danno del terzo, che con essa contrattò in buona fede. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 515.

34. Le obbligazioni delle Donne, anco di fronte a quelle leggi che esigono per la loro validità la solennità del *mondualdo* (1), si sostengono indipendentemente da questa, semprechè si tratti del favore della dote, od allorquando esse traggano causa da somministrazioni necessarie ai bisogni della vita, sia che il debito appelli a somministrazioni presenti, sia che appelli a somministrazioni preterite. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 12. n. 3. — *Ivi, tom.* 24. *dec.* 11. n. 1. — *Ivi, tom.* 41. *dec.* 69. n. 2. — *Ann. di Giuris.* an. 2. *p.* 2. *col.* 173. — *Ivi,* an. 3. *p.* 2. *col.* 322. — *Constant. Ad stat. urb. adnot.* 44. *art.* 6. n. 586.

35. L'inefficacia del decreto autorizzativo a convalidare l'obbligazione già contratta dalla Donna, e l'invalidità della medesima indipendentemente da una nuova ratifica contemporanea o susseguente al decreto, non può dalla Donna dedursi dopochè dalla medesima si è profittato della ottenuta facoltà nei rapporti a lei favorevoli. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 597.

36. Il difetto di trascrizione al *registro dei mondualdi* del decreto che autorizza la Donna ad obbligarsi, prescritta dalla legge del 15 novembre 1814, non è allegabile dalla Donna stessa per impugnare le obbligazioni da essa contratte, ma lo sarebbe solamente dai terzi, nell'interesse dei quali soltanto deve ritenersi comandata. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 1. *col.* 620-622, *e p.* 2. *col.* 166. — *Ivi,* an. 6. *p.* 2. *col.* 1345-1346.

b) *Vedi.* — **DONAZIONE.** — **FORESTIERE.** — **LOCAZIONE.** — **MALLEVADORIA.** — **MATRIMONIO.** — **MUTUO.** — **VITALIZIO.**

c) *Vedi.* — **CORREDO.** — **DOTE.**

(1) Le Leggi dei Longobardi, che comandavano sotto pena di nullità l'intervento del *mondualdo* in ogni contrattazione ed obbligazione delle Donne, introdussero in Italia l'uso della parola *mondualdo*, che presso di essi significava *Difensore* o *Curatore*, e che presso di noi oggi non vuol dire altro che *autorizzazione giudiziale d'una Donna a contrarre obbligazioni.*

§ 2.

DELL'AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO.

1. Le Donne possono stare in giudizio senza bisogno d'autorizzazione, allorchè si tratta di atti riguardanti l'amministrazione dei loro beni. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 22. n. 2. 3. 4. — *Ivi, tom.* 25. *dec.* 18. n. 21.

2. Gli atti pei quali le donne possono stare in giudizio senza autorizzazione alcuna, sono quelli di ordinaria e manuale amministrazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 4. n. 31.

3. L'autorizzazione dalla Donne a stare in giudizio è ordinata soltanto per le Donne attrici e non per le convenute. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 86. n. 10. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 579.

§ 3.

Vedi. — **EREDITÀ** — **LEGITTIMA.**

SEZIONE II.

Specialità.

§ 1.

DELLE DONNE INNUTTE, FIGLIE DI FAMIGLIA (1).

1. Ai termini della legge del 20 novembre 1838 sulle obbligazioni delle Donne, sono nulle le obbligazioni delle figlie di famiglia, ancorchè maggiori di età, senza il consenso di quello che ha la patria potestà; ed ove si tratti di obbligazioni e contratti nei quali questi sia interessato, sono nulle le obbligazioni medesime se non intervenga la giudiziale autorizzazione. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 989.

2. Agli effetti e nel preconcetto della legge che ad integrare l'obbligazione della Donna prescrive l'intervento del consenso del padre, o d'un curatore speciale, si riguarda come assente il padre stesso che, sebbene dimorante in Toscana, non ha però il suo domicilio nel luogo ove si reclama l'autorità del giudice. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 1149-1150.

§ 2.

DELLE DONNE INNUTTE, ESENTI DALLA PATRIA POTESTÀ.

1. Ai termini della legge del 20 novembre 1838, le Donne cessano d'appartenere alla classe delle persone privilegiate, allora soltanto che sono maggiori di anni 25, nè sono soggette alla patria potestà. — *Ann. di Giuris.* an. 10. *p.* 1. *col.* 452.

2. Ai termini della legge toscana del 20 novembre 1838, la Donna che ha compiti gli anni 21, e non ha oltrepassati 25 si considera come maggiore d'età, e se è inabilitata a stare in giudizio come attrice senza l'assistenza d'un curatore, può starvi liberamente come convenuta per un titolo indifferente, senza godere d'alcun privilegio, e senza che a di lei riguardo siano necessarie le conclusioni del Pubblico Ministero. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 925-926.

3. La scienza individua e positiva della nullità di un atto posto in essere da un minore senza le forme volute dalla legge, si presume anco nella Donna agli effetti d'indurre dal di lei silenzio, dopochè è divenuta maggiore, la ratifica dall'atto stesso. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 420.

(1) Per ciò che concerne le Donne *soggette alla patria potestà ed innutte*, si invia il lettore anco alla voce **Patria Potestà**, perocchè le regole di giurisprudenza, ivi contenute, e che riguardano l'incapacità civile dei figli di famiglia, sono, in gran parte, *comuni* e conseguentemente *applicabili tanto ai figli dell'uno, che dell'altro sesso.*

§ 3.

DELLE DONNE MARITATE.

1. La Donna maritandosi ad un figlio di famiglia, passa sotto la potestà del suocero, in modo ch' ella nemmeno chiamasi madre di famiglia. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 22. *n.* 12. 13. — *Cujac. Comment. tom.* 1. *col.* 2063. *let. B.* (*ediz. napoletana*).

2. Quando il marito ritiene un doppio domicilio, quello d'origine cioè, e d'abituale dimora, ossia d'abitazione, la moglie si considera acquistare quest' ultimo, e non il primo. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 1101-1105. — *Richer, Jurisprud. univ. lib.* 1. *tit* 9. *c.* 4. § 908. *not.* 2.

3. Il consenso del marito, affinchè la Donna possa obbligarsi, è un effetto della potestà maritale, e non è basato sulla debolezza della stessa Donna (1). — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 41. *n.* 29. — *Allier, Quest. transit. verb. Autorisation maritale, tom. 1. p.* 37. *vers. Une femme ec.*

4. Il consenso del marito, che la legge esige per reintegrare la persona della moglia nelle obbligazioni che da essa contraggonsi, concernanti i suoi liberi assegnamenti, rimane abbastanza accertato pel concorso del marito stesso alla stipulazione dell'atto, senza bisogno che egli dichiari espressamente di consentirvi. — *Ann. di Giuris.* an. 9. *p.* 2. *col.* 1232. — *Corte di Rouen, dec. de'* 14 *novembre* 1828. — *Corte di Cassaz. di Francia, dec. dell'* 8 *aprile* 1829. — *Chardon, De la puissance maritale, tom.* 1. n. 107.

5. Il consenso del marito all'obbligazione contratta dalla moglie non è affatto necessario, ogni volta che il principale interesse dell' affare è nel marito stesso. — *Ann. di Giuris.* an. 9. *p.* 2. col. 397.

6. Il fatto del marito, che senza spiegare le qualità d'amministratore della moglie ha firmato con essa la ricevuta di una somma a lei esclusivamente donata, giustifica che il marito ha approvato un tale atto, ma non la versione nel di lui patrimonio della somma medesima. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. col. 445.

7. Ai termini della legge del 20 novembre 1838, le Donne maggiori d'età non abbisognano del consenso del marito per stare in giudizio nelle cause che hanno per oggetto l'esazione dei loro capitali o l'esecuzione di qualunque legittimo contratto. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. col. 942.

8. Pel disposto della legge del 20 novembre 1838, l'interesse che il marito ha nella obbligazione contratta dalla moglie lo inabilita a reintegrarne la persona col suo consenso, ed in questo caso l'obbligazione medesima è nulla ed inefficace senza l'autorizzazione del giudice. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 483.

9. Affinchè il marito abbia un interesse nella contrattazione stipulata dalla moglie da inabilitarlo ad integrare la di lei persona col suo consenso, abbisogna che l'obbligazione dalla moglie contratta rifletta in utilità positiva del marito, ed in esclusivo vantaggio di lui, e che di tale utilità e vantaggio resulti dall'isolato dell' atto che la moglie va a fare, onde il terzo che con esso contratta possa conoscere l'importanza della stipulazione col concorrere. — *Ann. di Giuris. an* 9 *p.* 2. col. 1230.

10. La circostanza che della obbligazione contratta dalla moglie, concernente i suoi liberi assegnamenti, abbia lo sposo raccolto il marito in tutto o in parte il profitto, non è valutabile all' effetto d' invalidare una contrattazione che nell' atto in cui fu posta in essere potè efficacemente stipularsi dalla Donna col solo consenso del marito, perchè a quella non interessato. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 1231.

11. L' intervento del decreto d'autorizzazione integrante l'obbligazione contratta dalla Donna a favore del marito, se non possa per avventura essere provato in un modo diretto mediante l'esibizione del documento, può rimanere constatato nel concorso d' un numero imponente di circostanze a d' argomenti che ne indocano nell' animo di chi deve giudicare la morale e legale convinzione. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 163-164.

12. La legge del 15 novembre 1844, nello stabilire le forme e le solennità che devono accompagnare il decreto di autorizzazione della Donna, non ha distinto il decreto in tre parti; ossia, nella parte dei *visis*, dei *motivi*, e della *deliberazione*, e non ha prescritto in quali di dette tre parti debba trovarsi la menzione espressa del consenso prestato dal marito, o della seguita cerziorazione della Donna; cosicchè tutte le stesse tre parti prese insieme formano il decreto di autorizzazione, ed in qualunque di esse può bastare la menzione espressa del consenso prestato dal marito e della seguita cerziorazione della Donna. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 86. n. 1. 2-3.

13. L' assegna dello spillatico fatta costante matrimonio dal marito alla moglie, si ha per un atto di liberalità vietato dalla legge fra i coniugi. — *Ann. di Giuris.* an. 3. *p.* 1. *col.* 335-336.

14. Lo spillatico essendo una prestazione correspettiva alla dote a quasi un rilascio parziale dei frutti di essa, non può domandarsi dalla moglie quando ottiene la totale restituzione della sua dote. — Ciò si limita quando lo spillatico è stato promesso da un estraneo, o quando, trattandosi di dote esigua, è luogo a credere che il marito abbia voluto mediante l'assegna d' uno spillatico esercitare un atto di liberalità. — In quest' ultimo caso siffatta assegna non somministrerebbe diritto utilmente esercibile dalla moglie in concorso dei creditori del marito, ove l' atto che la contiene non avesse data certa anteriore al matrimonio. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 514-515. — *Ivi, an.* 11. *p.* 2. *col.* 298. — *Rot. Rom. in Firmana, quoad fructus dotis Francisco*, 2 *febbraio* 1792. § *ult. av. Parracciano.* — *Ivi, in Roman. aliment. super primo dubio*, 6 *luglio* 1821. § 9. *av. Martinez del Campo.* — *Ivi, in Roman. nullit. conventionis*, 17 *genn.* 1825. § 13. *av. Tiberi.* — *Ivi, in Nocerina, dotis et spillaticorum super assignatione fundi*, 28 *aprile* 1830. *av. De Cursis.*

15. Gli spillatici si presumono direttamente o indirettamente sodisfatti dal marito alla moglie, finchè da forti argomenti non sia dato di desumere una presunzione contraria. — *Ann. di Giuris.* an. 5. *p.* 2. *col.* 1098.

16. Quando la prestazione degli spillatici è correspettiva in parte ai frutti degli ostradotali, non basta, per provarne il paga-

(1) Giacchè ci viene a memoria un' opinione del chiarissimo prof. Mazzoli, intorno allo scopo della nostra legge allorchè esige il *consenso del marito negli Atti civili della Donna*, a poichè qui cade appunto opportuna, ci par pregio dell' Opera accennarla sommariamente. Egli pensa adunque che il legislatore, nell' esigere il consenso del marito per la validità degli Atti civili della Donna, avesse proposti due scopi; quello, cioè, di *proteggere e tutelare la moglie*, e quello di *assicurare e consolidare* ad un tempo *la supremazia maritale*. Molti celeberrimi Giureconsulti, fra i quali Romagnosi e Montesquieu, hanno creduto che siffatto consenso, a quindi, generalmente parlando, l' incapacità civile della Donna maritata, si fondasse esclusivamente sulla *incapacità naturale del sesso*. Altri poi invece, fra i quali il Coubain, ritengono che tale incapacità della Donna maritata sia stata sancita dalla moderna legislazioni all' unico oggetto d' *assicurare la supremazia del marito*, e non già in vista della pretesa *incapacità naturale* della Donne. — Il Mazzoli però, come abbiamo accennato appeincipio, ha adottati, quali motivi della nostra legge de' 20 novembre 1838, e l' uno e l' altro dei surriferiti fondamenti razionali; osservando, in quanto alla prima opinione, non potersi ammettere come esclusiva ragione della nostra legge l' *incapacità naturale del sesso*, perchè le *vedove e le inmatte maggiori di* 25 *anni e prescielte dalla patria potestà* sono considerate *alla pari dei maschi emancipati e maggiori*, e però come godenti delle civile capacità in tutta la sua pienezza, non altrimenti dei medesimi; ed in quanto all' opinione del Coubain, osservando, non potersi adottare nemmen quella come unico ed esclusivo fondamento della nostra legge, perchè questa, *nei casi di contrattazioni concernenti i beni dotali*, ha dichiarato *insufficiente il consenso del marito*, volendo che vi concorra anco l' autorizzazione giudiciale.

Digitized by Google

mente addorre la presunzione, che la moglie, la quale ha incedelo ornata e veslita proporzionatamente alla propria condizione, si intende soddisfatta degli spillatici, ma si richieda a tale effetto una prova diretta e positiva. — *Ann. di Giuris.* an. 8. p. 2. col. 735.

17. La presunzione che la moglie, la quale ha convissuto col marito incedendo ornata e vestita secondo la sua condizione, sia stata sodisfatta dei pattuiti spillatici, è soggetta a rimanere eliminata nel concorso di speciali risconlri. — *Ann.* di *Giuris.* an. 2, p. 2. col. 55. — *Ivi*, an. 11. p. 2. col. 316.

18. La presunzione che la moglie che ha sempre coabitato col marito, sia stata dal medesimo soddisfatta del pattuito spillatico, non procede allorquando non consta che essa abbia fatto uso di vestiario e di abbigliamenti convenienti al suo grado, e abbia fatte spese tali da erogarvi quell' assegnamento. — *Ann. di Giuris.* an. 4. p. 2. col. 303.

19. Il lasso del tempo decorso senza reclamo per parte della moglie, non somministra argomento sufficiente per presumere pagato le spillatico, quando non consta, ma anzi è escluso lo stato comodo del marito, e il sistema in esso di sodisfare esattamente ai suoi impegni. — *Ann. di Giuris.* an. 4. p. 2. col. 304-305.

20. Tutto ciò che è stato speso dal marito per provvedere alla salute della moglie, non è imputabile nè compensabile col debito dello spillatico. — *Ann. di Giuris.* an. 4. p. 2. col. 304.

21. L' obbligo ingiunto da una sentenza alla moglie d' imputare i frutti dotali, che le sieno stati pagati, nei dovutili spillatici, non può intendersi che limitato a quei frutti che essa abbia erogato in suo vantaggio, non mai esteso a quelli che siano stati erogati nel mantenimento della famiglia. — *Ann. di Giuris.* an. 5. p. 2. col. 705.

22. Tuttociò che il marito riceve al di là della dota tassativamente promessa e convenuto, riveste il carattere di estradotale, ed il marito è tenuto a restituirle per l' intiero agli eredi legittimi della moglie, mancata senza figli. — *Ann. di Giuris.* an. 5. p. 2. col. 433.

23. Gli estradotali costituiscono un capitale fruttifare a favore della moglie, o suoi eredi, quando sono pattuiti, e quando sono stati regolarmente inscritti. — *Ann. di Giuris.* an. 6. p. 2. col. 819.

24. Non si ha legge che inabiliti le donne alla esazione dei loro capitali, specialmente stradotali. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 28. n. 6.

25. I frutti non soluti degli estradotali appartengono all' eredità libera della moglie, e si conseguiscono dagli aredi di lei. — *Ann. di Giuris.* an. 3. p. 2. col. 81.

26. La regola che la moglia la quale coi proprii assegnamenti prevvede al mantenimento di sè stessa, del marito o dei figli, acquista per la concorrente quantità un titolo di credito contro il marito medesimo, è soggetta a limitazione nel concorso di circostanza dalle quali sia dato iodurre o una tacita convenzione in contrario, o una presunta condonazione. — *Ann. di Giuris.* an. 5. p. 2. col. 909-910.

27. L' erogazione che degli assegnamenti estradotali dalla moglie venga fatta dal marito ne' suoi bisogni, e in vantaggio dei figli comuni, lo costituisco debitore della restituzione alla moglie, a meno che, nell' insufficienza di mezzi nel marito a far fronte ai bisogni della famiglia, concorra il tacito o espresso consenso della moglia che vengano erogati i di lei particolari assegnamenti. — *Ann. di Giuris.* an. 1. p. 2. col. 471 472. — *Bonfin. Dec. florent. dec.* 51. n. 6.

28. Qualunque credito, sebbene estradotale, della moglie contro il marito, gode dell' ipoteca legale, che ha principio dal giorno in cui il capitale profittò al marito, comunque non passate nella sua amministrazione. — *Ann. di Giuris.* an. 4. p. 2. col. 33.

29. Sarebbe alieno da ogni principio di giustizia che la moglie lucrasse il prezzo di un fondo di proprietà del marito e da essa venduto, senza compensarla almeno entro la concorrenza del suo credito estradotale. — *Ann. di Giuris.* an. 5. p. 2. col. 58.

30. Le recognizioni di debito fatte dal marito a favore della moglie sono investite dal sospetto di simulazione. — *Ann. di Giuris.* an. 2. p. 2. col. 513-516.

31. Allorchè una Donna obbliga i suoi estradotali, il difetto della espressione della causa nel relative decreto d'autorizzazione non invalida l' obbligazione da essa contratta, tuttavolta che è provato che una causa vi fe per autorizzarla, e che questa causa non mancava di congruità. — *Ann. di Giuris.* an. 11. p. 2. col. 110.

32. Il sinistro evento dell' operazione alla quale si è determinata la moglie a soccorso del marito, non è causa d'annullamento dall' assunta obbligazione, quando l' operazione stessa è stata portata ad effetto in quel modo in cui è stata dalla Donna proposta, e che il giudice ha riconosciuto congruo, avuto riguardo al complesso delle circostanze, a a ciò che è dato prevedere dietro i suggerimenti dell' umana prudenza; non così quando la operazione della Donna è stata condotta in un modo diverso, nè è stato eseguito ciò che da essa si proponeva, a cui era stata autorizzata. — *Ann. di Giuris.* an. 4. p. 2. col. 1046-1047.

33. Il mandato conferito dalla moglie al marito, e da questo assunto, di amministrare i di lei estradotali e rendorne conto, non vale a costituirle di fronte ad essa debitore dei frutti che esso abbia spesi, e che devono presumersi erogati negli usi promiscui della comune famiglia. Per costituire il marito debitore dei frutti consumati, deve il mandato imporgli l' onere specifico di render conto dei frutti. L' articolo 1571 del Codice civile francese lo dispone esplicitamente. — *Ann. di Giuris.* an. 9. p. 1. col. 336-337.

34. Il mandato di amministrare gli estradotali, coll' obbligo espresso di rendor conto, conferite dalla moglie al marito, sollepone questo all' obbligo di rappresentare o di restituire i frutti alla pari di ogn' altro amministratore. — *Ann. di Giuris.* an. 8. p. 2. col. 733.

35. Quando consta che la Donna fosse fornita di estradotali, e d' altronde non consta che li abbia distratti in vita, sorge tutta la presunzione che quegli siano passati nell' amministrazione del marito, e conseguentemente della verità delle dichiarazioni da questi emesse a proprio debito. — *Ann.* di *Giuris.* an. 3. p. 2. col. 714.

36. La presunzione che il marito amministri i beni parafarnali della moglie, non è sufficiente all' uopo di farne derivare un' obbligazione a carico del medesimo o della di lui eredità, onde astringerle a rappresentarli; ma vuolsi in questo caso la prova che il marito abbia realmente amministrato tali assegnamenti. — *Ann.* di *Giuris.* an. 10. p. 2. col. 445.

37. Il lucro dell' notifato, solito convenirsi in Siena e altrove a favore della moglie nel caso di sopravvivenza al marito, non può da questa ripetersi, ove non sia convenuto nei capitoli nuziali per patto espresso, e virtuale equivalente all' espresso. — *Ann. di Giuris.* an. 2. p. 2. col. 52-53. — *Neri Badia, Dec. Senens.* 19. n. 19.

38. Il mantenimento che è dovuto alla moglie per il patto della vedovanza, le è dovuto anche nel caso che il marito siasi reso per la sua povertà inabile a sopportare gli oneri matrimoniali. — *Ann. di Giuris.* an. 9. p. 2. col. 19.

39. In ordine alla legge *Ubi adhuc, Cod. De jur. dot.*, nella vergenza del marito all' inopia, però la Donna, nello stesso mede

Digitized by Google

che se per la di lui morte fosse rimasto il matrimonio disciolto, rivendicare la *dote*, le *donazioni propter nuptias* ed i beni *stradotali* che siano stati consegnati al marito oltre la dota. Imperocchè il disposto della legge suddetta si applica ad ogni largizione, ed ogni vantaggio che derivi alla Donna dai patti nuziali, nonostantechè questa largizioni e questi vantaggi sieno pur destinati a sostenere gli oneri matrimoniali. — *Leg.* 29. *Cod. De jure dotium.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 35. n. 2. — *Ann. di Giuris an.* 9. *p.* 2. *col.* 16.

40. La tassazione fatta dal Tribunale del trattamento dovuto alla moglie del debitore espropriato, non fa stato di fronte agli altri di lui creditori non citati. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 471.

41. La tassazione del trattamento al quale ha diritto la moglie del debitore ai termini del contratto nuziale, non è compatibile coll'indole del giudizio di graduatoria, ma deve riservarsi al congruo giudizio ordinario in contraddittorio degli interessati. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 472.

42. La Donna che si allontana dal marito per le sevizie ricevute, ha diritto agli alimenti; e tanto più, quando giustifica di aver recato dote al marito di cui essa riceve i frutti, a lo stato della di lei miserabilità. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 57. *n.* 2.

43. La moglie ha diritto agli alimenti dal marito, allorquando si allontana dalla di lui casa per sevizie u altre cause, anco nella pendanza del giudizio di queste cause medesime. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 57. *n.* 1. — *Rot. Rom in Firmana separation. thori super subministratione aliment. etc. de'* 27 *settembre* 1747. § *Si quidem, av. Lana.*

44. È presunzione di gius che la moglie non abbia di proprio che la sua dote, e tutto ciò che presso la medesima si ritrovi apparlenga al marito, quindi non può la medesima e suoi eredi sottrarsi all'obbligo di restituirlo. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 261-262.

45. La presunzione della legge, per la quale il denaro erogato dalla moglie in qualche acquisto si presuma derivatole dal marito, e che faccia fede ed efficacia alle dichiarazioni da questo emesse che il denaro da esso impiegato in qualche acquisto gli pervenga dalla moglie, non procede ogni qualvolta la moglie abbia da dimostrare altronde la lecita provenienza in lei del danaro, a che non consti della possibilità del marito di fare alla moglie delle elargizioni. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 702-703.

46. All'oggetto di escludere la presunzione che gli acquisti fatti dalla moglie derivino dai denari del marito, non si richiede una prova piena, ma sono sufficienti anche le semplici presunzioni e congetture in contrario. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 715. — *Rot. Rom.* in *Rom. pecuniar.* 15 *giugno* 1736 *av. Millino* § *Non obstat.*

47. La presunzione che gli acquisti della moglie provengano dai beni del marito (*Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 702) se può giovare ai creditori del medesimo, onde obbligarla a riportare nell'attivo gli oggetti acquistati o il loro valore, non può però giammai portare all'effetto di tenerla obbligata in proprio alla dimissione di tutte le di lui passività. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 715.

48. La presunzione indotta dalla legge *Quintus Mucius, ff. De donat. inter vir. et uxor.*, onde salvare dal sospetto di turpe lucro gli acquisti fatti dalla moglie costante matrimonio, cessa tutte le volte che per mezzo di prova o di argomenti rimane giustificata la possibilità nella moglie di far acquisti coi proprii denari o per mezzo di lecito industrie. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 349-350.

49. I resultati dell'opera e della lecita industria della moglie appartengono a questa esclusivamente, e non al marito. In questo classe vi si comprendono anco i risparmii che la moglie stessa possa aver fatti, sciente e consenziente il marito, sulle somme che da esso le vengono date per il mantenimento della famiglia. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 470-471. — *Ivi, an.* 3. *p.* 2. *col.* 704. — *Capic. Latr. Consult.* 54. *n.* 53. — *Marescott. Variar. resolut. cap.* 82. *lib.* 2 *n.* 11. — *Bertran. tom.* 3. *cons.* 110. *per tot.* — *Constantin. Vot. dec.* 158. *n.* 3. *e seq.* — *De Franchis, Dec.* 828 *per tot.*

50. La Donna acquista diritto all'usufrutto sui beni del marito, convenuto nella scritta matrimoniale, fino dal giorno del contratto matrimonio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 75. *n.* 3. — *Rot. Rom. in Naricien. pecuniaria super exibitione* 16 *febbraio* 1821. § 3. *av. Zinarmi.*

51. La moglie sopra i suoi assegnamenti ha diritto di provvedere alla conservazione della vita, anche in preferenza del marito e di qualunque altra persona, nè sono attendibili le opposizioni del marito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 37. *dec.* 10. *n.* 6.

52. Non può esser tenuta la moglie per il marito ai debiti da esso contratti per i comuni alimenti, ove non sia provata in lui tal condizione da abbisognarne. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 764-765.

53. Il termine del quadriennio, prefinito dalla legge dei 30 novembre 1838 alle Donne e loro eredi, a dedurre la nullità delle obbligazioni da esse contratte prima della promulgazione di quella legge senza la solennità dalle leggi precedenti prescritte, non incomincia a decorrere, per quelle che si trovavano in stato di matrimonio all'epoca della promulgazione dell'indicata legge del 1838, che dal giorno dello scioglimento del matrimonio medesimo, comunque avvenuto dopo la contratta obbligazione. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 447-448.

§ 4.

DELLE DONNE IN STATO DI VEDOVANZA

1. Il disposto dell'articolo 27 dell'Editto Successorio Toscano, che accorda alla vedova rimasta senza figli del comun matrimonio l'usufrutto sulla quarta parte dei beni del marito, contempla la Donna indotata e priva di mezzi di alimentarsi. Un tal diritto compete alla vedova, tanto nel caso che il marito sia morto intestato, quanto nell'altro che abbia disposto con testamento delle cose sue. E tanto se la Donna sia priva totalmente di dote, quanto se abbia una dote esigua e insufficiente al suo mantenimento. — Per altro, questo medesimo diritto non è che meramente sussidiario per la vedova, e cessa tutte le volte che esistono persone obbligate ad alimentarla. — *Rot. Tosc in Thes. Ombros. tom.* 4. *dec.* 1. *n.* 46. — *Ann. di Giuris.* an. 7. *p.* 2. *col.* 939-941. — *Rot Rom. in Spoletan. quarta* 30 *gennaio* 1763, *av. Calcagnino.* — *Magnan. Comment. all' Editto Successor. Tosc. tom.* 2. *p.* 302 — *Fontanell. De pact. nupt claus.* 5. *glos.* 3. *p.* 9. *n* 42. 44. — *Gratian. Discept. foren. cap.* 120. *n.* 50. *e seq.* — *Mangill. De imput. quæst.* 168. *n.* 5. — *Marta, De success. legal. par.* 3. *quæst.* 12. *art.* 15. *n.* 28. — *Stryck. De success. ab intest. disc.* 4. *cap.* 1. § 21.

2. Mentre il diritto della vedova sull'eredità del marito morto con testamento ha da ripetersi dal disposto della *Leg. Præterea, Cod. Unde vir. et uxor.*; il modo però, le condizioni ed estensione del medesimo, debbono regolarsi sul disposto dall'articolo 27 dell'Editto Successorio Toscano, all'effetto di far trovare alla vedova stessa nella provvidenza della legge non un puro necessario in via supplementaria determinabile ad arbitrio del giudice, ma il conveniente trattamento, avuto riguardo alla condizione del marito; conseguentemente, la *quarta uxoria*, stabilita dall'Editto Successorio Toscano, rappresenta una tal qual porzione di legittima che non può esser tolta o menomata alla vedova per l'esistenza d'altri mezzi attuali o possibili di alimentarsi, ma nella quale però è

Digitized by Google

tenuta a imputare ciò che abbia ricevuto per titolo di legato scritto nel testamento del marito.— *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 1. *col.* 161-162.

3. Perchè la vedova possa ottenere l'usufrutto sulla quarta parte del patrimonio del marito defunto, abbisogna che giustifichi la mancanza, in lei sopravvenuta per quell'evento, di mezzi d'alimentarsi proporzionalmente alla sua condizione e nel modo nel quale era antecedentemente vissuta, e la costante coabitazione col marito. La separazione capricciosa e pertinace del consorzio coniugale è causa per farla demeritare il benefizio della legge. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 636-637. — *Mangill. De imput. quæst.* 188.

4. La Donna ha diritto all'usufrutto della metà dei beni del marito defunto, promessogli da questo nei patti nuziali, nè può essere obbligata a ricevere gli alimenti in casa dei di lui eredi: ed ha diritto al consegnimento dell'usufrutto predetto ancorchè passi a seconde nozze. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 6. *dec.* 8. *n.* 25. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 75. *n.* 1. 15. — *Rot. Rom. in Recent. par.* 4. *dec.* 502. *n.* 2.

5. L'usufrutto che per patto è dovuto alla Donna sulla metà dei beni del marito defunto, deve intendersi che si sostanzii nella rendita di ciò che rimane, fatte tutte le deduzioni che di ragione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 75. *n.* 2.

6. La vedova ha diritto di conseguire dall'eredità del defunto marito gli alimenti durante l'anno del lutto — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p* 2. *col.* 156.

7. Gli alimenti nell'anno del lutto non sono dovuti alla vedova unicamente in ragione del diritto che è riserbato agli eredi del marito di ritenere per tutto il corso di quell'anno la dote, ma più particolarmente le si devono, onde si conservi il decoro del primo matrimonio, ed onde la vedova superstite deplori la morte del suo marito. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 157.

8. La vedova, alla quale sono dovuti gli alimenti dall'eredità beneficiata del marito, non può essere astretta a riceverli in natura nella casa dell'erede beneficiato, quando fra l'erede e la medesima sieno insorte delle liti, ed esista una reciproca esacerbazione di animi. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 157.

9. Quando il marito ha lasciato alla moglie un annuo legato senza esprimere il titolo degli alimenti, la moglie è tenuta a compensarlo col trattamento dovutole durante l'anno del lutto. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 367. — *Bersan. De viduis, eorumque privilegiis et juribus activis et passivis, cap.* 2. *quæst.* 1. *n.* 17. 18. *vers. Si quid dicendum.*

10. La tassazione del vedovile dipende dal retto e prudente arbitrio del giudice, non censurabile dal Tribunale superiore, ove non ne sia dimostrato l'abuso e l'eccesso. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 169.

11. Quando nella scritta matrimoniale sono dichiarati con precisione quali e quanti esser debbono i diritti della moglie nel caso di vedovanza, non possono alla medesima, divenuta vedova, competere dei diritti che nella scritta stessa non si trovano enunciati. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 25. *n.* 6.

12. Il trattamento che nella scritta matrimoniale è promesso alla moglie in correspettività della dote, non può da essa pretendersi nel caso di vedovanza, se ha conseguita la restituzione delle sue doti; essendo elementare principio, che venendo a mancare uno dei due titoli fra loro correspettivi, viene del pari a mancare anche l'altro. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 10. *dec.* 21. *n.* 36. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 25. *n.* 7. 8.

13. Il trattamento promesso dal marito alla moglie nel trattato nuziale, cessa per quest'ultima con lo scioglimento del matrimonio, a meno che non concorrano argomenti da far ritenere che le sia stato promesso perdurante la di lei vita. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 165.

14. Le parole *per sè e suoi* adoperate dallo sposo promittente il trattamento alla futura sua moglie, non valgono di per sè sole di sicuro argomento per ritenere obbligati anco i di lui eredi dopo lo scioglimento del matrimonio. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 166.

15. La sodisfazione dello sposo espressa come causa annuatrice del trattamento promesso alla futura sua moglie nel contratto nuziale, non autorizza a indurre la di lui volontà di protrarlo oltre i limiti della sua vita, quando la stessa causa informa anche un'altra promessa, i di cui effetti cessano col cessare del matrimonio. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 166.

16. La promessa fatta da una Donna, in esecuzione d'un obbligo da essa coscienziosamente assunto, d'adempire l'estreme volontà del marito, specialmente se diretta a favorire la collocazione d'una nepote, è valida ed efficace quantunque disgiunta da qualunque solennità. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 209-210.

DOTE.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni delle Leggi Patrie.*
» 3. *Citazioni del Testo.*
» 4. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

Dicesi *Dote*, ciò che dalla moglie, o da un terzo in nome di essa, si dà, o si promette al marito, per alleviare i dispendii che derivano dalla società coniugale (1).

§ 2.

— ° *Circ. de'* 28 *aprile* 1781, *art.* 68. — ° *Motupr. de'* 23 *giugno* 1782. — °° *Motupr. de'* 30 *luglio* 1782. — ° *Circ. de'* 12 *maggio* 1783. — ° *Regol. de'* 22 *marzo* 1785. — °° *Leg. de'* 4 *settembre* 1788. — °° *Leg. de'* 30 *gennaio* 1790. — °° *Circ. de'* 27 *e* 28 *agosto* 1794. — °° *Notif. de'* 28 *maggio* 1795. — °° *Notif. del* 1 *settembre* 1798. — °° *Motupr. de'* 4 *marzo* 1807. — *Leg. de'* 18 *agosto* 1814 *dall'art.* 35, *al* 41 *inclusive, ed art.* 44 46. — *Leg de'* 15 *novembre* 1814 *art.* 25. — ° *Notif. de'* 12 *luglio* 1839 (2). — *Leg. de'* 25 *gennaio* 1851 *dall'art.* 31 *al* 34 *inclusive, art.* 96, § 4, *num.* 4. 5. 6, *art.* 97 § 1, *num.* 13, § 4, *num.* 11 *e* 12, § 5, *num.* 2, *art.* 99 *e art.* 100 ° § 8.

§ 3.

Pandect. *lib.* XXIII, *tit.* 3. *De jure dotium; tit.* 4. *De pactis dotalibus; tit.* 5. *De fundo dotali.* — *Ivi, lib.* XXIV, *tit.* 3. *Soluto*

(1) L'uso di costituire una Dota alla femmine nell'occasione del loro matrimonio non s'introdusse presso la maggior parte dei popoli che colle ricchezze e col lusso. — Anzi, molti istorici ci raccontano come fosse invalso in alcuni Paesi il contrario costume di pagare una somma per aver la sposa; locchè si rileva pur anco dalla Bibbia, che accenna a tale costumanza nei regali che Eliezer fece a Rebecca ed alla sua famiglia, allorchè la condusse in moglie al figlio di Abramo, e nell'opera per 14 anni prestata da Giacobbe a Labano, per conseguire il possesso di Rachele. — Così appunto anticamente avveniva fra i Germani (Vedi *Tacito nel suo Opuscolo De morib. German. cap.* 18.), e così fra gli Assirii (*Æliani, Histor. lib.* 4, *cap.* 1.); nè diversamente interviene anco a nostri tempi fra i Curdi ed i Mauritti di Morea.

(2) Le leggi precedute da un solo asterisco, riguardano esclusivamente le *Doti di sostanza*; quelle che son precedute da due asterischi, si riferiscono alle *Doti di mano-cando.*

matrimonio dos quemadmodum petatur. — Ivi, lib. XXV, *tit.* 1. *De impensis in res dotales factis. — Ivi, lib.* XXXIII, *tit.* 4. *De dote prælegata.*

Cod. *lib.* V, *tit.* 12. *De jure dotium; tit.* 13. *De rei uxoriæ actione ex stipulatu actionem transfusa, et de natura dotibus præstita; tit.* 14. *De pactis conventis tam super dote, quam super donatione etc.; tit.* 15. *De dote cauta non numerata.*

§ 4.

Alfan, *Tractatus de dote.*
Bartolini (Baldi) *Tractatus de dote.*
Bauer (H. G.) *Diss. bona uxoris paraphernalia esse præsumenda.*
Beningasii (Cornelii) *Tractatus de dote.*
Bernardini (Johannis) *De dotario.*
Brost (Joachimi à) *Tractatus de jure connubiorum.*
Bossii (Joh. Angeli) *Tract. absol. de dote filiabus danda.*
Butrigarii (Jacobi) *Tractatus de dote.*
Campeggi (Johannis) *Tractatus de dote.*
Capone (G.) *Tractatus de dote.*
Carocci (Vincentii) *Tractatus de patre dotante filia etc.*
Carrascni, *Tractatus de dotis executione.*
Cavacciæ (Joh. Bapt.) *De indemnitate mulierum dotis causa.*
Copus (Johannis) *De dotis fructibus.*
Costani (A. Guiberti) *Tractatus de dote.*
Du Luca (Joh. Bapt.) *Theatrum veritatis et justitiæ.* V. l'indice generale.
De Zahn, *Diss. illato ab uxore vel ejus nomine usufructu quid maritus vel ejus hæres restituat?*
Finestres o De Monsalvo. *De jure dotium.*
Fontanellæ (Joh. Petri) *De pactis nuptialibus.*
Fragosii (Joh. Bapt.) *Tractatus de regimine reipublicæ Christianæ.* V. il tom. 3.
Galvani (M. Aurelii) *Tract. de dotis substantia.*
Gevert (I. G.) *Diss. de juribus et obligationibus circa dotem.*
Gregorii (Petri de) *Tractatus de dote.*
Guerreti (Antonii) *Comment. de sponsalibus, matrimoniis et de dote.*
Hasse (I. C.) *Del diritto dei beni dei coniugi in Diritto Romano.*
— — *De la communauté matrimoniale.*
— — *Du droit des biens des époux.*
Hautesserre (Antonii Francisci de) *De dotis constitutione etc.*
Haathausen (Nicolai) *De dotis constitutione etc.*
Henelii (Nicolai) *De jure dotalitii.*
Hottomanni (Francisci) *Tractatus de dote.*
Kohl (Andreæ) *Tractatus de pactis dotalibus.*
Krautz (Joh. Philippi) *Disp. de dotis promissione incerta.*
Lauterbach (Wolfangi Adami) *Tractatus de dotis collatione.*
Lindneri (Davidis) *Disp. de pactis dotalibus.*
Manticæ (Francisci) *Tract. de tacitis et ambiguis conventionibus.* V. il lib. 11 e 12.
Meister (C. F.) *Diss. de bonis uxoris ex Juris Romani præsumptione non paraphernalibus, sed dotalibus.*
Meyerfeld (F. L. G. de) *Disp. de quibusdam quæ de dote actione reddenda sint.*
Nevizani (Johannis) *Sylvæ nuptialis.*
Odofredi, *Tractatus de dote.*
Ottinelli (Cæsaris) *Tract. de fundo dotali.*
Paleotti (Vincentii) *Tractatus de dote.*
Phanuccius (Phanuccii de) *Tractatus de dote.*
Pratelli (Purdulphi) *Tractatus de dote.*
— — *Tractatus de fundo dotali.*
Rambonnet (L. M.) *Spec. observ., quibus illustratur historia juris dotium apud Romanos.*

Reichmanni (Gotofr.) *Disp. de dotis repetitione.*
Richterii (Christ. Andreæ) *De dotalitio.*
Rodenburgii (Christiani) *Tractatus de jure conjugum.*
Rogerii (Constantii) *Tractatus de dote.*
Rommel (R.) *Diss. de fundo dotali, ejusque alienatione.*
Rotuschwitz (Georgii von) *De dotalitio.*
Sabelli (M. Antonii) *Summa diversorum tractatuum.* V. il tom. 1. § *Dos.*
Sancto Blasio (Baptistæ de) *Tractatus de privilegiis dotalibus.*
Schenck (C.) *Du droit dotal avant Justinien.*
Schrader (Ed.) *De divisione fructuum dotis.*
Schultes (Jacobi) *De dotalitio.*
Solis (Joh. Fridericii) *Tract. de dote et lucro dotis, de bonis constante matrimonio acquisitis.*
Tigerstroem (J. W.) *Del diritto dotale presso i Romani.*
Valett (C.) *Diss. retentionibus ex dote faciendis.*
Werner (Georgii) *Disp. de jure dotalitiorum.*
Wezel (Abrhami à) *De pactis dotalibus.*

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez. I. *Generalità.*
Sez. II. § 1. a) *Delle persone che sono obbligate a costituire una Dote, e di quelle che hanno il diritto di conseguirla.*
b) *Delle Doti costituende.*
c) *Della diversa natura delle costituzioni dotali, e degli effetti derivanti da varie clausule aditette alle medesime.*
d) *Dell'Atto che contiene la costituzione della Dote, e delle prove e presunzioni concernenti la realtà e quantità della Dote.*
§ 2. a) *Del diritto a reclamare il pagamento della Dote promessa; dell'effettuazione e della reiterazione del medesimo.*
b) *Dell'Atto che contiene la confessione* de recepta Dote, *e delle prove e presunzioni inducenti od escludenti la numerazione della Dote.*
§ 3. *Dell'assicurazione e rinvestimento della Dote, e di ciò che riguarda il fondo dotale.*
§ 4. *Dell'obbligazione e distrazione della Dote.*
§ 5. *Di coloro a cui incombe l'obbligo di restituire la Dote, e delle azioni e privilegii competenti alla Donna od a' suoi eredi, per reclamarla.*
§ 6. *Della congruità ed inofficiosità della Dote, e della riduzione e rescissione della medesima.*
§ 7. *Dei frutti dotali.*
§ 8. *Della condanna nelle spese in un Giudizio di Dote.*
§ 9. a) *Della natura che assume il credito dotale, dopo la risoluzione del matrimonio.*
b) *Del lucro dotale devoluto al marito, e del caso in cui può la donna disporre della sua Dote per Atto d'ultima volontà.*
§ 10. *Dell'aumento dotale.*
§ 11. *Della tassazione della Dote congrua.*
§ 12. *Del supplemento dotale.*
§ 13. *Della nuova dotazione.*
§ 14. *Del corredo stimato che forma parte della Dote.*
Sez. III. § 1. *Delle Doti di sussidio.*
§ 2. *Delle Doti di* monacande.

Digitized by Google

SEZIONE I.

GENERALITÀ.

1. Sotto nome di Dote s' intende tutto ciò ch' è stato promesso o consegnato al marito. — *G. P. L. tom.* 2. *dec.* 1. *n.* 2. *pag.* 6.

2. Dove non è matrimonio, non può esser Dote. — *Leg.* 3. *De jur. dot.* — *G. P. L. tom.* 5. *dec.* 83. n. 2. *pag.* 389.

3. L' oggetto della Dote è di facilitare alla femmina un decente collocamento. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 9. *n.* 20.

4. La Dote, più che ad agevolare i matrimonii, è destinata a sovvenire i mezzi necessarii a sostenerne il peso; quindi col matrimonio dalla donna contratto non cessa la ragione di pubblico bene che la vuole dotata. — *Ann. di Giuris. an.* 7. p. 2. *col.* 825.

5. Il compenso dotale, accordato dalla legge alle femmine escluse dalla successione del collaterale, se di fronte a quelle che si trovino già maritate all'epoca dell' aperta successione manca dell' oggetto di promuovere e facilitare il matrimonio, ne ritrova un altro nell' offrire loro un mazzo di sostenerne gli aggravii. — *Leg. Dotis fruct. ff. De jure dotium.* — *Leg. De divis. ff. Soluto matrim.* — *Leg. Dotem. ff. De Castrens. pecul.* — *Leg. Ubi adhuc, Cod. De jur dot.* — *Leg. final. Cod. Ad S. C. Vellejanum.* — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 824. — *Marzi-Med. Addition. ad. dec.* 15. *n.* 4. — *Gratian. Discept. forens. cap.* 224. n. 25. — *Ludovis. dec.* 63. *n.* 5. *et dec.* 468. *n.* 3. — *De Franchis, dec.* 283. *n.* 14. — *Bossio, De dote, cap.* 4. *n.* 98. — *De Luca, De dote, disc.* 1. n. 10. *e disc.* 141. *n.* 1.

6. La Dote si considera come esistente nel domicilio del marito; quindi la successione deve esser regolata colle Leggi vigenti nel luogo dello stesso domicilio. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 809. — *Vernaccin. dec. diver. tribun. dec.* 111. *n.* 12.

7. La Legge vigente nel luogo del domicilio del marito, è quella che dee osservarsi per ciò che ha rapporto ai patti nuziali e ai diritti dei conjugi, ancorchè la Dote sia costituita in fondi altrove esistenti. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 809.

8. In materia di Dote, la moglie ha una rappresentanza legittima per difenderla, constante matrimonio, indipendentemente anco dal marito. — *Rot. Tosc. in Florent. immission.* 18 *agosto* 1742. *av. Guerrazzi, pag.* 22. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 579. — *Boss. De dote, cap.* 2. § 14. n. 124. 146.

9. La conservazione della Dote interessa l' utile pubblico, e per essa deve sempre segnirsi quell' opinione o quella interpretazione che le sia più favorevole. — *Leg. Dot. caus. ff. Solut. matrim.* — *Leg.* 2. *ff. De jure dotium.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 1. *n.* 16.

SEZIONE II.

§ 1.

a) *Delle persone che sono obbligate a costituire una Dote, e di quelle che hanno il diritto di conseguirla.*

1. Le donne hanno diritto di conseguire una congrua Dotazione dai genitori ed altri obbligati. — *Leg. de'* 18. *agosto* 1814. *cap.* 8. § 35. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 134. *n.* 26. — *Ivi, tom.* 4. *dec.* 76. n. 1. — *Ivi, tom.* 8. *dec.* 1. n. 19.

2. Il diritto alla costituzione della Dote è un *jus personale* nascente dal vincolo del sangue. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 134. n. 8.

3. Il padre, benchè costituito sotto la patria potestà, è il primo obbligato a dotare la figlia, e finchè non è dimostrato mancare nel figlio di famiglia ogni peculio castrense o quasi castrense, avventizio o prefettizio, non si fa luogo alla sussidiaria obbligazione del di lui padre. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 43. n. 14. 15. — *De Luc. De dote, in summ. n.* 15 *e* 16. *e disc.* 142. *n.* 2. 49.

4. L' avo paterno della dotanda è tenuto solamente in sussidio, ossia nella deficienza d'assegnamenti del padre, che è il principalmente obbligato alla Dote. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 43. n. 4. — *De Luca, De dote in summa n.* 15. *e* 16. *e disc.* 142. *n.* 2. 49.

5. Se si può presumere che il padre abbia un peculio per costituire una Dote modica alla figlia, viene escluso il caso del sussidio per parte dell' avo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 43. *n.* 13.

6. Se il padre non ha beni stabili, non è per questo che non possa avere un peculio per costituire una Dote modica alla figlia. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 43. n. 12.

7. La figlia non ha diritto alla Dotazione per sussidio dall'eredità dell' avo paterno passata nel genitore, prima che si verifichi lo stato della di lui impotenza. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 3. *n.* 6.

8. La madre non è tenuta a dotare la figlia che in sussidio, e non si presume che essa l' abbia dotata quando esisteva un patrimonio obbligato a dotare, e molto più quando non si prova che ella avesse altro assegnamento che la propria Dote, e non consta che fosse stata autorizzata a distrarla. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1235.

9. La madre che nella deficienza di assegnamenti nel marito costituisce la Dote alla figlia, non assume propriamente una nuova obbligazione, ma sodisfa a quella che dalla Legge le è imposta. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 22. *n.* 14. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 764.

10. Sebbene nei congrui casi la costituzione di una Dote alle figlie per parte della madre provenga dalla Legge, si rende non ostante necessaria per ciò l' autorizzazione del giudice, a cui spetta di esaminare a riguardo della donna che chieda di obbligarsi, se si verifichi il caso in cui la madre è tenuta alla Dotazione, e in qual somma la Dote debba determinarsi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 43. *n.* 3. 4.

11. Il disposto dell' art. 44 dell' Editto Successorio Toscano del 18 agosto 1814, che attribuisce alle femmine escluse dalla successione dei collaterali il diritto al conseguimento di una Dota congrua, quando non abbiano potute o non possano ottenerla da alcun ascendente, o non siano state dotate da alcuno dei maschi trasversali escludenti, non ricerca altra condizione nelle femmine contemplate, se non quella della non conseguita o non conseguibile dotazione; ed è perciò applicabile, non soltanto a quelle femmine che all' epoca dell' aperta successione sieno *innubi*, ma ancora a quelle che in tale epoca sieno già *maritate* (1). — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 812. — *Ivi, an.* 8. *p.* 1. *col.* 25.

12. Lo spirito dell' Editto Successorio Toscano nel concedere alle femmine escluse dalla successione dei collaterali, che non hanno verso di esse il debito naturale della legittima, il diritto al conseguimento d'una congrua Dote, non è altro che quello di mitigare a loro riguardo il voto agnatizio, mediante un compenso correspettivo alla voluta esclusione (2). — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 813.

13. All' odioso effetto di escludere le femmine dall' enunciata provvidenza della Legge, non si possono qualificare come dotate, se non quelle che abbiano di fatto conseguita la Dote, non già quella cui soltanto sia stata promessa. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 812. — *Polit. De Dote, quæst.* 13. *n.* 5.

14. La dotazione sussidiaria sopra la successione del collaterale, come quella che è destinata non solo all' oggetto di rinve-

(1) Quantunque sembri animata dal medesimo spirito, la legge delle Successioni intestate degli Stati Pontificii contiene una disposizione diversa, poichè in questa è letteralmente espresso che *alle sole innubi* è conferito il diritto di dotazione sulle eredità trasversali e a carico dei maschi escludenti. — *Motup. di Gregorio XVI*, § 11.

(2) Gli antichi Statuti erano informati dallo stesso spirito, e contenevano congeneri disposizioni, siccome insegna il *Polit. Tratt. de dote, quæst.* 5. *n.* 3.

Digitized by Google

nire un marito, ma all'altro ancora di procurare i mezzi onde supplire agli oneri matrimoniali, può costituirsi e respettivamente domandarsi dalla donna tanto avanti che constante il matrimonio. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 27.

15. L'obbligo della Dotazione imposto dall'Editto Successorio Toscano all'eredità escludente, a favore della femmina esclusa, non può dirsi sussidiario, se non nel rapporto e subordinatamente alla condizione della non conseguita congrua Dote, per parte degl'ascendenti o dei trasversali escludenti. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 826-827.

15. La figlia che rennnzia la Dote costitnitale dal padre, a favore del fratello, ha diritto alla Dotazione contro lo stesso fratello come erede libero del padre. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 1. *n.* 43.

17. La Dote che un fratello è in obbligo di dare alla sorella, resta compensata colla di lui eredità, quando questa è da essa accettata liberamente, quantunque siano più coeredi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 9. n. 1. — *Bersan. De compensat. cap.* 3. *quæst.* 26. *n.* 13.

18. Il fratello che dispone della sua pingue eredità a favore delle sorelle e della cognata, si presume che abbia inteso di compensare la Dote di quella alla quale non era stata costituita. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 5. *dec.* 9. *n.* 2. 19. 21.

19. Il silenzio a riguardo della sua Dotazione, osservato fino alla morte del fratello, da una sorella ch'è stata poi una dell'eredi del fratello medesimo, fa presumere che colla eredità pervenutagli credesse compensato il suo diritto alla Dote. — *Tes. del F. Tosc. tom* 5 *dec.* 9. *n.* 5. — *Rot. Rom. in nuper. tom.* 7. *dec.* 83. *n.* 4. — *Ivi, nv. Lancetta, dec.* 358. *n.* 1. — *Ivi, in Fulginaten. dotis de'* 24 *gennaio* 1796. *av. Acciaioli.*

20. L'arrogazione mentre conferisce all'arrogatore i diritti di patria potestà sull'arrogata, gli impone eziandio l'obbligo di provvedere alla sua conveniente Dotazione. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 82. — *Bosa. De dote, cap.* 4. § 13. *n.* 17.

21. La clausula *« senza pregiudizio dei figli legittimi e naturali »* che accompagna il rescritto del Principe che autorizza l'arrogazione, vale all'effetto di escludere l'arrogata dalla consuccessione, ma non dalla Dote, che sta in luogo d'alimenti. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 82.

22. L'emancipazione legale indotta dall'avvenuto matrimonio, se risolve i rapporti d'agnazione civile fra l'arrogatore e l'arrogata, non può avere il retroattivo effetto di farle perdere il diritto alla congrua Dote. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 83.

23. Il matrimonio contratto senza il consenso paterno non fa perdere alla figlia, ancorchè tale per arrogazione, il diritto a conseguire la congrua Dote, se non quando si unisca a persona indegna; e solo può esser causa per declinare dalla misura della congruità, quando venga contratto con un marito d'ineguale condizione. — *Vernacc. Collez. tom.* 4. *dec.* 209. *n.* 4. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 82.

b) *Delle Doti* Costituende.

1. Le Doti *costituende* restano sobordinate sempre alle leggi vigenti all'epoca del matrimonio. — *Tes. del F. Tosc.* tom 2. *dec.* 134. *n.* 5.

2. Nelle Doti *costituende* si trova un gius *querendo* che non diviene gius *quesito* se non col matrimonio. — *Tes. del F. Tosc.* tom 2 *dec.* 134. *n.* 6. 7.

3. Il vincolo della costituzione della Dote può verificarsi tanto sopra i *beni* che sopra i *crediti*. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 39. *n.* 6. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 28. *n.* 1. — *Gob. Consult. dec.* 131. *n.* 42,

4. Niente si oppone che la Dote possa costituirsi dopo contratto il matrimonio, specialmente trattandosi di Dota proveniente e assegnata dal padre. — *Leg.* 20. *Cod. De donat ante nuptias.* — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 36.

5. La promessa della Dote fatta alla donna, quantunque assente, produce a tutti gli effetti una vera promessa obbligatoria, che si presume accettata per opera della Legge. — *Leg. unic Cod. rei uxor.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 29. n. 2 3.

6. Nella costituzione di una Dote è necessario l'intervento dell'amministratore del patrimonio che resta obbligato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 98. *n.* 6.

7. Il parente, ed anco l'estraneo amministratore e detentore degli assegnamenti e capitali della dotanda, quando procede a costituirle ed assegnarle la Dote in nome proprio e senza dichiarazione o protesta di rivalsa, si presume che gliel'abbia costituita coi capitali suoi propri, e non con animo di donargliela. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 8. *dec.* 45 *n.* 4. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 1158. — *Surd. Cons.* 34. *n.* 29. — *Mangil. De imput. quæst.* 25. *n.* 11.

8. La Dote promessa e pagata dal padre alla figlia, deve ritenersi costituita coi soli beni aviti e paterni, e non con quei materni spettanti alla figlia dotata, benchè usufruiti dal padre. — *Leg. ultima, Cod. De dot promissione.* — *G. P. L. tom.* 4. *dec.* 24. § *Ma comparvero, pag.* 113.

9. La donna che passa alle seconde nozze, può senza solennità costituirsi quella stessa Dote che l'è stata costituita nel precedente matrimonio. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. dec.* 1. *n.* 9. *tom.* 2. — *Ivi, dec.* 35. *n.* 15. *tom.* 8. *vers. Quest'ultima questione.* — *G. P. L. tom.* 6. *dec.* 9. *n.* 10. *pag.* 40. — *Mans. cons.* 170. n. 14. *per tot.*

10. Non tanto per l'antica che per la nuova giurisprudenza, quando si tratta di costituzione di Dote, la donna si obbliga validamente ed efficacemente, anco senza le solennità prescritte dalla Legge per qualunque altra obbligazione della medesima. — *Leg. Promittendo,* 41. *ff. De jur. dot.* — *Leg. Generaliter, Cod. Ad S. C. Vellejanum* (1). — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. dec.* 1. *n.* 9. 10. *tom* 2. — *Ivi, dec.* 6. *n.* 1. 3. *tom.* 7. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 22. n. 9. 12. — *Ivi, tom.* 13. *dec.* 95. *n.* 21. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 847. — *Ivi, an.* 8. *p.* 1. *col.* 51. — *Ivi, an.* 9. *p.* 2. *col.* 751. — *Rot. Rom. in Senogallien. dotis,* 10 *marzo* 1599. *nv. Lancellot. dec.* 490. *n.* 4. *part.* 1. *tom.* 1. — *Andreol. controv.* 135. *n.* 4. 9.

11. La promessa di una Dote fatta dalla donna, allora soltanto può ritenersi valida ed efficace non ostante il difetto di legittima autorizzazione, quando abbia preceduto il matrimonio in contemplazione del quale fu fatta, e quando ne abbia costituito la causa finale, talchè senza di quella il matrimonio non sarebbesi effettuato. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 7. *dec.* 5. *n.* 33. — *Ann. di Giuris. an.* 4 *p.* 2. *col.* 737. — *De Luc. De donat. disc.* 26. *n.* 19. 20 *et De dote, in Summ. n* 218.

12. Secondo la dottrina più ricevuta in giurisprudenza, la circostanza dell'essere stata promessa la Dote prima o dopo il matrimonio, è indifferente, ogni qual volta rimane escluso nel secondo caso ogni sospetto di maritale seduzione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 95. *n.* 26. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 648. — *Fabr. in Cod. lib.* 2. *tit.* 22. *defin. unic.* — *Bosa. De dote, cap.* 8. n 110. 185. — *De Luc. De dote, in Summ. n.* 258. — *Polit. De dote, quæst.* 10. *n.* 14. — *Boer. Dec. nur. dec.* 331.

13. Nella preponderanza delle opinioni dei più gravi fra i pratici scrittori, l'incertezza della Dote, rispetto alla quantità, non rende inefficace la promessa fatta dalla donna a carico di sè medesima. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 648. 650,

(1) La legge *Generaliter*, sopracitata, su cui si basa la teoria stabilita dalla Giurisprudenza, parla di donna maggiore di età.

Digitized by Google

14. La presunzione legale suppone costituita la Dote per il secondo matrimonio in quei medesimi assegnamenti che formarono la Dote per il primo matrimonio. — *Tes. del F. Tosc. tom. 36. dec. 28. n. 3.*

c) Della diversa natura delle costituzioni dotali, e degli effetti derivanti da varie clausole adiette alle medesime.

1. La Dote costituita in oggetti stimati si considera come *quantitativa*, e gli oggetti passano nel dominio e nella proprietà del marito dal momento dell'effettuato matrimonio. — *Ann. di Giuris. an. 1. p. 1. col. 55.*

2. È principio di diritto, che la Dote debba presumersi costituita piuttosto in *quantità*, che in *beni*. Tanto più ciò è da ritenersi, nel concorso di atti importanti in questo senso l'osservanza e l'intelligenza delle parti. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom. 1. dec. 14. § Attento igitur, pag. 175.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 16. dec. 28. n. 3.* — *Ivi*, tom. 35. dec. 7. *n.* 2. — *Ann. di Giuris. an. 5. p. 2. col. 56.* — *Rot. Rom. ov. Coccin. dec. 874. n. 3.* — *Ivi*, oo. *Ansald. dec. 60. n. 47.* — *Ivi, in Recent. dec. 20. n. 4. par. 15.* — *De Luc. De dote, disc. 97. n. 2. 3.*

3. Quando il marito fa la ricevuta alla moglie della Dote, costituita parte in mobiliari e parte in una casa, e si chiama debitore del valore degli uni e dell'altra, si considera debitore di *quantità*. — *Tes. del F. Tosc. tom. 16. dec. 28. n. 2.*

4. Il disposto della Legge *Mulier bona* 72. *ff. De jur. dot.* è limitato al caso che la donna siasi costituita per Dote un gius universo, nè ha luogo nei termini di Dote *quantitativa*. — *Ann. di Giuris. an. 1. p. 1. col. 56.*

5. Quando la costituzione ed assegna della Dote è stata di *quantità*, la consegna posteriormente fatta di un fondo, in esecuzione e pagamento dell'obbligazione quantitativa, non altera la natura della Dote, la quale rimane sempre di *quantità* e non di *specie*. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 2. col. 426.*

6. L'iscrizione accesa dalla moglie sul patrimonio del marito, a garanzia dell'ipoteca legale a lei competente per la conservazione e restituzione della Dote, esclude il concetto di Dote di *specie*. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 2. col. 426-427.*

7. Il ricevimento per parte del marito dei beni stimati, e l'obbligazione di questi di restituire altrettanta somma, tanto costante che sciolto il matrimonio, sono le caratteristiche che stanno a determinare la Dote *stimata*, piuttosto che *inestimata*. — *Decis. della Rot. Fior. serie del 1800. vol. 1. dec. 39. n. 1.*

8. La designazione di una stima in genere, senza precisa indicazione di prezzo, non potendo costituire quella compra e vendita nella quale va a risolversi la *dazione in Dote* di un fondo a tal uopo espressamente stimato, non può alterare la qualità *inestimata* della Dote medesima. — *Tes. del F. Tosc. tom. 29. dec. 5. n. 1.* — *Boss. De dot. cap. 8. n. 146. 148. e cap. 16. n. 3. 6. 48.*

9. Allorquando la Dote costituita dalla moglie al marito consiste in un *cero* e *proprio fondo dotale*, senza traslazione alcuna di dominio nel marito medesimo, questi non diventa di fronte alla moglie debitore di *quantità*, e nessuna azione si acquista dalla moglie onde ripetere contro di esso la Dote della quale essa sia rimasta spogliata. — *Ann. di Giuris. an. 5. p. 2. col. 916.*

10. Il contratto di costituzione e assegna di Dote riveste il carattere di *assolutamente correspettivo* di fronte al marito, e si ritiene correspettivo anco di fronte alla figlia dotata, quando non eccede la dovitale legittima. — *Ann. di Giuris. an 10. p. 2. col. 221.* — *Fontanell. De pact. nupt., claus. 5. glos. 1. p. 1. n. 11.*

11. La Dote resta soggetta alle condizioni sotto le quali è stata costituita — *Tes. del F. Tosc. tom. 2. dec. 205. n. 3.*

12. Quando si tratta di Dote promessa a *giorno determinato*, i frutti corrono anche contro l'estraneo dotante, indipendentemente dalla convenzione e dalla interpellazione, ogniqualvolta a matrimonio contratto, e non ostante la sopravvenienza del giorno fissato, il debitore non si presti al convenuto pagamento della Dote. — *Ann. di Giuris. an. 8. p. 2. col. 576* — *Rot. Rom. in Recent. p. 10. dec. 188. n. 5.* — *Boss. De dote, cap. 20. n. 26.*

13. Trattandosi di Dote costituita in *quantità*, ma subordinatamente alla vendita da farsi di uno o più fondi spettanti alla moglie, finchè la vendita non è perfezionata, e finchè non si adempiono le condizioni alle quali è subordinata, i fondi si considerano sempre nel dominio e nel possesso della moglie. — *Ann. di Giuris. an. 3. p. 2. col. 612.*

14. La promessa della restituzione della Dote in tutti i casi di ragione, apposta al contratto nuziale, deve sempre ritenersi remissiva alle leggi che si conoscono all'epoca del contratto, e non alle future. — *Ann. di Giuris. an. 2. p. 2. col. 394-395.*

15. Quando il padre costituisce ad una delle sue figlie una Dote minore di quella già costituita ad altre precedentemente maritate, e dichiara di farne l'aumento nel solo caso che alle figlie innatte costituisca una Dote maggiore, la sua promessa non passa negli eredi. — *Tes. del F. Tosc. tom 4 delle ined. dec. 42. n. 4. 6.* — *Rot. Rom. in Recent. dec. 339. n. 3. part. 4. tom. 1. e dec. 15. n. 10. 11. part. 7.*

16. Quando la Dote è stata promessa al marito *senza alcuna condizione di rinvestimento o cauzione*, nè può questa esigersi dal debitore della medesima, nè può colui che l'ha pagata tenersi obbligato nel caso di deperimento. — *G. P. L. tom. 5. dec. 40. n. 1. 2. pag. 171.* — *Ann. di Giuris. an. 4. p. 2. col. 666.* — *Ivi, an. 8. p. 2. col. 696.*

d) Dell'Atto che costituisce la costituzione della Dote, e delle prove e presunzioni concernenti la realtà e quantità della Dote.

1. L'atto di costituzione di Dote stipulato dalla donna minore d'età, e non autorizzata dal giudice, comunque assistita dal tutore, è assolutamente nullo (*De Luc. De dote, disc. 136. n. 3.*), ma rimane sanato per la successiva ratifica della minore, che divenuta maggiore, non lo ha mai impugnato. — *Leg. final. Cod. si maior. factas.* — *Rot. Tosc. in Florent. validitat. contract. 20 luglio 1789. av. Bargilli.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 15. pag. 78.* — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 2. col. 419-420.*

2. Un atto di costituzione di Dote, mancante della firma del supposto debitore, e firmato per esso da un terzo che si asserisca da lui incaricato, è affatto inefficace a far prova del credito dotale, e molto più a somministrare titolo ipotecario. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 2. col. 772.*

3. L'apoca nuziale mancante di data certa non somministra alcun diritto esperibile alla donna nel concorso di creditori del marito. — *Ann. di Giuris. an. 2. p. 2. col. 684.*

4. È affatto inattendibile ed inefficace a far prova della costituzione della Dote, contro un terzo acquirente a buona fede e con giusto titolo, un atto mancante di data certa, relativamente al tempo in cui apparisce posto in essere. — *Ann. di Giuris. an. 6. p. 2. col. 1019-1020*

5. L'obbligo nel padre di costituire la Dote alla figlia, la certezza che una Dote è stata costituita, e il seguito matrimonio, sono circostanze che altre non indarno che una presunzione della costituzione di una Dote qualunque, ma non valgono ad accertare l'epoca della costituzione medesima. — *Ann. di Giuris. an. 10. p. 2. col. 184-185.*

6. All'oggetto di giustificare la prova della costituzione d'una

Digitized by Google

Dote anteriore al 1848, sono sufficienti anco le prove artificiali, la cui valutazione dipende interamente dal retto e prudente arbitrio del giudice. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 361.

7. Trattandosi di scritte dotali poste in essere in epoca posteriore al 1° maggio 1808, la loro data certa di fronte ai terzi non si misura che dal giorno della registrazione, senza che il sospetto, che dalla tardività della registrazione emerge, possa essere purgato col mezzo di riscontri o d' equipollenti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 71. *n.* 2. — *Ivi, tom.* 38. *dec.* 52. *n.* 1. 2. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 531-532.

8. Nell' esistenza di due scritte nuziali contemporanee, l' una portante la costituzione e pagamento della Dote in una somma per le antiche Leggi Toscane non soggetta a gabella, l'altra d'una somma molto maggiore, dee ritenersi avute in mira dai contraenti piuttosto lo scopo di evitare con simulata dichiarazione il pagamento del dazio, che quello di derogare con l'una all' altra scritta, tanto più ove concorrano delle circostanze valevoli a far presumere vera la confessione delle somme maggieri. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 13. *n.* 5. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 427.

9. Il dissesto economico del marito, il difetto di ricognizione notariale delle firme de' contraenti, la mancanza di testimonii, l' omissione del registro, e l' accedenza della Dote stessa in proporzione dei mezzi pecuniarii del dotante, sono altrettante circostanze che inducono a ritenere simulata la data dell' apoca nuziale, e la costituzione della Dote ivi espressa. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 271.

10. La prova della costituzione della Dote non si conclude con la copia della scritta, ma è necessaria l' esibizione del documento originale. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. dec.* 16. *n.* 62. *tom.* 10. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 33. *n.* 2.

11. L'esistenza del documento originale di costituzione di Dote presso la madre della dotata, e la richiesta fatta invano del medesimo, è una circostanza che toglie la fede alla copia. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 33. *n.* 3. — *Rot. Rom. av. Olivat. dec.* 115. *n.* 2 *e seg.*

12. Le circostanze di fatto dell'avvenuto matrimonio, della congruità della somma e del lasso del tempo, possono talvolta servire di congetture a provare il pagamento della Dote, per la presunzione che non si suppone matrimonio senza di essa; sono però le medesime circostanze insufficienti, quando si tratti di giustificar la costituzione e pagamento della Dote, non contro il marito e suoi eredi, ma bensì contro il terzo, di fronte a cui sì l' una che l' altro devono essere concludentemente provati. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 37. *dec.* 17. *n.* 2. 3.

13. L' obbligo nel padre di dotare la figlia, l' assenza del medesimo al tempo del collocamento di essa, la qualità di figlio e respettivamente di fratello del costituente la Dote, sono altrettante congetture che fanno presumere che la Dote sia stata promessa e assegnata dal figlio dietro mandato del padre. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 218.

14. Contro la domanda della donna per il conseguimento della sua Dote, non è attendibile l' eccezione della non giustificata costituzione di essa, quando il credito dotale resulta da un pubblico istrumento, che ne stabilisce la certezza. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 43 *n.* 1. *pag.* 208.

15. Il credito della donna resultante da un chirografo di sponsali, nel quale si leggono frequentemente le parole *Dote* o *Dotare*, è un vero credito dotale. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 29. *n.* 4

16. L' atto contenente la vera e propria costituzione di Dote che fa il padre alla figlia, sommministra il più valido e giuridico titolo alla medesima, onde ottenere collocazione su i beni del marito fino alla concorrenza delle somme al marito pagate, nè potrebbe mai considerarsi come una confessione *de recepto* eccezionabile dai terzi. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 785.

17. Se un solo atto contiene e la Dotazione e la rinunzia per parte della donna a un maggior diritto, si suppone che la rinunzia abbia avuto causa dall' oggetto di conseguire la Dote stipulata, e conseguentemente si verificano in tal caso i termini della correspettività. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 1. *n.* 16. 17.

18. La presunzione indotta dal disposto della Legge 31. *ff. De jure dotium*, che la donna abbia recato al secondo marito quella Dote che le era stata costituita, o si era costituita da per sè nell' antecedente matrimonio (*Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 427.), è soggetta a limitazione, nel concorso di circostanze che attestino del variato stato economico della donna nell' intervallo della sua vedovanza. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 1. *col.* 30.

§ 2.

a) Del diritto a reclamare il pagamento della Dote promessa; della effettuazione e della reiterazione del medesimo.

1. Il marito ha persona legittima per domandare in giudizio, nella perseveranza del matrimonio, il pagamento di quella Dote che gli è stata costituita mediante l' assegna di un capitale esistente nelle mani di un terzo. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col* 698.

2. Il diritto a domandare la Dote, lasciata alla donna per titolo di legato, appartiene alla donna stessa, tuttochè sia congiunta in matrimonio, e l' abbia costituita al marito. (*Leg.* 48. § 1. *ff. De jur. dot.* — *Leg.* 69. § 2. *ff. De legat.* 1°. — *Faber, in Cod. lib.* 5. *tit.* 6. *defin.* 3. — *Richer. Jurisprud. univ. tom.* 4. § 1628). In questo caso la persona del medesimo è soltanto necessaria per reintegrare quella della moglie. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 861-862.

3. Il passaggio dalla Dote quantitativa nel dominio del marito non è che una finzione della Legge, rimanendo alla donna il credito e le corrispondenti azioni per domandarne il pagamento. — *Leg.* 30. *Cod. De jur. dot.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 39. *dec.* 69. *n.* 4. — *Ivi, tom.* 49. *dec.* 44. *n* 10. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1404. — *Ivi, an.* 7. *p.* 2. *col.* 260.

4. L' intervento di un terzo al contratto di matrimonio, e l'obbligazione dal medesimo assunta della restituzione della Dote promessa al marito, non gli attribuisce alcun diritto per esigerla e per liberarne il debitore, senza l' intervento o il mandato del marito stesso, unico proprietario della Dote. — *Ann. di Giuris, an.* 3, *p.* 2. *col.* 1044.

5. L' emancipazione e lo svincolamento a riguardo delle donne, indotto dalla Legge Toscana del 20 novembre 1838, non si estende a quelle obbligazioni che possono compromettere la sicurezza delle loro Doti, per le quali occorre sempre l' intervento dell' autorità giudiciaria. Quindi, se può esser permesso alla donna di costituirsi in Dote una somma che per tale oggetto le sia lasciata, ella non può per altro, senza esserri autorizzata dal giudice competente, stipulare il libero pagamento di quella somma medesima al marito. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 894-896.

6. Quando anco la costituzione della Dote fatta al marito in un fondo, rendesse questo debitore di quantità verso la moglie, si estinguerebbe necessariamente, e nessuna azione competerebbe alla moglie per ottener pagamento, ogni qualvolta dai creditori della moglie venga il marito spogliato del fondo. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 916-917.

7. Trattandosi di capitale (quale è la Dote, o aumento dotale) soggetto, o per Legge o per patto, al rinvestimento, non può il debitore di esso che ne ricusa il pagamento libero, essere obbligato a

farne il deposito, finchè non venga dimostrata diminuzione di sicurezza in esso a pericolo sopravvenuto di perdita. — *Ann. di Giuris.* nn. 3. *p.* 2. *col.* 478.

8. Il non caoto pagamento della Dote, quanto può esporre colui che ne era debitore alla refezione dei danni immediati e diretti che dalla propria sua colpa siano derivati, altrettanto non lo rendono responsabile di quei danni mediati e indiretti, che hanno causa dal fatto volontario della dotata. — *Ann. di Giuris.* an. 3. *p.* 1. *col.* 184-185.

9. Il pagamento della Dote eseguito nelle mani del padre del marito, è ben fatto, quando il figlio coabita col padre ed è questi che sostiene gli oneri matrimoniali, per il sollievo dei quali è destinata la Dote. — *Tes. del F Tosc.* tom. 36. *dec.* 36. n. 1. 2. — *Fontanell. De pact. nuptiol. claus.* 6. n. 42. 43. — *De Luca, De dote, disc.* 162. n. 14. — *Fabr. in Cod. lib.* 5. tit. 6. *definit.* 11.

10. Il debitore della Dote, cui nè per legge nè per convenzione incomba l'onere d'invigilare al rinvestimento, paga legittimamente e ottiene la sua liberazione indipendentemente da qualunque cauzione. — *Ann. di Giuris.* an. 3. *p.* 2. *col.* 863.

11. Il gestore di una società allorchè paga una Dote che faceva debito a ciascuno dei socii, si presume che abbia pagato non per il solo proprio interesse, ma per quello della società medesima. — *Ann. di Giuris.* an. 6. *p* 2. *col.* 1235.

12. L'azione competente alla donna per domandare ed ottenere il reiterato pagamento della sua Dote dal debitore di essa che l'ha pagata contro le forme e le Leggi del patto, non può confondersi con l'azione, pur competente alla donna stessa, per la sua ridotazione dopo lo scioglimento del matrimonio, ove la Dote da lei ricevuta sia deperita. — Nel primo caso il diritto della dotata è esercibile nella costanza del matrimonio, ma entro i limiti della perdita da lei sofferta per colpa del debitore, nè può estendersi ai frutti perduti del capitale di cui debba reiterarsele il pagamento. — *Ann. di Giuris.* an. 8. *p.* 2. *col.* 977-978.

13. Quando non è questione di ridotazione, ma bensì di rinnovazione del pagamento della Dote già costituita o pagata, perchè pagata men cautamente e contro la legge del contratto, la correlativa azione trapassa negli eredi della donna. — *Ann. di Giuris.* an. 10. *p.* 2. *col.* 600.

b) *Dell'Atto che contiene la confessione de recepta Dote, e delle prove e presunzioni inducenti od escludenti la numerazione della Dote.*

1. Le confessioni *de recepta Dote* emesse dal marito a favore della moglie, *constante il matrimonio*, e che si riferiscono a costituzioni di Dote fatte in epoca precedente alle nozze, non sono attendibili, specialmente ove si vogliano far valere in pregiudizio dei terzi (*Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. vol. 2. *dec.* 120. *n.* 8. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 1. *col.* 336. — *Si confr. la mass. trascritta al n.* 3. *di questo paragrafo*), quando non siano sostenute da particolari riscontri tratti dalla specialità dei casi che ne persuadano la sincerità, e ne rimuovano ogni sospetto. — *Ann. di Giuris. an.* 4 *p.* 2. *col.* 331-332.

2. La presunzione della legge che a favore dei terzi milita di fronte alla confessione *de recepta Dote*, fatta dal marito *costante matrimonio*, e che la rende inattendibile, cessa ogni qual volta concorrano circostanze e congetture capaci ad indurre un'argomento verosimiglianza che la Dote, dal marito confessata, è stata a lui numerata e pagata. — *Rot. Tosc.* or. *Vernacc. dec.* 94. n. 18. — *Ivi, in Thes. Ombros. tom.* 12. *dec.* 14. n. 3. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 86. *per intiero.* — *Ivi, tom.* 42. *dec.* 60. a. 1. 2. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 331-332. *Ivi, an.* 5. *p.* 2. *col.* 188. — *Ivi, an.* 7. *p.* 2. *col.* 773 — *Ivi, an.* 10. *p.* 2. *col.* 710. — *Ivi, an.* 11. *p.* 2. *col.* 268. 269. — *Rot. Rom. or. Ludovis. dec.* 188. n. 8. — *Ivi, in Recent. p.* 10. *dec.* 148. a. 8. *e p.* 12. *dec.* 296. a. 7. 8. — *Falcon. De dote, dec.* 14. *n.* 1. — *Boss. De dote, cap.* 10. *n.* 121. — *De Luca, De dote, disc.* 159. n. 43. 44. — *Constant. Ad stat. urb. adnot.* 27. *n.* 4.

3. La confessione *de recepta Dote in qualunque tempo esarata* dal marito ha la presunzione di verità, quando si ricongiunga ad un atto di costituzione di Dote che *indubitatamente preceda* il matrimonio (*confr. la massima prima di questo paragrafo*); ma non è attendibile, in specie di *fronte* ai *terzi* creditori del marito, quando manca di tale appoggio, nè è sostenuta da particolari riscontri, atti ad escludere il sospetto della vietata elargizione coniugale o della frode in altrui pregiudizio. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 37. *dec.* 17. n. 3. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 1042. — *Ivi*, an. 4. *p.* 2. col. 328. — *Ivi*, an. 10. *p.* 2. *col.* 740. — *Ivi*, an. 11. *p.* 2. col. 268. 269. — *Rot. Rom.* in *recent. p.* 12. *dec.* 296. *n.* 7. 8. — *De Luca, De dote, disc.* 159. *n.* 43-44. — *Constant. Ad stat. urb. adnot.* 27. n. 4.

4. È gravemente sospetta l'apoca *de recepta Dote* non preceduta dall'atto di costituzione, ed emessa dal marito lungo tempo dopo il contratto matrimonio; ed è poi assolutamente improvante, ove si trovi sottoscritta da un terzo pel debitore, senza le forme necessarie ad accertare la commissione (1). — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 103-104.

5. La confessione *de recepta Dote* fatta dal marito in un atto di ultima volontà, si risolve, per regola, in semplice legato, allorchè non consta che una tale Dote sia stata effettivamente pagata. *Leg. Lucius Titius*, 91. *ff. De leg.* 3°. — *Tes. del F. Tosc. tom* 36. *dec.* 19. *n.* 6. — *Rot. Rom. in Recent. dec.* 12. n. 10. *p.* 13, *e dec.* 662. n. 13. *p.* 18. *tom.* 2. — *Voet, Ad pandect. tit. De confess.* n. 9.

6. Le confessioni della Dote, corredo ed estradotali, emesse dal marito a favore della moglie in un atto d'ultima volontà, se si risolvono in altrettanti legati di fronte ai terzi (*vedi il numero precedente*), mantengono però, al dirimpetto degli eredi liberi del confitente, quell'indole e natura che loro attribuisce la materialità delle parole con le quali sono concepite, nè possono di leggeri impugnarsi o redarguirsi di simulate, ove manchi qualsivoglia ragione di simulare nel confitente: trattandosi di confessioni siffatte (di fronte agli eredi del confitente), il coniuge a cui favore stà la confessione, o gli aventi causa da esso, non sono obbligati a fare la prova rigorosa del credito confessato, ma basta che se ne adducano anco lievi amminicoli che concorrano a persuadere della verità della confessione — *Ann. di Giuris.* an. 4. *p.* 2. *col.* 130-133.

7. Ove si tratti di vera e propria Dote, la confessione fatta dal marito *constante matrimonio*, si ritiene, di fronte ai terzi, come simulata, e diretta a coprire un atto di donazione verso la moglie, dalla Legge proibito (*Leg. Si maritus, Cod. De donat. inter vir. et uxor.* — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. vol. 2. *dec.* 120. *n.* 8. — *Tes. del F. Tosc tom.* 17. dec. 83. n. 1. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 436. — *Ivi, an.* 2. *p.* 2. col. 513. — *Menoch. De præsumpt. prues.* 12. *n.* 69. — *De Luca. De dote, disc.* 159. — *Constant. Vot. decis.* 38.); nè l'antecedente costituzione della Dote, ove pur sia provata, è sufficiente di per sè sola, *di fronte* ai terzi, a supplire alla *prova della numerazione* della Dote medesima. — *Rot. Tosc. in Florent. dot. dec.* 12. n. 3. *ac. Urceol.* — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 513. — *Rot. Rom. in Recent. dec.* 144. n. 22. *p.* 15; *e in Ferrarien.*

(1) Perchè tale Atto sia valido a formar prova in giudicio ed appoggio ad un'azione reale, nel caso di sottoscrizione per mano d'un terzo di commissione del debitore, deve essere sottoscritto, *per lo meno*, da tre testimoni attestanti nella loro firma, in modo esplicito o implicito, della contestuale presenza del debitore e della commissione da esso data al terzo di scrivere e sottoscrivere in sua vece, ed essere quindi da tutti e singoli i testimoni medesimi giudizialmente riconosciuto e confermato. — Vedi a questo proposito *Scacc. De judic. lib.* 2. *cap.* 11. n. 990 *e seg.* e n. 1099-1103. — *Genuo, De Script. privat. lib.* 2 *tit.* 3. *De apoc. mutuant. conser* n. 56. 58. 77 e seg. — *Richer. Jurisprud. univers. tom* 11. § 925. 929.

cauthelæ Angel. 28 *febbraio* 1731. *ac. Molin.* — *Constant. Vot. decis.* 82.

8. La confessione fatta dal marito di aver ricevuto la Dote dalla moglie dopo la celebrazione del matrimonio, si presume simulata e diretta a palliare la proibita donazione fra marito e moglie, ancorchè la confessione sia fatta a favore del suocero. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom* 8. *dec.* 49. *n.* 10 — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 71. *n* 3. 4. — *Rot. Rom. dec.* 180. *n.* 2. 3. *ac. Buratto.* — *Bart. in Leg.* 2. § *Creditum. n* 5. *ff. Si vert. pet.* — *Menoch. De præsumpt. lib.* 3. *præs.* 12. *n.* 37 *r* 83.

9. La ricostanza di non constare della promessa della Dote prima del matrimonio, e lo stato di miseria del dotante, induce la presunzione, che la confessione del marito di averlo ricevuto sia simulata. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14 *dec.* 71. *n.* 5. 6.

10. L'indicazione dell'erogazione della Dote confessata in qualche arquisto, la circostanza dell'avere la sorella della moglie, nella cui Dote è controversia, portata al marito un'egual Dote, l'inesistenza di debiti ipotecarii, la condizione delle persone, la modicità della Dote, l'esser quella piuttosto costituita in oggetti che in contanti: sono riscontri non sempre efficaci per ritenere la sincerità della confessione fatta dal marito *constante matrimonio.* — *Ann. di Giuris. an.* 4 *p.* 2. *col.* 332-332.

11. Quantunque la dichiarazione *de recepta Dote*, fatta dal marito a favore della moglie *constante matrimonio*, non possa riguardarsi che come una donazione (*Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 436-437.—*Ivi, an.* 2. *p.* 2. *col.* 508.), questa rimane però convalidata, e diviene efficace per la morte del marito che non l'ha ritrattata, e tale da attribuire un diritto prelativo di fronte ai creditori sopravvenuti del confitente o donante. — *Leg. Donation.* 23, *Cod. De donation. inter vir. et uxor.* — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 232. — *Rot. Rom. dec.* 326 *tom.* 3. *p.* 1.; *dec.* 48. *n.* 13. 72. *tom.* 12. *or. Olivat.* — *Voet, Ad pandect. tit. cit. n.* 4. *Richer. Jurisprud. univers. lib.* 2. *tit.* 6 *ort.* 2. § 1513.

12. La Dote si presume pagata, quando il matrimonio è celebrato in conseguenza della scritta matrimoniale, nella quale si legge la costituzione della Dote; quando il matrimonio ha durato per molti anni, ed il marito ha sopportato tutti gli oneri matrimoniali senza domandare il pagamento della Dote; o quando lo stesso marito ha ricevuto degli imprestiti dai fratelli della moglie. — *Tes del F. Tosc. tom.* 36 *dec.* 80. *n.* 12. — *Rot Rom. in Recent. dec.* 86. *n.* 6 7. *p.* 11.; *dec.* 458. *n.* 5. *p.* 14; *e dec.* 59. *n* 5. *p.* 16.

13. La presunzione del pagamento della Dote, che sorge a carico del marito dal lasso del decennio dopo la scadenza del termine stabilito all'esazione (*Nov.* 100. *cap.* 1. 2. — *Leg. Quod locum, Cod. De dote cauta non numerata*), è sempre elidibile con prove contrarie; e cessa tutte le volte che, consistendo tutta o parte della promessa Dote in un assegnamento da esigersi dalla donna, non consta che al marito siano stati consegnati i titoli relativi. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 1018-1019.

14. Quando si tratta di stabilire la sussistenza del pagamento della Dote dal padre costituita alla figlia, non di fronte al dotante ma di fronte *a dei terzi* creditori che non possono giustificarlo con prove dirette, si attendono anco le prove sussidiarie emergenti dai deposti dei testimoni, dalle congetture e dalle presunzioni.—*Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 485-487.

15. La prova del pagamento d'una parte della Dote non costituisce sufficiente presunzione del suo pagamento totale. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2 *col.* 710. — *Ivi*, an. 11. *p.* 1. *col.* 270. — *De Luca, De dote, disc.* 139. *n.* 48.

16. Non è presumibile che sia vero l'asserto pagamento di una Dote, in un tempo nel quale quello che si dice che ne abbia fatta la riscossione si prova che creò diversi debiti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 83. *n.* 4.

17. Si presume pagata la Dote, quando la donna dotata, il marito ec. stanno lungo tempo in silenzio, specialmente allorchè si aggiunge la pratica di pagarla in oggetti di vestiario. — *Tes. del F. Tosc. tom* 2. *dec* 143. *n.* 3.

18 Quando la donna che domanda la Dote non esibisce la scritta matrimoniale che consta esistere presso di essa, si presume che contenga delle cose a lei non favorevoli, e si presume vera l'asserzione di colui che dice esistere in piè di detta scritta il saldo del pagamento della Dote. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 67. *n.* 1. 2.

19. Nell'esistenza di un pubblico istrumento di costituzione di Dote, la semplice quietanza del marito è sufficiente per giustificarne il fatto pagamento, e per autorizzare la moglie e suoi eredi a reclamarne in via esecutiva la restituzione. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 1018.

20 Sebbene la domanda di restituzione di Dote, fatta dalla donna in contraddittorio dei creditori del marito, debba essere accompagnata, oltrechè dalla prova della costituzione, anco da quella del pagamento (*Leg.* 1. *Cod. De dote cauta non numerata*), ciononostante, ognora che è giustificata la costituzione, la prova del pagamento può rimanere supplita da presunzioni e congetture. — *Tes. del F. Tosc tom* 13. *dec.* 44. *n.* 7. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 233. — *Ivi, an* 6 *p* 2. *col.* 110. — *Rot. Rom. in Recent. dec.* 152. *p.* 9. *tom.* 1. *n.* 7.

21. Non può opporsi dai creditori la mancanza di data certa ad una ricevuta di parte della Dote emessa dal marito, la quale si ricongiunge coll'atto di costituzione della Dote stessa. — *Ann di Giuris. an.* 8 *p.* 2. *col.* 362.

§ 3.

DELL'ASSICURAZIONE E RINVESTIMENTO DELLA DOTE, E DI CIÒ CHE RIGUARDA IL FONDO DOTALE.

1. I restituenti la Dote possono esigere dal marito una cauzione (1). — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4 *dec.* 41. *n.* 8.

2. L'ipoteca a carico del marito nasce dal giorno della costituzione della Dote, senza riguardo al pagamento della medesima; quale in qualunque tempo avvenga, non fa perdere all'ipoteca della Dote quel grado che le accorda la data della sua costituzione (2). — *Leg. de'* 2 *maggio* 1836, *ort.* 64.—*Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2 *col.* 183. — *Sabat. Sistem. ipotecar. tom.* 2. *ort.* 1133. *p.* 125. — *Battur. Des priv. et hypoth. tom.* 2. *n* 361. — *Richer. Jurisprud. univ. tom.* 10. § 130.

3. L'ipoteca legale competente alla moglie affligge soltanto o si limita ai beni del marito. — *Leg.* 33. *ff. De probat.* — *Leg.* 90. *ff. De verbor. oblig.* — *Cod. Civ. Franc. art.* 1217. 2121 2122. *e* 2135. *n.* 2. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 311.

---

(1) Era proibito per l'antico Diritto Romano, che il marito, o chiunque altro avesse ricevuto la Dote, prestasse cauzione per assicurarla, per la ragione che la moglie che non aveva avute difficoltà di affidare sè stessa al marito, non doveva neppure diffidare dell'assicurazione della sua dote, per non turbare la pace coniugale.

(2) Giustiniano, oltre alla tacita ipoteca, aveva accordato alla Dote anco il privilegio sopra i creditori aventi un'ipoteca anteriore alla medesima (*Leg. unic.* § 1. *Cod De rei uxor. act.*) — *leg. ultim. Cod. Qui potior in pign. hab.* — *Justit. De act* § 29.). Un tale privilegio era evidentemente esorbitante, perchè, se è di giustizia che per la sicurezza del credito dotale si debbano pregiudicare i diritti dei terzi che sopravvengono, è assurdo che il creditore anteriore, che vive tranquillo sulla sicurezza del proprio credito, si trovi ad un tratto per le posteriore costituzione di una data pregiudicato nell'esercizio de' suoi diritti? E tanto più poi s'induce in tale assurdo, che per tal modo si potrebbe far luogo alla frode per pregiudicare i propri creditori ipotecarii, in colui che trovando i suoi beni gravati da ipoteche, contrae un matrimonio per far precedere al credito dotale e qualunque altro preesistente. Questo abbiamo voluto accennare, perchè si veda e si apprezzi l'importanza delle innovazioni introdotte sapientemente fra noi anco in questa materia dallo Statuto Ipotecario del 1836.

Digitized by Google

4. Quando la donna ha accettato ana cautela per la sua Dote sopra alcuni beni, non può, pendente il matrimonio, variarla ed ottenerla sopra beni diversi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 7. *n.* 3. — *Constant. Ad stat. urb. adnot.* 31. *n.* 81.

5. La prova della insufficienza del fondo, o fondi ai quali è stata autorizzata la donna a restringere la sua ipoteca legale, è tutta a carico della donna stessa che invochi la nullità della riportata autorizzazione, e debbe da essa porsi in essere nel modo il più concludente. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col* 229-230.

6. Per la vergenza del marito all'inopia, non si dà luogo alla restituzione della Dote; ma la moglie, in tal caso, ha diritto d'ottenere sopra i beni del marito l'assicurazione della sue Doti.— *Trs. del F. Tosc tom.* 1. *dec.* 86. *n.* 3. — *Ivi, tom.* 10. *dec.* 42. *n.* 7. — *Ivi, tom.* 14. *dec.* 60. *n.* 3. — *Constant. Ad statut. urb. adnot.* 31. *n.* 31.

7. Trattandosi di accordare alla moglie, non ana semplice assicurazione della sua Dote contro il marito o suoi eredi, ma sibbene il diritto di rivendicarla dalle mani dei terzi possessori, abbisogna la prova, oltrechè della vergenza all'inopia del marito, dell'avvenuta costituzione della Dote. — *Leg. Ubi adhuc, Cod. De jur. dot.*— *Leg. Si constante, ff. De solut. matrim.* *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1018-1019.

8. Lo Statuto ipotecario toscano del 2 maggio 1836, nel complesso delle sue disposizioni, *abolì il diritto all'assicurazione, che*, per la antecedenti leggi, *era stato alle donne accordato su i mobili dei loro mariti*, senza distinzione fra Doti costituite prima o dopo la pubblicazione dell'enunciato Statuto, ammenochè la danna non abbia nel primo caso già portato all'esercizio il rimedio dalle precedenti Leggi accordatale, o col decreto del giudice abbia quesito il diritto di respingere l'esecuzioni dei creditori. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 743-744.

9. Di fronte all'indistinta locuzione dello Statuto ipotecario toscano del 2 maggio 1836, attributivo del privilegio a favore della moglie sulla *totalità dei beni* del marito, aver si debbono per abolite le speciali disposizioni del Codice di Commercio francese (1), e conseguantemente restituito anco alle mogli dei negozianti il privilegio sulla *totalità dei mobili* della casa e sulle *merci della taberna* al marito spettanti.— *Ann. di Giuris. an* 3. *p.* 2. *col.* 837-838.

10. Quel privilegio che lo Statuto ipotecario toscano restituisca indistintamente alle mogli, anco dei negozianti, sulla *totalità dei mobili dei loro mariti, è inesercibile di fronte ai creditori pignoratorio.* — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 172.

11. Lo Statuto ipotecario toscano ha abolito il rimedio dell'assicurazione della Dote che per la Legge *Ubi adhuc, Cod. De jur. dot*, e per le Leggi e la Giurisprudenza toscana a quello Statuto anteriore era accordato alla moglie, soltanto però, in quanto l'esercizio di un tal rimedio impedisce la vendita dei beni del marito; ma nulla ha tolto alla moglie stessa, in quanto alla sostanza dei diritti a lei competenti per l'esperimento della legale ipoteca in concorso dei creditori del marito. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 333.

12. L'utile collocamento della Dote, nell'atto del suo pagamento, può domandarsi da tutti coloro che nel caso di disperazione sarebbero tenuti a nuovamente dotare, fra i quali vi è certamente compreso il fratello, almeno quando nella qualità di erede del padre procede al pagamento della Dote della propria sorella, dovuta dal patrimonio del padre. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 1343.

(1) « Prima dello Statuto suddetto, il privilegio che pel disposto del Regol. di Proc. Civ. era accordato alle mogli per le loro Doti sopra i mobili del proprio marito, non poteva invocarsi dalla moglie del negoziante, i cui diritti continuavano ad esser regolati dal Codice di Commercio Francese » — *Ann. di Giuris. an.* 4 *p.* 2. *col.* 171.

13. Allorchè il debitore d'un capitale di Dote, da rinvestirsi cautamente, promette pagarlo dopo un certo determinato tempo, sebbene non vi agginnga verana condiziona, s'intende sempre implicitamente apposta quella del caato rinvestimento.— Questo rinvestimento non può dirsi mai approvato o riconosciuto dal debitore, se dall'epoca della promessa del pagamento a quella della effettiva sodisfazione, lo stato del patrimonio destinato a cautelarlo abbia sofferto dell'alterazione, senza che per altro il credito della Dote fosse stato legittimamente inscritto contro il patrimonio dello sposo e suoi relativi mallevadori. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 1313.

14. La donna che ha potuto validamente obbligarsi a non molestare il terzo acquirente nel pacifico possesso del fondo comprato, per causa della sua Dote, ha potuto anco interdirsi l'esercizio dell'azione reivindicatoria. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 610.

15. Qualunque possa essere l'obbligazione che il dotante assuma di fronte alla dotata, in conseguenza del pagamento non che cauto dello Dote fatto al marito, essa non si estende ad assicurare la dotata nel pacifico possesso dei beni che la medesima ha con la pecunia dotale acquistati. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 508.

16. Il marito che riceve per titolo di Dote un fondo stimato in ragione di compra e vendita, diviene un semplice debitore di quantità, e trae all'estimo in suo conto proprio il fondo medesimo. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800 *col.* 3. *dec.* 198. *n.* 1.

17 Il fondo dotale può comporsi non solo di beni fondi, ma anche di mobili, semaventi, crediti ed azioni. — *Leg. In reò Cod. De jur. dot.* — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 182. — *Bass. De dot. cap.* 16. *n.* 51.

18. Il vero e proprio fondo dotale inestimato, o stimato solo dimostrativamente, rimane sempre nel dominio della moglie, ed il marito non ha diritto che all'amministrazione del medesimo ed alla percezione dei frutti. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col* 182.

19. Il fondo dotale è inalienabile anche col consenso della moglie stessa, ed incapace di alcun vincolo ipotecario, essendo dato alla donna di rivendicarlo contro chiunque ne sia il possessore (1). — *Leg. unic. Cod. De rei uxor. action.* — *Leg. In rebus*, 30. *Cod. De jur. dot.* — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 182. *Bass. De dot. cap.* 16. *n.* 51. — *Fontanel. De pact. nuptiul. tom.* 2. *claus.* 5. *glos.* 8. *p.* 13. *n.* 16. 17. — *Polit. De dot. quæst.* 2. *n.* 24. — *Tort. Variar. quæst. tit.* 7. *De dote, quæst.* 9.

20. Trattandosi di fondo dotale, oltre la rivendicazione, compete alla moglie l'ipoteca legale sui beni del marito per ottenere la sua indennità nel caso di colposa amministrazione del medesimo.— *Leg. In rebus dotal. ff. De jure dot.* — *Leg. Pomponius*, 6. *ff. De pact. dotal.* — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 182.

21. L'erede della donna ha diritto alla rivendicazione del fondo dotale inestimato, contro il terzo possessore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 29. *dec.* 5. *n.* 3.

22. L'ipoteca contro il marito per la conservazione del fondo dotale deve considerarsi, a tutti gli effetti, come meramente eventuale. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 183.

23. La legittimità dell'alienazione del fondo dotale, perchè fatta dal marito previa formale autorizzazione, se rende inesercibile per la moglie il diritto di rivendicare il mobile alienato, non

(1) Per Diritto Romano antico, il marito essendo padrone della dota, aveva la facoltà di disporne a piacimento; la qual facoltà, siccome poteva facilmente rendere indotata la moglie, così dalla Legge Giulia, *De adulteriis*, gli fu tolta, ma potè solamente in quanto ai fondi *italici*.— In seguito Giustiniano, per provvedere del tutto alla sicurezza delle Doti, tolse la differenza tra fondi *italici* e *provinciali*, e vietò indistintamente l'alienazione dei fondi dotali, ancorchè il marito o la moglie, od ambedue insieme, vi avessero acconsentito.

le loglie però di esperimentare l' azione ipoteraria per essere sodisfatta del prezzo. — *Ann. di Giuris.* an. 11. *p.* 2. rol. 203.

24. Anche trattandosi di fondo dotale, la difficoltà di riceverlo in natura, e la poco rilevante entità della Dote, possano ravvisarsi cause congrue o proporzionate per autorizzare la moglie ad assentire al libero pagamento nelle mani del marito. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 394-395.

25. La reviviscenza dei diritti della donna, nel caso che le venga evitto il fondo dotale *in soluto*, altro non porta (a di lei solo personal favore) che il di lei ritorno alle primitive azioni contro il patrimonio dei promissori, onde non resti ella vinta dai creditori intermedii col pericolo di restare indotata. - *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. vol. 3. *dec.* 198. *n.* 15.

26. Sebbene sia vera la regola, che, allorquando è evitto il fondo dotale, può risorgere il credito della Dote, ciò si verifica nel caso che il marito agisca contro i promissori di essa, non però quando egli chiede una semplice rilevazione contro gli eredi della moglie per le vendite da essa fatte del fondo dotale, o di altro fondo dato ad essa in soluto con la di lui mallevadoria. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 198. *n.* 13. 14.

27. La dichiarazione fatta dal marito, che il fondo da esso ipotecato per sicurezza della Dote debba riguardarsi come un fondo dotale, non è titolo attributivo di dominio, ma si risolve in una formula ampliativa per consolidare e privilegiare la consentita ipoteca. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 214. — *De Luca, De dote, disc.* 138. *n.* 23.

§ 4.

DELL' OBBLIGAZIONE E DISTRAZIONE DELLA DOTE (1).

1. Per giudicare dell' efficacia delle obbligazioni delle donne riguardo alla loro Dote, deve attendersi la legge esistente al giorno in cui quella venne costituita, e non la legge vigente al tempo della contratta obbligazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 36. *per tot.* — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2 *col.* 602.

2. Per le leggi vigenti in Toscana, la donna maritata e maggiore d' età contrae valida obbligazione anco a carico della propria Dote, quando ha riportata la formale autorizzazione del giudice. — *Ann di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 508.

3. La donna non obbliga efficacemente la sua Dote, se l' obbligazione non è accompagnata dalle necessarie solennità e dalla verità delle cause per cui intende obbligarsi — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 3. *dec.* 46. *n.* 1. 2. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2 *dec.* 208 *n.* 11. — *Ivi, tom.* 6. *dec.* 36. n. 17. — *De Luca, De alienat. dec.* 31. *n.* 8.

4. La buona fede di colui che somministra del danaro alla donna, e riceve da essa l' obbligazione delle di lei Doti, non l'esonera dal peso di verificare le cause per le quali ella contrae il debito. Posto questo però, egli non è tenuto ad aver cura che la somma impresta alla donna sia impiegata nella precisa causa per la quale essa contrasse l' obbligazione. — *Rot. Tosc.* in *Thes. Ombros. tom.* 3. *dec.* 46. *n.* 6. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 36. n. 18. 20. — *Ivi, tom.* 27. *dec.* 86. n. 11. — *Rot. Rom.* in *Recent. p.* 4. *tom* 1. *der.* 462. n. 14. 15. — *Constant. Ad statut. urb. adnot.* 44. n. 235 *e* 272. *art.* 4. — *Urceol. Consult. cons.* 28. n. 1. — *Bich. Ad statut. urb. gloss.* 21. n. 33. 39. 42.

5. Trattandosi di obbligazioni, distrazioni e renunzie di donne maritate interessanti le loro Doti, la legge non ammette distinzione fra quelle obbligazioni e renunzie che investono la Dote, e quelle che riguardano le cautele che stanno a garantirla, procedendo nell' uno e nell' altro caso l' indistinta censura, che le colpisce di nullità. — *Ann. di Giuris. an.* 7. p. 2. *col.* 985-986.

6. La liberazione del marito dal pericolo di personali molestie per causa di debiti da lui contratti, non è causa sufficiente per sostenere le obbligazioni contratte dalla moglie a carico della propria Dote senza l' autorizzazione del giudice, ammenochè non si tratti di marito astretto in carcere. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 602-603.

7. Quando la causa impulsiva e finale, nel concorso della quale la moglie è stata autorizzata dal giudice ad obbligare la propria Dote, si ravvisa giusta, congrua e proporzionata, e che la di lei rivalsa sul patrimonio del marito non ha formato condizione vera e propria della obbligazione, la mancanza di tale rivalsa non rende nulla ed inefficace l'obbligazione medesima. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 827-828.

8. La donna che interveuendo al contratto fra il marito e il suo creditore, per cedere a favore di quest' ultimo le sue ragioni dotali, ha dolosamente e contro il vero asserito di averne riportata la legale autorizzazione, non può altrimenti impugnare la sua obbligazione allegando il difetto di quell' autorizzazione di cui asseri l' esistenza, e in contemplazione della quale indusse il creditore del marito a non valersi dei suoi diritti. — *Ann. di Giuris. an.* 5. p. 2. *col.* 166-167.

9. La moglie che interviene e consente all' alienazione fatta dal marito del fondo soggetto all' ipoteca legale, comunque non rinunzii espressamente che all' ipoteca iscritta sul fondo venduto, rinunzia però implicitamente e necessariamente anco ad ogni altra ipoteca indifferente, tacita o dissimulata. Ciò tanto più doe ritenersi, ove la moglie stessa abbia consentito all' erogazione del prezzo. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 36. — *Gothofred. Tract. de regul. jur. ad Leg.* 3. *e* 30. *ff. De tribut. actione.*

10 Quando le prime obbligazioni della donna non hanno recato alcun danno ed hanno lasciata illesa la metà della Dote, le seconde obbligazioni sono valide senza bisogno delle solennità prescritte per la distrazione totale della Dote; poichè, per giudicare della validità o nullità delle obbligazioni delle donne, non deve valutarsi il numero di esse, nè la potenza degli atti a recare nocumento, ma bensì il loro effetto innocuo o pregiudiciale. — *Rot. Tosc. in Senen. obbligat. dec.* 26. *n.* 21. *av. De Comitib.* — *Ivi, in Florent. obligat. mulieris,* 9 *settembre* 1746. *n.* 66. 69. *av. Bizzarrini.* — *Ann. di Giuris.* an. 9. *p.* 2. rol. 385. — *Rot. Rom. av. Ansald. tom.* 6. *der.* 725. n. 9; *e dec.* 609. *tom.* 2. *av. Lancetta.*

11. La Legge Toscana del 20 novembre 1838, proibendo generalmente alle donne maritate di obbligare e distrarre le loro Doti senza l' autorizzazione giudiciale, non ha indotto vincoli e proibizioni maggiori e più gravi di quelli dalle precedenti leggi stabilite. — Conseguentemente anco di fronte a dalla Legge rimane nel suo vigore la massima di Giurisprudenza, per cui si ritiene valida l' obbligazione della donna maritata per causa di Dote, ed in ispecie all' intuito di un certo e determinato matrimonio. Più ancora nel caso di madre che si obbliga a favore della figlia, nella deficienza di mezzi in questa e nel padre di lei. Peraltro, ove l' obbligazione dalla madre contratta apparisca sproporzionata alle di lei forze ed eccessivamente dannosa, non è tolto al prudente arbitrio del giudice di moderarla e ridurla entro più giusti limiti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 62. — *Ivi, tom.* 24. *dec.* 11 *per intiero.* — *Ivi, tom.* 43. *dec.* 95. n. 21. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. rol. 1161-1162.

12. La facoltà dalla legge attribuita ai giudici civili, o respet-

(1) A' termini della Legge de' 20 novembre 1838, nell' esistenza di gravi cause ed urgenti, è permessa anco la *totale* alienazione o distrazione della Dote, previo sempre il consentimento del marito e l' autorizzazione del giudice: e ciò in deroga all'antica Legge de' 15 novembre 1814, la quale giammai permetteva (qualunque esser potesse la gravità delle circostanze) di distrarre di più che la *metà* della Dote.

tivamente ai Tribunali di prima istanza, di autorizzare le donne maritate alla distrazione parziale o totale della loro Dote, non è subordinata che alla verificazione d' una giusta o proporzionata causa e dell' utilità della distrazione, non soggetta a forme tassative e speciali, ma tutta regolabile dal loro prudente arbitrio.—*Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 97.

13. Siccome il corredo stimato forma parte della Dote della moglie di cui si rende debitore il marito come di ricevuta quantità, così v'ha certamente ragione, per cui se ne debba scomputare il valore per stabilire la quantità entro la quale sono competenti i giudici minori ad autorizzarne la distrazione. — In altri termini: la distrazione della Dote è sempre competentemente autorizzata dai giudici minori, tutte le volte che ciò che rimane alla donna, giunge, compreso il valore del corredo, alla *metà* della Dote medesima — *Ann. di Giuris. an.* 10 *p.* 2. *col.* 443.

14. Quando l' autorizzazione domandata dalle donne investe la *totalità* della Dote, sono competenti i Tribunali di prima Istanza, e non i giudici minori, per pronunziarvi.— *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 889.

15. Di fronte alla presunzione di congruità o di utilità che militi per le distrazioni totali o parziali della Dote autorizzate dal competente Tribunale, colui che sostiene il contrario è nell'obbligo di farne la rigorosa e concludente prova. — *Rot Tosc. in Florent. commend. de Concin. de'* 13 *settembre* 1715. *av. Vasoli Piccinini.* § *Generaliter.* — *Ivi. in Florent. fidejussion. de'* 29 *settembre* 1750. *av. Bizzarrini.* § *Cresceva poi la difficoltà ec.* — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 98. — *Constant. Ad stat. urb. adnot.* 44. n. 207. — *Mascard. De probat. concl.* 487. n. 1. 2.

16. L' autorizzazione concessa dal giudice per le obbligazioni dotali scioglie ed annulla tutte le cautele indotte dalla legge per conservare le Doti; quindi nè la donna nè i di lei eredi possono altrimenti valersi delle prerogative dotali a pregiudizio degli altri creditori del marito, nè le patrie Leggi hanno estesa la ipoteca legale al credito della rilevazione dovuta alla dotata. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 386.

17. La maurata rivalsa per la moglie sui beni del marito, onde essere reintegrata della consentita distrazione della Dote, non rende inefficace l' autorizzazione da lei riportata ad obbligarsi, se non consta che tale rivalsa ne abbia formata espressamente condizione. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 599.

18 Ritenuta l' intrinseca validità del decreto che autorizza la donna alla distrazione dei suoi capitali dotali, se il difetto di esecuzione del decreto medesimo potesse ascriversi a colpa del detentore dei capitali medesimi fino al punto di far rivivere a di lui carico il primitivo debito, questa reviviscenza non potrebbe mai trascendere i limiti del difetto d'esecuzione ad esso imputabile.—*Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 41-42.

19. L' oggetto di provvedere ai bisogni della famiglia e di dimettere i debiti del marito, espresso nel decreto autorizzativo della moglie alla distrazione, non può non ravvisarsi qual causa eminentemente congrua o proporzionata della distrazione medesima, o come tale e come vera deo ritenersi sino a prova contraria—*Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1021.

20. Nella ragione espressa nel decreto autorizzativo del giudice, di facilitare al marito i mezzi di sodisfare i debiti contratti, onde alimentare i suoi traffici da cui trae sussistenza la di lui famiglia, non può non ravvisarsi una giusta o congrua causa dell'autorizzazione alla moglie concessa per obbligare efficacemente la di lei Dote. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1314.

21. La donna allontanatasi dal marito anche senza di lui colpa, può per causa di alimenti distrarre il fondo o le cose dotali, e può fare lo stesso anche coabitando col marito, quando egli sia impotente a sostenere i pesi del matrimonio, sempre però con il decreto del giudice. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 10. *n.* 1 *e seg.*

22. La donna, la quale si contenta di ricevere sul prezzo da ritirarsi dalla vendita dei beni del marito quella stessa assicurazione che ha già ottenuta sopra i beni medesimi, non contrae alcuna obbligazione, nè distrae o mette in pericolo una parte qualunque dei suoi assegnamenti dotali, restando questi nella loro integrità così pienamente garantiti dalla pecunia, come stati lo sarebbero dai beni in natura; e solo viene a rinunziare a un diritto di mera affezione o non apprezzabile in contanti, la di cui perdita non porta seco alcuna diminuzione di patrimonio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 15. *n.* 1. 2.

23. Quel decreto e quella convenzione per cui il diritto della moglie a conseguire il pagamento della metà della sua Dote viene subordinato all' obbligo nella medesima d' imputare il retratto del mobiliare che riceve in pegno o in aumento alla sua ipoteca, non importano alcuna abbligazione, alienazione, o distrazione della Dote medesima, e quindi non la dispensano dal rendere conto onde possa vedersi se, e in quanto, il retratto dei mobili sia sufficiente al suo pagamento. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 337-338.

24. Non si verifica la distrazione del fondo dotale, dal pagamento libero che la moglie ha domandato che venga fatto al marito della Dote promessagli in una somma, da ricavarsi dal prezzo di un immobile ad essa appartenente, senza convenire di alcuna speciale garanzia. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 594.

25. Non è, nè può considerarsi distrazione di Dote, l'esazione che se faccia il marito a cui fu promessa, quantunque per mancanza di idonea cautela possa in suo mani andar soggetta a pericolo. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 698.

§ 5.

DI COLORO A CUI INCOMBE L' OBBLIGO DI RESTITUIRE LA DOTE, E DELLE AZIONI E PRIVILEGII, COMPETENTI ALLA DONNA OD A' SUOI EREDI, PER RECLAMARLA.

1. Il suocero che nell' occasione del matrimonio contratto dal figlio si è obbligato di garantire la Dote o con essa il corredo alla nuora, è tenuto a farglielene la restituzione, ancorchè abbia consentita che la Dote stessa, o il corredo che ne forma parte, venisse pagata e respettivamente consegnata al figlio. — *Leg. Si cum dotem* § *Transgrediamur, ff. Solut. matrim.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 42. *n.* 6. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 271.

2. Deriva dal principio riferito nel numero precedente, che la Dote e il corredo dal suocero restituiti alla nuora si considerano irrevocabilmente donati al figlio, nè può il padre stesso finchè vive, o per esso i di lui creditori, pretenderne rimborso o reintegrazione dal figlio, salvo in questo l' obbligo, ove gliene corra il debito, d' imputarne l' importare nella porzione che sia per spettargli sul patrimonio del padre dopo la di lui morte.—*Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 871.

3. La restituzione della Dote della nuora fatta al figlio o respettivo marito dal suocero, che si è con lui solidalmente obbligato a mantenerla o conservarla, non valse a liberare il suocero dalla sua obbligazione, quando non è stata motivata da ragioni di necessità; e la nuora conserva il diritto a ripeterla, anco nel caso che sia andata dispersa. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 42. *n.* 6. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 938.

4. La donna finchè sussista il matrimonio non può ripetere la Dote, ma può cercare sollauto di essere assicurata su i fondi obbligati e stati alienati dal suocero. — *Leg. Ubi adhuc, Cod. De jur. dot.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 42. *n.* 12. — *Urceol. Cons. for.* 23. *n.* 20.

Digitized by Google

3. La donna, per conseguire la restituzione o assicurazione delle sue Doti, agisce validamente e bene contro i terzi possessori dei beni del suocero, quando questo erasi obbligato per la medesima. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 42. *n.* 4.

6. Giustificata la stato dell' inopia del marito e l' impossibilità in esso di somministrare i convenienti alimenti alla moglie, sorge in questa il diritto a ripetere, contro i terzi possessori dei beni del marito alienati, la sua Dote, anco costante matrimonio. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 350 351.

7. Finchè non resti giustificato il deterioramento degli stabili assegnati alla donna all'occasione del matrimonio da essa contratto, e che il deterioramento stesso sia avvenuto per colpa del marito, manca di diritto la moglie per domandare l' assicurazione o la restituzione della Dote. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 212.

8. Nel trattamento liquidabile a favore della moglie nel caso di restituzione della Dote, devonsi computare i frutti della Dote che va a restituirsi; attalchè deva determinarsi in una somma annua capace a servire di compimento a quanto sia trovato mancare ai frutti della Dote medesima. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 1091 1095.

9. La donna che agisce contro quello che pretende essere stato suo tutore, per ottenere la restituzione della Dote pagata dal medesimo al suo defunto marito, deve provare in lui questa qualità.— *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 6. *dec.* 10. *n.* 8. — *Ivi. tom.* 8. *dec.* 13. *n.* 6. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 74. *n.* 1.

10. La moglie che domanda ed ottiene la restituzione della sua Dote sugli immobili del marito, non può esser dispensata dal render conto ed imputare in quello il valore degli oggetti di cui con la domandata assicurazione abbia ottenuto il possesso e il godimento. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 299.

11. La cessione di un capitale fatta a titolo di restituzione di Dote in ordine ad una sentenza, non può dirsi mai fatta a buona fede. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 1. *n.* 6.

12. La mancanza o la nullità dell' inscrizione, accesa dalla donna per garantire il suo credito dotale, non le toglie il diritto di conseguire la competente collocazione fra i creditori chirografarii sul prezzo dei beni dal marito alienati. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 434.

13. Quando per le convenzioni matrimoniali i nomi di debitori hanno formato espressamente e con specifica menzione parte della Dote costituita al marito, rimangono anco senza citazione espressa nella proprietà del marito, il quale perciò ne diviene di fronte alla moglie e suoi aventi causa debitore della corrispondente qualità, senza che sia tenuta la moglie o suoi eredi a giustificare la effettiva esazione. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 411.

14. La Dote costituisce per la vedova contro gli eredi del defunto marito un titolo di credito immediatamente esigibile, e il cui pagamento non può esserle trattenuto in vista della cauzione dell' usufrutto di cui è stata dal marito onerata. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 253.

15. La compensazione della Dote da restituirsi alla vedova col legato a di lei favore scritto nel testamento, non è ammissibile, tutte le volte che è dall' istesso testamento del marito che risulta non tanto il debito della Dote, che il relitto a titolo di legato. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 629.

16 Il divieto che il marito abbia fatto nel testamento alla moglie, onorata da lui di legati, di non ripetere, mene il caso di matrimonio, la dote, se può rendere condizionale il godimento dei legati, non rende egualmente condizionale il diritto a ripetere la Dote, il quale perciò, morto la moglie in stato di vedovanza, si trasferisce negli eredi di lei. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 630

17. La repetizione della Dote è permessa agli eredi della vedova, tutte le volte che il marito le abbia lasciato il legato finchè non ripeterà la Dote; a differenza del caso in cui l' acquisto a il godimento del legato sia stato espressamente subordinato alla condizione di non ripetere la Dote. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 630.

18. La vedova che ottiene la restituzione in contanti della Dote e corredo recato al marito, è nulla l' obbligo di rappresentare e restituire gli oggetti preziosi che ne facevan parte.— *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 941.

19. Per le leggi vigenti in Toscana, la Dote è, rapporto alla figlie, un'anticipazione della legittima che può loro spettare dopo la morte del padre, quindi l'azione a domandarla è reale a non personale. *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 1186-1187. — *De Luca. De dote, disc.* 38. *n.* 7. — *Fontanell. De pact. nupt. claus.* 5 *glos.* 1. *p.* 1. *n.* 50. 57. — *Gagliard. De jur. dot. cap.* 2 *n.* 18.

20. Le azioni e i privilegii competenti alla moglie per la sua Dote sul patrimonio del defunto marito, non trapassano, ma si estinguono di pieno diritto nei figli che hanno assunta la qualità ereditaria del padre loro, mercè la confusione in essi operata delle ragioni attive e passive respettivamente pertinenti. — *Leg.* 72. *ff. De fidejussorib. et mandat.* — *Leg.* 71. *Cod. De pact.* — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 24. — *Merlin, De pignorib. et hypoteo. lib.* 5. *tit.* 1. *quaest.* 14.

21. I figli che domandano la Dote dovuta alla madre defunta, dalla casa dotante, debbono per ottenerla provare, o che la Dote non sia stata pagata da quelli che erano obbligati, o che il pagamento sia stato male eseguito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 5. *n.* 1.

22. I diritti dei figli sulla Dote materna sono più forti di quelli che hanno i figli stessi sulla legittima dei beni paterni.— *G. P. L. tom.* 2. *dec.* 1. *n.* 16. *pag.* 13.

23. La renunzia dalla figlia emessa, all'occasione del suo matrimonio, ai diritti che le possono competere sulla Dote materna, somministra al padre congrua ed efficace eccezione per respingere l' azione esecutiva della figlia medesima diretta ad ottenerne la restituzione. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 1020.

24. Ai termini della Legge del 2 maggio 1836, i figli di primo letto non hanno un privilegio poziore a quello della loro matrigna, ma ottengono a contributo il pagamento della Doti respettivamente dovute loro sugli assegnamenti mobili del comun debitore.—*Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 830.

25. Quando la Dote non sta in luogo di legittima, ma di alimenti, non è dovuta che nel caso di matrimonio (*Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 71.); attalchè la dotanda morendo intatta non trasmette agli eredi le sue azioni a conseguire la Dote, comunque dal padre espressamente determinata nel testamento. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 25. *dec.* 17. *n.* 4. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 28. — *Constant. Ad stat. urb. adnot.* 39. *art.* 4 *dal num* 249. *al* 252 *inclus.*

26. Lo Statuto Ipotecario Toscano, mentre restituisce alla Dota il privilegio sui mobili del marito, non contempla però a non stabilisce veruna poziorità nel corso delle due Doti fra i figli di primo letto e la matrigna; quindi dee ritenersi sottoposto il caso alla regola del contributo, sancita dalla Legge stessa a riguardo dei creditori che ricognoscono un medesimo titolo e una medesima causa di credito. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 1. *col.* 318-319.

§ 6.

DELLA CONGRUITÀ ED INOFFICIOSITÀ DELLA DOTE: E DELLA RIDUZIONE E RESCISSIONE DELLA MEDESIMA.

1. La congruità della Dote è di Gius Comune. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 1. *n.* 17.

2. La consistenza patrimoniale della persona obbligata a do-

Digitized by Google

lare somministra il precipuo elemento per istabilire la congruità della Dote, e questo dato non può meglio raggiungersi che mediante perizia. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 2. *n.* 3. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 83.

3. All'oggetto di determinare la congruità della Dote, si deve considerare la facoltà del dotante al tempo della dotazione e non della morte. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 1160.

4. La congruità della Dote è un termine di relazione che resta determinato dalle circostanze che accompagnano il matrimonio per il quale la Dote è costituita. — *Leg.* 6. *Leg.* 60. *e Leg* 69. § 4. *ff. De jure dot.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 1. *n* 39. — *De Luca. De dot. disc.* 148. *n.* 48. — *Costant. Vot. decis.* 166. *n.* 1. *e seg. tom.* 1. — *Boss. De dote, cap.* 17. *per tot. pag.* 311. *e seg.*

5. La consuetudine del luogo, è uno dei riscontri atti a determinare la congruità della Dote, ma non è uno dei principali; poichè il più interessante è lo stato del patrimonio del dotante. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 194 *n.* 15.

6. Riguardo alla congruità della Dote da costituirsi in sussidio, deve attendersi il giudizio del giudice. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 43. *n.* 3

7. Non può nè deve confondersi l'azione alla Dote congrua *ex lege*, con quella alla Dote costituita in una data quantità *ex stipulata*. In quella, conviene che l'attore provi i dati di fatto su cui sia il precetto della legge applicabile; in questa, tutto consiste nella prova della assunta obbligazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 43. *n.* 1. 2. 3 — *Donell. De jur. civil. lib.* 12. *cap.* 14. *n.* 3. 4.

8. La Dote assegnata dal padre si presume congrua, molto più quando si trova essere stata conforme al solito della famiglia. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1210. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 14. *dec.* 411. *n.* 23.

9. Non si suppone che il padre sia ingiusto verso la figlia nell'assegnarle la Dote, nè che la figlia, ricevendo dal padre un'ingiustizia, osservi insieme col marito un perfetto silenzio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 61. *n.* 10. — *Rot. Rom. in Recent. part.* 10. *dec.* 331. *n.* 8; *part.* 17. *dec.* 347. *n.* 9. 10. — *Constant. Ad statut urb. adnot* 34. *art.* 1. *n.* 23. — *Merlin, De legitim. lib.* 3. *tit.* 1. *quest.* 13 *n* 3.

10. Quando la Dote è costituita da alcuno che ha l'obbligo di dotare la donna che renunzia ad altri suoi diritti, si presume che nella costituzione della Dote siano stati eccedenti i termini della congruità — *Tes. del F. Tosc. tom* 8. *dec.* 1. *n.* 18. — *De Luca, De renunciat disc.* 6. *n.* 30.

11. Per dimostrare l'eccessività della Dote, può essere un valido argomento quello di essere uno della famiglia di costituirla in minor somma, specialmente quando in alcuna delle costituzioni di Dote si legge dichiarato, essere la somma minore costituita la solita della famiglia. — *Tes del F. Tosc. tom.* 3. *delle ined. dec.* 48. *n.* 8.

12 Non può dirsi incongrua ed eccessiva la Dote, benchè maggiore a quella costituita precedentemente alla sorella, quando non dai tutori, ma dai fratelli viene assegnata — *Tes. del F. Tosc. tom. delle ined.* 3. *dec.* 48. *n.* β.

13. La Dote assegnata in maggior somma, in riguardo dell'età, non può dirsi eccessiva. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *delle ined. dec.* 48. *n.* 8.

14 La Dote di una fanciulla non può dirsi eccessiva, benchè maggiore a quella costituita alla di lei sorella, quando la condizione ed il grado di quello a cui si unisce in matrimonio, è molto distinto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *delle ined. dec.* 48. *n.* 10.

15. Non può tenersi in verun conto nè il giudizio paterno, nè il consentimento delle figlie o dei respettivi mariti sul quantitativo della Dote, quando l'incongruità della medesima oltrepassa i limiti della lesione enormissima. — *Rot. Tosc. in Pisana dotis*, 6 *febbraio* 1784, *av. Vinci.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 10. *n.* 3. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 14. *dec.* 410 e 317. — *Mantic. De tacit. et ambig. lib.* 1. *tit.* 23. *n* 11. — *Mascard. De probat. conclus.* 561. *n.* 12. — *Altograd. Cons.* 21. *n.* 18. — *Boss. De dote, cap.* 6. *n.* 4.

16 Il giudizio paterno pronunziato nella costituzione della Dote alle figlie, racchiude ogni presunzione d'ingiustizia fino a prova in contrario. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 89 e *col.* 719. — *Ivi, an.* 2. *p.* 2. *col.* 102. — *Ivi, an.* 6. *p.* 2. *col.* 1236.

17. Colui che agisce per incongruità di Dote, deve dimostrare concludentemente che la medesima non solo è inferiore alla giusta misura, ma ben anche enormissimamente lesiva. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 718. — *Merlin De legitim. lib.* 3. *tit.* 1. *quest.* 12. *n.* 11. — *Zanch. De læsion p.* 1. *r.* 6. *n.* 14. *e seq.*

18. All'oggetto di stabilire la prova della inofficiosità della Dote costituita dal padre alle figlie, deve aversi riguardo all'epoca in cui fu la Dote costituita, e non all'epoca della morte del padre. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 80.

19. Come il costituente la Dote non può escipere dell'inofficiosità e incongruità della medesima (*Fontanell. De pact. nuptial. claus.* 3. *gloss.* 8. *p.* 2. *n.* 34. — *Boss. De dote, cap.* 14. *n.* 21.), così non lo possono neppure i di lui figli ed eredi liberi. — *Ann. di Giuris. an.* 7 *p* 2 *col.* 261.

20. In fatto dell'adizione libera dell'eredità, se non è sufficiente a sottoporre il figlio al pagamento della Dote dal padre legata alla figlia, ove resti vulnerata la legittima del figlio stesso, sottopone peraltro il figlio, che allega l'eccesso e l'inofficiosità, a pienamente provarla col giustificare lo stato ereditario ed escludere il possibile dell'esistenza d'altro assegnamento oltre i denunziati. — *Ann. di Giuris. an* 2. *p.* 2. *col.* 102.

21. Nelle costituzione di Doti, non può intentarsi *querela d'inofficioso* da colui che prestò il suo consenso al contratto in cui fu la Dote promessa, molto più dopo che un tal contratto fu eseguito nella parte correspettiva ed onerosa dagli sposi stipulanti, mediante il celebrato matrimonio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 41. *n.* 10. 11. — *Barbos. ad Leg.* 2. *princip. part.* 1. *n.* 172. *ff. Solut. matrim.* — *De Luca, De dotr, disc.* 136. *n.* 10. *in fin.*

22. L'azione della inofficiosità della Dote non compete che ai soli legittimarii i quali si trovino lesi nella quota loro dovuta, e non è esercibile dai creditori del dotante. — *Ann. di Giuris.* an. 10. *p.* 2. *col* 222.

23. Il disposto della *Legge* 1, *Cod. De inofficiosa dote*, che autorizza la riduzione della Dote inofficiosa o lesiva della legittima, anco nella pendenza del matrimonio, non distrugge il principio della correspettività del contratto dotale, mentre è fondato sul riflesso che non può ritenersi inconsapevole il marito dei diritti dei legittimarii. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. col. 173. — *De Luc. De dot. disc.* 136. *n.* 20.

24. L'indole correspettiva del contratto dotale è riconosciuta anco dall'Editto successorio Toscano, laddove, per ammettere la riduzione della Dote inofficiosa e lesiva della legittima, non permette di giudicare che la relazione a quello stato di cose che al giorno del contratto era dato al marito di conoscere. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 173-174.

25. È massima ricevuta nel Foro, che ove una Dote sia stata costituita in frode de' creditori, l'azione Pauliana revocatoria non è esperibile contro il marito, ma soltanto contro la moglie, tuttochè inconsapevole e non partecipe della frode, per obbligarla a restituire ai creditori del dotante ciò che sarà a conseguire a matrimonio disciolto. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 172.

26. All'effetto di spogliare la dotata dell'assegnamento costitutole in Dote, perchè costituitole in frode dai creditori del dotante, la prova che la dotata sia partecipe della frode esigesi concludentissima. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 221.

§ 7.

DEI FRUTTI DOTALI

4. La Dote è fruttifera dal giorno del matrimonio, sebbene manchi la convenzione e l'interpellazione: e ciò procede non ostante il silenzio del creditore dei frutti, causato dalla buona fede. — *Leg.* 69. § 3, *ff. De jure dotium.* — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 194. *n.* 17. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 85. *n.* 3. — *Ivi, tom.* 15. *dec.* 52. *n.* 2 *s seg.* — *Ivi, tom.* 16. *dec* 19. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 29. *dec.* 63. *n.* 4. 5. — *De Luca, De dote, disc.* 114. n. 10; *e disc.* 162. *n.* 7. — *Cyriac. Controv. for.* 30. *n.* 4. 6. — *Boss. De dote, cap.* 9 n. 130. 132. — *Polit. De dote, quæst.* 22, *tom.* 3. *n.* 4. — *Constant. Ad statut. urb. adnot.* 34. *art.* 1. *n.* 2 *s seg.*

2. La Dote è fruttifera, perchè sta in luogo di alimenti. — *G. P. L. tom.* 3. *dec.* 40. *n.* 3. *pag.* 172. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 96. *n.* 5. — *Ivi, tom.* 21. *dec.* 31. *n.* 4.

3. Gl'interessi dalla Dote non decorrono se non che contro celero che l'hanno promessa — *Ann. di Giuris.* an. 9. *p.* 2. *col.* 282.

4. I frutti della Dote dovuta dal padre alla figlia rimangono compensati con gli alimenti che esso abbia somministrati al genere o sua famiglia. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 1188.

5. La donna non ha diritto ai frutti della Dote, quando dal patrimonio del marito ha ricevuto gli alimenti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 96. *n.* 6.

6. Durante il matrimonio, nessun diritto compete alla moglie che col marito convive, per domandare i frutti della sua Dote. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 23.

7. I frutti della Dote, sebbene proprietà del marito, possono chiedersi ancora dalla moglie, semprechè lo faccia in unione al marito medesimo. — Possono anco ripetersi dalla moglie indipendentemente dal marito e come sua proprietà, quando la moglie giustifichi che esso ha cessato d'alimentarla, e che essa ha con capitali suoi propri e con la creazione di debiti provveduto ai comuni alimenti. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 443.

8. I frutti della Dote che di regola formano un assegnamento del marito, cessano d'appartenergli tutte le volte che, per la vergenza all'inopia e pel volontario abbandono della moglie, abbia cessato di sopportare gli oneri matrimoniali. In questo caso i frutti stessi si percipono direttamente dalla moglie, nè possono andar soggetti a sequestro per parte dei creditori del marito. — *Leg.* 42. § 2, *ff. Solut. matrim.* — *Leg.* 20, *Cod. De jur. dot.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 5. *n.* 7. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 1225. — *Rot. Rom. dec.* 416. *n.* 6. *p.* 19. *tom.* 2. — *Brunemann Ad d. Leg. Cod De jur. dot.* — *Boss. De dot. cap.* 20.

9. La moglie che ha ottenuta l'assegna in natura dei beni del marito onde percipere i frutti, non ha altrimenti diritto di domandare i frutti dotali, finchè non abbia provato l'insufficienza delle rendite percette, o tutte ciò che avanza agli alimenti della moglie appartiene al marito. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 1086.

10. I frutti della Dote promessi al marito non possono pretendersi dalla moglie e dagli eredi di lei se non dal giorno della fattane giudiciale domanda. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 600.

11. Dal momento della giudiciale interpellazione, viene a radicarsi nella donna il diritto al conseguimento dei frutti dotali, colla stessa ipoteca e anteriorità che le spettava per la restituzione della Dote. — *Rot. Tosc. in Arret. cred. de'* 18 *giugno* 1790. *av. Simonelli.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 33. *n.* 9. — *Ivi, tom.* 27. *dec.* 48. *n.* 12. — *Rot. Rom. in Recent. t.* 1. *part.* 3. *dec.* 383. *n.* 12. *s dec.* 230. *n.* 4. *av. Bich.*

12. L'ipoteca legale e il privilegio competente alle figlie per ottenere la congrua dotazione sopra i beni del padre, sono individui e solidalmente esperibili contro i beni assegnati a ciascun erede. Questa ipoteca però e questo privilegio non si estende però ai frutti decorsi dopo la morte della dotanda. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 13.

13. I frutti della Dote e sopradote, costituita da chi non ha obbligazione di dotare, non decorrono *ministerio legis*, ma soltanto dal giorno dell'interpellazione al pagamento. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 517.

14. La Dote, sciolto il matrimonio per la morte del marito, diventa un capitale sterile, quindi non se ne devono i frutti agli eredi della moglie che dal giorno della giudiciale interpellazione. — *G. P. L. tom.* 4. *dec.* 24. § *Nel quale aspetto, pag.* 121. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 52. *n.* 2 *e seg.* — *Ivi, tom.* 17. *dec.* 33. *n.* 7. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 1. *col.* 630. — *Ivi, an.* 4. *p.* 2. *col.* 552. — *Ivi, an.* 6 *p.* 2. *col.* 844. — *Ivi, an.* 7. *p.* 2. *col.* 773. — *Ivi, an.* 8. *p* 2. *col.* 270. — *Ivi, an.* 11. *p.* 2. *col.* 465. — *Rot. Rom. in Firmana, dotis, de'* 19 *gennaio* 1821 *n.* 12 *av. Isoardo.* — *Ivi, dec.* 244. *n.* 8. *av. Molines.* — *Constant. Ad statut. urb. adnot.* 34. *n.* 36.

15. La regola astratta, per cui, sciolto il matrimonio per la morte del marito, la Dote non diventa un capitale fruttifero per la vedova se non dipendentemente dalla interpellazione giudiziale, rimane inapplicabile ogni qualvolta il diritto nella vedova a conseguire i frutti è stato sanzionato da una sentenza passata in giudicato, che le ha accordato di percipere le rendite naturali d'un fondo in luogo dei frutti, a dalla convenzione indotta dal pagamento degli interessi fatto dagli eredi del marito. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 574.

16. La regola, che i frutti della Dote non sono dovuti alla vedova dopo lo scioglimento del matrimonio, non procede, tutte le volte che i frutti non sono richiesti per l'indole del credito, ma in virtù del patto espressamente stipulato. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 382.

17. Dato il diritto nella vedova a conseguire i frutti della Dote, non può cader dubbio sulla trasmissibilità del medesimo agli eredi di lei. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 574.

18. I frutti della Dote, dovuti alla vedova dopo la morte del marito, si compensano con gli alimenti somministratile dagli eredi del medesimo. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 167.

19. La donna vedova che ha obbligati, per le sue Doti, i beni del defunto suo marito, non può costringere i terzi possessori dei medesimi al pagamento dei frutti sul capitale dotale. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 33. *n.* 8. — *Rot. Rom. dec.* 13. *n.* 3. 5. *av. Falconer.*

20. Il pagamento dei frutti dotali fatto dagli eredi del marito alla vedova, fa presumere intervenuta per parte della prima, o rimessa per parte dei secondi, la giudiciale interpellazione. — *Ann. di Giuris an.* 5. *p.* 2. *col.* 574-575. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 4. *tom.* 3 *dec.* 153. — *Ivi, av. Bich. dec.* 71. *n.* 7. — *De Luca, De dote, disc.* 161. *n.* 76. — *Constant. Ad statut. urb. adnot.* 34. *art.* 2. *n.* 200.

§ 8.

DELLA CONDANNA NELLE SPESE IN UN GIUDIZIO DI DOTE.

1. Trattandosi di giudizio di petizione e di pagamento di Dote, devonsi, a norma dei più sicuri canoni di ragione, condannare i soccombenti alla refusione delle spese, anco stragiudiciali; poichè tali spese, rifluendo altrimenti a carico della Dote, ne menomerebbero la quantità, contro il principio di pubblica economia che impegna a conservare le Doti medesime: nè il vincolo del sangue è valevole ad esonerare i soccombenti dalla refusione delle spese giudiciali o stragiudiciali, indipendentemente dall'indole temeraria, o no, della lite. — *Rot. Tosc. in Pisana fructuum dotaliam, de'* 30 *ago-*

Digitized by Google

sto 1748. § 17. *av. Guadagni.* — *Ivi*, in *Florent. liquidat. de* 18 *luglio* 1797. *av. Pardini.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 16. *n.* 6. — *Ivi, tom.* 12. *dec.* 69. *n.* 65. 68. — *Ivi, tom.* 18. *dec.* 41. *n.* 13. — *Ivi, tom.* 36. *dec.* 89. *n.* 7. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 889. — *Ivi, an.* 3. *p.* 2. *col.* 861. — *Ivi, an.* 4. *p.* 2. *col.* 1183. — *Ivi, an.* 7. *p.* 2. col 238. *e col.* 807. — *Rot. Rom. in Rom. dotis super fructibus quod liquidation.* 16 *febbraio* 1753. § 6. *av. Matthaio.* — *Ivi, in Sutrina cauthela Angeli super expensis* 15 *gennaio* 1700. § 3. *av. Cesarei.* — *Ivi, in Sennogallien. gemmarum et sumptuum nuptiarum* 26 *giugno* 1805. § 5. *av. Svilupi.* — *Ivi, in Romana pecuniaria* 23 *giugno* 1817. *av. Odescalchi,* § 6. — *Ivi, in Tudert. restitutionis Dotis et solution. lucri et spillatici* 23 *giugno* 1820. *av. Tiberi.* § *final.* — *Ivi, in Senogallien. dotis super expens.* 6 *luglio* 1821. *av. Manturea del Campo,* § 3. — *Ivi, in Camerinen. dotis, super expens.* 2 *maggio* 1794. § 3. *av. Consalvi.* — *Constant. Ad statut. urb. adnot.* 131 n 47.

2. Nelle cause di tassazione di Dote, la regola, che il condannato a prestarla debba soffrire la condanna alla rofusione di tutte le spese a favora della dotanda, può esser congruamente limitata di fronte ad un'eccessiva e sproporzionata domanda, in genere non contestata. *Ann. di Giuris.* an. 2. *p.* 1, *col.* 342.

§ 9.

a) *Della natura che assume il credito dotale dopo la risoluzione del matrimonio.*

1. Una volta che il matrimonio è rimasto disciolto per la morte del marito, la Dote rimane un credito indifferente, spogliato di tutti i privilegii di cui le leggi hanno circondata la vera a propria Dote, ed infruttifero. *Rot. Tosc. in Florentin. dotis et fructuum de.* 1 *luglio* 1717. *av. Urbani.* — *Ivi, in S. Petri in Balneo dotis et fructuum del* 1 *luglio* 1773 *av. Ulivelli. vers. Conforme nei più duri termini etc.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 33. n. 6 — *Ivi, tom.* 22. *dec.* 80. n. 11. *Ivi, tom.* 27. *dec.* 48. n. 11. — *Ivi, tom.* 29. *dec.* 63. n. 6. — *Ann. di Giuris.* on. 3. *p.* 2. *col.* 654. — *Ivi, an.* 4. *p.* 2. col. 832. — *Ivi, on.* 5. *p.* 2. *col.* 186. — *Ivi, an.* 6 *p.* 2. col. 614. — *Ivi, an* 7. *p.* 2. *col.* 773. *e* col. 979. — *Ivi, an.* 8 *p.* 2 *col.* 270. — *Ivi, an.* 11. *p.* 2. *col.* 465. — *Rot. Rom. in Firmana dotis, super fructibus,* 29 *gennaio* 1821 § 8 *e seg. av. De Cursiis.* — *Ivi, in Recent. p.* 5. *tom.* 1. *dec.* 14. *n* 12. 13. — *Fierli, Observat. pract. obs.* 81. *p.* 1. — *Mart. med. Examin.* 54. *in prine* — *Fontanell. De pact. nupt. claus.* 8. *gloss. unic. p. unic. n.* 26. — *Leotard. De usur. quæst.* 36. *n.* 40. — *De Luca, De dote, disc.* 3. *n.* 7. — *Polit. De dote, dissert.* 23. *n.* 40. *tom.* 3. — *Gratian. Discept. forens. cap.* 427. n. 1. — *Rossio, De dote, disc.* 161. n. 39. — *Constant. Ad stat. urb. adnot.* 34. *ort.* 2. *n.* 170.

2. Cessato il matrimonio per la morte del marito, la Dote si converte in un credito pecuniario che la donna può esigere dagli eredi del defunto, senza bisogno d'alcuna preventiva cessione di ragioni. — *Ann. di Giuris. nn.* 3. *p.* 2. *col.* 122.

3. Una somma promessa in Dote, perda questa qualità per l'avvenuto scioglimento del matrimonio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 28. n. 1.

b) *Del lucro dotale devolato al marito, e del caso in cui può la donna disporre della sua Dote per atto d'ultima volontà.*

1. Il marito superstite consegue, ai termini della Legge Toscana do' 18 novembre 1814, la metà della Dote della moglie defunta senza figli. — Egli può ripeterla dai figli stessi che la moglie ha lasciati da altro matrimonio precedente. — Per altro, ove sia pendente il rendimento di conti della gestione pupillare dalla moglie tenuta dei figli del prima letto, è giusto e congruo subordinare il conseguimento a favore del secondo marito ad una cauzione. — *Leg. citt. tit. Delle persone alle quali non è permesso etc. art.* 4. 5. 6. — *Ann. di Giuris. on.* 2. *p.* 2. *col.* 391. — *Ivi, an.* 5. *p.* 2. *col.* 562.

2. La moglie che mancando di figli del comun matrimonio lascia al marito la metà della sua Dote, deve intendersi che abbia inteso di onorarlo della metà per lei disponibile, e che sopravanza al lucro dalla legge devolutagli; nè è dato ammettar nella disposizione il concetto della compensazione del relitto col debito necessario, quando l'espressioni e le circostanze che l'accompagnano escludono la volontà di compensare. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. col. 562.

3. Trattandosi di lucro dotale non dovuto al marito per disposizione di legge, ma per convenzione, si considera come una donazione fatta dalla sposa allo sposo per avere effetto dopo la di lei morte; quindi non può il marito, istituito erede dalla moglie, diminuire la legittima dovuta agli eredi legittimi della moglie istessa colla detrazione anticipata del lucro dotale. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 804.

4. Nel concetto e secondo lo spirito delle leggi regolatrici in Toscana della materia delle successioni, e della patria potestà, la Dote costituita dal padre alla figlia non ritiene il carattere di un vero e proprio peculio profettizio reversibile al padre, come lo riteneva il Gius comune; e la moglie che non lascia figli può liberamente disporne per atto di ultima volontà, ed ove essa non ne disponga, trapassa negli eredi legittimi della medesima. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 446.

§ 10.

DELL'AUMENTO DOTALE.

1. L'aumento di Dote non può confondersi colla donazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *delle ined. dec.* 12. *n.* 13.

2. L'aumento dotale fatto dal marito alla moglie godo dei privilegii della Dote, ed il marito è obbligato a conservare il detto aumento dotale durante la vita della moglie. — *Leg. Etiam, Cod. De jure dotium.* — *Leg. Si constante* § *Pactis, Cod. De donat. ante nupt.* — *Leg. Si propriet. e Leg. Inter,* § *Cum inter, ff. De pact. dotal.* — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. dec.* 10. *n.* 99. *tom.* 12. — *G. P. L. tom.* 2. *dec.* 26. *n.* 4. 5. 6. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *delle ined. dec.* 12. *n.* 14. — *Ann. di Giuris. an* 3. *p.* 2. *col.* 476. — *Ivi, on.* 7. *p.* 2. col. 167. — *Rot. Rom. in Recent. par.* 19. *dec.* 83. *n.* 7. — *Baldo in Leg.* 6. *in fin. Cod. De jur. dot.* — *Mantic. De tacit. et ambig., concl.* 1. *n.* 12. *lib.* 12. *tit.* 13. — *Merlin. De Pign. lib.* 3. *quæst.* 30. *n.* 3. — *De Luca, De dot. disc.* 165. *n.* 4.

3. L'aumento dotale, quantunque fatto dal marito alla moglie *constante matrimonio*, quando è stipulato nell'apoca nuziale ed è correspettivo alla Dote, non cade sotto la censura delle leggi proibitive delle donazioni fra i coniugi, e gode di tutti i privilegii della Dote. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 13. *n* 6. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 476. — *Ivi, nn.* 7. *p.* 2. *col.* 167. — *Voet, Ad pandect. tit. Qui potiores in pignor. hab.* n. 21.

4. L'aumento dotale fatto dal marito provetto alla giovane moglie si confonde con la Dote, e forma parte di quella che tacitamente essa si ricostituisce passando ai secondi voti, quindi spettano i frutti al secondo marito. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 72.

5. La donna, alla quale è stato canonizzato con sentenza un aumento di Dote, può domandarne il pagamento, o ricusare una proporzionata quantità di beni. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 101. *n.* 1.

6. La Dote che i fratelli dopo la morte del padre costituiscono

ad una sorella in somma maggiore di quella già assegnata dal padre ad altre figlie maritate lui vivente, non dà diritto alle medesime di reclamare l'aumento della loro Dote. — *Tes. del F. Tosc. tom. 4. delle ined. dec. 42. n. 7.* — *Rot. Rom. dec. 696. per tot. av. Buratto.*

7. La costituzione di un aumento dotale da pagarsi al marito insieme colla Dote, e con le garanzie e sotto gli obblighi a questa inerenti, se può ravvisarsi qual atto lucrativo e gratuito ne' rapporti fra il promittente o la dotata, presenta i caratteri d' assoluta correspettività nei rapporti diversi e distinti fra il promittente e il marito della dotata. — *Ann di Giuris. an. 10. p. 2. col. 161.*

8. Si presume pagato l'aumento di Dote lasciato per legato dal padre alla figlia, quando lo stesso padre nomina il marito della figlia in suo esecutore testamentario e l'incarica di prelevare dalla sua eredità il pagamento del suddetto aumento dotale. — *Tes. del F. Tosc. tom. 14. dec. 74. n. 1.*

9 Si presume che il marito, esecutore testamentario del padre della moglie, abbia prelevato dagli assegnamenti ereditarii il credito della stessa sua moglie, proveniente da un aumento di Dote. – *Tes. del F. Tosc. tom. 14. dec. 74. n. 3. 4.*

10. La circostanza che il marito, esecutore testamentario dell'eredità del padre della sua moglie, sia stato della stessa eredità amministratore, e che abbia indotta la moglie a prestargli delle mallevadorie, è un riscontro di avere egli esatto l' aumento di Dote, alla stessa moglie lasciato dal defunto suo padre. — *Tes. del F. Tosc tom 14. dec. 74. n. 2.*

11. Il disposto della Legge *Feminæ, Cod. De secun. nupt.*, per il quale il coniuge binubo è tenuto a riservare ai figli del primo letto ciò che egli abbia conseguito dal coniuge predefunto, non è applicabile alle largizioni fatte alla moglie da altri che dal marito non titolo espresso di aumento dotale, rapporto al quale, come rapporto alla Dote, niun diritto è riserbato ai figli del primo matrimonio. — *Ann. di Giuris. an. 3. p. 2. col. 493.*

12. Il valore dell'anello benedetto dee calcolarsi non solo sull'importare della Dote, ma ancora sull'aumento dotale, ogniqualvolta è per i suoi requisiti parificabile alla Dote. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 2 col. 168-169.*

13. I frutti sull' aumento dotale sono dovuti non come usure, ma in correspettività dei pesi del matrimonio — *Rot. Tosc. in Pisana dotis de' 6 febbraio 1781, av. Vinci.* — *De Luca, De emption. et vendit. disc. 32. n. 5; e al tit. De Dote, disc. 9. n. 5.*

§ 11.

DELLA TASSAZIONE DELLA DOTE CONGRUA

1. La tassazione della Dote congrua che il padre è tenuto di dare alla figlia, è regolabile dal retto e prudente arbitrio del giudice, non passibile di correzione del giudice superiore ove non ne sia dimostrato l' abuso. — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 2. col. 473.*

2. Nella tassazione di una Dote che sia stata promessa senza tassativa designazione, è ufficio del giudice immedesimarsi nella volontà del promittente, esaminare le circostanze che poterono influenzarla, e far quindi ciò che verosimilmente avrebbe fatto il promittente medesimo, se vivesse e volesse procedere a quella dotazione. — *Ann. di Giuris. an. 1. p. 2. col 607.*

3. La qualità della dotanda di appartenere a incerti genitori è una ragione per attenersi nella tassazione alla modicità. — *Ann. di Giuris. an. 1. p. 2 col. 607.*

4. La giusta tassazione della Dote deve determinarsi sullo stato del patrimonio che esisteva al giorno della morte del padre, non al dì del contratto matrimonio. — *Decis. della Rot. Fior. serie del 1800. col. 3. dec. 194. n. 1.*

5. Nella tassazione della Dota congrua donata dal padre alla figlia sono da calcolarsi, oltre il patrimonio stabile del dotante, i di lui lucri personali, ed è al sommo valutabile il giudizio del padre stesso manifestato intorno alle proprie forze nell'occasione di aver dotate altre figlie. – *Ann. di Giuris. an. 9. p. 2. col. 473.*

6. Non debbono ordinarsi nuova perizia per devenire alla tassazione della congrua Dote, quando esse esistono eseguite in epoca prossima all' avvenuta morte del comun genitore con tutto il rigore, ed ogni qualvolta non sono state attaccate d'errore. — *Decis. della Rot. Fior. serie del 1800. vol. 3. dec. 194. n. 2.*

7. Nelle tassazioni delle Doti, non deve altrimenti osservarsi il costume della famiglia, quando il patrimonio del dotante è notabilmente aumentato. — *Decis. della Rot. Fior. serie del 1800. vol. 3. dec. 194. n. 13.*

8. I magistrati hanno sempre tassata la Dote secondo le circostanze, le quali sono più valutabili della consuetudine invalsa in famiglia circa la costituzione delle Doti. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom. 4. dec. 1. n 75 e 76. e tom. 8. dec. 35. n. 16.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 3. delle ined. dec. 48. n. 11. 12.*

9. Non deve prendersi per norma una precedente tassazione di Dote, quando questa fu basata sopra un'erronea dimostrazione. *Decis. della Rot. Fior. serie del 1800. vol. 3. dec. 191. n. 14.*

10. Per la tassazione della Dote congrua si deve avere principalmente in mira la porzione legittima. — *Rot. Tosc. in Florent. hæredit. 30 luglio 1756. av. Finetti, § 30.* — *Ivi, in Firenzuen. dotis, 17 settembre 1773. av. Morelli, § Egualmente.* — *Decis. della Rot. Fior. serie del 1800. vol. 3. dec. 194. n. 10 e seg.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 43. dec. 19. n. 2.* — *Mantic. De tacit. et ambig. lib. 12. tit. 21. n. 25.*

11. Quantunque la legittima servir debba di norma e di criterio per la tassazione di una congrua Dote, non devesi però ritenere rigorosamente come misura tassativa della Dote medesima, ove questa non succeda in luogo di quella, od ove una Dote minore comparisca più corrispondente alla condizione degli sposi e delle loro respettive famiglie, come anco alla condizione dei tempi cui fa d' uopo riportarsi. — *Ann. di Giuris. an. 5. p. 2. col. 600.*

12. Quando si tratta di uno stralcio o transazione, e non di condonazione di un debito fatta dal principe agli eredi del debitore, quella diminuzione non deve computarsi a favore esclusivo degli eredi, ma a favore del patrimonio ereditario sopra di cui deve tassarsi la congrua Dote. — *Decis. della Rot. Fior. serie del 1800. vol. 3. dec. 194. n. 5. 6. 7. 8.*

13. Lo stralcio del debito fatto col Principe, potendo in parte contenere anche un certo titolo di condonazione, così, per la valutazione di esso in diminuzione del patrimonio paterno, può il giudice anche senza il consenso delle parti (in materia di tassazione di Dote) far uso del suo prudente arbitrio. — *Decis. della Rot. Fior. serie del 1800. vol. 3. dec. 194. n. 9.*

11. In materia di tassazione di Dote son dovute alla dotanda anche le spese del giudizio, onde la Dote non resti ad essa diminuita. — *Decis. della Rot. Fior. serie del 1800. vol. 3. dec. 194. n. 18.*

§ 12.

DEL SUPPLEMENTO DOTALE.

1. Quando la Dote è dovuta in luogo di legittima, ha luogo il supplemento, perchè forma un debito determinato dalla Legge. — *Rot. Tosc. in Florentina supplementi dotis, de' 27 settembre 1774, av. Vinci.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 8. dec. 61. n 3.* — *Ivi, tom. 9. dec. 1. n. 1. 19.*

2. Quando la Dote è in luogo degli alimenti, non si ammette il supplemento. — *Tes. del F. Tosc. tom. 8. dec. 61 n. 6. 8.*

Digitized by Google

3. Il diritto a domandare (anco constante il matrimonio) il supplemento dotale verso il padre e contro il patrimonio di lui, risiede nella donna, e non nel marito e suoi eredi; e conseguito, forma parte della eredità libera della moglie. — *Rot. Tosc. in Florentina supplementi dotis, de' 27 settembre* 1774, § *Nobis vero etc. av. Vinci.* — *Ann. di Giuris.* on. 2. *p.* 2. *col.* 1156. — *Ivi, an.* 3. *p.* 2. *col.* 72. — *Ivi,* an. 5. *p.* 2. *col.* 599.

4. Il diritto al supplemento di Dote e relativi frutti, è trasmissibile ai figli ed eredi. — *Lex Sancimus, Cod. De inoff. testam.* — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 5. *dec.* 2. *n.* 4; *e dec* 4. *n.* 6. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 2. n. 4. — *Ivi, tom.* 8. *dec.* 81. *n.* 11. — *Ivi, tom.* 43. *dec.* 19 *n.* 7. — *De Luca, De dote quæst.* 47. *n.* 9. — *Merlin. De legitt. lib.* 3. *quæst.* 12. n. 43.

5. Chi domanda il supplemento dotale, deve provare la lesione enorme. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 12. *n.* 5.

6. Nell' azione alla Dote congrua è compresa necessariamente anco quella tendente al supplemento, e la sentenza che dichiara il diritto al supplemento, non decide sopra un'azione diversa da quella intentata colla domanda della Dote congrua, e può essere *querelata* di nullità. *Ann. di Giuris.* an. 5 *p* 2. *col.* 1232.

7. L'azione al supplemento della Dote, al pari d'ogni altra azione personale, si prescrive, ai termini delle leggi anteriori al 1° maggio 1808, col lasso di 35 anni continui, equivalenti a 30 anni utili, necessarii a compire la prescrizione trinenaria. — Questo principio si applica a procede nei termini di azione al supplemento dotale domandato dalla figlia esclusa dalla successione *propter masculos*, o dagli eredi di lei contro il padre dotante; nei qual caso la presunzione di diritto sta, fino a dichiarazione in contrario, in favore del giudizio paterno e per la congruità dell' assegnata Dote. — *Ann. di Giuris.* nn. 10. *p.* 2. *col.* 594. 595.

8. Siccome l'esercizio dell' azione diretta ad ottenere il supplemento della Dote compete esclusivamente alla donna ed ai suoi eredi, ne conseguo che nè la condizione di maritata nella donna, nè la costanza del matrimonio, possono valutarsi come cause interruttive di prescrizione. — *Ann. di Giuris.* on. 10. *p.* 2. *col.* 595.

9. Non tanto ai termini degli Statuti, quanto del Gius comune, la prescrizione dell' azione al supplemento della Dote, competente ed esercibile dalla donna, rimaneva sospesa durante la vita del primo debitore della Dote. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2 *col.* 599. — *De Luca, De Dote disc.* 29. *n.* 10.

10 Defunto il dotante, l'azione al supplemento non è esercibile che contro gli eredi di lui, e questi non possono esser tenuti solidalmente, ma solo per la virile. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2 *col.* 600.

11. Quando trattasi di supplemento di Dote, il quale è dovuto alla donna e non al marito, le usure non si devono che dipendentemente dal giorno della interpellazione. — *Ann. di Giuris.* nn. 5. *p.* 2. *col.* 600.

§ 13.

DELLA NUOVA DOTAZIONE.

1. La donna ha diritto alla nuova dotazione dal dotante o suoi eredi, nel caso di passaggio alle seconde nozze, qualora la prima Dote, *incautamente* (1) pagata, più non esista. — *Rot. Tosc. in Florent. supplem. dot. de'* 3 *novembre* 1748. § *ult.* ov. *Bonfin.* — *Tes. del F. Tosc.* tom. 33. *dec.* 5. *n.* 5.

2. Le ragioni per le quali i dottori hanno ammesso l'obbligo della ridotazione, sono state quelle di facilitare i matrimoni, e di togliere l'occasione di macchiare il proprio onore e quella donna la quale dopo la morte del primo marito fosse intollerante dello stato vedovile, e volesse passare ai secondi voti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 36. *n.* 4. — *Boss. De dote cap.* 4. *n.* 214. — *Constantin. Ad stat. urb. adnot.* 32. *n.* 37. — *De Luca, De dote, disc.* 4. *n.* 6-9. — *Richer. Universal. Jurispr. tom.* 4. § 934-938.

3. La donna soltanto, e non i di lei eredi, ancorchè siano i proprii figli, ha diritto d'intentare l'azione della ridotazione nel caso della perdita della prima Dote. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 36. *n.* 3.

4. Se il diritto alla ridotazione si riconoscesse trasmissibile nei figli, eredi della donna, si andrebbe incontro al maggiore degli assurdi, a quello cioè di ammettere una Dote senza matrimonio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 35. *n.* 5. — *De Luca, De dote, disc.* 4. *n.* 6-9.

5. La domanda di ridotazione, nel caso di parziale o totale deperimento della Dote pagata al marito, non è proponibile dalla moglie finchè è constante matrimonio, e finchè, sciolto il matrimonio, dessa non sia per passare ai secondi voti. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. col. 666.

5. La donna maritata non può pretendere contro il proprio padre una nuova Dote, attesa la perdita della prima, non volta che vi siano altri impegnati ad essa, e contro i quali possa la donna far valere utilmente le proprie ragioni di credito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 42. *n.* 8. 9. 10. 11. — *De Luca, De dote, disc.* 142. *n.* 28. *vers. Tertii* ec.

7. Il dotante o suoi eredi solo allora corrono il pericolo d'una nuova dotazione, quando di proprio arbitrio pagano la Dote alla donna, o al marito di lei; non mai, quando ne fanno il pagamento ai termini del decreto dalla donna domandato ed ottenuto dal Tribunale competente. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 888. 889. — *Ivi, an.* 5. *p.* 2. *col.* 96.

8. La rennnzia della dotata al diritto eventuale, incerto e sussidiario ad una nuova dotazione nel caso di dispersione della Dote pagata al marito, costituisce un'obbligazione che abbisogna del Decreto dal giudice onde esser valida ed efficace. — *Ann. di Giuris.* on. 5. *p.* 2. *col.* 1339.

SEZIONE III.

§ 1.

DELLE DOTI DI SUSSIDIO.

1. Quando un testatore ha invitato un solo ceto di fanciulle al conseguimento di una Dota, a parità di vocazione, dave proferirsi la nubile alla non nubile. — *G. P. L. suppl ai primi* 5 *vol. dec.* 33. *n.* 5. *pag.* 225. — *De Luca, De dot. disc.* 142. n. 104.

2. Nella distribuzione delle Doti debbono in concorso preferirsi le congiunte col fondatore di esse, all'estranee. — *G. P. L. supplem. ai primi* 5 *vol. dec.* 33. *n.* 3. *pag.* 224. — *Polit. De dote, tom.* 3, *quæst.* 6. *n.* 39. — *De Luca, De dot. disc.* 142. *n.* 98.

3. Le Doti che dalla sovrana munificenza si conferiscono alle fanciulle, appartengono a quelle classi di largizione che non allegheriscono dalla congrua dotazione chi vi è tenuto. — Per altro se, dalle circostanze resulti che quella largizione abbia formato elemento della promessa Dota, non v'ha diritto per reclamarne il rimborso dal promittante la Dote, a cui sia stata ceduta la cartella relativa. — *Ann di Giuris. an.* 2. p. 2. col. 1156.

4. Le cartelle di sussidii dotali si presumono pagate dopo la dazione dell'anello nuziale. — *Ann. di Giuris. an.* 9. p. 2. col. 1017.

(1) Infatti il dotante non può che imputar a sè medesimo la dispersione della Dote antecedentemente costituita, ogni qual volta nell'atto di pagarla non fu cauto ad assicurarne la corrispondenza ed il ritiro.

§ 2.

DELLE DOTI DI MONACANDE.

1. Le donne toscane che vestono l'abito Religioso nei Monastori fuori di Toscana, devono pagare il doppio della Dote alle Spedale Toscane. — *Leg. de' 4 settembre 1788.* — *Trs. del F. Tosc. tom. 17. dec. 10. n. 1.*

2. Il fine della Legge de' 4 settembre 1788, colla quale si obbligano le donne toscane, che vogliono darsi alla vita claustrale fuori del Granducato, ad un esame o al pagamento di una doppia Dote, è quello d'impedire la facilità con cui molte in Stato Estero si vestivano religiose. — *Trs. del F. Tosc. tom. 17. dec. 10. n. 3.*

3. La pia disposizione fatta per dotare una o più fanciulle monacande in un determinato convento, non soggiace alla censura delle leggi d'amortizzazione. — *Ann. di Giuris. an. 10. p. col. 2.416.*

DOTTORE (1) *vedi* DIFENSORI LEGALI. — MEDICI E CHIRURGHI.

EBREI.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Nozioni storico-legali.*
» 2. *Citazioni delle Leggi Patrie.*
» 3. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

La storia della Nazione Ebrsica dorante i primi dodici secoli dell'Era Cristiana (cioè dopo la sua cacciata dalla Palestina) non ricorda che sventure, spesso ioiquissime, raramente meritate da questo popolo, sempre costrette a ramingare di terra in terra e fatto dovunque continuo segno alle più obbrobriose persecuzioni dei Governi: però, dal 1300 in poi, esso fu trattato universalmente con maggiore moderazione; e dovè forse queste subitaneo mutamento di condizione alla sua crescente opulenza ed al favore che procurò al commercio, e quindi alla prosperità universale, mediante l'ingegnoso trovate delle *lettere di cambio* (2) a lui consigliato certamente dalla disperazione; perocchè, trabalzate sempre, come dicemmo, da un paese all'altro, e minacciate continuamente di confisca, dovè cercare, e trovò con quelle, il modo di porre in salvo per tempo le proprie sostanze, confidandole nel partire agli amici che rimanevano nell'abbandonato domicilio, ai quali esso inviava dipoi per mezzo di lettere, il valore dei beni a loro confidati, contro la consegna delle quali, ne ricevevo da altri del nuovo domicilio l'equivalente somma che esse lettere stavano a rappresentare. — A riguardo di questa Nazione però, la Toscana fu in ogni tempo più mite d'ogni altro Stato Europeo; infatti, fino dai tempi Medicei, vediamo statuite molte franchigie a favore degli Israeliti di Livorno e di Pisa, le quali vennero dappoi estese a tutti gli Ebrei residenti nel Granducato. — Le leggi più importanti che dispongono generalmente sui diritti civili dei medesimi, e che rimangono tuttavia in vigore fra noi, sono le seguenti: un motoproprio del 17 decembre 1814, che sapientemente abolisce le privativa del foro ebraico, ed assoggetta ogni individuo della nazione suddetta alla giorisdizione dei nostri Tribunali ordinarii; e che instituisce un Corpo Governative per ciascuna delle cinque Università israelitiche di Pisa, Livorno, Firenze, Siena e Pitigliano, eligibile da ognuno delle medesime, affinchè invigili al mantenimento del culto, all'educazione nazionale, alla beneficenza e ad altri oggetti disciplinari designati dai particolari regolamenti di tali Università, preventivamente dal Governo approvati; ed un rescritto de' 10 settembre 1820 che regola, ad ogni effetto giudiziario, le ferie per gli Israeliti, determinandole dalle ore 24 italiane del giorno precedente ad ogni sabato ed agli altri 13 giorni in cui cadono le feste ebraiche, fino alla mezzanotte che chiude ciascuno dei predetti giorni solenni, e limitandole soltanto per le operazioni bancarie e commerciali alle ore 24 italiane di qualunque dei predetti giorni festivi.

§ 2.

(V. le leggi cit. nel § preced.) — *Circ. de' 24 agosto 1819.* — *Circ. de' 2 settembre 1822.* — *Leg. de' 25 gennaio 1851.*

§ 3.

Baerslonita (R. Levi) *Juris Hebræorum leges.*
Bertrami (Cornelii Bonaventuræ) *De republica Hebræorum.*
Cunei (Petri) *Tract. de republica Hebræorum.*
De Luca (Joh. Bapt.) *Theatrum veritatis et justitiæ.* V. l'indice generale.
Emanuel (Constantini I') *Tractatus de legibus Hebræorum forensibus.*
Geckii (Martini) *Tractatus de Hebræorum luctu.*
Hottingeri (Joh. Henrici) *Juris Hebræorum leges.*
Menochii (Joh. Stephani) *De republica Hebræorum.*
Reimari (Joachimi Ludovici) *De republica Hebræorum.*
Sarelli (M. Antonio) *Pratica civile e criminale universale.* V. ivi al § *Ebrei*, in cui si tratta estesamente dei diritti e privilegii degli Ebrei in Toscana.
Selden (Johanni) *Uxor hebraica, seu de nuptiis et divortiis ex jure civili veterum Hebræorum.*
— — *Tractatus de successione ad leges Hebræorum in bona defunctorum et in pontificatum.*
Sigonii (Caroli) *De republica Hebræorum.*

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez. I. *Delle ferie ebraiche, degli atti giudiciali e stragiudiciali interessanti gli Israeliti, e dei privilegii accordati a questi ultimi.*

(1) Dicesi *Dottore* chiunque vien promosso in una Università al più alto grado di qualche facoltà, e che perciò rimane virtualmente investito del diritto d'esercitare e d'insegnare la Scienza di cui questa facoltà fa professione. L'epoca alla quale rimonta l'instituzione del *Dottorato* è il secolo XII, e si crede da molti che una tale instituzione sia dovuta alle cure ed alle influenze del celebre giureconsulto Irnerio, il quale dicesi impegnasse l'imperatore Lotario all'attuamento di tale dignità, la quale fu dopoi accolta da molte legislazioni europee ed insignita di moltissimi privilegii. — È di curiosità storica il sapere che un rescritto de' 26 decembre 1565 accordava fra noi nelle pubbliche cerimonie la precedenza ai cavalieri, a chiunque fosse insignito del titolo di *Dottore*.

(2) Intorno all'invenzione delle lettere di cambio questa è l'opinione adottata più universalmente dagli Scrittori, fra i quali il *Montesquieu*, nella sua opera, *Lo spirito delle leggi, lib. 21, cap. 20*. Non manca però chi dia il vanto di tale trovato ad altri che agli Ebrei, sebbene con minor fondamento dei primi; citeremo infatti l'*Exeecio* che attribuisce una tale invenzione ai Veneziani e Lombardi (*De jure camb. cap. 1*); e il *De Rubis* (*Ist. della città di Lione, pag. 219*) ed il *Dupuy* (*Des lettres de change chap 2 num. 5.*), che l'attribuiscono invece a quei Fiorentini che, esciati dalla loro patria dalla fazione o Guelfa, o Ghibellina, si rifugiarono in Francia, ove si pretende che intraprendessero il traffico cambiario, onde ritirare senza dispendio e pericolo le rendite ed il valore dei propri beni che, esulando, avean confidati agli amici.

Digitized by Google

Sez. II. § 1. *Della dote rituale (cetuba) dovuta alla sposa ebrea, dei beni parafernali (nedunia) della medesima, e della scritta nuziale (kitubà).*

§ 2. *Delle donne ebree in istato di divorzio.*

SEZIONE I.

Delle ferie ebraiche, degli atti giudiciali e stragiudiciali interessanti gli Isdraeliti, e dei privilegi accordati a quest' ultimi.

1. Con la circolare dell' I. e R. Consulta de' 28 giugno 1820 furono dichiarati feriati per la Nazione Ebraica, tutti i sabati, per tutti gli effetti giudiziarii, e per qualunque atto da farsi per mezzo dei Tribunali interessante gl' individui della Nazione suddetta. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 41. n. 1. — *Ivi, tom.* 19. *dec.* 97. n. 1. 2. 3.

2. Le sentenze nelle cause degli Ebrei proferite in giorni per essi festivi, sono nulle e di niuno effetto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 70. *n.* 6.

3. L' annunciativa del nome del padre del debitore, e della religione da lui professata, non è formalità che in leggi prescrivano per la validità delle civili contrattazioni e degli atti giudiciali interessanti gli Isdraeliti, bastando ancora a loro riguardo che consti dell' identità della persona coll' indicazione del nome, cognome e domicilio. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 348.

4. La Nazione Ebrea in Livorno è soggetta alla limitazione de' privilegi accordati dal principe Ferdinando I ai forestieri che si portavano ad abitare Livorno. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 8. n. 75. 76. — *Annotazioni alle leggi del* 1321, *del* 1591 *e del* 1593.

5. Le Università isdraelitiche, instituite a sollievo degli indigenti e a recare soccorso ai pellegrini di quella nazione, non possono non considerarsi quali cause pie all' effetto di godere delle detrazioni della quarta falcidia nei legati a loro favore ordinati. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 365.

SEZIONE II.

§ 1.

DELLA DOTE RITUALE *(cetuba)* DOVUTA ALLA SPOSA EBREA, DEI BENI PARAFERNALI *(nedunia)* DELLA MEDESIMA, E DELLA SCRITTA NUZIALE *(kitubà)*.

1. Era in uso presso la Nazione Ebrea, come presso i più antichi popoli, che la donna non portava dote al marito, ma da lui la riceveva. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 63. n. 1.

2. Lo sposo, nell' atto degli sponsali che precedevano il matrimonio, costituiva la dote di 200 zuzim; e proponendo alla sposa l' obbligo che ei si assumeva di provvedere alla di lei difesa, sostentamenti, alimenti, vestiarie e a tutto il bisognevole, e di consumare il matrimonio, ottenute l' assenso dalla sposa, per mode di stipulazione e accettazione, aggiungeva quei patti che stavano ad aumentare la dote. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 63. *n.* 4. — *Pastoret, Hist. de la législat. des Hébr. chap.* 19. *des épousailles, pag.* 332.

3. La formula colla quale lo sposo Ebreo promette alla sposa di adempiere alle obbligazioni del matrimonio in correspettività della dote che ricove, induce la confessione *de recepto*, e la renunzia dello sposo alla eccezione della *non numerata pecunia*. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 63. n. 14.

4. Dalle leggi ebraiche si ha, che la dizione *portare in dote*, era espressa in latino col verbo *offerre*, e le altre clausole di garanzia corrispondevano alla confessione del marito di aver ricevuto la dote *civile*, nel modo medesimo che aveva in sue potere la dote *di rito* dei 200 susim. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 63. *n.* 12.

5. L' Ebreo fattosi debitore della dote, assumendosi sopra di sè il rischio di essa, affinchè sia pagata su tutta l' estensione dei suoi beni presenti e futuri, non può negarne alla moglie la restituzione, ancorchè non l' abbia ritirata, e il diritto di ripeterla nei casi congrui. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 63. *n.* 17. 18.

6. Presso gli Ebrei di qualunque condizione si osservava l' eguaglianza nella dote, che era determinata in 200 zuzim, che furono indicati quasi *pretium virginitatis*, mentre minore era nelle vedove. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 63. n. 2. 3.

7. Col nome di *cetuba* gli Ebrei esprimevano la dote di rito dei 200 zuzim, e senza la costituzione di questa non era lecito al marito di restare un' ora colla moglie, se trattavasi di vergine. I beni particolari della sposa erano parafernali, che costituivano un di lei peculio che si chiamava *nedunia*. — *Tes. del F. Tosc, tom.* 22. *dec* 63. *n.* 5.

8. Il marito, fra gli Ebrei, rispondeva e cautelava il danno futuro dei beni paraferuati della moglie, conservando in ogni caso a favore della medesima il valore che avevano avute al tempo degli sponsali, donde derivò rispetto a questi beni anco la curiosa denominazione di *bona pecudis ferrei*. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 63. *n.* 6. 8. — *Pastoret, Histoire de la législ. des Hébr. chap.* 19. *Des épousailles.*

9. La dote *civile*, che al presente per le leggi comuni il padre Ebreo deve dare alla propria figlia, s' indica nella *kitubà* con quelle stesse clausole colle quali si indicavano i *nedunia*. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 63. *n.* 16.

10. Il *zoserim* degli Ebrei è un vero donativo che si fa alla sposa. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 53. *n.* 22. — *Pastoret, De la législ. des Hébr. cap.* 19. *tom.* 3. *not.* 60.

11. La *kitubà* permessa dal rito Ebraico ha la stessa efficacia di un pubblico contratto, ed è sempre riguardata come documento attestante la solusione della dote, ancorchè manchi la firma dello sposo la quale non è di essenza in quell' atto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22 *dec.* 63. n. 15. 16.

§ 2.

DELLE DONNE EBREE IN ISTATO DI DIVORZIO.

1. La donna Ebrea, che ha fatto divorzio dal marito nelle forme e coi riti della sua religione, rimane sciolta dalla potestà maritale e può validamente disporre dei suoi beni senza il consenso del marito. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 1104.

2. La donna Ebrea che obbligandosi civilmente si è qualificata in stato di divorzio e non più soggetta alla potestà maritale, non può altrimenti impugnare in danno di chi con essa contrasse la propria obbligazione, allegando l' esistenza di quel vincolo che una volta ha negato. — *Ann. di Giuris.* an. 8. *p.* 2. *col.* 1164.

Digitized by Google

ECCEZIONE. (1)

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni delle Leggi Patrie.*
» 3. *Citazioni del Testo.*
» 4. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

Diconsi *Eccezioni* quei mezzi di difesa che si oppongono ad una domanda, mediante i quali si pretende di escludere l'azione intentata, o per un certo tempo, o per sempre.

§ 2.

Regol. di Proced. civile. — Leg. de' 7 gennaio 1838. — *Motupr. de' 2 agosto, e Dichiarazioni e Istruzioni del 9 novembre del medesimo anno. — Leg. dell' 8 decembre* 1851.

§ 3.

Instit. *lib.* IV, *tit.* 13. *De exceptionibus*; *tit.* 14. *De replicationibus.*

Pandect. *lib.* XLIV, *tit.* 1. *De exceptionibus, praescriptionibus et praeindiciis*; *tit.* 2. *De exceptione rei judicatae*; *tit.* 4. *De doli mali et metus exceptione.*

Cod. *lib.* VIII, *tit.* 36. *De exceptionibus, seu praescriptionibus.*

§ 4.

Bagarotti (Vincentii) *Tract. de Exceptionibus dilatoriis et declinatoriis judicii.*
Bonaccurso (Huberti de) *Tractatus de exceptionibus.*
Carocii (Vincentii) *Tractatus de exceptionibus.*
Da Luca (Joh. Bapt.) *Theatrum veritatis et justitiæ.* V. l'indice generale.
Dorspungrat (Joh. Andreæ) *De exceptionibus.*
Fano (Martini de) *De exceptionibus.*
Framosini (Nicolai Rodrigues) *De exceptionibus.*
Galli (Pauli Æmilii) *Tractatus de exceptionibus.*

(1) A seconda del sistema da noi adottato nella compilazione di questo titolo, le Eccezioni si dividono in *personali* e *reali* (avuto riguardo alla persona od alla cosa o cui sono inerenti e che costituisce il subietto delle medesime), ed in *declinatorie, dilatorie* e *perentorie*. — Nulla diremo delle Eccezioni *personali* e delle *reali*, dappoichè esse si definiscono sufficientemente da sè medesime, e però ci limiteremo a dar piuttosto qualche dichiarazione intorno alla natura legale delle tre grandi categorie di Eccezioni che prendon nome dagli effetti giuridici de queste ultime. Ripeteremo adunque che tutte le Eccezioni, in quanto al loro effetto, sono o *declinatorie*, o *dilatorie*, o *perentorie*. — *Declinatorie* (dal latino *declinare*, evitare) son quelle mediante le quali vuolsi evitare di trattar la causa innanzi al Tribunale adito dall'Attore, perchè incompetente a decidere sulla medesima; — *Dilatorie* (dal latino *differre*, differire) son quelle che, senza escluder l'azione intentata, tendono a far differire la decisione della contestazione; — Per chiarir bene poi la natura delle *Perentorie* (così dette dalla voce latina *perimere*, che, come ognun sa, significa distruggere) convien distinguerle in *perentorie quanto alla forma* ed in *perentorie quanto alla sostanza*; — le prime son quelle che, senza annientare l'azione, tendono a distruggere la domanda colla quale esta fu malamente intentata, come p. e. lo sarebbe l'eccezione fondata sulla nullità dell'Atto di citazione; le seconde son tutte quelle che son dirette ad annientare l'azione, come p. e. lo sarebbero quelle che opponessero la mancanza, la nullità, o la prescrizione del titolo su cui si fosse fondato l'attore, o quelle che dichiarassero essere il titolo dell'attore medesimo, frutto di errore, di dolo, o di violenza, o non essere dovuto il credito reclamato, perchè dopo soddisfatto mediante compensazione, o perchè non preceduto sviluppato abbia dopo stabilito non esser dovuto.

Graaen (Johannis) *Tractatus de concursu et cumulatione actionum et exceptionum.*
Grassis (Caroli de) *Tractatus de exceptionibus.*
Guonnai (Johannis) *Tractatus methodicus de exceptionibus.*
Haaparchti (Johannis) *De exceptionibus.*
Heilingii (Joachimi) *De exceptionibus.*
Heydenman (Johannis) *Disp. inaug. de exceptionibus dilatoriis et declinatoriis.*
Innocentii IV (Papa) *Tractatus de exceptionibus.*
Nepos de Montalbano *Tractatus de exceptionibus.*
Nigri (Antonii) *Tractatus de exceptionibus etc.*
Oldendoarpii (Johannis) *Tractatus de exceptionibus.*
Oriano (Lanfranci de) *Tractatus de exceptionibus.*
Ruetii (Joh. Friderici) *Disp. inaug. de exceptionibus.*
Rogerii (Constantii) *Tractatus de exceptionibus.*
Sabelli (M. Antonii) *Summa diversorum tractatuum.* V. il tom. 2 e 4 al § *exceptio.*
Schiling (Windelini) *Tractatus de exceptionibus.*
Seldeni (Johannis) *Tractatus de agendi excipiendique formulis.*
Ubaldis (Baldi de) *Tractatus de exceptionibus.*
Zangari (Johannis) *Tractatus de exceptionibus.*

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez. I. *Delle Eccezioni in generale.*
Sez. II. *Delle diverse specie di Eccezioni.*
§ 1. *Divisione delle Eccezioni, in quanto al subietto a cui sono inerenti.*
§ 2. *Divisione delle Eccezioni, in quanto all'effetto che esse producono.*
a) *Delle Eccezioni declinatorie.*
b) *Delle Eccezioni dilatorie e pregiudiciali.*
c) *Delle Eccezioni perentorie.*
§ 3. *Suddivisione obiettiva delle diverse specie d'Eccezioni.*
a) *Delle Eccezioni di falsità, di simulazione, di dolo e di timore.*
b) » » *d'illegittimità di persona.*
c) » » *del jus del terzo.*
d) » » *modificative.*
e) » » *di nullità.*
f) » » *non numeratæ pecuniæ.*
g) » » *cedendarum actionum.*
h) » » *della confusione delle azioni.*
i) » » *della preventiva escussione.*
k) » » *della cosa giudicata.*
l) » » *proponibili, o no, nei giudizii esecutivi.*
m) » » *della lite pendente, o terminata.*
n) » » *di pagamento.*
o) » » *contro i testimoni.*
p) » » *della prescrizione.*
q) » » *dell'inadempimento.*

SEZIONE I.

Delle Eccezioni in generale.

1. L'Eccezione conferma la regola nei casi non eccettuati. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1806. *vol.* 2. *dec.* 81. *n.* 6. — *Ivi,*

Digitized by Google

dec. 100. n. 1. 2. — *Ivi, vol.* 3. *dec.* 178. n. 9. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 21. n. 3 ; *e dec.* 60. n. 6.

2. Le Eccezioni debbono strettamente ritenersi entro quei limiti, che dalle legge furono loro prefissi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 29. n. 35. — *Domat, Lois civ. liv. prélimin. tit.* 1. *sect.* 2. n. 15.

3. In materia d'Eccezioni che sono sempre di stretto gius, non è lecito argomentare neppure per analogia. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 60. n. 7. — *Ivi, tom.* 28. *dec.* 51. n. 8. 9. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 1 *dec.* 51. n. 10. — *Ivi, p.* 6. *dec.* 24. n. 1. 3.

4. Le Eccezioni intrinseche (1), a differenza dell'estrinseche, non possono separarsi dall'azione. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 135. n. 44.

5. Le Eccezioni che vengono remosse, e quelle che sono irregolari, non si attendono — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 54. n. 2

6. Divlene inutile quell'Eccezione, che a nulla riteva nelle sue conseguenze. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. vol. 3. *dec.* 189. n 20.

7. L'Eccezioni meritevoli di lungo esame non sono efficaci o ritardare la sollecita esecuzione di un pubblico istrumento. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 61. n. 8.

8. La deduzione dell'Eccezione è un atto, che dee contenere le ragioni del reo per escludere l'azione. — *Regol. di Proced Civ. art.* 67. — *Tes del F. Tosc. tom.* 2. dec. 205. n. 2.

9. I fondamenti di causa, che, senza stabilire tassativamente sopra un titolo o diritto, tendono a combattere l'intenzione dell'attore, a rimuovere la competenza del preteso diritto, ad evitare in una parola la condanna provocata o temuta dal reo convenuto, si dirono Eccezioni, e non azioni o domande. — *Leg. Excepi.* 22. *ff. De excepi. præscripi. Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 98. n. 1. — *Richer. Jurispr. Univ. vol.* 11. lib. 4. *tit.* 24. § 1227 *e seg.*

10. Quando gli articoli di difesa sono sempre tenuti fermi dal litigante per combattere l'intenzione dell'attore, ed i giudici della prima Istanza non gli rigettano, nè si riservano di giudicarne separatamente, debbono intendersi gli articoli stessi per altrettante Eccezioni dirette o rimuovere le contrarie istanze. — *Leg Nemo* 43. *ff. De divers. reg. jur.* — *Leg. Nemo prohibetur* 8. *ff. De excepi. præscripi.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 98. n. 3. 4. 5.

11. Le Eccezioni che ritengono il carattere di semplici proteste, non possono considerarsi per veri e proprii incidenti, e quindi non sono da osservarsi a riguardo delle medesime le discipline relative agli incidenti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 48. n. 1.

12. L'Eccezione che investe l'azione promossa, non può trasformarsi in una domanda incidentale. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 56. n. 3.

13. Le cose dedotte per modo di semplice Eccezione, non contenente citazione per sentirle discutere e decidere su di essa, non possono riguardarsi come domande incidentali atte a sospendere il corso del termine della causa, e meritevoli di essere, con particolare pronunzia, o decise o riunite al merito della causa. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *der.* 33. n. 1. — *Ivi, tom.* 16. *dec.* 58. n. 1. — *Altimar. De nullit. quæst.* 26. *rub.* 13. n. 49.

14. L'Eccezione non provata non si attende, specialmente quando un concorso di circostanze la rendono irrilevante. — *Leg. Exceptionibus, ff. De probat.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *der.* 24. n. 3.

15. Non è lecito al successore singolare di dedurre Eccezioni avversative e distruttive del titolo del possesso del proprio autore. — *Ann. di Giuris.* an. 4. *p.* 2. *col.* 638

16. L'Eccezioni di fatto contraddittorio e che si screditano a vicenda, non sono ammissibili neppure pel reo convenuto. — *Ann. di Giuris.* an. 7. *p.* 2. *col.* 1117.

17. Non è dato al giudice d'occuparsi di Eccezioni che investono la sussistenza o efficacia giuridica del titolo di credito che si reclama, quando queste non hanno formato subietto di contestazione fra le parti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 33. n. 1. — *Ivi, tom.* 9. *dec.* 72. n. 12. — *Ann. di Giuris.* an. 2. *p.* 2 *col.* 380.

18. Le Eccezioni che investono la sussistenza del credito e la competenza dell'azione relativa, attengono al merito, o non possono formare subietto d'incidente, da doversi risolvere con separata pronunzia. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 60. n. 3. — *Ann. di Giuris. an.* 7 *p* 2. *col.* 874.

19. Non è impedito, anzi è nelle attribuzioni dei magistrati, l'accogliere tale o tal'altra Eccezione da essi riconosciuta giusta, e sussistente per motivi di diritto diversi da quelli dedotti dalla parte. — *Ann. di Giuris* an. 10. *p.* 1. *col.* 288.

20. Quando l'Eccezioni dedotta sono diretta a perimere l'azione intentata, non può il giudice della prima Istanza ordinare, che la sua sentenza sia eseguita provvisoriamente, non ostante appello e senza cauzione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 2. n. 3. — *Ivi, tom.* 27. *dec.* 81. n. 2.

21. Le cavillose Eccezioni del debitore provocano il rigore della legge, ed eccitano l'autorità giudiziaria ad avvalorare le di lui condanna colla esecuzione provvisoria. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *delle ined. dec.* 85. n. 2.

22. All'Eccezione che previene dalla legge e questa interessa direttamente, come quando riguarda l'ordine pubblico, non è lecito si privati di rinunziarvi. — *Rot. Tosc. in Pontis Signæ contract.* 27 *settembre* 1798. § *E finalm. nv. Grandett.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *der.* 70. n. 7. — *Mantic. De tacit. et ambig. lib.* 25. *tit.* 2. n. 25. — *Gaill. Oss.* 53. n. 16. *lib.* 1.

23. All'Eccezione relativa soltanto ad interesse personale può rinunziarsi tacitamente. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 70. n. 6.

SEZIONE II.

Delle diverse specie di Eccezioni.

§ 1.

DIVISIONE DELLE ECCEZIONI, IN QUANTO AL *SUBIETTO* A CUI SONO INERENTI.

1. Eccezioni personali si dicono quelle che sono inerenti alla persona, a differenza delle reali che sono inerenti alla cosa e alla sostanza dell'obbligazione. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 60. n. 13. 14.

2. Le Eccezioni, specialmente aderenti alle qualità personali, non si estendono da una persona ad altra diversa, distinta, ed indipendente. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 18. n. 7.

3. Le Eccezioni reali, comecchè riguardanti la cosa in sè stessa e non la persona, possono darsi anche ai terzi, quantunque abbiano titolo e causa onerosa, a differenza delle personali che non possono opporsi se non se alla persona, o sue avente causa, ma a vero titolo lucrative. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 60. n. 7. 12.

(1) Diconsi *intrinseche* quelle Eccezioni, che resultano dal documento medesimo su cui fu fondata l'azione che vuolsi respingere.

§ 2.

DIVISIONE DELLE ECCEZIONI IN QUANTO ALL'*EFFETTO* CHE ESSE PRODUCONO.

a) *Vedi* — GIURISDIZIONE

b) *Delle Eccezioni dilatorie e pregiudiciali.*

1. L' Eccezioni dilatorie sono quelle, che non impugnano direttamente la Giustizia dell' azione principale promossa, ma bensì frappongono ostacolo alla trattativa del giudizio medesimo, e debbono perciò, salve le convenienti limitazioni, essere nella generalità dei casi decise preliminarmente. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 39. *n.* 9. — *Ann. di Giuris an.* 11. *p.* 2. *col.* 132. — *Carleval. De judic. tit.* 2. *disp.* 5. *n.* 1. 2. 6.

2. Opposta un'Eccezione pregiudicale, devesi su di questa pronunziare definitivamente primu di procedere oel merito, altrimenti si pervertirebbe l'ordine dei giudizii, e la pronunzia sarebbe nulla. — *Tes. del F. Tosc tom.* 8. *dec.* 66. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 39. *dec.* 16. *n.* 1. 2. 3. 4.

3. La Legge non prescrive il tempo in cui debbasi affacciare l' Eccezione pregiudiciale, tulchè anebe lo *limine ferenda sententiæ* sospende il corso del giudizio nel merito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 16. n. 5.

4. Le Eccezioni pregiudiciali che oan hanno per fondamento qualcho ragione d' ordine pobblico, ove ooo siano proposte con quell'ordino che è determinato dalla Legge di procedora, si presumono renuoziate dalla parte che avrebbe avuto diritto a dedurle, e diventaoo improponibili in seguito. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 827. *e col.* 874.

5. Qualunque esser possa la decisiva influenza d'un'Eccezione rispetto all' altre, l' economia de' giudizii noo consente che venga trattata e risoluta separatamenta e iodipendentemento da quelle, ammenochè non si tratti di Eccezioni pregiudiciali espressamente dalla Legge contemplato. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 882.

6. Quando l' Eccezione, sebbene pregiudiciale del convenuto non è stata proposta con le forme necessarie a convertirla in un vero e proprio iocidente, non può farsi rimprovero al Tribunale d'averla riunita al merito, o ad altra istanza che al merito si rifesca e con quello decisa. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 1131.

c) *Delle Eccezioni perentorie.*

1. L'Eccezioni perentorie sooo quelle che tendouo a perimere l' azione principale, o ad iovestire essenzialmeule il merito.—*Tes. del F. Tosc. tom.* 35. *dec.* 15. *n.* 2. — *Bart. in Leg. ult. ff. Pro Socio.* — *Carleval. De judiciis,* tit. 1. 2. *disp.* 5. n. 4.

2. Tanto ai termini del Diritto Romano, quanto pel disposto dello Leggi Toscane, le Eccezioni perentorie possooo dedorsi in qualunque stadio del giudizio, ed anco in appello, quando noo siano state proposte in prima istanza. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p* 2. *col.* 240. — *Ivi,* on. 11. *p.* 2. *col.* 284.

3. La Eccezioni reali perentorie *a parte postea*, mentre tolgono o perimono l'obbligazione, la tolgono peraltro nel supposto che sia una volta giustamente nata, e dopo che fu posta validamento in essere: all'opposto le Eccezioni reali perentorio *a parte antea*, como del dolo, del meto, dell' erroro ec., la tolgono e perimouo como se giammai fosse stata posta in essero. Tal regola ha luogo tanto nei contratti di buona fede, che di stretto Gius; mentre, secondo i principii dal Gius Canonico, tutti indistintamente qoanto alla mente dei contraenti, alla loro sostanza ed all' effetto dell' intenzione dei contraenti medesimi, devono considerarsi di buona fede. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 60. n. 6. 9. 10. 11. — *De Luca, Instit. lib.* 4. *tit. Delle repliche*, n. 28.

4. Siccome le Eccezioni reali perentorie *a parte postea* soppongono ancora che per un tempo esse siano state possibili di acquisto e cessione a persone diverse, ne segue che ne' suoi congrui casi possono nascere dei dritti diversi dagli originarii, non elidibili con qnelle istesse Eccezioni colle quali si sarebbe potota elidere l'obbligazione originaria, nei quali casi mancaoo esse di forza in pregindizio dei terzi. — *Decis. della Rot Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 60. *n.* 31. 32. 33. 34. 35.

5. Sono Eccezioni perentorie *a parte postea*, quelle nascenti dalla compensazione della valuta, o prezzo avocato, della decozione, o simili ec. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 60. n. 43.

6. Siccome le Eccezioni reali perentorie *a parte antea* non lasciano momento di legittima sussistenza all' obbligazione, così non essendo stata mai validamente cedibile, non possono i terzi anche a titolo oneroso fondarsi nella obbligazione stessa: ciò però non procede, nel caso che con un nuovo atto, diverso dal primo, siasi operata ratifica, o novazione dell'atto originario di per sè stesso nullo. —*Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2 *dec.* 69. *n.* 36. 37. 38.

7. Nelle obbligazioni in genere, le Eccezioni reali perentorie *a parte antea* non solo competono alla persona che contrasse l'obbligazione, ma anche ai di lui successori tanto universali che singolari, e possono dedursi anche contro i terzi a titolo oneroso. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 60. *n.* 48. 49. 50.

8. Le Eccezioni pol della violenza, del meto, del dolo ec., allorchè sono proposte in ordine alla cosa, e noo alla persona, como le altre della simulazione, dell'errore ec., sono tutte perentorie o *parte antea*, ed annullano l' atto *ipso jure*; siccome pure tutte quelle Eccezioni che riguardano atti ai quali abbia data causa il dolo. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. vol. 2. *dec.* 60. *n.* 46. 47.

9. La nullità, l'inefficacia, il rigetto, la deserzione e la restrizione dell' appello costituiscono altrettante Eccezioni perentorie, che sono immediatamente deducibili, e da portarsi alla cognizione del giudica con semplice citazioco per ecciture su di esse la di lui pronunzia, senza che debba attendersi veruoa decorrenza di termini. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 32. *dec.* 33. n. 1.

10 La decorrenza dei termini si attende per la doduzione delle Eccezioni perentorie, altora soltanto, che per la opposizione di quello della parti contro cui vengono dodotte, uppellata la prononzia su di esso prooooziata, siasi aperto il campo ad un vero e proprio giudizio incidentale. — *Regol. di Proced. Cin. art.* 743. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 32. *dec.* 33. n. 23.

11. L' Eccezione del *non interest*, esseodo della classe delle perentorie, può opporsi in qualunque periodo del giudizio, ed anco in appello.—*Tes. del F. Tosc.* tom. 30. *dec.* 3. n. 40. *Fusar. De substit. quæst.* 606. *n.* 5.

12. Quelle Eccezioni, che ottengooo ol merito della causa, che interessano la di lei sostanza, o che hanno ottenuta un' implicito risoluzione, non sono di nuovo proponibili, mentre per esse si verrebbe a richiamare ad esame ciò che in forza della cosa giudicata non può ulteriormente formar soggetto di discussione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 39. n. 11.

13. L' Eccezione diretta a perimere l' azioce inteotata, se oon è provata incontinenti, non può ritardare l' esecuzione della sentenza che trovasi in istato di legittima esecuzione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 71. *n.* 4.

14. L' Eccezioni miste assumono il carattere, o di dilatorie e pregiudiciali, o di perentorie e relative al merito, secondo che dall' escipiente si presentano, o col fine di ritardare il giudizio principale o col fine di perimere l' azione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 35. *dec.* 15. *n.* 3. — *Carleval. Disput.* 5. n. 5. *Vers. quod adeo rerum est, e* n. 12. — *Maranta in prax. tit De except.* n. 12. 13.

Digitized by Google

13. L' Eccezione della cosa giudicata, è di quelle che si chiamano *anomale*, che hanno una natura mista fra l' eccezioni meramente dilatorie e pregiudiciali, che impediscono l' ingresso alla lite, e differiscono ad altro tempo il giudizio nel merito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 35. *dec.* 15. n. 1.

§ 3.

SUDDIVISIONE OBIETTIVA DELLE DIVERSE SPECIE D' ECCEZIONI

a) *Dell' Eccezioni di falsità, di simulazione, di dolo e di timore.*

1. È inattendibile l' Eccezione di falsità contro un documento privato in cui l'escipiente non ha mai impugnato di avere apposta la propria firma, nè ha dichiarato di non riconoscere il carattere dei testimoni in quella sottoscritti. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 905.

2. Trattandosi di atti privati, prescindendo dall' Eccezione di falso formalmente dedotta, i testimoni istrumentali non sono ammissibili a impugnare il loro intervento a quell'atto cui si vedono materialmente sottoscritti. — *Ann. di Giuris.* an. 5. *p.* 2. *col.* 905.

3. Il disposto della *Leg.* 1. *Cod. Si de falsis instrum.*, che abilita il succumbente nel giudizio civile ad insorgere contro la sentenza basata sopra un falso instrumento, ancorchè questa sia passata in cosa giudicata, contempla il caso di sentenza emanata in un giudizio nel quale non è stata elevata questione intorno alla sincerità dell' atto, nè è quindi applicabile al caso in cui siffatta questione abbia formato soggetto del giudizio terminato con la rejudicata. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p* 2. *col.* 547.

4. Il giudizio, sempre di sua natura incerto e fallace, dei periti, specialmente ove sia stato emesso fuori del mandato del giudice, e senza il necessario esame, non può servire d' appoggio all' Eccezione di falsità di fronte ad un atto, che le parti hanno giudicialmente riconosciuto. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 548.

5. Pel disposto dell' art. 427 del Regolamento di Procedura Civile toscano, gli atti e i documenti pubblici sono soltratti alla Eccezione del sospetto di falsità o all' obbligo della verificazione in via civile; ed i soli tribunali criminali sono competenti a conoscere e pronunziare sulla falsità che venga a tali atti obiettata. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 186. — *Ivi, an.* 8. *p.* 1. *col.* 453.

6. Le fondate Eccezioni, che investono la sincerità di un atto, ancorchè liberatorio, bastano a ricusare al medesimo ogni civile esecuzione. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 10. *dec.* 25. *n.* 99. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 74. n. 1. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 13. *dec.* 285. n. 16.

7. L' Eccezione della simulazione è inammissibile nel difetto di una provata causa di simulare, e di riscontri dai quali possa la medesima desumersi. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 906.

8. L' Eccezione della simulazione non può proporsi contro il successore singolare, che non fu partecipe della medesima. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 4. *dec.* 19. n. 103. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 26. n. 8 — *Rot. Rom. av. Anas. dec.* 101. *n.* 14. — *Ivi, av. Palma, dec.* 37. *n.* 17. — *Ivi, av. Coccino, dec.* 1177. n. 5. — *Ivi, in Recent. p* 18. *tom.* 2. *dec.* 509. n. 566. — *Bart. Cons.* 63 n. 1.

9. La circonvenzione e la frode non si presumono giammai, e devono provarsi da chi ne allega il concorso concludentemente, e fino all' escinsione d' ogni possibile in contrario. — *Ann di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 905-908.

10. L' Eccezione della collusione contiene un'accusa di frode la quale mai si presume, ma deve concludentemente provarsi. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 1036.

11. Non è impedito al compartecipe della collusione e della frode, usata a pregiudizio di un terzo, di quella allegare e provare anco contro l' altre compartecipe, il quale abbia potuto con tal mezzo fare indebito lucro a scapito del terzo. — *Rot. Tosc. in Florentin. nullitat. donation.* 28 *settembre* 1770. *av. De Ricci.* — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2 *col.* 272. — *Journal de Palais, tom.* 9. *pag.* 369; *dec. della Corte di Treves de'*5 *giugno* 1811. *e tom.* 23. *pag.* 913; *dec. della Corte di Grenoble del* 4 *ottobre* 1830. — *Serey, tom.* 24. *p.* 2. *pag.* 228. *dec. della Corte di Limoges dell'* 8 *gennaio* 1834.

12. Quegli che oppone il dolo contro un pubblico istrumento, oppone propriamente un' Eccezione. — *Leg.* 2, *ff. De excepi.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 25. *dec.* 71. *n.* 2.

13. L' Eccezione del dolo può sempre ammettersi, ogni qualvolta la consumazione e l' esecuzione dell' atto apporterebbe al suo autore un indebito lucro, e ad altri un ingiusto danno. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 24. *dec.* 19. n. 3.

14. Sebbene fra le Eccezioni personali si annoveri quella del dolo, pur tuttavolta allora solo si considera tale, quando si riferisce al dolo in sè stesso come delitto, non però quando è diretta alla difesa delle proprie cose, nel qual caso essa diventa un' Eccezione reale. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800, *vol.* 2. *dec.* 60. *n.* 15. 16. 17.

15. Se l' Eccezione del dolo si riguarda per la parte di quello a cui si obietta, comecchè allora personale, non può obiettarsi che all' autore del dolo stesso, nè può dirigersi contro i terzi che non hanno avuta parte nel dolo, se non quando essi agiscono per l'esecuzione del contratto doloso con titolo lucrativo, e possono in tal caso essere tenuti anche alla restituzione del quadruplo. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800 *vol.* 2. *dec.* 60. n. 18. 19. 20.

16. Se l' Eccezione del dolo si riguarda per la parte di chi l'obietta, o per garantire le proprie sostanze, allora divieno reale, e può obiettarsi contro chiunque agisca per ottenere l'adempimento di ciò che per dolo anche altrui è stato stipulato. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 60. *n.* 21.

17. Siccome le Eccezioni reali possono obiettarsi contro qualunque terzo possessore, tanto a titolo lucrativo che oneroso, così anche l'Eccezione del dolo, come reale, può opporsi contro il terzo, sia che abbia titolo lucrativo che oneroso. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 60. n. 22. 23. 24.

18 L' Eccezione del meto è un' Eccezione reale per l' una e per l' altra parte, quindi deducibile anche contro il terzo a titolo oneroso. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 60. n. 28. 29. 30.

b) *Dell' Eccezione d' illegittimità di persona.*

1. L' eccezioni riguardanti la legittimità della persona dell'attore, a differenza dell' Eccezioni dilatorie, possono proporsi in qualunque parte del giudizio. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 28. *dec.* 81. *n.* 8. 9. — *Rot. Rom. av. Ludovis. dec.* 223. — *Ivi, av. Buratt. dec.* 217. *n.* 20. — *Carleval. De judic. lib.* 1. *tit.* 2. *disput.* 5. n. 6.

2. Quando viene opposta l'Eccezione d'illegittimità di persona, la causa non può progredire finchè non sia legittimata. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. col 299. — *Ridolphin. Prax judiciar. p.* 1. *cap.* 5. n. 32. — *Marant. De ord. jur. cap.* 5. *dist.* 29. n. 16.

3. L' Eccezione della illegittimità di persona, sebbene possa opporsi in qualunque stadio del giudizio, in ispecie agl'effetti perentorii della nullità degl'atti e della procedura, quando però è opposta a lite già contestata, non rifonde l' onere della prova nell' altra parte, ma debbe invece ella medesima essere provata da chi la oppone. — *Tes del F. Tosc. tom.* 42. *n.* 10. 11. 15. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 373.

4. È regola di ragione che il reo convenuto non può essere richiamato dall' attore a legittimare la propria persona. — *Ann. di*

Digitized by Google

Ginris. an. 7. *p.* 2. *col.* 874. — *Argel. quæst.* 3. *art.* 1. *n.* 20. — *Schettin. De tert. venient. ad causam. cap.* 4. *n.* 2. — *Vant. De nullitat. sent. rub. Ex inabil. seu defect. mandat. n.* 38. *vers. Ad unum tamen ec.*

5. L'attore deve legittimare non tanto la propria, che la persona del convenuto, ogni qualvolta sia contrastata. — *Leg. Si quæramus, ff. De testam.* — *Leg. Non ignorat. Cod. Qui accusare non poss.* — *Ann. di Ginris. an* 8. *p.* 2. *col.* 299. — *Ridolphin. Prax. judiciac. p.* 1. *cap.* 5. *n.* 24.

6. Una volta che la persona del legittimo contraditlore è stata riconosciuta ed approvata in giudizio, non può altrimenti impugnarsi, in ispecie da colui che al giudizio lo ha provocato, senza che questi assuma l'onere di pienamente giustificare l'esclusione della qualità innanzi riconosciuta — *Tes. del F. Tosc. tom.* 41. *dec.* 57. *n.* 3. — *Ann. di Ginris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 874. — *Domell. Comment. tom.* 3. *col.* 211. § 7. *art.* 7. — *Vant. De nullitat sent. rub. Ex inabil. seu defect. mandat. n.* 38. *vers. ad unum tamen ec.*

7. L'Eccezione d'illegittimità di persona, affacciata dal reo convenuto contro l'azione dell'attore, non può elevarsi al grado di un incidente pregiudiciale da rendere nulla la sentenza in merito per aver omesso il giudice di pronunziare su di essa (*Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 56. *n.* 13). Tanto mano poi, quando dalla parte non sia stata il giudice richiamato a deciderne per capo principale e separato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 41. *dec.* 44. *n.* 4. 5. 6.

c) *Dell' Eccezione del gius del terzo*

1. Non è permesso ad alcuno dedurre l'Eccezione spettante al terzo. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 93. *n.* 38.

2. L'Eccezione del terzo a nulla vale, quando non estingue il diritto dell'attore. — *Tes. del F. Tosc tom.* 19. *dec.* 43. *n.* 4.

3. L'Eccezione del gius del terzo può efficacemente affacciarsi dal reo convenuto, quando sia ad escludere qualunque azione dell'attore, perchè non è appoggiata sul diritto del terzo, ma sull'assoluta mancanza di ogni azione e diritto dell'attore, e sul difetto in lui di legittima veste per comparire in giudizio. — *Rot. Tosc. in senen. dirisionis,* 10 *settembre* 1763. *av. Baldasseroni.* — *Tes. del F. Tosc. tom* 21. *dec.* 15. *n.* 13. — *Ivi,* tom. 3 *delle ined. dec.* 10. *n.* 14 *Rot. Rom. in Recent p.* 9. *tom.* 1. *dec.* 275. *n.* 15. — *Ivi, ar. Falconer. dec.* 2, *n.* 8; *e dec.* 1. *n.* 9. — *Ivi, in Firmana, cappellaniæ* 15 *marzo* 1751. *av. Vicecomit.* — *Ivi, in Vernlana, spolii* 4 *luglio* 1753. *av. Amadeo.*

d) *Delle Eccezioni modificative*

1. L'Eccezioni modificative sono quelle che senza opporsi alle azioni intentate, e definite dalla sentenza contro la di cui esecuzione si escipe, interessano l'esecuzione medesima, o sono compatibili colla giustizia della già proferita sentenza ridotta eseguibile. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 76. *n.* 2. — *Mart. dec.* 53. *n.* 13. — *Sard. dec.* 332. *n.* 1. — *Saigad. Labyrint. credit. p.* 4. *cap.* 7. *n.* 63. — *Carleval. De judic. tit.* 3. *disput.* 17. *n.* 3. 4 *e* 8. — *Olea, De cess. tit.* 5. *quæst.* 3 *n.* 36 *e quæst.* 4. *n.* 35.

2. L'Eccezioni modificative possono proporsi anco contro la sentenza passata in cosa giudicata, per impedirne, modificarne, o sospenderne l'esecuzione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 76. *n.* 2. — *Ivi,* tom. 16. *dec.* 82. *n.* 6. — *Ivi,* tom. 32. *dec.* 23. *n.* 2; *e dec.* 39. *n.* 12. 13.

3. Nell'esistenza di due sentenze, l'una delle quali subordina l'esazione d'un credito a liquidazione e cauzione, l'altra ne autorizza il libero conseguimento, il creditore che si prevale della seconda non può essere arrestato dall'Eccezioni d'illiquidità, obbligo di cauzione e pendenza di lite, desunta dalle modificazioni imposte dalla prima. — *Ann. di Giuris. an* 4. *p.* 1. *col.* 65-66.

e) *Dell' Eccezione di nullità*

1. L'Eccezione di nullità può dedursi in qualunque atto del processo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 18. *n.* 1.

2. Colui che ha contestato il giudizio sul merito della causa, non può altrimenti proporre l'irregolarità della procedura, e dare Eccezioni di nullità; le quali non si ammettono, quando quella delle parti che poteva proporle, ha fatto degli atti relativi al merito della causa. — *Regolam. di Proced. Civ. art.* 1126. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 44. *n.* 4.

3. L'Eccezione che importa dizione di nullità e d'ingiustizia al precetto che antecede l'esecuzione, ammette e presuppone continuazione della lite intorno alla validità del precetto, e all'esistenza o inesistenza del credito; ed è quindi affatto diversa ed incompatibile con quella, che, senza occuparsi del precetto, si fonda sullo sprone dell'opposizione fatta dal precettante, a mira per conseguenza all'annientamento di ogni atto. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 684-685.

4. L'Eccezione di nullità contro il precetto, fondata sul difetto d'indicazione del titolo pel quale è stato trasmesso, come anco la dichiarazione emessa dall'opponente che il debito è stato estinto, non importano astrattamente riconoscimento del debito, da respingere l'escipiente dal dimostrare che il debito stesso non ha avuto vita giammai, specialmente trattandosi di un fatto non personale all'escipiente medesimo. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 190 *e* 191.

5. L'Eccezione del reo convenuto, di essere stato illegittimamente e intempestivamente citato a comparire all'udienza per sentire fissare la discussione della causa, non può qualificarsi per introduttiva di un giudizio separato da quello già incominciato mediante il precetto di citazione. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 15. *dec.* 60. *n.* 7.

6 La rinunzia all'Eccezione della nullità d'un giudicato non può essere indotta nè argomentata, ma deve essere espressa e positiva. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 146-147.

f) *Dell' Eccezione* non numeratæ pecuniæ (1).

1. L'Eccezione del non contato denaro soccorre colui, che, nella lusinga di ricevere in seguito la pecunia, confessa d'averla ricevuta prima di realmente ricoverla; ma non è proponibile da quello, che, comunque gratuitamente, si fa correo del debito che altri confessa per dipendenza di danaro in precedenza ricevuto, onde garantirne al creditore la restituzione e pagamento. — *Ann. di Giuris. an* 8. *p.* 2. *col.* 1149-1150.

2. L'Eccezione del non contato denaro, ove pur fosse proponibile quando la renunzia alla medesima viene emessa dal debitore nell'atto della confessione del debito, non lo è assolutamente, quando venga omessa *ex intervallo* insieme a nuova ratifica del debito — *Ann. di Ginris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 817. — *Voet, Ad pandect. lib.* 12. *tom.* 1. *n.* 32. — *Richer. Jurisprud. omn. tom.* 9. *lib.* 3. *tit.* 15. § 708. — *Stryk. De cautel. contract. sect.* 2. *cap.* 7. § 10. — *Sabell. Summ. verb. exceptio. n.* 19.

3. Quando per le circostanze resta esclusa la speranza della futura numerazione, non può aver luogo l'eccezione del non contato danaro. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 9. *n.* 10. 11.

4. La consegna di *buoni di cassa,* invece di danaro, non equi-

(1) Questa Eccezione è un mezzo di difesa del quale possiamo valerci per sostenere di non aver ricevuta realmente una somma che, ciò non ostante, abbiamo confessato d'aver riscossa. L'antico Diritto Romano aveva dichiarata opponibile l'Eccezione predetta pel corso d'un lustro quinquennio, decorrente dal giorno dell'enunciata confessione; questo termine però fu ridotto dipoi dal Diritto Giustinianeo, il quale lo limitò ad un biennio. Vedi la *Leg.* 14. *Cod. De non numerata pecunia.*

Digitized by Google

vale al contante, per togliere l'eccezione del non contato danaro che possa competere o per legge o per cosa giudicata al ricevente, quando resulta dal processo che la ritenzione dell'obbligazione o la consegna dei *buoni di cassa* è stata un'operazione non consentita dal debitore, e un abuso di fiducia per parte del consegnante. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 404-405.

g) ***Dell' Eccezione cedendarum actionum.***

1. Il benefizio *cedendarum actionum*, il quale trae origine da una mera equità, compete, per regola generale, a chicunque, in seguito di fidejussione e di obbligazione solidale, è obbligato a pagare il debito altrui; quindi colui che lo invoca deve giustificare d'essere in alcuno degli anzidetti casi. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 1. *col.* 216.

2. L'Eccezione *cedendarum actionum*, competente per gius comune al fidejussore e al correo di fronte al creditore che domanda pagamento (*Vedi il num. preced.*), non competeva nè compete al terzo possessore, pulsato con azione ipotecaria dal creditore non obbligato di fronte al medesimo a conservare intiero ed invulnerate le sue ragioni. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 1. *col.* 58-59.

3. Il benefizio *cedendarum actionum* è deducibile anche dopo la cosa giudicata, che abbia dichiarato l'esistenza del credito, a condannato il correo fidejussore e solidale obbligato al pagamento; ed è utilmente opponibile, come eccezione modificativa, anco nel giudizio esecutivo, a non ostante che chi la dedece ed oppone abbia fatto dei pagamenti parziali in esecuzione della cosa giudicata, diventando allora utile per ciò che non è stato soddisfatto. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 1. *col.* 213-214.

4. La decadenza del benefizio *cedendarum actionum* non s'incorre da chi sarebbe d'altronde ammissibile ad invocarlo, per qualunque Eccezione venga opposta contro l'esistenza del credito, ma per quella solo che involvano mala fede o mendacio. — *Leg.* 4. *Dubitet.* § 1. *ff. De fidejussor. et mandator.* — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 1. *col.* 215.

5. Non ogni colpa, ma quella sola che si verifichi in senso positivo ed affermativo, anzichè puramente negativo, è imputabile al fattamente al creditore, da renderlo passibile delle conseguenze dell'eccezione *cedendarum actionum*, ove non sia in grado di fare una completa e perfetta cessione delle sue ragioni, mediante la consegna dei documenti originarii del suo credito. — *Leg.* 95. § 11. *ff. De solution.* — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 1. *col.* 217.

6. Nella cessione delle ragioni contro il mallevadore non ritenersi compresa anco quella delle ragioni contro il debitore, quando tale apparisce essere stato il concetto delle parti, e quando la cessione è fatta con relazione ai titoli in cui figura il debitore principale. In questi termini l'Eccezione *cedendarum actionum* non si ravvisa utilmente proponibile. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 1002.

7. Ogni creditore ha il diritto di restringere e limitare quanto più gli piaccia lo guarentigio una volta ottenute; ed il terzo possessore, a differenza del mallevadore, manca di azione per criticare tali operazioni, a meno che non dimostri un concetto fraudolente col debitore: quindi non può coll'eccezione *cedendarum actionum* respingere il creditore il quale abbia omesso di comparire ad una precedente graduatoria, in cui si distribuiva il prezzo di beni obbligati al suo credito, o abbia accettati parziali acconti in dimissione del credito stesso. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 273.

h) ***Dell' Eccezione della confusione delle azioni.***

L'Eccezione della confusione delle azioni, desunta dalla qualità coll'attore di erede del debitore e del creditore, non è tale da impedire l'ingresso del giudizio, dall'attore stesso introdotto nella qualità di erede del creditore. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 245-246.

i) *Vedi.* — **ESECUZIONI.**
k) *Vedi.* — **COSA GIUDICATA.**
l) *Vedi.* — **ESECUZIONI.**
m) *Vedi.* — **LITE.**
n) *Vedi.* — **PAGAMENTO.**
o) *Vedi.* — **PROVA TESTIMONIALE.**
p) *Vedi.* — **PRESCRIZIONE.**
q) *Vedi* — **LOCAZIONE E CONDUZIONE.**

EDIFICAZIONE *vedi* NUOVA-OPERA.

EDITTO *vedi* LEGGE.

EMANCIPAZIONE (1) *vedi* PATRIA POTESTÀ.

ENFITEUSI *vedi* LIVELLO.

EREDE *vedi* EREDITÀ.

EREDITÀ.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni delle Leggi Patrie.*
» 3. *Citazioni del Testo.*
» 4. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

La parola *Eredità*, considerata *subiettivamente*, significa il diritto competente ad alcuno di raccogliere, a titolo di successione,

(1) Dicesi *Emancipazione* il proscioglimento d'un figlio di famiglia dalla patria potestà. — Essa può effettuarsi, o per volontà (o espressa, o tacita) del padre di famiglia, o per opera stessa della legge. Secondo la legge del 15 novembre 1814 l'Emancipazione *volontaria od espressa* si effettua mediante un Atto ricevuto da pubblico Notaro, se il figlio è *maggiore* o *presente*; se invece egli è *assente*, devien necessario attuarla dinanzi al Giudice, con assistenza d'un curatore e con intervento d'un procuratore dell'assente: se poi si tratta dell'emancipazione d'un *minore* (il che non può mai verificarsi prima che questi abbia compiuto il 18° anno), è sempre necessario eseguirla dinanzi al Pretore, il quale deve giudicare della giustizia dell'atto, e provvedere alla tutela dell'emancipato; nel caso però che il *minore* emancipando sia *assente*, si procede nel modo medesimo che pel maggiore assente. — Secondo la legge citata, l'Emancipazione si considera pur come *tacitamente* avvenuta, allorchè il figlio ammogliato esce col consenso del padre dalla casa paterna per vivere abitualmente fuori della medesima, ed allorchè il figlio non convive con quegli alla cui potestà sarebbe altrimenti soggetto, ed esercita inoltre pubblicamente, con scienza e pazienza di quest'ultimo, la mercatura od un'arte qualunque in qualità di maestro. — 3° verifica poi l'Emancipazione *legale*, in ordine alla legge suddetta, nei casi seguenti: 1° (per ragione di età) quando il figlio di qualunque sesso compia il 30° anno; 2° (per ragione di stato) quando la figlia si marita, o quando il padre ed il figlio emettono i voti religiosi; 3° (per ragione di dignità) quando il figlio è investito del grado di Arcivescovo, di Vescovo, di Ministro di Stato, di Prefetto, di Sotto-Prefetto, di Giudice della Corte di Cassazione o d'una delle Corti Regie, o finalmente di Comandante Superiore di armi; 4° (per ragione di pena) allorchè il padre abusa della sua potestà a danno delle sostanze o della persona del figlio, ed allorquando il figlio maltratta la persona del padre. Per ragion di pena però, l'Emancipazione non si effettua *ipso jure*, ma può soltanto esser comandata dal Giudice.

Digitized by Google

quel complesso di beni che costituivano il patrimonio d'un defunto; considerata poi *obiettivamente*, essa non vuol significare altro che l'universalità dei diritti attivi e passivi d'un defunto. Il superstite chiamato dall'estrema volontà dell'uomo, o dalla legge, a raccogliere una tal successione, appellasi *Erede* (1).

§ 2.

** **Leg.** *de'* 12 *agosto* 1638, *art.* 20. — *** *Regol. militare de'* 2 *marzo* 1769, *art.* 8. — *Notif. dell'* 8 *gennaio* 1782, *art.* 1. 2. 3. — *Leg. de'* 18 *agosto* 1811. — * *Circ. de'* 16 *decembre* 1822. — * *Circ. de'* 15 *maggio* 1823. — * *Notif. de'* 7 *agosto* 1823. — * *Circ. de'* 10 *novembre* 1828. — * *Circ. de'* 15 *giugno* 1835. — *Leg. de'* 25 *gennaio* 1831. *art.* 3, *dall'art.* 36. *al* 43 *inclus. art.* 61. 62. 63, *dall'art.* 73 *al* 79 *inclus. art.* 90, § 1. *num.* 1 *e* § 3 *num.* 6. *art.* 97 § 4 *num.* 1. *e* § 5 *num.* 1, *art.* 98, *dell'art.* 107 *al* 111 *inclus. art.* 115. 116. 118. 121. 122. 124 126, *dall'art.* 129 *al* 133 *inclus. e art.* 137. 148. 161. 167. 171. — *Toriffa degli emolum. giudic. art.* 62 *e* 63. (2).

§ 3.

Instit. *lib.* II, *tit.* 13. *De exheredatione liberorum*; *tit.* 14. *De heredibus instituendis*; *tit.* 15. *De vulgari substitutione*; *tit.* 16. *De pupillari substitutione*; *tit.* 19. *De heredum qualitate et differentia*: *tit.* 22. *De lege Falcidia.* — *Ivi, lib.* III, *tit.* 1. *De hereditatibus quæ ab intestato deferuntur*; *tit.* 6. *De gradibus cognationum.*

Pandect. *lib.* V, *tit.* 3. *De hereditatis petitione*; *tit.* 4. *Si pars hereditatis petatur*; *tit.* 5. *De possessoria hereditatis petitione.* — *Ivi, lib.* XXVIII, *tit.* 2. *De liberis et postumis heredibus instituendis, vel exheredandis*; *tit.* 5. *De heredibus instituendis*; *tit.* 6. *De vulgari et pupillari substitutione*; *tit.* 7. *De conditionibus institutionum.* — *Ivi, lib.* XXIX, *tit.* 2. *De adquirenda vel omittenda hereditate.* — *Ivi, lib.* XXXV, *tit.* 2. *Ad legem Falcidiam.* — *Ivi, lib.* XXXVIII, *tit.* 17. *De suis et legitimis heredibus.*

Cod. *lib.* III, *tit.* 31. *De petitione hereditatis.* — *Ivi, lib.* VI. *tit.* 24. *De heredibus instituendis et quæ etc.*; *tit.* 25. *De institutionibus et substitutionibus etc.*; *tit.* 26. *De impuberum et aliis substitutionibus*; *tit.* 28. *De liberis præteritis etc.*; *tit.* 29. *De posthumis heredibus instituendis etc.*; *tit.* 30. *De jure deliberandi, et de adeundo vel adquirenda hereditate*; *tit.* 31. *De repudianda vel obstituendo hereditate*; *tit.* 49. *Ad legem Falcidiam*; *tit.* 57. *De legitimis heredibus.*

Novell. const. *collat.* VIII. *tit.* 12. *nov.* 115, *cap.* 3. *Quæ sunt justæ exheredationis liberorum causæ*; *cap.* 4. *Quæ sint justæ causæ parentum exheredationis.* — *Ivi, collat.* IX. *tit.* 1. *nov.* 118. *De heredibus ab intestato venientibus, et de ognatorum jure sublato.*

§ 4.

Alderisii (Alberti) *Tractatus de herede* etc.

Alphen (Joh. G. Van) *De origine, natura et effectu jure accrescendi.*

(1) La voce erede (*heres*) è derivata certamente da *herus* che significa *padrone*, e non, come alcuni hanno preteso, dal verbo *hæreo* che vuol dire *essere unito*, o *attaccato*: Questa prima opinione assume grandissima autorità dall'essere stata adottata da Cujacio (*Ad Instit.* lit. 19 *in fin.*) e dall'eruditissimo Forcellini (*In Lexicon. tot. latin.* voce *Heres*), e resta poi soprammodo convalidata dall'osservazione fatta da quest'ultimo, che la voce *Erede* adoperavasi anticamente per designare un *proprietario* a qualsivoglia titolo — *Id. op. et loc. cit.* § 9. — « Heres apud antiquos, inquit *Festus*, pro domino ponebatur... *Justin. Instit.* 2, *tit.* 19 *in fin.* Pro herede gerere, « est pro domino gerere. Veteres enim heredes pro dominis appellabant. »

(2) Le leggi precedute da un asterisco, riguardano le Eredità *giacenti*; quella preceduta da doppio asterisco, dispone sulle Eredità *beneficiate*; quella poi che si è contrassegnata per tre asterischi, riguarda l'Eredità *dei militari*: ogn'altra legge non distinta per alcuno di tali segni si riferisce alle Eredità in generale.

Anglebermei (Joh. Pyrri) *Tractatus de suitate et hereditate per fictionem transmittenda.*

Bach (J. A.) *De jure accrescendi.*

Baumeister (H.) *Del diritto d'accrescimento fra coeredi in diritto romano.*

Beckold (G. G. L.) *Diss. de hereditatis aditione conditionata.*

Becmann (G. B.) *Diss. de acquisitione hereditatis demenli delata.*

Berger (J. H.) *Diss. de transmissione hereditatis.*

Bucher (C. F. F.) *Diss. de jure transmissionis hereditatis et legati.*

Chiflet C.) *De substitutionibus.*

Concioli (Antonii) *Tractatus de herede.*

Coustrier (J.) *Diss. de jure accrescendi ex legibus roman.*

Crell (C. L.) *Diss. utrum herede instituto intra tempus deliberandi mortuo substitutus admittatur.*

Cucumus (C.) *De jure accrescendi cui competat post hereditatem venditam.*

Da Luca (Joh. Bapt.) *Theatrum veritatis et justitiæ.* V. l'indice generale.

Denekam (A. G.) *Diss. de successione ex pupillari substitutione.*

Durans (Johannis) *Tractatus de acquir. vel repud. hereditate.*

— — — *de hered. instituend.*

— — — *de substitutionibus.*

Eichel (Johannis) *De transitione possessionis in heredes.*

Enriquez, *Tractatus de obligatione revelandi hered.*

Forsteri (Valentini Guilhelmi) *De successionibus quæ ab intestato deferuntur.*

Franck (G. A.) *Diss. de origine ac natura vulgaris et pupillaris substitutionis.*

Graafer (G. C.) *Diss. de herede cito ob inæqualitatem in melius reformando.*

Grillenchrus (Johannis) *De liberis et posthumis heredibus instituendis, vel exheredandis, vel præteritis.*

Gratelis (Scipionis) *Tractatus de erroribus testamentorum a testatoribus ipsi commissis et de scientiæ heredum, de jure accrescendi etc.*

— — *Tractatus de jure accrescendi.*

Grelinos (C. J.) *Diss. de hereditate vendita.*

Gothe (J. C.) *Electo de aditione hereditatis ex jure romano et patrio.*

Gomez (Emanuelis) *De jure accrescendi.*

Grassi (Michælis) *Tractatus de successione tam ex testamento, quam ab intestato* etc.

Grassechi (Pauli) *De hereditatibus quæ ab intestato deferuntur.*

Hannii (Henrici) *Disp. de beneficio inventarii heredis.*

Hartitzsch, *Droit de succession.*

Heise (A.) *Diss. de successoribus necessariis.*

Hemercooper (A. G.) *Diss. de jure accrescendi ex legibus rom.*

Koch (J. C.) *Diss. de liberis suis heredibus ad probationem abstentionis non obligatis.*

Ludwig C. A.) *Diss. de jure accrescendi.*

Majans (G.) *De jure accrescendi.*

Martæ (Jacobi Antonii) *Summa totius successionis legalis* etc.

Martini (G. J.) *Diss. de hereditate plurimis communi.*

Maulis (Thomæ) *Tractatus de testamentis, heredum institutionibus et legatis.*

Mayer (J. H.) *Diss. an et quatenus principia juris romani de successione necessaria etiam ad pacta successoria applicari possint?*

Merillio (Edm.) *De jure accrescendi et conjunctionis.*

Montani (Maturini) *De successione ab intestato.*

Movii (Friderici) *Diss. de juroto specificatione heredis* etc.

Moyer (Hyeronimi, *Tractatus de testamentariis successionibus, et quomodo ex pacto acquiratur hereditas.*

Muxellis (Angustini) *De hereditatibus ab intestato venientibus.*

Digitized by Google

Noodt (G.) *De liberorum exheredatione et præteritione.*
Papillonio (T.) *Tract. de directis heredum substitutionibus.*
Peterson (C. P. N.) *De collatione bonorum.*
Pfizer (C.) *Del rapporto dei discendenti.*
Pignardi (Antonii) *De acquirenda et omittenda hereditate.*
Pistoriensis (Ciol) *De hereditatibus ab intestato venientibus.*
Poll (L. Van De) *De exheredatione et præteritione romano et hodierna.*
Reidan (Johannis) *Tractatus de erroribus testamentorum a testatoribus ipsis commissis, et de scientiæ heredum, de jure accrescendi* etc.
Rossiiat, *Droit de succession.*
Rotermund (C. G. C.) *Diss. de successione furioso delata.*
Ruao, *Diss. de jure accrescendi hereditate vendita.*
Saarelli (M. Antonii) *Summa diversorum tractatuum.* V. il tom. 2. § *Hereditas.*
Sauari (Abrahami) *De hereditatibus.*
Schweitzer (C. G.) *De subst. vulgari tacita.*
Schilteai (Johannis) *De hereditate bonorumque possessione* etc.
Silva (Placidi Gomez de) *Quando liceat heredi venire contra factum defuncti.*
Steppes (F. M.) *Della trasmissione della successione in diritto romano.*
Suadi (Joh. Petri) *Tractatus de inventarii beneficio.*
Vasquii (Ferdinandi) *Tractatus de successionibus.*
Westfal (C. G.) *Comm. systématique sur les lois de la production et l'ouverture des testaments, d'acceptation et de répudiation de la succession, des droits et des devoirs de l'héritier et des moyens possessoires et pétitoires qui lui compètent.*
Wilckmann (J.) *De heredibus ex re certa scripti.*
Wyss (A. R.) *De beneficio inventarii.*

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez. I. *Delle Eredità considerate* subiettivamente.
§ 1. *Delle instituzioni in erede, dell' indegnità dell' instituito, e della preterizione degli eredi legittimarii.*
§ 2. *Delle sostituzioni pupillari, volgari e compendiose.*
§ 3. *Della vocazione a succedere* ab intestato, *secondo la legislazione attualmente vigente in Toscana.*
§ 4. *Della qualità ereditaria.*
§ 5. *Dei mezzi possessorii e petitorii competenti agli eredi, onde perseguitare in giudizio i proprii diritti ereditarii.*
Sez. II. *Delle Eredità considerate* obiettivamente.
§ 1. *Generalità.*
§ 2. *Dell' adizione libera dell' Eredità.*
§ 3. *Dei diritti ed obblighi degli eredi.*
a) *Dell' erede libero.*
b) *Dell' erede che adisce l' Eredità col beneficio del l' inventario.*
c) *Dell' erede che si astiene o ripudia l' Eredità a lui devoluta.*
d) *Dell' erede putativo.*
§ 4. *Della vendita dell' Eredità.*
§ 5. *Delle Eredità giacenti.*

SEZIONE I.

Delle Eredità considerate *subiettivamente.*

§ 1.

DELLE INSTITUZIONI IN EREDE, DELL' INDEGNITÀ DELL' INSTITUITO, E DELLA PRETERIZIONE DEGLI EREDI LEGITTIMARII.

1. L' erede instituito nel residui dell' Eredità, riveste la qualità di erede universale (1). — *Leg.* 2. *Cod. De hæredibus instituend.* — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 520. — *De Luca, De hæred. disc.* 1. *n.* 9.

2. L' erede instituito in ona parte dei beni deve intendersi instituito in tutti, onde evitare l' assurdo che il disponente muoia *parte testato, e parte intestato* (2). — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800 *vol.* 2. *dec.* 68. *n.* 7. 8.

3. Colui che è instituito erede usofruttuario, senza altro coerede instituito nella proprietà, si repota che sia ancora in questa instituito. — *Leg. Si ex fundo, ff. De hæred. instit.* — *Tes. F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 65. *n.* 18.

4. La capacità o incapacità di alcuno a succedere deve misurarsi dal tempo dell' aperta successione. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 180. *n.* 2.

5. Se una *persona morale*, instituita erede in an' epoca in cui essa era inabile a qualunque acquisto, rimane, in forza d' ona legge successiva, prosciolta dalla inabilitazione suddetta anteriormente alla morte del disponente, la instituzione medesima divien valida ed efficace, imperocchè la capacità di ricevere il compendio della successione basta che sopravvenga nell' instituito prima della morte del testatore. — *Leg Si deportati, ff. De legat.* 3. — *Instit. tit. De hered. qualit. et differenl.* § 4. *vers. Hoc amplius etc.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 91. *per int.*

6. L' instituzione in erede d' ona mano-morta, incapace d' acquisto, allorquando è fatta con l' ingiunzione agli esecutori testamentarii di domandare la grazia sovrana per la di lei validità, non può essere dichiarata nulla *assolutamente*, ma soltanto nel caso verificato ovento della sovraoa concessione. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 895.

7. L' instituzione in erede d' una mano-morta, incapace di acquisto, non rende destituto il testamento, ma l' Eredità passa per espressa disposizione di legge, negli eredi intestati, con gli stessi pesi ed oneri coi quali avrebbe dovuto passare nel corpo morale capace di acquisto; quindi sono prestabili i legati, ancorchè manchi la clausola codicillare. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 896.

8. I figli *nascituri da certo e determinato matrimonio* possono essere instituiti eredi, o gratificati per contratto, quando esistono figli nati o concepiti dal matrimonio stesso, o nel giorno della disposizione quanto agli atti fra i vivi, o nel giorno della morte del disponente se si tratta d' atti d' ultima volontà. Quelli però che nascono da un *matrimonio diverso*, non partecipano di questo beneficio, conforme dispone letteralmente il rescritto del 17 aprile 1790, che interpetra l' art. 5 della Legge del 23 febbraio 1789. — *Leg. sop. cit.* — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 506. — *Ivi, an.* 9. *p.* 1. col. 206-207.

(1) Perchè « *residui commemoratio etiam totum admittit.* » Vedi il testo alla legge sopra citata

(2) È regola volgatissima del Diritto Romano, tanto rimarcabile quanto feconda di conseguenze, che « *nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest.* » Leg. 7, ff. *De diversis regulis jur. antiqui.*

Digitized by Google

9. Nè la lettera nè la ragione animatrice dell'editto del 23 febbraio 1789 consentono di ritenere, che la disposizione eccezionale, indotta dal successivo rescritto del 7 aprile 1790 a favore dei *nascituri da matrimonio constante* all'epoca della morte del disponente, possa estendersi anco ai *nascituri da matrimonio futuro*, senza indorre on vincolo restitutorio dal legislatore abolito e prescritto. — *Ann. di Giuris.* an 8. *p.* 2. *col.* 506.

10. Anco ai termini della legge del 15 novembre 1814 sulla testamentifazione attiva e passiva, l'*identità del matrimonio* deve impreteribilmente verificarsi all'effetto di render partecipi i *nascituri* della capacità di succedere, che la stessa legge attribuisce soltanto ai *nati*, a *concepiti*. — *Ann. di Giuris.* on. 8. *p.* 2. *col.* 506.

11. Non tanto ai termini del Diritto Romano, quanto ai termini dell'editto Toscano del 23 febbraio 1789, e dalla legge del 15 novembre 1814 sulla testamentifazione attiva e passiva, i *concepiti* si parificano ai *già nati*, all'effetto di conseguire la testata successione. — *Ann. di Giuris.* an. 8. *p.* 2. *col.* 506-507.

12. Le leggi che proibiscono la instituzioni a favore di persone *non nate* o *non concepite all'epoca della morte del disponente*, non vietano che tali individui vengano *posti in condizione* all'istituzione di persone *certe e capaci di succedere*. — *Ann. di Giuris.* an. 11. *p.* 1. *col.* 208.

13. Le leggi toscane del 22 febbraio 1789 o 15 novembre 1814 *proibiscono le condizioni resolutive a modali*, indocenti nell'Eredità testata uo ostacolo alla libera disponibilità dei beni, ma *non vietano* ed anzi rispettano *le condizioni sospensive*, che protraggono l'acquisto del dominio dei beni ereditarii alla verificazione di un evento contemplato o voluto dal testatore, differendo a tal'epoca l'apertura della successione. — *Ann. di Giuris.* an. 11. *p.* 1. *col.* 208.

14. È *sospensiva* quella condizione che è formulata in modo da impedire all'instituito il conseguimento dell'Eredità prima della verificazione di tale o tal altro evento; a differenza di quella che attribuisce l'emolumento all'onorato, e poi in successiva e distinta orazione glielo ritoglie al verificarsi del contemplato evento. — *Ann. di Giuris.* on. 11. *p.* 1. *col.* 207. — *Aretin.* in *Leg. Titio centum*, *ff. De verb. obblig.*

15. Una instituzione succedula immediatamente da on precetto, ingiunto con parole importanti condizione, si riguarda come una instituzione condizionale, di condizione veramente *sospensiva*, e non *modale* e *resolutiva*. — *Rot. Tosc. in Florent. pratens. fideicom.* del 27 *settembre* 1770. ne. *Meoli*. — *Ivi*, in *Florent. pratens. nullit. testam.* del di 8 *aprile* 1775. *av. Ulivelli, Bizzarrini*, e *Salvetti*. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 14. n. 4.

16. La teoria del Bartolo, in *Leg. Pecuniæ*, *ff. De alim. vel. cib. legat*, per la quale la persona nominata con l'ingiunzione di un onere si considera talvolta oo mero esecotore o ministro, non procede nelle disposizioni a titolo nniversale, nelle quali la instituzione, comunque accompagnata dall'ingiunzione di erogare gli assegnamenti ereditarii secondo la volontà del testatore, non fa cessare la qualità di erede e la rappresentanza in esso dell'universo gius del defunto. — *Rot. Tosc. in Florent. majoratum* 9 *settembre* 1707. ne. *Bizzarrini*. § *Quod vero dicebatur*. — *Ivi*, in *Florianen. donationis*, 25 *settembre* 1798. ne. *Maggi*. § *Le distinzioni er. a nella confermatoria del* 22 *giugno* 1791. *av. Simonelli*. § 20. — *Ann. di Giuris.* an. 5. *p.* 2. *col.* 894.

17. L'instituzioue in erede che precede l'ingiunzione dell'onere, l'utilità e il comodo che dalla erogazione deriva all'instituito, e la dilazione all'esecosione fino alla morte dell'usufruttuario, sono altrettante circostanze che escludono le qualità di esecutore o mioistro nell'instituito. — *Rot. Tosc. in Florent. majoratum*, 9 *settembre* 1707. ne. *Bizzarrini*, § *Quod vero dicebatur etc.* — *Ivi*, in *Florianea. donati n.* 25 *settembre* 1789. *av. Maggi*, § *Le distinzioni etc. a nelle confermat. del* 22 *giugno* 1791. *av. Simonell.* § 20. — *Ann. di Giuris.* on. 5 *p.* 2. *col* 894.

18. Quando si ha nel testamento un'instituzione estesa all'universalità, nulla rileva che altre disposizioni a titolo singolare siano per assorbire ogni emolamento; poichè l'Eredità è nu ente giuridico che può sussistere senza utile subietto patrimoniale; ed all'erede gravato eccessivamente di legati provvedooo le leggi coll'arcordargli nei congrui casi la detrazione della *quarta Falcidia* (1). — *Leg.* 50 *ff. De petit. hæreditat.* — *Leg.* 119. *ff. De verbor. significat.* — *Ann. di Giuris.* on 8. *p* 2 *col.* 520.

19. Gli eredi iostituiti in *cosa certa*, qoando haooo uno o più coeredi *in parte certa* a *senza parte*, si considerano come legatarii, e le azioni ereditarie attive e passive si trasferiscono nel coerede a roeredi instituiti *in parte certa* o *senza parte*; ed è in questi che si opera la confusinne delle medesime, adita ed accettata che abbiano l'Eredità. — *Leg. Quoties*, 13. *Cod. De hæred. instit.* — *Ann. di Giuris.* an. 8. *p.* 2. *col.* 520, a *col.* 1069. — *Rot. Rom. av. Cerro, dec.* 98. *n.* 15. — *Ivi*, in *Bonoaiens. pecuniaria*, *de'* 6 *aprile* 1840. *av. Alberghini*, § 15. *vers. Ex jur.* — *Urceol. Dec. Flor. dec.* 24 *n* 13. 14. — *Voet*, *Ad pandect. lib.* 28. *tit.* 5. *n* 23. — *Camerell. De legat. lib.* 14. *quæst.* 5. *n.* 14.

20. Può a favore dell'erede instituito parsialmeote in *una cosa certa* a *nella quoin creditaria* farsi luogo al diritto di accrescere oelle altre quote per mancanza di coeredi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2 *dec.* 155. a. 11.

21. L'erede instituito in *re certa*, che si considera come on semplice legatario quando concorre un erede a titolo universale, assume egli stesso qoesta seconda qualità, qualonque volta erede universale non esista, o perchè non sia stato nominato, o perchè il nominato uon abbia voluto o non abbia potuto accettare l'Eredità. — Questo principio procede senza difficoltà, qualunque volta il testatore non abbia manifestata una contraria inteuzione con qualche dichiarazione, che espressamente o virtualmente importi proibizione del *gius accrescendi* a favore dell'erede in *re certa* (2). —

(1) La detrazione della quarta parte dei beni ereditarii a favore dell'erede fo instituita ai tempi d'Augusto, sotto il consolato di Gneo Domizio, M. F. Calvino e C. Asinio Pollione, da P. Falcidio tribuno della plebe, e perciò fo detta Quarta Falcidia. Una tale misura *si rese* necessaria, perchè i testatori, ai quali la legge delle Dodici Tavole *« Uti pater familias legassit super pecunia tutelave suæ rei, ita jus esto »* attribuiva la facoltà di disporre a loro grado de' proprii beni, distribuivano in legati le loro eredità, talmente che, poco o nulla rimaneva agli eredi, i quali non volendo per lo più accettare siffatte eredità, avvenuva che i cittadini morivano spesse volte intestati, cosa che, come è noto, era almeno ignominiosa presso i Romani. — È vero che la Legge Furia, pubblicata anteriormente alla Falcidia, tendeva a moderare l'illimitata facoltà che le leggi delle Dodici Tavole accordavano ai cittadini, mentre prescrisse che niuno di essi potesse dare ad un altro cittadino, a titolo di legato o di donazione a causa di morte, più di mille assi, fuorchè ai congiunti a ad altre determinate persone; ma tale disposizione mal corrispose al fine perciò fu fatta, perchè i cittadini facevano un tal numero di legati, non maggiori di mille assi per cadauno, ed esaurivano per tal modo, come per l'avanti, la loro eredità in altrettanti legati; inconveniente che diede luogo alla Legge Voconia, pubblicata da Q. Voconio Sassa, essendo consoli Cepione e Filippo, per la quale nessun cittadino poteva lasciare ad altri più di quello che fosse per pervenire a' suoi eredi; ma essendo pur essa stata facilmente violata, sopravvenne opportunamente la citata legge Falcidia, la quale provvide, colle sue disposizioni, all'interesse dei testatori, che non si trovarono più come prima nel caso di morire intestati, per mancanza di chi volesse accettare l'eredità; provvide a quello degli eredi, mentre trovavano un congruo lucro nell'eredità; provvide anco a quello dei legatarii, perchè gli eredi accettando l'eredità per frutto del lucro che la legge loro deferiva, pagavano i legati che d'altronde non sarebbero stati sodisfatti; e finalmente provvide all'interesse della Repubblica, mentre giovava alla medesima che le ultime volontà dei cittadini fossero eseguite.

(2) Per Diritto Romano, quando un erede veniva a mancare prima della morte del testatore, oppure non voleva o non poteva accettare un'eredità, la di lui parte, in forza del *gius accrescendi*, si devolveva agli altri coeredi. — Nella eredità il diritto di accrescere aveva luogo per una necessità, che nasceva da due principii di legge; l'uno, che

Leg. 1. § *Si ex fundo, et leg. Quoties,* § *Si duo, ff. De hæred. instit.* — *Ann. di Giuris.* an. 8. *p.* 2. *col.* 521. — *De Luc. De testam. disc.* 41. a. 4. — *Bellon. De jure accrescendi, cap.* 7. *quæst* 7. 9. — *Duran. De arte testandi, tit.* 6. *De legat. caut.* 2. n. 2.

22. Il *ius accrescendi* si presume non voluto dal testatore, allorchè la istituzione in *re certa* si trova espressa con parole e clausule tassative, e la persona in essa contemplata è tale, che il testatore non avrebbe presumibilmente instituita erede universale a preferenza degli eredi legittimi. — *Ann. di Giuris.* an. 8. *p.* 2 *col.* 522. — *Bellon. De jure accrescendi, cap.* 10. *quæst.* 19. n. 22.

23. L'istituzione in *re certa*, parificandosi al legato, è fra quelle disposizioni che possono ordinarsi validamente anche per mezzo di codicillo, e per le quali perciò è efficace la clausola codiciliare: quindi la istituzione stessa può avere esecuzione, nonostante la destituzione del testamento nel quale sia apposta la sopradetta clausola codicillare. — *Ann. di Giuris an.* 8. *p.* 2. *col.* 522 — *Rot. Rom. in Camerinen. nullitat. testament. et codicill. de'* 12 *aprile* 1839. *av. Alberghini,* § 6.

24. Non diviene *indegno* l'erede per questo solo, perchè non abbia altrimenti a proprio favore la volontà del defunto; ma tale si considera solamente, quando concorra a di lui carico qualche demerito personale, che per litterale sanzione di legge, o per giudizio espresso o tacito del testatore, costituisca motivo di *indegnità*. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 582-583. — *Furgol. Des testament. tom.* 1. *opp.* 3. *lib.* 3. *p.* 420.

25. All'effetto di provare l'*indegnità* dell'erede scritto per impedita testamentifazione, è necessario giustificare conclusivamente che il defonto avesse determinata o ferma intenzione di variare il suo testamento, e che l'erede predetto con atti violenti o con dolosi artifizii o raggiri frapponesse ostacoli all'esecuzione di quel proposito, e che unicamente ed esclusivamente a cagione di tali ostacoli il nuovo testamento non fosse fatto. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 583. — *Menoch. De arbitrar. cas. Cas.* 393. — *Farinac. De falsit. quæst.* 19. — *Castill. Controv. lib* 2. *cap.* 1.

26. Un figlio si dice *preterito*, non solo quando non è stata fatta menzione di lui nel testamento, ma ben anche quando non gli è stata lasciata cosa alcuna per titolo d'*instituzione*. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 183. n. 42.

§ 2.

DELLE SOSTITUZIONI *PUPILLARI*, *VOLGARI* E *COMPENDIOSE*.

1. Nella sola patria potestà ha la sua base legittima la sostituzione pupillare. — *Justin. lib.* 2. *tit.* 16. *in princ. De pupill. substit.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 69. n. 18.

2. Il testamento del padre deve considerarsi fatto dal figlio, per gli effetti della pupillare sostituzione. — *Leg. Papinian.* 8. § *Sed neque impuberis, ff. De inoff. testam.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 69. n. 13. — *Donell. Comment. de jur. cie. lib.* 6. *cap.* 25. § 27.

3. La istituzione di un secondo erede al primo, nel caso che questi non voglia o non possa esserlo, è una sostituzione volgare. — *Instit. tit. De vulgar. substit. in princ.* — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 179. n. 1. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 23. n. 52. — *Heinec. Elem. jur. civil. tit. De vulgar. substit* § 534 *e* 535.

4. La sostituzione all'Eredità, nel caso che la donna erede instituita non obbedisca al precetto di non passare alle seconde nozze, o di coabitare coi figli, ordinata in un testamento posteriore alle leggi del 1717 e 1789, deve riguardarsi come volgare. — *Tes. del F. Tosc tom.* 15. *dec.* 14. n. 6.

5. La istituzione *volgare anomala* ha luogo quando manca del tutto la volgare espressa. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 179. *n.* 18.

6. La sostituzione *volgare anomala* e la prossimità legale non spiegano il loro effetto nel caso soltanto, che urgenti e chiare circostanze facciano luminosamente constare della contraria volontà del disponente. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol* 3 *dec.* 179 *n.* 7. 15.

7. Si riconosce dai forensi una sostituzione generica detta *compendiosa*, tale cioè, che *sub compendio verborum plures continet substitutiones et plura tempora complectitur*; e questa sostituzione, capace appunto d'investire più casi e di comprendere più tempi, si risolve, secondo l'opportunità, o in sostituzione volgare o in sostituzione pupillare, secondo che la vocazione del sostituito deve verificarsi, o prima dell'apertura della successione, o nella pendenza dell'età pupillare del primo erede istituito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 14. n. 9.

8. Si presume ripetuta nella sostituzione intermedia, quella volgare che è stata espressa nelle precedenti o susseguenti sostituzioni. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 171. *n.* 10; *e dec.* 179. n 14. 19.

9. L'estensione della sostituzione *volgare* dal caso *espresso* e non avvenuto, al caso *espresso* e verificatosi, comecchè fondata sulla presunta volontà del testatore, non è ammissibile ogni qualvolta sia in conflitto colla volontà espressa del testatore medesimo — E nemmeno si ammette la estensione della sostituzione da caso a caso, quando l'istituzione fu fatta sotto una condizione volontaria per l'instituito. — Meno poi quando dall'estensione ne derivasse l'esclusione del figlio. — *Ann. di Giuris. an.* 8. p. 2. *col.* 825.

10. La regola direttiva del criterio legale sulla estensione da caso a caso di una data sostituzione, non possono avere influenza che nelle sostituzioni *volgari*, e non nelle *fidecommissarie*, le quali comecchè proibite dalla Legge, non possono esser suscettive di estensione. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 825.

11. Le Leggi Toscane che vietano le sostituzioni fidecommissarie, debbono intendersi in modo da poter salvare le ultime volontà dei defunti dal sospetto di contravvenzione o di nullità, cui rimarrebbero soggette se si portassero ad includere una sostituzione fidecommessaria; cosicchè, di fronte alle suddette leggi, si rende necessario di interpetrare la volontà dei testatori subordinatamente ai limiti della loro potestà, e di restringere o limitare in qualsivoglia modo l'intelligenza delle espressioni e clausule generali, importanti e contenenti per loro stesse una sostituzione compendiosa, da ridurla nei termini di una sostituzione volgare. — *Rot. Tosc. in Florent. prætensæ nullitatis testamenti, del di* 8 *aprile* 1775, *av. Ulicelli, Bizzarrini e Salvetti.* — *Ivi, in Petrasant. testamenti del* 21 *marzo* 1777. *av. Buratti relatore.* — *Ivi, in Pisana præt. fideicomm. del* 29 *settembre* 1789. *pag.* 13. § *Non di meno ec. av. Brichieri, Maccioni e Cerciguani.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 14. n. 10. 11.

12. Per l'effetto di escludere la odiosa sostituzione convenzionale, le parole di *privazione* e *di spoglio* possono congruamente riferirsi tanto ad un diritto quesito quanto ad un diritto querendo,

---

nuno poteva morire parte testato parte intestato, e questo riguardava le successioni testamentarie; l'altro, che nuno poteva in parte accettare in parte ripudiare quell'eredità la quale non aveva altra erede, e questo riguardava specialmente le successioni intestate. — Da ciò emergeva, che niuna poteva proibire il diritto d'accrescere, perchè niuno poteva fare sì che il disposto della Legge non avesse luogo nel suo testamento; e l'erede che rimaneva solo nella successione, sia testata, sia intestata, non poteva ricusare le porzioni degli altri coeredi mancati, comunque fossero gravate o di debiti o di legati.

potendosi la sostituzione riferire tanto ad una Eredità da acquistarsi, quanto ad una Eredità acquistata. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 14. n. 12 13. — *Rot. Rom. av. Dunozzet. dec.* 882. *n.* 12 *e seg.* — *Ivi, in Avenimen. immissionis super bonis etc. de'* 17 *gennaio* 1736. § 8. *ov. Horzach.*

13. Allorquando la sostituzione è fatta ad uno dei coeredi, nel caso della premorienza di questo, non può aver luogo il *ius accrescendi* in favore dell'erede superstite, ma dove la porzione dell'erede premancato passare all'individuo sostituito in di lui vece. — *Leg. Æquissimum* 2, *e leg.* 39. § 2. *ff. De bonor. possess. secund. tab.* — *Leg. finol. ff. De vulg. et pupill. substit.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 14. *n.* 14.

14. La posiorità si deve a quello che ha la sostituzione espressa, al confronto di quello che, nel diritto di accrescere, non ha che la sostituzione tacita. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec* 14. n 15. — *Brunemann. Commentar. in Cod. lib.* 6. *tit.* 26. *leg.* 6. n. 4. — *Il medes. in Pandect. lib.* 37. *tit.* 11. *leg.* 5. — *Bart in Leg. Re conjuncti n.* 33. — *Giovagnon. Cons.* 82. n. 13. 56. *lib.* 1. — *Barry, De succession. lib.* 3. *tit.* 5. n. 12. — *Peregrin. De fideicom. art.* 9. n. 13. — *Fusar. De substitut. quæst.* 495. n. 19 *e seg.* — *Cyriac. Controv.* 43. n. 3. — *De Luca, De succession. disc.* 48. n. 12.

15. La disputa più volte promossa, se il subingresso nel grado precedente caducato fosse atto a dare ancora il grado di prossimità per la consuccessione col grado non caducato, non forma più soggetto di dubbio nè presso la Ruota fiorentina nè presso la Ruota romana, per lo reiterato Decisioni in materia, o dopo che quest'ultima seguitò francamente la massima della Ruota fiorentina stabilita dal Bonfini ec. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 179. *n.* 3. 4.

16. La teoria nascente dalla teorica del Bartolo, nella *Leg. Quandiu etc.*, appellativa agli effetti della sostituzione volgare, restò nel di lei pieno vigore anche dopo la legge del 1747, ovente, fra gli altri, lo scopo pure di escludere i fidecommissi congetturali. E quando mancano argomenti sufficienti ad indurre limitazione alla predetta teorica, essa deve applicarsi in tutta la sua estensione. — *Decis della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 179. *n.* 2. 8.

17. Il sostituito non può essere in migliore condizione dell'istituito, nè succedere in un diritto che al medesimo non appartiene. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 5. *dec.* 65. *n.* 17. — *Rot. Rom. av. Falconer. tit De jur. patronat. dec.* 53. *n.* 4, *e tit. De legat. dec.* 12. *n.* 10. — *Bellon. De jur. accrescendi, cap.* 7. *quæst.* 68. n. 1. 5, *e cap.* 9. *quæst.* 1. *n.* 8. — *Bonfin. De jure fidcicom. disput.* 68. n. 1, *e disput.* 115. n. 35.

18. Colui che è sostituito all'erede istituito, nel caso che questi non adempia ai precetti del testatore, non può profittare della sostituzione, se l'erede istituito premuore al testatore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 14. n. 2.

19. La sostituzione, ordinata in un tassativo e determinato caso, non fa tacere il *ius accrescendi*, se non quando il sostituito dimostra essersi verificata quella precisa condizione cui fu subordinata la sua vocazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 14. n. 1.

20. Quando l'istituzione dell'erede è subordinata a delle condizioni, o comprende tanto il caso che l'istituito non voglia adempiere alle medesime, quanto quello di non poterlo adempiere, come nel caso di premorienza al testatore, se si verifica l'impotenza, tace la sostituzione nella quale si risolve il *ius accrescendi*. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 14. n. 3.

---

§ 3.

DELLA VOCAZIONE A SUCCEDERE *AB INTESTATO*, SECONDO LA LEGISLAZIONE SUCCESSORIA ATTUALMENTE VIGENTE IN TOSCANA (1).

1. Le successioni ai congiunti sono fondate nell'ordine naturale, ed approvate dalla Legge Divina. — *Tes. del F. Tosc* tom. 40. *dec.* 71. *n.* 2. — *Domat, Des successions* § 4.

2. L'ordine delle successioni dipende dalle Leggi Civili, ed è perciò che il legislatore può farvi quei cangiamenti che sono più adattati al buon sistema sociale. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 71. n. 16. — *Heinec. Element. jur. natural. tit.* 1. § 288. *Huber. De jur. civ. lib.* 2. *sez.* 6. § 24 *e sez.* 4. *cap.* 6. § 34. — *Strych. Dissert. De mutat. success. in fomil. illustr.* § 30.

3. Secondo l'art. finale del Diritto Patrio successorio del 18 agosto 1814, deve osservarsi, in tutto ciò che non è stato nel medesimo disposto quanto all'ordine di succedere, il Diritto Civile Romano. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 14. n. 1.

4. Il nostro Editto successorio può ricevere intelligenza e conciliazione dalle Leggi Romane, giacchè di regola la patria sanzione ha forza dei Gius comune quando a quello si riferisce. — *Leg.* 26. 28. *ff. De Leg.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 71. n. 5.

5. Le donne in Toscana sono escluse, in concorso dei maschi, dall'Eredità intestate. — *Leg. de'* 18 *agosto* 1814. *cap.* 8. § 32. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 134. n. 24.

6. Le femmine, ritenendo il diritto di sanità, non possono considerarsi estranee. — *Rot. Tosc. in Volaterr. successionis del* 29 *settembre* 1733. *av. Bonfini relat.* § 5. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 40. *dec.* 71. n. 19.

7. Le femmine non possono riguardarsi assolutamente escluse dalla successione, quando vi prendono parte o quando non passa nel maschio la totalità dei beni paterni, coll'obbligo di comunicare la legittima *quantitativa*, o sia in contanti, ma positivamente colla trasmissione della proprietà o dominio di tanti beni corrispondenti al di lei emolumento. — *Leg. del* 18 *agosto* 1814. § 43. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 71. *n.* 19.

8. La vocazione dei congiunti tanto *agnati* che *cognati*, o siano *ascendenti materni* o siano *trasversali*, stabilita in ultimo luogo nell'art. 23 dell'Editto successorio del 18 agosto 1814, devo intendersi con l'ordine medesimo prescritto dal Diritto Civile Romano. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 14. *n.* 2.

9. La vocazione dei trasversali contemplati nella sede finale dell'articolo suddetto non è simultanea, ma bensì successiva alla vocazione degli ascendenti materni, conforme al Diritto Civile Romano. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 43. *dec.* 14. n. 3.

10. Pel disposto dell'art. 23 dell'Editto successorio Toscano, in questa parte conforme al novissimo Diritto Romano contenuto nella Novella CXVIII, in difetto di discendenti, o ascendenti, di fratelli o sorelle o loro discendenti, e di agnati maschi trasversali fino al quarto grado, sono chiamati a raccogliere la successione i congiunti tanto agnati quanto cognati fino al decimo grado, senza distinzione di sesso, e osservata solamente la prossimità. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 14. n. 4. — *Ann. di Giuris.* an. 6. *p.* 2. col. 903. e 1477. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 15. *dec* 273. n. 1. *et in Rom. immiss. de'* 14 *gennaio* 1760. *ov. Ubaldi* § 2. — *Mart. De success. legal. p.* 3. *quæst.* 10. *art.* 1. *n.* 1.

11. Trattandosi di trasversali nella successione intestata, il

---

(1) Anticamente le successioni intestate si regolavano fra noi a seconda degli Statuti che vigevano nel luogo ov'erano situati i beni ereditari, senza distinzione se le persone escluse od escludenti fossero, o no, soggette alli Statuti medesimi.

Digitized by Google

più prossimo escludo il più remoto. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 464.

12. La prelativa successione accordata dall'Editto successorio toscano ai figli e discendenti maschi di maschio, agli ascendenti della linea paterna, ed agli agnati maschi collaterali procede tassativamente nel solo caso che si tratti di succedere *ab intestato* ad un maschio ascendente della linea paterna, o discendente da maschio, o agnato collaterale. — Trattandosi di succedere ad una femmina che non sia la madre, ancorchè si tratti di femmina agnata, la successione si regola, per espresso disposto dallo stesso Editto successorio toscano, ai termini del Diritto Romano, per cui il più prossimo esclude il più remoto, senza distinzione di sesso. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2 *col.* 354. — *Ivi, an.* 11. *p.* 2. *col.* 162.

13. Il disposto dell'art. 19 dell'Editto successorio de' 18 agosto 1814 stabilisce, che ove non esista alcuna sorella del defonto, in tal caso la madre e le altre ascendenti femmine della linea paterna, osservata sempre la prerogativa del grado, succedono esclusivamente in tutta l'Eredità. Mancando le sorelle, non potrebbero concorrere con la madre e con le ascendenti femmine della linea paterna lo figlio dei fratelli premorti, ed i figli maschi o femmine delle sorelle ugualmente predefunte. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 148. — *Mugnoni, Comm. all' Editto succes. tosc. tom.* 2. *art.* 19. §. 28.

14. L'usufrutto che l'Editto successorio toscano attribuisce alla madre, ora d'una quota, ora della totalità dell'asse ereditario, nel concorso di quelli cui ne deferisce la proprietà, costituisce per lei una vera e propria consuccessione. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 1. *col.* 187.

15. Nella successione intestata della femmina, l'ava materna escludo il patruo della defunta. — *Ann. di Giuris.* an. 8. *p.* 2. *col.* 354.

16. L'avo paterno, come costituito in grado più remoto di fronte alla nipote della di lei madre e sorella, rimane escluso dalla successione, non tanto nella loro Eredità, quanto nella loro legittima. — *Ann. di Giuris.* an. 11. *p.* 2. *col.* 163.

17. Anche nel concorso dei figli di primo grado, i nipoti succedono per diritto nell'Eredità dell'avo, e non desumono il diritto di succedere all'avo stesso dalla persona del loro autore premorto (1). — *Instit.* § 8. *tit. De hered. quæ ab intestato deferuntur.* — *Novell.* 118. § 1. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 689.

18. L'erede dell'erede si considera, al pari del primo erede, qual erede del defunto o, non altrimenti di lui, ne rappresenta la persona a tutti gli effetti. — *Ann. di Giuris.* an. 9. *p.* 2. *col.* 1091.

19. Il vocabolo *rappresentazione* è stato dalla Giurisprudenza introdotto non già per significare che i nipoti assumono la rappresentanza della persona del loro padre, ma soltanto per indicare che venendo ammessi a succedere per removione di ostacoli, attesa la premorienza del loro autore, debbono conseguire quella medesima porzione che il loro autore avrebbe conseguito se fosse stato vivente. — *Ann. di Giuris.* an. 8. *p.* 2. *col.* 689. 690. — *Ronchia, De success. ab intest. n.* 8. § 3. — *Robles, De repræsentat. lib.* 1. *cap.* 2. *in fin.* — *Hartmann Pistor. quæst. juris, lib.* 4. *quæst.* 7. *n.* 3. *vers. His ita stantibus infertur ec.*

20. È una conseguenza giuridica del *diritto di rappresentazione* conservato dall'Editto successorio toscano ai figli e figlie per conseguire dall'Eredità dell'avo quanto avrebbe conseguito il padre o la madre loro se fossero stati in vita, quella di trasferire con i diritti del rappresentato i doveri e gli obblighi d'imputazione che lui vincolavano, onde non abbiano a conseguire sull'Eredità dell'ascendente più di quello che sarebbe stato dovuto alla persona che sono chiamati a rappresentare. — *Ann. di Giuris. an* 9. *p.* 1. *col.* 450. 451.

21. La *Novella* 118. di Giustiniano nella stabilisce relativamente alla successione intestata dei coniugi, pe' quali rimase in osservanza l'*Editto del Pretore.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 10. *n.* 8.

22. La Legge de' 18 agosto 1814 avendo disposto di tutte le successioni intestate, ed espressamente ancora di quella del coniugi, vennero essi a conseguire per legge civile quella qualità di eredi, che rende ad essi estraneo l'*Editto del Pretore.*—*Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 10. *n.* 9.

23. L'Editto relativo alla successione intestata del 18 agosto 1814, nell'art. 26 del cap. 3 ordina, che nella mancanza di discendenti legittimi e naturali, di ascendenti e di collaterali fino al decimo grado inclusivo, e nella mancanza ancora di figli naturali o spurii, il coniuge superstite succeda in tutta l'Eredità del coniuge defunto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 10. *n.* 1. 2.

24. Per l'immediata vocazione del coniuge superstite alla successione intestata del coniuge defonto, concessagli dalla Legge, non esiste nè ingiustizia, nè omissione che debba correggersi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 10. *n.* 10.

25. Il padre e la madre dei figli naturali sono ammessi all'Eredità di questi, non come eredi nel loro ordine d'ascendenti preferibili ai collaterali, concorrenti con essi, ma in esclusione soltanto del coniuge superstite o del Fisco. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 20. *n.* 8.

§ 4.

DELLA QUALITÀ EREDITARIA.

1. La semplice instituzione d'alcuno in erede non basta a costituirlo tale, senza la prova che tal qualità sia stata dal medesimo assunta. — *Ann. di Giuris.* an. 9. *p.* 2. *col.* 748.

2. Per attribuire qualità ereditaria alla persona che in un testamento è nominata erede, è del tutto inefficace questa verbale qualificazione, ove ad essa non corrispondo il subietto e la sostanza della disposizione che la riguarda. — *Ann. di Giuris.* an. 8. *p.* 2. *col.* 520. — *Rot. Rom. in Comerinen. nullit. testament. et codicill. de' 12 aprile* 1839. *av. Alberghini*, § 6 *in fin.*

3. Gli eredi e successori chiamati in un Atto, s'intendono sempre quelli che con effetto succedono nel gius universale.— *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 22. *n.* 47.

4. Dall'ultima tavola testamentaria emerge a favore dell'erede un legittimo titolo capace a stabilire la presunzione del di lui buon gius. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 24. *dec* 67. *n.* 1.

5. La qualità ereditaria devo stabilirsi sul resultato di prove univoche e concludenti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 64. *n.* 7. — *Accaris. dec.* 109. *n.* 1.

(1) La verità di un tale principio ultra l'emergere immediatamente dal disposto delle Leggi sovracitate, in cui, parlandosi di consuccessione dei figli in primo grado e dei nipoti, si usano espressioni tali da indurne parificità di diritto, trae valido appoggio da non poche argomenti, vedendosi, per mo' d'esempio, che nominato in erede il figlio di primo grado a premorto questo al testatore, il nipote preferito rompe il testamento dell'avo (*Leg.* 2. *Cod. De liberis præteritis*); che le giuste cause di diseredazione, concorrenti di fronte al figlio di primo grado, non sono nel caso della di lui premorienza di ostacolo alla successione de' nipoti (*Leg. Si quis posthumus*, § *final. ff. De liberis et posthumis*, e *Leg. Si ex patronis* 10 *ff. De bonis libert.*); che l'incapacità dei figli di primo grado non nuoce ai figli di grado ulteriore (*Leg. Aliud* 29. § *Et quid si, ff. De liberis et posth. præteritis*); che i nipoti sono ammessi a querelare come inofficioso quel testamento, il quale non sia stato querelato come tale dal loro padre (*Leg.* 31. *ff. De inoff. testam.*); e che finalmente, ove esistano Statuti o Leggi le quali accordino nella successione dei discendenti la prelazione ai maschi nel concorso delle femmine, la femmina di ulterior grado, nata da un maschio di primo grado premorto, non succede insieme con il figlio maschio di primo grado nella eredità dell'avo e rispettivo padre.

Digitized by Google

6. In materia di successione è ammessa anco la prova artificiale e sussidiaria all'effetto di giustificare la discendenza grado per grado da un comune stipite. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros.* tom. 9. *dec.* 38. n. 3. 25. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 1. *col.* 463. — *Rot Rom. av. Molines, dec.* 793. n. 4.

7. La presunzione della Legge nelle questioni di successione, milita per l'identità, od esclude la pluralità delle persone, finchè questa non venga concludentemente provata da chi la sostiene. — *Rot. Tosc. in Pistorien. beneficii* 24 *maggio* 1784. *ov. Frullani.* — *Ivi, in Florent. patriciatus,* 6 *marzo* 1790. *ov. Arrighi.* — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 463-464. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 5. *tom.* 1. *dec.* 215. *n.* 5. 22. — *Ivi,* in *Nuperrim.* tom. 1. *dec.* 120. n. 3. — *Polit. De fideicomm. dissert.* 63. *n.* 17.

8. Quando si tratta di provare la successione, sono sufficienti prove più leggiere o meno gravi di quelle che si richiedono per provare il vincolo del matrimonio. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 21. *dec.* 6. *n.* 7. — *Rot. Rom. ov. Seraphin. dec* 1099. *n.* 12. — *Ivi, in Recent. p.* 10 *dec.* 232. *n.* 12.

9. Il possesso o l'appropriazione delle cose ereditarie somministra un fondato riscontro, onde desumere la qualità ereditaria nel possessore delle medesime. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 10. *dec.* 64. *n.* 5.

10. La qualità ereditaria in persone rozze o idiote non si presume in conseguenza di quelli atti, che per loro propria natura sarebbero valevoli ad inferirla. — *Tes.* del *F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 64. *n.* 8. — *Accaris. dec.* 3. *n.* 21.

11. La qualità nei figli di primo a d'ulterior grado, d'eredi del padre e rispettivamente dell'avo, è assistita dalla presunzione di legge, nè può loro contrastarsi senza somministrarne la prova in contrario. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 163.

12. La presunzione che fa il padre erede del figlio, o il figlio erede del padre, non procede agli effetti pregiudiciali, ma vuolsi che la qualità ereditaria rimanga stabilita per mezzo di fatti valevoli a comprovare l'immissione dell'uno nell'Eredità dell'altro, non referibili ad altra causa o titolo che a quello di erede. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 120. *n.* 1. 2. — *Tes del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 23. *n.* 2. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 169. — *Ivi, an* 5. *p.* 2. *col.* 1161. — *Ivi, an.* 6. *p.* 2. *col.* 1387. — *Ivi, an.* 8. *p.* 2. *col.* 273-274. — *Ivi, an.* 10. *p.* 2. *col.* 334.

13. Per concludere la prova di cui è parola nel numero precedente, non bastano gli atti di sua natura referibili a causa diversa, nè il solo possesso dei beni del defunto, se non si prova il legittimo ed espresso consenso di quello, in di cui nome sono descritti i beni. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 120. *n.* 4. 6.

14. Perchè la gestione d'alcuno possa dirsi fatta in qualità d'erede, è necessaria la prova dell'animo deliberato in chi l'ha assunta di volere essere erede. — *Leg.* 20. *ff. De acquir. vel omitt. hered.* — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 333. *e col.* 505.

15. La voltura dei beni all'estimo e i relativi certificati sono insufficienti di per sè stessi (*vedi il numero seguente*) a fare prova della qualità di erede dell'antecedente possessore, in quello che vien descritto come tale o in di cui testa se ne è eseguito il trasporto. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 749.

16. Non può non ritenersi la qualità di erede del padre, nel figlio che ha proceduto a voltare all'estimo in proprio conto i di lui beni, e che, convenuto in tal qualità in altri giudizii, non l'ha impugnata. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 436.

17. Vanamente si contrasta dal debitore la qualità di erede del suo creditore a quello cui prima del giudizio è stato solito di corrispondere i frutti del suo debito. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 436.

§ 6.

DEI MEZZI *POSSESSORII* E *PETITORII* COMPETENTI AGLI EREDI, ONDE PERSEGUITARE IN GIUDIZIO I PROPRII DIRITTI EREDITARII.

1. Il possesso delle cose ereditarie può domandarsi dall'erede, tanto col rimedio interdittale *quorum bonorum* che inizia un giudizio possessorio, quanto coll'azione della petizione dell'Eredità che apre l'adito a un giudizio petitorio. (*Voet, ad Pand. lib.* 43. *tit.* 2. *n.* 1. *vers. Licet enim ec.* — *Richer. Univers. Jurisprud. tom.* 7. § 686). Nell'ambiguità della parte conclusiva del libello, l'indole dell'azione rimane determinata dalle altre parti del libello medesimo, o da ogni altro riscontro onde possa desumersi la mente o l'intenzione dell'attore d'intentare piuttosto l'uno che l'altro giudizio. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 945.

2. Il possesso provvisionale dell'Eredità, accordato all'erede scritto in un testamento, che non presenta vizii visibili, dalla *Legge final. Cod. De Edict. Divi Adriani tollendo,* nulla ha di comune con l'esecuzione parata per altri effetti accordata agl'istrumenti notarili. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 483.

3. Per trattenere o sospendere all'erede scritto in un testamento il possesso provvisionale dell'Eredità in virtù del rimedio derivante dalla *Leg. fin. Cod. De Edict. Divi Adriani tollendo,* non sono ammissibili eccezioni fondate sul difetto di sana mente del testatore o di capacità legale nell'erede, a meno che non siano incontinenti provate; nè sono attendibili obietti d'imperfette forme o di men completo locuzioni; ma soltanto quei vizii che investono la materialità o la forma probatoria ed estrinseca dell'instrumento, e che cadono sotto l'ispezione degli occhi del corpo. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 453-461. — *Brunemann, in Cod lib.* 2. *tit.* 33. *n.* 14. — *Angel. De legit. contradict. quæst.* 2. *art.* 1. *n.* 22; *e quæst.* 11. *art.* 3. *n.* 77. — *Menoch. De adipiscend. posses. remed.* 4. *n.* 743. 746. 748. 759. — *Il medes. De arbitrar. judic. lib.* 2. *cent.* 1. *cas.* 12. — *De Luc. De judic. disc.* 26. *n.* 15. 16; *disc.* 42. *n.* 10. *e disc.* 44. *n.* 39. 40. — *Constant. vot. dec. Vot.* 46. *n.* 1 *o* 4 *inclus.* — *Adden. De hereditar. action.* — *Bonfin. in Bannim. cap.* 12. *n* 72.

4. Il rimedio della restituzione *adversus inconsulto aditam hereditatem* non è esercibile ove non concorrono gli estremi, 1° dell'ignoranza del testamento, 2° della lesione, 3° del termine quadriennale entro il quale è data sperimentarla. — *Ann. di Giuris. an.* 2 *p.* 2. *col.* 302.

5. L'azione della petizione dell'Eredità non si prescrive, ai termini del Diritto Comune, che col lasso di 30 anni. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 613. — *Ivi, an.* 6. *p.* 2. *col.* 616.

6. La petizione dell'Eredità non è proponibile contro il possessore a titolo singolare, nè contro il donatario, ma soltanto contro il possessore a titolo ereditario. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 727-728.

7. Colui che intenta la petizione dell'Eredità, deve provare in sua qualità lo modo chiarissimo e tale da escludere qualunque possibile in contrario. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 124-126.

8. Una volta che il figlio reclamante in paterna Eredità ha con mezzi legittimi giustificato d'esser nato dal matrimonio di quello la cui Eredità reclama, ha in suo favore la presunzione dell'esistenza o dell'identità, fino a prova contraria da concludersi per parte di chi tal'esistenza o tale identità gli contrasta. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 750. — *Ivi, an.* 11. *p.* 2. *col.* 564.

9. Nel giudizio universale di petizione d'Eredità, a differenza dei particolari giudizii di reivindicazione, vengono i frutti percetti anco prima della contestazione della lite, senza distinzione di buona o mala fede con cui siano stati percetti; e solamente il possessore

Digitized by Google

di buona fede può esimersi dal restituirli, quando giustifichi di non essersi con quelli locupletate. — *Leg. Item veniunt, ff. De heredit. petit.* — *Leg.* 1. § 1. *Cod. eod. tit.* — *Ann. di Giuris.* an. 6 p. 2. col. 1476. — *Cujac. in Leg.* 1 e 2 *Cod. eod. tit.* — *Brunemann. in d. Leg. Item veniunt*, n. 8.

10. Gli estremi della prova di dominio nell'attore e di possesso nel convenuto, quanto sono necessarii e si adattano al giudizio particolare di reivindicazione, ove si domanda l'aggiudicazione di una cosa certa e determinata, altrettanto non si richiedono e non convengono al giudizio universale di petizione d' Eredità, cioè di diritto che può anco sussistere indipendentemente da ogni oggetto materiale e corporeo. — *Leg. Hereditos*, 30. *in princ. ff. De Heredit. petit.* — *Leg. Bona quidem* 3. § *Hereditatis* 1. *ff. De bonor. possess* — *Leg. Bonorum* 208. *ff. De verbor. significat.* — *Ann. di Giuris.* an. 6. p. 2. col. 1478.

11. È regola, che fra più mezzi diretti ad impugnare la sussistenza e l'efficacia d'un testamento, la soccumbenza in uno non impedisce l'esperimento degli altri. — Conseguentemente un titolo, sopravvenuto dopo il primo male intentato giudizio, può servire di fondamento alla petizione della medesima Eredità. — *Ann. di Giuris.* an. 11. p. 1. col. 212. 213.

SEZIONE II.

Delle Eredità considerate *obiettivamente*.

§ 1.

GENERALITÀ

1. L'Eredità è un titolo abile a trasferire il dominio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 61. n. 8. — *Heinecc. Elem. jur. lib.* 2. *tit.* 1. § 334.

2. Non può verificarsi Eredità, se non di colui che è morto: nè può aver luogo porzione legittima se non che sull'Eredità. — *Leg.* 1. *ff. De hered. vel act. vend* — *Leg.* 24. *ff. De verb. signif.* — *Leg.* 11. *ff De liber. et post.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 22. n. 23. — *Ivi, tom.* 18. *dec.* 41. n. 4. — *Rot. Rom. in Recent. dec.* 32. n. 8. p. 14. — *Ivi, av. Priol. dec.* 433. n. 8.

3. Sotto la parola Eredità può benissimo intendersi il godo possesso, e la materiale detenzione delle cose ereditarie. — *Leg.* 138. *ff. De verb. signif.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 23. n. 29.

4. Nel comune uso di parlare ed anche nel linguaggio giuridico, la parola « patrimonio » riferita all'epoca della morte del disponente suona per lo più lo stesso che Eredità. — *Ann. di Giuris.* an. 8. p. 2. col. 684.

5. La successione sopra i mobili si regola colle stesse leggi che quella degli immobili, quando si tratta d'oggetti destinati ad uno durevole permanenza nel luogo che gli circonscrive. — *Ann. di Giuris.* an. 4. p. 2. col. 503. — *De Luc. De success. disc.* 19. n. 11.

6. Un'Eredità non può divenire patrimonio dell'erede, e vantaggiare i di lui creditori, se non pagati prima i debiti dell'autore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 37. *dec.* 62. n. 1. — *Merlin. De pignor. lib.* 4. *tit.* 1. *quest.* 35. n. 4.

7. I capitali di contanti di un'Eredità, che si deferisce per legittima successione alle figlie, ed amministrata dalla madre, debbono figurare nello stato attivo e passivo della stessa Eredità. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 38 n. 1.

8. La privazione dell'Eredità può riferirsi tanto ad un gius quesito, che ad un gius querendo. — *Rot. Tosc. in Florent. præt. nullit. testam.* 8 *aprile* 1775. *av. Bizzarini.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 23. n. 28. — *Rot. Rom. av. Seraphin. dec.* 749 n. 9., *av. Bichio, dec.* 89. n. 11. *av. Dunezet. jun. dec.* 882, n. 12. 13. *ed av. Olivat. dec.* 201. n. 18. — *Sammlaist. contro v.* 121. n. 50. — *Altogrod. Jur. controv.* 41. n. 11.

9. Quando un'Eredità è contrastata da più pretendenti, è convenevole cosa che sia affidata ad un'amministratore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 57. n. 1.

§ 2.

DELL'ADIZIONE LIBERA DELL'EREDITÀ.

1. L'adizione dell'Eredità consiste non solamente nel fatto, ma anche nell'animo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 46. *dec.* 50. n. 7.

2. L'adizione dell'Eredità si pone in essere non solo espressamente, ma anco tacitamente ed implicitamente, e per mezzo di atti che non possono farsi senza il diritto e nome di erede. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 11. n. 4. — *Bartol. ad Leg. Gerit, ff. De acquir. hered.* — *De Luca, De hered. dec.* 11. n. 4.

3. La tacita adizione dell'Eredità non si presume, se non è accompagnata da atti che importino un'espressa volontà di accettarla — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 50. n. 2.

4. L'adizione dell'Eredità non si presume, ma deve concludentemente provarsi, in ispecie trattandosi di erede estraneo e testamentario. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 11. *dec.* 22. n. 44. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 50. n. 5. — *Mascard. De probat. conclus.* 40. n. 8.

5. Non si presume la tacita adizione dell'Eredità, quando si tratta di erede la di cui volontà ha bisogno di essere integrata, e di Eredità manifestamente dannosa. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 50. n. 3. — *Ann. di Giuris. an* 6. *p.* 2. *col.* 1387. — *Rot. Rom. in Verulan. concursus, de'* 15 *giugno* 1736. *av. Calcagnino.*

6. Per escludere la tacita adizione dell'Eredità basta qualunque titolo, anche putativo ed apparente. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 50. n. 6.

7. Le modiche distrazioni delle cose dell'Eredità, per supplire alle spese funerarie ed alle spese occorse per la coltura dei campi ed al trasporto dei mobili ereditati dalla casa del defonto a quella propria dell'erede, non inducono argomento di accettazione di Eredità. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 50. n. 20.

8. Non può esser dubbia l'accettazione dell'Eredità in quello che della proprietà degli assegnamenti in tal modo pervenutigli dispone a favore degli eredi suoi proprii (1). — *Ann. di Giuris.* an. 8 *p.* 2. *col.* 1069-1070.

9. La voltura d'alcuni beni ereditarii con la espresso qualificazione d'erede, manifesta l'animo di adire, e prova avvenuta di fatto l'adizione della Eredità. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 188.

10. L'abitazione continuata dal figlio nella casa paterna, e il non discarico degli oggetti in quella ritrovati, fanno presumere l'accettazione dell'Eredità. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2 *col.* 1130.

11. La denunzia all'ufizio del Registro, il pagamento del diritto di successione, la voltura ai libri estimali e la vendita dei beni apparteconti all'Eredità paterna, sono atti che inducono la libera adizione dall'Eredità medesima nel figlio (*Rot. Rom. in Recent. dec.* 265. n. 3; *dec.* 781. n. 2. *p.* 3; *dec.* 470. n. 2. *p.* 4 *et dec.* 373. n. 34. *p* 9. *tom.* 2. — *Alexand. cons.* 32. n 1. *lib.* 3. — *Mantic. De*

(1) È certo in diritto, che col testamento si può adire una Eredità. — Vedi il disposto della Legge 88, § 2. *ff. De acquirend. vel omittend. heredit*, commentato dal Gothofredo, nel modo seguente: « Potest quis testamentum faciendo hereditatem adire, et quasi contrahere, hoc est, qui testatur de re hereditario sibi relicta, videtur gerere pro herede. »

Digitized by Google

conject. ultim. volunt. lib. 12. *tit.* 12. *n.* 7. 8. — *Bartol. in Leg. Gerit, n.* 3. *ff. De acquir. hereditat.*), il quale non può conseguentemente insorgere ad impugnare il fatto paterno, dopo avere liberamente adito, ed essersi immischiato nella Eredità del padre. — *Leg. Cum a matr. Cod. De reivend.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 54. *n.* 2. 3. — *Rot. Rom. in Recent. dec.* 263. *n.* 3. *p.* 1. *tom.* 3.

12. La regola stabilita nel *numero precedente*, procede ancorchè si tratti di pecolio quasi-castrense, rapporto al quale il padre abbia assunta una obbligazione per il figlio, ogni qualvolta il padre stesso abbia promessa l' indennità, per cui si fa luogo alla regola desunta dalla Legge *Vindicant. ff. De evict.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 54. *n.* 4. — *Barbosa, axiom.* 85. *in verbo Exceptio, n.* 3.

13. Colui che è chiamato in giudizio nella qualità di erede del padre, e che contesta con impegno la lite, impugnando l'esistenza di un credito reclamato, fa presumere di avere accettata la paterna Eredità. — *Leg.* 20. *e Leg.* 88. *ff. De acquir. vel omitt. hered.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 90. *n.* 4. — *Voet, ad Pandect. lib.* 29. *tit.* 2. *n.* 57. — *Menoch. Præsumpt.* 201. *n.* 40. 80.

14. La soddisfazione di oneri e debiti gravanti l' Eredità importano adisione libera della medesima, specialmente ove si tratti di figli, nei quali l' animo di volere essere eredi del padre facilmente presumesi. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 260. — *Rot. Rom. in Spoletan. immission. quoad bon. etc. de'* 27 *aprile* 1789. *av. Testa, §* 13. — *Vinn. Instit. lib.* 2. *tit.* 19. § 6. *n* 5.

15. Non può agirsi personalmente contro di alcuno come erede, ove non si giustifichi che il medesimo abbia adita la Eredità, e siasi in qualche modo in quella mescolato. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 693.

16. La dilazione sovorchia dell' erede ad adire l' Eredità, se può dar diritto ai creditori d' adire il giudice per fare assegnare a quello un termine a dichiararsi, non autorizza però ad agire personalmente contro il medesimo. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 693.

17. L' erede che non domanda la sospensione del termine dall' istanza all' effetto di deliberare sull' adisione dell' Eredità, ma sibbene sulla prosecuzione del giudizio, rennnzia implicitamente al primo di detti termini. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 487.

18. Non è permesso ai tutori e curatori di adire liberamente, nell' interesse dei pupilli e minori, una Eredità ai medesimi deferita, senza l' approvazione del giudice. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 599-600.

19. L' erede instituito con testamento, nel prendere il possesso dei beni ereditarii, non ha bisogno di citare i sostituiti all' atto dell' adizione. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 36. *n.* 6.

20. La qualità d' erede libero una volta indossata, non può a piacimento dimettersi. — *Leg.* 4. *Cod. De repud. vel abstinenda hered.* — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 261. — *Rot. Rom. in Firmana dotis de'* 22 *aprile* 1785. *av. Lancellot.* § 11.

21. L' adisione libera all' Eredità fatta dall'erede universale, e assegnata dalla divisione del patrimonio o dall'accettazione pura e semplice d' una massa di beni stimata corrispondente alla dimissione dei debiti ereditarii, produce a carico dell' erede ed assegnatario, e di fronte al legittimario a condividente, l' effetto d' un accollo generale ed aversionale dei debiti stessi, ancorchè per l' innanzi in più o men parte comuni, e l' obbligo di rilevare l' altro dalla molestie dei creditori. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 1024. — *Conciol. De hered. art.* 1. *n.* 19 *e seq.*

22. L' erede, mediante la semplice adisione, si obbliga a pagare liberamente i pesi ereditarii e i legati, non ostante l' esistenza dell' intero usufrutto a favore del proprio padre. — *Leg.* 1. *Cod. Si certum petat.* — *Leg.* 1. 2. *Cod. De hered. vel act. vend.* — *Leg. fin. Cod. De hereditar. action.* — *Leg.* 33. *ff. De legat.* 2°. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 707-708.

23. La libera adisione di un' Eredità non produce la confusione in pregiudizio dei terzi, come sono i creditori e compratori di beni dell' erede. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 12. *dec.* 34. *n.* 3. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 7. *n.* 4. — *Ansald. De comm. disc.* 85. *n.* 17. 18. — *Olea, De cess. jur. quæst.* 3. *n.* 2. — *Salgad. Labyr. cred. p.* 1. *cap.* 42. *n.* 30.

24. L' erede, mediante il *quasi contratto* di adisione di Eredità, non si obbliga con vincolo ipotecaria verso i creditori e legatarii del defunto, ma con una mera azione personale. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 7. *n.* 2.

25. Soltanto di fronte all' Eredità beneficiata la sorte dei creditori del defunto resta fissata al giorno dell' aperta successione; ma, di fronte all'Eredità adita liberamente, essi possono anche dopo l' adisione provvedere al loro interesse in tutti i modi permessi dalla legge. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 612.

26. Gli atti importanti accettazione di Eredità, mentre possono compromettere, di fronte ai creditori della medesima, il donatario che gli esegnisce, non gli sono d'ostacolo a opporre contro coloro che pretendono di partecipare alla successione il titolo il quale escluda quella loro pretesa. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 1. *col.* 436.

27. Il principio, che senza una speciale renunzia non può dall' accettazione dell' Eredità paterna argomentarsi l' accettazione degli oneri imposti alla legittima (*Tes. del F. Tosc. tom.* 37. *dec.* 60. *n.* 6.), è inapplicabile al caso in cui l' instituzione in erede del figlio non sia sottoposta a vincolo alcuno. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 172-173.

§ 3.

DEI DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI EREDI.

a) *Dell' erede libero.*

1. L'erede rappresenta pienamente la persona del defunto. — *Leg. Ex qua persona* 149, e *Leg. Heredem*, e *Leg. Hereditas, ff. De reg. jur.* — *Leg.* 17. *ff. De evict.* — *Leg. Her. ff. De acquir. hered.* — *Leg. Cum hered. ff. De acquir. possess.* — *Leg.* 1. *Cod. Ut act. ab hered. et contra hered. etc.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 25. *dec.* 44. (prima) *n.* 4. — *Voet, ad Pandect. tit. De acquir. hereditat. n.* 31.

2. L'institusiona in erede opera confusione del diritto d'azione e compensazione. — *Leg. Debitor*, 7. *in princ. Cod. De pact.* — *Leg. Stichum* 95, § *Additio* 2. *ff. De solut.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 9. *n.* 15. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 7. *dec.* 198. *n.* 6. — *Castil. De usufruct. cap.* 71. *n.* 1.

3. Negli eredi si ammette l' errore di fatto, e si presume l' ignoranza rispetto alle cose dei loro autori. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 64. *n.* 7. — *Rot. Rom. dec.* 73. *n.* 6, *e dec.* 1. *n.* 5. *av. Falcon.*

4. L' erede che allega la propria ignoranza in ciò che riguarda il fatto del suo autore, rifonda nella parte contraria l'onere di provare la di lui scienza positiva. — *Leg.* 21. *ff. De reg. jur.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 42. *dec.* 61. *n.* 11. — *Rot. Rom. in Recent. dec.* 705. *n.* 2. *p.* 2. — *Ivi*, *av. Seraph. dec.* 616. *n.* 9.

5. I documenti ereditarii debbono ritenersi e custodirsi dall' erede, a solo può nei congrui casi ordinarsi il deposito di quelli che riguardano i crediti rimasti indivisi fra l' erede ed il legittimario. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 1162.

6. A favore dell' erede testamentario si rilascia ogni opportuno mandato contro qualunque detentore dei beni ereditarii. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 174. *n.* 1.

7. Agli eredi del mandante compete l'azione diretta del man-

Digitized by Google

dato, per farsi rendere conto del subietto del mandato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 31. *n.* 3.

8. Quando gli eredi, sebbene non beneficiali, giustificano di non aver preso alcun oggetto dell'Eredità, non possono essere astretti oltre lo forze ereditarie. — *Rot. Tosc. in Pistorien. inventarii, seu pecuniaria del* 20 *settembre* 1769. § 2. 3. *av. Moneta.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 86. *n.* 5. — *Ivi, tom.* 26. *dec.* 57. *n.* 1. — *Fierli, Osser. tom.* 2. *oss.* 177. *p.* 51.

9. Il patrimonio proprio dell'erede non è tenuto a pagare i debiti e i legati coo vincolo d'ipoteca, sebbene il successore universale nella mancanza d'inventario possa essere responsabile, colla garanzia dei proprii beni, all'estinzione di tutti i debiti e legati. — *Leg.* 19. *ff. De pignor. et hypoth.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 7. *n.* 3. — *Rot. Rom. av. Coccin. dec.* 1623. *n.* 6. — *Cristin. dec.* 85. *n.* 3. — *Richer. Jurispr. univ. tom.* 9. § 1650.

10. Quando il creditore diviene erede del suo debitore, il credito di esso si deduce dal patrimonio del defunto, malgrado la confusione del credito o debito, operata in forza della seguita adizione. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 40. *dec.* 71. *n.* 12. — *Merlin. De legit. lib.* 2. *tit.* 1. *quest.* 16. *n.* 1. 7. 8.

11. Di fronte alla presunzione di validità che assiste i testamenti, e alla presunzione di buon gius che dal testamento deriva all'erede scritto, non che ai diritti che a lui concede la legge, non è ammissibile il sequestro o economia giudiciale per parte di eredi intestati, o scritti in un testamento precedente, per cui venga a privarsi l'erede scritto nell'ultimo testamento del possesso dei corpi ereditarii, ove specialmente manchi un ragionato pericolo di dispersione. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 434-435.

12. Gli eredi della moglie lasciata erede dal marito, non possono dai creditori dello stesso marito essere molestati, se non provano concludentemente che la detta moglie avesse adita l'Eredità predetta. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 50. *n.* 1.

13. I titoli di credito, ed anco di condominio, che per ragione di lucro dotale possono avere gli eredi del marito sopra i beni della di lui moglie defunta, non distruggono il dominio, che sopra gli stessi beni appartiene ai di lei eredi legittimi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 81. *n.* 2.

14. In astratto non può impugnarsi nell'erede il diritto alla detrazione della *quarta falcidia*. — *Leg. Quamquam* 10, *Cod. Ad leg. Falcid.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 32. *n.* 1.

15. Non può parlarsi di *quarta falcidia*, finchè non è legalmente provata la deficienza di assegnamenti ereditarii al pieno pagamento dei legati, salva la quarta di ragione all'erede dovuta. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 32. *n.* 3. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 14. *dec.* 336. *n.* 8.

16. L'erede col pagare i legati viene tacitamente a rinunziare ad ogni detrazione di *falcidia*. — *Novella* 1, *De haered. et falcid. cap.* 3. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 32. *n.* 2. — *Richer. Jurisp. univ. tom.* 8. § 742. — *Comerell. De legat. lib.* 13. *n.* 89. — *Mangil. De imput. quest.* 135.

17. Il diritto di detrarre la *falcidia* non può esercitarsi dall'erede che omette di fare l'inventario della Eredità. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 32. *n.* 3. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 4. *dec.* 10. *n.* 32.

18. È testuale la regola, che l'erede il quale omette di compilare l'inventario, è tenuto al solido tanto di fronte ai creditori, quanto di fronte ai legatarii. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 4. *dec.* 10. *n.* 32. — *Tes. del. F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 32. *n.* 4.

19. Gli eredi di alcuno, non possono dedurre diritti maggiori di quelli, che al loro autore sarebbero competuti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 56. *n.* 2. — *Ivi, tom.* 33. *dec.* 1. *n* 20.

20. L'erede che succede *in universum jus*, deve rispettare il fatto del suo autore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 74. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 5. *dec.* 82. *n.* 4. — *Ivi, tom.* 7. *dec.* 58. *n.* 2.

21. L'erede scritto nel testamento e che in tal qualità ha accettata l'Eredità, rimane per l'intiero sottoposto al pagamento dei pesi ed oneri de' quali è stato gravato dirimpetto ai creditori e legatarii del testatore, e di fronte a qualunque convenzione o patto che ad esso sia piaciuto stipulare con altri, relativamente al godimento e alla divisione della Eredità. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 8. *n.* 6. *pag.* 28.

22. L'erede libero, per quanto sia creditore del defunto, non può per via di detrazioni o di ritenzioni diminuire i legati. — *Leg. fin. Cod. De jur. deliber.* — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 2. *dec.* 10. *n.* 5. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 106. *n.* 23.

23. Trattandosi di Eredità consistente in oggetti mobili o di erede miserabile, si ravvisa congruo l'assicurare l'interesse del legittimario con subordinare a cauzione la consegna all'erede delle cose ereditarie. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 921.

24. L'erede del debitore deve dirimpetto al creditore considerarsi la stessa persona del suo autore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30. *dec.* 86. *n.* 1. — *Rot. Rom. av. Herz. dec.* 61. *n.* 3. — *Ivi, in Mediolanen. transact. super fructi* 31 *gennaio* 1757. *av. Buffo*, § 4. — *Cagnol. Ad leg. Heredem, ff. De reg jur. n.* 1.

25. L'erede che, senza repudiare l'Eredità deferitagli, prende il possesso degli oggetti che ne formano subietto, non può sottrarsi al pagamento dei debiti che su quella gravano, tuttavolta che vengano giustificati. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 506-507.

26. L'erede unico o libero, che si è assunto l'obbligo esclusivo della piena ed intera sodisfazione dei debiti ereditarii a sgravio e rilevazione del legittimario, rimane obbligato anco in proprio, nè gli compete azione a reclamo contro il legittimario per la verificatasi insufficienza dei beni assegnatigli alla dimissione dello passività ereditarie, ove non giustifichi di essere rimasto pregiudicato fino alla misura dell'enorme lesione. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 1026.

27. La sentenza di condanna riportata dal creditore comune del defunto a dell'erede libero debitore anche in proprio, investe l'erede nella sua doppia qualità di debitore in proprio e di debitore per effetto della libera adizione dell'Eredità, in forza della quale si opera la confusione delle azioni; nè a menomare le conseguenze giuridiche di questa confusione è sufficiente la deduzione del beneficio di separazione dei patrimonii fatta dal creditore. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 642-643. — *Rubeo, De confus. jur. cap.* 10. *n.* 12.

28. La buona fede, che adduce l'erede per discarico di aver ritenuto un fondo lasciato dal testatore ad un terzo, può investire i frutti del tempo decorso, ma non la restituzione del fondo medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 83. *n.* 2.

29. L'erede di quegli che è debitore di un censo, è obbligato anco per il capitale a favore di quegli al quale è stato ceduto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 23. *n.* 2.

30. Quando il figlio erede rispetta un contratto posto in essere dal padre, ed agiato in virtù del medesimo con alcuno, non può impugnare un altro contratto stipulato dallo stesso di lui padre, specialmente quando l'uno dei contratti è in stretto rapporto ed è pedissequo all'altro. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 40. *dec.* 54. *n.* 6.

31. L'obbligo ingiunto all'erede dal testatore, di dare una somma ad alcuno in quantità, coll'espressa dichiarazione che la paghi con tanti crediti della sua Eredità, non può dirsi sodisfatto, se i crediti che assegna l'erede non sono di facile realizzazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 46. *n.* 3. 4. 5 *e* 8. — *De Luca, De leg. disc.* 12. *dol n.* 14. *al* 19.

Digitized by Google

32. L'erede del defonto rettore di una chiesa è responsabile dei danni che si trovano esistere tanto provenienti dal precedente rettore, quanto dal rettore antecedente a quello defonto, e non reclamati. — *Rot. Tosc. in Florent. restaurat. de' 26 agosto 1785. av. Ulivelli,* § *Avvegnachè in tal caso ec.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 33. dec. 67. n. 1.*

33. L'erede può anco nei beni proprii venire gravato dal suo autore, tanto per testamento, quanto per via di contratto, in modo da non poter ricusare l'adempimento degli obblighi imposti. — *Tes. del F. Tosc. tom. 25. dec. 44.* (prima) *n. 7. 8. 9.* — *Rot. Rom. dec. 316. n. 3. av. Rezzonico, et dec. 6. n. 17. 18. av. Rovarella.* — *Cujac. ad leg. Filius famil.* § *Ut quis ff. De legat. 1 tom. 7. col. 1079. lett. A, edit. napolet.* — *Voet, ad Pond. tit. De reivindicat. n. 15.*

34. L'erede non può rivendicare *ex jure proprio* il fondo distratto dal suo autore, specialmente quando questi premisa l'evizione in nome proprio e de' suoi eredi. — *Tes. del F. Tosc. ivi,* tom. *25. dec. 44.* (prima) *n. 5. 6.*

35. La mancanza di buona fede negli autori nuoce anche ai loro eredi, non solo per eliminare l'eccezione della prescrizione (*Leg. Cum heres, ff. De diversis temp. præscript.* — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom. 3. dec. 38. n. 11.* — *Rot. Rom. dec. 2. n. 14. av. Falconer.* — *Urceol. De transactions. quæst. 79. n. 33.* — *Vachin. Controv. jur. lib. 1. cap. 66, e lib. 8. cap. 27.* — *Gratian. Discept. 403. n. 15.* — *Fontanell. dec. 443. n. 2 e seq.*), ma anche per onerarli dei frutti sulla somma che dovevano rinvestire. — *Tes. del F. Tosc. tom. 25. dec. 44* (bis) *n. 31. 37. 38.*

36. L'erede proprietario ha veste e qualità per stare in giudizio contro i debitori dell'eredità, senza l'obbligo di chiamare a causa l'usufruttuario, restando salva la facoltà di farlo ai debitori stessi, se lo credono di loro interesse. — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 2. col. 298-299.*

37. L'erede, che chiama l'usofruttuario a dar l'inventario e la cauzione di conservare i beni di cui gode l'usufrutto, non altro fa, che assicurare e difendere la sua proprietà. — *Tes. del F. Tosc. tom 22. dec. 83. n. 3.*

38. L'erede proprietario, quando l'usufruttuario ricusa di devenire all'inventario dei beni ereditarii per essere stato assoluto dal testatore, deve ricorrere al Giudice affinchè stabilisca ciò che crede di ragione. — *Tes. del F. Tosc. tom. 33. dec. 84. n. 1.* — *Richer. Juris. univ. tom. 3.* § *1687.* — *Thesaur. dec. 80. n. 3.*

39. L'erede proprietario, a cui dall'usofruttuario è negato di farsi l'inventario, se, invece di ricorrere al giudice, prende altre maniere, queste sono ingiuriose, irregolari ed lovatide. — *Tes. del F. Tosc. tom. 33. dec. 84. n. 2.*

40. L'erede proprietario, che ha la prolhizione dal testatore di molestare l'usufruttuario sotto la pena della privazione della Eredità, se inferisce al medesimo delle molestie, non può dirsi decadute dal godimento della Eredità, se prima non è intimato per mezzo del giudice a desistere. — *Leg. Hoc amplius, Cod. De fideicom.* — *Rot. Tosc. in Florent. fideicom. De martellis, 16 settembre 1749. av. Merli e Pellegrini.* — *Ivi, in Florent. prat. caducitatis, 17 giugno 1787. av. Bizzarrini, Ulivelli e Salvetti.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 2. dec. 177. n. 1.*

41. Il precetto dell'erede proprietario di non molestare l'usufruttuario deve sempre interpetrarsi piuttosto per *modale*, che per *condizionale.* — *Leg. 1. ff. De condit. et demostr.* — *Leg. Si ita stipulat. ff. De verb. obblig.* — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. dec. 25. tom. 2.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 2. dec. 177. n. 2.* — *Rot. Rom in Recent. dec. 95. n. 9. p. 12.* — *Natta, Cons. 439. n 7 e seg.*

42 Sopra l'Eredità deferita, ognuno degli eredi tiene il demonio sopra la massa de' beni ereditarii. — *Tes. del F. Tosc. tom. 4. dec. 1. n. 51.*

43. Quando sono più gli eredi del debitore, non si possono convenire che per le respettive porzioni ereditarie, mentre ciascuno rappresenta il defonto per quella parte per la quale è erede. Questa regola però non procede, allorchè si tratta dell'esperimento di un'azione ipotecaria. — *Leg. 2. Cod. De hered. act.* — *Leg. 2.* § *Si incertam, ff. Prætor. stipulat.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 29. dec. 25. n. 2. 3.* — *Ivi, tom. 33. dec. 37. n. 1.* — *Ann. di Giuris. an. 11. p. 2. col. 438.* — *Olea, De cess. tit. 4. quæst. 6. n. 3.* — *Gratian. tom. 1. disc. 16. n. 7, e disc. 130 n. 12 e seg.*

44. La regola di ragione per cui è stabilito che gli eredi non possono convenirsi pel debito ereditario se non per la respettiva quota virile, non è applicabile al caso di eredi che hanno riconosciuto per proprio il debito dell'Eredità, e ne hanno promesso in solido il pagamento. — *Ann. di Giuris. an. 10 p. 1. col. 135.*

45. Tanto l'azione *ipotecaria* che l'azione personale *in rem scripta* ricercano per estremo necessario la prova nel convenuto del possesso del fondo soggetto alla prestazione, quindi, ove l'azione a ripeterla non abbia altro fondamento che l'obbligazione nascente dalla confessione del debitore, dessa si divide fra gli eredi di lui, come tutte le obbligazioni meramente personali. — *Ann. di Giuris. an. 6. p. 2. col. 1007.*

46. Quegli che ottiene la consuccessione a fine di parteciparne colla dovuta eguaglianza, è cosa giusta che riporti all'asse ereditario tutto quello che ha precedentemente conseguito. — *Tes. del F. Tosc. tom. 4. dec. 17. n. 11.*

b) *Dell'erede che adisce l'Eredità col benefizio dell'inventario* (1).

1. È regola di diritto, che ogni qual volta alcuno ha agito e si è immischiato liberamente e puramente nelle cose ereditarie ponendo in essere atti che non poteva fare se non come erede, lo che importa adizione (*Leg. 20.* § *4, Leg 42.* § *2, Leg. 86 e Leg. 88. ff. De acquir. vel omitt. hered.* — *Leg. 2 e Leg 10. Cod. De jur. deliber. Leg. 1. 2. 4. Cod. De repud. hered.* — *Voet, ad Pandect. tit. De acquir. vel omitt. hered. n. 3. 4. 5.*), non può altrimenti costituirsi erede beneficiato. — *Leg. 4. Cod. De repud. hered.* — *Leg. 10. Cod. De jur. deliber.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 41. dec. 78. n. 1.* — *Voet, ad Pond. lib. 28 tit. 8 n. 8.*

2. Perchè l'erede possa approfittare del benefizio che le leggi accordano, di adire cioè l'Eredità con benefizio di legge e d'inventario (*Leg. fin.* § *Hic quidem, Cod. De jur. deliber.* — *Nov. 1. cap. 2* § *1.*), bisogno che l'inventario sia fatto nelle forme dalla legge prescritte, principiato non più tardi di giorni 30 e terminato dentro tre mesi dal dì della scienza della deferita Eredità. — *Leg. ult.* § *2 e 3. Cod. De jur. deliber.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 41. dec. 78. n 2.*

3. Il termine a fare l'inventario non comincia a decorrere per l'erede che dal giorno dell'adizione all'Eredità. — *Ann di Giuris. an. 2. p. 2. col. 1114.*

4. Il termine assegnato all'erede beneficiato alla confezione dell'inventario resta sospeso, ogni qualvolta pel contrastatogli possesso degli oggetti ereditarii viene a frapporsi un ostacolo alla completa e regolare confezione. — *Ann. di Giuris. an. 2. p. 2. col. 1114.*

5. L'adizione dell'Eredità con benefizio di legge e d'inventario, non susseguita da rendimento di conti, dirimpetto agli interessati non impedisce la confusione delle azioni. — *Ann. di Giu-*

(1) Dicesi *beneficiato* quell'erede che adisce l'Eredità a lui devoluta, con dichiarazione espressa di non volere esser obbligato verso i creditori, o legatarii, oltre le forze dell'Eredità medesima. Questo modo d'adizione è regolato tuttavia fra di noi dal Diritto Romano (*Leg. Scimus, Cod. De jure deliberandi, e Nov. 1, cap. 2,* § *1.*) e dall'*art.* 20 della *legge patria de'* 12 *agosto* 1838.

Digitized by Google

ris. an. 1. *p.* 2. *col.* 130. — *Rot. Rom. in Rheatin. cambiorum super cautelam Angeli de'* 17 *marzo* 1741. *av. Thunn,* § 6; *e nella confermat. de'* 16 *settembre* 1742. *av. il medesimo* § 6; *ed in altra confermat. de'* 2 *aprile* 1742. § 6.

6. L'erede non può profittare della qualità di beneficiata da esso assunta, nè desumere da quella un'eccezione atta a repellere la domanda del creditore del suo autore, finchè non abbia reso conto della Eredità in lui pervenuta, nelle forme prescritte dalla legge. — *Leg. final.* § *Et si, Cod. De jure deliber.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 80. *n.* 14. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 796-797. — *Ivi, an.* 8. *p.* 2. col. 437. — *Rot. Rom. av. Merlin. dec.* 721. *n.* 1. 2. — *Ivi, in Recent. dec.* 39. *n.* 1 *e seq. p.* 6.

7. Il primo elemento di un formale rendimento di conti, per parte dell'erede beneficiato, consiste nella formazione dell'inventario delle cose ereditarie coll'intervento dell'autorità del tribunale e con la citazione ai crediteri dell'Eredità. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 437.

8. Un inventario irregolare ed informo manca affatto di giuridica efficacia, di fronte ai creditori dell'Eredità, per autorizzare l'erede a valersi dei benefizii compartitigli dalla legge, ammenochè una legittima scusa non concorra a giustificarlo. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 438. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 4. *tom.* 1. *dec.* 458. *n.* 2. — *Salgad. Labyr. cred. dec.* 222.

9. Una nota informe di pochi mobili, mancante della firma degli eredi, non può stare in luogo del solenne inventario. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 12. *n.* 6.

10. Di fronte a un inventario regolare nella sua forma, la presunzione giuridica sia per la verità della sua sostanza, contro la quale presunzione chiunque tenta d'agire, allegando l'esistenza d'altri assegnamenti oltre quelli nel medesimo descritti, devo provare ciò pienamente e luminosamente. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 356.

11. Non è permesso, per impotare una mancanza di descrizione nell'inventario, l'argomentare sulla semplice esistenza d'un qualche assegnamento mobile che non trovisi nell'inventario medesimo registrato. — *Rot. Tosc. in Florent. reddition. ration. de'* 27 *settembre* 1793. *av. Arrighi relat. e Simonelli,* § *Oltre di che ec.* — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 356.

12. Per via d'eccezione, quando si tratta di salvare le cose proprie, o di esercitare i proprii diritti sopra oggetti non spettanti all'Eredità, può l'erede utilmente valersi del benefizio della legge e dell'inventario, benchè non abbia reso conto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 45. *n.* 7. — *Rot. Rom. in Recent. dec.* 147. *n.* 26. *p.* 11, *et dec.* 145. *per tot. p.* 10. — *Ivi, in Tridentino, cautel Angeli,* 12 *febbraio* 1756. § 6. *av. Olivat.* — *Ridolphin. in Prax. p.* 1. *cap.* 9. *n.* 10. — *De Luca, De judic. disc.* 30. *n.* 12 *e seq.*

13. L'erede beneficiato, finchè non si è spogliato legittimamente dell'Eredità, deve considerarsi a tutti gli effetti come erede libero. — *Rot. Tosc. in Florent. fidecom. De Alamannis,* 11 *settembre* 1749. § 76. *ao. Bonfini, Montordi e Agnini.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36 *dec.* 12 *n.* 5. — *Bonfin De jur fideicomm. disp.* 16. *n.* 5 *e seq.*

14. Quando la qualità d'erede beneficiato è stata pienamente dimostrata al tribunale da colui che l'allega, la serotinità delle fatte giustificazioni non può esser causa per condannarlo nella qualità di erede libero. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 937.

15. La qualità d'erede beneficiato persevera sempre in quello che è stato ammesso a adire col benefizio della legge, finchè non sopravveoga una sentenza che lo dichiari decaduto da tal benefizio. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 938.

16. L'erede beneficiato, senza dolo non perde il benefizio dell'inventario. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 82. *n.* 15.

17. Quell'erede beneficiato, che confonde le sue proprie azioni colle obbligazioni dell'Eredità beneficiata, demerita tutti i vantaggi competenti agli eredi beneficiati, e può esser tenuto del proprio al sodisfacimento delle obbligazioni. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 82. *n.* 3. — *Merlin. De pignor. lib.* 3. *tit.* 1. *quæst.* 15. *n.* 101. — *Salgad. Labyrint. credit. p.* 2. *cap.* 7. *n.* 33. — *Roder. De ann. reddit. lib.* 2. *quæst.* 9. *n.* 1.

18. Il figlio che una volta ha assunta la qualità di erede beneficiato del padre, doventa il legittimo contraditture o l'unico che può essere azionato dai creditori del medesimo, salvo ad esso il dimostrare che nulla ha conseguito della paterna Eredità, e il ampplire con equipollenti all'omissione dell'inventario che avrebbe dovuto compilare. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col* 830.

19. I creditori dell'Eredità, o i legatarii, non possono molestare con azione personale l'erede beneficiato finchè egli si occupa della confezione dell'inventario. Però, pendente questo termine, rimane a favore dei creditori sospeso il corso della preacrizione. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 1114-1115.

20. L'erede beneficiato non può esser tenuto a pagare alcun debito del patrimonio, se non dopo il rendimento de'conti della sua amministrazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 3. *n.* 24. — *Rot. Rom. av. Ottobon. dec.* 47. *n.* 4 *e seg.* — *Ivi, in Recent. dec* 265. *n.* 10. 11. *p.* 14. — *Alex. Cons.* 19 *in fin. lib.* 3. — *Menoch. Cons.* 8. 9. *n.* 157. — *Gabriel. Cons.* 128. *n.* 12. *lib.* 1. — *Conciol. De hered. art.* 3. *n.* 51.

21. La sentenza che impone all'erede beneficiato di render conto, se può, inadempita, far sorgere in esso delle obbligazioni personali efficaci a dar vita ad un'iscrizione ipotecaria a carico del medesimo, non è però valevole a sostenere un'inscrizione impressa prima che questa obbligazione si verifichi. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 939.

22. L'omissione dell'inventario per parte dell'erede beneficiato non obbliga il medesimo in proprio al pagamento dei creditori del defunto, subito che è certo lo stato dell'Eredità. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 42. *n.* 3.

23. Devesi all'erede beneficiato menar buono quanto spese della sostanza ereditaria, precisivamente da ogni indagine sull'anteriorità o poziorità, nella dimissione dei creditori dell'Eredità che si presentarono i primi a domandare pagamento. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 723-728.

24. Quando gli eredi beneficiati rivestono il carattere di creditori privilegiati ed ipotecarii, possono ritirare dalle rendite dell'Eredità i frutti dei loro crediti, o non rilasciarli a vantaggio dei creditori chirografarii. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 17. *n.* 2. 3. 4.

25. Quando il figlio dichiara d'accettare l'Eredità col benefizio di legge e d'inventario, e che lo stesso figlio è creditore della medesima Eredità, e che sopra la medesima il padre del defunto ha costituito un patrimonio ecclesiastico a favore di un terzo, devo per mezzo di una perizia conoscersi il vero stato della stessa Eredità, specialmente quando è di piccola entità. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 42. *n.* 4.

26. L'erede beneficiato non potendo interpellare sè stesso, si verifica a di lui favore quell'ostacolo che opera lo stesso effetto della segnita interpellazione. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 376. — *Surd. De aliment. tit.* 1. *quæst.* 45. *n.* 55 *e seg.* — *Bersan. De viduis, cap.* 2. *quæst.* 7. *n.* 70-71.

27. È molto verosimile, che colui che adisce l'Eredità paterna col benefizio della legge e dell'inventario di tutti i beni, conosca la quantità ed il vero stato dei beni componenti l'asse ereditario. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 49. *n.* 10.

28. La qualità di erede può essere utilmente opposta ogni volta che l'erede beneficiato agisca in giudizio anco *jure proprio,*

Digitized by Google

contro i beni ed assegnamenti ereditarii, finchè non ha reso esatto conto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 45. *n.* 6. — *Rot. Rom. dec.* 113. *n.* 6. *ov. Olivat. et dec.* 484. *n.* 6. *av. Rimin.* — *Ivi, in Rom. deletion. hypothec.* 3 *luglio* 1820. § *Inutiliter, av. Gamber.* — *Ivi, nella confermat. del* 22 *gennaio* 1821. *n.* 5. *av. Gamber.*

29. L'erede beneficiato è tenuto al pagamento dei debiti ereditarii *entro le forze* della Eredità, non però oltre lo medesime. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 1. *n.* 2. *pag.* 10. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 30. *n.* 3.

30. Colui che rappresenta una Eredità beneficiata, non può di proprio arbitrio sottoporre la medesima all'ovanto di un giudizio incerto, in pregiudizio dei creditori di essa. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 77. *n.* 12.

31. L'erede beneficiato, amministrando gli altrui interessi, è tenuto, tanto di fronte ai creditori che ai legatarii dell'Eredità, del dolo e della colpa lievissima. — *Leg.* 47. § 5, *ff. De legat. et fideicom.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 3. *n.* 1, 3. 23.

32. L'erede beneficiato è tenuto a tutto ciò che può influire alla salvezza dell'interesso dei creditori e dei legatarii. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 3. *n.* 2.

33. L'erede beneficiato tutto deve provare per rendere salvo l'interesse, non solo dei creditori, ma dei legatarii ancora dell'Eredità beneficiato. — *Leg.* 3. § *Quid ergo, ff. De contr. tutel. action.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 3. *n.* 21. 22. — *Surd. dec.* 57. *n.* 18, *e dec.* 182. *n.* 15. — *Gozadin. cons.* 38. *n.* 71. — *Cravett. Cons.* 64. *in fin. e cons.* 121. *n.* 10. — *Cyriac. Controv. for.* 187. *n.* 5. 8.

34. L'orede beneficiato deve porre a vantaggio dei creditori tutto ciò che ritira. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 17. *n.* 1.

35. L'erede beneficiato, che paga qualche creditore dell'Eredità, devo assicurarsi della verità del credito, a cautelare gli altri creditori e legatarii, con riportare dal creditore che dimette, la promessa cauta di restituire. — *Leg. fin.* § *Et semp. fact. Cod. De jur. deliber.* — *Rot. Tosc. in Florent. cens. de'* 18 *luglio* 1762. *ov. Montordi.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 15. *dec.* 3. *n.* 5. — *Rot. Rom. av. Seraphin dec.* 1311. *n.* 3. — *Ivi, in Recent. p.* 10. *dec.* 211. *n.* 1. — *Gratian. Discept. for. cap.* 632. *n.* 1. 2. — *De Luca, De credit. et debit. disc.* 52. *n.* 11, *e disc.* 156. *n.* 3, *e al tit. De hered. et heredit. disc.* 25. *n.* 5, *e al tit. De empt. et vend. disc.* 41. *n.* 11. — *Thesaur. jun. lib.* 2. *quast. for. cap.* 16. *n.* 17. — *De Marin. lib.* 3. *Var. resolut. cap.* 105. *n.* 9. — *Salgad. Labyr. cred. pag.* 3. *cap.* 4. *n* 26.

36. L'orede beneficiato non può riensarsi al pagamento del creditore ereditario, anco senza esigere promessa di restituzione, tutte le volte che non consta dell'esistenza d'altri creditori, e che quelli che esistono non hanno nè possono avere ragioni anteriori e poziori al creditore dimesso. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 1144.

37. L'orede beneficiato creditore dell'Eredità non può ritirare il suo credito, se non dopo che ha prestato una idonea cauzione a favore dei creditori della stessa Eredità. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 45. *n* 8.

38. L'orede beneficiato, può essere sempre richiamato a rendere conto dell'Eredità. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 6. *n.* 3.

39. L'orede beneficiato che intenta la lite nel proprio interesse o non in qualità di orede beneficiato, devo sopportare del proprio le spese del giudizio nel quale è rimasto soccumbente. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 788.

c) *Dell'erede che si astiene o ripudia l'Eredità a lui devoluta*

1. La massima che, al momento della morte di quello della cui Eredità si tratta, il possesso della medesima si trasforisce, per modo di non interrotta continuazione, nel suo successore, intende e stabilire il modo e il tempo della trasmissione del possesso dell'Eredità a favore di colui che vuole essere erede, ma non distrugge la libertà competente a qualunque legittimo successore di astenersi o di rinunzare l'Eredità deferitagli. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 1161-1162.

2. L'erede, o non il legatario, è immune di frodo dell'astensione dell'acquisto dell'Eredità, in quanto che in quello e non in questo la delazione è sospesa fino al momento dell'adizione, reputandosi solo nel legatario quesito il diritto dell'apertura del testamento. — *Leg. Qui autem, ff. Quæ in fraud. etc.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 1. *n.* 19. — *Ciriac. Controv. forens. contr.* 47.

3. Trattandosi d'oredi necessarii, incombe ad essi l'onore di giustificare, e di avere in tempo utile manifestata l'intenzione di profittare del benefizio dell'astensione, o di non aver fatto atti importanti immistione. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 1132. — *Rot. Rom. in Perusin. reintegrat. sup. reservat.* 30 *gennaio* 1769. *av. Ratto,* § 6. — *Ivi in Tudertin. immission.* 3 *marzo* 1777, *ov. Muto* § 9. — *Ivi, in Rom. restitution.* 26 *giugno* 1780. § 7. *av. Lancellotti.*

4. Un atto d'astensione posto in essere dal figlio molti anni dopo la morte del padre o pendente lite, è inattendibile. — *Ann. di Giuris. an.* 2 *p.* 2. *col.* 1130.

5. Quegli che ha adita l'Eredità paterna con benefizio di legge e d'inventario, senza rinunzia al *Gius di deliberare*, può sempre, senza prescrizione di tempo, ripodiarla. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 42. *dec.* 1. *n.* 4. — *Mantic. De invent. quæst.* 236. *n.* 47, *e quæst.* 234. *n.* 224 *e* 234.

6. Di fronte alla repudia solenne dell'Eredità fatta nel termine della legge, non sono apprezzabili, all'effetto d'imprimere la qualità d'erede pel repudiante, pochi fatti che possono congruamente spiegarsi in senso esclusivo, o almen non necessariamente in duttivo, la volontà di raccogliere la Eredità. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 501.

7. La rennnzia all'Eredità può porsi in essera anco col fatto [*Leg. Recusari*, 94. *ff. De acquir. vel omitt. hered.*]; ed una volta che ciò è avvenuto, non può il rennnaiante invocare il difetto di formale astensione, o dichiarazione espressa di non volere adire l'Eredità, per goderne dei vantaggi, ostandogli in questo caso l'eccezione del dolo. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 520.

8. L'erede testamentario, che se ne sta in silenzio alla cognizione di quegli atti positivi, pe'quali alcuno assume l'esplicita qualità di erede intestato, s'intende rennnzii tacitamente all'Eredità. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 29. *dec.* 19. *n.* 11.

9. La donna lasciata erede di un patrimonio che ora amministrato da' suoi fratelli, se non manifesta questa sua qualità ereditaria, non ne viene la conseguenza, che debba credersi che abbia totalmente rennnziata l'Eredità deferitagli. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 29. *dec.* 19. *n.* 9. 10.

10. Il figlio che, allegando la repudia della paterna Eredità, ha ottenuto una sentenza che ha escluso in lui la qualità d'erede, non può lagnarsi se oltri viene per la stessa ragione assoluto dal pagargli un debito che esso ha reclamato in qualità a colla veste d'erede. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 520-521.

11. Contro colui che dopo avere adita un'Eredità la repudia, non è esercibile l'azione criminale, ma bensì la civile per obbligarlo a restituire gli oggetti alla Eredità medesima appartenenti. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 931-932.

12. La repudia ad un'Eredità, non osimo il repudiante dal rendiconto dei mobili del defunto, quando non consta d'inventario, nè della loro erogazione, o mentre prosegul egli ad abitare la casa mortuaria. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 55. *n.* 6.

Digitized by Google

d) Dell' erede putativo.

1. L' erede putativo, ancorchè di buona fede, non può far suoi i lucri e profitti, qualunque essi siano, che abbia ricavato dai beni ereditarii, ma tutto deve restituirsi all' erede vero. — *Leg.* 28. *ff. De petit. heredit.* — *Leg.* 20. § 3. *et Leg.* 25. § *fin. et Leg.* 36. *ff. tit. cod.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 3. *n.* 21. 28.

2. L' erede putativo, e possessore di buona fede, non è tenuto alla restituzione di ciò che ha ricavato dai beni ereditarii, se non fino alla concorrenza di quanto egli si trova aver lucrato al tempo della petizione di Eredità. — *Leg.* 20. § 6. *ff. De hered. petit.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 3. n. 8. 16. 22. 23.

3. Colui che ripulandosi erede di tutto l'asse ereditario ne consuma in buona fede una parte, e in seguito si scopre che egli non era erede che per metà, non è tenuto ad imputare nella sua porzione quello che ha consumato in istato di buona fede, ma l' altro coerede deve con esso dividere egualmente quello che resta. — *Leg.* 26. 16. *ff. De hered. petit.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 3. n. 9.

4. Meno il caso di provata collusione, le transazioni stipulate con l' erede putativo o le sentenze contro di esso proooziate intorno alle cose ereditarie, sono valide, ed hanno forza di cosa giudicata, anco contro il vero erede ed in favore del terzo, il quale non è obbligato ad investigazione alcuna sulla sussistenza della qualità ereditaria assunta dall' eredo apparente, nè può ad esso obiettarne il difetto. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 10. *dec.* 3. n. 8. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 861-862. — *Toullier, Le droit civil français, livr.* 3. *tit.* 3. *sect.* 1. n. 27.

§ 4.

DELLA VENDITA DELL' EREDITÀ.

1. Venduta l'Eredità, il compratore subentra nei diritti e nelle obbligazioni dell' erede, come se fosse stato egli medesimo eredo fino dalla morte del venditore, e conseguentemente tornano redivive le azioni del venditore medesimo in qualunque tempo confuse ed estinte. — *Leg.* 2. *ff. De hered. vel act. vend.* — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 1. *col.* 30.

2. Il compratore dell' Eredità, subentrando in tutti i diritti non tanto attivi quanto passivi del venditore, non può prelendere di compensare col prezzo il debito che questi abbia verso l' Eredità venduta. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. col. 77. — *Fabr. in Cod. lib.* 4. *tit.* 14. *dec.* 19.

3. È regola che il venditore dell' Eredità deve far diritto al compratore d'ogni emolumento perveouto dalla successione, sempreché però ne sia somministrata concludentemente la prova. — *Leg.* 2. § 1. *De hered. vel act. vend.* — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 77.

4 È regola stabilita dal Diritto Comune, che ogni qualvolta è stata venduta l' Eredità, senza che ne siano specificati in dettaglio gli oggetti che la compongono, non è proponibile il rimedio della lesione. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 77. — *Voet, ad Pandect. lib.* 18 *tit.* § 16.

§ 5.

DELLE EREDITÀ GIACENTI (1)

1. La legge toscana del 7 agosto 1823, che determina le procedure da tenersi nei casi d' Eredità *giacente*, deve ritenersi conservata e sussistente dopo l' attivazione della nuova organizzazione giudiciaria introdotta col Motoproprio del 2 agosto 1838; con tutte quelle disposizioni che non sono state espressamente od implicitamente, abrogate. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 1. *col.* 215.

2. L' Eredità *giacente*, finchè non sopravviene un erede che, o colla cautela dell' inventario, o liberamente ne faccia l' adizione, non ritiene altra rappresentanza, se non quella del defunto. — *Instit. lib.* 2. *tit.* 14. *De hered. instit.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 24. *dec.* 16. *n.* 9. 10. 12.

3. Nell' esistenza di un atto formale di repudia d' Eredità fatta dall' eredo legittimo o testamentario, che dichiara con suo giuramento di nulla ritenere che appartenga al defunto, e dopochè all' Eredità rimasta *giacente* è stato nominato un amministratore che ne ha preso il possesso; l' inventario degli oggetti mobili ereditarii, compilato dall' erede repudiante prima della repudia, non costituisce una prova necessaria del trapasso in lui del dominio di tali oggetti, ma si presumono questi rilasciati al medesimo in consegna, per farne la restituzione al legittimo rappresentante dell' Eredità repudiata. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 896-897.

4. Pendente l' amministrazione dell' Eredità *giacente* dalla legge conferita al curatore, e finchè non siano spirati i termini ai creditori assegnati per dedurre i loro respettivi titoli sul prezzo realizzato degli assegnamenti tutti di quella, nessun creditore può commettere atti esecutivi, nè conservatorii, all'oggetto o d' esigere o di assicurare il proprio credito. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p* 2. *col.* 957-958.

5 L' Eredità cessa di essere *giacente* subito che è stata adita da colui che dall' uomo, o dalla legge, è invitato al godimento della medesima, e non si fa luogo a pronunziare sulla cessazione della destinazione del curatore, che, nella deficienza di ogni adizione, sia stato per interesse della medesima nominato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 10. *n.* 3. 4.

6. Una volta che una Eredità rimasta *giacente* è stata dichiarata devolata al Fisco, e che questi ne è stato immesso in possesso ed ha esercitato i diritti di erede, la domanda che per parte di chi si asserisce vero e legittimo erede del defunto venga fatta per esser dichiarato tale, e l' esistenza di un Sovrano Rescritto che autorizzi il Fisco a rilasciare a di lui favore l' Eredità, non bastano per abilitarlo all' esercizio dei diritti inerenti alla qualità di erede, finchè le di lui istanze non sono state sanzionate dal tribunale, e non è stato mandato ad esecuzione il Rescritto del Principe. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p* 2. *col.* 896.

7. La successione deferita dalla legge al Fisco nei beni d' un defunto che non abbia lasciati eredi, non costituisce per esso un' obbligazione o necessità, ma soltanto un privilegio ed un diritto, dal quale non gli è impedito di astenersi. Quindi, nè può essere il Fisco astretto ad adire coattivamente l'eredità, nè a prestare la sua rappresentanza, a comodo di chi abbia interesse su ciò che forma subietto della successione. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 703.

(1) Un' Eredità dicesi *giacente* finchè l' erede non v' è dichiarato, espressamente o tacitamente, sull'accettazione o sulla repudia della medesima; e si dice *giacente*, perchè per una finzione di diritto essa continua a rappresentare il defunto. — Se viene a mancare però qualunque speranza di erede che possa acquistar la medesima, allora ella perde il titolo di Eredità, ed assume quello di *beni vacanti*.

ERRORE *vedi* CONTRATTI.

ESCUSSIONE *vedi* ESECUZIONI.

Digitized by Google

ESECUTORE TESTAMENTARIO.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni del Testo.*
» 3. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

Dicesi *Esecutore testamentario* colui che fu nominato dal testatore, per eseguire le disposizioni contenute nel testamento di quest'ultimo.

§ 2.

Pandect. *lib.* XXXVI, *tit.* 1. *Ad Senatuscons. Trebellianum; leg. Lucius Titius*, 78, § *Maevia duos.*

Cod. *lib.* I, *tit.* 3. *De episcopis et clericis etc.*; *leg. Nulli licere*, 28.

§ 3.

Caniaga (Joh. Jacobi à) *Tractatus de executoribus ultimarum voluntatum.*

Carpii (Francisci) *Tractatus de executoribus et commissariis testamentaris.*

Castaldi (Philippi) *Consultationes.* Vedi Consult. 97 per intero.

De Luca (Joh. Bapt.) *Theatrum veritatis et justitiæ.* Vedi l'indice generale.

Durans (Joh. Dilecti) *Tractatus de tutore et executore testamenti.*

Eposis (Boetii) *De jure exequendi testamenta, seu de executoribus testamenti, etc.*

Fagosii (Joh. Bapt.) *Tractatus de regimine reipublicæ christianæ.* Vedi nel tomo 2, il Trattato *De executionibus testamentorum.*

Oldendorpii (Johannis) *Tractatus de executoribus ultimarum voluntatuum.*

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez. Unica. *Delle attribuzioni degli Esecutori testamentarii, e dell'esecuzione del mandato conferito ai medesimi.*

SEZIONE UNICA.

Delle attribuzioni degli Esecutori testamentarii, e dell'esecuzione del mandato conferito ai medesimi.

1. L'Esecutore testamentario è un mandatario del testatore defunto e dell'erede. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 59. *n.* 6.

2. L'Esecutore testamentario può esser giudice nelle cause che riguardano il testamento. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 59. *n.* 7. 8. 14.

3. Fra le leggi patrie, o fra le leggi romane, non se ne trova alcuna che inabiliti gli Esecutori testamentarii all'esercizio della giudiciaria giurisdizione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 59. *n.* 9. 10.

4. Dagli Esecutori testamentarii non può esigersi la scienza di ciò che riguarda le amministrazioni tenute dal testatore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 151. *n.* 1.

5. Gli Esecutori testamentarii, che hanno consegnato a chi conviene le carte relative alle amministrazioni tenute dal testatore, non possono riscontrare lo stato dei conti da essi formato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 151. *n.* 2.

6. Un'obbligazione a favore di due nipoti, consegnata, da un amico di colui che la fece, dopo la di lui morte agli Esecutori testamentarii, dee credersi non trovata fra le carte mortuarie per la natura del relitto, col quale si provvede ai bisogni dei due nipoti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 91. *n.* 2.

7. Quando il testatore ordina, che sia consegnato ad uno degli eredi un capitale dell'eredità, ne viene che la consegna deve farsi dagli Esecutori, non potendosi verificare nell'erede favorito la qualità di consegnante e di consegnatario. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 51. *n.* 8.

8. Uno speciale incarico, dato dal testatore agli Esecutori testamentarii, di sodisfare i legati, si deduce dalle espressioni dello stesso testatore, o dalla intelligenza data dagli Esecutori alle parole del testamento. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 51. *n.* 7. 9. 10.

9. Gli Esecutori testamentarii non gratificati di alcuno emolumento, non sono esposti per questo titolo alle azioni dei legatarii scritti nel testamento del defunto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 51. *n.* 1. 2.

10. Gli Esecutori non sono esposti alle molestie dei legatarii se non per qualche fatto, che per le regole di diritto, in specie per quello che riguardano le tacite e presunte obbligazioni o le azioni competenti ai creditori contro le cose del debitore, gli rende impegnati verso i legatarii. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 51. *n.* 3.

11. Quando l'obbligazione degli Esecutori testamentarii deriva da particolari circostanze o dal loro fatto, non può al di là di questi limiti estendersi la loro obbligazione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 51. *n.* 12.

12. L'ordine ingiunto dal testatore all'Esecutore testamentario, di vendere i bestiami che fanno parte dell'eredità da esso rappresentata, non abilita l'Esecutore suddetto a venderli privatamente a sè medesimo, poichè non sono compatibili in lui le due rappresentanze di compratore e di venditore. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 32. *n.* 3. 7.

13. L'Esecutore testamentario non può dire di aver comprati dall'eredità che rappresenta, i bestiami appartenenti alla medesima, quando questi si custodiscono sempre nello stallo del testatore, senza che i coloni siano avvisati esser divenuti di un nuovo padrone. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 32. *n.* 2.

14. Benchè l'Esecutore testamentario venda i bestiami dell'eredità da esso rappresentata, senza dichiarare che la proprietà dei medesimi appartiene all'eredità da esso amministrata, pure l'eredità, e non l'amministratore, acquista il diritto al conseguimento del prezzo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 14. *dec.* 32. *n.* 1. 8.

15. Fra le attribuzioni dell'Esecutore testamentario, non v'ha quella di dare a mutuo la pecunia pupillare. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 31. *dec.* 25. *n.* 8.

16. Gli Esecutori ed amministratori di una eredità, che col consenso del giudice imprestano una somma a quegli che vuole erogarla in una fabbrica, si presume che abbiano agito secondo le disposizioni dello stesso giudice. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 36. *n.* 3. 4.

17. L'Esecutore testamentario, che rinvesta un capitale con darlo a persona piena di buona reputazione, non può essere tenuto del proprio, se questo debitore di poi si conosce insolvente. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 35. *n.* 9.

Digitized by Google

18. Coloro che incassano una somma imprestata da un Esecutore testamentaria senza facoltà d' imprestarla, non operano in buona fede, risultando dal contratto la innegabile scienza del vizio della cosa che si vuol ritenere come propria. — *Tes. del F. Tosc. tom. 8. dec. 44. n. 7.*

19. Quegli che ha fatto la quietanza e saldo agli Esecutori testamentarii dell'amministrazione tenuta dal defunto, colla rinenzia all' errore di calcolo, nulla può pretendere contro i medesimi. — *Tes. del F. Tosc. tom. 2. dec. 151. n. 3.*

20. Nulla può pretendersi dagli Esecutori testamentarii, quando i conti dell' eredità sono stati resi ai termini della legge. — *Tes. del F. Tosc. tom. 2. dec. 151. n. 4.*

21. La domanda degli Esecutori testamentarii, fatta al giudice, dell' approvazione della loro amministrazione, toglie ogni sospetto che non abbiano fedelmente adempito alla loro commissione. — *Tes. del F. Tosc. tom. 3. dec. 55. n. 7. 8.*

ESECUZIONI.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni delle Leggi Patrie.*
» 3. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

Dicesi *Esecuzioni* le procedere prescritto dalla legge, onde pervenire alla vendita giudiciale delle cose immobili, e delle mobili, od all' arresto personale d' alcuno.

§ 2.

Regol. di Proc. civ. *par.* IV, *tit.* 2. *art.* 799, *dall' art.* 808 *all' 813 inclus., e dall' art. 815 all' 840 inclus.* — ° *Ivi, tit.* 7 *dall' art. 948 al 994 inclus.* — °° *Notif. del 21 agosto 1773.* — °° *Motupr. del 4 maggio 1776.* — °° *Istruz. del 16 novembre 1779, art. 137. 138.* — °° *Leg. de' 23 maggio 1782.* — ° *Motupr. de' 26 ottobre 1782, art. 9.* — °° *Motupr. del 12 maggio 1797, e relative istruzioni della medesima epoca.* — °° *Circol. dell' 11 febbraio 1806.* — *Tarif. dei procur. del 1814, art. 81 e 84.* — °° *Motupr. de' 28 marzo 1815.* — °° *Circol. de' 5 aprile 1819.* — °° *Leg. de' 17 aprile 1820.* — ° *Circol. de' 21 marzo 1828.* — *Leg. de' 7 gennaio 1838.* — ° *Leg. medesima art. 166.* — *Motupr. de' 2 agosto 1838, art. 85.* — *Dichiaraz. e Istruz. del 9 novembre 1838, art. 8. 9. 122 e 183.* — *Leg. de' 2 aprile 1839.* — *Leg. dell' 8 decembre 1851* (1).

§ 3.

Asinii (Joh. Bapt.) *Tractatus de executionibus.*

Cablavalii (Thomæ) *Tractatus de judiciis.*

De Luca (Joh. Bapt.) *Theatrum veritatis et justitiæ.* Vedi l' Indice generale.

Haggbekornii (Henrici Petri) *Tractatus de executione in bona debitorum.*

Mansonii (Floridi) *Tractatus de causis executionis* etc.

Reutii (Joh. Friderici) *Disp. de exceptionibus executionem impedientibus.*

Saarelli (M. Antonii) *Summa diversorum tractatuum.* V. il tom. 2 § *Executio.*

Schroteri (Ernesti Frid.) *Disp. de executione.*

(1) Le leggi precedute da un solo asterisco, riguardano *l' Esecuzione personale*; quelle distinte per doppio asterisco, si riferiscono alla *Esecuzione privilegiata del braccio regio*; quelle poi non distinte per alcun segno, riguardano i *giudizii esecutivi*, in genere, e l' *esecuzioni reali* non privilegiate.

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez. I. *Dei giudizii esecutivi, in genere.*
- § 1. *Generalità.*
- § 2. *Degli estremi fondamentali che si ricercano per l' introduzione d' un giudizio esecutivo.*
- § 3. *Delle eccezioni che sono ammissibili, e non, nei giudizii esecutivi.*
- § 4. *Della sospensione, riassunzione ed abbandono degli atti esecutivi.*
- § 5. *Dei terzi non investiti dal titolo esecutivo.*
- § 6. *Delle Esecuzioni nulle, e dei fatti valevoli a sanare le nullità delle medesime.*
- § 7. *Della condanna nelle spese e nella refusione dei danni, in tali giudizii.*

Sez. II. *Delle Esecuzioni, in ispecie.*
- § 1. *Esecuzioni immobiliari.*
  - a) *Dei Tribunali competenti per tali Esecuzioni.*
  - b) *Dell' intimazione del mese, che commina l' Esecuzione.*
  - c) *Dei diritti competenti al condomino ed al terzo possessore dei beni investiti dall' Esecuzione immobiliare.*
  - d) *Della trascrizione della domanda di vendita nella Cancelleria del Tribunale di prima istanza, e nell' uffizio delle Ipoteche, e degli effetti di questa formalità.*
  - e) *Della notificazione dell' estratto della domanda di vendita, e dei suoi effetti.*
  - f) *Dei periti incaricati di determinare il valore dei fondi investiti dall' Esecuzione.*
  - g) *Della domanda di restrizione dell' intrapresa Esecuzione.*
  - h) *Degli incanti, della liberazione ed aggiudicazione degli immobili soggetti all' Esecuzione.*
- § 2. *Esecuzioni mobiliari.*
  - a) *Delle leggi che regolano attualmente siffatte Esecuzioni, e dei Tribunali che sono competenti per le medesime.*
  - b) *Delle cose che possono andar soggette a gravamento.*
  - c) *Del gravamento commesso sulle cose che appartengono ad un terzo per titolo di proprietà, o di comproprietà.*
  - d) *Della sospensione dell' Esecuzione mobiliare.*
  - e) *Degli esecutori incaricati del gravamento, e della validità di tale Esecuzione.*
  - f) *Del diritto alla refusione delle spese e dei danni, competente al creditore instante.*
- § 3. *Sequestri esecutivi.*
- § 4. *Esecuzioni privilegiate di Braccio Regio.*
- § 5. *Esecuzioni personali.*
  - A) *Generalità.*

Digitized by Google

B) *Delle persone che possono andar soggette, per titolo civile, all' Esecuzione personale.*
- a) *Del debitore sospetto di fuga.*
- b) *Dell' amministratore.*
- c) *Del liberatario.*
- d) *Del depositario.*
- e) *Del debitore forestiero.*
- f) *Del sequestrario.*

C) *Della validità e nullità delle Esecuzioni personali, e degli effetti che possono derivare dalla nullità delle medesime.*

§ 6. *Esecuzioni delle sentenze.*

SEZIONE I.

Dei giudizii esecutivi, in genere.

§ 1.
GENERALITÀ

1. Le leggi che regolano i modi e le forme dei giudizii esecutivi, sono leggi di procedura che ricevono applicazione immediata, ed investono anco gli atti posti in essere prima della loro emanazione. — *Ann. di Giuris.* an. 6. *p.* 2. *col.* 191. — *Gemician. Cons.* 113. *in fin. vers. tertio consult.* — *Merlin. Repert. de jurisprud. mot. effect. retractif. srz.* 3. § 1.

2. Per disposto della legge toscana del 7 gennaio 1838, in tutti i casi nei quali il Regolamento di Procedura Civile non ordina una forma speciale per le respettive Esecuzioni, il giudizio esecutivo non può incominciarsi se non per via di precetto. — *Leg. del 7 gennaio* 1838 *art.* 8. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 65. — *Ivi, an.* 11. *p.* 2. col. 522.

3. A qualificare un giudizio come esecutivo, non basta che sia incominciato con precetto, ogni qualvolta in seguito del medesimo, trattandosi di somma inferiore a lire 200 per cui non occorre titolo esecutorio, è sorta l' opposizione del debitore che ha dato vita ad un giudizio ordinario. — *Ann. di Giuris. an* 4. *p.* 1. *col.* 708.

4. È esecutivo il giudizio che ha per soggetto l' esecuzione d' una sentenza, e che viene incominciato per via d' intimazione e precetto al debitore a pagare la somma dovuta, tuttochè la sentenza in virtù della quale si procede sia stata emanata, non a favore dell' intimante, ma bensì del suo debitore, creditore alla sua volta dell' intimato. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 900.

5. I giudizii esecutivi non si riguardano mai come contumaciali, tuttochè alcuno degli intimati non siasi opposto alla domanda o il procuratore dell' opponente non sia comparso alla discussione, ma rivestono il carattere di contraddittorii a tutti gli effetti di ragione, e non ammettono altro rimedio che l' appello. — *Leg. del 7 gennaio* 1838, *art.* 18. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 410.

6. Nei giudizii esecutivi non possono proporsi domande incidentali, salvo che quella diretta allo esperimento delle posizioni per giustificare il pagamento o altra eccezione proponibile nel giudizio esecutivo. Anco l' eccezione pregiudiciale della nullità degli atti non può riguardarsi come incidente, quando a modo d' incidente non è stata proposta. — *Ann. di Giuris. an.* 2 *p.* 2. *col.* 618.

7. Nei giudizii meramente esecutivi non si ammette la reconvenzione. — *Ann. di Giuris.* an. 8. *p.* 2. *col.* 823.

8. Un giudizio di divisione, essenzialmente ordinario, non può aver luogo nella pendenza di un giudizio esecutivo. — *Ann. di Giuris.* an 8 *p.* 2. col. 486.

9. Il giudizio esecutivo, promosso dall'attore avente un titolo esecutivo, non può esser riunito col giudizio ordinario di dichiarazione di credito intentato dal convenuto, comunque per cause dipendenti dal titolo stesso. — *Ann. di Giuris.* an. 4. *p.* 2. col. 572.

10. È permesso al creditore che ha intrapreso un mezzo d'Esecuzione contro il proprio debitore, di abbandonar quello per convolare ad un' altra Esecuzione, nella quale ravvisi un più spedito ed efficace modo d' ottener pagamento (*Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 38. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 216.), senza che gli si possa in tal caso obiettare la pendenza della lite (*Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 1. *col.* 112. — *Ivi*, an. 7. *p.* 2. *col.* 1162. — *Confr. an.* 9. *p.* 2. *col.* 147). Ciò non pertanto, non è lecito assoggettare il debitore al duplice pagamento delle spese occorse per le due Esecuzioni. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 1. *dec.* 25. *n.* 13 *e seg.* — *Ivi, in Florent. validitat. arresti*, 28 *settembre* 1802. *av. Rossi*, § *E se non vi è dubbio.* — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. col. 812-813. — *Ivi, an.* 9. *p.* 2. col 147. — *Sobell. in Summ.* alla voce *Executio n.* 24.

11. Ogniqualvolta le esecuzioni consumate dal creditore contro il suo debitore inducono il possibile che esso creditore sia rimasto soddisfatto del credito, non è dato al medesimo di doversi a nuovo procedere esecutivo, finchè non abbia reso conto del risultato di quello innanzi praticato. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 43.

12. Instaurato una volta dall'attore un giudizio ordinario, non può altrimenti convolarsi nella pendenza di quello al giudizio esecutivo, meno che nel caso che il debitore per declinare dalla via esecutiva non sia stato egli il primo a intentare il giudizio in via ordinaria. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 1009.

13. Non è impedito al creditore, munito di un documento avente esecuzione parata, di recedere dal giudizio ordinario prima che sia avvenuta contestazione, e convolare al giudizio esecutivo, senza che venga per questo a rendersi litigioso il credito. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 819.

14. Ancorchè il titolo in forza del quale si agisce sia esecutivo, non può qualificarsi per esecutivo il giudizio dell'attore instaurato, se non sono state adibite le forme per tali giudizii dalla legge tracciate. In questo caso il giudizio assume il carattere di ordinario e sono ammissibili in quelle le eccezioni d'ogni indagine. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 637. — *Ivi, an.* 8. *p.* 2. *col.* 1176.

15. La mutazione del giudizio esecutivo in giudizio ordinario può regolarmente avvenire e sanzionarsi dal Tribunale, ogni volta che l'attore, munito di titolo esecutorio, permette che nella contestazione del giudizio esecutivo da lui instaurato vengano dal convenuto promosse eccezioni o difese che non sarebbero in quello ammissibili, e ne accetta la discussione; ma non può esser dato a quell' attore cui viene obiettata la mancanza di titolo esecutorio per azionare il convenuto in via esecutiva, di disimpegnarsi dalle conseguenze dell' incorsa irregolarità per convertire in ordinario il giudizio esecutivo da lui instaurato. In questo caso deve l'attore, che riconosce inesercibili in via esecutiva i proprii diritti, toglier di mezzo nelle forme legali il primo giudizio prima di convolare al secondo. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 588.

16. L' indagine sulla legittimità o illegittimità della notificazione della Sentenza che ha servito di titolo al precetto esecutivo, attiene alla sussistenza del principale estremo dell' azione, e rientra necessariamente nella competenza del giudizio esecutivo. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 1155.

17. L'articolo 78 delle Dichiarazioni e Istruzioni del 9 novembre 1838, riferibile soltanto od applicabile alle cause ordinarie, non ha derogato al combinato disposto degli articoli 14, 19, 20 della legge del 7 gennaio 1838, pe' quali è in facoltà dei giudici di ordinare la discussione di una causa esecutiva nel giorno istesso in

Digitized by Google

cui è portata all'udienza, per deciderla quindi immediatamente. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 656.

§ 2.

DEGLI ESTREMI FONDAMENTALI CHE SI RICERCANO PER L'INTRODUZIONE D'UN GIUDIZIO ESECUTIVO.

1. Per promovere regolarmente un giudizio esecutivo vuolsi il concorso di due estremi fondamentali, *titolo esecutorio*, e *credito liquido e scaduto*. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. col. 1084.

2. Il creditore che investe esecutivamente gli immobili del debitore, è nell' obbligo imprescindibile e sancito a pena di nullità, d' accompagnare l' istanza di vendita con la produzione del titolo esecutorio giustificativo del credito. La produzione dell'atto di cessione, o d' altro referente, è inefficace senza la contemporanea esibizione del titolo originario o respettivo relato. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 820.

3. Quando il documento giustificativo del credito, in virtù del quale il creditore domanda la vendita giudiziale dell' immobile a lui obbligato, esiste negli atti del Tribunale avanti il quale è stata introdotta la procedura esecutiva, per esservi stato precedentemente prodotto, non ha bisogno l' instante di farne nuova produzione con quella domanda, ma basta che lo alleghi. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1252. — *Ivi, an.* 8. *p.* 2. *col.* 295. — *Ivi, an.* 9. *p* 2 *col.* 755-756.

4. La legge toscana regolatrice dei giudizii esecutivi, mentre esige che il creditore, che vuol procedere all'Esecuzione immobiliare contro il suo debitore, sia munito d' un documento rivestito delle qualità di esecutorio, non esige del pari che quel titolo stesso sia munito d' ipoteca (1), la quale soltanto è necessaria per investire i terzi possessori, e per ottener prelazione fra più creditori. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. col. 923. — *Ivi, an.* 11. *p.* 2. *col.* 17-18. *e col.* 559.

5. È massima ricevuta in giurisprudenza, che il creditore munito di un titolo esecutorio, è autorizzato a procedere esecutivamente, anco contro il debitore del suo debitore, ogni volta che questi sia stato condannato a favore di quest'ultimo, ed anco senza la precedente escussione del diretto ed immediato suo debitore. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 900. 901.

6. Il creditore, che nell' esaurita escussione dei beni a lui specialmente ipotecati non ha trovato pagamento, in tutto o in parte, del proprio credito, è col diritto di procedere a nuova Esecuzione sugli altri fondi del suo debitore. — In questo caso, per altro, esso è tenuto a somministrare la prova chiara e completa di tale insufficienza. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 10.

7. Quando il documento, in virtù del quale si agisce, ha tutti i caratteri e le forme prescritte dalla legge regolatrice dei giudizii esecutivi e dallo stesso ipotecario, non v'ha dubbio che il giudizio dall' attore promosso debba riguardarsi come esecutivo, tuttochè si tratti d' Esecuzioni particolari infinite o dirette dal Regolamento di Procedura. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 572.

8. La sentenza ottenuta dal creditore contro il suo debitore, forma titolo esecutivo pel primo, onde agere non tanto contro il debitore che contro i terzi possessori non intervenuti al giudizio, salvo per altro il diritto a quest' ultimi di dedurre nel loro interesse quelle eccezioni che dal debitore non sono altrimenti deducibili. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2 *col.* 515.

9. Per acquistare titolo esecutorio mediante la giudiciale sanzione di titoli privati di credito preesistenti all'alienazione, e poter quindi agere non tanto contro il debitore, quanto contro i terzi possessori, non è necessario che questi siano citati, restando loro intatte tutte quelle eccezioni, che sono in grado di dedurre a tutela del loro interesse. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 522. — *Ivi, an.* 8. *p.* 2. *col.* 643. — *Ivi, an.* 9. *p.* 1. *col.* 347-348.

10. Trattandosi di un titolo di credito avente tratto successivo, e di prestazioni pagabili a scadenze periodiche, la libera contestazione della lite per parte del creditore, nel giudizio di lesione intentato dal debitore, specialmente quando da questi non sia stata chiesta al giudice l' inibizione dell' Esecuzione, non impedisce che frattanto il creditore possa agere esecutivamente per le prestazioni future che a mano a mano vanno a decorrere, finchè il titolo esecutorio non venga nel giudizio ordinario rescisso e annullato. — — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 944.

11. La sentenza di condanna, riportata dal creditore del defunto contro il figlio del suo debitore, per quanto non esprimente la di lui qualità di erede, e per quanto ancor esso avesse concorso a contrarre il debito insieme col padre, forma il titolo esecutorio, per investire efficacemente coll' azione ipotecaria i beni ereditarii pervenuti nel figlio per effetto della libera adizione dell'eredità. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 1. *col.* 345.

12. Il legatario d' un credito derivante da un pubblico istrumento non abbisogna della cessione dell' erede, per esercitare le azioni utili che competevano al testatore contro il debitore, a per agire contro il medesimo in via esecutiva. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 1. *col.* 773.

13. Comunque il testamento in cui sta scritto il legato possa apprendersi come un titolo esecutivo, la qualità per altro nel creditore del legato di amministratore del patrimonio, dal quale il legato è dovuto, rende il titolo illiquido, e fa mancare uno degli estremi onde agire esecutivamente. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 1. *col.* 461.

14. Trattandosi di un debito che si pretenda passato dal debitore nel suo erede, non è dato al creditore di agire esecutivamente contro quest' ultimo per astringerlo al pagamento, ove non abbia pronta la prova che esso ne abbia, mediante l' accettazione dell' eredità, assunta l' obbligazione. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 26.

15. Non può procedersi in via esecutiva, per obbligazioni che oltrepassino nel loro importare le lire 200, se queste non risultano da istrumenti pubblici, o da documenti formati nei modi prescritti dalla legge ipotecaria. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 65.

16. Le obbligazioni pecuniarie inferiori alle lire 200 perdono il carattere di titolo esecutivo loro attribuito dalla legge, ogni qualvolta v' ha opposizione per parte del debitore. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 1. *col.* 633.

17. La sentenza revocata nello stato degli atti non può essere mai titolo esecutivo per l' esazione del credito che sanzionava, comunque lo stato degli atti abbia in seguito sofferto un qualche cambiamento. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 1084.

18. Un titolo, comunque esecutivo per colore che concorsero a porlo in essere, non è tale per chi al medesimo fu affatto estraneo. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 1084.

19. Non può dirsi esecutivo quel giudizio nel quale la domanda dell' attore, comunque fondata sopra un titolo esecutorio, non trae da quello i necessarii elementi di prova, ma presuppone dei fatti che vogliono esser giustificati. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 531.

20. Quantunque la sentenza che dichiara in genere un credito d'indennità, rivesta i caratteri di titolo esecutorio, non è però

(1) Anco secondo la Procedura Civile del Processi e la relativa giurisprudenza dei medesimi, può il *creditore chirografario*, alla pari di quello ipotecario, procedere esecutivamente contro gli immobili del proprio debitore, sempre che questi sieno nel *possesso dell' espropriando*, e che l' espropriante *sia munito di titolo esecutivo*.

dato al creditore di agere esecutivamente per conseguire il pagamento del credito stato dipoi liquidato, ove la liquidazione aeu resulti egualmente da un documento avente i caratteri d'esecutorio. — *Ann. di Giuris.* on. 7. *p.* 2. *col.* 107.

21. Nun può somministrare titolo a procedura esecativa quel documento che non presenta nella estrinseca sua forma i requisiti, che a tale effetto tassativamente prescriva la legge regolatrice dei giudizii esecutivi. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 191.

22. Un documento privato, non formato nei modi prescritti dalla legge ipotecaria, non può servir di titolo per un giudizio esecutivo. Quindi, qualunque sia la forma con la quale il giudizio è stato introdotto, sono in quello ammissibili le eccezioni d'alta indagine. Ciò si applica anco alle transazioni. — *Ann. di Giuris. an* 2 *p.* 2. *col.* 674.

23. Una volta che, sulla eccezioni dedotte dal debitore contro il titolo da cui deriva il suo debito, è stata accettata e sostenuta la lite dal creditore, non può questi altrimenti procedere esecutivamente per lo stesso titolo. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 428.

24. Onde procedere all'Esecuzione immobiliare, non basta che l'attore sia munito di un documento avente i caratteri prescritti dalla legge regolatrice dei giudizii esecutivi, se da questo istesso documento non resulta un credito certo, liquido a scadnto a di lui favore, attalchè non debba istituirsi un giudizio, sull'efficacia giuridica del documento a produrre l'obbligazione per quello che è rimasto investito dall'Esecuzione. — *Ann. di Giuris.* on. 2. *p.* 1. *col.* 444. — *Ivi, an.* 4. *p.* 2. *col.* 1102.

25. All'effetto di agere esecutivamente, abbisogna che la liquidità ed esigibilità del credito resulti in antecedente giustificata dal documento o sentenza cui si appoggia l'azione esecutiva, senza che tali elementi debbano attingersi col mezzo d'indagini estrinseche al documento medesimo. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 585.

26. Quando l'esigibilità del credito, per cui si proceda in via esecutiva, non si verifica per la scadenza del termine stabilito dalle parti al pagamento, ma vuolsi far dipendere dalla mora del debitore all'adempimento della condizione alla quale è subordinata la convenuta dilazione, è necessario, perchè il credito possa dirsi esigibile, che la mora del debitore venga constatata e dichiarata irremissibile per mezzo d'una formale pronunzia giudiciale. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 685.

27. Non può dirsi mai liquido quel credito, la di cui quantità deve esser constatata per mezzo di verificazioni. — *Ann. di Giuris.* on. 2. *p.* 2. *col.* 383.

28. Il credito riconosciuto una volta liquido e ipotecario, e tale da autorizzare la procedura esecutiva immobiliare, dee sempre considerarsi tale, fino alla consumazione dell'Esecuzione. — *Ann. di Giuris.* on. 4. *p.* 2. *col.* 811.

29. Si ritiene come liquido, agli effetti di agere esecutivamente, quel credito che è di facilissima liquidazione. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1142.

30. L'alternativa intorno al modo di sodisfare un debito, quando è stabilita in favore del creditore, non rende men certo e men liquido il credito, per autorizzarlo a reclamarne l'Esecuzione senza bisogno di precedente assegnazione di termine, o interpellazione al debitore circa la scelta del mezzo di pagamento. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 616.

31. I parziali pagamenti, ricevuti dal creditore in conto del suo avere, non rendono illiquido il credito, e non impediscono in conseguenza l'esperimento dell'azione esecutiva, la quale si esercita legittimamente ogniqualvolta la liquidazione può ottenersi in modo facile e spedito mediante una semplice contrapposizione di partite. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 1. *col.* 173. — *Ivi, an.* 8. *p.* 2 *col.* 291.

32. Ogni volta che il credito, pel quale l'attore ha potuto validamente procedere in via esecutiva contro chi di ragione è obbligato, non è rimasto in tutto estinto per le detrazioni ad abbuoni dovuti al debitore, qualunque ne sia la rimanenza o sul credito o sopra i suoi accessorii, basta perchè non si possa, senza ingiustizia, denegare all'attore il diritto di proseguire nell'incoata Esecuzione. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 1. *col.* 54.

33. Non può non ravvisarsi certo e liquido, e come tale esigibile in via esecutiva, il credito che il compratore, rimasto spogliato del fondo di cui fece acquisto, viene a contrarre col venditore, o suo mallevadore solidale, per la restituzione del prezzo sborsato e relativi frutti. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 1094.

34. Non può dirsi illiquido e così incapace di formar subietto di giudizio esecutivo un credito appartenente a più quota non anco determinate, quando tutti gli aventi diritto al sono riuniti a domandarlo, e è stata rilasciata una somma corrispondente alla maggior quota che spettar potesse al non comparso. — *Ann. di Giuris. an* 4. *p.* 2. *col.* 550.

35. Non può ritenersi illiquido, e conseguentemente inabile a somministrare azione esecutiva, quel credito che una sentenza ha dichiarato soggetto a disputazione. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 1084.

36. Il creditore ha diritto d'imputare ciò che riceve prima in conto di frutti e delle spese. Quindi, laddove sia proceduto all'esecuzione pel solo capitale, non può ritenersi quello illiquido per i pagamenti fatti dal debitore, quando questi erano appena sufficienti a rimborsarlo delle commesse spese. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 200.

§ 3.

DELLE ECCEZIONI CHE SONO AMMISSIBILI, O NON, NEI GIUDIZII ESECUTIVI.

1. Nei giudizii esecutivi il reo convenuto deve godere del termine dei 5 giorni, o respettivamente dei 10 giorni secondo le distanze, per comparire avanti il tribunale, o difendersi dalle domande che contro di lui sono dirette. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 974.

2. Nei giudizii esecutivi, tranne l'eccezione d'incompetenza assoluta del tribunale che è nell'arbitrio del giudici di risolvere separatamente dal merito, tutte le altre eccezioni devono esser proposte insieme con quelle relative al merito, e devono con una sola sentenza esaurirsi e decidersi, senza obbligo nei giudici di riunire con separati decreti gli elevati incidenti. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 1206. — *Ivi, an.* 9. *p.* 2. *col.* 797.

3. La regola, che nel giudizio esecutivo non possono proporsi questioni incompatibili con la natura di quello, soffre limitazione tutte le volte che il giudizio medesimo ha acquistato per volontà delle parti il carattere di ordinario. — *Ann. di Giuris.* on. 7. *p.* 1. *col.* 133. — *Ivi, an.* 9. *p.* 2. *col.* 1000.

4. La facoltà di respingere dal giudizio esecutivo l'eccezioni torbide o d'alta indagine (1), è tutta a benefizio dell'attore, al quale però non è tolto d'accettare e anco di promuovere contestazioni sulla sostanza del titolo — *Ann. di Giuris.* on. 4. *p.* 2. *col.* 515.

5. Non è impedito all'attore, anco munito di un titolo esecutivo, di valersi di qualunque mezzo di prova per repellere l'eccezioni del convenuto. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 531.

(1) Anco per le leggi e per la giurisprudenza anteriore alla moderna legge esecutiva, l'eccezioni *torbide* e *d'alta indagine* non erano ammissibili nei giudizii esecutivi, ammenochè non fossero provate incontanente.

Digitized by Google

6. Le eccezioni tutte che il debitore, o l'avente causa da esso, può opporre al creditore per respingerlo dall'intrapresa Esecuzione, sono di regola opponibili anco al di lui cessionario. — *Ann. di Giuris.* an. 11. *p.* 2 *col.* 165.

7. Trattandosi di giudizii esecutivi, quando è certo che la discussione della causa ha avuto luogo, devo ritenersi che essa abbia compreso tutte le eccezioni proposte dal convenuto. — *Ann. di Giuris.* an. 9. p. 2. *col.* 797.

8. Il difetto d'intimazione al debitore principale nell'atto istaurativo dell'Esecuzione immobiliare, importa violazione di una forma ordinata nell'interesse del terzo possessore, o per procurare al medesimo una difesa, ed è per ciò da lui deducibile. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 1. *col.* 102.

9. L'eccezione fondata sul fatto d'iterate Esecuzioni consumate a carico del debitore, ogni qual volta viene provata in modo chiaro e completo, non può non essere accolta dal tribunale, e valutata all'effetto d'impedire la consumazione di nuova Esecuzioni. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 43-44.

10. L'eccezione dell'inadempimento, comecchè preordinata ad escludere la qualità di scaduto nel credito, è deducibile ed ammissibile nei giudizii esecutivi, sempre che il fatto che si diceva non adempito fosse ad esclusivo e personale carico dell'attore. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 1009.

11. L'eccezioni dirette a modificare l'Esecuzione delle sentenze, sono ammissibili anco nel giudizio esecutivo. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 383.

12. L'eccezioni modificative non si possono con effetto dedurre nel giudizio esecutivo, se non quando, o sono intrinseche e chiaramente nascenti dal ventre dell'atto che vuol portarsi ad Esecuzione, o essendo estrinseche derivano dai fatti all'atto stesso sopravvenuti, si presentano di facilissima intuizione, e possono da chi le adduce essere incontinenti giustificate. — *Ann. di Giuris.* an. 6. *p.* 2. *col.* 525.

13. L'eccezione di compensazione, che non involve questioni d'alta o intricata indagine, deve ammettersi a risolversi nei giudizii esecutivi. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 13.

14. Quando il credito, la di cui compensazione viene opposta dal convenuto in giudizio esecutivo, è chiaro, liquido e certo, il Tribunale deve ammetterlo nonostante le repliche date dall'attore, se queste involvano questioni d'alta indagine. — *Ann. di Giuris.* an. 9. *p.* 2. *col.* 922.

15. Non rende indeducibile nel giudizio esecutivo l'eccezione della compensazione, la mancanza d'autorizzazione della donna a creare quel debito, il pagamento del quale si obietta dal mallevadore di lei, quando dal debito contratto, e conseguentemente dall'estinzione del medesimo, ne è resultata l'utilità e la locupletazione della donna. — *Ann. di Giuris. an.* 2. p. 2. *col.* 13.

16. L'eccezione di compensazione una volta ammessa nel giudizio esecutivo, e dato campo all'escipiente di fare le sue giustificazioni, non è altrimenti permesso al creditore di proseguire nell'incoata Esecuzione, se prima non sia intervenuta sentenza che abbia stabilito ciò che sia di ragione sulla dedotta eccezione. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 642.

17. Non è ammissibile nel giudizio esecutivo l'eccezione di compensazione, per paralizzare gli effetti d'un documento avente Esecuzione parata, quando il titolo dedotto in compensazione, anzichè somministrare una prova chiara e completa del credito, è soggetto a eccezioni gravi e meritevoli d'alta indagine. — *Ann. di Giuris.* on. 2. p. 2. *col.* 1102 *e col.* 1278. — *Ivi*, an. 5. *p.* 2 *col.* 233. — *Ivi*, *an.* 6. *p.* 2. *col.* 755.

18. Non si ammettono nei giudizii esecutivi se non che l'eccezioni di fine, pagamento o compensazione, o d'un vizio intrinseco della obbligazione, e dello quali possa darsi incontinente la prova (*Ann. di Giuris.* an. 4. p. 1. *col.* 158-159; *e p.* 2. *col.* 815). Anco le posizioni sono in tali giudizii inammissibili, quando non sono preordinate a porre in essere la prova di simili eccezioni. — *Ann. di Giuris.* on. 6. p. 2. *col.* 879.

19. La regola per cui nei giudizii esecutivi sono ammesse l'eccezioni modificative di pagamento e di compensazione, sempre che incontinenti provate, procede ogni qualvolta siffatte eccezioni vengono per la prima volta proposte contro l'Esecuzione della sentenza; non mai, quando queste medesime eccezioni hanno formato un subietto di discussione o di esame in altro giudizio, e sono state da altra sentenza rigettate. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1142. — *Ivi*, *an.* 11. *p.* 1. *col.* 77.

20. È affatto immeritevole di attenzione la deduzione nel giudizio esecutivo, di pagamenti fatti dopo la sentenza che ha condannato e prima della intrapresane Esecuzione, ogni qualvolta non ne viene somministrata alcuna prova. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 755.

21. Anco l'eccezione di pagamento, allorchè involve gravi indagini di fatto o di diritto, e tanto più quando ha contro di sè non lievi riscontri d'inverosimiglianza, fra i quali quello di non essere stata affacciata in un precedente giudizio, in cui siasi disputato e pronunziato sulla numerira quantità del credito, non può apprendersi come eccezione modificativa da essere accolta in un giudizio esecutivo, in cui non si può dar luogo tutt'al più che ad un semplice riservo. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 526.

22. È inammissibile nel giudizio esecutivo l'eccezione della lesione, quando non venga incontinente provata; e ciò, perchè essa è d'alta indagine e di dubbia e difficile prova. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 816. — *Ivi*, *an.* 8. *p.* 2. *col.* 944.

23. L'eccezione della frode o del dolo non è ammissibile nel giudizio esecutivo. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 181.

24. Il disposto della legge sui giudizii esecutivi, che non ammettono l'eccezione di falso in via civile contro i documenti che ne formano subietto, non contempla e non prende di mira che i soli documenti muniti della recognizione d'un pubblico ufiziale. — *Ann. di Giuris.* on. 6. *p.* 1. *col.* 509; *e p.* 2. *col.* 191, *e col.* 408.

25. La supposta arroneità di partita che hanno formato elemento del conteggio dal quale è resultato il debito riconosciuto o confessato in un pubblico istrumento, non è deducibile nel giudizio esecutivo contro il pubblico istrumento, sul quale è stata fondata l'azione del creditore. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 252.

26. L'eccezione dell'inalienabilità del fondo investito dall'Esecuzione, per essere sottoposto a vincolo faudale, non è proponibile se non se dagli interessati nell'istituzione, nè è deducibile dal debitore per impugnare un contratto da esso lungamente consentito e approvato. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 816.

27. L'eccezione della ritenzione del prezzo, a motivo delle temute evizioni, è un'eccezione estrinseca che non nasca dal ventre del documento e non altera la sussistenza dell'azione, e quindi inammissibile nei giudizii esecutivi avanti per subietto un credito certo, liquido e sraduto, fondato sopra un documento esecutorio. Si limita, quando chiaro ed incontrastabile sorga il diritto pel compratore ad ottenere almeno la restituzione del prezzo, e si dimostri incontanente pronta la sofferta evizione a segno da restituire un credito alla sua volta liquido a favore del compratore. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 1009.

28. L'eccezioni che investono la validità del procedimento giudiciario, non possono nei giudizii esecutivi dedursi dal convenuto, dopochè gl'atti censurati hanno avuto luogo senza alcuna sua opposizione. — *Ann. di Giuris.* on. 7. *p.* 2. *col.* 247.

29. L'irregolarità della procedura praticata da un creditore

che investe un fondo del suo debitore, posseduto in comune con altri, prima d'averne provocata la divisione, non è deducibile, dopochè l'Esecuzione ha avuto il suo pieno sfogo, senza essere stata nel corso del giudizio obiettata. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 683.

30. È tardiva ad improponibile l'eccezione dell'eccessività dell'Esecuzione, dedotta dopo che sono già stati consumati due incanti dei beni che formano subietto del giudizio esecutivo. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 293-294.

§ 4.

DELLA SOSPENSIONE, RIASSUNZIONE ED ABBANDONO DEGLI ATTI ESECUTIVI.

1. Non tanto per le disposizioni della legge sui giudizii esecutivi, quanto per quelle del Regolamento di Procedura Toscano, non v'ha opposizione che valga a sospendere l'Esecuzione ordinata dal giudice, ma vuolsi invece un'apposita sentenza; nè la spiegata difesa o il contestato giudizio per parte del creditore, di fronte all'opposizione del debitore, portano renunzia al diritto che la legge al primo impartisce di proseguire nella iniziata procedura, finchè una sentenza non gli ingiunga di sospendere. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 761-762.

2. Nei giudizii d'Esecuzione regolati dalla legge del 7 gennaio 1838, l'opposizione fatta dal debitore fuori del termine assegnatogli col precetto, se non può non lasciar sussistere nella loro validità le procedure già praticate (1), è però atta a sospendere in qualunque tempo e in qualunque stadio del giudizio i procedimenti ulteriori. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 700-701. — *Ivi, an.* 8. *p.* 1. *col.* 65.

3. L'opposizione del debitore allora soltanto è inefficace a sospendere l'Esecuzione, quando è stata elevata contro la sentenza che l'Esecuzione medesima ha ordinato. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 381.

4. Quando il convenuto nel giudizio esecutivo oppone una di quelle eccezioni che la legge ammette in quella sorta di giudizii, se le repliche dell'attore rendono incerta o dubbiosa la prova della dedotta eccezione, il tribunale, a deve prendere cognizione delle repliche e statuire, procedendo alla risoluzione del giudizio, sia accogliendo, sia rigettando la domanda dell'attore, o sivvero, sospeso il giudizio esecutivo, dar luogo alla separata o formale cognizione, in altro congruo giudizio, delle quistioni suscitate colle repliche dell'attore. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 1. *col.* 640-641.

5. Ogni volta che il convenuto, in via esecutiva, oppone delle eccezioni che investono il titolo, pel quale si agisce contro di lui, nel rapporto della sua liquidità ed esigibilità, è debito del tribunale di pronunziare sull'eccezione pregiudiciale, con rinviare, ove la trovi fondata, le parti al giudizio ordinario, per non togliere al convenuto il mezzo di svilupparе con maggior latitudine di termini le proprie difese. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 686-687.

6. Quando il titolo del credito che il convenuto in via esecutiva oppone all'attore in compensazione, sebbene materialmente provato, è reso torbido o dubbioso per le repliche dello stesso attore, è giusto e congruo sospendere il giudizio esecutivo per dar luogo alla separata formale cognizione delle questioni dalle repliche stesse suscitate: e siffatta regola è applicabile al caso dell'amministratore, che convenuto per il pagamento del debito a di lui carico sanzionato da una sentenza, oppone in via di compensazione un credito derivante dalla stessa amministrazione, che non è stato discusso nè definito. — *Ann. di Giuris an.* 11. *p.* 2. *col.* 901. 905.

7. L'eccezione di pagamento, sempre ammissibile nei giudizii esecutivi, non può ravvisarsi più completamente giustificata che mediante la produzione della ricevuta fatta dal creditore. Quindi, qualunque siano l'eccezioni che contro siffatto documento si oppongono, non vi è luogo a confermare l'Esecuzione, ma deve quella sospendersi, finchè nel congruo giudizio sia conosciuto delle respettive ragioni. — *Ann. di Giuris.* an. 3. *p.* 2. *col.* 417.

8. Sebbene l'eccezione d'alta indagine non sia proponibile nel giudizio esecutivo, quegli per altro che non è affitto dal titolo esecutivo, può sempre ottenere dal savio e prudente arbitrio del giudice, la sospensione dell'intrapresa Esecuzione, ogni qualvolta giustifica un danno grave ed irreparabile a cui rimanga soggetto, qualora l'Esecuzione sia condotta al suo termine. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 93.

9. Trattandosi di un creditore che ha già in sue mani una somma spettante al debitore per distribuirsi ai creditori di lui, e di terzo possessore che altro non domanda se non che si esaurisca il pronto mezzo della graduatoria, è giusto ed equo che venga sospesa contro di questo la Esecuzione. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 606.

10. Di fronte al terzo opponente che agisce nel suo proprio e particolare interesse indipendente affatto da quello del debitore, il giudizio esecutivo assume il carattere d'ordinario; ed ove la cognizione delle sue domande venga rinviata ad un giudizio separato, deve il giudizio esecutivo rimaner sospeso finchè su quello non sia deciso. — *Ann. di Giuris.* an. 11. *p.* 2. *col.* 502.

11. Una sentenza che esclude il gius dell'attore, sebbene appellata, somministra una presunzione di buon gius a chi la invoca, per domandare ed ottenere la sospensione degli atti esecutivi. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 51. n. 9. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 146.

12. Il diritto alla legittima sopra i beni investiti dall'Esecuzione intrapresa contro l'erede, autorizza il legittimario a domandare la sospensione della procedura esecutiva, finchè non venga scorporata la dovutagli legittima, ed anche a pretendere la corrispondente quota di frutti, ma non ad opporsi all'economia giudiciale, o a domandarne la revoca. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 501.

13. Il procedimento esecutivo instaurato contro il debitore vivente, prosegue regolarmente contro il medesimo sebbene mancato alla vita, finchè la parte che lo ha provocato non è resa sciente della morte del suo avversario. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p* 2. *col.* 1021.

14. La denunzia dell'avvenuta morte non opera la sospensione dell'Esecuzione ordinata e sanzionata dal Tribunale, se gli eredi del defunto non sono solleciti ad ottenerla dal giudice, previa citazione del creditore. — *Ann. di Giuris.* an. 11. *p.* 2. *col.* 1021.

15. Ai termini della legge toscana sui giudizii esecutivi, la semplice denunzia della morte del debitore, fatta dai di lui eredi al creditore, opera la sospensione del giudizio esecutivo che è in corso; non però quella dell'Esecuzione ordinata e sanzionata dal giudice, a cui altro non manca che la consumazione pel fatto dell'ufiziale che ne è incaricato. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 1022.

16. Checchè debba dirsi sulla necessità, o no, della riassunzione degli atti esecutivi immobiliari contro gli eredi del debitore espropriato, defunto pendente causa, non volta che l'attore si è mostrato sciente della morte del suo debitore ed ha proceduto alla riassunzione, si è posto nell'obbligo di dirigere e notificare il relativo atto a tutti gli eredi del suo debitore, senza pretorirne alcuno. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 697.

(1) L'art. 14 della citata legge, che dispone non potersi attaccare di nullità dal reo convenuto le procedure eseguite fino al giorno della sua comparsa nel giudizio esecutivo, è applicabile tanto alle Esecuzioni *mobiliari* quanto alle *immobiliari*. — Vedi infatti, gli *Annali, an.* 7 *p.* 2. *col.* 251, *e col.* 1063; e *an.* 10, *p.* 2. *col* 657.

17. L'eccezione del pagamento fondata dal debitore sulla cessione da esso fatta al creditore d'un assegnamento con cui sodisfarsi, è insufficiente a sospendere il giudizio esecutivo, quando non è accompagnata dalla giustificazione che il creditore sia rimasto con tal mezzo realmente sodisfatto. — *Ann. di Giuris.* an. 11. p. 2, col. 933.

18. Non è illecito, e conseguentemente è incapace a somministrare eccezione atta a sospendere l'Esecuzione di un pubblico instrumento, la convenzione di capitalizzare e render fruttiferi i frutti già scaduti. — *Ann. di Giuris.* on. 5. p. 2. col. 253.

19. L'eccezione di pravità usuraria è insufficiente a paralizzare l'azione nascente da un pubblico istrumento, ove non sia accompagnata dalla dedozione di riscontri atti a renderla dimostrata, o almeno ad indurre quel fondato e ragionevole sospetto, nel concorso del quale la legge autorizzi i tribunali civili a sospendere l'Esecuzione degli istrumenti pubblici. — *Ann. di Giuris.* an. 5. p. 2. col. 253.

20. La domanda di sospensione dell'Esecuzione, posta a carico dell'opponente, è soltanto necessaria, allorchè il debitore si è opposto ad un'Esecuzione contro di lui sanzionata; non già quando sull'opposizione stessa è stata elevata contestazione, o il creditore ha desistito dagli atti esecutivi, provocando l'opposente alle giustificazioni opportune. — *Ann. di Giuris.* on. 2. p. 2. col. 642.

21. Il disposto della Legge Toscana su i giudizii esecutivi, che ordina che l'Esecuzione immobiliare possa essere pendente l'appello dalla sentenza che l'ha autorizzata, portata sino all'incanto esclusivamente, e quindi sospesa fino all'esito del giudizio d'appello (*Ann. di Giuris.* an. 6. p. 2. col. 999-1000, e col. 1318.) è applicabile anco alle rivendite ordinate a carico del liberatario. — *Ann. di Giuris.* an. 3. p. 2. col. 191.

22. Il giudizio d'Esecuzione immobiliare, ancorchè promosso da un sol creditore, si rende profittevole a tutti gli altri creditori del medesimo debitore, aventi ragioni d'ipoteca sul fondo investito dal procedimento esecutivo; talchè sospeso, abbandonato, o rinunziato il detto procedimento per parte del creditore, che fu il primo a intraprenderlo, possono tutti gli altri continuarlo per il proprio interesse. — *Ann. di Giuris.* an. 10. p. 2. col. 346. — *Ivi*, on. 11. p. 1. col. 243.

§ 5.

DEI TERZI NON INVESTITI DAL TITOLO ESECUTIVO.

1. Di fronte ai terzi opponenti all'Esecuzione intrapresa contro il debitore, il giudizio non può mai riguardarsi come esecutivo, e sono quindi ammissibili l'Eccezioni tutte, qualunque sieno le indagini alle quali esse richiamino. — *Ann. di Giuris.* an. 3. p. 2. col. 755-756.

2. La massima, che il terzo non investito dal titolo esecutorio non vada soggetto nell'esperimento del suo diritto alla procedura propria dei giudizii esecutivi, quanto procede nel caso in cui il terzo intervenga al giudizio per rivendicare come a lui spettante ciò che forma subietto del giudizio medesimo, altrettanto è inapplicabile al caso in cui lo scopo dell'intervenicoto sia quello d'associarsi all'Esecuzione onde raccogliervo il frutto, nel quale secondo caso gli è necessario di soggiacere alla procedura propria del giudizio nel quale è intervenuto. — *Ann. di Giuris.* an. 6. p. 2. col. 879. — *Ivi*, an. 7. p. 1. col. 609.

3. Il disposto della legge del 7 gennaio 1838 sui giudizii esecutivi, che toglie al succombente il benefizio dell'opposizione nei giudizii esecutivi contumaciali, non è applicabile al terzo contro del quale il titolo esecutivo non fu stato. — *Ann. di Giuris.* an. 3. p. 2. col. 93.

§ 6.

DELLE ESECUZIONI NULLE, E DEI FATTI VALEVOLI A SANARE LE NULLITÀ DELLE MEDESIME.

1. L'iniziamento o la prosecuzione d'un giudizio esecutivo senza un titolo esecutorio avente i caratteri espressamente definiti dalla legge, importa violazione di forme sostanziali, o sovverto insieme coll'ordine de' giudizii l'ordine pubblico, e rende insanabilmente nullo tutto il procedimento e la sentenza che lo ha sanzionato. — *Ann. di Giuris.* an. 10. p. 1. col. 311-312.

2. È instaurato nullamente il giudizio esecutivo sull'appoggio d'un atto mancante di titolo esecutorio, ed è insanabilmente nulla la sentenza che sussegue, anche nella parte in cui dichiara l'esistenza del credito controverso, nè può esser confermata *ex bono jure*, perchè la sua nullità deriva dagli atti, in forza della mancanza di un titolo capace a sostenere il giudizio esecutivo. — *Ann. di Giuris.* an. 8. p. 2. col. 669.

3. Non può esser posta in dubbio la nullità degli atti esecutivi intrapresi in Esecuzione di una sentenza, di cui due conformi giudicati hanno pronunziato l'annullamento. — Per altro, anco la sentenza con la quale il Tribunale di prima istanza dichiara nulla la precedente sua pronunzia emanata in contumacia del reo convenuto, basta per togliere a questa la presunzione di validità e di giustizia, e per renderla ineseguibile finchè un contrario giudicato del Tribunale superiore non torni a darle giuridica esistenza. — *Ann. di Giuris.* an. 11. p. 2. col. 343.

4. È nulla l'Esecuzione consumata a carico del debitore nella pendenza dell'opposizione da esso tempestivamente fatta al precetto che l'ha preceduta. — *Ann. di Giuris.* an. 5. p. 2. col. 381.

5. L'Esecuzione iniziata per una somma superiore al vero credito non è assolutamente nulla, ma deve sanzionarsi soltanto per la somma realmente eccedente. In questo caso l'eccesso della domanda dà luogo a compensare le spese. — *Ann. di Giuris.* an. 2. p. 2. col. 816.

6. Il disposto dell'articolo 198 della legge del 7 gennaio 1838, per cui è stabilito che la nullità derivante dall'inosservanza delle forme dalla legge prescritte pei giudizii esecutivi, non è deducibile se non da coloro verso dei quali tali forme non sono state adempite e nel loro interesse soltanto, non è applicabile alle citazioni, che devono sempre precedere lo pronunzio emanato a carico del debitore. — *Ann. di Giuris.* on. 10. p. 2. col. 695.

7. La questione di nullità d'un'Esecuzione, se non può ravvisarsi pregiudiciale all'altra nella sussistenza del credito, non è per altro del tutto distinta ed indipendente, talchè non è impedito al giudice di risolvere la prima o riservarsi a giudicare sulla seconda, non militando in tal caso le regole della continenza, ma quelle invece della dividoità del giudizio. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 24. dec. 14. n. 4. — *Ann. di Giuris.* an. 3. p. 2. col. 700. — *Rot. Rom. in Recent.* p. 3. dec. 313. n. 3. — *Rudolphin. in Prax. iudic.* p. 3. cap. 2. n. 51. — *Vant. De nullit. sent.* rubr. *De nullit. ex defectu process.* n. 100.

8. La regola ond'è stabilito che il fatto del giudice, come anco quello dell'attuario o degli esecutori, è fatto della parte, all'effetto di tenerla responsabile delle conseguenze della mal consumata Esecuzione, non può invocarsi di fronte al creditore che una sentenza dichiara non avere nè direttamente nè indirettamente quella Esecuzione domandata e ottenuta. — *Ann. di Giuris.* an. 9. p. 1. col. 124-125.

9. Ogni qualvolta è rimasto escluso in fatto, per le dichiarazioni della sentenza, che un'Esecuzione sia stata richiesta direttamente, o per mezzo di mandatario, dal creditore indicato come in-

Digitized by Google

stante, non può di fronte a questi muoversi reclamo d'ingiustizia dell'Esecuzione medesima per difetto d'esigibilità nel credito pel quale fo consumata. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 1. *col.* 129.

10. L'irregolarità nella quale possa essere incorso il creditore, azionando esecutivamente il debitore per un credito non per anco scaduto, rimane sanata lotto le volte che il debitore accetta la contestazione sul merito, deducendo eccezioni a quelle meramente relative. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 316.

11. La contestazione della lite allora soltanto è efficace a sanare quello nullità che per avventura avrebbe potuto obiettare quello che è investito dall'Esecuzione, quando riguarda il merito, non quando è limitata alla sola e nuda dedozione della nullità medesima. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 955.

12. Non può contrastarsi il diritto e l'interesse del creditore, che ha a suo favore obbligate le proprietà del suo debitore, d'insorgere contro le procedure esecutive da altri creditori praticate, e d'impedire che i beni mobili, o immobili, del comun debitore, siano assoggettati ad irregolari Esecuzioni. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 68-69.

§ 7.

DELLA CONDANNA NELLE SPESE E NELLA REFUSIONE DEI DANNI, IN TALI GIUDIZII

1. Riconosciuta in genere, o ritenuta in massima, la facoltà nel creditore d'insistere anco per una modica rimanenza di credito nell'intrapresa Esecuzione, addivieno ingiusta la condanna dell'attore nella totalità delle spese dei sostenuti giudizii. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 1. *col.* 54.

2. Trattandosi d'Esecuzione nulla, non per difetto di credito ma per difetto di forma, non v'ha luogo a condannare colui che l'ha commessa, nelle spese stragiudiciali e nei danni. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 12. *in fin.* — *Ann. di Giuris. an* 3. *p.* 2. *col.* 701. — *Ivi, an.* 5. *p.* 2. *col.* 169 *e* 381.

3. Non può condannarsi alla refezione dei danni e delle ingiurie il creditore per un'Esecuzione dichiarata nulla, quando vi fu giusta e probabile ragione di credere che l'Esecuzione stessa potesse commettersi. — *Ann. di Giuris. an.* 2 *p.* 2 *col.* 1161. — *Ivi, an.* 10. *p.* 2. *col.* 765.

4. Quando la Esecuzione, comunque ingiusta ed irregolare, non ha realmente portato pregiudizio od alcuno, manca ogni elemento per condannare il creditore, che l'ha praticata, alla refezione dei danni. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 70.

5. Il domandare la refezione dei danni, od ingiurie occasionale da una ingiusta ed irregolare Esecuzione, non appartiene che al debitore che l'ha sofferta, e nel suo silenzio non è dato ai di lui creditori valersi dei suoi personali ed esclusivi diritti. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 70.

6. Trattandosi di Esecuzione commessa per una somma maggiore del credito, è nella quantità eccessiva che dee ricercarsi la misura dei danni intrinseci refettibili a quello che l'Esecuzione ha sofferto, o questi danni si determinano nel recompensativo interesse da corrispondersi sulla somma eccedente. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 14. *n.* 4. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 382

SEZIONE II.

Delle Esecuzioni, in ispecie.

§ 1.

ESECUZIONI IMMOBILIARI

a) *Dei Tribunali competenti per tali Esecuzioni.*

1. I giudizii d'Esecuzione immobiliare sono di privativa competenza dei Tribunali collegiali di prima istanza, qualunque sia il merito della causa, tuttochè inferiore alle lire 400. — Per altro, le sentenze che in questi giudizii si emanano, sono inappellabili sino alla somma di lire 800 — *Ann. di Giuris. an* 9. *p.* 1. *col.* 277 *e* 278.

2. Trattandosi di Esecuzioni immobiliari, per le quali la legge ha investite d'una privativa competenza alcuni determinati Tribunali, non possono le parti a quelle sottrarsi per mezzo di speciali convenzioni. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2 *col.* 816.

b) *Dell'intimazione del mese, che commina l'Esecuzione.*

1. Nei giudizii d'Esecuzione immobiliare, l'intimazione o precetto di pagamento, è l'atto preliminare che instaura il giudizio medesimo, o tien luogo di domanda. — *Ann. di Giuris. an.* 11 *p.* 2. *col.* 61.

2. L'atto preliminare instaurativo del giudizio di Esecuzione immobiliare deve contenere, per forma sostanziale ed integrante, l'intimazione a pagare diretta al debitor principale, da notificarsi al terzo possessore, con precetto a quest'ultimo di rilasciare il fondo, o di sodisfare il debito; ed è affatto nullo l'atto istesso ove contro il terzo possessore venga diretto, trascurato affatto il debitor principale. Nè il silenzio del terzo possessore di fronte ad altra precedente intimazione, nè la conferma di essa ottenuta dal creditore, valgono per indurre in quello un'obbligazione personale, valevole a sanare il secondo precedimento. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 1. *col.* 102. — *Ivi, an.* 10. *p.* 2. *col.* 205-206.

3. L'atto d'intimazione trasmesso in un giudizio di Esecuzione immobiliare ad un terzo, nell'erroneo concetto che egli fosse personalmente obbligato al pagamento della somma domandata, non può venire in seguito confermato sulla dedozione, che l'intimato sia possessore di beni ipotecati in garanzia del credito che si reclama; poichè la conferma di una tale intimazione priverebbe il terzo possessore del benefizio a lui competente, di poter sottrarsi al pagamento del debito col rilascio dei beni. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 367-368.

4. Il creditore che procede all'Esecuzione immobiliare, non ha obbligo di citare al relativo giudizio altri che quello in testa del quale trova impostati ai libri estimali i fondi che intende investire, senza riguardo all'usufruttuario o ad altri che per qualunque titolo detenga e possegga, quando di essi non è in detti libri fatta menzione. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 490.

5. L'obbligo dalla legge regolatrice dei giudizii esecutivi imposto al creditore ipotecario, di notificare l'intimazione o precetto preliminare del mese al terzo possessore del fondo che intende investire colla Esecuzione, non può riferirsi che a quel possessore che esiste descritto ai libri estimali al momento della trasmessa intimazione, e non a quello che è divenuto tale dopo l'intimazione medesima, contro del quale può il creditore proseguire gli atti incoati senza bisogno di rinnovarli. — *G. P. L. tom.* 1. *dec.* 12. *n.* 5. — *Ivi, tom.* 3. *dec.* 57. *per tot.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 30 *dec.* 78. *n.* 1. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 733-734.

6. Di fronte al debitore, ed a differenza del terzo possessore pulsato con azione ipotecaria, non è di forma sostanziale, per la validità dell'intimazione del mese, la specifica e dettagliata descrizione e designazione dei fondi che si prendono di mira dal creditore. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 1192-1193.

7. La trascrizione, nell'atto d'intimazione preliminare all'Esecuzione sugli immobili, del documento in ordine al quale procedesi, non è comandata dalla Legge del dì 7 gennaio 1838 regolatrice dei giudizii esecutivi. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1315.

8. È affatto insussistente il rimprovero di nullità, dedotto contro l'atto d'intimazione preliminare del mese, a fine d'Esecuzione immobiliare, per difetto d'espressione dell'ammontare del credito reclamato, ogni qual volta l'intimante si è in questo rap-

Digitized by Google

porlo riferito ad una sentenza, nella quale i di lui titoli di credito sono specificatamente indicati. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 2. col. 376.*

6. L'omissione d'alcune delle menzioni dalla legge prescritte per l'intimazione preliminare all'Esecuzione immobiliare, non vizia l'atto fatto in rinnovazione d'altro precedente che presenta le indicazioni volute dalle leggi comandate. — *Ann. di Giuris. an. 4. p. 2. col. 1002.*

16. La nomina del procuratore fatta nell'atto d'intimazione del mese semplicemente e senz'altra dichiarazione, è sufficiente onde s'abbia a ritenere per costituito a tutti gli atti successivi. — *Ann. di Giuris. an. 2. p. 2. col. 616.*

11. Il termine di 90 giorni, decorso il quale la legge dichiara nulla o come non avvenuta l'intimazione del mese, a carico di quel creditore che non ha proseguito la procedura d'espropriazione, rimane *circondato* e *sospeso* pendenti le ferie autunnali. — *Ann. di Giuris. an. 2. p. 2. col. 831.*

12. Non solo la opposizione direttamente fatta dal debitore all'intimazione trasmessagli a fine d'Esecuzione immobiliare, ma qualunque atto giudiciale, che anco indirettamente frapponga alcun ostacolo alla procedura esecutiva, sospende il termine dei novanta giorni, trascorsi i quali la legge gli ingiunge di rinnovarlo. — *Ann. di Giuris. an. 6. p. 2. col. 811.*

13. La renunzia che il creditore espropriante faccia, dopo l'intimazione del mese al suo debitore trasmessa, alla surroga nella procedura esecutiva intrapresa da altro creditore, importa, anzichè un recesso, inesistenza nella trasmessa intimazione. — *Ann. di Giuris. an. 6. p. 2. col. 812.*

14. Sebbene l'opposizione fatta da alcuno degli intimati al precetto che antecede l'Esecuzione immobiliare, no sospenda gli effetti e no impedisca la rinnovazione fiochè l'opposizione stessa non sia stata tolta di mezzo; non per tanto, ogni qual volta il creditore intimato ha rimborsato all'opponente le spese dell'opposizione, e questi ne ha accettato il rimborso, non può in un tal fatto non ravvisarsi quel mutuo recesso, che paralizzando ambedue gli atti, rende necessaria e legittima una nuova preliminare intimazione. — *Ann. di Giuris. an. 6. p. 2. col. 679-680.*

c) *Dei diritti competenti al condomino ed al terzo possessore dei beni investiti dall' Esecuzione immobiliare.*

1. Sono irregolari o nulli gli atti d'Esecuzione che il creditore intraprenda sopra i beni che il suo debitore ha posseduti o possiede in comune con un terzo che non sia correo del debito, se prima non ne ha provocata la divisione. — *Ann. di Giuris an. 4. p. 2. col. 526-527.*

2. Il disposto dell'articolo 6 della legge del 7 gennaio 1838, che vieta l'Esecuzione sopra i beni che il debitore possiede in comune con un terzo non correo del debito, prima che sia fatta la divisione, non procede nè si applica, quando si tratta di beni indivisi investiti dalla stessa ipoteca. — *Ann. di Giuris. an. 10. p. 2. col. 490.*

3. L'intimazione alla divisione dei beni che il debitore possiede in comune con altri non correo del debito, non è dalla legge prescritta al creditore che agisce per l'Esecuzione immobiliare, a pena di nullità. Nè d'alcun gravame può dolersi il debitore, quando la stima è stata ammessa dal Tribunale al doppio oggetto della divisione o dell'Esecuzione, senza pregiudizio delle ragioni deducibili contro la prima delle indicate operazioni, ai termini di ragione. — *Ann. di Giuris. an. 4. p. 2 col. 766. e col. 1001-1002.*

4. Gli atti esecutivi iniziati sopra un fondo comune a più, ma che si trova descritto all'estimo in testa del solo investito, si ritengono legittimamente fatti, finchè il terzo opponendosi non dimostri d'esser proprietario e condomino. — *Ann. di Giuris. an. 5. p. 2. col. 225. — Ivi, an. 11. p. 2. col. 501.*

5. Il terzo possessore, investito dall'azione ipotecaria, può rodimersi dalle molestie *giustificando* che altri beni, tanto *liberi* che *enfiteutici* (*Ann. di Giuris. an. 1. p. 2 col. 583*), esistono nel possesso del debitore, e che l'escussione dei medesimi è atta a procurare al creditore ipotecario un *pieno* e *spedito* mezzo di pagamento. (*G. P. L. tom. 1. dec. 12. n. 1. 2. 5. — Tes. del F. Tosc. tom. 3. dec. 52. n. 22. — Ann. di Giuris an 1. p. 2. col. 585. — Ivi, an. 6. p. 2. col. 675.*): ma questa libertà o facilità d'escussione non può ravvisarsi nel rimedio sempre sussidiario della avocazione di prezzo di beni già pagati. — *Ann. di Giuris. an. 5. p. 2. col. 1213.*

6. Il terzo possessore, che oppone l'eccezione dell'escussione, basta che indichi altri beni specialmente o generalmente ipotecati pel debito per il quale egli è investito, i quali non siano litigiosi oè soggetti a disputa di proprietà, senza che egli sia obbligato a fare in prevenzione la prova, che il prodotto dei beni da escutersi sia sufficiente alla sodisfazione del creditore. — *Ann. di Giuris. an. 2. p. 2. col. 606.*

7. Il benefizio della preventiva escussione, oltrechè non può invocarsi nel caso in cui i beni investiti non siano mai stati nel dominio e possesso del convenuto, è poi affatto improponibile senza la prova dell'esistenza di beni su cui possa l'escussione esercitarsi *facilmente* e *con utilità*. — *Ann. di Giuris. an. 4. p. 2. col. 386 a col. 697. — Ivi, an. 5 p. 1. col. 158. — Ivi, an. 6. p. 2. col. 316. — Ivi, an 6. p. 2. col. 256.*

8. Il benefizio dell'escussione si può dedurre dai terzi possessori in ogni tempo, sia o no pendente un giudizio esecutivo a carico del debitore dal quale hanno causa, nè la competenza di questo benefizio toglie loro il diritto di prescrivere le ipoteche impresse sopra i fondi acquistati con giusto titolo a buona fede. — *Ann. di Giuris. an 6. p. 2. col. 256.*

9. L'eccezione della preventiva escussione, sia che venga proposta in linea di eccezione, sia in linea d'incidente, non è fra quelle che la Legge vieta di riunire al merito. — *Dichiarox. e Istruz. de' 9 novembre 1838. art. 102. — Ann. di Giuris. an. 11. p. 2. col 850.*

10. Il divieto sancito dalla Legge del 7 gennaio 1838, di procedere all'Esecuzione immobiliare contro il terzo possessore, non citato il debitor principale, procede per identità di ragione tanto nel caso che il diritto d'ipoteca si eserciti sogli immobili, quanto nel caso che, trattandosi d'ipoteche anteriori al 1° maggio 1808, il diritto stesso voglia esperimentarsi sopra i mobili. — *Ann. di Giuris. an. 11. p. 2. col. 438.*

11. Qualunque essi siano i rapporti e le competenze dei creditori iscritti sul fondo, del quale da uno di essi è domandata la credità, divengono estranei, od inapplicabili al caso di Esecuzione immobiliare diretta contro il terzo, investito con azione ipotecaria, qual possessore. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 1. col. 781-782.*

12. Il terzo possessore del fondo espropriato rappresenta la persona del debitore da cui ha causa come acquirente, nè può opporre ostacoli al liberatario, per entrare al possesso e godimento del fondo aggiudicatogli, e da conseguirsi dal medesimo ai termini della cartella d'incanto. — *Ann. di Giuris. an. 11. p. 2. col. 712.*

13. Il terzo possessore del fondo investito dall'Esecuzione non può riguardarsi nè come affittuario oè come inquilino, all'effetto di rendere applicabili, al caso dell'espulsione contro di lui domandata dal liberatario, le regole di competenza stabilite dal Motuproprio organico del 2 agosto 1836 per i giudizii di prosecuzione o cessazione d'affitto; ma deo la relativa contestazione esser conosciuta e decisa dal Tribunale di prima Istanza avanti il quale è stata consumata l'Esecuzione. — *Ann. di Giuris. an. 11. p. 2. col. 711. 712.*

Digitized by Google

d) ***Della trascrizione della domanda di vendita nella Cancelleria del Tribunale di prima istanza, e nell'uffizio delle Ipoteche, e degli effetti di questa formalità.***

1. Una volta che la domanda di vendita, fatta dal creditore instante, è stata trascritta ai pubblici registri, l'Esecuzione diventa comune a tutti i creditori del debitore che ne è investito, ed abbandonata dal primo, può esser proseguita da ciascuno degli altri nel proprio interesse. — *Ann. di Giurir.* an. 10. *p.* 2. *col.* 710.

2. Finchè rimane accesa ai pubblici registri l'Esecuzione iniziata contro il debitore, non cessa l'economia giudiciale dei beni che vi sono sottoposti, nè il mandato conferito all'economo nell'interesse di tutti i creditori. — *Ann. di Giuris.* an. 10. *p.* 2 *col.* 710.

3. Non può ravvisarsi priva d'interesse la domanda dell'economo giudiciale diretta a far radiare la trascrizione dell'Esecuzione intrapresa sui beni di cui gli è stata trasferita l'amministrazione, ognivolta che ha per oggetto di fargli ottenere l'approvazione della sua gestione e il suo compiuto discarico. — *Ann. di Giuris.* an. 10 *p.* 2. *col.* 710.

4. La trascrizione all'uffizio della Conservazione delle Ipoteche dell'estratto dell'istanza di elezione di periti per la stima del fondo eseguitato, è *forma sostanziale* del giudizio esecutivo immobiliare per *ciò che riguarda il suo adempimento*, non però in quanto al *termine* in cui deve esser fatta, il ritardo del quale non importa nullità del procedimento. — *Ann. di Giuris.* an. 11. *p.* 2. *col.* 559.

5. Il divieto, fatto sotto pena di nullità dall'articolo 69 della legge del 7 gennaio 1838, al debitore e al terzo possessore di alienare ed anco obbligare ipotecariamente i beni investiti dall'Esecuzione, dopochè per parte del creditore espropriante è stata fatta la trascrizione dell'estratto di domanda di nomina di periti, induce la sospensione assoluta dell'esercizio d'ogni diritto di proprietà nel debitore medesimo e nel terzo possessore, e riduce l'uno e l'altro alla condizione di puri e meri amministratori, inabilitati a disporre in modo alcuno dei beni amministrati (1). — *Ann. di Giuris.* an. 8. *p.* 1. *col.* 97-98.

6. È nulla *ipso jure*, ed anco *indipendentemente* da qualunque pronunzia giudiciale che la dichiari tale, l'alienazione fatta dal debitore pendente il giudizio di Esecuzione immobiliare contro di lui introdotto, e dopochè dal creditore si è fatta la trascrizione dell'estratto della domanda di vendita del fondo investito, all'uffizio della Conservazione dell'Ipoteche (2). Ed in tal caso l'acquirente non si considera come un *terzo possessore*, ma come un solo *detentore materiale*, passibile degli stessi mezzi esecutivi iecosti e praticati contro il debitore. — *Ann. di Giuris.* an. 3. *p.* 2. *col.* 253.— *Ivi*, an. 4. *p.* 2. *col.* 802-803. — *Ivi*, an. 7. *p.* 2. *col.* 381-382.

7. La nullità della vendita del fondo investito dall'Esecuzione immobiliare, sancita dall'articolo 69 della legge del 7 gennaio 1838, se può essere dedotta da tutti i creditori, che hanno, per l'iniziamento della procedura esecutiva, acquisito il diritto alla vendita per mezzo dell'asta pubblica, non può esserlo meno dal compratore, al quale interessa di non sottostare al pericolo di uno spoglio, che lo renda incerto e malsicuro nel suo possesso. — *Ann. di Giurir.* an. 7. *p.* 2. *col.* 503-506.

8. L'inabilitazione del debitore e del terzo possessore a imporre nuovi oneri sul fondo investito esecutivamente, dopo che è stata fatta la trascrizione dell'istanza di nomina di periti all'uffizio delle ipoteche, non si applica e non si estende *agli oneri* ed *ipoteche consentite avanti la detta trascrizione*, le quali possono a tutti gli effetti validamente inscriversi anche dopo la trascrizione medesima: da questo principio ne conseguono necessariamente i due seguenti; cioè: 1° Che anco il creditore con ipoteca consentita prima della trascrizione dell'istanza di vendita all'efizio delle ipoteche, ma inscritta dopo detta trascrizione, ha diritto d'esser notificato di tutti gli atti del giudizio esecutivo, che nei respettivi posteriori seoi stadi la legge vuole notificati a tutti i creditori inscritti; 2° Che esso non può rimanere pregiudicato dalla sentenza graduatoria che pone fine al giudizio d'ordine, se non è stato notificato del decreto d'apertura di tal giudizio. — *Ann. di Giuris.* an. 11. *p.* 2. *col.* 560-561.

e) ***Della notificazione dell'estratto della domanda di vendita, e dei suoi effetti.***

1. La legge regolatrice dei giudizii esecutivi non ingiunge obbligo alcuno al creditore, instante per la vendita, di notificare ai creditori inscritti la istanza per la deputazione dall'economo ai beni che si propone di far vendere; e mentre stabilisce i termini entro i quali l'estratto della istanza di vendita deve essere trascritto nella Cancelleria del Tribunale, e all'uffizio della Conservazione delle Ipoteche, non ne stabilisce alcuno per la notificazione di tale atto al debitore, al terzo possessore ed ai creditori inscritti. — *Ann. di Giuris.* an. 9 *p.* 2. *col.* 489-490.

2. L'omissione per parte del creditore, instante per la vendita, della notificazione ai creditori inscritti della domanda d'elezione dei periti stimatori, non vizia il Decreto di surroga, potendo e dovendo a tale omissione supplire il creditore surrogato.— *Ann. di Giuris.* an. 10. *p.* 2. *col.* 346.

3. La possibile ignoranza dei creditori inscritti degli atti esecutivi che investono il feudo a loro favore obbligato, non può somministrare fondamento valutabile di nullità ad altri che abbiano da dedurre la stessa ignoranza. — In specie — la notificazione a tutti i creditori inscritti dell'estratto della domanda di vendita del fondo ad essi obbligato, riguarda unicamente l'interesse dei notificandi, e non provvede alla maggior possibile concorrenza agli incanti; quindi non può per alcun lato somministrare valida eccezione di nullità al debitore espropriato — *Ann. di Giuris.* an. 10. *p.* 2. *col.* 638.

4. Trascorso il termine di quindici giorni, da quello della notificazione dell'estratto della domanda di elezione di periti prescritta dalla legge al creditore espropriante, non sono altrimenti ricevibili le opposizioni dei creditori inscritti e notificati, dirette ad impugnare le procedure fino allora praticate. — *Ann. di Giuris.* an. 7. *p.* 2. *col.* 427.

f) *Vedi* — **PERIZIA.**

g) ***Della domanda di restrizione dell'intrapresa Esecuzione.***

1. L'instanza di restrizione d'Esecuzione immobiliare non può riguardarsi come una domanda introduttiva di un nuovo giudizio, ma bensì come un incidente ed un emergente del giudizio principale, e come tale è legittimamente costituita al procuratore in causa del debitore. — *Ann di Giuris.* an. 6. *p.* 2. *col.* 412.

2. La scrittura con la quale venga modificato e ristretto un precetto esecutivo, deve ritenersi valida ed efficace, abbenchè firmata dal procuratore della parte che il precetto trasmesse. — *Ann. di Giuris.* an. 2. *p.* 1. *col.* 270.

3. Il terzo che si oppone alla procedura esecutiva da altri incoata contro il comun debitore, a ne domanda la restrizione assu-

(1) Non così per la procedura anteriore alla Legge suddetta, dappoichè essa non comandava la formalità della trascrizione.

(2) Non così per Diritto Comune, imperocchè, sotto l'influenza di questo, la pendenza del giudizio esecutivo non toglieva al debitore espropriando il dominio dei suoi beni, e quindi non gli impediva di alienarli ed ipotecarli validamente.

me la veste di allore, come assume la veste di reo coevenuto quello che, per restringere la della domanda, ne deduce in via d'eccezione la nullità. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 837-838.

b] *Vedi* — ASTA PUBBLICA.

§ 2.

ESECUZIONI MOBILIARI.

a) *Delle Leggi che regolano attualmente siffatte Esecuzioni, e dei Tribunali che sono competenti per le medesime.*

1. Il disposto dell'art. 4 della legge del 7 gennaio 1838, che rilascia sotto l'influenza e le norme del Regolamento di Procedura Civile i particolari giudizii d'Esecuzione in esso contemplati, non si applica ai giudizii d'Esecuzione mobiliare. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 69.

2. L'Esecuzione mobiliare, ossia gravamento, è fra le Esecuzioni contemplate e regolate dalla legge del 7 gennaio 1838; quindi devono, rapporto alla medesima, ritenersi abolite e derogate le disposizioni relative del Regolamento di Procedura Civile del dì 15 novembre 1814, e successiva Circolare del 17 febbraio 1815, che ne autorizzavano l'incominciamento e la consenzione, per qualunque obbligazione, e per qualunque somma, alla semplice istanza del creditore; e conseguentemente non possono incominciarsi per una somma che oltrepassi le lire 200 senza un titolo esecutorio, né possono proseguirsi, quando sia sorta opposizione del debitore, prima che questa venga rimossa. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 68. — *Ivi, an.* 8. *p.* 1. *col.* 65.

3. Abolita dalla Legge del 7 gennaio 1838 l'aggiudicazione compensativa, che il Regolamento di Procedura Civile ammetteva, sotto certe condizioni, a vantaggio del solo creditore instante, rispetto ai beni immobili, con può siffatta aggiudicazione compensativa ritenersi conservata rispetto ai beni mobili. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 527.

4. I giudici minori sono competenti ad autorizzare per qualunque somma la trasmissione, ed anco il compimento degl'atti meramente esecutivi e conservativi, finchè non sopravvenga l'opposizione (anche verbale) di quello contro il quale sono diretti; ed in questo caso, cessa la competenza dei giudici minori, a riguardo di quelle cause che per la loro importanza pecuniaria eccedono la somma di lire 400, e cadono siffatte contestazioni sotto la competenza di quel Tribunale di prima istanza, nella cui giurisdizione risiede il Pretore. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 904. — *Ivi, an.* 6. *p.* 2 *col.* 785. — *Ivi, an.* 7. *p.* 2. *col.* 457.

5. La giurisdizione che dall'articolo 19 delle Dichiarazioni e Istruzioni del 9 novembre 1838 è accordata ai giudici minori, per autorizzare per qualunque somma gl'atti meramente esecutivi e conservatorii, non è *privativa*, ma *ramulativa* con quella dei Tribunali di prima istanza. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 725.

6. La competenza attribuita dalle Dichiarazioni e Istruzioni del 9 novembre 1838 ai giudici minori per la trasmissione, e, in difetto d'opposizione, per il compimento di atti meramente esecutivi o conservatorii per qualunque somma, non importa deroga al disposto della legge del 7 gennaio dello stesso anno su i giudizii esecutivi, rapporto alla condizioni che aver debbono i documenti, sull'appoggio dei quali vuolsi trasmettere o consumare l'Esecuzione. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 68.

7. È nella competenza dei giudici civili il conoscere d'una opposizione ad un'Esecuzione mobiliare trasmessa per un debito di lire 40. — Nè a far variare il merito della lite influisce, che l'opposizione sia fondata sopra un titolo, il di cui esame lo renderebbe di competenza di un Tribunale superiore, quando è indipendentemente dall'ispezione della validità o invalidità del titolo allegato, che il giudice ha rejetta l'opposizione. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 1. *col.* 571. 572.

b) *Delle cose che possono andar soggette a gravamento.*

1. I letti, quando sono superiori al bisogno della famiglia del debitore, possono andar soggetti al gravamento. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 1023.

2. Anco i panni da letto e da vestiario possono esser gravati, tutte le volte che non è giustificato dal debitore che non siano superiori al bisogno della famiglia. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 1105.

3. La proibizione di gravare istrumenti della professione del debitore contempla ed investe quelli che servono individualmente all'esercizio personale dell'arte o professione del gravato, e non quelli che servono ad un commercio, che da lui si eserciti coll'opera di persone salariate o dipendenti. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 1105.

c) *Del gravamento commesso sulle cose che appartengono ad un terzo per titolo di proprietà, o di comproprietà.*

1. Non può esser controversa la nullità d'una Esecuzione mobiliare, commessa dal creditore sopra oggetti che un terzo gli ha giudicialmente contestato appartenergli con titolo di proprietà, ammenochè inconfinenti non rimanga dimostrata l'insussistenza di tal titolo. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 763.

2. Colui che si oppone alla Esecuzione commessa a danno del debitore, allegando la proprietà degli oggetti gravati, bisogna che la giustifichi con prove concludenti. — La ricevuta, in forza della quale vuolsi giustificare la proprietà degli oggetti gravati, non è efficace di fronte ai terzi che dal giorno in cui fu denunziata al registro. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 1030.

3. Nella questione intorno alla proprietà che un terzo sostiene appartenergli degli oggetti investiti da un gravamento, il vero e legittimo contraddittore è il debitore gravato, e nel creditore gravante esiste tutto l'interesse e il diritto di volerlo citato al giudizio, e di esigere sulla maccata di lui citazione. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 1. *col.* 214-215.

4. Riconosciuta la nullità dell'arresto commesso sopra oggetti pertinenti a persona diversa dal debitore, il creditore arrestante deve condannarsi al rifacimento dei danni, senza che valga a scusarlo la pissibile ignoranza sulla proprietà degli oggetti arrestati, quando (essendo venuta a cessare questa ignoranza per le giustificazioni fatte nel corso del giudizio), egli ha tuttavia insistito nella intrapresa Esecuzione. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 442-443.

5. L'Esecuzione commessa sopra mobili esistenti nel domicilio che il debitore ha comune con altri non correo del debito, non può dichiararsi nulla ed irregolare, quando è stata commessa a buona fede dal creditore che non ha avuto scienza della comunione. In questo caso la legge accorda al proprietario non debitore di rivendicare ciò che gli appartiene, salvo il pagamento delle spese dell'Esecuzione; nè può il creditore provocare la vendita del mobiliare gravato (da restar frattanto sotto la custodia del confessionario di pegno), finchè non sia stata eseguita la divisione. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 1. *col.* 1106-1107.

d) *Della sospensione dell'Esecuzione mobiliare.*

Il così detto *diritto d'aspettatura*, è accordato dai vigenti regolamenti, all'effetto che colui, a danno del quale è per consumarsi l'Esecuzione mobiliare, possa domandarne ed ottenerne dai giudi-

Digitized by Google

ce, ove ne abbia diritto, la sospensione. — *Ann. di Giuris.* an. 11. p. 2. *col.* 1022 1023.

c) Degli esecutori incaricati del gravamento, e della validità di tale Esecuzione.

1. Per una pratica invalsa e mantenuta nelle primarie città della Toscana, le esecuzioni reali, a gravamenti, si eseguiscono dagli agenti della forza pubblica indipendentemente dal previo esperimento per mezzo del cursore del Tribunale, prescritto dal Regolamento di Procedura Civile. — *Ann. di Giuris.* an. 10. p. 2. *col.* 87.

2. Il disposto dell'articolo 1033 del Regolamento di Procedura Civile, che vieta ai cursori di dar corso a verun atto senza il mandato dei ministri del Tribunale cui sono addetti, non è applicabile agli agenti di polizia incaricati dell'Esecuzione mobiliare, ossia gravamento; nè può il gravato querelare di nullità la sofferta Esecuzione, perchè non consumata dall'agente che dipende dalla giurisdizione del Tribunale nella quale ha il proprio domicilio il gravando, ogni qualvolta in specie il Tribunale da cui parte l'ordine di gravamento compreada sotto di sè la giurisdizione da cui dipende l'esecutore che lo ha eseguito, e questi è sottoposto a quel dipartimento di polizia cui spetto di farlo eseguire in più giurisdizioni. — *Ann. di Giuris.* an. 9. p. 2. *col.* 1104-1103.

3. Le attestazioni, emesse dagli agenti della forza pubblica incaricati delle Esecuzioni civili, intorno alle opposizioni che vengon fatte alla consumazione della medesime, devono attendersi e meritare piena fede, non ostante lo irregolarità e difatti di precisione che per avventura vi si riscontrino, ogni volta che presentano una sufficiente chiarezza. — *Ann. di Giuris.* an. 10. p. 2. *col.* 86.

4. Il gravamento eseguito per una somma maggiore del credito effettivo, non è nullo se non che per la parte eccedente, ancorchè si tratti di un credito in origine illiquido. — *Reg. di Proced. Civ. art.* 1124. — *G. P. L. tom.* 2. *dec.* 55. *org.*

5. È valida l'Esecuzione effettuata dai secondi esecutori, quando esista il referto di negato pegno, sempre non consta del pagamento del debito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 7. *n.* 1.

6. L'Esecuzione mobiliare, fatta senza attendere l'esito del giudizio sommario instituito per l'opposizione al precetto, è nulla. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 12. *dec.* 13. *n.* 3.

f) Del diritto alla refusione delle spese e dei danni, competente al creditore instante.

1. Il gravamento eseguito sugli assegnamenti mobili del debitore non attribuisce (alla pari del sequestro) verun privilegio al creditore instante per l'Esecuzione, per conseguir pagamento del suo credito in preferenza d'altri creditori che avanzino le loro domande, prima che siasi proceduto a disporre effettivamente del ritratto dei mobili pignorati, e solo gli dà diritto ad esser rifuso, con privilegio, delle commesse spese. — *Ann. di Giuris.* an. 11. p. 2. *col.* 1003-1004.

2. Il privilegio che al creditore, instante per la vendita degli oggetti mobili del comune debitore, è attribuito dal Regolamento di Procedura Toscano, pel rimborso delle spese commesse, è esercibile sul prezzo; e così nel caso che gli effetti sequestrati a gravati siano rimasti liberati ad un qualche offerente.— *Ann. di Giuris.* an. 7. p. 2 *col.* 527.

3. L'indebita opposizione del terzo alla consumazione del gravamento, autorizzato dal Tribunale a carico del debitore, rende l'opponente responsabile verso il creditore dei danni che questi sia venuto a risentire. — *Ann. di Giuris.* an. 10. p. 2. col. 86.

§ 3.

Vedi. — SEQUESTRO

§ 4.

ESECUZIONI PRIVILEGIATE DI BRACCIO REGIO

1. La legge del 7 gennaio 1838 su i giudizii esecutivi nulla innovò, anzi volle espressamente mantenuta l'osservanza delle leggi e regolamenti anteriori, in materia d'Esecuzioni di Braccio Regio. — *Ann. di Giuris.* an. 3. p. 2. *col.* 886-888. — *Ivi*, an. 7. p. 1. *col.* 748.

2. Nell'Esecuzioni privilegiate di Braccio Regio non è necessaria l'esibizione del titolo, ma basta, a legittimamente instaurarlo, l'istanza verbale, o scritta, del ministro delle pubbliche o regie amministrazioni. — *Ann. di Giuris.* an. 3. p. 1. *col.* 220. — *Ivi*, an. 5. p. 2. *col.* 1178.

3. Nei giudizii esercibili con il privilegio del Braccio Regio si attendono tutte quelle eccezioni che sono ammissibili nei giudizii esecutivi, e che sono incontinenti provate. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 32. *dec.* 26. *n.* 1. — *Ann. di Giuris.* an. 4. p. 1. *col.* 467. — *Ivi*, an. 5. p. 2. *col.* 1175. — *Ivi*, an. 6. p. 2. col. 988. — *Ivi*, an. 7. p. 1. *col.* 168.

4. L'eccezioni *intrinseche*, ossiano quelle che resultano dal tenore del documento a cui si appoggia l'azione esecutiva, sono ammissibili nel giudizio esecutivo privilegiato, perchè sono incontinenti provate. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 32. *dec.* 26. *n.* 2. — *Gross. De excepl. cap.* 13. — *Zacchia, De oblig. camerat. quest.* 17. n. 101. — *Cavaler. dec.* 456.

5. Si ammettono nel giudizio esecutivo e privilegiato l'eccezioni di fatto, quando siano chiare e incontinenti provate. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 32. *dec.* 26. *n.* 3

6. La qualità di figlio di famiglia nella persona tassata, non può somministrare un'eccezione valevole ad ottenere la sospensione della privilegiata Esecuzione. — *Ann. di Giuris.* an. 4. p. 1. col. 467.

7. Il privilegio fiscale, o del Braccio Regio, dalle leggi in Toscana vigenti concesso alle Comunità dello Stato, per l'esazione delle pubbliche imposte ed altri loro crediti, all'effetto di renderne il più possibile pronta e spedita l'esazione, non può essere arrestato, per la circostanza di trovarsi il patrimonio del debitore soggetto all'Esecuzione immobiliare, e sotto l'economia che si verifica nella pendenza della medesima E ciò, perchè i crediti muniti del privilegio suddetto si considerano come un onere del patrimonio soggetto all'economia di cui sopra, e come una prelevazione inevitabile dei frutti che si raccolgono dal medesimo. — *Ann. di Giuris.* an. 3. p. 2. col. 886-888. — *Ivi*, an. 7. p. 1. *col.* 747-748.

8. Trattandosi d'Esecuzioni munite del privilegio del Braccio Regio, l'opposizione fatta dal debitore non vale a sospenderle; ma deve l'attuario che l'ha ricevuta farla presente al giudice, il quale, con decreto sommario e senza citazione di parti, dee ammetterla o rigettarla, secondochè la natura dell'eccezioni le renda, o no, proponibili nel giudizio esecutivo (1). Nel caso però che tale opposizione sia ammessa, il giudizio, cui si fa luogo, devo proseguirsi a risolversi non con altra forme se non che con quelle dei giudizii meramente esecutivi. — *Ann. di Giuris.* an. 5. p. 2. *col.* 1175. *Ivi*, an. 6. p. 2. *col.* 988. — *Ivi*, an. 7. p. 1. *col.* 168.

9. I giudizii, che hanno per oggetto le esazioni dei crediti della amministrazioni regie o comunitative che godono del Braccio Re-

(1) Questo Decreto, che pronunzia sulla reiezione od ammissione dell'opposizione fatta dal debitore munacciato della privilegiata Esecuzione di Braccio Regio, non è mai soscettibile d'appello. — V. *Annali*, an. 3. p. 1 *col.* 220-221; e an. 8 p. 2. *col.* 988-989.

Digitized by Google

gio, sono emiocutemente esecutivi, nè cessano d'esser tali dopo il decreto del giudice che abbia ammessa l'opposizione del debitore, dovendosi anco in questo caso confermare l'Esecuzione, tutte le volte che le eccezioni d'illiquidità, o d'incertezza del debito, od altre simili, non siano chiaramente ed incontinenti provate, salvo al convenuto l'esperimento delle sue ragioni al rimborso in separato giudizio. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 473-475.

10. Non ammessa l'opposizione, o quella rigettata per sentenza del giudice, l'Esecuzioni di Braccio Regio debbono immancabilmente consumarsi, nè rimane al debitore che provvedersi nel giudizio ordinario, onde ripetere, quando che sia, il già sodisfatto — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 1175.

11. L'azione privilegiata e la procedura eccezionale del Braccio Regio, non è esercibile che su i frutti dei beni sottoposti alle imposizioni e sopra i mobili del debitore sottoposto alla Esecuzione; nè è praticabile contro il terzo detentore degli assegnamenti del debitore stesso, contro il quale detentore, ove si proceda per via di sequestro, debbono osservarsi le forme e i termini stabiliti dal Regolamento generale di Procedura. — *Ann. di Giuris. an.* 4 *p.* 1. *col.* 108-109.

12. Quando l'Esecuzione di Braccio Regio, comunque intrapresa d'uffizio dal Tribunale, riguarda ed è fatta nell'interesse d'un terzo, se questi è citato per sentirne dichiarare la nullità e l'illegalità, comunque dichiari di rimanersi passivo alle conclusioni dell'opponente, non rinunzia però all'interesse che vi ha, ed al profitto che è per derivargli nel caso di succumbenza dell'opponente; nè può, nel diverso caso che venga riconosciuta la nullità dell'Esecuzione, sottrarsi alla refusione delle spese del giudizio a favore di quello che l'ha contradetta. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 1. *col.* 432.

§ 8.

ESECUZIONI PERSONALI.

A) *Generalità.*

1. L'arresto personale, è un mezzo accessorio per costringere il debitore a pagare quello che deve. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27 *dec.* 58. *n.* 4.

2. Non si può procedere alla cattura del debitore, anco ne' casi permessi dalla legge, se non in forza di una sentenza che canonizzi un tal diritto nel creditore (1). — *Regol. di Proced. Civ. art.* 948. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 12. *n.* 3. 4; *e dec.* 51. *n.* 3. — *Ivi, tom.* 23. *dec.* 9. *n.* 1.

3. Nissun giudice può ordinare l'arresto personale, se non nei casi contemplati dalla legge. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 1. *n.* 1.

4. L'arresto della persona è un'Esecuzione irreparabile; perciò non si deve devenirvi quando è controversa la validità del titolo che può autorizzare l'Esecuzione; sia che la nullità del medesimo sia dedotta per azione principale o per eccezione, sia che la nullità apparisca chiara ed evidente, o esiga una più alta indagine; mentre è sempre possibile che sia consumata una Esecuzione irreparabile: a tanto basta onde si debba evitare il pregiudizio che da una precipitata Esecuzione personale potrebbe avvenire. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 69. *n.* 4 — *Ivi, tom.* 33. *dec.* 13. *n.* 4. — *Bald. in Leg.* 1. *Cod. De restit. in integr.* — *Alexand. Cons.* 17. *n.* 6. 7. *lib.* 1.

5. Quando nella sentenza l'arresto personale non è ordinato con molta chiarezza e in modo da non indurre dubbio alcuno, deve rispondersi contro l'Esecuzione. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 948. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 23. *dec.* 9. *n.* 4.

6. Quando in una sentenza è ordinata l'Esecuzione provvisoria della medesima con l'arresto personale del debitore, la notificazione della sentenza basta per potere eseguire l'arresto, senza bisogno di rinnuovare il precetto. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 690. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 50. *n.* 1. 2.

7. Due sono i giudizii che hanno luogo quanto agli arresti personali; il primo è momentaneo, perchè il giudice, sentito il solo creditore, deve contentarsi di un esame compatibile colla celerità con cui si deve procedere per provenire le notizie che potrebbe avere il debitore; il secondo si fa collo debite formalità, ed in contradizione delle parti. — *Rot. Tosc. in Florent. validitat. arresti,* 19 *aprile* 1794. *av. Raci,* § 9. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 23. *dec.* 53. *n.* 8. — *Perez. De jure sistendi, cap.* 16. *n.* 23 *e seg.* — *Mascard. De probat.* conclus. 823. *n.* 16. — *Tusc. Pratic. cond.* 521. *n.* 60. *lett.* F. — *Cassialup. De debit. suspect. quast.* 6. *n.* 12.

8. Il creditore, a cui per l'esazione del suo credito compete l'azione personale, può domandare l'arresto del suo debitore abbandonando gli atti precedenti del gravamento. L'età settuagenaria, che può opporsi per liberarsi dall'arresto, può affacciarsi soltanto a Esecuzione commessa. — *G. P. L. tom.* 3. *dec.* 34. *arg.*

9. Il non mercante, che garantisce solidalmente l'obbligazione d'un mercante, non è per questo soggetto all'arresto personale. — E neppure il mercante che garantisce l'obbligazione del mercante va soggetto all'arresto personale, quando con la prestata garanzia non dà opera ad un atto mercantile da ritrarne un emolumento. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 64.

B) *Delle persone che possono andar soggette, per titolo civile, all'Esecuzione personale.*

a) *Del debitore sospetto di fuga.*

Il creditore che vuole fare arrestare il debitore *per sospetto di fuga*, deve giurare, che quest'ultimo nella possiede in Toscana. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 9. *dec.* 53. *n.* 3.

b) *Vedi.* — **AMMINISTRATORE.**
c) *Vedi.* — **ASTA PUBBLICA.**
d) *Vedi.* — **DEPOSITO.**
e) *Vedi.* — **FORESTIERO.**
f) *Vedi.* — **SEQUESTRO.**

C) *Della validità e nullità dell'Esecuzioni personali, e degli effetti che possono derivare dalla nullità delle medesime.*

1. L'arresto della persona, in forza dell'Esecuzione provvisoria ordinata dalla sentenza, è valido quando consta della precedente intimazione fatta al debitore di pagare. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 50. *n.* 3.

2. L'arresto personale del debitore eseguito dopo il termine delle 24 ore, assegnategli a pagare, è fatto validamente. — *Regol. di Proced. Civ. art.* 950. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 18. *dec.* 90. *n.* 2.

3. L'errore foriuitamente avvenuto nel precetto preliminare e nel consecutivo mandato d'arresto della data della sentenza, in forza della quale si agiva dal creditore contro il suo debitore, non rende nullo l'arresto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 42. *dec.* 84. *n.* 1.

(1) Giova avvertire che la massima surriferita procede a riguardo dei soli *debiti civili* che dalla Legge sono stati *eccettuati espressamente* dalla generale abolizione dell'Esecuzione personale per debito civile. Infatti, per la Legge del 23 dicembre 1818, quando si tratta di crediti provenienti da cambiali, pagherò di piazza e biglietti all'ordine, tra banchieri e commercianti, è permesso di trasmettere precetto al debitore e di procedere, decorso il termine a lui assegnato di 24 ore, al gravamento dei di lui mobili, ed al di lui arresto personale, ad elezione del creditore.

4. È valido l'arresto fatto alla presenza di due testimoni, ancorchè siano militari. — *Tes. del F. Tosc. tom. 5. dec. 50. n. 4.* — *Ivi, tom. 42. dec. 84. n. 4.*.

6. La mancanza della firma nel processo verbale dei testimoni adibiti dall'esecutore per l'arresto personale, non porta nullità dell'arresto medesima. — *Tes. del F. Tosc. tom. 42. dec. 84. n. 4.*

6. L'arresto personale, per causa di debito, è nullo, quando viene eseguito prima dello spirare del termine. — *Tes. del F. Tosc. tom. 16. dec. 90. n. 1.*

7. L'arresto personale eseguito al di là dei sei mesi dalla legge prescritti, è irregolare e nullo. — *Tes. del F. Tosc. tom. 28. dec. 21. n. 1.*

8. Il deposito fatto da colui che ha sofferto un'Esecuzione personale all'oggetto di sottrarsene, non toglie il diritto di reclamare la nullità dell'Esecuzione medesima. — *Ann. di Giuris. an. 3. p. 2. col. 99.*

9. La nullità dell'arresto del debitore per mancanza di titolo, può dedursi anche dal mallevadore dato dall'arrestato. — *Tes. del F. Tosc. tom. 25. dec. 53. n. 2.* — *Marsil. De fidejussor. n. 136.*

10. Quando la nullità dell'arresto non è proponibile dal debitore, molto meno lo è dal mallevadore, che si è obbligato senza riserva. — *Tes. del F. Tosc. tom. 5. dec. 50. n. 8.*

11. Quando l'arresto personale del debitore ha dal giudice meritata la dichiarazione di nullità, deve condannarsi l'attore nelle spese, e nella refusione dei danni. — *Tes. del F. Tosc. tom. 27. dec. 21. n. 16; e dec. 69. n. 8.*

12. Colui che è stato arrestato nullamente per semplice difetto di forma, non imputabile al creditore (come per esempio nel caso di Esecuzione effettuata dall'esecutore al di là del termine dei sei mesi dalla legge prescritto), non può pretendere la refusione delle spese, danni ed ingiurie derivate al medesimo dall'arresto. — *Tes. del F. Tosc. tom. 7. dec. 41. n. 3.* — *Ivi, tom. 18. dec. 90. n. 3, e tom. 28. dec. 21. n. 2 e seg.*

§ 6.

Vedi — SENTENZA.

ESIBIZIONE.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni delle Leggi Patrie.*
» 3. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

Dicesi *Esibizione*, la presentazione che si fa d'un documento qualunque in un pubblico ufizio, consegnandolo al ministro che è incaricato della recezione e custodia del medesimo.

§ 2.

Regol. di Proc. civ. *par. 1, tit. 1, art. 40.* — *Tarif. de' 12 giugno 1815, art. 16. 16. 17 e 18.*

§ 3.

Aa Ecclesia (Joh. Antonii) *Observationes* etc. Vedi la p. 1. osserv. 50 e 51.

Gaiti (Joh. Dominici) *Tractatus absolutissimus de credito* etc. Vedi il cap. 3, tit. 4.

Novaui (Joh. Mariæ) *Decisiones civiles, criminales et canonicæ.* Vedi la dec. 130.

Ridolfini (Petri) *Tractatus de ordine procedendi in judiciis* etc. Vedi la p. 2. cap. 3.

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez. Unica. § 1. *Generalità.*
§ 2. *Degli estremi che si richiedono per poter ottenere l'Esibizione d'un documento.*
§ 3. *Del modo d'esibire legittimamente i documenti.*
§ 4. *Della contumacia e della mora di coloro che son tenuti all'Esibizione d'un documento.*

SEZIONE UNICA.

§ 1.

GENERALITÀ.

1. I Tribunali possono ordinare alle parti la rappresentanza od Esibizione dei libri, affine di desumere dai medesimi quegli schiarimenti che possono ottenersi per la retta risoluzione della questione. — *Tes. del F. Tosc. tom. 29. dec. 43. n. 2. 7.*

2. Per regola di diritto non è tenuta una parte ad esibire all'altra i proprii documenti e libri, all'effetto di porger fondamento all'azione o all'eccezione contraria. — *Tes. del F. Tosc. tom. 39. dec. 28. n. 1.*

3. I libri e le carte relative ad una società sono comuni fra soci, e perciò solo ciascuno di essi ha diritto di chiederne l'Esibizione o comunicazione a quello di essi che ne è il detentore. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom. 2. dec. 24. n. 9.* — *Ann. di Giuris. an. 1. p. 2. col. 406.* — *Casareg. De commerc. disc. 102. n. 62 e seg.*

4. Non ripugna alla natura del giudizio esecutivo la domanda fatta al debitore dell'Esibizione dei documenti costituenti un asserto credito, per il quale egli allega essere avvenuta compensazione. E ciò tanto più quando gli interessati in causa non si lagnano del ritardo che può essere arrecato da siffatta domanda. — *Ann. di Giuris. an. 1. p. 2. col. 502.*

5. Non può farsi debito al giudice dell'aver taciuto intorno alla domandata Esibizione di documenti, quando non è dimostrato che a quest'oggetto fosse specialmente e nelle forme legittime eccitata l'autorità del Tribunale. — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 1. col. 355.*

6. Quel Decreto o Sentenza che dichiara doversi riguardare come inesistente un documento a carico della parte obbligata a farne l'Esibizione entro il termine assegnatole, non può ritorcersi contro di quello che l'Esibisce ne ha domandata, per impedirgli di trarne argomento a propria difesa nel caso che a questo sia sortito di trovarlo. — *Leg. 15. ff. De excep. rei judic.* — *Ann. di Giuris. an. 9. p. 2. col. 396.*

Digitized by Google

7. L'Esibizione dei libri una volta denegata per mezzo di sentenza al socio che l'ha richiesta coll'azione *ad exhibendum*, o per ragione dell'interesse, non può tornare a domandarsi coll'azione reivindicatoria e per ragione del condominio. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 1179-1180.

§ 2.

DEGLI ESTREMI CHE SI RICHIEDONO PER POTERE OTTENERE L'ESIBIZIONE D'UN DOCUMENTO.

1. Perchè una parte possa ottenere contro l'altra l'Esibizione di documenti e libri, fa d'uopo che ne sia chiaramente, o non presuntivamente, provata l'esistenza in mano dell'avversario al tempo dall'introdotto giudizio, che vi sia l'interesse positivo e specifico di richiedergli, e che non possano altrondo aversi. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 3. *dec.* 19. *n.* 1. — *Tes. del F. Tosc. tom* 13. *dec.* 36. *n* 1. — *Iri, tom.* 36. *dec.* 31. *n.* 8. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 1. *col.* 184. — *De Luca, De judiciis, disc.* 26. *n.* 29.

2. Nel verificato concorso dei due estremi, dell'esistenza cioè del documento presso quello dal quale se ne domanda l'Esibizione, e dell'interesse in chi la domanda, non può l'Esibizione medesima denegarsi. — *Leg.* 2. § 9. *ff. Ad exhibend.* — *Ann. di Giurie. an.* 4. *p.* 2. *col.* 715.

3. Quegli che, intimato alla Esibizione dei libri, non nega di ritenerli, e soltanto sostiene di non esser tenuto ad esibirli, viene implicitamente a confessare che i medesimi esistono effettivamente presso di lui. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 96. *n.* 14.

4. L'esistenza dei libri si presume di diritto presso colui che una volta li ha avuti con un dovere di conservarli, a meno che non si giustifichi che per forza maggiore, o caso fortuito, siano stati distrutti, non essendo a tal uopo sufficiente quella disperazione che, sebbene vera, è avvenuta per colpa del detentore obbligato a conservarli. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 406-407. — *Rot. Rom. ap. Dunozzet. junior. dec.* 531. *n.* 6. — *Casareg. De commerc. disc.* 102. *n.* 14. 15.

5. Non può esser tenuto all'Esibizione, colui che non può esser tenuto alla consegna dell'oggetto di cui l'Esibizione si reclama. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 631.

6. Non è ammissibile la domanda di Esibizione di un compromesso, quando manca la prova dell'esistenza di tal documento presso quegli che si vorrebbe obbligare ad esibirlo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 10. *n.* 1.

§ 3.

DEL MODO D'ESIBIRE LEGITTIMAMENTE I DOCUMENTI (1).

1. Il Regolamento di Procedura Toscana non stabilisce nè conosce altri mezzi per l'Esibizione in giudizio de' documenti, che la produzione o comunicazione per via di deposito, o rilascio nella Cancelleria del Tribunale ove pende la causa. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 91.

2. La notificazione delle copie conformi, o la consegna amichevole degli originali, sono dalla stessa Procedura esclusi dal novero dei mezzi giudiciali e necessarii di comunicazione. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 41.

3. L'amministratore di una società richiamato all'ediazione dei libri riguardanti gli interessi sociali, non sodisfa all'obbligo che gl'incombe offrendone comunicazione in casa sua, ma dee effettuarne il deposito nella cancelleria del Tribunale, ammenochè un tal sistema non sia per recare pregiudizio all'impresa sociale. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 1011.

(1) Per ciò che concerne la vietata esibizione in Giudizio, di qualunque Scrittura o Memoria difensionale, dopochè è stato chiuso il processo, vedasi la voce **Giudizio civile** al paragrafo, *Della chiusura del processo*.

§ 4.

DELLA CONTUMACIA E DELLA MORA DI COLORO CHE SON TENUTI ALL'ESIBIZIONE D'UN DOCUMENTO.

1. La condanna in una multa giornaliera è uno dei mezzi giudiciali da praticarsi contro i refrattarii o contumaci all'Esibizione delle scritture, alla quale sono stati dichiarati tenuti (1). — *Rot. Tosc. in Florent. pecuniar. super penis contumac.* 9 *settembre* 1719. *av. Venturini n.* 392. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 526.

2. Non si verifica decorrenza di termine efficace a indurre la mora ed a sottoporre alla pena colui che è tenuto all'Esibizione, finchè non vi sia stato intimato. Qualunque causa ragionevole ed anco opinata, e qualsiasi dubbio sul dovere e sul poter fare una cosa, è sufficiente per esimere dalla pena, che in conseguenza della mora fosse stata all'omittente dalla legge, o dal patto, irrogata. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 6. *dec.* 10. *n.* 27. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 474. — *Rocc. Quæst. select.* 73. *n.* 47.

(1) Una tal multa cessa dal gravare il refrattario, quando questo si uniformi alle prescrizioni contenute nella Sentenza.

ESPROPRIAZIONE PER CAUSA D'UTILE PUBBLICO.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni delle Leggi Patrie.*
» 3. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

Dicesi *Espropriazione per causa d'utile pubblico*, quella privazione di dominio o di possesso che (previa un'equivalente indennità) debbono i privati necessariamente soffrire, in forza d'un'azione privilegiata, del Sommo Imperante concessa a chi si è assunto l'obbligo di costruire un'opera pubblica o determinata, mediante la qual concessione questi rimane abilitato a coartare i privati alla vendita di quei beni che gli conviene occupare con titolo di dominio, per mandare ad esecuzione l'opera suddetta.

§ 2.

Notif. de' 6 *marzo* 1835, *dall'art.* 8 *al* 16 *inclus.* — *Motupr. de'* 5 *aprile* 1811, *art.* 7. (2) — *Notif. de'* 10 *settembre* 1812, *art.* 3. 4 *e* 9. — *Notif. de'* 25 *febbraio e de'* 9 *luglio* 1815.

§ 3.

Delalleau, *Traité de l'expropriation pour cause d'utilité publique.*
Merlin, *Répertoire univ. de jurisprud.* V. la voce *Expropriation forcée.*
Proudhon, *Traité du domaine public.*

(2) Questo articolo è stato richiamato espressamente in vigore da tutte le Leggi che, successivamente alla detta epoca, autorizzarono la costruzione di nuove strade ferrate nel Granducato.

Digitized by Google

SOMMARIO DELLE MATERIE
COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

SEZ. UNICA. § 1. *Generalità.*
§ 2. *Delle indennità dovute dagli espropriauti.*
a) *Degli elementi del danno refettibile all' espropriato, e del modo di valutarlo.*
b) *Dell' indennità dovuta al padrone diretto ed al padrone utile d' un fondo livellare, occupato per causa d' utilità pubblica.*
c) *Dell' indennità dovuta all' inquilino d' un fondo occupato per causa d' utilità pubblica*
d) *Dell' anticipazione che può essere concessa all' espropriato, sulla indennità che gli spetta in genere, sebbene non per anco determinata in ispecie.*
e) *Delle perizie che determinano l' indennità dovuta all' espropriato.*
§ 3. *Dell' occupazione del fondo espropriato.*
§ 4. *Dell' epoca in cui si estingue nei concessionarii il privilegio dell' espropriazione coatta.*

SEZIONE UNICA.

§ 1.
GENERALITÀ

1. Nel difetto d' una legge in Toscana, che regoli la materia delle Espropriazioni per causa di pubblica utilità, convien ricorrere alle disposizioni particolari, emanate all' occasione di precedenti ordinate Espropriazioni, onde interpetrare l' intenzione del Legislatore rapporto a quella della quale è disputa, specialmente in ciò che riguarda la parte adempitiva, o attributiva di diritti. — *Ann. di Giuris.* an. 6. *p.* 2. *col.* 1277.

2. Non può non ravvisarsi l'indole d'Espropriazione per causa d'utilità pubblica, in quella che ha per oggetto l' apertura di strade, o piazze, ordinata dal Principe in vedute di pubblico e privato interesse. — *Ann. di Giuris.* an. 10. *p.* 2. *col.* 240.

3. L' estrazione della terra di fondi adiacenti alla linea stradale, per l' oggetto di formare ed elevare il piano delle strade ferrate, costituisce un' occupazione ed Espropriazione dell' altrui proprietà, che, sebbene non permanente nè completa, non può ritenersi autorizzata senza che sia stato preventivamente provveduto a regolare l' indennità dovuta al proprietario che deve soffrirla. — *Leg.* 13. *Si constet*, in *fin. ff. Commun. præd.* — *Leg.* 5. *ff. De servit. rustic. prad.* — *Ann. di Giuris.* an. 9. *p.* 2. *col.* 121. — *Ivi*, an. 10. *p.* 1. *col* 122-123. — *Delalleau*, *De l'expropriation pour cause d'utilité publique*, n. 60.

4. Di fronte al disposto della legge che regola l' Espropriazione dei privati per la formazione della strada ferrata centrale toscana, non può ammettersi che l' esecuzione degli *spolpi*, ossia l' escavazione necessaria a formare ed elevare la strada, debba esser preceduta da preventivo concerto, o regolamento, intorno al luogo ove debbano tali operazioni eseguirsi, ma deo ritenersi che questo siano assolutamente lecito nei terreni attigni alla linea stradale ed in qualunque prossimità della medesima a semplice indicazione del direttore dei lavori senza alcuna interpellazione del proprietario. — *Ann. di Giuris.* an. 10. *p.* 1. *col.* 125-126.

5. Ai termini delle precitate disposizioni, il modo di eseguire gli *spolpi*, o escavazioni di terra, per elevare le strade ferrate compatibilmente al minor danno dell' agricoltura e della salubrità dell' aria, non abbisogna d'esser determinato con preventivo concerto, o regolamento, fra la Società costruttrice o il proprietario, ma dipende anch' esso dalle indicazioni che nell' atto pratico dei lavori vengono proposte dal direttore dei lavori, sempre subordinate alla vigilanza e modificazione del Regio Commissario, e nel caso di discordia fra la Società costruttrice o il Commissario suddetto, da sottoporsi al giudizio de' Tribunali competenti. — *Ann. di Giuris.* an. 10 *p.* 1. *col.* 126-127.

6. L' allineamento di una via consiste in una pariformità di linea imposta agli edifizii che sporgono sulla via medesima, o vi confinano, onde renderli utili o regolari. — *Ann. di Giuris.* an. 8. *p.* 2. *col.* 388 — *Delalleau*, *De l'expropriation etc. tit.* 17. *De l'alignement*, *n.* 1300.

7. All' effetto di allineare una via hanno talvolta le leggi estesa la Espropriazione anco a stabili che non sarebbero stati necessarii per allargarla (1). — *Ann. di Giuris.* an. 8. *p.* 2. *col.* 388.

8. Allorquando il Principe ha sovranamente ordinata che l' Espropriazione degli stabili, per l' effetto di ottenere l' allargamento o l'allineamento di una via, debba essere estesa anco ai residui minimi, non è dato ai magistrati assumere esami sulla necessità o non necessità di siffatta Espropriazione, e se con altri mezzi possa ottenersi lo stesso effetto. — *Ann. di Giuris.* an. 8. *p.* 2. *col.* 388-390.

9. La mancanza di deliberazione dell' autorità competente che dichiari compreso nell'Espropriazione forzata un determinato fondo, e nel difetto di prova per parte della Società costruttrice d' un contratto abile a trasferire in lei il pieno e libero godimento del fondo, si presume avvenuta fra il proprietario e l' acquirente una cessione dell' uso, piuttostochè la vendita. — *Ann. di Giuris.* an. 10. *p.* 2. *col.* 342-343.

10. Nelle Espropriazioni per causa di pubblica utilità per un oggetto temporario, quando quest' oggetto altrimenti non si verifica, o è venuto a cessare, è nel diritto del proprietario di ottenere la restituzione del suo fondo, ancorchè non abbia in precedenza stipulato il prezzo della recupera, nè siano stati nominati i periti per determinarlo, ciò potendosi effettuare al giorno della restituzione. — *Ann. di Giuris.* an. 10. *p.* 2. *col.* 343. — *Herson*, *Commentaire de la loi du 3 mai 1841. chap.* 17.

§ 2.
DELLE INDENNITÀ DOVUTE DAGLI ESPROPRIANTI.

a) *Degli elementi del danno refettibile all' espropriato, e del modo di valutarlo.*

1. Le pubbliche vie sono destinate di loro natura al servizio necessario delle case o degli edifizii posti lungo le medesime; ed ogni qualvolta l' esercizio dei pubblici diritti viene impedito o reso deteriore, per i lavori fatti nelle pubbliche vie, compete ai singoli il diritto ad una proporzionata indennizzazione. — *Ann. di Giuris.* an. 2. *p* 2. *col.* 966-972.

2. La concessione fatta dal Principe per l' esecuzione d'un lavoro in una via pubblica, non produce altro effetto che di constatarne la necessità e rimuovere l' opposizione dei privati, ma non toglie ad essi il diritto all' emenda del danno. Così pure il silenzio

(1) La Legge francese del 16 settembre 1807 ci offre un esempio notabile di questa maniera di occupazione, disponendo, che se dietro l' allineamento d' una via una particella di terreno rimanga abbandonata, il proprietario del fondo contiguo è tenuto ad incorporarsela, facendone compratore; ed ove esso vi si ricusi, debba essere espropriato della totalità dell' immobile. — Vedi il Delalleau, *Traité de l'expropriation etc.* tit. 17. *De l'alignement*, n. 1300.

dei singoli all'affissione degli editti per l'esecuzione dei lavori sulle pubbliche vie, se ne può importare l'approvazione e la recognizione dell'utilità e necessità pubblica, non importa però rinunzia all'indennità. — *Leg.* 2. § 10. *ff. Ne quid in loco publ.* — *Ann. di Giuris.* an. 2. *p.* 2. *col.* 989 *e col.* 974-975. — *Proudhon, Traité du Domaine public.*

3. Non al perito, ma al giudice spetta il determinare se a mente della legge sia dovuta tale o tale altra indennità, né è attendibile il consiglio del perito per sostituire all'indennità legale un'indennità opinativa ed incerta. — *Ann. di Giuris.* an. 8. *p.* 2. *col.* 1218.

4. Ai termini delle leggi regolatrici delle Espropriazioni per causa di pubblica utilità, il giusto prezzo del fondo da occuparsi, avuto riguardo alla sua destinazione, e il valore dei frutti pendenti, rappresentano l'intiera indennità dovuta all'espropriato; e la perdita dei lucri derivabili dall'esercizio di tale o tal'altra industria incompatibile con l'Espropriazione, costituisce un danno estrinseco che non riceve riparazione. — *Ann. di Giuris.* an. 10. *p.* 2. *col.* 46. — *Ivi*, an. 11. *p.* 2. *col.* 883.

5. Trattandosi di fondi produttivi di rendite naturali, la misura del loro valore, all'oggetto di determinare l'indennità dovuta all'espropriato, si stabilisce sul valore delle rendite medesime, detratte le spese necessarie per raccoglierle e procurarne la vendita, e non l'ammontare del canone locatizio che ne sia corrisposto al proprietario, che non può mai equivalere alle stesse rendite.—*Ann. di Giuris.* an. 11. *p.* 2. *col.* 883-884.

6. L'espropriato per ragione di pubblica utilità ha diritto alla liquidazione delle indennità accessorie dipendenti dall'Espropriazione del terreno stimato, quali sono i possibili deprezzamenti del terreno rimanente, la perdita delle servitù, i danni di temporarie occupazioni durante l'esecuzione del lavoro, o simili. — *Ann. di Giuris.* an. 9. *p.* 2. *col.* 122. — *Delalleau, De l'expropriation pour cause d'utilité publique*, n. 30. 53. 834 *e seg.*

7. Il privato che per causa di pubblica utilità soffre l'Espropriazione, non basta che ottenga il giusto prezzo del fondo espropriato, ma dee ottenere eziandio il deprezzamento del fondo avanzate all'Espropriazione, e la spesa occorrente onde restituirlo, per quanto è possibile, alla primitiva sua destinazione. — *Ann. di Giuris.* an. 2 *p.* 2. *col.* 961. — *Ivi*, an. 5. *p.* 2. *col.* 1216. — *Ivi*, an. 9. *p.* 2. *col.* 122. — *Delalleau, De l'expropriation etc.*, *tit.* 12. *chap.* 2. § 2. 3.

8. È regola, in materia d'Espropriazione per causa di pubblica utilità, che debbasi all'espropriato la refusione delle spese non solo a lui necessarie per munire la sua proprietà di ripari, quante ancora il valore del terreno occupato per eseguirli. — *Ann. di Giuris.* an. 10. *p.* 2. *col.* 38.

9. Non sono dovute all'espropriato le spese occorrenti per ridurre la porzione del fabbricato, che gli rimane, ad uso diverso da quello cui serviva tutto l'edifizio prima della sua parziale demolizione. — *Ann. di Giuris.* an. 10. *p.* 2. *col.* 39.

10. Trattandosi di fondi che non producono reddite naturali, il valore locatizio costituisce la vera base per determinarne il prezzo a compra a vendita; ed ove si tratti di stabilimenti destinati all'esercizio di qualche industria, dee il valore locatizio determinarsi, avuto riguardo all'attitudine del fondo, all'abitazione, e all'esercizio dell'industria cui serve. — *Ann. di Giuris.* an. 10. *p.* 2. *col.* 44-45.

11. Quando il terreno da espropriarsi a carico del privato, per causa di pubblica utilità, è stato valutato per una porziane come fabbricativo, non può per la rimanenza valutarsi come destinato al commercio, e così portare a carico dell'espropriante un nuovo elemento d'indennità dipendente dal relativo deprezzamento. — *Ann. di Giuris.* an. 10. *p.* 2. *col.* 38.

12. Quando il Principe per ragione di pubblica utilità e necessità rescinda i contratti, anche quelli da lui stesso stipulati, non è tenuto che ad abbonare il mero danno intrinseco, senza considerazione ai danni estrinseci, ed al lucro che il contratto rescisso apportava al privato. — *Ann. di Giuris.* an. 8. *p.* 2. *col.* 338-339.

13. La circostanza di essere stato il dominio del fondo, occupato per causa di pubblica utilità, ceduto in avanti dal Principe come privato contraente al possessore espropriato, non porta nessuna alterazione al diritto competente al Principe stesso, come Supremo Moderatore dello Stato, di togliere successivamente al concessionario, salve le indennità di ragione, il fondo medesimo vincolato da un'affezione intrinseca comune a tutti i fondi, di essere cioè retribuibili per causa di pubblica necessità. — *Ann. di Giuris.* an. 8. *p.* 2. *col.* 339.

14. L'intimazione fatta dalle Comunità ai privati di non disporre de'loro terreni, e di non alterarne lo stato, perchè destinati ad essere occupati da strade o piazze, non è che un atto preparatorio all'Espropriazione per causa di pubblica utilità, che provvede nel tempo stesso all'interesse de'privati e del Comune, e nel quale nulla può ravvisarsi d'arbitrario da sottoporre gl'inibenti alla refezione d'altri danni se non che degli intrinseci, calcolabili sul valore del terreno per tutto il tempo che sia rimasto inoperoso. — *Ann. di Giuris.* an. 10. *p.* 2. *col.* 240.

15. Comunque volontaria, e non necessitata dalla causa di pubblica utilità, possa ravvisarsi l'intimazione fatta da una Comunità ad un privato di non disporre del suo terreno e di non alterarne lo stato, il lucro refettibile all'espropriato, e da comprendersi nel *quod interest*, non può essere che l'intrinseco, e mai l'estrinseco o mero opinato e ipotetico. — *Ann. di Giuris.* an. 10. *p.* 2. *col.* 241. — *Rot. Rom. in Perusin. moderation. taxæ de'* 12 *maggio* 1794. *av. Parracciano* § 3; *e nella conferm. av. il med. de'* 23 *febbraio* 1795 § 4.—*Delalleau, Traité de l'expropriation etc., tit.* 12. *chap.* 4. § 908.

16. È regola, in materia d'Espropriazione per causa di pubblica utilità, di detrarre dal prezzo del fondo espropriato le somme che rappresentano il valore delle servitù apparenti al tempo della stima, salvo all'espropriato il diritto di provarne la insussistenza.—*Ann. di Giuris.* an. 10. *p.* 2. *col.* 39.

17. Pel disposto delle Leggi regolatrici in Toscana della materia delle Espropriazioni per causa di pubblica utilità, la mancanza di concordato amichevole fra le parti, è nell'obbligo dell'espropriante, prima di dar luogo a contestazioni sul più e sul meno della refettibile indennità, di eccitare l'officio del giudice, onde questa venga determinata per mezzo e di perizia o stima giudiciale. — Le spese di questa perizia, finchè è mezzo necessario per la ricerca e determinazione dell'ignoto prezzo dell'indennità, stanno a carico dell'espropriante, cui non è dato evitarle colla offerta di una somma alla quale egli reputi ascendere il valore dell'indennità medesima. — *Ann. di Giuris.* an. 9. *p.* 1. *col.* 166-167.

18. Le spese di perizia, come quelle che sono una conseguenza dell'Espropriazione e un mezzo per devenire alla liquidazione delle indennità, entrano nella categoria dei danni refettibili al possessore espropriato, e debbono sopportarsi dall'espropriante. — — *Ann. di Giuris.* an. 4. *p.* 2. *col.* 840 — *Ivi*, an. 8. *p.* 2. *col.* 1219. — *Ivi*, an. 8. *p.* 2. *col.* 341. *e col.* 782-784 — *Ivi*, an. 9. *p.* 1. *col.* 166. — *Sirey, Collez. di Giurispr.* an. 1830. *p.* 2. *pag.* 100. — *Delalleau, De l'expropriation pour cause d'utilité publique*, n. 842.

b) *Dell'indennità dovuta al padrone diretto ed al padrone utile d'un fondo livellare, occupato per causa d'utilità pubblica.*

1. I diritti dei dominii diretti e degli utili non rimangono per mezzo dell'Espropriazione distrutti come quelli degli inquilini, e

dei padroni aventi servitù reali sui fondi da demolirsi; e quindi possono trovare la competente indennità nel prezzo, che a tutti gli effetti viene surrogato al fondo, e che non può non comprendere il valore dell'una e dell'altra proprietà non raddoppiata, ma semplicemente frazionata per l'effetto del contratto enfiteutico.— *Ann. di Giuris.* an. 6. p. 2. col. 1270. — *Poggi, Saggio sul sistema livellare*, tom. 4; *riassunto della dottrina ec.* § 5.

2. Trattandosi di fondi livellari di diretto dominio di corpi morali esenti dalle leggi d'ammortizzazione, non creati nè ricondotti a forma dei moderni regolamenti, l'indennità dovuta al padrone diretto sul prezzo ricavato dall'Espropriazione consister dee in una somma corrispondente ad un capitale ragguagliato al quattro per cento sul canone di cui il fondo espropriato, valutato a stima di compra e vendita, si trovi meritevole al momento dell'Espropriazione con l'abbuono stabilito per l'affrancatario dall'Istruzioni del 23 novembre 1845 nel caso di linea non finita; a differenza dei livelli di diretto dominio di manimorta non esenti, nei quali il ragguaglio del capitale si forma sul canone determinato nel contratto d'investitura senz'altro aumento. — *Ann. di Giuris.* an. 10. p. 2. col. 608.

3. Trattandosi di occupazione, per causa di necessità o utilità pubblica, di un fondo enfiteutico, il sistema suggerito dalle regole di diritto per stabilire le relative indennità è quello di formare un'unica stima del medesimo considerato come libero, a da questa desumere il giusto prezzo rappresentante il valore complessivo dei due dominii, diretto ed utile, che è poi divisibile fra il padrone diretto e l'enfiteuta nal modo che sia di ragione. — Quindi, oltre il valore della piena proprietà, non dovranno esser calcolati altri elementi di indennità, che possono per avventura desumersi dalle speciali convenzioni o circostanze del contratto enfiteutico. — *Ann. di Giuris.* an. 5. p. 2. col. 1275 e 1282. — *Ivi*, an. 8. p. 2. col. 335.

4. Se può talvolta avvenire, che il prezzo del fondo anfiteutico stimato come libero non presenti il complesso dei valori delle qualità frazionate, ciò non può essere che in conseguenza di speciali convenzioni, o di accordi, che estrinsecamente accrescano i principali valori, quindi insufficienti a inferre obbligazione nell'Autorità pubblica espropriante al risarcimento delle perdute o sperate utilità. — *Ann. di Giuris.* an 6. p. 2 col. 1280.

5. L'obbligo che s'assume dall'Autorità pubblica espropriante, di sottostare alle spese necessarie per la divisione del prezzo del fondo fra il domino diretto e il domino utile, provvede interamente all'indennità dovuta agli espropriati, non potendo tenersi in calcolo il contingibile danno di spese derivanti dalle contestazioni che possono insorgere fra l'uno e l'altro, le quali ricadono a carico di chi abbia suscitata una ingiusta pretesa. — *Ann. di Giuris.* an. 4. p. 2. col. 538. — *Ivi*, an. 5. p. 2. col. 1282-1283.

c) *Dell'indennità dovuta all'inquilino d'un fondo occupato per causa d'utilità pubblica.*

1. Non tanto per Gius Comune, quanto per le leggi che regolano in Toscana le Espropriazioni per causa di pubblica utilità, l'inquilino che non può consumare il contratto di locazione non ha diritto di ottenere dal locatore espropriato altra indennità, che la remissione della mercede che abbia anticipata, e delle spese di sgombro, che dalla Società espropriante si retribuisce all'espropriato. — *Legge del 5 maggio* 1835. art. 15. — *Ann. di Giuris.* an. 10. p. 1. col. 415; e p. 2. col. 514.

2. Quando l'indennità, che la Società espropriante è tenuta a corrispondere all'espropriato, è stata determinata per mezzo dei periti dell'una e dell'altra parte, e questi si sono trovati concordi, non ha la Società stessa altri obblighi verso chicchessia; quindi rimane fuori di interesse, ed è nel diritto di non prender parte alle dispute che insorgano fra i proprietarii e i conduttori intorno al riparto dell'indennità medesima. — *Ann. di Giuris.* an. 10. p. 2. col. 517-518.

3. La Legge del 10 settembre 1842, che, regolando il sistema dell'indennità da corrispondersi ai conduttori di stabili espropriati per causa di pubblica utilità, contempla fra gli elementi di danno risarcibile l'arresto dall'esercizio della propria industria, contiene una disposizione affatto speciale, non richiamata e non applicabile alle Espropriazioni successive, regolate da nuove e diverse disposizioni. — *Ann. di Giuris.* an. 10. p. 1. col. 415.

d) *Dell'anticipazione che può esser concessa all'espropriato, sulla indennità che gli spetta in genere, sebbene non per anco determinata in specie.*

Quando non è controverso il diritto in genere nell'espropriato per utilità pubblica a conseguire un'indennità, ma solo è questione e divergenza intorno alla somma in cui dee quella determinarsi, e quando è tale la condizione dell'espropriato da rendere per lui gravoso l'indugio, giusto e congruo si rende l'accordargli l'anticipazione di una somma che presuntivamente sia da ritenersi non potere eccedere la quantità che sarà per essere stabilmente determinata. — *Ann. di Giuris.* an. 11. p. 2. col. 45.

e) *Delle perizie che determinano l'indennità dovuta all'espropriato.*

1. Tuttochè una legge speciale, intesa a regolare una determinata Espropriazione per causa di pubblica utilità, possa non avere stabilita la competenza d'alcun rimedio per quella delle parti che si trovi aggravata dalla stima data dai periti concordi alla indennità dovuta all'espropriato, non può da tal silenzio indursi la deroga dei principii generali di diritto e di Giurisprudenza, per cui, il venditore contro che giustifica d'esser rimasto pregiudicato oltre la sesta parte del prezzo, è ammesso alla querela di lesione.—*Ann. di Giuris.* an. 10. p. 2. col. 43. 44.

2. Dall'assistenza dell'espropriato alle operazioni del primo perito eletto *ex officio* per la constatazione dello stato del suo fondo, e dalle pratiche da lui fatte per conoscerne i resultati, non può trarsi argomento di accettazione dell'esegoita perizia, di fronte, in ispecie, all'espressa dichiarazione che l'espropriato medesimo abbia fatta di rifiutarla siccome erronea, appena gli è stata giudicialmente notificata. — *Ann. di Giuris.* an. 11. p. 2. col. 842.

3. Trattandosi di valutare la indennità dovuta all'espropriato, una volta che la stima del perizione si è presentata meritevole di correzione, addiviene necessario l'ordinare una nuova perizia per la più retta e giusta liquidazione. — *Ann di Giuris.* an. 10. p. 2. col. 39.

4. Non v'ha ragione nè canone di Giurisprudenza che impedir possa o faccia divieto al Tribunale di richiamare il perizione, da esso nominato per stabilire e determinare l'indennità dovuta all'espropriato, a rivedere o sindacare l'operazione del primo perito eletto *ex officio*, e che obblighi a ritenere i dati di fatto sui quali esso ha procedeto. — *Ann. di Giuris.* an. 11. p. 2. col. 812

5. Una volta che per parte dell'espropriato è stata riconosciuta e concordata la necessità dell'Espropriazione, non può altrimenti l'esistenza o non esistenza di questa necessità formar soggetto di disputa e d'istruzione per i periti che devono liquidare l'indennità. — *Ann. di Giuris.* an. 11. p. 2. col. 883.

6. Le istruzioni che per disposto del Regolamento di Procedura civile debbono darsi ai periti dalle parti contendenti, e nel loro silenzio dal Tribunale, costituiscono una parte ordinaria del procedimento proprio delle giudiciali perizie, esplicitamente ed im-

Digitized by Google

plicitamente ritenuta e conservata dalle leggi speciali che regolano il sistema delle Espropriazioni per causa di pubblica utilità, circa il modo di liquidare l'indennità degli espropriati. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 841.

7. Non è nella lettera e neanco nello spirito della disposizione contenuta nell'art. 4 del Motuproprio del 25 febbraio 1845, emanato per la costruzione della strada ferrata Leopolda, che la nomina del perito da farsi *ex officio* dal Tribunale nel caso di dissenso del possessore da espropriarsi, per la provvisoria determinazione del valore dell'indennità da depositarsi prima di devenire all'occupazione, venga eseguita con citazione del possessore medesimo, nè che per le relative operazioni pratiche si seguano le norme ordinarie tracciate dal Regolamento di Procedura; ma basta che l'adempimento delle condizioni, che debbono precedere l'occupazione, sia contestato al possessore prima che venga alterato lo stato delle cose, onde porlo in grado di conoscere gli errori di fatto nei quali potesse essere incorso il perito giudiciale e domandarne la rettificazione. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 502.

8. Quando, nella discrepanza delle parti sull'indole e natura del terreno soggetto all'Espropriazione, il Tribunale commette ai periti di esaminarlo o farne la valutazione in doppio aspetto, e si riserva di emettere quel giudizio che sia per essere più coerente alla verità e alla giustizia, non può dirsi che pregiudichi la questione per l'una o per l'altra parte. — *Ann. di Giuris* an. 11. *p.* 2. *col.* 841. 842.

§ 3.

DELL'OCCUPAZIONE DEL FONDO ESPROPRIATO

1. Una volta che pel dissenso del possessore da espropriarsi la Società costruttrice ha per mezzo del perito, a tale effetto nominato *ex officio* dal Tribunale, fatte eseguire le verificazioni necessarie e determinato il prezzo dell'indennità, e che questo è stato dalla Società costruttrice depositato, è nel diritto la Società stessa di procedere all'immediata occupazione dei fondi descritti e stimati, e la nuova perizia o le altre operazioni per la definitiva liquidazione del prezzo d'indennità si eseguiscono sullo stato di consistenza redatto dal primo perito nominato *ex officio* dal Tribunale. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 503-504.

2. Non può ravvisarsi attentata la occupazione per parte della Società costruttrice del fondo da espropriarsi al terzo, quando manca qualunque inibizione del giudice alla Società occupante, e quando non è stata contestata lite sulla competenza o non competenza del diritto a occupare, nè in questo caso può farsi luogo a pronunzia per la purgazione degli attentati, ma la relativa disputa rimane assorbita dalla decisione sul diritto contestato. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 504-505. — *Rot. Rom. in Civitat. castelli nuncial. novi operis super attentatis*, 17 *aprile* 1795. *n.* 2. *av. Acciajoli.* — *Romuss. De operis novi nunciatione, p.* 3 *ort.* 28. *n.* 33 *e seg.*

3. Sebbene per massima generale e in mancanza di speciali disposizioni in contrario, trattandosi di occupazione di suolo privato anche per causa di pubblica utilità, la liquidazione del prezzo e dell'indennità dovuta ai possessori espropriati debba precedere il rilascio per parte di questi del suolo da occuparsi; pur tuttavia, quando non cada questione che sulla valutazione del prezzo e dell'indennità refattibile, e concorra l'urgenza dei lavori da farsi, può dal savio e prudente arbitrio del giudice esser reputata sufficiente all'interesse del possessore la preventiva descrizione dello stato del fondo, per obbligarlo al rilascio, prima che sia definitivamente stabilito nel quantitativo dell'indennità o del prezzo. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p* 2 *col.* 538 *e* 540. — *Delalleau, De l'expropriation pour cause d'utilité publique, n.* 1189.

§ 4.

DELL'EPOCA IN CUI SI ESTINGUE NEI CONCESSIONARII IL PRIVILEGIO DELL'ESPROPRIAZIONE COATTA.

1. Secondo le leggi vigenti in Toscana in materia d'Espropriazioni per causa di pubblica utilità, i privilegii concessi dal Sommo Imperante per l'esecuzione dell'opera pubblica non cessano finchè la medesima non è affatto compiuta, e finchè non sono condotte al loro termine le operazioni non soltanto principali, ma quelle anco accessorie che sieno riconosciute necessarie all'uso ed al servizio che dee prestare l'opera pubblica. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 629-630.

2. La questione, se e quando cessi il diritto di espropriare i beni dei privati per l'esecuzione dell'opera pubblica, dipende dall'indagine tutta di fatto, se l'opera pubblica, autorizzata in genere dalla sovrana concessione, sia rimasta in tutte le sue parti compiuta e perfezionata. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 630.

3. Non può dirsi compiuta e perfezionata l'opera pubblica all'effetto di far cessare il privilegio delle Società costruttrici riguardo all'Espropriazione dei beni dei particolari, finchè vi sono lavori da eseguire che siano riconosciuti necessarii ed utili al migliore e più sicuro servizio del pubblico, al quale l'opera è destinata. — *Ann. di Giuris.* an. 9. *p.* 2. *col.* 630-632.

ESTERO *vedi* FORESTIERO.

ESTIMO.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
§ 2. *Citazioni delle Leggi Patrie.*
§ 3. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

Dicesi *Estimo* la raccolta delle tavole censuarie, detto così dalla stima attribuita alle proprietà fondiarie e che son registrate nel medesimo.

§ 2.

Motupr. del 1 *novembre* 1825. — *Regol. de'* 6 *giugno* 1829. — *Circol. de'* 15 *ottobre, anno detto* — *Circ. de'* 22 *luglio* 1830. — *Circ. de'* 4 *giugno* 1831. — *Notif. de'* 15 *ottobre, anno detto.* — *Circ. de'* 12 *aprile e de'* 10 *decembre* 1832. — *Istruz. dell'* 8 *marzo* 1833. — *Circ. de'* 25 *aprile, de'* 22 *maggio, e de'* 30 *maggio, anno detto.* — *Notif. de'* 16 *agosto, anno detto.* — *Circ. de'* 5 *ottobre, e de'* 12 *novembre, anno detto.* — *Circ. de'* 6 *febbraio, e de'* 5 *luglio* 1834. — *Motupr. de'* 31 *decembre, anno detto.* — *Notif. de'* 30 *giugno* 1835. — *Circ. de'* 5 *agosto, e del* 2 *settembre, anno detto.* — *Notif. del* 7 *novembre, anno detto.* — *Circ. de'* 14 *decembre, anno detto.* — *Notif. de'* 21 *ottobre* 1837. — *Circ. de'* 23 *aprile, de'* 28 *settembre, e del* 4 *ottobre* 1838. — *Notif. del* 5 *ottobre, anno detto.* — *Circ. del* 31 *ottobre, anno detto.* — *Istruz. de'* 2 *marzo* 1841. — *Circ. de'* 17 *giugno, anno detto.* — *Notif. del* 9 *decembre, anno detto.* — *Notif. del* 25 *febbraio* 1843. — *Circ. de'* 14 *marzo, anno detto.* — *Notif. del* 1 *luglio, anno detto.*

§ 3.

Castro (Nicolai Fernandez de) *De capitatione civium censibus eximenda.*

Digitized by Google

Lathebi (Hermanni) *Tractatus nomico politicus de censo, seu reditu Principum.*

Thomati (Ægidii) *De censu instituendo et augendo.*

Vicecomitis (Jon. Bapv.) *Tract. De capitatione civium, ad interpret. Leg. 5. in Cod. De capitatione civium censibus eximenda.*

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez. Unica. § 1. *Delle presunzioni e prove che possono desumersi dai libri e dalle fedi estimali.*

§ 2. *Delle volture ai libri estimali.*

a) *Della domanda di voltura e della sua efficacia.*

b) *Delle volture da eseguirsi all' Estimo, e delle conseguenze dell' omissione delle medesime.*

SEZIONE UNICA.

§ 1.

DELLE PRESUNZIONI E PROVE CHE POSSONO DESUMERSI DAI LIBRI E DALLE FEDI ESTIMALI.

1. L' Estimo ha per causa finale la collettazione delle imposte. — *Tes. del F. Tosc. tom. 5. dec. 26. n. 9.*

2. I libri Estimali meritano piena fede rapporto ai debiteri che vi sono impostati. — *Tes. del F. Tosc. tom. 5. dec. 26. n. 8. — Ann. di Giuris. an. 4. p. 2. col. 868. — Alex. Cons. 92 e cons. 10. vol. 4. — Genua, De script. privat. lib. 5. quæst. 9. in Miscellan.*

3. I libri Estimali sono di tanta fede, che per la semplice impostazione di essi al private contrae ipoteca col Fisco per il pagamento dei dazii, finchè non siono accesi i beni in faccia del nuovo acquirente. — *Decis. delle Rot. Fior. serie del 1800. vol. 3. dec. 190. n. 29.*

4. Le fedi Estimali, prodotte in giudizio per giustificare la morte d' un individuo, possono soltanto in unione ad altri riscontri amministrarne la prova. — *Ann. di Giuris. an. 11. p. 1. col. 198.*

5. La descrizione dei beni si libri dell' Estimo stabilisce *presuntivamente* il dominio o il possesso in favore di quello in nome del quale si vede fatta. — *G. P. L. tom. 1. dec. 23. n. 9. pag. 84. Tes. del F. Tosc. tom. 2 delle ined. dec. 31. n. 2.*

6. La prova che si desume da libri dell' Estimo, non è maggiore di una semplice presunzione di possesso. — *Tes. del F. Tosc. tom. 5. dec. 26. n. 1.*

7. Quando i libri dell' Estimo sono difettosi ed erronei, non somministrano nemmeno una semplice presunzione, e ciò tanto più procede quando non si tratta d' una semplice presunzione di possesso, ma, invece, di titolo. — *Tes. del F. Tosc. tom. 5 dec. 26. n. 2. 5.*

8. La presunzione del possesso che nasce dall' impostazione ai libri Estimali, rimane vinta e distrutta dalla presunzione nascente dal diritto di successione. — *Ann. di Giuris. an. 2. p. 2 col. 503.*

9. L' Estime non fa prova, di per sè solo, nè di dominio nè di possesso. — *Tes. del F. Tosc. tom 5. dec. 26. n. 12. — Bold. in Leg. solennib. n. 1. Cod. De rei vind. — Soccin. Cons. 205. n. 5 vers. 10. vol. 2. — Rimin. Jur. cons. 266. n. 5. — Genua, De script. priv. lib. 5. quæst. 2. n. 1. 2, e quæst. 3. n. 1. — Mascard. Conclus. 665. n. 2.*

10. Le fedi Estimali, sebbene di per sè sole inabili a far prova del dominio (*Rot. Tosc. in Mutilianen prætensæ reivindicationis, 7 febbraio 1794. av. Fenzi, § 11 e 12*), devono attendersi quando sono giustificate dalla denunzia del proprietario. In nessun caso esse possono essere impugnate dagli aventi causa dal proprietario medesimo. — *Rot. Tosc. in Pecciolen. Reivindicat. seu reintegrat. 30 settembre 1756. av. Baldigiani, § Tralasciando ec. — Ann. di Giuris. an. 4. p. 2. col. 240.*

11. I libri Estimali, quando sono amministrati e sostenuti da presunzioni, provano, specialmente *in antiquis*, non solo il possesso, ma anco il dominio. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom. 3 dec. 38. n. 1. — Ivi, in Select. tom. 6. dec. 47. n. 4. — Ann. di Giuris. an. 2. p. 2. col. 72.*

12. L' Estimo in faccia al pubblico Istrumento non può far prova restrittiva di dominio a danno de' terzi, il di cui dominio e possesso non può restare pregiudicato dalle resultanze dello stesso Estimo. — *Tes. del F. Tosc. tom. 5. dec. 26. n. 13. — Genua, De script. priv. lib. 5. quæst. 1. n. 32.*

13. Dall' Estime, specialmente antico, si desume la prova dei confini o della ostensione dei fondi. — *Tes. del F. Tosc. tom. 5. dec. 26. n. 10.*

14. La prova desunta da un Estime antico, o la prova della quantità, confinazione, ed estensione resultante da documenti, non può essere resa inattendibile da un Estime più moderne riconosciuto erroneo, o non retto. — *Tes. del F. Tosc. tom. 5. dec. 26. n. 11.*

15. La regola, per cui le descrizioni estimali ad un catasto più recente devono prevalere alle impostazioni di un catasto più antico (*Rot. Tosc. in Miniaten. prætens. spolii, 3 novembre 1714. av. Migliorati, n. 9. — Rot. Rom. ec. Molin dec. 1299. n. 14*), non procede quando tanto l'une quanto l'altre hanno servito alla compilazione di un nuovo o medesimo estimario. — *Ann. di Giuris. an. 4. p. 2. col. 243.*

16. Il prezzo Estimale suole essere minore del vero prezzo dei fondi descritti ai catasti comunitativi. — *Decis. delle Rot. Fior. serie del 1800. vol. 2. dec. 80. n. 7.*

17. Di fronte al vasto e generale scopo avuto in mira nella compilazione delle stime catastali, non possono i resultati di quelle somministrare la norma per determinare con certezza l'effettiva rendita di ciascuno stabile, e conseguentemente nemmeno il vero e giusto valore del medesimo. — *Ann. di Giuris. an. 2. p. 2. col. 889, e col. 1318. — Ivi, an. 4. p. 2. col. 727. — Rot. Rom. in Ferrarien. spolii super fruct. de' 17 febbraio 1735. av. Amadeo, § Constat. — Ivi, av. Lancett. tom. 2. dec. 418. n. 8; e tom. 3. dec. 848. n. 14.*

18. La tavola numerica indicativa dei possessi immobiliari rilasciata dalla Cancelleria comunitativa, constatante la rendita imponibile dell' impostate, non può ravvisarsi come vera norma e misura delle rendite da quelle possedute. — Non così le vere e proprie fedi Estimali estratte dagli arnesi catastali, che con l' indicazione e la specifica dei possessi respettivi portano enunciate le cause, i pesi o le condizioni de' possessi medesimi. — *Ann. di Giuris. an. 3. p. 2. col. 363.*

§ 2.

DELLE VOLTURE AI LIBRI ESTIMALI.

a) *Della domanda di voltura, e della sua efficacia.*

La semplice domanda di voltura equivale, agli effetti delle inscrizioni ipotecarie, alla già eseguita voltura. — Per altro, ove consta della già fatta voltura in testa del nuovo proprietario, diviene indifferente la mancanza dell' atto semplicemente preparatorio ad ottenerla, ossia della domanda relativa. — *Leg. del 21 febbraio 1820. art. 10 e seg. — Ann. di Giuris. an. 3. p. 2. col. 719.*

b) *Vedi.* — COMPRA E VENDITA. — DOTE. — EREDITÀ. — ESECUZIONI — IPOTECA. — LIVELLO.

Digitized by Google

ESTRATTO D'INSCRIZIONE IPOTECARIA (1) *vedi* IPOTECA.

EVIZIONE *vedi* COMPRA E VENDITA — IPOTECA.

FAMIGLIA *vedi* PARENTELA.

FERIE (2) *vedi* APPELLO.

FEDECOMMESSO (3).

FEDI *vedi* CERTIFICATO.

FIDEIUSSIONE *vedi* MALLEVADORIA.

FIGLIO DI FAMIGLIA *vedi* PATRIA POTESTÀ.

FILIAZIONE (4) *vedi* PARENTELA.

FIRMA *vedi* ATTI. — CONTRATTI. — DISPOSIZIONI D'ULTIMA VOLONTÀ. — VERIFICAZIONE DI DOCUMENTI.

FISCO (5) *vedi* EREDITÀ. — ESECUZIONI.

FONDAZIONE (6) *vedi* BENEFIZIO ECCLESIASTICO.

FORESTIERO.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni delle Leggi Patrie.*
» 3. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

Si chiama *Forestiero* colui che non è nato nel Granducato, o che non ha acquistato la qualità di Toscano dopo la sua nascita, oppure colui che essendo nato tale ha cessato di esserlo, e ciò tanto che egli risieda, o no, in Toscana.

(1) L'*estratto d'un'inscrizione ipotecaria* (che i Francesi chiamano *bordereau*), è il prospetto sommario del nome, cognome, domicilio e professione del creditore che prende un'inscrizione ipotecaria; del nome, cognome, domicilio e professione del debitore contro il quale vien presa; del valore, del titolo e dell'epoca dell'esigibilità del credito che ne forma l'oggetto; e finalmente della natura, estensione e situazione degli immobili sopra i quali si accende l'ipoteca.

(2) Le nostre leggi hanno dichiarati *feriati* tutti i giorni festivi d'intero precetto — gli ultimi quattro giorni della settimana Santa — e quelli che decorrono dal 1 d'ottobre al 10 di novembre inclusive.

(3) Attesa l'abolizione dei *fedecommessi* e delle *primogeniture*, provvidamente decretata dalla Legge del 23 febbraio 1789, crediamo inutile tener conto di ciò che la nostra Giurisprudenza contiene relativamente a siffatta materia.

(4) Dicesi *filiazione*, la discendenza del figlio o della figlia, a riguardo del padre o dei suoi avi.

(5) Il Fisco non è che il *pubblico Erario* e la *pubblica Ragioneria* del Principe, che appartiene al dominio del medesimo, e la cui rappresentanza ed amministrazione si esercita dai ministri e ciò delegati dal Principe. — Così la dec. inserita nell'an. 9. p. 2. col. 1121 degli *Ann. di Giuris.*

(6) Dicesi così una Donazione, od un Legato, che abbia per oggetto lo stabilimento d'una Chiesa, d'un Ospedale od altra Causa Pia; o che sia fatto sotto l'obbligo d'un opera pia, ad una Chiesa o ad altra Comunità già stabilita.

§ 2.

Regol. di Proc. civ. *par.* I, *tit.* 12. *dall'art.* 216 *al* 227 *incius.* — *Ivi, par.* II, *tit.* 11. *dall'art.* 663 *al* 676 *inclusive; e tit.* 12. *art.* 685 *e* 686. — *Notif. dei* 27 *gennaio* 1795. — *Leg. de'* 18 *agosto* 1814, *art.* 31. — * *Regol. d'ord. e discipl. dei trib. de'* 15 *novembre* 1814, *dall'art.* 88 *al* 91 *incius.* — * *Notif. de'* 6 *settembre* 1816. — * *Circol. de'* 23 *settembre, anno detto.* — * *Circol. de* 6 *aprile* 1820. — * *Circol. de'* 27 *settembre* 1821. — * *Circol. de'* 16 *giugno* 1825. — * *Circol. de'* 3 *gennaio* 1828. — * *Circol. de'* 10 *giugno, anno detto.* — *Motupr. dell'* 11 *decembre* 1835 — *Motupr. de'* 10 *agosto* 1836 (1).

§ 3.

Barilis, *De potestate legis municipalis in advenas et indigenas.*
Da Luca (Joh Bapt.) *Theatrum veritatis et justitiæ.* — V. l'indice generale.
Merlin, *Repert. univ. de jurisprud.* — V. la voce *Etrangers.*
Saarelli (M. Ant.) *Summa diversorum tractatuum.* — V. il tom. 2.

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez. Unica. § 1. *Generalità.*
§ 2. *Del gius di retorsione, abolito fra noi nei rapporti di Nazione a Nazione, e conservato nei rapporti di individuo a individuo.*
§ 3. *Dell'esecuzione sugli effetti mobili del debitore Forestiero, e dell'esecuzione personale contro il medesimo.*
§ 4. *Della cauzione a cui la legge obbliga lo straniero attore, od interveniente in giudizio.*

SEZIONE UNICA.

§ 1.

GENERALITÀ.

1. I beni immobili che lo straniero possiede in uno Stato diverso da quello cui appartiene, sono sottoposti alle leggi dello Stato nel quale sono situati, ed in ragione di questi si considera come suddito e cittadino dello Stato ove i beni medesimi sono posti. — *Ann. di Giuris.* an. 4. *p.* 2. *col.* 1184.

2. Il Forestiero che ha dimorato per qualche tempo in un luogo, si presume, se ivi contratta, che sia informato delle leggi municipali dello stesso luogo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 30. *n.* 20.

3. L'ignoranza della legge locale, ove pur potesse giovare al Forestiero, che non ha, contrattando, osservato le forme da quella prescritte, potrebbe giovargli all'effetto d'evitare un danno, non mai a quello d'ottenere l'esecuzione di quel contratto che la legge ha voluto nullo ed ineseguibile. — *Leg.* 7. *ff. De jurie. et fact. ignoran.* — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 752.

4. L'efficacia delle obbligazioni poste in essere da un Toscano a favore d'uno Straniero, e da questo accettate nel luogo del suo domicilio, devesi giudicare colle leggi del paese al quale lo

(1) Avvertiamo che le Leggi precedute da un asterisco, riguardano le *Regolarità* che possono occorrere *per le citazioni e notificazioni* da farsi agli stranieri.

Digitized by Google

straniero appartiene ed alle quali egli è sottoposto (1). — *Ann. di Giuris.* an. 9. *p.* 1. *col.* 272.

5. La figlia dello Straniero che possiede beni immobili in Toscana, ha diritto di conseguire sui medesimi quella dote che le leggi Toscane assicurano alle figlie escluse dalla successione in concorso coi maschi, ancorchè il matrimonio sia stato celebrato nel luogo d'origine del padre e della figlia stessa, e comunque nessuna dote sia stata in quella occasione costituita. — *Editto success. de'* 18 *agosto* 1814, *art.* 35. — *Ann. di Giuris.* an. 4. *p.* 2. *col.* 1182.

6. Per le convenzioni stipulate fra il Governo Toscano e la Confederazione Elvetica, le femmine Svizzere sono escluse in Toscana da quella consuccessione coi maschi, alla quale sono ammesse per le leggi del loro Stato; quindi sorge in esse indubitato il diritto a conseguire dal padre loro la congrua dotazione. — *Ann. di Giuris.* an. 4. *p.* 2 *col.* 1187.

7. La moglie, benchè Forestiera, seguita in tutto e per tutto la condizione e il domicilio del marito (*Rot. Rom. in Recent. p.* 17. *dec.* 188. n. 7 *e seg.* — *Sabell in Verb. uxor.* n. 2 *in fin.*), ancorchè egli vada a convivere nel paese e nella casa del suocero, purchè non consti che abbia ciò fatto coll'animo di rimanervi perpetuamente — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 57. *n.* 7.

8 La donna Forestiera che contrae matrimonio in Toscana, con suddito Toscano, acquista il domicilio del marito, e le obbligazioni da lei stipulate dopo il suo matrimonio rimangono subordinate, nei rapporti della loro validità ed efficacia, al disposto delle leggi Toscane, qualunque esser possa quello delle leggi vigenti nel luogo del di lei domicilio d'origine. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 38. *dec.* 57. *n.* 7. — *Ann. di Giuris.* an. 7. *p.* 2. *col.* 1001-1002. — *Ivi*, an. 8. *p* 1. *col.* 307-308. — *Rot. Rom. in Forolivien. nullitat. testament.* 3 *giugno* 1825, *av. Ruspoli*, § 7.

9. Le disposizioni del Codice Austriaco, intorno alle forme necessarie ad integrare le obbligazioni contratte dalle donne minori di anni 25, non possono invocarsi dalla donna Austriaca per le obbligazioni da lei stipulate in Toscana, dopo aver contratto matrimonio con suddito Toscano e dopo avere in quello perseverato, nonostante la scienza della sua nullità, ai termini delle leggi del suo paese nativo. (2) — *Ann. di Giuris.* an. 7. *p.* 2. *col.* 1000 *e* 1001.

10. La subiezione dell'attore Forestiero ai Tribunali toscani per tutte le eccezioni e reconvenzioni che possono dal convenuto esser dedotte, non può estendersi, nè renderlo passibile delle eccezioni e reconvenzioni, che al convenuto stesso possono competere contro persone diverse dall'attore, comunque da esso chiamate a causa all'occasione dell'inoltrata domanda. — *Ann. di Giuris.* an. 9. *p.* 2. *col.* 935.

11. L'assegnazione di termine, da farsi dal Tribunale toscano a coloro che si trovano in Stato estero, non è prescritta che per le domande e citazioni in giudizio, e non per le notificazioni delle sentenze. — *Ann. di Giuris.* an. 5. *p.* 1. *col.* 607; *e p* 2. *col.* 242.

12. La non data responsiva per parte del Governo estero alla rogatoria del Governo toscano, per la notificazione o citazione da farsi al Forestiero, lungi dall'autorizzare l'instante per la notificazione o citazione a ritenerla per eseguita, fa sorgere all'opposto, ai termini della Circolare della Real Consulta del 6 settembre 1816, una giuridica presunzione che il prefato Governo estero siasi ricusato eseguirla, e quindi pone l'instante medesimo nell'obbligo di praticare, prima di procedere oltre nel giudizio, le ulteriori

(1) Questa regola però non potrebbe procedere nel caso che la risoluzione dei contratti e la perfezione del contratto, da cui risulta l'obbligazione, si fossero verificate in Toscana.

(2) Vedi l'art. 96 del Cod. Austriaco.

incombenze, di che nell'articolo 86 e 90 del Regolamento d'ordine e disciplina dei Tribunali toscani, del 15 novembre 1814. — *Ann. di Giuris.* an. 7. *p.* 2. *col.* 374-375.

§ 2.

DEL *GIUS DI RETORSIONE* (1) ABOLITO FRA NOI NEI RAPPORTI DI *NAZIONE A NAZIONE*, E CONSERVATO NEI RAPPORTI D'*INDIVIDUO A INDIVIDUO*.

1. Non si dà *retorsione* ove non esista in antecedenza una legge *retorcibile* (2). — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 7-8.

2. Colui che fonda la sua difesa sul *gius di retorsione*, dee provare 1° l'esistenza di una legge di forestità, la quale possa ritorcersi, avuto riguardo al titolo d'acquisto di cui sia controversia: 2° che la persona alla quale la legge stessa vuole applicarsi riveste la qualità di forense. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col* 9-10.

3. Il *diritto di reciprocità*, o di *retorsione*, rimasto in Toscana dopo l'abolito *gius di forestità*, venne anch'esso abolito dal Sovrano Motuproprio degli 11 decembre 1835 (vedi il numero *seguente*), che dispose, che gli esteri di qualunque nazione fossero ammessi a succedere in tutta l'estensione del territorio Toscano, nell'eredità testate o intestato, per qualunque titolo anche lucrativo, alla pari dei sudditi Toscani e nel modo istesso ed ai medesimi effetti. — *Ann. di Giuris.* an. 4. *p.* 2. *col.* 498.

4. Il Sovrano Motuproprio emanato in Toscana nell'11 decembre 1835, proclamando indistintamente la successibilità degli esteri di qualunque nazione, abolì il disposto dell'articolo 30 dell'editto successorio del 18 agosto 1814, in quanto manteneva una *retorsione da nazione a nazione*, ma *lasciò in vigore* la disposizione del successivo articolo 31 del citato editto, inducente una *retorsione da individuo a individuo* (3), ed invocabile non già dagli esteri fra loro, ma soltanto dai Toscani concorrenti con gli stranieri ad una medesima eredità aperta in Toscana. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 1. *col.* 221-223.

5. Il diritto di *reciprocità* o di *retorsione*, lasciato sussistere in Toscana dal disposto dell'articolo 30 dell'editto successorio de' 18 agosto 1814, rimaneva subordinato dal disposto dell'articolo 31 dello stesso editto, quanto al modo di succedere dei maschi in concorso delle femmine, alla condizione di una pariforme prelazione stabilita dalle leggi dello Stato, cui i forestieri appartenessero. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 1. *col.* 220.

6. Trattandosi di successioni miste di beni e di coeredi Toscani o Forestieri, gli eredi Toscani possono per special disposto della Legge degli 11 decembre 1835, art. 2, prelevare su i beni posti nel Granducato una porzione eguale in valore a quei beni posti nel territorio straniero, dai quali sarebbero per le leggi e statuti di quel paese esclusi. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 499.

(1) Dicevasi *gius di retorsione*, quel diritto che esercitavasi dal Sommo Imperante sopra i sudditi di quella Potenza straniera, che conservavano tuttavia l'iniquo *diritto d'albinaggio*.

(2) Perchè il gius di retorsione consiste (come avverte Struvio, *De retorsione juris*, tom. 8. disp. 20. cap 3. o. 32) « *In illatione et possione reciproca iniqui juris, quo quis antea in alterum usus est.* »

(3) La Corte Regia di Firenze, aveva all'incontro ritenuto che la citata Legge del 1835 avesse abolito il *diritto di retorsione* anco *fra individuo e individuo*. — Si confronti infatti la decisione inserita negli Annali, an. 4. p. 2. col 494 e seg — Ivi, nel sommario della decisione citata: « Il disposto dell'Editto successorio 1o- « scano che, ritorcendo contro i maschi forensi le leggi vigenti nel loro paese, ne- « dinava che gli eredi Forestieri non potessero godere del favore delle leggi escludenti « le femmine, ove le leggi del loro paese non accordassero una pariforme esclusio- « ne, *rimase pur esso abolito* dalla Legge degli 11 decembre 1835, che ammette « indistintamente gli esteri a partecipare del favore agnatizio. »

Digitized by Google

§ 3.

DELL' ESECUZIONE SUGLI EFFETTI MOBILI DEL DEBITORE FORESTIERO, E DELL' ESECUZIONE PERSONALE CONTRO IL MEDESIMO.

1. Il creditore di quel Forestiero che ha estesi possessi in Toscana, non può agere all' arresto dei beni mobili del medesimo, senza preventivo precetto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 183. n. 17.

2. La disposizione contenuta nell' articolo 663 del Regolamento di Procedura Civile, tende al fine di porre in grado il creditore di ottener subito il pagamento del suo credito, arrestando senza formalità di pignoramento gli effetti del suo debitore Forestiero; e mira l' altra, espressa nel successivo articolo 685, all' oggetto di dare una cautela al creditore, affinchè, colla sottrazione della persona del debitore Forestiero, non resti elusorio il giudizio, e defraudato il creditore medesimo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 74 *n.* 3.

3. La cessione personale è indistintamente statuita dall' articolo 865 del Regolamento di Procedura Toscano, contro il Forestiero per debito contratto in Toscana, tanto che il creditore sia Toscano, quanto che sia pur esso Forestiero. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 694.

4. Si ha per Forestiero, e così soggetto alla cauzione personale per debito contratto in Toscana, quegli che non prova di esser familiarmente domiciliato da 5 anni nel Granducato. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 693.

5. Il debitore Forestiero non può esimersi dalla cessione personale, di che nel titolo XII, parte II del Regolamento di Procedura Toscano, mediante la nuda prova d' aver acquistato un fondo, quando altronde nei pubblici Catasti egli non figura nel numero dei possessori. — *Ann. di Giuris. an.* 6. p 2. *col.* 1170.

6. Per rendere inapplicabile il disposto dell' articolo 685 del Regolamento di Procedura Civile, con cui è permesso al creditore di fare arrestare, senza preventivo precetto, il suo debitore Forestiero, che non sia domiciliato familiarmente in Toscana da cinque anni, o che non v' abbia il permanente stabilimento, non giova pel debitore Forestiero il provare, che il creditore non sia originario Toscano. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 74. *n.* 1.

7. Agli effetti di cui è parola nel numero precedente, non giova che il Forestiero provi di ritrarre in Toscana qualche mezzo di sussistenza, precario ed eventuale, mediante l' esercizio di varie industrie minute e non certe, che nessun vincolo potrebbe giammai impedirgli, nemmen momentaneamente, d' abbandonare; imperocchè una tal prova non è valevole a concludere che egli abbia fra noi quel *permanente stabilimento* di cui parla l' articolo 685 del nostro Regolamento di Procedura Civile. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 74. n. 3.

8. Il Forestiero *non sospetto di fuga* non può essere arrestato prima che sia venuto il tempo del pagamento del suo debito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 23. *dec.* 83. n. 3.

9. Per arrestare il debitore Forestiero, comunque *sospetto di fuga*, abbisogna che il debito sia contratto in Toscana. — *Ann. di Giuris.* on. 9. *p.* 2 *col.* 69 70.

10. L' essere il debito contratto in Toscana, sebbene non sia espressamente richiesto dall' articolo 681 del Regolamento di Procedura che tratta dell' arresto del debitore *sospetto di fuga*, conviene ritenerlo sottinteso ed implicitamente voluto dall' articolo stesso, onde non ammettere una misura eccessiva a danno del Forestiero. — *Ann. di Giuris. an.* 9. p. 2. rol. 69.

11. Riguardo al Forestiero semplicemente di passaggio, non possono verificarsi quei riscontri che l' articolo 679 del Regolamento di Procedura considera come inducenti *sospetto di fuga*, poichè l' intenzione di abbandonare il Granducato non soppravviene a colui che con questa intenzione medesima vi pone momentaneamente il piede. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 68-69.

§ 4.

DELLA CAUZIONE A CUI LA LEGGE OBBLIGA LO STRANIERO ATTORE, OD INTERVENIENTE (1) IN GIUDIZIO.

1. Il Forestiero che provoca un giudizio avanti i Tribunali Toscani, è tenuto a dar cauzione *de judicatum solvendo* (2). — *Regol. di Proced. civ. art.* 214. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 12. n. 2. — *Ivi, tom.* 29. *dec.* 28. *n.* 6. — *Ivi, tom.* 33. *dec.* 16. n. 15. 25.

2 Il Forestiero che come attore comparisce in giudizio, non è obbligato a dar cauzione, se dal reo non è questa richiesta. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 16. *n.* 26.

3. Il Forestiero che vuole come attore comparire in giudizio, non è tenuto a dar cauzione quando il reo convenuto è egualmente Forestiero; imperocchè il Regolamento di Procedura civile, nel parlare di cauzione da darsi dal Forestiero che vuol farsi attore, od interveniente, non ne ha parlato se non di fronte allo Statista. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 25. *dec.* 31. *dal n.* 1 *all'* 8.

4. Il Forestiero che comparisce in giudizio come reo convenuto, o come attore in reconvenzione, è dispensato dall' obbligo di dar cauzione *de judicatum solvendo*. — *Regol. di Proc. civ. art.* 225. — *Tes. del F. Tosc. tom* 1 *delle ined. dec.* 66. n. 1. — *Ann. di Giuris.* an. 6. p. 2 *col.* 970.

5. Il Forestiero appellante non può considerarsi attore, e conseguentemente non è tenuto a prestare la cauzione *de judicatum solvendo*. — *G. P. L. tom.* 3. *dec.* 13. n. 70. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1 *delle ined. dec.* 86. n. 364.

6. Il sistema d' ammettere la domanda di cauzione *judicatum solvi* nel giudizio d' appello, se ha potuto essere talvolta adottato nella Giurisprudenza Toscana a favore del convenuto rimasto succumbente nel giudizio di Prima Istanza, risoluto in sua contumacia, e così quando non è avvenuta vera e propria contestazione di lite, mai potrebbe estendersi al caso in cui la contestazione siasi verificata, o di fronte all' attore principale, o di fronte all' interveniente. — *Ann. di Giuris. an.* 7. p. 2. *col.* 144-145.

7 L' eccezione della cauzione *judicatum solvi* è una di quelle eccezioni cui non si rinunzia per la *finta contestazione della lite* operata dalla contumacia, ma può essere opposta dal contumace nel giudizio d' opposizione, e in quello d' appello dalla sentenza contro di lui emanata. — *Ann. di Giuris. an* 6. *p.* 2. *col.* 1462.

8 La deduzione d' eccezioni in merito, nell' atto di opposizione alla sentenza contumaciale, non fa perdere all' opponente il diritto d' opporre all' attore l' obbligo della cauzione *judicatum solvi*, ogni qualvolta è accompagnata da protesta o preservative. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1462.

9. Il Forestiero che viene in giudizio munito di un titolo esecutivo, che allontana ogni idea di indebita vessazione, è esente dal dar cauzione. — *Tes. del F. Tosc. tom* 25. *dec.* 31. n. 6. 7.

10. La ragione della legge che sottopone l' attore Forestiero

(1) Giova avvertire che qui intendiamo parlare di chi *interviene in giudizio per difendere i diritti dell' attore*, e non già di chi vi interviene *nell' interesse del reo convenuto*, poichè crediamo che quest' ultimo non potrebbe esser giammai costretto a prestare la *cauzione de judicatum solvendo*

(2) A tale cauzione però non è soggetto il Forestiero che si fa attore in una causa *commerciale*. — Vedi *Regolamento dei Tribunali di Commercio*, §§ 17 e 35

alla cauzione *de judicatum solvi* a favore del convenuto suddito toscano, che consisto nell' impedire che quest' ultimo possa colla scomparsa del primo perdere il mezzo di esser rifuso delle spese dei danni cagionatigli da una ingiusta e temeraria lite, cessa tutte le volte che (trattandosi in ispecie dell' esazione di un credito) il buon diritto dell' attore apparisce manifestissimo, oè è contrastato in genere neppure dallo stesso reo convenuto. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 1039.

11. Sebbene la qualità d' attore non possa controvertersi in quello che comparisce in giudizio ad esperimentare un riservo fattogli da una precedente sentenza, nella quale abbia figurato come reo convenuto, pur tuttavolta la fatta preservativa, escludendo il sospetto d' una lite vessatoria, fa mancare il fondamento precipuo, per cui la Legge esige dal Forestiero, che si fa attore in giudizio, la cauzione *de judicatum solvendo*. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 970-971.

12. L' obbligo di prestare la cauzione *de judicatum solvendo* è dalla Legge di Procedura imposte agli attori Forestieri e non ai nazionali, senza distinzione se il nazionale eserciti dei diritti proprii o dei diritti legittimamente in lui pervenuti per cessione di Forestieri, ammenochè in questo caso non venga giustificato che la cessione fu simulata all' oggetto di sottrarre il Forestiero all' obbligo che gl' incombeva. — *Ann. di Giurir. an* 9 *p.* 2 *col.* 783.

13. La coesistenza del domicilio acquistato in Toscana e del domicilio di origine, non fa al che l'individuo, che questo doppio domicilio ritiene e conserva, abbiasi da considerare come forestiero, all' effetto di sottoporlo alla cauzione *de judicatum solvi*.— *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1402. — *Ivi, an.* 11 *p.* 2. *col.* 230.

14. Pel disposto dell' art. 217 del Regolamento di Procedura Civile, si considera come Forestiero, all' effetto di sottostare alla cauzione *de judicatum solvi*, quegli che non ha al giorno della mossa lite il domicilio nel Granducate. — *Regol. di Proc. Civ. art.* 217. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 229.

15. Il lasso di 10 anni non è di per sè stesso necessario per fare acquistare al Forestiero il domicilio in Toscana, agli effetti di dispensarlo dalla cauzione *de judicatum solvi* nel farsi attore contro il suddito toscano; ma basta anco il fatto dell' abitazione per un tempo minore, quando è accompagnato da fatti chiaramente manifestanti l' intenzione del Forestiero di fissare in Toscana il suo domicilio. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 1040.

16. La dimora quasi decennale del Forestiero in Toscana, l' aver quivi tenuta aperta una taberna, la subiezione ai pubblici oneri ed ufficii, sono circostanze bastevoli per far palese l' intenzione dell' individuo di stabilire la propria dimora nello Stato, o per assolverlo dall' obbligo della cauzione, specialmente prescritta rispetto ai Forestieri non aventi domicilio nè mezzi di garantire lo statista dalle conseguenze a lui favorevoli di un giudicato.— *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 230.

17. La dimora continuata oltre dieci anni da un Forestiero in Toscana, la compra ivi fatta di beni stabili e la qualificazione di suddito toscano, dimostrano nel medesimo la volontà e l' animo determinato d' acquistare in detto Stato il suo domicilio.— *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2 *col.* 392.

18. Il ritenuto possesso de' proprii beni nell' estero Stato non contradice all'acquisto del domicilio in Toscana del Forestiero che quivi si è stabilito, ma dimostra avere egli voluto conservare anco il domicilio d' origine. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 393.

19. L' oggetto finale della cauzione da darsi dal Forestiero che si fa attore contro il suddito toscano, essendo quello di garantire a quest' ultimo la refusione delle spese del giudizio, rende manifesta la congruità di farne la domanda prima di qualunque disputa che possa dar luogo ad altri giudiciali ed a conseguente refusione di spese. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 873.

20. Ai termini del Regolamento di Procedura Civile Toscano, la cauzione *judicatum solvi*, da prestarsi dal Forestiero, non può essere al medesimo richiesta che dentro il termine, e con l' atto di costituzione di procuratore, quando il Forestiero si presenta come attore in giudizio, e dentro tre giorni dalla notificazione del suo intervento, quando siasi presentato come interveniente. — *Regol. di Proced. art.* 218. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 144. — *Ivi, an.* 11. *p.* 2. *col.* 873.

21. Il riservo fatto dal reo convenuto, nell' atto di nomina di procuratore, di tutte le eccezioni anco pregiudiciali, se può autorizzarlo a demandare la cauzione *de judicatum solvendo* all' attore Forestiero con atto successivo e posteriore, è però inefficace a conservargli un tal diritto a cosa non più intiera, e dopo che si è impegnato in altre eccezioni. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 874.

22. L' incidente che ha per oggetto di ottenere dall' attore la cauzione *de judicatum solvi*, come Forestiero, non è fra quelli che la legge impedisca di riunire al merito della causa, e di cui non possano i giudici conoscere insieme col merito stesso, salvo a farne la disgiunzione, ove sia luogo. - *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 1039.

FRUTTI.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni delle Leggi Patrie.*
» 3. *Citazioni del Testo.*
» 4. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

Dicousi *Frutti*, quelle riproduzioni che sogliono verificarsi in certi tempi stabiliti dalla natura, e dall' uomo, lasciando inalterata la sostanza o la causa produttiva. — Essi si distinguono in *naturali, industriali* o *civili*: dicousi *naturali* quelli che la natura da sè stessa produce, senza il concorso d' alcun fatto umano; *industriali*, quelli che principalmente si ottengono mediante l' industria e l' opera dell' uomo; *civili* finalmente, dicousi quelli che, essendo indipendenti dall' azione della natura e dall' industria umana, riconoscono la loro provenienza e misura, o dalla legge, o dal patto.

§ 2.

(*Vedi le leggi citate alla voce* **MUTUO**)

§ 3.

Pandect. *lib.* XXII, *tit.* 1. *De usuris et fructibus, et causis, et omnibus accessionibus, et mora.*

Cod. *lib.* IV, *tit.* 32. *De usuris*; *tit.* 33. *De nautico fenore.*

§ 4.

Antonini (Sancti) *De usuris.*
Antestis (Alexandri de) *De usuris.*
Barbati (Horatii) *Tract. de fructibus.*
Betsbrugh (Egidii) *Tract. de usura centesima, trientr et semisse.*
Bindani (Christophori) *Tract. de usuris.*

Digitized by Google

Bonth (Gulielmi) *Tract. de usuris, cambiis et de emptione reddituum vitalitiorum ec.*
Buachaaoi (Ecasmi) *Disp. de fructibus.*
Caballini (Gaspacis) *Tract. commerciorum et usurarum redituumque ec.*
Cæsaris (Philippi) *Tract. de usuris.*
Cloppenburgii (Joh.) *Tract. de fœnore et usura.*
Coli (Romualdi) *Tract. de cambiis, usura, et censibus.*
Copus (Joh.) *De accessionibus, usuris, fructibus etc.*
Crotti (Joh.) *Tract. de usuris.*
Da Luca (Joh. Bapt.) *Theatrum veritatis et justitiæ.* — V. l'indice generale.
Donelli (Hugonis) *De fructibus.*
Ducurri (Heorici) *Disp. de usuris.*
Gabaaoi (M.) *Tract. de usuris et restitutionibus.*
Gibalbini (Josephi) *Tract. de usuris, commerciis et reditibus, ac de fructibus ec.*
Gregorii (Petri) *De usuris.*
Gronovii (Joh. Frid.) *Tract. de centesimis usuris et fœnore unciario.*
Hagen (Christophori von) *Tract. de usu usurarum et cedituum annuorum, seu de fructibus, ac interesse vero et justo permisso et licito ec.*
Hahnii (Henrici) *De sorte, usuris, et pensionibus solvendis.*
Halbrittari (Joh.) *De usuris et fructibus.*
Lagunea (Matthiæ) *Tract. ampliss. de fructibus.*
Lambertenghi (Joh. Steph.) *Tract. de contractibus.* — V. ivi. *De fructibus.*
Langenmayer (Thomæ) *De usuris.*
Leovagoi (Honocati) *Tract. de usuris et contractibus usurariis coercendis ec.*
Lipstorpii (Danielis) *Tract. de usatocismo.*
Lupi (Joh. Bapt.) *Tract. de usuris et commerciis licitis et illicitis.*
Manticæ (Francisci) *Tract. de tacitis et ambiguis conventionibus.* — V. ivi. *De usuris.*
Manzii (Gasparis) *Disq. utrum debitor censuum et usuracum a solutione excusetur per defectus reddituum, fructuum et proventuum ec.*
Mastrofini, *Trattato delle usure.*
Medinæ (Joh.) *Tract. de rerum dominio, de restitutione, de contractibus, de usura et rebus per usuram acquisitis, de cambiis et censibus.*
Molinæi (H.) *Tract. commerciorum, contractuum et usurarum.*
Paulli (Conradi) *Tract. de usuris.*
Pestelii (Philippi et Davidis) *De fructibus.*
Platea (Francisci de) *De usurarum restitutione ec.*
Rebuffi (Petri) *Tract. de fructibus.*
Rodeaici (Gasparis) *Tract. de annuis et menstruis redditibus.*
Rodulphis (Laurentii de) *Tract. de cambiis et usuris ec.*
Roselli (Antonii) *Tract. de usuris.*
Rosenbergii (Joh. Georgii) *Disp. de fructibus.*
Rulant (Rutgeri) *Thesaurus fructuum et interesse ec.*
Sabelli (M. Ant.) *Summa diversorum tractatuum.* — Vedi il tomo 2, c 4.
Scaccie (Sigismundi) *Tract. de commerciis et cambiis.* — Vedi il trattato *De interesse usura ec.*
Schlichtkaullii (Henrici) *Tract. de fructibus et interesse.*
Staon (Josti) *Disp. de fructibus.*
Summenhart (Conradi) *Tract. de contractibus licitis et illicitis de usura ec.*
Ugolini (Bartholomæi) *Tract. de usuris.*
Vignata (Ambrosii a) *Tract. de usuris.*
Villalon (Christophori de) *Tract. de cambiis et usuris.*
Weil (Petri a) *Tract. tam practicus, quam theoricus de usuris.*
Zucchi (Lælii) *Tract. de usuris.*

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez. I. *Dei frutti naturali e industriali.*
Sez. II. *Dei frutti civili.*
§ 1. *Generalità.*
§ 2. *Quando incominciano a decorrere i frutti sui capitali che sarebbero, d altronde, infruttiferi.*
§ 3. *Dell'imputazione dei pagamenti in conto del capitale, o dei frutti.*
Sez. III. *Dell'Anatocismo.*

SEZIONE I.

Dei frutti *naturali* e *industriali*.

1. Frutti *naturali* del terreno, sono i prodotti delle piante. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 84. *n.* 22. — *Donell tit.* 1. *col.* 817. § 2. *edict Lucens.*

2. I grani e le messi sono Frutti *industriali*, che senza semi non si producono — *Leg. Qui suis*, § 1. *ff. De usuc. et fruct.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 84. *n.* 14. — *Donell. tit.* 1. *col.* 817. § 2. *edict. Lucens.*

3. I Frutti, per quanto richiedano l'industria dell'uomo, si raccolgono propriamente per ragione del fondo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 84. *n.* 14.

4. Per mezzo dell'ultimo decennio, si ottiene la più certa notizia dell'annuo prodotto da ricavarsi da qualunque terreno per il tempo futuro. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 156. *n.* 1.

SEZIONE II.

Dei Frutti *civili*.

§ 1.

GENERALITÀ.

1. I Frutti non sono che un accessorio del debito. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 48. *n.* 3.

2. I Frutti seguitano sempre l'istessa condizione del capitale. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800 *vol.* 2. *dec.* 81. *n.* 8.

3. I Frutti non si devono dal debitore se non sono convenuti, e spetta perciò la prova al creditore della relativa convenzione. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 1301.

4. La facilità in Toscana d'impiegare il denaro a frutto non induce la persuasione che l'impiego del medesimo venga accompagnato dalla convenzione implicita di un Frutto. (confr. *Tes. del F. Tosc. tom.* 21. *dec.* 1. *n.* 29.) — *Collez. cit. tom.* 6. *dec.* 8. *n.* 13. 14.

5. Il Frutto sopra un capitale non fruttifero non può essere sanzionato a carico del debitore, come danno, ove manchi la speciale ed apposita domanda del creditore. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 1. *col.* 97.

Digitized by Google

6. Allorquando un credito di Frutti viene canonizzato da una sentenza in esecuzione d'una precedente reiudicata, diviene inutile qualunque indagine sulla natura fruttifera e non fruttifera dei titoli primitivi. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 210.

7. Non si può precisare la quantità dei Frutti, se prima non è determinata l'importanza del capitale. Quindi chi agisce per ottenere pagamento dei Frutti che pretende essergli dovuti, deve prima dimostrare la quantità del capitale relativo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 87. *n.* 1. 2.

8. Quando sul credito fruttifero sono state pagate delle somme in conto, non possono gli interessi calcolarsi sulla totalità, ma bensì sul residuo netto del credito stesso. — *Ann. di Giuris. an* 6. *p.* 2 *col.* 377.

9. Non può essere obbligato al pagamento dei Frutti, quegli che ha depositato a favore del creditore l'intero suo debito.— *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 48. *n.* 2.

10. Il deposito giudiciale non è necessario per arrestare la decorrenza dei Frutti, e meno ancora per impedire che incominciino a decorrere per la mora, qualunque volta il creditore non volle e non potè adempire alle condizioni sotto le quali il debitore gli ha offerto il pagamento, e delle quali non ha mai contrastata la giustizia.(1)—*Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 1025. — *Donell. Comment jur. civ. in leg.* 122. § *Seja hæres, ff. De verbor. obl. tom.* 11. *col.* 1526. *edict. Lucens.* — *Richer. lib.* 3. *tit.* 7. *n.* 963 *e seg.* — *Capyc. Latro, Consult.* 37. *n.* 19 *e seg.* — *Tusc. tit.* O. *concius.* 20. *n.* 28.

11. I Frutti percetti pendente lite non costituiscono che un accessorio del principale, e per conseguenza gl'interessi dei medesimi non sono esigibili, perchè non è dovuto l'accessorio dell'accessorio. — *Leg.* 51. § 1. *ff. De petit. hereditat* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 5. *in fin.*

12. Il Fratto illecito convenuto deve subire quella riduzione che alla prudenza e alla saviezza dei Tribunali stessi è rimessa, e che lecito e legittimo le rende; la giusta cognizione e misura, però, si deve determinare, avuto riguardo alla circostanza dei tempi, dei luoghi, degli usi e delle consuetudini di ciascun paese. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 5. *dec.* 26. *n.* 33. 35. 37.— *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 8. *n.* 2. 3.

13. Ai termini del diritto comune, i Frutti di un capitale costituiscono tanti debiti quante sono le annualità (*T. del F. T. tom.* 43. *dec.* 17 *n.* 9.), e vanno soggetti alle prescrizioni indotte dalle leggi vigenti al giorno della loro scadenza. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 12. — *Ivi, tom.* 9. *dec.* 58.— *Ivi, tom.* 10. *dec.* 80. — *Ivi, tom.* 21 *dec.* 47. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 930.

§ 2.

QUANDO INCOMINCIANO A DECORRERE I FRUTTI SUI CAPITALI CHE SAREBBERO, D'ALTRONDE, INFRUTTIFERI

1. Avanti il giorno del pagamento del capitale dovuto, non può verificarsi credito o debito respettivo di Frutti sul capitale medesimo, giacchè maturano questi e prendono sussistenza dalla mora che il debitore frappone alla soluzione del suo debito, liquido, certo e già esigibile. — *Ann. di Giuris an* 1. *p.* 2. *col.* 517.

2. È principio notissimo di gius, che dal giorno dell'interpellazione giudiciale decorrono a carico del debitore i Frutti sul debito che sarebbe d'altronde infruttifero. (*G. P. L. tom.* 4. *dec.* 43. *pag.* 276. § *Non poterasi ec.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 36. *dec.* 43. *n.* 2. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 674. — *Ivi, an.* 5. *p.* 1. *col.* 29. — *Ivi, an.* 10. *loc. cit. in fin.* — *Ivi, an.* 11. *p.* 2. *col.* 148) Peraltro a tal effetto non può valutarsi una domanda, e intimazione, che è stata abbandonata per dar luogo a nuove e più regolare libello. — *Ann. di Giuris. an* 10. *p.* 2. *col.* 668.

3. Il lunghissimo silenzio del creditore dopo la giudiciale domanda del credito, unito alla circostanza che il credito stesso fosse sottoposto alla necessità di qualche liquidazione, ed involvesse una qualche questione, può far sì che gl'interessi non siano dovuti dal debitore se non dal giorno in cui gli atti sono stati riassunti e portati fino alla sentenza definitiva. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 5. *dec.* 40. *n.* 28. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 733. — *De Luc. De fideicomm. disc.* 186. *n.* 14.

4. Le domande stragiudiciali, e gli atti giudiciali abbandonati dietro l'opposizione, o impugnativa, del debitore, anzichè tener luogo d'interpellazione all'effetto della decorrenza dei Frutti, non possono apprendersi che efficienti a confermare l'interpellato nell'opinione di non esser debitore. — *Ann di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 485.

5. Trattandosi di debito lordido ed illiquido, i Frutti non sono dovuti dal debitore se non che dal giorno della sentenza che stabilisce l'ammontare del suo debito, e non già da quello della domanda giudiciale; — poichè, in tal caso, non può dirsi incorso il debitore medesimo nella mora, essendosi egli trovato per l'innanzi nell'impossibilità d'offrire una somma certa in pagamento del suo debito. — *Leg.* 17. § 3 *in fin. e Leg.* 32. § 2 *ff. De usur.* — *Tes. del Tosc. tom.* 39. *dec.* 72. *n.* 3. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 45. — *Ivi, an.* 8. *p.* 2. *col.* 1051. — *Ivi, an* 9. *p.* 1. *col* 299. — *Azzuni, Dizionario di Giurispr. mercant., voce Interessi.* — *Domat, Loix civ. lib.* 3. *tit.* 5. *lett. I* § 3.

6. Quando la certezza del credito è stata in genere riconosciuta da una sentenza, la liquidazione si deve retrotrarre al giorno della domanda, e da quell'epoca decorrono i Frutti a carico del debitore. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 485.

7. La regola, che la sentenza contenente ordine di pagamento costituisce in mora il debitore, e rende fruttifero il credito (*Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 1148), riceve limitazione, tutte le volte che un giusto impedimento di fatto lo abbia potuto trattenere dall'effettuare il pagamento. In questo caso il debitore non incorre mora, e almeno la purga, giustificando l'incontrato impedimento. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 515.

8. Quando si tratta di pagare i Frutti, non in conseguenza della propria mora, ma per refezione di un danno irrogato con un'azione delittuosa o colposa, è indubitato che il danno non potrebbe dirsi completamente restaurato, senza il pagamento dei Frutti del capitale sottratto, dal momento in cui la sottrazione è esistita; e ciò specialmente trattandosi di un luogo pio, il quale impiega i proprii capitali, piuttostochè a proprio vantaggio, in opere di pubblica beneficenza. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 43. *dec.* 116. *n.* 2. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 16. *dec.* 221. *n.* 25; *e p.* 17. *dec.* 161. *n.* 9.

§ 3.

DELL'IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI, IN CONTO DEL CAPITALE, O DEI FRUTTI

1. La regola, che i pagamenti fatti dal debitore di sorte e Frutti, s'imputano *primo in questi e poi in quella*, è troppo elementare onde non possa ammettersi errore scusabile. — *Ann. di Ginris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 447.

2. Quella dichiarazione del giudice, che statuisce non esser luogo a sanzionare un credito di Frutti, perchè quegli che li domanda se ne è increditato nelle rendite percette, importa imputazione estintiva delle rendite nei Frutti, a differenza di quella che

(1) La regola sovrascritta procede tanto maggiormente, ove si tratti di frutti dovuti per mora *ex re*, vale a dire, per presso non pagato di cosa fruttifera.

Digitized by Google

subordina il conseguimento ai resultati di una futura liquidazione. — *Ann. di Giuris. an. 5. p. 2. col. 439.*

3. I pagamenti, benchè fatti *in conto di Frutti*, allorchè venga giustificato che la sorte del relativo debito era infruttifera, rimangono *ipso jure* imputati in conto della medesima. — *Ann. di Giuris. an. 2 p. 2. col. 1301.*

SEZIONE III.

Dell'Anatocismo. (1)

1. Non può parlarsi di pagamento indebito di Frutti dei Frutti, ogni qualvolta si tratta di un credito di sorte e Frutti già liquidato, convertito per consenso delle parti in capitale. — *Ann. di Giuris. an. 8. p. 2. col. 6.*

2. La questione sulla validità della stipulazione delle usure sui Frutti, è improponibile, ove non consta di una positiva ed espressa convenzione in tal rapporto: la promessa di restituire la somma principale, cambi, ricambi, provvisioni e spese, solita inserirsi nelle formule destinate a porre in essere dei cambi plateali, non ha efficacia di un'assoluta e determinata convenzione intorno all'usure degli interessi decorsi, quando appariace che l'intenzione delle parti fu quella di ereare un semplice cambio, ossia semplice imprestito fruttifero. — *Ann. di Giuris. an. 4. p. 2. col. 14.*

GIUDICE *vedi* GIURISDIZIONE.

GIUDIZIO CIVILE.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni delle Leggi Patrie.*
» 3. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

Dicesi *Giudizio civile* la legittima discussione che si fa avanti l'autorità Giudiziaria, e la susseguente decisione di questa, sopra le cose, i diritti, o le persone dei cittadini, considerati nei rapporti privati. (2)

(1) Per la definizione di questo vocabolo, vedi la lettera A, voce predetta, *in nota*.

(2) I Giudizi civili, *in quanto al loro obietto*, si distinguono generalmente in *personali, reali* e *misti*. — Diconsi *personali* quelli che precipuamente si esercitano contro la persona, come quelli riguardanti lo stato civile d'alcuno, o quelli diretti ad ottenere l'adempimento d'una qualche obbligazione mediante cessione personale. — Diconsi *reali* quelli che principalmente si esercitano contro la cosa, e per i quali il convenuto soffra molestia, non perchè abbia alcun obbligo personale verso l'attore, ma solo perchè egli possiede la cosa che costituisce l'obietto esclusivo del Giudizio medesimo — Diconsi *misti*, finalmente, quelli, nei quali è mistura dell'una e dell'altra delle specie suddette, come son quelli che principalmente si esercitano contro la persona onde astringerla all'adempimento d'un qualche obbligo a cui si trovi occasionalmente soggetta in conseguenza del possedere la cosa alla quale è inerente una tale obbligazione; o quelli che si dirigono principalmente contro la cosa, ma in forza d'un diritto personale qualificato, che porti seco il privilegio di poter essere esercitato contro qualunque possessore della cosa che è l'obietto del diritto medesimo (V. *De Luca, Dottor volgare, lib. XV, cap. 11, dal num. 2, al num. 6.*) — In quanto poi *alla diversità della loro forma*, la Procedura attualmente vigente fra noi non ammette altra distinzione che quella di Giudizii *petitorii, ordinarii, e sommarii-esecutivi.*

§ 2.

Regol. di Proc. civ. (in tutte quelle parti a cui non derogarono le leggi seguenti.) — *Leg. del 7 gennaio 1838. — Motupr. de' 2 agosto, an. detto. — Dichiarazioni e Istruzioni per l'esecuzione del cit. Motupr., approvate con rescritto de' 9 novembre, an. detto.*

§ 3.

Accarisii (Camilli) *De preparatoriis judiciorum.*
Baronis (Eguinarii) *De judiciis.*
Berchtoldi (Stephani) *Tract. de judiciis et processu judiciario.*
Boschi (Johannis) *De judiciis et probationibus etc.*
Carlevalii (Thomæ) *De judiciis.*
Colleti (Matthæi) *De judiciis.*
Costæ (Joh.-Bapt.) *Tract de remediis subsidiariis.* V. ivi il Trattato *De judiciis.*
Da Luca (Joh.-Bapt.) *Theatrum veritatis et justitiæ.* V. l'indice generale.
— *Dottor volgare, lib. XV. par. 1. Dei giudizii civili, e della loro pratica nella Curia Romana.*
Duareni (Francisci) *De judiciis bonæ fidei.*
Fraaaaii (Johannis) *Tract. de judiciis.*
Galganetti (Leandri) *Tract. de jure publico.* V. il Tratt. *De judiciis.*
Glæssaai (Enoch.) *Disput. de judiciis.*
Gozmoraaui (Bagarotti) *De ordine judiciorum.*
Gaolman (Aleaandri) *Disp. de personis ad judicium pertinentibus.*
Halbrittkai (Johannis) *Tract. de judiciis.*
Henslabi (Johannis) *Tract. de executione legum.* V. il Tratt. *De judiciis.*
Haaarstein (Ferd. ab) *De judiciis.*
Iutii (Ambrosii) *Tract. de judiciis.*
Mantuæ (Areopagitæ) *Tract. de judiciis.*
Mirandæ (Fr. Ludovici) *Tract. de ordine judiciario.*
Passaggiaii (Rolandini) *Tract. de judiciis.*
Placentini. *De judiciis.*
Poncet, *Traité des jugements.*
Popmæ (Asonis) *Tract. de ordine et usu judiciorum.*
Reauvi (Petri) *Tract. de judiciis.*
Rittershusii (Conradi) *Tract. de judiciis.*
Scacciæ (Sigismondi) *Tract. de judiciis.*
Scalona (Fran. Ant.) *Juris universi cursus etc.* V. il Tratt. *De judiciis.*
Scuvastabii (Joh. Phil.) *De judiciis.*
Socini (Mariani) *Tract. de judiciis et jurisdictione.*
Taaarelli (Donati-Vincentii de Fatis) *Tract. de judiciis.*
Thann (Conradi a) *De judiciis.*
Vulteii (Hermanni) *Tract. de judiciis.*
Waanaai (Georgii) *Disp. inaug. de judiciis et personis ea constituentibus.*

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez. I. *Dei Giudizii civili, in genere.* (1)
§ 1. *Generalità.*
§ 2. *Dell'inviolabilità delle forme dalla legge prescritte per i giudizii, a cagione d'ordine pubblico.*
§ 3. *Del modo di determinare l'indole d'un Giudizio.*

(1) Vedi anco le voci Attore — Azioni — Reo convenuto — Eccezioni — Forestiero — Giurisdizione — Difensori Legali — Esibizione — Contumacia — Prodizioni giudiciali — Spese

Digitized by Google

Sez. II. *Dei Giudizii ordinarii.*
§ 1. *Della domanda principale.*
a) *Degli estremi sostanziali del libello, della sua interpetrazione, e della produzione dei documenti su cui l'attore ha fondate le proprie intenzioni.*
b) *Dell'emendamento, ampliazione e restrizione del libello.*
c) *Del vietato cambiamento dell'azione, spiegata nel libello.*
§ 2. *Delle istanze avanzate in subalterna condizione.*
§ 3. *Della domanda di supersessoria.*
§ 4. *Quando, e come debba riassumersi la causa.*
§ 5. *Quando possa aver luogo la separazione di più capi di controversia.*
§ 6. *Quando possa aver luogo la riunione di più cause.*
§ 7. *Degli incidenti, e dello loro riunione al merito.*
§ 8. *Dell'intervento in Giudizio, o volontario, o coatto.*
a) *Scopo, forme, ed effetti dell'intervento d'alcuno in Giudizio.*
b) *Quando l'intervento sia, o no, ammissibile.*
§ 9. *Della comunicazione vicendevole, fra le parti contendenti, degli Atti del processo e Memorie defensionali.*
§ 10. *Delle citazioni.*
§ 11. *Della discussione della causa.*
§ 12. *Della comunicazione dei dubbii, e delle repliche ai medesimi.*
§ 13. *Della chiusura del processo.*
§ 14. *Del termine alla prolazione della sentenza e della sospensione del medesimo.*
Sez. III. *Dei Giudizii sommarii-esecutivi.*
Sez. IV. *D'alcuni Giudizii in particolare.* (1)
§ 1. *Del Giudizio reintegrato per Decreto della Corte Supremo di Cassazione.*
§ 2. *Del Giudizio di retrattazione di sentenza.*

SEZIONE I.

Dei Giudizii civili, in genere.

§ 1.

GENERALITÀ.

1. I Giudizii sono sempre stati in uso presso tutti i popoli adunati in forma di Governo civile, all'effetto che potesse ognuno col soccorso dei magistrati rappresentanti la Somma Potestà, ottenere ciò che di ragione gli era dovuto, senza disturbo della pubblica tranquillità. — *Tes. del F. Tosc. tom. 2 delle ined. dec. 19. n. 3. 4.*

2. I Giudizii sono sempre stati divisi in varie specie e con varii nomi distinti, secondo l'indole o la natura delle cose che si pretendono dai litiganti, e la maniera con cui possono quelle domandarsi; e secondo la mutazione dei tempi o i diversi costumi delle nazioni, hanno ricevute nuove forme o nuove denominazioni, di maniera che dei Giudizii che sono ora in uso fra noi, qualche vestigio o somiglianza soltanto si trova nelle antiche leggi romane, derivando la vera loro origine, la forma e il processo, dalle leggi particolari di ciascun luogo, o dalla consuetudine del foro. *Tes. del F. Tosc. tom. 2 delle ined. dec. 19. n. 4 e 8.* — *Gravina, Orig. jur. lib. 2. cap. 75 in princ.* — *Heinecc. De offic. hom. et civ. lib. 2. cap. 12. § 5; e cap. 16. § 1; et in Elem jur. civ. secund. ord. pandect. lib. 2. tit. 1. De judic. per tot.* — *Duareno, Comment. digest. ad tit. De judic. per tot.*

3. Nei Giudizii si opera un quasi-contratto, e l'obbligazione che nasce dal giudicato può affliggere soltanto i litiganti. — *Leg. 27. ff. De procurat.* — *Leg. Si per impudentiam 51. ff. Evict.* — *Leg. in diem 9. ff. De ag. plus an.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 19. dec. 59. n. 8.*

4. Le qualità con le quali i litiganti sono comparsi, o sono stati convenuti in Giudizio o lo hanno contestato, non possono variarsi o reduplicarsi nella pendenza del medesimo. — *Ann. di Giuris. an. 11. p. 2 col. 748.*

5. Nella pendenza d'un Giudizio è assolutamente proibita qualunque innovazione, per cui si renda deteriore la sorte dei litiganti, o che non sia dai medesimi autorizzata. — *G. P. L. tom. 3. dec. 57 in fin.*

6. I principii che prescrivono doversi nei Giudizii conservare la parità di condizione fra i contendenti, tacciono quando diversi sono i diritti che dal patto o dalla volontà loro rispettivamente derivano, da produrre necessariamente una disparità di condizioni. — *Ann. di Giuris. an. 3. p. 2. col. 418.*

7. Per regola generale non si ammettono Giudizii preventivi, onde non dar luogo ad inutili pronunzie e ad indebiti dispendii (*Leg. Non quemadmodum, 33, ff. De judic.*). — Siffatta regola soffre limitazione nel caso che la consecuzione dell'emolumento, a garantire la quale è diretto il Giudizio in prevenzione, sia certa nella sostanza, ma incerta rapporto al tempo in cui dee verificarsi; a differenza di quando vi sia incertezza nell'uno o nell'altro rapporto; nel qual caso sta ferma la regola generale, meno che urga il pericolo della dispersione della cosa, o della perdita dei mezzi di prova, o sia stato l'attore eccitato al Giudizio dalle millantazioni del debitore. — *Leg. Diffamari, 5. Cod. De ingen. et manumis.* — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom. 11. dec. 20. n. 64.* — *Ann. di Giuris. an. 6. p. 2. col. 968.* — *De Luc. De regul. disc. 66. n. 2.* — *Urceol. Consult. forens. cap. 82. n. 40. e seq.* — *Polit. Dissert. tom. 4. De verb. obblig. quæst. 6. n. 19.*

§ 2.

DELL'INVIOLABILITÀ DELLE FORME DALLA LEGGE PRESCRITTE PER I GIUDIZII, A CAGIONE D'ORDINE PUBBLICO.

1. Alle regole dei Giudizii, strettamente attenendo l'ordine pubblico, non possono essere dai privati surrogate altre forme a propria volontà e capriccio. — *Leg. Jus public. 38. ff. De pactis immutari non potest.* — *Tes. del F. Tosc. tom. 37. dec. 58. n. 4.* — *Richer. Jurisp univ. p. 2. § 176.*

2. La violazione delle forme dalla legge prescritte nei Giudizii non importa nullità, se non nei casi in cui venga dalla legge espressamente sancita, e quando si tratti di forme sostanziali, il cui compimento sia necessario all'esercizio della difesa. — *Ann. di Giuris. an. 5. p. 2. col. 79.*

3. Trattandosi di violazioni di forme che interessano l'ordine dei Giudizii, e così l'ordine pubblico, la nullità che ne consegue non può rimanere sanata dal consenso adesivo delle parti contendenti. — *Ann. di Giuris. an. 7. p. 1. col. 169.*

4. Il concordato delle parti litiganti non può né deve attendersi dai Giudici, allorché portorebbe alla deroga di quelle forme

(1) Per consultare la Giurisprudenza relativa alle altre specie di Giudizii non indicati in questo Sommario, convien ricorrere a quel Titolo che costituisce il fondamento del Giudizio di cui si vuol prendere cognizione.

Digitized by Google

e regole di Procedura che la legge ha stabilito, per vedute di pubblico interesse, dover circondare gli atti giudiciarli. — *Ann. di Giuris.* an 4. *p.* 1. *col.* 397.

§ 3.

DEL MODO DI DETERMINARE L' INDOLE D' UN GIUDIZIO.

1. L'indole del Giodizio resta determinata dall'intenzione spiegata dall'attore nel libello principale (*Tes. del F. Tosc. tom.* 24. *dec.* 4. *n.* 3. — *Ivi, tom.* 23. *dec.* 18. *n.* 16; *e dec.* 21. *n.* 2 — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 1. *col.* 228. — *Ivi*, an. 5. *p.* 2. *col.* 713.); nè possono le qnestioni cui richiamino l'accezioni del convenuto farla denaturare. — *Leg.* 1. *ff. Si pars hæreditatis petatur.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 17. *dec.* 41. n. 2. 3. — *Ivi*, tom. 32. *dec.* 3 *n.* 1. 2. *Ann. di Giuris. an.* 5. *part.* 2 *col. citata sopra.* — *Ivi, an.* 6. *p.* 2. *col.* 626. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 10. *dec.* 354. *n.* 10.

2. L'indole e l'oggetto d'un Giudizio non resta determinato soltanto dai tarmini del libello, mz sibbena dal subietto su cui è avvanuta la contestazione della lite. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 1. *col.* 385.

3. Il Tribuoale richiamato a pronunziare sull'iodole del Giudizio che dall'attore si è voluto iotroturre coll'esibito tibello, per quindi ritencre, od cacludere, la propria competenza, non ha bizogno d'occoparsi se in quell'atto coocorrano te forme dalla legge volute per ta soa validità al fine inteso dall'esibente. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 1 *col.* 322.

SEZIONE II.

Dei Giudizii ordinarii.

§ 1.

DELLA DOMANDA PRINCIPALE

a) *Degli estremi sostanziali del libello, della sua interpetrazione, e della produzione dei documenti, su cui l'attore ha fondate le proprie intenzioni.*

1. È forma zostanziala e condiziooe d'ogni libello introduttivo d'uo Giodizio, che l'attore maoifesti in termini chiari e positivi la propria iotenzione, iodicando specizlmente ciò che domanda, all'effetto che il convenuto possa deliberare se gli convengz cedere o contradire, e contradicendo scegliere opportuoe difese. — *Ann. di Giuris.* nn. 11. *p.* 2. *col.* 384.

2. L'intenzione dell'zltora e l'oggetto della promossa azione non ai desume soltanto dalla domanda spiegata nella parte conctuziva del tibelto, quanto ancora dai motivi che la precedono, e dal subietto intorno al quale si è aggirata la contestazione della lite. — *Ann. di Giuris.* nn. 10. *p.* 2. *col.* 583.

3. È regola di diritto che insegna doverzi il libello ambiguo interpetrare in guisa da sostenere la domanda, e da noo rendere ioefficace il Gindizio. — *Leg.* 66. *ff. De jud.* — *Leg.* 13. *ff. De rtb. dub.* — *Ann. di Giuris.* nn. 10. *p.* 2. *col.* 378. — *Ivi*, nn. 11. *p.* 1. *col.* 210.

4. Nel caso di dubbio, dee presumersi che l'attore abbia introdotta quell'azione, a conoscere della quale è competente il Tribunale zdito. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 207.

5. La comminaziooe nella zcritlura di domanda priocipale, che, nel caso della contumacia del convenuto, la causa sarà portata all'Udienza senza ulteriore di lui citazione, non è prescritta dalla legge, a molto meoo a pena di nollità. — *Ann. di Giuris. an.* 2 *p.* 2 *col* 893.

6. Quella domanda che è appoggiata ad un documento, *refrenz* d'altro documento, senza contenerna i patti e le specialità, non pnò essere accolta senza l'esibizione del *relato.* — *Vernacc. Collez. tom.* 2. *dec.* 90. n. 18. z *tom.* 6. *dec.* 343. *n.* 2. — *Ann. di Giuris. an.* 9 *p* 2 *col* 836.

7. L'omissiona della prodozioca dei docomenli privati allora solamente rende nulla la domanda, qnando tali docnmenti sono specialmente allegati a sostegno della medesima, non già qnando di nessun documento è fatta precisa menzione. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 920. — *Ivi*, nn 9. *p.* 2. *col.* 74.

8. La mancanza della formale produzione del documento sul quale l'attore ha fondato la suz intenzione, non rende nulla la sentenza che sul medesimo ha pronnnziato la condanna del convenoto, ogni volta che questi ha giudicialmente concordato che quel dornmento, dall'attore notificatogli in copia e quindi depositato, dee ritenerzi a tutti gli effetti come faciente parte del processo. — *Ann. di Giuris. an* 9. *p.* 1. *col.* 270.

9. La nollità della domznda introduttiva del Giudizio, derivanta dal difetto di giuztificazione della qoalità di mzndatario in coloi cha coma tale si è fatto attora, rimzne sanata per la comparsa in Giodizio del mandante, e per la ratifica da esso emessa di ciò che si è fatto in di lui nome. — *Leg. Licet*, 36. *ff. De judic.* — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 1. *col.* 216-217. — *Ivi*, nn. 11. p. 2. *col.* 620.

10. Noo si ravvisa il carattere d'introdnttivo di Giudizio in qnell'atto, che nulla domznda all'ufficio del giudice, nè eccita in modo alcuno la di lui giurisdizione. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 1. *col.* 187.

11. La semplice intimazione disgiunta da qualonque istanza al Tribunale, ed accompagnata dzl riservo d'invocare in zeguito quelle dichiarazioni che esser possano di ragione, non può appreoderzi per uo libello introduttivo di un Giodizio (1). — *Ann. di Giuris.* an. 7. *p.* 2. *col.* 855.

12. La citazona all'udienza non può mai teoer luogo di domanda. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col* 650.

b) *Dell'emendamento, ampliazione o restrizione del libello.*

1. La sostitnzione che si pretenda di fare per parte dell'attore alla qualità da esso spiegata sull'iocominciare del Giudizio d'una quztità affatto diversa e contraria, a fine di sostenere la procedora iniziata e proseguita in nome d'nn defonto, costituisce un'emendazione di tibetlo, che è nell'arbitrio del giudice il concedere, ma che non può accordarzi ove in qualunque modo si verifichi il danno dell'altro litigante. — *Ann. di Giuris. an.* 8. p. 2. *col.* 488.

2. L'aggiungere un nuovo diritto al già dedotto dall'attore, o da altri da cui si prosegua il Giudizio, a sostegno delle avanzate domande, non costituisce cambiamento d'azione, ma zibbene ampliazione o rettificazona di libello espressamente permessa dal Regolamento di Procedura civile. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. col. 211.

3. La facoltà che dall'articolo 60 del Regolamento di Procedura è accordata all'attore di restriogere lz sua domznda, può esser sempre da loi dedotta all'esercizio in qualnnque ztato degli

(1) Perchè allora soltanto si può dire esistere legittimo libello, quando l'atto, da cui si vuol desumere, contiene speciale petizioce colla contemporanea istanza al Giudice per la relativa pronunzia. — Vedi il numero precedente; il *Vant. De nullitat. et defect. proc. n.* 16, ed il *Guill. Observat.* 66. *n.* 1.

atti o dopo ancora che la competenza del giudice è stata di fronte al primitivo libello impugnata per parte del convenuto. — *Ann. di Giuris.* nn. 11. *p.* 1. *col.* 56, *e col* 208.

4. Tostochè la legge accorda all'attore la facoltà di ristringere in qualunque stato di atti il suo primitivo libello, è di fronte alla ristretta posteriore domanda che debbono ravvisarsi o stabilirsi i termini del quasi-contratto giudiciale della contestazione della lite, ecco nel rapporto delle intermedie eccezioni del convenuto. — *Ann. di Giuris.* an. 8. *p.* 1. *col.* 47.

5. La facoltà che l'articolo 60 del Regolamento di Procedura civile Toscano accorda all'attore di ristringere la sua domanda, essendo assoluta ed illimitata, niente impedisce che possa l'attore valersene in qualunque stato di atti, e di fronte a qualunque eccezione del convenuto, salvo l'obbligo nell'attore medesimo di rifondere o sopportare le maggiori o inutili spese occasionate col tenore dell'originario libello. — *Ann. di Giuris.* an. 8. *p.* 1. *col.* 47.

6. Le disposizioni del Regolamento di Procedura civile Toscano, che permettono all'attore di modificare o restringere la sua primitiva domanda, non esigono che l'atto relativo venga firmato dalla parte, anzichè dal suo procuratore legale. — *Ann. di Giuris.* nn. 2. *p.* 1. *col.* 267-268. — *Ivi*, an 4. *p.* 2. *col.* 859. — *Ivi*, *an.* 7. *p.* 2 *col.* 900. — *Ivi*, an. 11. *p.* 1. *col.* 55

7. La firma della parte litigante è prescritta dal Regolamento di Procedura per la renunzia alla causa, e non per la restrizione della domanda, la quale non toglie ma modifica e lascia sempre sussistere, comunque in parte, la domanda stessa e la lite. — *Ann. di Giuris.* an. 11. *p.* 1. *col.* 55.

8. L'atto di restrizione della domanda, tuttochè non firmato dalla parte litigante, non è meno obbligatorio per essa, all'effetto d'impedirle di nuovamente esercitare, pretendere e domandare contro l'altra parte quell'azione, diritto, o credito da cui dichiarò di voler recedere. — *Ann. di Giuris.* an. 11. *p.* 1. *col.* 55.

9. La scrittura di modificazione della domanda introduttiva del Giudizio può legittimamente e regolarmente notificarsi al solo procuratore del convenuto. — *Ann. di Giuris.* an. 9. *p* 2. *col.* 299.

10. Le istanze fatte dall'attore nel corso del Giudizio in modo subalterno, o in via di modificazione o restrizione della domanda principale, nella quale esso dichiara d'insistere, non si possono apprendere per domande nuove che abbisognino d'essere notificate alla persona del convenuto, che già si trova in causa rappresentato dal suo procuratore, e per le quali sia necessario lasciare al convenuto stesso il termine ordinario per dedurre le sue eccezioni. — *Ann. di Giuris* an. 7. *p.* 2. *col.* 376.

c) *Del vietato cambiamento dell'azione spiegata nel libello*

1. Non ricorrono i termini di quella variazione d'azione prevista e vietata dall'articolo 60 del Regolamento di Procedura civile, ogni volta che l'attore, lasciata in sospeso la sua prima domanda, introduce con altro libello ed a tutt'altro effetto un nuovo e distinto Giudizio, e su di esso soltanto eccita la giurisdizione, e provoca la pronunzia del Tribunale. — *Ann di Giuris.* nn. 10. *p.* 1. *col.* 421.

2. Non costituisce cambiamento d'azione la dichiarazione emessa dall'attore di far fondamento delle sue domande un documento, che non è che il *referente* di quello allegato nel principale libello, e che asseriscesi impossibilitato a produrre. — *Ann. di Giuris.* an. 11. *p.* 2. *col.* 208.

§ 2.

DELLE ISTANZE AVANZATE IN SUBALTERNA CONDIZIONE

1. Le istanze fatte in modo subalterno, e nell'ipotesi della non accoglianza della domanda principale, non importano recesso da quella. — *Ann. di Giuris.* on. 9. *p.* 2. *col.* 677.

2. La domanda avanzata in *subalterna condizione* è come se non fosse stata fatta, quando per diritto le competeva la istanza primitiva. — *Decis. della Rot. Fior. scric del* 1800. vol. 1. *dec.* 4. n. 3.

§ 3.

DELLA DOMANDA DI SUPERSESSORIA.

1. La domanda di *supersessoria* deve essere accompagnata dalla prova concludente del danno grave ed irreparabile che deriverebbe dalla prosecuzione del Giudizio, in quanto la sentenza da proferirsi nel diverso Giudizio fosse per essere pregiudiciale a quello di cui domandasi la sospensione. — *Ann. di Giuris.* an. 9. *p.* 2. *col.* 213.

2. La domanda di *supersessoria* fondata sulla pendenza d'un altro Giudizio, le cui risoluzioni influir possano su quello di cui si chiede la sospensione, ritiene, anzichè escludere, la competenza, e può senza vizio di nullità esser riunita al merito e con quello decisa. — *Ann. di Giuris.* on 3. *p.* 2. col. 233.

3. È meritevole di rigetto la domanda di *supersessoria* fondata sopra delle sterili proteste di nullità, da taluno affacciate senza primordio di giustificazione. — *Ann. di Giuris.* nn. 5. *p.* 2. *col.* 1121.

§ 4.

QUANDO, E COME DEBBA RIASSUMERSI LA CAUSA

1. La riassunzione della causa dove e può esser fatta per l'avvenuto cambiamento nella persona dei litiganti, allora soltanto che la denunzia d'un tal cambiamento abbia dato luogo alla legittima sospensione dell'istanza, e doventa un atto intempestivo ed inopportuno in difetto di tale denunzia. — *Ann. di Giuris.* an. 5. *p.* 2. *col.* 637.

2. Non vi può esser valida e regolare riassunzione di causa, se non vien fatta di fronte a tutti e ciascuno degli individui che hanno formato parte del Giudizio rimasto sospeso. - *Ann. di Giuris.* an. 7. *p.* 2. *col.* 145.

§ 5.

QUANDO POSSA AVER LUOGO LA SEPARAZIONE DI PIÙ CAPI DI CONTROVERSIA.

1. Deve impedirsi che una questione semplicissima venga sciasa e separata in più Giudizii, con indebito dispendio delle parti e dannoso ritardo dell'amministrazione della giustizia. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 37. *dec.* 38. *n.* 2.

2. Quando la domanda dell'attore, ancorchè unica o contro un unico reo convenuto diretta, si compone di diversi capi non necessariamente connessi fra loro, il libello, tuttochè materialmente unico, si divide e costituisce altrettante domande quanti sono i capi dell'istanza, od in questo caso il giudice può scindere e in parte decidere e in parte non decidere la domanda stessa. — *Ann. di Giuris.* nn. 6. *p.* 1. *col.* 630.

3. Nel concorso di più articoli di controversia o capi di domanda fra loro indipendenti, il Tribunale che ne disgiunge alcuno per prenderne cognizione in separato Giudizio, non fa che valersi

Digitized by Google

d'un prudente arbitrio che non gli è da alcuna legge vietato. — *Ann. di Giuris.* nn. 6. *p.* 2. *col.* 776. — *Ivi, an.* 11. *p.* 2. *col.* 40.

4. La facoltà all'attore di domandare, a al Tribunale di concedere la separazione della causa principale da quella di rilevazione, ogni volta che la prima sia in grado d'ottenere una più sollecita spedizione, è espressamente accordata dal Regolamento di Procedura Civile, per cui di nessuna irregolarità od inginstizia può rimproverarsi il Tribunale che ne ha fatto uso. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 603.

§ 6.

QUANDO POSSA AVER LUOGO LA RIUNIONE DI PIÙ CAUSE.

1. È luogo alla riunione di due o più cause che vegliano fra le *stesse persone*, quando esiste *identità ne' fatti* e nelle *ispezioni giuridiche da risolversi*, talchè presentino quella relazione che i pratici chiamano *continenza*. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 237. — *Ivi.* an. 3. *p.* 2. *col.* 911. — *Ivi, an.* 6. *p.* 2. *col.* 461, *e col.* 1077.

2. Si verifica la vera e propria *continenza*, quando la decisione che si profferisce sopra una delle cause potrebbe rapporto all'altra costituire il dubbio di cosa giudicata. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 237.

3. Trattandosi di crediti derivanti da titoli omessi a sottoscritti da un medesimo debitore, e di eccezioni comuni a tutti, la riunione delle domande di più creditori proposta col ministero d'un solo procuratore, o contro lo stesso reo convenuto, è coerente all'economia dei Giudizii. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2 *col.* 931.

4. Non è necessario il decreto di riunione di due domande portato alla cognizione del Tribunale, quando, per l'identità del subietto dedotto in lite, la riunione è di fatto avvenuta nel corso del Giudizio, a nella pronunzia definitiva. — *Ann. di Giuris.* an. 8. *p.* 2. *col.* 222.

5. Non è ammissibile la domanda di riunione di Giudizii che si agitano fra persone diverse, e fra le quali non esiste rapporto tale di *continenza* o di dipendenza, che ne renda necessaria la simultanea risoluzione. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1052 *e* 1053.

6. È questione rimessa al discreto o prudente arbitrio del giudice, quella diretta a determinare quando esista *continenza* di causa; ed è perciò che in questa materia il Tribunale superiore molto deve deferire al Giudizio che, dietro esame degli atti, il Tribunale inferiore ha esternato. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col* 237.

§ 7.

DEGLI INCIDENTI, E DELLA LORO RIUNIONE AL MERITO.

1. Gli estremi indispensabili, affinchè possa dirsi con scrittura d'istanza introdotto un vero incidente, sono: *dichiarazione esplicita, importante domanda in via d'incidente, citazione o giorno certo* per discuterlo. — *Ann. di Giuris.* an. 1. *p.* 2. *col.* 308.

2. Non assume il carattere di vero e proprio incidente, che i giudici siano nell'obbligo di decidere o di riunire al merito, se non quella domanda che è proposta con le forme prescritte dalla legge per i Giudizii incidentali, ed in ispecie con apposita citazione dell'altra parte. — *Ann di Giuris.* an. 3. *p.* 1. *col.* 633. — *Ivi, an.* 8. *p.* 2. *col.* 19.

3. Non può qualificarsi come un vero e proprio incidente, la questione che forma parte del subietto della contestazione. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 430.

4. Devono rigettarsi le domande incidentali estranee alla contestazione della lite. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 528.

5. Non tanto pel disposto del Regolamento di Procedura Civile Toscano, quanto pel disposto delle Istruzioni e Dichiarazioni del 9 novembre 1838, gl'incidenti tutti che dalle parti vengono elevati in causa, iranno quelli pregiudicialissimi di *illegittimità di persona* e di *incompetenza per ragione di materia o di somma*, possono dal Tribunale esser riuniti al merito, o con questo decisi. — *Dichiaraz. e Istruz. del* 9 *novembre* 1838, *art.* 102. — *Ann. di Giuris an.* 4. *p.* 2. *col.* 5. — *Ivi, an.* 6. *p.* 2. *col.* 305. — *Ivi, an.* 11. *p.* 2. *col.* 1037-1038.

6. La riunione al merito d'incidenti o eccezioni, comunque per Diritto Comune *pregiudiciali* (tranne quelli espressamente eccettuati), non è, per l'Articolo 102 delle Dichiarazioni e Istruzioni de' 9 novembre 1838, un obbligo che la legge impone ai giudici, ma una facoltà che loro accorda, o di cui possono e non possono discrezionalmente valersi, tanto decretandone la riunione, quanto rilevandoli separatamente. — *Ann. di Giuris.* an. 6. *p.* 2. *col.* 486.

7. La facoltà di riunire al merito gl'incidenti può esercitarsi dal Tribunale d'ufizio, o indipendentemente dall'istanza della parte che si era resa opponente alla loro ammissione. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 696.

8. Tutte quelle questioni che stanno a rendere più complicato e difficile l'esame o risoluzione del merito, debbono essere separate dalla trattativa del merito istesso; ma a cambiare questa teoria è bastante il nesso che si verifichi tra la causa incidentale e la causa del merito — *Ann. di Giuris.* an. 9. *p.* 2. *col.* 47.

9. L'incidente diretto ad ottenere che l'avversario venga posto fuori di causa per difetto di interesse e di credito, quando pure attenesse alla legittimità o illegittimità delle persone dei litiganti, presenta sempre tal connessione col merito, da renderne congrua la riunione. — *Ann. di Giuris.* an. 8. *p.* 2. *col.* 452.

10. È sempre facoltativo pei Tribunali di risolvere separatamente dal merito le istanze pregiudiciali di dichiarazione d'inappellabilità, comunque non elevate a veri o proprii incidenti. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 235 236.

11. La discussione d'incidente separatamente dal merito, non lo costituisce pregiudiciale, rimanendo sempre nel potere dei Giudici di riunirlo al merito e con quello deciderlo. — *Ann di Giuris.* an. 6. *p.* 2. *col.* 642.

12. Decretata dal Tribunale la riunione d'un incidente al merito, e ordinata sull'uno o sull'altro la discussione, mal pretende quella delle parti che l'incidente ha promosso, coll'astenersi che faccia dallo spiegare conclusioni in merito, che il giudizio di contraddittorio si convorta in contomaciale, a che resti impedito al Tribunale di pronunziare sulle conclusioni dell'attore. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 714.

13. Non può farsi rimprovero al Tribunale della non accolta domanda di disgiunzione dal merito di un incidente già riunito al medesimo, ogni volta che non consta, che all'occasione della trattativa della causa il Tribunale stesso sia stato eccitato a separata relativa pronunzia. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 31.

14. La comparsa del procuratore a discutere l'incidente rende improponibile il difetto di forma o di termine legale, stabilito per la trattativa dell'incidente medesimo. — *Ann. di Giuris.* nn. 2. *p.* 1. *col.* 422.

15. La domanda incidentale di sospensione della trattativa sul merito, fino all'esaurimento degli incidenti, rimane esaurita mediante l'evacuazione di questi. — *Ann. di Giuris.* an. 2. *p.* 1. *col.* 434.

Digitized by Google

§ 8.

DELL'INTERVENTO IN GIUDIZIO, O VOLONTARIO O COATTO.

a) *Scopo, forme ed effetti dell'intervento d'alcuno in Giudizio.*

1. L'intervento a causa può esser determinato, o dall'oggetto *di assistere al Giudizio*, o da quello *di coadiuvare la vittoria della causa*, o finalmente da quella *di assumere sopra di sè la lite per avervi* l'interveniente *il principale interesse*. — Quest'ultimo caso si verifica, allorquando l'interveniente sostiene appartenere a lui la cosa o l'assegnamento litigioso, e domanda rivendicarlo. — *Ann. di Giuris.* an. 6. p. 2 *col.* 856. — *Schettin. De tert. ven. ad caus. præiud. n.* 14. *vers. tert.*

2. La mancanza di dichiarazione espressa dell'interveniente, di volere intervenire nella causa fra altri vertente, non fa mancare la sostanza di un vero e proprio intervento — *Ann. di Giuris.* an. 6. *p.* 2. *col.* 853.

3. Per intervenire legittimamente in un Giudizio vertente fra terze persone, non è necessaria la formale domanda, ma basta la dichiarazione d'intervento accompagnata dalla produzione dei documenti che ne giustificano l'interesse; nè è nemmeno necessario che il Tribunale pronunzii separatamente sull'ammissione dell'intervento stesso, potendo e dovendo la relativa contestazione essere riunita al merito, o con questo decisa: questa regola però non procede, ogniqualvolta l'intervento del terzo abbia incontrata opposizione per parte d'alcuno dei principali litiganti, poichè in tal caso si fa luogo ad una disputa incidentale che deve risolversi nelle forme ordinarie. — *Tes. del F. T. tom.* 9. *dec.* 6. *n.* 1. — *Ann. di Giuris.* an. 6. *p.* 2. *col.* 853 *e col.* 1424. — *Ivi*, an. 10. *p.* 2. *col.* 393.

4. L'atto col quale un terzo domanda d'intervenire in una causa fra altri vertente, comunque aver debba le stesse forme di una domanda principale, non abbisogna di esser notificato alle parti, ma può esserlo ai procuratori da esse nominati in causa. — *Reg. l. di Proced. civ.* art. 229. — *Ann. di Giuris.* an. 6. *p.* 2 *col.* 853.

5. La notificazione della domanda d'intervento deve farsi alla parte nel solo caso in cui essa non abbia nominato procuratore. — *Ann. di Giuris.* an. 8. *p.* 2. *col.* 773.

6. L'intervento di un terzo a causa, qualunque ne sia lo scopo, non fa cambiar natura al Giudizio, dovendo l'interveniente accettarlo siccome è stato contestato, o nella posizione in cui si trova. — *Tes. del F. T. tom.* 12. *dec.* 87. *n.* 3. 4. — *Ann. di Giuris.* an. 6. *p.* 2. *col.* 879. — *Ivi*, an. 9. *p.* 1. *col.* 535.

7. La facoltà dell'intervenuto a causa di dedurre ragioni e sperimentare prove, oltre quelle dedotte e sperimentate dagli altri litiganti (*Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 773. — *Ivi*, an. 8 *loc. cit. in fin.*), non può essere estesa oltre il subietto della contestazione agitata fra i principali contendenti, e meno ancora a far sorgere un articolo di disputa già sopito e definito fra essi. — *Ann. di Giuris.* an. 6. *p.* 1. *col.* 414.

8. L'interveniente volontario al Giudizio, che non tende ad infrangere il diritto dell'attore, ma sibbene a sostenerlo e coadiuvarlo, prende parte al Giudizio nello stato nel quale esso trovasi; e mentre non può opporsi agli atti precedentemente fatti, può supplire per altro ai medesimi, semprechè lo stato del processo non si ricusi ad una più estesa instruzione. — *Ann. di Giuris.* an. 6. *p.* 2. *col.* 1124. — *Schettin. De tert. venien. ad caus. p.* 1. *cap.* 2.

b) *Quando l'intervento sia, o no, ammissibile*

1. Non può denegarsi il diritto d'intervenire in una causa sia in primo grado di giurisdizione, sia in grado di appello a chiunque v'abbia interesse. — Quest'interesse è poi evidente in quell'individuo che in ultima analisi verrebbe a raccogliere il frutto della vittoria, o a risentire il danno della perdita. — *Ann. di Giuris.* an. 2 *p.* 2 *col.* 473. (prim.)

2. Non può contrastarsi un legittimo interesse per farsi intervenire in un Giudizio vertente fra terze persone, a quello che sarebbe nell'obbligo di rilevare il convenuto principale, e potrebbe dal medesimo esservi intimato. — *Ann. di Giuris.* an. 10. *p.* 2 *col.* 393.

3. Ad ottenere l'intervento in una contestazione giudiziale fra altri pendente, all'oggetto di unirsi ad una delle parti litiganti, non è necessaria la prova di un interesse *principale* e *diretto*, ma basta quella di un interesse *secondario* e *consecutivo*. — *Ann. di Giuris.* an. 6. *p.* 2. *col.* 1424.

4. Anco il dubbio sull'interesse dell'individuo nella causa che si agita fra terze persone, è sufficiente onde se ne debba ammettere l'intervento, salvo a determinare nel Giudizio principale l'estensione degli allegati diritti. — *Ann. di Giuris.* an. 8. *p.* 2. *col.* 1149.

5. Quando l'interesse di colui che domanda d'essere ammesso come interveniente al Giudizio fra gli altri agitato, apparisce diretto e presentaneo, non v'ha ragione perchè se ne debba limitare e circoscrivere gli effetti ad una passiva assistenza. — *Ann. di Giuris.* an. 8. *p.* 2. *col* 1149.

6. È assolutamente inammissibile l'intervento del terzo in una causa, quando l'interesse da lui spiegato, e che intende sostenere, è affatto estraneo ai rapporti dei principali litiganti. — *Ann. di Giuris.* an. 8. *p.* 1. *col.* 398.

7. È inammissibile la domanda d'intervento *coatto* d'alcuno in Giudizio, ove non sia espressa la causa e il titolo pel quale si avanza — *Ann di Giuris* an. 1. *p.* 1. *col.* 650.

8. Non è ammissibile la domanda diretta ad ottenere l'intervento *coatto* d'un terzo, agli effetti che la sentenza faccia stato contro il medesimo, ove non sia giustificato che l'intimato abbia un interesse qualunque nella causa. — *Ann. di Giuris.* an. 3. *p.* 2. *col.* 35.

§ 9.

DELLA COMUNICAZIONE VICENDEVOLE, FRA LE PARTI CONTENDENTI, DEGLI ATTI DEL PROCESSO E MEMORIE DEFENSIONALI

Interessa sostanzialmente il diritto della difesa, che tutti gli atti, scritti e memorie, che da una delle parti litiganti si sottopongono all'esame de' Giudici, siano conosciuti dall'altra parte; quindi l'omissione di comunicazione delle memorie a difesa, induce, tuttochè non espressamente commessa, la nullità del giudicato. — *Dichiaraz. e Istruz. del* 9 *novembre* 1838. *art.* 79. 80. 81. 82. — *Ann. di Giuris.* an. 10. *p.* 1. *col.* 288-289.

§ 10.

DELLE CITAZIONI.

1. È onere dell'attore di citare al Giudizio tutti coloro che ne sono parti integranti o necessarie, nè può da lui prelendersi che il reo convenuto vi supplisca e si assuma un peso che non gl'incombe. — *Ann. di Giuris.* an. 11. *p.* 2. *col.* 771-772.

2. La meno che esatta e precisa indicazione del domicilio del debitore nell'atto di citazione, oltrechè non è tal forma la cui rigorosa osservanza abbia sanzione di nullità, non può somministrare fondamento di reclamo, ogni qual volta l'effetto no ha dimostrata la sufficienza. — *Ann. di Giuris.* an. 7. *p.* 2. *col.* 1036.

3. Trattandosi di citazioni, per le quali la legge non stabili-

Digitized by Google

sce la dilazione e l'intervallo da lasciarsi al citato, non può quegli lagnarsi d'illegittima angustia di termine, quando questo è tale, che gli lascia fisica possibilità di comparire in buon tempo, senza straordinaria precipitazione. — *Ann. di Giuris.* an. 7. *p.* 2. *col.* 1036-1037.

4. La citazione enotenota nel ventre della scrittura notificata al citando, anzichè nell'atto del cursore, in calce della medesima, se non è affatto regolare e coerente alla legge di Procedura, non può ravvisarsi nulla, ed inesistente. — *Ann. di Giuris.* an 7. *p.* 2. *col.* 1036

5. Non può esservi valida citazione a discutere la causa, prima che il citato abbia regolarmente proceduto alla economia del suo procuratore. — *Ann. di Giuris.* an. 11. *p.* 2. *col.* 635.

6. La citazione da procuratore a procuratore a discutere la causa non ha altro oggetto che di dar campo alla parte citata di preparare la sua difesa, nè può dirsi irregolare e mancata la citazione medesima, ogni qualvolta il citando ha avuto tempo di prepararsi, ed ha accettata la discussione. — *Ann. di Giuris.* an 6. *p.* 2. *col.* 703-4.

7. Le monizioni fatte dal giudice ai procuratori delle parti all'udienza in cui per la prima volta è stata portata la causa, in seguito di regolare citazione, a con le quali se ne differisce la discussione o la risoluzione, equivalgono esse medesime ad altrettante citazioni. — *Ann. di Giuris.* an. 1. *p.* 1. *col* 190. — *Ivi*, an. 7. *p.* 1. *col.* 293. — *Ivi*, an. 9. *p.* 2. *col.* 207. — *Ivi*, an. 11. *p.* 2. *col.* 695.

8. La circostanza, che la citazione trasmessa dal procuratore d'una delle parti al procuratore dell'altra abbia spiegato un oggetto diverso da quello sul quale la discussione è avvenuta, non induce nullità, ogni qual volta il procuratore citato è alla discussione intervenuto, ed ha trattata la causa. — *Ann. di Giuris.* an. 7. *p.* 2. *col.* 345.

9 L'emissione della citazione a discutere la causa resta sanata pel fatto delle parti, che, non ostante un tal difetto, hanno accettata o sostenuta la discussione. — *Ann. di Giuris.* an. 4. *p.* 1. *col.* 231.. — *Ivi*, an. 6. *p.* 2. *col.* 775. — *Ivi*, an. 9. *p.* 2. *col.* 1008. — *Ivi*, an 11. *p.* 2. *col.* 695.

10. La semplice comparsa al Giudizio del non citato, o irregolarmente citato, non vale a sanare la nullità, quando ha per esclusivo oggetto la censura della fatta citazione, a non è diretta a contestar lite sul merito. — *Ann. di Giuris.* an. 1. *p.* 2. *col.* 758.— *Ivi*, an. 3. *p.* 2. *col.* 215.

11. La mancanza di citazione e d'intervento al Giudizio d'un terzo, che la sentenza abbia rammentato per incidenza a maggior chiarezza del suo concetto nella sua parte dispositiva, non può somministrare fondamento a reclamo di nullità per parte del succumbente che ha accettata e sostenuta la contestazione in proprio nome e per i suoi particolari diritti. — *Ann. di Giuris.* an. 10. *p.* 2. *col.* 160.

12. Quando la citazione al Giudizio e alla sentenza è contenuta nella demanda principale introduttiva del Giudizio, la mancanza di valida e regolare notificazione della medesima importa necessariamente irregolarità e nullità della citazione, e conseguentemente del Giudizio e della sentenza. — *Ann. di Giuris.* an. 7. *p* 1. *col.* 280-281.

13. È regola di ragione che, meno il caso d'un interesse individuo e connesso, la mancanza di citazione al Giudizio, anco di chi vi è principalmente interessato, non induce nullità della sentenza di fronte ai citati, ma opera l'effetto di non pregiudicare al non citato. — *Ann. di Giuris.* an. 7. *p.* 1. *col.* 1066. — *Ivi*, an. 10. *p.* 1. *col.* 251.

14. Anco nei casi in cui la citazione a sentenza è necessaria il difetto della medesima non può essere dedotto da quella delle parti a di cui riguardo non si è tale omissione verificata. — *Ann. di Giuris.* an. 11. *p.* 2. *col.* 733.

§ 11.

DELLA DISCUSSIONE DELLA CAUSA.

1. Trattandosi di cause non *commerciali*, nè *esecutive*, nè *contumaciali*, e della competenza dei Tribunali di prima Istanza, lestochè per mezzo dell'eccezioni dedotte dal convenuto è rimasta contestata la lite, non può il Tribunale assumere la trattativa della causa la prima volta che vien portata con citazione all'udienza, ma deo fissare il giorno diverso in cui la trattativa avrà luogo; senza di che ne avviene coartazione di difesa, e sorge nullità insanabile del giudicato. — *Ann. di Giuris.* an 3. *p.* 2. *col.* 535. (1) — *Ivi*, an. 8. *p.* 1. *col.* 393-394. — *Ivi*, an. 8. *p.* 2 *col.* 325.

2 La limitazione della trattativa delle cause, nelle quali non disosi i dubbii, ad una sola discussione, la voluta prosecuzione della cognizione delle medesime nei giudici che udirono la detta discussione, sono ferme ordinate nell'interesse pubblico, a la nullità che dalla loro violazione consegue, non può rimaner sanata dal consenso adesivo delle parti litiganti. — *Ann. di Giuris.* an. 9. *p.* 1. *col.* 385.

3. L'ammissione della discussione nei Giudizii contraddittorii sulla semplice citazione dell'attore senza precedente fissazione, e senza la nomina del relatore, rende nulla la sentenza tutte le volte che il citato non è comparso, o ha ricusato di prender parte alla discussione; non quando la parte, comunque precedentemente citata, accetta liberamente e senza proteste la discussione, e prende conclusioni sul merito — *Ann. di Giuris.* an. 10. *p.* 2. *col.* 625.

4. Allorchè resulta dagli atti che la discussione della causa ha avuto luogo tanto sull'incidente che sul merito, non può formarsi mezzo di nullità sulla mancanza dell'ordine dato dal Tribunale alle parti di discutere tante l'uno che l'altro, potendo quest'ordine esser comunicato verbalmente, senza che ne consti dal *giornaletto d'udienza* — *Ann. di Giuris.* an. 1. *p.* 2. *col.* 190. — *Ivi*, an. 2. *p.* 2. col. 491.

5. È evidentemente ingiusto il rimprovero di nullità di una sentenza fondato sulla mancanza di discussione della causa, ogni volta che tal mancanza è derivata dal fatto del procuratore, che, opportunamente citato o intervenuto avanti il Tribunale, si è rifiutato di spiegare le sue conclusioni.—*Ann. di Giuris.* an. 11. *p.* 2. *col.* 602.

6. Non tanto per la lettera, quanto per lo spirito che informa la vigenti disposizioni regolatrici del sistema giudiciario, dee ritenersi, che una volta che è avvenuta avanti un Tribunale di prima Istanza, o una delle Camere di Corte Regia, la discussione della causa, e che di esse è stata fissata la spedizione, e è stato annunziato che saranno comunicati i dubbii, o sarà emessa dichiarazione sul darsi, o no, i dubbii; non può la discussione medesima essere ripetuta, e molto meno avanti un turno e Camera composta di giudici diversi da quelli che, mediante la prima discussione, incominciarono a prender cognizione della causa, meno il caso di un'assoluta necessità che a ciò fare astringa. — *Dichiaraz. e Istruz. del 9 novembre* 1838. *art.* 88. *e seg.* — *Circ. della R. Consulta del dì 8 febbraio* 1840. — *Ann. di Giuris.* an. 9. *p.* 1. *col.* 385-386.

7. Quantunque sia regolare, ed anco nel vòto della legge, che la discussione della causa nel merito sia proseguita avanti gli stessi giudici che hanno udita la discussione sull'incidente e l'hanno al merito riunita, tuttavolta non si ravvisa irregolarità nè con-

(1) Questa decisione ha però ritenuto che siffatta nullità possa esser sanata *ex bono jure*

travvenzione alla legge, quando, riproposta la causa per la discussione del merito avanti dei giudici nuovi, procedesi alla nuova discussione sull' incidente, il quale viene dai nuovi Giudici insieme col merito risoloto ed esaorito. — *Ann. di Giuris.* on. 6. *p.* 1. *col.* 842.

§ 12.

DELLA COMUNICAZIONE DEI DUBBII, E DELLE REPLICHE AI MEDESIMI.

1. La comunicazione dei dubbii, è, nè altro può essere, che un atto meramente facoltativo dipendente dallo stato di animo in cui si trova il Tribunale dopo la discussione della causa. — *Ann. di Giuris.* on. 6. *p.* 1. *col.* 36.

2. La facoltà accordata ai giudici dalla Circolare degli 8 febbraio 1840, di riservarsi, dopo udita la discussione, a dichiarare nella successiva Udienza, se avranno, o no, dobbii a comunicare, è diretta a porre i giudici medesimi meglio in grado di stabilire la convenienza e l' opportunità di permettere, o non permettere, avilappo alle difese, ora negando, ora comunicando i dubbii; quindi la esibizione di scrittnre e di memorie in questo intervallo non si ha da ritenere autorizzata indistintamente e a tutti gli utili effetti, ma pel solo caso in cui colla dichiarazione affermativa dei giudici venga prorogato lo stadio delle respettive difese: ed in questo caso, e non mai nell'opposto, possono i giudici stessi far conto delle scrittore o memorie medesime. — *Ann. di Giuris.* on. 5. *p.* 1. *col.* 598.

3. La variazione d' alcuno fra i titolari del Tribunale, nell'intervallo fra le comunicazione dei dubbii e il giorno destinato alla loro replica, non induce necessariamente che la discussione non abbia avoto altro subietto che la replica ai dubbii comunicati, ma fa presumere, che una nuova od integrale discussione, avanti il Collegio composto del surrogato titolare, abbia avuto luogo. — *Ann. di Giuris.* an. 7. *p.* 2. *col.* 345.

§ 13.

DELLA CHIUSURA DEL PROCESSO.

1. Una volta che udita la discussione, e sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, il Tribunale ha fissato la spedizione della causa, non può (a meno che una precisa necessità ve lo astringa, onde non rendere nulla e priva d' effetto la sua sentenza) riaprire il processo, e dar luogo a nuova procedura e nuova discussione, senza violare apertamente la legge, ed esporre al rimprovero di nullità il suo giudicato. (1) — *Dichiaraz. e Istruz. del* 9 *nov.* 1838. *art.* 98. — *Ann. di Giuris.* on. 3. *p.* 1. *col.* 426. — *Ivi*, on. 7. *p.* 2. *col.* 581.

2. L' esibizione di scrittore e la comunicazione di memorie ed ogni giudiciale procedimento dee ritenersi vietato alle parti, non solo dopo che il Tribunale ha destinato la spedizione della causa e udito il Pubblico Ministero, ma ancora in quel intervallo che intercede fra l' udienza nella quale l' Ufficiale del Pubblico Ministero è stato chiamato a dare le sue conclusioni, e quella successive in cui siasi riservato di darle. — *Ann. di Giuris.* an 6. *p.* 2. *col.* 1067.

3. Il disposto delle DD. e II. del 9 novembre 1838. per cui, una volta che con la discussione è rimasto chiuso il processo, è vietato l' esibizione di qualunque documento, scrittura e memoria, ed ai Giudici di valutarlo, mira non solo a conservare intatti i diritti della difesa, ma ancora a mantenere la voluta pubblicità dei Giudizii. —Conseguentemente, la contravvenzione a questo divieto costituisce una nullità assoluta e interessante l' ordine pubblico, e quindi anco deducibile da quella delle parti che vi ha dato eccitamento. — *Ann. di Giuris.* an. 6. *p.* 2. *col.* 240-241.

4. Qualunque atto, scrittura o memoria che si esibisca nel Tribunale posteriormente alla fissata spedizione della causa, ancorchè diretto a far dichiarare l' inattendibilità d' altre scritture presentate dalla parte contraria, è irregolare, e non può formare subietto di esame e di decisione neppure nel senso della reiezione. — *Dichiaraz. e Istruz. del* 9 *nov.* 1838. *art.* 98 — *Ann. di Giuris.* an. 5. *p.* 2. *col.* 1272. — *Ivi*, an. 6. *p.* 1. *col.* 35.

5. La sola fissazione della spedizione della causa è quella che opera la chiusura del processo, e impedisce alle parti ogni ulteriore procedimento instruttorio e difensivo. — Nel dubbio, se la notificazione di una scrittura abbia preceduto o susseguito la chiusura del processo, allorquando l'una e l'altra appariscono avvenute nello stesso giorno, dee ritenersi il concetto favorevole alla tempestività dell' atto, in specie ove sia mancata per parte del notificato l' immediata protesta intorno alla serotinità della fattagli notificazione. — *Ann. di Giuris.* an. 11. *p.* 2. *col.* 228.

6. L' esibizione e notificazione di scritture, per parte d' alcuno dei litiganti, e la deduzione di mezzi di difesa nel giorno stesso della discussione della causa, non è da alcuna legge vietata (*Ann. di Giuris.* an. 11. *p.* 2. *col.* 131.); e se può autorizzare l'altra parte a domandare dilazione onde provvedere alla propria difesa, non gli dà diritto, dopo che essa ha accettata la discussione, di censurare la sentenza che dalle più recenti deduzioni ha tratto fondamento del giudicato. — *Ann. di Giuris.* an. 7. *p.* 1. *col.* 778-779 — *Ivi*, an. 8. *p.* 1. *col.* 676

7. Il disposto dell'art. 98 delle Istruzioni e Dichiarazioni del 9 novembre 1838, dal quale prescrivesi, che una volta fissata la spedizione della causa resta chiuso ogni giudiciale procedimento, e vietata ogni ulteriore esibizione o comunicazione di memorie, scrittura e documenti, non può non ritenersi modificato nel caso che i giudici, valendosi della facoltà accordata loro dal precedente art. 97, abbiano sentito il bisogno di ricevere nuove dilucidazioni e schiarimenti, che mal potrebbero essere valutati, indipendentemente dalla regolare esibizione delle relative giustificazioni, e da una nuova regolare discussione. — *Ann. di Giuris.* an. 3. *p.* 2. *col.* 362. 363.

8. Non può ravvisarsi violazione del diritto della difesa nella avocazione fatta dai Giudici, dopo chiuso il processo, di un documento che non ha potuto servire che ad un maggiore schiarimento, e tranquillità dell' animo loro nel già formato concetto, e nel quale non hanno trovato che la conferma delle cose già dedotte e giustificate, ed una più ampia riprova dei fatti a sufficienza discussi. — *Ann. di Giuris.* an. 7. *p.* 1. *col.* 177.

9. Se non è permesso ai giudici di valutare atti e documenti che le parti litiganti abbiano prodotto, o esibito, dopo chiuso il processo, sono però essi in diritto e nel dovere di richiamare alla loro ispezione ed esame i documenti, prima della chiusura del processo allegati, ed esistenti in pubblici Archivii. — *Ann. di Giuris.* an. 8. *p.* 1. *col.* 301.

10. L' esibizione di scritture, documenti e memorie, eseguita dopo che è stato con la discussione chiuso il processo, non induce nullità della sentenze, ogni qualvolta l' esibizione stessa ha avuto per subietto un capo subalterno di difesa, del quale i Giudici non si sono menomamente occupati. — *An. di Giuris.* on. 6. *p.* 1. *col.* 86.

11. L' esibizione di scrittore, dopo che con la discussione è rimasto chiuso il processo, non produce nullità della sentenza, tutto-

(1) Ciò però non procede nelle cause civili di competenza dei Pretori, poichè è stato deciso, che anco dopo udita la discussione delle medesime può il Giudice riaprire ed ampliare il processo per dar luogo a nuove prove ed a più completa instruzione, e che, anco indipendentemente dalla comunicazione dei dubbii, l' esibizione di nuove scritture, attuata dopo la discussione della causa, non vale a viziare la sentenza. — *Annali*, an. 5. *p.* 2. *col.* 1171; e an. 10. *p.* 2 *col.* 844. *e col.* 868.

Digitized by Google

chè ne abbia fatta menzione nell'elenco degli atti processali, ogni qualvolta l'esibite scritture nulla hanno aggiunto al dispulabile, nè hanno somministrato nuovi mezzi per decidere la controversia, onde non si presenti neppure possibile una coartazione qualunque della difesa. — *Ann. di Giuris.* an. 6. *p.* 1. *col.* 177-178.

§ 11.

DEL TERMINE ALLA PROLAZIONE DELLA SENTENZA, E DELLA SOSPENSIONE DEL MEDESIMO.

1. Abolita dalle Istruzioni e Dichiarazioni del 9 novembre 1838 ogni distinzione fra i Giudizii ordinarii u Giudizii sommarii, il termine dell'istanza, perentoriamente determinato in *due mesi* dall'art. 100 di dette Istruzioni e Dichiarazioni, non incomincia a decorrere che dal giorno della prima discussione della causa, nè può verificarsi perenzione, qualunque sia l'epoca dell'esibita domanda, finchè la prima discussione non è avvenuta. — *Ann. di Giuris.* an. 10. *p.* 2. *col.* 663.

2. Il termine alla prolazione delle sentenze, stabilito dall'articolo 100 delle Dichiarazioni e Istruzioni, rimane giuridicamente sospeso per la pronunzia dei decreti cui richiami il bisogno della causa. — *Ann. di Giuris.* an. 2. *p.* 1. *col.* 688.

3. La prolazione delle sentenze, oltre il termine prescritto dai vigenti regolamenti giudiciarii, se può riguardarsi come un'irregolarità disciplinaria, non importa però nullità della sentenza. — *Ann. di Giuris.* an. 3. *p.* 2. *col.* 519. — *Ivi*, an. 7. *p.* 2. *col.* 345.

4. La malattia del procuratore incaricato della difesa, è una causa per la quale la legge esige la sospensione d'ogni giudiciale procedimento per il termine da essa prescritto; e viola apertamente la legge quella sentenza che, senza curare il legittimo impedimento del difensore, permette all'altro la discussione della causa. — *Ann. di Giuris* an. 2 *p.* 1. *col.* 397.

5. L'accordare o il denegare la sospensione del termine dell'istanza per la malattia del procuratore di alcuna delle parti, è facoltativo pel Tribunale; quindi, ove questa sospensione non sia stata pronunziata con relazione al periodo dalla legge stabilito, può il Tribunale istesso, senza alcuna violazione, procedere alla cognizione e decisione della causa nel merito — *Regol. di Proced. Civ. art.* 99. — *Ann. di Giuris.* an. 3. *p.* 1. *col* 288.

6. Ogni qualvolta, per una querela legittimamente ammessa, è venuto ad instituirsi un Giudizio criminale contro una delle parti, e per cosa interessante la già incoata causa civile, deve il Giudizio civile rimanere sospeso, fino alla risoluzione della procedura criminale. — *Ann. di Giuris* an. 7. *p.* 2 *col.* 334.

SEZIONE III.

Vedi — ESECUZIONI.

SEZIONE IV.

D'alcuni Giudizii, in particolare.

§ 1.

DEL GIUDIZIO REINTEGRATO PER DECRETO DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

1. Le nuove ispezioni giudiciali che è permesso alle parti di eccitare, ed ai Tribunali di rinvio di valutare, dopo la cassazione di una sentenza, non possono essere mai quelle che condurrebbero a decidere la causa, non indipendentemente, ma contro la massima dalla Corte suprema stabilita. — *Ann. di Giuris.* an. 8. *p* 1. *col.* 335.

2 Censurata dalla Corte suprema la dichiarazione di diritto stabilita da una sentenza, può la dichiarazione istessa lernarsi a stabilirsi nel nuovo Giudizio per un principio diverso e indipendente da quello su cui si fondò la sentenza cassata. Quindi, condannata dalla Corte suprema un provvedimento adottato da una sentenza, perchè ingiusto, può il medesimo ritenersi dai nuovi giudici, perchè inevitabilmente necessario. — *Ann. di Giuris.* an. 3. *p.* 1. *col.* 435.

3. Le istanze di perizia e d'accesso rigettate dalla sentenza cassata, possono trascurarsi dai nuovi giudici, quando delle parti non vengono regolarmente riproposte. — *Ann di Giuris.* an. 3. *p.* 1. *col.* 435.

4. Una volta che la questione diretta a determinare, se dal complesso delle dichiarazioni contenute in un testamento risulti sufficiente la prova dell'adempimento delle forme dalla legge prescritte per la validità di quello, è stata dalla Corte di Cassazione ritenuta per una questione di diritto, non è dato ai Giudici, nel Giudizio reintegrato dal decreto di Cassazione, di riproporre disputa sul carattere giuridico a quella questione attribuito. — *Ann. di Giuris.* an. 4. *p.* 1. *col.* 609.

5. Decretata la Cassazione d'una sentenza preferita in un Giudizio d'appello, può l'appellante nel Giudizio reintegrato dedurre tutto quello che dedusse e avrebbe potuto dedurre nel precedente, ad eccezione dell'articolo irretrattabilmente deciso dalla Corte suprema. — *Ann. di Giuris.* an. 4. *p.* 2. *col.* 70.

6 Nel Giudizio reintegrato in seguito della pronunziata cassazione della sentenza, è lecito dedurre nuovi fatti e documenti, e nuove ispezioni giuridiche, che possano condurre a decidere la lite in un modo diverso, indipendentemente dalla dichiarazione sull'articolo di diritto fissato immutabilmente dalla Corte suprema; ma non è dato alle parti di proporre, nè ai Giudici di valutare delle ragioni che si riducono a più complete dimostrazioni della tesi sostenuta nel precedente Giudizio, e che condurrebbero ad eccitare una dichiarazione opposta nell'identica questione di diritto, dalla Corte suprema già definita. — *Ann. di Giuris.* an. 4. *p.* 2. *col.* 980.

7. Il Tribunale al quale dalla Corte suprema, in seguito della pronunziata cassazione di una sentenza, è stato rinviato il nuovo Giudizio, mentre è tenuto ad uniformarsi alle dichiarazioni emesse sull'articolo di diritto dalla Corte di Cassazione, non è tenuto del pari ad uniformarvisi quanto al Giudizio sul fatto che la stessa Corte abbia formato, il quale può sempre rimanere determinato sulle antiche e nuove resultanze del processo. — *Ann. di Giuris.* an. 4 *p.* 2. *col.* 942.

8. Nel Giudizio d'appello reintegrato per decreto di cassazione, non sono proponibili quelle domande che sono state dichiarate inammissibili nel Giudizio terminato con la sentenza cassata, quando questa non sia stata in tal rapporto investita, nè censurata dalla Corte suprema. — *Ann. di Giuris.* an. 4. *p.* 2. col. 187.

§ 2.

DEL GIUDIZIO DI RETRATTAZIONE DI SENTENZA

1. Per regola generale, il rimedio straordinario della *retrattazione* è inammissibile ogniqualvolta si tratta di questioni meramente congetturali, od opinate. — *Ann. di Giuris.* an. 4. *p.* 2. *col.* 888.

2. L'assoluta e positiva ignoranza dell'esistenza dei documenti, che si allegano reperiti dopo la cosa giudicata, forma uno dei più sostanziali estremi che fanno condizione all'esperimento del rimedio straordinario della *retrattazione;* allalchè si rende

Digitized by Google

questo improponibile, anco indipendentemente da ogn' altro motivo, ogniqualvolta resulta dagli atti la scienza positiva, in colui che domanda la *retrattazione*, dell' esistenza di que' documenti nel corso dei passati Giudizi. — *Ann. di Giuris. an. 4. p. 2. col. 831.*

3. Il Giudizio di *retrattazione* non impedisce, nè sospende l' esecuzione dei giudicati. — *Ann. di Giuris an. 5. p. 1. col. 338.*

4. Le regole stabilite sulla sospensione del corso dei termini dalla Legge del 23 settembre 1815, sul feriato autunnale, non sono applicabili all' estraordinario rimedio della *retrattazione*. — *Ann. di Giuris. an. 2. p. 1. col. 381.*

5. Il termine di 8 mesi assegnato dall' articolo 703 del Regolamento di Procedura Toscano a proporre l' estraordinario rimedio della *retrattazione*, per la reperizione di nuovi documenti, contro le sentenze inappellabili, si forma di giorni continui, e non interrotti dalle ferie. — *Ann. di Giuris. an. 2. p. 1. col. 381.*

GIURAMENTO.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni delle Leggi Patrie.*
» 3. *Citazioni del Teste.*
» 4. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

Dicesi *Giuramento* la solenne invocazione che si fa dell' Ente Supremo, o come vindice indeclinabile delle nostre promesse (*juramentum promissorium*), o come testimone infallibile della verità delle nostre asserzioni (*juramentum assertorium*) (1).

§ 2.

Regol. di Proc. civ. *par.* I, *tit.* 19. *dall' art.* 390 *al* 396 *inclus.*

§ 3.

Pandect. *lib.* XII, *tit.* 2. *De jurejurando sive voluntario, sive necessario, sive judiciali; tit.* 3. *De in litem jurando.*
Cod. *lib.* V, *tit.* 53. *De in litem jurando.*

§ 4.

Bayma (Fr.) *Osservazioni sul giuramento.*
Barclai (Gelielmi) *Tract. de rebus creditis et jurejurando.*
Bayerii (M. Ant.) *Tract. de virtute et viribus juramenti.*
Baxe de Arroio (Petri) *De jure jurando.*
Bene (Thomæ del) *Tract. de juramento.*
Borcholten (Joh.) *Tract. de jurejurando voluntario, necessario et judiciale.*
— — *Tract. de in litem jurando.*
Corsetti (Antonii) *Tract. de juramento et eius privilegiis.*
Daoicastille (Joh.) *Tract de juramento et periurio.*
De Luca (Joh. Bapt.) *Theatrum veritatis et justitiæ.* — Vedi l' indice generale.
Dempsteri (Thomæ) *Tract. de juramento.*
Erarti (Jacobi) *Historia juramentorum etc.*
Eichelii (Joh.) *Disp. de juramento in genere et in specie.*
Falcarbe (Joh. Christ.) *De juramentis illicitis.*
Genselba, *Cenni sul giuramento estimatorio.*
Haiungerai (Joh. Henrici) *De juramento.*
Lautenbach (Joh.) *Tract. de juramentis.*
Malblanc, *Doctrina de jurejurando.*
Minos (J. Alex.) *Observationes de jurejurando.*
Mullba (Fr. Jac.) *Diss. de jurejurando canonico speciatim promissorio.*
Pistaccchi (Thadæi) *Tract de juramento et periurio.*
Quarot (Jo. God.) *Flores sparsi ad doctrinam de jurejurando.*
Ripa (Joh. Francisci à) *De juramento.*
Sabelli (M. Ant.) *Summa diversorum tractatuum.* — Vedi il tom. 2.
Sardanson (Roberti) *De juramenti promissorii obligatione.*
Schraderi (Ludolphi) *Tract. de jurejurando.*
Selva (Joh. de) *Tract. de jurejurando et periurio.*
Serapuinis (Seraphini de) *Tract de privilegiis juramentorum.*
Setsnai (Jeremiæ) *Tract. de juramentis.*
Soto (Dominici) *De cavendo juramentorum abusu.*
Suarba (Roderici) *De juris jurandi et confessionis viribus in judicio.*
Wernhai (Georgii) *De juramentis.*
Zappari (Ottonis Philippi) *De juramentis.*

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez. I. *Del Giuramento* suppletorio.
§ 1. *Indole, estremi, forme ed effetti di questa specie di giuramento*
§ 2. *Quando debbasi, o no, deferire il giuramento suppletorio.*
Sez. II. *Del Giuramento* litis decisorio.
Sez. III. *Del Giuramento da prestarsi dai periti, ponenti e testimoni.*

SEZIONE I.

Del Giuramento *suppletorio*.

§ 1.

INDOLE, ESTREMI, FORME ED EFFETTI DI QUESTA SPECIE DI GIURAMENTO.

1. Il Giuramento suppletorio è una prova privilegiata — *Tes. del F. Tosc. tom. 2. dec. 149. n. 17.* — *Ivi, tom. 8. dec. 82. n. 10.*

2. Il Giuramento suppletorio è l' atto il più solenne, che si dà nel giudizio. — *Tes. del F. Tosc. tom. 2. dec. 193. n. 2.*

3. Il Giuramento suppletorio costituisce una questione delicatissima, perchè interessa la religione. Perciò i Tribunali debbono, per quanto è possibile, risparmierlo, od essere almeno sommamente

(1) Il primo dei due modi di Giuramento, esposti, riguarda affari futuri, e null' altro opera, se non se la maggiore sicurezza che la promessa sarà osservata, senza però renderla valida, se mai per sè medesima nulla, perocchè erro seguiti la natura dell' atto a cui si unisce. — Il secondo riguarda affari presenti e principalmente passati; talora altrui, come per esempio il giuramento di testimonio, talora proprio; e questo si divideva per Diritto Romano in giuramento *voluntario, necessario* e *giudiziale*. — Ricevasi *voluntario* quel giuramento che una parte deferiva all' altra fuori di giudizio a modo di convenzione *necessario* quello che il giudice in causa dubbia, per mancanza di prove, deferiva in giudizio ad uno dei litiganti; *giudiziale* finalmente si diceva il giuramento che una parte deferiva all' altra in giudizio, ed era per lo più accompagnato da un decreto del giudice, il quale ordinava che la parte cui era deferito, o giurasse, o riferisse il giuramento all' altra parte

canti nell' ammetterlo (1): imperocchè, se si ammettesse con soverchio facilità, potrebbe con questo mezzo ciascuno sottrarsi al peso di sodisfare alla giustificazione di quella prova, a cui l' indole del giudizio lo sottopone. — *Leg.* 3. *ff. De jurejurando.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 193. n. 3. — *Ivi, tom.* 25. *dec.* 34. n. 4. 5.

4. È nella facoltà del giudice, ogniqualvolta lo repuli necessario allo scoprimento del vero ed alla retta amministrazione della giustizia, d'ammettere, non richiesto e d'ufficio, alcuna delle parti al Giuramento suppletorio, semprechè concorrano nel caso gli estremi per l' ammissione di tale esperimento. — *G. P. L. tom.* 3. *dec.* 11. *n.* 7. 8 *pag.* 64. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 1153. — *Menoch. De arbitr. cons.* 114. *n.* 13. *e* 1018. n. 10. — *Gob. cons.* 35. *n.* 34. — *Abbas, cap. final.* § *Sane de jurejur.* — *Sattcet. Ad leg. Bonæ fidei, Cod. De reb credit* n. 29. — *Fachin. Controv. jur. lib.* 1. *cap.* 17. *lett.* D. — *Alexander. lib.* 1. *cons.* 35. *n.* 5. — *Tusch. Conclus. pract.* 539. *n.* 10. — *Guil. Observat. pract* 198. n. 4. — *Brunemann, in leg. Bonæ fidei loc. cit.* — *Ab Eccles. Observ. forens. p* 2. *observat* 31. n. 15.

5. Il Giuramento suppletorio rendendo, contro il principio generale, una delle parti giudice in causa propria, non debbe essere ammesso che nel concorso dei requisiti voluti dalla pratica di giudicare, il primo e il più essenziale de' quali è il concorso di una prova semipiena del fatto, su cui debba aggirarsi il Giuramento, a favore di colui che a questo si ammette. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 10. *dec.* 33 *n.* 66 *e seg.* — *Ivi, in Florent. legitimæ, de'* 14 *aprile* 1739 *av. Bonfin.* — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800, *vol* 1. *dec.* 14. *n.* 17. — *Tes. del F. Tosc. tom* 4 *delle incd. dec.* 41. *n.* 9. — *Ivi, tom.* 2. *dec.* 149. *n.* 11; *e dec.* 232. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 3. *dec.* 46. n. 2. — *Ivi, tom.* 22 *dec.* 68. *n.* 16. — *Ivi, tom.* 24. *dec.* 29. n. 3. — *Ivi, tom.* 37. *dec.* 89. *n.* 8. — *Ann. di Giuris.* on. 2. *p.* 2. *col.* 393. — *Ivi, an.* 5. *p.* 2. *col.* 1153. — *Ivi, an.* 11. *p* 2 *col.* 533. — *Fobr. in Cod. lib.* 4. *tit.* 1. *def.* 18. *e* 30 — *Richer. Jurispr. univ. lib.* 4. *tit.* 21. *cap.* 2, § 1100. — *Mascard. De probat. vol.* 2. *conclus.* 955. *n.* 3. — *Menoch. De præsumpt. quæst.* 82. *n.* 3.

6. Per l' ammissione, o reiezione, del Giuramento suppletorio deve il giudice esaminare l' indole di quella prova semipiena che ricercasi per l' ammissione, la qualità della persona che lo domanda, e l' importare della causa. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 25. *dec.* 34 n. 6. — *Accarie. Dec. florent.* 19. n 5.

7. Quando si tratta di ammissione al Giuramento suppletorio, oltre le considerazioni delle prove, debbono dal giudice ponderarsi anche gli estrinseci, e le circostanze particolari del caso. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 25. *dec.* 26. *n.* 9. — *Vinn. Quæst. select. cap.* 43. l. 1. § *Tertia conditio etc.* — *Voet, Ad pandect. tit. De jurejur. n.* 29

8. Non può accordarsi il Giuramento suppletorio, come non resta giustificata la necessità della sua ammissione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 25. *dec.* 34. *n.* 19.

9. Non si ammette al Giuramento suppletorio colui del quale non sono state verificate le qualità di probità e di onoratezza che sono necessarie per accordare tale ammissione, nè basta una presunzione di onestà. — *Tes del F. Tosc. t.* 1. *d.* 42. n. 4. — *Ivi, tom.* 25. *dec.* 34. n. 13 a 17. — *Pac. Jord. Ellucubrat. lib.* 14. *tit.* 22. *n.* 150.

10. La legge ha permesso il Giuramento suppletorio, ma ha voluto, per accordarlo, che resti provato un contegno doloso in colui, a carico del quale si deferisce il Giuramento (confr. il num. *seg.*) — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 2. *dec.* 21. *n.* 7; *e dec.* 24. *n.* 43. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 22. *dec.* 42. *n.* 16. — *Rot. Rom. in Recent. dec.* 44. n. 16. 22. *p* 9. *tom.* 1.

11. Il dolo per parte del debitore può porgere bensì un efficace motivo all' arbitrio del giudice per ammettere il creditore al Giuramento suppletorio, ma non è un estremo indistintamente necessario per autorizzarlo. — *Leg.* 2. *ff. De in litc jur.* — *G. P. L. suppl. ai primi cinque vol. dec* 9. *n.* 7. *pag.* 73.

12. Il testimone unico od ancora contraddetto non forma quella prova semipiena necessaria per ottenere il Giuramento suppletorio. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 157. *n.* 3.

13. La congettura somministra al giudice un motivo per ammettere al Giuramento suppletorio. — *Leg. Bonæ fid.* 3. *Cod. De reb. cred. et jurejur.* — *Tes del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 149. *n.* 10. — *Vian. Select. jur. quæst cap.* 44. *lib.* 1. § *Teri. condit.* — *Voet, Ad pandect. lib.* 12. *tit.* 3. § 29.

14. È rimesso all'arbitrio del giudice il determinare la somma entro la quale possa la parte essere ammessa al Giuramento suppletorio. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800 *vol.* 1 *dec.* 14. *n.* 21.

15. Il Giuramento suppletorio si accorda con molta circospezione quando il richiedente è stato fluttuante nella sua difesa, ed ha variato nei mezzi dalla medesima. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 157. *n.* 1.

16. Colui che chiede di essere ammesso al Giuramento suppletorio, dee definire e formulare ne' suoi precisi termini il fatto che intende giurare, all' effetto che il Tribunale possa farne la conveniente valutazione. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 533.

17. La domanda d' ammissione al Giuramento suppletorio è tale incidente, che difficilmente potrebbe rimanere evacuato, ove il Tribunale mediante la discussione sul merito non fosse posto in grado di conoscere ed apprezzare l'importanza e verosimiglianza delle cose, che col mezzo del Giuramento vogliano constatarsi. — — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 293 294.

18. La questione sull' ammissione del litigante al Giuramento suppletorio non può riguardarsi siccome incidentale, e così da dover esser decisa separatamente dal merito, oppure con questo, previo separato Decreto di riezione, se non quando sia stata promossa per mezzo di speciale ed apposita domanda, ed eccitata specialmente la giurisdizione del Tribunale, previa citazione dell'altra parte per un giorno certo per sentire pronunziare su quella. — *Ann di Giuris. an.* 4. *p.* 1. *col.* 198.

19. Il Giuramento suppletorio rende piena quella prova, che per qualche combinazione non sarebbe tale. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 14. n. 16.

20. Sono legittime e valide quelle sentenze, che, nell'atto di rendere alle parti giustizia, obbligano l' una e l'altra a supplire al difetto delle sue prove col Giuramento, che dicesi necessario, suppletorio, o giudiciale, purchè dal contesto della sentenza stessa apparisca qual sia per essere la conseguenza del prestato o ricusato Giuramento. — *Leg* 11, *ff. De sentent. et interloc. omn. judic.* — *Leg. Generaliter, Cod. De jurejur.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 25. *dec.* 26. n. 1. — *Scaccia, De sentent. et rejudic. gloss.* 14 *quæst.* 14. n. 10. — *Vant. De nullit. tit. ex defectu processus, n.* 111.

21. La condizione del Giuramento suppletorio non vale a rendere incerta la sentenza in cui essa è contenuta, nè vale nemmeno a sospenderne gli effetti; perchè, e la condizione si risolva affer-

(1) Il giudice, per Diritto Romano, non poteva deferire il Giuramento suppletorio ad uno dei litiganti, tanto a di lui istanza quanto senza, se non nei casi dubbii per insufficienza di prove, e con cognizione di causa, come si rileva dalla legge 31, *ff. De jurejurand.* e dalla legge 3. *Cod. De reb. dub.* — È questione tra i dottori, per determinare quali siano i casi dubbii, e quali no: gli uni, e fra questi principalmente Duareno, Donello, Fabro ad Einecio, sostengano essere casi dubbii quelli, nei quali l' attore ha provato *pienamente* la sua azione, ed il reo la sua eccezione; gli altri, tra i quali Omotomo, Wesembechio, Vinnio e Voet, opinano, casi dubbii essere quelli nei quali l'uno o l'altro dei litiganti dà una prova *semipiena*. — Quest'ultima opinione, come più probabile e più giusta, è stata adottata dalla nostra Giurisprudenza, verso cui cedè in progresso; ed infatti, se l'attore od il reo riescono ad offrire al Tribunale una prova *piena* ad indubitabile di quanto vogliono sostenere, il Giuramento suppletorio diventa inutile e supervacaneo, mentre nel secondo caso esso serve appunto a completare la prova *semipiena*.

mativamente o negativamente, induce sempre carattere di definitiva e perentoria nella pronunzia suddetta, e perchè ciascuna delle parti, appena la sentenza è divenuta inappellabile, può procurare l'esito della condizione a cui fu quella subordinata, mediante l'accettazione o la recusa del Giuramento, per parte di quegli che vi fu obbligato dal giudice, o mediante l'intimazione a giurare o ad aversi per ricusante, trasmessa all'avversario per parte di quegli contro il quale fu ammesso il Giuramento. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 25. *dec.* 26. *n.* 2. 3. 4. — *Rot. Rom. in Recent. dec.* 613. *n* 2. *p.* 3. — *Ivi, dec.* 151. *p.* 16. *n.* 5.

§ 2.

QUANDO DEBBASI, O NO, DEFERIRE IL GIURAMENTO SUPPLETORIO.

1. Quando è certa la sostanza, ma incerta la quantità del credito, di regola si ammette il Giuramento suppletorio. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 14. *n.* 20. — *Ivi, vol.* 3 *dec.* 169. *n.* 37.

2. Fatta la prova della sostanza del credito, il Giuramento suppletorio si restringe alla liquidazione della quantità di esso, per il che bastano prove anche meno perfette, e desunte da semplici amministratori, e dal solo Giuramento dell'attore. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 169. *n.* 38.

3. Si ammette un Giuramento suppletorio per provare un fatto che è secondo l'uso giornaliero. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 149. *n.* 9.

4. Si conceda al minore il Giuramento suppletorio contro il tutore, purchè vi concorrano due estremi, cioè impotenza di prova per parte del primo, ed il dolo per parte del secondo.— *Decis. della Rot. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 14. *n* 11.

5. Quando il merito della causa è grandioso e cospicuo, si rigetta di regola la domanda dell'ammissione al Giuramento suppletorio (confr. *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 169. *n.* 39.) — *Tes. del F. Tosc. tom* 25. *dec.* 34. *n* 18. — *Pac. Jord. Elucubrat.* 14. *De jurejur. lib.* 22. *n* 149. — *Cardoso, Summa prax. ver. Juramentum, n.* 14.

6. Ove non sia dubbia la causa, non si deferisce il Giuramento suppletorio. — *G. P. L tom* 3. *dec.* 4. *n.* 4. *pag.* 62.

7. Non si fa luogo all'ammissione del Giuramento suppletorio, anco nel caso di prova semipiena, quando questa sia in conflitto di una prova piena fatta dall'altra parte. — *G. P. L. tom.* 3. *dec.* 11. *n.* 6. *pag.* 63.

8. Al Giuramento suppletorio non è ammissibile quegli la di cui morale non sia specchiatissima, e molto meno quegli che resulti da positiva immoralità delurpato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 37. *dec.* 39. *n* 9. 10. — *Pac. Jordan. Elucubrat, lib.* 44. *tit.* 22. *n.* 150. — *De Luc. De cred. et deb., in summa, n.* 37. 38.

9. Non può approvarsi il Giuramento suppletorio all'oggetto di provare un credito, quando la prova e le presunzioni addotte dal creditore non hanno il favore della legge. — *Tes del F. Tosc. tom.* 26. *dec.* 49. *n.* 3.

10. Non può ammettersi al Giuramento suppletorio colui che intende giurare di un fatto altrui. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 46. *n.* 1.

11. È pure inammissibile il Giuramento suppletorio, ogniqualvolta che i fatti sui quali vorrebbe prestarsi sono quelli stessi che il richiedente ha asseriti e giurati nelle posizioni da lui deferite al suo avversario, e in conflitto con le risposte giurate di questo ultimo. — *Ann. di Giurisp.* an. 11 *p.* 2. *col.* 535.

12. Non può ammettersi al Giuramento suppletorio quella donna, il marito della quale ha giurato le posizioni. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 193. *n.* 4.

SEZIONE II.

Del Giuramento *litis decisorio*.

1. Il Giuramento decisorio è stabilito dalle leggi, all'effetto di dar termine alle questioni che è permesso risolvere con un tal mezzo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3 *delle ined. dec.* 28. *n.* 1.

2. Il Giuramento decisorio è quello che si deferisce dalla parte con approvazione del giudice; e questo Giuramento costituisce una piena prova, chiamandosi decisorio, perchè decide la lite come se fosse una sentenza, ed ha la stessa forza di una rejudicata. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3 *delle ined. dec.* 28. *n.* 5. 6. 7. 14. 15. — *Ridolphin. Prax. jud. p.* 1. *cap.* 10. *n.* 120 *e seq.* — *Barbos. Axiom. lib.* 9. *cap.* 126. *De juram.*

3. Il Giuramento decisorio deve dal giudice ammettersi, qualora non esista ragione plausibile per rigettarlo. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 18. *n* 5. — *Anaclet. lib.* 2. *Decretal. tit.* 24. *De jurejur. n.* 161. — *Ludovis. Dec. Lucens.* 35. *n.* 2.

4. Il Giuramento decisorio si ammette anco nel caso, che non esista alcun primordio di prova di quel fatto che s'intende giustificare. — *Leg. Manifest. turpitud. ff. De jurejur.* — *Tes. del F. Tosc. tom* 6. *dec.* 18. *n* 6. 7. 8. — *Vinn. Quæst. jur. select. lib.* 1. *cap.* 42. *per tot.* — *Voet, Ad pandect. lib* 12. *tit.* 2. *n.* 1. 45. *in fin.* — *Christin. Dec. Belg. dec.* 1. *vol.* 3.

5. Quando è stato ammesso il Giuramento decisorio, la parte non può ricusarlo, ma deve giurare, o rimetterlo alla parte contraria. — *Leg. Jurejur.* 34. § *Ait prætor. ff. De jurejur.* — *Leg.* 38. *ff. eod. tit.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3 *delle ined dec.* 28. *n.* 8 *a* 12. — *Ridolphin. Prax. jud p.* 1. *cap.* 10. *n.* 131.

6. Quando il Giuramento decisorio non ha per oggetto di precisare il credito, ma di stabilire un fatto per conoscere il vero credito, non si fa dichiarazione alcuna di quelle partite che non vengono dal medesimo investite. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 6. *dec.* 18. *n.* 11. 12.

7. Nel Giuramento decisorio devesi approvare o negare puramente e semplicemente il fatto sul quale il Giuramento si domanda. — *Tes. del F. Tosc tom.* 3 *delle ined. dec.* 28. *n.* 3.

8. Per la prestazione del Giuramento decisorio non è tenuto il giudice ad adottare piuttosto l'una che l'altra formula proposta dai contendenti. È però nella facoltà della parte che lo deferisce d'intervenire alla prestazione del medesimo. — *Regol. di Proced. Civ.* art. 390. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 72.

9. Trattandosi di giudizii pettorali, della minima competenza, la menzione fatta dal giudice nel relativo decreto del Giuramento *litis decisorio*, prestato dalla parte nelle forme legali intorno a ciò di cui verte disputa, basta per esaurire e per constatare quanto è necessario per la regolarità di tale esperimento. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 1. *col.* 362.

10. Quando è deferito il Giuramento decisorio, non è più dato l'indagare cosa fu fatto, ma deve considerarsi ciò che è stato giurato. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 18. *dec.* 45. *n.* 5. — *Rot. Rom. in Urbinetana pecun.* 16. *marzo* 1824. § 7. *or. De Cursiis.*

11. Emesso il Giuramento decisorio ordinato dal giudice, devesi sulle traccie del medesimo decidere la causa, senza ammettere prove ulteriori. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 3 *delle ined. dec.* 28. *n.* 2.

SEZIONE III.

Vedi. — **PERIZIA.** — **POSIZIONI.** — **PROVA TESTIMONIALE.**

Digitized by Google

GIURISDIZIONE.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni delle Leggi Patrie.*
» 3. *Citazioni del Testo.*
» 4. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

Dicesi *Giurisdizione*, l'autorità di giudicare delegata dal Sommo Imperante ad alcuni Magistrati, i quali la esercitano con suo potere (1).

§ 2.

— * *Leg. de' 12 febbraio 1549.* — * *Circol. de' 5 giugno 1779.* — * *Circol. de' 26 gennaio 1816.* — *Motupr. de' 2 agosto 1838.* — *Dichiaraz. e Istruz. de' 9 novembre anno detto.* — *Motupr. de' 31 luglio 1839.* — *Notif. de' 6 agosto anno detto.* — *Notif. de' 13 novembre anno detto.* — *Motupr. de' 22 agosto 1840.* — *Notif. de' 10 decembre anno detta.* — *Motupr. de' 15 gennaio 1841.* — *Motupr. de' 25 settembre anno detto.* — *Notif. de' 22 aprile 1843.* — *Notif. de' 9 settembre 1844.* — *Notif. de' 10 giugno 1846.* — *Decr. de' 16 maggio 1848.* — *Leg. de' 12 maggio 1832.* (2)

§ 3.

Pandect. *lib.* I, *tit.* 21. *De officio ejus cui mandata est jurisdictio.* — *Ivi*, *lib.* II, *tit.* 1. *De jurisdictione.*

Cod. *lib.* III, *tit.* 13. *De jurisdictione omnium judicum, et de foro competenti.* — *Ivi*, lib. VII, *tit.* 48. *Si a non competente judice etc.*

§ 4.

Barthelh (Joh. Christ.) *De jurisdictione.*
Bellambena (Ægidii de) *De foro competenti.*
Bellonii (Joh. Antonii) *De mandata jurisdictione etc.*
Bochii (Joh. Friderici) *De officio judicis, et usu fori etc.*
Brinck (Guilhelmi von) *Disp. inaug. de foro competenti.*
Bohl (Pauli) *De officio judicis.*
Calvini (Johannis) *Processus judiciarius.* — V. *ivi*, *De jurisdictione etc.*
Carlevalii (Thomæ) *De judicibus et de foro competenti.*
Carré, *Lois de compétence.*
Cavalerii (Josephi) *De foro competenti.*

(1) Le Giurisdizioni si distinguono in *ordinaria* e *straordinaria* o *d' eccezione*; ed in *contenziosa* e *volontaria*. — Dicesi *ordinaria* quella Giurisdizione piena che naturalmente ed universalmente si estende su tutte le persone e le cose che sono nel respettivo territorio, sens' altra eccezione che per quelle materie dalla legge *espressamente* riservate alla cognizione d' altri Tribunali straordinarii: e *straordinaria* o *d' eccezione*, quella Giurisdizione che dà, e chi l' esercita, facoltà di giudicare specialmente e privativamente su certe materie, dalla legge espressamente ritolte alla cognizione dei Tribunali *ordinarii*. — Dicesi poi Giurisdizione *contenziosa*, quella che si esercita fra due o più persone, le cui pretese sono lo conflitto fra loro, e che, di regola, si esaurisce mediante una sentenza che l' una assolve, e l' altra delle parti condanna: e per opposto, appellasi *volontaria* quella che il giudice è chiamato ad esercitare fra persone che sono già d' accordo, e sopra un subietto che, di sua natura, nulla offre di contenzioso. — Vedasi *Merlin, Repertorio di Giurispr.* voce *Juridiction*, e gli autori ivi citati.

(2) Le leggi contrassegnate dall' asterisco riguardano esclusivamente i doveri che sono essenzialmente inerenti all' ufficio di Giudice.

Clapeiris (Franciaci de) *De imperio et jurisdictione.*
Chantarii (Julii) *Disputatio de foro competenti adversus judices.*
De Luca (Joh. Baptista) *Theatrum veritatis et justitiæ.* — V. l' indico generale.
Durandi (Guilhelmi) *De origine jurisdictionum.*
Endter (Joh. Michælis) *De judicis suspecti recusatione.*
Engel (Ludovici) *De foro competenti.*
Fabri (Laurentii) *Tractatus de veneranda magistratus dignitate et de justitia exercenda.*
Francus (Didaci Antonii) *Tractatus de competentiis jurisdictionis inter curiam ecclesiasticam et secularem etc.*
Guislaaii (Fr.) *De judice regularium.*
Henrion de Pansey, *Trattato della competenza dei giudici di pace.*
— — *Dell' autorità giudiciaria.*
Laiman (Pauli) *De jurisdictione et judicis ordinarii potestate.*
Lancellotti (Conradi) *De officio prætoris, tam in causis civilibus, quam criminalibus.*
Lasson (Petri) *De jurisdictione et imperio.*
Lavasseur, *Manuale delle giustizie di pace, e degli officiali di polizia giudiziaria.*
Locamarii (Davidis) *De jurisdictionis prorogatione.*
Longavalle (Johannis) *De jurisdictione.*
Longavilli (Johannis) *De imperio et jurisdictione.*
Loysbau, *Trattato degli ufficii.*
Mainbi (Georgi Andreæ) *De veterum magistratuum et hodiernorum jurisdictione.*
Martæ (Jacobi Antonii) *De jurisdictione ecclesiastica et seculari, et de jurisdictione inter judicem ecclesiasticum et secularem exercenda.*
Merlin, *Repertorio di giurisprudenza.* — V. le voci *Giudici di pace* — *Competenza* — *Incompetenza.*
Nicolai (Theodori) *De foro competente tam catholico romanorum, quam protestantium.*
Novarii (Joh. Mariæ) *Tractatus de electione, et variatione fori cum decisionibus diversorum tribunalium.*
Oliva (Feliciani de) *Tractatus de foro ecclesiæ.*
Placentini, *De judiciis et prorogatione jurisdictionis.*
Salomoniis (H. F.) *De judiciis, et poenis etc.*
Socini (Mariani) *De judiciis et jurisdictione.*
Sonnerii, *De foro competenti ecclesiastico et seculari.*
Tremosinii (Nicolai Rodriguez) *De judiciis et foro competenti.*
Thuyberg (Andr. Alb.) *De jurisdictione, ejusque turbatione.*
Valerii (Johannis) *De diferentiis inter utrumque forum, judiciale, videlicet et conscientiæ.*
Wirbl (Joh. Friderici) *De continentia causa foro competentiæ.*

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez. I. *Della Giurisdizione* contenziosa.
§ 1 a) *Generalità.*
b) *Della Giurisdizione straordinaria ed eccezionale, attribuita ai Pretori, in ispecie.*
§ 2. *Come si determini il merito delle cause, agli effetti della maggiore o minor competenza dei Tribunali.*
§ 3 a) *Della incompetenza* assoluta, *per ragione della materia o della somma; e dell'incompetenza* relativa, *per ragione delle persone.*

Digitized by Google

b) *Dell'incompetenza relativa, per ragione della litispendenza.*
§ 4. *Come, ed in rapporto a quale specie d'incompetenza, possa prorogarsi la Giurisdizione del giudice.*
Sez. II. *Della Giurisdizione* volontaria.
Sez. III. *Dei conflitti di Giurisdizione.*
Sez. IV. *Dei Giudici.*
§ 1. *Dell'ufficio del Giudice.*
§ 2. *Degli impedimenti a giudicare, e dei giudizii di recusa.*
§ 3. *Dei Giudici supplenti.*

SEZIONE I.

Della Giurisdizione contenziosa.

§ 1.

a) Generalità.

1. Nel silenzio della legge deve ritenersi ferma la Giurisdizione *ordinaria*. — *Tes. del F. Tosc. tom* 28. *dec.* 26. *n.* 3.

2. Il rescritto del Principe che autorizza un Tribunale a preferenza d'un altro a conoscere d'una o più cause, già di sua competenza, deve ritenersi declarativo, e non attributivo di Giurisdizione. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 1. *col.* 208.

3. La competenza dei Tribunali essendo d'ordine pubblico, non può soffrire alterazione, non che dall'errore, neppure dalla volontà e dal consenso dei litiganti. — *Leg.* 38. *ff. De pact.* — *Leg.* 45. § 1. *ff. De reg. jur.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1 *delle ined. dec.* 19. *n.* 7. — *Ann. di Giuris.* an. 5. *p.* 2. *col.* 136. — *Ivi, an.* 16. *p.* 1. *col.* 118.

4. Nessun magistrato può spogliare un altro della Giurisdizione in esso radicata per la cognizione e decisione di un qualche affare. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 41. *dec.* 24. *n.* 3.

5. Nelle questioni di competenza devono i Tribunali colla più attenta e sollecita cura investigare fin dove si estende la Giurisdizione statu loro dalla legge attribuita, onde non eccedere i confini stati designati, imperocchè tali questioni interessano direttamente l'ordine pubblico, nè possono perciò i Tribunali arrogarsi il diritto di estendere, o di restringere a proprio talento la loro Giurisdizione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 21. *n.* 6.

6. È nella sola esclusiva competenza dei Tribunali civili, di devenire a quelle deliberazioni che possono, respettivamente, nei congrui casi, o conservare, o diminuire, o modificare i diritti di proprietà. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 71. *n.* 2.

7. È competente quel Tribunale nella cui Giurisdizione sono i beni che si molestano. — *Regol. di Proced. civ. art.* 655. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 34. *n.* 1.

8. È principio ricevutissimo del gius comune, che il Tribunale del domicilio del reo convenuto, e il foro proprio, è comune a tutte le azioni, siano reali, siano personali, siano miste. (*Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 765.) — La scelta fra il foro del convenuto e quello del luogo ove è situata la cosa litigiosa, è accordata all'attore nelle azioni reali, o miste. (*Regol. di Proced. Civ. art.* 36. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 8. — *Ivi, an.* 11. *p.* 2. *col.* 399-400.) Indubitatamente poi, trattandosi di azioni personali, il foro esclusivamente competente è quello del domicilio del convenuto. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 46.

9. È in facoltà dell'attore di adire non tanto il foro del reo convenuto, quanto quello del luogo ove si trovano le cose mobili che esso intende rivendicare. — Un tal principio si applica anche alle cose incorporali, e più specialmente a titolo di credito; sia agli effetti della rivendicazione, sia della competenza del Tribunale da adirsi. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 399-400.

10. A radicare la Giurisdizione de' Tribunali, è sufficiente anco il *domicilio improprio*, derivante dalla nuda abitazione. — *Rot. Tosc. in Liburnens. execut.* 36 *settembre* 1766. *av. Simonelli, c.* 4. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 12. *dec.* 2. *n.* 1. 2.

11. Trattandosi di più rei convenuti, di diversi domicilii e d'azione unica, è in facoltà dell'attore di portare la domanda al domicilio di uno di essi, ed ivi citare tutti gli altri. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 986. — *Ivi, an.* 6 *p.* 2. *col.* 1416.

12. Nel concorso di più convenuti, l'attore tanto nelle azioni personali, quanto nelle azioni reali, o miste, ha la scelta del foro, o della situazione della cosa litigiosa, o del domicilio di uno dei convenuti. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 127.

13. Il disposto dell'articolo 34 del Regolamento di Procedura Toscano, che autorizza l'attore a citare avanti il Tribunale competente per uno dei convenuti, tutti gli altri, non esige per la sua applicabilità la condizione, che identica sia l'azione promossa contro più persone, ma si contenta della *pluralità dei convenuti*, contro dei quali sia *medesima cosa* od un *fatto medesimo* ripetesi. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 940.

14. La ragione di competenza per uno dei convenuti, che autorizza l'attore a citare avanti quel Tribunale tutti gli altri, non è fondata esclusivamente e tassativamente nel domicilio del primo, ma basta che per qualunque causa si verifichi. — *Ann. di Giuris. an.* 5 *p.* 2. *col.* 940.

15. Il luogo del celebrato contratto è per Diritto Comune fonte di competenza, *subordinatamente alla circostanza che il debitore si ritrovi attualmente nel luogo ove ha contrattato.* (1) — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 1. *col.* 766. — *Ivi, an.* 9. *p.* 2. *col.* 67.

16. Nel concorso di più domande muoventi dal medesimo fatto, tendenti alla stessa conseguenza, e che non possono essere risolute difformemente, si ravvisa quella stretta connessità che rende per tutte competente lo stesso Tribunale. — *Ann. di Giuris. an.* 6 *p.* 1. *col.* 661; *p.* 2. *col.* 775.

17. Data la connessità delle cause e il bisogno di non dividerne la continenza, face la regola, che, ove il rimedio rescindente si intenta in modo principale, comunque col rimedio rescissorio si cumuli, rimane il primo di competenza del Tribunale di domicilio del reo convenuto. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 776.

18. Quella convenzione, mediante la quale le parti in antecedente determinano fra più Tribunali ugualmente competenti quello che dee adirsi in caso di controversia che possa insorgere fra loro, è valida; nè può, senza il consenso vicendevole delle parti medesime, essere alterata, specialmente se adiella ad un contratto correspettivo. — *Ann. di Giuris. an* 16. *p.* 2. *col.* 446. — *Ivi, an.* 11. *p.* 1. *col.* 26.

19. Quando esiste una convenzione formale e correspettiva fra le parti, che determini fra più Tribunali egualmente competenti quello da adirsi nel caso di controversia da insorgere per dipendenza dello stipulato contratto, può il Tribunale diverso da quello ani quale è tenuta la scelta astenersi d'ufficio dal giudicare. — *Ann. di Giuris. an.* 16. *p.* 2. *col.* 447.

20. Non può contrastarsi la competenza nel Tribunale che ha proferito una sentenza nulla per difetto di citazione, di tornare a

(1) Quando però il reo convenuto abbia il suo domicilio in un luogo diverso da quello ove fu stipulato il contratto, il luogo della stipulazione non può essere altrimenti fonte di competenza, fuorchè in materia commerciale e fra negozianti.

Digitized by Google

proferire nella medesima causa e sulla stessa domanda un nuovo giudicato. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 203.

21. Il giudice che è competente a conoscere della giustizia della sentenza e a revocarla, è competente ancora a emendare una parte di essa. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 7. *dec.* 6. *n.* 12 — *G. P. L. tom.* 4. *dec.* 59. *pag.* 387 *in fin.*

22. Quando chiaro ed univoco è il libello principale dell'attore, rapporto all'azione intentata, e con la quale rimane stabilita la competenza del giudice, non devono attendersi le cose dedotte negli atti successivi, e deve escludersi ogni interpretazione, che tenda a ritogliere al Tribunale quella Giurisdizione che per effetto del principale libello si è in esso radicata. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 40.

b) *Della Giurisdizione straordinaria od eccezionale, attribuita ai Pretori, in ispecie.*

1. Le Giurisdizioni *straordinarie* e d'*eccezione* possono dipendere, o da una privilegiata qualità dell'attore, o dalla natura speciale della causa che voglia da esso intentarsi. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 29. *dec.* 41. *n.* 6.

2. Le regole di Diritto Comune sulla competenza non sono applicabili, allorchè una competenza speciale è stata dal sommo Imperante ordinata. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 1. *col.* 429.

3. I giudici minori sono i soli competenti a conoscere e decidere sulla domanda che non eccedono nel merito le lire 70; e come siffatte pronunzie sono inappellabili, così devono le relative contestazioni esaurirsi pettoralmente. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 377.

4. Sono di competenza dei giudici minori civili le cause, il di cui importare pecuniario non eccede le lire 400. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 118.

5. La competenza dei giudici minori civili essendo estesa dai vigenti Regolamenti giudiciarii nel contenzioso civile alle lire 400, ne consegue che ogni qualvolta le cause da essi definite non eccedono la indicata somma, non può fondarsi utile motivo di nullità per essere state quelle trattate con le forme semplici e sommarie delle pettorali, piuttostochè nelle forme ordinarie. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 1. *col.* 552. 553.

6. La competenza dei giudici minori civili è tassativamente ristretta alle cause non eccedenti un merito certo pecuniario di lire 400. La causa avente per subbietto un rendimento di conti hanno un merito per lo meno incerto, o così altro la competenza dei giudici minori civili. Tanto più ove il cumulo delle partite di dare e avere costituenti il rendimento di conti eccede di gran lunga la tire 400. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 1. *col.* 716.

7. Per disposto litterale dell'art. 33 del Regio Motuproprio del 2 agosto 1838, quando l'eccezione opposta avanti il giudice minore è tale, che proposta in via d'azione eccederebbe i limiti della attribuitagli competenza, e che non è essenzialmente connessa e immedesimata col merito della causa, può lo stesso giudice minore decidere la domanda, rinviando l'eccezione al Tribunale rivestito della competenza maggiore. — *Ann. di Giuris. an.* 2 *p.* 1. *col.* 24. — *Ivi, an.* 6. *p.* 1. *col.* 631.

8. La facoltà rilasciata ai giudici minori civili dall'art. 33 del Regio Motuproprio del 2 agosto 1838, nel caso che avanti di essi vengano dedotte eccezioni, le quali, se fossero state proposte in via di azione, avrebbero ecceduto la loro competenza, o di decidere la causa sulla domanda dell'attore, riservando l'eccezioni al Tribunale competente, o d'astenersi dal pronunziare, rinviando le parti al Tribunale di prima Istanza, non è affatto arbitraria, ma subordinata ai principii di ragione, ed alle norme prescritte dalle leggi e disposizioni vigenti. — Conseguentemente, trattandosi di domanda appoggiata ad un titolo esecutorio e di eccezione inammissibile nel giudizio esecutivo, deve il giudice separare la cognizione dell'una da quella dell'altra, o fare giustizia alla domanda, rinviando il convenuto a provvedersi come di ragione, in rapporto all'eccezione. — *Ann. di Giuris.* an. 7. *p.* 2. col. 1122-1123.

9. Ove la semplice deduzione d'una eccezione soggetta alla maggiore competenza bastasse ad autorizzare i giudici minori civili a fare, indipendentemente da ogni esame, il rinvio delle parti al Tribunale di prima Istanza, il fôro di minor competenza non sarebbe attrimenti nel potere della legge, ma rimarrebbe alla libera disposizione dei convenuti o dei giudici inferiori. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. col. 1123.

10. Riconosciuta o dichiarata dal giudice minore la connessione fra la domanda dell'attore che è nei limiti della sua competenza, e l'eccezione del convenuto che quai limiti eccede, giusta a corrispondente ai prescritto della legge, si ravvisa la pronunzia d'incompetenza, e il rinvio della domanda o dell'eccezione al Tribunale rivestito della maggior competenza. — *Ann. di Giuris.* an. 7. *p.* 1. *col.* 149.

11. Quando la questione promossa con l'eccezione avanti un giudice minore, regolarmente adito con la domanda, è tale che proposta in via d'azione eccederebbe la di lui competenza, come è debito del giudice minore d'astenersi dal conoscerne e deciderne rinviando le parti al competente Tribunale di prima Istanza, così non può il Tribunale di prima Istanza, adito in via d'appello dalla relativa sentenza, assumere esso la cognizione e decidere di ciò di cui non ha conosciuto a dovere il primo giudice, senza violare le regole di competenza. — *Ann. di Giuris.* an. 8. *p.* 1. *col.* 78.

12. Il disposto dell'art. 33 del Regio Motuproprio del 2 agosto 1838, dal quale è prescritto che la competenza del Tribunale si misura non solo dalla domanda, ma dall'indole eziandio o dal valore delle eccezioni, *unicamente* e *tassativamente* contempla le cause di competenza dei giudici minori — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2 *col.* 70.

§ 2.

COME SI DETERMINI IL MERITO DELLE CAUSE, AGLI EFFETTI DELLA MAGGIORE O MINOR COMPETENZA DEI TRIBUNALI.

1. Il merito delle cause, all'effetto della competenza dei Tribunali, devesi unicamente desumere dalla domanda dell'attore (*Regol. di Proc. civ. art.* 696. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 78. *n.* 6. — *Ivi, tom.* 13. *dec.* 46. *n.* 3. — *Ivi, tom.* 16. *dec.* 72. *n.* 3. — *Ivi, tom.* 33. *dec.* 33. *n.* 3. — *Ivi, tom.* 36. *dec.* 32. *n.* 2. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 1. *col.* 708. — *Ivi, an.* 6. *p.* 2 *col.* 70. — *Ivi, an.* 8. *p.* 2. *col.* 770. — *Ivi, an.* 9. *p.* 2. *col.* 621. — *Ivi, an* 11. *p.* 2. *col.* 7.), senza nessuna considerazione delle eccezioni del reo convenuto (*Ann. di Giuris.* an. 6 a 8. *loc. sopr. cit. e* an. 11. p. 2. col. 991); e non da ciò che possa essere realmente dovuto (1), o che per i fatti ed eventi posteriori sia stato giudicato esser dovuto. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10, 13 e 33. *loc. sopr. cit.* — *Ann. di Giuris. an.* 4. 9. e 11. *loc. sopr. cit.*

2. Per misurare il merito della lite, si ha riguardo alla domanda dell'attore, e perciò quando è diretta ad ottenere la porzione de'fondi che gli appartengano come condomino, non si ha in considerazione il valore intiero del fondo, ma la quota richiesta

(1) Questo principio è stabilito letteralmente anco dalla *Leg.* 18. § *Quoties, ff. De jurisdictione*, in cui si legge: « Quotiès de quantitate ad jurisdictionem pertinente quæritur, semper, quantum petatur, quærendum est, non quantum debeatur. »

Digitized by Google

dall' attore medesimo. — *Ann. di Giuris.* an. 9. p. 2. col. 1380.

3. Il merito della causa, all' effetto di determinare la competenza del Tribunale, non deve misurarsi dalle conclusioni prese dall' attore col suo principale libello, tuttavolta che queste sono state con successivo atto ristrette e modificate, ma sibbene da quelle a cui per la fatta restrizione si trovano ridotte e limitate. — *Ann. di Giuris.* an. 7. p. 1. col. 53-54. — *Ivi*, an. 8. p. 1. col. 46-47.— *Ivi*, an. 11. p. 1. col. 55.

4. La dichiarazione generica, *salvi gli acconti*, o *fatta deduzione degli acconti*, che l' attore, o in principio o in progresso di lite, aggiunge alla domanda di pagamento di una somma certa e determinata, non costituisce restrizione di domanda da far variare la competenza radicata nel Tribunale col principale libello.—*Ann. di Giuris.* an. 9. p. 1. col. 284. 285.

5. La competenza di un Tribunale non sempre si determina dalla materiale quantità pecuniaria richiesta, ma bensì dal subietto della questione che ne ha formato l' essenziale soggetto, a cui è restata subordinata la dichiarazione relativa alla somma domandata. — *Tes del F. Tosc.* tom. 8. *dec.* 11. n. 3. — *Ivi*, *tom.* 33. *dec.* 32. n. 2.

6. Il modo di cautela richiesto dall'attore ed autorizzato dalla sentenza, nel caso che dal debitore non si adempia al pagamento domandato, non influisce sul merito della causa che resta determinato dall' ammontare del debito. — *Ann. di Giuris.* an. 11. p. 2. col. 433.

7. La regola, che tuttociò che costituisce la garanzia, o il modo del pagamento, non entra in calcolo all' effetto di stabilire la competenza del Tribunale, determinabile dalle somme dedotte in obbligazione, non procede ogniqualvolta è questione sul titolo pel quale il creditore ritiene ciò che nega restituirsi al debitore, finchè questi non lo abbia sodisfatto. — *Ann. di Giuris.* an. 6. p. 2. col. 424.

8. I frutti decorsi prima della mossa lite si unicono al capitale, ed entrano in calcolo, agli effetti di stabilire la competenza del Tribunale, quando sono domandati in una somma certa. — *Ann. di Giuris.* an. 8. p. 2. col. 1064-1065.

9. Tuttociò che si domanda a titolo di spese e di danni, non specificati nè specificabili in una somma certa, non forma che un accessorio della domanda, da non tenersi a calcolo per istabilire la competenza del Tribunale. — *Ann. di Giuris.* an. 7. p. 1. col. 54. — *Ivi*, an. 8. p. 2. col. 533 534.

10. I miglioramenti estrinseci possibilmente verificati nel fondo che si intendo di rivendicare, e di spettanza non del rivendicante, ma del migliorante; i frutti percetti dal possessore prima della domanda, e dall'attore non chiesti; i danni reclamati in genere, e l'aumento del prezzo possibilmente variabile, ma non provato, per l' avvenuta riunione del fondo stesso ad altri dei quali abbia per l' innanzi formato parte, non possono aversi in considerazione all' effetto di aumentare il merito della causa. — *Ann. di Giuris.* an. 8. p. 2. col. 533-534.

11. Per l' oggetto di stabilire la competenza dei Tribunali, deve aversi riguardo all' importare cumulato delle diverse obbligazioni di cui, con un unico libello e *tra le stesse parti*, si reclama in giudizio l' adempimento, comunque domandato con azioni diverse e distinte fra loro. — *Motupr. de'* 2 *agosto* 1838. *art.* 39. — *Ann. di Giuris.* an 8. p. 1. col. 107-108; p. 2. col. 252.

12. La Legge Toscana del 2 agosto 1838 ammettendo la riunione di più crediti in una sola domanda, all'effetto di determinare la competenza, quando il pagamento è domandato *fra le medesime persone*, viene ad escluderla nel caso che il pagamento sia domandato *fra persone diverse*. — *Ann. di Giuris.* an 3. p. 1. col. 643; e p. 2. col. 85.

13. Nel concorso di più domande da *diversi individui* riunite in un solo libello (se non vi è il caso che ad uno solo dei litiganti debba aggiudicarsi la intiera cosa cadente in lite), il merito della causa non si misura dal cumulato importare delle somme dovute, ma deve stabilirsi, avuto riguardo a ciò che ciascheduno dei litiganti ha richiesto. — *Ann. di Giuris.* an. 3. p. 1. col. 842-843; e p. 2. col. 85. — *Ivi*, an. 5. p. 1. col. 448.

14. Quando un credito, unico in principio, per la morte del creditore è venuto a dividersi in tanti crediti quante furono le persone degli eredi, da questa divisione consegue che ogni quota domandata davesi, all' effetto della competenza, considerare non subietta di lite per sè stante, determinata dall' importare pecuniario della quota reclamata, senza riguardo alle quote spettanti agli altri eredi, e non ostante che vengano dedotte eccezioni contro il titolo originario. — *Ann. di Giuris.* an. 9. p. 2. col. 396. 397.

15. Quando la domanda dell' attore è fondata sopra un titolo avente tratto successivo, ed il cui importare non è determinato nè determinabile, il merito della causa agli effetti della competenza non si misura dall' ammontare della somma domandata attualmente, ma sibbene dall' importanza del titolo sul quale l' azione è fondata. — *Motupr. de'* 2 *agosto* 1838. *art.* 31. — *Ann. di Giuris.* an. 8. p. 2. col. 920.

16. Il disposto dall' articolo 31 del Motuproprio del 2 agosto 1838, dal quale è stato stabilito, che trattandosi di crediti fondati sopra un titolo avente tratto successivo doveasi aver riguardo al titolo stesso onde determinare il merito della causa, e conseguentemente la competenza del Tribunale, procede nel caso espressamente contemplato che il titolo venga contradetto.—*Ann. di Giuris.* an. 3. p. 1. col. 175.

17. Quando il pagamento della parte del credito che viene domandata, estingue la relativa obbligazione, la competenza del Tribunale si misura dall' ammontare della somma richiesta, e non dall' intero ammontare dell' obbligazione (*Ann. di Giuris.* an. 3. p. 1. col. 168. e col. 448.). — In altri termini; il disposto dall' artic. 38 del Motuproprio de' 2 agosto 1838, pel quale è stabilito che nelle cause aventi per subietto la sodisfazione d' un' obbligazione composta a rata, il merito si desume dall' importare dell' obbligazione intiera per quanto non ne sia chiesta che una parte, non è applicabile al caso in cui il creditore domanda il pagamento di tutte le rate che mancano ad estinguerla, in quanto sostenga essere assolutamente, o in certo evento, decaduto il debitore dalla composizione, o che la rata residuale non eccedano nel loro insieme le lire ottocento. — *Ann di Giuris.* an. 7. p. 2. col. 401.

18. La chiesta dichiarazione della totalità del credito, del quale soltanto si domanda una parte, non è sufficiente per istabilire la maggior competenza, quando si ravvisa priva affatto d' interesse e di oggetto. — *Ann. di Giuris.* an. 3. p. 1. col. 168.

19. La domanda della dichiarazione di un diritto in genere a conseguire un annuo emolumento, non è da confondersi, all' oggetto di stabilire la competenza del Tribunale, colla domanda specialmente diretta ad ottenere pagamento d'una o più rate dell'emolumento stesso. — *Ann. di Giuris.* an. 3. p. 1. col. 175.

20. Il merito d' una causa, comunque incerto per i termini della domanda, ove possa d' altronde certificarsi totalitivamente ed in modo da escludere ogni dubbiezza, deve essere purificato, a tutti gli effetti, al merito certo o determinato. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 10. *dec.* 78. n. 3. — *Ann. di Giuris.* an. 8. p. 2. col. 400.

21. Quando il processo non offre mezzi per accertare, in modo da escludere ogni contrario possibile, il massimo della stima di un fondo che forma soggetto di lite, il solo dubbio in questo rapporto è sufficiente a rendere indeterminato il merito della causa. – *Ann. di Giuris.* an. 8. p. 2. col. 72.

§ 3.

a) *Dell' incompetenza assoluta, per ragione della materia o della somma, e dell' incompetenza relativa, per ragione delle persone* (1).

1. La sospensione dei giudici, della Giurisdizione necessaria a conoscere del merito di una causa, mentre pende un incidente, non produce un' incompetenza *ratione materiæ*, la quale si verifica soltanto quando il giudice manca di potestà a conoscere della causa sottoposta al suo giudizio. — *Ann. di Giuris.* an 1. *p.* 2. *col.* 731.

2. Nelle quistioni d' incompetenza *assoluta* e *non relativa*, *per ragione* cioè *di materia* o *non di persone*, si rendono indispensabili le conclusioni del Pubblico Ministero, e la loro omissione costituisce contravvenzione alla legge, sempre deducibile in via di Cassazione. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 1. *col.* 712.

3. Le questioni di competenza *per ragione di somma* sono d'ordine pubblico, e devo quindi l' incompetenza pronunziarsi dal giudice anco d'*ufficio*, come può ciascuna delle parti farla valere come mezzo di Cassazione, ed ottenere contro l'opponente la refusione delle spese. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 321.

4. Il diritto e l'obbligo che la legge impone al giudice di dichiarare *ex officio* la propria incompetenza, non può senza arbitrio estendersi a dichiarare l' incompetenza altrui senza esservi richiamato. Conseguentemente non può il giudice d'appello annullare, per difetto di competenza, la pronunzia del giudice inferiore. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 1. *col.* 488. — *Ivi*, on. 4. *p.* 2. *col.* 278.

5. Quando si tratta d' incompetenza *assoluta*, *per ragion di materia*, la contestazione della lite non toglie ad alcuna delle parti il diritto di dedurre l'eccezione d'incompetenza del foro.— *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 829.

6. La questione sull' incompetenza, ancorchè *assoluta*, del Tribunale, devesi dal Tribunale istesso esaurire con pronunzia separata dal merito, solo allorquando è stata elevata con le forme di un incidente. Nè può dirsi elevata con le forme di un incidente, se non quando la parte che l' ha dedotta abbia, previa apposita citazione all' altra, eccitata la Giurisdizione del Tribunale a prendere distinta e separata cognizione. — *Ann. di Giuris.* an. 4. *p.* 1. *col.* 54.

7. Elevato nei modi legittimi avanti la Corte Regia l'incidente d' incompetenza *per ragione della materia* e *della somma*, non può la Corte stessa, senza aperta violazione di legge, decidere l' incidente istesso congiuntamente col merito della causa, e tanto più indipendentemente dal preventivo decreto di rinvione. — *Ann. di Giuris.* an. 3. *p.* 1. *col.* 554.

8. Allorquando si obietta l'incompetenza come semplice mezzo di difesa, ma non si eleva sopra di essa un incidente nel modo tracciato dal Regolamento di Procedura in questa parte conservato, è inapplicabile il disposto della prima sede dell' articolo 102 delle Dichiarazioni e Istruzioni de' 9 novembre 1838. — *Ann. di Giuris.* on. 1. *p.* 2. *col.* 739. — *Ivi*, an. 4. *p.* 1. *col.* 55.

9. Il disposto dell'articolo 102 delle Dichiarazioni e Istruzioni del 9 novembre 1838, pel quale la eccezione d' incompetenza, *per ragione di materia* o *di somma*, deve dal Tribunale essere decisa *separatamente* dal merito, è applicabile ai giudizii vertenti avanti le Corti Regie (*Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 1. *col.* 554.); ma non è però applicabile a quelle cause che si trattano avanti i giudici minori civili con le forme semplici e sommarie, dette *pretoriali*. In ogni caso siffatta eccezione potrebbe essere dal Tribunale trascorata, ove fosse proposta dopo che sia stata fissata la spedizione della causa. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 1. *col.* 553.

10. Allorchè l' incidente elevato non si ritiene dal Tribunale come incidente d' incompetenza, cessa l' obbligo nel Tribunale stesso di dichiarare la propria competenza.— *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2 *col.* 235.

11. Una volta che l' incompetenza dell' adito giudice minore è concordata e riconosciuta dalle parti, cessa il bisogno di decreto di rinvio o di rennnzia agl' atti, perchè la causa venga portata avanti il Tribunale competente. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 457.

12. Quando la dedotta eccezione d' incompetenza *non è per ragione di materia*, o *di somma*, può il Tribunale rigettarla implicitamente, senza farne capo di speciale o di separata pronunzia. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 1. *col.* 688. — *Ivi*, *an.* 4. *p.* 1. *col.* 68.

13. Quando l' incompetenza si fa derivare *dalla ragione del domicilio*, può la questione incidentale essere rinnita al merito. — *Ann. di Giuris.* on. 3. *p.* 2 *col.* 122.

b) *Dell' incompetenza relativa, per ragione della lite-pendenza.*

1. Le regole indotte dal Gius Comune, per cui la *pendenza della lite* introdotta in un Tribunale impedisce che la stessa questione possa introdursi o agitarsi in un altro, si limitano, per le consuetudini invalse in Toscana, nel caso di lite introdotta o pendente avanti un Tribunale estero; nel qual caso la pendenza della lite non giova ad arrestare la Giurisdizione dei Tribunali Toscani, a meno che non vi siano espresse diplomatiche convenzioni in contrario. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2 *col.* 461 *e col.* 986. — *Ivi*, *an.* 10. *p.* 2. *col.* 477.

2. L' eccezione della *prevenzione*, o della *litis-pendenza*, è ottimamente deducibile ogni volta che due giudizii, comunque d' indole diversa, sono stati introdotti avanti due diversi Tribunali, quando una stessa fu la causa di chiedere, fra le stesse persone, e per lo stesso identico subietto. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 1. *col.* 15.

3. Non può utilmente obiettarsi l' eccezione d' incompetenza per ragione della *litis-pendenza*, se non nel caso che esistendo due Tribunali diversi, competenti *abitualmente* a conoscere d' una causa, si unisce in uno d' essi alla competenza abituale la *attualità dell' esercizio della competenza*, per essere stato il primo adito. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 1151.

4. La regola di *prevenzione*, agli effetti di stabilire la competenza e la Giurisdizione del Tribunale che il primo è stato adito, non procede se non quando si tratta di più Tribunali ugualmente competenti. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 832.

5. Per indurre la *prevenzione* o *litis-pendenza*, abbisogna la prova dell' identità della questione. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 986.

6. Non produce *pendenza di lite* quella domanda che, risoluta dal Tribunale in senso contrario all' attore, è stata da lui abbandonata per dar luogo a nuovo o più regolari istanze nel senso del giudicato che l' ha riconosciuta difettosa o irregolare. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 709.

7. Quando i due Tribunali, avanti i quali è stata introdotta una stessa causa fra le stesse persone e per lo stesso titolo, sono ugualmente competenti a conoscerne e giudicarne, l'incompetenza che ne deriva nel Tribunale adito, rispetto a quello che è stato

(1) L'*incompetenza* può verificarsi, a *ratione personæ* (ed in tal caso essa dicesi *relativa*), o *ratione materiæ*, nel qual caso l'incompetenza si dice *assoluta*. — La prima specie d' incompetenza si verifica quando un Giudice, nella materia di propria competenza, pronunzia fra persone, delle quali alcuna non è sotto la di lui Giurisdizione: la seconda, invece, si verifica allorchè un Tribunale prende cognizione d' un subietto litigioso, dalla legge espressamente riservato alle competenze d' un altro Tribunale.

Digitized by Google

adito prima, è una incompetenza *non assoluta, ma relativa*, la quale non può esser dedotta se non *in limine judicii*, e prima d'ogni altra eccezione, o difesa in merito (1). — *Ann. di Giuris.* on. 10. p. 2. col. 261-262. — *Rot. Rom. in Recent. p.* 6. *dec.* 91. n. 26 — *Richer. Jurisprud. univ. lib.* 4. *tit.* 25. n. 1014. — *Carleval. De judic. lib.* 1. *tit.* 2. *disp.* 2. *n.* 9. *et disp.* 35. n. 8 in *fin. vers Et idem ec.* — *Peregrin. Pract. civil. p.* 2. *sect.* 6. *n.* 18. 19. — *Gabriel. De judic. lib.* 2. *conclus.* 1. *n.* 38.

8. Quando si tratta d'incompetenza *assoluta* (vedi la *nota al numero precedente*) derivante dalla *prevenzione* o *litis-pendenza*, l'eccezione della declinatoria deve risolversi prima d'assumere cognizione del merito. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 2. *col.* 986. — *Poncet, Traité des actions, tit.* 4. *cap.* 4. § 1. *n.* 183. 184.

9. L'effetto giuridico della pronunzia d'incompetenza, fondata nella *prevenzione* e nella *litis-pendenza*, è quello di rimettere le parti al Tribunale adito in principio. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 8. — *Merlin, Répertoire de Jurisprud.* mot *Litispendance*. § 6.

10. Una volta che è dichiarata la incompetenza del Tribunale posteriormente adito, attesa la *prevenzione* o *pendenza della lite* anteriormente introdotta in un altro Tribunale, non possono non dichiararsi nulli tutti gli atti posti in essere avanti il Tribunale che si ritiene adito incompetentemente. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 1. *col.* 16.

11. Quegli che dopo avere introdotta la lite nel Tribunale, si fa intervenire in un Tribunale diverso a riproporre in via d'eccezione lo stesso subietto di questione, non può far rimprovero alla sentenza del secondo Tribunale emanata d'aver pronunziato *extra petita*, o disprezzata la *litis-pendenza*. — *Ann. di Giuris.* on. 4. *p.* 1. *col.* 67-68.

12. L'abbandono per parte dei litiganti del Tribunale primo adito, o il ricorso ad altro Tribunale, non toglie la *litis-pendenza*, nè pone fine alla contestazione, indipendentemente da una espressa renunzia emessa nelle forme dalla legge prescritte. — *Ann. di Giuris. an* 10. *p.* 2. *col.* 118.

§ 4.

COME, ED IN RAPPORTO A QUALE SPECIE D'INCOMPETENZA, POSSA PROROGARSI LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE.

1. L'incompetenza per *ragion di materia* o *di somma* è una incompetenza *assoluta*, sulla quale niente può influire l'espressa o tacita volontà delle parti, e nemmeno il fatto del giudice (*Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 62. *n.* 3. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 1. *col.* 534 — *Ivi*, on 4. *p.* 2. *col.* 278. — *Ivi, an.* 6. *p.* 2. *col.* 91.): a differenza della incompetenza *relativa, per ragione delle persone*, nel qual caso quegli che ha adito un Tribunale non competente non può insorgere in seguito contro il fatto proprio, e sostener nulla la sentenza del giudice da esso adito, o del quale egli ha riconosciuta la competenza. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 91.

2. Quando trattasi d'incompetenza per *ragione di domicilio*, può sempre venire removsa e supplita dalla volontà, anco tacita, delle parti. — *Leg.* 1. *Cod. De jurisdict. omn. jud.* — *Leg.* 1 *e* 2. *ff. De judiciis.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 35. *dec.* 25. n 4. — *Schett. De for. compet. cap.* 12. *per tot.* — *Carleval. De judic. disput.* 2. *quæst.* 8. *sez.* 1 *e* 2.

3. La volontà di *prorogare* la Giurisdizione del fôro adito dall'attore, e di renunziare alla declinatoria, non si argomenta per la sola contumacia di quello che avrebbe avuto diritto di opporla, ma vuolsi il fatto della vera e propria contestazione della lite, e la deduzione di eccezioni a difesa, dirette a contradire la domande dell'attore nel merito. — *Ann. di Giuris.* an. 10. *p.* 2. *col.* 446-447. — *Ivi, an.* 11. *p.* 1. *col.* 29.

SEZIONE II.

Della Giurisdizione *volontaria*.

1. La Giurisdizione *volontaria*, attribuita dalla legge ai giudici minori per la direzione dell'economico dei pupilli e sottoposti, e limitata a conoscere o dirimere le questioni che propongono nell'interesse di quelli, non è incompatibile colla giurisdizione *contenziosa*, agli stessi giudici attribuita rapporto a tutte le cause interessanti ogni ceto di persone, e diretta ad amministrare giustizia ai terzi che hanno delle vertenze con gli stessi pupilli e sottoposti. Quindi ciò che abbiano gli stessi giudici stabilito in un caso, non forma stato nell'altro. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 1. *col.* 421 *e* 422.

2. Sebbene, ai termini dell'articolo 49 del Real Motoproprio del 2 agosto 1838, la parte privata, che sia rimasta lesa da un atto di *volontaria* Giurisdizione di un giudice minore, possa provvedersi contro il medesimo col ricorso avanti il Tribunale collegiale di prima istanza, non è però impedito alla parte medesima di convolare alla via ordinaria, e provocare l'esercizio della Giurisdizione *contenziosa* dello stesso Tribunale di prima istanza, ogni volta che l'atto di Giurisdizione *volontaria* può fornir materia di giudizio ordinario e contenzioso. — *Ann. di Giuris.* on. 11. *p.* 2. *col.* 611.

3. Le sentenze e i decreti che i Tribunali di prima istanza pronunziano in conferma o revoca delle sentenze o decreti dei giudici minori, in materia di Giurisdizione *volontaria*, sono inappellabili. — *Ann. di Giuris.* on. 7. *p.* 2. *col.* 850.

SEZIONE III.

Dei conflitti di Giurisdizione.

1. Si verifica il conflitto di Giurisdizione, ogni volta che avanti più Tribunali si sono poste in essere ad un tempo stesso domande egualmente interessanti una stessa persona, ed è alla Corte di Cassazione che spetta il dirimere il conflitto, ordinando frattanto la sospensione d'ogni procedura. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 1. *col.* 429.

2. Si verifica il conflitto di Giurisdizione ogni qual volta nascono due sentenze inappellabili, contrarie fra loro ed aventi entrambe il carattere di rejudicate, e devo l'ultima di esse annullarsi. — *Ann. di Giuris. an.* 1 *p.* 1. *col.* 34.

3. La domanda fatta avanti un Tribunale ecclesiastico per far dichiarare l'ingiustizia del dissenso, o la supplezione del con-

(1) È dottrina pacifica nella moderna Giurisprudenza, quella che viene adottata dalla Corte Regia nel fissare la massima surriferita, non ostante che il Tribunale di prima istanza di Livorno si pronunzii in modo contrario, nella massima seguente, appoggiandosi sull'unica autorità del Poncet, il quale stabilisce (vedi l'allegazione alla massima 8) che l'eccezione della *Litis pendenza* vuole a risolversi in una eccezione d'incompetenza *assoluta* deducibile in qualunque stadio del Giudizio. Sono d'opposto parere, oltre le citate autorità, anche *Bioche e Gouyet, Diction. de proced.* mot *Exception*, n. 56. 68. — Chi bramasse sapere, come l'eccezione d'incompetenza assoluta differisca, agli effetti della non deducibilità avanti o dopo la contestazione della lite, dalla declinatoria, vedi il *Roberti, Delle Eccezioni, sez.* 4. *cap.* 2.

Digitized by Google

senso paterno al matrimonio dei figli, dà luogo al conflitto di Giurisdizione, per cui la Corte Suprema è autorizzata a ordinare la sospensione d'ogni procedura ulteriore. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 1. *col.* 223-224.

4. Fiochè gli atti giudiciarii, e le pronunzie che sono state denunziate come in conflitto fra loro, non hanno acquistato forza di cosa giudicata, e sono suscettibili d'esser revocate in via ordinaria, viene a mancare uno dei requisiti necessarii per la dichiarazione di un conflitto di Giurisdizione, e divien congruo di sospendere fino all'esaurimento dei rimedii ordinarii ogni definitivo provvedimento. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 1. *col.* 242-243.

5. Non può ravvisarsi subietto di conflitto di Giurisdizione, ogni qualvolta mancano di giuridica esistenza la pronunzia ed atti, dal concorso dei quali vuolsi desumere elemento di conflitto. — *Ann. di Giuris.* an. 1. *p.* 1. *col.* 208.

6. Non si verifica il conflitto di Giurisdizione quando la sentenza, cui vuolsi attribuire il carattere di rejudicata, è stata dedotta nel giudizio terminato con la sentenza inappellabile a quella contraria. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p.* 1. *col.* 344.

7. Il decreto col quale dalla Corte di Cassazione è autorizzata la parte denunziante il conflitto a citare chi occorre per sentir decidere sul conflitto medesimo, è un decreto meramente preparatorio al giudizio che deve istituirsi sulla esistenza o non esistenza del conflitto stesso. — *Ann. di Giuris.* nn. 3. *p.* 1. *col* 242.

SEZIONE IV.

Dei Giudici.

§ 1.

DELL'UFFICIO DEL GIUDICE

1. L'esercizio nei giudici della Giurisdizione è ad essi stato dato per il pubblico e privato bene. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 16. *dec.* 23. *n.* 5.

2. Il solo magistrato, il giudice, e la persona insomma addetta al semplice ministero della giustizia, va esente dal sindacato, e contro di esso non può procedersi per la refezione del danno arrecato con la sentenza anco ingiusta ed iniqua; ammenochè non si provi chiaramente esservi intervenuto dolo positivo, e dalillo di vera e propria baratteria. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 164. *n.* 5. 6.

3. I giudici debbono avere in mira l'amministrazione della giustizia come unico scopo dei loro sacri doveri. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 19. *dec.* 38. *n.* 4.

4. L'unico scopo dei giudici è di ricercare la verità, la quale deve servir loro di norma per sentenziare. — *Decis della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 114. *n.* 1. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 140. *n.* 4.

5. Il giudice deve ordinare la rettificazione di quegli atti che stanno in opposizione colla verità. — *Leg. Illicitas* 6. § *Veritas. ff. De offic. præsid.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 113. *n.* 10. — *Surd. Cons.* 202. *n.* 2.

6. È officio del giudice il procurare che le liti restino estinte, specialmente fra congiunti di sangue. – *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 34. *n.* 16. — *Tes del F. Tosc. tom.* 24. *dec.* 20 *in fin.*

7. L'opinione del giudice nella risoluzione delle controversie deve determinarsi non dagli esempii, ma dalla ragione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 208. *n.* 6.

8. Il giudice deve anco nelle cose minime prestare il più serio e meditato suo esame. — *Leg. Si properandum in fin. ff. De damnor. infer.* — *Leg. Naturalem,* § *Illud quæritur ff. De acquirend.* — *Leg. Verbum, Cod. Ex quib. causa infam. irrog.* — *G. P. L. tom.* 3. *dec.* 2. *pag.* 8 *in fin.*

9. Della cosa notorie, basta pel giudice una informazione stragiudiciale. — *G. P. L. tom* 5. *dec.* 81. *pag.* 415. *n.* 17. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 13. *dec.* 104. *n.* 23. — *Dunozet, dec.* 246. *n.* 80. — *Andreol. Controv.* 27. *n.* 29. — *Gratian. Discept.* 448. *n.* 8.

10. Il giudice non deve prescrivere ciò che procede nell'interesse delle parti, e che la procedura lascia a loro arbitrio di praticare. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 24. *dec.* 8. *n.* 5.

11. Il giudice deve attendere ciò che costituisce il proposito principale del reo, non quello che può essere accessorio, o consequenziale. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 109. *n.* 16.

12. Quando il giudice ha esaminato i documenti che accompagnano la domanda, e li ha trovati sufficienti all'intento, deve dichiarare ammissibile la stessa domanda, o inefficace se i suddetti documenti li trovasse inconcludenti. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 20. *dec.* 30. *n.* 4.

13. Il giudice non può pronunziare al di là di ciò che è contenuto nella domanda o nella scrittura di restrizione. — *Leg. Ædil.* 25. *ff. De ædil. edict.* — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 4. *n.* 1. 2. 7. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 3. *dec.* 38. *n.* 2. — *Ivi, tom* 27. *dec.* 17. *n.* 9. — *Ivi, tom.* 29. *dec.* 18. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 37. *dec.* 17. *n.* 1. — *Ivi, tom.* 39. *dec.* 21. *n.* 2. — *Ivi, tom.* 43. *dec.* 101. *n.* 1.

14. Il giudice non può decidere che *secundum acta et probata.* — *Decis. della Rot Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 187. *n.* 65. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 33. *dec.* 44. *n.* 7.

15. Il giudice può emettere quella pronunzia, riguardo alle contestazioni al suo esame sottoposte, che reputa conveniente, con accordare, in tutto o in parte, ciò che dall'attore è stato domandato. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 29. *dec.* 8. *n.* 2.

16. Il più o il meno che, dentro i limiti del subietto contestato, accorda il giudice, non importa arbitrio nè eccesso di Giurisdizione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 29. *dec.* 8. *n.* 3.

17. Un Tribunale può modificare colle sue dichiarazioni ciò che avanti di esso è stato domandato, contestato e discusso, senza commettere alcuna nullità. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 29. *dec.* 8. *n.* 1.

18. I Tribunali non debbono riconoscere alcuna nullità, se non è espressamente dichiarata dalla legge. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 8. *dec.* 70. *n.* 2.

19. Le ulteriori deduzioni fatte dalla difesa d'alcuno dei litiganti, ove non contengano una diversa causa di agire o di eccipere, indipendente dal sistema di difesa fin da principio praticato, non obbligano il giudice ad una minuta e dettagliata confutazione, bastando quell'implicita che si verifica nell'adozione d'un concetto contrario. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 1. *col.* 369.

20. Quando non si verifica quella necessaria connessione e continenza di causa che ne vieti congruamente la separazione, può il giudice dividere i suoi giudicati, pronunziare sopra una causa, sospendere e riservare la sua pronunzia sulle altre. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 40. *n.* 5. — *Cravett. Cons.* 232 *n.* 3. 5. 7. — *Soccin. jun. Cons.* 136. *n.* 6. *lib.* 2. — *Cephal. Cons.* 387. *n.* 26 *e seq. lib.* 3. — *Menoch. De arbitr. cons.* 271. *n.* 26. — *Trentacinq. De judic. resol.* 3. *n.* 14. — *Carleval. De judic. tom* 2. *disp.* 2.

21. È nella facoltà ordinaria del giudice il fare quelle dichiarazioni che l'equità e la giustizia suggeriscono, anche per via di sospensione, o di reposizione del decreto ch'egli stesso ha pronunziato. — *G. P. L. tom.* 3. *dec.* 42 *in fin.*

Digitized by Google

22. Al prudente arbitrio del giudice è rimesso l'usare ed applicare quell'equità scritta per cui dalla pena, anche stipolata, si libera il debitore, adempiendo, benchè posteriormente, la contratta obbligazione. — *Leg. Si quis* 37. *ff De recept. arbit.* — *G. P. L. tom* 3. *dec.* 28. *pag.* 181. § *E in questo intelligenza ec.*

23. L'arbitrio del giudice deve essere sempre conforme alle regole di ragione. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 3. *dec.* 196. *n.* 10.

24. Dal saggio arbitrio del giudice non debbono restringersi i mezzi di difesa, e negare quei legali esperimenti che possono condurre allo scoprimento della verità. — *Leg.* 3. § 2. *ff. De probat. et præsumpt.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 10. *dec.* 14. *n.* 3.

25. È in arbitrio del giudice di trattenere l'esecuzione della sentenza che proferisce, quando le circostanze a questo ritardo consigliano. — *Leg. Qui pro,* 2. *ff. De re judic. et de effect. sentent. etc.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 1. *dec.* 73. *n.* 6; *e dec.* 131. *n.* 4. — *Ivi, tom* 24. *dec.* 14. *n.* 9. 10.

26. La regola che il fatto del giudice è fatto della parte, procede a riguardo di quegli atti che sono stati eccitati dalla parte istessa che se ne vuole responsabile, e non per quegli atti che il giudice commette d'offizio, e senza esservi direttamente dalla parte richiamato. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 613.

27. Il giudice cessa di esser tale dopo che ha pronunciata la sua sentenza, nè gli è dato di correggerla. — *Tes. del F. Tosc. tom* 37. *dec.* 35. *n.* 1.

28. Il rinvio di una causa dall'uno all'altro Tribunale deve per necessità chiedersi e respettivamente decretarsi, da quello dei Tribunali stessi che è stato in ultimo luogo adito, ed a cui tocca perciò il desistere e spogliarsi della sua Giurisdizione. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 41. *dec.* 24. *n.* 4. — *Pigeau, Procéd. Civ. liv.* 2. *p.* 1. *tit.* 1. *chap.* 1. — *Demiau, Élém. du droit et de la pratiq. pag.* 141 *e seg.*

29. La dispensa di un giudice dal servizio ordinario non impedisce, ma anzi rende obbligatorio per il medesimo, di prestarsi al servizio straordinario, o tanto più ad esaurire e consumare quella Giurisdizione che una volta ha cominciato a spiegare nelle cause avanti di lui discusse. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 1. *col.* 383.

§ 2.

DEGLI IMPEDIMENTI A GIUDICARE, E DEI GIUDIZII DI RECUSA.

1. È una delle più essenziali garanzie dei giudizii, che il giudice, una volta che abbia emesso il suo vóto, non torni nella causa istessa ad emetterlo. — *Leg. de'* 12 *maggio* 1832, *art.* 2. *num.* 8. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 1. *col.* 448; *p.* 2. *col.* 638. — *Ivi, an.* 9. *p.* 2. *col.* 199.

2. La Legge Toscana del 12 febbraio 1549 (vedi anche l'*art.* 2. *n.* 8. della moderna legge *sulla recusa dei Giudici*, citata nel num. precedente) che pone fra gl'impedimenti morali, i quali vietano ai giudici di giudicare di nuovo, l'affezione nascente dall'esame, discussione ed informazione presa della stessa causa, è particolare ai giudici, e non contempla punto i periti. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 100.

3. La ragione di pregiudizio che non permette che l'officiale del Pubblico Ministero, intervenuto alla discussione in prima istanza di una causa, vi prenda parte come giudice nella istanza seconda, non sa ravvisarsi rispetto a quell'ufficiale che, nell'istanza prima, non ha fatto che assistere personalmente alla pubblicazione della sentenza, senza però aver preso parte alla causa. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 1. *col.* 87.

4. L'autorizzazione del tutore a promuovere una lite nell'interesse del pupillo, non costituisce, pel giudice che la emette, pregiudizio alcuno che gl'impedisca di giudicare in via ordinaria sulla giustizia od ingiustizia della medesima. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 223.

5. La recusa del giudice, è un eccezione che esser deve proposta prima che esso assuma la cognizione della causa, e più ancora prima che intervenga alcuna pronunzia del giudice stesso; in difetto di che, si ha tale eccezione per rinunziata ed il giudice, sebbene recusabile, si ha per accettato, ed esercita legittimamente il suo ministero. (Confr. la *Leg. de'* 12 *maggio* 1832, *art* 7.) — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 1. *col.* 527.

6. La circostanza che l'istanza per la recusa di un giudice, o d'un intero Collegio (avanzata, nei congrui casi, innanzi il Tribunale competente, o rassegnata al Principe), sia stata risoluta negativamente, non toglie e non sana la nullità della sentenza, proferita in seguito di discussione ordinata e compiuta nella pendenza del giudizio di ricusa, o della rassegnata istanza, al Principe. — *Ann. di Giuris. an* 7. *p.* 1. *col.* 302.

§ 3.

DEI GIUDICI SUPPLENTI.

1. Il disposto dell'articolo 12 della Legge dell'11 gennaio 1784, che autorizza i notari e i ministri dei Pretori, nel caso d'assenza o d'impedimento dei respettivi titolari, a spedire i soli affari urgenti, riguarda con questa limitazione quelle risoluzioni che in qualunque modo interessano il subietto della contestazione, e non può estendersi a quelle pronunzie mere ordinatorie, che attengono puramente alla forma e non inferiscono gravame ad alcuna delle parti. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1456.

2. Di fronte alle nuove disposizioni e alle nuove discipline giudiziarie introdotte col sovrano motoproprio del 2 agosto 1838, ed alle disposizioni successive ordinatrici di nuove norme per la supplenza dei vicarii o potestà assenti o impediti, dee ritenersi, se non espressamente, almeno virtualmente abrogato il disposto dell'articolo 12 della Legge dell'11 gennaio 1784, ed accordata ai supplenti dei detti titolari la facoltà di disimpegnare le loro funzioni, senza veruna limitazione. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1456.

GIURISPRUDENZA (1).

GIUS ACCRESCENDI *vedi* EREDITÀ.

GIUS CONSUETUDINARIO.

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni del Testo.*
» 3. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

Dicesi *Gius consuetudinario* il complesso di quelle norme obbligatorie, indotte dalla lunga ed uniforme ripetizione di certi atti,

(1) « La Giurisprudenza è la scienza del Diritto. — S'intendono essendo col » vocabolo Giurisprudenza i principii che seguonsi in materia di diritto in ciascun » paese, o in ciascun Tribunale, l'abitudine su cui si è di giudicare in tale o tal altro » modo una quistione, ed una serie di giudicati uniformi che costituiscono un uso » sopra una medesima questione. — La Giurisprudenza ha dunque propriamente due

consentanei alla ragione, ed intrapresi dai cittadini nella persuasione della loro morale necessità (1).

§ 2.

Pandect. *lib.* I, *tit.* 3. *De legibus, senatusque consultis, et longa consuetudine.*

Cod. *lib.* VIII, *tit.* 53. *Quæ sit longa consuetudo.*

§ 3.

Brunner (Jnh. Samuelis) *De consuetudine.*
Busche (Ger. V. D.) *De consuetudine.*
Carmois (Ludevici) *Bellum legale inter leges et consuetudines.*
Clasen (Danielis) *De consuetudinibus.*
Conradi (Fr. C.) *De consuetudine legem haud eincente.*
Curtii (Rochii) *Tractatus de statutis, sive, de consuetudine.*
De Luca (Jnh. Bapt.) *Theatrum veritatis et justitiæ.* — V. l' indice generale.
Eichelii (Johannis) *Disput. inaug. de pravis et irrationalibus consuetudinibus.*
Gerstaecker (F. C.) *Supplemento alla teoria del gius consuetudinario.*
Grassadi (Pauli) *Conclusiones de consuetudinis natura, causis, effectibus.*
Guillaume (G. N. C.) *Dissertazione teorico-pratica della dottrina giuridica della consuetudine.*
Gutzana, *Del gius consuetudinario.*
Hans (E. A.) *Sull' importanza della giurisprudenza dei tribunali.*
Hofacker, *De jure consuetudinario.*
Kall (J. Ch.) *Observationes de jure non scripto.*
Kloters (G.) *Saggio d' un supplemento alla teoria del gius consuetudinario.*
Laasenius (Jacobi) *De jure non scripto.*
Meuara, *Schizzo di una giusta teoria del gius consuetudinario.*
Puchta (G. F.) *Diritto consuetudinario.*
Salazar (Petri) *De usu et consuetudine.*
Scapii (Antonii) *Tractatus juris non scriptis etc.*
Schmier (C. F. E.) *Saggio d' una teoria del gius consuetudinario, secondo le leggi Romane, Canoniche e Sassoni.*
Schweizer (C. G.) *De consuetudine.*

« oggetti; l'uno che è la cognizione del diritto, l'altro che consiste a farne l' applicazione. — Giustiniano la definisce — divinarum ac humanarum rerum notitia, justi atque injusti scientia: — egli s' insegna con ciò che la scienza perfetta del diritto non consiste semplicemente nella conoscenza delle leggi, delle consuetudini, e degli usi, ma che essa richiede egualmente una cognizione generale di tutte le cose, tanto sacre che profane, alle quali le regole della giustizia e della equità possono applicarsi. — Pertanto, la Giurisprudenza abbraccia necessariamente la cognizione di tutto ciò che appartiene alla religione, perocchè uno de' primi doveri della giustizia, è di servirle d' appoggio, di favorirne l' esercizio, di allontanare gli errori che potrebbero turbarlo, e di opporsi a tutto quello che potrebbe rivolgersi in dispregio della religione e dei suoi misteri. — La Giurisprudenza esige similmente la cognizione della geografia, della cronologia e della storia; perciocchè non possono ben intendersi il diritto delle genti e la politica, senza distinguere i paesi ed i tempi, senza conoscere i costumi delle diverse nazioni, e le rivoluzioni che sono avvenute nei loro governi; e non si può ben conoscere lo spirito di una legge, senza sapere chi vi ha dato moto, ed i cangiamenti che vi sono stati fatti. — La conoscenza di tutte le altre scienze e di tutte le arti e mestieri, del commercio e della navigazione, entra similmente nella Giurisprudenza, non essendovi alcuna professione la quale non sia soggetta ad una certa polizia dipendente dalle regole della giustizia e dell'equità. — Tutto ciò che riguarda lo stato delle persone, i beni, i contratti, le obbligazioni, le azioni ed i giudizii, spetta anche alla Giurisprudenza. — Le regole che costituiscono il fondamento della Giurisprudenza, si attingono da tre diverse sorgenti: dal *Diritto naturale*, dal *Diritto delle genti*, e dal *Diritto civile*. » Così il *Merlin*, *Repert. di Giurispr.* a questa voce.

(1) *Cicerone*, *De invent.* II, 22: Consuetudinis jus esse putatur id, quod voluntate omnium sine lege vetustas comprobavit. — *Ulp. Fragm. pr.* § 4 Mores sunt tacitus consensus populi, longa consuetudine invveteratus.

Sendemann, *Rivista delle teorie sul diritto consuetudinario.*
Velsmar (L.) *Supplementi alla teoria della consuetudine.*
Zeanervi (Jnh. Francisci) *Tractatus de moribus majorum et longa consuetudine.*

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sezione unica. *Quando si debba ricorrere, o no, alla Consuetudine, e come questa si costituisca.*

SEZIONE UNICA.

Quando si debba ricorrere, o no, alla Consuetudine, e come questa si costituisca.

1. Nella mancanza di legge che investa un caso particolare, convien ricorrere alla Consuetudine. — *Leg.* 32. *ff. De leg.* — *Tes. del F. Tosc. tom.* 2. *dec.* 1. *n.* 13.

2. Deve del tutto osservarsi la Consuetudine di giudicare, mentre costituisce un Gius efficace eguale alla legge scritta. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 78. *n.* 4; *e dec.* 89. *n.* 6. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col* 831.

3. E tanto più deve essa osservarsi, quando non è contraria al Gius scritto, ma anzi analoga alla materia di cui si tratta. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2 *dec.* 78. *n.* 3.

4. La Consuetudine ha forza di legge, e prevale talvolta alla legge stessa (1). — *Decis della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 89. *n.* 6.

5. Trattandosi di Consuetudine *contra legem*, essa deve da chi l' allega rigorosamente provarsi, e deve esser giustificata nei precisi termini del caso cui vuolsi applicare, senza che possa ammettersi estensione da caso a caso, e da persona a persona. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p* 2. *col.* 537.

6. È estremo sostanziale e indispensabile della Consuetudine *contra legem* la perfetta uniformità degli atti; e un solo che ne sia contrario o diverso è sufficiente ad elideria o a distruggerla, qualunque esser possa il numero degli atti coerenti. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 537.

7. La Consuetudine contra *legem* deve provarsi da colui che vi fonda la sua intenzione. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 89. *n* 8.

8. Una pratica che si ravvisi animata da una massima contraria ai principii d'universale giustizia e lesiva dei privati diritti, non può, per quanto ripetuta, elevarsi mai al grado di Consuetudine. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 2. *dec.* 208. *n.* 5. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2 *col.* 284.

9. Quando la Consuetudine prevale alla legge la sentenza deve essere conforme alla Consuetudine. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 2. *dec.* 89. *n.* 7.

(1) « .... Quanto poi alla legge non scritta, la quale si dice Consuetudine, non si dubita che questa, quando sia legittima e bene indotta, prevaglia alla legge scritta, per la ragione che risiedendo anticamente la potestà di far le leggi in potere del Popolo, da cui fu data al Principe, può dal medesimo Popolo essere rissunta, non già per atto positivo di fare nuova legge distruttiva di quella che dal legittimo Principe si sia fatta, mentre di questa si ne è spogliato, ma per via di questa legge non scritta, la quale si induce con una lunga osservanza e moltiplicità d'atti uniformi, senza contradizione; atteschè ciò porta, non solamente il tacito consenso del Popolo, che in tal modo viene a rissumere la sua antica potestà; ma porta ancora un implicito consenso del medesimo Principe, con la lunga toleranza di quell' uso, il quale sia contrario alle leggi. » Così il *De Luca* nel *Dottor Volgare, Proemio, cap.* VI, *num.* 1.

Digitized by Google

10. La Consuetudine non ragionevole, non è ammissibile. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 32. n. 10.

11. Non può argomentarsi da una Consuetudine all'altra. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. *vol.* 1. *dec.* 58. n 2

12. Bastano le più piccole differenze perchè la Consuetudine e l'osservanza non possa trarsi da un caso all'altro. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 27. *dec.* 1. n. 21. — *Rot. Rom. in Recent. tom.* 2. *dec.* 489. n. 18. *p.* 9.

13. Un'opinione comune, affinchè possa elevarsi al grado di Consuetudine atta a fare stato quanto la legge stessa, deve essere provata in contraddittorio giudizio, ed oltre a ciò, seguita ed approvata da' Tribunali. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 1. n. 60.

14. I sentimenti dei privati consulenti, dei giudici compromissari, ed anco dei Tribunali di prima Istanza, mancanti della confermatorie dei superiori ed inappellabili magistrati, a che non hanno tutti quei requisiti di formale Consuetudine di giudicare che richiede la *legge* 38 *ff. De leg. et senat. consult. rerum perpetuo judicatorum*, mancano di quell'efficacia che la legge stessa accorda alla Consuetudine. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 4. *dec.* 2. *n.* 10.

15. Quando in forza di più giudicati viene a costituirsi una Consuetudine di giudicare, non è dato altrimenti da quella recedere. — *Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 2. *dec.* 4. n. 2 *e dec.* 33. n. 5. — *Ivi, tom.* 7. *dec.* 33. n. 13. 14. — *Tes. del F. Tosc.* tom. 39. n. 11.

16. La Consuetudine di giudicare si pone in essere anche con soli due giudicati, quando percuotono l'identica questione, ed il caso preciso. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800. vol. 2. *dec.* 78. n. 3.

17. Non v'ha bisogno di giudicati per porre in essere la Consuetudine (*Rot. Tosc. in Thes. Ombros. tom.* 6 *dec.* 56. n. 11.); e questo concetto deve tanto più ritenersi, quando si tratti di Consuetudine ben nota al Principe, la quale spiega anco maggior forza della legge scritta. — *Rot. Tosc. in Florent. præt. exemptionis*, 15 *marzo* 1730. n. 25. — *Ivi, in Florent. emphiteus.* 20 *luglio* 1787. — *Tes. del F. Tosc. tom.* 32. *dec.* 1. n. 62. 63.

GIUS D'ABITAZIONE *vedi* SERVITÙ.
GIUS DI RETORSIONE *vedi* FORESTIERO.
GIUS PATRONATO *vedi* BENEFIZIO.
GIUS QUESÍTO (1).
GRADUATORIA (GIUDIZIO DI).

Preliminari al Titolo.

§ 1. *Definizione.*
» 2. *Citazioni delle Leggi Patrie.*
» 3. *Citazioni del Testo.*
» 4. *Bibliografia del Titolo.*

§ 1.

Dicesi *Giudizio di Graduatoria* quello che ha per oggetto di determinare l'ordine, col quale ciascuno dei creditori, concorrenti sul prezzo d'una stessa cosa, sarà chiamato nella repartizione del prezzo, a seconda delle causa di profereoza (1) che si verificheranno fra i creditori medesimi.

§ 2.

— *Leg de' 2 maggio* 1836, *dall'art.* 9 *al* 19 *inclus., e dall'art.* 46 *al* 58 *inclusive.* — *Leg. de' 7 gennaio* 1838. — *Circol. de' 9 febbraio* 1839. — *Notif. de' 2 aprile, anno detto.*

§ 3.

Pandect. *lib* XLII, *tit.* 5. *De rebus auctoritate judicis possidendis, seu vendundis.*

Cod. *lib.* VII, *tit.* 72. *De bonis auctoritate judicis possidendis, seu venundandis, et de separationibus bonorum:* tit. 73. *De privilegio fisci:* tit 74. *De privilegio dotis.*

§ 4.

Bradiat Saint-Paix, *Cours de procédure civile.* — V ivi, *De l'ordre.*

---

che la moderna giurisprudenza ha avuto occasione di stabilire, intorno all'indole dei diritti quesiti:

— 1. I diritti quesiti sono definitivamente acquistati avanti l'emanazione della nuova legge, che vi oppone al godimento dei medesimi diritti. — *Tes. del F. Tosc tom* 5. *dec.* 12. n. 10.

— 2. La prescrizione solamente principiata, non costituisce un jus quesito — *Tes. del F. Tosc. tom.* 5. *dec.* 12. n. 14.

— 3. I diritti facoltativi derivanti dalla legge, o dall'uomo, non rivestono il carattere di quesiti, finchè non siano stati dedotti all'esercizio — *Tes. del F Tosc. tom.* 7 *dec.* 2. n. 2. — *Ivi, tom* 8. *dec* 2 n. 17. — *Ivi, tom.* 15 *dec* 24 n. 16. — *Ann di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 294.

— 4. Quando, in forza di un contratto, o per causa di un contratto, si è per disposizione di legge quesito un diritto a favore di un terzo, questo non può esergli tolto senza il suo consenso. — *Decis. della Rot. Fior. serie del* 1800 *vol.* 2. *dec.* 121. n. 6.

— 5. La caducità e la privazione di un diritto quesito non si presume giammai, nè può ammettersi, ove non sia letteralmente ordinata ed in qualunque caso deve nel dubbio escludersi. — *Rot. Tosc. av. Magonio, dec.* 50. n. 40 — *Tes. del F. Tosc. tom.* 7. *dec.* 14. n. 8 9. — *Ivi, tom.* 15. *dec.* 1. n. 30. — *Ann di Giuris. an.* 4 *p.* 2 *col.* 658-659. — *Rot. Rom. av. Olivat. dec.* 529. n. 10. — *Fusar. De subtilit. disc.* 746 n. 15.

— 6. Se la legge non toglie un diritto, quesito prima della sua pubblicazione, esercita peraltro il suo impero sopra i diritti incominciati. — *Tes. del F. Tosc tom.* 5. *dec.* 12. n. 12.

(1) Le cause di prelazione, che la legge riconosce a pro d'alcuni creditori concorrenti sul prezzo d'una stessa cosa, sono i PRIVILEGII e le IPOTECHE. — I *creditori privilegiati*, qualunque sia l'indole del privilegio che loro compete, sono costantemente preferiti ai *creditori ipotecarii*, perchè il fonte che tali crediti hanno meritato dalla legge, non lo derivano dalla sola *anteriorità del tempo*, ma *dalla causa* istessa, che dava vita ai medesimi (V. l'*art.* 7 della nostra *legge ipot.*; e la *leg.* 32, *ff. De reb. auctoritate judicis possid., seu vend.* — Ivi — PRIVILEGIA, NON EX TEMPORE ESTIMANTUR, SED EX CAUSA). Ed oltre a ciò, avuto riguardo *alle cause più o meno meritevoli di preferenza* che determinarono il favore della legge a pro delle diverse specie dei crediti suddetti, la legge medesima ha stabilito l'ordine di prelazione da osservarsi *anco fra i singoli creditori di questa classe*, che non ammette *mai concorrenza per contributo*, se non quando i diritti di più creditori privilegiati dipendono dalla stessa causa e da un medesimo titolo (V. l'*art.* 51 della cit. *leg. ipot.*; la *leg.* 32, *ff.* tit. cit. di sopra); perocchè in tal caso *concurrunt*, come si esprime il Baldo sulla leg 38, ff. Communi dividundo, *duæ virtutes pari potentiæ, et tantum juris habet una ad resistendum, quantum altera ad obtinendum.* — Vengono poi i *creditori ipotecarii*, ai quali la legge ha accordato una costante prelazione su tutti i creditori *chirografarii*, fissando inoltre anco l'ordine di preferenza col quale ciascuno dei creditori ipotecarii sarà chiamato, di fronte agli altri della medesima classe, nella repartizione del prezzo; e che viene determinato dalla *priorità del tempo* in cui la respettiva ipoteca *divenne efficace di fronte ai terzi* per mezzo dell'*inscrizione* (V. l'*art.* 56 della cit *leg ipot*, il cui disposto è fondato sul medesimo principio « *qui potior est tempore, potior est jure.* »). — Vengono finalmente i *creditori chirografarii*, che, vinti sempre nel concorso dai creditori *privilegiati* ed *ipotecarii*, e privi di qualunque diritto di prelazione a riguardo d'ogn'altro creditore della propria classe, sono chiamati, *per contributo* ed *in proporzione dei loro crediti* respettivi, alla repartizione del prezzo residuale.

(1) Dicesi *Jus quesito*, qualunque diritto legittimamente competente ad alcuno, che da questi sia già stato definitivamente dedotto all'esercizio. — Ecco ciò

Carré, *Lois de la procédure civile.* — V. l'indice alfab. alla voce *Ordre.*

Dagan et Delaporta, *Le nouveau Ferrière, ou Dictionnaire de droit et de pratique.* — V. la voci *Graduato, Graduazione.*

Dalloz, *Jurisprudence du XI siècle.* — V. le voci *Graduato, Graduazione.*

Da Jouy, *Principe sur les droits des gradués.*

Favart de Langlade, *Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative.* — V. la voce *Ordre.*

Guyot, *Répertoire de jurisprudence.* — V. le voci *Graduato, Graduazione.*

Mackeldey (F.) *Manuale di diritto romano.* — V. il lib. V, *Del concorso dei creditori.*

Merlin, *Repertorio di Giurisprudenza.* — V. le voci *Graduato — Graduazione di creditori.*

Paillet (J. B.) *Code de procédure civile.* — V. ivi le sue note, dall'art. 749 al 779 inclus.

Persil, *Questions sur les hypothèques.* — V. ivi, *Ordre.*

Piales, *Traité de l'expectative des gradués.*

Pigeau, *Commentaire sur le Code de procédure.* — V. l'indice alfab. alla voce *Ordre.*

SOMMARIO DELLE MATERIE

COMPRESE IN QUESTO TITOLO.

Sez. I. *Indole e limiti dei giudizii d'ordine; relativa competenza dei Tribunali; e diritto a provocare o ad impedire la prosecuzione di tali giudizii.*

Sez. II. § 1. *Della notificazione del decreto che apre il giudizio di Graduatoria, e delle citazioni al giudizio medesimo.*

§ 2. *Del termine assegnato ai creditori per domandare collocazione nella Graduatoria.*

§ 3. *Della collocazione nella Graduatoria, e dei suoi effetti.*

§ 4. *Dei frutti riguardanti il prezzo da distribuirsi.*

§ 5. *Delle spese che debbono, o no, portarsi a carico del prezzo da distribuirsi, e della loro repartizione.*

§ 6. a) *Del procuratore incaricato di compilare il progetto della Graduatoria.*

b) *Della notificazione dell'eseguita esibizione del progetto, e del termine assegnato ai notificati per opporsi al medesimo.*

§ 7. *Delle eccezioni che sono, o no, ammissibili nei giudizii d'ordine.*

§ 8. *Della comparsa tardiva, o mancata, e degli effetti che ne conseguono per la medesima.*

§ 9. *Della pubblicazione e notificazione della sentenza Graduatoria, e degli effetti di tale sentenza.*

§ 10. *Dei giudizii d'ordine o mandato di pagamento, inetituiti, pendente l'appello della sentenza Graduatoria, dai creditori non pregiudicati dall'appello medesimo.*

§ 11. *Dell'esecuzione della sentenza Graduatoria.*

SEZIONE I.

INDOLE E LIMITI DEI GIUDIZII D'ORDINE; RELATIVA COMPETENZA DEI TRIBUNALI; E DIRITTO A PROVOCARE O AD IMPEDIRE LA PROSECUZIONE DI TALI GIUDIZII.

1. Nei giudizii di Graduatoria il Tribunale non è richiamato che ad assegnare a ciascun creditore il grado che per giustizia gli compete, nè possono le relative dichiarazioni essere trattenute dall'esame e discussione di titoli che il comun debitore abbia da contrapporre al creditore graduabile per altre dipendenze; dovendo tali ispezioni riservarsi al successivo giudizio esecutoriale di liquidazione del respettivo dare ed avere. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 766.

2. Le questioni che interessano la natura o la quantità del credito, per cui ciascun dei creditori domanda collocazione nel giudizio di Graduatoria, debbono esaminarsi o definirsi nello stesso giudizio, nè possono, coloro che hanno interesse di contrastare le relative domande, pretendere di differire l'esperimento dello respettivo ragioni ad altri giudizii. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 458.

3. Le dispute emergenti nei giudizii di Graduatoria devono per la continenza di causa trattarsi e risolversi dal Tribunale stesso, da cui la relativa sentenza d'ordine fu pronunziata. — *Ann. di Giuris an.* 1. *p.* 2. *col.* 836.

4. Emanata una sentenza Graduatoria, le contestazioni che possono insorgere sull'esecuzione di quelle non possono riguardarsi come complessivo del giudizio con quella ultimato, all'effetto di prorogare la competenza dei vicarii regii o potestà oltre i limiti prescritti dal regio Motuproprio del 2 agosto 1838. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col* 615. — *Ivi, an.* 3. *p.* 2. *col.* 489.

5. Una volta che è stato aperto ed è pendente un giudizio di Graduatoria, tutte le ragioni di convenienza e di giustizia reclamano che ogni disputa sul modo più regolare da seguirsi nella distribuzione del prezzo ed alle ragioni di preferenza fra i respettivi creditori, vanga a quel giudizio rinviata per essere ivi trattata o decisa con pieno effetto di cosa giudicata di fronte a tutti gl'interessati. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 798.

6. Quando l'aggiudicatario d'un fondo proceda al deposito del prezzo, il di cui ritiro rimane condizionato (per il concordato fra esso e i creditori), all'effettuazione del giudizio di Graduatoria o all'adempimento di forme atte a produrne gli effetti, non può dirsi mancante d'interesse a vigilare sull'erogazione del prezzo e a promuovere egli stesso il giudizio di Graduatoria. — *Ann. di Giuris. an.* 2. *p* 2 *col.* 169.

7. Non può controvertersi veste legittima per opporsi al proseguimento del giudizio di Graduatoria, e per contestarne la irregolarità, a chiunque figura fra i creditori di quello a carico del quale si distribuisce il prezzo, finchè una dichiarazione non abbia esclusa in lui tale qualità. — *Ann. di Giuris. an* 10. *p.* 2. *col.* 659.

SEZIONE II.

§ 1.

DELLA NOTIFICAZIONE DEL DECRETO CHE APRE IL GIUDIZIO DI GRADUATORIA, E DELLE CITAZIONI AL GIUDIZIO MEDESIMO.

1. La notificazione dei decreti introduttivi del giudizio di Graduatoria, deve farsi al debitore, al terzo possessore, ed a tutti i creditori inscritti, cioè ai loro procuratori per quelli che li abbiano eletti, ed al domicilio delle loro inscrizioni per gli altri (1). — *Leg. de' 7 gennaio* 1838, *art.* 132. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 2. *col.* 187.

2. È regolare e valida la notificazione ai creditori iscritti del decreto di apertura del giudizio di Graduatoria, quando è fatta al domicilio da essi eletto nelle respettive loro inscrizioni. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 367.

(1) Questo Decreto, oltre la notificazione di cui sopra, deve essere inserito nel Giornale giudiziario, o nella Gazzetta della capitale.

Digitized by Google

3. È pure regolare e valida la notificazione del decreto d'apertura del giudizio di Graduatoria, al domicilio eletto dal creditore originario, ancorchè posteriormente la cessione da esso fatta del credito e dell'ipoteca, ogni qualvolta il cessionario ha trascurato d'esprimere uno speciale domicilio nella voltura a trasporto dell'inscrizione in cui fu surrogato. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 567.

4. È questione se dopo la legge del 7 gennaio 1838 le notificazioni e citazioni da trasmettersi ai creditori nelle vendite all'incanto e nei giudizii d'ordine si limitino ai soli creditori inscritti contro il debitore espropriato e suo immediato autore, o si estendano a tutti i creditori che nel corso di cento anni siano iscritti contro gli autori anteriori a quello dal quale ha causa il debitore. Tuttavolta, nei giudizii di Graduatoria posteriori alla Legge del 7 gennaio 1838, debbono citarsi quei creditori soltanto che furono individualmente notificati della vendita all'incanto del fondo di cui si distribuisce il prezzo, avvenuta prima che quella legge si promulgasse.— *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 880.

5. La legge regolatrice dei giudizii esecutivi, non prescrivendo la citazione del liberatario al giudizio d'ordine, nè la notificazione al medesimo del decreto di apertura di Graduatoria, ma solamente, e senza comminazione di nullità, la notificazione dell'esibito progetto, viene a riconoscere un interesse nel liberatario per intervenire al relativo giudizio, ma non lo considera qual parte necessaria ed integrante del medesimo in modo che la di lui citazione ne costituisca un sostanziale estremo. (confr. *Ann. di Giuris.* an. 10. *p.* 2. *col.* 197.) — *Ann. di Giuris. an. cit. p.* 1. *col.* 250-251.

6. Qualunque essere possano la sorte e gli effetti dell'ipoteche state impresse dal liberatario sul fondo da lui acquistato all'incanto, nell'intervallo fra la liberazione e la rivendita a suo carico e rischio eseguita, non può contrastarsi il diritto e l'interesse nel successivo liberatario, a che le giudiciali dichiarazioni intorno alle dette ipoteche abbiano luogo nel contraddittorio dei creditori iscritti dal liberatario precedente, e che ancora questi perciò vengano citati insieme coi creditori del debitore espropriato al giudizio di Graduatoria, per la distribuzione del prezzo di rivendita. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2. *col.* 797.

7. È contro ogni principio di diritto il pretendere che nei giudizii d'ordine, provocati dal cessionario d'un credito, deva citarsi il cedente, perchè di fronte ai terzi queste due persone non hanno che una sola e indivisa rappresentanza. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 409.

§ 2.

DEL TERMINE ASSEGNATO AI CREDITORI PER DOMANDARE COLLOCAZIONE NELLA GRADUATORIA

1. Di fronte all'espresso e chiaro disposto della Legge Toscana ne' giudizii esecutivi, i creditori che vogliono ottenere collocazione nella sentenza Graduatoria, devono domandarla e produrre i loro titoli di credito, nel termine loro assegnato col decreto che apre il giudizio d'ordine, o almeno otto giorni prima della spirazione del termine da assegnarsi al procuratore della Graduatoria, all'esibizione del progetto. — Scorsi questi termini, non rimane ai creditori medesimi altro diritto che quello di provvedersi in via d'appello, nè può esser loro concesso di comparire in linea d'opposizione al progetto esibito, per ottenere, come opponenti, quella collocazione che avrebbesi dovuta loro denegare in via di domanda. — *Ann. di Giuris. an.* 6 *p.* 2. *col.* 1179.

2. Il termine del mese assegnato dalla Legge del 7 gennaio 1838 (art. 131-132) ai creditori a dedurre i loro titoli di credito sul fondo di cui si distribuisce il prezzo, non decorre che dal giorno del rapporto dell'ultima notificazione ai creditori medesimi. Quindi mal fondato si ravvisa il rigetto della domanda di qual creditore che è comparso dopo l'esibizione del progetto, ogni qual volta risulti che al giorno della comparsa non era il termine predetto interamente decorso in rapporto a tutti i creditori notificandi. — *Ann. di Giuris* an. 4. *p.* 2. *col.* 868-869.

3. Non può accogliersi la domanda di collocazione in Graduatoria, esibita dopo i termini stabiliti dagli articoli 131, 132, 135, della Legge del 7 gennaio 1838; per altro, la domanda stessa deve essere accolta nel giudizio d'appello della sentenza Graduatoria, quando sia intrinsecamente giusta e ben fondata; e in questo caso si accordano anche quelle spese di collocazione a cui i creditori avrebbero avuto diritto, se fossero tempestivamente comparsi in prima istanza. — *Ann. di Giuris. an.* 7. *p.* 2 *col.* 569. — *Ivi, an.* 8. *p.* 2. *col.* 329.

§ 3.

DELLA COLLOCAZIONE NELLA GRADUATORIA, E DEI SUOI EFFETTI.

1. Trattandosi di giudizii di Graduatoria, è innegabile l'interesse e il conseguente diritto, che hanno tutti i creditori ipotecarii o chirografarii del comune debitore, di comparire e di prendervi parte, o per ottenere rango sul prezzo, o per sorvegliare alla legittima distribuzione del medesimo (*Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 1006. — *Persil. Regim. hypot. art.* 2166. *n.* 20. — *Sirey, Collez. dec. della Corte di Cassazione di Francia de' 10 aprile* 1838, *p.* 1. *col.* 298. *ediz. di Bruxelles*). Questo diritto a favore del creditore semplicemente chirografario si desume in modo più speciale, ed è riconosciuto dagli articoli 1 e 2 della Legge del 2 maggio 1838, e dall'articolo 932 del Regolamento di Procedura. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 295.

2. Anco ai creditori mancanti d'ipoteca sul fondo del quale si distribuisce il prezzo, è dovuta la collocazione che da essi domandasi nella classe dei chirografarii, indipendentemente da ogni esame colla utilità o non utilità possibile di tal collocazione, di fronte alla continenza del prezzo posto in distribuzione. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 1188.

3. Nessuna ragione di differenza concorre fra la Graduatoria che forma seguito e compimento di un giudizio di espropriazione forzata, e la Graduatoria che tien dietro ad una vendita volontaria susseguita da purgazione, essendo identico lo scopo ed eguali le norme regolatrici dell'una e dell'altra; e però non v'è plausibile motivo per ammettere il creditore chirografario soltanto nella prima, ed escluderlo dalla seconda. — *Ann. di Giuris. an.* 8. *p.* 2. *col.* 295.

4. Non è ammissibile il concetto d'una collocazione virtuale in un grado anteriore e più utile, di fronte ad una collocazione esplicita in un grado posteriore e meno utile. — *Ann. di Giuris.* an. 5. *p.* 2. *col.* 635.

5. È della natura dei giudizii di Graduatoria, che nella deficienza di prova del credito non si possa con collocazioni eventuali per un credito da giustificarsi indurre dei vincoli al libero ritiro del prezzo, a pregiudizio dei creditori realmente ed utilmente collocati. — *Ann. di Giuris.* an. 5. *p.* 1. *col.* 907.

6. Nei giudizii d'ordine si domanda utilmente collocazione eventuale per i capitali corrispondenti all'annue respondenti dovute. — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 2. *col.* 411.

7. Nel difetto di ogni giustificazione che dimostri la sufficienza dei fondi ceduti, o livellari, a somministrare piena sicurezza dei crediti e diritti dei creditori censiti e dei domini diretti, da rendere superfluo l'esercizio dell'ipoteca generale suzidiaria, tacer debbe ogni equitativa ragione per denegare ai creditori medesimi una collocazione eventuale sul restante del patrimonio del debitore. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 1187-1188.

Digitized by Google

8. La collocazione che un creditore ipotecario inscritto abbia ottenuta in una Graduatoria del suo debitore, non può essergli d'ostacolo e intervenire a domandarla in una Graduatoria diversa, ma può solo renderne subordinato il pagamento al rendimento di conti della precedente ottenuta collocazione. — *Ann. di Giuris.* an. 5. p. 2. col 1046.

9. La collocazione accordata al creditore in una o più sentenze Graduatorie emanate a carico del suo debitore non prova l'avvenuta sodisfazione del di lui credito, ma dee il debitore, che con tale eccezione pretende respingerlo da un nuovo giudizio d'ordine, farne la completa giustificazione. — *Ann. di Giuris.* an. 11. p. 2. col. 683.

10. La subaraduazione al creditore che ottiene collocazione in una sentenza Graduatoria non opera più che il sequestro del credito, e non attribuisce titolo di prelazione fra più concorrenti. — *Ann. di Giuris.* an. 10. p. 2. col. 9.

11. Qualunque possano essere le anteriorità o le posteriorità dei crediti che il compratore d'un fondo abbia dimessi con il prezzo del fatto acquisto, desse non l'autorizzano ad opporsi in genere alle istanze di collocazione fatte da altri creditori, ma a domandare quel grado ad essi prelativo che gli competa con le ragioni dei creditori dimessi. — *Ann. di Giuris.* an. 11. p. 2. col. 683.

12. Al venditore che ha stipulato il riservo di dominio, ed ha acquistato per le leggi vigenti all'epoca del contratto l'ipoteca generale sui beni del compratore, è dovuta una doppia collocazione da produrre però un solo effetto. — *Ann. di Giuris.* an. 5. p. 2. col. 964.

13. Il giudizio di liquidazione di legittima non è conciliabile con l'indole esecutiva del giudizio di Graduatoria; la illiquidità della medesima non può essere d'ostacolo alla di lei collocazione. — *Ann. di Giuris* an. 8. p. 2. col. 168.

14. La condizione apposta dai contraenti o dal giudice all'esigibilità d'un credito, se può renderlo eventuale, non impedisce però al creditore di esercitare i propri diritti e farlo valere nel giudizio d'ordine, e tanto in prima che in seconda istanza. — *Ann. di Giuris.* an. 11. p. 1. col. 136-137.

15. Quando il titolo per cui il creditore ha domandato collocazione in Graduatoria è liquido e sradato, non può il debitore pretendere che sia trattenuta l'esigibilità dall'eventualità di un credito incerto e litigioso. — *Ann. di Giuris.* an 11. p. 2. col. 600.

16. Quando il credito per cui vien domandata collocazione in Graduatoria non è liquido o di facile liquidazione, deve farsi riservo delle sue ragioni alla parte che l'ha domandata per farne esperimento in separato giudizio. — *Ann. di Giuris* an. 11. p. 2. col. 240.

17. Nei giudizii di Graduatoria, ciascun creditore che domanda collocazione sul prezzo distribuibile, riveste la qualità di attore, ed è tenuto a provare la sua intenzione di fronte al debitore espropriato per ciò che riguarda il credito, e di fronte agli altri creditori concorrenti per ciò che riguarda il titolo di prelazione. — *Ann. di Giuris.* an. 8. p. 2. col. 1091.

18. Anco i creditori collocati in grado di disperata esazione hanno un interesse, comunque eventuale, ad opporsi ai precedenti gradi, onde diminuire la massa dei creditori anteriori, e restringere il numero dei concorrenti sul prezzo di altri beni del comun debitore. — *Ann. di Giuris.* on. 4. p. 2. col. 980.

19. Qualunque creditore che ha ottenuta collocazione in una sentenza Graduatoria, ha diritto e interesse d'intervenire al nuovo giudizio d'esecuzione immobiliare che si faccia sopra altri beni del suo debitore, finchè non sia dimostrato che il grado al medesimo accordato fosse utile a pagamento. — *Ann. di Giuris.* on. 6. p. 2. col. 197-198.

20. Il creditore collocato ultimente nella sentenza colla quale viene distribuito il prezzo dei beni del suo debitore, non può lasciare inesegoita la sentenza Graduatoria e convolare ad altra esecuzione, finchè non ha esaurito i mezzi spediti e facili che la legge gli accorda per esigere dal detentore del prezzo il suo pagamento. — *Ann. di Giuris.* an. 11. p. 2. col. 165.

21. Non è dato al creditore comparso nel giudizio di Graduatoria e collocato nella sentenza di distribuzione del prezzo, di dedurre la nullità della sentenza medesima per difetto di citazione di creditori che si pretenda aver diritto a concorrere sul prezzo medesimo. — *Ann. di Giuris.* an. 2. p. 2. col. 916.

22. Il creditore collocato in Graduatoria, che non ha preso parte al giudizio d'appello da altro creditore introdotto, non può fare istanze dirette a richiamare il Tribunale superiore a conoscere del merito dell'appello, ma solo, e tutto al più, provocare un assegnamento di termine ai contendenti a proseguire l'iniziato giudizio. — *Ann. di Giuris.* an. 6. p. 2. col. 243.

§ 4.

DEI FRUTTI RIGUARDANTI IL PREZZO DA DISTRIBUIRSI.

1. Al creditore collocato per un credito, o per legge o per convenzione fruttifero, devonsi nel medesimo grado della sorte tre annate d'interessi, computabili con ordine retrogrado dal giorno o dell'avvenuta liberazione del fondo al pubblico incanto nelle vendite coatte, o della verificata irrotrattabilità del prezzo nelle vendite volontarie, e successivamente i posteriori, *senza limitazione di tempo*, fino all'esecuzione della sentenza Graduatoria. — *Ann. di Giuris.* an. 5. p. 2. col. 355. — *Ivi*, an. 9. p. 2. col. 343.

2. Allorquando il compratore privato si è obbligato nel contratto di rappresentare ai creditori del venditore, i frutti del prezzo convenzionale dal giorno del fatto acquisto, è da questo giorno, e non da quello dell'introdotto giudizio di purgazione d'ipoteche, che se ne dee ordinare nella sentenza Graduatoria la distribuzione insieme col prezzo. — *Ann* di *Giuris.* on. 11. p. 2. col. 78.

3. La massima giurisprudenziale, per la quale è stabilito che al creditore collocato in Graduatoria devonsi nello stesso rango dei capitali, oltre le annate d'interessi comprese per disposizione di legge nell'inscrizione, quelle ancora decorso dopo l'aggiudicazione (*Troplong, Des hypot. art.* 2151, § 697 *bis et art.* 644 *bis.* — *Pailliet, Monael de droit civil, art.* 2151, *nota al n.* 4.), non può trovare congrua applicazione in tutti quei casi nei quali cessò nell'aggiudicatario, o per legge o per patto, l'obbligo di corrispondere i frutti. — *Ann. di Giuris.* an. 5. p. 2. col. 697.

4. Le quattro annate di frutti, comprosa la corrente, per le quali la legge ipotecaria accorda collocazione in Graduatoria al creditore con l'inscrizione del capitale, sono quelle antecedenti alla trascrizione della domanda di vendita fatta dal creditore espropriante all'ufizio della conservazione delle ipoteche, e non quelle antecedenti alla liberazione del fondo espropriato. — *Ann. di Giuris.* an. 10. p. 2. col. 359-360; *e col.* 736.

5. La limitazione dei frutti alle sole tre annate e alla corrente è stata indotta dallo Statuto ipotecario toscano, al pari che dal Codice francese, nella veduta di tutelare l'interesse di tutti i creditori, il quale sarebbe grandemente compromesso, ove fosse lecita una collocazione illimitata per il titolo di frutti senza che di essi constasse per mezzo di sua inscrizione. — *Ann. di Giuris.* an. 9. p. 2. col. 345.

6. I frutti immobilizzati dei beni si rilangono qual parte integrale da' beni medesimi: conseguentemente, una volta che dalla sentenza Graduatoria è stato stabilito il modo della erogazione del

Digitized by Google

prezzo, deesi sulle norme della medesima procedere alla distribuzione dei frutti senza bisogno di rinnovarla. — *Ann. di Giuris.* an. 11. p. 2. col. 47.

7. La domanda di collocazione non è diretta a costituire in mora il debitore; quindi non dal giorno di quella, ma bensì dal giorno dell'ottenuta collocazione, acquista il creditore che soffre ritardo nel pagamento a suo favore ordinato dalla sentenza, il diritto agli interessi moratorii. — *Ann. di Giuris.* an 6. p. 2. col. 814.

8. La necessità riconosciuta dal Tribunale di nominare un perito calcolatore all'affetto di portare ad esecuzione una sentenza Graduatoria, dimostra abbastanza la difficoltà pel debitore di potorla eseguire, e somministra argomento validissimo per assolverlo dalla mora al pagamento dei creditori collocati, e quindi dall'obbligo di corrispondere i frutti sui capitali per loro natura infruttiferi. — *Ann. di Giuris.* on. 9. p. 2. col. 515.

9. Quando il credito, per cui il liberatario del fondo di cui si distribuisca il prezzo domanda collocazione nel giudizio di Graduatoria, è certo e liquido, non può a di lui carico ordinarsene la compensazione col debito dei frutti non immobilizzati, per avventura esistenti in sue mani; ma può tutt'al più subordinarsi il pagamento del credito, che il liberatario deva a sè stesso, all'approvazione del rendimento di conti cui possa esser tenuto per tali frutti. — *Ann. di Giuris.* on. 11. p. 2. col. 897.

10. Non possono ricusarsi i frutti sulle somme pagate dal compratore prima della sentenza Graduatoria, ogni volta che vengono posti a suo carico i frutti civili sull'intiero prezzo dei fondi acquistati. — *Ann. di Giuris.* an. 10. p. 2. col. 722.

§ 5.

DELLE SPESE CHE DEBBONO, O NO, PORTARSI A CARICO DEL PREZZO DA DISTRIBUIRSI, E DELLA LORO REPARTIZIONE.

1. Quel creditore che ha omesso di domandare collocazione nella Graduatoria in prima Istanza, può domandarla in appello, ma deve sopportare le spese del nuovo Giudizio cui ha dato luogo, meno quelle che gli sarebbero state necessarie, se avesse in prima Istanza proposte le sue domande. — *Ann. di Giuris.* an. 2. p. 2. col. 686. — *Ivi*, on. 3. p. 2. col. 376. — *Ivi*, an. 6. p. 2. col. 1179 1180. — *Ivi*, an. 7. p. 2. col. 567. — *Ivi*, an. 11. p. 2. col. 467.

2. Quando le domande dell'appellante nel Giudizio d'esecuzione di Graduatoria non hanno incontrato opposizione, e sono state accolte dal Tribunale, è giusto e regolare che le spese fatte dall'appellante siano a lui refuse dalla massa distribuibile, a differenza del caso in cui abbiano trovato opposizione, giacchè allora è a carico degli opponenti succumbenti che deve portarsi la refusione delle spese. — *Ann. di Ginris.* an. 6. p. 2. col. 528-529.

3. Se avvenga che la decisione sugli interposti appelli renda soperflua l'accoglienza delle domande d'ordino di pagamento fatte dai creditori le di cui collocazioni non ne sono rimaste investite (*vedi il num. 3 del § 10. di questo tit.*), le spese fatte in tempo utile da detti creditori debbono esser loro refuse dagli aggiudicatarii e detentori dei prezzi, in quei gradi e con quei privilegi ed ipoteche alle respettive collocazioni ioerenti. — *Ann. di Ginris.* an. 11. p. 2. col. 441.

4. Le spese occorse in un giudizio di Graduatoria, le quali sono ridondate a vantaggio generale de' creditori e degl'interessati tutti, debbono portarsi a carico del prezzo distribuibile; mentre al contrario le spese occasionate da opposizione o domande riconosciute insussistenti debbono sopportarsi da coloi che le ha promosse. — *Ann. di Giuris.* an. 8. p. 2. col. 229.

5. L'obbligo di sopportare le spese del giudizio di Graduatoria, ove sia portato a carico dell'aggiudicatario, non si estende alle spese necessarie per il decreto d'ordino di pagamento, reso per avventura necessario dall'appello di uno o più creditori che faccia ostacolo all'esecuzione della sentenza di Graduatoria. — *Ann. di Giuris.* on. 3. p. 2. col. 865.

6. Il creditore che ha domandato collocazione nel grado che di ragione se gli compete, non può essere astretto a soffrire le spese fatte dai creditori concorrenti per ottenere la correzione della sentenza che gli accordò una collocazione non chiesta e non dovuta. — *Ann. di Giuris.* an. 3. p. 2. col. 780.

7. Le spese fatte da un creditore per opporsi ad una collocazione irregolarmente e senza esame di titolo progettata dal diratore della Graduatoria, vengono giustamente portate a carico del prezzo distribuibile, salvo il diritto a chi ne rimanga pregiudicato ad ottener rimborso contro chi di ragione. — *Ann. di Giuris.* an. 3. p. 2. col. 376. — *Ivi*, an. 4. p. 2. col. 614.

8. Le spese necessarie, onde ottenere nel giudizio d'appello le correzioni della sentenza Graduatoria, devono sopportarsi da quello che ha trascurato d'opporsi al progetto, a di dedurre le ragioni che a lui competevano. — *Ann. di Giuris.* an. 2. p. 2. col. 546. — *Ivi*, an. 5. p. 2. col 698.

9. Quando più sono i fondi dei quali si distribuisce il prezzo, le spese del giudizio di Graduatoria sono repartibili proporzionatamente su i prezzi respettivi. — *Ann. di Giuris.* an. 4. p. 2. col. 12.

10. Quando i beni, dei quali si distribuisce il prezzo con la sentenza Graduatoria, sono di diverse provenienze, e divorsi sono i ceti dei creditori che sopra uno o più di essi devono ottenar pagamento, le spese privilegiate hanno da ripartirsi non nella semplice proporzione dell'ammontare dei prezzi stessi, ma in proporzione ancora del numero e dell'importanza degli atti che le hanno occasionate. — *Ann. di Ginris.* an. 11. p. 2 col. 78.

11. Trattandosi di Graduatorie comprensive di beni venduti al pubblico incanto e di beni alienati per vendita privata e sottoposti a purgazione, è giusto e congruo che anche il prezzo di quasti contribuisca proporzionalmente alle spese della Graduatoria e della sua esecuzione. — *Ann. di Ginris.* on. 11. p. 2. col. 125.

12. Lo sgravio che i prezzi dei beni espropriati giudicialmente vengono a risentire da una parte di spese portate a carico d'altri beni venduti privatamente, non dà luogo a subingresso, ma cede a vantaggio dei creditori che sui primi hanno fondata la loro ipoteca. — *Ann. di Giuris.* an. 11. p. 2. col. 125.

13. La contumacia del liberatario all'emanazione del decreto di apertura di Graduatoria, cui sia stato citato, se potesse recare un effetto a lui dannoso, non potrebbe esser mai quella di soggettarlo a pagarne le spese col prezzo del fondo da esso ritenuto e spettante esclusivamente ai creditori. — *Ann. di Ginris.* an. 5. p. 1. col. 520.

14. Le spese fatte dal creditore ipotecario, all'effetto di conseguire dalla vendita dell'immobile ipotecatogli la soddisfazione del proprio credito, non possono essere da lui repetibili nel giudizio di Graduatoria con privilegio, in quanto non sia per esse che gli altri creditori abbiano ottenuto pagamento; non cessano però di formare un accessorio del di lui credito esigibile nello stesso rango del capitale e dei frutti garantiti dalla stessa ipoteca. — *Ann. di Giuris.* on. 11. p. 2. col. 735. 736.

15. Il compratore, che ha convenuto di procedere al giudizio di purgazione d'ipoteche a carico del prezzo, è tenuto ad anticipare la spesa occorrente, per l'estrazione del certificato delle relative iscrizioni, e a depositarlo negl'atti per l'uso della successiva Graduatoria. — *Ann. di Giuris.* an. 7 p. 2. col. 434.

Digitized by Google

16. Una volta che i certificati dell'iscrizioni ipotecarie sono stati estratti per servire al giudizio di purgazione d'ipoteche, non può nè deve permettersi che tale spesa, in ispecie ova sia rilevante, venga rinnuovata per servire al giudizio di Gradoatoria, ma deva il compratore rhe gl'estrasse farne la consegna a chi nella sua dilazione ha interesse d'aprire la Gradualoria; al che ricusandosi non ha diritto al privilegiato rimborso della fatta spesa, ma deve questa rifondersi a qualle che pel suo rifiuto è stato costretto a rinnuovarla. — *Ann. di Giuris.* on. 7. *p.* 2. *col.* 434.

§ 5.

a) *Del procuratore incaricato di compilare il progetto (1) della Graduatoria*

1. L'officia a gli nbblighi del procoratore inraricato della redazione del progetto di Graduatoria, devono regolarsi con quelle discipline che sono in vigore al giorno del conferito mandato. — — *Ann. di Giuris. an.* 1. *p.* 1. *col.* 160.

2. Al procuratore incaricato della redazione del pragetto di Gradoatoria compete il diritto d'essere collocato con privilegio per la relative funzioni a spese. — *Ann. di Giuris.* on. 1. *p.* 2. *col.* 411.

3. Il mandato conferito dal giudice al procuratore incaricato della compilazione del progetto di Graduatoria, è inefficace di per sè solo ad attribuirgli il diritto d'essere sodisfatto sul prezzo non ancor distribuito e devoluto ai creditori, che, estranei alla operazioni eseguite, non hanno risentito per quello veruna utilità.—*Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 890.

4. Fino alla emanazione della sentenza Graduatoria non è dato di conoscere se le spese fatte dal procuratore legale incaricato del progetto, o preordinate a prepararla, siano o no state d'utilità pei creditori, e conseguentemente prelevabili dal prezzo del fondo devoluto a loro esclusivo vantaggio. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 1. *col.* 520.

b) *Della notificazione dell'eseguita esibizione del progetto, e del termine assegnato ai notificati per opporsi al medesimo*

1. L'obbligo che la legge ingiunge al procuratore incaricato della redazione del progetto di Graduatoria di farne la notificazione a tutti gl'interessati entro tre giorni dall'esibizione, deve ritenersi limitato alla tempestiva istanza per la notificazione necessaria, e non estendersi al pieno esaurimento di questa. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 790.

2. Per disposto della legge regolatrice dei giudizii esecutivi è inammissibile in quello di Graduatoria ogni domanda che venga proposta dagli interessati, dopo che è trascorso il termine assegnato ai creditori a fare opposizione all'esibito progetto, nè rimane a chi v'ha interesse che di provvedersi col mezzo dell'appello contro la sentenza di distribuzione. — *Ann. di Giuris.* on. 11. *p.* 2. *col.* 894.

§ 7.

DELLE ECCEZIONI CHE SONO, O NO, AMMISSIBILI NEI GIUDIZII D'ORDINE.

1. Il difetto d'ipoteca a favore del creditore su tutto o parte del fondo, il di cui prezzo è posto in distribuzione, è deducibile non tanto dal debitore a di cui carico si fa la distribuzione, quanto dai suoi creditori, ed è proponibile anco nel giudizio d'appello dalla sentenza Gradoatoria. — *Ann. di Giuris.* on. 11. *p.* 2. *col.* 686.

2. La chiamata a causa di creditori aventi ipoteca sul fondo di cui si distribuisce il prezzo, all'effetto di rendere contro di essi operativa la sentenza che dichiara prescritta la loro ipoteca, non è un'istanza di rilavazione, nè dà luogo a contestazioni incompatibili colla natura del giudizio esecutivo di Graduatoria. — *Ann. di Giuris. an.* 9. *p.* 1. *col* 625.

3. Non sono ammissibili nel giudizio di Gradnatoria le posizioni che sono dirette a provare eccezioni d'alta indagine, e incompatibili colla celerità che dalla legge si esige nei giudizii esecutivi. Appartengono a questa classe l'eccezioni di pravità osoraria la quale siasi articolata senza dedurre alcun mezzo di prova. Peraltro è giusto e coerente alla legge che sia fatto all'occipiente il riserbo della sue ragioni esperibili nei modi legali, e autorizzato il medesimo a valersi delle opportune misure conservatorie permesse dalle leggi a tutela di quei diritti che potrebbero venire canonizzati nel congruo giudizio. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 776.

4. Non è ammissibile nel giudizio esecutivo di Graduatoria l'eccezione di compensazione, la quale richiami ad ispezioni d'alta indagine e non consentanee alla natura del medesimo. In questo caso è congruo l'accordare al creditore che ha giustificato il suo credito una collocazione eventuale, senza pregiudizio delle ragioni esperibili da chi vi abbia interesse, nel separato giudizio. — *Ann. di Giuris. an.* 3. *p.* 2. *col.* 376-377.

5. La dispensazione dei coati delle rendite percette dal creditore in conto del suo credito non è compatibile con l'indole celere a spedita del giudizio di Gradualoria, in specie ove l'esibito rendiconto sia stato eccezionato, e non possa eseguirsi senza l'opera di un perito. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. col. 466-467.

6. Non è attendibile nel giudizio di Graduatoria il reclamo dal creditore fondato sull'irregolarità e sull'ingiustizia della divisione che l'ha preceduta, e che è stata da esso riconosciota e approvata. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 1114.

§ 8.

DELLA COMPARSA TARDIVA, O MANCATA, E DEGLI EFFETTI CHE NE CONSEGUONO PER LA MEDESIMA.

1. Il creditore che è comparso a domandare collocazione dopochè il progetto di Graduatoria è stato esibito, viene giustamente rinviato al giudizio d'appello. — *Ann. di Giuris.* on. 3. *p.* 2. *col.* 376. — *Ivi, an.* 11. *p.* 2. *col.* 894.

2. La mancanza di comparsa del creditore a domandar collocazione lo espone a perdere il suo credito quando si tratta di *giudizii universali di concorso* (1), non quando si tratta di giudizii particolari di Graduatoria, rispetto ai quali la non comparsa del creditore non produce altro effetto che quello di farlo decadere dal gioa d'ipoteca del fondo, il prezzo del quale è stato distribuito. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 245.

3. I creditori, che citati non compariscono nel giudizio di Graduatoria e in appello a dedurre i titoli del loro credito, perdono qualunque diritto sul fondo il di cui prezzo è stato dal Tribunale distribuito *(vedi il numero precedente)*; e conseguentemente non v'ha luogo in questo caso a sottoporre i creditori che ottengono pagamento, ad alcuna promessa a favore del compratore che ha sodisfatto al mandato del giudice. — *Ann. di Giuris. an.* 4. *p.* 2. *col.* 613-614.

4. L'indole privilegiata del credito e la sua esenzione dalla

(1) Un progetto *stragiudiciale* di distribuzione del prezzo depositato dall'aggiudicatario dei beni del debitore non può considerarsi come un equipollente del giudizio di Graduatoria, ammenochè non sia convenuto da *tutti i creditori aventi possibilmente diritto* sul prezzo suddetto. — Vedi *Annali, an.* 2. *p.* 2. *col.* 169.

(1) L'art. 201 della legge del 7 gennaio 1838 abolì tali giudizii.

formalità dell' inscrizione, nulla giovano al creditore che non è comparso nel giudizio d'ordine a domandare la collocazione dovutagli, nè possono farsi valere nel giudizio d' esecuzione della sentenza Graduatoria che quel credito non ha contemplato. — *Ann. di Giuris.* an. 11. *p.* 2. *col.* 124-125.

5. Non può farsi rimprovero al creditore ipotecario iscritto, dell'aver trascurato di esperimentare i suoi diritti in un Giudizio di Graduatoria aperto a carico del suo debitore, quando evidente apparisce l' insufficienza del prezzo, con quella distribuito, a sodisfarlo, e quindi l' inutilità della sua comparsa. — *Ann. di Giuris.* an. 5. *p.* 2. *col.* 1046. — *Ivi*, an. 6. *p.* 2. *col.* 386.

§ 9.

DELLA PUBBLICAZIONE E NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA GRADUATORIA, E DEGLI EFFETTI DI TALE SENTENZA.

1. Il modo di pubblicazione, che a riguardo delle sentenze Graduatorie è ordinato dalla circolare della Regia Cancelleria del 9 febbraio 1829 invece della lettura delle sentenza medesime s' applica per identità di spirito e di scopo della legge anco a quelle sentenze, che la confermano o revocano delle sentenze Graduatorie si proferiscono dalla Corte Regia. — *Ann. di Giuris.* an. 9. *p.* 1. col. 475.

2. La notificazione della sentenza Graduatoria, sebbene dalla legge ordinata al procuratore incaricato della compilazione degli atti del relativo giudizio, può esser validamente e legalmente eseguita a cura del più diligente fra i creditori interessati, ogni qualvolta per parte del procuratore della Graduatoria venga trascurata o resa impossibile la notificazione medesima. — *Ann. di Giuris.* an. 8. *p.* 2. *col.* 1140.

3. La sentenza Graduatoria deve dal procuratore incaricato della procedura notificarsi anche ai creditori che non abbiano prodotti i loro documenti. — *Ann. di Giuris.* an. 9. *p.* 2. *col.* 425.

4. Le sentenze Graduatorie non attribuiscono diritti nuovi ai creditori nelle medesime collocati, ma solo dichiarano il modo col quale ciascun di essi deva partecipare del prezzo che si distribuisce, nè sono d'ostacolo a che il creditore collocato in una Graduatoria possa venire escluso in un diverso giudizio di distribuzione di prezzo d'altri beni allo stesso debitore appartenenti. — *Ann. di Giuris.* an. 6. *p.* 2. *col.* 72.

5. Le prenozze giudiciali al di prima che di seconda istanza emanate in un giudizio di Graduatoria, dirette alla distribuzione del prezzo di certi e determinati beni immobili, generalmente parlando, non fanno stato in un altro giudizio di Graduatoria diretto alla distribuzione di un prezzo diverso; ancorchè vi sia identità nelle persone dei creditori, e nei titoli da essi dedotti. — *Ann. di Giuris.* an. 5. *p.* 2. *col.* 655. — *Ivi*, an. 6. *p.* 2. *col.* 527. — *Ivi*, an. 9. *p.* 2. *col.* 8.

6. Quando un assegnamento distribuibile a favore dei creditori collocati in una Graduatoria, e rimasti insoluti, non deriva dal subietto in quella contemplato, è necessaria una nuova Graduatoria. — *Ann. di Giuris.* an. 5. *p.* 2. *col.* 655.

7. Trattandosi di sentenze Graduatorie, l' errore del giudice dee esser corretto a carico del debitore espropriato. — *Ann. di Giuris.* an. 11. *p.* 2. *col.* 429.

8. I creditori che non hanno appellato dalla sentenza Graduatoria, non possono ottener correzione della medesima. — *Ann. di Giuris.* an. 9. *p.* 2. *col.* 256.

9. Le sentenze Graduatorie, in difetto d'appello, fanno passaggio in cosa giudicata di fronte ai creditori citati, e tanto comparsi che non comparsi, ancora su quegli articoli che non abbiano incontrata contestazione, purchè siano tali e di tal natura che, allegando od alcuno degli essenziali oggetti del giudizio, abbian potuto formar subietto d' esame, e trovare elemento di risoluzione negli atti del processo. — *Ann. di Giuris.* an. 6. *p.* 3. *col.* 525.

10. La dichiarazione di decadenza contenuta in una sentenza Graduatoria a carico dei creditori citati, e non comparsi al giudizio con quella terminato, fa stato contro tutti quelli che hanno di fatto ricevuta la regolare citazione al giudizio, ma solamente però quanto ai beni il prezzo dei quali fu nel relativo giudizio d'ordine distribuito. — *Ann. di Giuris.* an. 6. p. 2. *col.* 165.

11. Allorquando una sentenza Graduatoria che ha stabilito la sorte e il rango dei creditori concorrenti è passata in cosa giudicata, l' errore che per avventura sia incorso a danno d' alcuno di essi, non può essere riparato in un *successivo e diverso giudizio di distribuzione*, e la mancanza di contradizione, e anco l' adesione degli altri interessati, se può esonerare l' instante di fronte ad essi dalla refusione delle spese, non può giovarsi per ottenere una indebita collocazione. — *Ann. di Giuris* an. 7. *p.* 2. *col.* 478.

12. Le sentenze Graduatorie non sortono effetto, nei rapporti fra il compratore e i creditori, se non nel giorno in cui diventano eseguibili. — *Ann. di Giuris.* an. 11. *p.* 2. *col.* 471.

13. La sentenza Graduatoria somministra il titolo al creditore collocato onde agere contro il liberatario esecutivamente per il pagamento delle somme aggiudicategli. — *Ann. di Giuris.* an 8. *p.* 2. *col.* 379.

14. Le sentenze Graduatorie, quantunque non contengano espressa la condanna del debitore al pagamento delle somme aggiudicate ai creditori comparsi e in esse collocati, conservano sempre virtù ed efficacia di definitive e di condennatorie nei rapporti fra lo stesso debitore e i suoi creditori, sia per l'ipoteca che a quegli ultimi ne deriva, sia per autorizzarli ad impetrare altri beni del debitore, nell' insufficienza del prezzo distribuibile al loro totale o parziale pagamento. — *Ann. di Giuris.* an. 11. p. 2. *col.* 20.

§ 10.

DEI GIUDIZII D' ORDINE O MANDATO DI PAGAMENTO, INSTITUITI, PENDENTE L' APPELLO DELLA SENTENZA GRADUATORIA, DAI CREDITORI NON PREGIUDICATI DALL'APPELLO MEDESIMO.

1. I giudizii d' ordine o mandato di pagamento, che i creditori collocati nella sentenza Graduatoria sono autorizzati ad istituire presso il Tribunale superiore nella pendenza dell' appello da altri creditori interposto contro la sentenza medesima, non ammettono altra indagine che quella di vedere se l'appello o appelli interposti da detta sentenza, passata altronde nei gradi non appellati in istato d' esecuzione, investono, o no, quei gradi dei quali chiedesi pagamento, sottoponendoli a disputa per i cui resultati possono in qualunque modo ricevere una qualche modificazione. — *Ann. di Giuris.* an. 6. p. 2. *col.* 242-243.

2. Le domande d'ordine di pagamento, pendente l'appello della sentenza Graduatoria, allora soltanto possono essere accolte dal Tribunale superiore, quando i gradi a cui si riferiscono non siano rimasti investiti dall' appello, quando la sentenza Graduatoria sia passata di fronte a quelli in istato di esecuzione, e quando in attività appariesca la certezza del pagamento sulla massa distribuibile. — *Ann. di Giuris.* an. 6. p. 2. *col.* 1165; e *col.* 1255.

3. L' istanza d' ordine di pagamento, alla quale, nella pendenza degli appelli interposti dalla sentenza Graduatoria, sono autorizzati i creditori, sulle collocazioni dei quali non è stata promossa disputa, non può eccitare la Corte Regia se non all' unico effetto d'ottenere pagamento dei loro crediti quali sono stati dichiarati ed ammessi dalla sentenza medesima. — Conseguentemente,

Digitized by Google

ogni volta che nell' intervallo sia stata proferita decisione su detti appelli, rimangono senza subietto tali domande, nè possono essere accolte, laddove siano dirette ad ottenere dichiarazioni correttorie od ampliative delle riportate collocazioni. — *Ann. di Giuris. an.* 11 *p.* 2. *col.* 440.

4. Quando l' appello interposto da alcun creditore dalla seguenza Graduatoria non investe singolarmente veruno delle collocazioni in essa stabilite, ma è diretto a fare ottenere all'appellante il grado o gradi di ragione, non lascia luogo a poter domandare ordine di pagamento, se non se a quei creditori, i quali provar possono inconvenienti che l' appello medesimo non sia per portare alterazione veruna ai gradi respettivi. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1165-1166.

5. È inammissibile la domanda d' ordine di pagamento fatta pendente appello avanti il Tribunale superiore, quando si riferisce ad una collocazione che, sebbene non investita dall' appello, non contiene che una dichiarazione in genere del credito, ed abbisogna però della necessaria tassazione del Tribunale competente. - *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1236.

6. L' emergente sommarissimo e speditissimo d' ordine di pagamento non comporta che dal Tribunale superiore, avanti il quale vien domandato, si istituiscano altre indagini fuori che quella di vedere se gli appelli interposti dalla sentenza Graduatoria investano i gradi che indipendentemente da tali appelli sarebbero utili ed esigibili. Quindi non son compatibili coll'indole e natura d' un tal giudizio le ispezioni, alle quali richiama la condizione apposta dalla sentenza Graduatoria ad un creditore in essa collocato, di giustificare che niuna somma abbia conseguito dalla collocazione ottenuta in altra precedente Graduatoria. — *Ann. di Giuris. an* 10. *p* 2. *col.* 795.

7. Quando la domanda di pagamento, fatta al Tribunale superiore pendente il giudizio d'appello della sentenza Graduatoria, abbisogna del soccorso di complicate operazioni peritiche dirette a liquidare i prezzi ed i frutti, per dimostrare che il creditore può ottenere pagamento, qualunque esser possa il resultato degli appelli, non è altrimenti compatibile con l' indole sommarissima e speditissima dell' emergente d' ordine di pagamento, e deve rinviarsi al giudizio d' esecuzione della sentenza Graduatoria avanti il Tribunale di prima istanza. — *Ann. di Giuris an.* 6. *p.* 2. *col.* 213; *e col.* 1236.

8. L' emergente sommarissimo e speditissimo d' ordine di pagamento non comporta che vi si istituiscano operazioni peritiche, ventilazioni di prezzi, e complicati calcoli numerici onde conoscere se l' instante, o instanti, per l'ordine di pagamento, abbiano, o no, ottenuta una utile collocazione. Ogni qualvolta abbisognino simili operazioni, non è presso il Tribunale d' appello, od in linea d'incidente di ordine di pagamento, che possono o debbono istituirsi, ma presso il Tribunale di prima istanza ed in via d' esecuzione della sentenza Graduatoria. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 1166.

9. L' ordine generale di pagamento a tutti i creditori non investiti dall' appello non può richiedersi che da chi ne abbia la rappresentanza. — *Ann. di Giuris.* an. 6. *p.* 2. *col.* 1253.

§ 11.

DELL' ESECUZIONE DELLA SENTENZA GRADUATORIA

1. Quando si tratta di dare esecuzione ad una sentenza Graduatoria già passata in cosa giudicata, non meritano considerazione le domande dipendenti da un titolo non discusso nè dedotto nel giudizio principale, o che ouderebbero ad alterare l' ordine e le collocazioni già stabilite. — *Ann. di Giuris. an.* 6. *p.* 2. *col.* 528. — *Ivi, an.* 8. *p.* 2. *col.* 47.

2. La sentenza preferita in esecuzione e compimento della sentenza Graduatoria dee notificarsi a tutti gl' interessati nella medesima, specialmente allorquando importa alterazione sostanziale, e modificazione di essa. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 130.

3. L' ipoteca non raggiunge il suo scopo mediante la collocazione ottenuta dal creditore sul prezzo dei beni espropriati al debitore, finchè non abbia la collocazione medesima raggiunto l' effetto del pagamento. — *Ann. di Giuris.* an. 6. *p.* 2 *col.* 1213.

4. Determinato una volta il prezzo dello stabile venduto all' asta pubblica ull' istanze dei creditori, i diritti di questi si trasportano dalla cosa sul prezzo, il quale doventa effetto non solo ni creditori ipotecarii quanto ancora ai creditori chirografarii, cui rimane sempre il diritto di vegliare alla retta distribuzione, ed impedire che a pregiudizio loro sia erogato o distribuito quell' assegnamento. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 1106. — *Ivi, an.* 8. *p.* 2 *col.* 295. — *Sirey, Collez. dec. della Corte di Cassazione di Francia, del* 10 *aprile* 1838 (*edis. di Bruxelles, p.* 1. *col.* 298.) — *Persil, Regim hypot. art.* 2166. *n.* 20.

5. Nell' insufficienza del prezzo distribuito con seguenza Graduatoria all' intiero sodisfazione dei creditori privilegiati per uno stesso titolo, si fa luogo fra i creditori medesimi al contributo. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 795.

6. La regola di diritto desunta dal testo della *Leg. Claudius, Felix, ff. Qui pot. in pign. habeant*, e la pratica di giudicare, concorrono a far ritenere che l'aumento, portato alla massa distribuibile dal creditore appellante da sentenza Graduatoria, debba esser distribuito secondo l' ordine di collocazione ormai stabilito dalla cosa giudicata, e che all'appellante non debba pervenire se non quanto no avanzi alla piena sodisfazione dei gradi anteriori. — *Ann. di Giuris. an.* 5. *p.* 2. *col.* 528.

7. Quel creditore che ha appellato da una sentenza Graduatoria per impugnare, mediante il recupero d'una somma, la massa in distribuzione, e così per promuovere non l'esclusivo e particolare suo interesse, ma l' interesse comune di quella classe di creditori che collocati come esso in bassi gradi non avrebbero altronde avuta speranza di pagamento, se gli avvenga di riportare pronunzia favorevole alla esternata di lui intenzione, non può quindi pretendere contro il fatto proprio, o contro il tenore di quello stesso giudicato di cui vuol giovarsi, che la ottenuta vittoria profitti a lui solo in esclusione dei gradi al suo anteriori. — *Ann. di Giuris.* an. 6. *p.* 2. *col.* 528-529.

8. Non può addebitarsi d' ingiustizia quella seguenza Graduatoria che ha omesso di distribuire gli assegnamenti esistenti in mano dell' economo giudiziale, quando niuno degli interessati ha eccitato il Tribunale a prender cognizione del rendimento di conti da questi esibito, e quando rimane sempre salvo ai creditori il diritto di richiamare l' economo a dar discarico della sua gestione. — *Ann. di Giuris. an.* 10. *p.* 2. *col.* 721. 722.

9. Il compratore di beni, il di cui prezzo deve distribuirsi ai creditori secondo l' ordine della seguenza Graduatoria in stato d'esecuzione, può essere intimato da qualunque creditore a giustificare o dare discarico dell' erogazione. — *Ann. di Giuris.* an. 2. *p.* 2. *col.* 612.

10. La *ventilazione* dei prezzi, ossia la *separazione ed erogazione di diversi prezzi distribuibili*, è un' operazione necessaria alla esecuzione della sentenza Graduatoria, e coerente alla natura del relativo giudizio, tutte le volte che più creditori concorrono sopra più prezzi di diverso provenienza. Consegue da ciò che non può addebitarsi di nullità e d' ultrapetizione quella seguenza Graduatoria che, nel concorso di creditori e di prezzi diversi, procede alla *ventilazione* di detti prezzi. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 428.

Digitized by Google

11. Ogni volta che l'operazione peritica, ordinata dal Tribunale per eseguire il reparto dei prezzi e l'assegna dei medesimi ai creditori collocati, non attribuisce a questi ultimi nulla più di quello che hanno diritto di esigere, e non sottopone i compratori a pagare una somma maggiore di quella che essi devono di fronte alle ipoteche inscritte sui fondi da essi acquistati prima della voltura, il sistema della materiale distribuzione ed assegna, non può somministrare ai compratori medesimi utile motivo di reclamo. — *Ann. di Giuris. an.* 11. *p.* 2. *col.* 125-126.

GRAVAMENTO *vedi* ESECUZIONI.

FINE DEL PRIMO VOLUME.

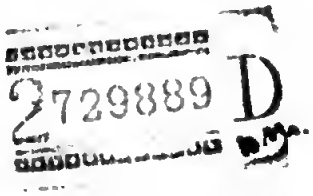

Digitized by Google

279829 D.

Digitized by Google

SNCF B.11.1.264